

100

ATTI PARLAMENTARI
DELLA
CAMERA DEI SENATORI



API Sen. Regno 2. 98

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI



DISCUSSIONI

Legislatura XXII^a — 1^a Sessione 1904-907

Pag. 4185-5130



ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

1907

CXLI.

TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Sunto di petizioni ed elenco di omaggi — Comunicazioni della Presidenza — Dimissioni di Commissari — Annunzio di un progetto di legge — Presentazione di documenti — Ringraziamento del Presidente — Commemorazioni dei senatori Chinaglia, Serafini, Longo, Arrigossi, Fusco, Cantoni, Frisari, Di San Giuseppe; i ministri degli affari esteri e della guerra, e i senatori Vischi e Todaro si associano — Presentazione e ritiro di disegni di legge — Sorteggio degli Uffici — Il Senato è convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri: degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« N. 215. Il Consiglio provinciale di Udine esprime voti al Senato per l'approvazione di una legge per il riposo settimanale festivo ».

« 216. Il signor Luigi Tellini, da Empoli, già magazzinoiere delle privative, fa voti al Senato perchè venga sollecitato presso le competenti autorità lo svincolo della sua cauzione ».

« 217. I presidenti delle Opere pie della città e provincia di Torino e la Congregazione di Carità di Firenze, a nome anche di altre Opere

pie del Regno, esprimono voti al Senato perchè vengano adottati nuovi provvedimenti legislativi a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza, in riguardo agli effetti della legge 29 giugno 1906, n. 262, sulla conversione della rendita ».

« 218. Il Consiglio comunale di Castel Vetrano (Trapani) fa voti al Senato perchè venga stabilito il biglietto a prezzo unico, per i viaggi a grandi distanze sulle ferrovie dello Stato ».

« 219. I Consigli provinciali di Padova, Venezia, Udine, Treviso e Verona fanno voti al Senato per la sollecita approvazione del disegno di legge " Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova " ».

« 220. Le Giunte municipali di Limatola (Benevento) e Mercato S. Severino (Salerno) ed i Consigli comunali di S. Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) e di Olevano sul Rusciano (Salerno) fanno voti al Senato perchè ai bilanci dei comuni del Mezzogiorno vengano apportati sgravi di spese in correlazione alla sofferta diminuzione di entrate per la legge sul Mezzogiorno (15 luglio 1906, n. 385) ».

« 222, 224, 226, 228, 230. Il Consiglio comunale di Felitto (Salerno) ed altri 279 comuni esprimono voti identici alla petizione n. 220 ».

« 221. Il Consiglio comunale di Porto Maurizio fa voti al Senato, perchè vengano appor- tate alcune aggiunte alle proposte della Com- missione Reale per il riordinamento del servizio marittimo ».

« 223. Il sig. Vescio Antonio Maria fu Pa- squale invoca dal Senato provvedimenti in or- dine all'applicazione della legge forestale nel comune di Conflenti (Catanzaro) ».

« 225. La Congregazione di carità ed il Luogo pio elemosiniere di Chiavenna (Sondrio) esprimono voti identici alla petizione n. 217 ».

« 227. Il presidente della Deputazione pro- vinciale di Padova, a nome dei rappresentanti delle Deputazioni provinciali venete, esprime voti identici alla petizione n. 219 ».

« 229. Guglielmo Minola da Torino, ed altri 61 fabbricanti nazionali di ombrelli, fanno voti al Senato perchè venga soppresso l'aumento portato al n. 366 della tariffa doganale della legge 15 luglio 1906, n. 353, intesa ad auto- rizzare provvisorie modifiche alla tariffa dei dazi doganali ».

Elenco degli omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il presidente del R. Istituto d'incoraggia- mento di Napoli: *Atti di quel R. Istituto di incoraggiamento per l'anno 1905 (serie 6ª, vol. LVII)*;

Il presidente della Società per gli studi della malaria, Roma: *Atti di quella Società (vol. 5º, 6º e 7º)*;

Il presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Milano: *Bilanci consuntivi di diverse Opere pie delle provincie lombarde per gli anni 1904 e 1905*;

Il direttore della Biblioteca Nazionale di S. Marco, Venezia: *La Biblioteca Marciana nella sua nuova sede (XXVII aprile 1905)*;

Il prof. Antonio Franzoni, per la Camera italiana di commercio ed arti di Buenos-Aires: *Gli Italiani nella Repubblica Argentina*;

Il direttore della libreria di Filadelfia: *Rela-*

zione annuale di quella libera libreria per l'anno 1905.

I Rettori delle Regie Università di Pavia e Perugia: *Annuario di quelle Regie Università per l'anno accademico 1905-906.*

Il presidente del R. Istituto di studi superiori di perfezionamento, Firenze: *Annuario di quel R. Istituto per l'anno accademico 1905-906.*

L'avv. Federico Genin, Susa: *Casa Savoia. Sunti di storia.*

Il parroco don Augusto Zaza di San Vito Ro- mano: *Elogio funebre del senatore Augusto Baccelli.*

L'avv. Emilio M. Pagliano, Roma: *Pagine inedite sull'Assedio di Torino del 1706.*

Il signor Emilio Pico, Udine: *La congiun- zione ferroviaria Udine-Cividale colla nuova linea Gorizia-Assling.*

L'onor. senatore prof. Giorgio Arcoleo, Na- poli: *Spostati.*

Il presidente della Società per gli studi clas- sici, Firenze: *Ordinamento degli studi secon- dari in Italia.*

L'onor. ing. deputato Giulio Rubini, Roma: *Sulle spese straordinarie ferroviarie.*

Le signore Mateld e Lilia C. Golfarelli, Roma:

1º *Sull'anemometro Combes perfezionato.*

2º *Brevi cenni sopra alcune modificazioni introdotte nell'anemometro Combes.*

3º *La soneria del rev. padre G. B. Em- briaco, nella storia della misurazione del tempo.*

4º *Sulla opportunità di istituire in Firenze una scuola d'arti e mestieri.*

5º *Relazione sugli apparati di fotografia.*

6º *La camera oscura fotografica.*

7º *L'orologio misterioso inventato dal si- gnor Guilmt.*

8º *Innocenzo Golfarelli. Nota cronologica.*

Il direttore della libreria dell'Università di Cambdrige: *Relazione annuale della Commis- sione di quella libreria al 31 dicembre 1905.*

L'onor. senatore conte G. Codronchi-Argeli, Roma: *Un gonfaloniere romagnolo nel se- colo XIX.*

Il rettore della R. Università di Macerata: *L'Università di Macerata. Vicende storiche e condizioni presenti.*

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, Roma: *Relazioni e rendiconti per l'anno 1905 sui servizi affidati a quella Dire- zione generale.*

L'onor. ministro della guerra, Roma: *Relazione sulla leva dei giovani nati nell'anno 1884*.

Il sovrintendente del R. Istituto dei studi superiori pratici e di perfezionamento, Firenze: *Relazione per l'anno 1905 sull'Istituto fototerapico di Firenze*.

Il rettore della R. Università di Pisa: *Annali delle Università toscane* (vol. 26)

L'onor. sindaco di Genova: *Studio comparativo sulle spese di trasporto delle granaglie dai paesi d'origine ai mercati svizzeri per i transiti di Genova, Marsiglia e Rotterdam*.

L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: *Le società di mutuo soccorso d'Italia al 31 dicembre 1904*. Studio statistico.

Il presidente del Consiglio di amministrazione del Debito pubblico ottomano in Costantinopoli: *Rendiconto di quel Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1905-906*.

L'onorevole deputato Enrico Pini, Bologna: *L'assicurazione nei riguardi dell'economia agraria*.

L'onorevole sindaco di Torino: *Progressi igienici, sanitari e democratici della città di Torino*.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici, Roma: *Relazione sull'esercizio delle tramvie italiane per l'anno 1904*.

Il conte Emilio Budan, Venezia: *Le macchine da stenografare dal 1827 al 1905*.

Il presidente del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana, Roma: *Bollettino di quell'associazione per il soccorso ai malati e feriti in guerra*, giugno 1906, n. 20.

Il prof. Alfredo Rubino, Napoli: *La Croce Rossa Italiana per i danneggiati dalle eruzioni del Vesuvio 9 aprile e 10 luglio 1906*. Relazione.

Il presidente del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia:

1. *Atti di quel Reale Istituto per l'anno accademico 1905-1906* (tomo LXV, parte 1^a, dispensa n. 678);

2. *Un formulario inedito di un notaio padovano nel 1223* (vol. XXVII, n. 6).

L'onorevole sindaco di Bibiana: *Bibiana e l'anno 1706*. Cenni storici.

I presidenti delle Deputazioni provinciali di Catanzaro, Como, Livorno, Mantova, Modena, Novara, Parma, Pavia, Perugia, Torino e Vi-

cenza: *Atti di quei Consigli provinciali per gli anni 1904 e 1905*.

Il rettore della R. Università degli studi di Genova: *Annuario di quella R. Università per l'anno scolastico 1905-906*.

Il dott. Attilio Fruhbauer, assessore magistrato di Trieste: *Censimento della popolazione di Trieste al 31 dicembre 1900*. Età, stato civile, professione o condizione, immigrazione.

L'onorevole ministro dell'interno, Roma: *Le riforme nell'amministrazione e le mutazioni nel fine delle istituzioni pubbliche di beneficenza* (parte prima).

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di alcuni messaggi pervenuti alla Presidenza.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« Roma, 17 luglio 1906.

« In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti durante la seconda quindicina del mese di giugno u. s.

« Il Presidente
« G. FINALI. ».

« Roma, 11 agosto 1906.

« In adempimento al disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del mese di luglio u. s. non è stata eseguita da questa Corte dei conti alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« G. BACCELLI. ».

« Roma, 1^o agosto 1906.

« In adempimento al disposto di legge 15 agosto 1867, n. 3583, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina di luglio u. s. non è stata eseguita da questa Corte dei conti alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« G. BACCELLI. ».

« Roma, 16 agosto 1906.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese non è stata eseguita da questa Corte dei conti alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« G. BACCELLI ».

« Roma, 1º settembre 1906.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del decorso mese non è stata eseguita da questa Corte dei conti alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« G. BACCELLI ».

« Roma, 16 settembre 1906.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853 il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« G. FINALI ».

« Roma, 1º ottobre 1906.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853 il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina di settembre u. s. non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« G. FINALI ».

« Roma, 18 ottobre 1906.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853 il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« G. FINALI ».

« Roma, 19 novembre 1906.

« In esecuzione al disposto della legge 15 agosto 1897, n. 3853, ho l'onore di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di ottobre u. s.

« Il Presidente
« G. FINALI ».

« Roma, 19 novembre 1906.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853 il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« G. FINALI ».

« Roma, 26 luglio 1906.

« In adempimento di quanto è disposto dall'art. 10 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 sulla contabilità generale dello Stato ho l'onore di rimettere a V. E. l'elenco dei contratti sottoposti al parere del Consiglio di Stato e che la Corte dei conti ha registrato durante lo scorso esercizio finanziario 1905-1906.

« Il Presidente
« G. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Prego il senatore segretario, Arrivabene, di dar lettura di alcune lettere del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e dei ministri dell'istruzione pubblica e del Tesoro.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« Roma, 17 luglio 1906.

« Ai sensi dell'art. 295 della legge comunale e provinciale, mi onoro trasmettere gli uniti elenchi dei R. decreti di scioglimenti dei Consigli provinciali e comunali e di proroga dei termini per la ricostituzione dei Consigli stessi riferibilmente al mese di giugno 1906.

« Unisco le relazioni ed i R. decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale*.

« Per il Ministro
« FACTA ».

« Roma, 30 agosto 1906.

« Ai sensi dell'art. 295 della legge comunale e provinciale, mi onoro trasmettere gli uniti elenchi dei R. decreti di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali e di proroga dei termini per la costituzione dei Consigli stessi e riferibilmente al mese di luglio 1906.

« Unisco la relazione dei R. decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale*.

« Il Ministro
« GIOLITTI ».

« Roma, 26 settembre 1906.

« Ai sensi dell'art. 295 della legge comunale e provinciale, mi onoro trasmettere gli uniti elenchi dei R. decreti di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali e di proroga dei termini per la ricostituzione dei Consigli stessi, riferibilmente al mese di agosto 1906.

« Unisco le relazioni ed i R. decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale*.

« Per il Ministro
« FACTA ».

« Roma, 30 ottobre 1906.

« Ai sensi dell'art. 294 della legge comunale e provinciale, mi onoro trasmettere gli uniti elenchi dei R. decreti di scioglimenti dei Consigli provinciali e comunali e di proroga dei termini per la ricostituzione dei Consigli stessi riferibilmente al mese di settembre 1906.

« Unisco le relazioni ed i R. decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale*.

« Il Ministro
« GIOLITTI ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'interno di queste comunicazioni.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« Roma, 21 settembre 1906.

« A tenore dell'art. 2 della legge 27 giugno 1903, n. 242, mando a codesta onorevole Presidenza gli acclusi elenchi delle licenze rilasciate dai Regi uffici di esportazione degli oggetti d'arte e di antichità, durante il trimestre gennaio-marzo 1906.

« Pel Ministro
« SPARAGNA ».

« In esecuzione di quanto dispone l'art. 4 della legge 1° febbraio 1901, n. 24, sul servizio di raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani, mi pregio di rassegnare a codesta onorevole Presidenza quattro esemplari della relazione presentata dalla Direzione generale del Banco di Napoli sul lavoro compiuto dall'Istituto durante la gestione del 1905.

« La relazione è stata già sottoposta al parere della Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, la quale ha preso atto ed ha dichiarato di non aver nulla da osservare in contrario.

« Per il ministro
« MARINI ».

PRESIDENTE. Do atto ai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro di queste comunicazioni.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« Roma, 12 agosto 1906.

« Mi onoro informare l'E. V. che S. M. il Re, con decreti del 2 corrente mese, ha accettato le dimissioni dalla carica del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, rassegnate dall'on. prof. Guido Fusinato, deputato al Parlamento, ed ha nominato alla carica stessa l'onor. avv. prof. Luigi Rava, deputato al Parlamento.

« Il Presidente del Consiglio
« GIOLITTI ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Come il Senato ricorda, in una delle ultime sedute, su proposta del senatore Pierantoni, fu inviato al Duca degli Abruzzi un telegramma di congratulazione per la sua felice ascensione sulle regioni inesplorate del Ruwentzori.

Dopo la chiusura delle nostre sedute, pervenne il seguente telegramma da Entebbe, del quale do, con piacere, comunicazione al Senato:

« Ringrazio V. E., senatore Pierantoni e Senato felicitazioni inviatemi.

« LUIGI DI SAVOIA ».

Ho pure ricevuto dal Ministero degli affari esteri la seguente lettera:

« Roma, 6 agosto 1906.

« Eccellenza,

« Sua Eccellenza il ministro del Portogallo mi ha pregato di far pervenire al Parlamento italiano il messaggio della Camera dei Pari portoghese unitamente alla copia del resoconto della seduta del 2 giugno passato, concernente il doloroso avvenimento dell'ultima eruzione del Vesuvio.

« Mi affretto a compiere il gradito incarico inviando, qui annessi, a Vostra Eccellenza, i due documenti in parola, mentre le rinnovo, Eccellenza, gli atti della mia particolare osservanza.

« Il Ministro
« TITTONI ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo documento.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« La Camera dei Pari del Regno di Portogallo, che l'immenso disastro cagionato al popolo italiano dall'eruzione del Vesuvio, ha sì profondamente afflitta, ha deliberato nella sua seduta del 2 giugno un voto del profondo suo sentimento da comunicarsi al Parlamento italiano.

« Compio a questo (quanto onorevole altrettanto triste) mandato, col trasmetterle copia autentica del verbale della seduta in cui si commemorò così doloroso avvenimento ».

PRESIDENTE. Segue la firma del Presidente e di altri membri del Consiglio di presidenza.

Vi è annesso il resoconto della seduta di cui ciascun senatore potrà, se lo crede, prendere visione in segreteria.

Naturalmente a questo gentile messaggio ho immediatamente risposto, con un telegramma di ringraziamento.

Ricorda pure il Senato, che su proposta del senatore Serena, venne inviato un voto di plauso alla città di Milano, e specialmente al Comitato dell'Esposizione, per la felice riuscita di essa.

Dall'onorevole nostro collega Mangili, presidente del Comitato dell'Esposizione stessa, ho ricevuto questo telegramma:

« Milano, Esposizione Piazza d'Armi.

« Dal Senato che raccoglie nel suo seno le più pure glorie della patria viene al Comitato

ed a me il plauso più ambito per l'impresa da noi condotta a termine a nome d'Italia tutta. A lei illustre ed amato Presidente, al collega Serena ed al Senato, porgo nel nome del Comitato un riverente e commosso ringraziamento.

« MANGILI
« Presidente ».

Dimissioni di Commissari.

PRESIDENTE. Il nostro collega Di San Giuliano, dopo la sua elezione all'ufficio di ambasciatore a Londra, ha rassegnato le sue dimissioni da membro della Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge sul Benadir, delle Commissioni di finanze e sui trattati.

Per quanto riguarda la Commissione speciale per il disegno di legge sul Benadir, dalla quale si dimise pure l'onorevole senatore Caetani, avendo avuto l'incarico dal Senato di provvedervi io stesso, onde non impedire o ritardare i suoi lavori, ho surrogato i due colleghi dimissionari coi senatori onorevoli Saletta e Cavasola.

Quanto poi alle altre Commissioni, si provvederà alla surrogazione nella prima prossima seduta pubblica, nella quale dovrà pure procedersi alla elezione di un senatore segretario in sostituzione del compianto senatore Di San Giuseppe.

Annunzio di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Devo annunziare che il senatore Pagano Guarnaschelli ha presentato un disegno di legge di sua iniziativa, il quale, secondo l'articolo 81 del nostro regolamento, verrà mandato agli Uffici perchè lo esaminino e vedano se possa essere ammesso alla lettura.

Presentazione di documenti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. A termine dell'art. 5 dello Statuto, mi onoro di dar comunicazione al Senato dell'Atto generale della Conferenza internazionale di Algeciras.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questo documento, che sarà depositato in Segreteria a disposizione dei senatori.

Ringraziamento del Presidente.

PRESIDENTE. (*Si alza e pronunzia le seguenti parole*):

Signori Senatori!

Prima di parlarvi dei senatori che perdemmo in questi ultimi mesi, sento il dovere di rendere pubbliche grazie a Voi, onorevoli colleghi, per l'affettuoso ed unanime vostro compianto ad una recente gravissima sventura mia.

Questa novella prova del vostro affetto mi ha commosso profondamente.

Ai dolori del cuore non vi è più dolce conforto che ciò che sgorga dal cuore.

E quando una tale testimonianza mi viene dal cuore di una parte così eletta del Parlamento italiano, io non posso non sentire che vi è un affetto non meno santo di quello del padre pel figlio: l'affetto di figlio per la nostra madre comune, la Patria. (*Vivissime approvazioni*).

In esso, confortato dalla vostra benevolenza, io troverò la forza per vincere il mio dolore privato, per servire con tutta l'energia dell'anima l'Italia e il Re. (*Vivi applausi*).

Commemorazioni dei Senatori Chinaglia, Serafini, Longo, Arrigossi, Fusco, Cantoni, Frisari e Di San Giuseppe.

Signori Senatori!

Ogni nuova ripresa dei nostri lavori, come l'inizio di ogni nuova vita, comincia con una nota di dolore.

Non pochi sono i colleghi che abbiamo perduto nei pochi mesi trascorsi dall'ultima nostra seduta.

Primo a lasciarci fu il senatore Luigi Chinaglia, nato il 28 gennaio 1841 a Montagnana, in quel di Padova.

La sua vita fu attivissima sui campi di battaglia, nella palestra del foro, negli uffici amministrativi, nelle aule parlamentari. Fu amato da tutti, come chi opera ed ama: adorato da' suoi conterranei, perchè sentivano in lui l'espressione dell'animo loro.

Insofferente del giogo straniero, a soli 18 anni volò a combattere le battaglie dell'indipendenza nelle schiere di Garibaldi: di quel grande affascinatore che, con la limpida serenità dello sguardo penetrante, con la parola argentina e

incisiva, col sacrificio senza riserva di tutto se stesso, « Napoleone della democrazia », possedeva il segreto di suscitarsi intorno gli eroi.

Dopo il 1860, Luigi Chinaglia prese a Pisa la laurea in leggi ed esercitò l'avvocatura a Brescia, senza cessare l'opera sua attivissima nel Comitato d'emigrazione.

Riunita poi la Venezia al Regno italiano, e reso così possibile per lui il ritorno alla terra nativa, vi fu accolto con entusiasmo da' suoi compaesani, che gli affidarono numerosi ed importanti uffici.

Eletto deputato in ben nove legislature, prima a Montagnana poi a Padova, militò nella Camera fra i liberali moderati: assiduo a Montecitorio, attivo nelle lotte del Parlamento come un tempo in quella delle armi.

Gentile e simpatico di modi, oratore ascoltato ed efficace, — nelle numerose ed importanti Commissioni di cui fece parte, nelle relazioni su molti disegni di legge, nelle opportune proposte che veniva facendo, — mostrava, insieme congiunti, la disciplina del soldato, il vivo interesse ai lavori parlamentari, il senno pratico del legislatore.

Per più Sessioni fu vicepresidente della Camera: ne venne eletto Presidente nel 1899, e resse quell'ufficio in un periodo non facile.

Entrò in Senato il 4 marzo 1905: ma già si vedeva cominciare in lui un affievolimento di forze, che non gli consentì, nel breve tempo in cui sedette nella Camera vitalizia, di portarvi quella vigoria che spiegò, per tanto tempo, nella Camera elettiva. Difatti non potè venire con molta frequenza tra noi; e, quando vi veniva, già si poteva scorgere nell'occhio suo dolce un velo di mestizia, come di chi sente non lontana la sua fine.

E questa, pur troppo, ebbe luogo a Montagnana il 21 luglio 1906.

Ecco uno di più che è scomparso dal numero, già tanto assottigliato, di coloro che combatterono per la indipendenza e per l'unità della nostra Italia!

L'esempio di quanti, al pari di Luigi Chinaglia, adempirono con alacrità il loro compito nel periodo in cui dovettero agire, sia di utile incitamento alla generazione novella per adempiere il forse più grave compito suo nel periodo malagevole e tempestoso che veniamo attraversando!

È con questo augurio che mando l'estremo nostro saluto al carissimo estinto collega. (*Bene*).

Due giorni dopo il Chinaglia, un altro bravo patriota, il senatore Bernardino Costantino Serafini, si spegneva il 23 luglio a Serralunga di Fano.

Nato a Baroni (Pesaro) il 20 maggio 1832, il Serafini dovette nella prima giovinezza emigrare dall'ex-Stato Pontificio, contro il cui Governo aveva congiurato: e si diede alla carriera delle armi, nella quale salì fino al grado di tenente generale. In essa altamente si distinse: la sua condotta nelle campagne del 1848-49, del 1859 e 1860, l'accorgimento e la vigoria mostrata nella repressione del brigantaggio, gli valsero parecchie onorifiche medaglie.

Accoppiando alla vita militare la vita politica, egli sedette per parecchi anni nella Camera elettiva. Deputato in cinque legislature, prima di Fano poi di Siena, fu fatto senatore il 7 giugno 1886.

In entrambi i rami del Parlamento si occupava con amore delle questioni militari e finanziarie: fu relatore di parecchi disegni di legge: fece parte di varie Commissioni permanenti: e presiedette per più anni il Comizio centrale dei veterani.

In tutte queste mansioni egli lavorava con zelo modesto e coscienzioso.

La sobrietà di parola, propria di chi è avvezzo ad operare, — la dolcezza dello sguardo, la serenità del sorriso, gli attiravano la simpatia e l'affetto di tutti.

Uomo di valore, non curava di farsi valere, pago di adempiere il dover suo.

Tempra di soldato, cuore romagnolo, semplice, bonario, cortese, il senatore Serafini era di quegli uomini coi quali ciascuno si sente bene, anche senza molto parlare.

Anch'egli ci ha lasciato. Ma chi lo conobbe da vicino nol dimenticherà così presto. — Ed è con l'animo pieno di questi ricordi, mestamente soavi, che a nome del Senato gli mando, al di là della tomba, il saluto del cuore. (*Bene*)

Il senatore Giacomo Longo, nato a Napoli il 3 gennaio 1818, uscì a 18 anni dal collegio militare della Nunziatella ufficiale d'artiglieria.

Nel 1847 fu carcerato sotto l'accusa di favorire il movimento rivoluzionario. Lo si privò

per tre giorni di ogni cibo, sperando — ma invano — di estorcergli una confessione. Il tribunale militare dichiarò non esser luogo a procedere per inesistenza di reato: ciò malgrado, la polizia continuò a trattenerlo in carcere. Ma, non potendo conciliare i suoi doveri di soldato del Borbone con la coscienza di patriota, rassegnò le sue dimissioni.

Scoppiata la rivoluzione del 12 gennaio 1848, riuscì a fuggire da Messina sotto il fuoco dei moschetti borbonici, in una barca che portollo a Palermo.

Accolto quivi con entusiasmo e nominato membro del governo provvisorio per dipartimento della guerra, con l'instancabile sua attività contribuì efficacemente a cacciare le truppe del re di Napoli; e poi si volse a Messina.

S'impadronì dei cannoni che armavano i forti avanzati: ma, pur non avendo nè forze nè mezzi sufficienti per prendere la cittadella, costrinse il nemico a rinchiudersi. In seguito all'armistizio del 9 marzo, tornò a Palermo e comandò l'artiglieria. Ma per poco. Dopo il 15 maggio passò lo Stretto con una colonna di volontari: si concertò coi capi dell'insurrezione calabrese per operare una diversione alle forze nemiche, mentre pendeva sul suo capo una taglia di 2000 ducati, ed a gran fatica raggiunse al campo di Cosenza il generale Ribotti. Ma, sconfitta presso Castrovillari, la colonna siciliana retrocesse a Catanzaro: e, mentre stava per tornare a Messina, il piroscampo regio, lo *Stromboli*, catturò le imbarcazioni.

Giacomo Longo fu preso, sottoposto a processo sotto l'accusa di diserzione al nemico: e benchè strenuamente difeso da Carlo Poerio, condannato alla fucilazione fra tre ore. Solo pochi istanti prima che si eseguisse la sentenza, giunse il decreto Reale che commutava la pena capitale in quella dei lavori forzati a vita.

Escluso lui solo dall'amnistia, egli portò per dodici anni le catene del galeotto nel bagno di Gaeta: respinse l'offerta di libertà, perchè non volle piegarsi a riconoscere illegittima la decadenza della dinastia borbonica proclamata dal Parlamento siciliano; però venne più tardi imbarcato per Marsiglia. Ma, giunto a Genova, riuscì a fuggire a Torino, donde nel luglio 1860 corse a Palermo per raggiungerci Garibaldi. Nominato colà ministro della guerra, dopo appena due mesi volò a combattere sul continente.

Gravemente ferito a Santa Maria di Capua, dopo aver fugato - alla testa di due battaglioni - la cavalleria nemica, il suo valore gli meritò le insegne dell'ordine militare di Savoia.

Nell'esercito nazionale, ove fu ammesso col grado di maggior generale, salì ben presto a quello di tenente generale: fu presidente del Comitato d'artiglieria e genio, ed incaricato della direzione superiore degli studi per le nuove fortificazioni dello Stato; finchè cessò dal servizio attivo nel 1892.

Fu deputato del 4º collegio di Napoli, ed entrò nella Camera vitalizia il 28 febbraio 1876, dove lavorò attivamente finchè le forze glielo permisero: modestissimo, equanime, di modi signorilmente eletti, ed amabile con tutti.

Da più anni egli era costretto in casa dalla paralisi delle gambe: pur non cessava di tenersi sempre al corrente della vita pubblica, del movimento scientifico, e soprattutto dal leggere i prediletti suoi libri di arte militare.

Durante tutta la vita serbò intemerata la nobile integrità del suo elevato carattere, la fede inconcussa nell'avvenire della patria, malgrado le trepidanze e le ansie per le difficoltà e i pericoli del presente. Chi conosceva la sua vita e i suoi dolori, e lo vedeva così dolce, sereno e modesto, non poteva a meno di sciamare, con una lagrima: « Ecco i veri italiani! ».

Si estinse a Roma il 30 luglio 1906, nel 89º suo anno. Noi perdemmo in lui un altro dei non pochi benemeriti figli d'Italia che, con l'opera assidua e travagliosa del senno e della mano, prestata a procurarne il risorgimento, onorano altamente il Senato.

A te, Giacomo Longo, il reverente saluto e l'affettuoso rimpianto dei tuoi colleghi, condiviso da quanti cuori in Italia sanno apprezzare il vero valore, l'abnegazione operosa e modesta, i più duri sacrifici virilmente sostenuti per una nobile idea, il carattere senza macchia e senza paura! (*Approvazioni*).

Un altro distinto collega abbiamo perduto nel senatore Luigi Arrigossi.

Nato a Verona il 23 marzo 1824 e laureato in leggi a Padova, egli acquistò ben presto meritata fama nel foro, e prese posto fra i migliori giuristi d'Italia.

Ardente patriota, ma di mente serena ed equilibrata, si adoperò efficacemente per favorire

la liberazione della Venezia dal giogo straniero e la sua unione alla patria risorta.

Non appena ciò avvenne, due collegi lo vollero mandare al Parlamento: il 2º di Verona e quello d'Isola della Scala. Egli optò per quest'ultimo; e dal medesimo fu rieletto per altre quattro legislature.

La sapiente ed assennata sua parola, soprattutto nelle questioni giuridiche, gli attirò ben presto la stima e la simpatia dei colleghi: fu nominato in varie Commissioni e fece pregiate relazioni di parecchi disegni di legge.

Entrammo in Senato insieme, il 12 giugno 1881: ed egli frequentava nei primi anni le nostre sedute.

Ma a poco a poco, più ancora dell'età, le condizioni della sua salute gl'impedirono di venire a Roma: sebbene con zelo ed intemerata coscienza attendesse nella sua Verona agli uffici amministrativi, a cui la fiducia de' suoi concittadini lo avea chiamato.

In questi ultimi anni per giunta era divenuto cieco: e siffatta penosa contrarietà egli sopportava con la pace serena delle anime elevate che, fisse unicamente nel culto del bene e nell'aspirazione al meglio, sanno tenersi al di sopra delle miserie e dei dolori di questa povera vita.

Egli forse ha potuto in alcune parte consolarsi, dicendo a se stesso:

Non veder, non sentir, m'è gran ventura!...

In soli tre giorni una polmonite lo spense nella sua città nativa il 9 agosto 1906.

Modesto quanto valente, la sua esistenza fu un'azione incessante e coscienziosa a pro del suo paese.

Onore alla memoria di Luigi Arrigossi! (*Bene*).

Assai meno attempato dei due precedenti, morì il senatore Salvatore Fusco il 21 agosto a Napoli, dove era nato il 1º marzo 1841.

Ma, come volle modestissimi i funerali, così pregò che non si facesse di lui veruna commemorazione.

Ossequente alla volontà del carissimo collega - la cui eloquente parola udimmo tante volte in quest'aula - la sua modestia non può impedirmi di mandargli a nome di noi tutti un mesto e cordiale saluto, come non ci può impedire di serbare di lui un affettuoso ricordo. (*Bene*).

Il senatore Carlo Cantoni moriva l'11 settembre scorso in Groppello (Pavia) ov'era nato il 20 novembre 1840. Amico di Benedetto Cairoli, che altamente lo stimava, Carlo Cantoni fu in questa generazione uno dei più forti ed illustri cultori delle scienze speculative.

Laureato nel 1862 a Torino, e perfezionati gli studi a Pisa, a Firenze, a Berlino, insegnò dapprima nel liceo di Torino, poi nel liceo Parini e nell'accademia scientifico-letteraria di Milano: donde passò a professare filosofia teorica nella Università di Pavia, in cui fu Preside della Facoltà e poi Rettore dell'Ateneo.

La vasta sua dottrina e l'altezza del suo retto criterio gli valsero la nomina al Consiglio superiore di pubblica istruzione, all'Istituto Lombardo, all'Accademia de' Lincei ed, il 17 novembre 1898, a senatore del Regno.

In tutte queste cariche era mirabile la profondità del suo ingegno, la lucidezza della sua parola, il dono di far penetrare chiaramente la verità, da lui chiaramente sentita, nell'animo degli ascoltatori: dote preziosa ed essenziale in chi deve insegnare.

Egli pubblicò parecchi pregiati lavori, fra i quali, le *Lecture sull'intelligenza umana*, — *Psicologia percettiva e logica*, il libro monumentale sulla *Filosofia di Kant*, che gli meritò l'insigne onorificenza di Dottore dell'Università di Gottinga nel centenario dell'illustre filosofo di Koenigsberga: sul *Sentimento*, — su *G. B. Vico*, — sulla *Riforma universitaria*, — sulla *Libertà nell'istruzione superiore*, — sull'*Insegnamento filosofico e sulle classi dirigenti*.

Di questa estesa cultura egli ha recato un prezioso contributo nei lavori del Senato, il quale perde in lui uno dei membri più competenti nelle materie da esso professate.

Amatissimo dagli scolari, di cui era padre ed amico, — modesto quanto valoroso, — di cuore eccellente, egli lascia in quanti lo conobbero un ricordo carissimo, che è il più bello (e non caduco) tra i fiori onde il superstite affetto circonda la lagrimata sua tomba.

Al diletto e illustre collega, che sarà sempre vivo nei nostri cuori, il saluto del cuore: alla mesta famiglia, le vive e sentite nostre condoglianze. (*Benissimo*).

Moriva il 15 settembre 1906 a Bisceglie, (Bari) che lo vide nascere il 26 febbraio 1827, il senatore Giulio Frisari.

Appartenente ad una nobilissima famiglia pugliese che conta nove secoli di vita, la sua esistenza fu retta, operosa, ed aliena da ogni vanità di comparire.

Schietto amante della patria, quando questo sentimento era sotto i Borboni un delitto, dopo il risorgimento di essa, fu deputato di Molfetta in due legislature, e chiamato a sedere in quest'aula il 12 giugno 1881. Parecchi uffici pubblici egli teneva altresì nella sua provincia nativa; ed a tutti attendeva con grande interesse e con quella integrità e bontà di carattere, che lo facevano amare e stimare altamente da quanti lo conobbero, mentre lo facevano benedire dai poveri che non mai invano ricorrevano a lui. Se, per le sue circostanze personali non potè venir sempre di frequente in Senato, vi era però tenuto in gran pregio come uomo intemerato e conscio che la nobiltà del carattere e delle opere è quella che dà vita e lustro alla nobiltà dei natali.

A lui, ed a' suoi cari superstiti, il nostro tributo di affetto e di compianto. (*Bene*).

Un'altra perdita, dolorosa quanto inaspettata, dobbiamo deplorare: quella del carissimo nostro collega senatore Emanuele Benedetto di San Giuseppe; che, non ancora sessantenne, morì il 15 ottobre a Torino, dove (sentendosi poco bene) si era trasferito per non riuscire di peso all'onor. senatore Medici, di cui era ospite alla Mandria.

Nato ad Alcamo il 4 gennaio 1847, fu deputato per ben quattro legislature: prima di Partinico, poi di Trapani. Fedele amico di Francesco Crispi, per le sue doti di perfetto gentiluomo egli era beneviso ai colleghi di ogni partito. Nominato senatore il 10 ottobre 1892, fu tosto eletto segretario nell'Ufficio di Presidenza: ufficio che già per molti anni aveva coperto alla Camera, e che esercitò sempre con scrupolosa diligenza, con la più gentile amabilità di modi. Fu pure eletto a cariche importanti in civiche amministrazioni.

Schermidore appassionato ed espertissimo, benchè da lungo tempo non avesse più partecipato direttamente ad alcuna partita d'onore, prestava di buon grado la desiderata opera sua in questioni cavalleresche; e, col fine suo tatto, con la cordiale delicatezza delle maniere, egli riescì più d'una volta ad evitare duelli, in-

ducendo le parti ad una conciliazione, che in molti casi appariva impossibile.

Del suo tratto signorile, cortese e conciliante, che lo facevano caro a quanti l'avvicinavano, non occorre ch'io dica: noi tutti ne eravamo testimoni ogni giorno.

Carissimo Di San Giuseppe! Io, che ti aveva continuamente vicino, che ad ogni istante aveva occasione di conoscere e di apprezzare le preziose tue doti, oh come sento al vivo la tua mancanza!...

Salendo a questo seggio, non vedrò più il tuo volto sorridente e simpatico; non sentirò più le tue osservazioni sagge ed argute, gli amichevoli ed assennati tuoi consigli!

Pur troppo è legge inesorabile quaggiù che, tosto o tardi, venga per tutti il momento della separazione! Ma il ricordo mesto ed affettuoso del carissimo collega ed amico Di San Giuseppe, vivrà sempre soave nel mio cuore, come nel cuore di tutti noi. (*Approvazioni*).

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Rinnovando all'illustre Presidente l'espressione di dolorosa simpatia per l'immensa sventura che l'ha colpito, io mi associo a nome del Governo alle nobili parole che egli ha pronunciato per commemorare i senatori Chinaglia, Serafini, Longo, Arrigossi, Fusco, Cantoni, Frisari e Di San Giuseppe.

La memoria di questi uomini egregi e dei grandi servizi che essi hanno reso al paese, vivrà lungamente nell'animo nostro. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Acconsentite, o signori, che dopo le nobili parole di commemorazione del generale Longo, pronunciate dal nostro Presidente, io ricordi due fatti, i quali hanno indotto nell'animo mio un profondo sentimento di ammirazione per questo eroe del patrio risorgimento.

La prima volta che io vidi il generale Longo fu alla battaglia del Volturmo, al mattino, presto. Poche ore dopo corse fra noi, giovanetti volontari combattenti, la voce che il Longo

era stato gravemente ferito, mentre stringendo in pugno la nostra santa bandiera animava all'attacco la schiera che egli comandava.

Più tardi si seppe che al suo valore aveva reso fraterno e solenne omaggio Garibaldi, poiché incontrato il Longo, mentre lo trasportavano privo di sensi all'ambulanza, scese da cavallo per baciarlo in fronte.

Qualche anno più tardi, quando io entrai, tenente di artiglieria nell'esercito, mi capitò di avere per superiore il generale Longo; e, da quel tempo, mi sono sempre rimaste impresse nel cuore la grande calma che traspariva da quell'anima forte e sapiente; la fermezza del suo carattere, e soprattutto, la sua immensa modestia.

Ricordo ancora che quante volte gli si parlava del suo martirio politico, egli cercava sempre di interrompere il suo ammiratore con queste espressioni: « No, non ho fatto che il mio dovere; voi e qualunque altro patriota avreste fatto lo stesso ».

Vi ringrazio, o signori, di avermi concesso di esporre questi ricordi personali e di avermi così dato mezzo di rendere in quest'aula un doveroso tributo alla memoria del mio venerato maestro. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vischi.

VISCHI. Anche oggi possiamo dire che il lutto del Senato è lutto della patria. Gli uomini eminenti, che commemoriamo, ebbero tanta parte nel Risorgimento italiano o tante altre benemerenzze da poter dire che la loro dipartita fu sentita e sarà sempre deplorata, come da noi, da tutta l'Italia nostra.

Ogni italiano non poteva non rimpiangere la perdita del sommo patriota Longo; giacchè tutti, e specialmente coloro, che, come me, venuti tardi, nulla poterono fare contro le antiche tirannie, dovevano e dovranno serbare gratitudine a lui che con tanto martirio contribuì a darci l'unità e la libertà della patria. E così dico del generale Serafini

Ma come non rimpiangere la perdita dell'onorevole Chinaglia, che tutti stimammo, e specialmente noi che l'avemmo compagno nell'altro ramo del Parlamento e l'amammo anche quando le lotte vive ed aspre potevano forse annebbiare per un momento la cordialità dei rapporti, appunto perchè la sua bonaria com-

postezza, sempre intatta e viva, sapeva prevalere?

Come non rimpiangere l'Arrigossi? Come non deplorare la scomparsa di quel luminaire del foro napoletano che fu Salvatore Fusco?

Come non ricordare in quest'ora che proprio qui, vicino a me, sedeva l'illustre Cantoni, di cui giustamente il Presidente ha ricordato le benemerienze?

Come non sentire nell'animo la perdita di Benedetto Di San Giuseppe, che a ciascuno di tutti noi sembrava particolarmente amico intimo, direi quasi fratello; tanto egli sapeva ispirare il sentimento della cordialità vera, tanto egli seppe mantenersi sempre signorile, sempre cavalleresco e sempre fraterno?

Ma permetterete, onorevoli colleghi, che io particolarmente ricordi a voi un uomo, che ai lavori del Senato non potè prendere molta parte, ma che fu una vera notabilità nel campo del patriottismo, del disinteresse e del carattere, nella provincia, nella quale sono nato anch'io. Alludo al conte Giulio Frisari.

Egli fu di fede sinceramente democratica e gentiluomo per nascita, per temperamento e per educazione; difendeva la sua bandiera con grande fierezza, e con grande signorilità; onde quanti eravamo desiderosi d'ispirarci ad un esempio di nobile carattere politico rivolgevamo lo sguardo a Giulio Frisari.

Egli servì il paese col sentimento di un dovere da compiere, non per la vanità di una distinzione da reclamare; e lo servì costantemente sino all'ultimo momento, anche quando le domestiche sventure non gli consentivano di essere così pronto e così prodigo come in altri tempi.

Rivolgo quindi un saluto riverente alla memoria di tutti gli illustri colleghi che abbiamo perduti, ma un saluto ancora più affettuoso, ancora più cordiale alla memoria di Giulio Frisari.

Ed è per lui, come per tutti gli altri, che proporrei fosse inviata alle famiglie derelitte ed ai paesi che ebbero l'alto onore di dar loro i natali, l'espressione di condoglianza da parte del Senato. (*Bene*).

PRESIDENTE. La Presidenza ha già così provveduto prevenendo il desiderio dell'onorevole Vischi.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Anch'io mi associo alle nobili parole con le quali l'onorevole nostro Presidente ha voluto commemorare i colleghi che abbiamo perduti, ma debbo ringraziarlo per la commemorazione che ha fatto, con tanto sentimento di affetto, dell'illustre defunto Giacomo Longo che fu uno degli eroi dell'epopea nazionale ed al quale Messina ebbe il vanto e la gloria di aver dato i natali.

Ringrazio parimente l'onorevole ministro degli esteri delle nobili parole pronunziate per Giacomo Longo, e soprattutto l'onorevole ministro della guerra, che volle portare a nostra conoscenza dei fatti, i quali fanno rifulgere sempre più le virtù preclari che adornarono l'eroismo e il patriottismo di quello spirito gentile.

Ne vado orgoglioso ed altero, e come messinese e come italiano.

Prego che siano nuovamente mandate condoglianze da parte del Senato alla desolata vedova e famiglia ed all'illustre e patriottica città di Messina. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se il Senato non fa opposizione la proposta del senatore Todaro s'intende approvata.

Comunicazioni del Governo.

GIOLITTI, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di annunziare al Senato che S. M. il Re, con decreto del 2 agosto corrente anno, ha accettato le dimissioni dalla carica di ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione rassegnate per motivi di salute dal prof. Fusinato, deputato al Parlamento, ed ha nominato alla carica stessa l'onor. professor avv. Luigi Rava, deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Presentazione e ritiro di disegni di legge.

GIOLITTI, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato

il decreto Reale che mi autorizza a ritirare il disegno di legge:

Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa.

Contemporaneamente presento un altro disegno di legge sullo stesso oggetto.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio del ritiro del disegno di legge sul Consiglio di Stato, che era già pendente davanti al Senato, e della presentazione di un altro disegno di legge sullo stesso argomento.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato tre disegni di legge: uno relativo all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; un altro sulle Casse di previdenza per le pensioni degli impiegati degli archivi notarili, di concerto col ministro del tesoro; ed un terzo per le Casse di previdenza per gli ufficiali giudiziari anche di concerto col ministro del tesoro.

Dichiaro poi di ritirare il disegno di legge presentato al Senato il 20 dicembre 1904 concernente disposizioni sulle piccole espropriazioni, e presento il relativo decreto Reale, appunto perchè questo disegno di legge viene assorbito per la sua materia dai disegni di legge che oggi stesso ho presentato all'altro ramo del Parlamento sulla riforma giudiziaria.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di grazia e giustizia del ritiro del disegno di legge sulle piccole espropriazioni e della presentazione degli altri tre disegni di legge testè annunciati.

Questi disegni di legge saranno inviati agli Uffici.

Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di chiedere al Senato che prenda atto del decreto Reale con cui il ministro dei lavori pubblici è autorizzato a ritirare il disegno di legge: « Modificazioni e aggiunte alla legge per la costruzione e per l'esercizio delle strade ferrate », presentato nel dicembre 1904.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo decreto Reale.

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge; uno: « Estensione a tutte le provincie del Regno dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la diffusione della fillossera »; l'altro: « Sul riposo settimanale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi due disegni di legge, i quali saranno inviati agli Uffici.

Se il Senato non ha difficoltà, il progetto relativo al Consiglio di Stato e alla giustizia amministrativa si potrebbe mandare allo stesso Ufficio che già si è occupato di questa materia.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io sarei di opinione contraria, proporrei, cioè, che il progetto di cui si parla fosse mandato agli Uffici, perchè esso è molto diverso dal precedente, almeno da quanto sento dire, ed è bene che sieno nominati i commissari dagli uffici.

PRESIDENTE. La mia proposta era intesa a semplificare il lavoro, ma del resto, non facendosi osservazioni, il progetto di legge seguirà il suo corso regolare.

Appena saranno stampati questi disegni di legge, saranno convocati gli Uffici.

Intanto faccio viva preghiera agli Uffici presso i quali vi sono leggi pendenti e non ritirate, di volersene occupare sollecitamente, perchè possano essere presentate al più presto le relazioni; così si potrà avere una discreta quantità di lavoro pronto per le sedute di gennaio.

Finalmente prego il Senato di autorizzarmi a ricevere direttamente dal Governo i disegni di legge che credesse presentare, specialmente i bilanci.

In questo modo io non convocherei il Senato, se non quando vi fosse la previsione di un lavoro discretamente continuato.

Se il Senato non dissente intorno al metodo da me proposto, questo s'intenderà approvato. (Approvato).

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno, procederemo ora al sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere al sorteggio.

TAVERNA, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, che rimangono così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il principe Ferdinando

Bacci

Beltrami

Beltrani-Scalia

Besozzi

Biscaretti

Bodio

Boncompagni-Ludovisi

Brusa

Cadenazzi

Calabria

Caldesi

Calenda

Canevaro

Caracciolo di Sarno

Carafa

Carle

Carnazza-Amari

Caruso

Carutti

Casana

Cognata

D'Ayala Valva

De La Penne

Del Lungo

Di Martino Girolamo

Di Marzo

Di Revel Genova

Di San Giuliano

Di Scalea

Di Terranova Pignatelli

Doria Pamphili

Driquet

Ellero

Fiocca

Frigerio

Frola

Grocco

Guala

Manfrin

Mantegazza

Maragliano

Marazio

Massabò

Melodia

Mezzanotte

Municchi

Nannarone

Pagano-Guarnaschelli

Piaggio

Pinelli

Pisa

Ponti

Primerano

Rattazzi

Rossi Angelo

Rossi Luigi

Roux

Sanguinetti

Sanseverino

Spinola

Sormani-Moretti

Tajani

Taverna

Todaro

Tortarolo

Tournon

Treves

Trigona di Sant'Elia

Valotti

Vigoni Giuseppe

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Tomaso

Ascoli

Atenolfi

Avarna

Aventi

Badini

Balenzano

Blaserna

Bonasi

Boncompagni-Ottoboni

Buonamici

Cardarelli

Carnazza Puglisi

Caselli

Cerruti Alberto

Chiesa

Cibrario

Cittadella Vicodarzere

Colmayer

Colocci

Compagna Francesco
Comparetti
Contarini
De Cristoforis
De Cupis
Del Mayno
Del Zio
De Marinis
De Renzi
De Siervo
De Sonnaz
Di Carpegna
D' Ovidio Enrico
D' Ovidio Francesco
Fabrizi
Fecia di Cossato
Fogazzaro
Gattini
Ginistrelli
Gravina
Inghilleri
Lorenzini
Mariotti Giovanni
Massarucci
Medici
Mirri
Morra
Oddone
Pansa
Papadopoli
Parona
Parpaglia
Pelloux Luigi
Pierantoni
Polvere
Prinetti
Pullè
Racagni
Resti-Ferrari
Ridolfi
Rignon
Rossi Giovanni
Saletta
San Martino
Saracco
Schininà di Sant' Elia
Schupfer
Tommasini
Torrigiani
Viganò
Visconti-Venosta

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
Adamoli
Amato-Pojero
Annaratone
Aula
Bombrini
Bonvicini
Borgnini
Candiani
Carta Mameli
Cavalli
Cefaly
Cerruti Valentino
Codronchi
Coletti
Colonna Prospero
Compagna Pietro
Conti
D' Arco
De Angeli
Di Camporeale
Di Collobiano
Di Revel Ignazio
Doria Ambrogio
Doria Giacomo
Durante
Facheris
Faina Eugenio
Fava
Ferro Luzi
Gabba
Garroni
Golgi
Grassi-Pasini
Guerrieri-Gonzaga
Guiccioli
Lanza
Lanzara
Levi
Lucchini
Manassei
Mangiagalli
Masi
Mazzolani
Monteverde
Morandi
Odescalchi
Pasolini
Pasolini-Zanelli

Pedotti
 Pellegrini
 Pessina
 Plutino
 Ponzio Vaglia
 Ricotti
 Rossi Gerolamo
 Santamaria-Nicolini
 Scialoja
 Senise Carmine
 Senise Tommaso
 Severi
 Sismondo
 Sonnino
 Speroni
 Tiepolo
 Tranfo
 Trinchera
 Veronese
 Vidari
 Visocchi
 Zoppi

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta
 Arcoleo
 Astengo
 Baccelli Giovanni
 Baldissera
 Bassini
 Bava-Beccaris
 Bordonaro
 Borgatta
 Borghese
 Caetani
 Cambray-Digny
 Cannizzaro
 Capellini
 Caracciolo di Castagneta
 Cardona
 Carducci
 Cavasola
 Civelli
 Consiglio
 Cordopatri
 Cucchi
 D'Adda
 D'Alì
 D'Antona
 De Cesare

De Giovanni
 De Larderel
 Del Giudice
 De Mari
 De Seta
 Di Casalotto
 Di Prampero
 Doria d'Eboli
 Faraggiana
 Fergola
 Figoli de Geneys
 Finali
 Frescot
 Gherardini
 Greppi
 Luciani
 Majelli
 Majnoni d'Intignano
 Mangili
 Mariotti Filippo
 Martinelli
 Menafoglio
 Mirabello
 Morin
 Morisani
 Nigra
 Pacinotti
 Palberti
 Paternostro
 Pelloux Leone
 Ponsiglioni
 Ponza di San Martino
 Quigini Puliga
 Racioppi
 Ricciuti
 Rossi Giuseppe
 Sacchetti
 Saladini
 Serena
 Tasca-Lanza
 Tassi
 Tittoni
 Vigoni Giulio
 Villari
 Zumbini

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 Albini
 Alfazio
 Aporti

Armò
 Arrivabene
 Balestra
 Barracco Giovanni
 Barracco Roberto
 Bertini
 Bettoni
 Bianchi
 Bocconi
 Cadolini
 Cagnola
 Camerini
 Caravaggio
 Chigi-Zondadari
 Colombo
 Colonna Fabrizio
 Corsini
 Cotti
 Cruciani Alibrandi
 D'Ancona
 Delfico
 De Martino Giacomo
 Dini
 Di Sambuy
 D'Oncieu de la Batie
 Emo Capodilista
 Faina Zeffirino
 Faldella
 Farina
 Giorgi
 Giorgini
 Guarneri
 Guglielmi
 Lioy
 Malvano
 Manfredi
 Martelli
 Martuscelli
 Miceli
 Moscuza

Mosso
 Niccolini
 Oliveri
 Orengo
 Palumbo
 Patamia
 Paternò
 Peiroleri
 Petrella
 Pucci
 Quarta
 Riberi
 Righi
 Riolo
 Ruffo Bagnara
 Sani
 Schiaparelli
 Siacci
 Strozzi
 Tolomei
 Tornielli
 Trotti
 Vaccaj
 Vacchelli
 Vischi
 Volterra


PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio non appena vi sarà materia sufficiente per la discussione; ed io farò in modo che le sedute si susseguano, senza interruzione, fino alla fine dell'anno.

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 30 novembre 1906 (ore 17)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXLII.

TORNATA DELL' 11 DICEMBRE 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Elenco di omaggi — Trasmissione di disegni di legge — Comunicazioni — Commemorazioni dei senatori Sanguinetti, Trigona e Cambray-Digny, alle quali si associano il senatore Finali e il ministro della guerra — Congedo — Altre comunicazioni del Presidente, e annunzio di due domande d'interpellanza, l'una del senatore Carta-Mameli al ministro dell'istruzione pubblica, e l'altra del senatore Casana al ministro dei lavori pubblici — Proposta del senatore Pisa per il senatore Saracco — Ritiro di un disegno di legge — votazione a scrutinio segreto — Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 391) — Il Presidente, dopo lettura di un ordine del giorno del senatore Vischi, dichiara aperta la discussione generale — Discorsi dei senatori Astengo, Vischi, Carta-Mameli, Rossi Luigi, Scialoja, Borgnini, Parpaglia — Parlano poi il ministro di grazia e giustizia e dei culti, e il relatore, senatore Raitazzi — Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, di grazia, giustizia e dei culti.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

FABRIZI, *segretario*, legge:

« N. 231, 236, 288. Il Consiglio comunale di Maschito (Potenza) ed altri 94 comuni fanno voti al Senato perchè ai bilanci dei consumi del Mezzogiorno vengano apportati disgravi di spese in correlazione alla sofferta diminuzione di entrate per la legge 15 luglio 1906, n. 385;

« 232. Il Consiglio comunale di Sorrento (Napoli) esprime voti al Senato perchè i bilanci dei comuni vengano, in tutto od in parte, sgra-

vati dalle spese che la legge comunale e provinciale lasciò provvisoriamente a carico dei bilanci stessi;

« 233, 234, 237, 240. Altri 7 comuni esprimono voti identici alla precedente petizione 232;

« 235. Il cotonificio Hamman e la Società italiana per l'industria dei tessuti stampati di Milano, esprimono voti al Senato per l'approvazione del disegno di legge "Modificazioni alla legge 15 giugno 1902, n. 242 sul lavoro delle donne e dei fanciulli (327)";

« 239. La Congregazione di Carità di Varese esprime voti al Senato perchè vengano adottati nuovi provvedimenti legislativi a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza in riguardo agli effetti della legge 28 giugno 1906, n. 262 sulla "Conversione della rendita";

« 241. La Direzione centrale della federazione delle Società dei parucchieri d'Italia esprime voti al Senato in merito al disegno di legge "Riposo settimanale" (390) ».

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il Direttore generale della sanità pubblica, Roma:

1° *Inchiesta sulle acque potabili nei comuni del Regno al 31 dicembre 1903* (vol. 1, 2, 3);

2° *Elenco delle zone malariche delimitate a tutto l'8 febbraio 1906 per provincie e comuni*;

3° *Raccolta sistematica delle leggi, regolamenti ed altre disposizioni sulla sanità pubblica* (vol. 1 e 2);

4° *Statistica sulla macellazione degli animali e sul consumo della carne del Regno per l'anno 1903*;

5° *Notizie sulle epidemie di peste, colera e febbre gialla nel decennio 1896-1905*;

6° *Statistica dei veterinari del Regno al 31 dicembre 1905*;

7° *Consigli popolari per la difesa individuale contro il vaiuolo e l'anchilostomiasi o anemia dei minatori*;

8° *Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza e assistenza zoiatrica nel Regno*.

Il signor Giuseppe Agnelli, bibliotecario, Ferrara: *La biblioteca comunale di Ferrara. Il passato, il presente e l'avvenire*.

Il presidente del R. Istituto di scienze sociali, Cesare Alfieri, Firenze: *Annuario di quel Regio Istituto per l'anno accademico 1905-1906*;

Il signor Adolfo Simonetti, Spoleto: *Bartolomeo Beverini storico e poeta lucchese del secolo XVII*.

Il dott. Ercole Rainone, capitano medico, Napoli: *Etnofisiologia Eritrea*.

L'onor. senatore Fabrizio Colonna, Roma: *Sull'abolizione degli usi civici nelle provincie dell'ex-Stato pontificio*.

L'onor. senatore Giuseppe Pasolini Zanelli, Faenza:

1° *Discorso* pronunziato il 10 giugno 1906 per l'inaugurazione della bandiera dell'associazione di M. S. fra gli operai di Faenza;

2° *Una notizia inedita sul palazzo Zauli-Naldi, in Faenza*.

La signora Giannina Franciosi, Roma: *L'ispirazione dell'amore in Dante*.

L'onor. senatore conte C. Nigra, Roma:

1° *Ricordi diplomatici 1870*;

2° *Uno degli Odoardi in Italia. Favola o Storia?*

Il signor Onorato Gaetani di Castelomola: *La Plata. L'idea nazionale nella letteratura italiana*.

Il prof. Antonio Scialoja, Camerino: *Un progetto di legge per la protezione dell'industria zolfifera siciliana*.

L'onor. senatore prof. Antonio Pacinotti, Pisa:

1° *Circa la trazione polispastica*;

2° *Circa l'influenza della temperatura delle vibrazioni ecc. sull'adesione e sull'attrito nello sfregamento fra alcuni corpi e sul lavoro di alcuni aratri* (Resoconto di esperimenti e nota riassuntiva);

3° *In delucidazione della storia delle macchine elettro-dinamiche con elettro-calamite ad anello*.

L'avv. Paolo Coletti, Ravenna: *La condanna condizionale e la delinquenza giovanile*.

L'onor. ministro dell'interno, Roma: *Statistica delle carceri e dei riformatorii per gli anni 1902-1903*.

L'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: *L'insegnamento commerciale in Italia*.

Il presidente della R. Accademia delle scienze, Torino: *Atti di quella R. Accademia*, vol. 41, fasc. 15, 1905-906

L'onor. ministro delle finanze, Roma: *Annuario dei Ministeri delle finanze, del tesoro e della Corte dei conti, per l'anno 1905-906*.

Il presidente della Regia deputazione di storia patria, Torino: *Miscellanea di storia italiana* (vol. 41 e 42).

L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: *Carta idrografica d'Italia. Corsi d'acqua dell'Appennino meridionale e dell'anti-Appennino Adriatico a sud del Sele e del Sangro*.

L'avv. Dionisio Loccaso, Castrovillari: *Un caso tipico di mostruosa ingiustizia*.

Il rettore della Libera Università di Urbino:

Annuario di quella Università provinciale per l'anno accademico 1905-906.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele, Palermo: *La Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele nel settennio 1899-905*.

Il signor Guido Fineschi, Firenze: *Statuto della terra di Scansano*. Frammento di un codice membranaceo del secolo XVI.

L'onor. senatore Filippo Mariotti: *Guida ai monumenti di S. Gimignano*.

L'onorevole sindaco di Firenze: *Atti di quel Consiglio comunale per gli anni 1904 e 1905*.

L'onorevole ministro del commercio, dell'industria e del lavoro francese, Parigi: *Il bilancio di un secolo 1801-1900*. Tomo I.

L'onorevole ministro degli affari esteri a nome del Governo ungherese: *Monografia sul nuovo palazzo del Parlamento Ungherese*.

Il signor Andrea Finocchiaro Sartorio: *La dote di Caraggio nel diritto siculo*.

L'onorevole senatore F. Todaro, Roma: *III Congresso di educazione fisica inaugurato in Milano il 14 settembre 1906*.

Il Regio Ispettorato delle miniere, Roma: *Rivista del servizio minerario nel 1905*.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione del Debito pubblico ottomano, Costantinopoli: *Rapporto generale di quel Consiglio d'amministrazione sul servizio delle decime e dei prestiti per l'esercizio 1904-905*.

L'onorevole senatore Ponti, Milano: *Discorso inaugurale al XV Congresso per la pace (La vita internazionale, anno IX, n. 20)*.

Il Comitato per le onoranze al prof. Pietro Blaserna, Roma: *XXV anniversario della fondazione dell'istituto fisico in Roma. Onoranze al prof. Pietro Blaserna*.

L'onor. ministro dei lavori pubblici, Roma: *Rapporto trimestrale sull'andamento dei lavori della galleria del Sempione al 31 marzo 1906*.

Il direttore della Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri, Roma: *Annuario di quella R. Scuola per gli anni 1905-906*.

L'onorevole ministro delle poste e telegrafi, Roma: *Elenco dei giornali e delle opere periodiche dell'interno del Regno*.

I presidenti delle seguenti deputazioni provinciali: Arezzo, Grosseto, Pesaro, Urbino e Reggio Calabria: *Atti di quei Consigli provinciali per gli anni 1904-905*.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Dal Comitato del premio Nobel ho ricevuto la seguente lettera della quale do comunicazione al Senato.

« Kristiania le 1^{er} décembre 1906.

« Monsieur,

« Par le même courrier vous recevrez quelques copies d'une circulaire concernant la distribution du Prix Nobel de la Paix en 1907.

« Je prends la grande liberté de vous prier d'avoir l'obligeance de distribuer ces documents parmi les messieurs intéressés dans le Sénat Italien.

« Veuillez agréer, Monsieur, avec l'expression de ma reconnaissance, l'assurance de ma haute considération.

« Par autorisation

du Comité Nobel du Parlement Norvégien.

« Le Secrétaire

« Chr. L. LANGE ».

Queste copie sono state poste nelle sale del Senato a disposizione dei signori senatori.

A proposito del premio Nobel, ho pure l'onore di annunziare al Senato che nel giorno di lunedì u. s. in Bologna fu solennemente conferito il detto premio al nostro egregio ed illustre collega Carducci e nello stesso giorno a Stoccolma all'altro illustre nostro collega Golgi e per ciò io ho creduto d'interpretare i sentimenti del Senato, mandando, sia all'uno che all'altro, il plauso e le congratulazioni mie e del Senato tutto. (*Approvazioni vivissime*).

Altrettanto ho fatto per il senatore Colombo, del quale, giorni or sono, si celebrò il 50° anniversario del suo insegnamento. (*Bene*).

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi, di dar lettura di alcuni messaggi trasmessi alla Presidenza.

FABRIZI, segretario, legge:

« Mi onoro di rassegnare a codesta eccellentissima Presidenza il disegno di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, stato approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 4 dicembre.

« Il ministro

« MAJORANA ».

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 DICEMBRE 1906

« In conformità delle decisioni adottate dal Senato del Regno nella seduta del 27 novembre, mi onoro di rassegnare a codesta eccellentissima Presidenza il disegno di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1906-907, approvato dalla Camera dei deputati il 29 corrente mese.

« Il ministro
« MAJORANA ».

PRESIDENTE Do atto al ministro del tesoro della trasmissione di questi due stati di previsione, i quali vennero inviati, per ragione di competenza alla Commissione di finanze ed anzi il primo di essi trovasi già all'ordine del giorno di oggi.

FABRIZI, *segretario*, legge:

« Roma, 3 dicembre 1906.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del mese di novembre non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

» Il Presidente
« FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

FABRIZI, *segretario*, legge:

« Roma 4 dicembre 1906.

« A termini dell'art. 18 del Regolamento 12 marzo 1885, n. 3003, e dell'art. 20 del Regolamento 14 gennaio 1904, n. 27, si ha il pregio di trasmettere all'E. V. una copia della relazione presentata dalla Giunta comunale di Napoli, sui lavori compiuti nel decorso anno 1905 per il risanamento dell'abitato di quella città ed una copia della relativa relazione dell'Ispettorato generale del Tesoro.

« Tali relazioni sono state esaminate entrambi dalla Commissione centrale per le opere di risanamento, la quale ha preso atto

« Per il ministro
« LUTRARIO ».

« Roma 5 dicembre 1906.

« Ai sensi dell'art. 295 della legge comunale e provinciale, mi onoro trasmettere, gli uniti

elenchi dei Regi decreti di scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e di proroga dei termini per la ricostituzione dei Consigli stessi riferibilmente al mese di ottobre 1906.

« Unisco le relazioni e di Regi decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale*.

« Il ministro
« GIOLITTI ».

« Roma 30 novembre 1906.

« A tenore dell'art. 2 della legge 27 giugno n. 242, mando a codesta onor. Presidenza gli acclusi elenchi delle licenze rilasciate dai Regi uffici di esportazione degli oggetti d'arte e d'antichità, durante il trimestre aprile-giugno 1906.

« Il ministro
« RAVA ».

PRESIDENTE. Do atto ai ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica di queste comunicazioni.

Ringraziamenti

PRESIDENTE. Le famiglie dei defunti senatori Cantoni, Chinaglia, Longo e Serafini ringraziano per le condoglianze loro inviate a nome del Senato.

A questo proposito darò anzi lettura di un telegramma ricevuto dal sindaco di Messina, patria del nostro defunto collega Longo:

« Il voto di rimpianto con cui il Senato del Regno ha ricordata la perdita del generale Longo onora altamente questa sua città nativa e la rende orgogliosa nel constatare come l'altissimo consesso abbia voluto illuminare con tal suo voto la memoria del mio insigne concittadino che ogni fulgore dell'animo diede gloriosamente alla patria.

« Sindaco MARTINEZ ».

Commemorazione dei senatori Sanguinetti, Trigona Di S. Elia e Cambray-Digny.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Pochi giorni sono trascorsi dall'ultima nostra seduta, e devo cominciar questa con nuovi dolorosi ricordi.

Il 4 corrente dicembre scomparve dalle nostre fila, la simpatica figura del senatore Sanguinetti, nato a Bologna il 12 aprile 1854.

Egli era uno di quegli uomini che non cercano fama, ma cercano il bene, e lavorano indefessamente. Poco avvertiti da coloro che non li conoscono da vicino, se ne pregia il valore quando si sente il vuoto che lasciano morendo.

Con la sua operosità infaticabile egli accrebbe il censo avito; cosa non infrequente, nè per sè degna di nota. Ma ciò che non è tanto frequente, e merita lode, si è che, dei larghi suoi mezzi di fortuna egli si valeva in gran parte per venire in aiuto a chi ne abbisognava: non col freddo beneficio che umilia, ma con quel fine e delicato sentimento di vera pietà, che conforta e risolve il beneficato, porgendogli i mezzi di darsi ad onesto e proficuo lavoro. Egli partecipava con l'opera e con larghe sovvenzioni a tutte le Società di previdenza, di soccorso agli operai, e con squisito pensiero a quelle altresì che ingentiliscono i costumi, come le Società di musica e di floricoltura.

Egli diede potente impulso ad utili istituzioni: per combattere la pellagra, per promuovere l'educazione del corpo sì grandemente giovevole, non pure alla salute fisica, ma altresì all'energia ed all'attività del carattere.

Egli infuse nuova vita alla Camera di commercio di Bologna, di cui era presidente ed anima; ed a lui si deve la creazione in quella città di una scuola commerciale.

Fu economo generale dell'Esposizione Emiliana di agricoltura ed industria, consigliere della Banca d'Italia, membro della Commissione per la direttissima Firenze-Bologna, di varie Società industriali. Dovunque si trattasse di imprese dirette al pubblico bene, si cercava il Sanguinetti: ed il Sanguinetti prestava, apprezzata ed efficace, l'opera sua. Dalla fiducia dei suoi concittadini fu eletto consigliere comunale e provinciale: dalla fiducia del Sovrano fu chiamato a sedere in Senato il 4 marzo 1905.

Uomo di retto criterio e di mente equilibrata, egli sapeva fare la dovuta parte a ciò che vi è di giusto nelle più larghe aspirazioni dei tempi: ma era fermo egualmente nell'opporvi alle tenacità irritanti di uno spirito conservatore intransigente, ed alle pretese ingiustificabili dei partiti sovversivi, che condurrebbero allo sfacelo della vita sociale.

È quindi ben naturale che la sua morte abbia prodotto una impressione profondamente dolorosa nella sua città, la quale vedeva ogni giorno

l'attività sua sapiente e ne sperimentava i benefici frutti.

Egli forse non ci avrebbe lasciato sì presto, se gravissimi dolori domestici non ne avessero accelerata la fine. Non è ancora un mese che, per condolarsi di una profonda sciagura mia, mi scrisse una lettera commovente in cui si sentiva sanguinare, per recente profonda ferita, il cuore di padre.

Il Senato divide il lutto della sua famiglia e della sua città: e manda loro, commosso, un voto di vivo interesse e di sincero compianto. (*Bene*).

Un'altra perdita ha fatto il Senato nell'onorevole Domenico Trigona, principe di Sant'Elia, nato il 28 settembre 1828 a Palermo, dove morì l'8 corrente dicembre.

Appartenente ad una delle più distinte famiglie siciliane, sotto il regno dei Borboni egli appoggiò, non senza suo pericolo, il risveglio politico dell'Italia e fu costante difensore della causa nazionale.

Grandemente stimato ed amato da' suoi concittadini, fu eletto nella sua Palermo a molti uffici amministrativi, pubblici e privati: deputato di Monreale nella nona e nella decima legislatura, e di Caccamo per gran parte della undecima, in seguito all'annullata elezione dell'onor. Guccione, fu chiamato a sedere in Senato il 25 ottobre 1896.

Di principii moderati, ma saldamente liberali, in tutto il corso della sua vita politica egli fu sempre coerente a se stesso.

Più che nel molto agitarsi e nel molto parlare, egli faceva consistere l'amore di patria nella illibata rettitudine della vita e negli atti ad essa conformi. La nobiltà del carattere corrispondeva in lui alla nobiltà dei natali.

Il largo censo impiegava in opere di sapiente, ben diretta ed efficace beneficenza. Amando tutti, da tutti era amato.

La sua morte è un lutto, non solo per la sua famiglia, ma per l'intera Palermo: ed al lutto dell'una e dell'altra, con vivo ed affettuoso rimpianto, si associa il Senato. (*Benissimo*).

Un'altra triste, quanto inaspettata notizia è giunta stamane. Il nostro collega decano, il senatore Cambray-Digny si è spento iersera a

San Piero a Sieve verso la mezzanotte. Egli oltrepassava gli 86 anni, perchè era nato a Firenze l' 8 aprile 1820.

Colto ed eletto ingegno, saldo ed intemerato carattere, operosità indefessa a pro del paese, sorretta da una fibra robusta: — tale fu Luigi Guglielmo Cambray-Digny.

Dopo avere, nella prima giovinezza, studiato a Parigi sotto la direzione del padre, valente architetto, e del celebre Libri, fece il corso di leggi a Pisa.

Pieno d'ardore pel riscatto della patria dal servaggio straniero, nei moti del 1848 fu, con Gino Capponi e Bettino Ricasoli, uno dei patrioti più attivi per procurarne l'indipendenza.

Indignato al vedere riposto sul trono il Granduca, si ritrasse dalla vita pubblica nella quiete dei campi; ma, fuggito il principe, si recò a Torino, mandatovi dal Ricasoli, per promuovere l'annessione della Toscana al regno sabauda: il solo rimasto fedele alla causa nazionale, il solo che con mano robusta teneva alto nella fede del Re il tricolore vessillo, faro consolatore di ogni patriota e nucleo dell'unità italiana.

Ed egli stesso concorse poi nel votare quell'annessione, proclamata dall'assemblea toscana di cui fece parte.

Fu nominato senatore il 23 marzo 1860, non ancora varcati i 40 anni, che compì soltanto fra la nomina e la convalidazione.

Ministro della Casa Reale sotto Vittorio Emanuele II, dopo il trasferimento della capitale a Firenze ne fu sindaco: e diede potente impulso per attuare i grandiosi lavori di trasformazione di quella simpatica città, giusta il progetto che ne era stato fatto dall'illustre architetto ingegnere Giuseppe Poggi.

Tenne per due anni il portafoglio delle finanze nel Ministero Menabrea. Con non piccolo coraggio riuscì a far votare l'ingrata legge sul macinato, l'aumento sulla fondiaria, le tasse di registro e bollo, il contratto per la regia: provvedimenti gravosi, ma che ci salvarono dal fallimento in tempi in cui la rendita pubblica era scesa al 45 per cento e il disavanzo era di oltre 400 milioni. È a lui che si deve e la legge di contabilità, e l'iniziato ritorno ad un assetto regolare della finanza pubblica.

Nel Senato, ove fu vice presidente e membro della Commissione permanente di finanze, fa-

ceva sempre sentire l'autorevole sua parola in tutte le questioni finanziarie ed economiche. In ciascuna di esse mai non mancava un duello ad armi cortesi fra l'on. Cambray-Digny e l'on. Alessandro Rossi: i quali, benchè appartenenti a scuole economiche diverse, erano entrambi valenti economisti, come entrambi erano tipi di carattere illibato e di perfetti gentiluomini.

In materia d'economia e di finanza, il Cambray-Digny lascia pure parecchie pregevoli pubblicazioni.

Appassionato della campagna, ove in questi ultimi tempi dimorava quasi sempre, ad 85 anni andava ancora a caccia: ma, anche allorchè non poteva recarsi in Senato, mai non trascurava d'intervenire nel Consiglio comunale fiorentino od in altri comizi, quando vi si agitava qualche grave questione che interessasse la diletta sua Firenze, o l'indirizzo dell'intero paese.

Egli lasciò così alla generazione presente (in gran parte della quale lo sviluppo delle più nobili energie è spesso contrastato dall'ambiente deleterio della città e dal turbine vorticoso della vita moderna) un utile esempio; che l'esercizio del corpo, mantenendo l'elasticità della vita fisica, mirabilmente contribuisce a mantenere altresì l'elasticità dello spirito e il vigore del carattere.

Con la morte di Luigi Guglielmo Cambray-Digny, Firenze perde uno dei più illustri e più cari suoi figli: il Senato un valente e diletto collega; il Re e la patria perdono un servitore devoto ed attivo; — il quale nella lunga sua vita politica, ebbe il merito (oramai non tanto comune) di essere sempre stato coerente a sé stesso.

All'affitta famiglia le cordiali nostre condoglianze. (*Approvazioni vivissime*).

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Amico di Guglielmo Cambray Digny da quasi cinquant'anni, suo collaboratore in anni molto travagliati della finanza italiana, della quale egli fu uno dei più integri restauratori, io mi associo all'elogio detto di lui dall'onorevole nostro Presidente, non con le parole, ma col profondo sentimento dell'animo.

Nessuno più di me può attestare con quanto

zelo e con quanta abnegazione egli ponesse tutta la forte energia e tutta la sua alta intelligenza a servizio della pubblica finanza; molto egli fece ed operò; ed era lieto di ogni opera che egli avesse potuto fare a vantaggio della cosa pubblica ed a beneficio dello Stato, anche con sacrificio della privata fortuna. (*Approvazioni*).

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANO', *ministro della guerra*. A nome del Governo mi associo alle nobili parole pronunziate dal nostro Presidente in commemorazione dei senatori Sanguinetti, Trigona di Sant'Elia e Cambray-Digny.

Il ricordo di questi valentuomini rimarrà a lungo impresso nel nostro cuore.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onor. Pierantoni chiede un congedo di un mese per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni questo congedo si intenderà accordato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Devo avvertire il Senato che il Presidente del Consiglio mi ha trasmesso una lettera del ministro della pubblica istruzione il quale chiede si proceda, con sollecitudine, alla nomina di due membri del Senato che in base alla legge del 15 luglio 1906, n. 383 devono far parte della Commissione centrale presso il Ministero dell'istruzione pubblica per diffondere la istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole. Perciò nella seduta di domani si provvederà, oltre alla nomina di questi due Commissari, anche a quella di una Commissione di nove senatori per la Giunta parlamentare d'inchiesta sulla condizione dei contadini e sui loro rapporti con i proprietari, ed in ispecie, sulla natura dei patti agrari nelle Province meridionali e Sicilia, giusta l'articolo della legge del 19 luglio 1906, ed alla nomina di tre Commissari per l'inchiesta sulla Sardegna in base a legge di pari data.

Devo annunciare al Senato che fu presentata una proposta di legge di iniziativa del senatore Emilio Conti, la quale, secondo l'art. 81 del

nostro regolamento, sarà passata agli Uffici perchè deliberino sull'autorizzarne della lettura.

Devo pure annunciare che essendo stata ammessa la lettura di un disegno di legge, presentato dal senatore Pagano, converrà, giusta il nostro regolamento, darne lettura, ciò che si farà nella seduta di domani.

Avverto parimenti, che i senatori Frola, Morandi, Vidari, Dini, Vigoni Giuseppe, Todaro e Pisa hanno ritirate le loro domande di interpellanza, già da tempo annunziate al Senato.

Annunzio d'interpellanze.

PRESIDENTE. Devo annunciare che il senatore Carta-Mameli ha presentato al banco della Presidenza la seguente domanda di interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione sull'andamento dell'Università di Cagliari e sul contegno dei professori che ivi dovrebbero insegnare ».

Non essendo presente il ministro della pubblica istruzione prego il Guardasigilli di comunicargli questa domanda di interpellanza.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi farò premura di comunicare al mio collega della pubblica istruzione la domanda di interpellanza presentata dal senatore Carta-Mameli.

PRESIDENTE. Il senatore Casana poi, ha presentato la seguente domanda di interpellanza:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere con quali provvedimenti immediati s'intenda avviare il servizio ferroviario ad un andamento che possa corrispondere alle esigenze del movimento economico del paese ».

Prego il ministro presente di voler comunicare al ministro dei lavori pubblici la domanda di interpellanza che ho letto.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Sarà mio dovere il farlo.

Per S. E. il senatore Saracco.

PISA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Credo di essere sicuro interprete del Senato facendo proposta formale all'onorevole

nostro Presidente che voglia degnarsi di far sapere a S. E. il cav. Saracco quanta sia stata la compiacenza di noi tutti nel saperlo felicemente ristabilito dall'ultimo grave malore che lo ha colpito, e di fargli pervenire i sensi della più affettuosa devozione del Senato, ed i voti più caldi e più sinceri perchè egli abbia ancora lunghi anni di vita serena e tranquilla. (*Approvazioni vivissime*).

L'illustre Saracco è uno degli Italiani più benemeriti che ancora sopravvivano di una generazione che si può dire ha fatto il paese; e per noi senatori egli è doppiamente benemerito per averci presieduto per tanti anni con tanta capacità, con sì adamantino carattere, con tanto zelo, e sempre in qualità di padre venerato e affettuoso. Come figli devoti noi ci teniamo a fargli pervenire anche oggi i sentimenti della nostra indelebile riconoscenza. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Sono lieto di dire all'onorevole Pisa che, interpretando preventivamente il voto del Senato, da lui così nobilmente espresso, ieri stesso, a nome del Senato, ho inviato le più vive felicitazioni al senatore Saracco per la superata crisi con l'augurio che possa presto giungere a completa guarigione, ricevendone risposta dal sindaco di Bistagno che ringrazia. Ad ogni modo, tenendo conto della solenne manifestazione di oggi, trasmetterò oggi stesso al senatore Saracco i sentimenti di cui si fece interprete il senatore Pisa e che hanno unanime l'approvazione del Senato. (*Approvazioni*).

Ritiro di un disegno di legge.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un decreto Reale che mi autorizza a ritirare il disegno di legge che ha per titolo « Tutela della difesa militare in tempo di pace » (N. 254).

PRESIDENTE. Do atto al ministro della guerra della presentazione del decreto Reale da lui indicato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un segretario alla

Presidenza, di un componente della Commissione di finanze, di un componente della Commissione per i trattati internazionali, di un componente della Commissione di contabilità interna.

Prego il senatore segretario Taverna di fare l'appello nominale per queste votazioni.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale. PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Si procederà alla estrazione a sorte degli scrutatori per queste votazioni.

Vengono estratti:

per la nomina di un segretario dell'Ufficio di Presidenza i senatori: Tommasini, Di Prampero, Arrivabene;

per la nomina di un componente della Commissione di finanze i senatori: Mezzanotte, Schupfer, Tasca-Lanza;

per la nomina di un componente della Commissione per i trattati internazionali i senatori: Taverna, Mariotti F. e Di Sonnaz;

per la nomina di un componente della Commissione della contabilità interna i senatori: Municchi, Sani, Carta-Mameli.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 391).

PRESIDENTE. Ed ora passiamo alla discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABEME, *segretario*, legge: (*V. Stampato N. 391*).

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione generale, comunico al Senato il seguente ordine del giorno presentato dal senatore Vischi:

« Il Senato confida che il Governo del Re proponga disposizioni di legge atte a provvedere ad un più regolare ordinamento del personale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, e passa alla discussione degli articoli ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Astengo, primo iscritto.

ASTENGO. Non si spaventi il Senato, nè

l'onor. guardasigilli, che io prenda a parlare sopra il bilancio di questo Ministero sul quale forse si troverà che io non sono competente. Parmi però che il Senato dovrebbe smettere la consuetudine di lasciar passare i bilanci, votandoli senza alcuna discussione. Quindi io romperò questa non buona abitudine.

Mi limiterò a chiamare l'attenzione dell'onorevole guardasigilli sopra l'istituto del fallimento, che non risponde più ai nostri tempi.

Una volta (come si disse, mi pare, anche nell'altro ramo del Parlamento) erano i creditori che minacciavano il debitore di farlo fallire; oggi è il debitore che dice ai creditori: o accettate quello che voglio fare io, oppure io fallisco, e così non prenderete nulla; e purtroppo è verissimo.

Cominciamo dall'albo dei curatori.

La Camera di commercio forma l'albo dei curatori, e gli avvocati vi sono iscritti in grande maggioranza; io gli avvocati non li vorrei fra i curatori, ma il brutto è questo: che i curatori di preferenza sono scelti fra gli avvocati, ma non fra tutti gli avvocati; sono sempre gli stessi che sono i preferiti. Su quaranta avvocati iscritti all'albo, il maggior numero di essi non è mai chiamato a fare il curatore, e l'onor. guardasigilli, che è un avvocato principe, conoscerà certo i retroscena di questa preferenza.

Il presidente del tribunale se ne rimette al cancelliere; gli avvocati procaccianti — quelli che hanno poche cause — si raccomandano al cancelliere, e quindi sono essi quasi sempre che sono i prescelti; e così oggi avviene, dato un fallimento, che quel poco che si recupera va tutto in tasca dei curatori e niente ai creditori; ed è molto se riescono a prendere il 5 o il 10 per cento dei loro crediti.

Poi vi è anche quest'altro inconveniente, che il Presidente delega come giudice delegato del fallimento il giudice forse meno accorto, che si fa spesso menar per il naso dal curatore; mentre invece vi dovrebbe essere delegato il giudice migliore, perchè la materia del fallimento offre tante e gravissime discussioni nelle materie commerciali, industriali ecc.

Così avviene (ed io stesso ho avuto occasione di constatarlo) che il commerciante prima ancora della dichiarazione di fallimento sa già chi sarà il curatore, quello cioè da esso sug-

gerito; e quindi spesso accade che tra il fallito ed il curatore si fanno accordi tutti in danno dei veri creditori.

E succede ancor questo che si presentano una quantità di crediti fittizi per ingrossare la massa dei creditori, per formare così la maggioranza nella nomina della delegazione dei creditori, ed in questa delegazione non figurano quasi mai i veri creditori, ma i fittizi; ciò che sarebbe facile constatare se si esaminassero i registri commerciali dei presunti creditori.

Recentemente ho avuto occasione di parlare con un commerciante dichiarato fallito, e costui mi diceva: io sono fallito per 200 o 150 mila franchi, ma spero con poche migliaia di dare anche il 20 per cento ai creditori. Ma come fate, gli dissi io? Oh! è facile, mi rispose, perchè tre quarti dei creditori sono in gran parte fittizi e mi faranno la quietanza senza pretendere un centesimo. E il tribunale non se ne accorge, e così i curatori ottengono ciò che vogliono.

Ma vi è di peggio. Contemporaneamente alla dichiarazione di fallimento il guardasigilli sa che si apre anche il procedimento penale; ma questo procede con una lentezza straordinaria.

Io fui chiamato due volte per testimonio in un fallimento. Ricevetti quella tale citazione dove si minaccia un senatore del Regno della multa e dell'arresto se non si presenta...

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. È il modulo...

ASTENGO... ma, secondo le persone, bisogna adoperare, moduli diversi.

Dovrebbero almeno i procuratori del Re insegnare ai giudici istruttori, e ai pretori che allorquando si tratta di senatori e di deputati si deve usare un frasario più decente di quello della minaccia dell'arresto.

Io dunque, dissi, mi sono trovato a deporre come testimonio. Io dicevo al giudice istruttore: ma mi pare che ne abbiate abbastanza per portare a giudizio questo fallito, perchè è veramente un fallimento doloso. Con tutte le prove che avete raccolte c'è da mandarlo alla reclusione venti volte, non una. Sapete che cosa mi ha risposto il giudice istruttore? Eh!... caro senatore, io ho la convinzione, come lei, che sopra 100 fallimenti 99 sono dolosi. Ma che cosa vuole; c'è una consuetudine fra i oi on-

quirenti che sui fallimenti si procede con molta benevolenza... E quindi si incomodano centinaia di testimoni ad andare a deporre e specialmente quando sono lontani, a deporre con loro disagio e spese, per poi ingrossare i volumi del procedimento, salvo poi a mettere tutto a dormire, finchè i creditori veri, nel giudizio civile, stanchi, finiscono coll' accettare un rovinoso concordato, e così il procedimento penale viene chiuso. E così si è disturbato mezzo mondo, si sono fatti grossi volumi di deposizioni, ma non si è concluso nulla.

A me pare che tutto questo non vada. Il Codice di commercio attuale è deficiente, tutti lo riconoscono, ma anche col Codice di commercio attuale, se fosse eseguito rigorosamente dall' autorità giudiziaria, si potrebbe impedire che i veri ladri nel commercio ne sortissero puri e tranquilli. Oggi avviene che il ladro di 10 lire è immediatamente arrestato, processato, specialmente quando la stampa pubblica se ne occupa; il ladro di centinaia di migliaia di lire dopo un anno ottiene il concordato, e ritorna ad essere un *onesto* negoziante.

Tutto questo non va. Io credo che l'onorevole guardasigilli se richiamasse i presidenti dei tribunali a tener dietro un po' più attentamente di quello che fanno ora sul procedimento dei fallimenti, le cose andrebbero meglio. Così se richiamasse l'autorità inquirente a procedere sul serio e a non mettere a dormire i processi di fallimento doloso con gran disturbo dei testimoni e con gran scapito dei veri creditori, farebbe un' opera santa; e con questo non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vischi.

VISCHI. Brevemente darò ragione dell'ordine del giorno che ho presentato, e del quale l'illustre Presidente ha già dato lettura a voi, signori senatori.

Fui relatore del disegno di legge sul riordinamento organico del personale dell'Amministrazione del Fondo culto, legge che venne alla discussione del Senato alla vigilia delle ferie di tre anni or sono. Il Senato per patriottica arrendevolezza, a fine di non intralciare il lavoro legislativo (arrendevolezza che non vorrei eccessiva per non offendere il patriottico dovere di tenere alto il prestigio della più alta Assemblea politica dello Stato), fece affrettatamente

quella discussione. Ci trovammo allora sopra un vero letto di Procuste. Si prestabili di non eccedere la spesa, e pertanto di riordinare l'organico, che pure si riconosceva insufficiente, dell' Amministrazione.

Ma sembrò sin da allora, e poscia un maggiore studio rese evidente che quell'organico non potesse corrispondere alle esigenze del servizio ed infatti il ministro fu costretto a perdersi nel sistema di ricorrere all'opera di straordinari o di avventizi. Vale a dire a quell'opera che crea dei veri spostati e perturba l'andamento dell'amministrazione.

Posteriormente voci non tutte benevole fecero temere che l'amministrazione del Fondo per il culto versasse in condizioni non liete, e che perciò, lungi dal pensare a modificare l'organico, bisognava piuttosto provvedere al suo speciale bilancio.

Qualcuno anzi andò più avanti e disse che si doveva pensare al licenziamento di parte di quel personale. Era un desiderio che voleva parere fiero, ma che non corrispondeva certamente nè alle esigenze del servizio, nè ai sentimenti di giustizia.

Delle condizioni dell'amministrazione del Fondo per il culto si è occupata con molta chiarezza e profondità di vedute, la Commissione permanente di finanze, e per essa l'illustre mio amico, senatore Rattazzi. Io non ho nulla a dire in più di quanto nella relazione si legge, e confido anch'io che mercè i precisati rimedi potremo ottenere un assetto definitivo della speciale amministrazione. Ma reputo mio dovere, non pure di senatore ma anche di cittadino, di protestare contro le facili affermazioni dei censori cui ho alluso, perchè desse perturbano la coscienza pubblica e sviano il legislatore dalle vere ricerche delle cause.

Ecco perchè discendo dalla questione più alta, che indiscutibilmente deve avere la precedenza, cioè quella della sistemazione dello speciale bilancio mercè i provvedimenti indicati dal Governo e dalla Commissione di finanze; e voglio ringraziare l'onor. ministro Gallo della calda difesa fatta altrove, per omaggio alla verità, del personale del Fondo culto, ed anzi, accettando proprio alla lettera il concetto manifestato al riguardo dalla relazione, ho proposto al Senato l'ordine del giorno che ora racco-

mando alla vostra benevolenza, illustri colleghi.

Il pensare a diminuire il personale nel momento in cui l'attuale, quantunque zelante, è non sufficiente, pensare di diminuire il personale nel momento in cui altri oneri s'impongono alla detta amministrazione, significa dar prova di poca serenità, tanto più perchè quasi tutti aderiscono al programma del Governo di riordinare e sistemare i servizi pubblici meglio allargandoli.

Sono nemico convinto dell'espedito, che pur condannato da una apposita legge, è prevalso sempre, cioè di ricorrere agli straordinari, ond'è che faccio mie le osservazioni dell'egregio relatore; ma dico che dal momento in cui gli straordinari ci sono, la giustizia, il cuore vogliono che siano sistemati in pianta stabile. Si è fatto così per tutte le altre amministrazioni e non vi è ragione di usare tanta durezza e rigidità di fronte ai pochi straordinari od avventizi che sono nell'amministrazione del Fondo per il culto.

Detto questo, non mi resta che la speranza di vedere accolto il mio ordine del giorno, e di vederlo seguito da opportune proposte, ispirate a sentimenti di giustizia e coordinate al fine precipuo del retto andamento dell'importante amministrazione del Fondo per il culto, la quale sino a questo momento ha superato infinite difficoltà per la valentia del suo direttore generale e per lo zelo dei suoi dipendenti.

Poichè ho la parola, permetterà il Senato che io esprima al ministro guardasigilli un sincero mio compiacimento per i progetti di legge da lui presentati all'altro ramo del Parlamento circa l'ordinamento giudiziario.

Non è già per anticiparne qui la discussione, quantunque l'egregio ministro nell'altro ramo del Parlamento abbia dimostrato di voler dare ragioni anticipate delle sue proposte, ma non so tacermi, poichè da anni, cioè da quando entrai in Parlamento e fino all'anno scorso, discutendo il bilancio di grazia e giustizia, ho sempre espresso il desiderio di una riforma precisamente ispirata a taluni di quei principî, che in gran parte vedo enunciati nelle dette proposte di legge.

Ho sempre pensato che con l'allargamento della competenza civile e penale dei pretori,

avremmo potuto non soltanto riconciliare le varie tendenze di quelli che vogliono il giudice unico e di quelli che vogliono il magistrato collegiale, conservando l'attuale sistema (perchè in materia di amministrazione giudiziaria non bisogna mutar troppo e radicalmente), ma avremmo anche ottenuti risultati finanziari di rilevante importanza, onde migliorare il trattamento dovuto alla magistratura.

L'anno scorso, il senatore Scialoia mi onorò di un'amichevole sua celia e disse che con quel discorso avevo quasi fatto un programma di Governo. No, amico senatore Scialoia, io avevo compiuto il dovere di legislatore, che non consiste soltanto nell'esaminare le proposte che vengono dal Governo, ma consiste anche nell'indicare al Governo opinioni che possono sembrare individuali, ma possono anche manifestare tendenze del paese.

E la mia compiacenza deve essere ancora maggiore, perchè vedo, fra le proposte dell'onorevole ministro, finalmente l'abolizione dei discorsi inaugurali dell'anno giuridico. Sin da quando entrai nella Camera elettiva, presentai di mia iniziativa una proposta tendente precisamente a questo scopo, perchè, esaminata l'origine di quella funzione, la credetti non più corrispondente alla civiltà presente e molto in opposizione con quello che io credo debba essere l'indipendenza della magistratura giudicante. E tale proposta feci anche perchè mi erano sembrati rari i discorsi che potevano mantenere alto il prestigio della tribuna del Pubblico Ministero, e citai allora, come una delle eccezioni onorevoli, il nome di un uomo che non faceva parte del Parlamento, e che mi consentirete di ripetere, spero, ora che è nostro collega, del procuratore generale Quarta. Non pochi degli altri discorsi erano e sono o una riproduzione a tema obbligato, ovvero una variazione a base di mutuo incensamento.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Quello l'ho lasciato.

VISCHI... Ed è utile che ci sia.

Quindi nel vedere anche fra le proposte del ministro questa che era un antico mio desiderio, è maggiore la mia soddisfazione, pur comprendendo che il ministro nel momento in cui redigeva i disegni di legge forse non conosceva neanche la mia opinione.

Però penso, onorevole ministro, che le pre-

visioni finanziarie di quel disegno di legge non siano perfettamente esatte.

Io aveva sempre proposto che la competenza dei pretori in materia civile arrivasse sino a 5000 lire, e devo confessare che tutti i miei studi statistici ed i miei calcoli erano a base di quella proposta; ma credo che anche a limitarla sino a tremila lire, le conseguenze non potranno essere quali ella prevede. Noi avremmo per lo meno innanzi ai pretori il 50% di quel contenzioso che oggi va innanzi ai tribunali di prima istanza. E da prevedere che resterà sensibilmente diminuito, per necessità di cose, il lavoro dei tribunali come magistrati di prima istanza, salvo ad aggiungere quel tanto che ai tribunali andrà in grado d'appello; è da prevedere che verrà diminuito sensibilmente il lavoro delle Corti d'appello, e che perciò il numero dei magistrati e dell'uno e dell'altro collegio potrà essere di molto scemato per effetto della applicazione della legge.

Ma bisogna prevedere inoltre che il numero dei pretori resterà insufficiente per il disbrigo della gran mole di affari che in forza della progettata riforma verrà loro deferito ed allora si dovrà aumentare il numero dei mandamenti. Secondo me si dovrebbe aumentarlo anche a più di quello che era prima della riduzione apportata dalla legge del compianto ed illustre Zanardelli. Questo sarebbe e sarà un gran bene perchè la giustizia sarà più facile per tutti.

La giustizia sarà più vicina alle popolazioni e specialmente se i ministri delle finanze e del tesoro non metteranno il loro zampino, diverrà meno cara dell'attuale.

E se tale aumento si dovesse fare, il ministro dovrebbe trovare nel suo intelletto, che è superiore, anzi sovrano, il rimedio perchè non si verifichi un altro grave inconveniente. Mi spiego.

Diminuito il numero dei magistrati dei tribunali, diminuito il numero dei magistrati superiori anche per l'altra savia proposta di diminuire il numero dei giudicanti nei giudizi di appello e di Cassazione, sarà difficile la carriera di questo grosso numero di pretori, che avrà davanti a sé un numero assai esiguo per aspirare a posti maggiori; e ciò potrà forse formare un deplorabile vuoto nelle sue proposte di legge.

E davvero, carissimo amico Gallo, eliminando queste difficoltà potrà essere superbo, orgo-

glioso di aver reso un grande servizio alla patria nostra.

Ho detto questo soltanto per incidente, perchè quello che mi proponevo era di raccomandare al ministro ed alla Commissione permanente di finanza il mio ordine del giorno relativo al personale dell'amministrazione del Fondo per il culto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carta-Mameli.

CARTA-MAMELI. Io non pronuncierò un discorso. Dirò due parole soltanto, per rompere la terza lancia a favore degli avventizi del Fondo per il culto. Dico la terza lancia perchè questo è il terzo anno che ne parlo. I predecessori dell'onorevole ministro Gallo promisero di studiare la cosa e di sistemarla. Il male è, come accennai altra volta, che nel meglio dei loro studi caddero e non poterono tenere la parola.

Io credo che l'onorevole ministro Gallo studierà meno e riuscirà a fare di più. Questi avventizi sono 12 e contano diciassette o diciotto anni di servizio. Io dicevo: Sistemate questa faccenda incresciosa. Togliete cotesti giovani da una condizione così difficile; aprite un concorso fra essi; e quelli che supereranno la prova di concorso, metteteli in ruolo: gli altri licenziate.

Voci. Che cosa ne volete fare? Se non ce ne è più bisogno licenziate.

CARTA-MAMELI. Dunque io prego l'onorevole ministro Gallo di prendere a cuore la cosa e di provvedere a questi pochi disgraziati.

E la terza lancia essendo rotta, io ho finito.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bilancio di grazia e giustizia.

ROSSI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI LUIGI. Ho domandato la parola per far poche e brevissime osservazioni.

Non mi pare il caso, a dicembre, di divagare sul bilancio, tanto più che l'onorevole

guardasigilli ha presentato un *omnibus* di riforme su cui il Senato potrà presto discutere in ordine alla giustizia, l'azione del Governo. Mi limiterò a poche cose; non per invocare leggi nuove, ma per richiamare la vigilanza sulle disposizioni in vigore.

Molte volte ho sentito, e nella stampa, e nella dottrina, e nel Parlamento, invocare modificazioni al nostro Codice di commercio, specialmente in rapporto alle Società anonime.

Io non credo che sia il caso di modificare la legge; credo che il Codice di commercio italiano sia fra i migliori d'Europa. Basterà vigilare alla sua applicazione. Innanzi tutto, vigilanza sugli atti costitutivi e sugli Statuti, affinché non passino disposizioni, le quali vadano *contra legem*, e che producano frequenti e gravi conflitti nella pratica. Vigilanza sulla organizzazione e sul funzionamento delle assemblee dei soci, vigilanza sulla compilazione e sul controllo dei bilanci.

Nè basta: richiamo l'attenzione dell'onorevole guardasigilli sopra un'altra importantissima prescrizione che viene abitualmente trascurata: quella dell'art. 104 del Codice di commercio.

Il Senato sa che l'art. 104 impone alle Società anonime d'indicare, in qualunque atto provenga da esse, quanto sia il capitale versato; e se ne sa la ragione: essa è il solo tipo di Società in cui non vi sia una persona fisica che risponda delle obbligazioni sociali: è un ente anonimo che si manifesta al pubblico non altrimenti che colla consistenza del suo capitale: da qui soltanto i terzi apprendono la potenza economica dell'ente col quale vanno a stipulare. Ora questa disposizione fondamentale ed essenziale soprattutto per l'interesse dei terzi è da poche Società osservata.

Se esaminate qualsiasi atto di Società cooperativa, trovate quasi sempre l'indicazione di «Capitale illimitato»; e nelle altre Società anonime trovate preferibilmente l'indicazione del capitale nominale, e non del versato. Io vorrei che su codeste norme, che si attengono alla tutela della pubblica fede, venisse richiamata l'attenzione del pubblico ministero.

Una seconda preghiera vorrei fare all'onorevole ministro, ed è d'imporre l'osservanza dell'ordinamento giudiziario quanto alla pubblicazione delle sentenze.

La raccomandazione è inutile, per le Corti di merito, e per le Corti supreme. Ma è necessaria per le preture ed i tribunali. Vi sono magistrati i quali tengono le cause *sub iudice* per 3 o 4 mesi. Qui non è per mancanza di personale, o per eccesso di lavoro: qui è per negligenza e per colpevoli indugi. Vigili dunque il pubblico ministero a far osservare il regolamento.

Ed infine un'ultima osservazione, piccola, ma utile: anche questa per il gran pubblico, per il quale specialmente è costituita la giustizia. Alludo alla pubblicazione delle leggi. Nel bilancio è segnata una spesa a questo scopo; ma è fatta male.

Escono e circolano nelle mani del pubblico, edizioni zeppe di errori, che è una vera miseria.

Ora, siccome anche la diffusione delle leggi è una funzione di Stato, che deve essere vigilata dall'autorità competente, io prego l'onorevole ministro di portare la sua attenzione su questo argomento anch'esso degnissimo delle cure del Governo.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Come bene hanno osservato gli oratori che mi hanno preceduto, non solo per il tempo in cui discutiamo questo bilancio, ma anche per la circostanza che il ministro ha presentato un corpo di leggi importantissime all'altro ramo del Parlamento, nella discussione generale non possiamo agitare quelle più gravi questioni che sogliono essere oggetto dei discorsi in Senato a proposito dei bilanci; e molto meno ciò posso fare io, perchè, per quanto può riguardare strettamente il bilancio, come membro della Commissione di finanze, se io aveva da fare qualche osservazione, avrei dovuto esporla altrove, e come membro di una Commissione extra-parlamentare, nota a tutti, per la riforma del diritto privato, se avessi qualche idea circa le più larghe innovazioni della legislazione, avrei dovuto portarla prima in altra sede.

Mi riduco quindi ad osservazioni di ordine più modesto; ma può darsi che esse riescano più utili, perchè è più facile introdurre nella nostra legislazione una piccolissima modificazione che una riforma di ordine generale.

Io vorrei dunque richiamare l'attenzione del

ministro sopra l'apertura dell'anno giudiziario. Egli ha proposta l'abolizione della solennità dei discorsi...

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. No, no; solo parzialmente.

SCIALOJA. Parzialmente, va bene; ed aprovo anche io, come ha approvato il collega Vischi, questa proposta; ma vi è qualche cosa, che a me pare più importante relativamente all'amministrazione della giustizia, ed è la data dell'apertura dell'anno giudiziario. L'anno giudiziario si apre al principio dell'anno solare con non lieve danno della speditezza dei giudizi. Tutti coloro che, come me, hanno un po' di pratica di cose giudiziarie, sanno come nel brevissimo periodo che intercede fra la fine delle ferie ed il principio del nuovo anno giudiziario, l'Amministrazione della giustizia trova dei gravi impedimenti soprattutto nello spedire le cause più importanti.

I nostri giudici devono chiudere l'opera loro col 31 dicembre, e per conseguenza non possono accettare gravi cause nell'ultimo brevissimo periodo dell'anno. Che cosa accade allora? Se sommiamo con questo periodo di tempo quello delle ferie precedenti ad esso, si riduce a circa 6 mesi l'anno utile per le cause più gravi. Questo è un vero danno per l'amministrazione della giustizia; è un inconveniente grave, che fa perdere gran parte dell'opera dei nostri magistrati a vantaggio della risoluzione dei giudizi. Ora siccome il rimedio sarebbe semplicissimo, io credo di doverlo raccomandare all'onorevole ministro; si tratterebbe semplicemente di spostare l'inizio dell'anno giudiziario e farlo coincidere o con l'apertura o con la chiusura delle ferie, perchè in tal modo, sottratto il periodo feriale, noi avremo un lungo periodo di circa 9 mesi tutto intero dedicato all'amministrazione della giustizia senza alcuna interruzione. Raccomando al ministro di studiare la cosa, perchè con un articolo di legge si potrebbe portare questo rimedio alle condizioni attuali e rendere più spedita l'amministrazione della giustizia in Italia.

Un'altra osservazione anche più modesta io vorrei fare. L'ordine giudiziario è, a somiglianza dell'ecclesiastico, molto conservatore, e prima che i progressi che si fanno nel mondo esteriore vi penetrino, trovano una certa resistenza. È utile che così sia; io non biasimo punto la

cosa, ma osservo che l'invenzione delle macchine da scrivere è ancora ignota all'ordine giudiziario italiano, che pur deve tanto scrivere, e scrivere per il pubblico, e conservare le scritture in modo che possano essere facilmente consultate da tutti. In altri paesi (cito per esempio gli Stati Uniti, perchè ho avuto occasione di farne la pratica conoscenza) le scritture giudiziarie, anche quelle d'ufficio, si fanno con le macchine da scrivere; ed è cosa di grandissima utilità. Io quindi raccomanderei all'onorevole ministro di grazia e giustizia di voler vedere fino a qual punto questa invenzione, ormai di uso comune anche in Italia, possa penetrare nelle cancellerie dei nostri tribunali e delle nostre Corti. Un ostacolo alla introduzione di essa si ha nella nostra carta bollata, la quale per il suo spessore non si adatta molto alla scrittura a macchina ed impedisce la simultanea tiratura di più copie. Credo che si potrebbe studiare anche un tipo di carta bollata più adatta alle macchine che permettesse la scrittura di più copie. Non aggiungo altro; ho voluto fare soltanto due modestissime proposte, quasi da cancelliere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Borgnini.

BORGNINI. Signori senatori. Alcuni articoli del titolo 1° di questo bilancio, e cioè gli articoli 9, 10 e 11 hanno richiamato la mia attenzione. Forse sarebbe stato più regolare che io avessi chiesta la parola quando essi fossero venuti in discussione; ma siccome io non intendo di fare proposte di modificazioni a questi articoli, mi parve che potessi più opportunamente prendere la parola nella discussione generale sul bilancio di grazia e giustizia.

Ho udito tutto quello che dissero i miei onorevoli colleghi senatori Astengo, Vischi, Carta-Mameli, Rossi Luigi e ultimo il senatore Scialoja. Veramente avrei sentito il bisogno di opporre, o almeno di esporre, qualche osservazione relativamente a ciò che i detti nostri colleghi hanno detto al Senato. Ma non ho creduto che ciò fosse opportuno, perchè mi parve che in questa discussione sul bilancio di grazia e giustizia, strettamente parlando, non si possa trattare che delle materie che formano oggetto del bilancio stesso: e non anticipare una discussione su progetti i quali si sa che furono presentati all'altro ramo del Parlamento, ma

che ancora non sono giunti al Senato, e non possono formare oggetto di esame da parte del medesimo. Ogni discussione preventiva potrebbe parere non affatto regolare o quanto meno non si potrebbe fare con quell'ampiezza e con quella opportunità che sarebbero necessarie.

Sui discorsi quindi fatti dai nostri onorevoli colleghi io mi astengo per ora, di dire cosa alcuna, e mi riservo, quando verrà il momento opportuno, di fare quelle osservazioni che crederò migliori relativamente a quegli speciali progetti che l'onorevole ministro di grazia e giustizia fosse per presentare al Senato.

Mi limiterò a dire pochissime cose in ordine ad una proposta fatta dal senatore Scialoja, circa all'epoca più opportuna in cui si dovrebbero fare le solite annuali relazioni sull'amministrazione della giustizia.

Io parlo di questo argomento con qualche competenza, perchè nel mio bilancio trovo che le relazioni della giustizia da me fatte nella mia vita davanti ai vari Corpi giudiziari sommano ad una quarantina. Ora, dopo l'esperienza di quaranta relazioni della giustizia fatte davanti ai magistrati italiani forse ho il diritto di fare qualche osservazione anche se possa essere non conforme alle idee espresse dal collega senatore Scialoja.

È certo che l'anno solare non è il migliore per regolare queste relazioni, ma pur tuttavia esse si fanno nei primi giorni del gennaio. Ma di ciò vi è una ragione contro la quale credo che nessun progetto di legge e nessun desiderio del ministro potrebbe trovar rimedio; ed è questa. Se mai si facessero le relazioni sulla giustizia terminate le ferie, coloro che debbono fare queste relazioni si troverebbero in grandissimo imbarazzo, anzi nell'assoluta impossibilità di farle. Infatti i magistrati hanno le loro ferie; i magistrati ed i funzionari di cancelleria che loro sono addetti, hanno pure il diritto di godere quel riposo che loro accorda la legge. Ora durante il periodo delle ferie non è possibile che coloro i quali debbono fare le relazioni raccolgano tutti i dati che sono necessari per poter fare la relazione medesima. Non tutti i miei colleghi del Senato possono avere un'idea esatta, non essendo questo il compito loro, delle difficoltà e del lavoro che si debbono superare e che si deve fare per rac-

cogliere tutti i dati che sono necessari per fare una relazione che sia vera nei suoi dettagli e per poter dire alle varie magistrature e al paese come la giustizia fu amministrata. Ora se si dovesse fare la relazione al termine delle ferie posso assicurare, per la lunga esperienza, che chiunque dovesse farla non sarebbe in grado di avere gli schiarimenti che sono necessari.

Ho fatta questa osservazione unicamente perchè il Senato sappia che può avere ragione il senatore Scialoja, ma si tratta di una impossibilità materiale di fare altrimenti. L'egregio senatore Scialoja accennò tuttavia ad un inconveniente, e dice che pendente le ferie si discutevano le cause minori e si tralasciavano le maggiori, e questo è vero forse in parte; ma poi disse che negli ultimi due mesi dell'anno era abitudine di non discutere le cause gravi, per cui passava un periodo di sei mesi senza che le cause potessero essere discusse con grave turbamento della giustizia.

Può darsi che questo si verifichi in qualche luogo, ma per parte mia posso assicurare il Senato ed il senatore Scialoja che nei due mesi che seguono le ferie, almeno nei corpi giudiziari di cui io ho fatto parte, si discussero sempre tutte le cause, senza nessuna eccezione o distinzione, ed anzi le cause più gravi che non si potevano discutere nei mesi delle ferie venivano discusse per le prime nei due mesi successivi, appunto perchè si è sempre tenuto, calcolo come si doveva del fatto che la giustizia deve essere pronta per quanto sia possibile per tutti, e che le cause più gravi non debbono avere delle soste unicamente perchè si presentano negli ultimi mesi dell'anno.

Ho detto questo per chiarimento, e vengo ora alla ragione per cui io ho chiesto la parola.

Gli art. 9, 10, 11 e 12 portano una spesa complessiva di oltre 250,000 lire. Questi articoli riguardano le indennità di supplenza, le indennità di residenza, le indennità per gli esami di ammissione nella magistratura, le indennità per i membri della Commissione dei codici, e e ai membri dell'ufficio di statistica del Ministero, e si tratta di una spesa ordinaria di più di 200,000 lire.

Ora riguardo all'indennità di supplenza e di missione io mi permetterei di esprimere al ministro di grazia e giustizia il desiderio che simile spesa di supplenza e di missione fosse

diminuita il più che è possibile. E potrebbe facilmente essere diminuita quando i corpi e gli uffici giudiziari fossero provveduti di titolari. Infatti è noto che da anni ed anni si verifica il grave fatto, causa di gravissime conseguenze, per cui molti uffici ne sono sprovvisti e mentre vi sono 150 preture le quali si dice non possano avere il loro titolare perchè i tramutamenti che si succedono portano di necessità che così sia, ve ne sono altre 150 che si trovano nella medesima condizione. Meno male, quando per necessità assoluta non possiamo lagnarci dell'inconveniente che ne deriva ma non si può in alcun modo ammettere che senza un'eguale necessità abbiano a rimanere senza titolare altre 150 preture.

Le vacanze abituali nelle preture sono in numero di 300 che rappresentano la quarta parte circa di tutte le preture del Regno. Io comprendo benissimo che quando vi sono 300 preture mancanti di titolare, è naturale che il Ministero debba provvedere per supplenze e per missioni, essendo un bisogno per non arrestare il corso della giustizia ma il rimedio è forse peggiore del male.

Le decine di migliaia che si spendono non suppliscono e non procurano una buona giustizia. Io mi preoccupo del disordine che deve prodursi in quegli uffici minori; io mi rendo ragione della impossibilità, o almeno delle difficoltà, nelle quali si devono trovare quanti sono mandati o in missione o in supplenza temporanea, per rendere giustizia. La giustizia in questo modo non si rende e non si può rendere.

I supplenti od i mandati in missione che non possono sapere quale dovrà essere la durata del ricevuto incarico che vanno a compiere le loro funzioni in luoghi sconosciuti e ordinariamente inospiti, non hanno l'animo tranquillo e non possono averlo, e senza una completa tranquillità la giustizia non si può amministrare e non si amministra.

Essi poichè non conoscono il paese, non conoscono le persone, sono nuovi a tutto, non hanno e non possono avere nessun sussidio nell'esercizio delle loro funzioni, specialmente quando si tratta di provvedere all'istruzione dei procedimenti penali, non possono nè potranno mai compiere il loro ufficio come dovrebbero.

Senza aggiungere altro, per non tediare d'avvantaggio, il Senato può giudicare se buona possa essere la giustizia che si rende in quegli uffici e non sarà inopportuna la preghiera che io rivolgo al ministro di grazia e giustizia, affinché faccia che essa possa essere migliore.

PARPAGLIA. Domando la parola.

BORGNINI. Passo ad altra materia. Cogli accennati articoli di spesa si deve provvedere altresì ad indennità per Commissioni permanenti di esami e per l'ufficio di statistica giudiziaria; quanto alle indennità per Commissioni di esami, e consultive per nomine e promozioni, verrà forse occasione più opportuna di parlarne quando verranno davanti al Senato, alcuni progetti di riforma giudiziaria e per ora, mi pare che non sia caso di dire cosa alcuna. Mi limiterò a poche osservazioni a proposito dell'ufficio di statistica.

Anche per la lunga esperienza che io ho potuto acquistare in queste faccende mi permetto di non tacere affatto. Io non posso sapere quale sia la quota di spesa destinata a questo servizio, dubito però che debba essere non irrilevante e so una cosa sicura. A me è succeduto molte volte nella lunga mia carriera di dover consultare le statistiche degli altri paesi a noi vicini, nei quali si dà una grande importanza ad una buona amministrazione giudiziaria.

Ho consultato parecchie volte le statistiche di Francia. La statistica di Francia, meno nelle cifre è sempre fatta nella stessa forma, è sempre ispirata agli stessi criteri, è sempre modellata sulle stesse basi e questa statistica occupa, io non so, se 100 o 110 pagine, e non è che un piccolo e modesto fascicetto unico e comodissimo. Ebbene, in questa statistica a me che dovevo occuparmi appunto per le relazioni che doveva fare alla magistratura, ho sempre trovato e a colpo d'occhio tutto quello che desideravo di trovare. Cercavo una cifra ed ero sicuro di rintracciarla. Ciò che è accaduto a me ha dovuto senza alcun dubbio verificarsi a beneficio di quanti vi hanno fatto ricorso.

Al contrario le statistiche nel nostro paese hanno una forma sempre diversa.

Le statistiche d'Italia sono addirittura dei volumi i quali atterriscono quanti si accingono ad esaminarle ed a leggerle. Forse in questi

ultimi anni si sarà potuto migliorare il metodo, ma è certo che il più delle volte se si trovava in esse una quantità enorme e dirò una vera selva di minute cifre o per disparità di criteri o per dissonanza di criteri e di basi, assai difficilmente riusciva di trovare quello di cui si andava in cerca.

Per esempio, nei procedimenti penali, talora si partiva dal loro numero, talora si prendeva per base il numero degli accusati in ciascun processo, ed è facile dedurne come fosse difficile arrivare ad una conclusione concreta.

Trattandosi di un lavoro, già per se stesso irto di difficoltà e che quindi quanto è più semplice, altrettanto può rispondere meglio agli scopi ai quali può essere destinato, la preghiera che io vorrei rivolgere al ministro di grazia e giustizia consiste nel vedere se convenga studiare un modo per cui, veri essendo i fatti da me enunciati le statistiche giudiziarie italiane siano più chiare, più precise, più esatte e soprattutto meno voluminose e non debbono essere di troppo grave spesa a carico del bilancio di grazia e giustizia, la quale non giovando forse abbastanza, ridotta a minori proporzioni, potrebbe evitare grossi ingombri negli scaffali del Ministero e procurare un risparmio che, nei costanti ed urgenti bisogni della giustizia, potrebbe essere altrimenti utilmente erogato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Parpaglia.

PARPAGLIA. Ho chiesto la parola mentre parlava il senatore Borgnini, perchè l'illustre collega prendendo occasione da un articolo del bilancio per i funzionari in missione ha messo il dito in una piaga sanguinante, ha fatto conoscere le condizioni di moltissime preture senza titolare. Io non ripeterò le osservazioni da lui fatte con tanta autorità alle quali mi associo, soggiungerò che il numero delle preture vacanti è molto maggiore delle 150 portate dalla legge, ma vi è di più grave, alcune preture mancano non solo del titolare ma anche di un magistrato che in missione ne possa esercitare l'ufficio. E questo stato anormale si fa durare per molti mesi. Così quei paesi mancano della maggiore delle garanzie, l'amministrazione della giustizia. Sono paesi fuori legge, perchè tale è quel paese ove la legge non può attuarsi. Si fecero reclami al Ministero, si risponde con promesse, ma svaniscono nell'attendere lungo, e se si destina

qualcuno è una meteora passeggera. Alle insistenze si risponde finalmente che manca il personale.

Debbo dire che questo non è fatto di oggi ma dura da un pezzo, anzi forse ora si sente un po' meno, ma il male ancora perdura con certa gravità.

Il collega Vischi volle accennare ai disegni di legge presentati dall'onor. ministro all'altro ramo del Parlamento sulla riforma giudiziaria. Non è il caso di fare una preventiva disamina. Dirò solo che egli accennò al lavoro maggiore che si accumulerebbe nelle preture per l'aumentata competenza dalle 1500 alle 3000, ma ha dimenticato che un numero ben maggiore di affari e di cause affluiscono alle preture, se la competenza dei conciliatori ritorna all'antico limite di lire 50. Questo numero di cause sono di certo molto maggiore di quello che possa essere per l'aumentata competenza dalle 1500 alle 3000 lire.

Questo fatto è grave e non so come si possa provvedere per evitare gli inconvenienti per questa mole di affari...

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. ...Ma se non li avete ancora letti, questi disegni di legge: quando li avrete letti vedrete che in essi vi sono rimedi anche per questo punto.

PARPAGLIA. Sono lieto dell'interruzione dell'onor. ministro, e godo dell'assicurazione che nei progetti presentati dall'onor. Gallo si è a ciò provveduto e non si poteva attendere di meno dall'intelletto illuminato dell'onorevole ministro. Si può intanto, nell'aspettare le riforme, oggi come oggi debbo insistere perchè si provveda alle preture vacanti o con titolari o con funzionari in missione. Lo esige il bisogno di tutti i cittadini di poter ottenere giustizia. L'onor. Scialoja ha notato l'inconveniente che si lamenta, dell'interruzione di lavoro nei tribunali e nelle Corti, eccettuate quelle di casazione, a causa dell'apertura dell'anno giudiziario nei primi del mese di gennaio. Il lavoro, specialmente per le cause civili, si interrompe quasi per un mese per preparare i lavori statistici, e dico di più che nel dicembre non si portano a discussione cause di qualche gravità ed importanti, perchè il lavoro affrettato torna a danno della giustizia. Egli proponeva che l'apertura dell'anno giudiziario avvenisse ap-

pena dopo cessate le ferie così si preparerebbero i lavori nel tempo delle ferie in cui se non cessa del tutto il lavoro è certamente molto minore. Il senatore Borgnini ha combattuto quella modesta proposta, ma debbo dire che le sue osservazioni non mi hanno persuaso. È vero che nel tempo delle ferie i magistrati vogliono e debbono riposare, ma sappiamo che vi è il turno ed il lavoro è molto modesto.

Ma vi è di più ed è che i lavori di statistica non si fanno dai magistrati bensì dai funzionari di cancelleria i quali possono eseguirsi con calma maggiore nel periodo feriale.

Credo che la proposta Scialoja merita di essere studiata.

Mi permetto fare un'altra modestissima proposta ed è che l'apertura sia fissata per tutti, tribunale e Corte nello stesso giorno, mentre oggi vediamo da alcuni tribunali differirsi anche al 10 e 12 di gennaio.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Risponderò rapidamente alle osservazioni che sono state fatte da parecchi oratori che hanno preso la parola in questa discussione generale, ed anche a quanto il relatore della Commissione permanente di finanze ha creduto di scrivere nella sua relazione; anzi parmi opportuno incominciare da quest'ultimo, perchè forse discutendo le osservazioni sue, incidentalmente, sarò tratto a discutere molte delle osservazioni oggi fatte; poi passerò a quelle che sono isolate, e che non hanno alcun rapporto con la relazione della Commissione di finanze.

La Commissione di finanze in principio della relazione deplora che il bilancio di grazia e giustizia in questi ultimi anni sia andato gradualmente aumentando, e che l'Amministrazione abbia creduto giustificare questi aumenti solo con gli organici nuovi della magistratura e delle cancellerie giudiziarie, in base alle leggi del 1904 e 1905, mentre, osserva il relatore, vi sono alcuni aumenti i quali non trovano origine in queste due leggi e potrebbero benissimo eliminarsi.

Se così fosse io non avrei alcuna difficoltà di consentire pienamente con la Commissione permanente di finanze, ma così a me non pare

che sia, ed incomincio dalla categoria prima che è quella delle spese effettive.

Dice la Commissione di finanze che nonostante la disposizione della legge del 25 marzo 1905 che doveva far cessare il servizio degli impiegati straordinari vi è ancora un residuo di spesa per il personale straordinario di L. 9925, nonchè una pedissequa d'indennità di residenze di L. 500.

Ora se veramente avessi il peccato di aver mantenuto nel bilancio una spesa di personale straordinario che avrebbe dovuto o potuto licenziarsi in base alla legge del 25 marzo 1905, domanderei di affrontare qualunque penitenza, ma io, onorevole relatore, questo peccato non ho. Queste 9925 lire rappresentano un personale il quale non può essere che straordinario. Mi rincresce di dovere accennare ad un personale che non può stare all'altezza di questa discussione; si tratta dei facchini e degli inservienti.

Non credo, nè posso mai sospettare, che si voglia negare la spesa di questo personale straordinario; del resto se la si volesse negare, non avrei nessuna difficoltà a consentire a che questo personale passasse nei ruoli organici del personale ordinario, perchè è un personale necessario, indispensabile. Ma da un lato si rifiuta di metterlo in organico come personale ordinario per la bassezza delle sue origini e la poca importanza dell'ufficio suo; dall'altro lato si censura perchè si mantiene come personale straordinario; ed allora domanderei alla Commissione di finanze come si farà senza facchini e senza inservienti? L'argomento è modesto, però siccome venne fatta una censura all'Amministrazione non potevo fare a meno di rispondere.

Una seconda osservazione è quella degli stanziamenti maggiori per il casellario giudiziario, e della spesa a cui l'impianto ha dovuto dar luogo, sia nel locale del Ministero di grazia e giustizia che per l'affitto di altri locali al di fuori del palazzo di Firenze.

Parlerò molto sinceramente, come ho fatto alla Camera, dappoichè credo sia dovere del ministro non occultare nulla al Parlamento.

Si è votata una legge che ha istituito un casellario giudiziario centrale. Io questa legge l'ho trovata; la debbo eseguire sino a quando non verrà abrogata. Ho detto all'altro ramo del

Parlamento in cui mi si osservava che era cresciuta enormemente la spesa, che questa spesa, e lo dico schiettamente, dovrà crescere ancora anno per anno, settimana per settimana, giorno per giorno. Bisogna provvedere, o abolendo questa istituzione, perchè superflua, o, mantenendola, dare i mezzi necessari perchè possa vivere. Dunque del casellario giudiziario sono completamente innocente perchè sono venuto al Ministero quando il casellario funzionava, però, siccome si tratta di un'istituzione già trovata e creata in virtù di legge non sono autorizzato nè a sopprimerla nè a farla andare male, ciò che sarebbe peggio che sopprimerla. Farà il Parlamento come crede, ma finchè starò a questo posto chiederò i fondi necessari perchè l'istituto risponda alla sua destinazione, e perchè essendo stato creato per legge sia rispettato nella legge del bilancio di ogni anno. Attenderò che il Parlamento emetta su questo punto le deliberazioni che crederà, ma sino a quando funzionerà, il Parlamento stesso non può negarmi i mezzi per farlo funzionare. Ed aggiungo che l'adattamento dei locali per il casellario giudiziario è stata una necessità. Dice il mio egregio amico, il relatore della Commissione di finanze, che il palazzo di Firenze è vasto. Questo veramente io non posso ammetterlo. So soltanto che parecchie divisioni del Ministero di grazia e giustizia sono fuori dal palazzo Firenze; so che tutti gl'impiegati deplorano la ristrettezza dei locali; so che anche io non dirò che mi trovi nel letto di Procuste, ma certamente non sono alloggiato in saloni molto eleganti, molto splendidi e molto larghi. Non nascondo che è veramente causa di disservizio l'avere due o tre divisioni fuori del fabbricato del Ministero, divisioni colle quali si deve trattare per telefono, dove per richiamare le carte o mandarle bisogna valersi di inseripienti. Questa però è la situazione.

Fu nominata una Commissione per provvedere ai nuovi fabbricati per i Ministeri. Questa Commissione non ha fatto ancora la sua relazione. So solamente che il palazzo di Firenze non basta nemmeno per gli uffici rimasti, immaginiamo poi se può bastare per il casellario giudiziario il quale man mano non solo si va gonfiando e dilatando per la spesa, ma conseguentemente per il numero dei cartellini che ogni giorno raggiungono la somma di 1500.

Dirò soltanto che giorni addietro, quando ho voluto convocare la Commissione generale per la riforma del diritto privato, e qualche senatore presente può farne testimonianza, mi sono vergognato di ricevere tanti illustri uomini in un corridoio più che in una sala, in un corridoio non conveniente nè per le persone intervenute, nè per la grandezza e l'elevatezza dello scopo della riunione stessa; ma non c'erano altri locali.

E vengo ora ai famosi capitoli 10, 11, 12, 19 e 21, dei quali si è occupato il relatore della Commissione permanente di finanze ed in parte anche il senatore Borgnini.

L'onor. Parpaglia or ora diceva: noi siamo fuori legge quando manteniamo vacanti un gran numero di preture; onor. Parpaglia, ella è in errore, noi siamo nella legge. È la legge che ha soppresso 136 preture; è la legge che ha mantenuto il numero delle preture che esistevano, ma ha diminuito di 136 il numero dei pretori.

È una di quelle leggi che pretendono di essere riformatrici per aumentare gli stipendi ad alcune classi di magistrati e finiscono col disonestare uno dei servizi migliori, quale quello dei pretori; in queste preture, che devono essere prive di titolare, non eseguirei la legge se vi mandassi un titolare. Che ce ne sieno delle altre vacanti io lo ignoro, ma vedrò di informarmene al Ministero. So che procedo alla nomina di pretori con la massima celerità, celerità per la quale persino mi si accusa, perchè non si ha quella somma di vacanza di posti che nel bilancio rappresenta una piccola risorsa.

Del resto basterebbe una sola cifra per persuadere il senatore Borgnini che la vacanza delle preture non può essere che quella soltanto relativa alle preture che non hanno titolare in virtù della legge ultima che diminuì il numero dei pretori.

La cifra stanziata in bilancio è di 180,000 lire, e se coloro che mi ascoltano vogliono fare una semplicissima operazione aritmetica, vedranno che le 180,000 lire corrispondono alle 1200 lire annue che si danno a centoquaranta uditori che vengono mandati a fare l'esperienza nel *corpo vile delle preture* mancanti di titolare.

PARPAGLIA. Mancano anche gli uditori.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei*

culti. Qualche volta sono venuti meno, ed io non li potevo creare, ma quando vi sono stati li ho mandati. Il difetto è nella legge; ed a questo difetto ho riparato perchè nel disegno di legge, che il Senato non conosce, e del quale io credo che sarebbe fuori luogo ed inopportuno discutere oggi (*Benissimo*), è riannesso il numero dei pretori corrispondenti a tutte le preture; dimodochè è soppressa l'applicazione degli uditori e l'indennità di supplenza o di missione. E questa differenza tra l'indennità di supplenza e di missione l'abbiamo fatta anche contabilmente una volta con la Corte dei conti. È una necessità che sieno distinte queste indennità, perchè rappresentano due cose diverse: l'indennità degli uditori è indennità di missione, non di supplenza. Si supplisce il funzionario che c'è, si manda in missione un funzionario là dove non ce n'è. Centotrentasei uditori vanno dove non c'è il pretore. Debbo quindi assicurare per l'avvenire su questo punto il Senato: nel mio disegno di legge il numero dei pretori non corrisponde al numero delle preture solo perchè nelle sedi di tribunali io ho dato le preture ai giudici di tribunale; però nel complesso tutte le preture avranno il loro titolare, sia egli pretore o sia giudice di tribunale nelle preture grandi e massime.

E vengo ai capitoli 11 e 12. Il capitolo 11 riguarda le indennità per gli esami di ammissione.

Io sono nel dovere di dare tutti gli schiarimenti che la Commissione di finanze implicitamente domanda.

Questo aumento (ed un aumento ci è stato) è determinato dal numero accresciuto dei concorrenti all'uditorato.

Non è possibile provvedere con gli stessi mezzi di prima, quando gli uditori che si presentano per l'esame di uditore crescono o del doppio o dei due terzi. Quest'anno si sono dovute anche aumentare le indennità per gli esami pratici ad aggiunti giudiziari perchè si è presentato uno strabocchevole numero di concorrenti. Del resto è così piccolo l'aumento, e così grave per giunta il motivo che lo determina, che io non indugierò ancora a giustificarlo.

Viene poi l'indennità ai membri della Commissione consultiva che è aumentata anche di poco; ma comprenderà il relatore della Commissione che se non risultasse dai consuntivi

precedenti di avere un maggior numero di riunioni di queste Commissioni, certamente il Ministero non avrebbe ragione di domandare un aumento di stanziamento.

Questo aumento è determinato dal bisogno sopravvenuto, e, ci sia o non ci sia la somma nel capitolo del bilancio, deve essere soddisfatto. E meglio che il bilancio sia sincero e che ogni capitolo contenga la somma necessaria alla spesa alla quale si riferisce, anzichè presentare poi domande di nuove spese e storni.

Vengo al capitolo 19: « Sussidi in casi speciali e straordinari, ecc. » cresciuto di L. 5000.

Faccio osservare al relatore della Commissione che questo capitolo riguarda i sussidi per tutti gli impiegati dipendenti dalla mia amministrazione; e se io volessi fare la somma di tutti gli impiegati, spaventerei colle cifre il Senato. Lasciamo andare i 4 mila magistrati, vi sono 6300 cancellieri e tutti i funzionari dell'amministrazione centrale; ma crede che la somma di 20 mila lire sia una somma strabocchevole, superiore ai bisogni possibili? Io non lo credo; del resto su questi tre capitoli posso assicurare il senatore Rattazzi che non si farà mai il benchè menomo sperpero, e che quindi, se sussidi non saranno necessari o non saranno domandati, le somme stanziare si porteranno in economia.

Viene poi la spesa del Gabinetto: e qui mi permetta il Senato una dichiarazione più franca e direi brutalmente franca. Pare che si sia aumentata la spesa di Gabinetto in questo ultimo esercizio che oggi si discute col ritardo di sei mesi, perchè negli esercizi precedenti era di 13 mila lire, mentre in questo è stato di 26 mila lire; ma la spesa invece è diminuita: è avvenuto questo miracolo!

In realtà per il Gabinetto si spendevano più di 26 mila lire; ma da dove si prendevano?

Sarà meglio che il Parlamento sappia che la spesa è di 26 mila lire e che gravi sul bilancio dello Stato; che non si spenda una lira al di là dello stabilito e non si stia dietro le quinte a prendere i quattrini per pagare gli impiegati del Gabinetto, ma che invece si faccia tutto alla luce del sole (*Approvazioni vivissime*): e credo che di questo nè la Commissione di finanze, nè il senatore Rattazzi me ne faranno rimprovero: sarà un beneficio anzichè un danno (*Approvazioni vivissime*).

E, giacchè bisogna distinguere la discussione che riguarda il bilancio di grazia e giustizia dal Fondo per il culto, credo mio obbligo rispondere alle osservazioni fatte dagli oratori, sull'amministrazione della giustizia per esaurire questa prima parte.

Incomincio dal senatore Astengo che è stato il primo, non dico ad aprire il fuoco, perchè veramente fuoco non mi è parso, ma ad iniziare la discussione.

Veramente una riforma, nella parte del Codice di commercio che riguarda i fallimenti, si impone, e la Commissione creata da uno dei miei predecessori per la riforma del Codice di commercio, ha già presentato il disegno di legge sui fallimenti che modifica la parte dei fallimenti dell'attuale Codice di commercio.

Però, siccome io ho creduto conveniente creare una Commissione per la riforma generale di diritto privato non ho dato ancora corso a quel disegno di legge, se prima non verrà esaminato da questa Commissione; lo scopo mio è stato di non ammettere possibilità di contraddizioni tra le diverse Commissioni create dallo stesso Ministero e le diverse Commissioni create da diversi Ministeri, e che le riforme legislative procedano in modo logico, progressivo, senza urto fra le diverse amministrazioni, e senza urto fra le diverse disposizioni che possano essere presentate dallo stesso ministro.

Assicuro quindi il senatore Astengo che per parte mia non mi indugierò perchè la questione della riforma del titolo del fallimento sia portata all'esame della Commissione creata per il diritto privato.

Circa gli inconvenienti relativi ai curatori, ai procedimenti penali, ed un po' alle citazioni fatte ai senatori con minaccia di arresto, me ne occuperò, perchè si tratta di provvedimenti che il ministro può prendere. Posso assicurare il senatore Astengo che mi occuperò subito della materia; solo non gli posso promettere di occuparmi della questione che riguarda i crediti fittizi, perchè questa riflette il contenuto di decisioni dei magistrati, sui quali naturalmente il guardasigilli non può esercitare alcuno speciale controllo, nè può ammettere *a priori* che i giudici violino così apertamente la legge.

Al senatore Rossi Luigi dirò che, per quanto riguarda le Società anonime, è mio intendimento di dar luogo ad una revisione relativa alle di-

sposizioni sulle Società stesse. Ma siccome l'onorevole Rossi vorrebbe più specialmente che io, senza occuparmi di riforme, richiamassi la magistratura, come il pubblico Ministero, ad invigilare, io posso fin d'ora dare il mio affidamento che mi occuperò precisamente di sorvegliare affinché sia data intera esecuzione all'art. 184. In quanto alla data delle pubblicazioni delle sentenze, veramente dal complesso del discorso del senatore Rossi Luigi non mi pare che sia soltanto questione di data: se fosse veramente così me ne sarei occupato con maggior facilità: ma si tratta invece di ritardi nella redazione, e perciò, nella pubblicazione delle sentenze; spero di poter provvedere, non trattandosi del merito delle sentenze, ma della loro sollecita spedizione tanto utile all'andamento regolare dell'amministrazione della giustizia sulla quale io devo esercitare la dovuta vigilanza. In quanto alla pubblicazione delle leggi poi la questione è grave, perchè noi non abbiamo fondi in bilancio, come in Francia, per una stamperia nazionale. Ho visto, per esempio, che nel bilancio francese si è ora iscritta la spesa di un milione e mezzo per una stamperia nazionale, che deve curare la pubblicazione delle leggi. Noi non abbiamo che la *Gazzetta Ufficiale* e poi degli appalti per stampare i disegni di legge. La questione è un po' delicata: io potrò esercitare anche una certa sorveglianza perchè queste leggi sieno corrette, per quanto non risulti a me che vi siano errori di redazione: ad ogni modo assumerò le opportune informazioni su questo punto.

Vengo ora al senatore Scialoja circa l'apertura dell'anno giudiziario. Tutti gli inconvenienti deplorati da lui sono verissimi, nè è possibile negarli; non accetterei tutti gli argomenti di difesa al sistema attuale adottati dal senatore Borgnini. Io credo che chi abbia pratica nelle cose giudiziarie sappia, che, ad eccezione delle Corti di cassazione, dove si discute fino alla fine dell'anno, nelle magistrature di merito, cioè nei tribunali e nelle Corti di appello, non si trattano più cause dal 10 o 12 dicembre in poi; di guisa che vi è un periodo di ferie obbligatorio dal 12 dicembre fino al 7 o 8 di gennaio. Però non posso tacere una difficoltà all'onorevole Scialoja, che da altri non è stata presentata, ed è questa: per me la questione più grave è quella della coordinazione della

apertura dell'anno giudiziario con la statistica dell'anno giudiziario stesso. La statistica si fa per anno solare, invece l'anno giudiziario, andrebbe da novembre fino all'ottobre dell'anno venturo; ed allora delle due l'una; o bisognerebbe uniformare la compilazione della statistica generale all'anno stabilito per la magistratura, o ritardare di un anno l'annuncio dei dati statistici, giudiziari, cosa che a me sembra dannosa. Ad ogni modo, siccome gli inconvenienti sono veri, non mi rifiuto di studiare, e se sarà possibile, di presentare una speciale leggina od anche di far entrare in via di emendamento una siffatta disposizione nel disegno di legge presentato alla Camera sull'ordinamento giudiziario. Non ho alcuna difficoltà a prometterlo. Sulle macchine da scrivere poi, per quanto l'onorevole Scialoja, abbia detto che sia una questione piccola, pur non di meno io l'ho anche esaminata; e quando ho presentato la legge qui al Senato sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, ho aggiunto anche una disposizione, che mancava nella legge attuale, cioè, che gli atti e le copie possano essere scritti con le macchine; di guisa che mi trovo ad aver dato un avviamento per attuare la proposta dell'onorevole Scialoja, che non incontrerebbe altre difficoltà che quella dipendente dalla carta da bollo, difficoltà che potrebbe da altro lato esser rimossa mediante un accordo da prendersi col ministro delle finanze.

E vengo ora, dopo aver risposto ai vari oratori, per quanto riguarda la materia analoga all'amministrazione della giustizia, ad esaminare fuggacemente ciò che riguarda l'amministrazione del Fondo per il culto. Il senatore Vischi si è occupato del personale ed anche il senatore Carta-Mameli ha raccomandato gli avventizi del personale del Fondo per il culto. Io veramente domanderei venia agli onorevoli Vischi e Carta-Mameli se invece di seguirli in questa discussione, che si riferisce alla pura e semplice questione del personale, li pregassi invece di seguirmi elevandoci un po' alle condizioni attuali dell'amministrazione del Fondo per il culto; sono partito sempre dal concetto che le condizioni del personale debbano servire di mezzo a migliorare le condizioni dell'amministrazione, mentre da per sé medesime nulla rappresentano, perchè non sono le am-

ministrazioni per il personale, ma il personale è per le amministrazioni. (*Benissimo*).

Ora l'amministrazione del Fondo per il culto traversa un periodo abbastanza difficile. Questo non posso dissimularlo al Senato; mancherei al mio dovere se lo nascondessi. Essa si presenta con un *deficit* di quasi due milioni nel bilancio 1907-908. Io giustifico pienamente dal punto di vista contabile e finanziario l'esistenza di questo disavanzo. Sono intervenute nuove spese a danno dell'amministrazione del Fondo per il culto; sono state decise gran parte delle cause per la decorrenza dell'aumento di congrua ai parroci contro il concetto sostenuto dall'amministrazione del Fondo per il culto; è stata respinta la eccezione di prescrizione per il pagamento delle rate di aumento di congrua dal magistrato supremo: cosicchè l'amministrazione del Fondo per il culto si è trovata un po' disestata e scombussolata nei suoi calcoli e preventivi.

Ma vi è ancora di più. L'amministrazione del Fondo per il culto ha subito una perdita gravissima con la conversione del 4 1/2 per cento. Nella legge che convertiva il 4 1/2 per cento era una disposizione che assegnava un milione all'anno all'amministrazione del Fondo per il culto, milione che essa non ha potuto ancora percepire. Vi è stata una lunga contestazione fra il Ministero del tesoro e quello della giustizia. Il primo ha sostenuto che la disposizione della legge relativa alla conversione del 4 1/2 per cento, la quale diceva chiaramente che allo scopo di affrettare l'aumento di congrua ai parroci fino a lire 1000 si accordava un milione all'anno all'amministrazione del Fondo per il culto, si dovesse interpretare nel senso che finchè effettivamente non si aumentava la congrua ai parroci a lire 1000 questo milione non si potesse riscuotere. L'amministrazione del Fondo per il culto giustamente sosteneva che sarebbe stata assurda la legge se si fosse servita della parola « affrettare » e poi avesse voluto effettivamente raggiungere lo scopo dell'aumento reale della congrua prima di pagare il milione. Il Consiglio di Stato diede ragione con un suo motivato parere all'amministrazione del Fondo per il culto.

Se non che passò tanto tempo per la discussione di questa questione che quando secondo il parere del Consiglio di Stato la Direzione

generale del Fondo per il culto avrebbe potuto riscuotere il milione dal Tesoro si trovò nella condizione, per dissesti nella sua interna amministrazione e del suo bilancio, di non poter proporre l'aumento di congrua dei parroci fino a lire 1000. Cosicché quando il Ministero del tesoro aveva torto, l'amministrazione del Fondo per il culto non poteva aver ragione perchè il Ministero del tesoro non gliela voleva dare; quando poi il Ministero del tesoro avrebbe potuto pagare, la Direzione generale del Fondo per il culto non potè provvedere all'aumento della congrua fino a lire 1000.

Da ciò l'aumento del *deficit*. E vi è di più: il milione che venne promesso, e poi non dato, dalla legge sulla conversione del 4 $\frac{1}{2}$ per cento non rappresenta tutta la perdita dell'amministrazione del Fondo per il culto, ma è perfino al disotto della metà.

Ora si presenta il bilancio di questa amministrazione con due milioni di *deficit*. Ciò è naturale dopo tanti disastri e non è il caso di censurare menomamente l'amministrazione. Si possono accennare una ad una le circostanze che hanno influito a creare questo stato di cose. Ma non dissimulo che questo stato di cose mi preoccupa, e che non è possibile mantenere il bilancio di un'amministrazione così importante con un disavanzo di due milioni.

Ho preso accordi col mio collega del tesoro, e presenteremo tra breve ad uno dei rami del Parlamento, perchè sia subito discusso, un disegno di legge che ponendo la questione da un altro punto di vista possa ordinare la esecuzione di quella disposizione della legge sulla conversione, e far rifluire nelle Casse dell'amministrazione del Fondo per il culto quel milione che oggi non ha potuto riscuotere; ma ciò nonostante con quel milione che verrà in conseguenza di questa, non dirò largizione del ministro del tesoro, ma ricognizione del diritto della amministrazione del Fondo per il culto, questa ultima non potrà ancora trovarsi in grado di provvedere a tutte le sue spese, ed avrà bisogno forse, come prevede il relatore della Commissione di finanze, di intaccare il suo patrimonio, cosa che certamente non è lodevole, cosa che si deve nel più breve termine possibile scongiurare.

SCIALOJA. E le congrue?

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Bisogna aspettare.

Ed allora io ho pensato di studiare un po' meglio la situazione di quell'amministrazione. Comprendranno gli onorevoli senatori Vischi e Carta-Mameli che quando ci troviamo di fronte ad una questione così grave, di così alta importanza, le altre questioni che riguardano il personale, cominciano a passare in seconda linea. Non dico che al personale non si debbano usare tutti i riguardi; ma siccome con un nuovo organico si dovrebbe aumentare la spesa, è mestieri che i due provvedimenti (non nego il provvedimento in favore del personale) vengano insieme, cioè da un lato i provvedimenti che possano mettere al corrente l'amministrazione del Fondo per il culto e cancellare il *deficit* deplorato, e dall'altro l'organico del personale che può far ragione ai legittimi desideri degli impiegati; e così gli avventizi potranno in tutto o in parte entrare in pianta stabile. E se volessi fare come altri ministri i quali denunciano (cosa che non mi pare costituzionale) le lotte interne che spesso debbono sostenere col collega del tesoro, io vi direi qui confidenzialmente, parlando fra noi, che la sorte degli avventizi è stata sostenuta caldamente da me di fronte al Ministero del tesoro, e che se non sono stati licenziati sei mesi addietro lo debbono a me, e se non saranno licenziati, ciò avverrà per me. Ma io assumo di ciò tutta la responsabilità, e non la do al ministro del tesoro, perchè se ad un dato punto un ministro crede che il ministro del tesoro non dia quello che è necessario alla sua amministrazione, non gli resta che lasciare l'amministrazione, ma non accusare il ministro del tesoro come qualche volta purtroppo si fa. (*Bravo! Approvazioni*).

Dunque sono perfettamente d'accordo col ministro del tesoro: sistemeremo l'amministrazione del Fondo per il culto, e contemporaneamente cercheremo di soddisfare i giusti desideri del personale; ma, fino a quando duri questa condizione di cose, questa deficienza dell'attivo sul passivo nel bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto, io credo che nessun buon amministratore può proporre la revisione di un organico con un aumento di spesa mentre di aumento di spese non dovrebbe parlarsi appunto per l'esistenza del *deficit*.

Vengo all'ultima parte della relazione della

Commissione permanente di finanze (la quale del resto ringrazio, e ringrazio più precisamente il mio ottimo amico il senatore Rattazzi, che ne fu relatore, delle parole non dirò di cortesia ma di eccessiva benevolenza usate per me), nella quale si occupa della questione degli economati. Questa è materia che ha pure richiamato la mia attenzione come l'avevano già richiamata gli archivi notarili. Il Senato avrà osservato che ho presentato tre disegni di legge a questo ramo del Parlamento: due per casse di previdenza, una per gli impiegati degli archivi notarili e l'altra per gli ufficiali giudiziari, ed un disegno di legge sul notariato e archivi notarili.

Lo scopo di questo ultimo disegno di legge è precisamente quello di far sparire non dirò la leggenda, ma il sospetto che i proventi di questi archivi notarili possano servire al Ministero di grazia e giustizia per avere una destinazione che non sia quella degli archivi notarili stessi; così ho disciplinato gli archivi notarili in modo da sottoporli al controllo del Parlamento. Avete creato le pastoie alla vostra amministrazione, mi si dirà, ma benedette pastoie quando ne regolarizzano definitivamente i movimenti!

Credo che la stessa disposizione adottata per gli archivi notarili si debba applicare agli economati, ed a maggior ragione, perchè forse la voce pubblica, e non credo con ragione, accusa più dissesti di amministrazione, sperperi di fondi per gli economati di quello che non facesse per gli archivi notarili; ed è necessario che questi economati vengano anch'essi assoggettati (per quanto sarà possibile per la natura di queste amministrazioni e per il loro carattere speciale), al controllo della Corte dei conti e del Parlamento. (*Approvazioni*).

Non si potè, quando fu presentato questo bilancio dare tutte le opportune spiegazioni sugli economati, e si presentò una nota la quale poteva far credere che al Ministero non ci fosse la piena coscienza della necessità di presentare al Parlamento tutti gli allegati relativi agli economati generali; ma le intenzioni erano buone, quindi poco importa che le espressioni siano state meno buone. Io però, adesso che sono stati presentati i nuovi bilanci per il 1907-908, ho fatto allegare al bilancio tutti i singoli bilanci dei sette economati, come del

resto potranno vedere tanto la Giunta generale del bilancio della Camera elettiva quanto la Commissione permanente di finanze di questa alta Assemblea, perciò può essere sicuro l'onorevole Rattazzi e la Commissione di finanze che anche questi voti furono esauditi e che non solo si semplificherà l'amministrazione degli economati, ma si regolarizzerà definitivamente. Vi è sugli economati un disegno di legge pendente alla Camera, del quale cercherò di sollecitare la discussione.

Ed ora io non avrei altro a dire relativamente al bilancio. Non posso certamente consentire a discutere i disegni di legge, anche nelle linee le più vaghe e le più imprecise, per una doppia ragione; in primo luogo perchè nessuno ancora li conosce; saranno solo distribuiti domani; in secondo luogo perchè non sarebbe neanche conveniente, e direi quasi costituzionale, di discutere i disegni di legge che si trovano già all'esame nell'altro ramo del Parlamento. Solo perchè non mi si accusi di mancanza di previggenza io debbo dirne una parola, commettendo una lieve indiscrezione.

L'onor. Vischi ha detto che la previsione finanziaria (e non so veramente se quella previsione sia finanziaria, ma l'onor. Vischi l'ha chiamata così ed io continuo a chiamarla con quel nome), non può essere esatta, perchè col-l'aumento della competenza dei pretori sino a tremila lire, non è possibile che in ogni pretura un solo pretore possa resistere al nuovo enorme lavoro.

Ebbene, io ho pensato a questo: uditori ed aggiunti giudiziari saranno applicati alle preture, anche, e specialmente, a quelle nelle quali il titolare sarà un giudice. Con questa riforma dei giudici di pretura io intendo che si applichi un antico, ma razionale concetto, non già che la pretura sia scala per andare al tribunale, ma bensì che il tribunale sia scala per scendere alla pretura; i giudici del tribunale funzioneranno da pretori: in questo modo si diminuisce il numero dei pretori ed essendo questo diminuito (e questo lo dico solamente per incidente) viene aumentato il numero dei giudici, migliorate di condizione le categorie dei consiglieri di Cassazione, diminuite le categorie dei consiglieri di appello, rese di numero uguale le due categorie; ed in questo modo la carriera dei magistrati viene

di gran lunga migliorata anzichè peggiorata come temeva l'onor. Vischi.

I pretori adunque avranno l'ausilio degli aggiunti giudiziari e degli uditori. Senza dirlo, o copiarlo, io ho adottato il concetto dell'ono, revole Tajani, cioè del collegio di pretura: non l'ho detto perchè oramai si ha un certo odio per i collegi ed una certa tendenza per il giudice unico; ho voluto sempre mantenere il nome singolo di pretore, ma coadiuvato, occorrendo, da aggiunti giudiziari e da uditori per attendere a tutti gli affari cui il pretore solo non potrebbe attendere.

Non dico altro, perchè non voglio commettere ulteriori indiscrezioni. Ho sentito il bisogno di dir questo per non restare davanti al Senato sotto il peso dell'accusa di aver provveduto ad aumentare la competenza dei pretori senza garantire la possibilità che il servizio sia compiuto, se non meglio, al pari di prima.

Io credo che il Senato potrà essere soddisfatto di queste mie brevi dichiarazioni, e non ho altro da dire. (*Bene, bravo, approvazioni*).

BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Io non so se debba o non debba ringraziare il ministro di grazia e giustizia per la sua buona e benevola volontà di prendere in considerazione le osservazioni che io ho fatto. Non so di poterlo ringraziare perchè non ho potuto raccogliere nulla del discorso che l'onorevole guardasigilli ha rivolto più specialmente alla Commissione di finanze. Quindi non sapendo se abbia o no risposto a quelle poche osservazioni che ho fatto e se di esse sarà o non sarà tenuto conto è per me più prudente partito di tacere. Però mi pare in un certo momento di avere afferrato un concetto dell'onorevole guardasigilli, ed è relativamente ai 300 posti vacanti delle preture, alle quali ho accennato.

Il ministro accennò che la vacanza di 150 preture era autorizzata da una legge e che quindi essendo effetto di una legge, il ministro non sapeva cosa dire. Orbene, in proposito io da parte mia osserverò soltanto che se una legge ha prodotto l'effetto che su 1400 preture ne rimangano abitualmente vacanti 300 coi gravi inconvenienti e disastrose conseguenze che ne provengono per l'amministrazione della giustizia può essere

caso di desiderare che al Parlamento siano presentate leggi di riforma in numero minore se esse arrivano a produrre effetti cotanto deplorabili.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Adesso mi rivolgerò da questo lato. (*Rivolgendosi al senatore Borgnini*). Io, onorevole senatore Borgnini, credevo, discutendo il bilancio, che convenisse, non dico fare la polemica, perchè polemica non c'era, ma fare per così dire un'amichevole conversazione colla Commissione permanente di finanze. Le chieggo scusa se essendo ella molto lontano non ha potuto afferrare le mie parole. Però, pare che abbia risposto alla parte sostanziale del mio discorso, e perciò che l'abbia sentito, per quanto non mi sia rivolto a lei.

È vero che io ho detto che il difetto è nella legge e che io non ho fatto altro che eseguire una legge difettosa. Ma il senatore Borgnini ne ha ricavato questa conseguenza; cioè, sarebbe meglio di far minor numero di leggi. Sì, nel caso che si facciano difettose: ma, quando le difettose ci sono, è una necessità far leggi nuove per correggerle. Nelle parole del senatore Borgnini invece di trovare un'allusione ai disegni di legge che ho presentato ve ne trovo una perfettamente inversa, confido, cioè, che egli creda che i disegni di legge da me presentati non appartengono a quella categoria delle leggi erronee, ma invece a quell'altra destinata a correggere gli errori consumati dalle leggi precedenti. (*Bene*). Ed è precisamente così, perchè nei miei disegni di legge presentati alla Camera è preveduto il caso di rimettere in ogni pretura il suo titolare. Non credo (e lo debbo ripetere, dal momento che il senatore Borgnini mi dice che non ha sentito bene), non credo che oltre i posti vacanti per virtù di legge ci siano stati anche degli altri posti vacanti per incuria e per cattiva volontà dell'Amministrazione. Può darsi (ed invoco la esperienza del senatore Borgnini, che credo mi superi un po' negli anni), che per provvedere quando avvengano vacanze un po' di tempo sia necessario; quindi se coglie un dato momento trova sempre certamente un numero di preture vacanti, maggiore a quelle 136, che

in virtù di legge dovrebbero essere vacanti; ma bisogna distinguer bene: se egli allude alle preture che sono vacanti proprio per caso, oltre le 136 vacanti in conseguenza dell'applicazione della legge, io sono perfettamente d'accordo con lui; può darsi che ogni giorno ci siano più di 136 preture vacanti; però questa è una necessità dell'amministrazione perchè non si può provvedere a scatto di molla. Oggi il pretore viene promosso, più tardi viene nominato il suo sostituto. È naturale, bisogna aspettare otto o dieci giorni per le sostituzioni e così c'è un numero variabile di preture vacanti. Se non ci fossero quelle 136 preture senza titolare ci sarebbe sempre in ogni momento un buon numero di preture vacanti, appunto perchè è necessario il tempo per provvedere quando i pretori mancano o per ragioni di promozione, per ragioni di decesso, o per ragioni di dimissioni e così via di seguito. Però il senatore Borgnini può essere sicuro che io assumerò le migliori informazioni, per quanto le creda superflue, e nel caso che sia esatto quello che egli ha giustamente deplorato, cioè che questo numero di vacanze sia veramente superiore al numero delle vacanze che sono la conseguenza dell'applicazione della legge, provvederò rigorosamente perchè questo più non avvenga. Mi pare che ora potrebbe essere soddisfatto perchè gli ho parlato direttamente.

BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Io ringrazio vivamente il ministro guardasigilli della risposta che si è compiaciuto darmi. Accennando alle 300 preture che abitualmente sono vacanti ed accusando i gravi inconvenienti che quella vacanza trae dietro di sé, io ho tenuto conto della verità del fatto esistente e per sé stesso deplorabile, nè mi occupai di indagare sulla causa del medesimo.

Ci tengo però e molto a dichiarare, anche per la grande e particolare estimazione che nutro nell'animo pel ministro guardasigilli, che nè ho inteso mai di ritenere esso responsabile del fatto stesso, nè e tanto meno ho pensato di alludere ai progetti di legge da esso ministro presentati, che ben mi auguro possano essere tali da recare giovamento all'amministrazione della giustizia.

RATTAZZI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI, *relatore*. La calda eloquenza, con la quale l'onorevole ministro Gallo ha difeso lo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio 1906-907, lo onora tanto più in quanto che esso non gli appartiene, ma è stato fatto dal suo predecessore. Ricordando la profonda impronta che l'onorevole Gallo ha lasciato nel breve suo passaggio al Ministero dell'istruzione pubblica e all'ordine che ha saputo imprimere a quell'Amministrazione, mi consenta dire che io credo che se egli avesse fatto questo preventivo, alcune spese, malgrado siano oggi da lui state difese, non sarebbero state iscritte in questo bilancio.

L'onorevole ministro dice che nella sua relazione sono stati ricordati i due preventivi del 1904-1905 e 1905-1906 che hanno portato un progressivo aumento, ascrivendo questo aumento a conseguenza delle due leggi del 1904 e 1905, l'una per la magistratura e l'altra per le cancellerie. Ma se l'onorevole ministro avesse la bontà di riandare più indietro e richiedere dalla Commissione di finanze le relazioni degli anni precedenti, vedrebbe che molto prima delle leggi 1904 e 1905 la Commissione di finanze non ha fatto altro che lamentare questi continui aumenti specialmente nell'Amministrazione centrale, invitando sempre i ministri a volerle contenere in limiti più ristretti, cosa che non si è mai ottenuta. E tanto poco si è ottenuto che l'autorevole relatore del bilancio del Ministero di grazia e giustizia il quale allora faceva parte della Commissione di finanze, se ne è stancato tanto da non volere più nemmeno far parte della Commissione stessa. Ciò premesso vengo ai punti speciali trattati dall'onorevole ministro.

E comincio dal primo, cioè dal personale straordinario. Veramente l'osservazione sopra 10,000 lire, o meglio sopra 9500, per le indennità di residenza, è cosa minima. L'onorevole ministro dice però: badate che questo non è il personale che per la legge del 1905 non dovrebbe essere più al Ministero. E per giustificarsi dice che queste sono spese per i servizi umili di facchinaggio e simili.

Ora, quando in un bilancio si scrive « personale », volere o no, si attribuisce a queste persone, che rendono servizi, dei titoli per i quali possono avanzare dei diritti. Se si tratta

di servizi dei facchini, vi è un capitolo « Compensi per lavori e servizi straordinari » con la spesa di 32,000 lire. Se occorre, aumentate questa cifra, per quanto a me paia sufficiente. ma quando invece iscrivete la spesa sotto il titolo del personale, non si può più parlare di servizi di facchini o avventizi, poichè scritta una volta la parola « personale », si concedono dei titoli che danno pretesto a domande e pretese.

L'onorevole signor ministro ha giustamente difeso la questione del casellario. Io non so se quella legge rimarrà come è ora, e se rimarrà, non so dove andremo a finire con le spese; ma mi limito a fare osservare, che avevo richiamato la sua attenzione sulla questione dei locali. L'onorevole ministro ha detto che il palazzo di Firenze non è sufficiente, e qui potrei ripetere ciò che ho detto in principio, che cioè l'Amministrazione centrale si è allargata in modo che non basterà per essa nè il palazzo di Firenze, nè un altro palazzo. Ma aggiungerò che per il palazzo di Firenze, se il ministro richiamasse i bilanci precedenti, verifichebbe che non è trascorso anno nel quale non siano state spese somme enormi per il suo ingrandimento, e sono convinto che se il ministro di grazia e giustizia visitasse tutti i locali, troverebbe che molti sono sciupati e che molti uffici potrebbero essere concentrati, non imitando così l'esempio di altri Ministeri, che sperano le loro divisioni per tutta Roma.

E vengo alla questione più grave, alle preture, o, per dir meglio, alle indennità di missione. Mi consentano qui l'onorevole ministro ed il senatore Borgnini di difendere quella legge contro la quale essi si sono avventati. La legge del 1904 disponeva: « Fermi rimanendo il numero e le circoscrizioni delle preture esistenti, il ruolo organico dei pretori è determinato nel numero di 1399 ».

In conseguenza di questa legge 136 preture rimanevano senza titolare, ed è necessario parlar franco. Quella legge ha il difetto della mancanza di sincerità, che è conseguenza, direi, delle condizioni più politiche e parlamentari che non veramente giudiziarie, perchè queste 136 preture che sono rimaste senza titolare furono lasciate così, perchè dalle statistiche giudiziarie risultava che secondo la media di un quinquennio erano state in esse pronunciate meno di cento sentenze.

La ragione per non sopprimerle sarà forse perchè per riguardo ad interessi locali si è voluto il mantenimento della pretura, ma che la giustizia esiga davvero che, per cento sentenze in un anno, delle quali soltanto venti o trenta, trattano di vere questioni giuridiche e le altre sono questioni formali, e che per queste poche sentenze occorra un pretore, è cosa della quale non riuscirò mai a persuadermi.

Io direi che appunto perchè abbiamo al Ministero un uomo d'ingegno e coraggioso, si dovrebbe affrontare la questione a fondo e decidere che poichè ci sono 136 preture senza pretori e senza affari, queste preture debbono essere soppresse ed unite ad altri mandamenti.

Vi sarà chi griderà, ma si uscirà da questo equivoco, per cui non abbiamo il coraggio di scrivere nel bilancio lo stipendio dei pretori e poi iscriviamo nel capitolo delle missioni, oggi portato a 180,000 lire, la spesa corrispondente a quella dell'assegno dei detti pretori.

Da questo punto di vista sostengo la legge del 1904 alla quale raccomando all'onorevole ministro di dare espressione più chiara, pregandolo di avere il coraggio di ritornare alle norme stabilite dall'illustre e compianto Zanardelli, che furono poi guastate dal suo successore.

Vengo agli altri capitoli sui quali veramente la Commissione non ha fatto osservazioni ma solo raccomandazioni al ministro, perchè provvedesse a che non si facessero spese inutili.

Il signor ministro me lo insegna. Le Commissioni più volte sono fatte per i commissari che non per l'oggetto per il quale sono create. Ora ci affidano la serietà e fermezza dell'onorevole ministro che queste Commissioni saranno riunite solo per quanto sarà realmente necessario.

Capitolo 21. Indennità dei gabinetti. Io potrei completare, e del resto credo che nell'altro ramo del Parlamento sia stata completata, la dichiarazione del ministro, che cioè nei precedenti bilanci si spendeva anche di più, ma si attingeva ad altre fonti, alle quali fonti, per effetto dei progetti di legge che il ministro Gallo ha presentato dinanzi al Senato non si potrà più attingere; cioè nè ai proventi degli Archivi notarili, nè ai bilanci degli economati. Però, se il ministro di grazia e giustizia at-

tuale si convincerà che veramente 13 mila lire per i gabinetti non sieno sufficienti, la Commissione non avrà altro che a rispettare le sue decisioni, ma, se troverà che molte spese si possono risparmiare, io spero che nel bilancio preventivo 1907-908 la spesa sarà ridotta, se non a 13 mila lire, a poco più.

Vengo ora al Fondo per il culto.

L'onor. Vischi ha limitate le sue raccomandazioni al personale, e il ministro giustamente ha detto che il personale deve servire all'amministrazione e non l'amministrazione al personale. Ora, abbiamo un'amministrazione che si presenta con un *deficit* di un milione e 800 mila lire. È nostro dovere prima di provvedere all'amministrazione e poi provvedere al personale. Però io non trovo che sia stato intieramente giusto il ministro, quando, pur ammettendo che il Fondo per il culto sia stato ridotto in questa condizione non per colpa propria, non ha per altra parte riconosciuto che la colpa intiera di questa condizione cattiva del Fondo per il culto ricade sul Governo, perchè, mentre tutte le leggi di conversione presentate e nel Parlamento subalpino e nel Parlamento italiano sono state sempre precedute dalla dichiarazione che queste leggi non avrebbero avuto mai intenti finanziari, sui quali cioè lo Stato avesse potuto lucrare, in fatto poi noi troviamo proprio il contrario. Ad ogni tratto sopra quest'amministrazione piomba lo Stato o con un pretesto o con un altro, riduzione della rendita del Debito pubblico, imposizione della tassa di manomorta, e d'altra parte aumento di congrue ai parroci. Ora a tutti questi aggravii come può far fronte un'amministrazione?

Verrà il giorno, come abbiamo accennato nella relazione, in cui dovrà lo Stato provvedere, e non farà che restituire quanto ha mal preso.

Ma vi ha di più. Il Consiglio di Stato, sulla questione del pagamento del contributo annuo di un milione concesso all'amministrazione con la legge di conversione del 21 dicembre 1903, ha detto al Governo essere obbligo suo incondizionato il pagamento della detta somma con decorrenza dal 1° luglio 1904. A questo si risponde: no, perchè il Fondo per il culto non ha ancora portato a 1000 lire la congrua dei parroci.

Quale sarà la conseguenza di ciò? Il Fondo per il culto aumenterà ancora il suo disavanzo e lo Stato ritarderà sempre ad adempiere un dovere che gli viene dalla legge.

Farò ancora un'altra considerazione ed è che sulla contestazione delle congrue era sorta una grave questione innanzi ai tribunali, questione che era stata variamente decisa, ed allora il Governo, per troncare una questione che si risolveva in un gravissimo danno a carico del Fondo per il culto, ha presentato nel 1904 una legge dichiarativa per l'interpretazione della legge 30 giugno 1892. Con quella legge si sarebbe salvato il Fondo per il culto da una quantità di liti e di transazioni, per le quali, sto parlando, si pagano somme ragguardevolissime.

Questa legge fu approvata nell'altro ramo del Parlamento, e, venuta innanzi al Senato, è stata nominata la Commissione, che ne propose l'accoglimento, nominando relatore l'illustre nostro collega senatore Quarta. La legge cadde per l'intervenuto termine dell'ultima legislatura. Questo è un provvedimento che il Governo dovrebbe riproporre con sollecitudine.

Dopo tutte queste considerazioni, io confido che i provvedimenti legislativi che il ministro ha annunciato valgano realmente a togliere il Fondo per il culto da gravi imbarazzi nei quali si trova, ma, perchè sieno efficaci, consenta l'onorevole ministro che gli rivolga la preghiera che sieno più prontamente decisi che sia possibile; senza di che, e senza nessuna colpa del Fondo per il culto, quest'amministrazione si troverà in tale imbarazzo, per cui il Governo dovrà provvedere, per impedire conseguenze più gravi ancora.

PRESIDENTE. Non è presente l'onor. Vischi; vorrei pregarlo di dire se dopo le dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli intende persistere nel suo ordine del giorno oppure lo ritira; ma lo farò in principio della seduta di domani.

Rimanderemo quindi il seguito della discussione a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un segretario dell'ufficio di Presidenza:

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1906

Senatori votanti	114
Maggioranza	58
Il senatore Melodia	ebbe voti 72
» Mezzanotte	» 27
» Borgatta	» 8
» Sonnino	» 1
» D'Ayala	» 1
Schede bianche 15.	

Proclamo eletto il senatore Melodia.

Risultato della votazione per la nomina di un commissario per la Commissione di finanze:

Senatori votanti	113
Maggioranza	57
Il senatore Rossi Luigi	ebbe voti 55
» Paternò	» 40
Voti dispersi 8, schede bianche 10.	

Nessuno dei due senatori avendo avuto la maggioranza dei voti, si procederà alla votazione di ballottaggio nella prossima seduta.

Risultato di votazione per la nomina di un commissario per la Commissione per i trattati internazionali;

Senatori votanti	107
Maggioranza	54
Il senatore Pisa	ebbe voti 36
» Carafa d'Andria	» 28
» Arcoleo	» 20
» Di Collobiano	» 13
Voti dispersi 3, schede bianche 7.	

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza dei voti, si procederà domani al ballottaggio tra i senatori Pisa e Carafa d'Andria.

Risultato di votazione per la nomina di un commissario della Commissione di contabilità interna;

Senatori votanti	115
Maggioranza	58

Il senatore Cefaly	ebbe voti 81
» Martuscelli	» 10

Voti dispersi 9, schede bianche 15.
Proclamo eletto il senatore Cefaly.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

I. Votazione di ballottaggio per la nomina:

- a) di un componente della Commissione di finanze;
- b) di un componente della Commissione per i trattati internazionali.

II. Votazione per la nomina:

- a) di due componenti della Commissione centrale per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole;
- b) di nove Commissari per la inchiesta sulla condizione dei contadini nelle provincie Meridionali e nella Sicilia;
- c) di tre Commissari per la inchiesta sulla condizione degli operai delle miniere di Sardegna.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 391 - *Seguito*);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247);

Sulle decime e altre prestazioni fondiari (N. 56).

La seduta è sciolta (ore 18.30),

Licenziato per la stampa il 16 dicembre 1906 (ore 9)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXLIII

TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Dopo dichiarazioni del senatore Carafa D'Andria, si approva il processo verbale della tornata precedente — Proposta dei senatori Arcoleo e Astengo, relativa alla votazione per la nomina di alcuni Commissari, approvata dal Senato — Lettura di un disegno di legge del senatore Pagano — Votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 391) — Il senatore Vischi ritira il suo ordine del giorno — La discussione generale è chiusa — Si approvano senza discussione i primi 15 capitoli — Raccomandazioni dei senatori Finali e Astengo al capitolo 16 e risposta del ministro di grazia, giustizia e dei culti — Il capitolo 16 è approvato — Senza discussione sono approvati i seguenti capitoli fino al 30 — Sul capitolo 31 parla il ministro di grazia, giustizia e dei culti — Presentazione di disegni di legge — Si stabilisce il giorno dello svolgimento dell'interpellanza del senatore Carta-Mameli al ministro dell'istruzione pubblica — Chiusura e risultato di votazione — Ripresa della discussione — Parlano i senatori Brusa, Vischi e il ministro di grazia, giustizia e dei culti — Il capitolo 31 è approvato — Senza discussione sono approvati tutti gli altri capitoli del bilancio e i riassunti per titoli e categorie — Senza discussione si approvano gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, degli economati dei benefici vacanti, nonchè i quattro articoli del disegno di legge, che è rimandato allo scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Sulle decime ed altre prestazioni fondiari » (N. 56-A) — Dichiarazioni del senatore Scialoja, relatore — Senza discussione sono approvati tutti gli articoli del disegno di legge, che è rimandato allo scrutinio segreto — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e dei culti, del tesoro, dell'agricoltura, industria e commercio, e della pubblica istruzione.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARAFÀ D'ANDRIA. Desidero di ringraziare quegli onorevoli colleghi i quali mi hanno vo-

luto dare una prova di fiducia, mettendo il mio nome nell'urna, per la nomina di un componente della Commissione dei trattati internazionali. Però, pur ringraziandoli della loro cortesia e della loro fiducia, dichiaro che ritiro questa mia candidatura, perchè non potrei accettare l'onorifico incarico.

PRESIDENTE. Non facendosi altra osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Incidente sull'ordine del giorno.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di considerare se non sarebbe più opportuno che la votazione per la nomina di quei molti commissari portata dall'ordine del giorno, venisse rimandata ad altra seduta da destinarsi, perchè il vero valore di una Commissione sta in ciò che ne facciano parte persone le quali accettino e possano corrispondere alla fiducia del Senato; altrimenti nomineremo una Commissione composta di persone autorevolissime, ma che poi, per una ragione o per l'altra, non risponderà allo scopo. E per conseguirlo meglio credo che potremmo prima intenderci e interpellare quelli che crediamo più adatti all'ufficio. Ho preso la parola perchè io sono estraneo a qualunque sospetto di candidatura.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Mi associo con piacere alla domanda fatta dall'onorevole Arcoleo; è necessario avere un po' di tempo per poterci intendere fra noi.

PRESIDENTE. Prima di interrogare il Senato su questa proposta, io lo invito a procedere oggi alla votazione per la nomina di due componenti della Commissione centrale per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle isole.

Ed ora pongo ai voti la proposta del senatore Arcoleo appoggiata dal senatore Astengo, di rinviare ad altra tornata la nomina dei Commissari per l'inchiesta sulla condizione dei contadini nelle provincie meridionali e nella Sicilia, e dei Commissari per l'inchiesta sulla condizione degli operai delle miniere in Sardegna.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Allora queste nomine saranno poste all'ordine del giorno di sabato.

In seguito alla votazione di ieri e per la quale fu eletto segretario il senatore Melodia, lo invito a prendere posto al banco della Presidenza e ad assumere il suo nuovo ufficio.

Con la elezione dell'onor. Melodia, certamente non potrà che rafforzarsi l'accordo cordiale che deve regnare fra i membri della Presidenza (*Harità — Approvazioni*).

Lettura di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Prima di procedere alle votazioni, e giusta la riserva fatta nell'ultima seduta, do lettura di un progetto di legge d'iniziativa del senatore Pagano, e che ha per titolo « Modificazioni all'art. 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1875 (n. 2837), nonchè alle norme regolatrici della competenza delle Sezioni unite della Cassazione di Roma, in rapporto alle altre Cassazioni ».

Art. 1.

Il num. 5° dell'art. 3 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837 è emendato nel seguente modo:

« 5° I ricorsi contro sentenze pronunziate, « sia pure tra privati soltanto, e che siano impugnate per violazione o falsa applicazione. « a) ... b) ... come nel testo ».

Art. 2.

Le Cassazioni territoriali decideranno in materia civile, tanto sulle eccezioni delle parti o del Pubblico Ministero, quanto sul dubbio elevato anche di ufficio, circa la competenza propria o della Cassazione di Roma a decidere, ai sensi della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, o della legge 31 marzo 1877, n. 3761, o dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, in relazione all'art. 547 Codice di procedura civile.

Le dette sentenze sono soggette a ricorso nei modi, forme e termini previsti dal Codice di proc. civ. avanti le Sezioni unite della Cassazione di Roma, le quali, nel caso di cassazione (salvo che questa abbia luogo senza rinvio), provvederanno a norma di dette leggi del 1875, del 1877 (art. 5) e del 1888 (art. 8).

È parimenti soggetta a ricorso alle Sezioni unite a norma del Codice di proc. civ. per il solo motivo d'incompetenza, qualunque altra sentenza delle Cassazioni territoriali, se pur non abbia pronunziato sopra una eccezione o dubbio in tema di competenza.

È mantenuta la procedura stabilita dagli articoli 6 e seguenti del Regio decreto 23 dicembre 1875 e nell'art. 5 del Regio decreto 10 febbraio 1889, nel caso in cui la eccezione o il dubbio sulla competenza si sollevi avanti la Se-

zione civile della Cassazione di Roma, la quale sospenderà la pronunzia sul ricorso, prendendosi di ciò nota nel verbale di udienza per il rinvio alle Sezioni Unite.

La disposizione del capoverso precedente per il ricorso alle Sezioni unite, è estesa alle sentenze della Sezione civile della Cassazione di Roma, ove siano impugnate per incompetenza.

Come prescrive l'art. 82 del nostro regolamento, bisognerebbe ora fissare il giorno in cui il proponente potrà svolgere il progetto di legge da lui presentato. Siccome il senatore Pagano non è presente, io chiedo al Senato la facoltà di poter fissare, d'accordo con lui, il giorno in cui questo svolgimento potrà aver luogo.

Se non vi sono opposizioni, così s'intenderà stabilito.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà:

I. Alla votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di un componente della Commissione di finanze;

b) di un componente della Commissione per i trattati internazionali.

II. Alla votazione per la nomina:

di due componenti della Commissione centrale per la diffusione della istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Prego il senatore, segretario, Taverna di voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori incaricati dello spoglio delle votazioni, testè fatte, a scrutinio segreto.

Vengono sorteggiati:

per la votazione per la nomina di due componenti della Commissione centrale per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole, i senatori Tasca-Lanza, Di Terranova, Lanzara;

di un componente della Commissione di finanze, i senatori Boncompagni-Ludovisi, Di Collobiano, Lorenzini;

di un componente per la Commissione per i trattati internazionali, i senatori Melodia, Cavasola e Di Camporeale.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 391).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-1907 ».

Come il Senato ricorda, ieri mi riserbai di chiedere all'onorevole Vischi, che aveva presentato un apposito ordine del giorno, se, in seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, egli lo manteneva o lo ritirava.

Domando ora all'onorevole Vischi, che ieri, in fine di seduta, non era presente, se ritira o mantiene questo ordine del giorno.

VISCHI. L'onor. ministro di grazia e giustizia dichiarò ieri al Senato che era suo intendimento di proporre al Parlamento, d'accordo col ministro del tesoro, con la massima sollecitudine, provvedimenti atti a sistemare il bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Egli aggiunse che subordinatamente, ma con eguale sollecitudine, anzi contemporaneamente, avrebbe presentato proposte di sistemazione del personale della stessa Amministrazione e specialmente di quello più umile, cioè degli avventizi.

Queste dichiarazioni dell'onor. ministro di grazia e giustizia trovarono eco piena da parte dell'onor. relatore della Commissione permanente di finanze.

Siccome era precisamente ciò che io avevo domandato e raccomandato alla benevolenza dell'onor. ministro di grazia e giustizia, credo inutile di insistere sul mio ordine del giorno.

Perciò dichiaro di ritirarlo dopo avere, come ho, preso atto delle esplicite e benevole dichiarazioni dell'onor. ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Sta bene. L'ordine del giorno del senatore Vischi si intende ritirato, e la discussione generale è chiusa.

Passeremo quindi alla discussione dei capitoli.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi, di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.

TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	875,570 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	114,142 »
3	Ministero - Personale straordinario	9,925 »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 »
5	Ministero - Spese d'ufficio	71,691 »
6	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero	40,000 »
7	Ministero - Pigioni di locali ad uso dell'amministrazione centrale (Spese fisse)	20,000 »
8	Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	125,000 »
9	Indennità di supplenza	120,000 »
10	Indennità di missione	180,000 »
11	Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario	55,000 »
12	Indennità ai membri della Commissione consultiva per le nomine, promozioni ed i tramutamenti dei magistrati; ai membri per la sottocommissione del Codice di procedura penale, a quelli della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile e della Commissione per la riforma del Codice di commercio	31,800 »
13	Spese postali	10,700 »
14	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500 »
15	Spese di stampa	79,040 »

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Dovrei fare una raccomandazione all'onorevole ministro. Nella pubblicazione delle leggi e dei Reali decreti, che è desiderabile, anzi necessario, sia fatta sollecitamente, avvengono invece dei ritardi e delle irregolarità quasi incredibili.

E se la cosa nuoce al buono e sicuro andamento di tutte le amministrazioni, crea un impedimento e un fastidio singolare a quell'Istituto che non deve guardare soltanto alla pubblicazione delle leggi e dei decreti attinenti alle attribuzioni di questo o quel Ministero, ma al complesso di tutti gli atti, che debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, qualunque siane l'oggetto e da qualunque Ministero emanino.

Bisogna troppo spesso con difficoltà ricorrere alla *Gazzetta Ufficiale*, perchè la pubblicazione delle leggi e decreti si fa con molta irregolarità e con molto ritardo.

Ho verificato oggi che gli atti del 1905 non sono tutti stampati e distribuiti; anzi l'ultimo atto della raccolta che esiste presso l'Istituto di cui conosco le condizioni meglio di ogni altro, si arresta al 3 dicembre del 1905. Non parlo del 1906 di cui l'ultimo numero distribuito arriva al mese di settembre; ma non è a credere che fino al mese di settembre tutte le leggi ed i decreti siano stati stampati e distribuiti, perchè negli atti di data anteriore vi sono molte lacune.

Non ho bisogno di dire al Senato a quali incongruenze, inconvenienti e fastidi dia o possa dar luogo questo stato di cose; e tanto meno debbo dirlo al signor ministro, che potrebbe insegnare a chi ne dubitasse, quanto utile e necessario sia che questa pubblicazione proceda regolarmente e sollecitamente.

Io mi limito ora ad una speciale raccomandazione; sicuro che l'onorevole ministro porrà con efficacia, nell'adempiere a questa raccomandazione, tutta la sollecitudine e diligenza possibile.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Mi associo alla raccomandazione dell'onorevole senatore Finali, ma vorrei anche pregare l'onorevole ministro guardasigilli a far sorvegliare che la raccolta delle leggi

sia stampata su carta migliore, più resistente, specialmente gli esemplari che sono distribuiti ai Comuni.

Gli farò un'altra raccomandazione, già fatta da me, mi pare, l'anno scorso, riguardante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle leggi e decreti. Ogni due o tre giorni vi leggiamo una *errata-corrige*, ed è strano - e non si verifica in alcun paese del mondo - che il giornale ufficiale porti continuamente questi *errata-corrige*. Chi ha la *Gazzetta Ufficiale* crede di leggervi il testo vero, esatto delle leggi e regolamenti; invece dopo pochi giorni vi sono le correzioni. Prego pertanto l'onorevole ministro di voler richiamare coloro che hanno l'incarico di queste pubblicazioni, ad usare maggiore attenzione. Spero che questa mia raccomandazione abbia ora esito più fortunato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della giustizia.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Dichiaro al senatore Finali che mi occuperò con tutta la possibile attività a soddisfare il suo desiderio. Non nascondo che io come semplice bibliofilo avevo notato da tempo questo ritardo nella pubblicazione delle leggi e dei decreti, ma avevo creduto giustificare l'indugio supponendo che i volumi non si vendessero se non quando fosse compiuta la raccolta, e che quindi non dipendesse tanto dal ritardo della pubblicazione, quanto dal ritardo della collezione quando l'anno era già compiuto. Adesso acquisto la convinzione che il ritardo dipende esclusivamente dalla pubblicazione; per ciò non ho difficoltà a promettergli che provvederò nel modo migliore.

Al senatore Astengo prometto che esaminerò anche la questione della carta. Quanto poi alle *errata corrige* che sovente egli deplora nella *Gazzetta Ufficiale*, bisogna vedere da quale parte provengono gli errori, giacchè *errare humanum est*, e sono uomini quelli che trasmettono le leggi, i decreti ed i regolamenti, e quelli che li stampano nella *Gazzetta Ufficiale*. Se l'errore è d'attribuirsi al Ministero che ha per legge l'attribuzione di raccogliere le leggi, i decreti ed i regolamenti e farli pubblicare, io prometto di provvedere nel modo più energico; ma se poi l'errore è dovuto alla *Gazzetta Ufficiale* e relativa direzione, bisogna rivolgere

questa raccomandazione al ministro dell'interno più che a me.

Ad ogni modo questi errori sono deplorabili se avvengono troppo spesso, e specialmente in un istituto il quale, non già che non dovrebbe errare, perchè ciò è impossibile, ma dovrebbe errare meno degli altri.

ASTENGO. Ringrazio il signor ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il capitolo 16.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

16	Stampa delle leggi e decreti del Regno (Spesa obbligatoria)	80,000 »
17	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	28,800 »
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
19	Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	20,000 »
20	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie	170,000 »
21	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	26,000 »
22	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	1,000 »
23	Spese casuali	35,000 »
24	Compensi per lavori e servizi straordinari	32,090 »
Debito vitalizio.		2,127,758 »
25	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	7,027,000 »
26	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	131,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria.		7,158,000 »
27	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	27,731,356 »
28	Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	129,858 »
29	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Idem)	715,282.38
30	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari	45,000 »
31	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	5,908,000 »

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Io debbo dare una risposta e nello stesso tempo fare una dichiarazione al relatore della Commissione permanente di finanze. Nella sua relazione si accenna alla necessità di semplificare i dibattimenti ed in conseguenza di venire ad un'economia delle spese della giustizia. Mi sono riservato di rispondere a questa parte della relazione quando si sarebbe trattato del capitolo delle spese di giustizia; ed ora è il momento.

Pende avanti alla Camera, ed è stata già nominata dagli Uffici la relativa Commissione, l'esame del progetto del Codice di procedura penale. Il Senato sa bene che questi disegni di legge, così colossali, non vengono subito alla discussione dell'uno e l'altro ramo del Parlamento: or dovendo provvedere, con tutti i disegni di legge che ho presentato già alla Camera ed al Senato, alla sistemazione di molti servizi, e non potendo attingere sempre al Tesoro per tutte le somme che mi erano necessarie, ho dovuto anche ipotecare un po' qualche piccola somma di questo capitolo delle spese di giustizia. È mio dovere spiegare al Senato quali somme io abbia dovuto promettere di ricavare da questo capitolo delle spese di giustizia.

Sono lieto che sia presente il mio collega del Tesoro a queste mie dichiarazioni, le quali riferiranno tutto ciò che è avvenuto, ed è stato concordato tra noi.

Il disegno di legge sulla riforma giudiziaria consta di una nuova spesa che ascende a lire 2,400,000; il disegno di legge per miglioramento delle condizioni dei cancellieri e segretari giudiziari importa una maggiore spesa di 1,100,000 lire; in tutto dunque si tratta di una spesa maggiore di 3 milioni e mezzo. A questa spesa provvede il Tesoro con gli stanziamenti in tre esercizi consecutivi dal 1° gennaio 1908 in poi. Però vi hanno altri due disegni di legge; uno è quello delle Casse di previdenza degli ufficiali giudiziari, l'altro è quello della difesa gratuita, o avvocatura dei poveri. Quest'ultima spesa sarà veramente cosa di poco conto, perchè, non si dovrà che fornire di locali e di

mobili, gli uffici di difesa gratuita laddove le Corti d'appello non abbiano locali e mobili sufficienti. Poi per la Cassa di previdenza si tratta di contribuire col 5 per cento, contributo uguale a quello che lasceranno sui loro proventi gli ufficiali giudiziari. Quest'ultimo contributo si può determinare in 265 mila lire: l'altra spesa per la difesa gratuita dei poveri è impossibile determinarla perchè dipende dalla constatazione effettiva dei locali delle Corti di appello e dello stato in cui si trovano i mobili di queste. Però non potrà ammontare che a 70 od 80 mila lire. Sicchè bisognerà provvedere al più alla spesa di 350 mila lire sul capitolo « Spese di giustizia ».

Perciò ho dovuto consentire col ministro del tesoro a presentare un disegno di legge di stralcio di alcune disposizioni del progetto di Codice di procedura penale e precisamente di quelle che si riferiscono alla semplificazione dei dibattimenti: cioè diminuzione del numero degli avvocati; facoltà data al presidente per la diminuzione del numero dei testimoni, ecc. Al riguardo, oltre le disposizioni di legge che forse non bastano, mi riservo emanare altri provvedimenti che possano un po' temperare questo andazzo di rendere i giudizi e i dibattimenti troppo spettacolosi e ridurli ad una cerimonia solenne, invece che ad una funzione semplice e decorosa nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.

Ora, siccome lo stralcio di questa disposizioni del Codice di procedura penale (questo non me lo dissimulo), significherebbe da parte del ministro di grazia e giustizia quasi un abbandono del progetto del Codice di procedura penale, io ho esitato un po' a presentarlo, e voglio aspettare ancora qualche tempo; sicchè, se a marzo o ad aprile il progetto del Codice di procedura penale non sarà pronto con la relazione della Commissione per essere discusso nell'altro ramo del Parlamento, presenterò il disegno di legge di stralcio delle disposizioni relative ai dibattimenti.

Se poi sarà presentata la relazione, ed io, perchè la presentazione della relazione non basta, avrò acquistata la convinzione che potrà essere con una certa sollecitudine votata dall'altro ramo del Parlamento, soprassedero a presentare il progetto di legge di stralcio ed attenderò che i benefici della economia in

questo capitolo mi vengano dall'attuazione del Codice di procedura penale.

Questi sono gli schiarimenti che credevo di dover dare all'onorevole relatore della Commissione permanente di finanze. Da queste rileverà che per una via o per un'altra si giungerà allo scopo di semplificare i dibattimenti e di venire alla diminuzione del capitolo delle spese di giustizia.

D'altronde questo capitolo è abbastanza grave, non solo preso in sè, ma anche, e più, in relazione ai capitoli relativi alle spese di giustizia degli altri paesi; non si comprende come in Francia le spese di giustizia ammontino a 5 milioni e mezzo ed in Italia superino questa somma.

L'unica spiegazione è questa: che in Francia il gravissimo processo degli Humbert dura nove o dieci giorni ed in Italia si hanno giudizi che durano per 10 mesi; nei quali, per due mesi si è costretti a sentire arringhe di avvocati e polemiche tra avvocati e rappresentanti del pubblico ministero, non so con quanto interesse e con quanto profitto della giustizia. Bisogna tener presente il dato psicologico che sta al di sopra di tutti gli altri. Le impressioni che possono produrre i ragionamenti dei difensori e quelli dei rappresentanti dell'accusa credo che acquisterebbero maggiore influenza nell'animo dei giudicanti se il giudizio venisse subito dopo, anzichè dopo tanto lasso di tempo; e, per giunta, nelle Corti d'assise, c'è anche in mezzo il riassunto del presidente, che spesso nei processi più importanti si stracchia per parecchi giorni, sicchè i poveri giurati devono avere la memoria di Pico della Mirandola per mettere nel loro cervello tutto quello che un mese addietro hanno detto gli avvocati, quindici giorni prima il pubblico ministero e pochi giorni addietro ha riassunto il presidente della Corte di assise.

Tutto questo è anormale, è intollerabile; però consento che solo una disposizione di legge non basta. Oramai c'è la radice di questa cattiva abitudine nel temperamento meridionale, ed in un'altra consuetudine ancora più grave che è quella dell'apparenza scenica dei pubblici dibattimenti.

Speriamo che poco a poco questo temperamento si modifichi e questa cattiva abitudine

possa essere da un'altra più savia sostituita. Da parte mia prometto che, oltre alla presentazione dello stralcio del disegno di legge relativo ai dibattimenti, infuirò anche nella mia sfera di azione perchè l'autorità giudiziaria curi che i dibattimenti, essendo brevi, sieno più efficaci e producano una diminuzione nelle spese di giustizia, insieme ad una maggiore garanzia della giustizia stessa. (*Approvazioni*).

Presentazione di progetti di legge.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare il disegno di legge per la « Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di pietà di Roma ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato tre altri disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento, e cioè:

Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1906-1907;

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1906-907;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. Do atto al ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge.

Quanto agli stati di previsione saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze; l'altro progetto di legge sarà trasmesso agli Uffici.

Fissazione di giorno per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Carta-Mameli.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole Carta-Mameli ha presentato ieri un'interpellanza.

Dichiaro di accettare l'interpellanza e di essere a disposizione del Senato.

CARTA-MAMELI. Io sono pronto a svolgerla anche oggi.

PRESIDENTE. Potremo metterla all'ordine del giorno di domani.

CARTA-MAMELI, Accetto.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.*

Consento.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni, così rimane stabilito.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sullo « Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dei culti ».

BRUSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA. Onorevoli colleghi, ho chiesto la parola anzitutto per far plauso alla deliberazione presa dall'onorevole guardasigilli, per ciò che attiene alle spese di giustizia ed al modo di diminuirle nelle strette delle circostanze attuali, mentre cioè pende innanzi all'altro ramo del Parlamento il progetto per il Codice di procedura penale, che ha costato molti anni di lavoro, e che tutti, io spero, desideriamo di vedere giungere ben presto in porto.

Io sono d'accordo con l'onorevole ministro nel proponimento, che egli testè ha mostrato, secondo cui tornerebbe molto opportuno attendere che la Commissione designata nell'altro ramo del Parlamento abbia terminato l'esame del progetto, sperando che la relazione che sarà fatta sul medesimo sia per giungere in tempo abbastanza prossimo per potere portare innanzi il progetto, senza bisogno di stralciare nulla neppure nell'intento di ottenere quella desiderabile diminuzione delle spese di giustizia, alla quale gioverebbe senza dubbio lo stralcio che l'onorevole ministro si è riservato di fare. Egli, mi sia concesso dirlo, ha trovato nel progetto, al quale ho avuto l'alto onore di dare gli scarsi lumi che io possiedo, il punto di partenza per le intenzioni che egli ha manifestato testè, e che certamente non mancherà di attuare. In quel progetto si viene appunto proponendo di diminuire il numero degli avvocati, di escludere

testimoni inutili e le cui deposizioni non potrebbero che nuocere all'attenzione del giudice sui punti essenziali dell'accusa, e si propongono anche altre semplificazioni che sarebbe inopportuno ora d'indicare. Io però, pur plaudendo alle intenzioni dell'onorevole ministro, debbo confessare che nell'animo mio rimane sempre un timore. Temo, cioè, che, indipendentemente dal carattere meridionale italiano, indipendentemente dalla tendenza all'amplificazione oratoria e dalla stessa passione italiana per lo spettacolo anche nei dibattimenti penali (e ciò tutto influisce pur troppo moltissimo sulla durata eccessiva dei dibattimenti), un'altra causa operi anch'essa in senso pregiudicevole alla giustizia penale.

L'onorevole ministro non ignora di certo che nel paese stesso da lui citato come esemplare da imitarsi, cioè in Francia, questa sinistra influenza non si fa sentire. Esiste pur colà, come da noi, l'istituzione francese dei Consigli dell'ordine degli avvocati, che fu presa a modello appunto in Italia.

Ma nel costume del vicino paese latino questa istituzione esercita nella pratica una benefica influenza, un'influenza moderatrice e correttiva, che sembra quasi affatto ignota presso di noi.

Quei Consigli, benchè regolati da una legge che ha tutta l'apparenza di essere provvida e che provvida dovrebbe riuscire in effetto — io non so se debbo dolermene apertamente in questa occasione — sembra che non funzionino in correlazione allo spirito informatore della legge che li ha istituiti.

Mi sia permesso, a ogni modo, di rammentare a questo proposito un fatto, che, se non è mio personale, lo è quasi.

Mi è accaduto, parecchi anni or sono, di essere stato interpellato da un avvocato di grido della Corte di appello di Parigi intorno a una causa che si doveva agitare innanzi a quella magistratura e che riguardava un mio illustre concittadino.

Trattandosi di una causa clamorosa, e che poteva avere, come è facile immaginare, una eco anche nel nostro paese, e che prima ancora poteva produrre in Francia una certa speciale impressione, perchè l'accusa era di plagio letterario a danno di un francese, quell'egregio avvocato rivolgendosi a me nella opinione che io conoscessi il preteso plagiario, si dichiarava

disposto e ben volenteroso a farne le parti sostenendone la difesa, che reputava molto fondata. Egli però mi lasciava intendere fra linea e linea della sua lettera, che dovessi guardarmi dal rivelare il suo desiderio a chicchessia. L'egregio avvocato mi dava in tal modo a pensare, che in lui dovesse essere ben forte la preoccupazione di sfuggir al sospetto, anche il più remoto, che la sua condotta in codesta faccenda potesse reputarsi men che corretta di fronte all'autorità chiamata a esercitare il sindacato sulla medesima, vale a dire di fronte al *bâtonnier* e all'ordine degli avvocati. Allora io mi son domandato (e non senza ragione, come potei accertarmene di poi), se in un caso simile le cose andrebbero nella stessa guisa anche in Italia? Ci sarebbero scrupoli così squisiti anche da noi, pur essendo in verità tanto serio il fondamento della difesa quanto lo era certamente, a prescindere dalle eventualità ulteriori della causa, nel caso che mi son permesso rievocare nella presente circostanza? Io mi domandava, e mi domando ancora adesso, se in Italia troveremmo noi facilmente avvocati così propensi al timore di un simile sindacato da parte del Consiglio dell'ordine o anche soltanto dal presidente di questo? Francamente io ne dubito assai. Ma non occorre ch'io m'indugi di più, nella presente occasione, intorno a questa o altrettali manchevolezze dei nostri costumi forensi, che pur contribuiscono molto ai mali che da tanto tempo alterano il buon andamento dei nostri processi criminali nel momento supremo del dibattimento.

A vergogna nostra noi siamo segnalati come i meno atti ad amministrare la giustizia in Corte d'assise al confronto delle altre nazioni. Non so quanto in ciò sia di esagerazione o di verità: so però questo, che per poco che si viaggi all'estero e per poco che si leggano i giornali o altre pubblicazioni riguardanti in qualche punto gli affari dell'amministrazione della giustizia penale presso di noi, ognuno può agevolmente avvedersi dei giudizi, al certo non favorevoli, che all'estero si odono o si leggono, e per verità non sono giudizi destituiti punto di base, tanto male a questo riguardo procedono le cose presso di noi.

Si lascin ora da parte le altre sinistre influenze, che pur troppo non mancano, anche a tacere di quelle che l'onorevole ministro ha

accennato con rapido ma giusto sguardo. Non è questo il momento di soffermarci su tali argomenti, benchè io creda di aver toccato non inopportunamente un tasto assai delicato, richiamandovi l'acuto intelletto di Sua Eccellenza; l'onorevole ministro sa quael e quanta sia la stima che io professo per lui. Ma io sono convinto che egli ne terrà conto, essendo impossibile disconoscere la verità e l'importanza di quanto mi è parso non inutile di dire.

I Consigli dell'ordine degli avvocati (quelli dei procuratori hanno assai limitata influenza nelle materie penali) troppo poco mostrano di esistere, troppo poco esercitano l'azione moderatrice e correttiva che la legge ha loro demandata per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia penale, in quanto dagli avvocati ciò possa dipendere nelle cause in cui essi abbiano interesse a crearsi clientela e nome.

Io credo difficile però, e me ne rammarico, che l'azione eccitativa dell'onorevole ministro possa conseguire quello che solo dal buon volere degli uomini può dipendero. È il caso di tutta l'amministrazione della giustizia, e segnatamente della giustizia penale; perocchè, a dir solo di una cosa, io sono anche profondamente convinto che il presidente di Corte di assise debba essere e rimanere stabile al suo posto e non attendere alcun avanzamento nella sua carriera di presidente, e che il miglioramento che si merita nell'arduo esercizio delle sue funzioni, lo debba conseguire nel suo posto medesimo.

Senza un presidente di Corte d'assise che raccolga in sè le doti tutte che l'altissimo ufficio richiede, doti che con difficoltà straordinaria si possono trovare riunite in un solo magistrato per ben dirigere e per poter esercitare tutta l'autorità necessaria negl'importantissimi e delicatissimi dibattimenti d'assise, non si farebbe che apprestare pannicelli caldi ai mali gravissimi che tutti lamentiamo. Sino a tanto che non sia assicurato alle eminenti funzioni presidenziali un tale magistrato autorevole (e non lo assicura malgrado le sue buone intenzioni la stessa recente legge del 1904), anche le migliori disposizioni di un codice di procedura penale a nulla o ben poco approderebbero.

È pure mio profondo convincimento che un

magistrato, chiamato parimenti a esercitare grande, grandissima influenza sul migliore corso della giustizia penale fin dalle prime origini del processo, e che perciò ha soprattutto da correre i rischi della falsa strada, voglio dire il giudice istruttore, debba essere scelto con tutte le maggiori cautele perchè risponda alle gravi difficoltà delle sue delicatissime funzioni, e che quando dia prova di essere ben collocato al suo posto, non abbia più da lasciarlo per migliorare le proprie condizioni economiche.

Tutti sanno che da tale garanzia noi siamo ora lontani assai, donde i casi straordinariamente numerosi di fallimento delle istruttorie nel cimento a cui sono sottoposte nella fase solenne e decisoria del pubblico dibattimento.

Con le modeste osservazioni che ho avuto l'onore di fare, io spero di non aver invano parlato, di non aver gettato un seme sopra arida terra. E credo che l'onorevole ministro potrebbe, nell'ambito delle sue alte funzioni, stimolare in qualche misura la vigilanza delle autorità giudiziarie sopra i rapporti che corrono fra l'attività dei Consigli dell'ordine degli avvocati e gl'interessi eminenti della giustizia e della dignità sua, dei quali è custode supremo il magistrato giudiziario.

Se l'onorevole ministro vorrà eccitare questa vigilanza, non avrà certo bisogno per farlo, di menomare comechessia la libertà e dignità dell'avvocatura, però che l'ufficio della difesa legale nei giudizi pubblici, è d'interesse non solamente dell'individuo, ma ben più ancora dell'Amministrazione della giustizia. E con questo io ho finito.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. La questione sollevata oggi fu largamente discussa nel decorso anno anche a proposito del bilancio di grazia e giustizia, e ad iniziativa della Commissione permanente di finanze.

Allora come oggi furono unanimi le approvazioni a tale iniziativa, perchè è unanime il disgusto di tutti gli italiani, nel vedere le aule giudiziarie convertite in teatri dove si accorre per assistere non all'amministrazione della giustizia, ma alle gare oratorie, alle declamazioni, e dirò anche, coll'intervento del gentil sesso, a spettacolo gratis, ma non sempre edificante. L'ono-

revole Gallo ci ha detto come il suo predecessore nell'anno passato cercò di provvedere con lo stralciare dal progetto di legge del Codice di procedura penale, già presentato alla Camera elettiva, talune disposizioni e precisamente quelle relative alla riduzione del numero dei testimoni e alla limitazione del numero dei difensori, sperando così di poter mettere un riparo al danno unanimemente deplorato.

Fui tra i plaudenti allora, lo sarò anche oggi, quantunque non mi abbia fatto una gradita impressione la dichiarazione dell'onor. ministro, dichiarazione leale, franca, sincera, e sempre lodevole e simpatica, per questo, che egli ciò farà anche per vedute finanziarie, avendo per il piano economico dei suoi progetti dovuto ipotecare una parte delle spese oggi destinate all'amministrazione della giustizia. Dico così, perchè in verità non so adattarmi al concetto di mutare provvedimenti legislativi relativi all'amministrazione della giustizia badando alle finalità finanziarie, inquantochè credo che in qualunque paese civile, e specialmente in Italia, tanto assetata di giustizia, la finanza debba essere subordinata alle esigenze della giustizia. Ma, ripeto, questa è una impressione mia che non toglie nulla alla bontà del concetto principale, cioè, di voler por termine a questo stato deplorabile di cose.

Ma, in quanto alla scelta dei mezzi, nasce il dissenso, che mi permetto di manifestare a voi, signori senatori, non per farvi udire la opinione del più umile dei vostri colleghi, ma perchè possa esser tenuta presente dall'onor. ministro per il caso in cui egli non creda che, dovendo stralciare una parte del Codice di procedura penale, non debba allargare detto stralcio per provvedere più efficacemente.

Oggi, come mi insegna specialmente l'onorevole Gallo, che è giurista ed avvocato esimio, nel vigente Codice di procedura penale esistono disposizioni, che danno facoltà ai presidenti delle Corti di assise (poichè di queste si parla principalmente) di limitare il numero dei testimoni, di regolare e limitare anche il numero dei difensori, ma tutti sappiamo che, malgrado ciò, molte volte i medesimi presidenti di Corte di assise han dovuto modificare o far modificare dalla Corte i loro decreti, appunto perchè in materia penale nulla si può stabilire *a priori*, tutto deve essere subordinato a quello che è lo

scopo vero, la ricerca della verità. L'amministrazione della giustizia non deve consistere nel solo disbrigo sollecito di un affare.

Come farete voi senza compromettere gl'interessi della giustizia, con grave pericolo, badate, di pesare più a danno dei poveri che non dei ricchi, inquantochè gl'imputati ricchi potranno trovare mille modi per girare la posizione e far prevalere i bisogni, anche il lusso, della loro difesa?!

L'illustre senatore Brusa, colla competenza che tutti gli riconosciamo, ha accennato a due fonti di difficoltà tutte e due verissime. Per la prima, mancanza di sorveglianza e controllo sopra i patrocinanti da parte dei Consigli dell'Ordine degli avvocati, potremo metterci di accordo completamente con una sola parola: occorrerebbe modificare la legge, giacchè ella, illustre collega, sa, come me, quanta poca facoltà dia la legge ai Consigli dell'Ordine e molto meno ai presidenti, e come di quei Concessi ne abbia fatto un ufficio di avviso sulla tassazione dei compensi degli avvocati.

L'altro inconveniente accennato dal senatore Brusa, fu notato anche nell'anno decorso, ma si tratta non di disposizioni di legge da modificare, ma di uomini da trovare, cioè di presidenti atti, sia per il loro valore, sia per la loro indipendenza, sia per la sicurezza del domani, atti a compiere completamente il loro dovere.

Ma io credo che la questione consista in un altro punto, che è mio dovere di raccomandare all'attenzione del sempre benevolo e gentile mio amico Gallo.

Il segreto del sistema che si deplora consiste, a mio avviso, nel mantenere da noi ancora in vigore quel sistema inquisitoriale dell'istruttoria, nel quale stadio il giudice istruttore si chiude nel più rigido segreto, conservando qualche contatto con le parti lese e con la pubblica sicurezza. Così il processo passa alla sezione d'accusa dove agli imputati è consentita soltanto una rapida visione, e così il processo passa in pubblico dibattimento, vale a dire senza un contraddittorio tra l'accusato e l'accusatore. Che avviene allora? Avviene che in pubblico dibattimento vi è tutto un edificio da demolire e tutto un edificio da costruire, onde la ragione, onor. ministro, dei pubblici dibattimenti lunghi, e quella stridente sto-

natura tra gl'insegnamenti statistici della Francia e gl'insegnamenti statistici dell'Italia. Sicuro, da noi avviene quello che ho deplorato. In Francia il processo, cui ella ha accennato, per esempio, si è svolto in pochissimi giorni e sa perchè? Perchè in pubblico dibattimento non c'era da portare che solamente, dirò, la solennità della pubblica discussione, essendo stati già messi in contestazione i fatti semplici, acclarati in contraddittorio delle parti interessate nel periodo inquisitoriale. Onde io dico all'onor. ministro, che sia per ubbidire alle esigenze dell'amministrazione della giustizia, sia per ubbidire alle estranee sue vedute finanziarie, sia insomma per mettere, una volta tanto, termine a questo scandaloso sistema dei clamorosi processi penali, per arrivare al fine bisognerà stralciare dalla procedura penale, non solamente quelle disposizioni cui ella ha alluso, ma anche una parte di quelle, che riguardano l'istruttoria del processo; allora soltanto ella potrà esser sicuro che senza ricorrere neanche ai mezzi suoi di influenza diretta, come ministro, come potere esecutivo, sui suoi rappresentanti del pubblico ministero, conseguirà l'intento. Avrà così soddisfatto i desideri espressi dalla Commissione permanente di finanze, che sono pure i desideri unanimi di tutta questa altissima Assemblea.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Non mi pento di aver assunto la responsabilità di sollevare questa discussione per una semplice risposta che ho creduto di dare alla relazione della Commissione permanente di finanze; e non me ne pento, perchè posso ora soggiungere quello che prima, per amore di brevità, ed allo scopo di non allargare tanto la discussione, avevo ommesso.

Non seguirò l'onor. senatore Vischi nelle sue divagazioni relative ai limiti e alle dimensioni dello stralcio delle disposizioni del Codice di procedura penale; si vedrà quali saranno a suo tempo quelle disposizioni che potranno influire a farci da un lato raggiungere lo scopo morale di diminuire quello scandalo dei lunghi e clamorosi dibattimenti, e dall'altro di diminuire le spese di giustizia; ed allora discuteremo se a ciò sia necessario esami-

nare se il metodo dell'istruttoria, secondo il sistema dell'attuale Codice di procedura penale, abbia bisogno di essere modificato. Però io non posso lasciar passare inosservata una frase dell'onorevole Vischi, che si riferisce ad una possibile connessione che nella mia mente possa avere avuto, la diminuzione del capitolo delle spese di giustizia colla semplificazione dei dibattimenti.

Una correlazione c'è, perchè, mentre parlavo, ho dovuto naturalmente subire il fenomeno dell'associazione delle idee. Ma non è già nei miei intendimenti di semplificare i dibattimenti solo per diminuire le spese di giustizia. Avendo accennato alla necessità di uno stralcio delle disposizioni del Codice di procedura penale, relativamente alla semplificazione dei dibattimenti, ho voluto trarre una cambiale di fronte al Senato; ho voluto accennare all'ipoteca già presa da parte mia sulle spese di giustizia per poter affrontare l'onere tanto della Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari, quanto del disegno di legge della difesa gratuita dei poveri; ma quest'argomento non serviva ad altro che a rinvigorire ancora di più la mia affermazione; intendevo di dire: si può esser sicuri che eseguirò questo stralcio, perchè sono già compromesso finanziariamente col ministro del tesoro, ma non già che m'ispirassi a empirici concetti di opportunità.

E ora brevi parole all'onorevole senatore Brusa, in risposta alle sue osservazioni.

All'onorevole Brusa rispondo che non è tutta questione di leggi: guai a quel paese che vuol trovare rimedio ai suoi malanni soltanto nelle leggi. Le leggi sono buone specialmente quando si fanno buone, ma non riparano a tutti i mali, perchè una gran parte di essi dipende appunto o dalla inosservanza delle leggi od anche dall'aperta violazione delle leggi stesse.

È il costume più che le leggi che ha efficacia in un paese, specialmente nei fenomeni politici e sociali.

E disgraziatamente il costume è influenzato precisamente dalle circostanze alle quali prima accennavo, un po' dal temperamento e un po' dal desiderio di teatralità; ed aggiungo ora, un po' anche dalla generale depressione del principio di autorità. (*Benissimo*).

È assolutamente inutile che si modifichi la legge del 1874 sugli avvocati e procuratori:

nè io su questo punto potrei fare alcuna promessa al Senato.

Forse quella legge ha bisogno di ritocchi, ma per tutta altra ragione, che non sia questa: e chi ha presente la legge del 1874 sugli avvocati e procuratori può facilmente ricordare come le più efficaci disposizioni disciplinari, che non si riscontrano in alcuna altra legge, in quella si trovano.

Eppure manca autorità ai Consigli di ordine. E la ragione di questa mancanza d'autorità dobbiamo cercarla nelle leggi? Cerchiamola piuttosto nella debolezza degli uomini e a ciò, che poco fa ho deplorato e adesso ripeto, alla continua depressione del principio di autorità dei magistrati e di conseguenza alla depressione della loro influenza sugli avvocati e procuratori.

Speriamo che a poco a poco queste condizioni di cose si modifichino, e che la pubblica educazione progredisca, e che, progredendo nella libertà, si progredisca anche nel rispetto alla autorità: qualche volta nel nostro paese disgraziatamente si disgiungono queste due parole e questi due concetti, mentre essi dovrebbero andare sempre indissolubilmente congiunti. In tanto la libertà è possibile in quanto l'autorità è rispettata, e se l'autorità non si rispetta e se ne deprime il principio, non si è più nel caso dei benefici della libertà, ma piuttosto nei danni dell'arbitrio inconsulto.

E da questo punto di vista non ho ragione di nascondere al Senato, che mi adoprerò perchè possa dai magistrati usarsi sugli avvocati nei pubblici dibattimenti quella benintesa provvida autorità che può risparmiare molti incidenti e molti dispiaceri.

E debbo anche dire al senatore Brusa che le ultime nostre leggi hanno precisamente provveduto alla relativa stabilità dei presidenti delle Corti d'assise. Una delle buone disposizioni che contiene la legge del 1904 è appunto quella, che un magistrato possa avere le sue promozioni, restando sempre nelle sue stesse funzioni di presidente di Corte d'assise e di giudice istruttore, appunto perchè il legislatore del 1904 partiva dal concetto giustissimo dal quale parte anche il senatore Brusa.

E infatti abbiamo dei presidenti di Corte di assise che possono fare una parte della loro carriera alla Presidenza della Corte anche qualora vengano promossi. Ma che per questo?

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1906

È stata inefficace anche la legge del 1904. Dunque, concludendo, non posso promettere assolutamente di modificare la legge del 1874 su questo punto, perchè quella legge presta tutte le armi ai Consigli d'ordine degli avvocati che avessero buona volontà di servirsene. Posso promettere solamente di fare il possibile che questo stralcio sia più largo che si possa, o che venga votata a tempo la riforma

del Codice di procedura penale. In quanto alla legge sugli avvocati e procuratori, mi limiterò forse a piccoli ritocchi, ma non è possibile che su questa materia io possa prendere degli impegni.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il capitolo 31 s'intende approvato.

(Approvato).

32	Pigioni di locali ad uso delle Magistrature giudiziarie (Spese fisse) .	117,820 33
33	Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000 »
		34,657,316 71

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

34	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	15,067 63
35	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti	432 »
36	Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie	1,000 »
		16,499 63

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

37	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	161,913 43
----	--	------------

RIASSUNTO PER TITOLI—
TITOLO I.**Spesa ordinaria**
—

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	2,127,758 »
Debito vitalizio	7,158,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	34,657,316 71
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	43,943,074 71

TITOLO II.

Spesa straordinaria
—

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	16,499 63
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	16,499 63
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	43,959,574 34

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	161,913 43
--	------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE
—

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	43,959,574 34
Categoria IV. — Partite di giro	161,913 43
TOTALE generale	44,121,487 77



APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907

(Art. 1° della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

STATI DI PREVISIONE

**DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO
E DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA**

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907



TABELLA B.

Stato di previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.

1	Consolidato 5 per cento	170,000 »
	Consolidato 3 per cento	1,500 »
3	Consolidato 3.50 per cento	8,815,000 »
4	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	11,200 »
5	Certificati della cassa depositi e prestiti	133,000 »
		<hr/>
		9,130,700 »

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.

6	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
---	---	--------------------

Altre rendite patrimoniali.

7	Prodotto di beni stabili	170,000 »
8	Annualità diverse e frutti di capitali	5,400,000 »
		<hr/>
		5,570,000 »

Proventi diversi.

9	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036).	1,425,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,294,000 »
11	Rendite e crediti di dubbia riscossione	20,000 »
		<hr/>
		2,739,000 »

TITOLO II.		
<i>Entrata straordinaria</i>		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Contributi.		
12	Contributo a carico dello Stato dovuto ai termini dell' articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483	1,000,000 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Esazione di capitali.		
13	Esazione e ricupero di capitali	2,000,000 »
RIASSUNTO		
TITOLO I.		
<i>Entrata ordinaria.</i>		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	9,130,700 »
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	<i>per memoria</i>
	Altre rendite patrimoniali	5,570,000 »
	Proventi diversi	2,739,000 »
	Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	17,439,700 »
TITOLO II.		
<i>Entrata straordinaria</i>		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Contributi	1,000,000 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
	Esazione di capitali	2,000,000 »
	TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	3,000,000 »
	INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	20,439,700 »

TABELLA C.

Stato di previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Personale (Spese fisse)	518,500 »
2	Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	70,000 »
3	Pensioni ed indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	120,000
4	Aggio per le riscossioni e compensi al personale degli uffici in provincia incaricato dell'appuramento delle entrate (Spesa d'ordine) .	300,000 »
5	Indennità varie al personale in servizio della Direzione generale	28,500 »
6	Indennità pel Consiglio d' amministrazione	3,500 »
7	Sussidi al personale in attività di servizio	11,000 »
8	Sussidi ad impiegati a riposo ed alle loro famiglie	4,000 »
9	Compenso al personale degli uffici finanziari in provincia	30,000 »
10	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874, n. 1962	76,000 »
11	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000 »
12	Contributo come spesa d' amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria)	155,000 »
13	Contributo all'erario dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	16,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,413,000 »

	<i>Riporto</i>	1,413,000 »
14	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	32,000
15	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	10,000
16	Spese d'ufficio	30,000 »
17	Spese postali e telegrafiche (Spesa obbligatoria).	1,000 »
18	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse) .	16,975 »
19	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 1,502,975 » <hr/>
	Spese di liti e contrattuali.	
20	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	280,000 »
21	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere Spese per bollo e registro (Spesa obbligatoria)	33,000 »
		<hr/> 313,000 » <hr/>
	Contribuzioni e tasse.	
22	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	240,000 »
23	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	400,000 »
24	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria) . . .	240,000 »
25	Tassa di bollo sui mandati (Spesa obbligatoria).	4,000
		<hr/> 884,000 » <hr/>
	Spese patrimoniali.	
26	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per custodia e trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine) . .	1,000 »
27	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spesa obbligatoria) . . .	215,000 »
28	Spesa di manutenzione e adattamento dei locali occupati dalla Direzione generale del Fondo per il culto	8,000 »
		<hr/> 224,000 » <hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	224,000 »
29	Acquisto e manutenzione di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese	5,000 »
30	Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella colonia Eritrea (Spese fisse)	2,000 »
31	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	870,000 »
32	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	12,000 »
33	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	360,000 »
34	Spese per eventuale concorso del fondo per il culto nell'ufficiatura di chiese	20,000 »
35	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	13,000 »
36	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse)	20,000 »
		1,526,000 »
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
37	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	1,000 »
38	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse ed obbligatorie)	2,420,000 »
39	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses (Spese fisse ed obbligatorie)	615,000 »
40	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
41	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	400,000 »
42	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	75,000 »
43	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,641,500 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1906

	<i>Riporto</i>	4,641,500 »
44	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse)	100,000 »
45	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	1,680,000 »
46	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie)	7,000,000 »
		13,421,500 »
	Casuali.	
47	Spese casuali	5,000 »
	Fondi di riserva.	
48	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	300,000 »
49	Fondo di riserva per le spese impreviste	30,000 »
		330,000 »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	—	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese straordinarie e diverse.	
50	Personale fuori ruolo e in disponibilità (Spese fisse)	4,000 »
51	Personale fuori ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	720 »
52	Retribuzioni al personale straordinario ed ai volontari, commessi gerenti, ecc. applicati (Spese fisse)	60,300 »
53	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,480 »
	<i>Da riportarsi</i>	70,500 »

	<i>Riporto</i>	70,500 »
54	Compensi per lavori straordinari	71,500 »
55	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite esclusi i capitali (Spesa d'ordine)	650,000 »
56	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine)	800,000 »
57	Spesa straordinaria per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato	80,000 »
58	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex ricettizie e collegiate per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria)	60,000 »
59	Somma dovuta all'Economato generale dei benefizi vacanti in Torino a saldo delle anticipazioni fatte alla cessata Cassa ecclesiastica per gli assegni e i sussidi al clero sardo	526,000 »
		2,258,000 »

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali.

60	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi - Restituzione di capitali e di doti monastiche - Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine)	177,000 »
61	Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)	22,225 »
		199,225 »

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese di amministrazione	1,502,975 »
Spese di liti e contrattuali	313,000 »
Contribuzioni e tasse	884,000 »
Spese patrimoniali	1,526,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	13,421,500 »
Casuali	5,000 »
Fondi di riserva	330,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	17,982,475 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese straordinarie e diverse	2,258,000 »
---	-------------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali	199,225 »
--------------------	-----------

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	2,457,225 »
--	--------------------

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	20,439,700 »
--	---------------------

TABELLE **B E C.**

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.

		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
TITOLO I.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		17,439,700 »
Spesa		17,982,475 »
	Differenza	— 542,775 »
TITOLO II.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		1,000,000 »
Spesa		2,258,000 »
	Differenza	— 1,258,000 »
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA.		
(INSIEME).		
Entrata		18,439,700 »
Spesa		20,240,475 »
	Differenza	— 1,800,775 »

		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
TITOLO II.		
CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		2,000,000 »
Spesa		199,225 »
	Differenza	+ 1,800,775 »
RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE		
—		
Differenza della categoria prima — <i>Entrate e spese effettive</i>		— 1,800,775 »
Differenza della categoria seconda — <i>Trasformazione di capitali.</i>		+ 1,800,775 »
	<i>Differenze totali</i>	»

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
4	Aggio per le riscossioni e compensi al personale degli uffici in provincia, incaricato dell'appuramento delle entrate
12	Contributo come spesa di amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali.
17	Spese postali e telegrafiche.
19	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
20	Spese di liti e di coazione.
21	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro.
22	Tassa di manomorta.
23	Imposta di ricchezza mobile.
24	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
25	Tassa di bollo sui mandati.
26	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia e trasporto dei medesimi.
27	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri
31	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
32	Doti dipendenti da pie fondazioni.
33	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
35	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
37	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
38	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi — Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero.
39	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse.
41	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.

(Segue) **Elenco N. 1.**

Numer dei capitoli	Denominazione dei capitoli
42	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> .
45	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
46	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze.
SPESA STRAORDINARIA.	
55	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
56	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto.
58	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex ricettizie e collegiate, per le riparazioni agli edifici chiesastici.
60	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
61	Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
4	Aggio per le riscossioni e compensi al personale degli uffici in provincia incaricato dell' appuramento delle entrate.
5	Indennità varie al personale in servizio della Direzione generale.
20	Spese di liti e di coazione.
21	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere. Spese per bollo e registro.
22	Tassa di manomorta.
24	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
27	Spese per terreni, chiese e fabbricati - Manutenzione di corsi e canoni d' acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'ENTRATA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite patrimoniali.		
1	Consolidato 3 e 5 per cento	26,500 »
2	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	806,900 »
3	Consolidato 3.50 per cento	439,600 »
4	Prodotto di beni stabili	12,500 »
5	Censi, canoni, livelli, ecc.	290,000 »
6	Crediti fruttiferi	2,000 »
7	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma	1,500 »
		1,579,000 »
Proventi diversi.		
8	Ricuperi e proventi diversi	23,000 »
9	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	10,000 »
		33,000 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

**Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza
e di religione.**

10	Prezzo vendita beni di enti soppressi	10,000 »
11	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo d'affranca- zione di annualità	80,000 »
		90,000 »

**Entrate diverse e trasformazione di capitali propri
di enti conservati.**

12	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patrona'o laicale nelle sedi suburbicarie	2,000 »
13	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	8,000 »
14	Prezzo vendita beni di enti conservati	56,500 »
15	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento	500 »
16	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti con- servati da restituirsi	3,000 »
		70,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali	1,579,000 »
Proventi diversi	33,000 »
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	1,612,000 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione .	90,000 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	70,000 »
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	160,000 »
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	1,772,000 »

TABELLA E.

Stato di previsione della SPESA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.

PARTE PRIMA.		
SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese di amministrazione.		
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	13,600 »
2	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	3,000 »
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	6,000 »
4	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	12,000 »
5	Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità varie (Spesa obbligatoria)	9,800 »
6	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	2,000 »
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		46,400 »
Spese di liti e contrattuali.		
8	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	1,500 »
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		2,500 »

Contribuzioni e tasse.		
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	7,500 »
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine e obbligatoria)	52,000 »
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	54,500 »
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		115,000 »
Spese patrimoniali.		
14	Riparazioni ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	80,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	7,800 »
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	211,500 »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatoriî (Spese fisse ed obbligatorie)	6,800 »
		306,100 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
18	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	600,000 »
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	3,200 »
20	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, e spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	47,500 »
		850,700 »
Casuali.		
22	Spese casuali	2,200 »

Fondi di riserva.		
23	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	25,000 »
24	Fondo di riserva per le spese impreviste	500 »
		25,500 »
 TITOLO II. 		
Spesa straordinaria		
 CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. 		
Spese straordinarie diverse.		
25	Compensi per lavori straordinari	1,800 »
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (Spese d'ordine ed obbligatorie)	1,500 »
		3,300 »
 CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI. 		
Capitali di spettanza dell'amministrazione.		
27	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	5,000 »
28	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	85,000 »
		90,000 »
 Capitali di spettanza degli enti conservati.		
29	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	57,000 »
30	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa d'ordine)	11,000 »
31	Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		170,000 »

PARTE SECONDA.

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

32	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,662 36
33	Assegno alla Congregazione di carità di Roma	180,000 »
34	Assegno al Comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia	5,000 »
35	Assegno corrispondente al canone sulle parti redditizie del fabbricato già dei Somaschi a Sant'Alessio, condonato all'istituto dei ciechi	1,070 »
		188,732 36

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

36	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	71,567 64
37	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
38	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al tesoro dello Stato (articolo 1°, legge 8 luglio 1903, n. 321 e art. 5 R. decreto 5 marzo 1905, n. 186).	<i>per memoria</i>
		71,567 64

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	46,400 »
Spese di liti e contrattuali	2,500 »
Contribuzioni e tasse	115,000 »
Spese patrimoniali	306,100 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	850,700 »
Casuali	2,200 »
Fondi di riserva	25,500 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	1,348,400 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie diverse	3,300 »
---------------------------------------	---------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Di spettanza dell'amministrazione	90,000 »
Di spettanza degli enti conservati	70,000 »
	160,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	163,300 »
TOTALE DELLA PARTE PRIMA (Spesa ordinaria e straordinaria) . . .	1,511,700 »
 PARTE SECONDA. 	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA 	
Titolo primo (Spesa ordinaria)	188,732 36
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	71,567 64
	260,300 »
TOTALE DELLA PARTE SECONDA (Spesa ordinaria e straordinaria) . . .	260,300 »
INSIEME (Parte prima e seconda)	1,772,000 »

TABELLE D ED E.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.

		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
Spese:	PARTE PRIMA - Titolo I. - Spesa ordinaria	1,348,400 »
	Titolo II. - Spesa straordinaria	3,300 »
	PARTE SECONDA - Titolo I. - Spesa ordinaria	188,732 36
	Titolo II. - Spesa straordinaria	71,567 64
		1,612,000 »
Entrate	Titolo I. - Entrata ordinaria	1,612,000 »
		»
CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.		
Spese:	PARTE PRIMA - Titolo II. - Spesa straordinaria	160,000 »
Entrate	Titolo II. - Entrata straordinaria	160,000 »
		»
RIEPILOGO DELLE DIFFERENZE.		
CATEGORIA PRIMA - Entrate e spese effettive		»
CATEGORIA SECONDA - Trasformazione di capitali		»
		»
Differenze totali		»

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità varie.
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali.
14	Riparazioni ai fabbricati.
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, e spese per concentramento di religiose.
SPESA STRAORDINARIA.	
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.
27	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
28	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
29	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati.
30	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.
31	Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.
36	Fondo a disposizione.

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.



APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario 1906-907

(Articolo 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

STATI DI PREVISIONE

DEGLI

ECONOMATI DEI BENEFICI VACANTI

per l'esercizio finanziario 1906-907



TABELLA F.

Economato generale dei benefici vacanti di BOLOGNA.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA — ENTRATE EFFETTIVE.		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico.	223,904 »
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	1,500 »
3	Reddito di beni stabili	2,262 »
4	Annualità diverse	512 56
		228,178 56
Provento dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	24,239 26
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori.	56,256 54
		80,495 80
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	11,370 »
8	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gl'im- piegati	3,188 26
		14,558 26

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in Buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	140,000 »
		<hr/> 140,000 »
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	5,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	25,000 »
		<hr/> 30,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	11,142 21
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi.	8,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	40,000 »
		<hr/> 59,142 21

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali	228,178 56
<i>Da riportarsi</i>	228,178 56

	<i>Riporto</i>	228,178 56
Proventi dei benefici vacanti		80,495 80
Entrate diverse		14,558 26
	Totale.	323,232 62
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente		140,000 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni		30,000 »
	Totale.	170,000 »
	Totale della parte prima	493,232 62
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
	Totale della parte seconda	59,142 21
	Totale generale dell'entrata parte prima e seconda.	552,374 83
SPESA		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese d'amministrazione.		
1	Personale dell'Economato	57,985 »
2	Pensioni agli impiegati, loro vedove e figli	13,105 50
	<i>Da riportarsi</i>	71,070 50

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1906

		<i>Riporto</i>	71,070 50
3	Spese per servizio esterno		1,600 »
4	Spese d'ufficio		6,200 »
5	Spese postali e di telegrammi		1,500 »
			<hr/> 80,370 50
	Contribuzioni e tasse.		
6	Contribuzioni e tasse		67,902 09
	Spese di liti e contrattuali.		
7	Spese di liti e contrattuali		5,200 »
	Spese patrimoniali.		
8	Spese tecniche per manutenzione delle proprietà economali		200 »
	Pensioni, assegni e sussidi.		
9	Pensioni, assegni ed annualità diverse		1,101 26
10	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità		40,000 »
11	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri		80,000 »
			<hr/> 121,101 26
	Spese diverse.		
12	Spese diverse e casuali.		11,800 »
13	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici maggiori		5,000 »
14	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici minori.		3,000 »
			<hr/> 19,800 »
	Fondo di riserva.		
15	Fondo di riserva		5,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

16	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	10,000 »
17	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	140,000 »
		<hr/> 150,000 »

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.

18	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie.	5,000 »
19	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	25,000 »
		<hr/> 30,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

20	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi.	11,142 21
21	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	8,000 »
22	Restituzione di depositi.	40,000 »
		<hr/> 59,142 21

RIASSUNTO**PARTE PRIMA**

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione	80,370 50
Contribuzioni e tasse	67,902 09
	<hr/> 148,272 59
	<i>Da riportarsi</i>

	<i>Riporto</i>	148,272 59
Spese di liti e contrattuali		5,200 »
Spese patrimoniali		200 »
Pensioni, assegni e sussidi		121,101 26
Spese diverse		19,800 »
Fondo di riserva		5,000 »
	Totale	299,573 85
 TITOLO II. 		
Spesa straordinaria 		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme		150,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni		30,000 »
	Totale.	180,000 »
	Totale della parte prima	479,573 85
 PARTE SECONDA 		
GESTIONI SPECIALI		
	Totale della parte seconda.	59,142 21
Totale generale della spesa parte prima e seconda.		538,716 06

RIEPILOGO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	323,232 62
Spesa	299,573 85
Avanzo effettivo	+ 23,658 77

Movimento di capitali.

Entrata	170,000 »
Spesa	180,000 »
Eccedenza passiva	- 10,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Entrata	59,142 21
Spesa	59,142 21

»

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	552,374 83
Spesa	538,716 06
Differenza attiva	+ 13,658 77

TABELLA G.

Economato generale dei benefici vacanti di FIRENZE.

ENTRATA		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul debito pubblico	240,930 75
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	20,900 »
3	Reddito di beni stabili	<i>per memoria</i>
4	Annualità diverse	10,403 53
		272,234 28
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefizi maggiori	6,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefizi minori	245,000 »
		251,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	15,068 19
8	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gl'impiegati	3,714 32
		18,782 51

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato .	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	100,000 »
		100,000 »

Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.

11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	50,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	40,000 »
		90,000 »

PARTE SECONDA**GESTIONI SPECIALI**

13	Esazione di rendite per conto dei terzi.	32,549 21
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi.	12,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi.	70,000 »
		114,549 21

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali	272,234 28
Proventi dei benefici vacanti	251,000 »
Entrate diverse	18,782 51
Totale.	542,016 79

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	100,000 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	90,000 »
Totale.	190,000 »
Totale della parte prima	732,016 79

PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
	Totale della parte seconda	114,549 21
	Totale generale della entrata parte prima e seconda.	846,566 »
S P E S A		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese d'amministrazione.		
1	Personale dell'Economato	95,200 »
2	Pensioni agli impiegati, loro vedove e figli.	21,132 24
3	Spese pel servizio esterno	3,232 34
4	Spese d'ufficio	16,000 »
5	Spese postali e di telegrammi	2,300 »
		137,864 58
Contribuzioni e tasse.		
6	Contribuzion e tasse	82,805 51
Spese di liti e contrattuali.		
7	Spese di liti e contrattuali	4,500 »

Spese patrimoniali.		
8	Spese tecniche per manutenzione delle proprietà economal	<i>per memoria</i>
Pensioni. assegni e sussidi.		
9	Pensioni, assegni ed annualità diverse.	46,520 88
10	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	35,000 »
11	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	135,000 »
		216,520 88
Spese diverse.		
12	Spese diverse e casuali.	31,039 92
13	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici maggiori	5,000 »
14	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici minori.	18,000 »
		54,039 92
Fondo di riserva.		
15	Fondo di riserva	15,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
16	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	25,000
17	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	100,000 »
		125,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1906

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
18	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	50,000 »
19	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	40,000 »
		90,000 »
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
20	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	32,549 21
21	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	12,000 »
22	Restituzione di depositi.	70,000 »
		114,549 21
RIASSUNTO		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
	Spese d'amministrazione	137,864 58
	Contribuzioni e tasse	82,805 51
	Spese di liti e contrattuali	4,500 »
	Spese patrimoniali.	<i>per memoria</i>
	Pensioni, assegni e sussidi	216,520 88
	Spese diverse.	54,039 92
	Fondo di riserva	15,000 »
	Totale	510,730 89

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	125,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	90,000 »
Totale	215,000 »
Totale della parte prima	725,730 89

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	114,549 21
Totale generale della spesa parte prima e seconda	840,280 10

RIEPILOGO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	542,016 79
Spesa	510,730 89
Avanzo effettivo	+ 31,285 90

Movimento di capitali.

Entrata	190,000 »
Spesa	215,000 »
Eccedenza passiva	- 25,000 »

PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
Entrata		114,549 21
Spesa		114,549 21
		»
RIASSUNTO GENERALE		
Entrata		846,566 »
Spesa		840,280 10
	Differenza attiva	+ 6,285 90

TABELLA H.

Economato generale dei benefici vacanti di MILANO.

ENTRATA

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali.

1	Rendita sul Debito pubblico	180,299 20
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	2,200 »
3	Reddito di beni stabili	<i>per memoria</i>
4	Annualità diverse	<i>per memoria</i>
		<hr/> 182,499 20
	Proventi dei benefici vacanti.	
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	3,170 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	91,486 57
		<hr/> 94,656 57
	Entrate diverse.	
7	Ricuperi e proventi diversi	6,446 »
8	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gl' impiegati	5,600 »
		<hr/> 12,046 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'economato .	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	140,000 »
		<hr/>
		140,000 »
		<hr/>
	Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	5,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai Subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		<hr/>
		35,000 »
		<hr/>

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	10,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	10,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	60,000 »
		<hr/>
		80,000 »
		<hr/>

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali	182,499 20
Proventi dei benefici vacanti	94,656 57
Entrate diverse	12,046 »
Totale	289,201 77

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	140,000 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	35,000 »
Totale	175,000 »
Totale della parte prima	464,201 77

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	80,000 »
Totale generale della entrata parte prima e seconda	544,201 77

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione.

1	Personale dell' Economato	56,200 »
2	Pensioni agl' impiegati, loro vedove e figli	16,000 »
3	Spese pel servizio esterno	2,100 »
4	Spese d' ufficio	8,403 »
5	Spese postali e di telegrammi	3,000 »
		<hr/>
		85,703 »

Contribuzioni e tasse.

6	Contribuzioni e tasse	57,700 »
---	---------------------------------	----------

Spese di liti e contrattuali.

7	Spese di liti e contrattuali	2,000 »
---	--	---------

Spese patrimoniali.

8	Spese tecniche per manutenzione delle proprietà patrimoniali	<i>per memoria</i>
---	--	--------------------

Pensioni, assegni e sussidi.

9	Pensioni, assegni ed annualità diverse	2,350 »
10	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	40,000 »
11	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	46,000 »
12	Sussidi ed assegni per supplemento di congrua	646 »
		<hr/>
		88,996 »

Spese diverse.		
13	Spese diverse e casuali	9,650 »
14	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici maggiori	2,000 »
15	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici minori	5,000 »
		16,650 »
Fondo di riserva.		
16	Fondo di riserva	5,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
17	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	30,000 »
18	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	140,000 »
		170,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
19	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
20	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		35,000 »
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
—		
21	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	10,000 »
22	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	10,000 »
23	Restituzione di depositi	60,000 »
		80,000 »

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione	85,703 »
Contribuzioni e tasse	57,700 »
Spese di liti e contrattuali	2,000 »
Spese patrimoniali	<i>per memoria</i>
Pensioni, assegni e sussidi	88,996 »
Spese diverse	16,650 »
Fondo di riserva	5,000 »
Totale	256,049 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	170,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	35,000 »
Totale	205,000 »
Totale della parte prima	461,049 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	80,000 »
Totale generale della spesa parte prima e seconda	541,049 »

RIEPILOGO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	289,201 77
Spesa	256,049 »
Avanzo effettivo	+ 33,152 77

Movimento di capitali.

Entrata	175,000 »
Spesa	205,000 »
Eccedenza passiva	— 30,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Entrata	80,000 »
Spesa	80,000 »

»

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	544,201 77
Spesa	541,049 »
Differenza attiva	+ 3,152 77

TABELLA I.

Economato generale dei benefici vacanti di NAPOLI.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul debito pubblico	102,604 »
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	150 »
3	Reddito di beni stabili	30,000 »
4	Annualità diverse	26,500 »
		159,254 »
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	33,169 02
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	139,974 29
		173,143 31
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	45,500 »
8	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gl'impiegati	6,979 17
		52,479 17

TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.		
9	Esazione di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell' Economato	3,000 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	150,000 »
		153,000 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.		
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipa- zioni varie	4,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi ed altri amministratori	30,000 »
		34,000 »
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
13	Esazione di rendite per conto dei terzi	21,041 30
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	50,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	80,000 »
		151,044 30
RIASSUNTO		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Redditi patrimoniali	159,254 »
	<i>Da riportarsi</i>	159,254 »

	<i>Riporto</i> . . .	159,254 »
Proventi dei benefici vacanti		173,143 31
Entrate diverse		52,479 17
	Totale	384,876 48
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente		153,000 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni		34,000 »
	Totale	187,000 »
	Totale della parte prima	571,876 48
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
	Totale della parte seconda	151,044 30
	Totale generale della entrata parte prima e seconda	722,920 78
S P E S A		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese d'amministrazione.		
1 Personale dell'Economato		143,410 »
	<i>Da riportarsi</i>	143,410 »

		<i>Riporto</i>	143,410 »
2	Pensioni agli impiegati, loro vedove e figli		41,479 09
3	Spese pel servizio esterno		4,000 »
4	Spese d'ufficio		18,000 »
5	Spese postali e di telegrammi		4,100 »
			<hr/> 210,989 69
	Contribuzioni e tasse.		
6	Contribuzioni e tasse		31,816 80
	Spese di liti e contrattuali.		
7	Spese di liti e contrattuali		10,200 »
	Spese patrimoniali.		
8	Spese tecniche per manutenzione delle proprietà economali		600 »
	Pensioni, assegni e sussidi.		
9	Pensioni, assegni ed annualità diverse		19,015 59
10	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità		25,000 »
11	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri		30,000 »
			<hr/> 74,015 59
	Spese diverse.		
12	Spese diverse e casuali		35,255 »
13	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici maggiori		12,000 »
14	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nelle amministrazioni dei benefici minori		4,000 »
			<hr/> 51,255 »
	Fondo di riserva.		
15	Fondo di riserva		5,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

16	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell' Economato ed estinzione di passività patrimoniali	3,000 »
17	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di Cassa.	150,000 »
		<hr/> 153,000 »

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.

18	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
19	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		<hr/> 35,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

20	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	21,044 30
21	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	50,000 »
22	Restituzione di depositi	80,000 »
		<hr/> 151,044 30

RIASSUNTO**PARTE PRIMA**

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione	210,989 09
Contribuzioni e tasse	31,816 80
	<hr/> 242,805 89
	<i>Da riportarsi</i>

	<i>Riporto</i>	242,805 89
Spese di liti e contrattuali		10,200 »
Spese patrimoniali		600 »
Pensioni, assegni e sussidi		74,015 59
Spese diverse		51,255 »
Fondo di riserva		5,000 »
	Totale	383,876 48

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	153,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	35,000 »
	Totale
	188,000 »
	Totale della parte prima
	571,876 48

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

	Totale della parte seconda.	151,044 30
	Totale generale della spesa parte prima e seconda	722,920 78

RIEPILOGO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	384,876 48
Spesa	383,876 48
Avanzo effettivo	+ 1,000 »

Movimento di capitali.

Entrata	187,000 »
Spesa	188,000 »
Eccedenza passiva	— 1,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Entrata	151,044 30
Spesa	151,044 30
	»

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	722,920 78
Spesa	722,920 78
	»

TABELLA K.

Economato generale dei benefici vacanti di PALERMO.

ENTRATA

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali.

1	Rendita sul debito pubblico.	57,584 67
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	4,840 »
3	Reddito di beni stabili.	247 75
4	Annualità diverse.	288 35
	Fondo delle Onze 2000.	23,405 84
	Fondo delle Onze 1600.	17,646 »
		<hr/>
		104,012 61
		<hr/>
	Proventi di benefici vacanti.	
7	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	72,186 92
8	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	22,591 19
		<hr/>
		94,778 11
		<hr/>

Entrate diverse.		
9	Ricuperi e proventi diversi	230,638 97
10	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gl' impiegati	4,462 92
		235,101 89
 TITOLO II. 		
Entrata straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.		
11	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell' Economato .	<i>per memoria</i>
12	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	<i>per memoria</i>
		»
 Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.		
13	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	2,500 »
14	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	4,000 »
		6,500 »
 PARTE SECONDA 		
GESTIONI SPECIALI		
—		
15	Esazione di rendite per conto di terzi	19,785 01
16	Fondo sul terzo pensionabile inassegnato	144,245 52
17	Fondo delle Onze 1794, 4, 14 di pensioni perpetue	13,751 83
		177,782 36
<i>Da riportarsi</i>		

		<i>Riporto</i> . . .	177,782 36
18	Fondo per le pensioni di Asturias		58,469 13
19	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi		1,000 »
20	Depositi vari per conto dei terzi		20,000 »
			257,251 49

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali	104,012 61
Proventi dei benefici vacanti	94,778 11
Entrate diverse	235,101 89
Totale	433,892 61

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	<i>per memoria</i>
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	6,500 »
Totale	6,500 »
Totale della parte prima	440,392 61

PARTE SECONDA**GESTIONI SPECIALI**

Totale della parte seconda,	257,251 49
Totale generale della entrata parte prima e seconda	697,644 10

S P E S A**PARTE PRIMA****GESTIONE ECONOMALE****TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Spese d'amministrazione.**

1	Personale dell'Economato	64,940 »
2	Pensioni agli impiegati, loro vedove e figli	6,253 36
3	Spese pel servizio esterno	3,000 »
4	Spese d'ufficio	8,500 »
5	Spese postali e di telegrammi	1,050 »

83,743 36

Contribuzioni e tasse.

6	Contribuzioni e tasse	45,731 95
---	---------------------------------	-----------

Spese di liti e contrattuali.

7	Spese di liti e contrattuali	6,850 »
---	--	---------

Spese patrimoniali.

8	Spese tecniche per manutenzione delle proprietà economali	20 »
---	---	------

Pensioni, assegni e sussidi.		
9	Pensioni, assegni ed annualità diverse.	3,195 33
10	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	12,000 »
11	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	20,000 »
12	Pensioni ed assegni sull'antico fondo Spogli e Sedi vacanti	86,380 83
		121,576 16
Spese diverse.		
13	Spese diverse	18,860 »
14	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici maggiori	31,543 69
15	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici minori.	5,536 55
		58,940 24
Fondo di riserva.		
16	Fondo di riserva	10,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Rinvestimento di capitali, estinzioni di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
17	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	<i>per memoria</i>
18	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	<i>per memoria</i>
		»
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
19	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie.	5,000 »
20	Somministrazione di fondi ai Subeconomi ed altri amministratori	4,000 »
		9,000 »

PARTE SECONDA**GESTIONI SPECIALI**

21	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	19,785 01
22	Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato	144,245 52
23	Spese sul fondo delle Onze 1794.4.14 di pensioni perpetue.	13,751 83
24	Spese sul fondo delle pensioni di Asturias	58,469 13
25	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	1,000 »
26	Restituzione di depositi.	20,000 »
		257,251 49

RIASSUNTO**PARTE PRIMA****GESTIONE ECONOMALE****TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese d'amministrazione	83,743 36
Contribuzioni e tasse	45,731 95
Spese di liti e contrattuali	6,850 »
Spese patrimoniali	20 »
Pensioni, assegni e sussidi	121,576 16
Spese diverse	58,940 24
Fondo di riserva	10,000 »
326,861 71	

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Rinvestimento di capitali, estinzioni di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	<i>per memoria</i>
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	9,000 »
Totale	9,000 »
Totale della parte prima	335,861 71

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	257,251 49
Totale generale della spesa parte prima e seconda	593,113 20

RIEPILOGO**PARTE PRIMA**

GESTIONE ECONOMALE

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	433,892 61
Spesa	326,861 71
Avanzo effettivo	+ 107,030 90

Movimento di capitali.

Entrata	6,500 »
Spesa	9,000 »
Eccedenza passiva	- 2,500 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1906

PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
—		
Entrata		257,251 49
Spesa		257,251 49
		»
RIASSUNTO GENERALE		
—		
Entrata		697,644 10
Spesa		593,113 20
	Differenza attiva	+ 104,530 90

TABELLA L.

Economato generale dei benefici vacanti di TORINO.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico	876,180 50
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi	15,764 »
3	Reddito di beni stabili	272,409 44
4	Annualità diverse	1,267 93
		1,165,621 87
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	10,660 53
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	53,968 65
		64,629 18
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	24,710 27
	<i>Da riportarsi</i>	24,710 27

	<i>Riporto</i>	24,710 27
8	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gl'im- piegati	3,036 58
		27,746 85
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.		
9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato .	500 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	600,000 »
		600,500 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.		
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di antici- pazioni varie	1,914 83
12	Riscossione di fondi somministrati ai Subeconomi e ad altri ammini- stratori	271,000 »
		272,914 83
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
—		
13	Esazione di rendite per conto dei terzi	40,000 »
14	Esazioni di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi.	25,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	250,000 »
		315,000 »

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali	1,165,621 87
Proventi dei benefici vacanti	64,629 18
Entrate diverse	27,746 85
Totale	1,257,997 90

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	600,500 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	272,914 83
Totale	873,414 83
Totale della parte prima	2,131,412 73

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	315,000 »
Totale generale della entrata parte prima e seconda	2,446,412 73

SPESA**PARTE PRIMA****GESTIONE ECONOMALE****TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Spese d'amministrazione.**

1	Personale dell'Economato	142,730 »
2	Pensioni agli impiegati, loro vedove e figli	38,544 23
3	Spese pel servizio esterno	12,040 »
4	Spese d'ufficio	27,760 »
5	Spese postali e di telegrammi	2,870 »

 223,944 23

Contribuzioni e tasse.

6	Contribuzioni e tasse	360,704 67
---	---------------------------------	------------

Spese di liti e contrattuali.

7	Spese di liti e contrattuali	3,400 »
---	--	---------

Spese patrimoniali.

8	Spese tecniche per manutenzione delle proprietà economali	33,440 »
---	---	----------

Pensioni, assegni e sussidi.

9	Pensioni, assegni ed annualità diverse	107,668 96
10	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	320,000 »
11	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	130,000 »

 557,668 96

Spese diverse.		
12	Spese diverse e casuali	36,216 99
13	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici maggiori	4,000 »
14	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici minori.	6,000 »
		46,216 99
Fondo di riserva.		
15	Fondo di riserva	5,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
16	Rinvestimento di capitali, e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	500 »
17	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	600,000 »
		600,500 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
18	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	1,914 83
19	Somministrazione di fondi ai Subeconomi e ad altri amministratori	271,000 »
		272,914 83
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
20	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	40,000 »
21	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	25,000 »
22	Restituzione di depositi.	250,000 »
		315,000 »

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione	223,944 23
Contribuzioni e tasse	360,704 67
Spese di liti e contrattuali	3,400 »
Spese patrimoniali	33,440 »
Pensioni, assegni e sussidi	557,668 96
Spese diverse	46,216 99
Fondo di riserva	5,000 »
	<hr/>
	1,230,374 85

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi e di altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	600,500 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	272,914 83
	<hr/>
Totale	873,414 83
	<hr/>
Totale della parte prima	2,103,789 68

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	315,000 »
	<hr/>
Totale generale della spesa parte prima e seconda	2,418,789 68

RIEPILOGO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	1,257,997 90
Spesa	1,230,374 85
Avanzo effettivo	+ 27,623 05

Movimento di capitali.

Entrata	873,414 83
Spesa	873,414 83
	»

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Entrata	315,000 »
Spesa	315,000 »
	»

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	2,446,412 73
Spesa	2,418,789 68
Differenza attiva	+ 27,623 05

TABELLA M.

Economato generale dei benefici vacanti di VENEZIA.

ENTRATA

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali.

1	Rendita sul Debito Pubblico.	20,350 »
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	3,000 »
3	Rendite di beni stabili.	<i>per memoria</i>
4	Annualità diverse	454 44
		23,804 44
Proventi dei benefici vacanti		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	8,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori.	70,000 »
		78,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	24,860 49
8	Ritenute e rendite per la costituzione di un fondo pensioni per gl'im- piegati	2,082 96
		26,943 45

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	1,035 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	180,000 »
		<hr/>
		181,035 »

Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.

11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	10,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai Subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		<hr/>
		40,000 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Rendite del fondo Clero veneto	342,061 96
14	Esazione di rendite per conto dei terzi	5,000 »
15	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi.	30,000 »
16	Depositi vari per conto dei terzi	30,000 »
		<hr/>
		407,061 96

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali	23,804 44
Proventi dei benefici vacanti	78,000 »
Entrate diverse	26,943 45
Totale	128,747 89

TITOLO I.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	181,035 »
Esazione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	40,000 »
Totale	221,035 »
Totale della parte prima	349,782 89

PARTE SECONDA
GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	407,061 96
Totale generale della entrata parte prima e seconda	756,844 85

S P E S A

PARTE PRIMA
GESTIONE ECONOMALE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese d'amministrazione.

1	Personale dell' Economato	50,150 »
2	Pensioni agl' impiegati, loro vedove e figli	8,891 43
3	Spese pel servizio esterno	1,000 »
4	Spese d'ufficio	7,800 »
5	Spese postali e di telegrammi	1,700 »

69,541 43

Contribuzioni e tasse.

6	Contribuzioni e tasse	18,000 »
---	---------------------------------	----------

Spese di liti e contrattuali.

7	Spese di liti e contrattuali	1,000 »
---	--	---------

Spese patrimoniali.		
8	Spese tecniche per proprietà economali	<i>per memoria</i>
Pensioni, assegni e sussidi.		
9	Pensioni, assegni ed annualità diverse	1,452 »
10	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	8,000 »
11	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	18,000 »
		27,452 »
Spese diverse.		
12	Spese diverse e casuali.	13,800 »
13	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici maggiori	2,000 »
14	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici minori.	2,000 »
		17,800 »
Fondo di riserva.		
15	Fondo di riserva	989 46
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
16	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	<i>per memoria</i>
17	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	180,000 »
		180,000 »

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
18	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie.	5,000 »
19	Somministrazione di fondi ai subeconomi ed altri amministratori	30,000 »
		35,000 »
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
20	Spese a carico del fondo clero veneto.	342,061 96
21	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	5,000 »
22	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	30,000 »
23	Restituzione di depositi.	30,000 »
		407,061 96
RIASSUNTO		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
TITOLO II.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
	Spese d'amministrazione	69,541 43
	Contribuzioni e tasse	18,000 »
	Spese di liti e contrattuali	1,000 »
	Spese patrimoniali	<i>per memoria</i>
	Pensioni, assegni e sussidi	27,452 »
	<i>Da riportarsi</i>	115,993 43

	<i>Riporto</i>	115,993 43
Spese diverse		17,800 »
Fondo di riserva		989 46
	Totale	134,782 89

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	180,000 »
Prestiti gratuiti ad anticipazioni	35,000 »
	Totale
	215,000 »
	Totale della parte prima
	349,782 89

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

Totale della parte seconda	407,061 96
--------------------------------------	------------

Totale generale della spesa parte prima e seconda	756,844 85
---	------------

RIEPILOGO**PARTE PRIMA**

GESTIONE ECONOMALE

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	128,747 89
Spesa	134,782 89
	Disavanzo effettivo
	6,035 »

Movimento di capitali.		
Entrata		221,035 »
Spesa		215,000 »
Avanzo per movimento di capitali		+ 6,035 »
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
Entrata		407,061 96
Spesa		407,061 96
		»
RIASSUNTO GENERALE		
Entrata		756,844 85
Spesa		756,844 85
		»

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge per porlo ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A)

(Approvato).

Art. 2.

L'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del

Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 4.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1906-907 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle F, G, H, I, K, L, M).

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora, se il Senato non ha difficoltà, tanto più che non è presente l'onorevole Presidente del Consiglio, invertiremo l'ordine del giorno e passeremo alla discussione del disegno di legge sulle decime e altre prestazioni fondiarie.

Non essendovi osservazioni, la inversione è consentita.

Discussione del progetto di legge: « Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie » (N. 56-A).

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla discussione del disegno di legge sulle decime ed altre prestazioni fondiarie.

Prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia di voler dichiarare se accetta che la discussione si apra sopra il testo dell'Ufficio centrale.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Non solo accetto il testo dell'Ufficio centrale, ma esso è concordato con me, come risulta dalla stessa relazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 56-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Poichè nessuno ha domandato la parola, naturalmente non parlerò neppur io sul merito del progetto di legge. Voglio soltanto dichiarare al Senato che questo disegno di legge fu presentato il 1° marzo 1905, sicchè può sembrare lungo il ritardo frapposto dall'Ufficio centrale a presentare la propria relazione; ma questo lungo ritardo è giustificato in due modi. Primo dalla difficoltà tecnica della redazione degli emendamenti, che costituiscono quasi un nuovo progetto, perchè sono numerosi e spesso non lievi, come il Senato vede; e poi, più ancora, dalla necessità in cui l'Ufficio centrale si è trovato di interrogare il ministro di grazia e giustizia per conoscere se

accettava gli emendamenti proposti dall'Ufficio stesso, o se aveva intenzione di combatterli.

Ma, dal giorno della presentazione di questo progetto di legge fino ad oggi, vi è stata come una specie di lanterna magica, per cui sono passate molte figure di ministri di grazia e giustizia; e l'Ufficio centrale, sebbene li abbia interrogati tutti, solo adesso, dall'illustre ministro, che è qui presente, ha potuto avere una risposta categorica, la quale fortunatamente è stata di pieno consenso.

Ecco la più grave delle ragioni del ritardo della nostra relazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 1 della legge 14 luglio 1887 n. 4727, si presumono spirituali le decime e le altre simili prestazioni sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie o ad altri corpi morali aventi per iscopo un servizio religioso.

La stessa presunzione si estende alle prestazioni corrisposte all'amministrazione del demanio dello Stato e a quella del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma, in quanto siano succedute in tali esazioni a persone o ad enti morali della preindicata natura.

Tuttavia è riservato alle persone, ai corpi ed enti e alle amministrazioni predette il diritto di provare il carattere dominicale delle prestazioni.

Restano salvi gli effetti delle convenzioni e delle sentenze passate in giudicato, anteriori alla pubblicazione della presente legge, le quali abbiano direttamente dichiarato il carattere dominicale delle prestazioni.

Non valgono ad attribuire il carattere dominicale alle decime le convenzioni, per le quali si sia costituita con esse la dote di un beneficio, o si sia novato il titolo originario, se non si sia attribuita alle decime stesse una causa diversa, cosicchè non siano più corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali.

(Approvato).

Art. 2.

Salvi gli effetti delle commutazioni in canoni pecuniari già eseguite in base alle leggi precedenti, quando il debitore lo preferisca, può mantenersi la corrisponsione delle prestazioni in natura.

Ma anche in tal caso le prestazioni fondiari consistenti in quote variabili di frutti proporzionate all'effettivo prodotto annuale dei fondi o ad altro reddito periodico in caso di turno agrario, debbono sempre determinarsi in misura fissa, uguale alla quantità media effettivamente corrisposta nell'ultimo decennio, da accertarsi con documenti, o, in mancanza di tale prova, mediante estimo. Deve tuttavia farsi sempre anche la valutazione in danaro della prestazione così determinata in misura fissa, per l'iscrizione delle ipoteche secondo l'art. 8.

Entro dieci anni dalla iscrizione dell'ipoteca, il debitore potrà sempre domandare la commutazione della prestazione in canone pecuniario secondo la valutazione fatta.

(Approvato).

Art. 3.

Ferme le disposizioni degli articoli 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, 58 della legge 25 giugno 1882, n. 869, e 2 della legge 8 giugno 1873, n. 1389, nessuna decima o altra simile prestazione potrà pretendersi nè esigersi sopra le terre salde, che si dissodassero posteriormente alla presente legge.

Restano impregiudicati gli effetti de' titoli che abbiano serbato ai concedenti una partecipazione ai frutti in caso di futuri dissodamenti.

(Approvato).

Art. 4.

I ricorsi in cassazione per qualunque motivo contro le sentenze pronunziate in grado d'appello sul carattere delle prestazioni e sul diritto ad esigerle e su tutte le questioni connesse sono deferiti al giudizio della Corte di cassazione di Roma.

(Approvato).

Art. 5.

Tanto la determinazione in misura fissa delle prestazioni di frutti corrisposte in quote variabili, quanto le commutazioni di esse in canoni pecuniari e la specificazione de' fondi sui quali deve accendersi l'ipoteca ai sensi di legge, sono eseguite in ciascun mandamento dal pretore.

Possono tuttavia con decreto Reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia, essere raggruppati più mandamenti in ciascun circondario giudiziario sotto la giurisdizione di un solo pretore liquidatore, da nominarsi fra i pretori del circondario medesimo con decreto del primo presidente della Corte di appello entro trenta giorni dal Regio decreto di circoscrizione.

(Approvato).

Art. 6.

È assegnato il termine di due anni dall'attuazione di questa legge tanto alle persone e alle Amministrazioni cui sono corrisposte le prestazioni, quanto ai debitori, per chiedere al pretore liquidatore, competente per territorio, sia la commutazione in canoni pecuniari, sia la determinazione in misura fissa delle prestazioni variabili di prodotti, sia la specificazione dei fondi sui quali sono dovute le prestazioni.

Il liquidatore con suo decreto segna sull'istanza il luogo, il giorno e l'ora in cui le parti devono comparire alla sua presenza. Il termine a comparire non deve eccedere i sessanta giorni dalla produzione dell'istanza.

L'istanza, col rispettivo decreto di fissazione dell'udienza, è depositata nella cancelleria della Pretura del luogo destinato per la comparizione delle parti, e ne è dato avviso agli interessati per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale a cura del liquidatore, almeno trenta giorni prima di quello stabilito per l'udienza.

(Approvato).

Art. 7.

Nell'udienza fissata, ove le parti siano d'accordo, il liquidatore compila il verbale di conciliazione, nel quale determina per ciascun debitore l'annua somma dovuta per canone, o la quota fissa di prestazione in natura, con la relativa valutazione in danaro, con l'estensione

e i confini del fondo, e ogni altra indicazione necessaria ad identificarlo.

In caso di mancato accordo o di contumacia, ordina gli opportuni mezzi d'istruzione ed, ove occorra, il suo accesso sui fondi soggetti alle prestazioni; e udito sempre il parere motivato di uno o tre periti da lui nominati, determina con sentenza arbitramentale e inappellabile l'annuo canone pecuniario da corrispondersi, provvedendo nel tempo stesso alla ripartizione proporzionale del canone fra i singoli debitori e alla relativa specificazione dei fondi.

Negli stessi modi e con gli stessi effetti il liquidatore decide, quando le parti, pur consentendo nel mantenere ferma la corrisponsione in natura, non siano d'accordo sulla quantità fissa a cui debbano ridursi le periodiche prestazioni e sulla valutazione di essa in danaro.

Per le commutazioni già compiute in base alle leggi precedenti, il liquidatore provvede alla sola specificazione de' fondi per la iscrizione dell'ipoteca.

Tanto il verbale di conciliazione quanto la sentenza hanno effetto di titolo esecutivo, ed entro cinque giorni rispettivamente dalla compilazione o dalla pubblicazione, sono depositati a cura del liquidatore nella cancelleria della Pretura dalla quale dipende il comune in cui fu compilato il verbale o pronunciata la sentenza.

Sorgendo controversia sul carattere delle prestazioni o sul diritto ad esigerle, il liquidatore sospende ogni procedimento e rinvia le parti innanzi al giudice competente, al quale trasmette d'ufficio il relativo verbale.

(Approvato).

Art. 8.

Avvenuta la commutazione o anche la determinazione in misura fissa della prestazione in natura, e la specificazione dei fondi, i creditori devono procedere alla iscrizione delle ipoteche nel termine di sei mesi dall'atto di deposito stabilito nell'articolo precedente.

Il termine per la iscrizione delle ipoteche decorre dall'attuazione di questa legge per le determinazioni, le commutazioni e le specificazioni precedentemente avvenute.

(Approvato).

Art. 9.

Quando per il numero delle persone sia difficile eseguire nei modi ordinari la intimazione delle sentenze, sia di determinazione della quantità delle periodiche prestazioni in natura, sia di commutazione, sia di specificazione dei fondi, sia di risoluzioni delle controversie sul carattere delle prestazioni o sul diritto ad esigerle, il magistrato che pronunziò la sentenza può, su domanda della parte anche posteriore alla sentenza, autorizzare ad eseguirla col notificare a ciascheduno interessato il solo dispositivo.

La sentenza è sempre integralmente notificata alle parti che abbiano costituito un procuratore, mediante consegna al medesimo di una sola copia, ancorchè esso rappresenti più parti.
(Approvato).

Art. 10.

Tutti gli atti del procedimento innanzi ai liquidatori si scrivono in carta libera, ad eccezione dei verbali di conciliazione e delle sentenze, che sono scritti su carta bollata da centesimi cinquanta.

Tutti gli atti del procedimento nei giudizi relativi al carattere delle prestazioni e al diritto ad esigerle, le relative sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione e le copie di esse, sono scritte su carta bollata da una lira.

Le convenzioni relative alle commutazioni si scrivono in carta bollata da centesimi cinquanta e i diritti dei notai sono ridotti alla metà.

I diritti degli ufficiali giudiziari nei procedimenti di commutazione sono quelli prescritti per i procedimenti dinanzi ai pretori ridotti alla metà.

Le convenzioni, i verbali di conciliazione, le sentenze arbitramentali, i relativi verbali di deposito e le altre sentenze indicate nel secondo comma del presente articolo sono soggetti soltanto alla tassa fissa di una lira.

(Approvato).

Art. 11.

Le tasse ipotecarie per le iscrizioni a favore dei creditori delle prestazioni indicate nella presente legge, sono ridotte alla metà, se il reddito annuale per ogni singola iscrizione superi il valore di lire dieci; ad un quarto se il reddito ecceda le lire cinque, e non sono do-

vute, se è inferiore a questa somma. Tali tasse sono per metà a carico del creditore e per l'altra metà a carico del debitore.

(Approvato).

Art. 12.

Indipendentemente dal rinvio da ordinarsi dal liquidatore ai termini dell'ultimo comma dell'art. 7, quando la controversia sul diritto alla prestazione insorga durante il procedimento di liquidazione, coloro che vi hanno interesse possono direttamente promuovere nelle forme della presente legge tali giudizi entro il termine fissato nell'art. 6.

Ove si tratti di decime o altri simili prestazioni corrisposte a vescovi, ad altri ministri del culto o ad enti che abbiano per iscopo un servizio religioso, le questioni predette sono in ogni caso decise in contraddittorio anche dell'amministrazione del fondo per il culto.

(Approvato).

Art. 13.

Scaduto il termine prefisso dalla prima parte dell'art. 6 senza che sia stata provocata la commutazione ovvero la determinazione in misura fissa delle prestazioni variabili, è sospesa a favore dei reddenti ogni corresponsione, e tanto alla detta commutazione, quanto agli eventuali giudizi sulla natura delle prestazioni e sul diritto ad esigerle, non può procedersi che nelle forme dei giudizi ordinari, escluso ogni beneficio concesso da questa legge e da quelle 8 giugno 1873, n. 1389 e 29 giugno 1879, n. 4946, ed escluso ogni diritto alle annualità maturatesi anteriormente alla domanda giudiziale.

(Approvato).

Art. 14.

Anche alle ipoteche iscritte in virtù della presente legge e delle leggi con la presente richiamate, e sebbene nel verbale di cui all'art. 7 consentite per la somma e pei beni, sono applicabili le disposizioni degli articoli 2026, 2027 e 2028 del Codice civile.

La riduzione delle ipoteche potrà esser convenuta nella stessa udienza di cui all'art. 7, e in tal caso soltanto ne sarà presa nota nel ver-

bale. Diversamente, le parti interessate dovranno provvedere dinanzi la competente autorità ai termini del diritto comune.

(Approvato).

Art. 15.

Salva la facoltà di cui all' art. 5 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, i debitori delle prestazioni possono affrancarle in ogni tempo, soddisfacendo il prezzo di affrancazione mediante il pagamento per un periodo non eccedente i diciotto anni, a loro scelta, di un'annualità fissa, comprensiva dell'interesse al 3 e 50 per cento e della quota d'ammortamento, secondo la tabella delle annualità comprensive degli interessi e della quota di ammortamento, che sarà formata coi criteri del presente articolo, e approvata con decreto Reale.

Gli affrancamenti che saranno effettuati in virtù dell' art. 5 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, a partire dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, saranno operati in base alla nuova tabella, di cui all' alinea precedente.

In caso di mancato pagamento d'una rata, il debitore, dopo tre mesi dalla scadenza, è obbligato di diritto al pagamento dell' intero prezzo d' affrancazione, detratto quanto avesse pagato in conto del capitale.

Le questioni sulle offerte d'affrancamento reale sono riservate alla cognizione del magistrato competente per territorio e valore, secondo le norme del procedimento ordinario.

Restano salve e impregiudicate le maggiori agevolazioni concesse per l' affrancazione delle decime de' censi e degli altri canoni dovuti al demanio dello Stato, al fondo per il culto ed al fondo di beneficenza e religione per la città di Roma.

(Approvato).

Art. 16.

Le disposizioni delle leggi 8 giugno 1873, n. 1389, 29 giugno 1879, n. 4946, e 14 luglio 1887, n. 4727, restano in vigore in quanto non siano derogate dalle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 17.

Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, pubblicherà per decreto Reale un testo unico

comprendente le disposizioni della presente legge e quelle in essa richiamate.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto sarà votato domani a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto.

Votazione di ballottaggio per la nomina di un componente della Commissione di finanze:

Senatori votanti	96
Maggioranza	49
Il sen. Rossi Luigi ebbe voti	55
» Paternò »	35
Schede bianche	6

Eletto il senatore Rossi Luigi.

Votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione dei trattati internazionali:

Senatori votanti	91
Maggioranza	46
Il sen. Pisa voti	63
» Carafa D'Andria . . . ebbe »	22
Schede bianche	6

Eletto il senatore Pisa.

Votazione per la nomina di due componenti della Commissione centrale per la diffusione dell' istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole:

Senatori votanti	93
Maggioranza	47
Il sen. Carle ebbe voti	71
» Morandi »	70
» Bettoni »	2
» Vischi »	1
» D'Ayala »	1
» Carafa D'Andria »	1
» Biscaretti »	1
» Giorgi »	1
» Di Martino »	1
Schede bianche	17

Eletti i senatori: Carle e Morandi.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. **Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:**

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 391);

Sulle decime e altre prestazioni fondiarie (N. 56).

II. **Interpellanza del senatore Carta-Mameli al ministro della pubblica istruzione] sull'andamento della Università di Cagliari e sul con-**

tegno dei professori che ivi dovrebbero insegnare.

III. **Discussione dei seguenti disegni di legge:**

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247);

Impianto di vie funiculari aeree (N. 331),

La seduta è sciolta (ore 17. 30).

Licenziato per la stampa il 17 dicembre 1906. (ore 10.50).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXLIV.

TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Dopo osservazioni del senatore Astengo, si approva il processo verbale della tornata precedente — Ringraziamenti — Annunzio di due domande d'interpellanza, l'una del senatore Maragliano al ministro dei lavori pubblici, l'altra del senatore Guarneri al Presidente del Consiglio dei ministri — votazione a scrutinio segreto — Il senatore Carta-Mameli svolge un'interpellanza al ministro dell'istruzione pubblica, sull'andamento dell'Università di Cagliari e sul contegno dei professori che ivi dovrebbero insegnare — Prendono parte alla discussione i senatori Veronese, Arcoleo, Cavalli e D'Antona — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica e replica dell'interpellante — L'interpellanza è esaurita — Chiusura di votazione — Discussione del disegno di legge: « Impianto di vie funicolari aeree » (N. 331-A) — Non ha luogo discussione generale, e, senza osservazioni, si approva l'articolo 1 — Parlano sull'art. 2, e propongono emendamenti i senatori Cadolini, relatore, Cavasola, Casana, Scialoja, Di Sambuy, il quale propone il rinvio del disegno di legge all'Ufficio centrale, che è appoggiato dal senatore Sormani-Moretti e combattuto dal senatore Parpaglia — Dopo dichiarazioni ed osservazioni del ministro di grazia, giustizia e dei culti, e del relatore, senatore Cadolini, la proposta del senatore Di Sambuy è ritirata — Il senatore Sormani-Moretti annunzia un emendamento all'articolo 2 — Il seguito della discussione è rimandato alla tornata successiva — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il ministro della pubblica istruzione e il ministro di grazia e giustizia e dei culti.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ASTENGO. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Vedo nel resoconto sommario stampato, che è il documento ufficiale delle sedute del Senato, riportati erroneamente i risultati delle votazioni di ieri. Nel risultato per la votazione per i componenti la Commissione di finanze è detto riuscito il senatore Pisa, mentre invece è il senatore Rossi. Per la Commissione

permanente per i trattati internazionali è detto eletto il senatore Rossi, mentre invece è il senatore Pisa. Si fanno di queste confusioni in un documento ufficiale? Vorrei poi fare una preghiera cioè che, per soddisfazione di coloro che riescono eletti, fosse stampato anche il numero dei voti riportati sul numero dei votanti, poichè è più soddisfacente sapere che si è avuto il suffragio della grande maggioranza dei presenti, anzichè il semplice numero legale.

PRESIDENTE. La confusione lamentata dall'onorevole Astengo è dovuta ad un errore puramente materiale, che sarà corretto. Quanto all'altro desiderio espresso dal senatore Astengo, dell'indicazione del numero dei voti e dei votanti, lo assicuro che la Presidenza provvederà che venga soddisfatto.

Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onor. segretario, Fabrizi, di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

L'onor. ministro della marina, Roma: *Monografia storica dei porti dell'antichità dell'Italia insulare* (1906).

Il direttore dell'officina di deposito e di pubblicazioni, Montevideo: *Diario delle sezioni dell'Alta Camera dei senatori della Repubblica orientale dell'Uruguay per l'anno 1904-905*. (Tomo LXXXLV).

Il signor Americo Scarlatti, Roma: *Referendum di una Musa*.

Mons. arcivescovo di Firenze: *Sul diritto pubblico ecclesiastico e sulla letteratura del Medio Evo in Sicilia*.

Il contrammiraglio Luigi Graffagni, Savona: *Voce del mare*.

L'avv. Angelo Sullam, Venezia: *Lo sviluppo economico dell'Italia nell'anno 1905*.

Il dott. Nicola Castellana, Mistretta: *Considerazioni intorno alle diverse proposte riguardanti le funzioni ispettive e delle scuole secondarie*.

L'onor. deputato Francesco Tedesco, Roma: *Sulle spese ferroviarie*.

Il presidente dell'istituto Casanova, Napoli: *Resoconti e bilanci* (adunanza generale dei soci del 30 luglio 1906).

L'avv. Paolo Boletti, Ravenna: *Adelaide Ristori* (Commemorazione).

Il conte Gilberto Borromeo, Milano: *Museo mineralogico Borromeo*.

L'onor. deputato Luchino Dal Verme, Roma: *La statistica e la geografia nella legge del Mezzogiorno*.

Il signor Francesco Guardione, Palermo: *Dueopuscoli di Pasquale Galluppi*, preceduti dallo studio critico dei concetti civili e politici apportati da Pasquale Galluppi nella Rivoluzione del 1820.

Il P. Giuseppe Boffito, Firenze: *Saggio di geografia aeronautica italiana*.

L'avv. Aldo Dallari, Messina: *Intervento necessario dello Stato a favore del commercio di Messina*.

Il presidente del Consiglio di amministrazione dei veterani, Modena:

1° *Cenni in ordine cronologico sull'origine e funzioni del Comizio provinciale veterano 1848-1870 in Modena*.

2° *I veterani del comizio provinciale modenese a Massa, Torino e Milano 1905*. Relazione.

Il presidente della Camera di commercio di Siracusa: *Movimento commerciale di quella provincia negli anni 1904-905*.

L'avv. generale erariale, Roma: *Relazione sulle avvocature erariali nel quadriennio 1901-1904*.

I signori L. Faleni ed A. Serafini, Buenos-Ayres: *La Repubblica Argentina nella Esposizione internazionale di Milano 1906*.

Il Direttore generale delle ferrovie dello Stato, Roma: *Relazione a S. E. il ministro dei lavori pubblici sull'andamento delle ferrovie dello Stato nell'esercizio 1905-906*.

Il presidente del R. Istituto Veneto di scienze lettere ed arti, Venezia: *Monumenti veneti nell'Isola di Creta* (vol. I, parte II).

Il Commissario generale dell'esposizione internazionale del 1900, Parigi: *Il bilancio di un secolo, 1800-1900* (tomo 2°).

Il signor avv. E. M. Pagliano, Parigi: *La costituzione del Principato del Montenegro*.

L'onor. senatore G. Arcoleo, Roma: *Ciò che insegna l'esposizione* (Conferenza detta in Milano il 31 ottobre 1906).

Il direttore della R. Scuola normale superiore di Pisa: *Annali di quella R. Scuola normale, filosofia e filologia* (vol. 20°).

Il prof. Giovanni Brunetti, Firenze: *Il delitto civile*.

Il segretario del Congresso universale degli avvocati e giuristi, St. Louis: *Rapporto ufficiale di quel Congresso universale* (Settembre 1904).

L'onorevole ministro della marina, Roma: *Relazione sulla leva di mare nell'anno 1905*.

Il provveditore del Monte dei Paschi di Siena:

1° *Rendiconto di quel Monte dei Paschi della gestione 1905*;

2° Appendice al sommario di notizie storiche e statistiche.

Il signor E. T. Moneta, Milano; *Le guerre, le insurrezioni e la pace nel secolo XIX.*

Il dottor Giuseppe Storino, Cosenza: *La sommosa Cosentina del 15 marzo 1844.*

Il dottor Pietro Prampolini, notaio in Scandiano: *Riforme tributarie, studi e proposte.*

Il signor Carlo Arnò, Torino: *L'eroe Sebastiano Sineo, e i Sineo di Roddi.*

L'onor. Sindaco della città di Roma: *Atti del Consiglio comunale di Roma dell'anno 1905, 3° quadrimestre.*

Il signor Andrea Balsamo, Noto: *Pro Noto e Marina di Noto.*

L'onor. senatore Sormani-Moretti, Roma: *Per l'inaugurazione della nuova sede della nave Scilla della scuola veneta di pesca con annesso asilo per i figli derelitti dei marinai pescatori dell'Adriatico.*

I presidenti delle Deputazioni provinciali di Sondrio e Teramo: *Atti di quei Consigli provinciali per l'anno 1905*

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Debbo annunciare al Senato che ho ricevuto dalla famiglia Sanguinetti il seguente telegramma:

« Famiglia Sanguinetti, sentitamente commossa manifestazioni cordoglio seguita perdita compianto senatore presenta rispettose grazie V. E. alto Consesso per nobili parole pronunciate e per la partecipazione funebri onori e lutto familiare ».

I senatori Carducci e Colombo hanno trasmesso alla Presidenza i loro ringraziamenti per i telegrammi di congratulazione da me trasmessi, a nome del Senato, al primo pel conseguimento del premio Nobel, al secondo per il 50° anno d'insegnamento.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che l'onorevole senatore Maragliano ha inviato per telegrafo alla Presidenza la seguente domanda di interpellanza:

« Desidero interpellare l'onor. ministro dei lavori pubblici circa le odierne condizioni dei servizi ferroviari. »

« MARAGLIANO ».

Non essendo presente il ministro dei lavori pubblici, prego i suoi colleghi presenti di dargliene comunicazione.

Debbo pure annunciare al Senato che è giunta al banco della Presidenza la seguente domanda di interpellanza del senatore Guarneri:

« Il sottoscritto desidera interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, sull'agitazione nei corpi dello Stato, tanto civili che militari. »

« ANDREA GUARNERI ».

Di questa interpellanza sarà data notizia al Presidente del Consiglio ed intanto prego i ministri presenti di dargliene comunicazione.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Prego l'onor. ministro che riferirà della mia interpellanza al Presidente del Consiglio, di aggiungere il mio vivo desiderio che essa sia svolta al più presto possibile.

PRESIDENTE. Assicuro l'onor. Guarneri che il suo desiderio sarà portato a conoscenza del Presidente del Consiglio.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907; »

« Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di voler fare l'appello nominale.

TAVERNA, segretario, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento della interpellanza del senatore Carta-Mameli al ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Carta-Mameli al ministro della pubblica istruzione sull'andamento della Università di Cagliari e sul contegno dei professori che ivi dovrebbero insegnare ».

La parola è all'onor. Carta-Mameli per svolgere la sua interpellanza.

CARTA-MAMELI. Poco tempo fa abbiamo assistito ad un singolare fenomeno. Gli studenti dell'Università di Cagliari tumultuarono, non per ottenere una seconda, o magari una terza sessione di esami, ma per voler studiare.

I professori, gli insegnanti non permettevano loro di studiare; ossia, erano insegnanti che non insegnavano. A dire il vero, avevano una buona ragione per non insegnare: non si trovavano nel paese. Questo assenteismo non è una cosa nuova, è un male vecchio, che ora si è aggravato, e tutti gli anni si aggrava di più.

Si dice che l'esempio è educazione, la quale educazione può essere buona o cattiva. Fino ad ora, nella grande maggioranza degli studenti, questo esempio non ha prodotto cattivi frutti; però ho visto dai giornali di ieri che pur troppo una minoranza ha cominciato a sentirne i tristi effetti; una minoranza di studenti non va alle lezioni e ha anticipato le vacanze di Natale.

Ad ogni modo, il complesso della scolaresca è ancora sano.

E torniamo agli insegnanti: a quanto mi affermano persone degne di fede, un professore nel passato anno scolastico fece una sola lezione, ciò che è poco: altri non ne fecero alcuna, ciò che è anche meno. Capisco che il soggiornare in un'isola, per molti è penoso. Però, oltre che la Sardegna non fa parte della Polinesia (*si ride*) e non dista che dieci ore di vapore da Civitavecchia, questi signori, che ora non fanno il loro dovere, sapevano quando concorsero alle cattedre della Università di Cagliari, che la Sardegna era un'isola e non ebbero promessa dal ministro della istruzione pubblica di congiungerla al continente.

Prima si diceva: son mal remunerati, non si può pretendere molto; ma dopo la legge del 1902 sul pareggiamento dell'Università di Cagliari alla Università di primo grado - pareggiamento per il quale comune e provincia concorrono con la somma di L. 72,000 annue - migliorò la condizione economica dei professori e peggiorò la loro condotta. E notisi che gli insegnanti non stanno in altre residenze per compiere altri doveri prevalenti, ma per esercitare la loro professione, o per adagiarsi in un riposo che sarà igienico, ma certo non profittevole per la scolaresca.

Finora si avevano i vescovi in *partibus in-*

partibus: oggi abbiamo anche i professori in *partibus*.

Prego l'onor. ministro di farli raggiungere la loro diocesi, perchè i diocesani, che non sono infedeli, li reclamano. So, onor. ministro, che ella a molti ha fatto raggiungere la diocesi, ma bisogna che stia molto attento perchè gli sgusceranno dalle mani e tra qualche mese saremo tornati allo stato che oggi deploro.

E poichè ho la parola, aggiungo che ho testè letto che si abbandonarono a disordini gli studenti liceali di Cagliari, ma a questi disordini siamo ormai purtroppo abituati in Italia. Ciò che è strano è che si volevano tenere comizi con l'intervento di presidi e professori. Meno male che si è avuto un prefetto di buon senso, il quale impedì lo scandalo; ma cotesto tentativo è un indice della perdita di ogni sentimento di disciplina che travaglia i nostri istituti scolastici.

Non voglio tediare più oltre il Senato. Raccomando all'onor. ministro di avere la mano ferma e di fare compiere il loro dovere a quei che lo hanno assolutamente dimenticato.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Certamente i fatti denunciati dal collega Carta-Mameli sono gravi: si tratta però, come egli ha detto, di due professori i quali non avrebbero fatto lezione durante l'anno scorso; ma si possono anche citare altre Università, dove questo purtroppo è accaduto ed accade. Egli ha citato la mancanza di disciplina, ed in questo convergo anch'io con lui, e questa mancanza di disciplina, un po' per volta si è estesa anche alle scuole secondarie.

Sarebbe utile, ma non è questo il momento opportuno d'indagare a fondo le cause dei mali che travagliano i nostri studi superiori e secondari. Io già l'anno scorso parlando della riforma degli Istituti secondari fatta dall'onor. Orlando, ho avuto occasione di accennare a parecchie di queste cause: non sono soltanto i professori che ne hanno la colpa, perchè la grande maggioranza dei nostri professori universitari fa il proprio dovere e tiene alto il prestigio della scienza italiana malgrado difficoltà di ogni genere.

Certo è che i nostri Istituti scolastici sono in preda troppo spesso ai tumulti, e di questi varie sono le cause; ma ad una delle più gravi,

l'onorevole collega ha accennato, e cioè alle condizioni economiche e morali del corpo insegnante. Sono cinquant'anni che i professori universitari sono retribuiti con gli stessi stipendi. Parecchi progetti di legge sono stati presentati al Parlamento per migliorare le loro condizioni economiche, e non si è mai provveduto ed i professori hanno sempre taciuto e pazientato, e badate bene che gli abusi che avvengono sia nei corsi liberi sia negli incarichi, che vanno aumentando continuamente, sia nella mancanza di alcuni professori ai loro doveri, dipendono in gran parte da questo stato di cose.

Non mi dilungo su ciò, ma raccomando vivamente all'onorevole ministro di prendere in considerazione e studiare tutte le cause che producono questi inconvenienti. Quindi pur convenendo nel deplorare che ci sia questa indisciplinazione e che alcuni professori non facciano il loro dovere, non credo che si possano generalizzare i fatti speciali a tutta la classe dei professori universitari, i quali meritano ogni considerazione. Le cause di questo fenomeno non le abbiamo mai studiate sufficientemente e quindi prego l'onorevole ministro di prendere in considerazione anche le mie parole, perchè con l'intelligenza sua e con l'amore ben noto che egli ha per l'insegnamento possa proporre i provvedimenti relativi.

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Temo di essere stato frainteso dall'onor. collega Veronese. Non ho generalizzato, anzi ho ristretto le mie critiche ad alcuni professori, perchè non sono neanche tutti i professori dell'Università di Cagliari che non hanno il sentimento del dovere: molti l'hanno vivo e profondo: perchè - lo ripeto - si tratta di avere o non avere il sentimento del dovere. Secondo l'onor. senatore Veronese, una delle cause dello stato di cose che lamentiamo, è la condizione economica in cui lasciamo i professori; ed io convengo in questo, ma cotesto non è il caso di Cagliari, dove la condotta degli insegnanti peggiorò quando migliorò la loro condizione economica. Prima che non c'era il pareggiamento qualche lezione la facevano, venuto il pareggiamento e duplicati quasi gli stipendi, non ne fanno meno o punte. Spero quindi di non avere tutti i torti e con questa speranza non aggiungo altro.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. L'onor. Carta-Mameli ha sollevato oggi il problema della disciplina e delle lezioni in riguardo all'Università di Cagliari; l'onor. Veronese ha voluto estendere il discorso portandolo nel campo più vasto della vita universitaria e delle cause che possono perturbarla.

Risponderò prima, come è mio dovere, all'onor. Carta-Mameli, e dirò subito che le sue considerazioni sono per qualche rispetto intonate a troppo pessimismo: egli forse non ha notizie precise dei fatti: ed è bene che il Senato queste notizie conosca per potersene rendere ragione.

Il pareggiamento di grado nelle Università sarde fu in massima parte pareggiamento di stipendi, e, secondo l'onor. Carta-Mameli, avrebbe portato danno all'Università di Cagliari: perchè, chi volesse seguire le sue argomentazioni, verrebbe a questa conclusione: che prima a Cagliari si facevano poche lezioni, dopo non se ne sono fatte più! Mi consenta l'onor. Carta-Mameli, con quel sentimento di deferente amicizia nato tra noi anche qui, dove ebbi la fortuna di averlo valente relatore per il bilancio di agricoltura, industria e commercio, mi consenta che gli dica come ciò non sia esatto. Ora cercherò di dimostrarlo.

Alle Università della Sardegna fu dato il pareggiamento anche con sacrificio e contributo degli enti locali e si portarono le condizioni dei professori allo stesso livello di quelle dei colleghi delle altre Università d'Italia; e parve allora, quando si discusse questa legge, di cui io fui commissario e in cui adoperai l'opera mia perchè venisse reso alla Sardegna quest'atto di giustizia, parve, dico, che tutte le questioni fossero appianate: le due Università della Sardegna ebbero gli stipendi dei professori alla stessa misura delle altre ed ebbero aumento di spesa ed anche qualche miglioramento per le dotazioni dei gabinetti. Dai dati che ho qui, risulta che per Cagliari e Sassari il materiale scientifico, di cui qualche volta si lamentano i professori che stanno nella bella isola, fu aumentato ogni anno, ed anche il bilancio nuovo che ho avuto l'onore di presentare all'altro ramo del Parlamento porta un aumento di dotazione. Dunque un miglioramento vi è stato sia nel

personale che nel materiale. E credo che un miglioramento corrispondente vi sia pur stato per la disciplina e per la vita degli studi. Ma all'Università di Cagliari e di Sassari, come in genere a quasi tutte le Università minori, che hanno avuto pareggiamenti negli stipendi, ma che mantengono sempre qualche peculiarità per la loro ubicazione in una piccola città o in un'isola, dove non è sempre comodo ed agevole il recarsi, accade necessariamente che sieno considerate dagli studiosi come stazioni di passaggio, ove fanno le lor prime e nobili armi. Vi si recano per studiare, e quando si trovano preparati e viene l'occasione propizia, concorrono a nuovi posti, nel continente, verso le provincie natie. Di qui la serie continua di concorsi che tormenta la vita di queste Università, ma che è conseguenza della nostra legislazione e del progresso degli studi. I professori vanno giovani nell'isola, ivi lavorano, studiano e poi concorrono, secondo la legge, alle maggiori Università, ad altre Università, che offrano residenze più vicine al loro paese nativo e ai loro interessi.

Perciò nelle Università minori e nelle isole si hanno vacanze di cattedre molto spesso. Ciò premesso, è giusta l'osservazione fatta dall'onor. Carta-Mameli presa in questo senso materiale: dacchè vi è stato il pareggiamento degli stipendi più facilmente si concorre per le cattedre nelle Isole, perchè lo stipendio è uguale, ed una volta ottenuta la nomina, si lavora alacramente per venirne via, preparandosi a concorsi, che apran la strada al ritorno nelle provincie del continente, a cui appartiene il maggior numero dei concorrenti. È umano?

Il fatto è inevitabile. Quest'anno, onor. Carta Mameli, in principio dell'anno scolastico nell'Università di Cagliari, nella quale si è manifestato questo malessere, erano vacanti le cattedre di storia del diritto, di anatomia, di ostetricia, di geometria, di chimica generale, di algebra e di disegno, e queste cattedre erano vacanti perchè i professori delle materie avevano vinti i concorsi per altre sedi. I concorsi per queste cattedre vacanti erano stati banditi tutti e regolarmente. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione, che deve rivedere le relazioni delle Commissioni dei concorsi; si raduna in principio di novembre. Questo consesso ha esaminato gli atti e quasi tutti sono stati approvati;

il ministro ha dato corso alle proposte che venivano dalle Commissioni e dal Consiglio superiore: ed ecco che al principio dell'anno scolastico, anche se non erano presenti il primo giorno, materialmente, i titolari, le cattedre erano assegnate. Non tutti i nuovi professori, è vero, si trovavano sul luogo nel giorno fissato per l'inaugurazione degli studi; ma di questi professori taluni non avevano ancora avuta la notizia della rispettiva nomina, e altri l'avevano avuta da troppo poco; e non parlo del decreto, poichè notificaì immediatamente ai professori la loro nomina invitandoli a prendere possesso della cattedra. Dirò di più all'onorevole Carta-Mameli. Sapendo come da qualche anno manchino i professori al principio delle lezioni, così mi son fatto diligente, e prima dell'inaugurazione degli studi ho telegrafato al rettore dell'Università di Cagliari pregandolo di richiamare i singoli insegnanti, invitare gli assenti a trovarsi sul luogo ed assumere l'insegnamento non appena inaugurati gli studi. Mai come in quest'anno, credo, sono stati i professori eccitati da frequenti telegrammi per influenza del ministro, a raggiungere le loro sedi. Ho detto che i professori emigrano volentieri dalla Sardegna: ma dichiaro che per l'anno in cui hanno preso l'impegno di insegnare, lo debbono fare con ogni cura anzi dirò con maggior cura: inquantochè sono ospiti dell'Isola, e pensano di valersi dell'insegnamento dato per andare a maggiori sedi. Cagliari e Sassari sono belle sedi.

Ora, questi concorsi sono stati esauriti, le cattedre coperte. Ma l'onor. Carta-Mameli afferma che alla inaugurazione alcuni professori erano assenti, ed altri in viaggio ed altri stavano fuori per loro conto; che un professore non ha fatto mai lezione ed uno non ne ha fatta che una o due.

Gli assenti furono richiamati. In quanto a professori che non abbiano mai fatto lezione io non ne ho avuto notizia. Poichè ella qui ha denunziato il fatto, io me ne informerò subito presso il rettore. I professori che non erano presenti al giorno della inaugurazione risposero che, o erano in viaggio o già avevano raggiunta la residenza nell'Isola. Uno era malato; un altro ha il supplente perchè deputato. C'è poi un'abitudine invalsa da parecchi anni. L'anno scolastico in Sardegna, non so per

quale ragione, comincia 15 giorni più tardi che nelle altre Università d'Italia, il 20 novembre. Di questo fatto non trovo la giustificazione al Ministero: cercherò di saperla dalle autorità locali, perchè io intendo che l'inaugurazione dell'anno scolastico cominci lo stesso giorno a Cagliari, a Sassari come nelle altre Università.

I miei telegrammi che invitavano i professori ad esser presenti fin dal principio delle lezioni e che annunciavano l'assegnazione delle cattedre vacanti ai migliori dei concorsi furono affissi nell'Università e nelle cliniche.

CARTA-MAMELI. Provveda.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Non dubiti. I professori nuovi hanno raggiunto la loro sede anche prima d'aver il decreto, ed i vecchi, cioè quelli che già appartenevano alla Università, non ho notizia che manchino; nè so che vi sieno dei professori comandati, od altri più o meno distratti dalle lezioni. Onorevole Carta-Mameli ho saputo, esaminando la storia della vita universitaria dell'isola, che vi furono professori sempre comandati a Roma o altrove, o che non fecero che le prolusioni. Ma è storia del passato. So che hanno vinto un concorso nell'isola ed hanno fatto l'insegnamento in altri luoghi, per quel *comando* che io ho tolto dagli usi universitari, perchè desidero che restino i titolari al loro posto. Vi è poi l'esempio di professori che si recavano per un mese nell'isola e facevano molte lezioni e poi si allontanavano cercando di allungare le vacanze in compenso. Ebbene questo non son disposto ad ammettere: debbo far mantenere la disciplina e l'ordine negli studi.

Quest'anno non ho creduto nemmeno di dare quel mese di congedo che è consentito, per solito, ai professori che assumono la nuova cattedra. E le dirò di più, onor. Carta-Mameli: io ho avuto ora notizia che gli studenti volevano anticipare le vacanze ed ho subito telegrafato al rettore di Cagliari; — e badi che anche questi telegrammi sono stati affissi nelle Università perchè gli studenti e i professori sapessero che il ministro faceva l'obbligo suo —. Quando ho inteso, ripeto, che gli studenti volevano anticipare le vacanze — pare anche questo male antico — ho telegrafato al rettore che non era supponibile un tale fatto, perchè essi a me avevano telegrafato poco prima che

volevano far sciopero perchè non avevano lezioni! Un po' di assenteismo si lamenta nell'isola, anche da parte degli studenti che stanno molto a casa loro e vivono nei paesi loro. Accadrà questo per le condizioni loro economiche; sarà perchè troppa gente si iscrive all'Università, anche non avendo mezzi per poter frequentare i corsi con quella calma che è necessaria a studi lunghi e abbastanza costosi; saranno le *litografie delle lezioni*. Io non so: è un fatto che il male esiste: ed io ho cercato di evitarne le conseguenze col mantenere la disciplina.

L'onor. senatore Carta-Mameli ha detto: ho avuto notizia anche di un comizio nuovo di studenti secondari. È vero. Ma per questo io ho la coscienza ben tranquilla: la scuola media deve funzionare regolarmente e lavorare. Per quanti comizi si siano fatti o perchè io non volevo presentare, dicevano, il progetto di legge sugli esami o perchè non lo presentavo prima, o per la famosa terza sessione, o per altre ragioni (tutte manifestazioni che sono avvenute solo in pochi licei) ho subito e sempre represso, preferendo, onor. senatore, una scuola chiusa piuttosto che una scuola aperta in simili condizioni, a dar esempio di disordine non di lavoro. E nelle scuole, che debbo chiudere per disordini interni avvenuti per colpa degli studenti prorogherò l'anno dei giorni che essi hanno perduto con queste vacanze abusive.

Non prevedevo questo accenno del senatore Carta-Mameli, che parlava della Università, ma sono lieto dirgli che un'ora fa ho ricevuto dal preside di Cagliari questo telegramma: « Alunni Liceo-Ginnasio sono tornati tutti scuola stamane: agitazione è cessata ». Durò un giorno!

Simili telegrammi ho avuto pure da quegli altri pochi licei ed istituti tecnici dove si eran manifestati analoghi disordini.

Per evitare però che queste agitazioni abbiano a ripetersi, dichiaro al Senato che ho pensato di provvedere con una legge. Il regolamento generale vigente del 1904, cui faceva cenno un momento fa l'onorevole senatore Veronese non è stato mai applicato. L'onorevole ministro Orlando lo pubblicò nel 1904: ma il primo anno non l'applicò. Il mio predecessore onor. Fusinato nello scorso giugno, per l'occasione della piccola legge che sostituiva

all'8 del regolamento il solito 7 per le licenze, mantenne in vigore anche le disposizioni transitorie dell'anno precedente, cioè tutti gli antichi regolamenti. E lo fece con la circolare 23 giugno 1906 che non saprei dire per quali ragioni non venne pubblicata nel *Bollettino ufficiale*. L'ho pubblicata io.

In quest'anno dunque noi dovremmo applicare per la prima volta interamente il regolamento-legge del 1904. Ma siccome l'esperienza ha dimostrato che in quel regolamento-legge ci sono difetti (un'abbondanza eccessiva di esami trimestrali che impediscono di far lezione, troppi limiti, troppe asprezze che all'atto pratico si manifestano più di imbarazzo che di utile alla scuola) io ho voluto prendere la via maestra e preparare un disegno di legge e presentarlo subito alla Camera dei deputati per modo che in gennaio, se l'approva il Parlamento, possa essere legge dello Stato. Così le nostre scuole sapranno sei o sette mesi prima qual'è una buona volta la norma con cui si debbano fare le lezioni e gli esami. Io credo, onor. senatore Carta-Mameli, che troppi cambiamenti, troppi decreti, troppe variazioni improvvisate, troppe diffidenze e limitazioni siano venute nell'insegnamento secondario, e che giovi procedere con molta calma e che si debbano lasciare assodare gli ordinamenti e i cambiamenti fatti. Si penserà poi con serenità alla riforma organica della scuola secondaria, che ora è in corso di studio.

Posso adunque assicurare l'onor. senatore Carta-Mameli, per le scuole secondarie che esse sono in ordine, e per le Università che le cattedre le quali erano vacanti hanno il titolare regolarmente nominato. Qualche volta anzi, per meglio curare gl'interessi dell'isola e per provvedere ad urgenti bisogni dell'insegnamento, subito si è adoperata la facoltà che dà la legge del 1904, di nominare il secondo od il terzo classificati in altri concorsi.

La scuola ora funziona; e se gli studenti minacciano vacanze abusive, io ho già pensato di provvedere richiamando l'autorità scolastica alle norme della disciplina. Mancava il rettore l'egregio prof. Fenoglio, che per malattia si voleva dimettere. Ho convocato il Consiglio accademico per la nuova designazione (è la legge così): e già mi è stato proposto il nuovo rettore ed esso sarà subito nominato e

sarà garantita la piena funzionabilità della vita universitaria.

Spero che l'onor. Carta-Mameli sarà soddisfatto delle mie dichiarazioni, giacchè può vedere come il ministro aveva già provveduto per l'eventuale assenza dei professori universitari, aveva richiamato le autorità a far sì che le scuole s'inziassero e aveva coperto le cattedre subito secondo i concorsi.

E vengo ora all'onor. senatore Veronese.

Egli ha voluto portare la discussione in un altro campo, o, meglio, in un campo più vasto, in quello delle cause che possono dare luogo a questi inconvenienti. E si è fermato molto sugli stipendi.

Onor. Veronese, le cause sono molteplici: c'è spirito d'irrequietezza; c'è stata troppa mutabilità negli ordini che reggono le nostre scuole superiori; c'è stata forse troppa frequenza nel variare i regolamenti; e c'è l'indisciplina di pochi studenti che trascinano i molti e che io credo necessario reprimere e che biasimo e biasimo aspramente.

Si sono viste biasimevoli agitazioni nelle scuole veterinarie; gli studenti d'improvviso volevano che io cambiassi il regolamento in vigore e ne sostituissero un altro approvato dal Consiglio superiore d'istruzione pubblica, ma non approvato dal Consiglio di Stato. E ciò per soli futuri studenti!

Questo regolamento che vuole la licenza liceale per i giovani, avrà dei meriti e dei difetti: ma non è stato approvato dal Consiglio di Stato, e quindi non può andare in vigore. La scuola di Torino si è agitata con violenza. Io la feci chiudere; e ho telegrafato a tutti i direttori di queste scuole speciali e ai rettori di Università, che non avevo intenzione di cambiar ora i regolamenti in vigore e non potevo, in nessun modo, tollerare queste violazioni di disciplina adoperate con scopo d'imposizione, e che se anche fosse stato pronto un regolamento nuovo, non lo pubblicherei perchè richiesto con la violenza. Ciò non è degno del Governo nè di studenti!

Non si deve cominciare a far dimostrazioni incomposte, rompere i banchi delle scuole ed a bruciarli, per chiedere le riforme che si desiderano. I rettori stessi sono sorpresi di questo turbine improvviso. Con tali mezzi, finchè io avrò l'onore di sedere a questo posto, non si

avranno riforme negli ordinamenti universitari. Questo ho telegrafato ai rettori, anche per ciò che riguarda le modifiche ai nuovi regolamenti (Boselli) della Facoltà di medicina.

Come gli onorevoli senatori ricordano, il mio predecessore, onor. Boselli, ha approvato e fatto pubblicare nuovi regolamenti per la Facoltà di medicina e per tutte le altre Facoltà. Questi regolamenti portano novità e specialmente alcuni aggravii per ciò che riguarda le materie di esami e il modo di dar gli esami, togliendo un certo abuso che dipendeva da una troppa libertà di scelta nell'ordine degli esami lasciata agli studenti.

Queste riforme, approvate dal Consiglio superiore, si possono discutere, si possono rivedere; e si possono invocare dal Consiglio accademico norme transitorie in un senso più o meno largo per poter passare dal vecchio al nuovo sistema. Tutto ciò è giusto e si fece sempre: si tratta di gente che deve ragionare. Invece si domandano riforme e concessioni con violenza e con intimidazioni tumultuarie; non si dice che cosa si vuole; si sciopera, si grida, si fa disordine.

Io non posso tollerare tutto ciò per rispetto al dover mio: e ripeto che non riformerò nessun regolamento, se la riforma è domandata non con ragioni, ma con violenze e tumulti, e che non studierò nemmeno proposte al riguardo. (*Approvazioni vivissime*).

Passo ora a prendere in considerazione le cause dello stato attuale di malessere (dico così) espresse dall'onorevole Veronese. Egli include tra le cause principali dei movimenti universitari le condizioni economiche dei professori. Ho avuto occasione alcuni giorni or sono, discutendo il bilancio del mio Ministero, di lodare l'opera dei professori universitari per quanto fanno per la scuola e per la scienza. Ho riconosciuto che essi danno anche largo contributo alla vita economica ed industriale, e che questa è loro debitrice perchè delle meravigliose invenzioni dei nostri tempi la maggior parte si deve allo studio paziente e oscuro dei professori d'Università, i quali poi lasciano all'attività industriale di sfruttare le loro invenzioni, come meglio crede, senza averne essi un vantaggio diretto. Così è avvenuto per la invenzione di Galileo Ferraris, che lasciata li-

bera a tutti, ha apportato tanti benefici. Nessuno più di me è reverente verso questi lavoratori nobilissimi spesso ignorati e poveri; e nessuno è convinto più di me che le loro condizioni economiche sono molto infelici.

Per rimediare a questo si ricorre di solito dall'Amministrazione agli incarichi, per i quali i professori vengono più o meno largamente retribuiti: e dico largamente rispetto ai loro stipendi di 3000 e di 5000 lire.

Non esito a dichiarare al Senato che le riforme degli stipendi dei professori universitari ormai s'impongono ed è un problema che va affrontato, specialmente dopo la riforma degli stipendi dei professori medi. Infatti spesso ho veduto che un professore di scuole medie, che vince per concorso un posto all'Università, si duole di accettarlo perchè esso porta con sé una diminuzione delle sue condizioni finanziarie.

Per questo fatto si viene, quindi, alla ricerca degli incarichi, a cui l'onorevole Veronese ha accennato. E questi incarichi crescono perchè sono invocati dalle Facoltà per lo sviluppo della scienza ed anche qualche volta perchè sono suggeriti dalla opportunità di dare qualche compenso a lavoratori che lo meritano. Vorrei, onorevole Veronese, che si applicasse più francamente la legge. La nostra legge Casati vi- gente consente che a qualche professore di merito insigne si possa dare uno stipendio maggiore. Anche alcune nostre leggi speciali, come quella per il politecnico di Torino, che io pure ebbi l'onore di presentare quando ero ministro di agricoltura, industria e commercio, permette che si possa aumentare lo stipendio a professori eminenti. Credo che qualche volta giovi seguir questa via. Ma questa è l'eccezione, onorevole Veronese: ed io riconosco l'opportunità di uno studio in proposito, che non è stato mai fatto sin qui. Noi siamo oggi ancora molto indietro per ciò che riguarda gli stipendi. Ora la nuova associazione di professori universitari si occupa del problema: ed esso deve passare dallo stato d'idea astratta ad una determinazione precisa di cifre e di programma. Ho preso impegno di agevolare questo studio, perchè il problema finanziario allora solo sarà risolto dal ministro del tesoro quando si saprà *a priori* a che spesa si va incontro e quale economia si può avere sulla spesa attuale. Spero che l'onorevole Veronese stesso mi aiuterà per questo

studio economico. Ma non credo che questa sola sia la causa dei disordini degli studenti.

Per la disciplina dichiaro all'onor. Carta-Mameli, all'onor. Veronese e al Senato che sarò fermo nel mantener la legge ed i regolamenti senza fare eccezioni a favore di nessuno. Dove troverò difetti pregherò la Camera ed il Senato a voler fare le opportune modificazioni. Ma finchè vi sono leggi e regolamenti mi vi atterrò rigidamente. Per la disciplina sarò sempre rigido; preferisco, ripeto, una scuola chiusa ad una scuola aperta ma tumultuante, perchè la scuola dev'essere esempio dell'educazione mentre la violenza, il tumulto ne sono la negazione. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arcoleo.

ARCOLEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Ho chiesto di parlare, perchè provocato dalle approvazioni di alcuni colleghi alle eloquenti parole dell'onor. ministro. Io mi riservo l'applauso di fronte ad un provvedimento. Il ministro ha detto che manterrà rigida la legge nella sua applicazione ed il prestigio della scuola...

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Almeno spero.

ARCOLEO. D'accordo. Ma io domando all'onorevole ministro che col suo retto intendimento e con la sua energia provveda al modo onde queste parole possano diventare fatti, affinché non si riproduca il fenomeno non lieto a cui si assiste che i giovani entrano trionfalmente tumultuosi dalla porta grande dell'Università, mentre i professori escono umiliati e sotto l'anonimo per la porta segreta. Il fenomeno è di una settimana fa ed io stesso ne fui testimone: il ministro ne sia giudice.

Ma poichè di questa disciplina sempre si parla e poichè l'Università dà il diritto di asilo a tutti quelli che vogliono tumultuare; ed il più sacro omaggio alla libertà è l'affermare che non debba alcun freno di disciplina coattiva varcare la soglia nel tempio della scienza, io domando all'onor. ministro come si esce da questo continuo equivoco, per cui tutti si è eloquenti nel proclamare che la legge sarà sempre rispettata e che l'ordine sarà mantenuto, e poi l'onor. ministro trova il più grande rimedio nel chiudere la scuola per un mese, in

maniera che i corsi universitari restano sospesi e si dà così nuova esca ai giovani per riprodurre disordini. Non intendo fare questa osservazione perchè abbia nella mente un provvedimento da suggerire al ministro; non è questo il mio compito; ma spero che egli proporrà fra breve, cioè quando si discuterà il bilancio della pubblica istruzione, rimedi atti a garantire la scuola da questi tumulti. Sarà così davvero garantito l'ordine nella scuola e il corso delle lezioni e degli esami nelle varie università.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cavalli.

CAVALLI. Approfitto di questa occasione per ridomandare al presente ministro l'adempimento di una promessa fatta da un suo predecessore, che cioè non abbiano ad essere distratti i professori dalle loro cattedre per chiamarli a far parte di Commissioni a Roma nel tempo delle lezioni, distogliendoli così dall'adempimento del loro dovere e privando gli scolari delle lezioni stesse.

La mia raccomandazione fu trovata giusta ed accettata dal predecessore, e spero che sarà trovata giustissima anche dall'onor. ministro Rava, cui mi onoro di essere amico.

VERONESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Come ho già detto, convengo pienamente con l'onorevole ministro, che serpeggia un sentimento d'indisciplina e il sentimento del dovere sia affievolito in molte autorità scolastiche, ed anche in alcuni professori e per conseguenza negli studenti. Ma questo si deplora anche nel Ministero. I propositi espressi dall'onorevole ministro io li sento ripetere molto spesso, come ha ben detto il collega Arcoleo.

Tutti i ministri dell'istruzione pubblica dichiarano di voler tutelare rigorosamente la disciplina, ma le cose non solo rimangono come prima, bensì peggiorano.

Ho accennato alle cause degne di studio, poichè senza questo studio il ministro, per quanta buona volontà abbia, non riuscirà mai nel suo intento. Come ho detto, non voglio entrare ora, poichè sarebbe prematuro, nell'indagine delle cause dei disordini universitari, ma non posso a meno di ricordare, come esempio, che i professori della Facoltà di Padova per dieci anni si sono opposti alla concessione della sessione

straordinaria degli esami, che è una delle piaghe delle nostre Università, e per la quale succedono tumulti di studenti, vacanze e disordini, di modo che le lezioni si riducono forzatamente a poche. Ma il ministro, o per pressioni o per ingerenze parlamentari, ha sempre accordato le sessioni straordinarie di esami! Io domando: quando le Facoltà hanno pertinacemente combattute queste sessioni e poi le veggono accordate, che cosa debbono fare? Non possono far altro che tacere.

I professori non possono contare che sul loro prestigio personale, perchè se gli studenti sono presi di fronte e si nega loro la firma in fine d'anno, viene poi il Ministero, che s'interpone ed il professore è costretto a cedere, con grave scapito della sua dignità. Credo quindi che l'onorevole ministro abbia tutta la migliore volontà, ma se noi non modificheremo sostanzialmente i nostri ordinamenti universitari, e non si penserà alla riorganizzazione di tutto il nostro sistema universitario, sia rispetto agli esami, sia rispetto all'autonomia dei corpi locali, i quali potranno provvedere precisamente a tutti quegli inconvenienti a cui ha accennato anche l'onorevole senatore Carta-Mameli, noi vedremo ogni anno ripetersi le stesse querimonie, ed il ministro ripeterà gli stessi propositi di buona volontà, ma non otterremo niente.

Io credo quindi che le mie considerazioni debbano essere tenute in conto per studiare a fondo il problema universitario, e quando l'onorevole ministro con la sua intelligenza, come ho detto, ci presenterà i provvedimenti, li discuteremo coll'intento di rialzare le sorti dei nostri Atenei, i quali, credetelo, per chi ci vive, sono in decadimento progressivo.

CARTA-MAMELI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA-MAMELI. Debbo fare una rettifica. Io veramente non dissi che la linea di condotta, che seguono da vario tempo molti professori dell'Università di Cagliari, sia derivata dal pareggiamento, no; ma che sia venuta dopo il pareggiamento, e non ostante il pareggiamento (*Segni di assentimento del ministro*) e questo è un fatto.

Ed ora mi corre l'obbligo di ringraziare il ministro, non di tutto il suo discorso, ma della seconda parte. Nella prima parte la sua parola fu troppo dolce e mite, come mite è l'animo

suo, e di questa eccessiva mitezza non lo posso ringraziare.

Però è degno di plauso, a mio avviso, tutto quello che ha detto poi, con parole più severe, come sono degni di lode i propositi manifestati, che ritengo, si tradurranno presto in atto.

Ben fece l'onor. ministro di spedire una serie di telegrammi ai professori assenti, per spingerli a raggiungere la loro residenza. Ma questo fatto prova che le mie affermazioni sono fondate.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica* Ho detto che si provvederà e presto.

CARTA-MAMELI. Dunque la ringrazio di questa seconda parte del discorso, e ripeto che sono sicuro che il mio amico, l'onor. ministro dell'istruzione pubblica, saprà far seguire alle parole i provvedimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore D'Antona.

D'ANTONA. Il Senato comprenderà bene che questa è una questione di grande importanza. Non prendo la parola per fare un discorso, ma per informare il Senato, e specialmente il ministro, su circostanze di fatto che possono chiarire molto la posizione, specialmente per quanto riguarda la Università di Napoli. Perchè è la studentesca di Napoli che a proposito del regolamento Boselli si è ribellata. Io faccio plauso alle parole del ministro ed alle promesse di tener fermo, fino a che gli studenti rientrino in calma.

Io deploro questi moti inconsulti e voglio che la mia parola di biasimo arrivi ai miei discepoli di Napoli. Però bisogna essere equanimi e giusti acciocchè l'autorità prenda il posto che le compete.

La pubblicazione di quel regolamento fu un mezzo disastro. Il volere aggiungere altri esami a quelli farraginosi e numerosi che sono stati sempre la preoccupazione di ogni Facoltà, è stato un errore. Noi abbiamo sempre lamentato tutti gli anni che i giovani fanno troppi esami, e perciò poco severi, perchè non si possono condurre con la serietà che meriterebbero.

Per dar prova di ciò, dirò che dieci anni or sono, feci formale proposta di abolire l'esame mio di patologia chirurgica, e quello di patologia medica, e questo dico, non per vanità, ma per significare che tutti credevamo che gli

esami si dovessero diminuire di numero perchè diventassero seri. E mentre questa è convinzione generale, viene un regolamento che impone apparentemente un solo esame, ma effettivamente ne impone due.

Con l'esame di pediatria medica, c'è l'esame di pediatria chirurgica, esame di materia secondaria. Ora, gravare questi giovani di due nuovi esami è stato un errore, specialmente quando sottomettete a questi nuovi esami giovani che già hanno cominciato il corso sotto una determinata legge. Quindi il Consiglio accademico ha ben fatto a dichiarare che l'applicazione di questo regolamento, in quanto riguarda questo nuovo esame, si farà soltanto dai giovani che si iscrivono quest'anno, così l'esame si avrà dopo sei anni e in sei anni passerà molt'acqua sotto i ponti del Tevere.

Perchè il ministro si formi un concetto esatto delle cose, e sappia il pensiero di tutti coloro che amano gli studi e la pace nelle nostre Università, dirò dell'altra questione, cioè dell'ordine e del numero degli esami in ciascun anno, e specialmente dell'ordine degli esami. Una volta l'iscrizione e gli esami erano disordinatamente fatti a libertà del giovane. Egli poteva fare esami da questo anno al primo, e prendere l'iscrizione e poteva in un anno fare dieci esami e in un anno nessuno. Bisogna distinguere: l'ordine delle iscrizioni degli esami deve essere mantenuto a qualunque costo. Il giovane non potrà mai iscriversi nel secondo biennio, o nel terzo biennio se non ha fatto gli esami del primo biennio. Questo, ripeto, deve essere mantenuto a qualunque costo, a costo di tener chiuse le Università. Questo si deve mantenere per la serietà degli studi e per eliminare molte cose che è meglio tacere. Ci sono ragioni di interessi loschi che soffiano nell'animo dei giovani per far mantenere la libertà loro di iscriversi e fare esami quando vogliono. Se il ministro le ignora gliele dirò confidenzialmente.

Quanto però ai nuovi esami credo che i giovani abbiano ragione.

Veniamo ora alle cause dei disordini, cause alle quali accennava il senatore Veronese. Le cause sono di ordine generale, ma ci sono pure cause speciali alla Università di Napoli.

A Napoli i disordini sono più frequenti in ragione del numero degli studenti, ma i disordini vengono dalla legge. È un paradosso, ma questa

è la verità. Le autorità sono rappresentate a Napoli dal direttore della Segreteria, dal rettore e dal preside della Facoltà. Ebbene le persone indicate dalla legge a coprire quell'ufficio sono, talvolta le meno adatte.

In ogni Università secondo la legge Casati, il rettore è nominato dal Re su proposta del Consiglio Accademico; vuol dire che sono inquantità i professori della Università che eleggono il migliore fra di loro. Fra cinquanta c'è ne è uno, due o tre che rispondono a quell'ufficio, sia per autorità, sia per attitudine e conoscenza di fatto, ed il migliore viene preposto, e dura ivi ancora, ma può essere riconfermato a senza termine stabilito.

Con decreto Reale si può anche portare il termine a sei anni, e può essere riletto, in guisa che ciascuna Università per quindici o venti anni è governata dal rettore o da due o tre persone le più cospicue di quella assemblea.

A Napoli questo non è permesso, il rettore è per turno di Facoltà.

Ciascuna Facoltà ogni due anni propone il suo rettore; ora in alcune Facoltà costituite di cinque, sei o sette, forse non c'è quell'uomo che si troverebbe nel numeroso corpo accademico, ed allora si può avere il meno autorevole. Il rettore dura in carica non più di due anni.

L'ufficio del rettore, specialmente in una Università come quella di Napoli, che ha oltre 6000 studenti, lo si comprende bene dal Senato, è ufficio delicatissimo.

L'Università di Napoli ha cinquanta insegnanti ufficiali; 150 o 200 pareggiati è quindi una turba che è difficile dirigere, sorvegliare e condurre bene. Ora il rettore in due anni non può neppure capire tutte le pratiche, specialmente poi quando è un uomo che non sa di amministrazione e di regolamenti.

In due anni, per esempio, un medico non si può orizzontare e compiere il suo ufficio nel modo più degno possibile; ed allora l'autorità del rettore, che è stato scelto per turno, non è tanto alta quanto sarebbe desiderabile, quando viene in mezzo agli studenti per persuaderli ed imporsi; è una persona qualunque. Ma poi vi sono i presidi delle Facoltà; e qui la legge impone di scegliere tal fiata il peggiore. (*Si ride*)...

TODARO. Protesto io.

D'ANTONA... Io non parlo che dell'Università di Napoli. I presidi delle Facoltà costitui-

scono insieme al rettore il Consiglio accademico. Ciascuno si immagina che in seno alla Facoltà sia scelto colui che meglio affida.

No. Si fa per turno. Quindi ci sono i vecchi di 90 anni che tengono l'ufficio di preside, ce ne sono dei malati; c'è stato un professore che non faceva lezione da molto tempo, per cui dal ministro Gianturco fu destituito; ebbene anche questi per turno funzionò qualche volta da preside. Ci possono essere eventualmente dei malati di corpo o di mente, questi difficilmente rinunciano all'ufficio tanto per riabilitarsi; e così si ha il fatto anormale che quegli appunto è il presidente per turno. Egli dura un anno, e siccome un anno è di fatto di nove mesi di lavoro, così ogni nove mesi si ha una innovazione nella presidenza della Facoltà.

Ora si vede bene che la condizione delle Università di Napoli è strana, e basta la sola enunciazione per comprenderlo; voglio pertanto accennare a qualche conseguenza immediata. Il preside che funziona per nove mesi non assume mai una responsabilità, non espleta mai una pratica, cerca, per quanto sia possibile, sbarcare il lunario e rimettere le questioni, per non crearsi inimicizie, anzi fa tutte le concessioni possibili, e così tal fiata non arriva a concludere nulla di utile, e si regola in modo insomma da non compromettere la sua responsabilità. Ebbene questa condizione di cose fa sì che tanto il preside quanto il rettore non hanno quella autorità necessaria per i loro uffici.

Tutto questo che ho detto non riguarda l'attuale rettore, che è davvero una eminente persona, nè i presidi. Ho esposto questo stato di cose, perchè vorrei pregare il signor ministro di fare una cosa facile, con decreto Reale, se è possibile, o con un piccolo progetto di legge, e dire che gli articoli A, B della legge Casati relativi alla elezione dei presidi e dei rettori, sono estesi alla Università di Napoli. Trovi modo il signor ministro o con decreto Reale o con una leggina di estendere all'Università di Napoli l'applicazione della legge Casati, e si aboliscano gli articoli della legge Imbriani che regolano la nomina dei presidi e dei rettori.

Dovrei anche dire qualche cosa sulle Segreterie, ma su questo punto parlerò in occasione del bilancio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro Rava.

RAVA, ministro della pubblica istruzione. Brevi parole ancora agli onorevoli senatori che hanno voluto rispondere alle cose da me dette.

L'onor. Arcoleo con gentile parola ha domandato che alle buone parole seguano i fatti; ed ha mirato al più difficile punto della vita interna delle Università.

Gli potrei rispondere che *la critique est aisée et l'art est difficile*, tanto più che egli ben conosce la Minerva. Io non posso prendere impegno di provvedere a tutto e per dopo domani in occasione della discussione del bilancio; il problema della disciplina universitaria è grave e merita tutto lo studio.

Ho fiducia che l'autorità dei presidi e dei professori abbia gran influenza: e ne vediamo gli ottimi risultati ogni giorno.

Al senatore Cavalli do assicurazione che farò del mio meglio per non distrarre i professori dal loro ufficio universitario: quando abbisogneranno per qualche Commissione si approfitterà delle vacanze di Pasqua e di Natale. Farò per parte mia il possibile di conciliare questi due compiti rispetto ai professori, che onorano le Università e rispetto al dovere che questi hanno di vivere coi loro giovani e di fare lezioni. Ma anche altri Ministeri richiedono il consiglio dei nostri scienziati...

CAVALLI. Ringrazio.

RAVA, ministro della pubblica istruzione. Il senatore Veronese osserva che una delle cause dei disordini è la mutabilità del nostro ordinamento, con la domanda e la concessione della terza sessione: e si lagna che non si voglia seguire il voto delle Facoltà.

L'ho già riconosciuto prima tale inconveniente: desidero di fissare le norme precise a tempo per attenermi a quelle e saldo procedere in avvenire. E riconosco con lui la necessità di una certa autonomia nelle Università. Il ministro della pubblica istruzione deve rivolgere molte cure minute all'istruzione secondaria e primaria; per la superiore lasciare invece una certa autonomia alle Facoltà.

Altro è la sorveglianza delle spese delle dotazioni, altro tener conto dei voti delle Facoltà: volere la rigida uniformità degli studi spesso non produce buoni risultati. Col Politecnico di Torino si è cercato d'introdurre questa riforma.

Quanto alla riforma da farsi per lo stato economico dei professori universitari, pensi ono-

revoles Veronese alle condizioni del ministro dell'istruzione pubblica in questo momento, anche per impegni assunti dai suoi predecessori davanti al Senato. Io dovrei presentare presto molti organici di cui si fece promessa: è lo strascico che ha lasciato la legge dei professori secondari. Alcune delle questioni discusse a proposito di quella legge furono rinviate a leggi di prossima presentazione. Mi trovo così a dover preparare un organico per il Ministero, necessario per far funzionare bene, presto e regolarmente gli uffici; un organico per l'ispettorato delle scuole medie che non avete approvato allora ma che avete voluto fosse presentato; un organico per l'amministrazione locale, poichè il provveditore agli studi isolato com'è ora che non può più nemmeno adoperare gli ispettori, non sa come mandare innanzi i molti compiti che le ultime leggi gli hanno affidato. Basti pensare ciò che dovrà fare il provveditore agli studi nell'Italia meridionale per vedere quale compito gli è stato addossato dalla legge. Dovrei pure presentare un organico per i professori di ginnastica e per le altre classi che furono dimenticate nella legge del 1906. E così per i provveditori agli studi, giacchè è impossibile che questi restino con uno stipendio minore dei professori sottoposti alla loro vigilanza. Devo fare un organico — ed è grave — per le belle arti, che non si debbono più lasciare coi loro tesori in mano a straordinari, a professori distaccati, a comandati e via dicendo. Dovrò tormentare cento volte il ministro del tesoro e superare ben gravi difficoltà per tutte queste riforme. Ora l'onor. Veronese comprenderà come sia ben difficile la mia posizione per l'eredità che ho trovata venendo al Ministero in questo momento: lavorerò anche pei professori universitari e spianerò la via ai miei successori!

L'onor. Carta-Mameli ha voluto cortesemente criticare la prima parte del mio discorso dicendola troppo mite; ma ha accettato la seconda. Sì, sarò stato troppo mite: ma si tratta di colleghi miei della vita universitaria, li conosco, li stimo, li so animati dal dovere, e perciò è scusabile la mitezza del mio sentimento riguardo all'adempimento del loro alto ufficio, ispirato, com'è, dalla fiducia che ho nell'opera loro.

L'onor. D'Antona ha portato la discussione

su di una questione più grave: i nuovi regolamenti universitari. Ricordo, tre anni fa, nei primi giorni che venni in quest'aula, con quanta insistenza autorevoli voci di senatori qui domandassero che si uscisse dalle incertezze in sì grave materia di regolamenti. Il ministro Nasi aveva pubblicato certi regolamenti che subito erano stati sospesi; quelli del ministro Orlando non erano stati approvati o pubblicati, ed io sentii allora qui al Senato autorevoli persone che vivono dentro la vita universitaria cercar rimedio al male e domandare quali erano i regolamenti che vigevano. Allora si dovettero richiamare in vigore i vecchi regolamenti per preparare i nuovi, che sono poi quelli pubblicati dal ministro Boselli. Ho sentito ora la critica del senatore D'Antona su di essi, specie per la medicina: e dico appunto che in materia così grave si può discutere sulle disposizioni nuove e sui nuovi esami aggiunti; ma il ministro non deve fare riforme di regolamenti affrettati, sotto la pressione di rumori e di minacce.

Io credo che gli studenti di Napoli faranno come quelli di Torino i quali si sono presto ricreduti (ciò mi telegrafano oggi il rettore ed il prefetto) e si persuaderanno che si può discutere di riforme, di regolamenti e di temperamenti, ma che la discussione tra giovani intelligenti non si fa con le chiassate di piazza e con l'indisciplina.

In tale modo non si raggiungerà mai l'intento. Quanto alle sue idee dei troppi e sempre nuovi esami, credo io pure che veniamo aggravando troppo di esami la vita dello studente italiano. Tutto è regolato e obbligatorio. Le legislazioni estere credo che non diano esempio di ciò. Da noi lo si fece, specie nelle scuole medie, anche per diffidenza verso il ministro, perchè sarà stato troppo buono, perchè si sarà piegato ad esigenze del momento. Ma la diffidenza ha creato troppi vincoli, e troppe norme restrittive. Noi vogliamo prevedere tutto, regolare tutto e i nostri regolamenti sono troppo rigidi. Tutto questo genera il malessere.

L'onorevole D'Antona approva una parte dei regolamenti per l'ordine degli esami, e ne disapprova un'altra. Egli disapprova i nuovi esami ma approva l'ordine degli studi, dato anche dall'esempio della Germania, perchè un giovane non può con la sua mente comprendere subito

se deve dar prima l'esame di patologia, o di chimica, d'anatomia, o di pediatria e della clinica. Il regolamento nuovo è pubblicato dall'agosto. Non sarà intangibile ma non si deve modificare tumultuariamente. Nei miei studi terrò conto delle osservazioni di persona così competente come è il senatore D'Antona.

Infine, l'on. D'Antona ha voluto trovare un'altra causa ai lamentati inconvenienti, dicendo con arguzia che è la legge la quale vuole il disordine! Mi ero spaventato udendo tali parole, ma poi ho capito che egli limita questa relazione di causalità ad un certo sistema speciale vigente nella Università di Napoli, per virtù della legge Imbriani, riguardo all'elezione fatta a turno del rettore e del preside. Mi consenta anche che io non sia d'accordo con lui quando dice che per il giuoco della sorte e per l'esigenze inesorabili del turno viene chiamato all'ufficio di rettore e di preside chi non può essere adatto a quel posto. Questo non credo.

Tutti i membri della Facoltà avranno attitudine, forza e sentimenti buoni. Credo che una causa del malessere della nostra vita universitaria è stata la mancanza della unificazione delle norme di legge. È strano che in tanto lavoro legislativo, in tanta mole di leggi, in tante riforme belle e ardite che il Governo italiano ha prodotto dal '60 in poi, questo problema della vita universitaria abbia sempre avuto la sua soluzione troncata. Con troppo entusiasmo dell'animo nostro forse noi l'abbiamo affrontato, e con ardimento e idealità troppo grandi: e si è fermato. Io spero che possa venire il giorno che tenteremo una riforma più modesta per porre i capisaldi di questa vita universitaria, lasciando cioè più autonomia alle singole Università e alle singole Facoltà, dando una legge generale per tutte la quale ponga le norme fondamentali regolatrici della vita universitaria italiana. È veramente strano che vi sia per lo stesso oggetto, per la stessa funzione, per gli stessi compiti e gli stessi doveri a Bologna una legge che è diversa da quella di Napoli e da quella di Roma e da quella di Torino e da quella della Sicilia.

Bisogna che almeno si faccia questo primo passo di una savia unificazione legislativa.

Con questo non intendiamo assorbire ciò che vi può essere di geniale, di autonomo nelle singole Università: noi vogliamo solo togliere

una causa di disordini. Questo è uno dei compiti meno difficili: ed io spero, quando sarò uscito fuori dal pelago così faticoso, così agitato, così difficile dell'applicazione della legge sugli insegnanti medi, applicazione fatta con sentimento deferente e con larghezza di criteri e con scrupolosa giustizia, salvo quegli errori inevitabili che si possono correggere subito non appena vengano reclami, spero, dicevo, quando sarò uscito fuori da quel pelago poter studiare tale argomento e in veste modesta presentarlo al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i senatori segretari a voler procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Discussione del disegno di legge: « Impianto di vie funicolari aeree » (N. 331-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe la discussione del disegno di legge: « Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali ». Però, non essendo presente il Presidente del Consiglio, proporrei che si passasse alla discussione dell'altro disegno di legge: « Impianto di vie funicolari aeree ».

Se non vi sono opposizioni, così si intenderà stabilito.

Domando all'onorevole ministro guardasigilli se intende che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale, oppure su quello presentato dal ministro.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora do lettura del disegno di legge nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

(V. Stampato N. 331).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Il proprietario di un fondo rurale è tenuto a concedere, a chi gliene rivolga domanda, di fare l'impianto di una via funicolare metallica aerea passante sopra il fondo stesso, per uso proprio e privato, ritenuta necessaria per i trasporti di prodotti delle industrie agraria, forestale e mineraria.

Per effetto di tale concessione, il concessionario avrà diritto di collocare nel fondo i sostegni delle funi, e di occupare, nei punti estremi della linea, le zone di terreno necessarie per il deposito e il carico delle materie da trasportarsi, la estensione delle quali sarà determinata secondo le norme stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 2.

Il richiedente di una concessione di via funicolare, per ottenerne il consenso del proprietario, o dei proprietari dei fondi sopra i quali la funicolare dovrà passare, è obbligato a:

- a) dimostrare di averne legittimo bisogno;
- b) dimostrare che la linea prescelta è la meno pregiudizievole al fondo o ai fondi servienti, avuto pure riguardo ai fondi limitrofi;
- c) assumere l'impegno di togliere la funicolare entro un determinato tempo, che non potrà superare i dieci anni, a meno che il proprietario non consenta spontaneamente un tempo maggiore.
- d) assumere l'impegno di corrispondere la dovuta indennità, ed a sostenere le spese concernenti l'atto di concessione, e le perizie di cui all'art. 5.

FACHERIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACHERIS. Già l'Ufficio centrale si è occupato della possibilità che questo progetto di legge possa eventualmente lasciare l'adito ad eludere le disposizioni forestali specie in materia di disboscamento. Il relatore diligentemente considerò l'opportunità di mettere in rapporto l'applicazione di questa legge colle disposizioni tassative onde siano rispettati i vincoli forestali, e quindi fare oggetto di regolamento l'intervento del personale forestale. A

me sembra opportuno invece che a questo articolo secondo si aggiunga: che il privato il quale desidera di avere la concessione di cui si tratta, debba anche dimostrare di avere avuto autorizzazione dal Comitato o dall'Ispettorato forestale. Io credo che anche l'onorevole ministro troverà più conveniente che siffatta disposizione sia espressa nella legge, anzichè rimetterla ad una semplice disposizione regolamentare.

CADOLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI, *relatore*. La proposta dell'onorevole Facheris stava già nell'animo dell'Ufficio centrale; ma, siccome il pensiero è venuto dopo che la relazione era già stata liberata per la stampa, così non si fece l'aggiunta testè invocata. Io pertanto, conformemente al desiderio espresso dall'onorevole Facheris, propongo che si aggiunga all'articolo 2° un altro capoverso così concepito: « e) a presentare l'autorizzazione dell'ispettorato forestale allorchè la via debba servire per opere di disboscamento ».

PRESIDENTE. Aderisce, onorevole ministro?

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Aderisco.

PRESIDENTE. L'onor. relatore aderendo all'idea espressa dal senatore Facheris ed accettata dall'onor. ministro, propone l'aggiunta seguente all'art. 2, cioè dopo la lettera *d* aggiungere la lettera *e*, e dire: « A presentare l'autorizzazione dell'Ispettorato forestale allorchè la via debba servire per opere di disboscamento ».

Pongo ai voti quest'aggiunta. Chi intende di approvarla, è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 2.

Chi intende di approvarlo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Le faccio osservare, onorevole Cavasola, che l'art. 2 è già approvato; ad ogni modo, ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Dichiaro subito che io non voglio entrare nel merito della questione: sono lieto sempre quando sento manifestarsi una preoccupazione per le condizioni forestali dei nostri monti, e perciò mi permetto una breve osservazione in ordine alla richiesta dell'onorevole Facheris.

Se si deve mettere nella disposizione della legge un riferimento ad altra preesistente mi pare valga la pena di curare l'esattezza della dizione.

L'Ispettorato forestale non ha facoltà di dare autorizzazioni; dovrebbe essere, se mai, il Comitato forestale.

Se dobbiamo scrivere delle disposizioni nella legge siano esse in armonia con la distribuzione delle funzioni attualmente in vigore.

Mi parrebbe perciò che l'emendamento dell'onor. Facheris dovesse dire: « Comitato forestale ».

CADOLINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Sono perfettamente d'accordo con l'onor. Cavasola. Anzi dirò che la prima volta che avevo formulato questa aggiunta, avevo usato la dizione « Comitato Forestale »; poi modificai in seguito a ulteriore proposta.

Sono quindi d'accordo che si dica « Comitato forestale ».

PRESIDENTE. Come hanno udito, il senatore Cavasola propone che nel comma aggiunto e) dove si dice « Ispettorato Forestale » si dica « Comitato Forestale » e l'onorevole relatore è d'accordo con lui.

Se non vi sono osservazioni, questa modificazione s'intende approvata.

(Approvata).

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Dovrei fare un'altra osservazione.

Io non afferro bene (sarà forse per colpa mia) il senso che vorrebbe esprimere il comma A del secondo articolo, dove si dice: « dimostrare d'averne legittimo bisogno ». Che s'intende dire con queste parole? Io prego l'Ufficio centrale di darmi una spiegazione e di chiarirmi questo concetto. Il bisogno è di colui che richiede una concessione; ma quando il bisogno sarà *legittimo*? e come si potrà arrivare a dimostrarlo? E chi ne giudicherà? Sarà per esempio molto difficile che un proprietario di un fondo abbia legittimo bisogno di fare una funicolare per traversare (supponiamo per fare un caso che avverrà), l'Appennino, fino al porto (supponiamo ancora) di Savona, per caricare il carbon fossile in vagoncini automatici. È possibile che ci sia al giorno d'oggi un proprie-

tario che abbia legittimo bisogno di far questo? Lo farà un'Impresa industriale; e come una Impresa avrà legittimo bisogno di farlo?

Si tratta di stabilire una forma nuova d'industria la quale può avere una certa importanza e credo che l'abbia, industria nuova per noi in Italia, ma già largamente applicata all'estero.

Prego l'Ufficio centrale di volermi dare una spiegazione.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. L'onor. Cavasola afferma che si tratta di una nuova forma d'industria. Ora io debbo pregarlo d'osservar bene che non si tratta di una nuova forma d'industria, perchè la concessione è fatta a un privato per uso suo privato. È un mezzo di trasporto che giova all'industria, ma non è una nuova industria.

Quanto poi al « bisogno legittimo » l'applicazione dipenderà dai criteri coi quali le concessioni verranno date. Non occorre meditare molto sul significato filologico di questa parte dell'articolo 1°, la quale fu mantenuta come si trovò nell'originario disegno; ed ora è già stato approvato dal Senato. Tuttavia non occorrono peregrine interpretazioni per applicarlo.

Si potrà interpretare, per esempio, in questo modo: Un privato ha una cava di marmo sopra un'altura dove mancano strade adatte e mezzi di trasporto sufficienti. Se egli potrà dimostrare che non si può servire della via ordinaria perchè molto lunga e disastrosa, e non atta a sopportare il peso di grandi massi — dappoichè nei monti il trasportare dei grandi pesi sopra strade rotabili diventa cosa quasi impossibile — egli avrà diritto di costruire la via funicolare aerea.

Così, allorquando si tratterà di disboscamento autorizzato ed eseguito secondo le forme e le limitazioni imposte dalla legge forestale, in luoghi posti a cento e duecento metri d'altezza, non potendosi trasportare gli alberi sopra strade rotabili, sulle quali anche i freni non bastano a trattenere i carri e non servono che a rovinare le strade, sarà dimostrato il « bisogno legittimo » della via aerea, con la quale si potrà far discendere rapidissimamente gli alberi dal monte al piano.

Questo capovero adunque, sul quale, come ho già detto, non si dovette molto meditare,

risponde perfettamente allo scopo della legge.

Ho premesso che non si tratta di una nuova industria, ed ora faccio notare all'onor. Cavasola non essere esatto il dire che in Italia questo sistema non è stato applicato. Di esso si hanno invece moltissime applicazioni anche importantissime; come quella al forte del colle di Tenda, dove la funicolare serve a far salire i materiali da guerra e le provviste d'ogni sorta, ed anche le persone. Molte altre ve ne sono che non è qui il caso di ricordare.

Le vie funiculari di cui si occupa il disegno di legge, anzichè costituire un'industria, altro non sono che un mezzo per aiutare l'esercizio dell'industria.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io credo che tutti coloro tra noi e certo saranno molti, che hanno qualche pratica delle nostre località montane, senza distinzione di regione dalle Alpi all'estremo Appennino, hanno veduto, molte volte questi trasporti aerei di pietre, marmi, carbone, erbe e sacchi.

Ma appunto perchè è antica questa usanza assai più dei nostri ricordi, che pur non sono recenti, e non si è mai sentito il bisogno di ricorrere ad una legge per regolare questi limitati trasporti aerei, io ho ritenuto e ritengo che la portata di questa legge debba essere ben diversa. E quindi opportunamente il progetto ha preveduto ciò che avverrà, coll'introdurre le norme regolatrici di questa nuova forma che entra nel sistema dei trasporti meccanici, ed ha preveduto la possibilità di incontrare fondi non di uno ma di parecchi proprietari, il caso di attraversare corsi di acque importanti e di passare da una località ad altra distante parecchio. In seguito a questa legge io ho l'impressione che vi si uniformeranno e si spingeranno le domande per concessioni di grandi trasporti, non dei piccoli che si sono fatti finora senza bisogno di legge. Allora si avrà veramente, come diceva poco fa, l'inizio di una nuova industria di trasporti aerei non per piccole quantità, nè per brevi distanze, ma per grandi quantità di materiali di aiuto e in sostituzione dei passaggi sottomontani, divenuti insufficienti. Questo secondo me è lo sviluppo al quale si presta la legge: ed io vorrei che per lo meno, se anche il proponente originario

non ha avuto questo scopo nella sua proposta, poichè la legge è abbastanza larga nelle sue norme direttive, non si stabiliscano principii che poi divengano impedimenti a quel maggiore sviluppo che essa potrà prendere e che credo possa essere utile all'economia pubblica. Questo io credo, ed allora dico: se in base a questa legge e adempiendo alle condizioni da essa richieste, verrà domani un'impresa domandarvi la concessione del trasporto aereo funicolare da Savona a San Giuseppe, per ripetere quell'esempio cui ho accennato e che so che ha una certa attualità, del carbon fossile che non trova via abbastanza sollecita e sgombra per venire nei piani lombardi o in Piemonte attraverso i trafori dell'Appennino; dico come farà il richiedente a dimostrare *i suoi* legittimi interessi ad avere la concessione? E a chi dovrà rivolgersi? È questo che desidererei sapere. Sarà quello un interesse generale, di utilità pubblica, che per il richiedente potrà anche essere di utilità privata, ma secondo me sarà per l'utilità pubblica e non per il legittimo interesse di un privato che si potrà autorizzare la concessione. Su questo punto io richiamo l'attenzione del Senato.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Le osservazioni del senatore Cavasola hanno dato occasione non solo a riaprire la discussione intorno al secondo articolo, ma ci hanno fatto rientrare nella discussione generale. Se l'egregio Presidente consente, mi permetterei di controsservare qualche cosa su quanto ha detto l'onorevole senatore Cavasola. Suppongo che il Senato, che desidera sempre ampia discussione sui disegni di legge che vengono dinanzi ad esso, sia d'accordo nel concetto che mi sembra fosse compreso nelle parole del nostro eccellentissimo Presidente, di essere disposto a consentire che si ritorni sulla discussione dell'articolo secondo ed in quella generale che è implicita in quest'articolo. Ma per correttezza e regolarità attendo una parola di conferma.

PRESIDENTE. Il Senato deve decidere se consente, per il migliore andamento e per la migliore forma della legge, di poter tornare a discutere nel senso voluto dal senatore Casana, poichè la discussione generale è stata chiusa, senza che nessuno domandasse di parlare, ed è stato anche approvato l'art. 2.

Domando quindi se il Senato acconsente che si riapra la discussione dell'art. 2.

Chi approva voglia alzarsi.

(Il Senato approva).

Ha facoltà di parlare il senatore Casana.

CASANA. Mi rendo ragione dei sentimenti che hanno spinto il senatore Cavasola a fare le sue osservazioni poichè è desiderabile che tutti i maggiori mezzi meccanici di trasporto si possano facilmente introdurre nel nostro paese, per lo svolgimento delle industrie e dei commerci; ma il disegno di legge che ci sta dinanzi, ha manifestamente un compito più modesto.

Fino dall'art. 1 esso dice: « Il proprietario di un fondo rurale è tenuto a concedere a chi glie ne rivolga domanda, di fare l'impianto di una via funicolare metallica aerea passante sopra il fondo stesso *per uso proprio o privato*, ritenuta necessaria per i trasporti dei prodotti delle industrie agrarie, forestali e minerarie ».

Dunque fin da principio si circoscrive il compito di questa legge alle vie funicolari aeree private, epperò ad una funzione più modesta di quella cui ha alluso il senatore Cavasola, ma non per questo meno importante.

Da molto tempo nei monti dell'alta Italia, negli Appennini, si vedono trasmissioni aeree funicolari che rispondono appunto al bisogno di trasportare i prodotti del suolo là dove il percorso per le strade ordinarie sarebbe molto costoso, o dove non vi sono strade.

Ma, se il senatore Cavasola, mio ottimo amico, interrogasse coloro che fecero questi impianti, probabilmente sentirebbe per quante difficoltà, per quanti contrasti coi proprietari sottostanti, hanno dovuto passare, prima di raggiungere l'intento. (*Approvazioni*).

Questo progetto di legge quindi, come lo dimostra l'art. 1 e come si può osservare a proposito di un altro articolo, ha soltanto la portata di rendere facile l'impianto di vie funicolari aeree nelle nostre regioni montane a tutti coloro, cui occorra, per uso proprio, trar partito dei prodotti del suolo, sottraendoli alle esigenze indiscrete dei proprietari dei terreni sui quali passerebbe la via aerea.

A conferma dello scopo indicato nell'art. 1 e della necessità di considerare la legge in questo modo, richiamo l'attenzione del senatore Cavasola sull'art. 5, nel quale si stabilisce che:

« Accertato il diritto del richiedente, la indennità dovuta secondo il disposto dell'art. 2 capoverso *d*, sarà determinata mediante perizia da *ordinarsi dal Pretore*, ecc. ».

Dunque lo stesso ambito giurisdizionale che è qui contemplato s'informa al concetto che questa legge si limiti a considerare i trasporti sulle più modeste funicolari di cui ho parlato.

I trasporti a cui ha alluso il senatore Cavasola, di funicolari di grandissima importanza per favorire, ad esempio, gli scarichi di carbone da un porto, portandoli a raggiungere una prossima ferrovia o viceversa, sono imprese, che allo stato attuale della legislazione dovrebbero essere approvate per legge facendo loro così conseguire, col carattere di utilità pubblica, l'autorizzazione a passare sopra i terreni di altri.

A me sembra che sotto questo aspetto si debba giudicare il disegno di legge che sta dinanzi a noi; per cui, augurandomi che anche per le grosse imprese vengano a suo tempo opportune disposizioni di legge, mi pare che il Senato debba ora continuare nella discussione del presente disegno; sarebbe tanto d'acquisito a vantaggio di quei modesti mezzi di trasporto che sono però tanto necessari per l'Italia, in così grande parte coperta da regioni montane.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Sambuy.

DI SAMBUY. Il senatore Casana, sempre pratico e positivo, ci ha richiamati con la lettura dell'art. 1° alle ragioni di questa legge; ma il senatore Cavasola bene a ragione aveva osservato prima, che questa legge si applica soltanto in casi speciali e limitati, mentre l'impianto di funicolari aeree si studia in questo momento per applicazioni di importanza grandissima che dovranno facilitare assai le comunicazioni ed i trasporti; studi urgenti per poter supplire alle deficienze ferroviarie del giorno d'oggi. Ed allora dobbiamo noi continuare nella discussione di un progettino che considera solo scopi limitati, o dobbiamo entrare nella via, che si affaccia oggi, d'impianti di molta maggiore importanza e che meritano tutte le considerazioni del Senato?

Dice il senatore Casana: cominciamo a dar seguito a questo progetto e poi se occorrerà far di più si farà. Io crederei invece che, trattandosi di identico argomento, siano inutili due leggi, che potrebbero anche trovarsi poi infor-

mate a criteri diversi e contraddittori. Perciò a me viene spontaneo, naturale, il desiderio che questa legge sia, non già sospesa, non già rimandata, ma ripresa in osservazione con le considerazioni di fatto che si impongono oggi e che probabilmente non esistevano quando si cominciarono i primi studi della legge che si sta discutendo.

La conseguenza che sembra imporsi è questa, che l'Ufficio centrale, cioè, riprenda in esame il progetto di legge, non lasciandosi circoscrivere dall'importanza minore che ha e che poteva avere quando venne proposta, ma considerando la situazione attuale, e ricordando quanto ci diceva il senatore Cavasola sulla necessità di provvedere ad un importantissimo movimento commerciale e industriale che non è solo d'interesse privato, veda di completare questo disegno di legge. A questo modo una sola legge avrà a regolare tutti i trasporti aerei, sia di piccola e limitata importanza per servizi privati, sia nelle maggiori proporzioni ora richieste per le comunicazioni e per i movimenti industriali e commerciali dell'Italia.

PRESIDENTE. Prima di dar la parola al senatore Scialoja, mi permetto di far notare che le osservazioni fatte ora sarebbe stato utilissimo farle nella discussione generale; ora stiamo parlando sull'articolo 2 e mi pare che tutte le osservazioni si debbono riferire a questo articolo.

Tutti quei miglioramenti che il Senato crederà di poter portare su questo articolo li porti, ma sconvolgere ora la discussione, dopo che si è votato l'articolo primo, non sarebbe cosa molto regolare. Del resto mi rimetto al Senato.

Ha facoltà di parlare il senatore Scialoja.

SCIALOJA. A proposito dell'art. 2 io volevo fare un'osservazione. Io proporrei l'abolizione del comma di questo articolo, che si legge sotto la lettera C. In esso si fa obbligo a colui che vuole impiantare una via funicolare aerea di restringere il proprio diritto ad un tempo determinato, non superiore a dieci anni. Io non vedo la ragione di questa limitazione, poichè è evidente che in moltissimi casi il bisogno della via funicolare se pure non è perpetuo, dura per un tempo assai maggiore di quello di dieci anni. Ed allora che cosa accadrà, se il diritto non può essere concesso che per dieci

anni? Dopo i primi dieci anni si lasceranno passare forse due mesi e si chiederà di nuovo l'imposizione della servitù. Vale la pena di mettere una limitazione che non porta ad altro che ad una vera vessazione con ripetizioni di domande e di spese inutili? Io credo, che questa limitazione sia contraria allo scopo della legge stessa. Certamente è contraria alle analoghe disposizioni per le servitù di acquedotto e di passaggio che sono state molto giustamente dal relatore richiamate a fondamento della nuova servitù, che si vuole imporre ai fondi. Io propongo per queste ragioni l'abolizione del comma C.

Ma poichè dai colleghi che mi hanno preceduto è stata sollevata una questione anche più importante, esprimerò la mia opinione in proposito, se il Senato lo consente.

A me pare che il progetto debba mantenere il suo carattere ristretto all'utilità privata.

È una servitù di carattere privato che s'impone ai fondi vicini; e come nel Codice civile si ammette che a favore del fondo intercluso si venga a costituire necessariamente una servitù di passaggio sui fondi vicini, senza alterare il diritto generale di chiedere la dichiarazione per pubblica utilità, nel caso che corrisponda a fini molto più ampi di utilità pubblica; così noi avremo una legge speciale per la servitù di passaggio della via funicolare attraverso i fondi vicini, che non toglierà mai il diritto generale dell'espropriazione di pubblica utilità, nel caso che la via funicolare ecceda i limiti preveduti dalla legge e serva a pubblica utilità.

Se avesse potuto nascere un dubbio, prima di questa legge, che il passaggio di una via funicolare aerea non fosse materia di espropriazione per pubblica utilità, questo dubbio sarà tolto di mezzo dalla esistenza di questa legge, che contempla appunto le vie funicolari come oggetto di diritto reale.

La osservazione fatta dall'illustre nostro Presidente è giustissima. Se volessimo dare a questo progetto di legge un carattere diverso da quello che gli è stato dato, avremmo dovuto in sede di discussione generale pregare l'Ufficio centrale di ritirare il progetto ristretto e di presentarne uno più largo.

Ma tuttavia forse qualche cosa si può fare ancora per contentare il desiderio di per sé giusto del senatore Cavasola. Si può aggiun-

gere a questo progetto un ultimo articolo, il quale contempli il caso di impianti di vie funicolari di ordine più importante e di pubblica utilità, con un rinvio alla legge generale della espropriazione per utilità pubblica per questo caso (*Approvazione del senatore Casana*)... che vi rientra per sua natura. In questo modo il Senato mostrerà che non ha chiuso gli occhi sopra questo bisogno più generale e forse più importante.

SORMANI-MORETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORMANI-MORETTI. M'occorse testè solo di rilevare come questo progetto di legge che, per trascuranza mia, non esaminai prima, abbia realmente una importanza più estesa di quanto io aveva creduto leggendone il titolo nell'ordine del giorno.

Infatti, le conseguenze sue possono essere gravissime al regime forestale, al minerario ed all'idraulico su pei monti. Ora al banco del Governo vedo solitario il ministro di grazia e giustizia, per la tutela dei proprietari e degli industriali rispettivamente di fronte per istabilire nuove eventuali servitù. Ma, non vedo nemmeno il ministro di agricoltura, nè altri. Pare a me dunque conveniente, anche per tali assenze, di appoggiare la proposta del senatore Di Sambuy, di sospendere o, per dire più esatto, di pregare l'Ufficio centrale a riprendere in esame il disegno di legge ed a completarlo secondo le osservazioni e dubbi stati posti innanzi considerandolo altresì, oltre che giuridicamente, dagli altri punti di vista.

E però appoggio e mi associo anzi alla proposta del senatore di Sambuy. Nè l'obbiezione fattagli di essere giunto tardi dopo chiusa la discussione generale, ossia, nel corso della discussione dei singoli articoli, sembrami valga, poi che è appunto nel corso della discussione tutta che emergono l'importanza e le ragioni per cui devesi richiamare una speciale seria attenzione al disegno di legge.

Mi associo, pertanto, alla proposta del senatore di Sambuy anche a causa della assenza ora qui di un ministro al quale lo stesso nostro Ufficio centrale, nell'ultimo articolo, riconosce speciale autorità, competenze e diritti d'intervento, sì che ad esso, in uno che al ministro guardasigilli, rimette la compilazione del re-

golamento occorrente all'esecuzione della legge stessa.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io sono dolente e faccio le mie scuse al Presidente di avere involontariamente riaperto la discussione generale, perchè non mi ero accorto che fosse stata chiusa. Io rimasi sotto l'impressione che questa legge avesse una portata molto più larga di quella che forse era nella interpretazione e nell'intenzione dell'Ufficio centrale, ed in questo concetto sono ancora e rimango anche dopo le osservazioni giuridicamente esatte dell'egregio mio amico senatore Scialoja.

Noi con questo progetto, è inutile che ci illudiamo, introduciamo una dichiarazione di pubblica utilità nuova e una limitazione della proprietà, ma la facciamo senza alcuna delle garanzie stabilite dalla legge del 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per utilità pubblica. Qui pare che si tratti soltanto di tirare un filo, come per il telefono o per il trasporto della corrente elettrica, per i quali basta il permesso del prefetto per rendere legittima, obbligatoria, l'imposizione di una limitata servitù. Qui invece si tratta di rendere legittima, obbligatoria, la diminuzione di valore di una proprietà, e così inteso il caso, tutto quello che si concede per garanzia del proprietario, è una sentenza del pretore che determina, che liquida la indennità. Ma se voi confrontate queste disposizioni con quello che occorre nel nostro sistema di diritto pubblico interno per attivare una cava, per una occupazione temporanea, per fare un deposito provvisorio di materiale lungo la linea dove si costruisce, voi vedete che c'è qui una soppressione assoluta di garanzie. Sia pure, come dice esattamente, secondo talune espressioni del progetto di legge, il mio amico Casana, che si tratti solo di quelle tali vie aeree di portata limitata; ma qui intanto si prevede che si può andare oltre le proprietà di parecchi individui, di passare sopra a piazze, a pubbliche vie...

CADOLINI. No, no.

CAVASOLA... È detto all'art. 3: « Dovendosi passare con linee aeree, piazze, strade pubbliche, corsi d'acqua, ecc. »...

CADOLINI. Ma è soppresso questo.

CAVASOLA... Io ritengo che col procedimento sommario di questo progetto di legge sia diminuita la garanzia che dalle nostre leggi è accordata alla proprietà; questa è la mia opinione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cadolini.

CADOLINI. Sono dolente che gli onorevoli colleghi i quali hanno fatto molte osservazioni, non abbiano avuto il tempo di leggere prima la relazione e di esaminare il disegno di legge, tanto è vero che l'onorevole Cavasola leggeva ora, non gli articoli dell'Ufficio centrale, ma quelli del primitivo disegno.

Per questo fatto mi trovo davanti a tante obiezioni, le quali cadono da sè, quando si legga la relazione, e quando si metta in confronto il progetto dell'Ufficio centrale, che è stato studiato con una certa cura, in confronto, dico, col progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Come ho già osservato, questo disegno di legge non ha altro scopo se non quello di agevolare agli industriali la creazione delle vie aeree, mediante le disposizioni necessarie ad autorizzarli a tendere le funi sopra i fondi altrui, assoggettando questi ad una speciale servitù; ma tutto ciò riguarda solamente i trasporti fatti dal privato nell'interesse proprio: e volere oggi modificare i provvedimenti proposti per raggiungere uno scopo, che è pure importantissimo, ma così limitato, al fine di estenderli alle concessioni di vie aeree per pubblico interesse, val quanto dire che si vuol fare un'altra legge, mentre questo non è il compito nostro.

Noi siamo chiamati ad esaminare un disegno di legge di iniziativa parlamentare — ed anche di questo bisogna tener conto — un disegno di legge avente un determinato fine, e l'Ufficio centrale ha cercato di svolgere negli articoli le disposizioni opportune per raggiungerlo. Nè è conveniente ritornare daccapo e ritardare questo provvedimento che pure è utilissimo, per fare dei provvedimenti molto più vasti e di ben diversa natura.

L'Ufficio centrale non può, anche con quindici giorni di tempo, studiare provvedimenti i quali andrebbero a toccare altri interessi e non si potrebbero formulare senza far precedere maturi studi. Dunque stiamo oggi nei

limiti del disegno proposto. Il ministro potrà benissimo dirvi che studierà anche gli altri accennati provvedimenti per farne oggetto di un nuovo disegno di legge se lo crederà opportuno.

L'onor. Sormani-Moretti diceva che manca il ministro di agricoltura; ma che volete? l'Ufficio centrale si è trovato dinanzi ad una questione di diritto civile, ed ha creduto di doversi mettere d'accordo col ministro di grazia e giustizia, e questo fece.

L'intervento del ministro di agricoltura non è che una cautela di più a riguardo delle foreste, perchè si ammette che, quando si tratti di disboscare, dovrà intervenire il voto del Comitato forestale. Non occorre quindi ritardare la discussione di questa legge sino a quando verrà il ministro di agricoltura.

L'onorevole Scialoja poi ha fatto un appunto sul capoverso c) dell'articolo 2. A lui sembra un po' grave la limitazione di dieci anni. Ma quando si consideri che si tratta di una nuova servitù da imporsi ai proprietari, i quali, una volta che sia creata la funicolare, non potranno più ridurre il loro fondo a quelle condizioni che non permetterebbero la funicolare, conviene ritenere che la limitazione è opportuna e razionale.

Se si limita la servitù a dieci anni, il vincolo è di lieve momento, mentre se essa deve essere perpetua o pressochè perpetua, il vincolo diviene gravissimo, specialmente quando si tratti dell'impianto di funicolari della prima specie, cioè col diritto di mettere i sostegni nel terreno sopra il quale passa la funicolare, perchè per erigere questi sostegni si deve acquistare la facoltà di accedere sul fondo, la quale facoltà costituisce una servitù molto grave, avvegnacchè dove esistono certe colture, il proprietario è esposto a perdite e danni, allorchè non possa impedire l'accesso sopra il fondo. All'Ufficio centrale sembra che la limitazione dei dieci anni, sia il mezzo più acconcio per fare più agevolmente accogliere questo disegno di legge.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. L'egregio relatore ha fatto una osservazione giustissima, ed è che a questa discussione non eravamo preparati, perchè venuta quasi all'improvviso, e perchè non gli si dava l'importanza che merita una legge di questa

natura. L'importanza di questo disegno di legge emana dal fatto che si vuole imporre e creare una servitù nuova che non è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile e non può essere regolata dalle norme della legge dei lavori pubblici, e delle espropriazioni per opere di pubblica utilità. Certo è affine alla servitù di passaggio, ma con criteri speciali; non si richiede l'assoluta necessità del passaggio, ma un legittimo bisogno di usare la via aerea per trasporti, che altrimenti se non impossibile sarebbe difficile eseguire.

Il senatore Cavasola volle dare a questo modesto progetto di legge un'estensione che non era e non è nelle intenzioni dei proponenti, volle dare a queste vie il vero carattere industriale.

Ma così non è. L'articolo primo che abbiamo votato nettamente ne determina l'indole e la natura. È una servitù a favore di un privato per il trasporto dal suo fondo, dei materiali e delle derrate, una linea a favore di un privato per uso proprio. Il proprietario di un fondo superiore sceglie questa linea più economica, perchè altrimenti per le ingenti spese, si renderebbe quasi impossibile il trasporto. Si vuol passare per aria essendo impossibile od almeno difficile o troppo dispendioso passare per terra. Questi mezzi di trasporto esistono già, ma possono aver luogo solo col consenso dei proprietari dei fondi servienti. Con questa legge si vuole disciplinare la materia per evitare gli ostacoli che opponessero i proprietari di terreni traversati dalla linea o per ingordigia di grosse indennità o per mal volere. Si vuole imporre una servitù obbligatoria, ma con determinate cautele di modo e di tempo, colle necessarie garanzie e dovute indennità. Si deve giustificare il legittimo bisogno, scegliere la linea meno dannosa e pagare la dovuta indennità nei modi dalla legge stabiliti. Non si può rifiutare la servitù se non giustifica il bisogno, e così non si può imporre a capricci.

In ogni modo, conserva questa linea il carattere di una funicolare aerea, privata, per uso proprio.

Io credo quindi che limitandosi a questi criteri noi possiamo procedere innanzi nella discussione di questa legge.

E tenendo a base questo concetto della legge io non sono dell'opinione del mio collega Scia-

loja per quanto riguarda il termine di 10 anni per la durata della servitù e credo che la legge faccia bene a limitare anche il tempo, perchè l'espletamento direi quasi delle cose che vogliono trasportarsi possono e generalmente hanno un termine non molto lungo, prodotto del suolo e derrate.

Voci. E le cave? Si è parlato anche di cave.

PARPAGLIA. Se noi veniamo a questo concetto usciamo dal concetto della legge, allora voi stabilite proprio la vera industria. E quando si voglia far ciò soccorrono altre disposizioni legislative esistenti, o sarà il caso di provvedervi con apposita legge che disciplini queste importanti mezzi di trasporto nelle parti nostre montane.

Al presente in più modeste condizioni volle restringersi la legge. Vi saranno altre osservazioni da fare sui successivi articoli ma non dobbiamo perdere di vista il concetto informatore della legge.

Potrei anche osservare che alla lettera *d*) è detto: *assumere l'impegno* di corrispondere la dovuta indennità. Non basta per me *assumere l'impegno* perchè chiunque può assumerlo l'impegno, io vorrei che si dicesse che si dia *garanzia* perchè quest'impegno sia mantenuto.

Mi limito a queste brevi osservazioni improvvisate poichè solo in questo momento ho potuto dare una fugace lettura al disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. In questa discussione è avvenuto un fenomeno comune di psicologia collettiva. L'onorevole senatore Cavasola ha incominciato con una modesta domanda sul significato delle parole « legittimo bisogno ». Pareva che con una semplice risposta del relatore tutto dovesse concludersi, ma invece a poco a poco la palla di neve si è ingrossata per la via.

Io dirò schiettamente che non ho un eccessivo amore di paternità per questo disegno di legge; in primo luogo esso è d'iniziativa parlamentare; il Ministero non ha per nulla contribuito nel generarlo; in secondo luogo perchè quantunque in una parte del disegno di legge colpisca, come ben diceva il relatore, una questione di diritto civile, pur non di meno la questione è solo di forma, nella sostanza io

credo che riguardi più altre amministrazioni anzichè la mia.

Se è stata estemporanea la discussione che ha fatto il Senato, sarà, me lo permetta perchè io sono abbastanza sincero, estemporanea anche la discussione che io ne potrò fare.

Non entro in una questione pregiudiziale, per la grande reverenza che ho per il Senato, se, cioè, si possa o si debba sospendere la discussione dopo che è stata chiusa la discussione generale senza osservazioni, e dopo che è stato votato l'articolo 1° del disegno di legge stesso. Questa è una cosa che non mi riguarda. Io debbo essere completamente passivo e mi devo rimettere a ciò che il Senato delibererà, pure annunciando fin da ora che per me è indifferente se il Senato voglia deliberare di fare studi migliori e di allargare i limiti del disegno di legge, come se voglia deliberare di approvare per ora questo disegno di legge con le modificazioni che saranno per presentarsi, salvo, in avvenire, a provvedere ad un altro disegno di legge di maggiori dimensioni che potrà riguardare precisamente quei trasporti di pubblica utilità ai quali accennava l'onorevole Cavasola. Io sento solamente il bisogno di rispondere ad alcune osservazioni che si riferiscono, per così dire, alla materia che io sono chiamato per la natura del mio ufficio a custodire e a garantire.

Non credo che sia fuori di luogo che si estenda il concetto della servitù prediale del Codice civile, in vista dello sviluppo delle industrie private nei tempi moderni e nel nostro paese, anche a queste vie aeree.

Lo sappiamo tutti che gli istituti antichi giuridici non servono più interamente ai bisogni nuovi e che quindi o bisogna fletterli a quest'ultimi, o bisogna creare degli istituti nuovi che ai bisogni nuovi corrispondono. Ora senza cedere ad un grandissimo desiderio di novità, qui non si fa altro che applicare il progetto delle servitù previste dal nostro diritto civile a questo nuovo bisogno del trasporto, nell'interesse puramente privato, di materiali, derivate, mercanzie, prodotti del suolo, come era detto precisamente nell'articolo 1° del disegno di legge d'iniziativa parlamentare. Le frasi poi *proprio* e *privato* scolpiscono il concetto che qui d'altro non si tratta che di rapporti di natura personale e che riguardano la proprietà

privata, non essendo escluso il caso che per altri trasporti di maggior dimensione e di maggiore utilità si possa presentare e discutere una legge nuova. In altri termini, quest'ultima legge imporrebbe il concetto dell'espropriazione per pubblica utilità e questa impone il precetto della costituzione di una servitù nell'interesse privato.

Ora a me parrebbe, e lo dico proprio come opinione personale, deferendo al Senato qualunque deliberazione che voglia prendere in proposito, che sarebbe il caso del meglio nemico del buono, se si dovesse abbandonare questa piccola leggina per aspettare che venga una legge più ampia, che possa risolvere tutti i problemi che si presentano in simile materia.

Io debbo dopo ciò rispondere una parola al senatore Scialoja. Quando si è stabilito il termine di dieci anni, si è aggiunto *a meno che il proprietario non consenta spontaneamente un tempo maggiore*, di guisa che non è escluso che dalla convenzione delle parti possa stabilirsi un termine molto più vasto dei dieci anni. Si è stabilito il minimo dei dieci anni nel caso che una delle parti lo voglia e l'altra non consenta, appunto perchè è parso facilitare ancora più queste convenzioni, stabilendo per garanzia del fondo serviente il limite del tempo determinato; e io credo che sia una disposizione giusta, poichè se non si stabilisse un tempo determinato, se non si rimettesse alla facoltà di una delle parti di restringerlo si troverebbe forse, o quasi sempre o sovente, il rifiuto dell'altra parte a consentire alla costituzione della servitù.

Credo che dopo questo chiarimento il senatore Scialoja non dovrebbe insistere sulla modificazione o sulla soppressione del capo C, dell'art. 2.

In quanto al resto il Senato delibererà quello che crederà e può esser sicuro che il Governo si adatterà alla deliberazione che sarà per prendere.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io sono dolente di dovere insistere, nonostante le risposte del relatore e del ministro, sopra la mia proposta. La considerazione, che il relatore ha fatto, è la stessa che si leggeva nella sua relazione scritta. Egli dice che la limitazione del tempo a dieci anni

è stata posta per non vietare ai proprietari dei fondi servienti di migliorare il loro fondo, soprattutto con fabbricati che sarebbero impediti dal passaggio dei fili aerei.

Ora per questa considerazione a me pare che la limitazione del tempo sia troppo o troppo poco; perchè la necessità di fabbricare nel luogo dove passano i fili si può presentare benissimo anche prima della scadenza dei dieci anni; ed è assai grave che si voglia impedire ad un proprietario di fabbricare sul suo suolo per rispettare la servitù dei fili aerei. Si noti che, poichè la servitù coattivamente si può imporre per dieci anni e certamente si può poi rinnovare, se il proprietario del fondo serviente non provvede a costruire proprio alla scadenza dei primi dieci anni, egli si troverà colpito un'altra volta per altri dieci anni.

Poco giova dunque la limitazione del tempo per questo, che pare il principale scopo dell'Ufficio centrale. Il vero modo di evitare il male si trova già nelle nostre leggi generali. Il Codice civile riconosce già le servitù legali di passaggio e d'acquedotto. Ora si aggiunge questo caso di passaggio con fili aerei, che somiglia ed è sotto certi aspetti meno grave del passaggio sopra il suolo. Or quando si è costituita la servitù di passaggio necessario, non si è con ciò impedito al proprietario del fondo serviente di fabbricare sul luogo dove il passaggio è tracciato, perchè il proprietario del fondo dominante ha il dovere di trasportare sopra altra parte del fondo serviente il suo passaggio, quando su quello dov'è tracciato presentemente, si voglia fare opera di maggiore utilità che non sia il passaggio suddetto.

Si può similmente disporre in questa legge, che quando il proprietario del fondo serviente abbia bisogno di occupare con fabbricati o altre opere utili quella parte del suolo che resta gravata dalla servitù, egli possa richiedere al proprietario del fondo dominante o a chi gode di questa servitù, di trasportare altrove sul suo fondo (oppure su quello del vicino se non è possibile sul suo) la linea aerea.

Questo si può ammettere e rientra nelle disposizioni del diritto comune; mentre invece il limitare a dieci anni questa servitù non servirebbe che a vessare colui che gode di essa senza porre riparo al danno, a cui si vorrebbe portare rimedio.

Pregherei perciò l'Ufficio centrale di voler sostituire alla proposta limitazione di tempo, qualche altra disposizione.

L'altra considerazione, che è stata fatta, è che questa servitù di passaggio per fili aerei, serve a bisogni limitati nel tempo. Questo non mi pare molto esatto. Basta leggere il primo articolo della legge per vedere che i bisogni, ai quali si vuol provvedere, sono quelli di trasporti di prodotti dell'industria agraria, forestale e mineraria. Ora l'industria agraria è industria continuata, perchè i suoi prodotti si rinnovano ogni anno. Per l'industria forestale? Capisco, che se si tratta di grandi tagli si può stabilire una servitù limitata, e allora dieci anni saranno magari troppi. Ma ci sono anche i piccoli tagli delle fascine che ogni anno si raccolgono; vi è il carbone che si fa ogni anno con parte degli alberi di una foresta senza distruggerla. L'industria mineraria poi dura normalmente più di dieci anni, e se si ammette di aprire una linea aerea con la speranza di trasportare in quel modo i prodotti di una cava, e poi, dopo dieci anni, si impedisce questo trasporto, ciò equivale a impedire l'impianto che si dice di voler favorire.

Perciò prego l'Ufficio centrale di formulare altre disposizioni, che portino rimedio al male che si vuole curare con questa disposizione eccessiva.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, devo fare al Senato un'osservazione di fatto per l'ordine della discussione. Siamo di fronte ad una proposta, fatta dal senatore Di Sambuy ed appoggiata dal senatore Sormani-Moretti, cioè di rimandare questa legge all'Ufficio centrale perchè sia nuovamente studiata e modificata nel modo che essi hanno detto. Questo equivarrebbe a formulare una legge di carattere diverso da quella che è.

Mi pare che il Senato debba pronunziarsi su questa proposta, prima di procedere nella discussione degli articoli, perchè, altrimenti, la discussione degli articoli cadrebbe, quando il Senato poi rimandasse la legge all'Ufficio centrale per un nuovo studio.

Prego quindi il Senato di pronunziarsi sulla proposta di rimandare questa legge all'Ufficio centrale.

CADOLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI, *relatore*. Ho domandato la parola, per dichiarare, che l'Ufficio centrale non si sente di assumere l'incarico che l'onor. Di Sambuy vorrebbe affidargli.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Dopo la dichiarazione assoluta e esplicita dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale e dopo le spiegazioni che ha dato così opportunamente il guardasigilli intorno al merito ed al valore di questa legge ed alla probabilità che un'altra abbia a venire per quei maggiori interessi nazionali che non sono certamente compresi in questa legge limitata, non insisterò sperando però che il senatore Scialoja faccia un articolo aggiuntivo come mi sembra abbia detto per ricordare al Governo la necessità di maggiori provvedimenti...

Voci. È un emendamento.

DI SAMBUY... Mi pare che l'onor. Scialoja abbia parlato in questo senso. Se io non ho fatto la proposta di rimandare la legge durante la discussione generale, come opportunamente mi osservò l'onorevolissimo signor Presidente, si è perchè non ero in quel momento nell'aula; ma fu appunto l'importanza della discussione sopravvenuta che mi dettò la proposta, sulla quale ora non insisto. Però voglio sperare che questa legge limitata non abbia poi a produrre difficoltà o contraddizioni con quella più ampia che reclamiamo in questo momento per gl'interessi commerciali ed industriali in Italia.

PRESIDENTE. L'onorevole Sormani-Moretti aderisce a ritirare la proposta?

SORMANI-MORETTI. Se l'Ufficio centrale non consente a riprendere in esame l'intero progetto di legge, recedo anch'io, come il senatore Di Sambuy dalla proposta fatta da lui e da me appoggiata, e solo mi riservo di presentare un comma aggiuntivo all'art. 2.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Dal momento che è stata ritirata la proposta presentata dal senatore Di Sambuy ed accettata dal senatore Sormani-Moretti, desidererei che il Senato rinviasse a domani la continuazione della discussione sull'articolo secondo, non solo per potersi mettere più facilmente d'accordo, ma anche per soddisfare ad

un altro desiderio del senatore Sormani-Moretti perchè domani potrà essere presente l'onorevole ministro dell'agricoltura, onde io non assuma intieramente la responsabilità della discussione di questa legge.

SORMANI-MORETTI. L'aggiunta che vorrei fare sarebbe questa; siccome si tratta di una proposta riguardante l'interesse privato, vorrei che fosse aggiunto un comma all'art. 2° od a), o b) od e) per cui si dicesse che occorre pure: avere ottenuto dalle autorità forestali, minerarie ed idrauliche, la dichiarazione che nulla osta nei riguardi delle rispettive leggi speciali.

Voci: È già stato fatto.

SORMANI-MORETTI. Vedremo alla ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Allora rinvieremo il seguito di questa discussione a sabato, perchè domani il Senato si riunirà alle 15 negli Uffici.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	98
Favorevoli	95
Contrari	3

Il Senato approva.

Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie:

Senatori votanti	98
Favorevoli	93
Contrari	5

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per gli Uffici di domani:

Riunione degli Uffici:

a) per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (N. 386);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 387);

Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Archivi notarili (N. 388);

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma (N. 396).

b) per l'ammissione alla lettura di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Conti.

NB. L'Ufficio 4° dovrà inoltre procedere all'esame del disegno di legge: Riposo settimanale (N. 390).

Leggo poi l'ordine del giorno per la seduta di sabato, alle ore 15

I. Votazione per la nomina:

a) di nove Commissari per la inchiesta sulla condizione dei contadini nelle Provincie Meridionali e nella Sicilia;

b) di tre Commissari per la inchiesta sulla condizione degli operai delle miniere in Sardegna.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Impianto di vie funiculari aeree (N. 331 - *Seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 392);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 8).

Licenziato per la stampa il 18 dicembre 1906 (ore 11,30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXLV.

TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Comunicazioni del Presidente* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Si rinvia la discussione del disegno di legge: « Impianto di vie funicolari aeree » (N. 331)* — *Si discute lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 392)* — *Parlano, nella discussione generale, i senatori Arcoleo, Veronese, Maragliano, Roux, Del Giudice, Carle e Bettoni* — *La discussione generale è chiusa, riservata la parola al relatore ed al ministro dell'istruzione pubblica* — *Presentazione di un disegno di legge* — *Chiusura di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e dei culti, dell'agricoltura industria e commercio, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, e delle poste e telegrafi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio mi trasmette la lettera seguente:

« Ho ricevuto il messaggio col quale l'E. V. mi comunica il testo dell'interpellanza dell'onorevole senatore Guarneri, e mi soggiunge che sarebbe desiderio dell'onorevole interpellante di poterla svolgere al più presto.

« Mi affretto a dichiarare all'E. V. che farò tutto il possibile per aderire al desiderio dell'onorevole Guarneri, e che, appena me lo consentiranno le discussioni che si svolgono nell'altro ramo del Parlamento, mi farò premura di venire in Senato per stabilire il giorno dello svolgimento dell'interpellanza.

« Con profondo ossequio

« Il Presidente del Consiglio

« GIOLITTI ».

Devo pure annunziare al Senato che l'onorevole nostro collega il senatore Saletta mi ha diretto la seguente lettera:

« Roma, dicembre 1906.

« Ho il pregio di comunicare all'E. V. che per ragioni di salute non sono in grado di prendere parte ai lavori della Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge sul Benadir.

« Sarò quindi grato all'E. V. se vorrà dispensarmi dal far parte della predetta Commissione, provvedendo alla mia sostituzione.

« Voglia l'E. V. accogliere i sensi della mia profonda considerazione.

« Il tenente generale

« T. SALETTA ».

Siccome il Senato aveva dato a me l'incarico di nominare questa Commissione, ad evitare che i lavori rimanessero in sospenso, ho sostituito al nostro collega Saletta il senatore Giorgio Sonnino.

Devo ora annunziare al Senato che il senatore Emilio Conti ha presentato un disegno di legge di sua iniziativa che fu già annunziato in una delle sedute precedenti.

Secondo il nostro regolamento, questo progetto fu trasmesso agli Uffici perchè ne autorizzassero la lettura, il che gli Uffici hanno fatto; ma siccome si tratta di un progetto di legge che consta di 20 articoli e il tempo stringe, così chiedo al Senato di consentire che il disegno di legge che riguarda « l'assicurazione obbligatoria dei contadini per gli infortuni sul lavoro » si dia per letto e che lo svolgimento di esso sia rimandato a dopo esaurita la discussione dei bilanci.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione per la nomina:

a) di nove commissari per la inchiesta sulla condizione dei contadini nelle provincie meridionali e nella Sicilia;

b) di tre commissari per la inchiesta sulla condizione degli operai delle miniere in Sardegna.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte.

Rinvio di discussione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sull'impianto di vie funiculari aeree; ma io propongo al Senato di rinviare questa discussione a dopo esaurita la discussione dei bilanci.

Chi approva la proposta voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora prego i senatori che desiderano fare qualche proposta sullo stesso progetto di inviarla direttamente al relatore.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 392).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 392).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo.

ARCOLEO. Dirò poche parole. Ho poca fede nella discussione dei bilanci. Siamo purtroppo invecchiati in un sistema che approda poco; per altro il bilancio è oggi per metà esaurito. Ignoro quali complicazioni di politica estera o interna abbiano impedito la più sollecita convocazione del Parlamento; e, mentre qualche giorno fa si discuteva con molta saviezza del calendario giudiziario, domando se non sia meglio discutere anche del calendario parlamentare. Sia comunque, la mia osservazione si riferisce a qualche punto che ha richiamato l'attenzione della Commissione centrale di finanze. Io non voglio con le mie parole, e neppure tra le voci sommesse dei miei colleghi, disturbare i sereni studi delle tante Commissioni e specialmente di quella che prepara la riforma didattica e che misura, giorno per giorno, quanta dose chimica di latino o di greco, di scienze o di lettere, debba entrare nel cranio dell'alunno delle scuole medie. Io non intendo neanche toccare i vari altri punti della pubblica istruzione, perchè noi, savi sempre, siamo arrivati a questo, che, quando vengono le grosse questioni deliberate in qualche interpellanza, si rinviando al bilancio; quando poi le questioni vengono nel bilancio, si rinviando a sede più propria. Trovo però una osservazione già fatta dalla Commissione di finanze, sulla quale richiamo l'attenzione dei miei colleghi, perchè riguarda cosa che tocca anche le nostre attribuzioni come Camera alta. Noi siamo in un periodo fortunato; è cominciata la fioritura degli avanzi di bilancio, spesso precursori rapidi di foglie secche e morte di autunno, e nella distribuzione di questi benefici si carezzano delle parole che costituiscono la fortuna dei Governi e dei Parlamenti. Una di queste parole più in voga è quella di *organici*, che esprime riordinamento di pubblici servizi; e sfilano dinanzi a noi schiere ben grosse di cifre, le quali di qui a poco rappresenteranno sui margini del fiorento bilancio qualche cosa che minaccia il pareggio. Non

voglio fare il pessimista, ma, fin da qualche anno fa saviamente il Senato elaborò una legge, la quale si riferiva a una stabile organizzazione di servizi, che impedisse il continuo varcare della spesa ai tre bilanci, di previsione, di assestamento e consuntivo, se ne sostituiva uno saltuario chiamato « di spese maggiori », che poi, con più forbita eleganza, si chiamò « eccedenza d'impegni », per non far credere che si fosse oltre passato il limite delle spese già votate. Ed allora, con queste norme severe e rigide, si fissò il principio che tutti gli organici dovessero essere stabiliti per legge.

Il Ministero della pubblica istruzione, audace, come è ovvio, per maggiore impulso d'ingegno e di cultura, ha trovato un'altra forma: la « tabella ». Cosicchè vi è un piano inclinato: prima le spese venivano regolate dalla legge, poi dagli organici, ora finalmente sono disciplinate col semplice sistema delle tabelle. Io non ho che a richiamare un esempio assai vicino. Quando nella discussione del progetto sullo stato economico degli impiegati abbiamo votato diligentemente degli articoli, rinviando sempre ad una tabella, che modestamente stava nelle ultime colonne del progetto di legge, gli articoli accennavano appena a certe spese; la tabella, insidiosa come il cavallo troiano, fu votata in due minuti senza discussione ma per semplice visione, e non di tutti; ed ha costituito un distacco enorme tra le previsioni della somma ed il risultato non ancora ben accertato. Cosicchè con un punto di partenza di 3 milioni e mezzo a 4 milioni, siamo già a 8 e 9 milioni, e credo che raggiungeremo il limite di 12 milioni oggi nel bilancio di prima previsione.

Notino, onor. colleghi, abbiamo una tabella, la quale stabilisce la situazione di fatto di tutti gli Istituti superiori del Regno, questo stato di fatto diventerà stato di diritto, ed è molto ovvio guardare le conseguenze. Tutte le impostazioni in bilancio rimangono consolidate, gli insegnamenti complementari acquistano carattere di fondamentali, salvo poi, da un bilancio all'altro, una variazione di cifre non modesta e che sfugge alla discussione e quindi all'analisi del Parlamento. Insisto su questa osservazione, perchè non solo è di bilancio, ma è di tendenza; mentre alla superficie vi ha una legge, la quale determina i vari organici delle Università, nel

sottosuolo camminano delle spese senza domicilio, che poi trovano collocamento stabile in un posticino di tabella. Questa non si discute, non si vota. Si è trovato un temperamento; dice il ministro: quando io presento in un bilancio un articolo e poi a questo annesso una tabella e questa forma parte integrale dell'articolo. Dunque, votato il primo, è votata la seconda.

È facile la risposta; noi qui non ci occupiamo di cifre; e aggiungo che due anni or sono in un disegno di spese maggiori (n. 87) si presentò come allegato un organico, ed il Senato con pieno consenso lo respinse, e la Camera popolare, facendo omaggio a questa risoluzione audace e giusta del Senato, soppresse l'organico.

Questo ebbe rapida maturità, in due mesi aumentò di 100 e più mila lire, in due anni è già cresciuto in fresca e florida giovinezza, cosicchè paragonando la tabella di un anno e mezzo fa con quella che si presenta sotto i nostri occhi, abbiamo un aumento di 219,000 lire, su cui non è mai caduto l'esame, neanche una parola qualsiasi, dell'un ramo del Parlamento, e non può avvenire che ne discuta questo, perchè dinanzi a noi non abbiamo articoli di legge, ma una semplice enumerazione di cifre. La Commissione di finanze ha creduto di venire subito ad una risoluzione, che io non solo approvo pienamente, ma credo che possa essere un freno, non al ministro, che non è responsabile di alcuno di questi aumenti, ma alla tendenza.

Giorni or sono il ministro dichiarava che sarebbe ormai tempo di uscire da quella specie di rovelto legislativo in cui si avvolge l'istruzione superiore. Dichiarava che sarebbe provvida cosa estendere a tutto il Regno la legge Casati con quelle modificazioni che i tempi e le leggi ulteriori hanno apportato.

Ma che vale, onorevole ministro, estendere la legge Casati, se per via di tabelle aumenta il numero dei professori ordinari?

Cito un solo esempio: in meno di due anni il numero dei professori ordinari è aumentato di 50. A che vale parlare del famoso art. 69, che supponeva illimitata fama, cioè reputazione consolidata nell'opinione pubblica, quando questo articolo oggi serve di espediente e crea un numero sempre crescente di professori ordinari?

Dico questo, perchè il ministro potrebbe ben

rispondere a quanti oggi vogliono una riforma anche nello stato economico dell'insegnamento superiore: ma come volete che io accresca la spesa per l'alta coltura quando ogni giorno aumentano le cifre e ingrossa il bilancio?

L'onorevole Veronese accennava ad una questione molto grave, ma l'onorevole collega disgiunge le riforme da quell'ambiente politico che ne costituisce, come a dire, l'atmosfera.

Per l'insegnamento elementare si spesero, e volentieri, circa 20 milioni, ma il numero degli insegnanti oltrepassa i 50,000. Per l'istruzione media si arriverà presso a 12 milioni, ma gli insegnanti sono presso a 10,000. Che cosa vuole! L'insegnamento superiore costituisce una minoranza, e d'altra parte io sono più lieto delle dichiarazioni recise che due mesi or sono fece il ministro, accennando ai limiti che gli vengono dal Tesoro, anzichè a quelle promettenti parole che ha detto pochi giorni fa.

Onorevole ministro, la prego per senso di amicizia e per la fiducia che ho in lei, non nomini la Commissione, non faccia studiar nulla, perchè, quando si tratta di una riforma che potrebbe farsi con un semplice calcolo di contabilità, non occorre creare una Commissione, per aggiungerla a tante altre che ormai costituiscono tale un esercito di parata, che in un giorno di festa didattica farebbero l'impressione di un esercito agguerrito per attingere i più alti vertici della cultura.

Quindi restiamo intesi, io non provo nessuna dichiarazione, io non credo che lei possa o voglia o debba fare alcuna riforma che riguardi l'insegnamento superiore, purchè, in questo caso, non si nomini una Commissione.

Io soltanto la prego di questo: Credevo di avere inteso che avrebbe nominata una Commissione che studi; ora io mi oppongo alla Commissione, e soprattutto che studi. (*ilarità*). In questo modo il ministro dovrà essere soddisfatto, perchè gli sgombro la via.

Io non do nessuna colpa all'attuale ministro, perchè il bilancio attuale non ha paternità; fu elaborato, presentato e discusso da quattro ministri. Non occorre aggiungere altro, perchè egli comprenda come la Commissione di finanze, nel sopprimere l'art. 3 restituisce il bilancio alla forma con la quale fu presentato, perchè nel progetto ministeriale quell'articolo non c'era.

Il capitolo 31 diceva soltanto, con un accenno, giusta l'annessa tabella. Oggi è venuto a noi con altra forma, cioè è venuto con un quadro, il quale rappresenta g' insegnamenti di tutte le Università d'Italia; ma sono questi corrispondenti alla legge? Rimarranno in questa medesima condizione? Il ministro sa bene che la frase « consolidare le spese » non si può applicare alla pubblica istruzione, perchè le spese maggiori erompono dalla necessità stessa della cultura, dalla diffusione della stessa istruzione; quindi è meglio che volta per volta si venga proponendo, per legge, quello che poi, a gradi, come conseguenza e corollario, è l'organico. Ed è strano che, mentre qualche anno fa nell'istituire soltanto una cattedra dantesca si sentì il bisogno di un progetto speciale che venne discusso nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, oggi per via di cifre e con una semplice presentazione di tabella, vengano imposte delle cifre che rimangono poi consolidate in disarmonia colla legge stessa. E domando al ministro se sia vero o no che in una Facoltà di lettere assai autorevole, in Italia, ci sia un numero di ordinari presso a 28, quando invece la legge ne ammette 10. È vero o no, che vi sono alcune Università le quali giustamente domandano che si tolga il limite che hanno nell'organico, e frattanto, mentre in alcune si difetta, in altre si eccede? Sono sicuro che il ministro, col suo savio intendimento, e riconoscendo i propositi che abbiamo comuni, accetterà la soppressione proposta dalla Commissione di finanze; ed in questo modo noi potremo avere una migliore, anzi una duplice garanzia: non si consoliderà uno stato di fatto, perchè è impossibile ammettere questo sistema in materia d'insegnamenti e d'altra parte si potrà più sollecitamente giungere a quell'unità legislativa che si desidera.

Ed ora un'ultima parola. È vero, onorevole ministro, ella si trova in un'incresciosa posizione, ella deve applicare leggi complesse e difficili; basterebbe accennare a quelle sullo stato giuridico e sullo stato economico degli insegnanti. Ha molti regolamenti da vedere e rivedere: ma si faccia coraggio, e, soprattutto, si senta ministro ed esca da quella posizione in cui le leggi nostre hanno messo il ministro, minorene del Tesoro, o minorene dinanzi alle sezioni, alle federazioni, ai raggruppamenti che

ora a noi vogliono, perfino, togliere l'incomodo del potere legislativo. (*Bravo*).

Faccia che non si estenda, per epidemia democratica, sino agli asili infantili quello spirito di agitazione legale, che arriva ora sino ai ginnasi di Foggia; faccia in modo che, specialmente nell'ambiente democratico, si avverta questo, che la libertà serve per respirare, ma l'autorità serve per vivere; è qualche cosa più del respirare, perchè si può vivere anche artificialmente, a mezzo di iniezioni d'ossigeno. E poi, soprattutto, dopo che abbiamo pensato alle persone, pensiamo alle cose. Non si faccia stordire dallo strepito delle locomotive o dalle discussioni di traffici, di trasporti, cose importanti anche queste; ma la vera locomotiva e la vera forza motrice è nella scuola, perchè la società si muove non colle macchine, ma colle idee; e facciamo in modo che il ministro di pubblica istruzione riprenda il posto che gli spetta per ravvivare anche in mezzo a questa tenace continua lotta e discussioni d'interessi, quel vivo sentimento che può dare la cultura e che vale come quello della religione e della patria. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il Senato d'iscrivere come preambolo alla discussione di questo disegno di legge le due interpellanze presentate dagli onorevoli senatori Casana e Maragliano sul servizio ferroviario.

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907, che sarà trasmesso pel suo esame alla Commissione di finanze.

Se il Senato consente, poi, per aderire al desiderio espresso dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, si porranno come preambolo,

come egli dice, alla discussione di questo disegno di legge le due interpellanze presentate dagli onorevoli Casana e Maragliano sul servizio ferroviario, le quali, può dirsi fanno parte integrante della discussione generale del bilancio.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà così stabilito.

Ripresa della discussione.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Non è questo il momento opportuno per fare un lungo discorso sul bilancio e ripetere cose già tante altre volte dette, mentre ci premono le discussioni di tutti gli altri bilanci e il tempo ci stringe.

Ciononostante mi permetta il Senato di fare qualche osservazione d'indole generale.

Io ho già osservato l'anno scorso che i mali della nostra scuola dipendono principalmente dalla mancanza di una politica scolastica vera e propria da parte del Governo.

Il Governo non ha mai pensato, dacchè è costituita l'Italia, di fare della scuola una delle basi del rinnovamento morale e materiale del paese.

I mezzi che abbiamo concessi sono stati sempre insufficienti e quelli che abbiamo dati sono stati spesi spesso per rafforzare quegli istituti e quei sistemi che avrebbero dovuto essere aboliti o modificati; e, impotenti a fare leggi nuove, noi ci siamo dati a rinnovare continuamente i regolamenti, portando la confusione e l'indisciplina in tutti i nostri organismi scolastici, di guisa che si può ben dire che la nostra istruzione pubblica è una malata che ha bisogno di una lunga e sapiente cura radicale.

Io mi riservo a tempo più opportuno di rivolgere, appunto su questo argomento, una interpellanza, non solo al ministro della pubblica istruzione, ma anche all'onorevole presidente del Consiglio e al ministro del tesoro, per discutere a fondo i mali dei nostri atenei.

Ma, frattanto, osservo questo: che, mentre l'altro giorno l'onor. ministro si è fatto giustamente applaudire anche dal Senato, assicurando che avrebbe mantenuto ferma la disciplina, così fra i professori come fra gli studenti, nello stesso tempo egli ha soggiunto che non è questo il momento di pensare a riforme de-

gli ordinamenti universitari, nè alle condizioni dei professori e del personale tutto insegnante. Io mi permetto di domandargli, con quali mezzi e con quali metodi egli intende di mantenere e rimettere la disciplina e il prestigio dell'autorità nei nostri atenei. Potremo in seguito vedere con la esperienza il risultato di questi mezzi e di questi metodi che egli intende adoperare.

E passo alla questione trattata dal collega senatore Arcoleo, vale a dire alla questione della famosa tabella.

Questa tabella fu introdotta dall'onorevole ministro Orlando nel bilancio della pubblica istruzione come una tabella dimostrativa, poi si presentò un progetto di legge di eccedenza di impegni, nel quale vi era un articolo che obbligava il ministro ad allegarla al bilancio e stabiliva che nessuna variazione di somma in questa tabella fosse consentita senza la legge del bilancio.

Io ricordo che qui nel Senato parlai per appoggiare la proposta della nostra Commissione di finanze, perchè questo articolo di legge, compreso in una legge di eccedenze d'impegni, non fosse accolto.

E ricordo pure che l'onorevole Bianchi, allora ministro della pubblica istruzione, convenne pienamente nei criteri della Commissione di finanza e miei.

Il ministro Bianchi si preoccupava pure dell'effetto che avrebbe potuto fare il rinvio della legge alla Camera dei deputati. Ma, avendo letto la discussione avvenuta alla Camera su questo argomento, so che per intervento dell'onorevole Gianturco, ora ministro dei lavori pubblici, e dell'onorevole Carcano, allora ministro del tesoro, il presidente della Giunta del bilancio, onor. Rubini, accondiscese a che l'articolo, che rifletteva l'obbligo della tabella, fosse tolto dalla legge. È vero però che l'onorevole Rubini subordinò il suo consenso alla promessa fatta dal ministro della pubblica istruzione di presentare entro il 1905 un disegno di legge sui ruoli organici delle Università.

Che cosa è avvenuto? È avvenuto che la tabella fu ripresentata, e ne dirò poi le ragioni, da parte della Giunta del bilancio. E allora la nostra Commissione di finanze, quando si trattò dell'esercizio provvisorio, per bocca del suo

presidente, onorevole Finali, pur approvando l'esercizio provvisorio, osservava:

« Manca il tempo per riconoscere la natura e l'importanza di queste modificazioni; ma sopra una di esse che ripristina in sede di bilancio una disposizione che non ci parve accettabile nel bilancio dell'esercizio precedente, non possiamo a meno di richiamare l'attenzione del Governo e del Senato.

« La Giunta generale del bilancio ha proposto al disegno di legge, che approvava lo stato di previsione per la spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, l'aggiunta di un articolo 3, che è quello che si legge nel progetto di bilancio, pel quale gli stipendi dei professori ordinari e straordinari e le retribuzioni dei professori incaricati di materie obbligatorie nelle Regie Università sono stabilite nella tabella A), annessa alla legge. Se l'angustia del tempo avesse consentito, avremmo proposto la eliminazione o la modificazione di questo articolo nel senso di permettere una conveniente elasticità nel disporre dei fondi assegnati a ciascuna Università tra le varie categorie dei professori, siano essi ordinari e straordinari, o incaricati, ma se non possiamo arrecare modificazioni ad un disegno di legge che deve andare in esecuzione domani, ci sia però permesso d'invitare l'onorevole ministro della pubblica istruzione ad eliminare o modificare quell'articolo con un provvedimento legislativo di urgenza, il quale permetta di usare dei fondi secondo le esigenze dell'insegnamento, mutabili nel corso dell'anno scolastico ».

E l'onor. Fusinato rispondeva: « Io devo apertamente dichiarare che condivido l'ordine di idee e le preoccupazioni della Commissione di finanze. Credo anch'io che quella renderebbe estremamente malagevole il funzionamento delle nostre Università, e dovrei anche dire lo renderebbe impossibile, se non s'interpretasse così come pur sembra significare, perchè condurrebbe a non permettere l'uso di nessuna somma inscritta nella relativa tabella dei professori ordinari o straordinari, o incaricati, se non per la categoria degli insegnanti nelle cui tabelle la somma è inscritta ». E poichè la Commissione di finanze chiedeva un pronto provvedimento, l'onor. Fusinato soggiungeva: « Faccio alla Commissione di finanze ed al Senato questa dichiarazione: che farò il possibile

perchè il voto da essa espresso possa essere realizzato nel miglior modo ».

E l'onor. Finali, a nome della Commissione, dichiarava: « La Commissione prende atto della promessa del ministro, la quale non deve cadere a vuoto e non deve essere sterile: la Commissione la intende in questo senso, e cioè che se non fosse possibile al ministro di ottenere la riforma o la eliminazione di quell'art. 3 della legge del bilancio in questo scorcio di Sessione, farebbe la proposta alla ripresa dei lavori parlamentari. Prendiamo atto della sua dichiarazione in questo senso ».

Invece giorni fa alla Camera la tabella è stata approvata tale e quale. Quali sono le ragioni che indussero ad approvare questa famosa tabella? Le ragioni sono queste: che, essendo prima stabilita una cifra complessiva nel bilancio accadevano degli abusi nelle nomine dei professori ordinari, straordinari ed incaricati. Di questi abusi si preoccupò moltò la Giunta del bilancio. Ma noi ci preoccupiamo molto dei fatti speciali senza denunciarli e generalizzandoli; ad esempio, se un professore non fa lezione, mentre non pensiamo a tutti gli altri che la fanno; come quando avviene una coincidenza casuale di certi fenomeni si dice qui ci deve essere dello spiritismo e non si pensa a tutti gli altri casi in cui la cosa non si verifica mai. Perciò la Giunta del bilancio disse: va bene, bisogna che si faccia l'organico, e finchè non si farà l'organico, comprendiamo nel bilancio la tabella.

Come dissi l'anno scorso, ripeto oggi, che gli organici delle Università sono collegati colla questione dell'ordinamento universitario. L'organico infatti è stato promesso da due anni, ma non fu presentato, e non fu presentato perchè trattasi di una questione così grave che il ministro, qualunque sia, che voglia affrontarla, si troverà innanzi a gravi difficoltà se non la collega con una riforma dei nostri ordinamenti e colle condizioni economiche degli insegnanti. Ad ogni modo io sarei lieto se mi si persuadesse del contrario.

Ora mi domando: la tabella toglie forse gli inconvenienti che la Giunta del bilancio e la Camera si sono proposto di evitare, vale a dire di frenare le spese? Non credo; noi già vediamo che dalla prima tabella presentata a questa che ci sta dinanzi, vi sono 219 mila lire di aumento, come ha osservato benissimo il se-

natore Arcoleo, e come ha messo in rilievo l'onor. relatore. Ora, queste 219 mila lire come sono spese? Sono spese per l'aumento delle nomine di nuovi professori ordinari e per aumenti d'incarichi!

Voi vedete, onorevoli colleghi, noi non vogliamo naturalmente affrontare la questione delle condizioni economiche dei professori, ma però andiamo sempre rendendo più difficile questo problema, perchè il ministro si sente premuto da molte circostanze eccezionali, nelle quali si trovano i professori straordinari, per promuoverli ad ordinari, e un sentimento di pietà e di umanità ispira Facoltà, Consiglio superiore, Commissioni e ministro a largheggiare nelle promozioni e ad aumentare gli incarichi.

Voi vedete che se domani pensassimo ad aumentare gli stipendi dei professori ordinari, avremo 50 professori ordinari di più ai quali dovremo pensare.

Con questa tabella quindi non si evita l'aumento di spesa, poichè questa è determinata dalle condizioni di fatto, che non si mutano con tabelle annesse al bilancio, nè con deliberazioni che non siano conformi ai fatti stessi. Noto poi che da questa tabella sono escluse le materie complementari, dove il ministro può più facilmente, se vuole, attingere per dare un incarico a Tizio o a Caio. Così non si sa perchè nella tabella siano comprese le Università e siano esclusi gli altri Istituti superiori universitari.

Anche da questo lato dunque la tabella non evita gl'inconvenienti degli aumenti di spesa. Ma essa è anche contraria, a mio avviso, ad una legge, quella dell'11 giugno 1904, la quale vuole che tutti gli organici debbano essere presentati con legge speciale per le nomine degli impiegati con decreto Reale, e per gli altri invece si debba provvedere in sede di bilancio.

Domani, per esempio, si rende vacante il posto di ordinario in una Facoltà, e come ben notava il relatore, a questo posto come si provvede momentaneamente? Con un incarico. Ora questo incarico non si può dare, perchè la Corte dei conti non registra il decreto, in quanto che la cifra è fissa, e non è possibile neppure risparmiare un centesimo. E se si deve procedere ad un concorso per una cattedra la-

sciata vacante da un ordinario, invece che un professore straordinario bisognerà nominare un professore ordinario, perchè così vuole la tabella.

Ma più ancora, onor. colleghi, vi è un difetto grave che si è aggiunto ora, e richiamo su di esso tutta l'attenzione dell'onor. ministro. Vi erano delle materie che venivano considerate come complementari, mentre essendo contemplate dalla legge Casati sono di natura loro obbligatorie. Per esempio, nella Facoltà di matematica per la laurea occorre l'esame in quattro materie, oltre che nella meccanica razionale. Ebbene, la legge prescrive sei corsi, ma gli studenti per la laurea sono obbligati a sceglierne quattro. E siccome lo studente non ha obbligo di iscriversi in tutti questi sei corsi, così tre di essi erano considerati materie complementari e non obbligatorie. Evidentemente il ragionamento era errato, perchè i corsi sono tutti obbligatori, nel senso che gli studenti per fare gli esami di laurea debbono iscriversi ad alcuni di essi.

Ora, col nuovo regolamento, opportunamente queste materie furono comprese fra le obbligatorie. Ma che è accaduto? Che essendosi dimenticato di fare la variazione corrispondente della spesa nella tabella, questa porta per le materie obbligatorie una cifra inferiore ai bisogni dell'insegnamento. Sicchè ora ci troviamo in questa condizione, che nel secondo biennio della Facoltà di matematica ci sono tre materie obbligatorie per le quali non si è potuto dare i relativi incarichi perchè la Corte dei conti rifiuta giustamente la registrazione dei decreti.

È giusto che noi ci occupiamo pure della disciplina, ma se vogliamo che i professori facciano le lezioni dobbiamo far sì che essi possano farle.

Invece secondo la tabella tre professori di matematica nel secondo biennio non dovrebbero far lezione, perchè non possono essere pagati per farlo; e finchè la Corte dei conti non registra i relativi decreti l'insegnamento può tacere, con questa aggravante che se si va sino alla fine dell'anno gli studenti non potranno fare gli esami di laurea, perchè su sei insegnamenti ne hanno soltanto tre, mentre sono obbligati a far gli esami su quattro, senza dire che i corsi divenuti obbligatorie sono quelli ordinariamente scelti dagli studenti.

Anche gli onorevoli ministri Bianchi e Fusinato hanno riconosciuto che si doveva rimediare.

È lontana da me l'idea di fare opposizione all'onorevole ministro, o al Ministero, nel quale ho fiducia, ma parlo nell'interesse del buon andamento delle Università; e, poichè noi tutti vogliamo migliorare l'andamento dei nostri atenei, mantenere la disciplina e vogliamo che tutti facciano il proprio dovere, dobbiamo anche per primi fare in modo che questo dovere possa essere compiuto. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Si procede al sorteggio degli scrutatori.

Vengono sorteggiati i nomi dei seguenti senatori scrutatori:

per la nomina di nove commissari per la inchiesta sulla condizione dei contadini nelle provincie meridionali e nella Sicilia, i signori senatori: Di Collobiano, Biscaretti e Vacchelli;

per la nomina di tre commissari per l'inchiesta sulla condizione degli operai delle miniere in Sardegna, i signori senatori: Roux, Paternò, Carta-Mameli.

Prego i signori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede; il risultato della votazione sarà proclamato nella seduta di domani.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Ha facoltà di parlare il senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Concedetemi, onorevoli colleghi, alcune riflessioni brevissime sul bilancio, perchè non è il momento opportuno di entrare in troppi dettagli.

Il primo punto sul quale richiamo l'attenzione del signor ministro è quello a cui già si riferisce la relazione molto elaborata della Commissione, cioè il desiderio che i capitoli nei bilanci futuri siano più dettagliati e soprattutto per ciò che riguarda il capitolo 34, in cui si sono confuse le spese del magistero con quelle per l'insegnamento complementare.

Siccome la parte dell'insegnamento complementare costituisce una delle piaghe della nostra amministrazione universitaria, è bene che

corpi parlamentari conoscano ciò che lo Stato spende e gli aumenti che via, via si verificano su questo argomento. Non ripeterò ciò che dissi altre volte su questa dolorosa questione, che è una vergogna della nostra vita universitaria.

Tutti siamo d'accordo nel condannare questa creazione di insegnamenti, come pure è d'accordo l'onorevole relatore, che tante volte l'ha deplorato nelle sue elaborate relazioni: eppure i ministri non vogliono e non sanno farla finita, ed aumentano sempre il numero di questi pseudo-professori che ingombrano le nostre Università.

Sarebbe quindi opportuno, per mettere bene in luce le cose, e sapere in quali acque si naviga, che comparisse in una tabella allegata la specificazione di questi insegnamenti.

E parlando di tabelle dirò una parola su quella dei professori ordinari che si trova aggiunta al progetto e che rappresenta l'articolo 3.

È una questione che è stata molto bene discussa nella relazione ed è stata illustrata testè dal collega Veronese. Certo è che sarebbe desiderabile avere una legge la quale in un modo preciso stabilisse le piante organiche, definitive; ma dall'altro lato io non vedo qual danno vi sia oggi nell'approvare l'articolo terzo com'è, ed approvare la tabella qual'è presentata.

Non vedo quale danno vi sia perchè, non bisogna dissimularlo, siamo già a bilancio per metà consumato, ed i professori, compresi nelle tabelle, hanno già cominciato a percepire gli stipendi; e quindi non è il caso di poter oggi modificare nulla, rifiutando l'approvazione dell'articolo 3°.

Se si trattasse di una questione a caso vergine e non compromessa, la cosa sarebbe molto differente; ma intanto faccio osservare agli onor. colleghi che da parecchi anni questa questione si agita, e sentiamo da ogni parte parlare di organici.

Ma adagio, bisogna pensarci molto prima di farli questi organici, perchè il movimento continuo della scienza non deve essere vincolato da una tabella. D'altro lato sentiamo deplorare il continuo aumento delle spese su questo capitolo. Intanto, mentre aspettiamo, leggi di organici non ne vengono mai, e noi, rifiutandoci ancora di approvare una tabella fissa per un anno, ci rifiutiamo di mettere il ministro, se il

Governo vuol restare nei limiti del bilancio, nella impossibilità, almeno per quell'anno, di oltrepassare la somma fissata.

Per queste considerazioni, associandomi pure a tutte le ragioni preliminari di massima svolte dal relatore e dal collega Veronese, io credo che per quest'anno si possa, senza guastare nulla, approvare l'art. 3 com'è stato formulato.

Una osservazione è da farsi su questa tabella per quanto riguarda l'aumento della spesa, e l'enorme aumento dei professori ordinari.

Questo punto io non lo svolgo, lo accenno solo al ministro perchè pensi alla sperequazione che è stata creata tra le varie Università del Regno. Alcune notevolissime, per esempio quelle di Torino, di Genova e Pavia, si trovano strette da una tabella organica, mentre altre Università, di molto minore importanza, non lo sono.

E farò notare che siamo arrivati al punto che, per esempio, c'è una Università in Italia, non ne faccio il nome perchè è bene che la questione resti in una sfera serena di massima, nella quale, le Facoltà di medicina e di giurisprudenza hanno un numero d'insegnanti pagati dal Governo maggiore di quello che ha la Facoltà di giurisprudenza e di medicina di Berlino; e mentre queste due Facoltà a Berlino hanno 2000 studenti, in quella Università di cui parlo, ve ne sono 147. Eppure questa Università, per la prerogativa di non avere la tabella, ha potuto via via aumentare il numero dei suoi ordinari in una misura largamente superiore all'Università di Torino.

Quindi giustizia vuole che vi sia un organico proporzionato per tutte; oppure, almeno che si allarghi l'organico delle Università, strette finora dall'organico annesso alla legge Casati.

E a proposito di Università, raccomando all'onor. ministro di prendere in considerazione le condizioni dell'Università di Genova.

L'Università di Genova è la sola che da molto tempo, non abbia avuto alcun soccorso dal Governo per il miglioramento della sua costituzione e dei suoi edifici scolastici. Le cliniche, gli istituti biologici, le aule sono in cattivissime condizioni. Ogui giorno sono presentati al Parlamento progetti di legge a beneficio di una o dell'altra Università; io prego l'onorevole ministro a non dimenticare l'Università di Genova.

Vi è un altro punto a cui brevemente accennerò, ed è quello delle Università libere italiane.

È curiosa: noi abbiamo degli Istituti, i quali mandano i loro studenti nelle nostre Università e queste ne riconoscono i gradi; e poi non esiste un regolamento, una legge dello Stato, la quale sanzioni in alcun modo questo diritto. Vi sono degli statuti speciali antichi di queste Università, dei decreti ministeriali, neppure Reali, che li approvano; ma non troviamo in nessun regolamento, o legge nostra, parlare della facoltà che in pratica viene concessa a questi Istituti liberi di mandare i loro studenti nelle nostre Università. L'ultimo regolamento universitario enumera tutti gli Istituti che hanno diritto di inviare con studi pareggiati i loro allievi alle Università del Regno, ma non vi sono comprese punto le Università libere. È un punto sempre dimenticato dai ministri, eppure è in stridente contrasto con le norme della nostra legislazione scolastica. Quando un Istituto secondario vuole essere pareggiato, vogliamo che abbia professori, i quali abbiano diplomi conferiti dallo Stato. Ebbene, in queste Università non è punto richiesto questo: e si nominano professori con norme diverse, a seconda de' capricci, degli amori e degli odii locali, come si farebbe per un medico condotto di villaggio. Per tal modo si hanno insegnanti non nominati come quelli delle nostre Università, e poi riceviamo gli studenti da essi istruiti. Prego il ministro di considerare seriamente questa questione.

Un'altra questione spinosa per sè, la quale oggi, per molte ragioni è più spinosa ancora, è quella dei nuovi regolamenti, i quali, come tutti i precedenti, segnano un' infrazione patente a disposizioni legislative.

Il regolamento generale, per esempio, ne ha segnate di così stridenti, che la Corte dei conti si è rifiutata di registrarlo, e lo ha dovuto registrare con riserva, perchè il ministro del tempo, si era arrogato facoltà, le quali gli erano assolutamente contraddette dall'ultima legge sulla nomina dei professori ordinari e straordinari. Questi regolamenti, poi, furono fatti violando tutte le norme consuetudinarie, facendo perfino dire in un decreto Reale cose, che dirò non vere, per non osare una frase più severa. Il documento e la prova stanno nel

Decreto Reale 17 maggio che approva i regolamenti speciali e che dice così: « Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica ». Poi in un decreto Reale 8 luglio fu necessario convenire che non era vero che il Consiglio superiore si fosse sentito sopra alcune disposizioni. Vi si legge infatti: « Considerato che i regolamenti per le Facoltà di lettere e filosofia contengano alcune disposizioni, sulle quali il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica non ancora si è pronunciato ». Vale a dire che il ministro del tempo, che non è l'onor. Rava, aveva promulgato un regolamento senza che questo avesse percorso tutti gli stadi che la legge ed i regolamenti prescrivono.

Questi nuovi regolamenti, nati così infelice-mente, segnano un peggioramento delle nostre gravi condizioni universitarie. Accennerò ad esempio, alla possibilità di passaggio a cattedre affini: disposizione che verrà, è sperabile, assolutamente eliminata da ogni regolamento, perchè dannosa al buon andamento degli studi. Noterò anche un'altra cosa: che in quel regolamento, e pare strano, mentre si dice che bisogna rendere più difficile il conseguimento della libera docenza, si stabilisce di renderla meno severa e seria, e che nella Commissione per gli esami di libera docenza uno dei commissari debba essere un libero docente. Ora tutte le consuetudini e tutte le garanzie vorrebbero che le libere docenze fossero date da colleghi di professori ordinari, e non da liberi docenti che hanno meno indipendenza e meno libertà di giudizio. Vediamo poi il Consiglio superiore che, nel formare le Commissioni, tante volte mette gli ordinari come supplenti, e gli straordinari della stessa materia come commissari effettivi, con danno, non solo del prestigio di quelli, ma ancora con l'inconveniente di avere Commissioni meno competenti.

Ma il punto più importante è quello dell'aumento del numero degli esami che crea implicitamente questo nuovo regolamento; aumento, che è un grave errore pedagogico, riconosciuto da tutti. Ed è singolare che, mentre si parla sempre dello assetto delle Università tedesche, dimentichiamo poi che in esse con cinque esami si prende il diploma di medico, mentre in Italia se ne richiedono 21; ma là l'esame ed il conferimento dei gradi e tutto l'organamento sono rivolti a conseguire l'istruzione

dei giovani e non ha solleticare la vanità degli insegnanti.

In Germania, ad esempio, vi è un esame di medicina ed uno di chirurgia, i quali comprendono tutte le materie annesse ed affini. Ciò non succede da noi, perchè i professori credono loro prestigio il dare un'esame isolato per le loro materie, quasi che il prestigio non dovesse derivare dal modo con cui si fa la scuola, e non dalla sanzione dell'esame.

Del resto la legge Casati che governa ancora la nostra istruzione superiore, stabilisce tassativamente il numero delle materie sulle quali per ogni Facoltà si deve dare l'esame. E questa legge, che in molte cose prevedeva il futuro, stabilisce che: *quando un insegnamento per ragioni didattiche viene dato da più insegnanti, o viene suddiviso, l'esame debba essere uno solo.*

E la legge Casati ammette ancora che l'esame non si dia neppure sopra tutte le materie, ma solo sulle più importanti a giudizio delle Facoltà. Noi invece abbiamo aumentato più volte il numero degli esami e questo regolamento l'aumenta ancora. Ebbene, queste sono manifeste violazioni della legge, violazioni ormai disgraziatamente tradizionali nel governo della pubblica istruzione d'Italia. E tutte queste violazioni di legge che si fanno in alto, determinano poi le ribellioni ed i disordini al basso. I recenti disordini universitari da che cosa provengono? Essi hanno la loro radice e la loro origine in queste violazioni di legge sancite dal regolamento. Io condanno il modo con cui le proteste furono fatte, modo indegno di giovani studiosi e colti, ma dico: dal momento che la legge è così, perchè violarla con regolamenti che danno luogo a tumulti, nei quali poi l'autorità resta soccombente? A questo riguardo ho letto nei giornali un manifesto affisso dal rettore dell'Università di Napoli, in cui si dice agli studenti di presentare pure collettivamente le loro domande di esenzione dall'applicazione del Regolamento fischiato.

Ora, badate, se il Regolamento è illegale, però è chiaro, perchè dice che si possono esonerare i giovani dall'applicazione di esso, quando si abbiano dati dai quali risulti che sarebbe dannoso alla carriera dello studente; vale a dire si tratta di una disposizione tutta personale da applicarsi caso per caso. Ebbene, prima si nega, poi vengono i tumulti indecenti e allora

il rettore capitola, e non decorosamente, in faccia alla scolaresca.

E il sistema che si riproduce in ogni atto della vita italiana, ed è doloroso che si riproduca nel campo dell'insegnamento, e che si debba venire a queste misure. Non ho bisogno di ricordare che tutte queste disposizioni regolamentari ed illegali non sono opera dell'attuale ministro, ma io le ricordo, perchè, sebbene non siano opera sua, oggi rappresentano un dato di fatto e un elemento di disordine nella vita nostra universitaria.

Io confido che l'onorevole ministro, quando l'opportunità lo consenta, badi bene, onor. ministro, quando l'opportunità lo consenta, ed il prestigio e l'autorità non possano esserne scossi, pensi a riportare il Regolamento nell'orbita della legge. Io ne sono convinto per il suo passato, per la fede che egli ha sempre dimostrato di avere nella forza che viene al Governo dall'ossequio alla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Roux.

ROUX. Io prego il Senato di consentire anche a me, sebbene non sia professore, e tanto meno professore di Università, di interloquire nella grave questione dell'istruzione superiore, dell'istruzione universitaria; e per ottenere questo consentimento dichiaro subito che non penetrerò nel labirinto delle molto minute disposizioni che si moltiplicarono a intralciare o a sconvolgere la primitiva legge fondamentale del 1859, intitolata dal ministro Casati; ma mi limiterò ad accennare al presente ordinamento universitario ispirandomi a un concetto semplice, di proporzionalità, di equità e di giustizia. Mi confortò a tentare la prova anche la presenza del ministro di giustizia; perchè, siccome invoco solamente disposizioni di giustizia, son persuaso che, quando ne fosse bisogno, anche il guardasigilli collega del ministro della pubblica istruzione, già passato anch'egli per gli angiporti della Minerva, vorrà suffragare le ragioni ch'io sto per dire e che anche a lui non sono certamente ignote.

Io non mi soffermo a discutere la famosa tabella allegata al bilancio finanziario del Ministero della pubblica istruzione e riguardante le spese per l'insegnamento universitario. Tralascio anche l'art. 3 della legge di approvazione del bilancio che la Commissione permanente

di finanze propone di sopprimere, affinché le mutazioni di organici, come vogliono lo spirito della legge del 1906 e i replicati voti del Senato, siano stabiliti per leggi speciali e non allegati in sede di bilancio. Siamo in esercizio provvisorio; metà dell'anno finanziario è consumato e la tabella e l'articolo furono già applicati, sia pure provvisoriamente, per una metà dell'esercizio. Quindi, come diceva l'onor. Maragliano, può parere opportuno di lasciar passare tabella e articolo, e di consentire per un altro mezzo anno l'applicazione ormai compromessa di essi.

Ma appunto questa tabella, anche a me non professore, ma pure uscito da una Università, a cui serbo riconoscenza ed affetto sinceri, questa tabella anche a me addita una grande disuguaglianza di trattamento fra Università e Università, una sproporzione di competenze finanziarie, di professori ordinari e straordinari di fronte al numero di studenti, all'importanza scientifica dei vari istituti universitari.

Quando voi consideriate che, per esempio, all'Università di Torino, la quale tiene il terzo posto per numero di studenti fra le varie Università del Regno e certamente conserva un posto principalissimo per importanza e produzione scientifica, ed ha davanti a sé solamente Napoli e Roma, eppure l'Università di Torino nella stessa tabella annessa al bilancio risulta assegnato dal Governo un appannaggio anche inferiore ad Università che tengono il quinto, il sesto e il settimo posto per numero di studenti, voi, onorevoli senatori, sarete d'accordo con me ad affermare che questa condizione di cose non è nè logica, nè giusta. Laonde più che una tabella e un articolo di legge che sanzionano una disparità ingiusta di trattamento, occorrono invece provvedimenti legislativi radicali che istituiscano fra le Università condizioni eque, epperò proporzionali, e tolgano, colle ingiustizie, anche evidenti danni nell'insegnamento superiore universitario. La stessa tabella tanto discussa e più ancora le cose che starò per dirvi e le dimostrazioni che mi accorderete di farvi, vi proveranno che è ormai tempo di finirla coi mezzi termini, coi provvedimenti transitorii, cogli espedienti di bilancio; mentre bisogna invece affrontare risolutamente e rifare l'ordinamento delle Università; e soprattutto regolare il numero e l'indole delle cattedre

essenziali nelle varie Facoltà universitarie, e definire nettamente, precisamente il numero dei professori ordinari e straordinari per ciascuna Università e ciascuna Facoltà; e restituire tutto il prestigio onde la legge Casati circondava i professori universitari in soprannumero, mediante gli art. 13 e 69 di quella legge savia ed esemplare pel tempo in cui fu promulgata.

Le nostre Università, del pari che gli altri istituti scolastici, si credono ancora rette fondamentalmente dalla legge Casati ormai cinquantenaria; ma quella legge fu talmente trasformata, deformata e trasfigurata, da non conservare più la sua primitiva essenza. Di essa si direbbe, specialmente in riguardo delle Università, che si è avuto somma cura di conservarne i difetti emersi più gravi nel progresso dei tempi e degli studii.

La cosiddetta legge Casati, promulgata per l'allora piccolo Regno di Sardegna e del Piemonte, distingueva le Università in Università di primo ordine e di secondo ordine; e le Università di prim'ordine erano due: quelle di Torino e Pavia; altresì due erano le Università di second'ordine: quelle di Genova e di Cagliari. La distinzione era fondata sostanzialmente, non sulle materie che dovevano insegnarsi dalle Facoltà nelle varie Università, ma piuttosto sul numero dei professori ordinari e straordinari che si assegnavano in misura diversa alle due specie di Università, e sull'entità degli stipendi che erano maggiori per le Università di prim'ordine e minori per quelle di second'ordine.

A mano a mano che alle antiche provincie piemontesi furono annesse nuove provincie con le loro Università, fu pure mantenuta la distinzione, che abbiamo detto, per queste Università in base alla legge Casati. E così abbiamo visto iscriversi fra le Università di prim'ordine, con quelle di Torino e Pavia, prima le Università di Padova, Bologna e Pisa, infine l'Università di Roma. Università di second'ordine, insieme con quelle di Genova e Cagliari, furono le Università di Parma, Modena, Siena, Sassari, Macerata ed altre.

L'Università di Napoli ebbe fin dappprincipio nel 1861, per effetto della legge Imbriani, un ordinamento speciale che non limitava colle norme della legge Casati il numero dei professori. Lo stesso dicasi delle tre Università

siciliane, le quali dalla legge speciale Mordini-Ugdulena non furono costrette ad un numero fisso di professori. Solo assai più tardi, il ministro Orlando nel 1904 diede alle tre Università sicule un organico che le avvantaggiò per modo da porre l'Università di Palermo al di sopra di quelle di Roma e Torino, e le Università di Messina e Catania al disopra delle Università di Genova e Cagliari.

Venne poscia, nel 1886, la legge Coppino che pareggiò parecchie Università di second'ordine a quelle di prim'ordine ed uguagliò specialmente in esse la misura degli stipendi; tuttavia non tolse di mezzo intieramente la distinzione che aveva fondamento nella legge Casati, e il numero fisso, l'organico fisso dei professori ordinari e straordinari nelle Università.

Senonchè a mutare tale condizione di cose vennero presto le ribellioni delle Università annesse, che scopersero di essere state danneggiate dall'applicazione della legge Casati, perchè questa imponeva loro un organico fisso pel numero dei professori, organico che prima non avevano e a cui dispiaceva doversi sottomettere poi.

Bologna allora invocò le antiche leggi pontificie sotto il cui regime era nata e cresciuta la sua Università, e reclamò la libertà di avere un numero illimitato di professori ordinari. Pisa e Siena anch'esse rivendicavano la propria libertà e l'abolizione dell'organico universitario a limite fisso in virtù della legge Boncompagni-Ridolfi.

Padova, Parma e Modena pretesero egual cosa e ottennero pure esse che fosse indeterminato il numero dei loro professori ordinari in forza di disposizioni e ordinamenti che vigevano al tempo delle annessioni.

E allora la base della distinzione fra Università di primo e second'ordine fu completamente mutata da quella ch'essa era nella legge Casati; non più Università con maggiore e minor numero di professori ordinari, e con maggiori e minori stipendi, si sostituirono in quella vere le distinzioni d'Università con organico e numero di professori ordinari fissi e Università con organico illimitato di professori ordinari.

Astrette a organico fisso rimasero Torino, Pavia, Genova, Cagliari, Sassari, Roma e ultimamente anche le Università siciliane; ebbero

organico libero e illimitato l'Università di Napoli fino dal 1861, poi le Università di Pisa e Siena che invocarono la legge Boncompagni-Ridolfi; poi Bologna per le leggi pontificie, e Padova, Parma e Modena in grazia dei loro ordinamenti durante le annessioni.

La disparità di regime e di trattamento ha prodotto e produce gravi inconvenienti, che nessuna adozione o abolizione di tabella A riduce o rimedia. Per guarirli ci vuol ben altro.

Le Università a organico libero a poi per volta cercarono di avere tanti professori ordinari quanti sono gl'insegnamenti; mentre le Università a organico hanno un numero limitato di professori ordinari, e spesso le cattedre più importanti debbono essere tenute da professori straordinari.

Nelle prime ai professori straordinari dopo tre anni di buon insegnamento è assai più facile raggiungere l'ordinarietà; nelle seconde a organico fisso gli straordinari difficilmente possono avanzare, onde se buoni sono chiamati ed emigrano nelle Università a organico libero e rimangono immobili nella straordinarietà solamente i professori meno eccelsi, meno stimati o che per condizioni personali non vogliono emigrare. Così Università a organico libero fanno una vera concorrenza alle altre moltiplicando i propri professori ordinari, sdoppiando gl'insegnamenti o domandandone dei nuovi con quella maggiore insistenza che è loro possibile o che i loro rappresentanti adoperano e a cui il governo centrale sa resistere difficilmente.

Quindi i professori ordinari nelle Università a organico libero sono troppi specialmente nei riguardi delle altre Università che hanno l'organico vincolato.

Io ho riassunto in alcune tabelle la situazione numerica che è risultata dalla trasformazione della legge Casati e che costituisce l'ordinamento attuale delle Università per riguardo agli organici dei professori. Ne volete conoscere qualche risultanza? Ma io ho tenuto conto anche del numero degli studenti che frequentano le varie Università, e questo dato mi parve anche non trascurabile nella presente discussione.

Voi sapete che per numero di studenti iscritti l'Università di Napoli tiene il primo posto. Essa nell'anno scolastico 1906 conta 4014 studenti. Poi viene Roma con 2317 studenti; il terzo posto a breve distanza è tenuto da Torino con

2124 studenti; seguono Bologna con 1160 studenti, quasi la metà di Torino, poi Genova con 932, Padova con 781, Pisa con 685. Tralascio le Università minori. Ebbene, a parte Napoli che ha legislazione speciale e su oltre quattromila studenti ha 81 professori ordinari, mentre Torino ha soli 53 professori ordinari, Roma ne ha 68, Bologna con metà studenti di Torino ha 54 professori ordinari, cioè più di Torino; Padova e Pisa con un terzo di studenti hanno 53 la prima e 50 la seconda, e Genova che supera per numero di studenti Padova e Pisa ne ha appena 37.

Quindi nelle precedenti Università la proporzione tra studenti e professori ordinari è data da queste cifre: Napoli ha 49 studenti per ogni professore ordinario, Torino ne ha 40, Roma 34, Genova 25, Bologna 21, Padova 15 e Pisa 13 studenti per ogni professore ordinario.

Se consideriamo poi le varie Facoltà troviamo, p. e., che la Facoltà di giurisprudenza a Napoli dà 124 studenti per ogni professore ordinario, Torino 81, Roma 76, Genova 52, Bologna 31, Padova 29, Pisa 19.

Ora queste cifre mostrano tale uno stato di cose disuguale, sproporzionato, ingiusto, che non può essere tollerato più a lungo, nè può più essere corretto da semplici tabelle dimostrative o da articoli appiccicati a leggi di bilancio.

I ministri che rilevarono la disuguaglianza di trattamento, cercarono più tardi di porvi riparo valendosi degli articoli 73 e 69 della stessa legge Casati. Ma nessuno può affermare che siano stati abbastanza fortunati in questo spediente. La legge Casati autorizza coll'art. 73 la nomina di professori ordinari in soprannumero, ma richiede che i professori da nominarsi ordinari in soprannumero abbiano i requisiti richiesti dall'art. 69 della stessa legge, siano cioè scienziati di grande meritata fama, rinomati per perizia acquistata negli studi, nelle invenzioni, nell'insegnamento: vuole che siano vere celebrità autentiche. E per questi titoli furono nominati in virtù dell'art. 69 professori soprannumero, uomini come il Moleschott ed altre illustrazioni della scienza e delle lettere.

Ma per contentar le Università instanti e per cercare di togliere le ingiustizie di fatto di cui erano vittime le Università ad organico limitato, hanno creato i titoli di meritata fama an-

che per uso e consumo di professori che uscivano appena dal comune e che alla vigilia erano appena professori straordinari nelle rispettive Facoltà universitarie. E tuttavia, sebbene si siano fatti questi professori soprannumero, e si siano create delle celebrità, non già secondo lo spirito dell'art. 69 della legge Casati, ma secondo le convenienze del momento, rimane ancora quella sproporzione che ho accennata.

Inoltre la nomina dei professori ordinari soprannumero presenta due inconvenienti; quando manca questa, cosiddetta, celebrità creata soprannumero, la cattedra rimasta vacante, non può più essere occupata da un professore ordinario; ed allora certe materie essenziali dell'insegnamento si affidano a professori straordinari e qualche volta solo ad incaricati.

E ancora la nomina del professore soprannumero è un po' rimessa all'arbitrio del ministro, non dico del ministro attuale; ma insomma il ministro può decretare la meritata fama anche ad un professore che egli voglia promuovere a professore ordinario. V'ha di più: colla nomina di professori ordinari in soprannumero, si restringono e si diradano le nomine da farsi per mezzo di regolari concorsi che dovrebbero essere la via larga, la via maestra per arrivare alla conquista dei gradi superiori nel pubblico insegnamento. E ciò noto schiettamente anche e specialmente per l'Università di Torino dove l'inconveniente, se è grave per tutte le Facoltà, è gravissimo per la Facoltà di legge, nella quale non vi sono che 12 professori ordinari per 974 studenti, mentre in altre Università come quella di Bologna vi sono 16 professori ordinari per la metà di studenti, cioè 476 studenti. Or bene, la questione universitaria, la questione degli insegnanti ordinari e straordinari, la questione degli insegnanti soprannumero è così grave che non si può risolvere nè con tabelle nè con articoli di bilancio, ma occorre una disposizione organica, una legge speciale la quale ordini una buona volta queste Università e la nomina dei professori. Bisogna che sia abolita una volta tanto questa disparità tra Università ad organico fisso e Università ad organico illimitato. Io perciò faccio appello caloroso all'attuale ministro.

Molti professori si dolgono che il Ministero della pubblica istruzione per il passato sia stato

molte volte, anzi troppe volte, affidato a professori. Io non ho questa sfiducia nei ministri-professori dell'istruzione pubblica; e voglio sperare e confido ancora che il ministro Rava oggi con quella energia giovanile che lo anima, saprà riparare all'inconveniente lamentato. Così auguro che egli saprà e vorrà sfatare la leggenda per cui all'istruzione sia creduto oggi necessario un ministro di giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE. Io ho domandato a malincuore la parola in questa discussione, perchè rincresce sempre a chi appartiene al corpo degli insegnanti universitari il denunciare i mali che travagliano la vita delle nostre Università; ma il dovere di senatore e anche d'insegnante me lo impone.

Di molta cura ha bisogno l'Università italiana; perocchè se essa come complesso di Istituti scientifici risponde giustamente alle esigenze della scienza odierna, come scuola, a mio parere, è in vera decadenza. Urge provvedere al miglioramento degli stipendi dei professori universitari, perchè essi possano dedicarsi alla scienza senza alcuna preoccupazione economica, ma urge non meno provvedere con opportune riforme ad altri bisogni degli Istituti d'insegnamento superiore. Ora una riforma davvero necessaria e che in tempo non remoto ottenne, si può dire, il consenso unanime del Senato, è la riforma della libera docenza.

Signori, la libera docenza, come fu ridotta in Italia dopo le infelici modificazioni introdotte al sistema della legge Casati, dalle leggi del 1862 e 1875, e come viene esercitata al giorno d'oggi nelle Università nostre, non può conseguire il fine che le è proprio. Essa, anzichè avvalorare l'insegnamento ufficiale e completarlo, è intesa nella più parte dei casi come un semplice mezzo per conseguire un aumento di stipendio o una retribuzione, cui non sempre risponde una proporzionata prestazione d'opera.

È inutile, nè il tempo lo consente, ritornare sui tristi effetti prodotti dalla privata docenza italiana. Essa è basata addirittura sopra un sistema assurdo, che non trova riscontro in nessun'altra Università d'Europa. (*Benissimo*).

Perciò avviene che ne scaturiscono vizi profondi che si fanno sempre più gravi; onde ben

a ragione si ravvisa in essa uno dei maggiori coefficienti di quel disordine morale che pur troppo esiste nelle Università, e che, mentre abbassa da un lato la dignità degli insegnanti, dall'altro perturba quella sana disciplina su cui riposa la funzione didattica.

Cotesti mali furono da me esposti con qualche ampiezza in un discorso che ebbi l'onore di pronunciare in quest'aula il 25 giugno 1905. Tutti i colleghi del Senato assentirono alle mie conclusioni, e vi assenti, senza riserva, lo stesso ministro del tempo, come ne fa fede il seguente ordine del giorno approvato a voti unanimi:

« Il Senato invita il ministro della pubblica istruzione a voler, alla riapertura del Parlamento, disciplinare la libera docenza, con provvedimenti legislativi, in guisa da rimuovere gli inconvenienti che ne impediscono la diretta e legittima funzione ».

Un ordine del giorno simile a un dipresso era stato votato un mese prima dalla Camera dei deputati, ma purtroppo l'uno e l'altro rimasero lettera morta.

Dopo un anno e mezzo non sappiamo ancora quali propositi abbia il ministro della pubblica istruzione per ovviare ai gravissimi inconvenienti lamentati.

VERONESE. Sono 50 anni che non si fa niente!

DEL GIUDICE. È vero che parecchi altri ministri si sono succeduti alla Minerva in questi diciotto mesi; ma è vero pure che l'azione ministeriale deve avere una certa continuità, e i voti dei corpi legislativi devono poter essere esauditi anche dal successore del ministro che ne prese impegno, quand'essi rispondono alla condizione reale delle cose.

Intanto avverto l'onorevole ministro Rava, il quale è competentissimo nella materia di cui tratta, e nel quale ho fiducia, che il male cresce ognor più e dilaga tanto che, se non vi si provvede con sollecitudine, non so a che punto si ridurranno i nostri Atenei.

Ne volete una prova? Mi contenterò di qualche esempio e di qualche raffronto statistico.

Secondo una statistica ufficiale si ebbe nell'anno 1901-1902 un totale di 848 corsi liberi per tutte le Università, dei quali 625 dati da privati insegnanti e 223 dai professori ufficiali. Quattro anni dopo, cioè per l'anno 1905-1906 i corsi liberi annunziati nei programmi di tutte

le Facoltà salgono alla enorme cifra di 1005, non compresa l'Università di Napoli, il cui annuario, non so perchè, tace sull'ordine degli studi e sull'orario dei corsi. Ma, se si pensa che a quella Università i liberi docenti erano l'anno scorso non meno di 350, s'intende come il totale aumenta ancora di un contingente non piccolo. E notate che i corsi dati dagli insegnanti ufficiali non stanno più nella proporzione di uno a quattro come era nell'anno 1901-1902, ma in una proporzione più alta, che credo non vada molto al di sotto della metà. I titoli poi degli insegnamenti medesimi mostrano all'evidenza, come pochi di essi rappresentano argomenti nuovi ed hanno quindi carattere di corsi complementari, ma la più parte versano più o meno sulla stessa materia dei corsi ufficiali; sicchè in fondo non attestano un vero incremento di attività didattica.

La cura di questo male così profondo, non lo nascondo, non può essere che l'opera di una legge; una legge che ci riconduca, con quei ritocchi richiesti dalle condizioni presenti, al sistema della legge Casati. Solo in questo modo la libera docenza potrà rientrare nell'alveo che le spetta per l'indole e il fine suo.

Però, fino a che non sarà attuato questo rimedio radicale, il ministro potrebbe sempre fare opera utile, se con una vigilanza assidua procurasse di ridar vigore a parecchie disposizioni delle leggi attuali, le quali, per fiacca arrendevolezza dell'Amministrazione, sia locale che centrale, e per consuetudini abusive, sembrano quasi andate in dimenticanza.

Accennerò ad alcuni punti speciali che possono valere come un saggio di quanto il Ministero potrà compiere in forza del suo potere amministrativo.

Uno di questi punti riguarda una condizione voluta dall'articolo 93 della legge del 1859. Secondo questo articolo il corso libero impartito da un professore ufficiale ha valore solo nell'ambito della Facoltà cui l'insegnante è addetto. Quindi non è ammissibile quella promiscuità di studenti di Facoltà diverse agli effetti della retribuzione, come non parmi conforme al disposto di esso articolo il comprendere un corso libero nel programma di una Facoltà diversa da quella cui l'insegnante appartiene.

Un altro punto si riferisce all'art. 1° della

legge 31 luglio 1862, secondo il quale i corsi privati che danno diritto alla quota di rimborso sarebbero quelli ai quali gli studenti s'iscrivono *invece dei corsi ufficiali*; per il che appunto essi sono ritenuti pareggiati a questi ultimi. Invece, colla pratica odierna ogni corso libero è retribuito dallo Stato, anche quelli non pareggiati, anche i così detti corsi complementari, pei quali non è possibile l'iscrizione al privato insegnante *invece del professore ufficiale*.

Vi è poi un terzo punto. Io esorto il ministro a veder bene se, dopo la legge del 28 maggio 1903, la quale prescrive un aumento di tasse universitarie e quindi anche della tassa d'iscrizione, si serbi ancora l'antico limite, come si dovrebbe per il compenso dei corsi liberi. Giacchè l'aumento accennato delle tasse ha una destinazione diversa e tassativa giusta gli articoli 4 e 5 della legge medesima.

Quindi le retribuzioni ai liberi docenti devono pur sempre esser contenute entro i limiti delle tasse d'iscrizione quali erano fino al 1903, cioè di 165 annue per la facoltà di legge, 110 per la medicina, e così via. Io ignoro se nelle liquidazioni che si fanno adesso delle quote di rimborso non si eccedono i limiti legali, e se non si mantengono distinti i rispettivi limiti per le diverse Facoltà.

Potrei fermarmi sopra qualche altro particolare, ma quanto ho detto mi dà ragione per esortare l'onor. Rava a studiar bene, se, indipendentemente da ogni riforma legislativa, non si possa frattanto ottenere un qualche vantaggio col richiamare l'autorità, da cui dipende la liquidazione della quota; alla stretta e scrupolosa osservanza delle leggi vigenti.

Mi riservo di presentare, al caso, qualche proposta, dopo che il ministro avrà manifestato i suoi intendimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carle.

CARLE. Onorevoli colleghi. È la prima volta che mi permetto di parlare sul bilancio della pubblica istruzione, e ci tengo a dichiarare che le osservazioni che farò in proposito, lungi dall'ispirarsi a sfiducia nell'onorevole ministro, di cui ho altissima stima, sono invece dettate appunto dalla fiducia che le mie osservazioni saranno da lui certamente esaminate colla debita imparzialità ed equità.

Ringrazierei, se fosse presente, l'onor. Roux di avermi preparata la via e sono lieto che quel punto di questione sopra cui intendo richiamare l'attenzione del Senato e del ministro sia stata notata non solo da professori ma anche da persona egregia, estranea all'Università, che si fece interprete di un bisogno universalmente sentito e già penetrato nella coscienza comune.

Anch'io non mi arresterò a quella tabella, che viene ad essere allegata alla legge del bilancio, che già fu discussa vivacemente dal diligente relatore della Commissione di finanze onor. Dini; e ciò per il motivo che io ritengo che quella tabella non sia già parte della legge del bilancio, ma solo un documento giustificativo che l'onor. ministro ha inteso di presentare per spiegare gli aumenti che si sono dovuti introdurre nell'attuale bilancio.

Egli ha voluto indicare lo stato di fatto delle Università, ma non ha inteso certamente che quello stato di provvisorio si mutasse in definitivo: ciò appare fino ad un certo punto anche dal modo stesso in cui è concepito lo stesso art. 3, in cui si dice:

« Gli stipendi dei professori ordinari e straordinari e le retribuzioni dei professori incaricati di materie obbligatorie nelle R. università sono stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge ».

Quivi non si accenna punto nè si fissa il numero dei professori ordinari, straordinari ed incaricati, ma solo si sommano gli stipendi iniziali dei professori ordinari e straordinari e le retribuzioni degli incaricati attualmente assegnati alle varie Università del Regno.

Non v'è dubbio quindi che la tabella stessa non può essere che un documento che giustifica il bilancio stesso, e gli aumenti fatti nel medesimo e non può mirare a consolidare e fissare il numero e l'organico dei professori od incaricati nelle varie Università del Regno.

Dal momento tuttavia che questa tabella c'è ed ha autorità ufficiale ed è annessa, come dice l'art. 3, alla legge del bilancio, credo che non abuserò valendomi di essa per dimostrare lo stato singolarmente anormale in cui sono ora le Università italiane, soprattutto per quello che riguarda il numero dei professori ordinari.

Mi permetto di richiamare brevemente i risultati di questa tabella, ricavando da essa il

numero dei professori ordinari nelle Facoltà giuridiche del Regno e di metterlo in correlazione col numero degli studenti di ciascuna di esse, che desumo da una statistica che, pur non essendo ufficiale, non può essere contestata, essendo essa pubblicata nella *Riforma sociale* da un ex-ministro ed eminente statista il prof. Carlo Ferraris della R. Università di Padova.

Restringere il mio esame alla sola Facoltà di legge nelle varie Università del Regno, notando però che i risultati potrebbero anche estendersi in parte a tutte le altre Facoltà.

I risultati della tabella annessa al bilancio, quanto al numero dei professori ordinari e alla statistica degli studenti iscritti alla Facoltà di legge delle varie Università sono essenzialmente i seguenti:

A Bologna la Facoltà di legge ha 16 professori ordinari e 476 studenti; a Cagliari 8 professori ordinari e 107 studenti; Catania 11 professori ordinari e 417 studenti; a Genova 10 professori ordinari e 520 studenti; a Messina 10 professori ordinari e 206 studenti; a Modena 11 professori ordinari e 132 studenti; a Napoli 16 professori ordinari e 1989 studenti; a Padova 13 professori ordinari e 382 studenti; a Palermo 11 professori ordinari e 546 studenti; a Parma 11 professori ordinari e 170 studenti, a Pavia 14 professori ordinari e 332 studenti; a Pisa 13 professori ordinari e 249 studenti; a Roma 16 professori ordinari e 1224 studenti; a Sassari 8 professori ordinari e 111 studenti; a Siena 11 professori ordinari e 115 studenti; a Torino 12 professori ordinari e 1065 studenti.

Sarebbe troppo lungo tener dietro a tutte queste cifre contemporaneamente, e quindi mi richiamerò a qualche caso tipico, che possa darci l'idea dello spareggiamento in cui si trovano attualmente le Università del Regno quanto al numero dei professori ordinari nella Facoltà di legge.

Prenderò la Facoltà di legge dell'Università di Torino a cui appartengo io e che quindi mi è meglio nota e quella di Bologna, a cui appartiene l'onorevole ministro, il quale però conosce anche lo stato delle altre e sa quindi che lo spareggiamento quanto al numero dei professori ordinari si estende anche ad altre: ciò non per fare un confronto odioso, ma per

servirmi dei dati che offre la tabella annessa al bilancio dallo stesso ministro.

In base alla tabella annessa alla legge del bilancio e ai dati statistici citati, nell'Università di Bologna, noi troviamo nella Facoltà di legge 16 professori e 476 studenti, il che importa un professore ogni 31 studenti; mentre a Torino noi abbiamo invece 1065 studenti nella Facoltà di legge e 12 professori ordinari, e quindi un professore ordinario ogni 90 studenti circa.

La cosa è già grave per sè, come stato di fatto, ma potrebbe ancora spiegarsi con circostanze transitorie, nè io pretendo di stabilire un parallelo assoluto fra il numero dei professori ordinari e il numero degli studenti iscritti alla stessa Facoltà; ma debbo notare che questa condizione di cose è aggravata da circostanze che l'accompagnano. L'Università di Bologna si ritiene governata dalla legge Albicini ed è una di quelle Università che si dicono ad organico libero ed illimitato, sicchè quando occorresse, ai 16 professori ordinari della Facoltà di legge se ne potrebbero aggiungere altri. Torino invece, è governata dalla legge Casati, ha già superato il numero assegnato dalla legge, perchè questo numero sarebbe solo di 10 ordinari ed ha ottenuto con difficoltà che a questi 10 si aggiungessero due che sono in soprannumero.

Senonchè, questi professori soprannumero, se si dovesse avere una vacanza e procedere ad una nuova nomina o promozione, come accennò l'onorevole Roux, dovrebbero scomparire. Per tal modo è a noi accaduto che dovendo sostituire nella nostra Facoltà di legge un professore illustre, il cui nome è noto a tutto il Senato, il professore Luigi Mattiolo, non abbiamo avuto altro mezzo che di farvi trasferire come straordinario un professore dell'Università di Genova, il professore Antonio Castellari, ora però promosso ad ordinario in soprannumero. Ed ora si ripete un fatto analogo nella Facoltà di filosofia e lettere dell'Università di Torino. Sventuratamente essa ha perduto il suo insigne professore di archeologia, il professore Ermanno Ferrero, alla cui memoria io mando qui un mesto e riverente saluto, il quale pure era stato nominato a soprannumero e coll'applicazione del nostro articolo 69 della legge Casati. Orbene questo professore dovrà essere sostituito; ma la Facoltà, essendo egli soprannumero,

ha dovuto, per necessità, aprire un concorso per straordinario, e non potè aprirlo per ordinario.

Di qui questa singolare condizione di cose per la Facoltà di legge di Torino, che essa avendo attualmente tre professori straordinari tutti giunti alla stabilità, tutti professori straordinari da oltre un triennio, di cui uno benchè giovine di anni si è già conquistato una estesa riputazione e gli altri due pur egregi e zelanti sono ormai anziani come straordinari, trovasi tuttavia in questa posizione che, pure facendosi una od anche due vacanze, non sarebbe in caso di poter proporre ed iniziare in via normale la promozione ad ordinario di alcuno di essi, ma dovrebbe per giungervi ricorrere all'applicazione del famoso art. 69.

Basta, io credo, l'accento a questa singolare ed anormale condizione di cose, per riconoscere che di fronte alla medesima, malgrado la nostra longanimità, fu pur necessario di scuotersi e di chiedervi un rimedio che non sia un semplice espediente, ma che abbia un carattere legittimo e legale.

Si comprende parimente che di fronte a questo anormale stato di cose sorga naturale il bisogno di cercare come e da quale causa esso possa essere derivato; questione che già è sorta l'altro ieri, in quest'alto consesso in occasione dell'interpellanza all'onor. ministro della pubblica istruzione, fatta dall'egregio senatore Carta-Mameli

Certo vi sono certi stati di fatto, le cui cause sono difficili a scoprirsi, ed a spiegarsi; è ad esempio difficile trovare le cause dei disordini degli studenti periodicamente rinnovantisi, perchè le cause sono così varie e così remote che difficilmente si potranno afferrare tutte contemporaneamente e dare la debita parte ai vari coefficienti che concorsero a questo risultato.

È già invece meno difficile trovare la causa di quel disservizio universitario, perdonatemi la barbara parola, che il senatore Carta-Mameli giustamente lamentava nella sua diletta Università di Cagliari da parte di alcuni professori.

Qui la causa era più facile a scoprirsi, perchè la causa, se non unica, certo principale, per cui quel disservizio si verifica consiste nella legge stessa del pareggiamento dell'Università di Cagliari. Convengo coll'on. Carta-Mameli che

questo pareggiamento avrebbe dovuto produrre l'effetto contrario, ma i fatti son fatti e nessuno li cambia, ed il fatto è questo, che l'Università di Cagliari, finchè era di secondo grado tratteneva i suoi professori per qualche anno almeno, finchè cioè maturasse il posto per essere nominato professore ordinario in altre Università. Ora invece col pareggiamento l'Università di Cagliari, che per quanto bella è pur sempre in un'isola, viene ad essere cambiata puramente e permanentemente in una stazione di passaggio dei professori universitari, perchè la maggior parte di quelli, che si presentano a quei concorsi e ne sono anche vincitori, fin dal momento in cui concorrono mirano al loro trasferimento in altre Università di terraferma.

Qui pertanto la causa del fatto è già più facile a trovarsi: ma è forse anche più agevole rintracciare le cause dello spareggiamento avveratosi man mano fra le Università del Regno, quanto al numero e all'organico dei professori soprattutto ordinari, ed io cercherò qui di integrare, se pure può essere d'uopo, il pensiero dell'amico onorevole Roux, che ha così ben posta la questione.

Vi è stato un tempo e forse al pari di me se ne ricorda l'on. Rava, di tanto più giovane di me, perchè rammento con orgoglio di essere suo giudice quando si trattava anche di lui lottante per la sua splendida carriera, vi fu un tempo in cui l'organico delle materie di insegnamento e dei professori ordinari portato dalla legge Casati, apparì perfetto e fu riguardato come l'ideale per tutte le Università del Regno. E ciò era vero inquantochè quella legge Casati, checchè si sia detto di essa, fu formata allorquando lo spirito nuovo della scienza e del risorgimento percorreva l'intero corpo nazionale, e quindi per quello che si riferisce alle Cattedre Universitarie, e soprattutto per quello che si riferisce alle cattedre della Facoltà di legge, già era penetrato in essa questo spirito nuovo e moderno.

Fra gl' insegnamenti delle Facoltà di legge già avevamo la storia generale del diritto che costituì come l'embrione da cui si svolsero i potenti rampolli della storia del diritto italiano e di quella del diritto Romano. Vi erano la filosofia del diritto, senza che allora pur si potessero precorrere le traversie che essa ebbe

a subire più tardi, traversie che quasi ne minacciarono l'esistenza, il diritto costituzionale, che da qualche anno soltanto cominciava ad essere sottratto al mistero e diventava scienza per opera del Melegari e di Pier Carlo Boggio, il diritto internazionale di cui si può dire che fu creata la cattedra a Torino, incaricandone l'onor. Mancini. Si comprende che tale organico di cattedre e conseguentemente anche di professori dovesse soddisfare, perchè corrispondeva ai tempi e quindi tutte le altre Facoltà di legge nel fatto s'informavano a questo organico e cercavano di avere quel numero di professori che corrispondeva all'organico stesso.

Senonchè vennero poi i tempi in cui la scienza cominciò a specializzarsi, e si mutarono anche i nomi di alcuni insegnamenti, e quindi venne talvolta ad apparire la necessità che si accrescessero in qualche modo il numero dei professori ordinari. Allora accadde che tutte quelle Università che prima deploravano che ad esse non fosse applicata la legge Casati, si accorsero che nella legge che li riguardava non vi era un articolo che limitasse il numero dei professori ordinari, e quindi, invocando ora la legge Albicini, ora la legge Imbriani, ora la legge Ridolfi, ora quella Boncompagni, finirono per chiedere che questo letto di Procuste dell'art. 70 della legge Casati venisse tolto di mezzo e che per ciascuna di esse si potesse dar luogo all'illimitato numero.

Io non credo che il non esserci in una legge un organico dei professori possa condurre senz'altro ad un organico libero ed illimitato; credo anzi che la consuetudine, la quale ha autorità di legge nel diritto pubblico, condusse ad affermare che le Università, le quali da gran tempo avevano accettato, anche quanto al numero dei professori, la legge Casati, non potevano più sottrarsi a questa determinazione di numero. Ciò però non ha impedito che nel fatto, col suffragio talvolta anche di alti corpi consultivi, il maggior numero di Università riuscirono a sottrarsi dal vincolo della legge Casati. Fu allora che cominciò questa singolare inversione di cose, per cui quelle Università che erano incontestabilmente sotto l'impero della legge Casati rimasero le sole che fossero (ed erano fra le maggiori, come Roma, Torino, Pavia), vincolate quanto al numero dei professori ordinari, e si vennero alla conseguenza ac-

cennata dal senatore Roux di arrivare ad una distinzione che per ora non esiste ancora fortunatamente nella legge, fra le Università, direi ad organico chiuso e limitato, ed invece quelle ad organico libero ed illimitato.

Aggiungerò anzi che questa distinzione è perfino penetrata in documenti ufficiali e precisamente nella nota esplicativa dell'allegato B, annessa al progetto di legge sui *trasferimenti dei professori straordinari ed altri provvedimenti sulla istruzione superiore* presentata alla Camera dal ministro Boselli, il 15 maggio 1906, nella quale pur si mettono in rilievo i danni gravissimi che derivano da questo stato di cose. « Le Università », ivi si dice, « si dividono per rispetto all'organismo dei loro professori in due categorie nettamente distinte: Università ad organico limitato o chiuso ed Università ad organico illimitato o aperto, ecc., ecc. », e più sotto si aggiunge: « Tale ripartizione, non rispondente a nessun criterio di sede o di numero di studenti, genera un'ingiusta disparità di condizioni fra le varie Università ».

Si comprende quindi che fra quelle Università, che erano rimaste nell'organico chiuso e limitato della legge Casati, ve ne furono di quelle che ebbero la forza di liberarsi da questo vincolo; Roma, ad esempio, che per necessità di cose, per il crescere continuo dei suoi studenti, per il prestigio della località in cui risiede, non poteva certo rimaner con dieci professori ordinari ed è riuscita a portarli a 16 e forse più. Vi furono altre Università invece che non seppero o non credettero di poterlo fare e fra queste abbiamo, ad esempio, l'Università di Torino e qualche altra, pur delle maggiori, le quali furono così ridotte in questi ultimi anni ad assistere al gonfiamento artificiale dell'organico di altre Università un tempo di secondo grado, mentre esse si trovarono strette nei ceppi della legge Casati. Non entro in particolari, che potrebbero apparire odiosi, ma che appaiono fino all'evidenza dalla tabella ufficiale annessa al bilancio.

Nè si venga a dire che vi è il modo di uscire da queste strettoie ed è quello di nominare dei professori di sovrannumero. Questi soprannumero non possono essere nominati che in base all'art. 69, e io credo che professori modesti, per quanto egregi, difficilmente si decidono a tentare la via dell'art. 69. Quest'articolo, che,

rettamente applicato, non avrebbe mai potuto ricevere l'estensione che gli è stata data per necessità di cose; finì per essere falsato se non nella vera lettera, certo nello spirito a cui si informava. Quest'articolo infatti, che era stato posto per riconoscere quelli che si sollevavano a guisa di aquile in una determinata materia, finì per trasformarsi in un espediente per essere promossi da straordinari ad ordinari, ed anche per essere trasferiti da una ad altra Università perfino come straordinari.

Siccome quindi io sono di quelli, i quali credono che il diritto nasca dai fatti e debba atteggiarsi a questi, così penso che l'onorevole ministro, da quel che ho brevemente esposto, possa col suo acume facilmente indurre le conclusioni a cui intendo venire.

Per uscire da questi frangenti vi sono due vie: preparare un nuovo organico, e questo è il desiderio manifestato dalla Commissione di finanze, di cui io affermerei ancora maggiormente la necessità e l'urgenza, ora che abbiamo a capo dell'istruzione pubblica un giovane vigoroso e valente che può affrontare e superare anche difficoltà maggiori di questa. Ma, se egli credesse (e di ciò è giudice il ministro, in quanto l'opportunità dei provvedimenti non può essere giudicata da noi ma dal potere esecutivo), se egli credesse, dico, che non è ancora il momento opportuno di effettuare questo nuovo organico, io credo che egli per lo meno, almeno nella sua equità ed imparzialità, non vorrà certamente rifiutarsi a togliere i vincoli dell'art. 70, quanto al numero dei dieci professori, almeno nelle Università maggiori.

Senza di ciò credo, o colleghi, che noi continueremo ad assistere ad un singolare fenomeno. Noi ci siamo travagliati per pareggiare tutte le Università, abbiamo visto pareggiare quelle di second'ordine a quelle di prim'ordine, abbiamo visto pareggiare Università che avevano pochi studenti, perfino quelle che per averne l'iscrizione concedevano l'esenzione della tassa agli studenti, ed ora assisteremo ad un'altra specie di spareggiamento, in quanto che quelle di second'ordine trovano il modo di avere il numero di ordinari che loro accomoda, mentre altre si trovano conficcate nelle strettoie di un vincolo che loro impedisce di ottenere quegli aumenti che pur sono imposti dalla natura e dalla necessità delle cose. Continuando così

non è lontano il tempo in cui, dopo aver paggiato ad ogni costo, si verrà a realizzare uno spargimento a rovescio, per cui le Università, che un tempo erano di primo grado e che continuano ad esserlo per la loro importanza, il loro prestigio e il numero sempre in aumento dei loro studenti, verranno ad essere in effetto di secondo grado per l'organico dei loro professori, per l'influenza legittima che esse hanno diritto di esercitare anche nelle nomine ai Consigli superiori, mentre subiscono le maggiori spese di vita che certamente impone la residenza in una grande città.

Sono questi fatti e trasformazioni troppo gravi, che, anche colla maggiore longanimità, non potevano a meno di essere richiamate ad un giovine ministro, di cui son note a tutti le ottime intenzioni; sono fatti che prolungandosi non possono a meno di non tornare a pregiudizio del prestigio stesso delle Università, la cui organizzazione costituisce un problema di vera importanza nazionale.

Chiedo venia al Senato di aver forse troppo lungamente parlato a proposito di osservazioni sopra una legge di bilancio, ma spero di essere perdonato da tutti voi, onorevoli colleghi, poichè parlando non ho obbedito ad un interesse ma ho soltanto adempiuto ad un dovere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bettoni.

BETTONI. È una semplice raccomandazione che io debbo fare al ministro della pubblica istruzione, raccomandazione che riguarda, non il personale delle Università, ma un personale più umile, quello dei ginnasi inferiori, personale però che dev'essere altrettanto considerato, a parer mio, come quello delle Università.

L'anno scorso, parmi durante la discussione del bilancio del Ministero della istruzione pubblica, ovvero in quella della legge per lo stato giuridico ed economico dei professori, l'onorevole Tassi con parola molto più autorevole della mia, ebbe a raccomandare al ministro del tempo che si prendessero in considerazione anche i diritti di quei professori di prima, seconda e terza ginnasiale, che non erano stati considerati con quella legge.

Il ministro della pubblica istruzione ebbe a promettere all'interpellante che avrebbe preso

in considerazione queste raccomandazioni, ma, tramontato il ministro, dileguarono e la raccomandazione e le promesse fatte.

Io mi rivolgo pertanto, anche a nome dell'onorevole Tassi, che oggi non ha potuto essere presente alla seduta, mi rivolgo al cuore e alla mente così eletta del ministro Rava perchè voglia tener conto di queste raccomandazioni; sicchè spero vorrà far sua quella promessa del ministro Boselli, attuando questo atto di giustizia.

Lo spero perchè, ripeto, conosco i sentimenti altissimi che guidano ogni opera ed ogni azione del ministro Rava, cosicchè ho piena fiducia che vorrà aggiungere anche questa alle altre molte sue benemerienze.

PRESIDENTE. Se il Senato non dissente, essendo l'ora avanzata e dovendo parlare lungamente il ministro, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Credo che il Senato, in vista del molto lavoro e della brevità del tempo, non avrà difficoltà di tener seduta anche domani, benchè sia giorno festivo.

Pongo ai voti la proposta. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Intanto dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola al ministro ed al relatore.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 392 - *Seguito*);

Impianto di vie funiculari aeree (N. 331 - *Seguito*);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 20 dicembre 1906 (ore 11,30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CALVI

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Risultato di votazione — Ringraziamenti — Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 392) — Discorso del ministro dell'istruzione pubblica — La seduta è sospesa, su proposta del senatore Finali, presidente della Commissione di finanze, perchè questa possa deliberare intorno al mantenimento, o meno, di una proposta contenuta nella relazione — La seduta è ripresa — Dichiarazioni del senatore Finali, presidente della Commissione di finanze, e del ministro dell'istruzione pubblica — Si approvano senza osservazioni i primi 49 capitoli del bilancio — Il capitolo 50 è approvato dopo raccomandazioni del senatore Cerruti V., sostenute dal senatore Dini, relatore, e accettate dal ministro dell'istruzione pubblica — Sono approvati poi senza osservazioni tutti gli altri capitoli, meno il 66, 67, 85, 109, 114, 117, 183, 222, 247 e 265, relativamente ai quali fanno osservazioni e raccomandazioni i senatori Di Sambuy, Dini, relatore, Tommasini, Serena, Mezzanotte, Del Giudice e Borgnini, ai quali tutti risponde il ministro dell'istruzione pubblica — Si approvano infine i riassunti per titoli e per categorie, i tre articoli del disegno di legge e la tabella A.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dei culti e della guerra.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto fatte nella seduta di ieri:

Nomina di nove commissari per l'inchiesta sulla condizione dei contadini nelle provincie meridionali e nella Sicilia:

Votanti 104
Maggioranza 53

Il senatore Visocchi	ebbe voti	88
» Faina Eugenio	»	87
» Cefaly	»	85
» Borgatta	»	85
» Di Martino Gerolamo	»	83
» Facheris	»	77
» D'Ayala Valva	»	76
» Parona	»	76
» Caldesi	»	59
» Balenzano	»	37
» Di Camporeale	»	20
» Cavasola	»	14

Schede bianche 6

Proclamo quindi eletti i signori senatori Visocchi, Faina Eugenio, Cefaly, Borgatta, Di Martino Gerolamo, Facheris, D'Ayala Valva, Parona, Caldesi, che hanno ottenuta la maggioranza assoluta dei voti.

Nomina di tre commissari per l'inchiesta sulla condizione degli operai delle miniere in Sardegna:

Senatori votanti	104
Maggioranza	53
Il senatore Parpaglia ebbe voti	95
» Carafa d'Andria »	92
» Biscaretti »	90
» Bettoni »	7
Voti nulli o dispersi	7
Schede bianche	5

Proclamo quindi eletti a far parte di questa Commissione i senatori Parpaglia, Carafa d'Andria e Biscaretti, che hanno ottenuto l'assoluta maggioranza dei voti.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Ho l'onore di annunciare al Senato che le famiglie dei senatori Cambray-Digny e Sanguinetti hanno mandato vive grazie al Senato per le onoranze rese ai compianti nostri colleghi.

Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 392).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Come il Senato ricorda, la discussione generale fu chiusa nella tornata di ieri, e venne riservata la parola all'onor. ministro ed al relatore.

Ha facoltà di parlare l'onor. Dini, relatore.

DINI, *relatore*. Siccome tra le questioni sollevate ce n'è una mossa dalla Commissione permanente di finanze, prima che il relatore parli, bisogna che l'onorevole ministro esprima sopra la questione medesima il suo pensiero.

PRESIDENTE. L'onor. ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Signori senatori. La discussione generale ampia, che si è svolta ieri, — e che era stata iniziata anche qualche giorno prima con l'interpellanza dell'onor. senatore Carta-Mameli — sui problemi

della pubblica istruzione, è rimasta circoscritta, si può dire (meno le considerazioni generali dell'onor. Arcoleo, e alcune osservazioni e domande della bella relazione dell'onor. Dini), ai problemi della vita universitaria, e si è più specialmente fermata intorno alla tabella dei professori universitari con i loro gradi e le loro qualifiche, che è allegata al bilancio qual'è venuta dall'altro ramo del Parlamento.

Io ringrazio gli onorevoli senatori, che hanno voluto prendere la parola su questo bilancio, per le cortesi parole di fiducia e benevolenza che hanno diretto personalmente a me, e per gli ammonimenti che hanno dato e le considerazioni che hanno esposte, e che gioveranno a dar luce all'amministrazione.

Dal primo oratore al penultimo (perchè l'ultimo, l'onor. Bettoni, si fermò ad un tema relativo all'insegnamento medio) la tabella, non mia, dei professori ufficiali e degli stipendi fu il punto fondamentale della discussione ed è di questo che per prima tratterò nel rispondere alle questioni che mi sono state poste.

L'onor. Dini, come relatore, l'onor. Arcoleo, e l'onor. Veronese si mostrarono assolutamente contrari ad approvare questo documento, che ha valore di allegato del bilancio, mentre gli onorevoli Roux, Maragliano e Carle, pur criticandolo, consentirono che fosse approvato, dappoichè il bilancio è da sei mesi in esercizio, per considerazioni giuridiche, sulle quali avrò campo di venire dopo. La tabella annessa alla legge del bilancio non è mia e non è nuova: ha la sua storia e l'onor. Dini l'ha riferita esattamente nella sua breve ma densa relazione.

Venne alla Camera e al Senato nel 1894 come allegato a un progetto di legge di eccedenza di impegni (prego i signori senatori di ricordare questo fatto) per pagare stipendi di professori; fu limitata da una proposizione del Senato, poi ritornò per proposta della Giunta del bilancio e per voto della Camera, e ricomparve ancora annessa al bilancio di previsione 1905-906 e ritorna oggi dalla Camera in questa forma per il bilancio 1906-907. Giova subito tener presente che la tabella veniva come allegato d'un progetto di legge di eccedenza di spese di stipendi; era dunque possibile far nomine ed eccedere la spesa per i professori universitari indipendentemente dalla tabella. La tabella ebbe il valore di dimostrazione del come erano state

erogate le somme per stipendi di cui si chiedeva al Parlamento la facoltà di approvare il pagamento. Nel nostro ordinamento universitario, per quanto riguarda le nomine dei professori, sono diverse e forse troppe le norme. L'hanno accennato i senatori Carle e Veronese nei loro discorsi di ieri; e lo riconfermo oggi io. E accade ciò perchè sono varie le leggi. Si può nominare con le forme di legge un numero di professori superiore a quello compreso nella legge Casati, perchè questa legge ha valore in talune Università e non ha valore in altre; anzi, esaminando come le cose si sono sviluppate, interpretate e portate fino ai nostri giorni, la legge Casati ormai vige col suo organico solo per tre Università: quella di Roma, quella di Torino e quella di Pavia. Per le Università, che erano rette dalla legge Casati, ma che ebbero una speciale legge di pareggiamento, relativa agli stipendi, cioè Genova, Siena, Sassari, Cagliari — per interpretazione larga che è venuta dopo la legge ma non è quella della legge — i professori si considerano come a ruolo libero. Fu rivendicata la legge Albicini per Bologna. Si riconobbe, quando nel 1872 si estese la legge Casati a Roma e a Padova, che l'Università di Padova non ebbe l'articolo che riguardava il numero dei professori: per essa quindi vige la legge Casati ma non l'articolo del ruolo. Per le Università di Sicilia si è riconosciuta la legge loro speciale che stabilisce un ruolo speciale per decreto Reale (fu fatto nel 1904) e perciò mutevole. Per l'Università di Napoli si ha la legge Imbriani e per le Università della Toscana la legge Buoncompagni ecc. Con questa base giuridica basta aumentare la cifra che rappresenta lo stipendio dei professori nel bilancio, e il ministro ha facoltà (con le norme volute per concorsi e procedure di nomina) di aumentare il numero dei professori in molte Università: e che l'abbia usata risulta da quelle eccedenze di spese del 1904 e dal fatto che la spesa è cresciuta, come dice l'onor. Dini.

Dal dubbio che questa facoltà potesse essere tratta ad un'esagerata applicazione si ha ragione della prima presentazione della tabella. Si erano spese per gli stipendi dei professori somme superiori allo stanziamento votato in bilancio, e si avevano così più titolari di quello che la somma in bilancio non consentisse; si chiedeva quindi alla Camera e al Senato l'autorizzazione

al pagamento. La tabella fu un documento per frenare l'azione del ministro e per dimostrare al Parlamento come erano erogate le somme che il Parlamento votava per gli stipendi dei professori. La tabella ricomparsa è divisa sempre in tre categorie: incaricati, ordinari e straordinari; ma deve valere semplicemente come documento, giacchè non è un organico e non deriva da una legge creativa di organici: serve a dimostrare come siano distribuiti i professori e la spesa per le Università, e rende più facile il controllo al Parlamento come allegato al bilancio; limita per l'anno l'azione del ministro e la limita forse al di là di quello che richiederebbe il buon andamento delle cose. Quest'osservazione dell'onorevole Dini è giusta; fu fatta al Senato in giugno, quando venne in discussione l'esercizio provvisorio, e quanto io la trovi fondata ebbi occasione di dichiarare giorni sono in seno alla Commissione di finanze del Senato. Che la tabella abbia messo troppi freni lo riconosco già dalla mia pratica amministrativa.

Ma essa, ripeto, non è un organico, perchè per costituire un organico occorre una legge speciale, e una legge speciale per fare un organico per le Università non è stata presentata ancora. Essa è e deve considerarsi un allegato del bilancio, un documento esplicativo dell'uscita, una dimostrazione del come si svolge nelle singole Università la spesa degli stipendi, compresa in totale nel capitolo del bilancio, e quindi ha nella nostra legge di contabilità dello Stato la possibilità di essere rettificata e modificata.

Quindi se rappresenta un incaglio e un freno così forti, da impedire talvolta il movimento, può, in virtù delle nostre leggi, essere corretta e messa in relazione coi bisogni mutevoli dell'amministrazione. La legge lo consente.

Bene a ragione l'onorevole senatore Finali, presidente della Commissione di finanze, nel riferire al Senato sull'esercizio provvisorio nello scorso giugno, si augurava che con una legge speciale si modificasse questo stato di cose. Di qui sorse l'impegno, assunto allora da questo banco non da me ma dal mio predecessore e amico onorevole Fusinato. L'impegno assunto credo che si debba rispettare. Sia ora, signori senatori, approvato il bilancio per le necessità dell'Amministrazione, per le spese comprese

nei 380 capitoli circa delle scuole e delle belle arti, poi si presenterà subito la riforma per mettere il bilancio in relazione con le necessità nuove. E questo non solo per l'articolo relativo agli stipendi dei professori ma per moltissimi altri capitoli.

Se non venisse ora approvato, si cadrebbe in un altro esercizio provvisorio con tutti i suoi inconvenienti. E qui si ridiscuterebbe in marzo!

I signori senatori ricordano le piccole leggi che valgono a modificare i bilanci, approvate prima che arrivi il consuntivo e sanno che ad evitare eccedenze d'impegni, si presentano questi progetti di storno di spese che adattano il bilancio alle nuove condizioni. Questo farò sollecitamente quando avrò la fortuna di vedere approvato, come spero, il bilancio che viene dalla Camera.

Senza tale votazione del bilancio tutto resterebbe sospeso, e tutto sarebbe in uno stato di provvisorietà per i servizi: e ciò è assai più dannoso dello stato di provvisorietà per un servizio solo. Si è detto che il regolamento nuovo ha imposto nuovi insegnamenti obbligatori; a questo si è provveduto con la nomina d'incaricati e questi incaricati a cattedre non possono essere pagati perchè la tabella degli incarichi, ossia la colonna relativa agli incaricati compresa nella tabella, ha uno stanziamento fisso e non vi si possono aggiungere come non vi si possono togliere fondi per passarli a quella degli insegnanti obbligatori. È vero, ma questo non è opera mia, si correggerà con la presentazione di una legge per storno di fondi, col passaggio cioè di fondi dal capitolo degli incarichi facoltativi ad un altro, cioè a quello degli insegnamenti obbligatori.

Ciò è una conseguenza del nuovo regolamento Boselli del 1906, approvato e registrato alla Corte dei conti, ed è una novità portata da un regolamento nuovo che produce questo inconveniente, nella sua prima applicazione, di non trovare cioè il bilancio adattato alle condizioni nuove che esso crea. Questo accade sempre quando si cambia un regolamento o si modifica l'ordine degli studi aggiungendo insegnamenti obbligatori. Non erano previsti, non sono in bilancio come spesa. E si deve provvedere. Meglio forse era non applicar subito il nuovo regolamento che io trovai pubblicato.

Come si provvede? Se la spesa viene da nuova legge, con il bilancio di assestamento; se non è tale con le variazioni del bilancio in corso, cioè con la leggina che deve adattare i fondi ai servizi, quali sono stati stabiliti da nuovi regolamenti.

Questo in fondo credo fosse invocato dalla Commissione di finanze del Senato nel giugno scorso quando a voce dell'onor. Finali domandava un provvedimento speciale di legge.

L'onor. Dini mi pare faccia dei segni di negazione: però sta in fatto che il relatore onorevole Finali domandava al ministro di eliminare o di modificare quell'articolo con un provvedimento legislativo di urgenza, il quale permettesse di usare dei fondi secondo le esigenze e l'urgenza del servizio.

Questo provvedimento sarà presentato al Senato e per la tabella dei professori e per gli altri servizi che debbono modificare i loro stanziamenti nel bilancio.

Il Senato desiderando che sia tolta quella tabella dà una prova di fiducia al ministro che è grato di questa maggiore larghezza conferitagli per amministrare, usando i fondi secondo le esigenze di fatto.

Ma debbo preoccuparmi anche delle esigenze generali dell'amministrazione, del momento in cui siamo, della necessità di avere il bilancio approvato per poter usare di tutti i fondi in tutti i servizi, e per questo rinnovo al Senato la preghiera di votare quest'articolo terzo così come è stato approvato dalla Camera.

Sarà poi d'urgenza provveduto a portare quei temperamenti e quelle modificazioni che erano state indicate fino dal giugno scorso e che si rendono necessarie anche per altri capitoli del bilancio.

La tabella riguarda il passato.

Aumentare il numero dei professori ordinari non è certo mia intenzione: non lo potrei fare. La deferenza mia personale rispetto al voto del Senato l'ho manifestata non a parole oggi e alla stretta dei conti, ma fin dal novembre scorso quando fu preparato il bilancio nuovo.

Il bilancio che è presentato alla Camera dei deputati non porta la tabella;... ma dalla Camera è già stata chiesta.

Nel preparare il bilancio ho ricordato il voto del Senato e l'impegno assunto dal mio predecessore in quest'aula e non ho messo la tabella

allegata al bilancio. Il Senato prenda atto di questa doverosa deferenza mia nel fare il bilancio nelle forme che egli desiderava e che aveva raccomandato quando io non sedeva a questo posto.

Perciò, data la necessità di mandare innanzi l'amministrazione, e per l'urgenza di avere sollecitamente approvato il bilancio senza dover domandare un altro esercizio provvisorio, poichè siamo ormai vicini alle vacanze del Natale, raccomando al Senato di votar il bilancio e di considerare che è possibile in pratica riparare agli inconvenienti che la tabella produce, inconvenienti che il Senato ha messo in evidenza. Del che lo ringrazio: poichè con una leggina successiva meglio si potrà provvedere.

Riconosco io stesso gl'inconvenienti. I professori incaricati per le nuove materie che il regolamento Boselli del 1906 ha reso obbligatorie per questo anno (fu pubblicato in agosto) potranno stare due mesi o tre senza avere la retribuzione. Ma vi sono anche molti incarichi in Italia che non sono pagati a mese poichè l'incarico non porta *stipendio* ma *retribuzione* alla fine del corso. Quindi il pagare questi incaricati in principio od a metà del corso non sarà gran danno, essendo questo il 1° anno della nomina. Sono uomini di scienza e ben comprendono la necessità che deriva dal cambiare dei regolamenti. (*Interruzioni*).

Non ho udito la interruzione ma poichè il senatore Dini, nella relazione ha fatto accenno anche al ritardato pagamento di certi crediti dei professori chiamati in Commissioni di concorso, debbo riconoscere che questa osservazione per molti capitoli del bilancio e per il tempo passato è giusta. Ci sono capitoli con fondi insufficienti e conti arretrati. Molti ne ho pagati e altri cerco pagare, sono eredità mie. Ma le Commissioni da me convocate sono state tutte pagate.

Vi sono ritardi nei pagamenti nel Ministero dell'istruzione pubblica, ma la modesta parte di ragioniere che mi sono assunta, mira appunto ad eliminare questo danno. Presto il Senato, avrà pel bilancio testè chiuso, una leggina che porta 43 mila lire di maggiori spese, somma veramente esigua. Troverà anche una economia di un milione, il che sorprende molto e mostra come l'organamento amministrativo

della pubblica istruzione non sia solido, non sia ancora stato portato al grado voluto dalle ultime leggi. Vi è sproporzione tra i servizi e gli strumenti che li debbono eseguire: il funzionamento della macchina non è certo perfetto! Lo riconosco bene, ma non posso provvedere senza leggi. Le ho preparate.

Avere un milione di economia in un bilancio così povero e così ristretto nei suoi singoli stanziamenti, dimostra che vi è ancora molto da fare. E quel che è peggio, si chiesero fondi in maggio e si fecero economie in giugno!

Mi duole che gli incaricati di nuovi insegnamenti debbano patire qualche indugio nei pagamenti. Non ne ho colpa io.

Il regolamento nuovo fu registrato dalla Corte dei conti senza riserva, e per ciò voglio sperare che la Corte dei conti registrerà la spesa: già nel bilancio i fondi vi sono, ma sono in altre categorie, appunto perchè così prescriveva il vecchio regolamento che vigeva quando il bilancio fu approvato in giugno.

Non è questo un disordine? si ripari. Ripeto che nel maggio scorso si richiesero due milioni di maggiori spese mentre poi al 30 giugno se ne lasciò uno in avanzo, ciò che dimostra la necessità assoluta di una riforma della contabilità. Da professori universitari non pagati, non ebbi mai reclami.

Nel caso speciale, questa tabella, che come dissi non è un organico, ma una dimostrazione del come le somme vanno spese, affinchè ogni università sappia quanti sono i professori in Italia, resta un documento che si può variare e adattare alle conseguenze nuove che il nuovo regolamento ha creato.

Ringrazio quindi i senatori Roux, Maragliano e Carle, che ragionarono con senso pratico di questa tabella voluta dalla Camera, e riconobbero che per essa, se manca un professore ordinario, non si può provvedere con un incarico, poichè la colonna che porta la somma stabilita per gli incarichi è rigida e fissa e non dà facoltà di stornare fondi da una colonna all'altra, li ringrazio, dico, per essersi dichiarati disposti ad approvare la tabella in via transitoria, poichè l'esercizio è già per sei mesi passato e consumato.

Il senatore Dini ha lungamente discusso, nella sua relazione, intorno a questa tabella. So che non posso persuaderlo con le mie parole, ma

spero che il Senato si renderà conto della necessità di approvare il bilancio prima di Natale senza un nuovo esercizio provvisorio, e confido che vorrà accogliere la mia preghiera nella sicurezza che la tabella in questione tra poco sarà modificata.

Sono grato della fiducia che mi si vuole dimostrare levando il freno. E passo ad altro tema.

Il senatore Del Giudice volle uscire dal campo ristretto ma importante di questa questione finanziaria della spesa per i professori delle Università, e parlare più specialmente della libera docenza, invocando una riforma.

Egli espose le ragioni al Senato lo scorso anno e fu autore di un ordine del giorno accolto dal Senato: ordine del giorno, che ebbe una eco anche alla Camera dei deputati. Egli ha cominciato a domandare un'esatta statistica della libera docenza, anzi ha fatto meglio, l'ha preparata, togliendola dagli annuari e dolendosi che l'*Annuario* di Napoli non abbia le notizie relative.

Ha richiamato l'attenzione del Senato sugli inconvenienti che derivano da questo Istituto, accolto dalle nostre leggi, e che ha in pratica, debbo dirlo, molte utilità. Egli ha rilevato la facoltà che hanno i professori ufficiali di fare corsi liberi, l'entità della spesa e i pericoli che siffatta spesa, anche data la nuova legge delle tasse del 1903, possa aumentare oltre la giusta misura. C'è uso ed abuso nella libera docenza.

L'onorevole Del Giudice ha portato al Senato un problema assai grave: e ha fatto una critica qualche volta (permetta che lo dica) pessimista.

Egli ha domandato spiegazioni di fatti e cifre di spesa. E per questo spero di poterlo subito accontentare.

La spesa per la libera docenza nell'ultimo quinquennio è stata quasi di tre milioni e mezzo; due milioni e parte ai professori liberi e un milione e duecentomila lire ai professori ufficiali. Ma ogni anno questa cifra cresce: oggi superiamo le 900 mila lire e la proporzione si mantiene in due terzi per i professori liberi e un terzo per i professori ufficiali. Tanti si valgono di questa forma d'insegnamento, o per completare i loro corsi nell'interesse della scienza e dei giovani, o per accondiscendere ai desideri degli studenti e delle Facoltà, e qualche volta anche per avere un onesto modo di mi-

gliorare la propria condizione finanziaria: del che va pur tenuto conto dal momento che anche l'altro giorno ragionammo in questa Aula sul problema economico dei professori universitari.

L'onor. Del Giudice riconfermava il suo voto, al quale io aderisco, sulla necessità della riforma della libera docenza. Anche ieri alla Camera si faceva la proposta di una modificazione della libera docenza per iniziativa di un onorevole e competente deputato che è anche presidente dell'associazione dei liberi docenti.

L'onor. Del Giudice, raccomandava di tornare alla legge Casati e dubitava che ce ne fossimo allontanati per ciò che riguarda il disposto degli articoli 63 e 64 del Regolamento. Onor. Del Giudice io non credo che ella interpretasse esattamente il regolamento e le norme attuali.

Per l'art. 93 della legge Casati nessun professore ufficiale può fare corsi *fuori della sua Facoltà*; infatti che si sappia, nessun professore ufficiale fa corsi fuori della propria Facoltà. Per le norme vigenti gli studenti di ogni Facoltà si possono iscrivere ai corsi liberi tenuti da professori di un'altra. È sempre stato così, onorevole Del Giudice: è misura liberale ed accolta già dai nostri regolamenti. E non credo bene pensare alla soppressione di questa facoltà che ha vecchio uso, e non è proibita dalla legge. L'art. 63 poi, che l'onor. Del Giudice citava, ha più stretta relazione con la legge del 1903 per l'aumento delle tasse universitarie.

Mi domandava l'onor. Del Giudice: come fanno i conti al Ministero? L'onor. Del Giudice sa che i conti della libera docenza non si fanno al Ministero, ma si fanno dalle segreterie delle Facoltà, le quali li mandano all'Intendenza di finanza e da questa passano al Ministero del tesoro che ordina i pagamenti. I rettori possono scrivere al Ministero e domandare spiegazioni per l'applicazione del regolamento; il ministro può scrivere ai rettori per avere notizie pel modo com'è applicato il regolamento, come è fatto il reparto, e come è rispettata la legge. Ma la legge del 1903 non può portare i pericoli a cui accennava il senatore Del Giudice: che, cioè, l'aumento di tassa che è stato fatto a beneficio della funzione complessiva delle Università, delle dotazioni ecc. ecc., vada distratto a beneficio della libera docenza, liquidando a favore di questa tutto quello o più

di quello che lo studente paga per tassa d'iscrizione ai corsi.

E questo li problema finanziario della libera docenza e ha la sua importanza. C'è stato un tempo in cui il regolamento delle Università italiane lasciava fare dello studente un creditore dello Stato: più lo studente si iscriveva a corsi liberi e più faceva al ministro del tesoro obbligo di pagare una parte della tassa versata per l'iscrizione ai corsi.

Ora, avendo lo studente la facoltà di iscriversi a quanti corsi desiderava, poteva avvenire che alla liquidazione andasse a favore della libera docenza non solo tutta la tassa, ma anche più della tassa! La legge del 1903 per l'aumento delle tasse non ha riaperto tale via nè può quindi portare la conseguenza temuta dall'on. Del Giudice. Essa dice infatti: « Nel rimborsare le quote della tassa d'iscrizione ai corsi liberi, finchè il libero insegnamento non sia altrimenti sistemato, non sarà tenuto conto dell'aumento portato dalla prefata tabella ». Dunque la tabella della legge del 1903, che aumenta le tasse, mira ai vari servizi universitari e non fa tener conto dell'aumento delle tasse nelle liquidazioni dei corsi liberi. E il regolamento vigente pubblicato or non è molto, cerca una facile soluzione aritmetica di questo patto, stabilendo che solo i tre quinti della tassa pagata dagli studenti possano andare distribuiti come restituzione di tassa d'iscrizione per corsi liberi.

È il linguaggio vecchio della legge Casati; i corsi ufficiali nulla hanno. Solo tre quinti dunque possono andare ai corsi liberi. Ora, che la liquidazione si faccia esattamente io sorveglierò; ma che il pericolo cui ha accennato l'on. Del Giudice realmente ci sia, mi pare difficile. Può avvenire in qualche segreteria universitaria un errore di liquidazione; si sa che queste leggi non sono alla portata di tutti. Ma dell'errore si può fare sempre la correzione.

Questa dichiarazione soddisferà, spero, l'onorevole Del Giudice. Io so la sua competenza in questa materia e lo ricordo rettore dell'Università di Pavia, quando io ero insegnante (ed è caro ricordo) in quell'illustre ateneo. Non ho, ripeto, notizie di errori di liquidazione che conducano alle conseguenze accennate. Cercherò in ogni modo di sorvegliare affinché non si verifichino.

Il problema della libera docenza non presenta però il solo lato finanziario. Esso affatica da tempo la nostra vita parlamentare e universitaria e non credo si possa risolvere isolatamente. Lo dissi giorni sono alla Camera, discutendo il bilancio e appunto dietro interpellanza di chi si è fatto caldo patrocinare della riforma della legge per la libera docenza.

Credo che se non coordiniamo questa riforma colla riforma della legge fondamentale delle Università, se non affrontiamo intero il problema, se non decidiamo se il professore ufficiale possa fare i corsi liberi, e in che maniera li possa fare; e come vada retribuito; e se si debba lasciare parte della tassa di iscrizione al professore libero o si debba stabilire che chi vuol seguire un corso libero (approvato con le norme di legge), debba pagarselo da sè come si fa in qualche Università estera; se non affrontiamo dicevo, il problema completo della riforma universitaria nemmeno per quello più modesto della libera docenza noi non faremo un'opera pratica e stabile.

Onorevole Del Giudice, la vita dei ministri della pubblica istruzione è breve, così che io avrò tempo a stento per liquidare gli impegni che ho ricevuti in eredità. Sono in corso di applicazione le leggi ultime votate, che sono complesse, tutte innovatrici e molto importanti, come riconosce anche il relatore del bilancio: ciò occupa il mio tempo. Si deve affrontare il nuovo problema con una Commissione o senza Commissione? L'onorevole Arcoleo notando le parole da me dette alla Camera non voleva la Commissione. Io cerco fare da me o con Commissioni di poche persone laboriose e competenti.

Come ministro credo che sia tempo di risolvere e quindi di studiare in modo definitivo questa grave questione, perchè finora si sono studiate grandiose riforme, rimaste tutte agli archivi, e il male cresce e cresce il lamento soprattutto.

Studierò dunque la libera docenza in relazione alla riforma universitaria poichè la soluzione isolata del problema della libera docenza mi pare, ripeto, soluzione di una parte delle nostre cose universitarie. La struttura è complessa; bisogna essere sicuri che anche questa parte s'incastri perfettamente con le altre: se no, ne verrà un attrito maggiore.

Ricordo il dotto discorso dell'onor. Del Giudice fatto al Senato nello scorso anno per la questione della libera docenza. Egli può stare tranquillo. Prenderei volentieri impegno preciso per una legge se non avessi il dovere di dichiarare al Senato che in questo momento gravi lavori urgenti gravano sul Ministero della pubblica istruzione per l'applicazione della legge sullo stato giuridico ed economica degli insegnanti medi. Si devono ascoltare i loro reclami, costituire i ruoli nuovi, assegnare gli stipendi, le scuole. E c'è la legge per l'insegnamento elementare; quella pel Mezzogiorno, tutte urgenti. E vi sono altri impegni assunti anche dal Senato e dalla Camera per altre categorie di professori, che già si agitano e lamentano l'indugio al mantenimento di essi. Ciò rende ben difficile la vita del ministro della pubblica istruzione. Egli è sempre premuto da ogni parte come se mancasse al dovere di provvedere a certe promesse, di cui si può trovare documento nelle discussioni parlamentari, ma non si trovano mai i mezzi per arrivare alle conclusioni! Sono problemi di finanza e di tesoro, onorevoli signori, più che problemi di scuola o di riforme didattiche o di ordinamenti amministrativi.

Ai provveditori è necessario pensar presto: agli ispettori delle scuole medie, agli insegnanti di ginnastica, ai convitti e a tanti altri. E chi dimentica le Belle Arti?

Gli onorevoli Roux e Carle trattarono una questione simpatica. Sono lieto che anche l'onorevole Roux, che non appartiene all'insegnamento si occupi delle scuole con sicura conoscenza: e lo dico sinceramente, non per le parole gentili che egli ed il prof. Carle (lo chiamo

professore perchè volle ricordare cortesemente che fu giudice dei miei primi concorsi universitari), usarono verso di me ma per l'importanza delle cose notate.

Sono lieto che anche senatori eminenti, fuori delle Università, abbiano portato la loro voce su queste questioni. Il nostro diritto scolastico è così poco divulgato fuori delle scuole, — e così difficile a conoscere per la formazione a parti staccate che si è venuta costituendo con incessante modificazioni delle leggi — che per solito non sempre chiara ne è la nozione. È un male cui è necessario provvedere; e già lavoro a farlo.

I senatori Roux e Carle hanno parlato specialmente delle condizioni dell'Università di Torino; ed io riconosco che le condizioni di quello studio, rispetto all'organico, ossia al numero dei professori, (poichè un organico le Università italiane non hanno fuorchè in Sicilia) sono meritevoli di ogni considerazione.

Il senatore Carle ha voluto fare un confronto e, come ben disse, senza alcuna allusione personale — poichè non è opera mia — tra il numero di professori ordinari delle Facoltà, fermandosi a quelle di giurisprudenza di Bologna e di Torino.

Ho anch'io la mia tabella dei professori e domanderei al Presidente la facoltà di allegarla al discorso perchè è bene che resti un documento di fatto. La situazione va al 30 novembre 1906 e in complesso mostra che Bologna ha 51 professori ordinari e Torino 54: Bologna di straordinari ne ha 5 e Torino 11. Napoli ha 61 ordinari, Genova 38, Roma 62, Siena 25 ecc.

Ecco la tabella del numero dei professori ordinari delle varie Università:

Elenco numerico dei Professori ordinari e straordinari ed incaricati degli Istituti superiori che al 29 novembre 1906 figurano iscritti nei registri della Ragioneria.

Sede di ogni Università	Istituti superiori	Professori ordinari	Professori straordinari	Professori incaricati	Annotazioni
Bologna	Università	51	5	22	Nel presente elenco non sono compresi i professori che ricoprono attualmente la carica di ministro o di sottosegretario di Stato.
Id.	Scuola per gl'ingegneri	8	4	5	
Cagliari	Università	16	15	9	
Catania	Id.	37	14	12	
Genova	Id.	38	14	22	
Macerata	Id.	8	4	»	
Messina	Id.	37	14	16	
Modena	Id.	29	6	19	
Napoli	Id.	61	12	11	
Id.	Scuola per gl'ingegneri	8	8	8	
Id.	Scuola superiore veterinaria	2	4	»	
Padova	Università	59	12	20	
Palermo	Id.	57	18	32	
Pavia	Id.	48	7	9	
Pisa	Id.	55	8	21	
Parma	Id.	30	11	13	
Roma	Id.	62	14	7	
Id.	Scuola per gl'ingegneri	6	4	5	
Sassari	Università	12	7	9	
Siena	Id.	25	6	10	
Torino	Id.	54	11	14	
Id.	Scuola per gl'ingegneri	6	4	4	
Id.	Scuola superiore veterinaria	2	2	5	
Milano	Istituto tecnico superiore	8	10	23	
Id.	Accademia scientifico-letteraria	10	5	6	
Id.	Scuola superiore veterinaria	3	2	6	
		732	221	308	

Le sole Università siciliane (Palermo, Catania, Messina) hanno ruoli organici determinati. Essi furono stabiliti con R. decreto 3 luglio 1904 emanato in esecuzione della legge 17 ottobre 1860, n. 263 (Ugdulena) art. 8.

Le Università di Pavia, Torino e Roma sono regolate dalla legge Casati, la quale all'art. 70 segna il numero dei professori ordinari di ciascuna Facoltà; ma con l'art. 73 ammette che si possa eccedere tale numero, e ne indica i casi.

La legge Casati fu con la legge 12 maggio 1872, n. 821, estesa anche alla Università di Padova, eccezione fatta dell'art. 70. Essa non ha quindi numero determinato.

Anche l'Università di Genova era governata dalla legge Casati; ma se ne è sottratta mediante la legge speciale di pareggiamento alle Università di primo grado.

Le Università di Cagliari e di Sassari sono governate dalle leggi di pareggiamento 19 giugno 1902, n. 252, 253.

L'Università di Napoli è governata dalla legge Imbriani.

Le Università dell'Italia centrale sono governate da leggi speciali nelle quali non è determinato il numero degli ordinari; e così quella di Bologna dalla legge Albicini, quelle di Pisa e Siena dalla legge Ridolfi Buoncompagni, e quella di Parma e Modena dalla legge Farini Montanari e dalle posteriori leggi di pareggiamento.

Ben riconosco che, date le cifre complessive, la differenza fra Torino e Bologna non è molto ragguardevole; ma riconosco altresì che esaminando questo problema giuridicamente, la soluzione si presenta con caratteri diversi, perchè Bologna, per le vecchie leggi Albicini e Farini, ha un ruolo libero e può, purchè il Parlamento abbia votato i fondi, fare aumentare senz'altro il numero dei suoi professori ordinari, mentre Torino non può ottenere questo se non colle procedure speciali della legge Casati, cioè con l'applicazione dell'art. 69, che richiede nel professore chiamato la fama d'illustre, e dell'art. 73, che dà facoltà al ministro di chiamarlo *in soprannumero*, se veramente illustre.

Al Ministero ho esaminato stamani se per caso gli Uffici fossero stati men che cortesi rispetto alle domande della Università di Torino, che ha nella legge Casati una procedura, sia pure più lunga e difficile, come dissi, per ottenere, quando le occorra, maggior numero di straordinari; e ho visto che alle richieste della Università di Torino si è cercato sempre di fare accoglienza degna dell'importanza e della fama di quello studio, che ora ha voluto con forma così alta e nobile celebrare i suoi secoli di vita gloriosa. Anche il professore egregio di archeologia, ricordato ieri dal senatore Carle, era stato chiamato per gli art. 69 e 73: oggi non si è sostituito nella stessa maniera, perchè non si aveva al momento disponibile la persona adatta che piacesse all'Università di Torino di chiamare. Ma date le diverse procedure, riconosco che, per varie Università, c'è più facile modo di ottenere l'aumento dei professori, di quel che non ci sia con le forme della legge Casati. E dirò di più: che avendo sospeso i traslochi per ossequio al Consiglio di Stato e anche alla Corte dei conti, che non volle registrare il regolamento attuale, che li permette, — poichè queste alte magistrature della Corte dei conti e del Consiglio di Stato dichiararono incostituzionale il regolamento, — ho presentato un progetto di legge che autorizza il ministro a fare i traslochi colle maggiori cautele, coi voti delle Facoltà e l'assenso del Consiglio superiore, e ho presentato tale disegno di legge per togliere al regolamento vigente il carattere d'incostituzionalità.

E per maggiore scrupolo, non ho fatti comandi: perchè fare il comando, quando è vietato il trasloco, mi pareva fosse trasgredire alle di-

chiarazioni precise delle magistrature competenti. Ho seguito la legge: ma ho dovuto riconoscere che questo sistema di seguire rigidamente la legge conduce a questo risultato che l'art. 69, fatto per nominare persone illustri e l'art. 73, ricordato dal senatore Roux come quello che dà al ministro autorizzazione di accrescere il numero di professori stabilito dalla legge, sono applicati dal Consiglio superiore, per favorire le Facoltà nei casi di riconosciuta necessità di questi traslochi, a professori sia pure degnissimi, ma a cui prima non sarebbero stati applicati, perchè l'eccezione era solo per le persone di grandissima fama.

E poichè amo mantenere alle leggi il loro carattere vero e alle cose il loro carattere schietto, desidero che la legge autorizzi in quei vari casi il trasferimento, e che quegli articoli della legge Casati restino per i casi solenni a cui ogni Università può aver diritto.

Tre sole Università hanno dunque i ruoli fissati dalla legge Casati: Torino, Pavia e Roma. Ma anche per esse noi veniamo per questi sottili accorgimenti e per questa larga interpretazione della legge, noi veniamo, dico, al fatto che la Facoltà di lettere di Roma ad esempio ha 25 o 26 professori ordinari invece di dieci! Il che prova quanto sforzo siasi fatto per applicare l'articolo 73 della legge Casati.

Anche le altre Università già rette dalla legge Casati hanno ottenuta una interpretazione assai larga con le leggi di pareggiamento, che le liberano dalla ferrea disciplina del numero fissato dalla legge Casati.

Ora basta esporre questo fatto per riconoscere che bisogna venire ad un temperamento. Quale? L'organico delle Università, o come diceva il senatore Carle, l'abolizione dell'articolo 70?

Non vorrei dichiararlo subito, onorevoli senatori, perchè deve essere tutto collegato nella riforma che ho in animo di proporre, ma debbo riconoscere subito che è un difetto che va corretto. La tabella (non per tornar al tema) non costituisce una situazione giuridica che debba durare per l'avvenire, essa non è che la dimostrazione della spesa da farsi nell'esercizio; una tabella simile per un prossimo esercizio dimostrerà la spesa del nuovo anno, poichè nel bilancio da me presentato qualche posto di ordinario di più è domandato: non è nomi-

nato, si badi, ma è proposto al Parlamento. Le Facoltà chiesero nuove cattedre. Se non erro una si riferisce all'Università di Torino.

Ora però debbo riconoscere che questo aumento di posti di ordinario richiesto dalle Facoltà, turba le altre invocate riforme della vita universitaria. Questo l'ho dichiarato nettamente il giorno 6 novembre inaugurando le sedute del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Ho notato in questi ultimi anni un aumento continuo nel numero degli ordinari: saranno le necessità della scienza: sarà il pensiero che le misere tremila lire che si danno agli straordinari in molti casi non sono tali stipendi da assicurare la tranquillità degli studi ad un padre di famiglia; sarà desiderio di aiutare i giovani: ma questo continuo accrescere mette freno alle idee di riforme che io pure accarezzo.

Gli onorevoli senatori debbono ricordare che il ministro deve fare continui sforzi in senso contrario, perchè è assai forte la pressione per nuovi ordinari, che viene dalle Facoltà, le quali d'ora innanzi dovrebbero bene pensare se sia possibile attuare insieme l'una e l'altra riforma, e se non convenga alla scienza un discreto numero di ordinari, e, come incaricati, o straordinari, un certo numero di altri professori, che aspettino il loro turno per la nomina nell'avvenire.

Io sono entrato nella Università incaricato quando i ruoli erano ristretti, quando queste varie leggi non erano ancora applicate o esumate, e la vita degli studi non era attiva come oggi. Ho visto io pure delle lunghe attese, e ricordo le difficoltà che si dovevano superare per ottenere i posti. Allora era troppo chiuso, ora è troppo aperto. Il numero si deve collegare con la questione economica, se si desidera porre un riparo a siffatto malessere. Quindi concludo affermando la necessità di riformare la nostra legge universitaria, anzi, dirò meglio, di fare la nostra legge universitaria, perchè è strano che dopo tanti anni di forte, e fiorente e bella unità nazionale, dopo aver rinnovata tutta la legislazione e superato gravi difficoltà con ardimenti e accorgimenti che altri paesi ci invidiano, noi nella vita universitaria siamo ancora a queste diversità e incertezze di leggi, tal che abbiamo visto esumare vecchie leggi che credevamo dimenticate per

sempre e crescere le disparità con le nuove...

CAVALLI. Ma è da tanto tempo che esiste il progetto.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*... Non è che vi sia un progetto, ve n'è una lunghissima serie che va dalla triplice autonomia, arditamente vagheggiata dal ministro Baccelli, ad altre riforme più modeste. Anche l'onorevole Boselli, lasciando il Ministero ha stampato non un progetto di legge, che fu ricordato dall'onorevole Roux, ma uno studio allegato ad altro documento: se fosse rimasto al Ministero avrei presentato questo progetto (scrive il Boselli)... è un *allegato*, una *tabella* anche quella... e non ha che il valore di documento; e dimostra il modo per aumentare in certi casi gli stipendi dei professori universitari. Ma non vi era intesa col Tesoro. La biblioteca dei progetti su questo tema è ricchissima: compreso uno anni sono studiato dall'onor. Dini. Ma non arrivano in porto e viene voglia di ricordare il proverbio tedesco, che i troppi alberi impediscono di vedere il bosco. Bisogna fare un lavoro più modesto e più pratico e pensare al problema amministrativo, e al problema didattico e finanziario delle Università italiane, per impedire che la spesa aumenti senza la legge, cosa che a me non piace perchè amo come ministro percorrere la via maestra della legge. E vorrei che le Università non fossero rette da leggi antiche e così diverse. Comprendo le tradizioni storiche, non voglio quadri fissi e insegnamenti eguali per tutti, e non credo, per la differenza della storia delle Università italiane, che il quoziente degli studenti rispetto al numero dei professori, sia un criterio decisivo nella riforma come non lo ammettevano del resto gli onor. senatori Carle e Roux. Le piccole Università debbono avere per forza quozienti diversi dalle grandi Università; ma anche il criterio degli studenti merita tutta la considerazione, in una riforma possibile.

CAVALLI. È un augurio che facciamo al ministro Rava.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*... Grazie! Con tutti i vari elementi di fatto credo possibile una semplice riforma delle leggi universitarie, che dia vita tranquilla alle Università italiane.

Ma l'onor. Roux, desiderava che il ministro della pubblica istruzione fosse di giustizia! non

so se egli volesse augurare il ritorno del ministro Gallo qui presente a ministro della pubblica istruzione, cosa che io pure potrei cordialmente approvare (*si ride*). Ma cogliendo il vero spirito delle sue parole, espresse per me in un modo così gentile, farò del mio meglio per essere al Ministero della pubblica istruzione un ragioniere laborioso, ed un modestissimo giudice, che per quanto la coscienza detta, vuol essere esatto e preciso. Quattro mesi di assidua fatica mi mostrano quanto da lavorare c'è, e quanto sforzo è necessario perchè appunto venga restituita la calma e la pace in ogni ordine di studi, perchè tutti si persuadano che il Ministero della pubblica istruzione deve e vuole fare opera di giustizia e di severa applicazione di leggi.

L'onor. Veronese che parlò dopo, sugli studi universitari, ebbe affermazioni, me lo permetta per la deferenza che sento per lui, un poco troppo dure e severe, e non so se rispondenti pienamente ai suoi convincimenti. Diceva che da 50 anni non si è fatto nulla; e che manca da noi ogni politica scolastica. A me pare giudizio troppo rigoroso: comprendo che se si vuol fare confronto con la Germania la sua frase può avere una giustificazione; ma la Germania ci precedeva di due secoli, aveva ordinata l'istruzione obbligatoria in un'epoca quando altri paesi non pensavano affatto questa nuova costrizione, che fu poi così male accolta in principio anche da noi, e che richiese tanti sforzi. Non bastano per le scuole le leggi!

L'Italia ha fatto moltissimo e in ogni ramo di attività sociale e, secondo me, anche in questo della istruzione, specie negli ultimi tempi; non ha potuto in ogni ramo di attività sociale però far tutto e non lo può ancora nella scuola perchè troppo preoccupata dal problema dello insegnamento elementare che è problema fondamentale. La cifra alta dell'analfabetismo, così diversamente sparso nelle varie provincie e così grave in certe parti d'Italia, deve preoccupare il Governo: le aule scolastiche mancano; i maestri hanno bisogni. La scuola manca di sussidio e costituita; ma forse fu troppo media fu dunque difficile cambiare dei regolamenti; la scuola professionale e di arte si forma ora con un rapido lavoro, qui ebbi parte come ministro del commercio; ma ha pochi iscritti ancora; mentre troppi sono nei ginnasi; gli studi

e la cultura si diffondono alacramente dovunque. E anche per le Università si fece progresso di studi, di edifizii, e di dotazioni; basta vedere una Università rinnovata e capitare per combinazione in qualcuna che per una serie di circostanze abbia mantenuto le sue vecchie condizioni di vita, per vedere dal confronto il progresso immenso che si è fatto. E che progresso faccia la scienza italiana, e quanto credito acquisti all'estero la produzione nostra, è noto, e si vede ogni giorno come i nostri documenti scientifici sieno ricercati e la nostra lingua sia diventata uno strumento di comunicazione scientifica internazionale.

Il bilancio dell'istruzione è aumentato: il mio passa da 69 milioni a 80 pel 1907-908; e anche l'ultimo bilancio portava un aumento delle dotazioni scientifiche. Il numero dei professori è cresciuto, come hanno riconosciuto (o come hanno lamentato) alcuni oratori in quest'Aula.

Quello che è rimasto fermo, onor. Veronese, è la misura degli stipendi, Questo è il problema economico, di cui Ella ha parlato oggi, al quale Ella converge molte delle sue considerazioni e che Ella pone in relazione diretta col malessere della vita universitaria italiana; malessere della vita universitaria che credo determinato non solo dagli stipendi ma da altre cause e dagli instabili ordini, e anche dal troppo variare dei regolamenti.

Se avrò l'onore di presentare un disegno di legge al Senato intorno alla riforma delle Università io vorrei pensare di frenare colla legge la facoltà di creare sempre nuovi insegnamenti *obbligatorii* (*Approvazioni*).

Plaudo al progresso della scienza, ma mi pare che si opprime troppo la mente italiana, con esami e corsi obbligatori; abbiamo visto menti svilupparsi in modo mirabile con pochi insegnamenti fondamentali obbligatori, e molti altri liberi, da scegliersi a seconda del genio nativo per quegli studi e per quelle ricerche che ognuno sentiva desiderio di fare. (*Vive approvazioni*).

Ogni anno si fa, non dico si pubblica, un regolamento nuovo, e questo accresce varie materie che si sono affermate nel campo scientifico, di cui va riconosciuta la legittimità, ma di cui dubito sia utile render lo studio obbligatorio e subito e per tutti!

Finiamo così, per effetto della specializza-

zione scientifica (che porta in ogni singola branca del sapere studi più profondi) coll'impedire la specializzazione degli studenti obbligandoli ad essere enciclopedici, e ciò con regolamenti che arrivano spesso all'improvviso, e che turbano purtroppo la vita delle Università, delle scuole...

Voci. È vero!

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*, ... Perchè nella scuola italiana si pensa un po' troppo alla carriera; anche nel Liceo, la cui licenza si ritiene ora come titolo per concorrere ad un impiego postale o delle ferrovie, ogni modificazione nel latino, nel greco, nella matematica ecc., pare ai giovani ed alle loro famiglie un freno, un impedimento, un danno alle necessità economiche della vita. E tutti gridano! Bisogna distinguere un po' più la scienza dalla carriera, tenendole pur collegate tra loro, e bisogna impedire soprattutto che lo sviluppo della scienza voglia dire nei riflessi della vita Universitaria non solo sviluppo di cattedre e d'insegnamenti, (che questo è bello e lo seguo e lo credo utile), ma sviluppo di esami e obbligo di prove per modo che nessuno possa attraverso questa fioritura completa di dottrine nuove, scegliere liberamente la sua via, ma essere obbligato a seguire tutte le nuove strade che si sono aperte. (*Vive approvazioni*).

È dispersione di forze!

L'onor. Veronese ha poi dichiarato che « il ministro Rava ha già detto che non vuole fare niente in questo campo ». Onor. Veronese, alla Camera ho parlato molto chiaro ed esatto, ed ho pure accennato alle mie idee l'altro ieri qui al Senato; non può venire da me una dichiarazione di questo genere, perchè così facendo, mi dimenticherei del mio dovere, disconoscerei il compito del Ministero e mi scorderei pure di essere collega dei professori delle Università: due errori nei quali non credo di essere caduto. Ma io non ho i fondi nel bilancio e non li potei avere dal tesoro affaticato da altre urgenze. Ci sono troppi impegni da mantenere e non assunti da me. Io farò del mio meglio per avere i fondi necessari per riuscire a compiere quelle riforme utili che sono nell'animo mio. Li chiesi già in ottobre, e ove non riesca, se non altro spianerò la via al mio successore. Se avessi i mezzi per poter applicare una riforma, il pro-

porla mi sarebbe grande soddisfazione; non avendoli, non devo io promettere quello che non posso mantenere; non sarebbe serio. Debbo solo cercare ogni mezzo per rendere agevole quel cammino che vorrei poter percorrere.

L'onor. Bettoni mi parlò dei professori del ginnasio (mi duole che non sia presente). Egli uscì dal campo delle Università, e parlò dei professori di materia letteraria del ginnasio inferiore e dei loro desideri. Riconosco la grande importanza degl'insegnanti del ginnasio inferiore e del loro ufficio, perchè essi debbono istruire ragazzetti teneri ed ammaestrarli anche nei primi passi della grammatica latina, che oggi, per lo sviluppo della filologia, non è più un insegnamento così semplice come era ai tempi dei nostri padri. Essi non studiavano grammatiche fatte da professori tedeschi e non facili; di più ora, coll'esame di maturità dato ai ragazzi della quarta elementare, entrano in ginnasio giovinetti per i quali questo insegnamento è più grave, poichè l'insegnamento della grammatica latina, razionalmente fatto, è insegnamento arduo, come lo dimostra la complessità di quella lingua meravigliosa. Ora questi insegnanti hanno chiesto un altro miglioramento.

Non credo che essi possano dolersi di non aver avuto miglioramento economico dalla ultima legge, poichè un miglioramento questi insegnanti lo hanno ottenuto e abbastanza notevole.

I titolari di prima classe erano a 2800: hanno avuto un aumento di 500 lire, più altre 200 lire, e così son venuti ad avere uno stipendio uguale o superiore ai professori straordinari di Università; quelli di seconda classe hanno avuto l'aumento di cinquecento lire e quindi son giunti alle tremila lire; quelli di terza classe sono a duemila e ottocento e gli altri a duemila e seicento; oltre a questo hanno avuto conglobati i loro sessenni e questi hanno ancora aumentata la cifra citata poco fa.

Ma essi vorrebbero essere equiparati ai loro colleghi del liceo, dell'istituto tecnico e della scuola normale ed essere con loro compresi nel secondo ordine di ruoli: e questa è una questione molto più grave e complessa perchè non è solo di ordinamento e studio, ma anche di finanza.

La riforma dovrebbe essere per conseguenza

portata ad altre classi d'insegnanti, e la spesa risultante sarebbe notevole.

Esaminerò con ogni benevolenza le condizioni di questi professori in relazione alle categorie degli altri che possono vantare parità di diritti; non posso prendere impegno assoluto perchè debbo ora applicar bene la legge dell'insegnamento medio e provvedere ai dimenticati.

Accennato così brevemente alle cose (perchè ormai il tempo stringe per la necessità di approvare i bilanci, ed anche per i lavori del Senato il quale è obbligato a tener, come oggi, seduta la domenica), io avrei esaurito le risposte ai singoli oratori meno l'onor. Maragliano.

Ho ricordato i progressi fatti, le spese aumentate nel bilancio, le dotazioni e i miglioramenti. Il senatore Maragliano non discusse di ciò; portò la sua attenzione ai regolamenti universitari, e li chiamò illegali. Egli non può chiamare illegali i regolamenti; può con la sua autorità di scienziato considerarli sotto una luce piuttosto che sotto un'altra; ma egli deve ricordare che la legge Casati, tante volte modificata e tante volte non applicata, perchè non promulgata a certe provincie, fu modificata dalla legge del Matteucci del 1862 la quale accorda facoltà al potere esecutivo di stabilire per regolamento quali sono gl'insegnamenti da darsi.

Quindi tutti gl'insegnamenti compresi in un regolamento, approvato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e dal Consiglio di Stato registrato alla Corte dei conti, sono regolari dal riguardo giuridico; potranno essere discussi dal punto di vista scientifico; questo è l'ufficio dell'Università e della scienza.

Dunque voglio togliere dall'animo del senatore Maragliano, che anche per l'ordinamento degli studi noi fossimo fuori della legge.

Per le Università libere vi sono norme speciali. Gli studenti loro possono passare (dopo superati gli esami) alle regie. L'onor. Maragliano ha poi ricordato l'Università di Genova ed ho inteso con simpatia le sue parole: perchè l'Università di Genova, che ebbi la fortuna di visitare da poco, è una Università, che per una serie di circostanze, sovra tutto per lo sviluppo dato di preferenza ad altri studi e uffici in quella città fiorente, mantiene il carattere del tempo passato. Una splendida sede, un palazzo storico con un magnifico ingresso, belle aule per gl'in-

segnamenti letterari e di diritto (quando erano pochi), ma tutto ora insufficiente in modo assoluto per la parte scientifica. Ho veduto persino l'assistente di un professore che per gabinetto di studio aveva il vano di una finestra, e approfittava così della ricchezza della repubblica genovese che aveva costruito mura tanto grosse che potevano contenere un bel tavolo dentro il vano della finestra ed isolare lo studioso.

Ora, lo Stato italiano, per tutte le Università che chiesero d'ampliare la loro sede e d'aumentare i locali e gl'istituti per la loro vita scientifica, non è stato mai avaro di aiuti; ma ha però sempre richiesto (ed oramai sempre si aspetta) un contributo dagli enti locali. Questo fa adesso Pavia per l'aumento delle sue cliniche, questo fa Torino che vuol rinnovare i suoi ospedali. Anzi, mi occorre di dire al Senato che per Pavia e per Torino ho già molto avanti gli studi ed ho in corso le trattative necessarie col collega del Tesoro.

Il ministro può disporre dei milioni della dotazione ordinaria del bilancio e non dei milioni richiesti nell'avvenire; ma spero che si risolvano degnamente queste questioni. Per Genova non ho ancora, onorevole Maragliano, nessuna proposta degli enti locali. Questo lo dico in via di fatto non in via di critica, perchè so come siano ricche le forze della sua città, come il pensiero degli studi preoccupi anche Genova che pure ha (ed è fortuna d'Italia) tanto alto il pensiero delle sorti economiche. Quando verrà la proposta la studierò con ogni benevolenza ricordandomi anche l'impressione fattami da questo magnifico palazzo che non contiene più gli studi.

In Italia, bisogna dire con Moleschott, che *la scienza ha le ali più grandi del nido*. Non è più capace di stare nelle vecchie sedi. Cerchiamo dunque con le forze delle città e con l'aiuto dello Stato di crescere a questo nido, perchè tutti gli studi vi siano raccolti e contenti.

Dopo ciò vengo ad alcune considerazioni generali che sono state fatte dagli onor. Arcoleo e Dini. L'onor. Dini mi ha ricordato alcune cose che si aspettano dal Ministero della pubblica istruzione; e per alcune altre che ho iniziato come per le belle arti, ha avuto parole benevoli.

Per gli impegni assunti del Ministero assicuro l'onorevole relatore, che farò, di più ho in animo di riformare l'amministrazione centrale e di costituire l'amministrazione locale.

Il solo provveditore non ha forze per i suoi nuovi doveri: ha in prestito un impiegato della prefettura più o meno adattato spesse volte a quest'ufficio speciale scolastico, e non resiste più agli oneri che gli si sono dati con le nuove leggi dell'istruzione elementare, leggi benefiche, perchè credo che uno dei problemi fondamentali dell'Italia nostra è di combattere vivamente l'analfabetismo. Poichè il Parlamento nella sua sapienza ha fatto le leggi recenti atte ad iniziare questa lotta, dobbiamo far sì che i milioni votati si possano spendere, e per spendere io intendo spendere presto, bene e utilmente.

L'amministrazione centrale, onor. Dini, sente dello stesso malessere, ha bisogno di ricostituirsi tutta — lo dico chiaro — e di rinforzare i servizi, cominciando dalla ragioneria perchè cessi il fatto che ho accennato di chiedere in aprile milioni di aumento di spese e, dopo averli ottenuti con fatica e con lamenti, arrivare al giugno e non saperli spendere non tanto per disordine..., quanto per impossibilità di tener dietro alle gestioni.

Sono cresciuti immensamente i lavori del Ministero, onor. signori: basterebbe pensare alle leggi delle scuole elementari e delle medie.

La Francia ha passato l'insegnamento elementare a carico dello Stato: i maestri hanno una legge che stabilisce i loro stipendi, il ministro firma i ruoli fissi e la bisogna va ogni mese regolarmente. In Italia invece il ministro dà assegni complementari ai maestri, è una specie di giudice nei dissidi che nascono tra i Comuni ed i piccoli borghi per l'insufficienza del pagamento degli stipendi ai maestri. Lo Stato dà la differenza per il vario grado delle scuole ed il ministro interviene per esaminare i conflitti, per insistere presso le autorità, per decidere del mancato pagamento e per ordinare all'esattore di pagare. Tutto questo vuol dire una faragGINE di carte, di questioni, di ricorsi, e oggi anche di telegrammi, perchè spessissimo i reclamanti si rivolgono per telegramma al ministro e qualche volta nemmeno in forma gentile, come se fosse responsabile anche di ciò che ignora. Così capita e con più larga misura per la legge su lo stato giuridico

e lo stato economico (di cui parlai alla Camera giorni sono) che ognuno cerca interpretare a modo suo, e ognuno invoca con preghiere, lamenti, proteste, lettere sui giornali ecc.

Ben comprendo le necessità e l'urgenza; e faccio rispondere perchè so la pena di coloro che gridano per i loro bisogni. Con tutte queste riforme, onor. senatori, abbiamo sovraccaricato di lavoro il Ministero senza provvedere alle basi.

Abbiamo detto ad esempio nella legge delle provincie meridionali del 16 luglio che per il settembre sarebbe fatto e pubblicato il regolamento. Io lavorai a ciò con ogni zelo.

Ma in quell'epoca il Consiglio di Stato non si adunava; si dovette aspettare: e spero che sarà approvato in questi giorni. Abbiamo stabilito che per gli edifici scolastici — e sono migliaia — il Ministero dell'istruzione debba preparare disegni rispondenti alle norme richieste dalla pedagogia e adattati ai singoli paesi; quindi studio dei luoghi, conoscenza dei materiali locali per utilizzarli bene, ecc. E nessun ufficio che prepari questi disegni. Io ho chiesto in prestito al collega dei lavori pubblici degli ingegneri del Genio civile e mi sono stati accordati; ho chiesto in prestito alle finanze dei ragionieri, e ho cercato dei locali necessari.

Questa è una condizione transitoria di cose che non può durare, poichè io non potrei fare il ministro avendo in prestito gli impiegati, i locali, i denari! Bisogna costituire l'Amministrazione secondo i bisogni del servizio. Ogni piccola riforma non si fa senza spese, al di là di quelle che sono nel bilancio e con cifra spesso insufficiente per giunta! Fino la semplice e umana e equa concessione della riduzione di viaggio ai maestri elementari per tre volte all'anno fa arrivare al Ministero tante migliaia di richieste che ci vorrebbe un apposito ufficio se si dovesse rispondere subito; e se non si fa, essi si lamentano e credono che sia la Minerva che li trascura. Il rispondere subito fa incaglio agli altri servizi. Anche l'applicazione della legge ultima dei professori medi ha portato un lavoro grandissimo, faticoso. Io ho ordinato una relazione stampata di cui già sono pronte alcune parti, perchè la Camera ed il Senato conoscano come agì l'Amministrazione. Io non credo di essere infallibile e non credo affatto che sia infallibile l'Amministrazione; sono lieto di correggere gli errori quando mi sono segnalati; e perchè gli errori

eventuali siano noti a tutti voglio mettere l'Amministrazione alla luce del pubblico senza nulla nascondere, così che ognuno possa fare un onesto e sereno sindacato.

E appunto per ciò vorrei che il sindacato fosse fatto in quella forma leale, garbata e cortese che si usa tra persone che discutono problemi seri, ma si stimano e rispettano.

Ora invece troppi protestano, gridano, stampano senza aver base soda di ragione. È la diffidenza antica, l'eredità del passato, ma fa male, e turba il lavoro che vorrei tranquillo, e onorato dalla fiducia di tutti.

Questa è l'opera che cerco di portare alla Minerva e di fare comprendere al pubblico di fuori, sia di coloro che dipendono dal Ministero, sia dei professori delle scuole medie che sono sopra tutti interessati in questa riforma. La discussione sia seria, e rispettosa della legge e sarà un progresso della nostra vita civile. Se no è lamento inane... e non è più ascoltato.

L'onor. Dini parlava appunto della applicazione delle leggi sulle scuole elementari e medie, ed io rispondo che per le scuole medie darò la relazione, per le scuole elementari si sta lavorando alacramente e le notizie saranno presto pubblicate, nonchè il regolamento per la legge che riguarda l'Italia meridionale. Per l'opera faticosa compiuta e da compiersi mi fu e mi sarà di valido ausilio l'assidua collaborazione del collega Ciuffelli.

L'onor. Dini ha anche accennato qualche cosa circa le belle arti. La questione delle belle arti credo sia uno dei problemi gravi dello Stato moderno e che per l'Italia sia cosa di grandissima importanza anche economica. Ed è ora evidente che bisogna guadagnare il tempo perduto in passato. A tal fine appunto io ricostituì la Direzione delle belle arti, chiamai il nuovo direttore e convocai la Commissione permanente e studiai la legge nuova. Inoltre presenterò al Senato un vero organico del servizio, perchè non credo si debbano lasciare i nostri monumenti affidati come ora a persone anche degnissime ma che mancano della stabilità necessaria nell'ufficio e delle garanzie.

Bisognerà sistemare anche la questione degli operai per cui abbiamo in bilancio un'altra tabella che dà dei fastidi spesso gravi. Infatti, per diffidenza verso l'amministrazione, poichè una parte di queste ultime leggi ha appunto

voluto dire diffidenza verso l'amministrazione, fu stabilita questa tabella, nella quale sono fissati i nomi di tutti gli operai più o meno legalmente in passato chiamati. Però oggi avviene un fatto curioso: se ad esempio, una colonna minaccia rovina, l'ufficio non può chiamare un operaio avventizio per aiutare coloro che debbono puntellarla, ma deve chiamare uno di coloro che fanno parte del ruolo e lavora in altro luogo. E tutto questo si deve fare con corrispondenza lunga, e non risponde all'urgenza del caso. È una conseguenza di quei ruoli che sono fatti per stabilire sul ministro una sorveglianza troppo diretta.

Posso assicurare il Senato che non nomino nessun operaio nuovo, che cerco migliorare lo stato attuale e che man mano si verificano delle vacanze esse non vengono coperte. L'onorevole Dini confidi che cercherò di mantenere anche qui gli impegni assunti, come cercherò di provvedere a tutte le necessità del momento.

L'onor. Arcoleo, che mi dispiace non sia presente, discusse intorno alla tabella, e su ciò ho già risposto; ma domandava inoltre che cosa fanno le molte Commissioni che sono al Ministero e diceva che esse possono chiamarsi Commissioni di parata. Vi sono le Commissioni volute dalle leggi e fanno il loro ufficio, convocate da me senza indugio. E vi sono Commissioni speciali, tutte nominate dai miei predecessori. Che le Commissioni siano di parata io non lo credo; che ci sia qualche Commissione troppo numerosa è vero; ma ciò fu fatto forse perchè dovevano studiare problemi importantissimi. Del resto io faccio premure verso di esse perchè sollecitino le loro conclusioni. Convocai già quella per gli istituti nautici. Convocherò d'accordo il collega Guardasigilli quella per S. Demetrio, Corona. Circa la Commissione per le scuole medie non ho bisogno di ricordare il grave lavoro suo.

La Francia andò innanzi a noi in questa riforma ed ebbe una Commissione che fece un'inchiesta, inchiesta lunga di anni e ricca di volumi, e che condusse alla riforma della scuola media francese del 1902 coi due cicli d'insegnamenti quali sono oggi stabiliti. La Commissione nostra lavorò lungamente e ordinò un'inchiesta; gli studiosi sanno quanto grave problema sia quello della scuola media e quanto debba interessare l'Italia che ha vive le tradizioni del classicismo

e dell'umanesimo. Ci furono nel seno della Commissione dimissioni; ed io sostituii i dimissionari con nomi illustri e benamati dalla scuola. Convocherò presto questa Commissione; ma il suo presidente onor. Boselli è sempre autorizzato a convocarla e io lo pregai di farlo. La Commissione ordinò un'inchiesta, fu fatto lo spoglio e spero di presto pubblicare tutte le risposte venute. Intanto per tenere serena la scuola, posto che l'indisciplina alle volte può essere provocata dalla incertezza che agisce specialmente sulle menti dei giovani e dei genitori perchè essi considerano troppo i documenti scolastici come ragioni di carriera, e quindi un po' più di greco o latino pare alle famiglie una maggiore o minore probabilità di presentare i figli al concorso per un impiego, intanto ho presentato un disegno di legge per regolare il sistema degli esami. Il regolamento pubblicato (1904) dall'onorevole Orlando non fu applicato a suo tempo, e nemmeno in quest'anno, perchè fu sospeso dal ministro Fusinato, e ciò non per capriccio, ma perchè l'esperienza ha dimostrato che in quel regolamento, pur studiato da professori e conoscitori della scuola, vi è molto da sfrondare, vi è qualche cosa che lo rende impossibile nella sua applicazione pratica. Io ho preso la via maestra; ho presentato un disegno di legge breve, perchè sia più facile la sua uscita dalle discussioni parlamentari, e spero con questo di giovare alla scuola. Certo farò ogni sforzo perchè questo disegno di legge sia votato presto, cinque o sei mesi prima degli esami. Non bisogna avere agitazioni al tempo degli esami. Gli onorevoli senatori conoscono recenti e piccole agitazioni di alcuni licei e ginnasi specialmente nell'Italia meridionale: esse sono avvenute per la preoccupazione del 7 o dell'8 nella licenza, e per gli esami trimestrali, e per quello che aveva detto o non aveva detto o doveva dire il ministro! Queste agitazioni per gli esami, che avvengono ogni anno nelle scuole, sono dannose e bisogna troncarle con una legge: il Senato mi aiuterà in quest'opera. Fin ora mancò sempre la norma fissa e chiara. E si provvide solo nel giugno e con ordini speciali.

Il senatore Arcoletto disse anche che il ministro deve fare il ministro e uscire dallo stato di minorenni in cui l'hanno posto i regolamenti e le Federazioni. Lo stato di minorenni in cui

per alcuni rapporti è stato posto il ministro dai regolamenti non è situazione creata da me. Ci sono le leggi recenti del 1906. Ne dissi già le ragioni e ritengo che i regolamenti vadano sfrondati, poichè è soverchio stabilire in essi tante norme restrittive all'azione del ministro. Noi siamo corsi troppo in avanti in questo sistema di freni che è impedimento di fare il bene; credo che nessun ministro della pubblica istruzione abbia tanti legami, quanti ne ha quello d'Italia. Ogni piccola variazione ai regolamenti pubblicati per decreto reale dal proponente, si deve dopo fare per legge. In questi ultimi anni il Parlamento dà facoltà al ministro di fare un regolamento degli esami, ma si dice poi al ministro che il regolamento per 10 anni non deve essere modificato se non per legge. Negli ultimi mesi si è fatta la circoscrizione degli ispettori scolastici, cosa molto modesta, e nella legge che la consente è detto che per cinque anni la circoscrizione fatta con decreto reale non si può modificare! E io dovrò presentare a S. M. una modifica, poichè in quel regolamento vi sono errori geografici, per cui è impossibile che un ispettore possa percorrere il suo territorio. Perchè questa sfiducia? Il ministro non sempre farà atti da meritare l'approvazione, il ministro sarà anche incapace, ma per questo vi è il Parlamento che deve giudicarlo e richiamarlo all'osservanza delle leggi. Molti regolamenti del Ministero della pubblica istruzione — quando sempre e per tutti siano rispettati — sono tali che impediscono di fare il bene, o per evitare il male impediscono addirittura di fare. Io guardo talvolta alle riforme dei ministri dell'istruzione pubblica in Francia, anche dopo la legge sulle scuole medie, uscita dall'inchiesta del 1902. Veggo che le leggi danno libertà di movimenti, mobilità di ordinamenti. Così si possono, sugli esami, e su certe materie di studio, prendere atteggiamenti nuovi, anche per la scuola media divisa, dicevo, in due cicli, uno con tendenza letteraria e l'altro con tendenza scientifica. Noi non abbiamo più nessuna libertà; e così rendiamo troppo rigida la scuola. Di qui le agitazioni al di fuori e le difficoltà dentro al Ministero, che vede l'infinita serie dei casi; e infine il sospetto, quando si propone qualche riforma, che sia provocata dai rumori e dalle imposizioni, da coloro che si agitano e diventano capi. Perciò ho dovuto telegrafare

e dichiarare netto che finchè durano chiassi e violenze, non farò riforme di regolamenti, poichè non conosco tale via per domandare riforme o nuovi ordini.

In questa condizione di cose il programma del ministro è molto semplice, e (lo riconosco io stesso) non corrisponde alle speranze e alle belle e solenni dichiarazioni di grandi riforme organiche che spesso sono state fatte, e che non credo opportuno ripetere in questo momento per un Ministero dove urge di assestare l'amministrazione, dove bisogna riformare ancora gran parte degli organici, i quali non corrispondono più alle cose e agli uffici, dove bisogna semplificare le leggi e i regolamenti e ravvivarli e coordinarli, e formare il diritto amministrativo scolastico. Poichè, onor. senatori, lo stesso ministro, per quanta buona volontà abbia, spesse volte per ogni singolo servizio, non sa rendersi ragione di tutte le varie norme che lo governano; il bilancio stesso non è mai esattamente fatto e viene poi modificato subito dopo presentato con voluminose note di variazione.

A ciò ho voluto porre subito rimedio.

Per ogni ramo di servizio e per ogni ordine di scuole si comincia da leggi antiche andate in parte in disuso, perchè modificate poi con leggi speciali, e con regolamenti generali, o con ordini dati per virtù di pieni poteri e con circolari e perfino con telegrammi, e con lavori di Commissioni, tenute in vita senza lavorare, e con la facoltà lasciata alle Commissioni locali di esaminare e vedere i casi speciali degli istituti secondari e via dicendo. Il complesso delle norme che governano ogni servizio è difficile di conoscere. Così è per i licei e gli istituti tecnici, le scuole elementari: non abbiamo un testo unico della nostra legge fondamentale per la istruzione elementare ed occorre farlo; non si sa bene dove e quando sia applicabile la legge Casati, e le amministrazioni locali e i piccoli comuni non sanno spesso come uscire da questa selva selvaggia. Manca anche il testo completo dei vari programmi d'insegnamenti, e si sta già lavorando per farlo.

Fino il *Bollettino della pubblica istruzione*, che dovrebbe essere l'organo ufficiale delle leggi, dei decreti e delle relazioni tutte tra il paese e le scuole ed il Ministero, non è completo; non tutti i servizi vi si specchiano. E per un cattivo vezzo dell'amministrazione, da lunghi

anni non si fa l'indice, sicchè nessuno ci si raccapezza su quelle 4 o 5 mila pagine che si pubblicano ogni anno! Non so come facciano i presidi e i provveditori quando debbono dare una risposta agli interessati: già i professori stessi poco lo vedono.

Così accade che le norme delle scuole sono poco note. Moltissimi allora son quelli che si rivolgono al ministro, il quale riceve una valanga di lettere quotidiane (centinaia di lettere personali) che affaticano lui e l'amministrazione. Se il Ministero non risponde è scortese, se risponde s'incagliano i servizi; qualche volta si risponde con delle contraddizioni, ed allora viene scredito all'amministrazione e nascono dispiaceri. Il ministro per evitare tali mali deve farsi accentratore, come spesso faccio io, e vedere tante più cose che sia possibile; e la fatica data a questo ufficio di direttore e ordinatore, e regolatore dell'amministrazione minuta, è sottratta al più alto e nobile ufficio di riformatore e presentatore di bei progetti che impressionassero meglio l'opinione pubblica. (*Benissimo*).

Ma, onor. senatori, voi ben sapete che per costruire un edificio è necessario esser sicuri della base. E per ora mi occupo della base e mi compiaccio dell'esempio che ho davanti agli occhi nella stanza dove lavoro. Il Bernini non pensando certo alle sorti avvenire della Minerva quando ebbe incarico di collocare l'obelisco tutto figurato dell'antico tempio di Minerva, pensò a lungo come formare una base a questo obelisco e pensò l'elefante forte e paziente, perchè potesse bene sostenere come è scritto nella lapide, l'antica sapienza: *sustinere sapientiam*.

Alla Minerva occorre fare una base solida e degna del complesso edificio. E magari si potesse cambiar sede e far casa nuova!

E con questo assunto modesto, onor. senatori, illuminato sempre da un ideale alto di lavoro, da una fiducia viva nel progresso della scienza italiana — onorata anche nei più lontani paesi — mi sento ben fortunato come ministro della pubblica istruzione di parlare la prima volta sul mio bilancio al Senato quando appunto due illustri uomini Camillo Golgi e Giosuè Carducci senatori, e professori, hanno ottenuto il più grande premio scientifico conferito alle scienze ed alle lettere. Io mi onoro

di mandar loro da questo posto il saluto fervido d'ammirazione, che ho già trasmesso (per telegrafo); mi rallegro di tale soddisfazione come italiano, lieto di ricordare che i milioni, che costituiscono la ricchezza che oggi onora coi premi insigni la scienza che lavora isolata e oscura, ebbero origine con un italiano, il So-brero, che inventò la dinamite e non pensò di trarne profitto per arricchire sè, ma la diede liberamente al lavoro e all'industria, e questa ne trae oggi partito e per un mirabile legame di cose la restituisce in qualche parte alle scienze. (*Benissimo*).

Parlando al Senato non debbo ripetere che mi ispirò a questo ideale di ordine, di lavoro e di scrupolosa osservanza delle leggi e pur sapendo di finire il discorso in un modo alquanto diverso dal solito dirò che a questo alto ideale sono assai devoto e fermo: ma non so se potrò tradurlo in pratica, perchè molto vi corre tra l'ideale della mente e la modesta possibilità delle risoluzioni pratiche. Sento che non basta volere, ma bisogna saper potere, e potere è difficile perchè occorre trovare tutte le condizioni favorevoli. Però sento e dichiaro che senza poter realizzare questi ideali non avrei ragione di stare a questo ufficio.

Voi, onor. senatori, per confortare l'opera vostra avete scritto nelle vostre sale severe e magnifiche massime tolte da solenni ricordi della sapienza romana, che vi illuminano e vi assistono. Io vorrei che nella sala del ministro dell'istruzione pubblica, che è ben modesta, vi fosse a sua volta uno scritto che dicesse con un ricordo della sapienza latina *ad decus et libertatem nati sumus; aut haec teneamus aut cum dignitate moriamur*. (*Bene, bravo, applausi*).

FINALI. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. *presidente della Commissione di finanze*. La Commissione di finanze domanda all'onorevolissimo Presidente e al Senato la licenza di riunirsi, per potere poi dichiarare quali sono i suoi intendimenti, dopo le dichiarazioni che intorno all'art. 3° ha fatto l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Finali.

Se non vi sono opposizioni, s'intende approvata.

La seduta quindi è sospesa (ore 16.50).

Ripresa della seduta.

PRESIDENTE. Si riprende la seduta (ore 17.10). Prego gli onorevoli senatori di voler riprendere i loro posti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DINI, *relatore*. Siccome sono rimasto in minoranza, riferirò in vece mia il Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare allora l'onor. Finali.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. La Commissione permanente di finanze si è riunita per esaminare la questione relativa al terzo articolo del progetto di legge, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907; ed in seguito a matura e ponderata discussione, essa, nella sua maggioranza, ha preso questa deliberazione: La Commissione permanente di finanze mantiene i propri concetti espressi nella relazione della Commissione stessa, ma, data l'urgenza dell'approvazione del bilancio della pubblica istruzione, non insiste nella soppressione dell'art. 3, sotto condizione che l'onorevole ministro, con provvedimenti amministrativi di urgenza, rimuova intanto gli inconvenienti denunciati, salvo a presentare un apposito disegno di legge alla ripresa dei lavori del Parlamento.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio vivamente la Commissione permanente di finanze della sua proposta, e farò del mio meglio perchè con provvedimenti di urgenza sia ottemperato al suo autorevole voto. La Commissione di finanze ed il Senato non possono certo dubitare della mia buona volontà, per bene dirigere l'amministrazione dell'istruzione pubblica e provvedere ai bisogni.

PRESIDENTE. In seguito alla proposta fatta dal senatore Finali a nome della Commissione di finanze, e delle parole pronunciate dal ministro della pubblica istruzione, se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione dei capitoli.

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse).	959,685 »
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	123,900 »
3	Ministero - Paga di un disegnatore straordinario - Paghe e mercedi ai diurnisti ed inservienti avventizi, come dall'elenco nominativo della tabella B qui allegata	62,458 »
4	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale	82,040 »
5	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	34,820 »
6	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità fisse (Spese fisse)	16,500 »
7	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità - Consulenza legale	37,0 00
8	Ministero - Spese d'ufficio	66,700 »
9	Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) .	1,500 »
10	Ministero - Spese di manutenzione, ed adattamento di locali dell'amministrazione centrale	16,800 »
11	Paghe agli operai addetti ai lavori di costruzione, manutenzione ed adattamento dei locali e dei mobili dell'Amministrazione centrale, come dall'elenco nominativo della tabella C qui allegata . . .	8,395
12	Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, già appartenenti all'amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie	95,000 »
13	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina	141,000 »
14	Ispezioni e missioni diverse presso il Ministero o nell'interesse di servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Spese per missioni all'estero e congressi.	20,000 »
15	Indennità ai membri della Commissione consultiva ed ai componenti la Commissione per le nomine e promozioni del personale dell'Amministrazione centrale od appartenente a servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,680,798 »

	<i>Riporto</i>	1,680,798 »
16	Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	75,000 »
17	Fitto di beni appartenenti al patrimonio dell'istruzione pubblica amministrati dal demanio e destinati ad uso od in servizio di uffici dipendenti dal Ministero medesimo	125,839 22
18	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	6,000 »
19	Spese postali (Spesa d'ordine)	13,000 »
20	Spese di stampa	48,330 »
21	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	13,850 »
22	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
23	Spese casuali	17,968 »
	Debito vitalizio.	1,980,785 22
24	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	2,600,000 »
25	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	169,000 »
	Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale.	2,769,000 »
26	Regi provveditori agli studi - Personale (Spese fisse).	334,816 66
27	Regi provveditori agli studi - Personale - Rimunerazioni per supplenze e compensi per eventuali servizi straordinari	12,500 »
28	Regi provveditori agli studi - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	820 »
29	Regi ispettori scolastici - Personale (Spese fisse)	623,100 »
30	Regi ispettori scolastici - Personale - Rimunerazioni per supplenze e compensi per eventuali servizi straordinari	5,000 »
31	Regi ispettori scolastici - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,740 »
	<i>Da riportarsi</i>	978,976 66

	<i>Riporto</i>	978,976 66
32	Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie	241,480 »
		1,220,456 66
	Spese per le Università ed altri stabilimenti d' insegnamento superiore.	
33	Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi - Retribuzioni per incarichi di materie obbligatorie nelle Regie Università - Assegni, indennità e retribuzioni iscritti nei ruoli organici delle segreterie universitarie e degli Istituti univer- sitari - Retribuzioni per supplenze al personale in aspettativa - Assegno ai dottori collegiati della Regia Università di Bologna	8,747,282 19
34	Regie Università - Personale (Spese fisse) - Retribuzioni agli incari- cati di materie complementari e compensi per le conferenze nelle scuole di magistero	379,200 »
35	Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale - (Spese fisse) - Assegni e paghe al personale straordinario	197,686 82
36	Regie Università ed altri Istituti universitari - Indennità e retribuzioni per incarichi eventuali e per supplenze al personale in attività di servizio, temporaneamente impedito di esercitare il proprio ufficio	83,000 »
37	Regie Università ed altri Istituti universitari - Indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Spese da sostenersi con i fondi provenienti dai diritti di segreteria (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con Regio decr. 21 agosto 1905, n. 638)	50,000 »
38	Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	111,800 »
39	Regie Università ed altri Istituti universitari - Dotazioni - Assegno fisso alla Università libera di Urbino	2,775,365 31
40	Assegno fisso alle Università siciliane per gli scopi segnati dal de- creto prodittatoriale 19 ottobre 1860, n. 274 (Legge 13 luglio 1905, n. 384)	80,000 »
41	Regie Università ed altri Istituti universitari - Supplemento alle dota- zioni ed altre spese a vantaggio delle Regie Università e degli Istituti universitari - Ricerche sperimentali	240,293 34
42	Indennità ai membri di Commissioni esaminatrici per le nomine e promozioni del personale delle Regie Università e degli altri Isti- tuti universitari - Compensi e indennità per incarichi, ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione superiore	75,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	12,739,627 66

	<i>Riporto</i>	12,739,627 66
43	Regie Università ed altri Istituti universitari - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse universitarie da erogarsi secondo le disposizioni della legge 28 maggio 1903, n. 224	<i>per memoria</i>
44	Borse ad alunni della scuola italiana d'archeologia pel perfezionamento negli studi archeologici e in quelli di storia dell'arte medioevale e moderna, istituite presso la Regia Università di Roma - Assegni, indennità d'alloggio e rimborso di spese per gite (Regi decreti 23 luglio 1896, nn. 412 e 413)	20,100 »
45	Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Assegno fisso, secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, e 9 luglio 1905, n. 366, e legato di Filippo Barker Webb. - Aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto - Compensi per le conferenze nelle scuole di magistero	441,910 63
46	Scuola navale superiore di Genova - Contributo per il suo mantenimento	33,000 »
47	Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli studi superiori e per perfezionamento nei medesimi	170,516 47
48	Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari	15,101 78
49	Spese dei corsi di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali, istituiti presso le Università	<i>per memoria</i>
SPESE PER GLI ISTITUTI SUPERIORI DI MAGISTERO FEMMINILE.		
50	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale (Spese fisse) - Stipendi al personale di ruolo, retribuzioni ai professori incaricati, e remunerazioni per supplenze ad insegnanti e ad impiegati in aspettativa	154,998 30

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare su questo capitolo il senatore Cerruti Valentino.

CERRUTI V. Mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato sopra un impegno assunto da uno dei predecessori dell'attuale ministro dell'istruzione pubblica, dall'onor. Bianchi, nella tornata del 12 aprile 1905 in seguito all'interpellanza che era stata svolta dall'onorevole Dini e da me intorno agli istituti superiori di magistero femminili di Firenze e di Roma.

Noi concludevamo la nostra interpellanza chiedendo al ministro del tempo di voler disciplinare con un nuovo disegno di legge le norme per la nomina del personale insegnante, la scala degli stipendi e la sfera d'azione didattica dei due istituti.

Dopo lunga disputa il ministro Bianchi usciva in queste dichiarazioni testuali:

« Per risolvere il problema circa l'estensione dell'insegnamento e l'organizzazione di queste scuole io nominerò una Commissione la quale studierà con amore e con intelletto una siffatta condizione di cose. È naturale che tutto quello che verrà messo in luce, tutto quello che sarà proposto da questa Commissione sarà argomento di studio anche da parte mia e di analogo provvedimento legislativo ».

Infatti la Commissione fu nominata ed esaurì puntualmente il suo mandato eseguendo degli studi estesissimi circa l'assetto dei due istituti. Dagli studi della Commissione si potrebbero trarre elementi molto preziosi per la prepa-

razione dell'invocato disegno di legge. Quegli studi furono anche sottoposti agli esami del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, ma il disegno di legge è rimasto un pio desiderio.

Non solo il disegno di legge è rimasto un pio desiderio, ma lo stesso ministro Bianchi, che aveva convenuto nella necessità del disegno di legge, verso gli ultimi giorni della sua amministrazione, continuando in una consuetudine che era stata dall'onor. Dini e da me criticata nella nostra interpellanza, promosse un decreto Reale col quale furono introdotti nuovi insegnamenti nei due istituti, altri insegnamenti che vi erano semplicemente facoltativi, furono cambiati in obbligatori, e qualcuno anche spezzato in due o più distinti.

Io non entrerò nel merito delle innovazioni che furono così introdotte; non vi entrerò perchè questo non è il momento opportuno per farlo, non vi entrerò perchè qualunque giudizio se ne voglia fare esso ha ben poca importanza rispetto allo scopo ch'io mi sono proposto nel prendere la parola su questo capitolo. Non vi entrerò anche per un'altra considerazione; malgrado tali innovazioni, su per giù le condizioni dei due Istituti sono rimaste quali erano nel 1905; nella sostanza non sono cambiate. Nulla è stato pregiudicato circa la risoluzione dei tre punti per i quali il senatore Dini ed io ritenevamo indispensabile un disegno di legge. Poichè siamo sempre allo stato di prima, e non è successo alcun fatto nuovo che mi induca a deviare dalle convinzioni che aveva espresso in questa assemblea, pregherei l'onorevole ministro di voler dichiarare se intenda riprendere gli studi iniziati per cura del suo predecessore e di venire finalmente a quel disegno di legge che, ripeto, era stato sollecitato dall'onorevole Dini e da me, ma la cui necessità era già stata dimostrata altre volte e da altri in Senato. Secondo la risposta che piacerà all'onorevole ministro di dare, prenderò norma per decidere se sarà il caso, o no, al momento propizio, di ritornare sulla questione in forma più ampia.

DINI, *relatore*. Di questa questione non parlo come relatore del bilancio, ma come senatore.

Mi associo anche io alla domanda fatta dal collega Cerruti.

Avevamo presentato un'interpellanza insieme

nel dicembre dell'anno passato intorno a questi istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze; ma per le circostanze parlamentari sopravvenute dipoi dovemmo sempre rimandarla, e poi dovemmo finire per ritirarla negli ultimi giorni perchè era passata ogni attualità, essendo ormai trascorso un anno, nientemeno!

Di interpellanze su quegli istituti ne svolgemmo un'altra nell'aprile del 1905; ma queste nostre interpellanze hanno sempre avuto circostanze *sui generis*.

Questi istituti hanno non so quale potenza che non so come chiamare, se misteriosa o ignota, certo una potenza superiore che li protegge! Quando i ministri sono in *articulo mortis* si fanno disposizioni per questi istituti!

In *articulo mortis* del Ministero Orlando nel febbraio 1905 fu emanata una disposizione (*si ride*), secondo la quale a questi istituti fu accordato di dare diplomi per abilitazioni nelle scienze naturali, contro tutte le deliberazioni precedenti del Consiglio superiore d'istruzione.

La legge relativa a questi istituti richiede che pei loro ordinamenti venga sentito il Consiglio superiore, e questo viene sentito e dà i suoi pareri contrari, ma poi le disposizioni si prendono ugualmente come se i pareri fossero stati favorevoli, e ciò perchè basta poter dire nei decreti: « Sentito il Consiglio superiore ».

Allora fu presentata subito una interpellanza da me e vi si associò poi anche il collega Cerruti, ma... il ministro che aveva fatta la cosa era già caduto, e dovè rispondere il ministro Bianchi che gli era succeduto e che non ne aveva nessuna responsabilità!

Intanto però, per fortuna, la Corte dei conti trovò che quel decreto non era in regola, e quindi non ebbe seguito; per cui quando svolgemmo l'interpellanza il decreto aveva perduto ogni valore. Fu chiesto da noi, interpellanti, di nominare una Commissione perchè si rivedessero le cose relative a questi istituti, e si presentasse un progetto di legge per modificarli, e nella discussione fu accennato anche a sopprimerli addirittura; e a dire il vero, ragione di essere ora ne hanno ben poca!

La Commissione fu composta dai direttori dei due istituti di Roma e di Firenze, dalla direttrice o da altra signora appartenente alla direzione dell'istituto Benincasa di Napoli pa-

reggiato a quelli, da due nostri colleghi del Senato e da altri che ora non ricordo.

Questa Commissione presentò le sue proposte in ritardo e seppi poi che queste andarono d'urgenza al Consiglio superiore nel novembre 1905, l'ultimo giorno delle sue sedute, e colle più grandi premure del Ministero perchè se ne trattasse in quel giorno; ed il collega Cerruti che faceva parte allora come ora del Consiglio, ne potrà dire qualche cosa.

Il Consiglio superiore emise il voto che occorresse un progetto di legge sul quale avrebbe poi dovuto essere sentito, e intanto il 14 dicembre, dopo circa un mese, furono emanate per decreto Reale nuovi regolamenti per questi Istituti coi quali si mutavano gli ordinamenti degli studî, e vi si introducevano nuovi insegnamenti.

Questo decreto porta la data del 14 dicembre 1905; e il ministro Bianchi pochi giorni dopo era dimissionario!

Presentammo subito un'altra interpellanza, ma il ministro responsabile non ci era più!

Gli successe il De Marinis, il quale non si presentò che un giorno in Senato, il giorno dell'apertura; le sedute furono subito rinviate, e quando il Senato si riaprì era ministro il Boselli.

Si discutevano allora le leggi gravi e importanti sulla istruzione media e non era possibile a noi svolgere l'interpellanza perchè eravamo impegnati, io specialmente, come relatore in una di quelle leggi. La cosa restò dunque in sospeso ed intanto cadde anche il ministro Boselli, ma prima che egli cadesse, nel regolamento delle Facoltà di lettere in data 17 maggio 1906 che andava alla Corte dei conti per essere registrato, si aggiunse nell'art. 14 una disposizione che diceva così: « Gli studenti di scienze naturali che abbiano compiuto il primo biennio di studio presso la loro Facoltà ed abbiano ottenuto la licenza relativa, ecc., ecc., e le diplomate di Regi Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze e dell'Istituto superiore pareggiato di magistero femminile *Suor Orsola Benincasa* di Napoli, possono essere iscritti al terzo anno della Facoltà di filosofia e lettere e conseguire la laurea in filosofia alle condizioni che saranno indicate dalla Facoltà caso per caso ».

Per fortuna anche quest'articolo non ebbe

seguito perchè la Corte dei conti osservò che su esso non era stato sentito il Consiglio superiore, e il ministro Fusinato che successe all'onor. Boselli dovette fare un altro decreto che stralciava quell'articolo dal primo regolamento perchè la Corte dei conti potesse registrare il detto regolamento della Facoltà di lettere.

Ora io vorrei si finisse una volta col prendere disposizioni contrarie a tutti i voti del Consiglio superiore per questi Istituti che non so davvero quale importanza abbiano e che si tende ogni giorno più illegalmente a rendere pari alle Università. In ogni modo siccome abbiamo richiamato il ministro l'anno passato a presentare un progetto di legge in proposito; è stata nominata una Commissione per questo e le proposte di questa Commissione sono andate al Consiglio superiore e questo si è pronunciato in proposito, prego anch'io come ha pregato il senatore Cerruti, l'onor. ministro di studiare questo progetto di legge per presentarlo al Consiglio superiore e al Parlamento, intanto non prendere più nessun provvedimento al riguardo di questi Istituti.

Essi vogliono essere equiparati agli universitari, vogliono i professori ordinari agli effetti degli stipendi uguali ai professori universitari e a ciò sono riusciti; ma quando si tratta di nominarli vogliono le cose a modo loro, perchè per gli incaricati, per es., che sono quelli che poi passano straordinari, non si richiede neppure la libera docenza; bastano i Consigli direttivi di quegli Istituti per proporre Tizio o Caio per la nomina.

Dunque si stabiliscano bene le condizioni degli Istituti medesimi in tutto quanto li riguarda, per il personale, per l'insegnamento, e per i diritti e certificati o diplomi che quegli Istituti conferiscono, se pure non si crede meglio se non di sopprimerli, di trasformarli completamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro Rava.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio gli onor. senatori Cerruti e Dini di aver richiamato la mia attenzione su questa situazione di cose relativa agli Istituti superiori di magistero e su questo succedersi di decreti. Dovrei pensare che non deve essere così prossima la data della mia morte ministeriale, perchè non è stato presentato nessun decreto

relativo al riordinamento di questi istituti di magistero (*si ride*). Ma non ho avuto nemmeno il progetto di legge studiato da questa Commissione: sapevo che c'erano gli studi in corso, ma che fosse formulato un disegno di legge non mi era stato annunciato e ne richiederò subito alla Divisione competente.

Però, considerando la crescente frequenza delle ragazze nei licei e il loro passaggio dai licei alle Università, specie nella Facoltà di filosofia e lettere donde escono con la laurea, e passano all'insegnamento secondario e normale o in qualche istituto tecnico nelle sezioni femminili, e via dicendo, veggo come sia aperta alla donna studiosa e volenterosa la via dell'Università per ottenere il titolo che l'abilita all'insegnamento. Così abbiamo due vie di preparazione a questi insegnanti: l'Istituto di magistero e l'Università.

Studierò il progetto di legge che l'onor. Dini

e l'onor. Cerruti mi annunciano, e poichè la loro domanda gentile si limita a questa prima parte, di studiare cioè subito il progetto per vedere se convenga presentarlo al Parlamento, l'accetto.

Altra raccomandazione del senatore Dini è che io non modifichi l'ordinamento e non faccia altri decreti. Veramente le conseguenze che portano i decreti relativi a questi istituti dovrebbero servir di freno. Ad ogni modo m'impegno di non presentare decreti, perchè capisco che tutta questa materia degli studi, tormentata così frequentemente da parziali riforme e sempre in *articulo mortis*, debba essere sistemata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare su questo capitolo lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

51	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale (Spese fisse) - Retribuzioni per servizi straordinari, per supplenze ad insegnanti ed impiegati in attività di servizio temporaneamente assenti	1,800 »
52	Istituti superiori di magistero femminile - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	7,762 50
53	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Acquisto di materiale scientifico	6,000 »
54	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse scolastiche da erogarsi secondo le disposizioni della legge 28 maggio 1903, n. 224	<i>per memoria</i>
		<hr/> 13,590,817 34 <hr/>

Spese per gli istituti e i Corpi scientifici e letterari.

55	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale (Spese fisse)	121,530 02
56	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale - Compensi al personale straordinario e retribuzioni per eventuali servizi	10,417 60
57	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Assegni e dotazioni	242,312 55

58	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Supplemento di assegni e di dotazioni per maggiori spese imprevedute ed assegni eventuali	16,140 80
59	Biblioteche governative - Personale (Spese fisse)	850,390 »
60	Biblioteche governative - Personale - Assegni, remunerazioni e compensi per incarichi straordinari	22,000 »
61	Biblioteche governative - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	32,000 »
62	Biblioteche governative - Dotazioni	478,833 19
63	Assegni a biblioteche non governative; assegno per la pubblicazione della rivista zoologica e per la biblioteca della stazione Dohrn in Napoli	8,303 04
64	Biblioteche governative - Fondo comune per maggiori spese imprevedute	27,020 62
65	Compensi e indennità alle Commissioni esaminatrici per l'ammissione e le promozioni degli impiegati delle biblioteche; indennità e spese per ispezioni e missioni eventuali in servizio delle biblioteche	6,000 »
		1,814,947 82
Spese per le antichità e le belle arti.		
SPESA PER L'ANTICHITÀ, I MONUMENTI DEL MEDIO EVO E DELLA RINASCENZA E PER L'ARTE MODERNA.		
66	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale (Spese fisse)	876,546 22

DI SAMBUY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Per quanto sia una semplice raccomandazione quella che intendo rivolgere al signor ministro, non potrei parlare sopra questo articolo senza prima mandare all'onorevole Rava un plauso sincero e modesto per aver procurato di risolvere la gravissima questione delle Belle Arti, affidandone la direzione all'uomo illustre la cui competenza è riconosciuta da tutta Italia ed altamente stimata all'estero. E vengo alla mia raccomandazione.

Io ebbi l'assicurazione, da un precedente ministro, che si sarebbero prese disposizioni affinché i Musei e le Gallerie non si chiudessero alle ore 15.

Io temo che la mia raccomandazione si sia persa nei cambiamenti dei Ministeri, e perciò io oggi la rivolgo nuovamente all'onorevole mi-

nistro, per ottenerne la promessa di un sicuro provvedimento.

È cosa veramente assurda il chiudere le Gallerie pubbliche alle 15. A me stesso è accaduto di andare verso le 14 e mezzo alla Galleria di Venezia e di udire dai custodi che era inutile di entrare, dal momento che si doveva chiudere alle 15.

L'onorevole ministro vorrà concedermi che chi va nel pomeriggio, verso le 14, e si vede messo fuori alle 15, non ha tempo di visitare e di ammirare i nostri capi d'arte.

Io credo di aver detto abbastanza perchè il ministro sia convinto dell'opportunità di protrarre l'orario fino alle 16, come parmi si usasse altra volta, con somma soddisfazione dei forestieri che dopo colazione si recano alle Gallerie, e vorrebbero rimanervi assai più che non sia ora consentito dall'attuale orario.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*.
Ringrazio l'onor. di Sambuy dell'assenso che ha dato alla prima parte delle riforme da me fatte circa il servizio importantissimo delle belle arti e per la lode data alla nomina del direttore generale. È opera urgente e il lavoro è grave. Prendo atto poi della sua raccomandazione che trovo giustissima: e mi dorrei se non fosse già attuata. Credo che non lo sia, ma mi informerò per cercare di attuarla. E tanto più

lo ringrazio di questa sua raccomandazione, perchè è anche mio intendimento che qualche volta i nostri giovani degli istituti secondari siano condotti a visitare i musei e le gallerie perchè la visita oltre a dar loro la conoscenza diretta delle opere d'arte, degli artisti, dei documenti dell'arte nostra, servirà loro di riposo per gli studi, e per gli orari faticosi della scuola.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni questo capitolo s'intenderà approvato.

(Approvato).

67	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario - Paghe e mercedi al personale già assunto con la qualifica di operai, come dall'elenco nominativo della tabella D qui allegata	362,681 29
----	---	------------

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. Vorrei fare una preghiera all'onorevole ministro, cioè che nel bilancio avvenire alcune parole, riprodotte in questo e in altri tre articoli del bilancio, parole delle quali darò lettura, siano tolte.

Questi articoli, come ad esempio quello in discussione, hanno l'inciso: «paghe e mercedi al personale già assunto in servizio con qualifica di operai, ecc...», come dall'elenco nominativo della tabella D qui allegata», talchè vengono così allegate al bilancio quattro tabelle di operai avventizi, e io domando se sia ammissibile che con tali tabelle nominative in un bilancio si vengano così a legare le mani al ministro al punto di dirgli: ai monumenti terrete Tizio, alle gallerie Caio come operai...

Queste tabelle sono state incluse in questo bilancio dalla Camera, e ormai noi non crediamo per una cosa di questo genere di proporre modificazioni; ma poichè le parole che vi si riferiscono sono anche riprodotte nel bilancio nuovo di recente presentato dal Ministero alla Camera io penso che debbano essere tolte quando il bilancio dovrà discutersi, anche perchè elevare a dignità di bilancio elenchi di questo genere non ne è proprio il caso.

Quindi prego l'onorevole ministro di procurare che nel nuovo bilancio quelle tabelle non

restino; ed egli ottenga così di esser più libero almeno su questo punto.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*.
Debbo ringraziare il senatore Dini dell'atto di fiducia che dà all'amministrazione proponendo la soppressione di questa tabella e mi farò interprete nell'altro ramo del Parlamento del desiderio giusto del relatore, che credo condiviso dal Senato. Riconosco anch'io freno eccessivo quello che viene da queste tabelle, perchè è come dubitare che il ministro voglia crescere a vanvera la mala pianta degli avventizi e degli straordinari. Posso accettare la raccomandazione dell'onor. Dini perchè nell'animo del ministro non vi è alcun desiderio di accrescere queste persone. L'elenco è già alla Corte dei conti, la quale ha autorità di richiamare l'amministrazione se persone nuove fossero messe in servizio. In certi casi sarebbe necessario avere scioltezza di movimenti: ma siccome il reclutamento in passato non fu sempre felicemente fatto, si venne a questo temperamento di rigore. Le parole del senatore Dini essendo ispirate a benevolenza verso l'amministrazione, le accetto e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni questo capitolo si intenderà approvato.
(Approvato).

	<i>Riporto</i>	1,239,227 51
68	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Indennità e remunerazioni per eventuali servizi straordinari	79,904 40
69	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	57,400 »
70	Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Dotazioni ai musei di antichità, alle gallerie ed ai musei medioevali del regno - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisti, conservazione e riparazione del materiale scientifico ed artistico - Adattamento, manutenzione ed arredamento di locali; riscaldamento e illuminazione - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio	142,400 »
71	Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Fondo comune per maggiori spese urgenti e non prevedute che potessero occorrere	70,430 »
72	Musei e pinacoteche comunali e provinciali - Fondo per incoraggiamenti	5,000 »
73	Scavi - Lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifici che si vanno scoprendo; lavori di scavo e di sistemazione dei monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Lavori, attrezzi e spese diverse per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero - Spese d'ufficio, indennità varie - Rimborso di spese per gite del personale nell'esercizio delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio addetto agli scavi	120,700 »
74	Scavi comunali e provinciali - Sussidi d'incoraggiamento	4,000 »
SPESE PER I MONUMENTI.		
75	Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali e spese d'ufficio	277,304 32
76	Monumenti - Dotazione regionale per il Piemonte e la Liguria - Spese per la manutenzione e conservazione di monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio	
	<i>Da riportarsi</i>	1,996,366 23

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1906

	<i>Riporto</i>	1,996,366 23
	dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori	25,500 »
76 <i>bis</i>	Monumenti - Dotazione regionale per la Lombardia - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori	29,420 »
76 <i>ter</i>	Monumenti - Dotazione regionale per il Veneto - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori	30,000 »
76 <i>quater</i>	Monumenti - Dotazione regionale per l'Emilia - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori	26,500 »
76 <i>quinq.</i>	Monumenti - Dotazione regionale per la Toscana - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori	38,846 »
76 <i>sexies</i>	Monumenti - Dotazione regionale per le Marche, Umbria e provincia di Teramo - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per la compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori	35,375 »
76 <i>septies</i>	Monumenti - Dotazione regionale per le provincie di Roma, Aquila e Chieti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per la compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori	75,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,257,007 23

	<i>Riporto</i>	2,257,007 23
76 <i>octies</i>	Monumenti - Dotazione regionale per le provincie meridionali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori	45,000 »
76 <i>novies</i>	Monumenti - Dotazione regionale per la Sicilia - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori	40,000 »
76 <i>decies</i>	Monumenti - Dotazione regionale per la Sardegna - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento dei locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti e restauri per assistenza a lavori	16,000 »
77	Monumenti - Fondo comune per le dotazioni regionali	46,000 »
78	Vestiario per il personale di custodia e di servizio dei monumenti	15,000 »
79	Monumentale duomo di Milano (Assegno fisso)	122,800 »
80	Sepolcreto della famiglia Cairoli in Gropello - Monumento di Calatafimi e tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Spese di manutenzione e custodia - Spese per la formazione e l'ordinamento del Museo centrale del Risorgimento italiano in Roma	21,020 »
81	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia e galleria nazionale di arte moderna in Roma - Personale (Spese fisse) - Stipendi	65,172 »
82	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia e galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario	7,608 20
83	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia e galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Compensi per eventuali servizi straordinari	3,100 »
84	Regia calcografia e galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Personale (Spese fisse) - Indennità di residenza in Roma	
	<i>Da riportarsi</i>	2,642,819 43

85 | Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia e galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Dotazioni - Acquisti e commissioni d'opere d'arte per la galleria d'arte moderna e spese per il loro collocamento

116,920 »

DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Prima di passare ad un altro capitolo mi sia concesso di fare ancora una raccomandazione all'egregio ministro. Forse vi sono indotto dalla cortesia colla quale egli ha accettato l'altra mia raccomandazione.

Il Senato ha udito la lettura delle dotazioni accordate alle varie regioni d'Italia per la conservazione dei monumenti.

Ora eccetto la Sardegna che ha una piccolissima dotazione, il Piemonte è la regione più maltrattata di tutta Italia.

Questo non è certo per la minore importanza dei suoi monumenti nazionali oggi lasciati in pessime condizioni.

Mi è accaduto due mesi fa di visitare il castello di Fenis. Questo castello, ammirazione degli artisti e dei forestieri, sta cadendo. Vi sono pitture murali rovinare dall'acqua là ove non si pensa più a riparare i tetti e si abbandonano all'opera distruttrice del tempo le gallerie e le scale esterne.

Non parlo del palazzo Madama di Torino che è in uno stato miserando; capisco che finchè vi è la Cassazione non si può dar seguito ai progetti elaborati dall'illustre D'Andrade; ma ho voluto accennare a dei fatti positivi per dimostrare che i monumenti non sono curati come dovrebbero esserlo.

Per ciò la mia raccomandazione tende a che il ministro veda per un altro anno di dare una dotazione sufficiente affinchè almeno i più preziosi monumenti non siano derelitti e abbandonati come lo sono ora.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Io posso dare le più ampie assicurazioni al senatore Di Sambuy rispetto alla necessità di migliorare questa condizione di cose relativa ai nostri monumenti.

Nel bilancio 1907-908 che ho avuto l'onore di presentare, a mezzo del ministro del tesoro, al Parlamento il primo di dicembre è aumentata di tre quinti la dotazione normale per la manutenzione dei monumenti. Ero così persuaso della bontà delle ragioni che oggi ha espresso il senatore Di Sambuy che avevo ottenuto dal ministro del tesoro questo aumento. Nella distribuzione delle somme l'onorevole Di Sambuy sia sicuro che anche i monumenti del suo Piemonte (e quindi il castello che egli ha raccomandato al Senato) avranno, nella misura del possibile, le cure necessarie: e lo ringrazio di avermi messo sull'avviso.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni questo capitolo resta approvato.

(Approvato).

SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLE BELLE ARTI E PER L'ISTRUZIONE MUSICALE E DRAMMATICA.		
86	Accademie ed istituti di belle arti ed istruzione musicale e drammatica - Personale - (Spese fisse) - Stipendi; remunerazione per supplenze al personale in aspettativa	952,338 84
87	Accademie ed istituti di belle arti ed istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario .	79,561 46
88	Accademie ed istituti di belle arti ed istruzione musicale e drammatica - Compensi per supplenze al personale temporaneamente impedito di esercitare il proprio ufficio e per compensi eventuali di lavori straordinari	17,047 37
89	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e dramma- tica - Personale - (Spese fisse) - Indennità di residenza in Roma.	13,708 »
90	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e dramma- tica - Dotazioni.	277,090 85
91	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e dramma- tica - Supplemento alle dotazioni e altre spese a vantaggio degli istituti predetti.	25,090 »
92	Pensionati artistico e musicale, spese relative e concorso drammatico	34,000 »
93	Assegni fissi a comuni per l'insegnamento di belle arti o per istituti musicali; ed assegno alla Regia Accademia di S. Cecilia in Roma per il liceo musicale	56,215 60
94	Aiuti ad istituti artistici non governativi - Acquisto di azioni di so- cietà promotrici di belle arti e concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali	18,000 »
95	Sussidi ad alunni poveri degli istituti di belle arti e d'istruzione mu- sicale e drammatica	4,000 »
SPESE COMUNI PER LE ANTICHITÀ, LE BELLE ARTI E GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE ARTISTICA.		
96	Giunta superiore e Commissioni permanenti per le antichità e belle arti - Indennità	41,400 »
<i>Da riportarsi</i>		4,278,191 55

	<i>Riporto</i>	4,278,191 55
97	Catalogo di monumenti ed oggetti d'arte	22,000 »
98	Indennità e compensi per ispezioni, missioni ed incarichi in servizio delle antichità e belle arti	20,000 »
99	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (Articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) (Spesa obbligatoria)	331,299 25
100	Musei, gallerie, scavi di antichità - Acquisto di opere di notevole importanza archeologica e artistica, e spese per la loro conservazione (Art. 20 della legge 12 giugno 1902, n. 185)	<i>per memoria</i>
101	Fondo per l'acquisto eventuale d'oggetti d'arte e di antichità di sommo pregio (Legge 27 giugno 1903, n. 242, art. 3)	300,000 »
102	Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai già assunti in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti, come dall'elenco nominativo della tabella E qui allegata	167,607 10
		5,119,097 90
	Spese per l'istruzione media.	
103	Scuole medie governative - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni, indennità e retribuzioni indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142, al personale di ruolo ed a quello delle classi aggiunte - Retribuzioni per insegnamenti speciali e per supplenze al personale in aspettativa - Compensi per maggior orario contemplato nella legge predetta	19,433,430 »
104	Scuole medie governative - Rimunerazioni per servizi straordinari eventuali e per supplenze al personale in attività di servizio temporaneamente assente	456,937 50
105	Scuole medie governative - Personale - Indennità (Spese fisse) - Indennità di residenza in Roma	117,500 »
106	Regi ginnasi e licei - Dotazioni pel mantenimento dei gabinetti scientifici e delle biblioteche nei regi licei e nei ginnasi - Spese d'ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana e per il ginnasio femminile di Roma - Manutenzione dei casamenti, acquisto e manutenzione dei mobili nei licei ginnasiali di Napoli, non annessi a Convitto	95,892 36
107	Supplemento alle dotazioni ed acquisto di materiale scientifico e suppellettile scolastica per i licei e per i ginnasi	16,900 »
	<i>Riporto</i>	20,120,659 86

108	Spese per fitto, acconci di locali e per suppellettile scolastica ad uso della Regia scuola tecnica <i>Salvator Rosa</i> di Napoli - Retribuzioni al personale di segreteria e di basso servizio della scuola stessa.	13,000 »
109	Scuole normali e complementari - Materiale - Fitto del locale per la Regia scuola normale di S. Pietro al Natisone	55,000 »

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Lo zelo dell'egregio ministro, le dichiarazioni che egli ha fatto, l'interesse altissimo che pone nell'ordinamento dell'educazione nazionale mi danno animo a tornare e ad esprimere un voto che qui ed in altra sede parecchie volte ho espresso senza che già ne sia seguito effetto. L'anno scorso il ministro della pubblica istruzione mi dichiarò che aveva ben intenzione di esaudire il voto da me significato che nella capitale del Regno venisse istituita una scuola normale maschile.

La capitale del Regno possiede forse anche troppe scuole normali femminili.

Per molto tempo si è creduto che l'elemento femminile nell'insegnamento meglio collaborasse con la famiglia per cercare d'indirizzare i fanciulli alla miglior via educativa. Se non ché, la legge ha oramai tracciato certi confini per cui dopo determinate classi non si riconosce più efficace od opportuno che i giovani siano affidati all'educazione di donne. E la buona mira pedagogica coincide anche col vantaggio dei maestri d'evitare la concorrenza che l'elemento femminile presentava sempre all'elemento maschile nella nomina d'insegnanti primari, concorrenza che veniva ribadita anche per la differenza di stipendi, che per certo tempo rendeva probabile che i Comuni, per ragioni di economia, preferissero di assumere insegnanti femminili, che costavano meno, in luogo di maestri. Ora la nuova legge, che fissa le condizioni dell'insegnamento primario, non si può più dire che lasci ai Comuni né troppa libertà, né lusinghe di risparmi. I Comuni devono sobbarcarsi alle spese, ma non hanno scelta, né nella determinazione dei concorsi, né nella nomina delle Commissioni, né nella preparazione delle condizioni interne delle scuole. E mentre la legge Casati, che ha retto l'istruzione pubblica in Italia per tanti anni,

invita i Comuni le Provincie e lo Stato a collaborare e partecipare insieme ai carichi e alle cure dell'educazione e dell'istruzione primaria, ora la nuova legge disinteressa i Comuni dal fare qualunque nuova spesa a favore della scuola educativa.

I Comuni debbono pagare, ma non hanno nulla da attendere; riguardano il maestro come l'arbitro della classe che regge, riguardano le Commissioni come arbitre dei concorsi che giudicano; e non veggono che lo Stato tuteli abbastanza gl'interessi supremi della scuola. Questo credo che non giovi al fondamento della scuola stessa e non offra le migliori guarentigie per l'educazione nazionale, che consiste principalmente nella migliore preparazione degli insegnanti. In ogni maniera, è ovvio che né i Comuni, né le Provincie, né lo Stato possono disinteressarsi di così grave questione, ed è a sperare che il Regio Governo attenda a risolverla, prima che i partiti se ne facciano bandiera. Intanto, se parecchie volte, in altra sede, io ho caldeggiato che il Comune insistesse presso il Regio Governo a ciò che venisse promossa la formazione in Roma di una Scuola normale maschile o venisse trasformata in maschile una delle Scuole normali femminili esistenti, ho ben avuto la soddisfazione di vedere che nell'ultima relazione dalla Commissione del bilancio del Comune, la Commissione stessa ha voluto pur essa farsi eco del mio desiderio; ho avuto altresì la soddisfazione di sentir dichiarare dal ministro della pubblica istruzione che avrebbe cercato per quanto era da lui di accogliere e soddisfare quel desiderio che corrispondeva ad una necessità pubblica; ma pur troppo il ministro che promise non restò a lungo al suo seggio. Dopo di lui altri ministri passarono, come l'ombra nel *Macbeth*. Io ho fiducia, e faccio augurio, che l'attuale ministro regga per molto tempo le sorti della educazione in Italia, e mi permetto pertanto di rinnovare a lui l'espressione di questo

desiderio vivo, che cioè nella capitale del Regno venga istituita una Scuola normale maschile; e, se è possibile, ed egli lo creda espediente, le si annetta un convitto come esiste già presso la Scuola normale femminile; perchè vorrei che non si facesse cosa che paia interessare solo il Comune di Roma, ma tutta l'Italia; perchè bramerei si potesse avere una Scuola normale che vantaggi di tutti i comodi che offre alla preparazione intellettuale e morale la capitale del Regno. E vorrei poi che gli alunni di questa Scuola potessero pur presentarsi con vantaggio e direi quasi con privilegio, se fosse possibile, ai concorsi che il Comune della capitale sarà per aprire. Perchè non possiamo dissimularci un altro fatto grave: che cioè, quando dai maggiori Comuni si bandisce un concorso per 10 posti, aprendo l'adito a tutti i concorrenti di ogni parte d'Italia, si presentano 700 ad 800 concorrenti; il concorso non riesce ad esaurirsi durante l'anno; e per conseguenza nè si ha la nomina dei titolari a tempo debito; nè può esser breve il termine in cui i concorsi si compiono; e questo danneggia l'andamento scolastico, crea delusioni che tornano anche a grandissimo pregiudizio morale dei concorrenti, perchè tutti quelli i quali non riescono eletti, non fanno altro che reclamare e ricorrere; e i reclami discreditano e infermano l'andamento amministrativo, e nuocciono in ogni maniera alla scuola.

Ora io vorrei che il ministro, il quale si propone di perfezionare le leggi che regolano l'istruzione primaria, tenesse d'occhio questa condizione di cose, che cioè oggi tutti i comuni sono equiparati, grandi o piccoli che siano; e questo se giova ai piccoli comuni, nuoce infinitamente ai grandi e ai reali interessi del Paese. Perchè si può più facilmente equiparare che agguagliare, e perchè si reputò sempre pericoloso ed illogico *parva componere magnis*.

Sarebbe invece assai proficuo per la causa dell'educazione che i grandi comuni, i quali spendono per mantenere istituti dove la preparazione degl'insegnanti sia migliore, avessero il vantaggio di poter attingere il loro personale a quegli istituti, ove questi sarebbero curati moralmente ed intellettualmente in modo da risultarne vantaggio a tutta la nazione.

Prego però l'onorevole ministro di studiare questa questione e di secondare, se convenga, questa che è viva necessità non tanto della città di Roma, quanto della provincia e forse della nazione intera.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole Tommasini ha sollevato una questione relativa ai maestri e alla scuola, ed ha richiamato lo studio del ministro.

La risposta mia è già sottintesa. Io mi occuperò anche d'accordo col comune di Roma per vedere se è possibile istituire a Roma questa scuola normale maschile. Credo anch'io che sarebbe giusto e opportuno che la capitale avesse questa scuola. Se dal fatto risultasse che ci sono più scuole femminili del necessario, il che non mi risulta, si potrebbe trasformarne una. Mancano da noi le scuole per le ragazze e troppe vanno alle normali. Consento col senatore Tommasini sulle altre acute osservazioni sue in ordine alla buona preparazione del maestro ed ai rapporti tra maestro e comune; ammiro e plaudo al desiderio vivo che egli manifesta, affinchè ogni comune abbia nei maestri, ai quali spettano tanti difficili uffici, le persone buone, ben preparate, veramente atte a questo nobile compito di educare ed istruire i fanciulli.

Quanto alla riforma che egli invoca perchè un comune che compie questa speciale opera, e che contribuisce con la spesa e cerca con le utili cure di preparare dei buoni maestri, possa chiamare certi allievi a preferenza di altri nelle sue scuole, dichiaro che mi riservo di studiare se la proposizione così simpatica che l'onorevole Tommasini fa, simpatica perchè ispirata ad amore verso la scuola ed alla preparazione di ottimi maestri, sia corrispondente alle condizioni poste oggi dalle nostre leggi. In altre parole non vorrei promettere all'onorevole Tommasini una cosa al di là della legge: e dubito che la sua proposta possa essere attuabile, perchè oggi il concorso deve essere aperto a tutti. Ad ogni modo esaminerò dal punto di vista pratico e pedagogico le considerazioni dell'onorevole Tommasini, che hanno grande importanza e mirano a un ideale di bene.

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1906

TOMMASINI. Ringrazio l'onor. ministro delle sue assicurazioni e prendo atto delle cortesi sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni il cap. 109 è approvato.

110	Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali, stabilite dalla legge 18 luglio 1896, n. 293, e Borse di studio per allieve delle classi complementari e normali della Regia scuola normale femminile di S. Pietro al Natissone (Spese fisse)	145,500 »
111	Sussidi ed assegni ad istituti d'istruzione secondaria classica, ed istituti tecnici comunali e provinciali, a scuole normali ed alle scuole per gli agenti ferroviari di Napoli e di Roma	225,514 26
112	Sussidi a titolo d'incoraggiamento ad istituti d'istruzione secondaria classica	4,535 »
113	Sussidi ad istituti tecnici e nautici, a scuole nautiche e speciali, a società e circoli filologici e stenografici ed altre istituzioni consimili; acquisto di materiale didattico destinato, a titolo di sussidio, ad istituti industriali e professionali - Spesa per i laboratori di legislazione doganale annessa alle cattedre corrispondenti negli istituti tecnici di Roma e di Genova	32,620 »
114	Scuole tecniche - Sussidi a provincie, a comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche	160,000 »

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. In questi ultimi anni mi è accaduto qualche volta di prender parte alla discussione di alcuni ricorsi prodotti alla sezione contenziosa del Consiglio di Stato dai comuni delle provincie meridionali contro decreti ministeriali relativi ai sussidi alle scuole tecniche.

Il ministro della pubblica istruzione talvolta ha negato questi sussidi dicendo che la legge Casati non è estesa alle provincie meridionali o, per dir meglio, al continente meridionale, perchè in Sicilia essa fu estesa.

Ora io non so se in sostanza il ministro abbia avuto o no ragione. So che la sezione contenziosa non poteva non dargliela, perchè i comuni a sostegno della loro domanda invocavano la legge Casati, che realmente non è estesa a quelle provincie.

Ma, detto ciò, io non consiglierò al mio amico onor. Rava di piantare nuovi alberi in quella selva selvaggia ed aspra e forte in cui egli si è messo con tanta buona volontà; ma lo pregherò soltanto di dirmi se è disposto ad estendere la legge Casati a tutte le altre pro-

vincie, come è stata estesa all'Emilia e alla Sicilia, e a dirmi altresì da quali leggi sono governate le scuole tecniche meridionali e come esse talvolta si trasformino in iscuole pareggiate o governative.

Mi dirà che sono regolate da leggi posteriormente pubblicate. Sta bene; ma i comuni che chiedono il sussidio e che se lo sentono negare solo perchè la legge Casati non è ad essi estesa, a quale legge o a quale santo dovranno votarsi per averlo? Non dico altro.

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. È un fatto che vi sono parecchie provincie d'Italia alle quali non è estesa la legge Casati per le scuole tecniche per ciò che riguarda le spese per le scuole medesime, e tutte queste provincie sono in condizioni diverse e meno buone in confronto alle altre; quindi sarebbe giustissimo che anche per ciò che riguarda le spese delle scuole tecniche venisse una legge unificatrice che mettesse tutte le provincie nelle stesse condizioni.

Però l'onor. Serena ha chiesto anche quale legge vi era per potere ridurre in governative

queste scuole e io rispondo che v'è la legge del 1904 che da quel lato mette tutte le scuole pareggiate non governative d'Italia nelle stesse condizioni per ciò che riguarda le norme da tenere per questi passaggi; ma ciò solo per le norme e non per i carichi che ne sono conseguenza nei comuni che le mantengono, perchè nel determinare i carichi si tiene conto dei sussidi che hanno dal Governo. E questi sono diversi secondo le provincie, le quali si trovano in condizioni diverse in quanto che in alcune le scuole sono pagate del tutto dallo Stato, in altre per metà, e in alcune come in quelle del Mezzogiorno e di altre regioni il Governo non dà che sussidi che talvolta sono assai piccoli.

MEZZANOTTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE. Ricordo che vi è una circolare dimenticata addirittura ma che ha forza di legge per le provincie meridionali per le quali il sussidio alle scuole tecniche deve essere eguale a quello delle altre. A questo riguardo so che pendono dei ricorsi avanti al Consiglio di Stato a cui ha accennato l'onor. Serena.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole senatore Serena ha opportunamente richiamata l'attenzione del ministro su questa questione, tanto più che egli ben la conosce per averla trattata anche in sede di discussione al Consiglio di Stato.

La legge Casati, è noto, non è stata estesa a tutte le provincie. Anche l'Emilia, che l'onorevole Serena ha ricordato, dubito che in questa materia si trovi sotto il regime della legge Casati; certo però che per le provincie meridionali non è la legge imperante.

Non so quali provvedimenti solleciti si possano utilmente prendere circa l'estensione della legge Casati; ma posso dire ai senatori Serena, Dini e Mezzanotte che a me pare che ciò che è sussidio nel bilancio dello Stato debba essere

con equa mano distribuito a tutte le provincie d'Italia.

Vedrò quali ostacoli di legge vi siano stati per questa distribuzione.

Il senatore Mezzanotte ha ricordato una circolare ministeriale: di chi è?

MEZZANOTTE. Del Bonfadini del 1861.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Il compianto Bonfadini era segretario generale. Ma quella circolare come può avere virtù di legge? La cercherò.

Ad ogni modo mi basta il fatto accennato dall'onor. Mezzanotte, studioso intelligentissimo di cose amministrative, per mettermi sulla buona via e cercare la soluzione di questo problema.

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Dirò due sole parole per ringraziare il senatore Dini che ha riconosciuto l'anormale posizione in cui si trovano le provincie nelle quali non è ancora in vigore la legge Casati, e per ringraziare anche l'onorevole ministro, il quale ha detto che studierà la questione, e distribuirà i sussidi con equa mano.

Ma intendiamoci sull'*equa mano*.

Il senatore Mezzanotte ha ricordato un caso recente che riguarda il suo comune nativo. Noi abbiamo dovuto dar torto a quel comune, che dal 1860 ebbe un sussidio che poi man mano gli fu diminuito; ma gli abbiamo dovuto dar torto solo perchè la legge Casati non è estesa alla provincia di Chieti.

Io spero quindi che il ministro Rava studierà la questione per finirla una volta con leggi in parte applicate ed in parte no, secondo le diverse provincie d'Italia.

Dopo 45 anni dovremmo avere una sola legge sull'istruzione pubblica, ma pur troppo ne abbiamo tante che non si maraviglierà il senatore Dini se ne ho dimenticata una soltanto.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare pongo ai voti il cap. 114.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

115	Spesa per acquisto di materiale scolastico destinato a titolo di sussidio a scuole tecniche governative.	8,000 »
116	Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane (Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861).	35,000 »
117	Sussidi e spese per l'istruzione magistrale nelle scuole normali, nei corsi complementari e nei giardini d'infanzia annessi alle scuole normali nelle provincie napoletane (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861)	21,600 »

TOMMASINI. Non voglio abusare della pazienza del Senato, ma poichè da parecchi anni ho avuto modo di assistere come commissario Regio in qualche Istituto in cui si danno esami finali per abilitare all'insegnamento secondo il metodo froebeliano, vorrei pregare il ministro di fare oggetto delle sue cure questa parte dell'insegnamento, per quanto riguarda opportune riforme, economia di spese, miglior conoscenza teoretica e pratica di esso, nelle conferenze e nelle abilitazioni che se ne danno presso le scuole normali.

Vorrei raccomandare questa parte al mini-

stro non dilungandomi per ora in particolari, che forse metterebbero a prova la pazienza del Senato inopportunamente.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Terrò conto delle raccomandazioni del senatore Tommasini.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti la somma di L. 21,000 stanziata nel capitolo 117.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

118	Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole medie governative	6,000 »
119	Spesa per concorsi a premi fra gl'insegnanti delle scuole e degli istituti classici e tecnici e delle scuole professionali, normali e magistrali	4,500 »
120	Spesa per la stampa, compilazione e spedizione dei temi della licenza liceale, ginnasiale, degli istituti tecnici e nautici e delle scuole normali e complementari - Indennità e compensi ai Commissari per	
<i>Da riportarsi</i>		20,831,929 12

	<i>Riporto</i>	20,831,929 12
	la licenza liceale e ginnasiale, degli istituti tecnici e nautici, delle scuole normali e complementari e delle scuole tecniche	27,000 »
121	Indennità e compensi ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di cattedre vacanti nel personale delle scuole secondarie classiche, tecniche e normali	27,000 »
122	Indennità e compensi per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione secondaria	40,000 »
123	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie (Spesa d'ordine)	682,990 .
124	Fondazioni scolastiche a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali	27,404 90
125	Indennità e compensi per ispezioni e missioni a seminari e fondazioni scolastiche	3,000 »
		21,639,324 02
	Spese per l'insegnamento della ginnastica.	
126	Scuole normali di ginnastica in Roma, Napoli e Torino - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni - Retribuzioni per classi aggiunte	38,480 »
127	Scuole normali di ginnastica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,530 »
128	Scuole normali di ginnastica in Roma, Napoli e Torino - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, passeggiate e spese diverse compreso il vestiario al personale di servizio	3,000 »
129	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali e complementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello per le classi aggiunte - Rimunerazioni per supplenze ad insegnanti in aspettativa	470,592 46
130	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali e complementari - Personale (Spese fisse - Retribuzioni per supplenze ad insegnanti in attività di servizio, temporaneamente assenti e remunerazioni per eventuali servizi straordinari	9,150 »
	<i>Da riportarsi</i>	522,752 46

	<i>Riporto</i>	522,752 46
131	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	4,357 50
132	Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Compensi ai membri delle Commissioni per concorsi a cattedre nelle scuole normali di ginnastica ed ai membri della Commissione italiana per l'educazione fisica - Indennità e compensi per ispezioni e missioni in servizio dell'educazione fisica	21,000 »
		548,109 96
	Spese per gl'istituti di educazione, i collegi e gl'istituti dei sordo-muti.	
133	Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per supplenze al personale in aspettativa - Assegni al personale insegnante e di servizio della scuola professionale annessa al convitto « Principe di Napoli » in Assisi	998,918 »
134	Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse) - Assegni agli istituti straordinari	95,100 »
135	Convitto nazionale e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio, temporaneamente assente e remunerazioni per servizi straordinari eventuali	13,000 »
136	Convitti nazionali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,200 »
137	Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali e comunali.	204,150 85
138	Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napoletane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861, e convitto « Principe di Napoli » in Assisi - Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento	437,050 »
139	Posti di studio a favore di orfani di maestri elementari nei collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni (art. 25 decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861).	19,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,771,418 85

	<i>Riparto</i>	1,771,418 85
140	Posti gratuiti nei convitti nazionali e nel collegio-convitto di Reggio Emilia	62,234 35
141	Collegio-convitto maschile « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari - Annuo assegno - Assegno per arredo dei gabinetti e della biblioteca	65,012 »
142	Collegio-convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni per le orfane dei maestri elementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per incarichi e supplenze e per servizi straordinari	24,840 »
143	Collegio-convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni per le orfane degli insegnanti elementari - Assegno annuo - Fondo per la suppellettile della biblioteca e del gabinetto scientifico	67,400 »
144	Educatoreî femminili - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per supplenze al personale in aspettativa	262,978 »
145	Educatoreî femminili - Personale - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio temporaneamente assente e remunerazioni per eventuali servizi straordinari	4,000 »
146	Assegni ai conservatoreî della Toscana e ad altri collegi ed educatoreî femminili e sussidio all'Istituto femminile <i>Suor Orsola Benincasa</i> disposto dalla legge 8 luglio 1904, n. 351	353,196 83
147	Sussidi per il riordinamento di istituti di educazione femminile	38,732 »
148	Educatoreî femminili - Posti gratuiti	48,986 48
149	Posti gratuiti nel terzo Regio educatorio femminile di Napoli a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251)	2,500 »
150	Impegni per posti gratuiti straordinari assunti negli educatoreî femminili, nei convitti nazionali, nel convitto « Principe di Napoli » in Assisi e nel convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni e rimborso di spese di corredo	24,580 18
151	Istituti dei sordo-muti - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per supplenze al personale in aspettativa	93,173 »
152	Istituti dei sordo-muti - Personale - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio e remunerazioni per eventuali servizi straordinari	6,500 »
153	Istituti dei sordo-muti - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,400 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,829,951 69

	<i>Riporto</i>	2,829,951 69
154	Istituti dei sordo-muti - Spese di mantenimento di istituti governativi, posti gratuiti, assegni ad istituti autonomi	114,697 »
155	Istituti dei sordo-muti - Supplemento alle spese di mantenimento di istituti governativi - Sussidi ad istituti autonomi e spese per il loro incremento	8,410 »
156	Indennità per ispezioni e missioni in servizio degli istituti di educazione dei collegi e degli istituti per sordo-muti governativi, provinciali, comunali e privati - Compensi ai membri delle Commissioni per concorsi a posti gratuiti e per le nomine e promozioni del personale negli istituti governativi predetti	12,900 »
		2,965,958 69
	Spese per l'istruzione elementare.	
157	Corsi magistrali speciali; conferenze magistrali; mostre didattiche - Orti agrari sperimentali	31,000 »
158	Spese e sussidi per la scuola di lavoro manuale educativo in Ripatransone	21,000 »
159	Assegni e sussidi per scuole professionali femminili	13,500 »
160	Indennità e compensi per missioni, ispezioni straordinarie ed incarichi in servizio dell'istruzione primaria; indennità ai membri delle Commissioni per i servizi dell'istruzione stessa	8,000 »
161	Compensi per l'invio delle notizie occorrenti alla compilazione della statistica di cui all'art. 20 della legge 8 luglio 1904, n. 407; e per la formazione dei ruoli relativi al concorso dello Stato nell'aumento di stipendio degli insegnanti elementari in dipendenza della legge 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407	10,000 »
162	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni e sussidi a scuole facoltative comunali - Sussidi ai comuni della Basilicata per effetto della legge 31 marzo 1904, n. 140	90,800 »
163	Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86, legge 31 marzo 1904, n. 140)	190,000 »
164	Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia	40,000 »
165	Sussidi a biblioteche popolari	3,500 »
166	Assegni e sussidi a scuole elementari di comuni di altri enti morali ed altre istituzioni che mantengono scuole elementari	45,200 »
	<i>Da riportarsi</i>	453,000 »

	<i>Riporto</i>	453,000 »
167	Sussidi a favore dell'istituto di arti e mestieri « Casanova » e della scuola di lavoro a Tarsia in Napoli	5,000 »
168	Assegni alla società di mutuo soccorso fra gli insegnanti elementari di Roma, Napoli e Torino	8,000 »
169	Retribuzioni ai maestri dei comuni della Valle d'Aosta per l'insegnamento del francese	10,000 »
170	Sussidi e spese per l'istruzione elementare e per gli asili d'infanzia nelle provincie napoletane (articolo 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251)	40,900 »
171	Sussidi a titolo di concorso in favore dei comuni ed altri enti morali, per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati concessuti mutui di favore	156,000 »
172	Sussidi ai patronati e agli educatori per fanciulli delle scuole elementari	120,000 »
173	Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive comprese quelle di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407	500,000 »
174	Assegni di benemerenzza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, e 22 gennaio 1899, n. 50) ed assegni di benemerenzza ai direttori ed alle direttrici didattiche (Regio decreto 27 febbraio 1902, n. 79)	20,000 »
175	Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed ai maestri e maestre resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione - Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra - Concorso dello Stato nelle spese di viaggio ai maestri	75,000 »
176	Concorso dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Leggi 11 aprile 1886, n. 3798, ed 8 luglio 1904, n. 407)	11,556,600 »
		12,944,500 »
	Spese diverse.	
177	Misura del grado europeo	32,500 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

178	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	8,070 »
179	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) .	8,000 »
180	Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse)	8,100 »
181	Ricompensa nazionale assegnata a Giosuè Carducci (Legge 24 dicembre 1904, n. 687)	12,000 »
182	Spesa per l'affitto e l'adattamento di un quartiere per collocarvi e sistemarvi una divisione del Ministero	4,000 »
		40,170 »
	Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.	
183	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio di Padova per l'estinzione del mutuo fatto per provvedere alla sistemazione della R. Scuola d'applicazione degli ingegneri nel palazzo ex-Contarini in detta città (Spesa ripartita) - Quattordicesima annualità	16,530 85
184	Ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Torino e suoi istituti dipendenti - Rimborso di capitale al comune ed alla provincia di Torino - Decima annualità	30,000 »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE. Prendo occasione da questo articolo per fare plauso all'intendimento manifestato oggi stesso dall'on. ministro circa la sollecitudine ed il favore col quale egli intende studiare il disegno che gli è stato presentato riguardo ai nuovi edifici clinici, ed altri istituti scientifici per l'Università di Pavia.

Quando comune e provincia di Pavia, il collegio Ghisleri, il Consorzio universitario, la Cassa di risparmio lombarda e tutte le altre 7 provincie di Lombardia offrono un contributo di un milione e 550 mila lire per i nuovi istituti dell'Università lombarda, il Governo non potrà mancare all'obbligo suo. Vorrei che il ministro mi affidasse con una franca parola che il concorso del Governo sarà non inferiore certamente

a quella misura con la quale fu concesso recentemente, per le Università di Pisa e di Padova.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Non posso che riconfermare all'onor. Del Giudice gl'intendimenti miei di pieno interesse per questa opera che interessa Pavia. Sono già in trattative col ministro del tesoro per fissare le misure di questo contributo dello Stato, che sarà in relazione a quello usato per altre Università; e sono in corrispondenza col rettore dell'Università di Pavia a proposito di dubbi che sono nati sopra alcuni punti e in

ispecie sulla proposta di contributo. Anzi, siccome il senatore Golgi è ora a Stoccolma, ho scritto, giorni sono, al rettore, impersonalmente, per sollecitare le risposte che ho chiesto non appena ebbi la memoria dalle autorità di Pavia e dal prefetto.

Veda dunque l'onor. Del Giudice che da parte del Ministero e del ministro ogni sollecitudine è posta.

DEL GIUDICE. Ringrazio l'onorevole ministro della sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Questo capitolo è approvato; si passa al capitolo 184.

185	Università di Cagliari - Orto botanico - Lavori di completamento del nuovo edificio	15,000 »
186	Università di Cagliari - Acquisto di materiale scientifico per gli istituti universitari	15,000 »
187	Università di Catania - Lavori di risanamento dell'edificio universitario ai Benedettini	15,500 »
188	Università di Catania - Clinica delle malattie nervose - Arredamento e acquisto di materiale scientifico	3,000 »
189	Università di Catania - Istituto d'igiene - Passaggio nei nuovi locali, arredamento e acquisto di materiale scientifico	10,000 »
190	Università di Genova - Istituto di chimica farmaceutica - Costruzione ed arredamento di un padiglione per le esercitazioni pratiche	9,000 »
191	Università di Genova - Clinica ostetrica ginecologica - Nuova aula operatoria e per lezioni e locali annessi	15,000 »
192	Università di Messina - Chimica applicata - Restauro dei locali	3,400 »
193	Università di Messina - Mantenimento delle cliniche - Arretrati dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906	11,000 »
194	Università di Messina - Clinica medica - Arredamento e acquisto di materiale scientifico (1 ^a rata)	3,000 »
195	Università di Modena - Costruzione di un'aula per la chimica generale e la chimica farmaceutica	14,250 »
196	Università di Napoli - Gabinetto di geodesia - Acquisto di materiale scientifico	8,000 »
197	Università di Napoli - Istituto di fisica terrestre - Acquisto di materiale scientifico	5,000 »
198	Università di Napoli - Urgenti lavori di restauro agli edifici universitari	30,000 »
199	Università di Napoli - Osservatorio vesuviano - Urgenti riparazioni al fabbricato	30,000 »

200	Università di Padova - Gabinetto di zoologia ed anatomia comparata - Lavori di miglioramento dei locali, ed acquisto di materiale scientifico	6,000 »
201	Università di Padova - Istituto fisico - Acquisto di materiale scientifico	5,000 »
202	Università di Padova - Istituto di chimica generale - Acquisto di materiale scientifico	5,000 »
203	Università di Padova - Rimborso dovuto alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza della convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università e dei suoi stabilimenti scientifici (Legge 10 gennaio 1904, n. 26) - Quarta annualità	56,460 44
204	Università di Padova - Clinica chirurgica - Acquisti di materiale di studio e per medicazione.	4,000 »
205	Università di Palermo - Osservatorio astronomico - Costruzione di una scala.	10,000 »
206	Università di Palermo - Clinica ostetrica - Costruzione di un anfiteatro .	6,000 »
207	Università di Palermo - Istituto di medicina legale - Ampliamento di locali	9,000 »
208	Università di Parma - Palazzo universitario - Urgenti riparazioni ai tetti e al gran cortile	8,500 »
209	Università di Parma - Clinica ostetrico-ginecologica - Riordinamento dei locali	5,000 »
210	Università di Parma - Geologia - Arredamento e acquisto di materiale scientifico	4,000
211	Università di Pavia - Istituto di farmacologia - Sistemazione e riordinamento del laboratorio	7,000 »
212	Università di Pisa - Rimborso dovuto alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in conseguenza della convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università e dei suoi stabilimenti scientifici (Legge 17 luglio 1903, n. 373)	97,817 67
213	Università di Roma - Medicina legale - Adattamento di locali . . .	4,000 »
214	Università di Roma - Medicina legale - Arredamento di locali . . .	4,000 »
215	Università di Roma - Medicina legale - Acquisto di materiale scientifico e didattico	6,000 »
216	Università di Roma - Istituto fisico - Acquisto di materiale scientifico .	6,000 »
217	Università di Roma - Clinica psichiatrica - Acquisto di materiale scientifico e didattico	8,000 »
218	Università di Sassari - Clinica chirurgica - Acquisto di materiale scientifico	5,000 »

219	Università di Sassari - Acquisto di materiale scientifico per gli istituti universitari	10,000 »
220	Università di Siena - Mantenimento delle cliniche	15,000 »
221	Università di Siena - Lavori di adattamento di nuovi locali adibiti in servizio di alcuni istituti scientifici	5,000 »
222	Università di Torino - Clinica e patologia medica - Impianto degli apparecchi di radiopogia e radiografia	5,000 »

DI SAMBUY. A questo art. 222 che considera una spesa straordinaria per l'Università di Torino, mi conceda l'onorevole Presidente che dica quanto avrei dovuto forse dire all'art. 184 che mi è sfuggito.

Si tratta di spese straordinarie, e poco fa io citava le cattive condizioni del Palazzo Madama di Torino.

Or bene, una delle ragioni per cui non si possono fare i necessari restauri, è l'esistenza dell'Osservatorio astronomico sopra i tetti. Sarei meravigliato che l'onorevole ministro non conoscesse le condizioni deplorabili della Specola di Torino.

Certo l'egregio prof. Boccardi deve avere informato esattamente il Governo e al Ministero si troveranno lunghi carteggi che devono aver trattato questa questione. Mi basta di ricordare che in questo momento l'Osservatorio di Torino è come se non esistesse. Non serve assolutamente più al suo scopo. Le tramvie che passano attorno e tolgono la necessaria immobilità agli strumenti ed ai meccanismi; il fumo il quale avvolge la città, per i molti opifici che l'attorniano, rende assolutamente impossibile lo studio degli astri e tutte le osservazioni le quali si riattaccano alla scienza meteorologica ed astronomica.

Non credo necessario lo insistere troppo per indurre l'onorevole ministro a provvedere a che un progetto, il quale data da 20 e più anni, cioè da quando si provvide agli Istituti universitari colla proposta di trasportare la Specola in miglior situazione, sia infine posto in esecuzione.

Io chiedo che si provveda anche a questa spesa straordinaria che non si è potuta fare finora per mancanza di mezzi. Domando il trasporto dell'Osservatorio sul prescelto sito di

Pino Torinese nell'interesse non già di Torino ma della scienza, perchè io non vorrei che l'illustre Plana che ha recato tanto onore e decoro alla scienza italiana, si valesse dell'amicizia sua con gli astri per mandarci di lassù le loro folgori vedendo così abbandonato il suo prediletto e celebre Istituto.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.*
Dell'Università di Torino e dei bisogni suoi sono informato anche per recenti colloqui avuti col sindaco, onorevole Frola; so la questione per la biblioteca e la nuova per le cliniche. Quanto alla specola, di cui ha fatto cenno l'onorevole Di Sambuy, comprendo che sia in arretrato per le dotazioni rispetto ai bisogni moderni e mi dolgo di sentire che anche la sua ubicazione renda impossibile le ricerche e gli studi scientifici.

Prendo impegno di richiamare le pratiche relative a questa questione. Ma non posso promettere di provvedere immediatamente, perchè si tratta di somme le quali superano il fondo modesto che ha il ministro a sua disposizione. E poi occorre una legge per ogni spesa oltre le L. 30,000.

Ma avvieremo le pratiche per raggiungere la soluzione.

Certo, la scienza ha bisogno di questi miglioramenti: anche altre Università sentono la necessità di trasferire le loro antiche specole; così Bologna chiede che si porti lo studio nelle colline, poichè la vita cittadina, così rumorosa nelle vie come è divenuta oggidì, rende difficili quegli studi scientifici. Ed offre una forte somma a ciò.

Si cercherà di provvedere ogni giorno ad un

problema: e l'onorevole di Sambuy credo vorrà oggi accontentarsi di tutta la buona volontà che io dimostro per accontentarlo.

DI SAMBUY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Ringrazio l'onorevole ministro della sua dichiarazione, e confido, nell'inten-

resse della scienza, che mercè la sua ferma volontà, la specola di Torino torni ad essere una specola in attività di servizio.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni questo capitolo s'intenderà approvato.

(Approvato).

223	Regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma - Adattamento di locali	8,000 »
224	Regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma - Acquisto di apparecchi di elettrotecnica	3,000 »
225	Accademia scientifico-letteraria di Milano - Acquisto di pubblicazioni e di materiale didattico	4,700 »
226	Istituto tecnico superiore di Milano - Adattamento ed ampliamento di locali	13,500 »
227	Scuola di medicina veterinaria di Milano - Costruzione di canili	4,500 »
228	Scuola di medicina veterinaria di Napoli - Sistemazione dei tetti	7,500 »
229	Istituto di studi superiori e di perfezionamento in Firenze - Museo di antropologia - Acquisto di collezioni antropologiche ed etnografiche	6,000 »
230	Spese per provvedere alla trasformazione dei locali, ed ai nuovi corsi occorrenti per la nuova scuola superiore politecnica in Napoli (Legge 8 luglio 1904, n. 351).	50,000 »
231	Università di Napoli - Aumento alle dotazioni degli Istituti e gabinetti scientifici della scuola di disegno e della biblioteca (Legge 8 luglio 1904, n. 351)	0,000 »
232	Università siciliane - Credito residuale dedotto l'assegno fisso e le spese già erogate dallo Stato per fini segnati dal decreto prodittatoriale 19 ottobre 1860, n. 274, in favore delle Università siciliane (art. 1 legge 13 luglio 1905, n. 384) (Prima annualità)	297,260 30
233	Osservatorio astronomico di Catania - Acquisto di materiale fotografico e spese varie	10,000 »
		979,919 26
Spese per gli istituti e i corpi scientifici e letterari.		
234	Costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale in Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337).	<i>per memoria</i>
235	Annualità da corrisondersi alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze, ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per l'attuazione del progetto di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337) - Quinta annualità	120,000 »

236	Annualità dovuta al Comune di Modena per l'acquisto dell'Archivio Muratoriano, da conservarsi nella Biblioteca Estense - Quarta annualità	4,500 »
237	Raccolta di libri, opuscoli e documenti editi ed inediti relativi alla storia del risorgimento italiano da collocarsi nella biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma	2,000 »
238	Acquisto di nuove opere ad incremento della biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma (Legge 3 luglio 1892, n. 348)	<i>per memoria</i>
239	Acquisto di nuove opere ad incremento della biblioteca Palatina di Parma (Legge 9 luglio 1905, n. 388)	<i>per memoria</i>
240	Biblioteca nazionale di Palermo - Ricostruzione dell'ala destra del portico di accesso	7,000 »
241	Biblioteca Marciana di Venezia - Spese di trasferimento dal palazzo Ducale a quello della Zecca e conseguente sistemazione	13,000 »
242	Biblioteca Braidense di Milano - Lavori imprevidi di robustamento al convento di Santa Maria delle Grazie per i nuovi locali occupati da quell'istituto	15,000 »
243	Spese e lavori eseguiti per prevenire i danni degli incendi nelle biblioteche governative	10,000 »
		171,500 »

Spese per le antichità e le belle arti.

244	Lavori ed acquisti per la biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze.	<i>per memoria</i>
245	Lavori di ricostruzione della basilica di S. Paolo	70,000 »
246	Spesa per espropriazioni e per lavori inerenti alla zona monumentale di Roma - Nona ed ultima quota	200,000 »

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.*
Siccome si tratta qui ancora di belle arti e di oggetti artistici, voglio dare una notizia al Senato che può interessare tutti, ma specialmente i cultori delle arti belle.

La tartaruga stata rubata pochi giorni fa

dalla fontana, che è mirabile opera del Gian Bologna, è stata oggi trovata abbandonata nel giardino in piazza Cairoli. Quindi non vi è più bisogno di far una copia per sostituire la vera. (*Segni di soddisfazione.*)

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni questo capitolo si intenderà approvato. (Approvato).

247	Acquisto della galleria e del museo, già fidecommissari, della casa Borghese in Roma (Legge 26 dicembre 1901, n. 524) - Sesta quota	200,000 »
248	Palazzo ex-ducale di Mantova - Contributo nella spesa per restauri e consolidamento del salone dell'armeria e locali sottostanti	5,000 »
249	Contributo governativo nelle spese per i restauri ai monumenti della città di Verona	15,000 »
250	Sistemazione ed ampliamento del regio Istituto di belle arti di Lucca	12,500 »

251	Urgenti riparazioni al fabbricato in cui ha sede la regia Accademia Albertina di belle arti in Torino	9,000 »
252	Sistemazione del piano superiore dell'edificio in cui ha sede l'Istituto di belle arti di Modena	7,500 »
253	Compenso pel lavoro straordinario da eseguirsi dal personale addetto all'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti di Venezia	3,000 »
254	Accademia di belle arti e Gallerie di Venezia — Spese per l'impianto di riscaldamento a termosifone	37,362 60
255	Anfiteatro di Verona — Contributo nelle spese per lavori di scavo	15,000 »
256	Anfiteatro romano di Benevento — Spese per scavi.	15,000 »
257	Lavori di consolidamento al campanile della cattedrale di Nicosia	22,700 »
258	Spese di restauro e sistemazione del monumentale edificio di Giulio II sulla via Flaminia, ove ha sede il museo nazionale detto di Villa Giulia	24,600 »
259	Spese per i lavori d'impianto della fognatura interna e servizio relativo di acqua nell'edificio del Regio Conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » in Milano	12,950 »
		649,612 60
Spese per le scuole medie.		
260	Licei di Napoli — Spesa per materiale scientifico ed arredamento	23,000 »
Spese per gl'istituti di educazione, i collegi e gl'istituti dei sordo-muti.		
261	Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con R. decreto del 15 maggio 1901	10,000 »
262	Concorso nella spesa pel riattamento dell'edificio ove ha sede il collegio di Atrani	3,500 »
263	Sussidio straordinario a favore dei regi educatori di Napoli	2,500 »
264	Sussidio straordinario al Regio conservatorio di Pontremoli	18,000 »
265	Sussidio straordinario all'Istituto di Mondragone in Napoli	12,000 »

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Mi rincresce di arrivare ultimo a chiedere al Senato un po' di sofferenza, ma sarò brevissimo, premendo il tempo. Nell'articolo 265 è detto: « sussidio straordinario all'Istituto di Mondragone in Napoli ».

Relativamente a questo Istituto mi è forza di fare un po' di storia, ma sarà una storia brevissima. Nel 1884 circa l'Istituto di Mondragone in Napoli, che aveva circa un reddito di 22 o 23 mila lire, era chiuso da molti e molti anni. I redditi di questo Istituto di Mondragone erano distribuiti da un'antica amministrazione in sussidi, ma l'Istituto era chiuso quantunque fosse destinato all'educazione di fanciulle.

Per volontà del ministro del tempo fu dato a me l'incarico di occuparmene insieme con un benemerito gentiluomo a cui era stata affidata e tenuta per molti anni la sovrintendenza. L'onorevole ministro volle che io, d'accordo con esso, esaminassi lo stato di questo Istituto e studiassi quali vantaggi se ne potevano ricavare. Infatti prima abbiamo assodato le condizioni del patrimonio che, come ho detto, poteva salire ad una rendita di 20 a 23 mila lire; abbiamo visto che i locali erano in pessime condizioni, e che si faceva il calcolo di una spesa per restauri che saliva a 120 o 130 mila lire. A noi questa spesa parve allora eccessiva, e ci sembrò che si potesse fare qualche cosa di bene anche spendendo meno. Allora, dietro l'autorizzazione del ministro del tempo, si potè ricorrere all'opera di un ingegnere di nostra fiducia per vedere se si potesse rifare questo fabbricato spendendo di meno. D'accordo col ministro così si è fatto e si è riattato l'intero edificio spendendo circa 35 o 40 mila lire. Il ministro della pubblica istruzione ci ha fornito i capitali necessari.

Questo Istituto, il quale era rimasto chiuso forse per 30 anni e più, fu riaperto, ed allora il numero delle fanciulle ricoverate in breve tempo salì a 50. L'Istituto dava ottimi risultati, mediante la singolare abilità di una sua direttrice. Io poi sono venuto via da Napoli e non me ne sono più occupato personalmente. Però detto Istituto, dopo aver camminato fino al 1898 ed anche più in là, cessò di distribuire l'educazione impartita per lo innanzi, venne di nuovo

chiuso e dall'anno scorso era senza amministratori ed affidato ad un commissario Regio.

Non so per quale combinazione parlando col ministro della pubblica istruzione che precedette l'attuale, io gli avevo fatto istanza perchè si vedesse se si poteva in qualche maniera far sì che questo istituto di Mondragone potesse risorgere, perchè ci pareva una cosa che non stava che un Istituto che per 15 o 20 anni aveva dato ottimi risultati, adesso fosse nuovamente chiuso.

Però mi fu risposto che non c'erano fondi disponibili sul bilancio della pubblica istruzione e che non si poteva far nulla. Io mi acquietai e non ne parlai più.

Per caso oggi vedo che nel bilancio che noi discutiamo c'è questo capitolo: sussidio straordinario di L. 12.000 all'Istituto di Mondragone di Napoli. Ora io vorrei sapere dalla bontà dell'onorevole ministro se questo sussidio straordinario è destinato alla riapertura di detto Istituto; se si può sperare che colle 12,000 lire stanziare in bilancio, si voglia far rivivere l'Istituto stesso che per molti anni ha funzionato benissimo, e se è da credere che con detto sussidio riaprendosi l'Istituto di Mondragone in Napoli possa essere di nuovo il ricovero di cui godevano le cinquanta fanciulle che da tempo hanno perduto.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Debbo felicitarmi col mio predecessore che nominò l'illustre senatore Borgnini a reggere l'Istituto di Mondragone, perchè trovò l'uomo adatto. Il Senato ha udito la storia di questo Istituto che dovrebbe provvedere fino a 50 ragazze. Mi fu chiesto come ora questo Istituto funzioni.

L'onor. Borgnini mi consentirà che con molta franchezza gli dica che ho letto varie note relative a questo Istituto di cui non aveva conoscenza: ed è facile immaginarselo, perchè le fondazioni di studi in Italia sono numerose. Ma tuttavia non posso rispondere subito alla domanda recisa che il senatore Borgnini mi fa. Mi riservo di rispondere con assoluta precisione per lettera o qui in altra occasione; ma io dubito, pei ricordi che ho delle carte lette, che si tratti ora di sistemare la finanza del passato ridotta in

cattive condizioni forse perchè l'amministrazione non sarà stata oculata. Ci sono debiti da pagare. Ci fu un contratto per mantenere le figlie dei ferrovieri troppo oneroso. Ecco perchè si nominò il Regio commissariato. Il Provveditorato chiese un progetto di sistemazione finanziaria: era la cosa più urgente.

Ricordo aver letto poi una relazione e mi sorprese vedere che si domandavano molti fondi per questo Istituto, se non erro. Lessi che l'Istituto aveva una doppia funzione di educazione, rispetto a ragazze d'ospizio nubili e a matrone povere decadute. L'istituzione ha un doppio carattere e forse l'uno si svolge a detrimento dell'altro, senza la dovuta sorveglianza. Certo è che si tratta di pagare debiti gravissimi del passato.

Veda il senatore Borgnini che non ho trascurato tale pratica; ma la risposta più precisa ed esauriente non sono in grado di darliela ora. Credo però che questa somma e altre relative, servano più a sistemare il passato che a provvedere all'avvenire. Di questo mi riservo di dare le più precise informazioni.

BORGNINI. Io ringrazio il signor ministro della bontà che ha avuto nel rispondermi.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare pongo ai voti lo stanziamento di questo capitolo 265 nella somma di L. 12,000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

	<i>Riporto</i>	46,000 »
266	Fondo per riparare ai danni patiti dal convitto nazionale di Monteleone e dall'Istituto dei sordo-muti di Catanzaro per effetto del terremoto nelle Calabrie e per far fronte alle spese che gli istituti pubblici del Regno sostengono per ricoverare i figli delle vittime del terremoto stesso	20,000 »
		66,000 »
	Spese per l'istruzione elementare.	
267	Assegni arretrati dovuti al comune di S. Pietro al Natisone per le scuole di tirocinio	5,100 »
268	Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (Legge 18 luglio 1878, n. 4460) (Spesa obbligatoria)	445,000 »
269	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260 (Spesa obbligatoria)	370,000 »
270	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'art. 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260 (Spesa obbligatoria)	39,000 »
		859,100 »
	Spese diverse.	
271	Spese per la conferenza internazionale di Londra, per la compilazione e l'acquisto di un catalogo di letteratura scientifica	25,000 »
272	Spesa per una edizione critica degli scritti del Petrarca (Legge 11 luglio 1904, n. 365)	8,000 »
273	Impegni già assunti per aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni	23,823 »
		56,823 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
274	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	1,563,775 45

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE**

Spese generali	1,980,785 22
Debito vitalizio	2,769,000 »
Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale	1,220,456 66
Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore	13,590,817 34
Spese per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari	1,814,947 82
Spese per le antichità e le belle arti	5,119,097 90
Spese per l'istruzione media	21,639,324 02
Spese per l'insegnamento della ginnastica	548,109 96
Spese per gl'istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordomuti	2,965,958 69
Spese per l'istruzione elementare	12,944,500 »
Spese diverse	32,500 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	64,625,497 61

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	40,170 »
Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore	979,919 26
<i>Da riportarsi</i>	1,020,089 26

	<i>Riporto</i>	1,020,089 26
Spese per gli istituti e i corpi scientifici e letterari		171,500 »
Spese per le antichità e le belle arti		649,612 60
Spese per le scuole medie		23,000 »
Spese per gli istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordomuti		66,000 »
Spese per l'istruzione elementare		859,100 »
Spese diverse		56,823 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria		2,846,124 86
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		67,471,622 47
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO		1,563,775 45
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		67,471,622 47
Categoria IV. — Partite di giro		1,563,775 45
TOTALE GENERALE		69,035,397 92

TABELLA B.

Elenco nominativo dei diurnisti e degli inservienti avventizi
già assunti in servizio presso il Ministero dell'istruzione pubblica. (Capitolo 3 del 1906-907).

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Paga annua
---------------	----------------	-----------	---------------

A) Personale già pagato a carico del Capitolo 236 del bilancio per l'esercizio 1905-906.
(Capitolo 7 bis del progetto ministeriale 1906-907).

1	Malanca Alfredo	Scritturale	1,460 »
2	Nicoli Tito	Id.	1,460 »
3	Intendente Renato	Id.	1,460 »
4	Contardi Lodovico	Inserviente	1,095 »
5	Del Prete Giuseppe	Id.	1,277.50
6	Spera Alessandro	Id.	1,095 »
7	Cecconi Domenico	Id.	1,095 »
8	Egidi Italo	Id.	1,095 »
9	Gaucci Virgilio	Id.	1,095 »
10	Giordani Gioito	Id.	1, 95 »
11	Caniggia Pietro	Id.	1,095 »
12	Del Prete Giovanni	Id.	1,095 »
13	Belli Ruggiero	Id.	1,095 »

B) Personale pel quale si è proposto dal Governo l'istituzione del capitolo 7 ter
nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1906-907.

1	Cristini Tito	Facchino	1,095 »
2	Palmieri Giuseppe	Id.	1,095 »
3	Marcelli Adolfo	Id.	1,095 »
4	Paolucci Eugenio	Id.	1,095 »
5	Caniggia Lamberto	Id.	1,095 »
6	Milano Carlo Giuseppe	Id.	1,095 »
7	Menghini Amedeo	Id.	1,095 »
8	Pasini Galileo	Id.	1,095 »
9	Gargano Costantino	Id.	1,095 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1906Segue Tabella **B.**

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Paga annua
Personale già pagato a carico del capitolo 288 del bilancio per l'esercizio 1905-906. (Capitolo 124 <i>bis</i> del progetto ministeriale 1906-907).			
1	Taby Giovanni	Scritturale	1,825 »
2	Musso Antonino	Id.	1,825 »
3	Isidori Giulio	Id.	1,642.50
4	Duranti Valentino	Id.	1,533 »
5	Baldini Alfredo	Id.	1,460 »
6	Ficarelli Nello	Id.	1,460 »
7	Lelli Ulderico	Id.	1,460 »
8	Malgara Ferruccio	Id.	1,460 »
9	Milani Milano	Id.	1,460 »
10	Modugno Carlo	Id.	1,460 »
11	Paradisi Vincenzo	Id.	1,460 »
12	Pellegrini Benedetto	Id.	1,460 »
13	Piccioli Emanuele	Id.	1,460 »
14	Valsecchi Carlo	Id.	1,460 »
15	Zeri Enrico	Scrivano	1,460 »
16	Alegnini Giuseppe	Id.	1,460 »
17	Lozzi Vincenzo	Id.	1,460 »
18	Antonini Eligio	Inserviente	1,095 »
19	D'Armini Mariano	Id.	1,095 »
20	Incagnoli Alfredo	Id.	1,095 »
21	Lini Guglielmo	Id.	1,095 »
22	Rossi Augusto	Id.	1,095 »
23	Rosi Ettore	Id.	1,460 »
24	Sabbatini Giulio	Id.	1,095 »
25	Vittone Nicolao	Id.	1,095 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1906

TABELLA C.

Elenco nominativo degli operai già assunti per i lavori di costruzione e manutenzione dei locali e dei mobili dell'amministrazione centrale (Capitolo 11 del 1906-907).

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Paga annua
---------------	----------------	-----------	------------

Personale già pagato a carico del capitolo 236 del bilancio per l'esercizio 1906-907.
(Capitolo 7 bis del progetto ministeriale 1906-907).

1	Cristini Angelo	Fabbro	1,460 »
2	Sabbatini Giuseppe	Muratore	1,460 »
3	Filippi Giuseppe	Pittore	1,460 »
4	Rudatis Giovanni	Falegname	1,460 »
5	Buratti Adolfo	Id.	1,460 »
6	Traversi Attilio	Garzone muratore	1,095 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1906

TABELLA D.

Elenco nominativo del personale già assunto con la qualifica di operaio, ma con funzioni tecniche, amministrative, di custodia e di servizio presso i musei, le gallerie, gli scavi, i monumenti, ecc. (già pagato a carico del capitolo 288 del bilancio per l'esercizio 1905-906, capitolo 124-bis del progetto ministeriale 1906-907). (Capitolo 67 del 1906-907).

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Paga annua
1	Finesi Aristodemo	ff. di Assistente	2,600 »
2	Picca Pietro	ff. di Sorvegliante	1,825 »
3	Briziarelli Francesco	ff. di Soprastante	1,642.50
4	Cultrera Giuseppe	ff. di Vice-ispettore	1,825 »
5	Gatti Edoardo	Disegnatore topografico	1,825 »
6	Giammiti Luigi	Disegnatore	1,460 »
7	Moggi Alfredo	Id.	1,460 »
8	Zoppi Giuseppe	Id.	520 »
9	Botti Benedetto	Scrivano ff. da Magazziniere	1,825 »
10	Zampini Giuseppe	Scrivano	1,460 »
11	Fortini Arnoldo	Id.	1,460 »
12	Luzi Francesco	Id.	1,460 »
13	Marano Alfredo	Id.	1,460 »
14	Rosa Alberto	Id.	1,460 »
15	Carboni Carlo	Operatore fotografico	1,825 »
16	Basile Adamo	Id.	1,095 »
17	Ciocci Pietro	Custode	1,095 »
18	Nuccitelli Fortunato	Id.	1,095 »
19	Sanchioni Guglielmo	Id.	1,095 »
20	Maffioli Cesare	Id.	1,095 »
21	Gambini Giuseppe	Inserviente	1,095 »
22	Borsari Prospero	Id.	1,095 »
23	Ronci Edoardo	Custode	1,095 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 -- DISCUSSIONI - TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1906

— Segue Tabella D.

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Paga annua
24	Tirincanti Gaetano	Custode	1,095 »
25	Silvestrini Angelo	Id.	1,095 »
26	Barbetti Giuseppe	Id.	1,277.50
27	Di Martino Paolo	Id.	1,095 »
28	Maiorani Francesco	Id.	1,095 »
29	Celli Nazzareno	Id.	1,095 »
30	Piazzesi Gaspare	Id.	1,095 »
31	Scardovi Pietro	Id.	1,095 »
32	Tosti Oreste	Id.	1,095 »
33	Belli Luciano	Id.	1,095 »
34	Buratti Antonio	Id.	1,095 »
35	Conti Spartaco	Id.	1,095 »
36	Coppetti Oreste	Id.	1,095 »
37	Fraschetti Adriano	Id.	1,095 »
38	Canali Pietro	Id.	1,277.50
39	Capodarte Edoardo	Portiere	1,368.75
40	Giovenchi Domenico	Custode	1,277.50
41	Mori Emidio	Id.	1,460 »
42	Ottaviani Alessandro	Id.	1,368.75
43	Piccioli Vittorio	Id.	1,277.50
44	Nuccitelli Filippo	Id.	1,095 »
45	Mariani Rocco	Guardia notturna	1,095 »
46	Nuccitelli Vincenzo	Custode	1,095 »
47	Fabiani Sabatino	Guardia notturna	1,095 »
48	Venturi Giuseppe.	Id.	1,095 »
49	Crisanti Nazzareno	Id.	1,095 »

Segue Tabella **D**.

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Paga annua
50	Bronzetti Mariano	Custode	1,095 »
51	Tonti Sebastiano	Id.	1,095 »
52	Perelli Giuseppe	Guardia notturna	1,095 »
53	Picchi Guido	Id.	1,095 »
54	Antonini Angelo	Custode	1,095 »
55	Allegrini Giuseppe	Id.	1,095 »
56	Chirurgi Giuseppe	Id.	1,095 »
57	Fabbri Raffaele	Id.	1,095 »
58	Fenili Celso	Id.	1,095 »
59	Romano Paolo	Id.	1,095 »
60	Serafini Giovanni	Id.	1,095 »
61	Vallecoccia Pietro	Id.	1,095 »
62	Grani Luigi	Guardia notturna	1,095 «
63	Giovannini Fortunato	Id.	1,095 »
64	De Nicola Fausto	Id.	1,095 »
65	Riganti Felice	Id.	1,095 »
66	Pizzoni Giovanni	Custode	1,095 »
67	Conti Achille	Id.	1,095 »
68	Bartolucci Vincenzo	Id.	1,095 »
69	Bilancioni Luigi	Id.	1,095 »
70	Bruscolini Francesco	Id.	1,095 »
71	Marcelli Giovanni	Id.	1,095 »
72	Nagni Girolamo	Id.	1,095 »
73	Neri Gaetano	Id.	1,095 »
74	Rossi Benedetto	Id.	1,095 »
75	Sanchioni Luigi	Id.	1,095 »

Segue Tabella **D**.

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Paga annua
76	Mascarucci Antonio	Inserviente	1.460 »
77	Verduchi Giuseppe	Id.	1,168 »
78	Scarfagna Antonio	Custode	1,095 »
79	Campana Fedele	Guardia notturna	1,095 »
80	Canducci Anselmo	Id.	1,095 »
81	Fabbri Natale	Id.	1,095 »
82	Anarella Luigi	Custode	1,095 »
83	Celli Pietro	Guardia notturna	1,095 »
84	Bisacca Paolo	Custode	1,095 »
85	Andreini Primo	Id.	1,095 »
86	Mereu Luciano	Id.	1,095 »
87	Canini Fermo	Id.	1,095 »
88	Rondolini Antonio	Id.	1,095 »
89	Sangiorgi Alberto	Id.	1,095 »
90	Cortonesi Angelo	Portiere	1,460 »
91	Bacchini Innocente	Custode	1,095 »
92	Barili Matteo	Id.	1,095 »
93	Beccari Francesco	Id.	1,095 »
94	Bordoni Domenico	Id.	1,095 »
95	Casserani Valeriano	Id.	730 »
96	Di Laudadio Enrico	Id.	1,095 »
97	Di Pea Francesco	Id.	1,095 »
98	Egidi Ercole	Id.	1,095 »
99	Fabbri Salvatore	Id.	1,095 »
100	Fidani Tommaso	Id.	1,095 »
101	Gaffarelli Eugenio	Inserviente	1,095 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1906Segue Tabella **D**

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Paga annua
102	Gemma Domenico	Inserviente	1,095 »
103	Grassini Giuseppe	Custode	1,277.50
104	Menghini Emilio (1)	Id.	1,095 »
105	Metalli Antonio	Id.	1,095 »
106	Migani G. Battista	Id.	1,095 »
107	Mignolli Roberto	Id.	1,095 »
108	Mattia Eugenio	Id.	1,095 »
109	Morsilli Giovanni	Id.	1,095 »
110	Nugnes Pasquale	Id.	1,095 »
111	Oddi Francesco	Id.	1,095 »
112	Palazzetti Francesco	Id.	1,095 »
113	Pasini Elpidio	Id.	1,095 »
114	Pini Francesco	Id.	1,095 »
115	Sallustri Angelo	Id.	1,095 »
116	Tommassini Corrado	Id.	1,095 »
117	Vanzini Amato	Id.	1,095 »
118	Tirincanti Pietro	Id.	1,095 »
119	Tirincanti Serafino	Id.	1,095 »
120	De Cupis Giovanni	Id.	1,095 »
121	Garulli Antonio	Guardia notturna	1,095 »
122	Censi Giuseppe	Custode	1,095 »
123	Chiarosi Gaetano	Id.	1,095 »
124	Conti Serafino	Id.	1,095 »
125	Fabbri Giuseppe	Id.	1,095 »
126	Gabrielli Pietro	Id.	1,095 »

(1) Chiamato sotto le armi.

Segue Tabella D.

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Paga annua
127	Schiaroli Alessandro	Inserviente	1,368.75
128	Casadei Primo	Custode	1,095 »
129	Serafini Raffaele	Guardia notturna	1,095 »
130	Grassi Pietro.	Id.	1,095 »
131	Colarossi Giacomo	Id.	1,095 »
132	Damia Antonio	Custode	1,095 »
133	Masini Giuseppe	Guardia notturna	1,095 »
134	Iarusi Giovanni	Id.	1,095 »
135	Iarusi Pietro.	Id.	1,095 »
136	Corneli Pietro	Id.	1,095 »
137	Marchetti Innocenzo	Custode	1,095 »
138	Ceccarelli Natale	Id.	1,095 »
139	Mariotti Francesco	Inserviente	1,186.25
140	Santoni Cesare	Id.	547.50
141	Petrucci Augusto.	Guardia notturna	1,095 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1906

TABELLA E.

Elenco nominativo degli operai già assunti in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi, dei monumenti, ecc. (già pagati a carico del capitolo 288 del bilancio per l'esercizio 1905-906, capitolo 124-*bis* del progetto ministeriale 1906-907). (Capitolo 102 del 1906-907).

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Paga annua
1	Rech Alessandro	Controllo operai	1,368.75
2	Medori Luigi	Capo squadra	1,642.50
3	Cecchini Ettore	Id.	1,252 »
4	Ceccarelli Giuseppe	Id.	1,460 »
5	Fabbri Giuseppe	Id.	1,460 »
6	Luciani Luciano	Pittore	1,252 »
7	Cherubini Scipione	Mosaicista	1,565 »
8	Pallini Giovanni	Id.	1,252 »
9	Palesi Edoardo	Id.	1,252 »
10	Vettraino Bernardino	Id.	1,252 »
11	Damia Crescenzo	Aiuto mosaicista	782.50
12	Casagrande Alfredo	Id.	782.50
13	Luciani Francesco	Pittore	1,252 »
14	Bernardini Dardano	Restauratore	1,878 »
15	Pennelli Edoardo	Id.	1,565 »
16	Berselli Luigi	Scalpellino	1,252 »
17	Orsini Sante	Id.	1,095.50
18	Pasqui Gaspare	Id.	1,095.50
19	Spadolini Raniero	Id.	1,095.50
20	De Carolis Vincenzo	Id.	1,095.50
21	Raffo Benedetto	Id.	1,095.50
22	Biotti Luigi	Aiuto scalpellino	860.75
23	Giudoni Celestino	Stagnaro	1,252 »
24	De Tommasi Antonio	Falegname	1,252 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1906

Segue Tabella E.

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Paga annua
25	De Carolis Cesare	Falegname	1,565 »
26	Cassarari Guglielmo	Id.	1,032.20
27	Carletti Domenico	Id.	1,252 »
28	Contardi Alfredo	Id.	1,252 »
29	Cortesi Salvatore	Id.	1,252 »
30	Oradei Guglielmo	Id.	1,252 »
31	Nizzica Venceslao	Id.	1,252 »
32	Palleschi Michele	Id.	1,252 »
33	Favari Michele	Id.	1,252 »
34	Ferrari Michele	Id.	1,252 »
35	Tonelli Ugo	Aiuto falegname	469.50
36	Malizziotti Luigi	Id.	469.50
37	Anzoini Oreste	Aiuto verniciatore	751.20
38	Cardolini Pietro	Fabbro ferraio	1,095 50
39	Parsi Edoardo	Id.	939 »
40	Matalucci Filippo	Id.	860.75
41	Cenni Salvatore	Id.	1,252 »
42	Tozzi Pio	Aiuto fabbro ferraio	751.20
43	Ortolani Costantino	Falegname	1,252 »
44	Agostini Andrea	Muratore	1,001.60
45	Bielli Antonio	Id.	1,001.60
46	De Amicis Gaetano	Id.	1,001.60
47	Flamini Antonio	Id.	1,001.60
48	Lauri Ulisse	Id.	1,001.60
49	Pelosi Giuseppe	Id.	1,001.60
50	Pelatelli Camillo	Id.	1,001.60

LEGISLATURA XXII — I^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1906Segue Tabella **E**.

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Paga annua
51	Torretti Nicola	Muratore	1,001.60
52	Carlini Enrico	Id.	1,001.60
53	Manzi Antonio	Id.	1,001.60
54	Mattia Valerio	Id.	1,001.60
55	Speciali Giacomo	Id.	1,001.60
56	Carnovali Francesco	Id.	1,001.60
57	Del Moro Angelo	Id.	1,252 »
58	Giacomoni Guglielmo	Id.	1,001.60
59	Ghera Silvestro	Id.	1,001.60
60	Peri Dante	Id.	1,252 »
61	Conti Angelo	Id.	1,001.60
62	Sabatini Silvestro	Id.	1,001.60
63	Tamburini Alessandro	Id.	1,001.60
64	Tritoni Gioacchino	Id.	1,001.60
65	Pluvini Giulio	Id.	1,001.60
66	Squadri Leopoldo	Id.	1,001.60
67	Spaziani Giuseppe	Id.	1,001.60
68	Martini Camillo	Id.	1,252 »
69	De Rossi Pietro	Id.	1,095.50
70	Marchetti Angelo	Mezza cucchiara	907.70
71	Patrignani Pasquale	Pontarolo	1,001.60
72	Fratini Gaetano	Id.	1,017.25
73	Pedrucci Domenico	Aiuto pontarolo	845.10
74	Brigazzi Leopoldo	Id.	845.10
75	Pippi Sabatino	Id.	845.10
76	Canali Evaristo	Id.	845.10

Segue Tabella E.

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Paga annua
77	Sisani Ermenegildo	Aiuto pontarolo	782.50
78	Drudi Luigi	Giardiniere	1,252 »
79	Berardi Emilio	Terrazziere	845.10
80	Blasetti Pietro	Id.	845.10
81	Carletti Dante	Id.	845.10
82	Casadei Cesare	Id.	845.10
83	Catonio Domenico	Id.	845.10
84	Di Curzio Nazzareno	Id.	845.10
85	Di Giuliano Angelo	Id.	845.10
86	Fanali Nazzareno	Id.	845.10
87	Fiorini Giuseppe	Id.	845.10
88	Giovannelli Filippo	Id.	845.10
89	Ghirardelli Giovanni	Id.	845.10
90	Pastocchi Liberato	Id.	845.10
91	Raffaelli Giovanni	Id.	845.10
92	Segneri Antonio	Id.	845.10
93	Trovini Sante	Id.	845.10
94	Vincenti Mario	Id.	845.10
95	Frattini Giulio	Id.	912.50
96	Ceccarelli Luigi	Calciarolo	813.80
97	Cimini Giovanni	Id.	813.80
98	Flamini Domenico	Id.	813.80
99	D'Alessio Giacomo	Id.	813.80
100	Guardarelli Vincenzo	Id.	813.80
101	Di Laurenzi Giovanni	Id.	813.80
102	Allegrini Claudio	Manovale	939 »

Segue Tabella **E**.

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Paga annua
103	De Cicco Giuseppe	Manovale	939 »
104	Quaresima Francesco	Id.	939 »
105	Tedeschi Giuseppe	Id.	939 »
106	Paciani Domenico	Id.	782.50
107	Mascarucci Domenico	Id.	782.50
108	Masini Salvatore	Id.	782.50
109	Mariotti Fortunato	Id.	782.50
110	Pacifici Beniamino	Id.	782.50
111	Marchetti Domenico	Id.	782.50
112	Olivieri Eutizio	Id.	782.50
113	Zavoli Sante	Id.	782.50
114	Tonti Cesare	Id.	876 »
115	Tuteri Giovanni	Id.	751.20
116	Contenta Saverio	Id.	751.20
117	Basile Giammaria	Id.	751.20
118	Brizzi Remo	Id.	751.20
119	Coluzzi Filippo	Id.	751.20
120	Comandini Luigi	Id.	751.20
121	De Angelis Carmine	Id.	751.20
122	Degni Antonio	Id.	731.20
123	Ferdinandi Giovan Battista	Id.	751.20
124	Ferraresi Agostino	Id.	751.20
125	Garonne Romolo	Id.	751.20
126	Giunti Fortunato	Id.	751.20
127	Lippi Bonaventura	Id.	751.20
128	Lombardi Arturo	Id.	782.50

Segue Tabella **E**.

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Paga annua
129	Mancini Raffaele	Manovale	751.20
130	Mercuri Bruno	Id.	751.20
131	Moroni Eugenio	Id.	751.20
132	Niccoli Ettore	Id.	751.20
133	Novelli Filippo	Id.	751.20
134	Nuccitelli Felice	Id.	751.20
135	Palazzi Romualdo	Id.	751.20
136	Pergolesi Pasquale	Id.	751.20
137	Pierangeli Pietro	Id.	751.20
138	Ricciardi Pasquale	Id.	751.20
139	Rossi Augusto	Id.	751.20
140	Santangeli Luigi	Id.	751.20
141	Santini Giuseppe	Id.	751.20
142	Serafini Antonio	Id.	751.20
143	Savelli Romolo	Id.	751.20
144	Serpente Giuseppe	Id.	751.20
145	Sinibaldi Oreste	Id.	751.20
146	Ugoccioni Mariano	Id.	751.20
147	Vanni Luigi	Id.	751.20
148	Verzelli Eugenio	Id.	751.20
149	Vitali Giuseppe	Id.	751.20
150	Zaottini Angelo	Id.	751.20
151	Zinno Giuseppe	Id.	751.20
152	Zucconi Domenico	Id.	751.20
153	Rinaldi Amedeo	Id.	751.20
154	Benemeglio Arcangelo	Id.	751.20

Segue Tabella E.

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Paga annua
155	Genovesi Erasmo	Manovale	751.20
156	Forte Nicola	Id.	751.20
157	Fabrizi Antonio	Id.	751.20
158	Sereni Luigi	Id.	751.20
159	Bambini Tito	Id.	751.20
160	Basile Marco	Id.	751.20
161	Boccardo Carlo	Id.	751.20
162	Caponi Biagio	Id.	751.20
163	Cesari Tommaso	Id.	751.20
164	Chiaronsi Antonio	Id.	751.20
165	D'Alba Cesare	Id.	751.20
166	Farnetti Enrico	Id.	751.20
167	Marchetti Angelo	Id.	751.20
168	Maresi Antonio	Id.	751.20
169	Momè Francesco	Id.	751.20
170	Pacioni Benedetto	Id.	751.20
171	Taglieri Cesare	Id.	751.20
172	Ammannati Raffaele	Id.	751.20
173	Jacobini Celestino	Id.	751.20
174	Lombardi Andrea	Id.	751.20
175	Sanchioni Pasquale	Id.	751.20
176	Francini Romolo	Id.	751.20

PRESIDENTE. Ora rileggo gli articoli del disegno di legge, per porli ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per quanto concerne il capitolo n. 176 « Corso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari » (Leggi 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407), potranno imputarsi sul com-

pletivo fondo dei residui disponibili al 30 giugno 1906 e dell'assegnazione di competenza dell'esercizio finanziario 1906-907, tanto le spese relative a questo esercizio, quanto quelle altre per le quali in precedenza si fossero iniziati atti o si fosse preso impegno, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono.

(Approvato).

Art. 3.

Gli stipendi dei professori ordinari e straordinari e le retribuzioni dei professori incaricati di materie obbligatorie nelle R. Università, sono stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Do lettura della tabella annessa.

Questo disegno di legge sarà votato nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 392).

II. Svolgimento di una proposta di legge di iniziativa del senatore Pagano: Modificazioni all'art. 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, non che alle norme regolatrici della competenza delle Sezioni Unite della Cassazione di Roma, in rapporto alle altre Cassazioni.

III. Interpellanza del senatore Casana al ministro dei lavori pubblici per sapere con quali provvedimenti immediati s'intenda avviare il servizio ferroviario ad un andamento che possa corrispondere alle esigenze del movimento economico del paese.

IV. Interpellanza del senatore Maragliano al ministro dei lavori pubblici circa le odierne condizioni dei servizi ferroviari.

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 397);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 394);

Impianto di vie funicolari aeree (N. 331 - *Seguito*);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 21 dicembre 1906 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXLVII.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1906

Presidenza del Presidente **CANONICO**.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto* — Il senatore Pagano svolge una sua proposta di legge per modificazioni all'art. 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, nonché alle norme regolatrici della competenza delle sezioni unite della Cassazione di Roma in rapporto delle altre Cassazioni — Dichiarazioni al riguardo del ministro Gallo ed osservazioni del senatore Borgnini — Il senatore Pagano riduce al solo articolo 1 la sua proposta di legge, ed il Senato ne vota la presa in considerazione — Il disegno di legge è rimandato agli Uffici — Il senatore Casana svolge un'interpellanza al ministro dei lavori pubblici per sapere con quali provvedimenti immediati s'intenda avviare il servizio ferroviario ad un andamento che possa corrispondere alle esigenze del movimento economico del paese — Anche il senatore Maragliano svolge un'interpellanza allo stesso ministro dei lavori pubblici, circa le odierne condizioni dei servizi ferroviari — Risposta del ministro dei lavori pubblici ai due senatori interpellanti, e loro repliche — Le interpellanze sono esaurite — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15 precise.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della marina, dei lavori pubblici, di grazia, giustizia e dei culti, della guerra, della pubblica istruzione, delle poste e dei telegrafi.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sullo « Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego l'onorevole senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Pagano: « Modificazioni all'articolo 3, n. 5 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, non che alle norme regolatrici della competenza delle Sezioni unite della Cassazione di Roma, in rapporto alle altre Cassazioni ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Pagano: « Modificazioni all'art. 3, n. 5 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, non che alle norme regolatrici della competenza delle Sezioni unite della Cassazione di Roma, in rapporto alle altre Cassazioni ».

Il senatore Pagano ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

PAGANO. Onorevoli colleghi. La proposta che io presento al Senato è piccola, e mi è stata suggerita dalla lunga esperienza, la quale ha ingenerato in me una forte convinzione della urgenza del provvedimento.

Se non che prima di esporre brevemente le ragioni, che hanno motivato questa mia iniziativa, credo, benchè io sia per sistema alieno dagli esordi, credo sia necessario premettere un po' di storia.

Parrà forse inopportuno, in fatti, il momento per presentare una riforma dell'istituto della suprema Corte di Roma, quando si ha la fortuna, e lo dico senza adulazione, di avere un guardasigilli, che interprete della coscienza generale, ha già presentato all'altro ramo del Parlamento un poderoso progetto di riforme, appunto, dell'ordinamento giudiziario ed in ordine alle competenze.

Alcuni, ripeto, faranno l'obbiezione, che io ho fatto a me stesso, circa il momento non bene scelto; ma io, forte della mia convinzione, non soverchiamente tenace, ma amoroso delle idee che mi sembrano buone, e tormentato dal pensiero della utilità e della convenienza delle proposte che ora andrò ad esporre ed a mio parere urgentissime, dichiaro per conto mio che le stesse proposte non sono assolutamente inopportune. Ed è ben chiaro, perchè una grande riforma deve percorrere una via non breve, ed è bene che la percorra, dovendo essere maturata con grande studio, mentre la mia piccola riforma non pregiudica nessuna delle grandi linee del progetto proposto dal guardasigilli.

D'altronde si tratta di questioni aventi un carattere di evidente urgenza, per le quali essendo già maturo e da molto tempo il progetto nella mia mente, non tardai ad aprire al riguardo l'animo mio anche a taluni dei predecessori dell'onorevole Gallo, ma mi parve che non fossero state accolte le mie idee con grande entusiasmo, forse perchè premevano altri problemi, e perciò me ne astenni, mentre invece la presenza dell'attuale guardasigilli pieno di ardore e di buon volere parvemi occasione opportuna.

E vengo al merito. La prima mia proposta è questa:

La Cassazione di Roma nell'anno 1875 fu istituita ed ebbe un compito speciale di altissimo momento, cioè una giurisdizione speciale sopra taluni punti di pubblico diritto e di universale interesse: l'elettorato, le leggi, sull'asse ecclesiastico, la materia tributaria. Lasciando in disparte l'elettorato, che per intero fu devoluto alla cognizione della Cassa-

zione di Roma, quanto alla legge sull'asse ecclesiastico e sulla materia tributaria il compito assegnato alla Cassazione fu imperfetto ed irrazionale. E ciò si dimostrerà e si spiegherà leggendo gli atti parlamentari e rilevando il modo come surse la modesta Cassazione di Roma, la quale s'intravide fin da quel momento che da Cenerentola doveva poi divenire la sorella maggiore assorbente le Cassazioni minori.

Prima però di rilevarne i motivi, constatato il fatto, che la competenza in materia tributaria e relativa all'asse ecclesiastico, non fu determinata in modo obbiettivo, ma con un criterio misto, poichè oltre alla materia, si volle (ponendo così una limitazione), che fosse presente in giudizio l'Amministrazione dello Stato.

Ora, in modo sintetico è facile dimostrare, che tale norma fu irrazionale, fu in disarmonia di altre disposizioni sulla stessa materia, fu un sistema inidoneo per conseguire lo scopo di una omogenea interpretazione che si volle affidare ad unico organo giurisdizionale e fu ferace di gravi danni. E tutte queste imperfezioni rispecchiano la origine viziosa, il metodo tortuoso seguito per ottenere la costituzione della Cassazione di Roma, per via di una transazione tra le opinioni diverse.

Fu irrazionale, perchè le competenze devono essere determinate con criteri certi ed obbiettivi, ora per la materia tributaria, essendosi richiesta la presenza dell'Amministrazione, è chiaro, che ove questa non fosse, rimase essa deferita alla competenza delle altre Corti supreme, dovendo così anche da queste aspettarsi in parte l'interpretazione e l'applicazione delle leggi sulla stessa materia.

Fu in disarmonia di altre disposizioni, giacchè, come è noto, e dal Codice di procedura e da leggi speciali per le controversie circa le tasse e le imposte è escluso sempre il giudice singolo. Si credette di dar così una garanzia, ma di un valore assai discutibile, come affermano anche valorosi cultori del diritto. E veramente piange il cuore talvolta a vedere piangere innanzi i magistrati collegiali i poveri contribuenti per la restituzione sia pur di una lira. Su questo punto io fermerò l'attenzione del Senato quando verrà in discussione il progetto presentato dal guardasigilli, giacchè davvero la materia in siffatti giudizi è vinta dal lavoro.

Ma, a parte di ciò, ecco due criterii cozzanti tra loro, o come suol dirsi due pesi e due misure. Per le tasse ed imposte d'interesse diretto dello Stato, una competenza mutilata e ristretta sui ricorsi avanti la Cassazione di Roma, ed invece per qualunque altra tassa od imposta, anche nell'interesse dei comuni e provincie e pur senza la presenza dello Stato o nelle liti tra privati soltanto, nessuna restrizione, un criterio amplissimo per la competenza dei magistrati collegiali e per la cognizione affidata a tutte le corti di Cassazione.

Terzo inconveniente. Qual fu lo scopo che si volle raggiungere con la legge del 1875? L'interpretazione autorevole di un corpo elevatissimo e cioè la Cassazione di Roma. Ma come raggiungere un tal fine se si lasciò a tutti i collegi giudiziari, a tutte le Cassazioni minori di trattare la stessa materia tributaria, per questioni attinenti non solo all'interesse dello Stato ma altresì pei comuni e le provincie e persino pei privati soltanto?

E non basta. Per far sì, che la competenza venisse affermata da unico organo giurisdizionale nel caso di dubbio, si creò una procedura singolare, togliendo alle Cassazioni territoriali, la facoltà che è insita e connaturale in qualunque giurisdicente di affermare o negare la propria competenza, e fu deferito il conoscerne unicamente alla Cassazione di Roma.

Ecco il metodo: sollevato un dubbio, la Cassazione territoriale si deve astenere dal giudicare e deve mandare alla Cassazione di Roma gli atti per la soluzione del quesito sulla competenza. D'onde la necessità per lo meno di due decisioni. Un primo provvedimento per la sospensiva pronunciata dalla Cassazione territoriale con ordinanza o sentenza per l'invio a Roma; e la Cassazione di Roma con un termine di 15 giorni dato per la difesa in Camera di Consiglio a sezioni unite pronunzia affermando o negando la competenza propria od altrui, per dare così al povero litigante il modo di ottenere alla perfine una terza sentenza nel merito. Ora è questa una procedura irta di difficoltà e di conseguenze dannevoli, una *via crucis* che fa talvolta fremere la coscienza del magistrato, poichè spesso tali eccezioni sollevansi col cuor leggiero, per espediente di causa, per ottenere dilazioni direttamente negate. Evvi, è vero, in legge un correttivo, posto nelle mani

della Corte Suprema, ma è un rimedio che fa trepidare, poichè le condanna alle spese ed ai danni ed il far perdere il deposito, sono penalità, che ricadono sulla parte spesso incosciente, per il fatto e colpa di un difensore malizioso o mal destro.

Dunque non solo si tratta di una disposizione irrazionale e non rispondente al suo fine, ma anche di una disposizione che ha causato gravissimi danni.

Questo per la procedura, ma se andiamo al contenuto è stato talvolta anche peggio, sia per le oscillazioni inevitabili della giurisprudenza, sia per la varietà dei dubbi parimenti inevitabili.

In un certo tempo la Cassazione in fatti la troviamo retta dal concetto della razionalità del principio, e cioè che la competenza deve essere determinata da un principio oggettivo, e quindi presente o no la pubblica Amministrazione si affermò la competenza di Roma.

Talvolta anzi, con costanti propositi nell'ultimo periodo e giustamente, questo concetto si rinnegò e ne nacquero giuste critiche da parte dei cultori del diritto, sconcio necessario del resto quando si ha una legge che non risponde al suo fine. Non basta; anche per il contenuto sorse una serie di dispute e di conflitti; se l'Amministrazione deve essere sempre presente, o se basta l'interesse indiretto, e se l'esattore appresenti o meno ed in eguali casi l'Amministrazione, ecc. E così per gli appaltatori e per i Comuni abbonati in materia di dazi di consumo, poichè fu mestieri di ricercare se il dazio fosse per una voce erariale o comunale soltanto, d'onde la conseguenza, per l'interesse comunale il rinvio al giudizio della Cassazione territoriale, salva la competenza di Roma in caso diverso.

Ecco pertanto una materia ed un metodo non facile e grave di conseguenze.

Del resto, tale stato di cose rispecchia i difetti dell'origine.

Perchè venne fuori l'ibrido sistema?

Uso a rendermi conto di tutto, volli rivedere le fonti.

Nel 1875 si ebbe idea dapprima di porre in pareggio le Cassazioni di Napoli e Torino avanti un forte arretrato. Ma subito la Commissione della Camera dei deputati, suggerì un più radicale progetto, per la istituzione della

Cassazione di Roma, destinata naturalmente ad assorbire le altre.

Ma i fautori delle Cassazioni antiche videro il pericolo; si allarmarono e così ebbe luogo una vera battaglia, con la quale fu contrastato palmo a palmo il terreno.

Si negò dapprima se non il diritto, la convenienza almeno del nuovo istituto.

Poi gli attacchi si diressero alle modalità. La prima proposta era larghissima; intendevasi nientemeno, giusta il pensiero del Governo, statuire la competenza della futura Cassazione per tutte le questioni d'interesse dello Stato: ed era troppo! In materia tributaria cominciarono poi i contrasti; da principio si parlò di tasse dirette ed indirette e di qualunque natura, e cioè anche le comunali e provinciali. Ma dopo i contrasti, vennero tosto le concessioni, di guisa che tenute presenti le discussioni, ciascun vede, che la Cassazione di Roma venne fuori come l'effetto di una vera e singolare transazione: mutilata perciò in modo irrazionale e con un congegno certamente incompleto. Tale è la sua origine.

Ma ora a tanti anni di distanza se ne vedono serenamente e senza preconcetti gli inconvenienti gravissimi. E deve avvisarsi al rimedio, giacché le istituzioni giurisdizionali, più che per riguardi e convenienze locali debbono formarsi e vivere per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini, e con criteri obbiettivi e sicuri.

Fa meraviglia pertanto, come tanto tempo sia corso, prima di attuare il proposito, piccolo ma rilevante, or da me propugnato. La competenza restituita per ragion di materia, senza limitazioni, a' suoi principj razionali, è il solo per quanto semplice rimedio.

Di tal provvedimento sono chiari ed evidenti i vantaggi, giacché verrebbero eliminati tanto i difetti a dir così organici, già rilevati, quanto gl'inconvenienti e i danni lesivi del diritto e degli interessi anche economici dei litiganti.

Ma, oltre a questa utilità, un'altra ve ne sarebbe e grandissima, di dar vita cioè e calore a qualche Cassazione, che, per cause non ben chiare, languisce e vede anche aumentare il suo arretrato, mentre la Cassazione di Roma è in pareggio e respira a pieni polmoni.

E ciò senza dire che sarebbe questo un altro

passo, un avviamento per quella unificazione, che non può non essere la meta comune.

Ma qui si dirà: se le altre Cassazioni col provocato provvedimento avranno uno sgravio, chi non vede che avrà un aggravio la Cassazione di Roma?

A ciò io non potevo non pensare, e sarei stato davvero improvvido se, col cuor leggiero, non avessi riflettuto sopra codesta obbiezione, dopo avere chiesto ed ottenuto e con gravi sacrifici dai consiglieri del supremo collegio di Roma, la eliminazione di un forte arretrato di un duemila ricorsi, sì che oggi si sta alla pari e le cause si pongono a ruolo alla scadenza dei termini. Ma la obbiezione è apparente più che reale.

Anzitutto, in fatti, non sarà un aumento ma una semplice trasformazione di lavoro almeno in parte, poichè data la cognizione diretta di tutti i ricorsi in materia tributaria alla Cassazione di Roma, ad essa più non verrebbero le eccezioni e i dubbi sulla competenza da decidersi a Sezioni unite, come avviene ora colla procedura attuale.

In secondo luogo, ove venisse eliminato il sistema preventivo e, per tutti i casi, per le decisioni sulla competenza, come ho proposto nel secondo articolo, e come avverrà, giusta la proposta che pende in Senato, per la IV^a Sezione e per le Giunte provinciali amministrative, sostituendo il rimedio del ricorso nei modi ordinari, dopo le decisioni emesse sulla competenza, il lavoro sarebbe per la Cassazione di Roma e di molto attenuato, giacché ad occhio e croce, io son certo, che una terza parte della materia di lavoro delle Sezioni unite, nell'ordinamento presente è fornito dalle eccezioni e dai dubbi sollevati in modo singolare e spesso affrettato e per fini dilatorii avanti agli organi della giustizia amministrativa.

Ed è chiaro, che mentre oggi senza costo o quasi di spesa, sollevato il dubbio, si ottiene dal supremo collegio di Roma, il regolamento di competenza, le parti e i difensori, rifletteranno ben più seriamente e saranno più cauti pria di formulare un ricorso nei modi ordinari e col deposito di multa, e per ciò stesso è evidente che il numero degli affari ne sarà grandemente diminuito.

Del resto, se dopo breve esperienza e fuori le previsioni, il lavoro della Cassazione romana

venisse ad accrescersi, il Governo del Re, senz'uopo di una legge nuova avrebbe pronto il rimedio.

Ed il rimedio è dato dalla legge di luglio 1904, per parecchi rispetti poco felice, poichè fu data con la detta legge al Governo la facoltà, collo assentimento del magistrato inamovibile di tramutarlo per bisogni di servizio in una sede diversa, e non pochi sarebbero i consiglieri delle Cassazioni regionali, ben lieti, di lasciare le loro sedi per venire alla maggior sede di Roma.

Motivi pertanto di ragione e di convenienza, e per le cose e per le persone, non fanno dubitare, a mio avviso, della bontà e dei vantaggi della mia proposta, sia nel pubblico, che nel privato interesse.

Se non che, come ho detto nella mia relazione, la mia proposta, malgrado la sua ragione di essere, non è ancora completa. Essa appunto perchè è una proposta di particolare iniziativa si ferma a mezza via. Fa sì un passo in avanti in confronto della legge del 1875, istitutrice della Cassazione di Roma, ma non percorre tutto il cammino.

Per essere logica e completa, tutta la materia tributaria, compreso cioè quanto si deve oltrechè allo Stato, anche agli altri enti pubblici, vale a dire comuni e provincie, dovrebbe essere governata dalle identiche norme, ciò per omaggio ai principii, per la sperata fermezza della giurisprudenza e per la utilità degli stessi litiganti.

Auzichè una formale proposta, io ho però nella mia relazione espresso un dubbio ed un voto, per ovvie ragioni, poichè se i miei calcoli per la prima parte sono quasi di un matematico valore, per ciò che riguarda la seconda parte dei tributi locali la sperequazione di lavoro potrebbe essere certamente maggiore.

Io, pertanto, esprimendo il voto ed additando la via, nella mia relazione ho espresso pure la speranza, di ottenere tanto l'assentimento del guardasigilli, su questo nuovo punto, quanto l'autorevole e decisivo parere degli Uffici del Senato, i quali, ove la presente proposta fosse presa in considerazione, potrebbero pronunziarsi anco per questa nuova tappa sulla via di un razionale accentramento e della unificazione.

Certamente allora verranno fuori nuovi pro-

blemi, che io già nella mia mente ho intraveduto, e che non avrò difficoltà di sottoporre ai colleghi.

In fatti, accresciuta con una certa larghezza la competenza di Roma, dovendo conoscere dalle controversie anco sui tributi locali, forse una sola sezione civile, che siede per tutti i sei giorni, non sarebbe bastevole. Per ottenere un'otto udienze almeno, oltre ad un personale alquanto maggiore, e preso dalle altre Cassazioni, converrebbe, dividere in due la sezione civile. Esempio non nuovo, a parte delle leggi di altre nazioni, anche per le leggi nostrane; così avviene in fatti per le due sezioni penali, per le quali le materie sono distinte, e così avverrà per la IV Sezione, se attecchirà, come credesi, il progetto in corso di studio in Senato.

E la divisione in due Sezioni, produrrebbe un'altra utilità, quella vagheggiata dall'acuto intelletto dell'onor. Scialoja, quando nel decorso anno fu discussa l'altra mia proposta e che ora è legge. Egli, e con un vero senso pratico, avrebbe chiesto che le Sezioni unite civili fossero organicamente e sempre composte di magistrati addetti al civile. Ma fu osservato, che ciò era impossibile allo stato, essendo una sola la Sezione civile, e perchè la proposta allora in discussione senza alterare le basi della legge (Zanardelli) esistente, mirava soltanto ad una parziale modificazione. Ma è chiaro, che con lo sdoppiamento delle Sezioni in materia civile, con distinte attribuzioni per ragione di materia, le Sezioni unite potrebbero e dovrebbero allora comporsi dagli addetti al civile soltanto, come del resto avviene anche oggi per le due Sezioni penali.

Aspetto pertanto di conoscere gl'intendimenti al riguardo dell'onor. guardasigilli, e ad ogni modo, se la presa in considerazione di questo mio progetto avrà luogo, sarà mia cura di provocare il voto del Senato, salvo a formulare le altre disposizioni, che possano reputarsi necessarie, come conseguenza dell'accoglimento della proposta di una competenza più estesa.

Ed ora al secondo articolo.

La proposta in esso contenuta è di una dimostrazione forse anche più facile, perchè coincide con una delle disposizioni accolte nel disegno di legge testè ideato e proposto dall'onorevole guardasigilli, e son lieto, che un

concetto già da molto tempo maturo nella mia mente, e la presentazione del quale fu ritardata dalle oscillazioni ministeriali, non possa in merito trovare difficoltà.

Quale la situazione giuridica presente? Quale il bisogno e l'urgenza del provvedimento?

Per rendere ragione della proposta, bisogna premettere, che stante l'anormalissima coesistenza di cinque Cassazioni in Italia, sonovi tra la Cassazione di Roma e le sorelle minori, tre punti di contatto e di collisione possibile.

In primo luogo per la legge 31 marzo 1877 la Cassazione di Roma è sola competente a dirimere i conflitti ed a decidere anco nei modi ordinari le controversie circa la competenza giudiziaria od amministrativa.

Per la legge del 1875 ha essa sola una speciale giurisdizione sui tre obbietti di pubblico diritto, elettorato, tributi, Asse ecclesiastico.

Essa sola infine giudica ed assorbe tutta la materia ove surga dissenso in un punto di diritto, tra la sentenza di annullamento e le due decisioni di merito territoriale e di rinvio.

Ora in tutti questi casi fu tolta la potestà alle Cassazioni minori di pronunziarsi: fu tolta ad esse l'*aperitio oris*, e fu stabilito quello che io chiamo sistema preventivo, con la *via crucis* della sospensiva, della sentenza delle Sezioni unite che dichiarano la competenza ed in fine della pronunzia del giudice competente in merito del ricorso. Così si pensò che con un certo sacrificio dei litiganti, sacrificio di tempo e di spesa, si sarebbe almeno raggiunto il fine di una fermezza assoluta sul punto della competenza.

Ma il legislatore fece i conti senza tener presenti le leggi dell'umana natura.

E se una Cassazione territoriale, trasmodando, uscisse fuori del proprio còmpito?

Ciò parve al legislatore impossibile, ma intanto poteva avvenire ed avvenne.

E sebbene i casi non furono frequenti, o furono meno avvertiti in principio, sta in fatto, che o per inavvertenza, o per un apprezzamento esagerato dei propri poteri, la misura fu sorpassata, e lungi dal mandare a Roma il quesito, anzichè giudicare, il quesito non fu visto, o fu sciolto a ritroso della legge del divieto.

Ed all'acume dei difensori il punto debole non poteva sfuggire e non sfuggì.

E così ora con riproduzione del ricorso antico

e già esaurto, ora con un ricorso nuovo, o contro la sentenza già esaminata dalla Cassazione regionale, o contro la sentenza di rinvio o contro la stessa sentenza della Cassazione che aveva deciso, per vie diverse, od oblique, si venne alla Cassazione di Roma. E talvolta in casi veramente pietosi, perchè già in rinvio avevano le parti disputato anche in merito, trascurando la questione e più grave della competenza avente un valore assoluto.

Ora, pur deplorando, non potè la Cassazione di Roma astenersi dal decidere; nè la teorica del giudicato implicito o della pretesa acquiescenza potevano attraversare la via.

E nessuno dei cultori del diritto, dubitò mai, della correttezza del sistema invalso nelle Sezioni unite di Roma, di dichiarare inefficaci o senza valore le sentenze rese in detti casi dalle Cassazioni minori, fuori della propria competenza e malgrado il divieto di valore assoluto.

Se non che, resi più frequenti i casi, non si mancò di ricorrere a qualche ingegnoso ripiego. Si volle far tesoro di quella che chiamasi giurisprudenza progressiva, che per via di adattamento e di analogia, chiarisce le leggi o ne colma le lacune, tenendo conto dei bisogni nuovi che si sono rivelati.

La giurisprudenza progressiva, sta bene, ma la Cassazione non poteva in questi casi farne uso.

Forse perchè taluno leggermente giudicando delle cose nostre, mentre inneggia agli esempi forestieri, ha insinuato, che le nostre Sezioni unite siano quasi rifuggenti dallo spirito di modernità?

Nulla di tutto questo. Se il primo presidente della Cassazione di Francia potè nell'inaugurazione del centenario del Codice Napoleone, con legittimo orgoglio, far le lodi di quel supremo collegio pei miglioramenti introdotti, nel silenzio delle leggi, per esempio nel contratto di lavoro, e se una scuola in Francia (coi bei nomi di Planiol ed altri) avrebbe anche creduto per la detta giurisprudenza, non necessaria quella revisione del Codice, che, venne poi decretata nel dicembre 1904, e che in più ampie proporzioni, con geniale pensiero ha decretato fra noi il valoroso guardasigilli, onor. Gallo, non sarebbe esatto il dire che la nostra Corte suprema disconosca il nobile ufficio d'interpretare e largamente ed in via di razionale adatta-

mento le leggi. Basterebbe oltre allo stesso contratto di lavoro, ricordare una delle pagine più gloriose della nostra giurisprudenza progressiva, in materia di acque, per la quale, colmate le lacune, tra le teoriche estreme dello Stato impeccabile ed irresponsabile e i contraddittori chiedenti l'applicazione severa della colpa aquiliana, si trovò il giusto mezzo della riparazione al danno per il diritto leso, sì come avviene per la espropriazione a causa di pubblica utilità; una vera costruzione giuridica giusta ed equa, che ha aperto la via per una legge da fare.

No, se la Cassazione di Roma, in tema di competenza, ritenne di non poter fare uso di una larga interpretazione estensiva o per analogia, ciò fu per evidenti principî. Non si poteva in vero argomentare dalla legge 31 marzo 1877, non si potevano le Cassazioni minori, (tribunali ordinari) comprendere tra le giurisdizioni speciali; nè i termini di rigore ed a pena di decadenza potevano essere trasportati da caso a caso.

La verità è che manca una legge scritta. La verità è che si ebbe fede nel sistema preventivo che è fallito alla prova.

D'onde la necessità, non di creare degli istituti nuovi, o di proclamare l'asservimento delle Cassazioni minori alla maggior sorella di Roma, ma la necessità di formulare un precetto scritto, che faccia cessare gli erramenti incerti, che lasciano la materia nel vago e nell'arbitrario, e dica al litigante se, come, e quando gli spetti di ricorrere per ottenere un giudicato sulla competenza.

E la via è semplice: restituire cioè alle Cassazioni minori la natia facoltà di conoscere della propria competenza, salvo in seguito il diritto dato alle parti di reclamarne al Collegio supremo e cioè alle Sezioni unite di Roma.

Se non che, avendo, come era opportuno e conveniente, fatto palese il mio pensiero in ordine alla presente proposta, all'attuale Guardasigilli, come da parte mia erasi praticato del resto con taluno dei suoi predecessori, ho intraveduto un dubbio per parte sua circa il secondo articolo, per uno scrupolo costituzionale.

Accettando, cioè, l'identico ordine d'idee, salvo ad intenderci, occorrendo, sulla forma, egli pare che ritenga non potersi discutere in

Senato sul detto articolo, perchè la disposizione da me formulata coincide con altra conforme disposizione, che fa parte del suo ampio e plenario progetto di riforma già presentato all'altra Camera.

Non per tenacità di propositi oltre misura, nè per altri fini, ma in omaggio ad una profonda convinzione, io credo, che lo scrupolo costituzionale nel caso presente non sussista.

Anzitutto trattasi di un punto solo e di massima urgenza, ossia, a parer mio, di un provvedimento singolo reclamato da una vera necessità. Trattasi di tradurre in legge scritta, come monito ed a tutela dei diritti del cittadino, una pratica già invalsa, di assoluta necessità e dettata da ragioni che non possono non essere plaudite, come lo sono state di fatto.

Il dubbio, a mio avviso, sarebbe invece fondato se la mia proposta fosse di una più o meno completa riforma dell'organismo giudiziario. Seindere invece un punto solo ed urgente, potrebbe giovare e non nuocere.

Aggiungo che il secondo articolo completa il primo, e che anche nel primo articolo, sebbene in rapporto alla giurisdizione speciale della Cassazione di Roma, viene ad introdursi una modificazione nel procedimento sin qui seguito nel Supremo Collegio.

Ma vi ha inoltre un argomento anche più grave, per dileguare il dubbio, circa la temuta invasione per parte del Senato.

Pende, infatti, in Senato, ed è a sperare che divenga legge ben presto, il progetto per talune sostanziali modificazioni per un migliore funzionamento della giustizia amministrativa. Tra l'altro verrebbe eliminato quel grave inconveniente e fonte pereunte di dubbi spesso infondati sulla competenza, di non permettere, cioè, che la IV Sezione e le Giunte provinciali amministrative decidano sulla propria competenza.

Invece con la legge nuova decideranno e al sistema preventivo verrà sostituito il sistema dei ricorsi come norma generale, e dopo la decisione, sì e come è previsto nella legge del 1877 in modo più ristretto.

Da ciò segue che già il Senato è investito del tema relativo ai rapporti tra l'una e l'altra giurisdizione, e la procedura per la Cassazione forma oggetto della legge in progetto. Ora, in che differisce il detto disegno di legge sul detto

punto dalla mia proposta? Nell'uno e nell'altra èvvi la stessa norma che vuolsi adottare, e sarebbe ben singolare, che per le giurisdizioni speciali venisse fuori un procedimento nuovo e più utile e più conforme ai principii, lasciando lasciando invece integra e ferma per le Cassazioni minori, che fanno parte del nostro ordinamento e della nostra famiglia, una procedura giudicata inutile anzi dannosa. Nulla osta pertanto che la mia proposta sia accolta nel suo insieme.

Aspetto la risposta che desidero pienamente adesiva del guardasigilli e ad ogni modo prego il Senato di accordar venia al mio lungo dire, che sorpassò i miei intendimenti, ma *amor mi muove che mi fa parlare.* (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

VIGANÒ, *ministro della guerra.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANO, *ministro della guerra.* Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per spese straordinarie militari per l'esercizio finanziario 1906-907.

Ho pure l'onore di presentare al Senato, a nome del ministro del tesoro, lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno trasmessi, per l'esame, alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione della proposta del senatore Pagano. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Ripresa della discussione.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti.* Non seguirò il senatore Pagano nella dimostrazione veramente eloquente del fondamento dei due articoli del suo disegno di legge, anzi gli dirò che sono perfettamente d'accordo con lui, e non è accordo d'intenzione, è accordo di volontà e di fatto; ed egli stesso ha dovuto confessare che nel disegno di legge,

che ho avuto l'onore di presentare alla Camera dei deputati, sono comprese disposizioni identiche a quelle che costituiscono l'oggetto dell'art. 2 del suo disegno di legge.

Ed è appunto qui che comincia la difficoltà: il trovarmi d'accordo nei fatti con lui è la cagione per la quale non posso trovarmi d'accordo con lui nel prendere in considerazione o lasciar discutere in Senato, questo disegno di legge.

Se l'illustre senatore Pagano, cedendo alle mie preghiere, consentisse a ritirare l'art. 2, non avrei nessuna difficoltà perchè sia preso in considerazione l'art. 1. Quando fosse costituito dal solo art. 1, allora potremo benissimo procedere alla discussione, e credo che il Senato non incontrerebbe difficoltà ad esaminarlo in merito.

Ma la enorme difficoltà è quella dell'art. 2! Se nel disegno di legge per la riforma giudiziaria sono contenute queste disposizioni che riguardano i rapporti delle Cassazioni territoriali e quella di Roma relativamente alle eccezioni di incompetenza; se nel disegno di legge è compresa anche la disposizione relativa al ricorso contro le decisioni delle Corti di cassazione territoriali, relative alla competenza; come è possibile, mentre pende l'esame nell'altro ramo del Parlamento del disegno di legge di riforma giudiziaria, che il Senato consenta a prenderne in considerazione solo una parte, per così dire, uno stralcio, commettendo, mi si passi un poco la parola, l'assurdo politico di discutere contemporaneamente nei due rami del Parlamento le stesse disposizioni di legge?

L'onor. Pagano, e questo l'ho potuto rilevare da alcune sue frequenti osservazioni sulle dimensioni della riforma da me presentata all'altro ramo del Parlamento, temo che nutra dei dubbi relativamente alla possibilità che il disegno di legge di riforma giunga in porto.

Ed è precisamente questo il significato del mio diniego a prendere in considerazione il disegno di legge del senatore Pagano, perchè uno stralcio di alcune disposizioni da quel disegno di legge, fatto in un altro ramo del Parlamento col consenso del ministro, evidentemente significherebbe una certa sfiducia nella possibilità dell'accettazione da parte del Parlamento dell'intero disegno di legge.

Ed aggiungo che non si tratta di uno di quei soliti stralci che nello stesso ramo del Parlamento, per ragioni di urgenza, possono essere voluti ed attuati: si tratta di uno stralcio da farsi qui di un disegno di legge che pende alla Camera dei deputati, e ripeto se anche la ragione costituzionale non vi fosse, vi sarebbe sempre una ragione di convenienza che io credo sia di una efficacia maggiore della stessa ipotetica ragione costituzionale.

Io non posso ferire il disegno di legge già presentato alla Camera dei deputati consentendo uno stralcio di alcune disposizioni di esso specialmente in questo momento. Spiego quest'ultima frase.

Non vorrei che il senatore Pagano si lasciasse molto preoccupare da certe piccole lotte che vengono contro la riforma giudiziaria che è pendente alla Camera dei deputati, che egli ha qualificato grandiosa e che altri invece ha ritenuto piccola, esigua e insignificante; e che, siccome nel mezzo sta la virtù, credo che non sia nè grandiosa nè piccola, ma risponda alle esigenze del momento attuale dell'Amministrazione della giustizia e della magistratura.

In questi giorni sono incominciate alcune insignificanti agitazioni delle quali io non sono menomamente preoccupato; non mi preoccupa la riunione dei magistrati a Genova, come non mi preoccupa il malcontento dei mandatarî di pretura e qualche riunione dei Consigli d'ordine di disciplina degli avvocati e procuratori. In quanto alla riunione di Genova, son certo che non debbono essere interamente esatte le notizie riferite dai giornali. Ho letto, per esempio, ieri sera in un autorevole giornale della capitale un lungo telegramma proveniente da Genova nel quale, si dichiara che un buon numero di magistrati si è riunito e ha votato un ordine del giorno che certamente molti di voi avranno letto e che io non rileggerò al Senato.

Sono certo che la stampa sarà stata ingannata perchè non è assolutamente possibile che una assemblea di magistrati italiani arrivi sino al punto di votare un ordine del giorno come quello, pieno di erronei apprezzamenti ed in gran parte contrario alla verità. (*Bravo. Vive approvazioni*). Io come guardasigilli devo garantire il decoro della magistratura ritenendo che la stampa abbia pubblicato una falsa notizia. (*Vive approvazioni*).

In quanto alle proteste dei mandatarî di Pretura non hanno alcun fondamento perchè i loro diritti acquisiti sono garantiti nel mio disegno di legge. Se poi le loro proteste riguardano il mio proposito di non migliorare le loro condizioni, mi duole di dover dichiarare che mi fanno ricordare le proteste dei produttori di candele steariche ai tempi della invenzione del gaz, o di quelle dei vetturali ai tempi della invenzione di Giorgio Stephenson. Il mondo progredisce e si chiedono nuove garanzie intellettuali anche negli uffici più umili.

In quanto poi agli avvocati e procuratori io appartengo alla loro benemerita classe ed ho garantito e garantirò i loro interessi finchè non vengano in conflitto con un interesse maggiore e generale quale è quello dell'Amministrazione della giustizia per il povero. (*Bravo*).

Ho detto questo per incidente e ho creduto conveniente il dirlo in questo momento perchè il senatore Pagano non creda che il disegno di legge alla Camera dei deputati possa ritardare ad essere discusso.

Diceva l'altro giorno il senatore Arcoleo all'onor. mio collega Rava: bisogna sentirsi ministro. Io raccolgo la frase e dichiaro che mi sento ministro e confido che il Parlamento si sentirà Parlamento, dimostrando al Paese che tutti gli ostacoli per una buona riforma debbono essere rimossi, e che finalmente il tempo è finito che le riforme servano solo per giovare a interessi personali. (*Applausi*).

Posso assicurare il senatore Pagano che, se il secondo ramo del Parlamento prima delle vacanze estive non avrà discusso e votato in qualunque modo il disegno di legge, apportandovi anche emendamenti, che non turbino l'organismo del disegno di legge, io non resterò a questo posto; non passando il disegno di legge, passerò io.

Dopo questa affermazione comprenderà bene il senatore Pagano che la disposizione relativa alle Corti di cassazione ed ai rapporti fra le Corti di cassazioni territoriali e la Corte di cassazione di Roma sarà sempre esaminata nell'anno venturo: o verrà in discussione col disegno di legge da me presentato, o, se il mio disegno di legge naufraga ed io naufrago con esso, verrà isolatamente con nuova proposta del senatore Pagano, dappoichè egli sarà sempre nel diritto di presentarla.

È vero che la presa in considerazione di un disegno di legge è un atto di cortesia che non impegna: ma questo puro e semplice atto di cortesia sarebbe un atto di vera ipocrisia se io consentissi ora a prenderlo in considerazione e poi dovessi essere trascinato a combatterlo per le ragioni testè indicate al Senato. (*Bene, bravo*)

Di guisa che io mi metto proprio a disposizione del Senato; lo rendo libero di decidere quello che crede. Se crede prendere in considerazione la proposta Pagano, tale e quale è, faccia pure, ma io, a nome del Governo, debbo dichiarare che questa presa in considerazione non vincola il ministro, e che di conseguenza egli si opporrà allorquando verrà quel disegno di legge con la relazione per essere discusso e votato.

Dopo ciò non ho che una preghiera da fare al senatore Pagano, verso il quale, com'egli sa, non solo nutro sincero affetto, ma rispetto, riverenza e ammirazione. Io lo prego vivissimamente a ridurre il suo disegno di legge al solo art. 1°; ed allora consento pienamente che il Senato, non solo lo prenda in considerazione, ma lo discuta e lo voti al più presto possibile; ma rinunci al secondo, perchè, se non dal lato costituzionale, certo dal lato della convenienza, non è possibile che il Senato se ne occupi; confido nella correttezza del senatore Pagano, che vorrà consentire in queste mie idee, che sono dettate da un elementare riguardo all'altro ramo del Parlamento. (*Approvazioni vivissime*).

PAGANO. Domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Il senatore Borgnini aveva pure chiesto di parlare; domando al senatore Borgnini se vuol cedere il suo turno, perchè è un solo senatore che può parlare contro la presa in considerazione.

BORGNINI. Cedo la parola al senatore Pagano.

PRESIDENTE. Allora il senatore Pagano ha facoltà di parlare.

PAGANO. Ho desiderato e chiesto di chiarire subito il mio pensiero, perchè parmi che l'onorevole ministro, verso il quale ho antica e sincera stima (il che dico senza adulazioni, giacchè mai dissi cosa non sentita nella mia vita), non siasi limitato a quelli che io chiamo scrupoli costituzionali, ma anzitutto non ha

dato precisa risposta a taluni miei argomenti. No; neanche noi magistrati diamo risposta, e ciò anche per legge, a tutti gli argomenti. Avrei soprattutto gradito però di conoscere suoi intendimenti, circa il secondo punto da me rilevato in relazione al primo articolo in materia di tasse, e da me espresso, non con una proposta formulata e precisa, ma in via di quesito e di dubbio, per estendere, o meno, la formola stessa alla materia dei tributi locali, da attribuirsi ovver no alla Cassazione di Roma; ma di ciò, del resto, ove sia preso in considerazione il mio disegno di legge, con l'intesa del guardasigilli, potranno occuparsi gli Uffici.

Parvemi inoltre, e ciò mi spiace, che l'onorevole Gallo abbia potuto supporre che la mia proposta importi quasi il concetto che io abbia poca fede nel buon esito del suo progetto di legge per le più ampie riforme...

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Mai più, mai più

PAGANO ...Tutt'altro davvero. Io ho fede e speranza che una buona volta approdino ampie e decisive riforme. E quando una persona così competente, dopo lunga meditazione, ed ispirata da ottime intenzioni, si fa innanzi con un progetto complesso, è a ritenere senz'altro che i criteri adottati dal punto di vista obiettivo, e nello scopo di render migliore nel pubblico interesse l'andamento della giustizia, siano degni di alta considerazione.

Nel presente caso poi si è visto che un altro coefficiente si è in modo singolare ottenuto, poichè, aperti i lacci della borsa e secondando desideri ripetuti ed antichi, il progetto di riforma ha lo scopo di rialzare le sorti economiche della magistratura.

Confesso, che per conto mio, fu questo sempre ritenuto un fine secondario, nè mai nel mio modo di pensare e di sentire, furono collegati l'altezza e la serenità dell'ufficio elevatissimo del magistrato e la sua indipendenza, col maggiore o minore stipendio. Per me la migliore dote del magistrato sta nel carattere, che non danno le leggi e i controlli, ma che viene dalla coscienza degli alti doveri e dal sentimento della morale responsabilità che ciascun di noi assume nel compiere la più interessante funzione dello Stato, il rendere, cioè, equa e sincera giustizia a tutti e per tutto.

Ho inteso poi, che giustamente l'onor. guardasigilli, raccogliendo notizie non sempre esatte di giornali, ha stimato di dover censurare giudizi aspri e men reverenti, che si attribuiscono in ordine al progetto, a magistrati uniti insieme in una forma nuova, e con lo scopo di porre in detto modo in rilievo gl'interessi della classe.

Tutto ciò è ora che si apprende da me, e non può non destare la mia meraviglia. Sono agli sgoccioli della vita, e serbandoci le tradizioni della vecchia scuola, alla quale apparterrò fino all'ultimo giorno, dichiaro che mi surse in me il pensiero, o sospettai, che in altra forma, che non fosse la via gerarchica, dovessero giungere in alto le aspirazioni della famiglia giudiziaria, senza toglierle del resto il diritto di uno studio amoroso per dar lume ai competenti poteri dello Stato.

In sostanza, la mia proposta già matura da un pezzo, è scevra di qualunque ragione di ordine secondario. È la espressione di una coscienza, che, intenta sempre al compimento dei suoi doveri, non seppe resistere al desiderio di far presenti al potere legislativo, i mali posti in evidenza, col rimedio stimato opportuno.

Non diversamente opera il coscienzioso chirurgo, che amorosamente cura un infermo. Tenuto conto poi che l'onorevole guardasigilli, in quanto al contenuto della mia seconda proposta, è pienamente con me di accordo nel caldeggiarne l'accoglimento, ma stima soltanto che si debba attendere prima lo studio che si fa del progetto nell'altro ramo del Parlamento, per deferenza, non esito a limitare per ora la mia proposta al primo articolo soltanto.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del senatore Pagano-Guarnaschelli e del ministro, desidera ancora di parlare il senatore Bognini?

BORGNINI. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Allora parli.

BORGNINI. Dopo che fu accordata la parola al ministro di grazia e giustizia e questi ha fatto conoscere quali sono gli intendimenti suoi, quello che io avrei voluto dire e dirò più brevemente, perde molto dell'importanza primitiva: ma non importa. Io sento il bisogno e il dovere di far conoscere ciò che avrei avuto l'onore e che oggi ho di dire al Senato.

La proposta fatta dall'illustre amico e collega mio, senatore Pagano, fu presentata in forma modesta e semplicissima: anzi quasi ingenua. Tutti potrebbero credere che fosse una piccola riforma di sola processura, la quale non avesse alcun valore e che ben potesse formare oggetto di una cosiddetta leggina di iniziativa parlamentare: al contrario, onorevoli senatori, la proposta presentata dall'illustre amico mio, è di un'importanza enorme, perchè mirerebbe a sconvolgere l'organamento attuale delle supreme Corti di cassazione in Italia.

Ora parrebbe che quando si tratta di questioni così gravi, quando si tratta di mutare l'ordinamento della prima magistratura dello Stato, sia caso di andare molto adagio e con molta precauzione e sarebbe un bene che si facesse in Italia come si fa negli altri paesi, che quando si tratta di toccare un organismo così importante, com'è quello della magistratura, base precipua di ogni società civile, si proceda con molta prudenza prima di mutarlo.

Essendomi trovato da questa parte dell'aula, forse, come molti dei miei colleghi, non ho potuto per la lontananza afferrare bene il concetto intero della proposta dell'illustre mio amico senatore Pagano. Leggendo però la relazione, che precede la proposta, credo di essere perfettamente al corrente di essa, ed io mi permetto in poche parole di dire in cosa consista questa proposta del senatore Pagano.

Il Senato insegna a me come è costituita la suprema magistratura in Italia al giorno d'oggi. Vi è una Corte di cassazione a Roma, la quale non è che una surrogazione alle due sessioni di Corte di cassazione, le quali furono istituite nel 1875; ve ne è poi una a Torino, una a Napoli, una a Palermo ed una a Firenze. Quella è chiamata Corte di cassazione di Roma, queste sono designate e chiamate Corti di cassazione territoriali. Ora questa è la differenza che passa tra la Corte di cassazione di Roma e quelle territoriali. La Corte di cassazione di Roma è numerosissima, mentre le altre Corti hanno un personale assai limitato, e il Senato sa più di me quale ne è la ragione. Con la legge del 1875 alla Corte di cassazione di Roma furono assegnate certe speciali materie in fatto di conflitto di giurisdizione, in fatto di imposte, in fatto di competenza e simili; in dette materie è sola-

mente la Corte di cassazione di Roma che giudica e sta bene. Nella giurisdizione ordinaria però le cinque Corti di cassazione hanno attribuzioni perfettamente uguali, sono autonome e sono assolutamente indipendenti l'una dall'altra. Le Corti territoriali non hanno a che fare con la Corte di cassazione di Roma, meno nei casi preveduti dal Codice di procedura nei quali o sorgono questioni di competenza, o si deve ricorrere a Roma, pel giudizio a Sezioni riunite, il quale d'altronde nulla può togliere e nulla toglie del loro valore alle sentenze rese dalle Corti di cassazione territoriali che una volta profferite, fanno stato e sono per sè irrevocabili.

Lo scopo e l'intento ora della proposta formulata dall'onor. senatore Pagano è semplicissimamente questo. Egli vorrebbe che contro le sentenze delle Corti di cassazione territoriali, in tema di competenza, sia ammesso ricorso di parte alla Corte di cassazione di Roma e questa fosse in podestà di annullarle nella stessa guisa con cui annulla le sentenze delle Corti di appello, dei tribunali e dei pretori, sottoponendole alla censura della Corte di Roma...

PRESIDENTE. Il secondo articolo fu ritirato. L'onor. Pagano ha consentito, limitando la proposta all'articolo primo.

BORGNINI. ...Non ho potuto sapere in alcun modo che il senatore Pagano abbia dichiarato di rinunciare all'art. 2: ciò non risulta dalla sua relazione. D'altra parte, basta che egli mantenga l'art. 1° il quale è una menomazione delle Corti territoriali, oltrecchè produrrebbe in pratica gravissimi inconvenienti e un notevole perturbamento a danno delle parti, nella presentazione dei ricorsi.

Intanto fatto è che da questa proposta ne verrebbe, che mentre le Corti territoriali fino al giorno di oggi sono Corti autonome, sono Corti supreme nel circuito della loro giurisdizione, e nulla hanno a che vedere con la Corte di cassazione di Roma, approvandosi la proposta dell'onor. senatore Pagano, le Corti cesserebbero di essere autonome, e queste Corti passerebbero alla dipendenza della Corte di cassazione di Roma. E tanto è vero che, quando una Corte di cassazione territoriale avesse deciso e avesse pronunciata la sua sentenza, fatto lecito alle parti di denunciarla dalle Corti ter-

ritoriali alla Corte di cassazione di Roma, questa con un suo giudicato potrebbe annullarla.

Ora il Senato giudicherà se una proposta simile abbia o non abbia l'importanza che a me parve le si dovesse attribuire. Il mio intendimento, chiedendo la parola, era stato unicamente quello, non già di discutere le ragioni ampiamente svolte dal senatore Pagano in appoggio della sua proposta, ma bensì, ed unicamente, di esporre al Senato le considerazioni di inopportunità che mi parevano sconsigliare che la stessa proposta venisse presa in considerazione. E queste considerazioni di inopportunità erano e sono due: la prima è, che per la gravità sua una questione sì grave non potesse formare oggetto di una legge di iniziativa personale e solamente il ministro di grazia e giustizia potesse incaricarsene: la seconda, che, essendo notorio che dal ministro guardasigilli erano stati presentati all'altro ramo del Parlamento progetti di legge riguardanti la magistratura e nei quali anzi si intende di arrecare modificazioni allo stesso organamento della Suprema magistratura, paresse cosa affatto intempestiva che con una speciale proposta si volesse affrettare senza bisogno ed anticipandola una riforma sulla medesima materia.

Il ministro, parlando prima di me, ha già dichiarato di riconoscere le stesse ragioni di inopportunità della proposta fatta dal senatore Pagano e di non anconsentire ad una discussione in proposito ed io da parte mia nulla intendo oramai di aggiungere. Quando verranno in discussione, come dovranno venire i progetti dal ministro di grazia e giustizia già presentati, ognuno potrà esporre le osservazioni che crederà e il Senato da parte sua giudicherà.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considerazione della proposta del senatore Pagano. Avverto però che detta proposta si limita all'art. 1, poichè l'altro articolo fu ritirato dallo stesso proponente. Pongo ai voti questa presa in considerazione.

(Dopo prova e controprova, la proposta del senatore Pagano, limitata all'art. 1, è presa in considerazione).

PRESIDENTE. Questa proposta sarà rinviata agli Uffici, a meno che il Senato non creda di nominare una Commissione speciale.

Voci. No, no.

Allora la proposta è rinviata agli Uffici.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Svolgimento delle interpellanze dei senatori Casana e Maragliano al ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Casana al ministro dei lavori pubblici per sapere con quali provvedimenti immediati s'intenda avviare il servizio ferroviario ad un andamento che possa corrispondere alle esigenze del movimento economico del paese.

« Interpellanza del senatore Maragliano al ministro dei lavori pubblici circa le odierne condizioni dei servizi ferroviari ».

Siccome queste due interpellanze trattano della stessa materia, per brevità credo sia bene vengano riunite e svolte contemporaneamente.

Ha facoltà di parlare il primo interpellante, senatore Casana.

CASANA. La formula stessa della mia interpellanza contiene in sè l'espressione del mio pensiero; tuttavia, egregi senatori, mi vorrete concedere qualche breve esplicazione. A questo scopo bisogna soffermarsi anzitutto sulle condizioni in cui si trova attualmente il servizio ferroviario, condizioni le quali sono bensì a tutti note nelle linee generali, ma rispetto alle quali è pure opportuno indagare brevemente quali ne siano state le cause; ma vi accerto, secondo la mia consuetudine, sarò molto succinto.

Fin da quando si immaginò il congegno complesso delle convenzioni dell'85, mi sia lecito dire, che si trascurò di tener conto che a fianco di quel congegno così complicato sarebbe stato indispensabile creare un Ispettorato per numero, per competenza, così forte da potere da una parte mantenere al Governo tutta l'autorità necessaria perchè nella loro esplicazione le

convenzioni riuscissero applicate in modo da rispettare di fatto l'impero dello Stato e prestarsi, d'altra parte, ad essere consigliere competente e risoluto del Governo per tutti quegli adattamenti che sarebbe stato desiderabile si fossero man mano adottati in una materia come quella inerente al traffico, per sè stessa così mutabile da un'epoca all'altra. Questo non si è fatto; nè l'ho rilevato per inutile recriminazione, ma bensì perchè giova a rendersi ragione degli inconvenienti gravi a cui si giunse. Non è inopportuno infatti rilevare la falsa via che si è tenuta, per deficienza degli strumenti tecnici che illuminassero sufficientemente il Governo, atteggiandosi invece di preferenza ad una diffidenza continua contro le Società; diffidenza che mentre era conseguenza naturale dell'eccessiva potenza lasciata prendere alle Società paralizzava in pari tempo l'esplicazione dello sviluppo ferroviario. Anche con il servizio privato (e secondo alcuni meglio con il sistema privato, ma in questa questione non entro), esso avrebbe potuto svolgersi regolarmente, qualora, ad aggravare gli effetti dei contrasti di interessi, non si fosse aggiunto il fatto che spesse volte le proposte delle Società intese a quello scopo trovavano un personale non abbastanza pronto ad afferrarne le conseguenze per accettarne il buono, ed in ogni modo spingere con efficacia il Governo a quegli atti e risoluzioni che avrebbero assicurato il miglioramento del servizio ferroviario corrispondendo man mano ad ogni nuova sua esigenza. Il risultato è che oggi tutti gli impianti lasciano immensamente a desiderare; ed il materiale rotabile non è sufficiente, è impari al servizio ed in troppa parte bisognoso di riparazioni grandissime; tutto ciò è noto, come è pur noto che a quegli inconvenienti altri se n'aggiunsero concernenti il personale; ma di essi dirò dopo.

In prova del quietismo di tempi passati (mi dispiace doverlo dire ma è così), sta per esempio il fatto che una Commissione nominata appositamente per riferire sulle cause dei ritardi che anche allora si verificavano nei treni, aveva proposto dei raddoppiamenti di binari, i quali ora dopo 17 anni, non sono ancora completamente compiuti. Sul cattivo stato e sulle deficienze degli impianti è inutile ch'io mi soffermi maggiormente. Constato invece che, per riparare alla grave deficienza, il Governo attuale dovrebbe

presentare dei progetti che come cifra rappresentino realmente un modo di provvedervi potente e vigoroso; senonchè quei mezzi non potranno essere di effetto pronto, essendochè per la loro attuazione occorrerà, naturalmente, passare per tutta quella trafila che è di sua natura inevitabilmente lenta, dello studio dei progetti e delle relative esecuzioni. Anche del materiale rotabile sono notorie le condizioni; basti il dire che mentre la norma ordinaria per quel materiale è che, la parte in riparazione stia intorno al 6 per cento se ne ha ora in ragione del 17 e mezzo per cento. Ad illustrazione di quanto io affermo dirò che nella sola modesta stazione di Saluzzo vi sono ben 104 veicoli in attesa di riparazione.

Nessuno che abbia sentimento di equità può naturalmente imputare al Governo presente nè al direttore generale attuale, questa condizione di cose. Ho accennato al passato unicamente per venire dipoi ad alcune conclusioni. Io ho piena fiducia nella saviezza del ministro, ho piena fiducia nel valore tecnico del direttore generale; talchè non vorrei che in nessun modo le mie parole potessero interpretarsi per accenno a censura dell'opera loro. L'azione del Governo infatti, già l'ho ricordato, si manifestò colla presentazione all'altro ramo del Parlamento di un progetto pel quale restano assegnati alle miglioni degli impianti seicentodieci milioni in aggiunta ai 300 già deliberati colle due leggi dell'aprile 1905 e dell'aprile 1906; epperò risulta da ciò la ferma intenzione, la tenace volontà del Governo che si abbia a raggiungere il miglioramento del servizio ferroviario.

Una domanda per altro si affaccia alla mia mente. La esplicazione di quelle disposizioni sarà di sua natura inevitabilmente così lunga, così lenta, che io mi domando se nel frattempo non sia il caso di pensare a qualche atto più vigoroso, più immediato, il quale non avrà sicuramente efficacia di cambiare radicalmente lo stato delle cose, ma potrà, secondo me, accelerare l'avviamento al miglior servizio; e in ogni caso avrebbe il grande vantaggio, che psicologicamente ha pure un gran valore, di dimostrare con un fatto più palese quella ferma volontà, della quale nessuno deve dubitare, ed io meno che mai, ma che pure innanzi al paese ha bisogno di segni pronti esteriori di pratica attuazione.

È notorio che le popolazioni si adagiano anche alle sofferenze, e vi si acquietano, ma soltanto in due casi, o quando ignorano uno stato migliore di esistenza oppure quando, sentita la condizione di sofferenza, vedono per lo meno in coloro dai quali può dipendere l'attenuarla un'azione materiale e vigorosa: gli è perciò che un'azione in alcune parti immediata potrebbe oggi più facilmente indurre il paese ad acquietarsi ed attendere che lo svolgimento degli anni conduca a quel servizio migliorato, che certamente non si può improvvisare. E dico degli anni perchè è presto fatto presentare ad un Parlamento un progetto, è presto fatto al Parlamento stessor allegrarsi della presentazione di questo disegno di legge, che assegna tante centinaia di milioni per i miglioramenti del servizio ferroviario; ma non è in facoltà di nessuno di far sì che l'impiego di queste centinaia di milioni possa essere rapido. Quel disegno di legge, che non è ancora dinanzi a noi, ma che è da ognuno di noi conosciuto, stabilisce il termine degli stanziamenti per l'impiego di quei 610 milioni fino all'esercizio 1910-1911. Ora io temo fortemente che anche con la migliore volontà, e finchè non si affrontino mezzi straordinari, giungerà il 1911 senza che sia stato materialmente possibile impiegare quelle somme; il che vuol dire che non sarà stato possibile attuare quei miglioramenti di impianti che pur sono indispensabili, perchè il servizio ferroviario corrisponda al movimento economico del paese.

La forma dell'interpellanza è quella di una interrogazione, talchè potrei non aggiungere altro: sarebbe certamente comodo, ma non per chi ha l'onore di appartenere a questo alto consesso, limitarsi a posare la domanda, quando forse potrebbe sembrare che ad essa non vi sia risposta possibile.

Per giustificarmi dell'interrogazione fatta, mi consenta quindi il Senato che io accenni a qualche idea che a me pare possa, non certo dare un risultato straordinario, ma in qualche modo accelerare l'attuazione di quanto è necessario e risponderebbe in ogni caso all'opportunità di cui ho detto prima di dare un segno palese di quella ferma volontà che è nell'animo del Governo.

Dirò dapprima del miglioramento degli impianti, e mi consenta il Senato che come

tecnico accenni alla via che per essi si deve seguire.

Dapprima occorre concepire il concetto generico del miglioramento; e poi provvedere ai rilievi, che traducendo in carta lo stato reale dei luoghi e delle cose permette che questo concetto generale possa poi, a tavolino, essere tradotto in un'idea concreta. E quest'idea concreta passando per la trafila dello studio dà luogo al progetto definitivo e per l'attuazione, ai capitolati, agli appalti, ed infine alla esecuzione colla relativa debita sorveglianza.

Ora io so bensì che si è già provveduto ad accrescere notevolmente gli agenti tecnici del personale ferroviario: credo anche siasi aperto un concorso per la nomina di ingegneri. Ma evidentemente non si può ritenere che, nella urgenza del momento, che rappresenta un aggravamento di lavoro, accumulatosi per bisogni che risalgono molto indietro, si abbia a provvedere con un aumento di personale nella misura che occorrerebbe per il lavoro eccezionalissimo del giorno d'oggi. Sarebbe pericoloso mettersi per quella via: significherebbe avere un massimo di personale che potrebbe poi pesare sull'erario senza che vi fosse più tardi la giustificazione della sua presenza. In ogni modo questo personale affatto nuovo, non potrebbe portar fin da principio una competenza sufficiente da rappresentare realmente un aiuto così efficace da far camminare più in fretta lo studio dei progetti ed essere in grado di dirigere convenientemente quei lavori.

Allora io domando: data l'eccezionalità del caso, perchè non si autorizzerebbero i capi di compartimento, sotto la loro responsabilità e sotto la loro direzione, di valersi anche dell'opera di professionisti privati? Nè con ciò voglio dire di personale straordinario; perchè tale personale straordinario, più tardi, ad ogni costo, si vorrebbe far considerare come stabile.

A me sembra invece che, data la molteplicità e la grande estensione dei luoghi in cui si deve necessariamente provvedere a studi di miglioramento d'impianto (perchè, oso dire, non vi è una stazione, non vi è quasi una parte della rete ferroviaria, nella quale non sia necessario, per un miglior servizio ferroviario, di introdurre variazioni, ampliamenti e modificazioni) si avrebbe, a mio avviso, un

valido aiuto se tutti i capi di compartimento, sotto la loro responsabilità e la loro direzione, fossero autorizzati a valersi, occorrendo, anche di personale privato, di professionisti privati.

Un concetto analogo mi permetto porre innanzi per il materiale ferroviario rotabile da riparare. Sono 17 le officine dello Stato e sono una ventina le officine private in cui si fabbrica materiale nuovo. Ora siccome è notorio che troppa gran parte di materiale rotabile ha bisogno di riparazioni, e la percentuale del 17 e mezzo per cento cui ho accennato, non meno che il particolare dei 104 veicoli da lungo tempo in attesa di riparazione nella stazione di Saluzzo lo confermano, io domando: non si potrebbe autorizzare i direttori di compartimento a valersi delle officine private per le riparazioni dei veicoli?

Vengo ad una terza osservazione. Nella costituzione del nuovo organamento si sono creati i compartimenti. Vi fu chi criticò questa istituzione e chi l'approvò; io non entrerò nel difficile argomento, poichè, se vi è un caso, in cui il motto francese della critica facile e dell'azione difficile potrebbe ripetersi, credo sia appunto questo. Senonchè manifestamente le correnti di traffico passano da un compartimento all'altro; ne consegue la necessità che i rapporti fra un compartimento e l'altro in tutto ciò che concerne queste correnti di traffico che passano da uno all'altro, sieno rese le più facili e le più spedite possibile.

Epperò io richiamo anche su questo punto l'attenzione dell'onorevole ministro perchè possa concordare con la direzione generale il modo di intensificare le ispezioni, talchè esse provvedano a due distinte funzioni.

La prima è manifestamente quella di rilevare tutti gli inconvenienti che in tutti i diversi percorsi della linea possono verificarsi. A questo proposito mi permetto di segnalarne uno a modo di esempio.

Nella stazione di Saluzzo erano rimasti per ben sei anni ad ingombrare i binari 45 veicoli destinati ad essere distrutti; gli è solo ultimamente che a questo scopo furono mandati a Santia liberando il binario che inutilmente essi ingombravano.

L'esempio, che si riferisce al passato, vale come accenno a quegli inconvenienti ai quali le ispezioni possono come loro funzione ordinaria

provvedere. Ma ben maggiore può essere il vantaggio di un intensificato servizio di ispettori, se essi oltrecchè riparare a quei casi particolari, potessero essere come anelli di congiunzione fra l'azione di un compartimento e quella di un altro, accelerando tutti quei rapporti che altrimenti resterebbero lunghi e dissonanti colla rapidità dei provvedimenti che occorrono in una materia simile, tanto più quando si è in uno stato anormale come il presente.

Se i tre concetti che ho messo innanzi trovassero un incaglio in alcuna delle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato, non sarebbe difficile provvedervi. Ad ovviare infatti a quell'ostacolo basterebbe che l'onorevole ministro ed il Presidente del Consiglio, che fortunatamente oggi assiste a questa nostra seduta, volessero proporre al Parlamento la sospensione momentanea di quelle disposizioni che all'indicato scopo fossero di ostacolo.

Vengo ora alla questione del personale riguardo alla quale dichiaro subito che sarò molto guardingo poichè è manifesta la ragione per la quale conviene essere più che mai ponderati. È un fatto notorio il quietismo, che non posso a meno di tornare a deplorare, di lunghi anni addietro che condusse a non preoccuparsi del trattamento fatto dalle società al personale e più tardi a non tener conto abbastanza prontamente delle conclusioni di un'inchiesta parlamentare. Esso, come si sa, ci portò a dei momenti così gravi che occorsero provvedimenti rapidi, pronti ed i quali per la loro rapidità poterono forse non essere per tutti ugualmente soddisfacenti. Le circostanze erano tali che oggi chiunque giudichi serenamente non può erigersi a giudice severo: resta ad ogni modo il fatto che il passato condusse a necessità di provvedimenti, per i quali il personale fu tutto eguagliato, indipendentemente dal contegno precedentemente tenuto nell'adempiere i propri doveri.

Tutto il personale è stato livellato in quanto concerne l'apprezzamento del merito personale: e così coloro che, sia pure con qualche parzialità, alle Società erano risultati diligenti, finirono per essere equiparati a coloro che, dalle Società, erano ritenuti negligenti.

Constato il fatto, guardandomi dall'entrare negli apprezzamenti, ma non posso a meno di richiamare l'attenzione del signor ministro su questa circostanza.

Evidentemente quando si ha un personale così numeroso, di molte decine di migliaia di persone, ogni minimo atto di minor zelo, per parte di ciascuno di essi, dà delle somme enormi di deficienza, come ogni minimo atto di zelo, dà invece immensi risultati. Si facciano pure tutti i nuovi impianti, impiegando i milioni che si stanno per assegnare, si migliorino i rotabili, si accresca il personale; tutto ciò non darà ancora un buon servizio, se il personale non sarà pronto in taluni momenti al massimo sforzo. In materia di traffico vi sono delle oscillazioni e dei massimi repentini, per i quali, se nel personale non vi è il sentimento, per quei momenti di grave necessità, di uno zelo speciale, si resterà sempre nelle condizioni di un servizio ferroviario non abbastanza buono.

I precedenti, come ho detto, hanno condotto ad eguagliare il trattamento per tutti, epperò si può temere che per questo fatto nel personale la molla dello zelo si sia un poco infiacchita. L'onor. ministro disse altrove che nell'applicazione delle disposizioni disciplinari, bisogna usare una certa prudenza, ed a quel concetto io pure sottoscrivo; ma quando le circostanze conducono a dover essere guardinghi nell'applicazione delle misure disciplinari, sembra a me che bisogna mettersi in condizioni di esser tanto più larghi nelle misure di premio. Non è possibile che un servizio di questo genere possa dare risultati corrispondenti a quell'accrescersi del traffico, che talvolta è rapido come le inondazioni dei fiumi, se non si ha il mezzo di eccitare lo zelo in tutto il personale. Sia pure guardinga l'Amministrazione nelle repressioni, ma possa almeno essa disporre di premi, in modo da eccitare lo zelo dei volonterosi.

A torto o a ragione, si sa pure che il personale di treno non è nei migliori rapporti di simpatia col personale di movimento, e specialmente con i capi stazione. Sorvolando sulle ragioni che hanno condotto a questi sentimenti non approvabili, ma che esistono, ed a cui perciò noi da legislatori sereni dobbiamo guardare, io richiamo l'attenzione del ministro su quel fatto, per domandargli se non crede che, d'accordo colla direzione generale, non sia il caso di ritoccare i regolamenti per modo che l'autorità di questo personale del movimento abbia ad essere accentuata per modo che allo sconforto, che a torto od a ragione è in esso pe-

netrato, e li fa quasi scettici nell'adempimento di talune loro funzioni, subentri il sentimento di quel prestigio e di quella autorità senza la quale i rapporti tra un personale e l'altro non possono essere come debbono essere nell'interesse generale.

Io conchiudo. Il momento è senza dubbio di una solenne gravità riguardo ai servizi ferroviari.

Come ho detto dianzi non c'è nessuno che abbia sentimento di equità, che possa attribuire all'onor. ministro attuale o al direttore generale gli inconvenienti odierni. Anzi qualunque persona che sia abbastanza ponderata deve riconoscere che la buona volontà di portarvi rimedio e provvedere coi temperamenti necessari dinanzi al Parlamento non è mancata loro, vi hanno anzi adempiuto validamente; ma è necessario affrettarne i frutti.

Io ho creduto di mettere innanzi qualche idea; l'onor. ministro nella sua saviezza e il direttore generale nella sua competenza tecnica, che io credo superiore ad ogni censura, sapranno forse trovarne delle altre.

Ma io desidero che la mia parola e l'assenso del Senato valgano a spronar l'onor. ministro e la Direzione generale a fare un profondo studio di quelle risorse e per poco esse sembrano loro atte, od altre ne sappiano trovare, vogliano applicarle prontamente, non guardando nè alla novità delle proposte nè agli oneri che potessero derivarne.

Nelle grandi battaglie i capitani che lesinano i mezzi o le vite fanno meno bene di coloro che rendendosi ragione del momento solenne buttano innanzi quante vite è necessario per risparmiare danni e vite dipoi. (*Approvazioni vivissime*).

Ho detto.

PRESIDENTE. Se l'onor. ministro dei lavori pubblici consente, il senatore Maragliano potrebbe svolgere la sua interpellanza subito, e così l'onor. ministro risponderebbe con un solo discorso ad entrambi gli interpellanti.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Sì, si consento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Ho presentata questa interpellanza malgrado il dibattito non breve che sopra questo argomento fuvvi nella stampa e

nell'altro ramo del Parlamento. Egli è che il modo con cui si è chiuso il dibattito, non fu accolto con soddisfazione dal paese, perchè, in conclusione, si disse che sarà possibile avere un assetto tollerabile delle nostre ferrovie, specialmente per ciò che riguarda il traffico, solo quando si avrà il materiale nuovo, cioè fra tre o quattro anni. Ora il paese è convinto che la questione non stia tutta nella provvista di materiale nuovo, e che, il modo col quale il materiale esistente viene attualmente utilizzato, sia pur esso un fattore importante per lo stato dei nostri traffici.

È su questo punto che io credo opportuno richiamare oggi l'attenzione dei colleghi e dell'onorevole ministro, senza preconcetti e senza sottintesi; e dico senza preconcetti e senza sottintesi, perchè ad arte, forse di polemica, abbiamo veduto interpretare tutte le critiche fatte al modo con cui oggi funziona l'esercizio di Stato come opposizione al principio dell'esercizio di Stato stesso.

Ora, per conto mio dichiaro che io sono fautore convinto dell'esercizio di Stato, perchè credo che l'esercizio di Stato possa dare allo sviluppo dei traffici, in un paese come il nostro, quella forza che non può completamente avere da chi esercita le ferrovie a scopo lucrativo.

Anche il paese si è mostrato in grande maggioranza favorevole a questo concetto ed il Governo colla massima sincerità lo ha attuato in tutta la sua larghezza, non solo con una legge liberalissima, ma pur anco affidando le ferrovie alla persona che veniva dall'opinione pubblica designata, lasciandole la scelta dei suoi collaboratori e concedendo tutto quello che desiderava, perchè potesse sviluppare tutte la sua attività, creando così una specie di dittatura ferroviaria.

Ebbene, dopo 18 mesi, dacchè questa dittatura si esercita, il paese protesta, ed il dissidio oggi non istà fra l'esercizio di Stato e l'esercizio privato, ma sta sul modo di svolgersi l'esercizio di Stato; talchè vediamo da una parte il paese ritenere che l'Amministrazione ferroviaria non utilizzi il materiale come dovrebbe utilizzarlo e dall'altra l'Amministrazione ferroviaria, la quale sostiene di aver fatto il meglio possibile; e attribuisce queste critiche ad una *collettiva impressionabilità latina* (parole testuale della relazione Bianchi) creando così

una nuova malattia, una specie di *nevroismo ferroviario*, dal quale sarebbero colpiti tutti coloro i quali si lagnano del modo col cui il traffico procede e noi Genovesi soprattutto.

Sono giustificate le lagnanze del paese? L'Amministrazione lo nega, e per giustificare il suo diniego, dice che frattanto, malgrado tutto, il movimento in dodici mesi è cresciuto del 12 per cento, in confronto ai dodici mesi precedenti di esercizio delle compagnie private.

Queste cifre se si accettassero così, bruta-mente, senza critica, potrebbero significare qualche cosa, ma onor. colleghi, v'è subito a riflettere una cosa. Dal rendiconto pubblicato per il primo anno di esercizio dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, risulta che il 18 per cento di tutto il movimento del traffico esercitati sulle ferrovie italiane, è rappresentato da carri di compagnie straniere provenienti dall'estero; cosa che si comprende, data la esposizione di Milano. Quindi questo 18 per cento, in gran parte dovuto ad una causa eccezionale, indipendente del traffico interno, ottenne l'aumento vantato, che, al postutto, non sarebbe merito dell'Amministrazione ma dello sviluppo progressivo dei nostri commerci. Ma si deve proprio prendere come calmiera delle norme del traffico, il movimento che esisteva quando le ferrovie erano amministrate dalle Società private? Può essere quello un modello? Perchè l'opinione pubblica è insorta contro le Compagnie private? Appunto perchè credeva che l'esercizio delle ferrovie non procedesse in modo conveniente e proporzionatamente all'aumento del traffico.

Ora è una magra consolazione quella di prendere come norma e come modello l'operato di un sistema di esercizio vivamente criticato e che ha fatto desiderare un cambiamento di indirizzo.

Ma vi ha di più, onor. colleghi.

Nel terzo semestre dell'esercizio, dal primo luglio di quest'anno, siamo scesi al disotto di questo non desiderabile calmiera; e se noi guardiamo il movimento del porto di Genova in agosto, settembre ed ottobre, troviamo che il movimento dei carri è andato sempre diminuendo, fino a scendere nel mese di settembre ed ottobre ad una media che è inferiore ai 700 carri quotidiani, una media che ci porta a 14 anni addietro. E notate che in questi mesi si

ebbero giornate in cui il numero dei carri fu inferiore a 400. Questa decadenza è tanto più significativa perchè verificatasi in un'epoca nella quale non si poteva più mettere in gioco i trasporti di merci per l'Esposizione di Milano, non v'era da mettere in campo terremoti, i quali furono anch'essi invocati dall'Amministrazione a suo scarico; non il mal tempo perchè ha sempre fatto un tempo invidiabile; non nubi, non pioggia, la massima siccità. E notisi infine che in questo terzo semestre erano aumentati i carri, perchè, come risulta dal prospetto annesso alla relazione della Commissione parlamentare che ha esaminato il progetto di legge dei crediti ferroviari, al primo di luglio 1906, i carri fra quelli di proprietà delle Compagnie e quelli affittati erano giunti alla rispettabile cifra di 71,000 a disposizione dei privati, oltre i 1400 carri per merci a disposizione dell'Amministrazione. E questo fu un fatto impressionante, perchè si osservò che via via che si esplicava il nuovo organamento ferroviario, si aveva un decadimento progressivo in parte assoluto, in parte relativo, dell'attività del traffico. E, badate, non occorre che io vi dica che questo difetto e questo fatto, non dipendono punto dall'aumento del traffico, non sono un fenomeno di crisi di crescita, come ebbe a pensare un autorevole giornale nostro, perchè qui si tratta di una effettiva diminuzione nel numero dei carri posti a disposizione del commercio.

Dinanzi a questa diminuzione in un periodo, in cui, cessata l'affluenza di merci all'esposizione di Milano, si attendeva giustamente di avere un maggior numero di carri, e di vedere migliorato il traffico, la coscienza dei lavoratori di ogni classe si è ribellata: a Genova soprattutto. Genova non aveva in tutto ciò interessi genovesi da difendere. Questo mi preme dirlo e farlo ben constatare, perchè si è voluto ad arte fare di tanta questione, un interesse particolare genovese. Errore o perfidia, onorevoli colleghi, perchè non vi sono in ciò, interessi genovesi da difendere. Nel porto di Genova vi sono gl'interessi di tutta la nazione e specialmente di quella parte industrie ed operosa del nostro paese che è tra l'Alpe e il mare. Genova sente superbamente la responsabilità di essere custode di questi interessi e fieramente attende a custodirli. Al suo porto un munifico cittadino suo ha dato a larghe mani

Porro che creò l'inizio della sua odierna prosperità, al porto i magistrati tutti dal comune alla provincia, al consorzio, danno con sollecite cure tutte le loro attività ed i genovesi tutte le loro energie e l'operosità loro, ma tutto questo è trionfo d'interessi nazionali ed è per la difesa di questi interessi sacrosanti, che Genova ha levato la voce. (*Bene*)

Tutti i centri di lavoratori italiani fecero eco alle sue proteste. Vedendo da un lato a centinaia di migliaia di tonnellate giacere sulle calate le materie prime, destinate a dare alimento alle officine e vedendo d'altra parte le officine deserte per mancanza di alimento, la voce di tutti si unì a quella di Genova nel protestare contro questo stato di cose. E questa protesta non era davvero esplosione di cervelli malati, non sintomo di nervosismo, ma invece il grido della nazione che si sentiva profondamente minacciata nei suoi più vitali interessi dalla inerzia e dalla noncuranza della Amministrazione ferroviaria. (*Benissimo*).

Ma non è su queste recriminazioni retrospettive che noi dobbiamo fermarci; è necessario cercare quali siano i fattori di questo stato miserando di cose.

È su questa indagine che richiamo l'attenzione dell'onor. ministro. Le cause non sono, no, quelle sole che vennero dette e ridette, no. Esiste è vero una deficienza di carri, non assoluto, ma relativo al modo col quale si muovono da noi. Assoluta no. Rapportando il numero dei carri al prodotto dei traffici, noi troviamo che si hanno oggi da noi 303 carri, per ogni milione di prodotto lordo, mentre la Germania ne ha 260 e l'Austria 244, quindi, assolutamente, noi *oggi* ne avremmo già più delle nazioni in cui i servizi producono bene, ma relativamente alla lentezza con cui fra noi circolano, il numero odierno, lo si deve riconoscere, è deficiente.

Ma bisogna pur convenire che questa deficienza si sente assai più, perchè l'Amministrazione odierna fa muovere i carri più lentamente ancora di quello che si muovevano pel passato, sebbene le condizioni di circolazione e gl'impianti siano migliorati in confronto al passato.

Le ragioni di questa maggiore lentezza sono imputabili all'Amministrazione ferroviaria, e risultano tutte dallo studio della relazione uffi-

ciale fatta dal comm. Bianchi ed a noi testè distribuita.

La maggiore o minore rapidità nella circolazione dei carri, è in rapporto alla rapidità del carico, dell'avviamento a destinazione, dello scarico e del ritorno.

Uno dei fattori di questo movimento è senza dubbio il personale dal punto di vista numerico. È la deficienza di personale che abbiamo rimproverato sempre alle amministrazioni private, ed oggi l'amministrazione di Stato non lo ha, dopo 18 mesi, aumentato, anzi lo ha diminuito.

Le Amministrazioni precedenti avevano un complesso di 103,397 impiegati, e l'attuale ne ha di meno, e di questi, circa 7000, sono adibiti ai vari uffici dell'Amministrazione centrale.

E non è solo mancante di personale, ma sono anche mancanti i mezzi per il riattamento dei carri, e sono mancanti, lo confessa la relazione dell'Amministrazione, per il confusionismo da essa creato con la voluta, precipitata fusione del materiale delle varie reti.

Altro fattore di rapidità del movimento è, ed è importantissimo, la organizzazione di esso. Non fa bisogno di esser troppo versati in cose ferroviarie per non vedere all'esame dei dati e delle notizie che si trovano nella relazione ufficiale, che si è complicato in modo tale tutto l'organismo ferroviario che la circolazione e la distribuzione dei carri ne devono restare necessariamente inceppate.

Abbiamo circoli, abbiamo centri regionali, un ufficio centrale alla Direzione, che tratta tutto questo indipendentemente dalle direzioni compartimentali, di modo che il personale riceve ordini da più parti. E spesso questi ordini sono contraddittori e confusi.

La risultante di tutto questo sta nel ristagno dei carri che solo per le ritardate riparazioni ha raggiunto la cifra, come dice l'Amministrazione, di 9000 carri stagnanti nelle officine, mentre molti altri giacciono carichi nelle stazioni per mancanza di braccia, di ordini, di serie disposizioni che ne agevolino lo scarico ed il moto.

Di fronte a questo stato di cose, vero, reale, inconfutabile, il paese ritiene, ed a ragione, che coi carri attuali si potrebbe fare più di quello che è stato fatto finora, perchè si può rendere molto più attiva e rapida, con la buona volontà,

l'energia e l'ordine, l'utilizzazione di essi. Tanto vero, che quando l'onorevole ministro di questi ultimi tempi, a richiesta delle magistrature genovesi, giustamente commosso da tante iatture e trascuranze, è intervenuto ed ha ordinato al direttore generale di partire e di prendere personalmente le disposizioni necessarie da lui suggerite, abbiamo veduto temporaneamente modificato questo stato di cose. E ciò dimostra che con un'opera più sollecita ed una cura maggiore si può benissimo rimediare a una parte di questi inconvenienti. Certo è che, probabilmente, se l'onorevole ministro non fosse intervenuto, i 600 o poco più carri ai quali era disceso il numero di quelli che si avevano nel porto di Genova, sarebbero anche diminuiti.

È fuori di dubbio che tutti questi gravi inconvenienti sono la conseguenza dei tumultuosi cambiamenti portati nella nostra organizzazione ferroviaria dall'Amministrazione che ne assunse la dittatura. Io vi chiedo, onorevoli colleghi: credete voi che un industriale il quale avesse rilevato un'azienda di trasporti, avrebbe portati tutti questi cambiamenti e modificato di fatto tutta l'organizzazione ed il personale ad essa addetto? Io credo che nessuno avrebbe seguito questo indirizzo, tanto più che si sapeva a quali guai si andava incontro facendo così. Difatti nella relazione del direttore generale si dice a scusa, che tutte le volte che un'Amministrazione ferroviaria nuova si è insediata, si sono avuti inconvenienti consimili.

Ma questa non è una scusa, ma una condanna. Se si conoscevano le conseguenze dell'atto che si andava facendo, perchè si è compiuto?

Erano forse necessari tutti questi tumultuosi cambiamenti? L'opinione pubblica aveva reclamato l'esercizio di Stato, perchè non era contenta dei criteri con cui questo esercizio era condotto, perchè voleva criteri più larghi che favorissero, con le tariffe e con altri mezzi, il nostro traffico e il nostro movimento commerciale. Ma non era certo un cambiamento nell'ordinamento tecnico dell'esercizio, che si richiedeva. L'esercizio era affidato ad un personale di molto valore e degno di fiducia.

Il nostro personale ferroviario è invero di un valore incontestabile. Esso nelle angustie degli impianti infelicissimi delle nostre sta-

zioni riesce a manovrare mirabilmente, ed io posso affermare che un alto funzionario delle ferrovie tedesche mi disse un giorno che nessun impiegato al movimento del suo paese, riuscirebbe, con le difficoltà degli impianti che abbiamo, a far muovere i treni con quella agevolezza con cui si fanno muovere da noi. Ora questo personale, già organizzato, affiatato nei vari servizi, era proprio necessario scompaginarlo, sbalestrarlo da un punto all'altro della penisola? No davvero. Il nostro personale avrebbe fatto procedere le cose bene e speditamente, se non fosse stato turbato nella sua organizzazione e le farebbe, anche ora dopo tanto confusionismo, procedere meglio, se non se ne stroncassero le attività e le capacità con ordini contraddittori e talora anche inopportuni.

Furono colpa della legge le iatture uscite da questo stato di cose? No davvero. La legge non peccò in nulla, e se peccò in qualche cosa lo fu in larghezza. Vi sono uomini colpevoli? E così fosse, basterebbe eliminarli per eliminare l'inconveniente; ma qui non si tratta di uomini, si tratta di un indirizzo sbagliato, eppure si poteva non sbagliarlo. Si dice troppo spesso e volentieri che abbiamo assunto il servizio di Stato impreparati. Ma impreparati come? Che non si fosse preparati per studi preliminari non è vero. Basta consultare la pubblicazione della Commissione Reale d'inchiesta sulle ferrovie, per vedere che si erano studiati bene tutti i dettagli del servizio ferroviario consultando, come si erano impiantati questi servizi negli Stati esteri, e si era venuti alla conclusione che un esercizio di Stato, per procedere bene, deve avere il suo esercizio ispirato al principio del massimo decentramento, affidato ad unità direttive autonome e responsabili, in numero proporzionato allo sviluppo delle linee.

Noi invece abbiamo fatto un accentramento feroce, abbiamo una direzione generale la quale deve occuparsi di tutto, e per dimostrare ciò basta dire che questa amministrazione ha presso a 7000 impiegati negli uffici centrali.

Si sono creati, è vero, dipartimenti; la loro organizzazione è la negazione del decentramento; sono niente più di una prefettura ferroviaria, che in ogni atto è obbligata a dipendere, a prendere istruzioni dall'amministrazione centrale.

Ho consultato l'organizzazione del servizio di Stato in tutti i paesi che l'hanno adottato, e in nessun paese esiste confidato ad una sola amministrazione un organismo ferroviario così complesso per territorio, per estensione, per linee chilometriche come il nostro. Anche le grandi compagnie private non raggiungono le cifre chilometriche delle nostre linee; tutti hanno una organizzazione molto più decentralizzata, nessuno l'ha così centralizzata come la nostra.

A poco per volta la nostra dittatura ferroviaria ha creato un vero ministero ferroviario, il quale ha tutte le lentezze burocratiche di un'amministrazione ministeriale, e non ha il vantaggio di avere la responsabilità che avrebbe un Ministero innanzi al paese ed ai suoi Corpi rappresentativi. (*Bene*).

E qui concedetemi una breve considerazione politica. Questo organismo ferroviario colossale crea ed ha creato uno Stato nello Stato. Amministra somme ingenti, dispone di influenze speciali e suggestive, ed ha anche i suoi organi, coi quali può esercitare una influenza direttiva sulla pubblica opinione, senza avere responsabilità alcuna ed addossando ad altri ed al Governo le colpe sue. Questa è una verità che non ho bisogno di dimostrare; tutti l'abbiamo sentita ed abbiamo veduto, precisamente, rendere responsabile il Governo di atti di cui non era, e non poteva ritenersi responsabile, e di cui l'amministrazione ferroviaria era puramente e semplicemente responsabile. Io accenno solo a questo punto, perchè mi pare che meriti di essere considerato, e mi pare che in un paese retto a sistema costituzionale non si dovrebbe permettere la creazione di enti di questa natura senza che abbiano, come dovrebbero avere, una responsabilità diretta in faccia alla nazione, senza essere al contatto permanente dei rappresentanti della nazione stessa.

Abbisogniamo forse di un Ministero ferroviario? Non lo credo; ma volendo tenere l'organizzazione quale oggi è, diventerebbe necessario, non solo per necessità amministrativa, ma anche per necessità politica.

Ma un Ministero ferroviario non risponderebbe alle esigenze di un esercizio industriale, ed è sulla necessità di una organizzazione industriale delle ferrovie, ispirata al massimo decentramento, che io richiamo l'attenzione del ministro.

Del bene che può fare un'estesa amministra-

zione ferroviaria autonoma, noi qui in Italia abbiamo avuto uno splendido esempio; per una rete ristretta, quella delle Sicule, governata appunto dal comm. Bianchi.

In essa abbiamo veduto che l'azione di un uomo abile, quando si esplica sopra un campo di attività proporzionato alla possibilità umana, di seguire direttamente l'estrinsecazione del servizio, può dare uno splendido risultato. Ora chiedo all'onorevole ministro: se noi avessimo, come hanno in Prussia, dodici amministrazioni dipartimentali con altrettanti direttori generali autonomi, ed avessimo avuti così molti Bianchi a dirigerle, e non sarebbe difficile averli...

BORGATTA. Bisognerebbe averli

MARAGLIANO. In Italia, caro Borgatta, abbiamo un corpo di funzionari così valorosi, che non ci deve far credere impossibile trovare dei buoni capi servizio!

Ebbene io dico: se noi avessimo dodici amministrazioni dipartimentali, organizzate come era la Sicula, con a capo dei valori come il Bianchi, allora sì che le nostre ferrovie andrebbero bene, perchè, e di questo bisogna convincersi, un direttore di un'azienda industriale (perchè l'esercizio delle ferrovie deve essere industriale) deve poter sorvegliare tutti i rami del servizio e portarvi la sua attenzione personale; cosa che è impossibile fare con una amministrazione mastodontica come quella attuale.

Dopo ciò io dico all'onorevole ministro: Io vi ho interpellato, non perchè io creda che voi siate per nulla responsabile del disordine attuale, non vi domando che ce lo spiegate e ce ne diate ragione. Questo caos ferroviario che voi non avete creato, di cui non siete responsabile, voi con la vostra ornata parola per un sentimento di cortesia e, dirò di più, di generosità, potreste difenderlo; ma ritenete che su questo punto non riuscireste a convincere nè noi, nè il paese che lo ha già inappellabilmente giudicato. Ma io vi ho interpellato perchè desideravo, facendomi interprete del voto di quanti si occupano di queste questioni, che ci deste l'assicurazione che, finchè dura questo ordinamento disgraziato, nel modo col quale si esplica, voi continuerete ad esercitare una sorveglianza continua, con una ingerenza benefica, quando ne è il caso, come l'usaste e lo faceste quando il movimento del porto di Genova era sceso ad una cifra irrisoria di carri ferroviari.

Speriamo che farete comprendere ancora all'amministrazione ferroviaria che sopra la sua volontà esiste quella del paese, rappresentata legittimamente dal Governo, il quale non può disinteressarsi, per quanto sia autonoma una amministrazione di ferrovie, del modo col quale funziona, ed è tanto più necessario, inquantochè, bisogna ricordarlo, il movimento delle merci nel porto di Genova da un'anno ad un altro aumenta di centinaia di migliaia di tonnellate. Quest'anno siamo già a circa mezzo milione di tonnellate di aumento, e quindi non solo dobbiamo poter far fronte al movimento nella misura degli anni scorsi, ma dobbiamo vedere di intensificarlo ed aumentarlo.

È possibile ciò fare in buona parte, fin d'ora, coi mezzi attuali, purchè si vogliano prendere le misure necessarie. Ed un'altra preghiera rivolgiamo, onorevole ministro, a nome del paese: quella di preparare un esercizio di Stato il quale sia rapido ed elastico nei movimenti e sia rivolto veramente a favorire il movimento commerciale ed industriale della nazione. È questo l'esercizio di Stato che il paese aveva sognato quando lo ha voluto e quando il Governo lo ha concesso, ed è questo l'esercizio di Stato che con tutta fiducia attendiamo dal nostro Governo nella prossima sua più matura e più evoluta esplicazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pisa.

PISA. Vista l'ora tarda, io non mi sento di poter prendere la parola e perciò mi riservo, qualora l'onorevole ministro parlasse oggi o domani, di mantenere il diritto di esporre, dopo di lui, quello che avrei avuto intenzione di dire.

PRESIDENTE. Io mi permetto di pregare l'onorevole Pisa, qualora, com'egli dice, intenda di riservarsi il diritto di parlare, di farlo in occasione della discussione generale del bilancio dei lavori pubblici che viene immediatamente dopo, e che ancora non abbiamo potuto incominciare.

Bisogna ricordare che oramai siamo al 17 del mese e che abbiamo ancora parecchi bilanci da discutere ed approvare.

Pregherei quindi caldamente l'onor. Pisa, non per impedirgli di dire ciò che egli crede, ma per rendere più sollecita la discussione, di riservare le sue osservazioni alla discussione generale del bilancio dei lavori pubblici.

PISA. Per conto mio non ho nessuna diffi-

coltà di aderire al desiderio espresso dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. (*Segni di attenzione*).

Signori senatori, la più efficace risposta che io potessi dare alle doglianze che da ogni parte del paese mi venivano per l'attuale deficienza dell'esercizio ferroviario, era la presentazione del disegno di legge con cui venivano chiesti al Parlamento altri 610 milioni da spendersi sino all'anno finanziario 1910-1911 per provvedere ai bisogni più urgenti dell'azienda ferroviaria.

Il disegno di legge è stato ieri approvato dall'altro ramo del Parlamento e verrà presto all'esame del Senato.

Questo disegno di legge è ispirato ad un concetto fondamentale, assai semplice ed elementare: quello, cioè, che le presenti strettezze sono dovute in modo principalissimo alla deficienza del materiale mobile e degli impianti fissi ereditati dalle Società, e che è necessario rimediarevi rapidamente e con un programma graduale ma organico.

Perciò abbiamo presentato all'approvazione del Parlamento i provvedimenti che avevano carattere più immediato. È la cura del ferro, come dissi alla Camera, quella con cui dobbiamo cercare di guarire questa profonda anemia ferroviaria, che non vi è medico che sappia rapidamente curare: allo stesso modo che neppure l'illustre senatore Maragliano riuscirebbe a guarire in pochi giorni un'anemia profonda di vecchia data, invano si spererebbe di guarire come per incanto l'anemia ferroviaria, se anche si avessero miliardi a disposizione, perchè occorrerebbe avere anche il tempo di spenderli, non potendosi i milioni convertire in vagoni, in impianti, in binari, in piani caricatori da un momento all'altro.

L'onor. senatore Casana, tuttavia, portando la questione sopra un terreno pratico, ha detto: « Indubbiamente, per attuare i miglioramenti necessari, occorrerà tempo notevole ed il paese dovrà persuadersi della impossibilità di trasformare di colpo le condizioni dell'azienda. Non solo, ma io ritengo che materialmente non riuscirete a spendere i milioni votati. Vi sono, però, suggerimenti tecnici che, tradotti in atto, potrebbero accelerare l'esecuzione dei lavori e

che io voglio additare alle considerazioni del Governo». Consigli così prudenti e che vengono da un uomo così autorevole in materia tecnica, meritano d'essere ascoltati con grande attenzione.

Il senatore Casana ha incominciato col chiedere che il Governo faccia un più largo assegnamento sull'industria privata, soprattutto per quello che riguarda le riparazioni del materiale mobile e che sono di suprema urgenza. Certo, se non è esatta la cifra complessiva del 17.7 per cento di materiale riparando, da lui citata, (perchè forse si riferisce non solo ai carri, ma anche alle locomotive, vetture e bagagliai, mentre i carri riparandi sono nella proporzione di 9.9 per cento), è pur sempre vero che il materiale bisognoso di riparazione è ora in quantità tale da ritenersi eccessiva per un esercizio ferroviario normale.

Ciò dipende da parecchie cause e purtroppo anche dalla deficienza delle officine ferroviarie di Stato; sicchè, a primo aspetto, ogni amministratore avrebbe avuto il pensiero dell'onorevole senatore Casana, di ricorrere cioè alle officine private. E questo pensiero si è affacciato anche alla mente del direttore delle ferrovie dello Stato.

Ma purtroppo neppure per questa via si è ottenuto il numero di riparazioni necessarie, perchè anche le officine private sono sovraccaricate di lavoro. Per esempio, noti l'onor. Casana, sopra un totale di 689 riparazioni di locomotive eseguite in un anno nelle officine dello Stato, non se ne sono ottenute che 64 nelle officine private, molte delle quali sono in ritardo di lavoro, per sovraccaro di ordinazioni. Di guisa che, pur continuando a giovare anche della industria privata, non possiamo fare grande assegnamento sopra i risultati di questa, date le condizioni attuali degli stabilimenti metallurgici.

Ma l'onor. Casana ha dato anche un'altro suggerimento. Egli ha detto: « Voi avete una immensa mole di lavoro da compiere, una mole tale che i mezzi finanziari apprestati sono così larghi che non potranno essere tutti spesi nel periodo che va da oggi fino all'anno finanziario 1910-911.

« Invano vi illudete di poter provvedere, con i corpi tecnici che avete, agli studi necessari, senza avvalervi dei professionisti liberi ».

Simile invito mi era fatto anche dall'onorevole Maragliano, che diceva:

« Semplificate i congegni amministrativi e

tecnici che si opponessero alla pronta attuazione dei provvedimenti ».

Ora l'onor. Casana sa che, rispetto ai congegni amministrativi, difficoltà non ce ne sono, perchè la legge dell'aprile 1905 ha modificata la legge sulle opere pubbliche e quella sulla contabilità generale dello Stato, in quanto queste potessero ritardare l'attuazione dei lavori. Nè basta: la legge dell'aprile 1906 ha autorizzata l'esecuzione di questi lavori con semplice approvazione del Comitato di amministrazione delle ferrovie, senza bisogno, quando non si tratti di costruzioni di nuove strade ferrate, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Quanto al personale occorre notare innanzi tutto che è assai difficile riparare alla deficienza di esso, soprattutto perchè i liberi professionisti, onor. Casana, trovano nell'industria privata (cosa della quale, del resto, ognuno si deve rallegrare), un collocamento superiore a quello che può dar loro lo Stato; di modo che questa prestazione dei liberi professionisti è meno abbondante di quello che l'onor. Casana crede, e, anzi, perfino i giovani che escono appena dalle scuole di applicazione per gli ingegneri non si presentano numerosi ai concorsi che l'Amministrazione dei lavori pubblici bandisce: basti ricordare che, recentemente, in un concorso a 40 posti di ingegnere del genio civile, a mala pena, si è avuto il numero di 25 giovani idonei.

Ma, anche a prescindere da questa difficoltà di reclutare fra i giovani il personale necessario per assunzione in servizio stabile, occorre soggiungere che, neppure per prestazioni di carattere transitorio, si può trovare fra i liberi professionisti elemento sufficiente, poichè essi pure trovano nelle industrie private maggiore convenienza. Ad ogni modo, l'Amministrazione ferroviaria non può fare per i suoi lavori grande assegnamento sui liberi professionisti, perchè per questi lavori speciali occorre una preparazione tecnica che manca ad essi; poichè non basta esser bravi costruttori di strade o di case per saper determinare il modo di ordinare la piattaforma di una grande stazione ferroviaria e per saper eseguire altri lavori tecnici specializzati.

La Direzione generale farà, tuttavia, il possibile per reclutare tra i professionisti privati un personale idoneo, specialmente per le nuove costruzioni, senza però farvi assegnamento eccessivo. Questa mattina, inoltre, insieme col Di-

rettore generale si è stabilito di convocare in Roma il capo del servizio dei lavori con tutti i capi dei compartimenti per intendersi su tutti i provvedimenti necessari a sollecitare la presentazione e l'esecuzione dei progetti. Poiché l'Amministrazione si rende conto di ciò che dice l'onor. senatore Casana, ma è pur conscia che il ritardo dei lavori potrà venire non solamente dalla deficienza del personale, ma anche dal fatto che i lavori medesimi richiedono grande quantità di materiale metallico, di scambi, di traverse (non abbondanti pur troppo nel nostro paese) e di vagoni e locomotive per i trasporti, che non si possono in troppo grande numero sottrarre ai bisogni del commercio, ecc.

Di guisa che è tutto un complesso problema che l'Amministrazione esamina, e non dubiti, onor. Casana, che la soluzione di esso sta a cuore alla Direzione generale ed a me, come sta a cuore a lei.

Il senatore Casana ha chiesto, ancora, che s'intensificassero le ispezioni, ed il suo desiderio è tanto opportuno che non solo, contrariamente a quanto si è affermato, la Direzione generale non ha diminuito il numero degli ispettori, che anzi è stato aumentato, ma ha fatto anche un'altra cosa: ha diminuito, cioè, le mansioni amministrative di questi ispettori, per dar loro il tempo di dedicarsi più efficacemente a quelle attribuzioni specializzate che ad essi sono affidate. Il lavoro di questi ispettori è essenziale nelle ferrovie e posso assicurare l'onor. Casana che non solo non verrà trascurato, ma sarà intensificato con l'intento di esercitare un attivo controllo sull'esercizio e di coordinare tra loro le varie parti del servizio. In quanto al personale e alle condizioni di esso, il senatore Casana ha espresso questo concetto, che sostanzialmente è vero: quando un personale è così numeroso come quello delle ferrovie dello Stato, che è un vero esercito aggirantesi intorno ai 110 o 120 mila individui, una lieve diminuzione o un lieve aumento dello zelo individuale esercita sull'opera complessiva e sui risultati un'influenza grandissima.

Orbene, egli soggiungeva: dovete intensificare non solo la disciplina, ma dovete rendere più attiva la molla dello zelo e farla funzionare meglio mercè i premi.

Quanto al sistema disciplinare, io devo dichiarare al senatore Casana e all'onor. Mara-

gliano che nulla è stato cambiato per quanto riguarda l'autorità dei capi stazione. L'autorità di essi è la medesima rispetto alla disciplina che nei tempi passati. E in quanto alla efficacia di quest'azione disciplinare, a mezzo delle statistiche che ho letto in altra occasione e sulle quali mi pare inopportuno ritornare, si può constatare che essa è esercitata con temperanza e prudenza (come è nei voti del senatore Casana) e con sufficiente energia.

V'è stato un periodo in cui le mancanze del personale trovarono indulgenza, ma quel periodo rimonta ai tempi dello sciopero e dell'ostruzionismo, quando, per provvedimento di Governo, si stabilì che i ferrovieri non si punissero per il fatto dello sciopero; ma le norme disciplinari furono strettamente osservate così per altre mancanze verificate in quel turno di tempo, indipendenti dallo sciopero, come per ogni altra, commessa prima o dopo di questo.

Ed è inesatto che vi siano state eccessive indulgenze o condoni: si sono sempre applicati i regolamenti, con quei criteri discrezionali che i regolamenti stessi accordano al direttore generale o al Comitato di amministrazione, ma senza debolezze colpevoli o ingiustificate indulgenze.

Questo per ciò che si riferisce alla parte disciplinare. Quanto, poi, allo stimolo del premio che, secondo giustamente opina il senatore Casana, deve esser conservato per spronare il personale a più zelanti prestazioni, debbo dire che l'Amministrazione non solo ha tenuto fermo tale concetto, ma, oltre a conservare ed aumentare i premi proporzionali alle prestazioni rese, ha riservato al puro criterio del merito buona parte delle promozioni di grado; non ammettendo che tutti gli agenti si dovessero promuovere per anzianità, siccome è stato espresso dai voti di alcune associazioni e sindacati professionali ferroviari, i quali vorrebbero le promozioni senza alcun apprezzamento circa il valore delle prestazioni del personale, di guisa che questo automaticamente dovrebbe progredire nella carriera.

L'Amministrazione ha, in proposito, tenuto fermo il concetto che, con le debite garanzie, alcune volte con esami e altre col giudizio di Commissioni, si debba nelle promozioni fare larga parte al merito ed alla diligenza spiegata nell'adempimento delle proprie funzioni. Con ciò vede il senatore Casana che quello che egli

desidera esiste negli attuali ordinamenti, e posso assicurarlo che non è intenzione nè della Direzione generale, nè mia di equiparare i diligenti ai negligenti, e tutti ricoverare sotto il manto di una indulgenza che, trattando tutti alla stessa stregua, sarebbe pericolosa e dannosa al pubblico interesse.

Certo questo personale — proveniente da diverse Amministrazioni, uscito da un periodo di agitazioni e di lotta che avevano perturbato il paese, rimasto per lungo tempo esposto a sobillazioni politiche, ed all'opera di quelli che altra volta chiamai *appaltatori del malcontento ferroviario*, e che hanno molto operato per sovvertire il personale stesso — non si poteva senza difficoltà pacificare e fondere in un tutto organico. Neppure oggi esso è del tutto in condizioni normali, ma ora che, in seguito alle prove di sollecitudine del Governo ed alla applicazione, rigida sì, ma umana ed equa dei regolamenti, ha acquistato la sicurezza del proprio avvenire, esso deve comprendere i doveri che ha verso il Paese e verso il Parlamento, che ha così largamente cooperato a dargli una sistemazione definitiva, e tale, dal punto di vista finanziario, che non si poteva desiderare migliore nelle condizioni presenti.

Questo personale non è completamente pacificato, come sarebbe nei voti di tutti: ho inteso parlare di dissidi, che purtroppo vi sono, ma dei quali non va esagerata la portata; dissidi fra personale viaggiante e movimentisti, dissidi che risalgono al tempo dello sciopero, ed a ragioni che è inutile qui approfondire. Contrasti inevitabili e non sempre completamente dannosi, ma che ho ragione di ritenere siano sulla via della composizione, e dei quali non si deve certo preoccupare troppo il Senato, come non se ne preoccupa troppo l'Amministrazione.

Mi pare così di avere risposto brevemente, ma completamente, alle osservazioni del senatore Casana.

Vengo ora al senatore Maragliano, il quale ha detto: « Come mai il ministro dei lavori pubblici, per dimostrare che il servizio ferroviario ha proceduto, date le gravi difficoltà, nel modo migliore che si poteva, istituisce confronti con l'esercizio passato delle Società? Ma non per altro Paese e Parlamento hanno voluto mutar strada e venire all'esercizio di Stato,

se non per aver giudicato cattivo l'esercizio passato; talchè, ciò posto, voler fare confronti con il passato è mettersi da un punto di vista del tutto inaccettabile ».

Ora senta, onorevole Maragliano, se bastasse mutare forma di esercizio perchè binari e locomotive, carri ed impianti, stazioni e personale, tutto come per incanto si completasse, si integrasse, si migliorasse, oh! allora l'esercizio di Stato potrebbe dirsi veramente il tocca e sana di tutti i mali ferroviari, e non vi sarebbe nazione che non volesse senza indugio adottarlo.

Ma col mutare di forma l'esercizio non si aumenta nè di una locomotiva, nè di un carro, nè di una rotaia, e perciò i confronti che si fanno sono coerenti, in quanto dimostrano che, data la povertà ed insufficienza dei mezzi, è inutile voler attribuire agli ordinamenti o agli uomini ciò che è conseguenza della forza ineluttabile delle cose. I paragoni, che altra volta ho fatto e che ora ripeto, sono, dunque, pienamente attendibili.

Il senatore Maragliano ha detto che la nuova condizione di cose, — e ricordo precisamente le sue parole, — *ha rallentato il movimento del traffico*. Basterà che il Senato abbia notizia dello svolgimento del traffico che si è avuto dal 1° luglio 1905, per persuadersi del contrario. Basterà che il Senato dia uno sguardo alla tabella (*), di cui leggerò il riassunto, per ve-

(*) *Prodotti approssimati complessivi delle linee già costituenti le tre grandi reti nel decennio 1896-1906.*

Esercizi	Prodotti lordi	Aumenti rispetto esercizi precedenti	Percentuali di aumento
1896-97 . .	254,100,000	—	—
1897-98 . .	257,900,000	+ 3,800,000	1.4
1898-99 . .	274,000,000	+ 6,100,000	2.4
1899-900 . .	288,300,000	+ 14,300,000	5.5
1900-901 . .	267,900,000	— 400,000	—
1901-902 . .	304,500,000	+ 16,200,000	5.6
1902-903 . .	318,000,000	+ 13,500,000	4.4
1903-904 . .	333,500,000	+ 15,500,000	4.9
1904-905 . .	342,500,000	+ 9,000,000	2.7
1905-906 . .	381,000,000	+ 38,500,000	11.2

dere quali grandissimi passi ha fatto il traffico in questi ultimi tempi.

Tanto per esser concreti e pigliar cifre a primo aspetto già per se stesse eloquenti, vediamo i prodotti dell'esercizio.

Orbene, mentre nell'ultimo decennio i prodotti dell'esercizio sulle tre grandi reti aumentarono rispettivamente dell'1.4 per cento nel 1897-98, del 2.4 nel 1898-99, del 5.5 nel 1899-1900, ebbero un lieve regresso nell'anno seguente, e ripresero poi l'ascesa con le percentuali successive del 5.6; 4.4; 4.94 e 2.7 per cento, noi troviamo nel primo anno d'esercizio di Stato uno sbalzo improvviso all'11.2 per cento in più dell'anno precedente.

E la cosa non si è arrestata: le prime tredici decadi del 1906-907 danno un aumento del 5 per cento rispetto al 1905-906 ossia del 17.4 per cento rispetto al 1904-905. E i prodotti delle prime 14 decadi dell'esercizio 1906-1907 permettono di ritenere che nel corrente anno sarà raggiunto il prodotto di 400 milioni superiore a quello del 1904-905 di 58 milioni, ossia del 18 per cento in più. E gli ultimi accertamenti danno aumenti ancora maggiori.

Ora quando un esercizio ferroviario, cominciato in condizioni così difficili, ha fatto fronte ad un traffico 18 volte maggiore e dà un rendimento di 58 milioni in più del precedente esercizio, venire a parlare di rallentamento del traffico non è cosa esatta. (*Interruzione dell'onor. Scialoja*).

L'onor. Scialoja dice che è troppo poco. ...

SCIALOJA. Diceva non 18 volte, ma del 18 per cento maggiore.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. È naturale, 18 volte maggiore: sono miracoli che non li fa neppure il diritto romano! (*ilarità*).

Il parlare di decremento del traffico in tali condizioni non è esatto.

Ma la tesi del senatore Maragliano è questa: « Col medesimo materiale, coi medesimi impianti, col medesimo personale si poteva fare un servizio migliore.

« Comincia per dire, in quanto al personale, che esso è tutto disorganizzato; il materiale è peggio ancora. Lo si è voluto unificare mentre bastava tenerlo come era prima. La Sicula andò bene, quando fu riordinata, dallo stesso commendator Bianchi, con criteri saggiamente in-

dustriali; perchè non vi siete attenuti a quel metodo anzichè fare una Direzione generale così mastodontica, e non ne avete fatte tante quanti erano i compartimenti o presso a poco? ».

Senta, onorevole Maragliano, io sono persuaso che il modo di fare andare le ferrovie assolutamente male era proprio quello suggerito da lei. Supponiamo si fosse fatto quello che lei dice, cioè si fossero mantenuti dei piccoli compartimenti senza questa Direzione generale accentratrice (vedremo poi delle accuse di accentramento), ciascuno avrebbe avuto il suo personale, il suo materiale e se fossero stati 14 compartimenti ciascuno avrebbe avuto la 14ª parte di materiale. In questo caso si figura, onorevole senatore Maragliano, le condizioni di Genova, si figura le condizioni in cui si sarebbero trovate le Puglie durante i momenti dei grandi trasporti? E con quali norme e per opera di chi si sarebbe retto questo stato ferroviario così diviso, e come si sarebbe conciliato con l'azione indipendente di ogni singola direzione il concetto unitario, che non solo è concetto politico, ma concetto economico che conviene salvare?

Dunque la direzione generale ha proceduto in ciò, a parer mio, opportunamente.

Quello stesso direttore della Sicula eccellente anche secondo il senatore Maragliano, finchè rimase laggiù, non potrà essersi imbecillito solo perchè è divenuto direttore generale delle ferrovie dello Stato (*Bene, approvazioni*).

Con quali criteri ha proceduto la direzione generale?

Nella formazione della nuova azienda ha proceduto ad accentrare in un'unica persona tutta l'alta direzione del servizio, per modo che unico fosse il criterio direttivo, unico lo scopo, unico l'impulso che si diffondesse ugualmente in tutte le diverse regioni italiane. Ha proceduto ad accentrare nei primi momenti alcuni servizi più importanti e la direttiva di tutti gli altri a Roma.

Questo accentramento ha carattere assolutamente transitorio, perchè riconosco che è un pericolo costituire queste grandi direzioni generali qui; questa grande testa unica e congestionata, che un colpo di apoplezia potrebbe ad un determinato momento arrestare nelle sue funzioni.

Nei primi momenti si è fatto così, ma poi

verrà il decentramento e con esso verrà a cessare, quello che mi auguro venga a cessare e che purtroppo è un difetto grave di tutte le grandi amministrazioni, quell' eccesso di corrispondenza per iscritto, di intralci burocratici, ecc. che attualmente si lamenta.

Nè conviene esagerare su queste accuse infondate di accentramenti eccessivi.

Non si è affatto ritenuto opportuno accentrare tutto a Roma, ma si sono invece create direzioni compartimentali, tenendo conto dei criteri prevalsi nell'ordinamento dell'esercizio di Stato in Prussia. Queste direzioni compartimentali hanno avuto molte attribuzioni importanti devolute prima agli uffici centrali, ma non hanno potuto sostituirsi a quelli in alcune delle funzioni vitali che richiedono l'opera di uffici indipendenti i quali vedano e provvedano ai bisogni dei vari compartimenti; ciò soprattutto per quanto riguarda la ripartizione e la circolazione dei veicoli.

L'onor. Maragliano ha accusato la nuova amministrazione di avere in questo ramo più profondamente e tumultuariamente sconvolto gli ordinamenti passati. Ora è bene che il Senato sappia che in questo ramo invece si è potuto mantenere quasi intatta l'organizzazione precedente, e lo si è fatto di buon grado. Continuano a sussistere, infatti, per la ripartizione dei veicoli, gli antichi uffici di Bologna, di Napoli e di Torino; ma siccome occorre pure che per coordinare tutto questo movimento il direttore generale avesse qui un ufficio centrale di informazioni, più che di ordinazioni, tale ufficio venne, con personale pratico, ma assai limitato in numero, istituito qui presso la Direzione generale. Sicchè nulla è stato disordinato di ciò che esisteva. Abbiamo mantenuto ciò che le vecchie Società avevano fatto, limitandoci ad unificarne il funzionamento.

« Ma », dice l'onor. Maragliano, « questo materiale che pure avevate a vostra disposizione, voi l'avete male utilizzato, se l'aveste saputo utilizzare, i risultati sarebbero stati migliori ». Ora ascolti il senatore Maragliano.

Se lei intende dire che con gli ultimi provvedimenti non si è migliorata l'utilizzazione del materiale, sono d'accordo con lei, ma sono altresì convinto che senza i provvedimenti che sono stati adottati e che hanno meritato la sua considerazione (e di cui ha voluto dar merito

a me, ma di cui io debbo dar merito al direttore generale), senza il provvedimento della specializzazione dei carri, non avremmo potuto più alimentare i porti.

La specializzazione dei carri per i porti è un provvedimento che non giova certo alla buona utilizzazione del materiale. Voi sapete in che cosa consista e come funzioni.

Nei casi normali che accade? Un carro caricato al porto va, poniamo, a Piacenza da Genova; se quivi trova carico per Milano, va a Milano; di qui, se occorre, in altro punto interno della rete, e non ritorna ai porti se non dopo un lungo giro, che può durare molti giorni.

Ora, dopo la grande campagna vinicola, che quest'anno ha richiesto materiale in quantità maggiore dell'anno scorso, e per un tempo notevole in causa del lungo percorso del materiale diretto prevalentemente in Alta Italia o all'estero, dopo la campagna vinicola ci siamo trovati ai porti con un forte lavoro arretrato e, sia per equità, sia per sedare il malcontento, si è dovuto provvedere a specializzare per i porti una certa quantità di carri. Di modo che il nostro carro, caricato a Genova per Milano, o trova qui un carico per Genova, e vi torna carico, o non lo trova e vi torna subito vuoto.

Questo è un cattivo modo di utilizzare il materiale; ma è dettato dalla necessità delle cose, per approvvigionare i porti, ed è del certo giustificato, oltre che dalla minor dotazione precedente, dalla proporzione fra il numero dei carri specializzati e la quantità del traffico dei porti rispetto al traffico totale.

Ma a parte questo fatto speciale, si può davvero affermare che abbiamo male utilizzato il materiale?

Ecco che dicono le cifre: Il numero dei carri caricati nel 1905-906, primo anno dell'esercizio di Stato, rappresenta in media il 15,7 per cento del numero di carri utili, pari ad un ciclo di giorni 6.3, inferiore a quelli degli ultimi anni di esercizio privato.

Ora, avuto riguardo alla forma allungata della nostra Italia, avuto riguardo alla sproporzione del traffico di esportazione col traffico di importazione, che ci mette in una condizione di inferiorità rispetto a molti porti esteri dove c'è un dislivello assai meno notevole fra la quantità della merce che dai porti va all'in-

terno e quella che dall'interno va ai porti (e parlo anche soltanto di Marsiglia, senza riferirmi ai grandi porti del Nord), avuto riguardo alla natura dei nostri trasporti, in molte regioni prevalentemente agricole, che si distribuiscono inegualmente nelle diverse stagioni dell'anno e percorrono distanze enormi per recarsi in Alta Italia o all'estero, avuto riguardo a tutto ciò, dico, non si può dire che il ciclo sopra accennato sia eccessivo.

Ma negli ultimi tempi di forte lavoro, il ciclo dei carri venne ancora diminuito, e, per esempio, vediamo che in ottobre, che è uno dei mesi sopraccarichi per la campagna vinicola, il ciclo medio che l'anno scorso fu di giorni 6 ed ore 20, fu quest'anno di giorni 5 e ore 23, riducibile a giorni 5 e ore 15, escludendo le linee meridionali, che l'anno precedente non facevano parte della Rete. Sicchè le cifre dicono cosa diversa da quella del senatore Maragliano, dicono, cioè, che il materiale è stato, avuto riguardo a tutte le considerazioni che precedono, sufficientemente utilizzato.

Il senatore Maragliano ha creduto poter dimostrare il contrario, allegando le condizioni del porto di Genova.

In quanto alle condizioni del porto di Genova io debbo fare un'avvertenza ed è questa: Genova ha realmente molto sofferto dalle presenti nostre difficoltà ferroviarie, difficoltà le cui cagioni sono note e di cui la più importante rimane sempre l'esposizione di Milano.

L'esposizione di Milano ha avuto una ripercussione grave, naturalmente non limitata a quel compartimento, ma estesa su tutte le linee contigue e, per effetto delle coincidenze, perfino nelle Puglie. Dove non vi è stata questa ripercussione, il servizio ha proceduto in modo abbastanza regolare.

Ma quando si pensa, onorevoli senatori, perchè si abbia una idea dell'importanza del movimento di Milano, che nell'8 settembre dalla stazione di Milano, che pure è così insufficiente e deve essere completamente rifatta, sono partiti ed arrivati 143,450 viaggiatori, quando si pensa che l'8 settembre sono partite 1310 vetture con 355 treni, che dall'aprile all'ottobre si ebbe nella stazione di Milano un movimento di 18 milioni di viaggiatori contro 6 milioni degli anni precedenti, oltre agli au-

menti dei bagagli e delle merci, si comprende come purtroppo la ripercussione di questo grande movimento milanese sia stato grave anche a Genova. È stato rimproverato al Governo di aver fatto grandi facilitazioni per Milano; ho già detto che quelle facilitazioni sono state date di pieno accordo con la Direzione generale, e che avevamo ragione noi di felicitarci di aver permesso al direttore generale di farle, perchè altrimenti avremmo mostrato di non aver chiara coscienza dell'importanza economica e civile, che aveva dinanzi a tutto il mondo, l'esposizione milanese. (*Bene*).

Dunque Genova ha sofferto, ed il senatore Maragliano diceva: « badate che il numero dei carri di quest'anno è minore di quello che ci forniva la Mediterranea ». E questo è vero; vero se si guarda soltanto all'ultimo periodo dal 1° luglio in poi, ma inesatto se ci si riferisce a tutto l'anno solare. Ma, ad ogni modo, il senatore Maragliano avrebbe dovuto considerare che quei carri avevano una portata, un tonnellaggio medio maggiore che non avessero i carri nell'epoca della Mediterranea, sicchè nel risultato finale la quantità di merce trasportata per ferrovia da Genova è stata maggiore.

Questo non vuol significare che le ferrovie abbiano risposto ai bisogni del porto di Genova: non vi hanno risposto e non vi potevano rispondere. Ma mi rallegro che l'onorevole Maragliano abbia riconosciuto la buona volontà mostrata dall'Amministrazione nel prendere le misure atte ad aumentare, nei limiti del possibile il materiale che affluisce ai porti, non solo con la specializzazione di cui ho detto sopra, ma con provvedimenti per sgombrare la stazione di Milano e quelle di Torino e di Alessandria, l'ingombro delle quali paralizzava il movimento di Genova e Savona. Provvedimenti che sostanzialmente si possono riassumere così: nell'aumentare le fronti di scarico con nuovi binari in piazza d'Armi a Torino e con l'affitto di un locale fornito di binari raccordati vicino a via Nizza; nel concedere premi al personale per le manovre che fossero fatte negli scali di smistamento in numero superiore al normale, e in un premio concesso anche ai destinatari che avessero ritirato le loro merci in termini più ristretti di quelli legali; cosa

quest'ultima che non ha dato però i risultati che si aspettavano.

La condizione delle cose è andata migliorando di guisa che dalle notizie avute ancora stamane da Genova e da Savona il numero dei carri carichi è cresciuto, mantenendosi già da 15 giorni in quei limiti che l'Amministrazione ferroviaria aveva preveduto. Siamo giunti al periodo normale? No, anzi prevedo ancora delle difficoltà nuove, anche per il gran numero di navi che arriveranno a Genova cariche di cotone. Perchè in Italia i cotonieri hanno accresciuto in quest'anno, ed io me ne rallegro, di oltre un milione di fusi e loro stabilimenti. Questo porterà nuove difficoltà al porto di Genova. Ma voler addebitare alle ferrovie la insufficienza di fronte all'aumento straordinario di traffici nel Paese, non è giusto, perchè il traffico è cresciuto oltre ogni aspettativa da noi, come è cresciuto nella stessa misura anche altrove, e purtroppo anche altrove le ferrovie, meglio preparate e dotate, si sono trovate di fronte a difficoltà di questo carattere.

L'onor. Maragliano è poi assunto a più alte considerazioni, e queste si sono svolte intorno ai concetti informativi, per così dire, dell'esercizio di Stato. Io vorrei seguirla, onor. senatore, su questa via, perchè è veramente seducente discutere di un problema così elevato, non solo di carattere tecnico ma anche politico.

Perchè conciliare questi due termini: l'autonomia dell'Amministrazione ferroviaria da una parte col sindacato del Parlamento e la responsabilità del Governo dall'altra, è evidentemente uno dei problemi che più ha affaticato la mente di coloro che hanno atteso a così gravi argomenti.

Ma io non posso lasciarmi sedurre ora, onorevole senatore, da tale tentazione, perchè credo sia inopportuno che nei parlamenti si discuta come in una accademia: quando avremo innanzi i progetti definitivi dell'ordinamento ferroviario di Stato, a cui attendo da parecchi mesi e che spero di poter presentare alla riapertura dei lavori parlamentari, allora potremo discutere anche questo argomento.

Certo l'autonomia dev'essere, a mio parere, mantenuta ferma, e ciò per ragioni di carattere tecnico e politico insieme, perchè indubbiamente non è nel pensiero di nessuno di vo-

lere che l'esercizio ferroviario di Stato diventi l'esercizio parlamentare delle ferrovie. (*Bene! Bravo!*).

Certo non è nell'intenzione di nessuno che un Parlamento possa convertirsi in un Consiglio superioré dei lavori pubblici e sostituirsi ai corpi tecnici competenti nel deliberare intorno al modo più opportuno in cui si deve svolgere l'esercizio ferroviario: ma è pure certo che questa autonomia dev'essere coordinata con la responsabilità ministeriale e col sindacato del Parlamento come gli atti di qualunque pubblica amministrazione. Ma, ripeto, una discussione astratta e dottrinarica su questo terreno non condurrebbe ad alcun risultato pratico, onde converrà discuterne su proposte concrete.

Disse l'onor. Maragliano che sono complesse le difficoltà, e gravissimi i problemi da risolvere. Ne sono persuaso anch'io e come ho studiato esempi stranieri, che sono per noi di grande ammaestramento, così sarà mia cura di approfondire ricerche e studi e di dare a questo ordinamento ferroviario italiano un tale assetto definitivo che da una parte assicuri la maggiore libertà e agilità di movimento, ed accentui quel carattere industriale a cui egli giustamente accennava, e dall'altra parte garantisca pure le ragioni dell'erario pubblico, perchè si tratta di denaro pubblico che si spende e non si può escludere nè il sindacato del Parlamento, nè quello dei corpi amministrativi che hanno per legge tale funzione.

Certo, onor. Maragliano, io non negherò le deficienze del servizio ferroviario, ma il problema deve essere esaminato, a parer mio, sotto questo aspetto: date le condizioni in cui l'esercizio ferroviario di Stato si è svolto, si può affermare che sarebbe stato possibile, con mezzi così deficienti, far cosa più feconda di bene, creare organizzazione più agile ed efficace di quella che è stata creata? A questa domanda io credo sarebbe difficile, a ragion veduta, rispondere affermativamente.

Si può convenire che il personale non è tutto ottimo (in tutte le amministrazioni v'è del personale ottimo, del mediocre e dello scadente), ma il nostro personale ha dimostrato in grande maggioranza molta buona volontà e zelo nel servizio, e non si può dire che sia mancato ai suoi fini, non si può parlare, come qualche volta

ho inteso, di bancarotta ferroviaria. Anzi ci si deve rallegrare degli sforzi fatti e aver fiducia nell'avvenire rinvigorendo l'autorità dell'uomo insigne preposto alle ferrovie, nel quale il personale ha fiducia, e della cui scelta io mi compiaccio. (*Approvazioni vivissime*).

Auguriamoci, onorevole Maragliano, che l'anno venturo si possa discorrere ancora di questo argomento per rallegrarci del progresso compiuto.

Sappia che non vi è alcuno in Italia, e tanto meno il ministro dei lavori pubblici, che non consideri il problema di Genova come un problema nazionale, come il problema più importante a cui si ricollega tutta la nostra vita economica e ferroviaria. L'importanza del problema appunto fa sì che la sua soluzione sia irta di difficoltà; ma io credo che dobbiamo non disperare ma rallegrarci: rallegrarci perchè noi sentiamo che potremo vincere queste difficoltà, difficoltà che sono sorte, non già perchè il Paese attraversi una crisi dolorosa, ma perchè si trova in un periodo di crescita, in un periodo di progresso, che ha superato tutte le nostre speranze, di progresso che era follia immaginare due anni or sono, di progresso per cui ogni immediato rimedio è inefficace, perchè a nessuno è dato di trasformare all'istante i milioni in binari, in carri, in locomotive!

Ebbene, proporzionare a questa crescita, a questa rigogliosa rinascenza del Paese i mezzi dell'esercizio ferroviario, che è lo strumento più efficace dello sviluppo dei traffici, questo è il nostro desiderio più vivo e lo scopo cui tenderemo con tutte le forze. Il Governo non vuole, ed io confido che non voglia il Senato, che si faccia dell'azienda ferroviaria un'azienda puramente commerciale, un'azienda per ritrarre dei redditi, che la si consideri quale la vacca da mungere, come dicono i tedeschi abbia fatto lo Stato delle ferrovie prussiane. (*Approvazioni*).

No; il Governo considera le ferrovie come la più viva forza nazionale, e concederà ad esse tutti i mezzi necessari per il loro rapido sviluppo, come ha dimostrato di voler fare con i provvedimenti che fra poco verranno presentati all'approvazione del Senato. (*Vive approvazioni, applausi vivissimi, molti senatori si recano a stringere la mano all'oratore*).

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ringrazio anzitutto il ministro della cortesia colla quale mi ha risposto. Io mi rallegro che in sostanza noi concordiamo nelle idee e che soltanto vi è differenza di calore e di convinzione.

Considerazioni di prudente riserbo possono, io credo, aver trattenuto l'onorevole ministro dall'accogliere senz'altro i concetti che io ho esposto, ma voglio sperare che più tardi troverà in essi maggior valore di risorsa per accelerare l'avviamento al servizio regolare ferroviario che non gli sia sembrato ora.

Ella ha accennato ai professionisti privati che non si troverebbero competenti per studi di quel genere. Io ritengo invece che non pochi sono gl'ingegneri privati pratici di questo studio, e se l'onorevole ministro concordasse col direttore generale di assegnare ai direttori di compartimento un termine per la presentazione degli studi dei progetti che a ciascuno di essi sarebbero affidati, autorizzandoli in pari tempo di valersi di professionisti privati, io metto pegno che quei direttori stessi, messi nella condizione di dovere in un determinato tempo dare quei progetti studiati, sarebbero lieti di essere autorizzati di valersi di quel mezzo, e saprebbero trovare le persone che al di fuori del personale dello Stato abbiano l'attitudine necessaria.

In quanto all'opera di riparazione del materiale rotabile, ben so che già ne fu richiesta qualche officina privata, ma io prego di estendere questo provvedimento a molte altre officine che finora non furono richieste; e se, provvedendo coi necessari raccordi di binari, per quanto occorrono, saranno anche affidate a tutte le officine private quelle riparazioni, vedrà l'onorevole ministro quanto si abbrevierebbe il periodo, altrimenti molto lungo, delle riparazioni, perchè nel frattempo anche le officine ora sopraccariche di lavoro si metterebbero in grado di concorrervi.

In quanto all'autorità del personale di movimento, io voglio sperare che oltre al fatto del regolamento che non fu mutato, voglia l'onorevole ministro o il direttore generale studiare se un qualche atto o qualche emanazione da parte della Direzione generale non sia opportuna per rialzare quel prestigio che forse, nonostante le condizioni del regolamento attuale,

sofferse danno. E l'onorevole ministro l'ha ammesso.

Vengo per ultimo alla questione dei premi.

L'onorevole ministro ha perfettamente capito il mio pensiero. Io intesi parlare di incoraggiamenti al personale diligente, ed ho sentito con molto piacere, nè avrei potuto dubitare al riguardo delle intenzioni del Governo, che le promozioni non dovranno essere fatte esclusivamente per anzianità, ma tenendo anche conto della diligenza. Senonchè siccome è necessario che questa diligenza si intensifichi, voglia il ministro nella quiete dei suoi studi soffermarsi sulla convenienza di stabilire che, mediante fondi specialmente destinati, opportune gratificazioni valgano a stimolarla.

Ho ripetuto i pensieri di prima; ma l'argomento dell'acceleramento dei risultati è tanto importante che l'onorevole ministro e gli egregi senatori non mi faranno carico se ho creduto necessario d'insistere su di essi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Io ringrazio l'onor. ministro dell'attenzione che ha voluto prestare alle mie osservazioni. Duolmi di non potere essere in tutto concorde con lui nel valutare il significato della deficiente circolazione dei carri merci, per cui dal materiale che possediamo non abbiamo avuto tutto quello che poteva dare, perchè non sono state prese tutte le misure che si potevano prendere. Tanto è vero che l'onorevole ministro ne ha enumerata una serie che si sono prese per ordine suo; quando si fu innanzi al *caos* che regnava, e quelle misure hanno approdato. Il che vuol dire che vi è stata una lacuna che del resto appare anche dalla relazione ufficiale. Il direttore generale dice, per esempio, che non si sono potuti riparare i carri, perchè negli uffici compartimentali non si erano potuti organizzare i servizi, quindi ciò dimostra che si sono spostati i servizi che esistevano prima; e così tutte le altre spiegazioni che ha dato, dimostrano appunto che vi sono state delle deficienze, alle quali egli si è industriato di provvedere, e di questo, lo ripeto, noi lo ringraziamo.

Naturalmente io non mi attendeva dall'onorevole ministro una risposta diversa. Egli nella posizione sua speciale, e dal banco suo, doveva parlare come ha parlato, ma ritenga però che

gli apprezzamenti fatti non sono disformi dal vero e che l'azione sua dimostrerà ancora che si possono ottenere molti altri miglioramenti e mettere in circolazione sette od ottomila carri di più di quelli che vi sono oggi. In quanto all'aumento dei prodotti è naturale che il ministro vorrà riconoscere che non è merito di nessuna amministrazione, ma è merito dell'attività nazionale. Si dovrebbe far colpa alla amministrazione di non averli aumentati, come potevano, curando meglio la circolazione dei carri. In quanto alla questione del decentramento, l'onorevole ministro sa che in Prussia venne organizzato col sistema doppio di una amministrazione centrale che provvede, dirò così, ai servizi logistici e con una amministrazioni compartimentali indipendenti, con Direzioni generali proprie indipendenti che hanno la cura di tutti i dettagli del servizio. Ma in questo ha ragione il ministro: noi non siamo in tema di organizzazione ferroviaria e ciò farà oggetto, a suo tempo, di ulteriori discussioni.

PRESIDENTE. Dichiaro esaurite le due interpellanze.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo ora il risultato della votazione a scrutinio segreto sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	112
Favorevoli	93
Contrari	19

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 397);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907;

Impianto di vie funicolari aeree (N. 331 - *Seguito*);


Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 18.40).

Licenziato per la stampa il 27 dicembre 1906 (ore 11,30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXLVIII.

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Comunicazione del Presidente* — Si discute lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 397) — Parlano nella discussione generale i senatori Pisa, Vigoni Giulio, Maragliano per fatto personale, ed il ministro dei lavori pubblici, il quale presenta, come conclusione della discussione, un disegno di legge per spese straordinarie per le ferrovie dello Stato e relativi passaggi di fondi — Chiusa la discussione generale, si approvano, senza osservazioni, i capitali del bilancio, meno il 20, 21, 56 e 488, in ordine ai quali fanno raccomandazioni i senatori Casana, Cadolini, Mezzanotte, relatore, Vischi e Di Sambuy, accolte dal ministro dei lavori pubblici — Sono poi approvati, senza osservazione, i riassunti per titoli e categorie, il bilancio di previsione della spesa e dell'entrata delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1906-907, e i tre articoli del disegno di legge.

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, della guerra, delle poste e dei telegrafi.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Ho l'onore di annunziare al Senato, che l'illustre nostro collega senatore Carducci, con un biglietto dell'altro giorno, e l'illustre senatore Golgi, con lettera che oggi ricevo da Stoccolma, ringraziano vivamente il Senato per il telegramma che io inviai loro nel giorno in cui essi furono onorati del conferimento del premio Nöbel.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Stato di pre-

visione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge.

(V. Stampato n. 397).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

L'onor. senatore Pisa ha facoltà di parlare.

PISA. Dopo la discussione così accurata e così pratica di ieri sulle interpellanze sull'esercizio ferroviario, rimasi alquanto esitante oggi se dovessi prendere la parola. Ma poi mi son deciso a parlare per due motivi: per il desiderio che sento di compiere il mio dovere verso la regione a cui appartengo, e anche per qualche mio disaccordo con l'onorevole ministro, disaccordo che si è un po' accentuato dopo il suo discorso così eloquente, così applaudito di ieri.

L'onorevole Gianturco, a cui mi unisce una stima meritata da lungo tempo, ed a cui colgo l'occasione per presentare le mie più sentite felicitazioni, inquantochè alla sua riconosciuta

qualità di giureconsulto esimio, ha mostrato d'accoppiare in breve tempo l'altra dote d'una competenza singolare in materia ferroviaria, (non fa del resto meraviglia a me che ne apprezzi da lunghi anni l'intuito pronto e la grande versatilità d'ingegno): l'onorevole Gianturco, adunque, si trova in disaccordo meco, ciò che già scaturiva da un periodo della sua relazione alla Camera dei deputati sul progetto di legge relativo ai fondi necessari per le nostre ferrovie; oltre a questo disaccordo, che fu ribadito dalle sue dichiarazioni alla Camera, intervenne il discorso di ieri sera, che ancora più accentuò questo disaccordo su di un punto essenziale, tra l'onor. ministro e chi parla.

L'intonazione del discorso dell'onor. Gianturco che mi sembrò, a dire il vero, piuttosto ottimista, riguardo allo stato attuale e passato delle nostre ferrovie, non è conforme del tutto all'opinione prevalente nelle regioni in cui abito, e specialmente in quel triangolo di una importanza eccezionale per il commercio e per le industrie, segnato da Torino, da Genova e da Milano.

L'onorevole Gianturco, se io non erro, concluse col promettere nuovi miglioramenti, ma si sforzò di dimostrare che, tenuto conto dell'aumento grandissimo del traffico, tenuto conto di eventi eccezionali (citò tra gli altri l'esposizione di Milano), tenuto conto di tutto ciò, l'esercizio aveva proceduto abbastanza bene. Ebbene è notorio che a Milano, a Torino e a Genova si nutre un'opinione diametralmente opposta, opinione appoggiata da una serie di fatti purtroppo innegabili. A Milano abbiamo avuto una manifestazione duplice che ha un significato straordinario, una manifestazione da parte degli agenti ferroviari, di coloro cioè che servono le ferrovie, e da parte degli industriali e dei commercianti, da coloro cioè che delle ferrovie si valgono.

Strana concordia d'idee tra gli impiegati ferroviari e tra gli industriali e commercianti che dei loro servizi devono valersi!

Vi è stato un gran *meeting*, come è notorio al Senato, degli agenti ferroviari nel quale si è accentuato il rimarco del disservizio ferroviario, come si chiama oggi il cattivo servizio delle ferrovie con un neologismo; e si è voluto attribuirlo a varie cause, che qui non è il caso di accennare.

Ma si mise in rilievo questo stato di cose deplorabile che veniva a danno del personale medesimo delle ferrovie, costretto per questa irregolarità del servizio ad un aumento di orario non contemplato nei regolamenti e non pagato, e ad un aumento di fatica che il personale ha ragione di deplorare, in quanto che non serve a migliorare il servizio ferroviario, ma al contrario viene come un coefficiente concomitante del suo disordine.

Questo da parte dei lavoratori: da parte poi degli industriali e dei commercianti è notoria la litania di telegrammi, di proteste che ha perseguitato continuamente e anche ultimamente l'onor. mio amico il ministro dei lavori pubblici, e la Direzione generale delle ferrovie. Ora è l'associazione dei cotonieri, ora l'associazione dei produttori dei preparati chimici, e così via via, tanto che farne l'elenco sarebbe troppo lungo. Come fatto saliente, ricordo la Camera di commercio di Milano che rappresenta in sé tutti i rami dell'industria e del commercio, e che deve essere la voce dei loro bisogni, dovendo appunto provvedere a che non siano danneggiati questi grandi interessi. Orbene la Camera di commercio di Milano recentemente votò un ordine del giorno assai chiaro. Io certo non voglio infliggere al Senato la lettura di tutto quell'ordine del giorno che è troppo lungo, ma in esso sono molto significativi uno dei motivati ed una della deliberazioni.

In esso si dice: « La Camera di commercio di Milano non può a meno infine di rilevare che non alla sola deficienza tecnica vi è assoluto bisogno di rimediare, ma altresì al malessere organico, dal quale sembrano affette le ferrovie di Stato, e che è certamente fra le prime cause del deplorato disservizio dello scorso e del presente anno ».

« Invita il Governo e la Direzione generale a rimuovere fermamente le cause organiche che perturbano il nuovo ordinamento ».

Non si può essere più chiari, più incisivi e più espliciti in un ordine del giorno motivato da una grande rappresentanza commerciale, che deve tutelare una massa di rispettabilissimi interessi, non si può essere più incisivi ed espliciti di così. E non basta ancora: per Milano avemmo un evento straordinario che il ministro conosce meglio o al pari di me. Il nostro egregio collega, il senatore Ponti, sin-

daco di Milano, fu obbligato a telegrafare alla Direzione delle ferrovie dello Stato, e non so se abbia telegrafato anche al ministro, per domandare che d'urgenza si provvedesse all'inoltro alla città di Milano del carbon fossile necessario alla illuminazione, perchè Milano era minacciata in questo servizio pubblico di principale importanza.

Mi pare dunque che vi sono dei fatti accaduti a Milano che dimostrano chiaramente la verità del mio asserto, che cioè a Milano si ha un'opinione diversa da quella professata dall'onor. ministro, e che questa opinione si riassume in un malcontento del servizio ferroviario; ed il male, invece di scemare, è andato pur troppo vie più aumentandosi.

Quello che ho detto per Milano, credo che valga per Torino e per Genova, ove, su per giù, come potrebbero affermare i nostri colleghi di quelle regioni, accadono i medesimi fatti; e così abbiamo assistito ad una gragnuola di sollecitazioni, più o meno moderate, al ministro e alla direzione delle ferrovie, per ottenere rimedio a continui inconvenienti. A Genova ed in altri luoghi si è perfino minacciata la serrata, e qualche volta in modo parziale si è fatta. Rimedio peggiore del male, perchè, se si può sfogare il movimento delle mercanzie nei porti coi mezzi a disposizione, tanto peggio accade sospendendo immediatamente ogni e qualunque operazione; ma a tal punto era giunta l'exasperazione sia dei commercianti, sia degli industriali e sia anche degli operai medesimi, notate, che si pervenne a minacciare perfino questa misura di serrata, misura propriamente illogica, che, in ogni caso, qui dichiaro apertamente di disapprovare. Il fatto sta però che, come dicevo, il male ci fu e andò sempre più aggravandosi, andò aggravandosi al punto che, come sa il Senato e mi insegna il signor ministro, vi furono perfino numerosi stabilimenti che dovettero sospendere il lavoro e mettere sul lastrico, sia pure per pochi giorni, le loro maestranze, con quanto danno per questi miseri lavoratori e quanto pericolo anche per il pubblico, non è da discutere, perchè gente che lavora tutto l'anno e che lavora per vivere, che si vede messa alla porta dai padroni i quali dicono che non possono dar lavoro perchè le ferrovie non portano le materie prime, perchè le ferrovie non portano il combustibile,

non deve certo sentirsi animata dai migliori sentimenti verso l'ente Governo d'Italia.

Ma l'onor. ministro, nella chiusa del suo discorso di ieri, accennò esplicitamente, in risposta al senatore Maragliano credo, che l'esposizione di Milano danneggiò enormemente Genova, danneggiò nel principal modo il traffico di Genova nei rapporti ferroviari, e aggiunse parole gentili per l'esposizione di Milano delle quali personalmente lo ringrazio, aggiunse cioè che era ben lieto però di avere assecondato alcune facilitazioni, perchè sapeva di aver compiuto opera patriottica trattandosi di un evento ridonato a gloria della Nazione. Mi permetta l'onor. ministro di dissentire se non in tutto in gran parte anche da questa sua affermazione come testimone locale. Sta bene che l'esposizione di Milano ha provocato questo movimento straordinario. È verissimo il numero grande dei treni viaggiatori da lui citati, è verissimo anche il movimento al principio dell'esposizione, movimento straordinario per condurre le merci, ed il movimento che succederà ora per sgombrare l'esposizione, ma non è altrettanto esatto, me lo perdoni l'onor. ministro, che si possa attribuire alla sola esposizione di Milano...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.*
Non ho detto questo.

PISA .. o in gran parte all'esposizione di Milano, e al 18 per cento sul traffico, il disordine che si è verificato a Genova. Questo disordine dipende da una serie di cause di cui ne accennerò alcune e l'onor. ministro ne aggiungerà altre, ma non credo che si debba fare capro espiatorio l'esposizione di Milano...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.*
Non ho detto questo.

PISA... Non credo veramente che ne sia il caso...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.*
Non lo credo nemmeno io.

PISA... Tanto meglio, mi pareva ieri d'aver sentito ciò...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.*
Dissi che fu una delle cause.

PISA... Vuol dire che ce ne saranno altre, che udrò volentieri da lui. Intanto mi permetto di esporre la mia molto meno autorevole opinione, perchè sono un dilettante in materia

ferroviaria, su queste concause che possono avere ostacolato il traffico di Genova.

Ci è stato il servizio ottimo che il Governo ha fatto nelle Puglie, per i mosti, vini, ecc. Ma questo servizio fu detto ottimo con una leggera punta d'ironia, perchè si è provveduto ai bisogni in modo alquanto esagerato, accumulandosi una grande quantità di materiale, non sempre intieramente utilizzato. Questo movimento fu poi regolato, io lo dico da profano, ma l'ho sentito dire da competenti, fu regolato in modo tale da fare intralcio alle linee. Piacenza in un momento era quasi inabordabile. Questo servizio straordinario, per riflesso, ha influito sulla deficienza dei vagoni. La stazione di smistamento di Milano, era in uno stato tale quale non si ravvisava da molti e molti anni, nel senso che era affollata in modo di carri da non permetterne lo scarico. Si aveva un bel eccitare gli industriali a ritirare la merce, ma essi non potevano farlo. Sapete onor. colleghi che per scaricare un carro di merci è necessario averlo alla banchina, se non l'avete alla banchina non si può scaricare: si offrono, bensì tardi, premi al personale, ma prima di usufruire di questi premi si dovette disincagliare questo enorme pacco di vagoni compatti che era impossibile di poter vagliare ed impossibile di poter condurre allo scarico.

Questo fenomeno, è naturale, aveva riflesso sul porto di Genova; e l'onor. ministro sa meglio di me quali sono le relazioni intime fra le stazioni di Milano e di Genova.

Altre cause accessorie vi sono state, e che l'onor. ministro già conosce, ma che, qua e là, hanno influito, e fra le altre, una, accennata ieri, quella della enorme quantità di veicoli in sede di riparazione che ingombrano talora i binari dificultando il transito; e questo fatto ha avuto cause che oramai sono notorie, e cause strane.

Sul principio del nostro esercizio si trovò il modo di mandare dei gruppi di locomotive, dei gruppi di carri, dei gruppi di vagoni della rete Mediterranea, ad esempio, alle officine dell'Adriatica e viceversa gruppi di locomotive adriatiche e carri furono mandati alle officine di riparazione della rete mediterranea.

Che cosa ne avvenne? Lo comprendete. Mancavano pezzi di ricambio, come si dice in gergo ferroviario, mancava il modo di provvedere a

delle riparazioni che sarebbero state compiute, se condotte con maggiore oculatezza, in pochi giorni e richiesero talora mesi e causarono ingombri e deficienza di materiale, che altrimenti non si sarebbe dovuto verificare. Su questo punto trovo che mi sono dilungato abbastanza, ed il ministro mi darà gli schiarimenti che crederà e desidero che non sieno evasivi, ma devo procedere oltre.

Io dissi che il dissenso principale tra chi parla e l'onor. ministro era in questo: che l'onor. ministro, compiendo un altissimo dovere, ha pensato di presentare al Parlamento un progetto di legge di 610 milioni diventati ora a quanto pare, 635, che aggiunti ai 300 milioni prima votati per gli esercizi 1905-906, danno un totale disponibile di 910 milioni o di 935 milioni, con la variante Rubini, da spendersi nel sessennio per le nostre ferrovie.

È atto altamente lodevole dell'onor. ministro, e sono ben lieto di fargliene qui pubblicamente plauso; ma l'onor. ministro sa che tutte le aziende ferroviarie come la nostra si basano su tre cardini principali: Impianti fissi, materiale mobile e personale. Ora gli impianti fissi e il materiale mobile sono quelli contemplati appunto nel progetto di legge presentato dall'onor. Gianturco al Parlamento e che verrà tra giorni al Senato.

C'è il personale. Il personale è una parola comprensiva, ma assai importante; perchè il personale rappresenta tutti gli impiegati dal più alto al più basso, e tutti i manovali e operai che lavorano in questa azienda. Ora in nessuna grande industria, è più necessario il massimo affiatamento, la maggiore disciplina, la maggiore coesione nel personale come nella industria ferroviaria.

Questo è un coefficiente utile in ogni industria, perchè conosco industriali che battono i loro concorrenti puramente e semplicemente per il modo con cui hanno saputo regolare il loro personale e pel modo veramente ammirevole con cui agiscono tutti di accordo e di intesa. Ma nella industria ferroviaria, questo è un coefficiente di vitale importanza, perchè questa industria ferroviaria [si esercita sopra lunga estensione di terreno.

L'industria ferroviaria ha bisogno di una quantità di meccanismi, di capi, sotto-capi, personale viaggiante e di stazione, ecc. ecc.

Ha bisogno dunque di una quantità tale di personale disseminato sopra una grande estensione di spazio; il quale personale, deve, sia per disciplina, sia per iniziativa, cooperare allo scopo finale dell'esercizio.

Dunque c'è la questione della disciplina, la quale non voglio specialmente toccare, sebbene con qualche fatto vi accennerò e ne domanderò spiegazioni al ministro; ma c'è pure la parte importante dell'organizzazione, dell'amministrazione.

Ora francamente, per non dilungarmi soverchio, non voglio tentare di provare che i mali esistono; ma dico all'onorevole ministro: data una serie di fatti, di cui alcuni citerò, dato il malessere delle ferrovie, che continuamente esiste, malgrado che si siano votate queste nuove spese e malgrado che si sia accresciuto fin d'ora il materiale mobile e che molte consegne siano già state fatte, dato tutto ciò, io non posso fare a meno di credere che qualche ragione si abbia di criticare questo ordinamento.

Ieri si accennò al soverchio accentramento ed a burocrazia; ed io devo a questo proposito chiedere una spiegazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

L'onor. senatore Maragliano, che mi duole di non veder presente, accennò a una cifra che mi ha fatto impressione e su cui desiderava qualche spiegazione dall'onorevole ministro. Egli accennò alla cifra di 6300 impiegati addetti alla direzione centrale delle ferrovie a Roma. La cifra mi ha fatto impressione, e non avendo udito rilevare dall'onorevole ministro la cosa, m'indirizzai al senatore Maragliano medesimo e gli chiesi dove aveva attinto quella cifra, perchè mi pare realmente una cifra che ha tutta l'apparenza di essere esagerata. L'onorevole Maragliano mi disse di averla attinta da un documento ufficiale, dalla relazione delle ferrovie, e mi domandò se l'avevo letta. Io dovetti dire il vero che, purtroppo, non ebbi tempo ancora di leggere questa relazione; ma questa cifra di 6300 impiegati addetti a Roma, confesso che mi ha messo indosso un senso di sgomento.

Si tratta, onorevole collega generale De Sonnaz, di mezzo corpo d'armata, che può diventare un corpo intero in breve, con vantaggio degli affittacamere, perchè non avremo palazzi

per ospitarli, ma con danno della cittadinanza romana, che vedrà gli affitti crescere e per un motivo che non è dei più plausibili! Mi favorirà dunque, se ne avrà la compiacenza l'onorevole ministro, qualche spiegazione in merito, perchè spero che vi sia qualche sbaglio in questa cifra accennata dal collega Maragliano.

Io parlavo dunque di questo personale e del malessere delle ferrovie, e qui proprio mi permetto di accennare ad alcuni fatti, che commenterò assai poco, ma che l'onorevole ministro commenterà meglio di me; alcuni fatti che servono come indizio e che io non comprendo, inesperto come sono in materia di ferrovie.

Per esempio, è accaduto assai spesso nelle nostre ferrovie, anche in tempi quasi odierni, il fenomeno di dischi lasciati aperti quando si dovevano chiudere. Ora, disco aperto, vuol dire passaggio libero, quando si dovrebbe vietare, il che significa minaccia di pericolo imminente, e i giornali han parlato ultimamente di un serio pericolo in cui sarebbe corso S. A. il Duca di Genova, reduce dalle manovre, nella stazione di Grosseto, dove fu appunto lasciato aperto un disco inavvertitamente. Comprende il Senato da questo disco aperto qual disastro avrebbe potuto nascere, e che lutto, speciale per noi, che abbiamo collega in Senato il Duca di Genova, oltre che lo stimiamo grandemente come ammiraglio della nostra flotta.

Così è accaduto anche un caso strano, che io non udii mai finora: un treno, che partiva da Milano, ha sbagliato strada; invece di avviarsi nella direzione di Brescia-Venezia si è avviato nella direzione di Pavia e di Genova.

Non aveva mai sentito parlare finora di locomotive vagabonde, devianti dal retto sentiero; deve essere stato un fenomeno straordinario, ma si è prodotto ultimamente e nelle vicinanze del centro di Milano con grande spavento dei viaggiatori, ma fortunatamente con nessuna conseguenza grave.

Ieri si è già toccato della deficienza di ispezioni alle linee, ma questa deficienza di ispezioni alle linee e alle officine spiega anche la facilità dei disastri che possono accadere. Le verifiche sui binari, in conseguenza sempre della scarsità di sorveglianza, sono fatte meno bene, e vi è un pericolo anche in questo. Dei carri merci, ella, onor. Ministro, me ne può parlare: fatto sta che ultimamente vi è stata una serie di carri

merci smarriti, e figurava sui giornali principali di Milano e sull'organo del commercio e dell'industria milanese, sul *Sole*, l'offerta di una rilevante ricompensa da parte di una Ditta a chi avesse trovato un carro merci che era smarrito da tre mesi e che non si arrivava a rintracciare; con quale danno il Senato può immaginarlo! Sono fatti che qualche significato avranno, e che non si producono di frequente quando l'organizzazione sia tenuta nel modo come l'onor. ministro desidera più di me, e come io pure mi permetto di desiderare. Non parlo poi del fenomeno accaduto moltissime volte anche a me, di treni che improvvisamente sulla strada (anche di treni viaggiatori) si trovano tagliati a metà, ossia una parte se ne procede con la locomotiva e l'altra resta ferma. Basta accennare questi fatti per comprenderne la gravità.

Ora questo può accadere una volta, perchè il meccanismo ferroviario è così complesso che non si può tutto prevedere, ma che accada tre, quattro volte, è un fenomeno strano, che manifesta il difetto di sorveglianza in coloro che sono addetti a questo ramo speciale, i quali devono vedere come stanno i ganci delle vetture prima che il treno parta: è accaduto un fatto simile anche a Palidoro pochi giorni fa.

Nell'Amministrazione stessa vi sono degli indizi, anche minimi, i quali spiegano come la macchina non proceda regolarmente: per esempio orari che devono andare in vigore oggi e che sono affissi questa mattina medesima o il giorno dopo in cui devono andare in vigore; ma se il pubblico si rivolta e dice: ma che disordine è questo? francamente non gli posso dar torto e non gli potrà dar torto neppure il ministro dei lavori pubblici. Non continuo perchè andrei troppo per le lunghe; mi basta semplicemente aver accennato a cose che mi sembrano di molta importanza.

Del resto, sempre in materia di amministrazione, vi è un altro fatto saliente che non è sfuggito all'attenzione generale, ed è quello accennato da un uomo assai competente in materia ferroviaria, che lo indica con queste parole: « non bastano gli impianti fissi attuali ad un esercizio discreto con le tariffe odierne ed invece si applicano delle tariffe transitorie e definitive di molto scemate, di molto limitate nel loro prezzo ». Ora è chiaro: se l'eser-

cizio ferroviario cammina men bene coi prezzi attuali, e se cerca di promuovere la ressa dei viaggiatori e delle merci con prezzi diminuiti senza aver aumentato i mezzi per trasportarli ne viene un servizio peggiore. Dunque, ottimo provvedimento questo della diminuzione delle tariffe, ma adottato a suo tempo, quando il servizio ferroviario sia al caso di potere affrontare questa maggiore ressa di viaggiatori e questo maggior carico di merci, altrimenti piove sul bagnato, come dice un proverbio lombardo, perchè si accrescono le difficoltà. E qui l'autore di queste righe accenna, quasi presago di quanto disse l'onorevole ministro ieri, alle influenze parlamentari o politiche. L'onorevole Gianturco ieri molto bene disse che non vuole il Parlamento tramutato in Consiglio direttivo delle ferrovie dello Stato, ma però qualche indizio di queste influenze si comincia a sospettare da qualcuno, quando sente parlare di tariffe differenziali facilitate in un esercizio ferroviario che oggi ancora non cammina come dovrebbe.

Mi affretto alla fine chiedendo scusa al Senato se ho dovuto dilungarmi, ma l'argomento si presterebbe a lunghissime osservazioni. Vengo adunque ad una osservazione di indole capitale che è quella finanziaria, salvo a chiudere con un'altra anche più importante.

Finanziariamente mi rimetto a quello che ha detto un uomo competentissimo di bilanci in Italia, l'onor. Rubini, che, con una frase sola caratteristica, accennò alla sua opinione che sarà discutibile, ma per certo deve essere fondata su serie osservazioni. Questa frase dell'onor. Rubini è la seguente: « le spese di esercizio crescono e il servizio è peggiorato ». Su ciò non voglio aggiungere altro.

Vengo poi ad un altro punto che è di vitale importanza per il paese, quello della sicurezza e difesa dello Stato. Alla Camera si verificò questo strano fenomeno, che un socialista di grande ingegno e che mostrò pari coscienza, ne parlò indirizzandosi al ministro dei lavori pubblici e domandandogli come intendeva provvedere alla sicurezza dello Stato per quanto riguarda l'esercizio ferroviario.

Io parlo qui in un ambiente dove sono numerosi i patrioti di ieri, non quelli del domani; tutta gente che ha sacrificato pensiero, sangue e vita per la nostra patria; e domando a tutti

questi miei colleghi, se fra le preoccupazioni che desta il disservizio ferroviario, non ci deve essere anche quella massima che riguarda la difesa dello Stato. Non occorre essere militare per sapere che se le ferrovie non funzionano regolarmente, non si può provvedere alla concentrazione delle truppe in caso di necessità, e anche con l'esercito meglio organizzato si corre incontro ad un disastro che francamente sarebbe meritato.

Io perciò chiudo il mio dire con questo rilievo, salvo a chiedere licenza di rispondere all'onorevole ministro, se mi muoverà qualche obiezione che mi sembri di grande rilevanza; e, ringraziando di nuovo il Senato della pazienza con cui ha voluto udirmi, esorto grandemente l'onor. ministro dei lavori pubblici, a concentrare tutte le sue forze, la competenza che ha acquistato in materia, e di tendere anche con tutta l'intelligenza sua che è grande, al proposito di ridurre le nostre ferrovie in una condizione ben migliore di oggi, e al proposito inoltre di far sì che corrispondano perciò interamente le parole dette dall'onor. ministro ieri con la opinione pubblica del paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, do facoltà di parlare all'onor. ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Ringrazio il senatore Pisa delle parole estremamente benevole che ha avuto per me; ma mi affretto a soggiungere che l'apprezzamento da lui espresso intorno al pensiero ottimistico, che sarebbe stato come lo sfondo del mio discorso di ieri, è assolutamente inesatto. Io non ho, onor. Pisa, attribuito a questa, che potrei chiamare la *nevrastenia ferroviaria del paese*, le doglianze e le proteste che da ogni parte sono pervenute a me come a tutti coloro che s'interessano di questo gravissimo problema economico italiano. Io riconosco pienamente che le doglianze sono fondate sopra difficoltà vere, presenti ed efficienti. Ma mi sono proposto l'unico quesito che dal punto di vista politico potevo e dovevo esaminare: se cioè, date le condizioni in cui la Direzione generale delle ferrovie dello Stato aveva assunto l'esercizio, data la condizione delle linee e del materiale, dato lo spirito animatore di questo personale (che, come dirò fra poco, in ciò pienamente d'ac-

cordo col senatore Pisa, rappresenta la viva forza di qualunque organismo e soprattutto di quello ferroviario) si potesse sinceramente e con sicurezza di giudizio affermare che si fosse verificata la bancarotta dell'esercizio di Stato, e che in realtà il servizio ferroviario avrebbe altrimenti proceduto in mano delle Compagnie private. Posto così il problema, non ho potuto concludere altrimenti che riconoscendo che le difficoltà fossero presenti e reali, le doglianze del commercio giustificate, e che fosse dovere del Governo di provvedere ai mezzi opportuni per uscire da una condizione di cose di giorno in giorno più intollerabile, pur non potendosi far carico alla pretesa mala volontà e deficienza di coloro che hanno la responsabilità del servizio, e dovendosi, invece, tutto ciò attribuire ad una sciagurata condizione di cose che la storia ferroviaria italiana aveva creata e che nessuno potrebbe, da un momento all'altro, distruggere.

Io, quindi, sostanzialmente sono d'accordo in ciò che è stato detto da alcune Camere di commercio, per quanto, onorevole Pisa, io debba fare molta tara agli apprezzamenti esposti nei relativi comizi e deliberazioni. Fra le Camere di commercio, quella di Milano ha parlato con forma generica di un malessere organico delle ferrovie, ma non ne ha specificato le cagioni. Altre Camere di commercio hanno voluto specificarle e hanno addossato ogni responsabilità al Governo che, con proponimento deliberato, non provvederebbe ai bisogni ferroviari italiani. Di ciò lascio giudice il Senato.

Noi abbiamo assistito allo spettacolo di agenti ferroviari contro agenti ferroviari, di personale viaggiante che accusava quello di stazione; spettacolo questo che io non posso non deplorare altamente. Si diceva che il personale movimentista lavorava mal volentieri; anzi si è detto perfino che l'alto personale volesse inceppare le funzioni normali dell'esercizio di Stato, per screditarlo, con un proposito sottinteso e malvagio, facendo sopportare al personale più basso le conseguenze di un servizio maggiore e più faticoso!

Mi permetta, onor. Pisa, che io ripeta di disapprovare siffatte manifestazioni, siffatte divisioni del medesimo personale, e mi consenta che io continui, dal mio punto di vista, non

già ottimista, ma pacato e ponderato, a giudicare la presente situazione. L'onor. Pisa diceva benissimo, che questa condizione di cose aveva causato manifestazioni di molta gravità; aveva dato cagione a preoccupazioni perfino relative all'ordine pubblico, perchè si minacciava la chiusura di stabilimenti industriali colla conseguente disoccupazione di molti operai; aveva dato luogo a serrate nel porto di Genova, nel porto di Savona e negli altri maggiori porti d'Italia; aveva provocato gravi proteste da parte dei rappresentanti delle maggiori città dell'alta Italia in rapporto alla temuta mancanza di carbone per l'illuminazione.

Ora, mi permetta, onor. Pisa, che la ringrazi delle parole severe che ha pronunciato contro la serrata dei porti. Certo si è che questa arrecò danni maggiori, cagionando i più gravi ingombri nelle stazioni, non essendo, per verità, il modo più appropriato di sgombrare le stazioni quello ideato da coloro che, interessati ad aiutare questo sgombro, venivano colla loro deliberazione ad impedirlo del tutto. E certo io, al pari di lei, sono stato molto preoccupato per la mancanza della materia prima agli opifici privati, preoccupandomi ancora più per la condizione dei grandi servizi pubblici, al segno che, non ostante le attribuzioni date nel porto autonomo di Genova alla speciale commissione incaricata di fare la ripartizione del materiale, il Governo ha tenuto fermo il principio di dare in ogni caso la precedenza ai trasporti pei servizi pubblici, del carbone e di altri materiali.

Certo è doloroso che si sia giunti a questo estremo che neppure i servizi pubblici siano stati ben disimpegnati; ma anche in ciò non bisogna esagerare; poichè queste difficoltà si sono verificate quasi in tutti gli Stati, e perfino in quelli che avevano l'esercizio privato; e quindi, anzichè gridare al fallimento dell'esercizio di Stato, speriamo piuttosto e diamo opera a che non si ricada per l'avvenire in simili frangenti.

L'onor. senatore Pisa, che pur ha dato in questa occasione una novella prova della sua competenza in materia, ha detto che a torto si siano volute ricercare nell'Esposizione di Milano e nell'incremento del traffico le cagioni più importanti del disservizio ferroviario. Da prima, anzi, pareva che egli avesse frainteso il mio pensiero, facendomi dire che quelle sole

fossero le cause del disservizio ferroviario; mentre io avevo detto che quelle erano alcune delle cause, e fra poco avrò occasione di dimostrare al senatore Pisa che l'incremento del traffico è stato davvero grave e importante, non solo fra noi, ma anche negli altri Stati vicini, e che quasi le medesime difficoltà, e quasi nella medesima misura che in Italia, si sono verificate in questi Stati vicini, sia che le ferrovie fossero esercitate dallo Stato, sia che l'esercizio ne fosse affidato all'industria privata.

L'onor. Pisa si è dolto che le riparazioni del materiale fossero state fatte da una officina piuttosto che da un'altra, cioè che si fosse mandato il materiale già della Mediterranea a riparare nelle officine già dell'Adriatica, di modo che non si poterono avere pronti sul luogo delle riparazioni i pezzi di ricambio e si perdettero tempo. Pur troppo questa è la realtà delle cose. È bene che il Senato sappia che, durante il tempo che le ferrovie erano rette da Società private, tutto era diverso nel materiale, perfino i freni: non si era mai preoccupato il Governo di fare in maniera che, per lo meno negli organi essenziali, che costituiscono, per così dire, le caratteristiche dei veicoli, vi fosse una certa uniformità di criteri. Consideri, quindi, onorevole Pisa, che cosa doveva accadere quando tutto questo materiale si è dovuto unificare, e non si poteva non unificare. Sarebbe stata, evidentemente onor. Pisa, cosa contraria ad ogni buona regola quella di tenere il materiale specializzato secondo la provenienza delle varie reti. Se un carro ad es. partiva da Napoli e si recava a Bologna, evidentemente vi restava. Se accadeva che quel carro avesse avuto bisogno di riparazioni dove si doveva riparare? Non si poteva farlo, certamente, correre per tutta la rete, allo scopo di rimandarlo all'officina da cui dipendeva, ma si doveva mandarlo alla officina più prossima, dove si riparava. Questa è buona regola di amministrazione ferroviaria e questa è stata seguita.

In quanto agli altri inconvenienti accennati, l'onor. Pisa avrebbe avuto pienamente ragione di accentuare l'importanza di essi, cioè di quella parte del servizio ferroviario che io chiamo aneddotica, se mi avesse prima dimostrato che, quando si è verificato qualche, grave inconveniente, che altamente deploro al pari di lui, non si fossero severamente puniti

i responsabili; se mi avesse prima dimostrato, poniamo, che si fosse trovato un disco aperto, che significava via libera, dove doveva essere chiuso, e che gli agenti di ciò responsabili non fossero stati puniti; ovvero che un treno si fosse dimezzato per via, come è accaduto a Palidoro, e che la Direzione generale non avesse preso energici provvedimenti per il personale. Sono incidenti che accadono in tutti i servizi ferroviari; e la sola cosa che in proposito si può chiedere all'amministrazione è che essa proceda con energia. Oh! se fosse dato al direttore generale o ad altri qualsiasi la virtù taumaturgica di spogliare gli uomini di tutti i difetti e dar loro la preveggenza, l'attività e tutto ciò che sarebbe desiderabile nell'opera loro, certo, onor. Pisa, si potrebbe pretendere che si evitassero tutti gl'inconvenienti; ma ciò non è nelle forze degli umani e bisogna appagarsi che l'amministrazione, che deve valersi di personale così vario e che ha tante diverse origini, lo governi con costanza, con forza, con disciplina severa, per evitare appunto, nei limiti del possibile, quegli inconvenienti a cui ella accennava.

Convengo pienamente col senatore Pisa nel ritenere che il personale sia veramente in ogni amministrazione ferroviaria elemento più essenziale che non siano gli impianti fissi, e il materiale mobile. Certo non solo io non oserei affermare in proposito che il personale attualmente esistente risponda a tutti i necessari requisiti e sia, quindi, per così dire, il personale ideale; ma ho già detto che questo personale esce da lotte aspre e difficili: esso è stato in preda, come dissi ieri, a quei tali appaltatori del malcontento ferroviario che hanno insinuato nell'animo degli operai laboriosi il pensiero che tutto sia lecito a loro domandare, che tutto sia sperabile ottenere, perchè la forza della loro organizzazione vincerebbe ogni ostacolo. E non è stato piccolo merito di questa nuova situazione ferroviaria di aver proceduto nell'opera di pacificazione di questo personale; ed io non posso che rallegrarmi nel vedere i passi già fatti e che ci fanno sperare che fra non molto noi avremo, non solo unificato, ma pacificato questa gran massa di lavoratori, che, non solo per numero, ma per la sua capacità, deve richiamare l'attenzione di tutti coloro che hanno la responsabilità dell'amministrazione. Questo per-

sonale, tuttavia, deve ancora molto migliorare, poichè esso ha veduto soddisfatti con larghezza dal Parlamento gli antichi suoi voti, ed io spero che esso risponderà presto a tutti i legittimi desideri del pubblico. Del resto, onor. senatori, se non si può, volendo essere nemici delle generalizzazioni, dire che il personale sia tutto ottimo, non si può, certo, dire, d'altra parte, che il personale sia tutto pessimo.

Dunque il nostro è un personale nel quale vi sono degli elementi ottimi, che mettono grande zelo nel servizio, e degni di tutta la riconoscenza dell'Amministrazione, ma vi è purtroppo una parte scadente. Gli sforzi dell'Amministrazione mirano ad aumentare il personale, che per capacità, zelo e amore del servizio risponde ai desideri di tutti e a non incoraggiare quel personale che purtroppo, per poca diligenza nel servizio, per poco zelo e poco amore al proprio dovere non risponde ai bisogni dell'Amministrazione. Questa è opera lunga, onorevole Pisa; anzi io dico che, se è opera lunga di rifare l'Italia ferroviaria nei suoi impianti fissi e nel suo materiale, è anche più lunga quella di rifare l'Italia ferroviaria nel personale addetto alle nostre ferrovie.

L'onor. Pisa, dopo aver dichiarato che egli non riconosceva che le cause più importanti fossero quelle che ho accennato, ha detto che non approvava l'incitamento dato ad un più intenso movimento ferroviario con le nuove tariffe per i viaggiatori. Per verità io debbo dichiarare che il giudizio sugli effetti delle tariffe differenziali è oggi assolutamente prematuro. Le tariffe differenziali sono entrate in vigore il primo novembre: e dopo un mese non è possibile (mancando i dati statistici necessari) portare giudizi sicuri sull'aggravio da esse prodotto al servizio. Ad ogni modo, onorevole senatore Pisa, ho creduto che questo esperimento si dovesse fare ora, perchè i mesi in cui il servizio ferroviario dei viaggiatori, è, di regola, meno aggravato, sono appunto i mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Qualche perturbazione c'è stata, è vero, ma a causa di circostanze speciali. Del resto, onor. Pisa, ripeterei per le tariffe differenziali quello stesso che ho detto ieri per l'esposizione di Milano: se colpa ci fosse stata, tratterebbesi di *felix culpa*, perchè, data la forma geografica di questo nostro Paese, le tariffe differenziali rappresentano

non solo un provvedimento finanziario, ma anche, e specialmente, un provvedimento politico e sociale della più alta importanza (*approvazioni vivissime*); perchè, se vogliamo compiere l'unità politica e sociale della nostra patria, dobbiamo desiderare che larghe correnti di popolazione si portino dal nord al sud e dal sud al nord d'Italia, e stringano fra loro le regioni tutte del nostro Paese. Perciò l'introduzione delle tariffe differenziali ferroviarie, se pur dovesse esser di qualche perdita all'erario, sarebbe un errore, di cui mi felicito e mi onoro... (*Approvazioni*).

PISA (*interrompendo*). Non è questione di perdita, ma di esercizio.

GIANTURCO..., *ministro dei lavori pubblici*. Non precorra col suo giudizio, onor. Pisa, i tempi. Come fa a dire che le ferrovie, che il servizio dei viaggiatori (e la prego considerare che il servizio dei viaggiatori è, si può dire, ridotto alle condizioni normali dopo la chiusura dell'esposizione di Milano)...

(*Interruzione dell'onor. Pisa*).

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. ...Mi lasci dire, perchè ci sono le statistiche che parlano. Il movimento più tormentato non è quello dei viaggiatori, è quello delle merci (specialmente nei porti), aggravato maggiormente ora che bisogna sgombrare l'esposizione di Milano. Ma, per ciò che riguarda il movimento dei viaggiatori, chiusa l'esposizione di Milano, finora non ci siamo accorti di nessun aggravio straordinario che sia derivato a causa delle tariffe differenziali.

E intanto si è compiuta un'opera politicamente, a parer mio, ottima.

L'onorevole senatore Pisa non ha voluto consentire nel concetto che le difficoltà ferroviarie presenti derivino soprattutto dall'incremento del traffico.

Ebbene egli consentirà che io aggiunga qui brevemente la dimostrazione di altre cause che hanno contribuito a questo disservizio e gli dia, poi, la prova provata di ciò che ho detto precedentemente, che cioè questo disservizio dipende massimamente dall'incremento del traffico, che ha creato la stessa condizione di cose in altri Stati di Europa.

Le altre cause che aggravavano gli effetti dell'incremento del traffico, giunto al 18 per cento durante l'esposizione di Milano, sono:

la siccità, che ha fatto sì che i canali del nord dell'Europa, e soprattutto della Germania e della Francia, non funzionassero come avrebbero dovuto, talchè il traffico che in essi si sarebbe dovuto svolgere si è riversato sui nostri porti; il movimento di viaggiatori del Sempione, che è stato tanto superiore alle nostre speranze, da rendere necessario l'aumento delle coppie dei treni, e infine l'ultima campagna vinicola, che si è svolta con grande intensità e nello stesso periodo di tempo dell'esposizione di Milano.

Orbene, vuole il senatore Pisa la prova provata che questa coincidenza dello svolgimento dell'esposizione di Milano con la campagna vinicola, con l'arresto parziale del traffico nei grandi canali del nord d'Europa, a causa della siccità, col movimento dei viaggiatori del Sempione, e con l'aumento del traffico è la vera cagione del disservizio ferroviario?

Mi permetta il senatore Pisa e permetta il Senato che io ricordi, in proposito, la discussione avvenuta in un'altra aula legislativa, nel Senato francese, il 15 novembre.

Ascolti il senatore Pisa come parlavano i senatori in Francia, in un paese cioè dove le linee principali sono esercite da grandi compagnie ferroviarie private e dove esiste pure una piccola rete di Stato, di circa tremila chilometri.

Il senatore Victor Leydet, riguardo al ritardo dei treni, disse: « Bisogna ben parlare, onorevoli colleghi, dei ritardi innumerevoli delle ferrovie su tutte le reti, anche in quelle meglio amministrate, perchè ci sono Compagnie che hanno eccellenti direttori » (in Francia come in Italia), ma essi non bastano. Se sulle reti maggiori noi abbiamo da qualche tempo ritardi considerevoli che divengono quasi regolari, sulle linee secondarie, specialmente, non vi è treno che per un percorso di 20 o 30 chilometri non metta in media due ore a fare quel cammino. Ciò che fa che siamo ridotti a desiderare... (in Italia non siamo ridotti a questo punto) a desiderare il ritorno alle antiche diligenze ed a considerare come una fortuna la creazione di quelle linee di tramvie che si costruiscono assai frequentemente nei nostri dipartimenti. Questo per ciò che riguarda i ritardi. Veniamo ora a ciò che riguarda il difetto di vagoni.

L'onor. senatore Leydet dice: « in ciò che si riferisce alle merci e ai grandi commerci devo

segnalare al Senato che su tutte le reti, su quella del Nord per esempio, vi sono numerosi industriali che si dolgono di dover attendere settimane, quindicine e mesi interi le loro merci. Vi sono, per esempio, la grande industria del legname e quella dei carboni che soffrono enormemente per questa mancanza di vagoni. In certi tempi i canali che trasportano le merci aumentano il traffico e aumenta allora la mancanza di carri ».

E se vogliamo andare più oltre nell'esame di questa discussione, a proposito delle proteste di cui parlava il senatore Pisa, il mio collega francese non è stato più fortunato di me, perchè anche a lui arrivarono tonnellate di dispacci di protesta.

Ecco che cosa si legge in questa discussione. È il visconte di Montfort che parla: « In questo stesso momento, come al tempo di cui vi parlo, voi sentite di nuovo, da ogni parte, delle recriminazioni e delle doglianze precise e rinnovellate. Vedete le Camere di commercio, i sindacati agricoli, tutte le associazioni che hanno per iscopo di difendere l'economia del paese, formulare lagnanze, e la Camera di commercio di Rouen e l'importante sindacato della Senna Inferiore, tutti formulare recriminazioni vivissime; vedete, anche, ciò che è fatto nuovo degno di attrarre l'attenzione dell'onorevole ministro, formarsi in tutta la Normandia delle leghe » (niente meno) « potentissime composte di commercianti e d'industriali associati a difesa dei loro interessi ».

E il ministro francese, mio collega, riconobbe fondate queste doglianze e dichiarò che si sarebbe dovuto provvedere fornendo i milioni necessari per il materiale rotabile e per gl'impianti fissi. Il Senato francese riconobbe talmente giusta l'osservazione del ministro, che la discussione si chiuse con un ordine del giorno unanime, con cui si approvò la energia spiegata dal ministro.

Vorrei augurarmi anch'io questo risultato. Orbene, onorevoli senatori, queste difficoltà della Francia, retta in massima parte ad esercizio ferroviario privato, si sono verificate anche in paesi governati con l'esercizio di Stato. Io mi sono procurato in questa occasione tutte le notizie comparative di ciò che accade in altri Stati e posso dire, fra l'altro, che l'incremento del traffico è stato tale che la Germania non ha

potuto fornire coi suoi stabilimenti il materiale necessario; che, in condizioni più gravi, è accaduto lo stesso all'Austria, ed in condizioni difficili si è anche trovata l'Ungheria; e lo stesso Belgio, citato tante volte come il paese in cui le ferrovie procedono nel miglior modo, si è trovato all'incirca nelle stesse condizioni.

E la ragione è chiara, perchè gl'impianti fissi e il materiale mobile si devono proporzionare a quello che è prevedibile incremento del traffico; e quando l'incremento si sviluppa troppo rapidamente ed in misura non prevedibile si verifica la sproporzione tra traffico e impianti.

Bisognerebbe sacrificare milioni a centinaia per avere impianti e materiale mobile in misura eccessiva per le condizioni del traffico ordinario, per evitare di trovarsi imbarazzati in occasione di rapidi ed imprevedibili aumenti. Nessun paese fa questa speculazione in perdita, e quando vengono queste crisi di traffico, queste pletore del commercio, in qualunque paese si lamenterà sempre l'insufficienza degli impianti fissi e del materiale mobile.

In queste condizioni si trova ora l'Italia

Ma in ciò, io sono ottimista e mi rallegro del fatto, poichè, se ci troviamo in presenza come di un'anemia ferroviaria, dobbiamo pure constatare che essa è dovuta ad una pletora della vita economica della nazione, di questa meravigliosa rinascenza che ha permesso al paese di compiere teste la conversione della rendita. (*Approvazioni*).

Ecco il fondamento del mio ottimismo, onorevole Pisa: non già che io disconosca le presenti difficoltà del traffico, ma io veggo in questa malattia la medicina stessa ed il conforto nostro, perchè è la rinascenza nostra economica. E stia tranquillo l'onor. Pisa che i provvedimenti proposti dal Governo, e che verranno sollecitamente all'esame del Senato, varranno a rimuovere quelle preoccupazioni patriottiche a cui egli accennava, con ispirate parole, e che sono nel cuore suo, come nel cuore di quanti in quest'aula hanno cooperato a fare la patria, e sono anche nel cuore di noi, che abbiamo il dovere di conservarla, farla ricca, potente e sicuramente avviata sulla via della grandezza.

Quando il servizio ferroviario sarà sufficientemente migliorato, sgombrerà anche dagli

animi vostri ogni ansia patriottica, poichè un buon servizio ferroviario è la condizione *sine qua non* di qualunque movimento militare. Non è possibile avventurarsi in qualsiasi operazione militare, quando il servizio ferroviario non sia proporzionato ai bisogni, che in quelle occasioni si presentano.

Il senatore Pisa ha voluto anche non trascurare di mettere innanzi preoccupazioni finanziarie. Ha accennato all'avviso del mio carissimo amico, il deputato Rubini, persona competentissima in materia di finanza pubblica. Diedi già una risposta all'onor. Rubini nell'altro ramo del Parlamento, e voglio ripeterla qui. L'onor. Rubini disse: « Vi è da domandarsi se le Società private avessero fatto un servizio meno costoso, se questo esercizio di Stato non fosse per riuscire di troppo onere all'erario »; e da calcoli da lui fatti veniva a conclusione, che parve anche giusta all'onor. Crespi, non del tutto benigna per l'esercizio di Stato.

Io pregai l'onor. Rubini di considerare che al suo ragionamento mancava un fondamento essenziale, poichè si fondava sul presupposto che le Società private avrebbero continuato ad esercitare le linee ferroviarie alle stesse condizioni dei contratti oggi cessati, essendo stato il paragone istituito appunto tra le condizioni dei contratti precedenti, e il risultato dell'esercizio di Stato.

Evidentemente questo presupposto di fatto era ipotetico, perchè è noto a tutti come le Società non solo non si dimostrassero più disposte a rinnovare le convenzioni, alle stesse condizioni, ma alcune avessero anche concretato proposte assai più onerose; ed è evidente, che il materiale e gli impianti oggi insufficienti, sarebbero stati tali anche con le Società. Se le Società pertanto avessero continuato ad esercitare le ferrovie, evidentemente si sarebbe dovuto spendere come si spende ora, ed allora il paragone non si può più istituire perchè si sposta sostanzialmente uno dei termini.

Ma vi è un'altra osservazione ancora. È vero che nell'esercizio finanziario del secondo anno la spesa cresceva, ma è vero pure che cresceva soprattutto perchè vi erano (oltre il maggior onere per il trattamento del personale, testè votato dal Parlamento) circa 11 milioni in più di ammortamento e d'interessi da pagare. Ora questi non si sarebbero trovati nel bilancio

delle Società private, perchè esse avrebbero preteso che al pagamento avesse provveduto lo Stato; di guisa che, anche sotto questo rispetto, onor. senatore Pisa, dissi all'onor. Rubini che i suoi calcoli non mi parevano sicuri e tali da dimostrare che l'esercizio di Stato fosse più costoso di quello privato.

Dissi all'onor. Rubini, e ripeto qui, che da per tutto dove l'esercizio di Stato si è installato, salvo alcune eccezioni che non credo degne di lode, tale esercizio è stato considerato, come è appunto nel pensiero del Governo italiano, quale un grande organo dell'economia nazionale, un istrumento efficace di progresso e di civiltà, e non già come istrumento unicamente finanziario. Dobbiamo senza dubbio tener conto anche dei risultati finanziari dell'esercizio, ma non muovere soltanto da questi per approvare o condannare l'esercizio di Stato.

Forse nell'ordinamento e nello svolgimento dell'esercizio ferroviario di Stato non furono commessi errori?

Non lo penso io, e non lo pensa neppure il direttore generale delle ferrovie. Ma io domando: chi mai avrebbe avuto il coraggio di pretendere di avviare senza errori un'opera così colossale, pur dovendo racimolare il suo personale da diverse organizzazioni, avendo impianti già congestionati, e dati i termini del problema che non si potevano mutare?

Se il senatore Pisa lamenta che vi sia stato accentramento, questo vi è, in una certa misura, pur troppo stato, ma ciò non mi preoccupa, perchè nel primo momento, quando si trattava di organizzare la grande amministrazione, l'accentramento è stato una necessità.

Ebbene via via si cercherà di decentrare. Si è rimproverata l'istituzione delle direzioni compartimentali. Ma queste hanno azione di decentramento. Si sgomberà l'inutile, si sopprimeranno le ruote del carro che intralciano o non giovano. Ma nessuno degli Stati dove si è attuato l'esercizio di Stato, l'hanno fatto in un giorno.

L'esercizio di Stato non si crea in un giorno come non si creano in un giorno i grandi organismi storici, amministrativi, finanziari. Questi sono il risultato di una lunga evoluzione e dell'esperienza quotidiana.

Le grandi linee si sono tracciate, l'esperienza di un anno e mezzo ha già dimostrato che

sono in parte manchevoli; e a questo si provvederà con gli ordinamenti definitivi che presenterò all'esame del Parlamento entro il nuovo anno. Ma voglio che il Senato non rimanga sotto l'impressione grave che ha prodotto l'onor. Pisa quando ha detto che si è creata una Amministrazione assolutamente pletorica, niente meno di seimila impiegati all'Amministrazione centrale di Roma.

PISA. Non sono io che l'ho detto.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'ha detto ieri il senatore Maragliano e lei l'ha ripetuto oggi. Ieri non aveva bene udite le parole del senatore Maragliano e quindi non gli ho dato ieri stesso le delucidazioni che posso dare oggi. La delucidazione è questa: sono seimila e trecento circa gli impiegati che dipendono direttamente dall'amministrazione centrale, ma in questi seimila e trecento son compresi non soltanto quelli degli uffici centrali residenti a Roma, ma vi sono compresi tutti gli impiegati degli uffici di controllo di Torino e di Firenze che da soli superano il migliaio e mezzo; vi sono compresi gli uffici di approvvigionamento e magazzini di tutta la Rete che raggiungono quasi i due mila, quelli del servizio dei lavori residente a Bologna che ha circa seicento impiegati ecc. In somma tutto il personale non addetto al servizio attivo, ma a quello direttivo, raggiunge, in tutta l'Italia, sparpagliato in questi diversi uffici, la cifra di seimila trecento impiegati...

PISA. Ma sono qui.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. No, non sono tutti qui. Quella somma rappresenta, come ho detto, tutto il personale non destinato al servizio attivo e che è disseminato in tanta parte d'Italia e rappresenta tutta quanta la funzione direttiva dell'esercizio.

Ora, quando si pensi che abbiamo circa centotrentamila ferrovieri, non si meraviglierà il senatore Pisa che ci siano seimila e trecento funzionari di direzione.

Dovevo dare questo schiarimento a lei e al senatore Maragliano.

Io non dico che non si possa fare qualche economia, ma devo però notare che l'aumento del personale non è stato proporzionato all'aumento del traffico. È stato minore; come è stato minore l'aumento del materiale.

Debbo soggiungere ancora che io non credo

impossibile una ulteriore riduzione del personale, ma a patto che si moltiplichino gli impianti fissi; perchè, quando avrete moltiplicati questi impianti fissi, nelle stazioni soprattutto, potrete diminuire il personale. Allora è la parte meccanica che sostituirà il lavoro dell'uomo. E a questo intende la Direzione generale. Ma prego il Senato di considerare che questa è opera gigantesca, in cui bisogna aspettarsi salute non solo da quella cura del ferro di cui parlavo ieri, ma anche dal tempo; poichè non vi è medico al mondo, neppure il senatore Maragliano, che pure è illustre inventore di sieri, che sappia e possa inventare un siero ferroviario.

La presente è una malattia che non si guarirà se non dopo parecchi anni. (*ilarità*).

Auguriamoci tutti che la buona volontà e la larghezza del Parlamento nel concedere i fondi possano affrettare la convalescenza e la guarigione. (*Bene, bravo, approvazioni vivissime*).

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Mi corre l'obbligo, prima di tutto, di ringraziare l'onor. ministro della pena che si è data nel rispondere a molti dei quesiti importanti che io gli rivolsi. Ma mi corre l'obbligo di dirgli pure qualche parola in riguardo alle cose importantissime da lui esposte.

Prendo la mossa da una frase molto felice dell'onor. ministro: egli ha detto: errori se ne commettono sempre, ed errori ne avremo commessi anche noi...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io non son nato che sei mesi or sono.

PISA. È giusto, onor. ministro; basta che la somma degli errori non superi quella dei successi. Io, se così accade, sono interamente soddisfatto, ma non posso nè debbo sindacarlo e credo che ella avrà potuto verificare se gli errori siano stati molto minori dei successi.

Quanto alle sciagurate condizioni di cose in cui si è inaugurato il servizio, è ormai notorio. Dopo 28 anni di mal governo ferroviario, dal 1878 al 1905, dopo 20 anni di convenzioni male applicate, e di disservizi e mancanza di fondi, è naturale, che le cose siano andate male; mi permetta però, onor. ministro, di contestarle che le cose, dato questo ambiente, siano andate meglio di quello che si poteva supporre; secondo me sono andate peggio per una sola ragione, ormai riconosciuta da tutti, ed è que-

sta, che si è in quel primo periodo esagerato nel cambiamento.

È notorio, ed è stato giudicato già dai più competenti in materia ferroviaria, che bisognava usare questo meccanismo, preso in condizioni tutt'altro che floride, in condizioni grame, bisognava usarlo colla massima delicatezza, cambiare solo lo strettamente necessario. E invece, purtroppo, abbiamo cambiato troppo, e se ne sono sentiti gli effetti immediatamente nel secondo semestre dell'anno scorso; ed ancora ne subiamo le conseguenze.

Tanto è che nella rete meridionale, ultimamente assunta dallo Stato, questo errore si è evitato; dimodochè il male grave, e non ancora rimediato, ha portato questo beneficio, di non vedere esteso nel Mezzogiorno il grande male che si è fatto in tutta l'Italia del Nord ed in gran parte nell'Italia centrale.

L'onor. ministro ha molto insistito sull'aumento del traffico enorme, verificatosi in tutta Europa e per il 18 per cento in Italia.

Non io certo nego questo coefficiente; ma devo però fare osservare che, se da noi quest'anno tale aumento ha coinciso con la vendemmia delle Puglie, quest'anno si sono sospese e ritardate grandi manovre che in altri anni hanno coinciso colla vendemmia, e le ferrovie sono state condotte da Società private in modo da sopperire ai bisogni pubblici con minori inconvenienti di quelli accaduti. Ella non è persuaso onor. Ministro?...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Ho le prove che non è esatto.

PISA. Ma è certo che quest'anno gl'inconvenienti del servizio sono stati tali e quali non abbiamo mai avuto finora in Italia; e questo, com'è noto, è certo; ma citate ad esempio la Francia, la Germania e la Svizzera, onorevole ministro. È giusto, ma dobbiamo ridurci al famoso detto latino: *Solatium miseris socios habere penantes*.

Quei paesi sono così abituati bene, che dei senatori francesi sono trascorsi a delle parole così aspre per bazzecole, in confronto ad inconvenienti così gravi come i nostri, in guisa che l'onor. ministro con la sua lealtà ha voluto meco riconoscere minacciati da noi perfino i servizi pubblici nelle più importanti città.

Questo è il diapason a cui si è arrivati.

Dunque si trattava a proposito di locomotive,

di vagoni ecc. di unificare. Va bene, ma unificare, gradatamente. Certo, una locomotiva che era in fondo dell'Italia meridionale non bisognava farla tornare all'officina dell'alta Italia; ma prima dell'unificazione della Società delle meridionali ci sono stati dei fatti di questo genere: gruppi di locomotive, gruppi di carri e di vetture, per ordine espresso, furono condotte ad officine dove dovevasi sapere dai tecnici che non potevano trovare mezzi di lavoro sollecito. È un errore, uno dei tanti che si saranno commessi, ma un errore che ha servito purtroppo ad accrescere il malessere ferroviario. Così parlò il ministro giustamente delle punizioni date al personale per gl'incidenti gravi da me accennati; ma mi permetta l'onor. ministro, io preferisco in questa materia il prevenire al reprimere, e credo che ella sia della mia opinione. Molto meglio non dare queste punizioni a questi agenti, che in fondo sono anche affaticati dal disservizio medesimo, ma cercare, mediante un'organizzazione regolare, e sorvegliata da impiegati superiori, di prevenire questi incidenti. Più se ne prevengono, e meno punizioni si danno e si avrà maggior sicurezza della vita dei cittadini che viaggiano, e meno sperpero di ricchezza pubblica e di merci che possono andare danneggiate.

Così io ho parlato del personale, e siamo d'accordo sull'importanza di esso: ma io non ho inteso alludere solo ai lavoratori ferroviari, ho inteso alludere a tutto il personale, dalla Direzione generale all'ultimo manovale, e credo che vi sia molto da correggere in tutto quel che è personale alto e medio; perchè, se vi sono delle lagnanze soverchie da parte del personale lavoratore basso, che qualche volta accusa i suoi superiori, però, purtroppo, bisogna convincersi che vi è qualche cosa che non va nel personale alto e medio, da cui dipende la direzione generale dell'azienda e che non prende tutti quei provvedimenti che potrebbero essere presi, date le nostre circostanze difficili, e rendere così assai meno numerosi gli inconvenienti.

Fatto sta che gli Italiani dicono che il servizio postale e telegrafico non procede bene - scuserà l'onor. ministro delle poste e telegrafi che è entrato adesso, ma io questo lo debbo dire - e aggiungono che il servizio ferroviario va decisamente male. Questa è l'opinione generale in Italia, ed io auguro all'onor. ministro

delle poste e telegrafi, che faccia procedere meglio in breve tempo, il servizio postale e telegrafico, come auguro ancor più caldamente all'onor. ministro Gianturco che si meriti una maggiore benemeranza dal paese, e riesca a far procedere, non bene, ma meno male, l'esercizio ferroviario. Vede che sono modesto nelle mie pretese.

Le tariffe differenziali. Ma ho detto che sono per sè stesse una buonissima innovazione, ma che è innovazione estemporanea, prematura, perchè anche io sono per favorire la facilità dei viaggi, specialmente per le classi meno abbienti: ma domando se si può farlo oggi quando il servizio ancora non è organizzato in modo da tollerare aumenti di lavoro.

E a questo proposito debbo concludere con una osservazione che è triste, ma che nello stesso tempo viene purtroppo a dare un pretesto di scusa a questi provvedimenti adottati di miglioramenti di tariffe. Vediamo che col mal servizio ferroviario si sono già verificati dei gravi danni economici per il nostro paese, ed io ne ho qui i documenti: molti carichi di merci, che venivano a Genova, anche di cotone, adesso prendono la via di Marsiglia o di altri porti, perchè hanno bisogno di raggiungere i loro uffici, e non si avviano più per il porto di Genova.

Tutti noi poi abbiamo rimarcato, ed io per primo, che devo viaggiare per obbligo di ufficio, che quest'anno, disgraziatamente, l'affluenza dei forestieri sulle nostre ferrovie è diminuita grandemente in confronto dell'anno scorso. Vi saranno altri motivi, perchè la statistica è difficile a farsi; ma certo non han fatto bene le notizie, esagerate spesso, che sono state mandate all'estero sul servizio ferroviario italiano.

Il disastro di Piacenza, deplorabilissimo, gravissimo, è stato esagerato...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Altri disastri maggiori sono avvenuti in altri paesi!

PISA. ...tanto da atterrire molti dei nostri soliti visitatori. Io vengo da Milano in mesi determinati dell'anno; nel dicembre e nel gennaio; mi trovavo a disagio anche col treno bis, introdotto l'anno scorso: quest'anno, mi duole constatarlo, i treni sono troppo spesso semi-vuoti...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.

Dunque le tariffe differenziali non hanno fatto male!...

PISA. Ho detto che le tariffe differenziali non hanno fatto il male che potevano fare, perchè cominciarono con una disgrazia, che la Direzione generale delle ferrovie non desiderava, e questa disgrazia, deplorata anche dalla Società degli albergatori in Italia, è stata cagionata appunto da questo disservizio ferroviario che è stato molto esagerato all'estero...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Abbiamo cominciato noi ad esagerarlo!

PISA. Forse alluderebbe a me l'onorevole ministro?...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. No, no.

PISA. Io so che ella non è uomo da seguire la teoria di coprire le piaghe, perchè non spaventino; credo che tanto io che lei abbiamo la teoria opposta, che crediamo cioè utile mettere il dito sulla piaga per farne accorti tutti, affinchè guarisca, anzichè celarsi in un silenzio che, può essere opportunistico, ma che, a lungo andare, dà gravi conseguenze. Perciò io credo che l'onorevole ministro, come ha già detto di concordare con me i molti punti, vorrà tenere in qualche conto ciò che io esposi all'unico fine del bene pubblico, e con la sua grande attività, e con la sua grande intelligenza, vorrà fare in modo, non subito, ma presto, che il servizio ferroviario in Italia si rialzi a quel livello che aveva alcuni anni or sono. (*Bene*).

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Riprendo la parola unicamente per notare due dei punti illustrati dall'onor. senatore Pisa. Egli ha deplorato che vi sia una diminuzione nel numero dei forestieri che tutti gli inverni sogliono venire in Italia: io credo per verità alquanto prematuro questo giudizio, e tanto più credo che una tale diminuzione, se pure sia fin d'ora rilevabile, non la si possa attribuire unicamente alle condizioni del nostro servizio ferroviario. Non intendo con questo attribuire a lui la responsabilità di una certa campagna che all'estero si va facendo contro le nostre ferrovie; poichè conosco il senatore Pisa e le sue benemeranze e l'amore che porta allo svol-

gimento delle nostre industrie e dei nostri traffici, ma intendo qui deplorare una campagna, incominciata da noi, ingigantita all'estero, e di cui mi scriveva un illustre straniero, cultore di studi ferroviari, che si credette in dovere di smentire le voci tendenziose che all'estero correivano circa il servizio ferroviario italiano, esagerandone gli inconvenienti; quasi che in tutti gli Stati di Europa non accadano disastri, disguidi di treni, ritardi, quasi che l'Eldorado sia in tutto il mondo e qui da noi soltanto l'inferno ferroviario. Con ciò voglio dire che dovremmo cercare di vincere un momento anche noi questa nevrastenia ferroviaria e di procedere con maggior calma prima di dare origine ed incoraggiamento a voci che danneggiano profondamente le industrie del nostro paese.

Vengo poi ad un altro argomento sviluppato dal senatore Pisa. Egli ha detto: « ma che cosa vuole, onorevole ministro, io non mi appago di sentire che gli agenti ferroviari i quali hanno mancato siano stati puniti; bisogna prevenire ». Ebbene, se egli ha trovato il segreto per svellere dal cuore degli uomini la malizia, la mala volontà, l'invidia, per infondere la sapienza e l'esperienza nel cervello di quelli che non l'hanno mai conosciuta, mi dica il segreto di questo miracoloso processo curativo, e mi sforzerò con ogni possa di attuarlo io medesimo per il servizio ferroviario.

Quale è stata la condizione di cose che ha creato non il Governo, a cui io non appartenevo, ma di cui (per quella tale continuità di Governo per la quale mi addosso la responsabilità degli antenati) mi si crede responsabile? Quale è stata la condizione di cose in cui si è trovato il servizio e l'amministrazione delle ferrovie dello Stato nel 1° luglio 1905? Vi era una legge, la responsabilità della quale era sì, del Governo, ma era anche, pure del Parlamento, una legge la quale, anzichè organizzare il servizio ferroviario, così come forse si sarebbe potuto, — cioè una direzione generale che avesse compreso il personale di tutte e tre le reti, mantenendo quanto più fosse possibile dell'ordinamento di ciascuna, ed un Ispettorato ferroviario che avrebbe esercitato l'ufficio suo su questa azienda autonoma, che sarebbe stato la mano lunga e l'occhio vigile del ministro sul servizio ferroviario —, ha creduto opportuno di abolire l'Ispettorato ferroviario e di farne un organo

della stessa direzione generale. Si poteva fare altrimenti, ma la legge (io non mi posso permettere qui di censurare ciò che il Parlamento ha fatto) ha creduto invece di fondere col personale delle tre reti, anche quello dell'Ispettorato ferroviario. La conclusione dunque è che, oltre al riordinamento del personale e degli uffici di due delle grandi reti e di metà della rete Adriatica, vi era anche il personale dell'Ispettorato ferroviario da mettere a posto, personale che aveva pure i suoi diritti alle pensioni e alle promozioni per legge, dei quali bisognava tener conto come di diritti acquisiti. Nella fusione di tutto questo personale è accaduto che una parte del personale dell'Ispettorato ferroviario è passata più innanzi del personale delle tre reti; ma debbo dichiarare che non è esatto che il personale dell'Ispettorato sia assolutamente disadatto, perchè ha dato prova sufficiente anche esso di saper fare. Non si può generalizzare mai in materia di personale e neppure si può farlo a proposito di questo personale dell'Ispettorato. Da questo complesso di fusioni e di riordinamenti, è derivato ciò che è sembrato una disorganizzazione del servizio. Non si potevano lasciare le cose come stavano, perchè vi era, tra l'altro, questo personale dell'Ispettorato che bisognava introdurre, fondere con quello delle tre reti: e prova ne sia che, quando furono riscattate le Meridionali, e che non vi era più da far posto a questo personale dell'Ispettorato, nulla si è mutato e si sono lasciate le cose come erano, ed il servizio ha proceduto su quelle linee con sufficiente regolarità.

Ora, il discorso che il senatore Pisa è venuto a fare è intempestivo. Egli avrebbe dovuto farlo al tempo in cui si discusse la legge che approvava l'esercizio di Stato. Nell'esercizio di Stato questo personale, pratico delle condizioni generali in cui il servizio si svolgeva, avrebbe potuto essere, come ho detto, la lunga mano, l'occhio vigile del ministro su questa Amministrazione, la quale, appunto perchè autonoma, doveva essere soggetta ad un sindacato continuato del Governo e del Parlamento. Ora perchè tutto questo l'onore Pisa non ha fatto in quel tempo; perchè egli non fece allora la sua censura?...

PISA. Non potei farlo.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io non voglio fare a lei la censura di non aver

ciò fatto, perchè poteva in quell'occasione non essere nell'aula, poteva non essere allora opportuna quella questione poichè si era agli sgoccioli, e l'esercizio di Stato doveva essere inaugurato. Comprendo le sue ragioni, ma oggi...

PISA. Non potevo.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. ... evidentemente ella non può farlo, non solo perchè questa discussione non tocca responsabilità dell'attuale Governo, che è nato da sei mesi appena; ma anche perchè non si può risalire nemmeno al Governo anteriore per il motivo che anche in quel tempo vi furono delle ragioni molto gravi, e che è inutile che io ora illustri, e le quali non permisero un ordinamento diverso, portando alla conclusione che si dovesse fare la propria parte all'ispettorato nella nuova amministrazione.

Spero di aver dimostrato al senatore Pisa non già, ripeto, che tutto sia perfetto (questo pensiero è assai lontano da me), ma almeno, che non poche siano le difficoltà intrinseche di un ordinamento di Stato, dopo vent'anni di un esercizio delle ferrovie da parte di società private, con un personale che aveva diverse carriere, diversi gli stipendi, le tradizioni e le aspirazioni, persino diversi gli umori; poichè non nego che effettivamente neppure l'alto personale sia stato ancora completamente unificato e fuso in un tutto organico. Da parte mia non ho saputo ancora trovare quel tale mezzo tauturgico per svellere dall'animo degli uomini i sentimenti che hanno formato la ragione stessa della loro vita, cui hanno atteggiato il loro spirito; onde non è da meravigliarsi se lo stesso personale alto non sia ancora animato da uno stesso spirito di corpo. Per raggiungere la completa unione ci vuol tempo, non si può fare un miracolo in questa organizzazione.

Innanzi a queste difficoltà e alle altre che nascono dalle cose, io credo di poter ancora concludere che s'inganna il senatore Pisa nell'affermare che il servizio ferroviario di Stato sia divenuto peggiore di quello che fosse l'esercizio ferroviario privato. Io sono persuaso che, se alle presenti difficoltà del traffico, avessero dovuto far fronte le società private, nelle condizioni in cui si trovavano le loro linee, il loro materiale e il loro ordinamento, il paese avrebbe avuto un periodo anche più difficile di quello che ha attraversato e dal quale, se-

condo il pensiero del senatore Pisa e mio, ci auguriamo si trovi modo di uscire al più presto possibile. Per il che io affretto coi miei voti l'approvazione dei provvedimenti che il Governo ha presentato a tal uopo al Senato. (*Approvazioni*).

VIGONI GIULIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI GIULIO. Non tema l'onor. ministro che io abbia a prolungare l'iliade dei guai ferroviari, tanto più che a questo riguardo ho poca fede nell'efficacia dei discorsi. Sono un convinto fautore dell'esercizio privato, finora inconvertito, ma i miei voti non sono meno fervidi perchè l'esercizio di Stato abbia a far bene le sue prove, perchè dal momento che ci siamo avviati per questa strada, è nell'interesse dell'economia nazionale e del decoro dello Stato che questa prova abbia a riuscire il meglio possibile.

Mi permetterò solo qualche commento ad alcune disposizioni recenti e che si riferiscono a delle concessioni ferroviarie. Le concessioni ferroviarie veramente costituiscono un ramo a parte, (secondo la nostra legislazione e gli ordinamenti attuali) da quello che riguarda l'esercizio, ma si connettono talmente ad esso che approfitto di questa occasione per parlarne.

Intendo dire della concessione della linea Fornovo-San Donnino. Questa linea so che è stata concessa in seguito al voto della Commissione, la quale era appunto incaricata di studiare quali fossero le linee che potevano essere concesse all'industria privata. Siccome però nel frattempo è sorto l'esercizio di Stato, non so veramente spiegarmi la convenienza ed opportunità di aver accordata questa concessione.

Infatti si tratta di un tronco di linea il quale abbrevia di circa 20 chilom. il percorso della Sarzana-Parma verso i gangli ferroviari di Milano e di Alessandria, ed in genere verso l'alta valle del Po, e di un tronco che, collegandolo con l'altro già concesso da Borgo San Donnino a Cremona, può arrivare a Crema, e di là prolungarsi a Milano facendo della Sau Donnino-Crema-Milano una succursale molto utile, (massime nei momenti di pleora nel movimento longitudinale) della linea Piacenza-Milano, già abbastanza aggravata. A me pare inscindibile che con il concetto dell'esercizio di Stato si debba accompagnare quell'altro di costituire una rete organica ed omogenea di tutte quelle linee

le quali presentano maggiore importanza per questo esercizio, e ne possono sviluppare meglio le funzioni.

La direzione longitudinale dei nostri maggiori traffici insegna che si dovrebbe tendere a mantenere in mano dello Stato le grandi linee longitudinali, e quelle arterie trasversali che possono servire come allacciamento tra due punti delle prime o tra un centro e l'altro. Allo Stato deve interessare la rete delle grandi vie di traffico, e per conto mio abbandonerei magari anche delle linee che sono già in esercizio dello Stato, alla industria privata, quando si trattasse di semplici diramazioni che mettono capo a piccole valli od a punti nei quali non vi sono molti interessi. Le linee più importanti, sia sotto il punto di vista economico, che sotto il punto di vista strategico, credo debbano assolutamente essere mantenute in mano dello Stato; i concessionari privati o le costruiscono con mezzi economici, e allora non sono atte al servizio dei grandi traffici, o le costruiscono col tipo delle linee di gran traffico, ed allora è evidente lo scopo di sottrarre allo Stato un certo movimento che gli spetta e sfruttarlo a loro pro.

Nè mi soffermerò sul dettaglio degli inconvenienti che presentano codeste promiscuità di contatti.

Ho creduto mio dovere di raccomandare all'onor. ministro la presa in considerazione di queste mie poche osservazioni, come norma nell'indirizzo delle concessioni, perchè non abbiano a rinnovarsi altri casi consimili a quello accennato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maragliano.

MARAGLIANO. Io ho chiesto di parlare soltanto per una pura e semplice rettificazione di cifre. Siccome ho inteso dire (poichè, non ero presente nell'aula in principio di seduta) che sono state contestate le cifre da me citate degli impiegati appartenenti alla Direzione generale delle ferrovie, io tengo a ripetere che le cifre da me date sono quelle che risultano dalla relazione ufficiale della Direzione generale delle ferrovie di Stato che, sotto una tabella complessiva, porta scritto: Direzione generale e servizi dipendenti, 6969 impiegati. Ecco dunque che quanto ho detto è comprovato da un documento ufficiale. Non aggiungo altro, perchè non voglio sollevare una questione ed entrare in merito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onor. senatore Maragliano non ha badato che le dichiarazioni da me fatte spiegavano pienamente, come si componesse la cifra di 6300 impiegati.

Non ho mai messo e non so mettere in dubbio che a servizi diversi da quello attivo, avente attinenza diretta col movimento dei treni, siano addetti, come egli disse, circa 6300 impiegati, ma osservavo e spiegavo che in questa somma erano compresi impiegati che non vivevano in Roma, non solo, ma anche numerosissimi impiegati, in numero superiore ai 3000, addetti a funzioni attive, ma non interessanti direttamente il movimento, come quelli dei controlli, degli approvvigionamenti, dei magazzini ed altri. Non v'è quindi contraddizione fra la mia affermazione e ciò che il senatore Maragliano ha affermato ieri e ripetuto oggi.

In quanto alle condizioni speciali della Direzione generale di Roma, tengo ad informare il Senato che in Roma vi saranno poco più di 1000 impiegati addetti alla Direzione generale.

Vengo alla questione sollevata dal senatore Vigoni.

Allorquando io ho avuto l'onore di essere assunto a ministro dei lavori pubblici, ho trovato già compiuta, o pressochè compiuta, la istruttoria per la concessione di questa via Fornovo-Borgo San Donnino: è una ferrovia che era contemplata nella legge sulle complementari e per la quale era stato espresso da persone competenti il giudizio che si potesse concederne la costruzione all'industria privata.

Ebbene, io ho creduto di non dover rompere le trattative condotte fino a quel punto, tanto più che la Direzione generale delle ferrovie consentiva che la linea fosse concessa, e soltanto chiedeva che fossero apposte delle clausole e delle condizioni per assicurare che l'esercizio si fosse potuto reclamare dallo Stato, dopo la costruzione, perchè pareva a quel tempo, alla Direzione generale e anche a me, che una linea che tende ad abbreviare di circa 20 chilometri il percorso tra Roma e Milano, fosse una linea che potesse essere opportunamente esercitata dallo Stato. Posso assicurare il senatore Vigoni che la linea è stata concessa all'industria privata, ma che nel contratto di

concessione è espressamente contemplata l'ipotesi che lo Stato voglia averne l'esercizio. Gli interessi dello Stato sono salvaguardati perfettamente ed anche pel caso in cui l'esercizio non venisse assunto dallo Stato.

Ad una così esauriente e lunga discussione io credo che non si possa dare conclusione migliore che quella di presentare al Senato il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati per: « Spese straordinarie occorrenti alle ferrovie esercitate dallo Stato » e relativa provvista di fondi.

Chiedo l'urgenza per questo disegno di legge e che il relativo esame sia deferito alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei

lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge.

Il ministro chiede sia dichiarato d'urgenza.

Se il Senato non dissente, l'urgenza s'intende accordata.

Questo disegno di legge, per ragioni di competenza, sarà rinviato alla Commissione permanente di finanze.

Il relatore vuol parlare?

MEZZANOTTE, *relatore*. Io parlerò sui capitoli.

PRESIDENTE. Allora dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione dei capitoli e prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,252,000 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	120,000 »
3	Ministero - Spese per trasferte, per indennità di reggenza e per indennità diverse al personale dell'amministrazione centrale - Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altre amministrazioni	55,000 »
4	Compensi al personale dell'amministrazione centrale	25,000 »
5	Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio dell'amministrazione centrale	25,000 »
6	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione e loro famiglie	67,000 »
7	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	20,000 »
8	Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale e per i circoli ferroviari d'ispezione	105,000 »

9	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali per l'Amministrazione centrale e per i circoli ferroviari d'ispezione	23,000 »
10	Fitto di locali per uso degli uffici dei circoli ferroviari d'ispezione (Spese fisse)	25,000 »
11	Spese postali.	6,000 »
12	Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero - Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative	30,000 »
13	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	20,000 »
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
15	Spese casuali	35,500 »
16	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria)	70,000 »
17	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	500 »
		1,879,000 »
Debito vitalizio.		
18	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	2,100,000 »
19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	43,000 »
		2,143,000 »
Genio civile.		
20	Personale di ruolo (Spese fisse)	3,420,000 »

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Ho chiesto la parola a riguardo del genio civile. L'onor. ministro ieri stesso ha accennato alla circostanza a molti di voi nota, onorevoli colleghi, che già due volte i concorsi per i posti di ingegnere del genio civile presentarono il doloroso spettacolo di un numero di aspiranti notevolmente al di sotto del numero dei posti disponibili. Esso corri-

sponde a ciò che da lungo tempo si sente da tutti coloro che seguono con interesse le sorti di quel corpo distintissimo.

Le condizioni materiali sono per esso molto al di sotto di quelle che dovrebbero essere, se si tien conto che si tratta di persone le quali, per essere ammesse, devono aver sostenuto i lunghi studi di ingegnere, ed anche, dopo percorso una lunga carriera a servizio dello Stato, sono meschinamente retribuiti, e

ciò specialmente in confronto dei compensi che i loro colleghi trovano nelle industrie ed in altri servizi pubblici.

È recente la legge la quale ha creduto di riorganizzare gli organici e credo anzi che sia stata, al 3 settembre del 1906, con Regio decreto approvata.

Con Regio decreto del 3 settembre ultimo fu approvato il testo unico che raccoglie le parecchie disposizioni legislative concernenti il genio civile, a partire dalla legge del 1881 fino alla più recente del 1906, donde risulta l'organico definitivo. Non voglio, per conseguenza, insistere ora per un mutamento, nè potrei attendere dall'onor. ministro un impegno di modificazione pronta di questo organico.

Mi si consenta però di esprimere un voto, e voglio sperare che al momento opportuno esso darà i suoi frutti; questo voto è che per il bisogno assoluto che ha il Governo di potere avere un'affluenza di giovani ingegneri i quali, seguendo le tradizioni degli antichi ingegneri civili, continuino a dare la loro opera sapiente e volenterosa allo Stato, non si tardi troppo a pensare a migliorarne la condizione.

Le funzioni di questi egregi funzionari sono enormi. Essi hanno da provvedere a tutto ciò che concerne i lavori per conto dello Stato, sia per strade ed opere idrauliche, sia per fabbricati; devono pure dare pareri per tutti i lavori che si riferiscono alle concessioni governative, ed alle trasmissioni elettriche, non meno che per tutti i lavori che si connettono a sussidi del Governo per opere provinciali, comunali o consortili; che più, si vengono man mano addossando loro sempre maggiori incarichi, da quelli tendenti a garantire la sicurezza nelle costruzioni pubbliche, alla visita delle caldaie, ed agli esami per l'uso delle automobili.

Di fronte a queste complesse e difficili mansioni, gli stipendi di questi funzionari sono rimasti molto al di sotto di quella che è la misura ordinaria del compenso per l'opera di egregi tecnici, e per giunta si è pure finora trascurata quella soddisfazione morale che potrebbe esserne un correttivo.

Mentre negli altri Stati si vede che dal Corpo degli ingegneri dello Stato si trae una grande quantità dei direttori generali nei Ministeri, noi assistiamo allo spettacolo sconsolante che in tutto il Ministero dei lavori pubblici non

uno dei posti di direttore generale è affidato ad un tecnico.

Ma v'è qualche cosa di più; negli Stati esteri, oltre quella soddisfazione che rappresenta pure un vantaggio materiale, a questi tecnici è spesso dato l'onore di essere chiamati negli alti consessi dello Stato.

Ad esempio, in Francia molti consiglieri di Stato sono ingegneri dei ponti e strade. Noi invece vediamo, che in tutto il tempo dacchè esiste il Consiglio di Stato, soltanto il rimpianto Perazzi, ingegnere delle miniere, è stato chiamato ad appartenervi.

All'infuori di esso, nessun tecnico del genio civile o del corpo delle miniere, nè di altri corpi tecnici dei quali si vale con vantaggio grandissimo il Ministero dei lavori pubblici ed anche quello di agricoltura, industria e commercio, è stato mai chiamato a far parte di quell'alto consesso.

Io quindi prego caldamente l'onor. ministro affinchè voglia, per lo meno su questo punto, richiamare l'attenzione del ministro dell'interno, talchè, quando si verifichino vacanze nel Consiglio di Stato, voglia considerare se non vi siano fra gli egregi funzionari del genio civile, persone che possano esser chiamate ad appartenere a quell'alto consesso, poichè senza alcun dubbio ritengo che se le scelte saranno ben fatte, potranno molto giovare alla opera stessa del Consiglio.

Venendo poi ad una parte più relativa, all'azione del Ministero dei lavori pubblici, mi permetterei di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, sul fatto che, mentre l'organico del genio civile, approvato dal Regio decreto citato, stabilisce un insieme di disposizioni già non troppo soddisfacenti per gli ingegneri di quel corpo, la condizione è aggravata dalla circostanza che molti di quei posti non sono stati mai occupati dai titolari effettivi, limitandosi la nomina a semplici reggenti...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Di quali posti parla, senatore Casana?

CASANA. Parlo di parecchi posti d'ingegnere capo e di ispettore, per i quali non vi sono che reggenti. Io prego l'onor. ministro di accertare questo fatto, che io posso affermare con sicurezza, perchè provvedendo ai molti posti non ancora regolarmente occupati o soltanto

occupati da reggenti, possa dare il dovuto impulso alla carriera. Posso assicurare che vi sono tra i funzionari del genio civile molti distinti ingegneri che dopo 24 e perfino 27 anni di servizio, non hanno ancora raggiunto il posto di ingegnere capo.

Veda il ministro, per il grande amore che porta ai servizi dello Stato, se non sia il caso di provvedere a questo speciale stato di cose.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onor. Casana afferma che l'organico del Genio civile è stato ampliato con la legge del 8 luglio di quest'anno. Ma l'organico non ha avuto completa attuazione, perchè, come ho già avuto occasione altra volta di dire in esso era fatta notevole parte a quegli ingegneri che avrebbero dovuto essere addetti al magistrato delle acque. Ora, siccome il disegno di legge sul magistrato delle acque è stato approvato dalla Camera dei deputati ma non ha potuto esserlo dal Senato, io ho stimato mio dovere, per rispetto verso il Parlamento, di non applicare integralmente l'organico, poichè altrimenti avrei vulnerato una questione che spettava al Parlamento di decidere: avrei, cioè, vulnerata l'approvazione della legge sul magistrato delle acque.

Di qui la necessità di provvedere ai bisogni del servizio con semplici nomine a reggente, le quali si muteranno in effettive, quando il Senato del Regno avrà approvato il disegno di legge sul magistrato delle acque con le disposizioni che si riferiscono al personale, o quando avrò ottenuto dal Parlamento una deliberazione, sia pure sotto forma di ordine del giorno, che mi autorizzi ad applicare per intero l'organico. Ecco la ragione per cui l'onor. Casana ha trovato il numero dei reggenti forse superiore a quello che anteriormente il Ministero aveva. In quanto alle benemerienze del corpo del Genio civile non io certamente vorrò negarle.

Se si è potuto far fronte in qualche modo all'ampliamento di tanti servizi che vanno continuamente crescendo per importanza e numero, ciò si deve all'abnegazione, buona volontà ed intelligenza del personale, all'ampiezza e all'estensione delle loro cognizioni. Questo Corpo

non è affatto specializzato, di guisa che gli ingegneri (sarà bene, sarà male, è un problema da decidere) devono avere competenza svariatissima, che va dalle ferrovie alle costruzioni di strade e di palazzi, alle applicazioni elettriche, ecc.

Io mi associo *toto corde* alle parole di lode sincera, che ha voluto pronunciare in questa aula il senatore Casana all'indirizzo del personale del Genio civile; tanto più che riconosco come esso abbia stipendi non lauti, donde è derivata la grave conseguenza che nei concorsi non abbiamo avuto neppure tanti concorrenti quanti erano i posti disponibili. Questo è un problema grave che bisognerà forse riesaminare, sia riguardo agli stipendi che alle indennità.

Detto ciò, non sono pienamente d'accordo col senatore Casana nel ritenere che i funzionari del Genio civile sieno i meglio adatti agli uffici amministrativi dei lavori pubblici, perchè è la parte amministrativa quella che prepondera nelle direzioni generali, mentre la parte tecnica è affidata sopra tutto al giudizio autorevolissimo del Consiglio dei lavori pubblici. Or è appunto la parte amministrativa che costituisce l'azione preponderante ministeriale, e si comprende che a capo degli uffici non siano dei tecnici, i quali possono essere ottimi nella loro professione, pur senza avere attitudini a governare amministrativamente.

Ciò però non esclude che, in casi eccezionali, il ministro, quando abbia un funzionario che dimostri di possedere, oltre attitudini tecniche, buone attitudini amministrative, ne possa fare un direttore generale.

In quanto al desiderio del senatore Casana, che sia aperta a questi elevati funzionari, anche la strada del Consiglio di Stato, osservo che ciò non tocca la mia competenza, ma quella del ministro dell'interno, il quale, nella serietà dei propositi suoi e nella applicazione concreta di questi propositi, troverà la guida e la norma sicura per provvedere.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Sono lieto di aver promosso nella solennità dell'aula nella quale sono state pronunciate, le lodi al corpo del genio civile, fatte dal ministro.

Ho accennato a ciò che si fa in altri paesi,

non allo scopo di esigere che da noi si debba far lo stesso. Si tratta di una questione delicata, e sarebbe inopportuno il trattarla in questo momento. Ho citato alcuni fatti che avvengono all'estero, soltanto perchè a fianco delle condizioni materiali non troppe floride, che l'onorevole ministro ha riconosciuto, e che con piacere ho udito aver egli detto essere un problema che occorrerà considerare, e spero sarà considerato presto, si potessero contrapporre anche le soddisfazioni morali che altrove si accordano ai tecnici dello Stato e che da noi mancano.

Quanto poi al ricordo dell'opera con cui l'ingegnere Perazzi potè essere un valido aiuto all'azione sapiente del Consiglio di Stato, ed al desiderio che nelle scelte per quel consesso si tenga pur conto dei tecnici dello Stato, voglio sperare che l'onorevole ministro dei lavori pubblici avrà la gentilezza di far conoscere al ministro dell'interno la speranza pubblicamente qui espressa da un senatore. Non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare sul capitolo ventesimo lo pongo ai voti; coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi (Approvato).

«Capitolo 21. Personale di ruolo, indennità di residenza in Roma (Spese fisse) L. 43,000».

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. L'onorevole ministro ricorderà come altra volta lo abbia incoraggiato a servirsi dell'opera di ingegneri liberi esercenti, per la compilazione dei progetti delle strade nelle provincie meridionali; perchè con la scarsità del personale del genio civile, da lui lamentata, è veramente impossibile che si studino e si costruiscano sollecitamente le strade decretate con le antiche leggi, e accresciute con gli ultimi provvedimenti riguardanti la Calabria, la Basilicata e in genere tutte le provincie del Sud, se non si ricorre all'espedito da me indicato.

L'onorevole ministro dovrebbe considerare, che la compilazione dei progetti stradali non presenta quelle difficoltà, e non richiedono tutta quella dottrina che può essere necessaria per lo studio di opere fluviali o di bonificamenti, e per altre opere idrauliche.

I progetti stradali possono benissimo essere affidati agli ingegneri liberi esercenti del luogo, i quali dovrebbero essere incaricati di compi-

larli da sè e senza entrare negli uffici governativi, perchè non s'abbia a temere che, penetrati in quegli uffici, possano di poi pretendere di rimanervi e di divenire impiegati dello Stato. Nulla di tutto ciò. Essi quando sieno chiamati a compilare i progetti e li abbiano presentati, non dovrebbero avere più alcun legame col Governo, nè questo dovrebbe avere alcun obbligo verso di loro.

La notizia che ha dato poco fa l'onorevole ministro, annunciando che l'ultimo concorso per il personale del genio civile non ebbe un buon successo, ed i concorrenti neppure raggiunsero il numero dei posti messi a concorso, non può a meno che destare una penosa impressione, specialmente in coloro che si preoccupano vivamente, come io mi preoccupo, della costruzione delle strade nelle provincie meridionali. Animato dal convincimento che la costruzione delle strade ordinarie è il primo problema da risolversi nel Mezzogiorno.

Senza le strade, non produrranno in quella provincia alcun effetto tutti gli altri provvedimenti che il Governo propone, e che il Parlamento approvò.

Prima di tutto bisogna completare la rete stradale. Come volete che risorga economicamente un paese quando non può trasportare le proprie derrate sui mercati e sui luoghi di consumo?

Io dunque rinnovo all'onorevole ministro l'esortazione di voler ricorrere all'opera degli ingegneri liberi esercenti, per la compilazione dei progetti nelle provincie meridionali. Nelle altre provincie, che sono provvedute di strade, non è necessario ricorrere a espedienti di tale natura. Ma nella Calabria, nella Basilicata e nelle altre provincie che ne sono tanto deficienti, bisogna ricorrere a tutti i mezzi possibili per affrettarne la costruzione, perchè esse, come ho detto, non potranno risorgere, finchè la rete stradale non sarà completata.

Anche i provvedimenti proposti di unire con tramvie i capoluoghi di circondario alle prossime ferrovie, ed altre disposizioni di tale natura son tutte utili, ma finché non sia costruita una rete di strade ordinarie, che penetri proprio in tutte le parti del paese, la questione economica non sarà mai risolta.

MEZZANOTTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Io profitto di quanto ha detto il senatore Cadolini per fare una raccomandazione all'onor. ministro.

Noi per le strade provinciali ci troviamo in una condizione veramente eccezionale, perchè abbiamo 4000 chilometri di strade che ancora si debbono costruire.

È vero che nell'attuale bilancio l'onor. ministro ha portato la cifra a 7 milioni di lire; quindi c'è già un miglioramento su quello che era nei bilanci passati. Ma quando ricordiamo che si è arrivati fino a 17, 19 e 20 milioni all'anno, noi vediamo che la differenza è grandissima; e quindi vorrei pregare l'onor. ministro se non crede nel prossimo bilancio di accrescere questa cifra. Ci sono delle provincie le quali hanno già chiuso quest'era delle strade, ed hanno perfette ferrovie ed altri mezzi più facili di comunicazione, mentre altre adoperano ancora la sella. Io, vista la buona volontà dell'onor. ministro, che ha cresciuto l'ultimo stanziamento, confido che nel prossimo bilancio avremo anche uno stanziamento maggiore.

Ma a questo riguardo debbo richiamare l'attenzione del signor ministro sopra le strade comunali, per le quali il Governo ha pure sostenuto dei grandi sacrifici.

Ora molte di queste strade comunali sono perdute e molte si stanno perdendo. Io vorrei che ordinasse al Genio civile di fare una verifica di queste strade comunali, altrimenti tutto quello, che ha dato finora il Governo, andrebbe perduto.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

VISCHI. Mi giovo assai volentieri dell'argomento trattato dal senatore Cadolini e dal relatore Mezzanotte per aggiungere brevemente qui una preghiera all'onor. ministro, preghiera che riconosco non essere proprio attinente a questo capitolo, ma che può avere con esso qualche relazione.

Quando noi discutemmo la legge sui provvedimenti a favore del Mezzogiorno, precisamente a proposito di una osservazione assennata, come sempre, dell'onorevole Cadolini, il ministro riconobbe che fosse opportuno modificare la legge relativa alle strade vicinali.

Qui non rifarò la discussione, ma ricorderò soltanto di essersi riconosciuto allora che la legge vigente rende assolutamente impossibile la costruzione di nuove strade vicinali, special-

mente dopo la interpetrazione che ad essa ha dato il Consiglio di Stato, il quale ritiene che i concorsi possano soltanto riguardare la manutenzione e non la costruzione delle strade, e neanche la sistemazione delle medesime.

Il senatore Cadolini ha detto benissimo: invano spereremmo noi un risveglio economico in quelle regioni se non avremo risolto innanzi tutto il problema delle strade; ed io aggiungo: se non l'avremo anche risolto relativamente alle strade vicinali.

Nella mia regione nativa, abbiamo dei poderi, che mancano di comunicazione, non dico coi centri di consumo, ma anche coi centri delle popolazioni a cui quei terreni appartengono, appunto perchè non vi sono strade vicinali, e s'incontra nella legge la difficoltà per aprirle o almeno per sistamarle. Così ora le cose vanno come deplorabilmente sono sempre andate.

Io sono abituato a credere pienamente nella parola dell'onor. ministro, e mi auguro che egli, dopo questo ricordo che amichevolmente gli ho fatto, vorrà rinnovare la sua promessa e provvedere anche al riguardo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Abituato a mantenere le mie promesse, ho ripreso in esame durante le vacanze il problema delle strade vicinali; e devo dichiarare subito che, non ostante gli studi ponderosi fatti da una Commissione autorevole, il problema mi è apparso in tutta la sua difficoltà...

CADOLINI. Se non sono fatte le comunali!

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. La difficoltà non deriva solo dalla osservazione del Senatore Cadolini, che bisogna prima provvedere alle strade comunali, ma da altre considerazioni ancora. Evidentemente anche a volersi limitare alla manutenzione delle strade vicinali, tralasciandone la sistemazione e più ancora la costruzione, bisogna trovare i mezzi necessari a tale fine.

Ora nella ricerca dei mezzi le difficoltà appaiono gravissime, e tali che mi hanno fermato. Conviene forse addossare ai Comuni l'obbligo di provvedere, col sistema dei consorzi alla manutenzione delle strade vicinali?

(L'onorevole Vischi accenna col capo che no).

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Dunque ai Comuni no. Agli utenti interamente,

sotto forma, poniamo, di centesimi addizionali alle imposte fondiari e con altro simile espediente? Esiterei a rispondere di sì, date le condizioni della proprietà fondiaria del nostro paese. Può lo Stato, d'altra parte, addossarsi esso interamente la manutenzione anche delle strade vicinali, quando non si addossa quella delle comunali e provinciali? Evidentemente no. E a quanto d'altronde ammonterebbe la manutenzione di queste strade? Abbiamo i dati sufficienti per imbarcarci in un'avventura finanziaria pericolosa?

Ecco, onorevole senatore Vischi, gli interrogativi che mi si sono parati innanzi e pei quali, non ostante molte discussioni avute coi funzionari competenti in questa materia, non ostante gli studi miei sugli ordinamenti di queste strade in Francia ed in Germania, tenendo conto del diverso ordinamento stradale di quei due paesi, non ho ancora avuto animo di venire al Parlamento a presentare una proposta concreta.

Non dico ciò perchè io non intenda fare nulla in proposito, ma per dimostrare che, non abituato a dimenticare le mie promesse, ho fatto gli studi per mantenerle, ma il Senato mi darà venia se, riconoscendo la difficoltà dell'argomento, io non abbia fatto proposte alla leggera, che forse non sarebbero state approvate dal Senato. E neppure ho dimenticato il desiderio espresso altra volta dal senatore Cadolini, anzi metto in relazione il desiderio del senatore Cadolini con quello espresso ieri dal senatore Casana, dacchè da lui mi è venuto l'invito di giovarmi di liberi professionisti per lo studio delle strade ordinarie, e dal senatore Casana mi è venuto l'invito di giovarmi di liberi professionisti per lavori da compiersi sulle strade ferrate.

Precindo anzitutto da una considerazione, non gravissima, ma certo tale da doversi tener presente, rispetto alle strade ordinarie, e cioè che converrebbe modificare la legge sui lavori pubblici e sul Genio civile per chiamare dei liberi professionisti e occorrerebbe forse anche eliminare le difficoltà che verrebbero dalla legge di contabilità per determinare la forma dei contratti da fare con questi liberi professionisti, i quali non dovrebbero diventare impiegati dello Stato, ma soltanto prestare l'opera loro per un progetto con il corrispettivo di un compenso. Accenno invece alla parte intrinseca del pro-

blema, dacchè, come dicevo ieri, per impiantare un piano caricatore o un fascio di binari in una stazione, occorrono cognizioni tecniche speciali, che non è possibile trovare in un ingegnere che nella libera professione abbia solo costruito palazzi. Tali lavori non si possono eseguire che da persone, le quali abbiano spesa la loro vita in certi studi speciali, e quindi assai poco, io diceva, potrei giovarmi dei liberi professionisti.

Minori sono le difficoltà nel campo cui accenna il senatore Cadolini, perchè si tratta di lavori comuni agli ingegneri, ma anche qui debbo fare tutte le mie riserve, perchè questa prestazione d'opera intellettuale della libera professione non è così larga come si crede; difatti gli ingegneri valorosi, che non trovano il loro posto nelle pubbliche amministrazioni, lo trovano presso Società private ed anche presso altri enti pubblici, avendo tutte le nostre provincie e tutti i comuni più importanti il proprio ufficio tecnico dotato d'ingegneri ed anche forse più largamente del necessario. Appunto per tale considerazione, io devo preoccuparmi che non siano i naufraghi della libera professione che trovino modo d'aggrapparsi alle mammelle della pubblica azienda; coloro, cioè, che non sono riusciti, per ragioni d'ingegno, di cultura, o per ragioni più gravi, a trovare il loro posto nel mondo. Or io non vorrei legare la pubblica Amministrazione a questi naufraghi del libero esercizio professionale, che vivranno nella lotta della concorrenza e trarranno da questa lotta l'alimento necessario, ma non debbono aver a che fare con amministrazioni di carattere pubblico.

Queste considerazioni feci altra volta al senatore Cadolini, e queste ripeto adesso. Del resto poi, tengo a dichiarargli che se il concorso per gli ingegneri non ha dato risultati migliori, per certi altri concorsi, invece, a posti inferiori, si sono avuti buoni risultati. Nè tali posti si debbono tenere in nessun conto: da quei posti, dopo un certo tirocinio e con l'avverarsi di determinate condizioni, è permesso in Francia, di giungere persino al titolo d'ingegnere. Noi, in Italia, abbiamo tenuto separato il titolo di ingegnere da quello di aiutante, ma abbiamo un corpo di questi minori ausiliari del corpo degli ingegneri abbastanza buono, e che presterà l'utile servizio che domandiamo. Io mi

auguro che d'ora innanzi i padri di famiglia, anzichè avviare i loro figli a divenire avvocati senza clienti e medici senza malati, li avviino a questi più fecondi studi, e questo sarà il vero mezzo per uscire dalle difficoltà accennate dal senatore Cadolini.

Quanto alla raccomandazione del relatore, io lo ringrazio di aver notato che il fondo è stato aumentato e mi riservo di fare gli opportuni studi per vedere se sia possibile destinare una somma maggiore, meglio proporzionata ai bisogni cui ho accennato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini.

CADOLINI. L'onorevole ministro teme che, ricorrendo agli ingegneri liberi esercenti, si possa cadere in cattive scelte, e cioè in quelli che per incapacità non trovarono modo di occuparsi altrimenti; ma che, per questa diffidenza verso gli ingegneri, ei creda di potersi servire del personale inferiore, mi perdoni, onorevole ministro, è un salto troppo alto.

Ma come vuole riporre la maggior fiducia in coloro che non compiono un corso regolare di studi? Come può credere che essi siano preferibili a tecnici i quali, da lui senza ragione supposti mediocri, conseguono una laurea? Mi pare che questo sia un camminare a ritroso.

In tutte le città, anche del Mezzogiorno, trovansi ingegneri liberi esercenti, i quali piuttosto che indossare il giogo dell'impiegato, preferiscono esercitare liberamente la professione, anche per non abbandonare il luogo nativo; perchè intraprendere le carriere cui accennava l'onorevole ministro porta sempre con sè la necessità di abbandonare la propria terra. E perciò si deve supporre che essi non sappiano compilare progetti di strade?

Nella Calabria si devono studiare anche i progetti delle strade comunali, e non vi è alcuna legge che — per queste almeno — gli vieti di ricorrere al personale libero esercente, come si fece altra volta per le strade comunali rese obbligatorie con la legge del 1868. Se invece per compilare tali progetti egli ricorrerà agli aiutanti, che non hanno compiuto altri studi che quelli dell'Istituto tecnico, me lo perdoni, l'Amministrazione procederà nel peggior modo possibile, perchè essi, salvo poche eccezioni, hanno un'istruzione così imperfetta, incompleta e superficiale, che veramente li mantiene inferiori ai più deficienti ingegneri.

Perchè adunque l'onorevole ministro vuol dare la precedenza a coloro che non sono ingegneri, in confronto con coloro che egli suppone mediocri, che però sono forniti di una laurea? Ciò non potrebbe convenire che in casi eccezionali, non mai per regola.

Io pertanto confido che l'onorevole ministro, tanto zelante per i servizi che dipendono da lui, vorrà ripensare a quanto ha detto improvvisando il suo discorso, e vorrà ricordarsi che se egli volesse ricorrere all'opera del personale inferiore, noi dovremmo protestare, perchè assolutamente al Governo, più che ad altri mai, spetta riconoscere il valore dei titoli che le Università dello Stato conferirono, e non dev'essere proprio il ministro dei lavori pubblici quegli che dice: preferiremo coloro che sono usciti dall'Istituto tecnico ai veri ingegneri che conseguono una laurea.

Confido adunque che l'onorevole ministro, vorrà meditare su quanto ha detto, e vorrà ricredersi.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Ho domandato la parola principalmente per ringraziare l'onorevole ministro delle promesse che ha date anche oggi, di perseverare nei suoi studi nel fine di trovare una soluzione del problema, che ben riconosce (e non si può fare diversamente) essere molto grave per gli effetti finanziari.

Egli ha detto benissimo: attribuire allo Stato un onere, di cui non si può prevedere l'entità, non è cosa da fare a cuor leggiero; molto meno attribuirlo ai comuni; ed infine sarebbe un po' disastroso addossarlo tutto agli utenti. Ed ha detto benissimo; però mi limito a richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro su di un punto della legge, cui ho alluso senza uscire dai limiti della sola allusione perchè, comprendo, non essermi consentito parlarne sopra questo capitolo, e forse neanche in sede di discussione generale del bilancio.

Dicevo che mi accontenterei se l'onorevole ministro, sempre riservandosi di fare lo studio più completo della questione, presentasse al Parlamento una qualche modifica della legge vigente, relativamente alla estensione da poter accordare ai consorzi.

Oggi (molti di noi lo sappiamo per pratica, per la nostra condizione di possessori di terre)

sono gli utenti che si offrono volentieri a sopportare tutte le spese, non dico per la creazione di nuove vie vicinali, ma almeno per la sistemazione di quelle che vi sono. Ebbene, basta che uno solo faccia opposizione perchè, in forza della interpretazione data alla legge dal Consiglio di Stato, tutto il buon volere degli altri resti paralizzato.

L'onorevole ministro se potesse fare opportune proposte di modifica di questa relativa parte della legge speciale, sempre in attesa della soluzione di tutto il problema, faciliterebbe l'opera degli utenti volenterosi, e forse un giorno vedrebbe facilitato indirettamente quel problema che l'ha giustamente allarmato. Quindi è che io, riservandomi, se del caso, di meglio chiarire la mia idea, che è pure di molti proprietari, lo ringrazio ancora una volta delle sue promesse.

GIANTURCO, *ministro, dei lavori pubblici.* Il senatore Cadolini ha evidentemente frainteso le mie parole. Non io, che mi onoro di essere professore di Università, avrei potuto affermare che sia preferibile chi abbia ottenuto una semplice licenza di istituto tecnico a chi, seguiti tutti i corsi in una Università ed in una scuola d'ingegneri, abbia conseguita una laurea. Non era questo il mio pensiero. Io avevo messo in luce le difficoltà di giovarmi dell'opera di questi ingegneri privati, che talvolta, ripeto, non rappresentano che i naufraghi della libera professione.

CADOLINI. Basta scegliere.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.* Ma la scelta è assai limitata, perchè, se sono professionisti valorosi hanno da lavorare altrove e non vengono a prestare la loro opera allo Stato, il quale non può dare loro la remunerazione delle Società private. Dunque non c'è da fare largo assegnamento sull'opera dei liberi professionisti; e, allora, io dicevo che, a diminuire i guai nei quali siamo per mancanza d'ingegneri, ci gioveremo, come in Francia, di quel personale ausiliario che in Italia come in Francia è valentissimo.

Anzi a questo proposito mi permetta il senatore Cadolini di dirgli che non è esatto il giudizio suo, che sia strano pensare di far giungere questo personale ai gradi superiori.

Quanto alla Francia ho qui la relazione sul bilancio francese di quest'anno. A proposito di

questo capitolo, la relazione narra come il personale degli ingegneri in Francia sia reclutato in doppio modo: da una parte, questi ingegneri escono dai primi ranghi della scuola politecnica e diventano ingegneri ordinari di terza classe; dall'altra, essi sono reclutati fra gli antichi « conducteurs », che hanno fatto dieci anni di servizio e vinto un concorso istituito dalla legge 30 novembre 1850; tale legge si sta ora modificando, ed il ministro dei lavori pubblici francese ha preparato un progetto perchè costoro, quando abbiano dato prova effettiva di attitudine a questi lavori, possano fare gli esami necessari ed acquistare il titolo di ingegnere.

Dunque veda il senatore Cadolini che anche in Francia si sono trovati di fronte a difficoltà analoghe alle nostre, e cercano di reclutare perfino degli ingegneri (ciò che non è nel mio programma) in questo personale.

Ecco ciò che io dicevo; ma non ho affermato di certo che potesse equipararsi una laurea ad una semplice licenza d'istituto tecnico.

E, dopo ciò, non posso che confermare quanto ho già detto, facendo riserve sulla proposta di cui mi occupo (come le ho fatte anche ieri), ma soggiungendo che mi gioverò di tutti i mezzi a mia disposizione per rendere più facile e spedito il lavoro. Uno di questi mezzi voglio fin d'ora additarlo, perchè sarà compreso nel regolamento per la legge sulla Calabria.

In quel regolamento io ho scritto che, quando i comuni e le provincie che hanno un ufficio tecnico vogliono mettere il loro personale a disposizione dello Stato, lo Stato è autorizzato ad assumere questo personale, pagando semplici indennità. Come vede il senatore Cadolini, io ho fatto tesoro del suo suggerimento, ma nei soli limiti che mi parevano consigliabili nell'esercizio della mia funzione direttiva, cioè assumendo il personale che le provincie ed i comuni mettono a mia disposizione.

Anzi soggiungerò un'altra cosa, a titolo d'informazione: ed è che non ho rifiutato neppure il personale che qualche provincia ha offerto per lo studio delle opere da costruirsi in Calabria ed in Basilicata; poichè anche di quel personale intendo giovarmi per supplire alle deficienze presenti del personale del genio civile.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, questo capitolo s'intenderà approvato.

(È approvato).

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1906

21	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	43,000 »
22	Spese d'ufficio (Spese fisse)	146,000 »
23	Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del Genio civile (art. 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874)	40,000 »
24	Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	90,000 »
25	Spese per indennità di visite e di traslocazione.	550,000 »
26	Spese diverse pel Genio civile	25,000 »
27	Indennità dipendenti dalle leggi 5 luglio 1882, n. 874 e 15 giugno 1893, n. 294, accordate con decreti ministeriali registrati preventivamente dalla Corte dei conti	12,000 »
28	Compensi e sussidi al personale del Genio civile	30,000 »
		4,356,000 »
	Strade.	
29	Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali - Spese per il servizio delle R. Trazzere	4,347,000 »
30	Trasferte e competenze diverse al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione di strade e ponti nazionali, allo sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, ai lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali ed al servizio delle R. Trazzere	15,000 »
31	Salario ai cantonieri delle strade nazionali (Spese fisse)	1,420,000 »
32	Indennità diverse e sussidi ai cantonieri delle strade nazionali	15,000 »
33	Cantonieri delle strade nazionali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	350 »
34	Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati a mente dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i>	162,000 »
35	Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri	10,000 »
36	Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ai termini dell'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i>	15,000 »
37	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade (Spesa d'ordine)	5,000 »
		5,989,350 »
	Acque.	
	Opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria.	
38	Opere idrauliche di 1 ^a categoria - Manutenzione e riparazione	870,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1906

39	Opere idrauliche di 1 ^a categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza	22,000 »
40	Opere idrauliche di 1 ^a categoria - Fitti e canoni (Spese fisse)	1,000 »
41	Opere idrauliche di 2 ^a categoria - Manutenzione e riparazione	4,700,000 »
42	Opere idrauliche di 2 ^a categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza	90,000 »
43	Opere idrauliche di 2 ^a categoria - Fitti e canoni (Spese fisse)	27,000 »
44	Opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (Spese fisse)	1,135,000 »
45	Servizio idrografico fluviale	6,800 »
46	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria e di altre categorie per la parte con quelle attinente	300,000 »
47	Spese per competenze al personale idraulico subalterno, dovute a termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua. - Sussidi	193,000 »
48	Opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria - Custodi e guardiani idraulici e manovratori - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,250 »
		7,347,050 »
Bonifiche.		
49	Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi al personale ordinario (Spese fisse)	132,900 »
50	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di foraggio ai custodi forniti di cavallo	17,100 »
51	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,550 »
52	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità, sussidi, quote complementari alla massa vestiario ed altre spese analoghe pel personale stesso (Spese variabili)	8,000 »
53	Agro romano - Stipendi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica (Spese fisse)	36,200 »
54	Agro romano - indennità diverse, compensi e sussidi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica	3,450 »
55	Agro romano - Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,200 »
		204,400 »
Porti, spiagge, fari e fanali.		
56	Manutenzione e riparazione dei porti	1,715,000 »

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Farò una semplice domanda all'onor. ministro. Io devo comprendere che questa questione dei porti non è ancora matura, perchè nell'altro ramo del Parlamento è soggetta ad un nuovo disegno di legge; ma io richiamo l'attenzione dell'onor. ministro sulle condizioni speciali di taluni porti.

Egli sa che abbiamo la linea dell'Adriatico, la quale è poco difesa. Ora non crede, onor. ministro, che vi sia da fare qualche cosa per quei porti i quali si trovano da quel lato? Vi è il porto di Ortona, quello di Pescara e ve ne ha una quantità di questi porti che sono indifesi. Ora a me pare, che nel disegno di legge presentato all'altro ramo del Parlamento sopra questo argomento, per i porti che si trovano sull'Adriatico non si tenga ragione; io non so se l'onor. ministro voglia in questo momento entrare in siffatta questione. Io gli farei una semplice raccomandazione, di guardare bene, cioè che, quando sarà per decidere intorno alla sistemazione dei porti d'Italia, tenga in considerazione i porti che si trovano su questa linea.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole relatore mi consiglia che io non

anticipi una discussione, la quale troverà la sua sede naturale nell'esame del disegno di legge da me presentato per i porti del Regno. In quella occasione egli vedrà che, oltre ai porti, i quali sono nominativamente contemplati nella legge e per cui vi sono determinati stanziamenti, io ho creduto necessario, come già nelle leggi precedenti, ma con maggior larghezza, di stabilire un fondo di 6 milioni di lire, che, avuto riguardo ai residui precedenti, si eleva a 7 milioni, per provvedere ai porti non indicati nella tabella e nei quali o fossero minacciate dalle mareggiate le opere non compiute e che è indispensabile salvare, o si sviluppasse nel dodicennio un traffico di tal natura, sia per apertura di nuove ferrovie, sia per svolgimento industriale, da rendere necessarie nuove opere portuali. Io spero di dimostrare, a tempo opportuno, che, in tal guisa, anche ai porti dell'Adriatico non classificati si potrà opportunamente provvedere secondo la necessità e l'urgenza.

MEZZANOTTE, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro e mi riservo di ritornare sull'argomento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 56, nella somma di L. 1.715.000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904 906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1906

57	Escavazione dei porti	2,500,000 »
58	Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione dei porti	14,000 »
59	Stipendi ed indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei porti (Spese fisse)	6,000 »
60	Pigioni pel servizio dei porti e dei fari (Spese fisse).	1,500 »
61	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali	930,000 »
62	Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi	66,000 »
63	Personale subalterno straordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	350 »
64	Stipendi e indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei fari (Spese fisse)	365,000 »
65	Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,000 »
66	Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti (Spesa d'ordine)	15,000 »
67	Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova	1,110,000 »
		<hr/> 6,723,850 »
	Strade ferrate.	
68	Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrenti per il Collegio arbitrale istituito a termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3 ^a	7,500 »
69	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles	1,000 »
		<hr/> 8,500 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

70	Interessi da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547 per l'esecuzione anticipata di lavori stradali portuali idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato	290,000 »
71	Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale (Spese fisse)	88,000 »
72	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale	18,000 »
73	Personale straordinario addetto al servizio generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700 »
74	Ministero - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse)	230,000 »
75	Ministero - Personale aggiunto - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	60,000 »
76	Ministero - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	20,000 »
77	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi (Spese fisse)	120,000 »
78	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	40,000 »
79	Genio Civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	14,100 »
		<hr/> 880,800 »
	Opere in Roma (Spese ripartite).	
80	Costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio (art. 1, lettera b, della legge 30 giugno 1904, n. 293)	2,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,000,000 »

	<i>Riporto</i>	2,000,000 »
81	Quota a carico dello Stato nella spesa per lavori di sistemazione del Tevere (Legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12 e 25 febbraio 1900, n. 56)	1,442,750 »
82	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere	<i>per memoria</i>
83	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere (Spese fisse)	34,000 »
84	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere	4,000 »
85	Assegni mensili al personale avventizio in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere (Spese fisse)	1,800 »
86	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere	200 »
87	Concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno - Leggi 14 maggio 1881, n. 209 e 20 luglio 1890, n. 6980	2,500,000 »
88	Anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno (Legge 7 luglio 1902, n. 306)	2,500,000 »
89	Prosecuzione della via Cavour e sistemazione della piazza Venezia, (leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 6 agosto 1893, n. 458 e 25 febbraio 1900, n. 56 e 27 dicembre 1903, n. 514)	500,000 »
90	Costruzione del ponte Vittorio Emanuele sul Tevere in Roma e dei relativi accessi (art. 5 della legge 6 agosto 1893, n. 458)	<i>per memoria</i>
91	Costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 28 giugno 1892, n. 299, 6 agosto 1893, n. 458, 14 gennaio 1897, n. 12, 25 febbraio 1900, n. 56 e art. 1, lettera e della legge 30 giugno 1904, n. 293)	1,954,000 »
92	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (Spese fisse)	30,000 »
93	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma	4,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	10,970,750 »

LEGISLATURA XXII — I^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1906

	<i>Riporto</i>	10,970,750 »
94	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (Spese fisse)	12,000 »
95	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma	<i>per memoria</i>
96	Prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, (articolo 1, lett. <i>d</i> della legge 30 giugno 1904, n. 293)	943,000 »
97	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (Spese fisse)	35,000 »
98	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II	5,000 »
99	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (Spese fisse)	13,000 »
100	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II	4,000 »
		<hr/> 11,982,750 » <hr/>
	Opere varie.	
101	Ampliamento, sistemazione e arredamento della Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (Leggi 30 luglio 1896, n. 339 e art. 1, lettera <i>e</i> , della legge 30 giugno 1904, n. 293)	980,000 »
102	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (Spese fisse)	12,500 »
103	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti	3,500 »
104	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (Spese fisse)	3,500 »
105	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti	500 »
	<i>Riporto</i>	<hr/> 1,000,000 » <hr/>

	<i>Riporto</i>	1,000,000 »
106	Contributo dello Stato nel pagamento dell'annualità del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Acerenza (art. 2 e 3 della legge 7 luglio 1901, n. 325)	880 »
107	Contributo dello Stato nel pagamento dell'annualità del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e prestiti ai comuni di Roscigno, Aliano e Colliano (articolo 3 della legge 7 luglio 1902, n. 301)	4,310 »
108	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi ai comuni di Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Santa Maria e Borgocollepegato in provincia di Aquila (articolo 2 della legge 8 luglio 1904, n. 380)	11,000 »
		1,016,190 »
	Strade.	
	<i>Lavori per sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.</i>	
	Spese non superiori a L. 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale.	
109	Spese casuali per opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali per le quali manca in bilancio lo stanziamento nei limiti di lire 30,000.	22,000 »
110	Studi di progetti per opere stradali non autorizzate da leggi	15,000 »
		37,000 »
	Spesa dipendente dall'art. 1, lettera c, della legge 25 febbraio 1900, n. 56.	
111	Sistemazione del piano viabile della Galleria del Colle di Tenda, lungo la strada nazionale n. 30 (Cuneo)	<i>per memoria</i>
112	Ricostruzione del ponte sul fiume Padrongianus con sistemazione della strada nazionale n. 75 (Sassari)	210,000 »
	Spesa dipendente dall'art. 1 lett. F' della legge 30 giugno 1904, n. 293.	
113	Restauro alla platea del ponte sul Calore lungo il tronco da Avellino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino)	<i>per memoria</i>
114	Consolidamento dei tratti in frana, costruzione dei muri di sostegno e opere di difesa nel tronco dal miglio 61 al ponte San Marco della strada nazionale n. 54 (Avellino)	36,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	246,000 »

	<i>Riporto</i>	246,000 »
115	Imbrigliamento di torrenti, consolidamento e riparazione di opere d'arte nel tronco dal Varco Appennino al Formicoso della strada nazionale n. 55 (Avellino)	9,000 »
116	Sistemazione delle frane di San Zan, Santa Maria e Pian del Vento nel tronco da Feltre al confine trevisano della strada nazionale n. 7 (Belluno)	5,000 »
117	Consolidamento e sistemazione di vari tratti del tronco da Solopaca a Ponte Principe della strada nazionale n. 53 (Benevento)	4,000 »
118	Sistemazione del tratto fra le progressive 36,000 e 41,500 della strada nazionale n. 17 (Bergamo)	17,000 »
119	Sistemazione del tratto della strada nazionale n. 17 fra la Casa di Pagherola ed il vecchio ponte di San Brizio (Brescia)	7,000 »
120	Consolidamento di frane lungo i tronchi 2 e 3 della strada nazionale n. 75 (Cagliari)	7,000 »
121	Lavori di sistemazione e di consolidamento tra i ponticelli 109 e 111 e radicali riparazioni alle opere d'arte lungo il secondo tronco della strada nazionale n. 52 (Campobasso)	35,000 »
122	Consolidamento di frane tra Campolieto e Casacalenda lungo il 2° tronco della strada nazionale n. 53 (Campobasso)	20,000 »
123	Ricostruzione di ponticelli e sistemazione del tronco da Cerami al bivio per Cesarò della strada nazionale n. 70 (Catania)	14,500 »
124	Variante attraverso la frana di Castro e ponte sul torrente Rimaggio lungo la strada nazionale n. 41 (Firenze)	25,500 »
125	Consolidamento e ricostruzione di ponti nelle località Scadurano e Tribuccio; sistemazione di frane e opere di miglioramento lungo il 2° tronco della strada nazionale n. 42 (Firenze)	<i>per memoria</i>
126	Riparazione e consolidamento del ponte di Gorreto sul Trebbia lungo la strada nazionale n. 36 (Genova)	16,000 »
127	Consolidamento e ricostruzione di manufatti nel tronco da ponte di Campia al Valico delle Radici della strada nazionale n. 39 (Lucca)	<i>per memoria</i>
128	Sistemazione e miglioramento dei due tronchi delle strade nazionali nn. 71 e 72 (Messina)	<i>per memoria</i>
129	Sistemazione e miglioramento del tronco del Valico delle Radici al chilometro 24 della strada nazionale n. 39 (Modena)	23,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	429,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1906

	<i>Riporto</i>	429,000 »
130	Consolidamento di frane in contrada Santa Maria, ricostruzione di ponticelli e consolidamento di tratti nel tronco tra Fiumetorto a Caltavuturo della strada nazionale n. 70 (Palermo)	6,000 »
131	Ricostruzione di ponticelli, di briglie e di muri di controriva lungo la strada nazionale n. 57 (Parma)	4,000 »
132	Consolidamento di opere d'arte e sistemazione di vari tratti lungo la strada nazionale n. 43 (Pesaro)	43,000 »
133	Ricostruzione di ponticelli e opere di miglioramento lungo la strada nazionale n. 44 (Pesaro)	<i>per memoria</i>
134	Consolidamento e riparazione del ponte di Oliveto sul Sele lungo la strada nazionale n. 55 (Salerno)	<i>per memoria</i>
135	Sistemazione e consolidamento del tronco da Sapri a Sanza della strada nazionale n. 58 (Salerno)	24,500 »
136	Ampliamento della luce libera del ponte sul torrente Cedrino e rami d'accesso lungo la strada nazionale n. 75 (Sassari)	35,000 »
137	Costruzione di un ponte sul torrente Posada e relativi accessi lungo la strada nazionale n. 75 (Sassari)	31,000 »
138	Costruzione di un ponte sull'Adda presso l'abitato di Le Prese lungo la strada nazionale n. 18 (Sondrio)	11,000 »
139	Costruzione di un ponte sul torrente Aver lungo la strada nazionale n. 19 (Sondrio)	60,000 »
140	Sistemazione, miglioramento e consolidamento di frane lungo la strada nazionale n. 68 (Trapani)	15,000 »
141	Ripristino di un tratto nella località Ronchi lungo la strada nazionale n. 2 (Udine)	9,500 »
142	Imprevisti per le opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali comprese nella tabella A annessa alla legge 30 giugno 1904, n. 293	30,000 »
	Spese dipendenti dalla legge 14 maggio 1906, n. 198.	
143	Lavori di sistemazione e di rettifica della strada già consortile (ora nazionale) Laviano-Santomenna-Castelnuovo di Conza-San Felice (Salerno)	80,000 »
144	Variante del tratto a forte pendenza presso il ponte n. 60 lungo il 5° tronco da Avellino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino)	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	828,000 »

	<i>Riporto</i>	828,000 »
145	Sistemazione e consolidamento del tratto della strada nazionale n. 55 compreso fra il ponte Temete e la località San Felice (Avellino)	20,000 »
146	Correzione del tratto compreso fra i Sabbioni e l'abitato di Loiano della strada nazionale n. 41 (Bologna)	70,000 »
147	Correzione del 4° tratto fino al fosso Marignano, ultima linea di confine dei due Stati, della strada nazionale n. 45, da Rimini a San Marino (Forlì)	60,000 »
148	Sistemazione della traversa di Serravalle di Chienti lungo la strada nazionale n. 46 (Macerata)	40,000 »
149	Deviazione della strada nazionale n. 43 in corrispondenza della frana di Cà-Volpone (Pesaro)	70,000 »
150	Deviazione del tratto tra Morgex e Prè-Saint-Didier della strada nazionale n. 23 (Torino)	65,000 »
151	Imprevisti per le opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali comprese nella tabella A annessa alla legge	20,000 »
152	Opere diverse di riparazioni straordinarie, di sistemazione e di miglioramento di strade e ponti nazionali	25,000 »
153	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	26,000 »
154	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spese fisse)	19,000 »
155	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.	5,000 »
156	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spese fisse)	10,000 »
157	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	2,000 »
		1,260,000 »
	<i>Riparazioni straordinarie.</i>	
158	Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane (Leggi 3 luglio 1904, n. 313 e 29 dicembre 1904, n. 674).	330,000 »

*Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali
e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.*

(Spese dipendenti dalla legge 3 luglio 1902, n. 297 e 30 giugno 1904, n. 293 e art. 4 della legge 21 giugno 1906, n. 238).

159	Rettificazioni e sistemazioni per le strade nazionali del Piccolo e Grande San Bernardo (Torino) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 33).	<i>per memoria</i>
160	Strada per Bosco Martese da Teramo a raggiungere la strada di 1 ^a serie Aquila-Ascoli (Teramo) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 2).	25,000 »
161	Strade da Cuccaro a Sanza, sulla nazionale di Val d'Agri (Salerno) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 10).	400,000 »
162	Strada da Petrella per Palata alla ferrovia (Campobasso) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 13).	200,000 »
163	Strada Isernia-Atina-Roccasecca (Campobasso) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 14).	30,000 »
164	Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento, e suo prolungamento all'incontro della strada nazionale della Ravindola presso Castellone, per Forlì, Roccasicura e Cerro (Campobasso) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 15).	170,000 »
165	Strada da Capestrano, per Forca di Penne, alla strada provinciale Chieti-Teramo (Teramo) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 16).	50,000 »
166	Strada della Madonnuzza di Petralia, sulla nazionale Termini-Taormina, alla provinciale Messina-Montagne, sotto Calascibetta (Caltanissetta) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 19).	20,000 »
167	Strada da Rocca d'Aspide, per Bellosguardo, a Sant'Angelo Fasanello (Salerno) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 31).	50,000 »
168	Strada da Centocelle al Fortore e suo prolungamento fino all'Appulo Sannitica (Campobasso) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 39).	<i>per memoria</i>
169	Strada da Pietracatella a Campo Marino (Campobasso) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 40).	100,000 »
170	Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo (Messina) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 53).	70,000 »
171	Strada di Scanno-Da Solmona per Bugnara, Anversa, Villago e Scanno a Villetta Barrea (Aquila) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 13).	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,135,000 »

	<i>Riporto</i>	1,135,000 »
172	Strada dalla nazionale degli Abruzzi per Campotosto alla provinciale Aquila - Ascoli presso Amatrice (Aquila) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 15).	<i>per memoria</i>
173	Strada dalla Pescara-Popoli, presso la stazione di San Valentino, al- l'incontro della Solmona-Campo di Giove in direzione di Pacentro (Aquila) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 17).	65,000 »
174	Strada da Sarsina per la valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano (Arezzo) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 23).	20,000 »
175	Strada da Sarsina per la Valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano (Firenze) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 23).	50,000 »
176	Strada dalla provinciale Tebro Romagnola, presso Pieve Santo Stefano, per Sestino, a Pian di Meleto in provincia di Pesaro (Arezzo) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 24).	80,000 »
177	Strada dalla nazionale Appulo-Sannitica, tra Gambatesa e Ielsi, per Riccia, alla provinciale Bebiana in contrada Decorata e quindi alla provinciale Benevento-Foiano presso il Casone Cocca (Benevento) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 34).	20,000 »
178	Ponte sul Volturno per congiungere le provinciali fra Caserta e Be- nevento (Benevento e Caserta) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 35).	40,000 »
179	Strada da Agnone a Castel di Sangro (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 70).	20,000 »
180	Strada dal ponte Morgia Schiavoni, sulla Frentana, pei tenimenti di Castellino e Ripabottoni, alla nazionale Sannitica, presso Cento- celle (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 71).	20,000 »
181	Strada da Pietracatella alla nazionale Appulo-Sannitica presso l'in- nesto della traversa obbligatoria di Riccia (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 72).	<i>per memoria</i>
182	Strada dalla provinciale Garibaldi al Piano di Salcito pei pressi di Lucito, Castel Bottaccio e Lupara a Larino, e per Ururi al confine della Capitanata verso Serracapriola, colle diramazioni per Mon- tagano, per Guardialfiera, Casacalenda e Colletorto alla Capitanata (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 73).	200,000 »
183	Diramazione della strada provinciale 73 per Bagnoli, Civitanova del Sannio alla strada provinciale Aquilonia nei pressi di Pescolan- ciano (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 74).	90,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,740,000 »

	<i>Riporto</i>	1,740,000 »
184	Strada da Piedimonte d'Alife pel Matese, a raggiungere la strada nazionale Isernia-Campobasso fra Boiano e Vinchiaturò (Caserta) . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 76).	80,000 »
185	Prolungamento della provinciale Perano-Castiglione Messer Marino a Trivento (Chieti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 77).	30,000 »
186	Strada dal punto più alto dell'ultimo tronco della strada provinciale n. 15 (Legge 30 maggio 1875, n. 2521) presso la Masseria Graziani, attraverso l'abitato di Montefalcone del Sannio per un tratto della strada comunale di Montefalcone, a San Felice Slavo, al Casino Piccoli e da ivi per Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo, Rotello, Serracapriola, alla stazione ferroviaria di Chieuti (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 78).	30,000 »
187	Strada da sotto Atesa all'Istonia presso S. Barnaba di San Buono (Chieti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 97).	20,000 »
188	Prolungamento della provinciale di Valsinello da Guilmi all'incontro della strada Perano-Castiglione alla Sella del Guado di Sant'Egidio (Chieti) . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 98).	20,000 »
189	Strada dalla stazione di San Valentino alla provinciale di serie fra Casale in contrada e Pretoro (Chieti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 99).	30,000 »
190	Collegamento della strada provinciale Istonia con la Trignina, attraverso la Sella del Convento di Palmoli (Chieti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 101).	20,000 »
191	Strada da Altopascio a Bientina con diramazione alla provinciale del Tiglio (Firenze) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 127).	15,000 »
192	Strada da Ribera, sulla provinciale di serie Porto Empedocle Castelve-trano, alla provinciale di Chiusa Sclafani, oltre il torrente S. Carlo (Girgenti). (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 151).	50,000 »
193	Strada da Sant'Agata di Militello, pei pressi di Alcarali Fusi, Longi, Galati, Ucria e Raccuia alla provinciale Patti-Randazzo (Messina) . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 165).	250,000 »
194	Completamento della provinciale Patti-Randazzo con diramazione alla provinciale Messina-Marina, per i Comuni di Montalbano, Basicò e Furnari (Messina) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 166).	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,335,000 »

	<i>Riporto</i>	2,335,000 »
195	Strada da Castellammare per Gragnano, Pimonte ed Agerola all'incontro della provinciale Amalfi-Positano-Meta (Napoli). (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 172).	40,000 »
196	Strada da Castellammare per Gragnano, Pimonte ed Agerola all'incontro della provinciale Amalfi-Positano-Meta (Salerno). (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 172).	10,000 »
197	Strada dalla nazionale delle Calabrie, verso Padula alla Brienza-Montemurro (Salerno). (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 216).	80,000 »
198	Strada da Laurito, sulla provinciale di serie Cuccaro-Sanza, per Castel Ruggero, a Torre Orsaia ed alla provinciale di serie Caselle in Pittari Scario (Salerno). (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 225).	40,000 »
199	Costruzione di un tronco di strada provinciale presso le due Raguse (Siracusa). (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 233).	<i>per memoria</i>
200	Sussidio dello Stato per le strade di 3 ^a serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521	40,000 »
201	Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1 ^a e 2 ^a serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'Elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente	800,000 »
202	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	450,000 »
203	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	70,000 »
204	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse)	104,000 »
205	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	30,000 »
206	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse)	12,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,011,000 »

	<i>Riporto</i>	3,011,000 »
207	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	8,000 »
208	Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	15,000 »
		4,034,000 »
	<i>Sussidi straordinari.</i>	
209	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di linee di automobili o di altro mezzo di trazione elettrica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie (art. 1, lett. <i>i</i> , e art. 5 della legge 30 giugno 1904, n. 293 e art. 1, lett. <i>C</i> della legge 29 dicembre 1904, n. 674 e art. 5 della legge 21 giugno 1906, n. 238	400,000 »
210	Sussidi ai comuni e consorzi di comuni o di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. <i>F</i>)	300,000 »
211	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali ecc. (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613, 12 giugno 1892, n. 267, 19 luglio 1894, n. 338, art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56 e legge 8 luglio 1903, n. 312)	1,166,000 »
212	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie nella provincia di Cosenza (Spese fisse)	30,500 »
213	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie nella provincia di Cosenza	2,000 »
214	Spese di stampa ed eventuali per il servizio delle strade comunali obbligatorie	1,500 »
		1,900,000 »
	Acque.	
215	Sistemazione dei principali fiumi veneti riconosciuta necessaria in conseguenza di piene (Spesa ripartita) (Leggi 24 luglio 1887, n. 4805 e 26 giugno 1898, n. 231 e art. 1 lett. <i>a</i> della legge 13 luglio 1905, n. 400)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»

	<i>Riporto</i>	»
216	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile addetto ai lavori per la sistemazione dei principali fiumi veneti dipendente dalle leggi 24 luglio 1887, n. 4805 e 26 giugno 1898, n. 231	<i>per memoria</i>
217	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª categoria (art. 2, lettera a, della legge 21 giugno 1906, n. 238)	500,000 »
218	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria (art. 1, lett. h, della legge 30 giugno 1904, n. 293).	1,000,000 »
219	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria (articolo 2 lettera a, della legge 21 giugno 1906, n. 238)	3,500,000 »
220	Opere di spostamento di un tratto del Canale della Botte al Passo Canne in provincia di Bologna nell'interesse del regime del Reno, di che al n. 1 della tabella annessa alla legge 6 agosto 1893, n. 455 (Legge 8 luglio 1903, n. 335).	65,000 »
221	Sussidi per opere ai porti ed agli scali sui laghi e fiumi non parificati ai porti marittimi (art. 100 e 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)	10,000 »
	<i>Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale.</i>	
222	Spese per acquisto, costruzione, sistemazione e riparazione di fabbricati ad uso di magazzini idraulici	30,000 »
		5,105,000 »
	<i>Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria.</i>	
223	Opere idrauliche di 3ª categoria - Concorso dello Stato od esecuzione diretta delle opere a termini degli articoli 2 e 15 della legge 7 luglio 1902, n. 304	375,000 »
224	Opere idrauliche di 4ª categoria - Concorso dello Stato giusta l'art. 98 della legge 30 marzo 1893, n. 173	35,000 »
225	Opere idrauliche di 5ª categoria - Sussidi giusta gli articoli 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304	50,000 »
226	Spese casuali per studi e provvedimenti relativi alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria e al buon regime dei fiumi e torrenti e per sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo, 1865, n. 2248, allegato F)	40,000 »
		500,000 »

Spese comuni ad acque e strade.

227	Sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle stesse opere distrutte o danneggiate dalle alluvioni o dalle piene (Legge 30 giugno 1904, n. 293 e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674)	300,000 »
228	Sussidi alle Province ed ai Comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (Legge 30 giugno 1904, n. 293)	650,000 »
229	Sussidi alle Province, Comuni e Consorzi pel ripristino delle opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene (Leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313; e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674)	610,000 »
230	Maggiore spesa per la sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa (art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313) (Spesa ripartita)	100,000 »
231	Concorso dello Stato al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 2° semestre del 1903 (art. 8 della legge 3 luglio 1904, n. 313) (Spesa ripartita)	40,000 »
		<hr/>
		1,700,000 »

Bonifiche.

Testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195
e legge 7 luglio 1902, n. 333.

Legge 22 marzo 1900, n. 195. — *Tabella I.*

Bonificazioni in corso da compiersi a cura dello Stato.

232	Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova)	93,000 »
233	Lago di Bientina (Pisa e Lucca)	368,000 »
234	Maremma Toscane (Grosseto e Pisa)	368,000 »
235	Agro Romano (Roma)	463,000 »
236	Bacino inferiore del Volturno (Caserta e Napoli)	707,000 »
237	Torrenti di Nola (Caserta e Avellino)	129,000 »
		<hr/>
	<i>Ripporto</i>	2,128,000 »

	<i>Riporto</i>	2,128,000 »
238	Lago Salpi (Foggia)	70,000 »
239	Bacino Nocerino (Salerno e Avellino)	167,000 »
240	Bacino del Sele (Salerno)	93,000 »
241	Vallo di Diano (Salerno)	158,000 »
242	Valli di Cervaro e Candelaro (Foggia)	382,000 »
243	Val di Chiana (Arezzo e Siena)	434,000 »
244	Paludi Pontine (Roma)	172,000 »

Legge 22 marzo 1900, n. 195. — *Tabella II.*

Annualità da pagarsi per bonifiche già concesse ai Consorzi.

245	Consorzio di VII Presa superiore (Venezia)	15,195 25
246	Consorzio Gambarare (Venezia)	15,600 »
247	Consorzio Gorzon Medio (Padova)	12,149 96
248	Consorzio Foresto generale (Venezia)	21,529 86
249	Consorzio Polesano a destra di Canal Bianco (Rovigo)	96,207 15
250	Consorzio Polesine S. Giorgio (Ferrara)	86,119 08
251	Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova)	522,000 »
252	Consorzio per la bonifica Reggiana-Mantovana (Reggio Emilia e Mantova)	308,009 37
253	Consorzio del Trasimeno (Perugia)	38,762 »
254	Bonificazioni Pontine (Roma)	30,000 »

Leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 8 luglio 1903, n. 335. — *Tabella III.*

Bonificazioni di 1^a categoria da intraprendersi.

255	Terreni bassi tra il colatore Tagliato ed i fiumi Oglio e Po (Cremona e Mantova)	98,000 »
256	Lago Santa Croce (Belluno)	70,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,917,572 67

	<i>Riporto</i>	4,917,572 67
257	Paludi Biancure (Udine)	45,000 »
258	Bacino a sinistra del Lemene (Venezia)	93,000 »
259	Territorio fra la destra del Tagliamento ed il canale Lugugnana (Venezia)	47,000 »
260	Bacino compreso fra la Piave Nuova e Livenza Viva (Venezia)	110,000 »
261	Bacino a destra del Sile (Venezia)	72,000 »
262	Terreni paludosi del consorzio Bacchiglione e Fossa Paltana (Padova)	140,000 »
263	Terreni paludosi dei Comuni di Bovolenta e Cassalserugo e cioè in consorzio Pratiarcati (Padova)	93,000 »
264	Territorio Polesano a sinistra di Canal Bianco e Po di Levante (Rovigo)	73,000 »
265	Isola di Ariano (Rovigo)	230,000 »
266	Bassa pianura Bolognese Ravennate (Bologna e Ravenna)	276,000 »
267	Valle in Mascione e Poggio Cancelli (Aquila)	70,000 »
268	Valle del Liri (Caserta)	93,000 »
269	Pantano di Sessa (Caserta)	65,000 »
270	Valle del Volturno tra i monti Tifatini e Preseuzano (Caserta)	93,000 »
271	Valle inferiore dell'Alento (Salerno)	93,000 »
272	Lago di Lesina (Foggia)	<i>per memoria</i>
273	Lago di Varano (Foggia)	<i>per memoria</i>
274	Terreni paludosi fra Torre Rinalda e Porto San Giovanni e fra Porto San Giovanni e Torre Specchia Ruggero (Lecce)	140,000 »
275	Laghi Alimini - Fontanelle e Paludi Sansi e piccoli stagni dello stesso bacino (Lecce)	46,000 »
276	Paludi Feda, Serra Piccola, Serra degli Angeli, Felicò, Salina e piccoli stagni fra Gallipoli e Taranto e Paludi Mascia, Stornara, Belvedere e Burago (Lecce)	93,000 »
277	Paludi Foggione, San Brunone, Leggiadrezze, Pamunno, Taddeo, Bofoluto, Pantano e Cagiuni (Lecce)	93,000 »
278	Lago di Lentini e Pantani di Lentini e Celsari (Siracusa)	93,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,975,572 67

	<i>Riporto</i>	6,975,572 67
279	Stagni litoranei denominati Vendicari e Rovetto Siracusa	46,000
280	Valli Grandi veronesi ed ostigliesi (Verona, Mantova e Rovigo)	<i>per memoria</i>
	<i>Legge 7 luglio 1902, n. 333 - Tabella unica - Nuove opere di bonifica dichiarate di 1^a categoria in base all'articolo 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, ed all'articolo 1 della legge 7 luglio 1902, n. 333.</i>	
281	Valli di Comacchio (Ferrara)	185,000 »
282	Palude Foggia a circa tre chilometri a sud-ovest di Gallipoli (Lecce)	<i>per memoria</i>
283	Palude Brunese presso l'abitato di Rocca Nova (Lecce)	52,500
284	Comprensorio Lama interposto tra i fiumi Ronco e Montone che si riuniscono poco lungi dalla città di Ravenna (Ravenna)	<i>per memoria</i>
285	Palude di Fucecchio (Firenze e Lucca)	185,000 »
286	Agro di Posada (Sassari)	140,000 »
287	Agro di Orosei (Sassari)	155,800 »
288	Paludi del Campidano (Cagliari)	165,000 »
289	Roncocorrente (Curtatone, Borgoforte, Castelluccio e Marcaria) (Mantova)	315,800 »
	<i>Leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1902, n. 333. Somme a disposizione dell'Amministrazione.</i>	
290	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'articolo 69, secondo comma, della legge stessa	479,984 47
	<i>Compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione autorizzate da leggi anteriori a quelle del 18 giugno 1899, n. 236.</i>	
291	Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi Lisimelie (Siracusa)	<i>per memoria</i>
292	Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Mondello (Palermo)	<i>per memoria</i>
293	Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Napoli (Napoli)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	8,700,657 14

	<i>Riporto</i>	8,700,657 14
294	Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Policastro (Salerno)	<i>per memoria</i>
295	Compimento delle opere di bonificazione dei Regi Lagni (Caserta)	<i>per memoria</i>
296	Compimento delle opere di bonificazione del Lago Dragone (Avellino)	<i>per memoria</i>
297	Compimento delle opere di bonificazione del lago d'Acquafondata (Caserta)	<i>per memoria</i>
298	Compimento delle opere di bonificazione del lago di Orbetello (Grosseto)	<i>per memoria</i>
299	Compimento delle opere di bonificazione dell'Agro Telesino (Benevento)	<i>per memoria</i>
300	Compimento delle opere di bonificazione degli stagni di Vada e Collemezzano (Pisa).	<i>per memoria</i>
301	Compimento delle opere di bonificazione della salina e salinella di San Giorgio presso Taranto (Lecce)	<i>per memoria</i>
302	Pagamento a mente dell'articolo 9 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 degli interessi dovuti ai consorzi concessionari di opere di bonificazione di 1 ^a categoria	<i>per memoria</i>
303	Contributo dello Stato alle opere di bonificazione di 2 ^a categoria giusta l'articolo 25 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195	<i>per memoria</i>
	<i>Spese generali per le bonifiche.</i>	
304	Indennità fisse mensili, trasferte, e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche	199,000 »
305	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche (Spese fisse)	170,000 »
306	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche	46,000 »
307	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche (Spese fisse)	149,000 »
308	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche	25,000 »
309	Spese inerenti allo studio di progetti per opere di bonifica dipendenti dal testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, non do-	
	<i>Da riportarsi</i>	9,289,657 14

	<i>Riporto</i>	9,289,657 14
	tate di stanziamento proprio in competenza. Spese casuali. Somme da prelevarsi dal fondo di riserva in esecuzione al disposto dell'articolo 69, secondo comma, della legge stessa	<i>per memoria</i>
	Legge 13 dicembre 1903, n. 474.	
310	Retribuzione ai condannati impiegati nella costruzione delle strade obbligatorie dell'Agro Romano (art. 21 della legge 13 dicembre 1903, n. 474)	25,000 »
		<hr/> 9,314,657 14 <hr/>
	<i>Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna.</i>	
	Legge 2 agosto 1897, n. 382.	
311	Opere di correzione dei corsi d'acqua nell'isola di Sardegna	219,500 »
312	Opere di bonificazione nell'isola di Sardegna	90,000 »
313	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile in servizio delle opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nell'isola di Sardegna	22,000 »
314	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna (Spese fisse)	3,700 »
315	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile, in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna	2,300 »
		<hr/> 337,500 » <hr/>
	<i>Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele.</i>	
	Legge 26 giugno 1902, n. 245.	
3 6	Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese (leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381)	3,000,000 »
317	Rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese accessorie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (articolo 18 della legge 26 giugno 1902, n. 245) (Spesa ripartita)	100,000 »
		<hr/> 3,100,000 » <hr/>

Opere nella provincia di Basilicata.

STRADE.

*Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.*Spese dipendenti dall'articolo 1 lettera *f* della legge 30 giugno 1904, n. 293).

318	Costruzione di un ponte sulla frana Porcellini lungo il 4° tronco della strada nazionale n. 58 (Potenza)	20,000 »
-----	--	----------

Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.

Spese dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, e 30 giugno 1904 n. 293.

319	Strada nazionale della Valle d'Agri, da Sapri, attraversando la strada nazionale della Calabria, per Moliterno e Corleto, alla Marina di Montalbano (variante al tronco 10° per Cirigliano e Gorgoglione) (Potenza) (Legge 27 giugno 1869, n. 5147 n. 58).	30,000 »
-----	---	----------

320	Strada da un punto della nazionale Appulo-Lucana sotto Albano per Trivigno, alla provinciale di 1 ^a serie Brienza-Montemurro sotto Marsiconovo (Potenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 21)	30,000
-----	---	--------

321	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Potenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 29).	20,000 »
-----	---	----------

322	Strada da Rotonda, per Viggianello, alla nazionale del Sinni presso Favale (Potenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 55).	300,000 »
-----	---	-----------

323	Strada dalla provinciale Rotonda Valsinni, nei pressi di Oriolo, alla stazione di Amendolara (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 117).	20,000 »
-----	---	----------

324	Prolungamento della strada provinciale Rotonda-Valsinni verso Bernalda e Genosa in terra di Otranto (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 154).	200,000 »
-----	--	-----------

325	Strada dalla nazionale dell'Agri per Stigliano, alla provinciale Potenza Spinazzola, per Monte Peloso, con ponte sul Basento (Potenza) Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 209).	80,000 »
-----	--	----------

326	Prolungamento della strada provinciale Miglionico-Pomarico fino all'incontro della provinciale proposta verso Genosa (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 211).	40,000 »
-----	---	----------

327	Prolungamento della strada Montemurro-Brienza, da presso Brienza per Sant'Angelo le Fratte alla stazione di Romagnano (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 212).	70,400 »
-----	--	----------

<i>Da riportarsi</i>	790,400 »
--------------------------------	-----------

	<i>Riporto</i>	790,400 »
328	Strada da Moliterno alla nazionale del Sinni fra Latronico e Lauria (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 213).	40,000 »
329	Prolungamento della strada Brienza Montemurro fino all'incontro della Potenza-Sant'Arcangelo verso Armento (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 214).	79,600 »
330	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883)	50,000 »
331	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	10,000 »
332	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse)	10,000 »
333	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	6,000 »
334	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
335	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	<i>per memoria</i>
336	Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata dipendente dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	<i>per memoria</i>
		986,000 »
	Bonifiche.	
	Legge 7 luglio 1902, n. 333 — Tabella unica.	
	<i>Nuove opere di bonifica dichiarate di 1^a categoria in base dell'articolo 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, ed all'art. 1 della legge 7 luglio 1902, n. 333.</i>	
337	Terreni paludosi della zona litoranea Metaponto-Nova Siri, presso le foci dei fiumi Bradano, Basento, Agri e Sinni (Potenza)	185,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	185,000 »

	<i>Riporto</i>	185,000 »
338	Territorio di Atella (Potenza)	<i>per memoria</i>
	<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione.</i>	
339	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica, nella provincia di Basilicata, in base al disposto dell'art. 69, secondo comma, della legge stessa	20,000 »
	<i>Spese generali per le bonifiche nella provincia di Basilicata.</i>	
340	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata	15,000 »
341	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
342	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata	<i>per memoria</i>
343	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
344	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata	<i>per memoria</i>
345	Spese inerenti allo studio di progetti per opere di bonifica nella provincia di Basilicata, dipendenti dal testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, non dotate di stanziamento proprio in competenza - Spese casuali - Somme da prelevarsi dal fondo di riserva in esecuzione al disposto dell'art. 69, secondo comma della legge stessa	<i>per memoria</i>
		220,000 »
	Legge 31 marzo 1904, n. 145.	
346	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua.	200,000 »
347	Strade provinciali sovvenute.	250,000 »
348	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare.	250,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	700,000 »

	<i>Riporto</i>	700,000 »
349	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati	400,000 »
350	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile	550,000 »
351	Spese riguardanti il Commissariato civile	45,000 »
352	Imprevisti per le opere pubbliche e rimboschimenti	<i>per memoria</i>
		1,695,000 »
Opere nelle Provincie Calabresi.		
STRADE.		
<i>Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.</i>		
Spese dipendenti dall'art. 1 lettera f, della legge 30 giugno 1904, n. 293.		
353	Sistemazione degli accessi a difesa del ponte sul fiume Neto e opere di consolidamento lungo il 3° tronco della strada nazionale n. 61 (Catanzaro)	22,000 »
354	Sistemazione e consolidamento del 4° tronco della strada nazionale n. 61 (Catanzaro)	20,000 »
355	Riparazione e consolidamento delle opere d'arte nel 5° tronco della strada nazionale n. 62 (Catanzaro)	20,000 »
356	Consolidamento di frane, opere di difesa contro il fiume Angitola, costruzione di nuove opere d'arte e miglioramento di quelle esistenti nella strada nazionale n. 65 (Catanzaro)	35,600 »
357	Costruzione di ponti nelle località Paella e Trifoglio lungo la strada nazionale n. 57 (Cosenza)	25,000 »
358	Sistemazione e consolidamento della frana Candelina lungo la strada nazionale n. 60 (Cosenza)	30,000 »
359	Sistemazione di un ponte sul Basento nell'abitato di Cosenza lungo la strada nazionale n. 62 (Cosenza)	14,600 »
360	Sistemazione di alcuni tratti della strada nazionale n. 67 compresa la traversa di Gioia Tauro (Reggio Calabria)	48,500 »
361	Imprevisti per le opere, nelle provincie calabresi, di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali comprese nella tabella A annessa alla legge 30 giugno 1904, n. 293	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	225,700 »

	<i>Riporto</i>	225,700 »
362	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, nelle provincie calabresi	10,000 »
363	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali nelle provincie calabresi (Spese fisse)	6,000 »
364	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, nelle provincie calabresi	2,300 »
365	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali nelle provincie calabresi (Spese fisse)	2,200 »
366	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, nelle provincie calabresi	800 »
		247,000 »
	<i>Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.</i>	
	Spese dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, e 30 giugno 1904, n. 293.	
367	Deviazione del tratto fra il passo di Monterosso ed il ponte Abate (Catanzaro) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 16).	110,000 »
368	Strada da Nicastro alla Marina di Sant' Eufemia (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 6).	33,600 »
369	Strada da un punto della nazionale n. 36 (ora n. 62) presso Soveria Mannelli alla nazionale n. 61 presso Santa Severina (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 7).	180,000 »
370	Strada da San Giovanni in Fiore a Cariati (Cosenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 8).	90,000 »
371	Strada dalla traversa di Plati a Bagaladi (Reggio Calabria) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 22).	110,000 »
372	Strada da Chiaravalle a Guardavalle (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 23).	90,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	613,600 »

	<i>Riporto</i>	613,600 »
373	Strada da Porto Santa Venere, per Briatico, fino a raggiungere la provinciale di Tropea (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 25).	190,000 »
374	Strada da Mormanno per Papisidaro a Scalea (Cosenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 28).	10,000 »
375	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Cosenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 29).	260,000 »
376	Strada dal porto di Cotrone per la serra di Melissa e Cirò alla stazione di Cariati (Tronco del fiume Nicà alla stazione di Cariati (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 93).	150,000 »
377	Strada da Cosenza per Aprigliano ed Acqua del Prete alla provinciale Coraci, nazionale Silana presso Acqua del Corvo con diramazione da Aprigliano a Pian del Lago (Tronco dell'abitato di Cellara alla contrada Cozzarelle) (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 111).	60,000 »
378	Strada dalla Marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie, per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 112).	100,000 »
379	Strada litoranea Tirrena da Sapri al confine di Catanzaro (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 118).	150,000 »
380	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	250,000 »
381	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	30,000 »
382	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse)	40,000 »
383	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904. n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883.	20,000 »
384	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse)	11,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,884,600 »

	<i>Riporto</i>	1,884,600 »
385	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	7,400 »
386	Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	11,500 »
		1,903,500 »
	Bonifiche.	
	<i>Testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, numero 195 — Tabella III.</i>	
	<i>Bonificazioni di 1^a categoria da intraprendersi.</i>	
387	Bacino inferiore dei torrenti Caldanello, Raganello, Satanasso, Gronde, Esaro, Coscile, Fellone, Crati, San Mauro e Malbrancato (Cosenza)	140,000 »
388	Valle a destra del Crati e valli influenti tra Cosenza e la stretta di Tarsia (Cosenza)	140,000 »
389	Bonifica di Caulonia (Reggio Calabria)	184,000 »
390	Piana di Rosarno (Reggio Calabria)	140,000 »
	<i>Legge 7 luglio 1902, n. 333. Tabella unica. - Nuove opere di bonifica dichiarate di 1^a categoria in base all'articolo 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, ed articolo 1 della legge 7 luglio 1902, n. 333.</i>	
391	Bacino inferiore dei fiumi Coriglianeto, Cino e Trionto (Cosenza)	<i>per memoria</i>
	<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione.</i>	
392	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica, nelle provincie calabresi, in base al disposto dell'articolo 69, secondo comma, della legge stessa	50,000 »
	<i>Compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione, autorizzate da leggi anteriori a quella del 18 giugno 1899. n. 236.</i>	
393	Compimento delle opere di bonificazione delle paludi di Rocca Imperiale (Cosenza)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	654,000 »

	<i>Riporto</i>	654,000 »
394	Compimento delle opere di bonificazione della marina di Catanzaro (Catanzaro)	<i>per memoria</i>
	<i>Spese generali per le bonifiche nelle provincie calabresi.</i>	
395	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi	16,000
396	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi (Spese fisse)	10,000 »
397	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi	4,000 »
398	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi (Spese fisse)	11,000 »
399	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi	5,000 »
400	Spese inerenti allo studio di progetti per opere di bonifica, nelle provincie calabresi, dipendenti dal testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, non dotate di stanziamento proprio in competenza. Spese casuali. Somme da prelevarsi dal fondo di riserva in esecuzione al disposto dell'articolo 69, secondo comma della legge stessa	<i>per memoria</i>
		700,000 »
	Porti, spiagge, fari e fanali.	
	<i>Costruzione di nuove opere marittime e lacuali autorizzata colla legge 14 luglio 1889, n. 6280.</i>	
	<i>Porti di 1^a categoria.</i>	
401	Porto di Reggio Calabria - Ampliamento del porto e sistemazione di banchine	243,500 »
402	Porto di Santa Venere - Prolungamento del molo di difesa	<i>per memoria</i>
	<i>Spese dipendenti dalla legge 13 marzo 1904, n. 102.</i>	
	<i>Porti di 1^a categoria.</i>	
403	Porto di Cotrone - Riparazioni straordinarie	47,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	290,500 »

	<i>Riporto</i>	290, 00 »
	<i>Spese generali per i porti nelle provincie calabresi.</i>	
404	Indennità fisse mensili, trasferte e competenza diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime, nelle provincie calabresi	1,000 »
405	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie calabresi (Spese fisse)	5,400 »
406	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all' articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie calabresi	2,600 »
407	Assegni mensili al personale avventizio addetto alle nuove opere marittime nelle provincie calabresi (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
408	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto alle nuove opere marittime nelle provincie calabresi	<i>per memoria</i>
		299,500 »
	Strade ferrate.	
	<i>Spese dipendenti dalla legge 9 luglio 1905, n. 413.</i>	
409	Costruzione delle linee Pietrafitta-Rogliano, Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanese a sezione ridotta, Cosenza-Paola a sezione normale	<i>per memoria</i>
		»
	Porti, spiagge, fari e fanali.	
	<i>Nuove opere urgenti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Genova, giusta la legge 2 agosto 1897, n. 349 (Spesa ripartita).</i>	
410	Nuove opere urgenti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Genova	1,000,000 »
	<i>Costruzione di nuove opere marittime e lacuali autorizzate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280, serie 3ª (Spese ripartite).</i>	
	PORTI DI 1ª CATEGORIA.	
411	Porto di Spezia - Ampliamento del porto mercantile	221,250 »
412	Porto di Venezia - Costruzione di un bacino di carenaggio e di vari tratti di banchine	514,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,735,250 »

	<i>Riporto</i>	1,735,250 »
413	Porto di Chioggia - Costruzione di una darsena e di nuovi approdi .	<i>per memoria</i>
414	Porto di Taranto - Ampliamento del porto commerciale	151,000
415	Porto di Castellammare di Stabia - Prolungamento del molo foraneo ed opere accessorie	150, 00 »
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 1 ^a CLASSE.		
416	Porto di Brindisi - Costruzione di nuove banchine ed escavazione straordinaria	<i>per memoria</i>
417	Porto di Civitavecchia - Ampliamento e sistemazione generale del porto	504,000 »
418	Porto di Livorno - Ampliamento della darsena e costruzione di banchine	364,000 »
419	Porto di Palermo - Sistemazione del porto e bacini di carenaggio .	389,000 »
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 2 ^a CLASSE, 2 ^a SERIE.		
420	Porto di Porto Torres - Lavori di completamento	<i>per memoria</i>
421	Porto di Bosa - Ricostruzione parziale del muraglione di difesa e rifiorimento della scogliera	50,000 »
422	Porto di Pozzuoli - Opere di difesa e sistemazione	<i>per memoria</i>
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 3 ^a CLASSE.		
423	Porto di Amalfi - Prolungamento dell'esistente molo	75,000 »
424	Costruzione di nuovi fari e fanali	235,000 »
425	Imprevisti a termini della legge 14 luglio 1889, n. 6280	311,250 »
<i>Spese dipendenti dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56, art. 1, lett. d, designate nella tabella B, annessa alla legge stessa.</i>		
PORTI DI 1 ^a CATEGORIA.		
426	Porto di Manfredonia - Costruzione di un primo tratto di scogliera in prolungamento del molo esistente - Costruzione di un secondo tratto di scogliera in direzione da greco a libeccio - Proseguimento del muraglione esistente fino al faro	<i>per memoria</i>
427	Porto di Tortoli - Completamento di scogliere di difesa foranea e fanale di segnalamento	94,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,058,500 »

	<i>Riporto</i>	4,058,500 »
428	Porto di Trapani - Costruzione di un molo per la difesa foranea e scavo di roccia per la sistemazione del canale di accesso	164,000 »
	PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 1 ^a CLASSE.	
429	Porto di Napoli - Costruzione di un antemurale a completamento delle opere foranee e propriamente per difendere il porto dai venti del primo quadrante - Costruzione di due capannoni per il deposito delle merci	647,000 »
	PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 2 ^a CLASSE - 1 ^a SERIE.	
430	Porto di Bari - Ampliamento della calata antistante l'edificio della R. Dogana e Capitaneria di Porto - Prolungamento del pennello in scogliera presso la via Pizzoli - Scavo presso il secondo braccio del molo foraneo - Scavo presso il ponte sporgente - Scavo a ridosso della scogliera di via Pizzoli - Scavo delle zone interne del porto	233,000 »
431	Porto di Porto Empedocle - Consolidamento degli esistenti moli	<i>per memoria</i>
	PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 2 ^a CLASSE - 2 ^a SERIE.	
432	Porto di Barletta - Scavo a metri 7 di profondità del bacino interno del porto - Allargamento e sistemazione della banchina dell'antico molo isolato - Allargamento della strada di accesso al porto - Allargamento della banchina del molo di ponente - Costruzione di un ponte sporgente - Lastricamento delle banchine dei predetti due moli isolato e di ponente - Costruzione della torre e fabbricato per fanalista sulla testata del molo di tramontana - Allargamento della banchina del primo tratto di quest'ultimo molo - Tettoia sulla banchina del molo di ponente per deposito temporaneo delle merci - Impianto dei binari di allacciamento dal porto alla stazione ferroviaria	195,000 »
433	Porto di San Remo - Costruzione di un pennello ortogonale al molo di mezzogiorno - Segnalamento della testata del pennello - Completamento del muraglione di difesa - Costruzione di calate di accosto al molo di mezzogiorno - Pavimentazione sulle calate	<i>per memoria</i>
434	Porto di Viareggio - Ampliamento di una darsena	94,000 »
	PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 3 ^a CLASSE.	
435	Porto di Castellammare del Golfo - Costruzione di un ponte sporgente con gru della portata di tre tonnellate. Impianto di un fanale diottrico e di una boa d'ormeggio. Completamento dell'attuale banchina	17,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,408,500 »

	<i>Riporto</i>	5,408,500 »
436	Porto di Rodi - Costruzione di un ponte sbarcatoio	<i>per memoria</i>
437	Maggiori spese impreviste per le opere comprese nella tabella B annessa alla legge 25 febbraio 1900, n. 56	43,000 »
438	Opere diverse in altri porti del Regno	242,000 »
<i>Spese dipendenti dalla legge 13 marzo 1904, n. 102.</i>		
PORTI DI 1 ^a CATEGORIA.		
439	Porto di Ancona - Opere complementari a quelle autorizzate dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56	188,000 »
440	Porto di Lampedusa - Escavazione straordinaria	51,000 »
441	Porto di Porto Maurizio - Prolungamento del molo occidentale e co- struzione di un nuovo tratto di banchina	47,000 »
442	Porto Santo Stefano - Costruzione di una scogliera	29,000 »
443	Porto di Siracusa - Costruzione ed arredamento di banchine	<i>per memoria</i>
444	Porto di Venezia - Sistemazione e segnalamento del porto di Lido - Ampliamento ed arredamento delle banchine - Impianti ferroviari	450,000 »
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 1 ^a CLASSE.		
445	Porto di Brindisi - Escavazione straordinaria - Costruzione di scogliera e di banchine con relativo arredamento	188,000 »
446	Porto di Cagliari - Prolungamento del molo di ponente, costruzione di banchine e ricostruzione di alcuni tratti delle esistenti	52,000 »
447	Porto di Catania - Riparazioni straordinarie - Sistemazione del nuovo porto e rafforzamento del molo di difesa - Nuova opera di difesa foranea - Arredamento di banchine	200,000 »
448	Porto di Livorno - Ampliamento della darsena - Escavazione straordi- naria - Acquisto dal comune di Livorno di magazzini di deposito esistenti sulla diga rettilinea	80,000 »
449	Porto di Messina - Costruzione di banchine e ricostruzione di un tratto delle esistenti - Formazione di piazzali e impianto di binari - Esca- vazione e sistemazione dei bassi fondi	<i>per memoria</i>
	<i>Riporto</i>	6,978,500 »

	<i>Riporto</i>	6,978,500 »
450	Porto di Napoli - Ampliamento e sistemazione del ponte trapezoidale - Impianto di gru - Impianto di due scali da costruzioni navali - Allargamento e sistemazione del molo orientale - Costruzione di due ponti girevoli sulla bocca sussidiaria della darsena dei bacini da carenaggio	450,000 »
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 2 ^a CLASSE - 1 ^a SERIE.		
451	Porto di Bari - Costruzione, sistemazione ed arredamento di banchine - Allacciamento della ferrovia col porto - Costruzione di un piano inclinato per il tiro a terra delle barche - Pennello alla punta di San Cataldo e sistemazione della omonima spiaggia	125,000 »
452	Porto di Rio Marina - Opere di difesa e sistemazione dell'approdo	147,000 »
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 2 ^a CLASSE - 2 ^a SERIE.		
453	Porto di Fiumicino - Prolungamento dei moli	57,000 »
454	Porto di Licata - Opere complementari a quelle autorizzate dalla legge 2 luglio 1896, n. 301	188,000 »
455	Porto di Marsala - Prolungamento del molo occidentale	<i>per memoria</i>
456	Porto di Molfetta - Ampliamento della banchina del molo di San Michele - Costruzione di un altro piano inclinato per il tiro a terra delle barche - Robustamento del molo foraneo - Lastricamento di piazzali di deposito	77,000 »
457	Porto di Oneglia - Prolungamento della banchina settentrionale e costruzione di uno scalo di cariaggio	56,000 »
458	Porto di Riposto - Costruzione di un molo e di un pennello	94,000 »
459	Porto di San Remo - Prolungamento del molo di mezzogiorno	67,000 »
460	Porto di Termini Imerese - Prolungamento del molo e costruzione di una banchina	<i>per memoria</i>
PORTI DI 2 ^a CATEGORIA - 3 ^a CLASSE.		
461	Porto di Anzio - Prolungamento del molo	<i>per memoria</i>
462	Porto di Monopoli - Costruzione del molo di tramontana	70,000 »
463	Porto di Sciacca - Costruzione del molo di ponente e della banchina di levante	46,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,355,500 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1906

	<i>Riporto</i>	8,355,500 »
464	Maggiori spese impreviste per le opere autorizzate dalla legge 13 marzo 1904, n. 102 e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 25 febbraio 1900, n. 56; 20 giugno 1901, n. 292 e 19 gennaio 1902, n. 275	80,000 »
465	Eventuali riparazioni straordinarie alle opere marittime esistenti	94,000 »
466	Opere diverse in altri porti del Regno	54,000 »
	<i>Spese dipendenti dalla legge 8 luglio 1904, n. 351.</i>	
467	Porto di Napoli - Ampliamento e sistemazione del porto	900,000 »
	<i>Spese dipendenti dalla legge 14 maggio 1906, n. 198.</i>	
468	Porto di Torre Annunziata - Ampliamento della banchina	150,000 »
	<i>Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell' art. 34 della legge di contabilità generale.</i>	
469	Aumenti e miglioramenti delle grue e degli ormeggi e tonneggi	20,000 »
470	Lavori eventuali per i quali manca o è deficiente il fondo iscritto in bilancio nei limiti di lire 30,000	20,000 »
471	Rinnovazione di apparecchi, ampliamento della illuminazione sulle calate dei porti e forniture diverse	18,000 »
472	Costruzione e miglioramento di vie di accesso ai fari	14,000 »
473	Ampliamento e sistemazione di fabbricati dei fari	18,000 »
	<i>Concorsi e sussidi per opere marittime.</i>	
474	Sussidi per opere ai porti di 4 ^a classe e per conservazione di spiagge (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e art. 39 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	55,000 »
475	Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4 ^a classe di 2 ^a categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	25,000 »
	<i>Spese generali per i porti e per i fari.</i>	
476	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime	47,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	9,850,500 »

	<i>Riporto</i>	9,850,500 »
477	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime (Spese fisse)	189,600 »
478	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle nuove opere marittime.	22,400 »
479	Assegni mensili al personale avventizio addetto alle nuove opere marittime (Spese fisse).	4,000 »
480	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto alle nuove opere marittime	4,000 »
481	Studio di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi - Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo	18,000 »
		10,088,500 »
Strade ferrate.		
<i>Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale.</i>		
482	Studi relativi a progetti di nuove strade ferrate	30,000 »
<i>Assegnazione per un fondo di riserva.</i>		
483	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti L. 30,000 e con leggi speciali per somme superiori	2,585,352 86
CATEGORIA SECONDA. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.		
<i>(Spesa ripartita colla legge 27 giugno 1897, n. 228, modificata colla legge 25 febbraio 1900, n. 56 e leggi 20 luglio 1900, n. 268, 20 giugno 1901, n. 293, 4 dicembre 1902, n. 506 e 8 luglio 1903, n. 310 e 24 dicembre 1903 n. 501)</i>		
484	Costruzione del tronco di ferrovia da Spilimbergo a Gemona. (Articolo 6, lett. a, della legge 9 luglio 1905, n. 413	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»

	<i>Riporto</i>	»
485	Costruzione del tronco di ferrovia da Poggio Rusco a Verona. (Articolo 6, lett. <i>b</i> , della legge 9 luglio 1905, n. 413)	<i>per memoria</i>
486	Costruzione delle ferrovie complementari a sezione ridotta della Sicilia, comprese le diramazioni Bivio-Filaga-Prizzi Palazzo Adriano e Belia Aidone. (Articolo 6, lett. <i>d</i> , della legge 9 luglio 1905, n. 413)	<i>per memoria</i>
487	Costruzione del tronco ferroviario di congiunzione della stazione di Trastevere con la linea Roma-Pisa e quindi con la stazione centrale di Roma-Termini. (Legge 24 dicembre 1903, n. 501)	1,200,000 »
488	Completamento della ferrovia da Cuneo a Ventimiglia (art. 1, lettera <i>l</i> , della legge 30 giugno 1904, n. 293)	3,000,000 »

DI SAMBUY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Giunti all'art. 488, io sarei ben lieto di prendere sul serio la dicitura: *completamento* della ferrovia da Cuneo a Ventimiglia. Disgraziatamente non è parola esatta, avvegnacchè siamo assai lungi da un qualsiasi *completamento*. Siamo appena appena allo stadio della continuazione di una linea, la quale, come tutti sanno, fu abbandonata dopo il traforo del colle di Tenda. Si fece bensì arrivare la ferrovia fino a Vievola, ma poi venne la lunga era di inoperosità, fortunatamente cessata due anni fa, quando si venne con la Francia all'intesa della Convenzione del giugno 1904 allo scopo di ultimare le linee Cuneo-Ventimiglia e Cuneo-Nizza. Non parliamo dunque di completamento, ma ralleghiamoci di veder iscritti tre milioni per imprendere le opere necessarie onde continuare questa linea così importante.

Ricorda il Senato l'ordine del giorno votato il 1° dicembre 1902. Fu allora che il Presidente del Consiglio onor. Zanardelli s'impegnò a risolvere la grave questione pregiudicata da un voto anteriore. Iniziò le trattative colla Francia, e lealmente portò l'anno di poi la legge per la costruzione di questa ferrovia.

La mia attitudine in quel giorno fece forse ricordare il personaggio di Molière, che faceva della prosa *sans le savoir*, poichè nel mio discorso feci della poesia *sans m'en douter*. Difatti io auguravo all'onor. Zanardelli di inaugurare questa ferrovia entro pochi anni, allo

scadere dei quali siamo invece costretti ad eccitare il Governo ad intraprenderne i lavori.

La legge del quadriennio che votammo nel 1904, per procurare i fondi necessari alla costruzione di questa linea Vievola-Ventimiglia-Nizza, stabiliva che avesse ad effettuarsi entro otto anni. Ora già ne son passati due ed a me non risulta che si sia neanche messo all'appalto un qualsiasi tronco oltre Vievola.

Ora il Senato comprenderà che se vi era urgenza cinque o sei anni fa di chiedere che si venisse ad una definitiva soluzione della grave questione, era nella speranza che la locomotiva non avesse da fermarsi indefinitamente nei prati di Vievola, ma che potesse continuare almeno almeno fino a Tenda per avere un provvisorio capo linea.

Noti il Senato che quella ferrovia non è abbandonata dai viaggiatori, come altri potrebbe supporre, malgrado il servizio ne sia fatto in modo deplorabile.

S'incontrano spesso su quella linea dei viaggiatori francesi e inglesi, i quali fanno trovare delle carrozze a Vievola per scendere a Ventimiglia. Ora, tale movimento sarebbe molto più importante se l'attuale servizio ferroviario non fosse così deficiente; basti dire che i treni non vanno neppur direttamente da Torino a Vievola, ma si fermano a Cuneo, per un inesplicabile trasbordo, perdendosi almeno un'ora col treno che dovrebbe trasformarsi in diretto. Se tutti questi inconvenienti non esistessero, la linea Torino-Vievola sarebbe attiva sin d'ora

e percorsa da forestieri, i quali in questi mesi si recano in gran numero sul litorale.

La prima raccomandazione sarà pertanto che, migliorati gli attuali servizi, il Ministero veda di eccitare per quanto è possibile gl'ingegneri e gli uffici per procedere senza ritardo agli appalti. Gli otto anni previsti per i lavori sono il *maximum*, cioè il *summum ius, summa iniuria*. Diminuiamo questo tempo preveduto dalla legge, onde aprire al più presto comunicazioni così utili e tanto vivamente desiderate.

Un'altra raccomandazione credo opportuno di fare: nella convenzione con la Francia è stabilito che la linea sia fatta ad un solo binario: *à une seule voie*.

Ora è inutile che io raccomandi al ministro di fare almeno in modo che gli studi e le opere da imprendersi, non impediscano poi il secondo binario quando l'attività della linea lo reclamerà. Per amor di Dio non ci mettiamo lì, in quella nuova linea internazionale, nella stessa condizione in cui ci troviamo oggi per la linea del Frejus, dove con un solo binario non vi è possibilità di effettuare treni diretti e per conseguenza il concorso del pubblico va a cercare altre vie, ed il commercio s'incanala per il Gottardo ed il Sempione stante le difficoltà che incontra nel valersi del Moncenisio.

Riassumendo, prego il signor ministro di attivare energicamente gli studi, poichè i lavori non sono ancora incominciati quantunque sieno già passati due anni dall'approvazione della legge. Andiamo almeno fino a Tenda per ottenere un servizio regolare, e negli studi si faccia in modo che occorrendo il secondo binario, sia possibile farlo a suo tempo e non si trovi poi impedito dalla nostra imprevidenza.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Posso dare all'onor. Di Sambuy una lieta notizia, cioè che l'amministrazione non ha perduto il suo tempo. Per quanto la legge che ordinava la costruzione di questa linea porti la data del 30 giugno 1904, e riguardi una linea che presenta difficoltà tecniche rilevanti, pure il progetto del tronco da Vievola a Tenda diviso in cinque lotti è stato trasmesso al Consiglio superiore il 20 novembre per la sua approvazione. Due di questi lotti, Vievola-Cageo e

Tenda-Cagnolina, che comprendono gallerie molto importanti, saranno appaltati appena il progetto sarà approvato dai corpi tecnici competenti; e gli altri tre lotti di questo tronco saranno appaltati in modo che possano trovarsi ultimati insieme ai primi due, per l'esecuzione dei quali sono previsti 42 mesi dalla consegna dei lavori.

Sarà pur appaltato sollecitamente il ponte sul fiume Roia che servirà al raddoppiamento del binario fra Mentone e Ventimiglia e per l'innesto in questa stazione della linea per Cuneo.

E, tenuto conto del milione residuo dei precedenti stanziamenti e dei tre milioni stanziati nel bilancio di previsione 1906-907, posso dichiarare che abbiamo mezzi per dare il maggior sviluppo possibile ai lavori per la costruzione di questa linea.

Assicuro l'onor. Di Sambuy che per parte mia veglierò a che la legge abbia la più rapida esecuzione, e, se sarà possibile anticipare sui termini stabiliti, ne sarò lieto quanto lui, perchè si tratta di una linea a cui giustamente si interessa tutto il Piemonte ed a cui sono legati interessi nazionali di primo ordine. (*Approvazioni*).

DI SAMBUY. Io ringrazio il ministro di quanto mi ha detto. Io ho fede nelle parole con le quali egli afferma di mettere tutta la sua cura ad accelerare i lavori. Poichè il progetto è già sottomesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici, speriamo non abbia a dormirvi troppo.

Abbiamo assunto l'impegno di compiere la Cuneo-Nizza entro sei anni, poichè degli otto ne sono già passati due, ed ora ci si avverte che occorreranno 42 mesi all'esecuzione dei lavori dalla data della consegna dei terreni per il primo tronco appaltato, ciò non è consolante; ma confido ancora nell'operosità del ministro, avvertendolo che le mie raccomandazioni per un possibile futuro binario sulla Cuneo-Nizza non riflettono la Ventimiglia-Mentone, per il qual tratto è stato provveduto mediante la convenzione colla Francia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti il capitolo 488 nella somma che ho letta.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1906

489	Costruzione del tronco dal fiume Amaseno a Formia che fa parte della ferrovia direttissima Roma-Napoli e serve pure a congiungere le linee Velletri-Terracina e Gaeta-Sparanise (art. 1, lettera <i>m</i> , della legge 30 giugno 1904, n. 293)	3,000,000 »
490	Costruzione della ferrovia Sant'Arcangelo-Urbino (Legge 9 luglio 1905, n. 413)	<i>per memoria</i>
		7,200,000 »
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>		
491	Anticipazione della quota spettante alla provincia di Roma sulla spesa dei lavori per la sistemazione del Tevere - Legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12 e 25 febbraio 1900, n. 56 (Spesa ripartita)	217,250 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
492	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	377,076 16
493	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al Tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei Depositi e Prestiti (Articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	10,209,657 14
		10,586,733 30

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	1,879,000 »
Debito vitalizio	2,143,000 »
Genio civile	4,356,000 »
Strade	5,989,350 »
Acque — Opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria	7,347,050 »
Bonifiche	204,400 »
Porti, spiagge, fari e fanali	6,723,850 »
Strade ferrate	8,500 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	28,651,150 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	880,800 »
Opere in Roma	11,982,750 »
Opere varie	1,016,190 »
Strade { Lavori di sistemazione non superiori a L. 30,000	37,000 »
{ Lavori per sistemazione e miglioramento	1,260,000 »
{ Riparazioni straordinarie	330,000 »
{ Costruzioni	4,034,000 »
{ Sussidi straordinari	1,900,000 »
	7,561,000 »

Acque		5,105,000 »
Opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria		500,000 »
Spese comuni ad acque e strade		1,700,000 »
Bonifiche		9,314,657 14
Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna		337,500 »
Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele		3,100,000 »
Opere nella provincia di Basilicata	Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	20,000 »
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato	986,000 »
	Bonifiche	220,000 »
	Opere dipendenti dalla legge 31 marzo 1904, n. 145	1,695,000 »
		2,921,000 »
Opere nelle provincie Calabresi	Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	247,000 »
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato	1,903,500 »
	Bonifiche.	700,000 »
	Porti, spiagge, fari e fanali	299,500 »
	Strade ferrate	»
		3,150,000 »
Porti, spiagge, fari e fanali		10,088,500 »
Strade ferrate		30,000 »
Assegnazione per un fondo di riserva		2,585,352 86
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria		60,272,750 »
CATEGORIA SECONDA. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE		7,200,000 »
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI		217,250 »
TOTALE del titolo II. (Spesa straordinaria)		67,690,000 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		96,341,150 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO		10,586,733 30


RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) .	88,923,900 »
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria) .	7,200,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . .	217,250 »
TOTALE spese reali	96,341,150 »
Categoria IV. — Partite di giro	10,586,733 30
TOTALE GENERALE	106,927,883 30

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'esercizio finanziario 1906-907

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO per l'esercizio finanziario 1906-907



Stato di previsione della Spesa

PARTE ORDINARIA

1	Spese della Direzione generale coi servizi centrali ed uffici dipendenti:		
	Personale	15,000,000	
	Spese diverse	1,600,000	
		<hr/>	16,600,000 »
2	Spese generali:		
	Imposte e tasse	2,140,000	
	Contributo Istituti di previdenza	8,560,000	
	Spese diverse.	2,580,000	
		<hr/>	13,280,000 »
3	Spese servizio mantenimento e sorveglianza:		
	Personale	28,400,000	
	Lavori ed accessori	12,850,000	
		<hr/>	41,250,000 »
4	Spese servizio trazione ed officine:		
	Personale	25,200,000	
	Combustibile per locomotive	37,000,000	
	Manutenzione materiale rotabile ed accessorie	39,600,000	
		<hr/>	101,800,000 »
5	Spese servizio movimento e traffico:		
	Personale	56,750,000	
	Spese accessorie	13,650,000	
		<hr/>	70,400,000 »
6	Noli passivi		4,100,000 »
7	Rinnovamento del materiale rotabile della parte metallica degli armamenti e manutenzione straordinaria delle linee	21,600,000	
	Dette da sostenersi col ricavo del materiale fuori d'uso	3,000,000	
		<hr/>	24,600,000 »
8	Spese di miglorie da sostenersi a carico dell'esercizio (legge 19 aprile 1906, n. 127)	6,000,000	
	Dette da sostenersi col ricavo della vendita di materiale fuori d'uso	1,600,000	
		<hr/>	7,600,000 »
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>		279,630,000 »

	<i>Riporto</i>	279,630,000 »
9	Quota d'interessi al 3.65 per cento e di ammortamento in 40 anni della somma di lire 225 milioni (approssimativa) rimborsata alle tre Società pel riscatto del materiale rotabile d'esercizio esistente al 1° luglio 1885	10,739,700 »
10	Quota d'interessi al 3.65 per cento e d'ammortamento in 40 anni sulla somma di lire 135,000,000 rimborsata dal Tesoro alle Società per acquisto di materiale rotabile in dipendenza della Convenzione 29 novembre 1899, approvata con legge 25 febbraio 1900, n. 56 .	6,443,820 »
11	Interessi e quota di ammortamento sulle somme fornite dal Tesoro, mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti a sensi degli articoli 9 e 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137.	3,964,293 02
12	Interessi e quota di ammortamento sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria per il materiale rotabile e di esercizio consegnato il 1° luglio 1905 per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137, dalle tre Società e per altri titoli a termini dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261	1,281,589 80
13	Rimborso al Tesoro degli interessi corrisposti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulle somme loro pagate dopo il 1° luglio 1905	500,000 »
14	Fondo di riserva (2 per cento dei prodotti del traffico)	6,920,000 »
15	Quota spettante ai concessionari delle ferrovie, delle quali lo Stato è comproprietario e di quelle concesse all'industria privata	13,000,000 »
16	Prodotti netti dell'esercizio da versare al Tesoro	41,320,597 18
		363,800,000 »
PARTE STRAORDINARIA		
17	Spese per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905	50,000,000 »
18	Spese per lavori e provviste di materiale rotabile per far fronte all'aumento del traffico del 1905-906 e 1906-907	34,000,000 »
19	Spese in aumento patrimoniale da sostenersi coi proventi della vendita, a forma di legge, di aree, relitti e costruzioni.	<i>per memoria</i>
20	Spese impreviste a carico del fondo di riserva	<i>per memori</i>
21	Spese per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni	1,000,000 »
		85.000,000 »

PARTITE DI GIRO		
22	Approvvigionamenti - Materie di primo acquisto o restituite al magazzino	82,000,000 »
23	Officine - Mano d'opera, materie d'impiego ed altre spese delle officine.	41,000,000 »
24	Spese per eccedenze di dotazione di magazzino (art. 8 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	<i>per memoria</i>
25	Imposta erariale sui trasporti	22,948,000 »
26	Sovrimposta erariale a favore degli Istituti di previdenza	6,266,000 »
		<hr/>
		152,214,000 »
		<hr/>
	Totale generale della spesa	601,014,000 »
		<hr/>

Stato di previsione dell'Entrata

PARTE ORDINARIA

1	Prodotti del traffico:		
	a) Viaggiatori	128,500,000	
	a bis) Viaggi dei membri del Parlamento	765,000	
	b) Bagagli e cani	6,350,000	
	c) Merci a grande velocità	18,300,000	
	d) Merci a piccola velocità accelerata	17,250,000	
	e) Merci a piccola velocità ordinaria	170,000,000	
			341,165,000 »
2	Introiti diversi del traffico		4,835,000 »
	Totale prodotti del Traffico		346,000,000 »
3	Prodotti indiretti		1,800,000 »
4	Introiti e rimborso di spesa.		11,400,000 »
5	Noli attivi		<i>per memoria</i>
6	Proventi della vendita di materiali fuori d'uso provenienti dall'armamento e dai rotabili.		3,000,000 »
7	Prodotti provenienti dai lavori in conto patrimoniale.		1,600,000 »
			363,800,000 »
PARTE STRAORDINARIA			
8	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 (art. 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137 e art. 2 della legge 19 aprile 1906, n. 127).		50,000,000 »
9	Sovvenzione del Tesoro per lavori e provviste di materiale rotabile, per far fronte all'aumento del traffico del 1905-906 e 1906-907 (art. 2 della legge 19 aprile 1906, n. 127)		34,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>		84,000,000 »

	<i>Riporto</i>	84,000,000 »
10	Proventi della vendita, a forma di legge, di aree, relitti e costruzioni	<i>per memoria</i>
11	Prelevamenti delle somme depositate al Tesoro per fondo di riserva (art. 12 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	<i>per memoria</i>
12	Ministero dei lavori pubblici. Rimborso spese per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni di cui all'articolo 23 della legge 22 aprile 1905, n. 137	1,000,000 »
		<hr/> 85,000,000 » <hr/>
	PARTITE DI GIRO	
13	Approvvigionamenti - Forniture fatte alle stazioni, ai depositi, alle offi- cine, alle linee, ecc.	82,000,000 »
14	Officine - Lavori eseguiti per conto dei vari servizi	41,000,000 »
15	Sovvenzioni del Tesoro in conto corrente contabilità speciali, per mag- giore dotazione di magazzino (art. 8 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	<i>per memoria</i>
16	Imposta erariale sui trasporti	22,948,000 »
17	Sovrimposta erariale a favore degli Istituti di previdenza	6,266,000 »
		<hr/> 152,214,000 » <hr/>
	Totale generale dell'entrata	601,014,000 » <hr/>

PRESIDENTE. Ora passiamo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie di Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906, al 30 giugno 1907, a termini della legge 22 aprile 1905, n. 137, in conformità dello stato di previsione allegato in appendice alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

L'ammontare definitivo del fondo di dotazione di magazzino delle ferrovie dello Stato di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1905, n. 137, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1906-1907 in lire 68,000,000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione per la nomina:

a) di tre Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti;

b) di tre Commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907 (n. 397).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907 (n. 394);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907 (n. 395);

Impianto di vie funiculari aeree (n. 331 - seguito);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (n. 247).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 29 dicembre 1906 (ore 19)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXLIX.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge — Votazione a scrutinio segreto — Comunicazione del Presidente — Discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 394) — Parlano nella discussione generale i senatori Parpaglia, Astengo, Vischi, Cavalli, Lanzara, relatore, ed il ministro delle poste e dei telegrafi — Chiusura di votazione — Si ripiglia la discussione del bilancio; senza osservazioni si approvano tutti i capitoli, meno il 37, che è votato dopo raccomandazioni dei senatori Cavalli, Lanzara, relatore, Di Sambuy e Tassi, accolte dal ministro delle poste e dei telegrafi — Sono infine approvati i riassunti per titoli e categorie — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 395) — Parlano nella discussione generale i senatori Astengo, Cadolini e Vacchelli; relatore, ai quali risponde il sottosegretario di stato per il tesoro — Senza discussione sono approvati i capitoli, i riassunti per titoli e categorie, e gli articoli del disegno di legge — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, delle poste e telegrafi, nonché il sottosegretario di Stato per il tesoro.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Presentazione di disegni di legge.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-1907;

Autorizzazione di una maggiore assegnazione di un milione e 700,000 lire sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1906-907 per la spedizione militare in Cina;

Disposizioni circa il collocamento a riposo degli assistenti del Genio navale;

Modificazione alla legge 25 dicembre 1904, n. 688, provvedimenti relativi al miglioramento degli stipendi degli ufficiali inferiori e subalterni della Regia marina;

Modificazioni delle norme per l'avanzamento del personale di macchina della Regia marina, Modificazioni alla legge sulla leva marittima.

Pregherei il Senato di voler dichiarare d'urgenza gli ultimi quattro disegni di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, dei quali i primi due saranno trasmessi, per il loro esame, alla Commissione

permanente di finanze, gli altri seguiranno il corso ordinario degli Uffici.

L'onorevole ministro ha domandato che gli ultimi quattro disegni di legge siano dichiarati d'urgenza. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

I. *Votazione per la nomina:*

a) di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti;

b) di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto.

II. *Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 397):

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di voler procedere all'appello nominale per queste votazioni.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Debbo dare al Senato lettura di una lettera or ora giunta da S. E. il ministro del tesoro:

«Ecc.mo sig. Presidente,

«Essendo impegnato alla Camera per la discussione del bilancio dell'Entrata, sono dolente di non poter assistere alla seduta odierna del Senato. Verrà in mia vece il mio collega, onor. Fasce.

«Mi affretto di ciò rendere edotta la Eccellenza Vostra, mentre con ogni ossequio mi confermo

«Suo dev.mo

«ANGELO MAIORANA».

Do atto all'onor. ministro del Tesoro della fatta comunicazione.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione del bilancio del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio 1906-907 si procederà

al sorteggio dei nomi dei signori senatori che dovranno fungere da scrutatori nelle votazioni che si stanno compiendo.

Vengono estratti: per lo scrutinio delle schede di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti i senatori Serena, Caracciolo e Lanzara; per lo scrutinio delle schede per la nomina dei tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto, i senatori De Sonnaz, Colonna Fabrizio e De Martino Giacomo.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 394).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 394).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Come il Senato sa, l'equipaggio della *Lombardia* che doveva partire da Genova, abbandonò il servizio, cedendo ad una deliberazione impulsiva della Federazione dei lavoratori del mare, e ciò con danno e desolazione di un gran numero di poveri emigranti. Si intuì che quello era un atto di minaccia per indurre gli armatori a piegare alle domande dei marinai, e si sperava che di fronte ai gravi interessi economici e nazionali che si compromettevano, il movimento si arrestasse. Gli armatori risposero con ordinare il disarmo delle navi, non potendo cedere ad irragionevoli pretese e imposizioni, frutto di audaci sobillatori e speculatori dell'altrui buona fede. La Federazione rispose deliberando lo sciopero generale nei marinai tutti. Pareva però che si fosse fatta eccezione per i legni adibiti ai servizi postali, trattandosi di servizio pubblico di supremo interesse; così maggiore la responsabilità.

Disgraziatamente così non fu. I piroscafi di

partenza da Genova non poterono partire, in Livorno si fermarono il *Balduino* ed il *Paraguay*, ed in Civitavecchia l'equipaggio abbandonò i piroscafi *Josto*, *Vespucci* che sono adibiti al servizio da Civitavecchia a Golfo Aranci, e non parlo degli altri. In un momento si paralizza tutta la vita commerciale ed economica tra il continente e le isole.

Parlando al Senato ed all'onor. ministro che ha tanto intelletto, io non mi fermerò ad indicare ed enumerare i danni e le gravissime conseguenze di questo stato di cose; sospesi i viaggi dei piroscafi, le isole si trovano in gravi condizioni, il servizio di posta, dei pacchi postali, dei passeggeri e delle merci si arresta. La Sardegna poi si trova in uno stato di vero isolamento. La Sicilia è pur isola, ma ha la fortuna di essere più vicina al continente, ed appena separata dallo stretto di Messina. E così ha potuto ottenere per mezzo dei *ferry-boats* un non interrotto servizio ferroviario passando lo stretto.

Sarà una via più lunga, più dispendiosa, ma una via esiste per i più importanti servizi.

La Sardegna disgraziatamente è distante dal continente e dall'isola sorella, le nostre comunicazioni sono unicamente per mezzo dei piroscafi della *Navigazione Generale*; questo mancando, avviene l'isolamento. Quando si è al continente, il passeggero può provvedere con qualche altro mezzo di trasporto, ma dalla Sardegna al continente non vi è altro mezzo, non si può neppure viaggiare a piedi perchè si sentirebbe troppo l'umido.

In queste condizioni mi permetto di chiedere all'onor. ministro quali provvedimenti abbia già preso od intende prendere. Io certo non voglio spingerlo ad intervenire nella lotta tra i marinai e gli armatori per parteggiare per gli uni o per gli altri. Dico che deve mantenere l'azione della legge, che deve specialmente provvedere per i diversi ed importanti servizi del mare. E dico provvedere con ogni mezzo, perchè il servizio della corrispondenza fra le isole non sia interrotto. Non basta pensare alla posta, urge provvedere anche ai passeggeri.

Quando al continente si volle sospendere od interrompere il servizio ferroviario, il Governo intervenne sollecitamente e lodevolmente per mitigarne almeno le conseguenze, assicurando i servizi più importanti. È giusto e necessario

si provveda per le comunicazioni colla Sardegna. Al Governo non mancano i mezzi; può adibire dei legui della Regia marina, e valendosi delle clausole del capitolato, può anche valersi degli stessi piroscafi, munendoli con equipaggio della Regia marina, tanto più che i comandanti ed ufficiali dei piroscafi non hanno partecipato allo sciopero. I mezzi vi sono, è necessario adottarli sollecitamente ed energicamente. Questo arresto del servizio dei piroscafi è più sensibile, perchè, è d'uopo confessarlo, il servizio nostro commerciale ed economico tra la Sardegna ed il continente si accresce notevolmente, specialmente nei generi di derrate alimentari. E l'arresto del servizio proprio dovrà ripetersi in questi giorni.

Mi sono permesso di fare quest'interrogazione, perchè ho creduto fosse un dovere il farlo, e desideravo e desidero che sappia il Paese con quanta sollecitudine il Governo provvede ai nostri interessi.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Prima di iniziare la discussione del bilancio, io sento il dovere di rispondere subito all'interrogazione rivoltami dall'onorevole senatore Parpaglia, il che mi offrirà anche occasione di fare al Senato delle comunicazioni su questo importante argomento.

Io non entro affatto nella questione che riguarda i dissidi sorti tra la gente di mare e la Società degli armatori, in quanto concerne le condizioni del contratto di arruolamento, perchè questa materia esorbita dalla competenza del ministro delle poste e dei telegrafi.

Questi si deve preoccupare essenzialmente di assicurare la continuità dei servizi postali. A tale proposito debbo fare conoscere al Senato che, appena si diffusero le prime voci di una minaccia di sciopero della gente di mare, mi rivolsi alle Società assuntrici dei servizi sovvenzionati, e con apposita lettera feci loro regolare diffida di assicurare in qualunque modo il servizio, di fare, cioè, qualunque sforzo, perchè malgrado lo sciopero si provvedesse al servizio con arruolamenti di altri equipaggi. E devo dire che specialmente la Società di navigazione generale ha fatto lodevoli sforzi per corrispondere a questo invito del Governo, sforzi i quali disgraziatamente non sono stati tutti coronati

da felice successo. Inoltre ho preso subito gli opportuni accordi col mio collega l'onorevole ministro della marina, perchè in caso di sciopero fossero assicurati i servizi postali con le isole col sussidio di navi della Regia marina.

Detto ciò, comincerò dal fare brevissimamente la cronaca dello sciopero.

Il giorno 12 il piroscafo *Orione* della Navigazione Generale italiana, destinato al viaggio da Napoli a Messina e Alessandria d'Egitto, arrivato a Napoli, si fermò; l'equipaggio dichiarò lo sciopero e la Società di navigazione destinò un altro piroscafo, l'*Umbria*, per sostituirlo. Intanto la Navigazione Generale provvede anche a rinnovare l'equipaggio dell'*Orione*, il quale potè proseguire il viaggio.

Senonchè il giorno 17 corrente la Federazione dei lavoratori del mare proclamò lo sciopero generale.

Vediamo gli effetti avuti finora da questo sciopero.

Cominciato ieri, lo sciopero ha avuto queste conseguenze. Ieri è partito da Genova il piroscafo per la linea del Levante; i piroscafi dall'Adriatico al Levante e viceversa sono rimasti fermi a Bari e Brindisi; il piroscafo della linea commerciale da Marsiglia a Trieste, in ritorno, è rimasto fermo a Bari. Il piroscafo per la Sardegna non è partito da Genova. Per ciò che riguarda le comunicazioni con la Sicilia, queste, fortunatamente, non sono state ancora interrotte.

Invece per la Sardegna, mentre si riteneva che la Navigazione Generale Italiana avrebbe potuto provvedere a sostituire gli equipaggi, il *Candia* è partito dal Golfo degli Aranci ed è arrivato in orario a Civitavecchia; ma ieri sera non è partito per Civitavecchia il piroscafo diretto al Golfo degli Aranci. Sono però a Civitavecchia due Regie navi, ed una al Golfo degli Aranci, che provvederanno al servizio.

In complesso, e riassumendo, il servizio con l'Egitto, con la Cirenaica, con la Tunisia, con la Tripolitania, saranno assicurati, o dalla Navigazione generale, oppure provvedendo all'inoltro delle corrispondenze, con Compagnie estere. Per la Sicilia il servizio, per ora fortunatamente, non è interrotto.

Ad ogni modo ho preso gli accordi con la direzione generale delle ferrovie dello Stato perchè le corrispondenze ed i pacchi siano

inoltrati per via di terra. Il punto più delicato, come ha giustamente rilevato l'onorevole senatore Parpaglia, è quello delle comunicazioni con la Sardegna.

Ed egli ha opportunamente distinto ciò che riguarda il servizio delle corrispondenze e dei pacchi dal trasporto dei passeggeri. Per quello che riguarda il servizio, più propriamente detto postale, posso assicurare il Senato che questo servizio è garantito dagli accordi presi con la Regia marina.

PARPAGLIA. Anche pei pacchi?

SCHANZER, *ministro, poste e dei telegrafi*. Sì, vuol dire che se il servizio delle torpediniere sarà insufficiente, ci sono tre navi, come mi dice ora il ministro della marina, che provvederanno interamente al servizio dei pacchi e delle corrispondenze.

Resta la questione del servizio dei passeggeri, e su questo punto, che è molto importante, non posso, in questo momento, fare una dichiarazione assoluta, perchè l'argomento, come il Senato comprende, è delicato; posso però assicurare il Senato che sarà provveduto anche certamente in modo perfettamente sufficiente al servizio dei passeggeri; ed, ove occorresse, il Governo si varrà pure della facoltà, che deriva dai capitolati vigenti, di prendere possesso dei piroscafi della navigazione sovvenzionati per provvedere al servizio.

Dopo questa dichiarazione, spero che il senatore Parpaglia sarà soddisfatto. (*Approvazioni*).

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Io ringrazio il ministro delle dichiarazioni che ha fatto, e sono lieto di averle provocate e di sapere che, per quanto riguarda il servizio postale, compresi i pacchi, procede regolarmente, valendosi di navi della Regia marina, e prendo atto della dichiarazione che colla massima sollecitudine si provvede anche per i passeggeri. I mezzi li ha segnalati lo stesso onorevole ministro; se ne valga con energia e rapidità, quale è consigliata dalla condizione in cui si trova la Sardegna, procurando le comunicazioni coi piroscafi. Ogni ritardo sarebbe deplorabile.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io dirò poche parole per fare qualche raccomandazione all'onor. mio amico, il ministro delle poste e telegrafi.

Già due volte ai suoi predecessori feci una raccomandazione sui timbri delle lettere che sono illeggibili e che negli atti civili, non servono a nulla perchè non si legge nè il paese di partenza, nè la data.

I ministri, suoi predecessori, mi hanno promesso che avrebbero riparato a questo grave inconveniente che porta così gravi dissesti, ma non hanno fatto nulla.

Io mi affido alla energia del ministro delle poste e telegrafi perchè non mi costringa a fare una terza raccomandazione, e spero che le sue assicurazioni avranno oggi miglior risultato.

E giacchè ho la parola sul servizio delle poste, mi permetta l'onor. ministro che io richiami la sua attenzione sopra alcuni inconvenienti che credo si avverino, ma che esso vorrà verificare quanto fondamento hanno.

Si lamenta dagli impiegati addetti al servizio esecutivo, specialmente nella capitale, che, quando un impiegato si mostra bravissimo in quel servizio, immediatamente è chiamato al Ministero o alla direzione generale, e i più disadatti si lasciano ai servizi attivi, che hanno contatto col pubblico, i quali impiegati poi non hanno nessun vantaggio, nemmeno il comodo dell'orario, mentre quelli che sono chiamati al Ministero hanno vantaggi assai importanti.

Io vorrei che verificasse se questo inconveniente si avveri, perchè son certo vi porrà pronto riparo.

Un altro inconveniente è sulle cartoline vaglia. Quelle al disotto di 25 lire, cioè quelle in generale spedite dalla povera gente, che si smarriscono, non essendo confermate dall'ufficio mittente, ci vogliono 12 o 13 mesi per essere rinnovate. È questo un inconveniente gravissimo, e bisognerebbe trovare il modo perchè la rinnovazione potesse aver luogo dentro un termine più breve.

Un altro inconveniente si verifica nei vaglia telegrafici. Per il pagamento di questi, non basta il titolo di riconoscimento, ci vuole anche una persona di garanzia, in attesa della conferma che viene spedita con lettera raccomandata. Così il vaglia che si dovrebbe riscuotere immediatamente, non si può riscuotere se non

dopo due o tre giorni, e quindi con maggior ritardo dei vaglia ordinari. Anche su questo inconveniente richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro.

In sostanza, ritornando agli impiegati, io non domando che, possibilmente, si usi per tutti, eguaglianza di trattamento, e l'onorevole ministro nella sua grande equità vedrà se ciò è possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vischi.

VISCHI. La questione sollevata dal senatore Astengo circa i timbri postali può sembrare modesta, ma è invece di singolare importanza.

Tutti coloro che sono negli affari, e specialmente quelli che esercitano professioni di legali, sanno a quanti inconvenienti dia luogo l'attuale sistema di timbratura della corrispondenza.

Tutti vediamo sulla corrispondenza estera dei timbri così chiari, così nitidi, e così circostanziati, da farci meravigliare come da noi debba essere, non dico difficile, ma addirittura impossibile imitarli; vediamo taluni timbri che portano, non solo la data, ma l'ora ed i minuti della partenza e dell'arrivo, e in uno spazio relativamente più piccolo, ed il tutto così nitido da poter esser sicuri di leggere anche dopo parecchio tempo.

Da noi prevale il desiderio di conservare, almeno in questa parte, quel che ci è di peggio.

Per esempio, avevamo il sistema antico di contar l'ora dalla mezzanotte a mezzogiorno e viceversa, onde la necessità di dire *antimeridiane* o *pomeridiane*. Venne mutato tale sistema dal compianto ministro Genala, onde ufficialmente da tutti si comincia a contare dalla mezzanotte fino alla mezzanotte seguente, sistema facile, più comodo e che pareva fatto principalmente per le poste e telegrafi. Invece il timbro postale conserva ancora l'antica dicitura, in modo che quando si timbra una lettera in arrivo o in partenza, per indicare l'ora si segna con un *M* l'ora del mattino e con un *S* quella della sera.

Qualche volta questa lettera è cancellata, o poco intelligibile, e dà luogo ad inconvenienti ed a contestazioni molte volte non piccole per le conseguenze giuridiche che una corrispondenza impostata prima o dopo può portare agli interessi tra i cittadini.

« Ora io comprendo che se è facile chiedere, è dispendioso l'apportare talune modificazioni, perchè riconosco anche io che il rinnovare tutti i timbri potrà portare pure a qualche spesa; ma domando: perchè, rifacendo questi timbri, non uniformarsi agli insegnamenti che ci vengono da fuori?

Il ministro per buona sorte è giovane e deve essere amante più delle novità che delle cose vecchie, specialmente se queste sono cattive.

Io per molte ragioni ho avuto piacere del suo avvento al potere; ma volentieri aggiungerei anche la compiacenza di veder soddisfatti i desideri da me esposti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Prima di rispondere agli onor. senatori Astengo e Vischi, e poichè non ho avuto ancora l'onore di parlare dinanzi al Senato, chiedo licenza, in questa discussione, di fare brevissime considerazioni sulla situazione generale dell'azienda postale e telegrafica, quale risulta dai bilanci dell'ultimo decennio. Basterà all'uopo indicare pochissime cifre. L'entrata dal 1897-98 ad oggi, con aumento annuo costante, si è elevato da 70 a 110 milioni, con un incremento totale di oltre un terzo; nello stesso periodo è cresciuta anche considerevolmente la spesa, ma a questo proposito bisogna distinguere tra la prima e la seconda metà del decennio. Infatti nella prima metà l'aumento della spesa fu piuttosto limitato, di tre milioni all'anno circa; nella seconda metà invece oscillò tra i cinque e i sette milioni, diguisachè, mentre l'utile netto dell'azienda al principio del periodo considerato era di circa 9 milioni, salì a 15 milioni e mezzo a metà del periodo e ridiscese poi di nuovo a 9 milioni. Nell'ultimo esercizio l'utile netto tende a riprendere l'ascesa, perchè si prevede in circa 12 milioni. Queste cifre dimostrano chiaramente che nella prima metà del periodo l'azienda fu dominata da criteri piuttosto fiscali, dando una larga parte al tesoro ed una minore ai servizi, mentre nella seconda metà del periodo si riconobbe più precisa la necessità di dotare in modo meno insufficiente i servizi. E, facendo un passo innanzi nella analisi delle cifre, si vede che, mentre nel decennio aumentò notevolmente la spesa ordinaria del bilancio, ebbe incremento molto

limitato la spesa straordinaria, che pure sarebbe stata indispensabile per mantenere gl'impianti in condizione di normale funzionamento. La spesa straordinaria in tutto il decennio superò di poco i 14 milioni. Ed è così che dalle cifre si ha la spiegazione della situazione attuale, che è caratterizzata da un profondo squilibrio tra gli impianti e i bisogni del servizio ed i fini che l'azienda è chiamata a soddisfare. Il Governo è convinto della necessità di apportare un rimedio a questo stato di cose e presenterà tra pochi giorni, per mezzo mio, al Parlamento un disegno di legge, col quale si chiedono le somme che si ritengono necessarie per ricondurre l'equilibrio tra gl'impianti ed i fini dell'azienda, ed anche per aumentare la produttività dell'azienda stessa in modo che possa restituire in breve numero di anni al bilancio dello Stato l'anticipazione che ora chiede. Io non voglio abusare della pazienza del Senato indicando ora i provvedimenti che faranno oggetto di questo disegno di legge, tanto più che il Senato dovrà a suo tempo esaminarlo e discuterlo, ma ad ogni modo credo mio dovere di fare qualche sommario accenno in proposito.

Cominciando dai servizi postali, sarà aumentato il materiale, specialmente quello delle vetture ambulanti, perchè questo è il servizio fondamentale della posta.

Attualmente tali vetture sono insufficienti di numero non solo, ma in gran parte in cattivo stato, e molte devono essere messe fuori uso; ed occorre anche trasformare non pochi servizi di messaggeri in uffici ambulanti.

Sarà fatto l'esperimento della posta pneumatica in alcune principali città, cioè a Roma, a Napoli, a Milano; sarà provveduto a una larga rifornimento dei sacchi da trasporto e delle cassette di impostazione e di altre minori esigenze dei servizi.

Ma la parte più importante dei crediti che il Governo domanderà sarà destinata ai servizi elettrici che non sono in condizioni di far fronte alle aumentate esigenze del traffico. È noto al Senato che in altri periodi il servizio telegrafico italiano fu rinomato, ma poi gli impianti rimasero stazionari e il pubblico ora si lamenta del servizio, quantunque non abbiano fondamento forse le esagerazioni che a questo proposito facilmente allignano.

Il pubblico si lamenta anche dell'altezza della

tariffa la quale è ancora la più elevata del mondo. Così si presenta al Governo un doppio problema che deve essere risolto con criterio organico, quello cioè della trasformazione degli impianti e della riduzione della tariffa telegrafica: due questioni che sono fra loro intimamente connesse, perchè non è possibile addivenire alla riduzione della tariffa telegrafica senza aver prima messi gli impianti in condizione di far fronte all'aumento del traffico che immediatamente consegue alla riduzione della tariffa.

Coi lavori che saranno proposti in questo disegno di legge, e che si eseguiranno nel termine di tre esercizi, si amplierà la rete telegrafica principale e si trasformerà radicalmente la rete telegrafica secondaria, la quale ora si trova in condizioni abbastanza disgraziate, tanto che noi abbiamo inseriti sugli stessi circuiti dodici o tredici uffici, mentre per un buon procedimento del servizio gli uffici inseriti non dovrebbero essere più di sei.

V'è luogo a sperare che dopo un certo termine, che potrà essere anche minore dei tre esercizi, forse dopo 18 mesi, si potrà venire alla riduzione della tariffa del telegramma a 50 centesimi per 10 parole.

A complemento della rete telegrafica nazionale il Governo, con prudente criterio, propone anche l'estensione degli impianti radiotelegrafici.

A questo proposito compio il dovere di mandare un saluto ad un eminente membro di questo alto Consesso, l'illustre senatore Giuseppe Colombo, che nell'ultima conferenza radiotelegrafica di Berlino col suo tatto, con la sua sapienza tecnica e col suo accorgimento seppe tenere alto il prestigio dell'Italia.

Si proporranno tre nuove stazioni radio-telegrafiche, una a Palermo, una a Napoli ed una a Cagliari, perchè servano di sussidio all'ordinario servizio telegrafico che si fa coi cavi e che spesso è interrotto.

Un altro dei servizi elettrici che ha bisogno delle cure del Governo è il servizio telefonico. La legge nel 1903 allacciò i capoluoghi di circondario, e l'industria privata provvide alla istituzione di un certo numero di linee interurbane e di reti urbane. Ma, se non si vuole che l'Italia, la quale in materia di servizi elettrici ha tradizioni gloriose, resti alla coda del

movimento telefonico, occorre estendere la rete telefonica nazionale.

Io citerò solo poche cifre per dimostrare come noi in questa materia siamo molto indietro. I proventi lordi telefonici per l'Italia si elevano appena nell'ultimo esercizio a due milioni, mentre in Germania sommano a 64 milioni, in Francia a 23, in Austria a 11 e via dicendo, e per fino nel Giappone a 6 milioni.

Occorre dunque estendere questo servizio; e il Governo proporrà di allacciare alla rete telefonica nazionale tutti i capoluoghi di circondario che abbiano almeno 10,000 abitanti o anche quelli con popolazione minore, quando abbiano un movimento telegrafico di 20,000 telegrammi all'anno, ed anche le città di 20,000 abitanti quando abbiano un movimento telegrafico di almeno 10,000 telegrammi all'anno.

Così la rete telefonica nazionale sarà estesa con notevole vantaggio specialmente nelle provincie del Mezzogiorno, che sono ancora in gran parte prive di comunicazioni telefoniche.

Una questione molto importante è quella dei locali. È noto al Senato come il servizio postale si dibatta in gravi difficoltà per la ristrettezza dei locali. Una Commissione da me nominata ha accertato che, se si dovesse provvedere subito a risolvere questa grave questione, sarebbe necessaria una somma di circa 15 milioni.

Poichè io non ho potuto ottenere questa somma dal ministro del tesoro, il quale per altri titoli è stato generoso con l'Amministrazione che ho l'onore di presiedere, bisogna contentarsi di una soluzione graduale. Sarà subito provveduto ai bisogni più immediati e gravi, e quindi il disegno di legge che ho già accennato porterà una somma di poco inferiore ad un milione per l'ampliamento dell'ufficio postale e del palazzo delle poste di Milano e una somma di 400,000 lire per la costruzione dell'ufficio postale di Napoli alla ferrovia. A tutto il resta bisognerà provvedere gradatamente, con singoli disegni di legge, seguendo anche, in quanto sia conveniente, il sistema adottato dai miei predecessori, cioè di far costruire gli edifici dai Comuni interessati, salvo il rimborso della spesa da parte dello Stato in un certo numero di esercizi.

Alla questione degli impianti e del materiale fa riscontro la questione del personale, que-

stione grave e delicata, perchè le esigenze degli impiegati, i quali reclamano un migliore trattamento, specie in vista dell'aumento del costo della vita nelle principali città, debbono essere armonizzate colle legittime esigenze dell'Erario.

Anzi tutto bisogna riconoscere che il personale è assolutamente insufficiente come numero, ed è questa una delle principali ragioni del cattivo funzionamento del servizio. L'insufficienza numerica del personale ha portato nella nostra amministrazione un'altra particolare conseguenza, di dare cioè una estensione eccessiva al lavoro straordinario. La nostra amministrazione si regge in gran parte sul lavoro straordinario, il che significa che ha una base non sana, perchè il lavoro straordinario, fra le altre cose, non è obbligatorio per gli impiegati, e quantunque il lavoro straordinario aumenti la retribuzione dell'impiegato, per il suo eccesso lo stanca soverchiamente e lo rende malcontento. È per questo che ho avuto l'onore di presentare all'altro ramo del Parlamento, e spero di poter presto presentare anche a questa alta assemblea un disegno di legge col quale, nei limiti del puro necessario, dei bisogni più impellenti, si aumenta il personale, e nello stesso tempo si limita l'estensione del lavoro straordinario; si propone anche di aumentare il compenso di questo lavoro per una doppia ragione, prima di tutto perchè è un lavoro che si compie in condizioni assai gravose, molto più gravose del lavoro straordinario che si fa nei Ministeri; e in secondo luogo perchè, riducendo tutto ad un tratto la misura del lavoro straordinario, gli impiegati che da molti anni considerano il compenso di questo lavoro come una integrazione del loro stipendi, sarebbero gravemente danneggiati nei loro interessi. Ma la questione del personale non è soltanto questione di compensi e di numero, è anche questione morale, di modalità e sicurezza di carriera. Fa parte di questo alto Consesso un uomo che è altamente benemerito del personale delle poste e telegrafi, l'onor. senatore Sani, al quale principalmente è dovuto il nostro nuovo regolamento organico. Frutto di lunghi studi, esso ha risolto bene molte questioni, ha eliminati molti dubbi, ha dato al personale nuove garanzie ed ha anche considerevolmente migliorato le condizioni economiche del personale;

ma il regolamento organico non ha potuto risolvere per intero la questione del personale, ed è per questo che io avrò l'onore, fra pochi giorni, di presentare all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge di riforma organica del personale, il quale sarà ispirato al concetto di disciplinare in modo sicuro ed equo la carriera del personale e di togliere di mezzo, per quanto sia possibile, le incongruenze dello stato attuale, il quale è il prodotto della sovrapposizione di una serie di ordinamenti diversi, fra loro contraddittori.

Con questa riforma organica si sostituirà al sistema attuale dei ruoli chiusi il sistema dei ruoli aperti, il quale già in Italia, in alcune amministrazioni, ha avuto applicazione e che ha larghissima applicazione nelle amministrazioni postali e telegrafiche estere, francese, germaniche, inglese e via dicendo.

I principali vantaggi del sistema dei ruoli aperti consiste in questo, di dare ad ogni impiegato od agente la sicurezza di raggiungere il massimo stipendio in un tempo determinato quando non abbia demeriti, mentre per meritevoli vi può anche essere un abbreviamento di carriera. Io considero che il notevole sacrificio finanziario che questa riforma sarà per arrecare allo Stato troverà largo compenso nel vantaggio grandissimo di dare al personale la sicurezza e tranquillità del suo avvenire e di permettere a tanti bravi e onesti funzionari, ora troppo spesso agitati e agitatori, di dare tutto intero il contributo delle loro energie al paese e alla amministrazione ed anche di osservare più volenterosamente e rigorosamente la disciplina.

Imperocchè, signori senatori, voi m'insegate che qualunque amministrazione dello Stato ha bisogno di una rigorosa disciplina.

E lo Stato, il quale è così sollecito del personale delle poste e dei telegrafi, ha ben il diritto che sia rigorosamente osservata la disciplina. Io credo che non si possa disconoscere agli impiegati il diritto di associarsi e riunirsi, ma non si potrebbe acconsentire che le associazioni, le organizzazioni si frapponessero fra l'amministrazione e gli impiegati come organo intermedio; ciò significherebbe sovvertire l'amministrazione, la quale non può abdicare i suoi poteri nelle mani di chicchessia senza venir meno ai suoi più essenziali doveri.

Patrocino pure le organizzazioni gl'interessi degl'impiegati, richiamino, se occorre, anche l'attenzione del Governo sugli inconvenienti del servizio. Noi ci ispiriamo a criteri ampiamente liberali, e raccogliamo volentieri la voce di coloro che dei servizi hanno la pratica quotidiana; ma io non potrei, pur raccogliendo tutti i giusti reclami, pure ascoltando gli opportuni suggerimenti, menomamente consentire a qualunque illegittima ingerenza nella mia amministrazione, della quale unicamente rispondo dinanzi al Parlamento, come non potrei nemmeno tollerare che certe manifestazioni in sè legittime assumessero l'aspetto dell'imposizione o della minaccia, senza esercitare con tutto il rigore i poteri disciplinari dei quali m'investono la legge ed il regolamento. *(Bravo)*.

Dopo questo, vengo a rispondere brevemente alle osservazioni e raccomandazioni rivoltemi dagli onorevoli senatori Astengo e Vischi. Gli onorevoli senatori Astengo e Vischi hanno tutti e due parlato di una questione la quale pare piccola in apparenza, ma che ha certamente una grande importanza, quella della nitidezza dei timbri postali.

Ed è singolare che, mentre tutti i miei predecessori si sono lodevolmente sforzati di risolvere questa questione, non abbiano avuto la fortuna di arrivare al compimento dei loro voti. Ora io certamente terrò il massimo conto delle raccomandazioni che mi sono state fatte, e dirò a questo proposito che la poca nitidezza dei timbri dipende naturalmente, come s'intende, dalla qualità dei timbri stessi.

Per gli uffici di seconda e terza classe i timbri sono di ferro, anzichè essere di acciaio, e questo spiega la poca nitidezza dell'impressione. Ora è già stata ordinata una fornitura di timbri di acciaio temperato, che saranno distribuiti ai principali uffici, e poi, dovendo ora provvedere all'appalto generale dei timbri pel 1907 e 1908, vedrò in quale misura potrò sostituire ai timbri di ferro i timbri di acciaio temperato.

È noto anche a coloro che s'interessano di questa questione che nei principali uffici ci sono delle macchine bollatrici. Noi abbiamo negli uffici di Roma, Genova, Milano, Torino e via dicendo delle bellissime macchine bollatrici del sistema Bickerdicke che fanno delle impronte

nitidissime, ma queste macchine sono poche ed hanno un prezzo elevato, costano 5000 lire ciascuna. Invece ci sono delle altre macchine bollatrici sistema Gousset, macchine a mano, che costano molto meno, circa un centinaio di lire, ed io mi propongo di fare acquistare prossimamente almeno 120 di queste macchine per distribuirle agli uffici principali. Di più vedrò ciò che si potrà fare per migliorare anche tutti gli utensili accessori della bollatura e l'inchiostro oleoso che serve per le impronte.

Spero che queste dichiarazioni saranno soddisfacenti per gli onorevoli senatori che hanno parlato di questo argomento.

L'onorevole senatore Astengo ha accennato ai trasferimenti che si farebbero dagli uffici esecutivi al Ministero. Ora io devo dichiarare che non credo che questo rimprovero si rivolga alla mia amministrazione; per quello che mi riguarda io ho sempre cercato di resistere alle raccomandazioni, che molte volte mi sono venute da uomini parlamentari, per ottenere questi trasferimenti dalla provincia al Ministero.

Il Ministero esercita una grande attrazione per ragioni facili a comprendersi, anche perchè al Ministero c'è un lavoro speciale, che dà compensi maggiori, il lavoro della revisione, della contabilità dei vaglia. Io cerco di resistere alle molte sollecitazioni e posso assicurare l'onore. Astengo che mi guarderò bene di sguarnire gli uffici della provincia per aumentare il numero degli impiegati del Ministero.

Il senatore Astengo ha parlato anche della questione delle cartoline vaglia e dei vaglia telegrafici. Comincio dalla seconda questione. È stata istituita dal mio predecessore una Commissione per studiare tutte le semplificazioni del servizio telegrafico. Questa Commissione ha fatto molte proposte ed una gran parte di esse ho già tradotte in atto, altre ancora tradurrò in atto in seguito.

Ora l'onorevole Astengo lamenta che per la riscossione dei vaglia telegrafici si facciano troppe difficoltà, il che andrebbe contro lo scopo dei vaglia telegrafici. È una questione abbastanza delicata questa delle garanzie che si devono richiedere per la riscossione di denaro presso gli uffici postali. A questo proposito sono molto diversi gli usi nei diversi Stati. Per esempio in Svizzera non si usa precauzione di sorta: l'amministrazione mette le perdite even-

tuali per pagamenti, che non siano ben fatti, nei suoi rischi professionali; si pagano liberamente degli *chèques* e dei vaglia anche fino a mille lire senza alcuna specie di garanzia.

In Italia, dove si amano piuttosto i controllori severi, questi sistemi finora non sono stati ammessi, ma anche per questo argomento esiste una speciale Commissione, la quale sta studiando di semplificare le prescrizioni per ciò che riguarda le garanzie richieste. Ad ogni modo io terrò conto anche di questa raccomandazione.

La questione delle cartoline-vaglia mi conduce a parlare di un altro argomento, che ha fatto oggetto della pregevole relazione dell'onorevole senatore Lanzara. Il senatore Lanzara si è occupato principalmente di due argomenti: delle deliberazioni del Congresso internazionale postale di Roma e dell'ultima riforma della tariffa postale.

Per ciò che riguarda le deliberazioni del Congresso internazionale postale di Roma, è da avvertire che ci sono deliberazioni di quel Congresso che hanno carattere obbligatorio e ve ne sono di quelle che hanno solo carattere facoltativo. Così, tra le più importanti, la deliberazione di portare l'aumento del peso delle lettere da quindici a venti grammi e di ridurre da venticinque a venti centesimi la tassa per il secondo porto è una deliberazione facoltativa. Così pure è una deliberazione facoltativa quella che riguarda la tassa dei vaglia interni. Obbligatoria invece è quella che riguarda la riduzione della tassa dei vaglia internazionali. Quando ci troveremo nella necessità di presentare un apposito disegno per tradurre in legge le deliberazioni del Congresso internazionale postale di Roma, allora dovremo anche decidere che cosa sarà il caso di fare per la riduzione della tassa dei vaglia interni.

Certamente la questione dei vaglia interni è questione grave, perchè sarebbe una incongruenza che i vaglia internazionali costassero meno dei vaglia interni; ma non bisogna d'altra parte nascondere che la riduzione della tassa dei vaglia interni porterebbe subito all'erario una diminuzione d'introiti dalle ottocentomila lire ad un milione. È insomma una questione da esaminare; e questa questione si connette con l'altra delle tariffe in generale.

L'onor. relatore ha rilevato opportunamente che la riforma ultima della tariffa postale, in

complesso, ha dato buoni risultati. Infatti era stato preveduto un maggiore introito di un milione e 200 mila lire ed invece il maggiore introito è stato di un milione e 700 mila lire, e nei primi mesi di questo esercizio abbiamo avuto un aumento di circa due milioni sui proventi postali. Quindi questi risultati farebbero ritenere che sia sempre vera la legge che ad una riduzione della tariffa corrisponde un aumento del traffico. Questa legge è vera senza dubbio fino ad un certo punto, e probabilmente in Italia, per le favorevoli condizioni economiche in cui ci troviamo, sarà vera ancora per molto tempo, e sarà ancor più vera man mano che l'istruzione obbligatoria debellerà l'analfabetismo, per cui sarà esteso il numero delle persone che si serviranno della posta. E credo, come legge di tendenza, di dover mirare anche alla riduzione ulteriore della tariffa postale, che è vaghgiata da parecchi, alla riduzione della tassa interna delle lettere da centesimi 15 a centesimi 10. Ma è certo che una riforma di questa importanza vuol esser maturamente ponderata, perchè nulla è più pericoloso che ridurre tariffe di questo genere senza sufficiente preparazione. Accade allora quello che è avvenuto recentemente in Francia, dove la riduzione della tariffa interna a dieci centesimi ha portato un gravissimo sconcerto e disordine nei servizi postali, perchè questa riduzione non era stata sufficientemente preparata.

Io non voglio ulteriormente approfittare della cortesia e della tolleranza del Senato, e quindi mi affretto verso la fine.

L'Amministrazione postale e telegrafica italiana si trova di fronte ad una serie di problemi importantissimi e difficili da risolvere, ed è degna di ogni maggiore considerazione da parte del Parlamento. Forse nessun'altra Amministrazione ha contatti più larghi e continui col pubblico dell'Amministrazione postale, e poche altre hanno influenza più diretta e decisiva sullo sviluppo dei traffici e del commercio; in queste condizioni è dovere di ogni ministro delle poste e dei telegrafi di seguire con vigile attenzione i nuovi bisogni del pubblico, e studiarsi di migliorare e perfezionare sempre più i servizi, perchè essi veramente diventino come devono essere, un poderoso coefficiente del progresso economico della nazione.

Questo dovere cercherò di compiere con di-

ligenza e con serietà di propositi; e sarò ben fortunato se la modesta mia opera avrà l'approvazione di questo alto Consesso. (*Approvazioni*).

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO Ringrazio vivamente l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi di tutti gli schiarimenti, molto esaurienti, che mi ha dato.

Soltanto parmi abbia dimenticato rispondermi a proposito di un inconveniente che ho anche lamentato, cioè circa la dispersione dei vaglia inferiori a L. 25, per recuperare i quali ci vuole più di un anno.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando scusa all'onor. Astengo di non aver risposto a questo speciale punto delle sue raccomandazioni, ma credevo non ve ne fosse bisogno, trattandosi di un argomento che si connette con tutta la materia dei vaglia, la quale dovrà essere riordinata con la legge che presenteremo prima del venturo giugno; poichè appunto le deliberazioni del Congresso internazionale postale entreranno in vigore col primo di ottobre dell'anno venturo. Allora sarà il caso di vedere che cosa dovrà farsi per questo che sembra un inconveniente all'onorevole Astengo. La contabilità dei vaglia è complicatissima, e quando io arrivai al Ministero mi occupai subito di tale argomento, sul quale la mia attenzione era stata richiamata dalla Giunta generale del bilancio. Vi era allora nella contabilità dei vaglia un arretrato di 15 milioni e mezzo di pezzi, tanto che sarò costretto, per provvedere a questo arretrato, di presentare al Parlamento un apposito disegno di legge, che importerà una spesa di 140,000 lire, allo scopo di mettere in pari questa contabilità. Quindi prometto all'onorevole senatore Astengo che studierò anche l'argomento a cui egli si interessa, e vedrò, quando si presenterà il disegno di legge per modificazioni alla legge postale e alla contabilità dei vaglia, se sarà il caso di fare qualche cosa per soddisfare al suo desiderio.

LANZARA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LANZARA, *relatore*. La Commissione di fi-

nanze prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro a proposito del bilancio e delle promesse fatte di miglioramenti che intende proporre. Nel medesimo tempo a nome della Commissione ed anche personalmente, rivolgo una preghiera all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi. Trattandosi di personale, non potrebbe il ministro studiare la massima che oggi è in voga, cioè di specializzare i servizi secondo le funzioni? Ora delle poste e dei telegrafi si ha una sola direzione generale. Non sarebbe più opportuno dividere completamente il personale delle poste da quello dei telegrafi e fare due grandi direzioni generali? (intendo parlare, onor. Cavalli, nel Ministero). Così si avrebbe un servizio migliore perchè ciascun impiegato potrebbe nella sua carriera speciale essere utile all'azienda ed a se stesso arrivando ad ottenere il bastone di maresciallo, come premio della sua attività, guadagnato nella carriera, a cui fu addetto e nella quale sempre rimase. Invece un impiegato intelligente che presta ottima opera nell'Amministrazione delle poste, non potrà far bene in quella dei telegrafi.

Faccio dunque viva preghiera all'onorevole ministro di studiare questa grande divisione di personale. Uno degli obblighi del Governo è appunto quello di mettere bene a loro posto gli impiegati che per esser valenti, debbono essere specializzati.

Io confido nell'energia e nel giovanile ardore dell'onorevole ministro affinchè egli voglia portare ogni cura ed attività in questo servizio, che tanto interessa l'economia dei cittadini e i proventi dello Stato, onde riesca di maggior utilità.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. L'onor. relatore ha toccato uno degli argomenti più importanti e più gravi di cui si deve preoccupare il ministro delle poste e dei telegrafi, cioè la questione della separazione dei servizi e dei ruoli. Posso assicurare l'onor. relatore che fin da quando io andai al Ministero mi misi a studiare questa questione. Ma devo nello stesso tempo dichiarargli che ancora non sono arrivato a quella maturità di conclusioni su questo argomento che mi per-

metta di fare una proposta concreta al Parlamento. Che la separazione dei servizi postali da quelli telegrafici e telefonici sia non solo utile, ma necessaria è evidente, ma credo che a questo proposito convenga fare una distinzione. Quando si parla di separazione di servizi, si parla di una cosa che ha già riscontro nella realtà. Infatti anche nei paesi in cui i ruoli sono uniti, sono però separati i servizi.

Praticamente non si potrebbe concepire una vera e propria fusione del servizio postale con quello telegrafico, poichè evidentemente sono due servizi totalmente diversi. Quindi anche nella nostra amministrazione, quantunque la condizione di diritto sia la fusione dei servizi o meglio dei ruoli, la condizione di fatto è, in gran parte, la separazione dei servizi e la specializzazione degli impiegati, in quanto gl'impiegati per lo più sono addetti ad un certo ramo di servizio o postale o telegrafico o telefonico, e vi rimangono addetti durante la maggior parte della loro carriera. È stato rilevato quindi che da noi in certo modo lo stato di fatto si ribella allo stato di diritto, perchè lo stato di diritto sarebbe quello della fusione, lo stato di fatto è quello della separazione.

È noto al Senato che la fusione dei ruoli si fece circa quindici anni fa, e fu ispirata specialmente a considerazioni di economia: si voleva risparmiare; e lo scopo fu raggiunto, ma le conseguenze di quella fusione non sono state buone, perchè, specialmente per quel che riguarda i servizi elettrici, che prima da noi funzionavano bene, furono distrutti gli organi direttivi, e fu applicato il principio del ruolo unico senza riguardo alle particolari attitudini degli impiegati. Così si è verificato che la direzione di importanti uffici postali fu affidata a funzionari telegrafici e viceversa.

Tuttavia, sarebbe grave responsabilità di un ministro proporre senz'altro il ritorno allo stato di prima, quando lo stato attuale ha avuto il consolidamento di quindici anni di durata; bisogna in questa condizione di cose guardar bene a quel che s'intende fare e quali siano per essere gli effetti di un nuovo provvedimento. Per non arrecare conseguenze anche peggiori, bisogna evitare uno sconvolgimento tale che danneggi la posizione di molti impiegati. Questa è la considerazione per la quale sono obbligato a ritardare ancora le mie

proposte. Certamente da un punto di vista obiettivo, sarei favorevole alla separazione dei ruoli, in armonia con la specializzazione dei servizi.

Ma, come dico e ripeto, quello che mi rende esitante a fare una proposta su questo argomento è lo sconvolgimento delle carriere che potrebbe derivare da una separazione di ruoli che non fosse ben ponderata e preparata; laonde, pur promettendo all'onorevole relatore di continuare i miei studi iniziati su questo argomento, non posso per ora far dichiarazioni di carattere impegnativo.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Altra volta ebbi a richiamare l'attenzione dell'onor. ministro delle poste sopra il servizio di quelli Uffici postali così detti appaltati, lusingandomi di vederlo migliorato. Se i miei colleghi sono entrati in alcuno di quelli Uffici, sia a Roma che a Napoli, per citare due grandi città, ne avranno riportata l'impressione di entrare precisamente in una bottega qualunque, ove si trovano persone disattente, che si intrattengono in discorsi privati, senza prestare convenientemente il servizio loro affidato, con poco riguardo verso il pubblico!

Ora io domando al signor ministro se creda di mantenere tali Uffici appaltati, e se mantenendoli non ritenga di doverli meglio disciplinare.

E giacchè ho la parola, mi faccio un dovere di insistere sulla timbratura delle lettere e sulla nitidezza dei timbri, perchè, questi hanno valore commerciale, innegabile. Non vorrei che il ministro facesse spese per acquisti di macchine od altro, esprimo soltanto il desiderio che ordini che sia curata sempre la pulitura dei timbri e credo che ciò basti.

SCHANZER. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Dichiaro al senatore Cavalli, come già ho dichiarato ai senatori Astengo e Vischi, che sarà mia cura risolvere questa che sembra piccola questione, ma che giustamente sta a cuore del Senato. Per quanto riguarda gli uffici di seconda e terza classe e le collettorie, sarebbe impossibile, nello stato attuale delle cose, di abbandonare il sistema vigente, perchè l'immensa maggioranza di tutti gli uffici italiani,

sono appaltati. Se si dovesse abbandonare questo sistema occorrerebbero aumenti considerevoli del personale, con grandissima spesa, e ciò non sarebbe consentito dalle condizioni del bilancio. Se non che l'onor. Cavalli si lamenta anche che questi uffici per il loro funzionamento non corrispondano alle esigenze del pubblico.

Non so se accenni a casi particolari, nella quale ipotesi gli sarò grato se vorrà meglio determinare le sue censure, ma l'assicuro che, per ciò che riguarda la vigilanza del Ministero sugli uffici di seconda e terza classe, l'eserciterò nei limiti della legge e dei regolamenti con tutta l'energia possibile.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Ho chiesto la parola per ringraziare l'onor. ministro della sua risposta.

Non mi sono occupato, nè intendo qui in seduta trattenerne il Senato dei casi particolari; ma mi farò un dovere di parlarne privatamente con l'onor. ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro pure chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari e gli scrutatori di procedere allo scrutinio delle votazioni testè compiute.

(I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne per la votazione dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e le altre urne vengono consegnate ai senatori scrutatori).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo il seguito della discussione sullo Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi. Passeremo alla discussione dei capitoli.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

I.

Stanziamenti comuni all'Amministrazione centrale e provinciale.

1	Personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	22,400,435 21
2	Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	835,000 »
3	Personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	7,318,831 »
4	Personale di manutenzione e sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche (Spese fisse)	1,323,000 »
5	Indennità di residenza in Roma al personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	260,000 »
6	Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo e per eventuali indennità a' sensi del regolamento organico vigente	2,000,000 »
7	Assistenti e loro assimilati - Telegrafisti militari - Aiutanti in prova - Allievi ed operai meccanici - Operai in genere	125,000 »
8	Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di serventi - Inservienti delle sezioni femminili - Allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche	480,000 »
9	Avventizi in aumento d'impiegati e di serventi, assunti in servizio in circostanze straordinarie	32,445 »
10	Indennità di residenza in Roma agli assistenti e loro assimilati, agli allievi ed agli operai meccanici, agli operai in genere, agli allievi fattorini, ai fattorini in surrogazione di serventi, alle inservienti delle sezioni femminili, agli allievi guardafili ed agli operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche (Spese fisse)	4,000 »
11	Indennità di tramutamento	70,000 »
12	Indennità per missioni all'interno ed all'estero	300,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	35,148,711 21

	<i>Riporto</i>	35,148,711 21
13	Indennità per visite d'ispezione	275,000 »
14	Indennità di viaggio, soggiorno fuori di residenza ed indennità di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche	310,000 »
15	Onorari per visite medico fiscali - Propine ai professori per esami nell'interesse dell'Amministrazione	10,000 »
16	Compenso agli impiegati del telegrafo per lavoro eccedente la media normale e per incoraggiamento a perfezionarsi nell'uso degli apparati speciali - Compensi agli istruttori delle scuole telegrafiche	35,000 »
17	Indennità diverse con carattere permanente	119,980 »
18	Indennità per servizio prestato in tempo di notte	575,000 »
19	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	2,400 »
20	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	15,000 »
21	Assegni e spese di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	30,000 »
22	Compensi per servizi speciali	50,000 »
23	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio	90,000 »
24	Sussidi a funzionari ed agenti già appartenuti all'Amministrazione ed alle loro famiglie	60,000 »
25	Spese casuali	34,000 »
26	Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione centrale; per la stampa del <i>Bollettino ufficiale</i> , della relazione statistica, delle istruzioni, dei regolamenti e delle tabelle di variazioni pel servizio telegrafico	125,000 »
27	Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione provinciale - Rilegatura di registri contabili pel servizio provinciale	900,000 »
28	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obblig.)	<i>per memoria</i>
		37,780,091 21
	II.	
	Stanziamenti pel servizio esclusivo dell'Amministrazione centrale.	
29	Spese d'ufficio	137,200 »
	<i>Da riportarsi</i>	137,200 »

	<i>Riparto</i>	137,200 »
30	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca del Ministero	4,000 »
31	Spese postali	13,000 »
32	Spese per bollo straordinario di cambiali (Spesa obbligatoria)	4,000 »
33	Mantenimento, restauro ed adattamento di locali	100,000 »
34	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	42,000 »
		300,200 »
III.		
Stanziamenti per i servizi esclusivi dell'Amministrazione provinciale.		
<i>A) Servizi della posta.</i>		
35	Retribuzioni agli agenti subalterni fuori ruolo e concorso per la loro assicurazione alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse)	1,470,000 »
36	Rimunerazioni straordinarie agli agenti subalterni fuori ruolo	20,000 »
37	Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse)	2,965,000 »

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Ho domandato la parola sul capitolo 37 che riguarda le retribuzioni ordinarie agli agenti rurali.

Il signor ministro nel suo discorso ha detto che il trattamento dev'essere uguale, tanto per l'Amministrazione centrale, quanto per l'Amministrazione provinciale.

Io domanderei all'onor. ministro se ritenga realmente che le retribuzioni assegnate agli agenti rurali siano in proporzione di quelle date al personale delle città.

Non solo non è eguale e non sarebbe forse neanche giusto che fosse uguale il trattamento; ma siccome la differenza tra gli uni e gli altri è grandissima, mentre vi sono degli agenti rurali, i quali prestano servizi importantissimi, senza essere convenientemente corrisposti in proporzione ai più bassi impiegati dell'Amministrazione centrale, o degli altri dei capiluoghi della provincia, io richiamo su questo fatto l'attenzione del signor ministro.

Mi permetto poi osservare che vi sono nelle provincie, e parlo per conoscenza pratica della provincia mia di Vicenza, degli uffici rurali, — e se mai errassi l'onor. ministro mi vorrà correggere — pei quali il diritto della scelta del locale spetta agli agenti postali del comune in cui esercitano la loro funzione. Ebbene, in alcuni comuni i locali postali non solo sono indecenti, ma anche lontani dal centro del paese, in modo che bisogna andare a cercare l'ufficio postale proprio all'estremo del comune! E cito, poichè ho già reclamato altra volta presso la Direzione di Vicenza, il nome di un comune che non è il mio: parlo di Montecchio Precalcino dove, per favorire forse un privato, o per altro, vi è un ufficio indecente, un vero bugigattolo fuori del centro del paese, e che bisogna andarlo assolutamente a cercare. Di consimilve ne saranno parecchi altri, perchè credo che chiunque si allontani dalle città, nei paesi di campagna in generale, e più specialmente in quelli di montagna, troverà che vi sono dei luoghi affatto inadatti per questi uffici.

Naturalmente nei piccoli comuni non bisogna pretendere uffici che abbiano il decoro e la convenienza di quelli delle città; ma almeno un certo riguardo anche al servizio postale nei comuni stessi è necessario; ed io richiamo l'attenzione del ministro su queste condizioni del servizio, perchè voglia invitare i signori direttori, non solo a provvedere alla sede ed ai locali del loro ufficio; ma anche agli uffici di provincia, da loro dipendenti.

LANZARA, *relatore*. Il capitolo 37 è stato aumentato con nota di variazioni di 129 mila lire appunto per la considerazione di accrescere la retribuzione agli agenti rurali...

DI SAMBUY. Chiedo la parola.

LANZARA, *relatore*. Però io fo osservare che la nota annessa alla lettera A del capitolo 37 parla sì di migliorare la retribuzione, ma in lieve misura, di modo che essa è, e rimane ancora molto meschina. Vero è che i comuni concedono agli agenti rurali anche un sussidio; ma fra la retribuzione che dà l'Amministrazione ed il sussidio dei comuni, i medesimi difficilmente possono arrivare a satollarsi di solo pane.

Quindi, per ora, con l'aumento di 120 mila lire si possono migliorare in certo modo le condizioni degli agenti rurali; ma è da sperare, ed io mi auguro, che nel prossimo bilancio l'onorevole ministro studierà anche più questa questione per portare la retribuzione ad una misura equa, contro la quale non vi siano più reclami, mentre tutti i giorni questi agenti rurali si dolgono, e a ragione, del trattamento loro fatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Sambuy.

DI SAMBUY. Ho chiesto di parlare, non già quando il senatore Cavalli mise in evidenza le misere condizioni dei fattorini rurali, perchè l'egregio nostro collega non aveva certo bisogno del mio appoggio in un argomento così giusto e da tutti compreso, ma quando ho sentito l'egregio relatore dire che si era nell'attuale bilancio aumentato di 120 mila lire questo capitolo.

Ora, domando io, che sono 120 mila lire per aumentare gli stipendi, se così si possono chiamare le misere paghe dei poveri fattorini rurali di tutto il Regno? Sono assai meno che una

goccia d'acqua nel mare. È ben vero che il relatore ha finito per associarsi alle considerazioni e ai voti del senatore Cavalli; ed io mi unisco completamente a loro, avvegnachè le condizioni dei fattorini rurali siano delle più compassionevoli che si possano immaginare.

Nelle città i fattorini hanno un circuito molto meno lungo, e per quanto faticoso sia il loro mestiere, hanno molti vantaggi; per esempio, in alcune città, il passaggio libero sulle tranvie.

I fattorini rurali invece sono costretti a fare chilometri e chilometri sotto l'ardente raggio del sole o sotto la pioggia e la neve e coi venti di montagna. Per valli e per monti sono obbligati a fare un servizio faticosissimo in pessime condizioni, con una remunerazione che sappiamo tutti essere assolutamente insufficiente, anzi irrisoria. Se pertanto il ministro, rispondendo al senatore Cavalli e al relatore, potrà dire che nel prossimo bilancio si farà in modo che questa classe tanto benemerita della Società sia un po' meno mal retribuita, io avrò, ma allora soltanto, a dichiararmi completamente soddisfatto. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tassi.

TASSI. Ho chiesto la parola per associarmi di gran cuore a quanto hanno detto i colleghi che han parlato testè, e specialmente l'onore. Di Sambuy, che ha parlato con tanto calore e con frasi così vivamente colorite.

Ma io, francamente, non posso accontentarmi all'attesa di un altro bilancio perchè si provveda in modo più conveniente al compenso meritato dei disgraziati agenti rurali. Sarebbe un adagiarsi troppo facilmente al motto volgare: «*campa cavallo, chè l'erba cresce!*» se facessimo semplicemente il coro alla raccomandazione del senatore Di Sambuy! Io ne conosco molti di questi poveri procacci rurali; e so che il loro salario è tale che non basta assolutamente neppure a pagare le scarpe che essi sciupano, perchè, indipendentemente dalla inclemenza delle stagioni che rende le loro marcie forzate oltremodo penose e faticosissime, vi è un consumo materiale, oltrechè del cibo strettamente necessario a sdigiunarsi, di indumenti e calzature da rendere insufficiente ed irrisoria la miserabile, iniqua mercede che loro si dà.

Io non so trovare parole adeguate a qualificare la condizione che è fatta a questa povera gente; e se io mi raffiguro le difficoltà, le fatiche, i pericoli che forzatamente ogni giorno, senza tregua debbono affrontare, specie nei comuni montani, io non riesco a qualificarla altrimenti che coll'epiteto « infame ». Ecco perchè io dico: sta bene che nelle condizioni attuali in cui si è chiamati a votare il bilancio, si facciano raccomandazioni; ma vorrei che, accettandole, il simpatico ministro ci desse anche affidamento che, in forma straordinaria, con supplementi o provvedimenti speciali, i quali possano armonizzarsi coi vigenti sistemi di contabilità, insomma con opportuni ed umani assestamenti, si provveda a rimuovere sollecitamente lo sconcio crudele; perchè *periculum est in mora!* E se mi permettete un altro detto latino, aggiungerò che occorre ricordarsi che *venter non patitur dilationem!* (Bene).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cavalli.

CAVALLI. Se il ministro me lo permette, io aggiungerei che c'è stata e c'è un'ingiustizia patente nell'amministrazione, perchè gli agenti rurali non sono stati compensati da quando hanno avuto anche i pacchi postali, che son venuti ad aggiungere loro un lavoro ed una fatica non indifferente, mentre lo stipendio è rimasto sempre il medesimo. (Bene).

Di più, una volta avevano anche qualche incerto. Per esempio, portando una lettera, avevano qualche soldino; adesso nessuno dà più niente, perchè si sa che il servizio viene fatto dall'Amministrazione pubblica.

Or dunque, ed appunto per ragione di giustizia, nel ringraziare gli onor. colleghi di avere appoggiato così validamente le mie parole, mi tengo sicuro di ottenere dall'onor. ministro una benevola risposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro delle poste e dei telegrafi.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Io non mi meraviglio che anche in questa Assemblea, come già alla Camera dei deputati, tante voci autorevoli si siano levate per patrocinare la giusta causa degli agenti rurali, i quali, non a caso, furono chiamati i *paria* dell'amministrazione postale. Effettivamente i compensi che si danno a questi umili e mode-

sti agenti sono in generale assai tenui, troppo tenui, ed io ricordo al Senato che, prima che fosse emanato il nuovo regolamento organico, v'erano dei portalettere rurali compensati con 80 e anche 60 lire, non al mese, ma all'anno! Il nuovo regolamento ha già portato un miglioramento nella condizione di questi agenti, che sono molti, il che rende la loro causa più difficile a difendere di fronte al ministro del tesoro: sono infatti circa 7000. Ma, dico, il nuovo regolamento ha già portato un certo miglioramento alle loro condizioni, elevando il minimo del compenso a 200 lire all'anno (*rumori*). Certo ciò è insufficiente, ma col bilancio in corso, come ha rilevato il relatore, si è portato allo stanziamento per gli agenti rurali un aumento di 120 mila lire.

Dice il senatore Di Sambuy che questo è come una goccia nel mare, e convengo che l'aumento è insufficiente; bisogna tuttavia considerare che molti di questi agenti hanno dei guadagni supplementari; sono gente che vive nelle campagne e che molte volte non vive unicamente del compenso per il servizio postale. Non dico questo per volermi sottrarre all'obbligo di patrocinare la causa di questi agenti; io, nella misura del possibile, ho già fatto qualche cosa, mi sono rivolto, con le proposte che feci in occasione del bilancio all'onorevole ministro del tesoro e il ministro del tesoro, pur non dissentendo dalla necessità di provvedere agli agenti rurali, mi fece intendere che per il momento non era possibile di ingrossare la cifra già abbastanza considerevole del bilancio, ma mi dichiarò che non si sarebbe opposto a speciali provvedimenti che si fossero in seguito presentati. Su questo argomento, quindi, senza poter prendere nessun impegno sulla cifra, prometto al Senato che farò di tutto perchè i giusti desideri che sono stati manifestati, ed ai quali di tutto cuore mi associo, possano trovare soddisfazione al più presto.

E debbo dire ancora una parola all'onorevole Cavalli, il quale ha parlato anche dei locali. Evidentemente egli ha inteso di riferirsi non agli agenti rurali ma alle collettorie, ed ha detto che molte di queste hanno locali che sono in condizioni non abbastanza buone. Io non dissento da lui, ma faccio considerare che questi collettori, i quali hanno una remunerazione

insufficiente, sono essi medesimi che debbono provvedere ai locali, ragione per la quale i locali molte volte non possono rispondere a quei requisiti di convenienza che sono giustamente reclamati dall'onor. Cavalli. Ad ogni modo, nella misura del possibile, farò esercitare una rigorosa vigilanza perchè i bisogni del pubblico

abbiano la loro soddisfazione, e terrò conto delle osservazioni fatte dall'onor. Cavalli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, questo capitolo 37 s'intende approvato.

(È approvato).

38	Retribuzioni straordinarie e compensi per servizi speciali agli agenti rurali	40,000 »
39	Assegni al personale degli uffici italiani all'estero (Spese fisse) . . .	97,200 »
40	Retribuzioni ai procacci per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spese fisse)	5,889,000 »
41	Trasporto di agenti postali e di fattorini telegrafici sui tramways-omnibus	145,000 »
42	Canone annuo per il servizio postale sul Lago di Garda (art. 26 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spese fisse)	12,000 »
43	Canone annuo per il servizio postale a traverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491, e regio decreto 23 novembre 1893, n. 208, art. 24) (Spese fisse)	24,800 »
44	Spese per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, effettuato sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti stabiliti dalle rispettive convenzioni (Spesa obbligatoria)	1,925,000 »
45	Spese per trasbordo nei casi d'interruzione di linee - Nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale - Retribuzione per trasporto di	
	<i>Da riportarsi</i>	12,588,000 »

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1906

	<i>Riporto</i>	12,588,000 »
	corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria)	75,000 »
46	Compensi alla Società di Navigazione generale italiana per il trasporto dei pacchi ed alle altre Società di navigazione per trasporti con carattere postale e commerciale in dipendenza di speciali contratti (Spesa obbligatoria)	185,000 »
47	Trasporto della valigia australiana ed indiana (Spesa obbligatoria)	595,000 »
48	Trasporto in ferrovia di stampe e di materiale per il servizio delle poste (Spesa obbligatoria)	50,000 »
49	Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spesa obbligatoria)	60,000 »
50	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e d'illuminazione ai messaggeri, portapioghi ed altri agenti dell'Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi	1,090,000 »
51	Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi	300,000 »
52	Spese di costruzione e di mantenimento delle vetture postali, dei furgoncini ed altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi	400,000 »
53	Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª e di 3ª classe, alle collettorie ed ai rivenditori autorizzati (articolo 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120) (Spesa d'ordine)	685,000 »
54	Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi (Spesa d'ordine)	400 »
55	Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate (Spesa obbligatoria)	60,000 »
56	Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi - (Spesa obbligatoria).	30,000 »
57	Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati per i servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto di terzi (Spesa obbligatoria)	60,000 »
58	Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni di altra natura, subiti dai titolari di libretti delle Casse di risparmio postali (Spesa obbligatoria).	200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	16,378,400 »

	<i>Riporto</i>	16,378,400 »
59	Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione (Spesa d'ordine)	10,000 »
60	Diritti dovuti alle dogane per l'applicazione dei piombi ai pacchi postali e per il lasciapassare dei pacchi stessi; per le bollette a cauzione; per i bolli ed i piombi applicati ai carri della valigia delle Indie, e per l'esportazione dei pacchi postali - Tassa speciale sui pacchi contenenti oggetti d'antichità ed arte (Spesa obbligatoria)	55,000 »
61	Compenso ai ricevitori degli uffici di 2 ^a e 3 ^a classe per i pagamenti eseguiti per conto del Tesoro	60,000
		<hr/> 16,503,400 » <hr/>
	<i>B) Servizi del telegrafo e del telefono.</i>	
62	Retribuzioni ai fattorini del telegrafo (Spesa d'ordine)	1,700,000 »
63	Indennità di residenza in Roma ai fattorini del telegrafo (Spese fisse)	2,000 »
64	Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo e del telefono	820,000 »
65	Spese di esercizio e di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche	1,500,000 »
66	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili.	300,000 »
67	Costruzione di linee telegrafiche e telefoniche per conto del Governo e specialmente nell'interesse della pubblica sicurezza	65,000 »
68	Canoni annui per l'immersione e la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini - Spese di cambio	335,772 »
69	Impianto di linee ed uffici ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi (Spesa d'ordine)	400,000 »
		<hr/> 5,122,772 » <hr/>
	<i>C) Servizi comuni alla posta, al telegrafo ed al telefono.</i>	
70	Retribuzioni al personale degli uffici di 2 ^a e 3 ^a classe	10,952,106 »
71	Compensi al personale degli uffici di 2 ^a e 3 ^a classe per servizi straordinari	60,000 »
72	Rimunerazioni e sussidi ai titolari degli uffici di 2 ^a e 3 ^a classe, alle loro vedove ed orfani	20,000 »
		<hr/> 11,032,106 » <hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	11,032,106 »

LEGISLATURA XIII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1906

	<i>Riparto</i>	11,032,106 »
73	Spese di ogni natura per temporanea reggenza negli uffici di 2 ^a e 3 ^a classe	40,000 »
74	Spese di pigione (Spese fisse)	700,000 »
75	Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici di 1 ^a classe, agli ispettori distrettuali ed ai direttori delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (Spese fisse)	980,000 »
76	Spese per illuminazione e riscaldamento; per oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci, non comprese negli assegni fissi - Spese di francatura di corrispondenza, di telegrammi e di vettura	20,000 »
77	Indennità ai cassieri provinciali, ai capi degli uffici dei vaglia e dei risparmi ed ai funzionari che hanno qualità di contabili di danaro o di materia (Spese fisse)	59,000 »
78	Acquisto e manutenzione di mobili, casse-forti, macchine da scrivere, ventilatori, caloriferi e suonerie elettriche - Assicurazioni contro i danni dell'incendio	300,000 »
79	Fitto temporaneo di locali ed altre occorrenze per esami	10,000 »
80	Materiali ed utensili diversi per il servizio della posta e minute spese inerenti	440,000 »
81	Mantenimento, restauro ed adattamento di locali	250,000 »
82	Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza postale, dei pacchi e dei vaglia postali - Spese di cambio - Assicurazione per trasporto gruppi (Spesa d'ordine)	270,000 »
83	Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica e telefonica - Spese di cambio (Spesa d'ordine).	2,230,000 »
84	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi (Spesa obbligatoria)	40,000 »
85	Bonificazioni e rimborsi diversi (Spesa d'ordine)	1,290,000 »
86	Versamento alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, istituita con la legge 17 luglio 1898, n. 350, come concorso del Ministero delle poste e dei telegrafi a favore degli agenti inferiori fuori ruolo	10,000 »
		17,671,106 »

IV.

Stanziamenti inerenti a servizi speciali.

A) *Servizi dei risparmi.*

87	Lavori straordinari nell'Amministrazione centrale	455,000 »
88	Spese di mobili, stampe, cancelleria, illuminazione, acqua potabile, vestiario al personale subalterno, francatura delle corrispondenze per l'estero e spese di diverso genere relative al servizio delle Casse di risparmio	150,730 »
89	Premi annui ai direttori scolastici, ai maestri ed agli agenti e funzionari di ogni grado dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste riconosciuti benemeriti per il servizio delle Casse postali (art. 1° della legge 8 luglio 1897, n. 252)	50,000 »
		655,730 »

B) *Servizio postale e commerciale marittimo.*

90	Sovvenzione alla Società di Navigazione generale italiana per i servizi postali e commerciali marittimi	9,431,785 20
91	Sovvenzione alla Società veneziana di navigazione a vapore per il servizio fra Venezia e Calcutta	1,100,000 »
92	Sovvenzione alla Compagnia Neederland per il servizio fra Genova e Batavia	70,000 »
93	Sovvenzione alla Società « Puglia » per il servizio dell'Adriatico	654,000 »
94	Sovvenzione alla Società napoletana di navigazione per i servizi dei golfi di Napoli e di Gaeta	100,000 »
95	Sovvenzione alla Società siciliana per il servizio delle Eolie - Sovvenzione alla Società « Francesco La Cava » pel servizio delle isole di Alicudi, Filicudi e Vulcano.	147,770 »
96	Spese per acquisto e manutenzione di boe d'ormeggio - Indennità ai commissari governativi (RR. consoli ed ufficiali portuali); rimborsi per la sorveglianza; remunerazioni in genere pei servizi straordinari inerenti alla navigazione postale e commerciale - Spese concernenti la visita del materiale nautico delle Società sovvenzionate	37,000 »
97	Spese per la Commissione Reale per i servizi marittimi	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	11,560,555 20

	<i>Riporto</i>	11,560,555 20
98	Compensi alla Società di navigazione generale italiana per la riduzione dei noli sulla esportazione dalla Sardegna, di vino, olio, formaggio e bestiame (legge 29 giugno 1905, n. 298)	60,000 »
99	Sovvenzione alla Società di navigazione « La Veloce » per il servizio fra Genova e l'America Centrale (legge 29 giugno 1905, n. 301)	550,000 »
		12,170,555 20
	<i>C) Spese diverse.</i>	
100	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi, e di dichiarazioni di conferma (Spesa d'ordine)	1,234,616 »
	<i>D) Debito vitalizio.</i>	
101	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	4,180,000 »
102	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	120,000 »
		4,300,000 »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	—	
	CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.	
103	Costruzione della rete nazionale telefonica e di linee telefoniche per conto di provincie, di comuni, di camere di commercio, di società e di privati. Acquisto di apparati ed impianto di uffici e spese diverse (Testo unico delle leggi sui telefoni, approvato col R. decreto 3 ^o maggio 1903, n. 196)	<i>per memoria</i>
104	⌈ Rimborso corrispondente agli utili netti per ciascuna linea o rete telefonica, costruite con fondi anticipati (Art. 29 del testo unico delle leggi sui telefoni, approvato con R. decreto 3 maggio 1903, n. 196).	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»

	<i>Riporto</i>	»
105	Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (Porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì, ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia (Legge 6 marzo 1904, n. 84) (Spesa ripartita) 3 ^a annualità	350,000 »
106	Costruzione del palazzo delle poste e dei telegrafi in Ancona (Legge 22 giugno 1905, n. 294) (Spesa ripartita) (1 ^a annualità)	21,050 »
106 <i>bis</i>	Costruzione di veicoli postali pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie	300,000 »
106 <i>ter</i>	Collocamento di otto nuovi fili di bronzo in aggiunta a quelli esistenti della rete telegrafica nazionale; per l'acquisto dei materiali e delle macchine e per la mano d'opera; per le rettificazioni delle linee ora in esercizio e per consolidamento delle palificazioni ora esistenti	300,000 »
		<hr/> 971,050 »
	CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO.	
107	Fitto di beni demaniali ad uso od in servizio di amministrazioni governative	206,824 47
108	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti. - (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350) (Spesa d'ordine)	500,000 »
		<hr/> 706,824 47
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	—	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	—	
	CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE	
	I. — Stanziamenti comuni all'Amministrazione centrale e provinciale	37,780,091 21
	II. — Stanziamenti pel servizio esclusivo dell'Amministrazione centrale	300,200 »
	III. — Stanziamenti pei servizi esclusivi dell'Amministrazione provinciale:	
	A) Servizi della posta	16,503,400 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 54,583,691 21

	<i>Riporto</i>	54,583,691 21
B) Servizi del telegrafo e del telefono.		5,122,772 »
C) Servizi comuni alla posta, al telegrafo ed al telefono		17,671,106 »
IV. — Stanziamenti inerenti a servizi speciali:		
A) Servizi dei risparmi		655,730 »
B) Servizio postale e commerciale marittimo		12,170,555 20
C) Spese diverse		1,234,616 »
D) Debito vitalizio		4,300,000 »
Totale della categoria I della parte ordinaria		95,738,470 41
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE		971,050 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		96,709,520 41
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO		706,824 47
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
—		
Categoria I — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		96,709,520 41
Categoria IV — Partite di giro		706,824 47
TOTALE GENERALE		97,416,344 88

PRESIDENTE. Rileggo ora l'articolo unico del progetto di legge.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 395).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 395).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Molti anni addietro io feci al Senato una raccomandazione al ministro del tesoro che si mettesse d'accordo col guardasigilli per evitare la frode continua che si fa all'erario dello Stato da alcuni impiegati dello Stato che sposano soltanto in chiesa delle vedove di impiegati, le quali continuano a percepire la pensione. È uno sconcio gravissimo vedere queste mezze vedove andare al municipio ogni mese accompagnate dai mariti del rito religioso a ritirare il certificato di stato vedovile.

Allora i ministri del tempo hanno presentato il progetto di legge sulla precedenza del matrimonio civile al religioso, progetto che non arrivò in porto.

Questa è una questione troppo grossa, io non domando punto che si modifichi il Codice civile e l'ordinamento dello stato civile, domandavo allora e domando adesso, che in linea

disciplinare si trovi modo d'impedire questa frode permanente all'erario dello Stato, che ogni giorno va aumentando con grande scandalo.

Io prego l'onorevole mio amico sottosegretario di Stato al tesoro, a voler darmi una risposta che mi soddisfi.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La questione che solleva il senatore Astengo sembra a prima vista una questione molto facile di puro interesse finanziario, nel fatto poi diventa una questione di ordine morale e giuridico.

Io non credo che il Governo possa adesso assumere impegno sul *modus tenendi* per matrimoni contratti dalle vedove degli impiegati dello Stato, col solo vincolo religioso, perchè tali matrimoni non sono riconosciuti dalla legge civile.

Io devo fare una dichiarazione di altro genere; l'onorevole Vacchelli che si è sempre occupato, come sempre si occupa, di tutto quello che riguarda la finanza dello Stato ha più volte dato l'allarme sull'imponenza che va assumendo il debito vitalizio, ed il Ministero del tesoro di ciò preoccupandosi, ha fatto rivivere una Commissione per lo studio del complesso problema delle pensioni. Di questa Commissione ho l'onore di essere il presidente, ed assicuro l'onorevole Astengo che una delle questioni, che saranno sottoposte al suo studio, sarà quella che oggi egli ha sollevato in quest'alto consesso.

ASTENGO. La ringrazio vivamente.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Nel bilancio del Tesoro è stanziata una somma annuale di 25,000,000 di interessi del debito contratto per il riscatto delle strade ferrate della valle del Po, in seguito alla Convenzione di Basilea, stipulata nel 1876 con la Società delle strade ferrate del Sud dell'Austria

Nelle spese di movimento di capitali poi appaice lo stanziamento di circa 8,000,000 per l'ammortamento graduale del debito predetto; sicchè si ha una spesa complessiva di 33 milioni. Ma per la ricchezza mobile si fa la ritenuta di una somma fissa di circa 3,500,000. In complesso adunque, per il riscatto di quella importante rete di strade ferrate, si sopporta la spesa annuale di circa 29,500,000.

Se pertanto si considera che il capitale ancora dovuto è ridotto a circa mezzo miliardo; se si considera che nelle migliorate condizioni del credito l'interesse dei capitali è molto minore di quello allora stipulato del 5 per cento, chiaro appare che, per il residuo debito, potrebbe bastare una somma d'interessi molto minore di quella che oggi si paga.

Ora io domando se non ci sarebbe modo di fare, non dico oggi, ma in un momento opportuno, mediante una emissione al 2 e mezzo per cento, il rimborso del capitale residuale, dovuto a quella Compagnia.

A me sembra che questa questione possa essere attentamente studiata; avvegnachè, se il conto che io ho fatto è giusto, si potrebbe ottenere, sul servizio di questo debito, una diminuzione di spesa annua di forse 12,000,000. Ed è per siffatta ragione che, a mio avviso, converrebbe studiare il grave argomento, ed esaminare cioè se noi abbiamo il diritto di rimborsare quando che sia il capitale, e di troncare questo servizio, che altrimenti dovrebbe proseguire ancora più di sessant'anni, durante i quali, mentre gl'interessi andranno ogni anno scemando, aumenteranno in eguale misura gli stanziamenti per l'ammortamento; sicchè, mentre variano nei due capitoli dei nostri bilanci le somme stanziare, nel complesso la spesa è costante.

Io pertanto esorto il Ministero a volere esaminare se la operazione da me indicata sia possibile.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La questione sollevata dall'onorevole senatore Cadolini è molto grave, perchè tocca all'interpretazione della Convenzione, fatta dal compianto Sella a Basilea nel 29 giugno 1876. In quella convenzione si è stabilita l'entità del debito ed il modo di ammortamento, che è stato ripartito in tante annualità di oltre 25 milioni cadauna.

La proposta del pronto pagamento fatta dal senatore Cadolini incontra difficoltà non poche nè lievi.

Io non voglio compromettere la questione, ma domando: abbiamo noi l'autorizzazione di anticipare il pagamento e riscattare il debito? E se, come credo, questa facoltà abbiamo, il

Ministero promette che studierà il problema. Il ministro del Tesoro nella sua esposizione finanziaria ha annunciato che era sua intenzione di fare la conversione dei nostri debiti redimibili; in quell'occasione non mancherà di studiare anche questa questione, che merita tutta l'attenzione, ma che certamente è grave e di difficile soluzione.

VACCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCHELLI, *relatore*. Ho domandato di parlare solamente per aggiungere una parola a quelle dell'egregio sottosegretario di Stato che rappresenta il ministro. Questa questione è senza dubbio molto delicata e molto grave. Avverto però che si è sempre ritenuto, in massima, che qualunque debito di Stato, anche se sia debito ammortizzabile, può sempre essere restituito prima. Non solo ma nei rapporti di equità ricorre in questo caso per analogia, la modificazione apportata al Codice civile, perchè essendo ridotto l'interesse legale al 4 per cento mentre, nella convenzione è conteggiato al cinque e sono decorsi più di cinque anni il Ministero potrà avere buoni argomenti per tutelare e provvedere come sarà meglio indicato nell'interesse dello Stato.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Sono lieto che anche l'onorevole relatore abbia aggiunto una parola d'incoraggiamento a studiare il grave tema, come sono pure lieto della risposta dell'onor. sottosegretario di Stato; e sarò interamente pago se, nell'interesse della finanza, il Ministero vorrà studiare e preparare l'importante provvedimento, che io stesso ho presentato con la maggiore riserva, esponendo i dubbi che possono nascere, e considerando che la Convenzione non prevede il caso del pagamento anticipato.

Parè invece che si potrà applicare la legge comune, come accennava l'onor. relatore, e ciò fa sperare che si arrivi a preparare una combinazione, che porterebbe al bilancio un beneficio molto rilevante; e che, sotto molti riguardi, potrebbe essere bene accetta anche all'altra parte contraente, alla quale gioverebbe riscuotere sin d'ora l'intero capitale, che secondo la Convenzione non dovrebbe essere per intero rimborsato che il 31 dicembre 1868.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione dei capitoli.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	395,241,208 87
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	4,802,583 64
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem)	7,858,544 »
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Idem)	32,498,956 96
5	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Idem)	32,972,116 08
6	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
7	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,080,643 30
8	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Idem)	987,626 78
9	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Idem)	94,171 46
10	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 ^a (Idem)	593,245 66
		479,354,096 75

Debiti redimibili.

11	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	8,666,199 01
12	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	9,748,004 53
13	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	228,087 50
<i>Da riportarsi</i>		18,642,291 04

	<i>Riporto</i>	18,642,291 04
14	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	25,328,880 50
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	27,456,195 »
16	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem)	5,721,575 »
17	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	1,530,625 »
		78,679,566 54
	<i>Debiti variabili.</i>	
18	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	318,400 »
19	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 »
20	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Idem)	6,200,000 »
21	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (Idem)	1,239,175 »
22	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem)	20,000 »
23	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	1,000,000 »
24	Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Idem)	750,000 »
25	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Idem)	13,103,100 »
26	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Idem)	3,915,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	26,945,675 »

	<i>Riporto</i>	26,945,675 ▶
27	Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle Convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56 e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530	500,000 ▶
28	Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria)	16,801,500 ▶
29	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 ^a (Idem)	25,306 29
30	Sovvenzione fissa chilometrica spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali per le linee di sua proprietà (art. 17 della convenzione 28 novembre 1864 ed art. 9 della convenzione 28 aprile 1881 rispettivamente approvate con regio decreto 24 giugno 1865, n. 2041 e con la legge 3 luglio 1881, n. 334	34,562,838 46
31	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Spesa obbligatoria)	22,226,089 43
32	Corrispettivi spettanti alla Società Italiana delle strade ferrate Meridionali per l'esercizio e la manutenzione delle ferrovie complementari di cui alle convenzioni con essa stipulate (Leggi 20 Luglio 1888, n. 5550 e 2 luglio 1896, n. 269 e regio decreto 29 giugno 1905, n. 340)	4,188,350 ▶
33	Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Idem)	112,786 40
34	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato M, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Decima annualità)	3,984,285 59
		<hr/> 109,346,831 17 <hr/>
	<i>Debito vitalizio.</i>	
35	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse)	2,685,000 ▶
	<i>Pensioni straordinarie.</i>	
36	Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse	706,000 ▶
	<i>Da riportarsi</i>	706,000 ▶

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1906

	<i>Riporto</i>	706,000 »
37	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi delle leggi 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489	1,560,000 »
38	Assegni a favore di coloro che presero parte alle guerre per l'indipendenza d'Italia a cominciare da quella di Crimea (legge 8 luglio 1904, n. 341)	464,000 »
		2,730,000 »
39	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	45,000 »
	Totale del debito vitalizio	5,460,000 »
	<i>Dotazioni.</i>	
40	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »
41	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393)	1,000,000 »
		16,050,000 »
	<i>Spese per le Camere legislative.</i>	
42	Spese pel Senato del Regno.	500,000 »
43	Spese per la Camera dei Deputati	989,000 »
44	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato alla Società delle strade ferrate Meridionali e alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria).	882,000 »
		2,371,000 »
	Spese generali di amministrazione.	
	<i>Ministero.</i>	
45	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,062,936 »
46	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	294,093 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,357,029 »

	<i>Riporto</i>	2,357,029 »
47	Personale straordinario	51,877 »
48	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	10,000 »
49	Spese d'ufficio del Ministero	105,040 »
		2,523,946 »
	<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>	
50	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	6,766 66
51	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	429 16
52	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	18,000 »
53	Personale straordinario dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	400 »
54	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	8,000 »
		33,595 82
	<i>Corte dei conti.</i>	
55	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,846,499 »
56	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	236,181 50
57	Spese d'ufficio	90,000 »
58	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	43,000 »
59	Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,600 »
		2,218,280 50
	<i>Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.</i>	
60	Personale dell'Ispettorato generale (Spese fisse)	77,100 »
61	Personale di ruolo dell'Ispettorato generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,197 50
		82,297 50
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	82,297 50
62	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 107 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio Decreto 9 ottobre 1900, n. 373 e compenso al segretario della detta Commissione	5,000 »
		87,297 50
	<i>Avvocature erariali.</i>	
63	Personale di ruolo (Spese fisse)	883,328 57
64	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	22,403 »
65	Personale straordinario	12,440 »
66	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 »
67	Spese d'ufficio (Spese fisse)	41,500 »
68	Fitto di locali non demaniali (Idem)	25,750 »
		985,921 57
	<i>Intendenza di finanza.</i>	
69	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	2,034,607 47
70	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Idem)	12,360 »
71	Personale straordinario	5,700 »
72	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	350 »
		2,053,017 47
	<i>Servizio del Tesoro.</i>	
73	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nell'officina delle carte valori e dipendenti cartiere, nella regia zecca e nella cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse)	132,220 »
74	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nella regia zecca e nella cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	8,880 »
		141,100 »
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	141,100 »
75	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell' agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazzino dell' officina carte-valori e della Tesoreria di Massaua	37,710 »
76	Personale fiduciario della tesoreria centrale e dell' agente contabile dei titoli del Debito pubblico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,600 »
77	Personale delle delegazioni del Tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d' Italia (Idem)	931,929 50
78	Personale delle delegazioni del Tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d' Italia - Indennità di residenza in Roma (Idem)	13,650 »
79	Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Idem)	3,600 »
80	Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Idem)	16,500 »
81	Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse-forti e recipienti per la conservazione dei valori	35,500 »
82	Spese pei servizi del Tesoro	21,500 »
83	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa dei depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico	1,500 »
84	Spese di liti sostenute nell' interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell' Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria)	16,000 »
		1,220,589 50
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
85	Personale di ruolo (Spese fisse)	42,140 »
86	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Idem)	5,941 »
87	Spese d'ufficio (Idem)	2,000 »
88	Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria)	113,000 »
89	Assegni di valetudinariet� ai lavoratori di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per lavori straordinari	18,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	181,081 »

	<i>Riporto</i>	181,081 »
90	Retribuzione mensile al personale straordinario, di segreteria e tecnico	22,000 »
91	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700 »
		203,781 »
	<i>Servizi diversi.</i>	
92	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	35,410 »
93	Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami e alla Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 508	129,410 »
94	Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	300,000 »
95	Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	40,000 »
96	Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa	60,000 »
97	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori (Spesa obbligatoria)	87,240 »
98	Spesa per i lavori straordinari per l'amministrazione del Debito pubblico	38,330 »
99	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	122,500 »
100	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	26,500 »
101	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	120,000 »
102	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	5,000 »
103	Spese per il servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	10,000 »
104	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	71,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,045,390 »

	<i>Riporto</i>	1,045,390 »
105	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	5,000 »
106	Spese postali.	6,000 »
107	Spese di stampa	116,700 »
108	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri	23,550 »
109	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro (Spesa d'ordine)	300 »
110	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
111	Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro.	16,000 »
112	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	44,000 »
113	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	20,000 »
114	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	175,000 »
115	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).	43,373 40
116	Spese di ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato.	17,900 »
117	Personale della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	6,650 »
118	Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria)	296,000 »
119	Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato	4,000 »
120	Spese casuali.	23,000 »
		1,842,863 40

Spese per servizi speciali.*Officina per la fabbricazione delle carte-valori.*

121	Personale (Spese fisse)	31,760 »
122	Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350 e ad altri Istituti congeneri. (Spesa d'ordine)	577,282 »
123	Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese di acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti. (Spesa d'ordine)	1,612,084 »
124	Pensioni agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori	5,000 »
		2,226,126 »

Fondi di riserva.

125	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	3,500,000 »
126	Fondo di riserva per le spese imprevedute (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »
		4,500,000 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Oneri dello Stato.***(Debiti variabili).*

127	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria)	30,000 »
<i>Da riportarsi</i>		30,000 »

	<i>Riporto</i>	30,000 »
128	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria)	12,000 »
129	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	358,294 56
130	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni	<i>per memoria</i>
131	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	2,500,000 »
132	Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Quindicesima annualità)	162,838 26
		<hr/> 3,063,132 82 <hr/>
	<i>Spese diverse.</i>	
133	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	253,000 »
134	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	4,000 »
135	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 8 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137	<i>per memoria</i>
136	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo	
	<i>Da riportarsi</i>	257,000 »

	<i>Riporto</i>	257,000 »
	unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria)	36,163 68
137	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in esecuzione dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343 ed articolo unico della legge 3 febbraio 1898, n. 48 ed articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321	1,300,000 »
138	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 »
139	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211)	300,000 »
140	Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	500,000 »
141	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
142	Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290)	410,000 »
143	Somma corrispondente alla quota d'imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290)	480,000 »
144	Spesa per la costruzione e l'impianto in Roma della nuova zecca di Stato	125,000 »
145	Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnaenti elementari	300,000 »
146	Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all'art. 1 comma 2° della legge 4 giugno 1899, n. 191 (articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483)	1,000,000 »
		5,008,163 68

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

147	Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	7,831,330 62
148	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,288,206 25
149	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,477,950 »
150	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Idem)	1,630,000 »
151	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	3,900,000 »
152	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	20,000 »
153	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Idem)	148,000 »
154	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem)	47,500 »
155	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem)	50,000 »
156	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3, dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Decima annualità).	1,015,714 41
157	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1,250,000 »
158	Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25,000,000 autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547 per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato (Seconda rata).	310,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	20,968,701 28

	<i>Riporto</i>	20,968,701 28
159	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emesso ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	4,080,420 »
160	Mutui fatti dalla cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento (Spesa obbligatoria).	49,293 02
		<hr/> 25,098,414 30 <hr/>
	<i>Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato.</i>	
161	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905	50,000,000 »
162	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per far fronte all'aumento del traffico del 1905-906 e 1906-907	34,000,000 »
163	Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articolo 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261 e art. 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 84,000,000 » <hr/>
	<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>	
164	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	2,500,000 »
	<i>Partite che si compensano coll'entrata.</i>	
165	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 170,000 » <hr/>

	<i>Riporto</i>	170,000 »
166	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine)	10,203,633 »
167	Anticipazioni pel servizio di Cassa dei Corpi dell'esercito	8,000,000 »
168	Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3,50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine).	<i>per memoria</i>
		18,373,633 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
<i>Servizi diversi.</i>		
169	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso	6,697 »
170	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	17,625 »
171	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,947,825 »
172	Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti dello Stato e della Società delle strade ferrate Meridionali, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (leggi 29 marzo 1900, n. 101 e 22 aprile 1905, n. 137). (Spesa d'ordine).	6,989,500 »
173	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	499,563 81
		9,461,210 81

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Oneri dello Stato.**

Debiti perpetui	479,354,096 75
Debiti redimibili	78,679,566 54
Debiti variabili	109,346,831 17
Debito vitalizio	5,460,000 »
Dotazioni	16,050,000 »
Spese per le Camere legislative	2,371,000 »
	<hr/>
	691,261,494 46

Spese generali di amministrazione.

Ministero	2,523,946 »
Presidenza del Consiglio dei ministri	33,595 82
Corte dei conti	2,218,280 50
Vigilanza sugl' istituti di emissione, sui servizi del Tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli	87,297 50
Avvocature erariali	985,921 57
Intendenze di finanza	2,053,017 47
Servizio del Tesoro	1,220,589 50
Regia zecca e monetazione	203,781 »
Servizi diversi	1,842,863 40
	<hr/>
	11,169,292 76

Spese per servizi speciali.	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	2,226,126 »
Fondi di riserva	4,500,000 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	709,156,913 22
TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
—	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Oneri dello Stato.	
Debiti variabili	3,063,132 82
Spese diverse	5,008,163 68
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	8,071,296 50
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti	25,098,414 30
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato	84,000,000 »
Anticipazione a provincie e comuni	2,500,000 »
Partite che si compensano coll'entrata	18,373,633 »
TOTALE della categoria terza della parte straordinaria	129,972,047 30
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	138,043,343 80
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	847,200,257 02
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	9,461,210 81

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	717,228,209 72
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	129,972,047 30
		<hr/>
	Totale spese reali	847,200,257 02
		<hr/>
Categoria IV. — Partite di giro	9,461,210 81
		<hr/>
	Totale generale	856,661,467 83
		<hr/>

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge per porli ai voti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1906-1907 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie

di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, ed art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413; è fissato in L. 500,000.

(Approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1906-907, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 452,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri

Ministero del tesoro	L. 12,000
Id. delle finanze	» 25,000
Id. di grazia, giustizia e dei culti	» 14,000
Id. degli affari esteri	» 10,000
Id. dell'istruzione pubblica	» 12,000
Id. dell'interno	» 48,000
Id. dei lavori pubblici	» 15,000
Id. delle poste e dei telegrafi	» 30,000
Id. della guerra	» 240,000
Id. della marina	» 40,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	» 6,000
	<u>L. 452,000</u>

Al conto consuntivo 1906-907 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
- » n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
- » n. 4. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
- » n. 5. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto.
- » n. 7. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
- » n. 8. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
- » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napolitane.
- » n. 10. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3^a.
- » n. 11. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
- » n. 12. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
- » n. 13. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.
- » n. 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
- » n. 16. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
- » n. 17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
- » n. 19. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164)
- » n. 20. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
- » n. 21. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.
- » n. 22. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
- » n. 23. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
- » n. 24. Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
- » n. 25. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.
- » n. 26. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.
- » n. 28. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate.

- CAPITOLO n. 29. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2^a.
- » n. 31. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
 - » n. 33. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).
 - » n. 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 44. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato, alla Società delle strade ferrate Meridionali e alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 84. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.
 - » n. 88. Spese d'esercizio della zecca.
 - » n. 94. Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero.
 - » n. 95. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
 - » n. 97. Allestimento dei titoli del Debito pubblico — Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte valori.
 - » n. 101. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - » n. 102. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 105. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 109. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro.
 - » n. 110. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 114. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
 - » n. 118. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato.
 - » n. 122. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e ad altri Istituti congeneri.
 - » n. 123. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti.
 - » n. 127. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
 - » n. 128. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018 e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

- CAPITOLO n. 129. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
- » n. 133. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 134. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 136. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148.
 - » n. 138. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
 - » n. 141. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
 - » n. 148. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 149. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 150. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
 - » n. 152. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
 - » n. 153. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
 - » n. 154. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
 - » n. 155. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 159. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento.
 - » n. 160. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento.
 - » n. 165. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 166. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
 - » n. 168. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.
 - » n. 172. Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti

a grande e piccola velocità sulle reti dello Stato e della Società delle strade ferrate Meridionali, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitoli per le reti precitate (leggi 29 marzo 1900, n. 101, e 22 aprile 1905, n. 137).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 19. Trasporto di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria.
- » n. 20. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
 - » n. 24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
 - » n. 25. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
 - » n. 26. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 37. Retribuzioni del personale tecnico straordinario addetto alla formazione e conservazione del nuovo catasto e retribuzioni, mercedi, soprassoldi e rimborso spese di viaggio al personale subalterno straordinario ed agli inservienti per i lavori di campagna.
 - » n. 37 bis. Indennità di missione al personale tecnico di ruolo e al personale tecnico straordinario.
 - » n. 37 ter. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per gli impiegati tecnici straordinari del Catasto e dei servizi tecnici.
 - » n. 37 quater. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale e per le Giunte tecniche provinciali.
 - » n. 50. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Demanio).
 - » n. 51. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
 - » n. 60. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 63. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti per il servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 64. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
 - » n. 65. Restituzioni e rimborsi (Demanio).

- CAPITOLO n. 66. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.
- » n. 67. Contribuzioni fondiariae sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
 - » n. 69. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio.
 - » n. 70. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
 - » n. 71. Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili.
 - » n. 76. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).
 - » n. 77. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
 - » n. 79. Spese per imposte e sovrimposte (Idem)
 - » n. 80. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 81. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 85. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 86. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 87. Contribuzioni fondiariae - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 88. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 89. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 92. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 99. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 276 ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).
 - » n. 100. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 101 *bis*. Spese per la gestione delle esattorie.
 - » n. 102. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 103. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 104. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 105. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 105 *bis*. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.
 - » n. 106. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
 - » n. 107. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa col'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

- CAPITOLO n. 108. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in Provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia. — Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
- » n. 119. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
 - » n. 128. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 129. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 131. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare (Idem).
 - » n. 135. Indennità di viaggio e di soggiorno e competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 137. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 138. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 139. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 152. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 156. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 157. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 161. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
 - » n. 163. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
 - » n. 164. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
 - » n. 164 bis. Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320.
 - » n. 170. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).

- CAPITOLO n. 171.** Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Privative).
- » n. 179. Spese per provviste di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi.
 - » n. 180. Aggio d'esazione (Lotto).
 - » n. 181. Vincite al lotto.
 - » n. 188. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 189. Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
 - » n. 190. Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'amministrazione, da versarsi a favore dello stesso personale, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 194. Assegni ed indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative.
 - » n. 195. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
 - » n. 197. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
 - » n. 198. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di mobili e materiali diversi, di ingredienti, combustibili ed altri articoli per uso delle agenzie di coltivazione dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.
 - » n. 205. Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai ammalati, indennizzi per infortuni sul lavoro, contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia del personale suddetto e alla Cassa sociale di mutuo soccorso per gli operai della saline di Lungro.
 - » n. 206. Pensioni degli operai delle saline.
 - » n. 208. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
 - » n. 210. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali; compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.
 - » n. 211. Compra dei sali.
 - » n. 212. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione ed altre spese per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nelle saline e nei magazzini di deposito del sale.
 - » n. 215. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 216. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

- CAPITOLO n. 217. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
- » n. 221. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 225. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
 - » n. 227. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato e valore a prezzo di vendita di quello dato per compenso ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.
 - » n. 228. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 230. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.
 - » n. 231. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.
 - » n. 232. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 233. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, art. 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209.
 - » n. 234. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).
 - » n. 242. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 246. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 248. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 250. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 251. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 252. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 253. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 254. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 276. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico.
 - » n. 277. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 278. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei

beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.

- CAPITOLO n. 279. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
- » n. 280. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
 - » n. 282. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298 e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
 - » n. 283. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 284. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio.
 - » n. 285. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Idem).
 - » n. 286. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre.
 - » n. 287. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 288. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
 - » n. 289. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 290. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 291. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
 - » n. 292. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a) e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320.
 - » n. 293. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
 - » n. 294. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 295. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 296. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
 - » n. 297. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre.
 - » n. 298. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 299. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
 - » n. 300. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 301. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 302. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Ministero di Grazia e Giustizia e del Culti.

- CAPITOLO n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 16. Stampa delle leggi e decreti del Regno.
 - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

- CAPITOLO n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 31. Spese di giustizia.
 - » n. 33. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

Ministero degli Affari Esteri.

- CAPITOLO n. 7. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 8. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 41. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

Ministero dell'Istruzione Pubblica.

- CAPITOLO n. 9. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 18. Spese di liti.
 - » n. 22. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 25. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 99. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
 - » n. 123. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
 - » n. 268. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
 - » n. 269. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260.
 - » n. 270. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie e i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.

Ministero dell' Interno.

- CAPITOLO n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 30. Spese di liti.
 - » n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 54. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
 - » n. 95. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
 - » n. 155. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2 e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2).
 - » n. 156. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni con la cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsivoglia, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Leggi 8 febbraio 1900, n. 50 e 28 dicembre 1902, n. 566).

Ministero dei Lavori Pubblici.

- CAPITOLO n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 16. Spese di liti.
 - » n. 17. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 37. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
 - » n. 66. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

- CAPITOLO n. 19. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 20. Spese di liti.
 - » n. 28. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 32. Spese per bollo straordinario di cambiali.
 - » n. 44. Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, effettuato sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti stabiliti dalle rispettive convenzioni.

- CAPITOLO n. 45. Spese per trasbordo nei casi di interruzione di linee - Nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale - Retribuzione per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
- » n. 46. Compensi alla Società di navigazione generale italiana per il trasporto dei pacchi ed alle altre Società di navigazione per trasporti con carattere postale e commerciale in dipendenza di speciali contratti.
 - » n. 47. Trasporto della valigia australiana ed indiana.
 - » n. 48. Trasporto in ferrovia di stampe e di materiale per il servizio delle poste.
 - » n. 49. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
 - » n. 53. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2^a e di 3^a classe, alle collettorie ed ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120).
 - » n. 54. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 55. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate.
 - » n. 56. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.
 - » n. 57. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati per i servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto di terzi.
 - » n. 58. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni di altra natura, subiti dai titolari di libretti delle Casse di risparmio postali.
 - » n. 59. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'amministrazione.
 - » n. 60. Diritti dovuti alle dogane per l'applicazione dei piombi ai pacchi postali e per il lasciapassare dei pacchi stessi; per le bollette a cauzione; per i bolli ed i piombi applicati ai carri della Valigia delle Indie, e per l'esportazione dei pacchi postali - Tassa speciale sui pacchi contenenti oggetti d'antichità ed arte.
 - » n. 62. Retribuzione ai fattorini del telegrafo.
 - » n. 69. Impianto di linee ed uffici ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi.
 - » n. 82. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza postale, dei pacchi e dei vaglia postali - Spese di cambio - Assicurazione per trasporto gruppi.
 - » n. 83. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica e telefonica - Spese di cambio.
 - » n. 84. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi.
 - » n. 85. Bonificazioni e rimborsi diversi.
 - » n. 100. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi e di dichiarazioni di conferma.
 - » n. 102. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

CAPITOLO n. 108. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti - (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 28. Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare e dell'Accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - » n. 43. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 46. Spese di liti, di arbitramenti e per risarcimento di danni.
 - » n. 47. Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry.

Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 13. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.
- » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 15. Spese di liti.
 - » n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 35. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
 - » n. 36. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3), 23 luglio 1896, n. 318, e legge 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
 - » n. 46. Corpo reale equipaggi. - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
 - » n. 68. Spese di giustizia.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAPITOLO n. 4. Ministero - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo al personale di servizio dell'Amministrazione centrale.
- » n. 7. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
 - » n. 13. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 20. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 24. Spese di liti.

- CAPITOLO n. 28. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 36. Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a - Spese per l'azienda.
 - » n. 55. Spese per gli studi e per la ricerca di mezzi diretti a combattere la diffusione della *Diaspis pentagona* (legge 24 marzo 1904, n. 139), della *Mosca olearia* e della *brusca* ed altri insetti nocivi agli olivi.
 - » n. 63. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
 - » n. 64. Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane.
 - » n. 76. Bonificazione agrario dell' Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3^a, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.
 - » n. 77. Spese di conduzione e di miglioramento del campo sperimentale di Sant'Alessio.
 - » n. 83. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397 - Retribuzioni e compensi per studi e lavori compiuti da impiegati delle prefetture ed altre spese inerenti al servizio.
 - » n. 124. Pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
 - » n. 126. Spese per le inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.
 - » n. 145. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3^a.
 - » n. 149. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Restituzione e rimborsi di diritti di verifica.
 - » n. 152. Spese di stampa, distribuzione e spedizione dei libretti di ammissione al lavoro e delle denunce di esercizio (Legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli).
 - » n. 164. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
 - » n. 176. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140).
 - » n. 182. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 82. Spese pei servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti pel ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificazione.
- » n. 84. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 50. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Demanio).
- » n. 51. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » n. 60. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 63. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
- » n. 65. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 66. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.
- » n. 67. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
- » n. 79. Spese per imposte e sovrimeposte (Canali Cavour).
- » n. 80. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 81. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 86. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 87. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 88. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 89. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.

- CAPITOLO n. 100. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 102. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 103. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 104. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 105. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 106. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 110. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
 - » n. 111. Personale degli ispettori, sotto ispettori, commessi ed agenti subalterni - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 112. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Articolo 1 della legge 19 giugno 1902, n. 186.
 - » n. 113. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
 - » n. 114. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
 - » n. 117. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza. (Gabelle).
 - » n. 118. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
 - » n. 119. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
 - » n. 120. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistemazione e di ampliamento e spese di acquisto dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.
 - » n. 121. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
 - » n. 128. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 129. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 137. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 138. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 139. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 152. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 156. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).

- CAPITOLO n. 157. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
- » n. 168. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Privative).
 - » n. 170. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 171. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 188. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 190. Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'amministrazione, da versarsi a favore dello stesso personale alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 195. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
 - » n. 198. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di mobili e materiali diversi, di ingredienti, combustibili ed altri articoli per uso delle agenzie di coltivazione, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.
 - » n. 208. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
 - » n. 215. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 216. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 217. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
 - » n. 221. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 224. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pei servizi di deposito e di vendita dei sali e tabacchi.
 - » n. 225. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
 - » n. 228. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 232. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

- CAPITOLO n. 242. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 246. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 248. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 250. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguitamento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 252. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 254. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 279. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 284. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 285. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Idem).
 - » n. 286. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
 - » n. 287. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 288. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
 - » n. 289. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 290. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 294. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
 - » n. 295. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 296. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
 - » n. 297. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante ed altre (Idem).
 - » n. 298. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 299. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
 - » n. 300. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 301. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

PRESIDENTE. Questa legge sarà poi votata a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

1) Per la nomina di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti:

Votanti	85
Maggioranza	43
Il senatore Mezzanotte . . . ebbe voti	55
» Vacchelli . . . »	57
» Levi . . . »	52
» Carta-Mameli . . . »	6
» Paternostro . . . »	9
» Astengo . . . »	7
Voti nulli o dispersi	12
Schede bianche	15

Eletti i senatori Vacchelli, Mezzanotte e Levi.

2) Per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto:

Votanti	84
Maggioranza	43
Il senatore Baccelli Giovanni . ebbe voti	53
» Astengo . . . »	36
» Tommasini . . . »	31
» Sormani-Moretti . . . »	26
» Taiani . . . »	23
» Scialoja . . . »	12
Voti nulli o dispersi	20
Schede bianche	14

Eletto il senatore Baccelli Giovanni.

Ballottaggio fra i senatori Astengo, Tommasini, Sormani Moretti e Taiani.

3) Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	86
Favorevoli	75
Contrari	11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione di ballottaggio per la nomina di due commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-1907.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato e relativa provvista di fondi;

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907;

Impianto di vie funicolari aeree (N. 331 - *Seguito*);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 29 dicembre 1906 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CL

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Discussione del disegno di legge: « Spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato e relativa provvista di fondi » (N. 401)* — *Parlano nella discussione generale i senatori Finali, Mezzanotte, Vischi e Sacchetti* — *Presentazione di un disegno di legge* — *Ripresa la discussione, il ministro dei lavori pubblici risponde ai vari oratori* — *Senza osservazioni si approvano tutti gli articoli del disegno di legge* — *Chiusura di votazione* — *Si discute poi il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 393)* — *Parlano nella discussione generale i senatori Paternò, Colonna Fabrizio, Cerruti V., Visocchi e Vigoni Giuseppe* — *Il seguito della discussione è rimandato alla tornata successiva* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri dell'agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, della guerra, della marina, ed il sottosegretario di Stato pel Ministero del tesoro.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. A nome del ministro del tesoro, ho l'onore di presentare al Senato lo « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-1907 », approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 corrente.

PRESIDENTE. Do atto al ministero di agri-

coltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione di ballottaggio per la nomina di due commissari di vigilanza all'amministrazione del Fondo per il culto.

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907;

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-1907.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Intanto procederemo all'estrazione a sorte dei nomi dei signori senatori che saranno incaricati dello scrutinio della votazione di ballottaggio per la nomina di due Commissari di vigilanza all'amministrazione del Fondo per il culto.

Vengono estratti i nomi dei senatori Colonna Fabrizio, De Martino Giacomo e De Sonnaz.

Presentazione di disegni di legge.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Milano l'ex-fortino di Porta Vittoria in detta città ».

Chiedo che questo disegno di legge sia inviato alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onore ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, sarà inviato alla Commissione di finanze.

Ha facoltà di parlare il ministro dell'istruzione pubblica.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge di « Proroga del termine assegnato dalla legge 25 giugno 1905 per la conservazione dei monumenti », già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Prego il Senato di dichiarare l'urgenza per questo progetto di legge, perchè si tratta di termini che scadono al 31 dicembre.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che sarà passato agli Uffici.

Se non si fanno osservazioni, l'urgenza chiesta dall'onorevole ministro s'intende accordata.

Discussione del disegno di legge: « Spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato e relativa provvista di fondi » (N. 401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Spese straordinarie concernenti le ferrovie esercitate dallo Stato e relativa provvista di fondi ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di dar lettura di questo disegno di legge.

TAVERNA, *segretario*, legge:
(V. Stampato, N. 401).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Il diligentissimo nostro collega Mezzanotte, nel riferire intorno allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, credette opportuno di aggiungervi una tabella, la quale ha attirata tutta la mia attenzione, richiamandomi ad una questione che io aveva esaminata nell'ormai lontano tempo che ebbi l'onore di reggere il Ministero dei lavori pubblici, e alla quale allora non potei trovare soddisfacente soluzione.

Quella tabella mostra in cifre assolute e relative il numero degli accidenti ferroviari di cui sono vittime, sia i viaggiatori, siano gli agenti dell'amministrazione ferroviaria; e vi si mostra che nelle ferrovie nostre, come nelle svizzere e nelle belghe, il numero degli accidenti che avvengono a danno degli agenti sono incomparabilmente maggiori che non quelli che si verificano nelle ferrovie germaniche e francesi.

Io al collega ed amico diedi la spiegazione del fatto dicendo che fin dall'epoca a cui ho accennato, ossia fino da quando aveva l'obbligo di occuparmi di queste questioni, il gran numero degli infortuni, che si verificavano a danno delle persone degli agenti, dipendeva principalmente dal metodo di agganciamento delle locomotive ai treni e dell'agganciamento dei vagoni tra di loro.

Ciascuno di noi viaggiando ha visto (ed io per parte mia, con senso di infinità pietà) quei poveri agenti ferroviari, per qualunque tempo e in qualunque ora, trascinarsi quasi carponi per agganciare locomotive e vagoni, ed en-

trare e uscire fra mezzo a quei repulsori, i quali con un urto o con un avvicinarsi troppo rapido possono essere cagione di gravi lesioni o di morte.

Da molti anni le amministrazioni ferroviarie si occupano di trovare un modo, se non di eliminare, di rendere meno frequenti questi disastri; e il fatto che nella tabella preparataci dall'onorevole nostro collega Mezzanotte figura che la percentuale per milioni di treni chilometro, di questi infortuni che si verificano nelle linee germaniche e francesi, sono di tanto minori, che non quelle delle ferrovie degli altri tre paesi che ho nominato compreso il nostro, mostra che qualche cosa utile in questa via si è fatto.

Sedici anni fa il problema, anche tecnicamente, non era bene risoluto, e si studiava intorno ad un sistema, o in tutto automatico, o in parte automatico e in parte no, che si potesse applicare; ma disgraziatamente allora il mio proposito di trovare un provvedimento non trovò la desiderata cooperazione. Mi si facevano dei computi crudeli, i quali non voglio ripetere qui in Senato, poichè non vi è denaro che valga la vita di un uomo.

Ma oggi siamo in condizioni diverse. Quando mi si opponeva la mancanza di fondi io diceva che se mi trovavano una soluzione tecnica non avrei avuto alcuna difficoltà di mettere la spesa a carico delle casse per gli aumenti patrimoniali, sebbene fossero vuote; io avrei in qualche modo trovati i fondi necessari per compiere un'opera così pietosa. Ora che le ferrovie sono in mano dello Stato, il quale deve adempiere ad un'alta missione economica, soprattutto, ma che non può mai essere disgiunta da quei provvedimenti, che sono reclamati dall'umanità, e che per fortuna abbiamo dei fondi disponibili, quanti sono quelli che mostra questo progetto di legge, ossia abbiamo 910 milioni, io credo che sia venuto il momento di usarne una parte, e di provvedere profittando dell'esperienza dei progressi meccanici compiuti già presso i più industriosi paesi di Europa. E ciò può farsi adottando e perfezionando uno dei sistemi che già sono in esercizio in Germania ed in Francia, ed altrove, per eliminare o ridurre, per quanto è possibile, questa cagione costante, permanente d'infortuni, del quale sono vittima gli agenti ferroviari nell'adempimento del loro dovere.

Non aggiungo parole, perchè il solo accennare la natura e la gravità dell'argomento mi assicura di tutta la sollecitudine di un uomo che ha l'animo umano e generoso, come l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MEZZANOTTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE. Io ringrazio il senatore Finali di aver dato questa spiegazione ad una cifra, la quale mi riusciva alquanto difficile a spiegare. Io concordo pienamente con quello che egli ha detto, e lo ringrazio di avere così illustrato la mia tabella.

Entrando poi nell'argomento che riguarda il disegno di legge, io non tratterò la questione principale, poichè questo sarà compito del relatore; ma mi pare che facilmente si potrà venire ad un accordo sulle idee espresse dal nostro relatore stesso.

Soltanto ho chiesto di parlare perchè nella tabella presentata alla Camera dei deputati per spese di lavori principali in determinate stazioni veggo che manca qualcuna delle più importanti stazioni su cui bisogna provvedere.

Sulla linea Castellammare Adriatico-Roma io trovo che si provvede alla stazione di Bussi, di San Valentino, di Tocco Castiglione, di Torre dei Passeri e di Popoli; finalmente di Castellammare Adriatico e di Pescara; e di Chieti non si dice niente. Ora questa è la seconda stazione, per quanto riguarda i proventi ferroviari, ed è in uno stato addirittura singolare; non ha tettoia come le altre stazioni della stessa linea che producono meno, non ha nulla; è rimasta quale era quand'era una semplice fermata per quelli che dovevano andare al capoluogo della provincia.

Io non so se questa tabella sia proprio uno stato autentico. Credo che qualche errore ci deve essere; credo che si debba parlare in generale delle stazioni che sarebbero da sistemare, perchè mi pare impossibile che soltanto la stazione di Chieti che più ne aveva bisogno e per la quale nelle convezioni ferroviarie fu stabilito un numero di lavori che si dovevano fare e che poi per mancanza di fondi non si fecero, quella sola rimanesse senza alcun provvedimento.

Ora su questo prego l'onorevole ministro di dirmi se i lavori per Chieti si faranno, e se questa è una tabella, che assolutamente non si

può rivedere e modificare, oppure se essa accenna appena in generale a quello che occorre.

Questo soltanto io desidero sapere.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Questo disegno di legge, chiedendo al Parlamento altri 610 milioni, promette di provvedere, in aggiunta ai 300 milioni già stanziati con altre leggi, a tutte le esigenze del programma ferroviario, che il Governo si propone di svolgere sino al 1911.

E l'onor. ministro dei lavori pubblici ha ben chiarito il suo pensiero, anche con la relazione presentata al Senato, dicendo come egli intenda distribuire queste somme, che certamente sono importanti, ma che non sono forse corrispondenti a tutto il fabbisogno del problema medesimo.

L'onor. ministro dei lavori pubblici dice che egli vuole anche provvedere agli ampliamenti delle stazioni e agli aumenti di binari; e l'articolo 1° del disegno di legge stabilisce la facoltà al Governo di provvedervi liberamente a seconda dell'urgenza e dei bisogni del servizio ferroviario.

Su questo punto desidererei dal Governo una parola di risposta ad una domanda che fu già fatta dal senatore Melodia a nome dell'Ufficio centrale, quando egli riferiva sul riscatto delle ferrovie meridionali, una domanda che è insistentemente ripetuta da tutta una gran parte del versante Adriatico d'Italia, cioè quella del doppio binario da Bologna a Gallipoli.

Comprendo tutte le difficoltà, comprendo tutte le riserve che il Governo deve pur fare, ma tutti devono capire anche che tale domanda è di molta importanza, ed esprime, non un desiderio locale, nè un desiderio regionale, quantunque la mia regione natia sia la più angustiata dall'attuale stato di cose, ma il bisogno urgente e impellente di gran parte d'Italia, bisogno che potrà molto contribuire a risolvere parecchie difficoltà che in questo, come nell'altro ramo del Parlamento, sono state deplorate.

Per amore di brevità non aggiungo altro, solo augurandomi che una parola dell'onor. ministro possa chiarire al paese l'intendimento del Governo su questa questione economica assai grave e vitale di gran parte d'Italia, cioè di quella che va da Bologna fino a Gallipoli.

SACCHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHETTI. Il disegno di legge che ora è in discussione davanti al Senato avrebbe dato luogo in altro momento ad una ampia discussione e per la sua importanza finanziaria e per la sua importanza tecnica.

Ma nelle condizioni nelle quali ci troviamo e tenuto conto delle cause che hanno dato luogo alla presentazione di questo disegno di legge, tutti sentono l'influenza di queste circostanze e tutti subiscono la necessità delle cose. Io, al pari degli altri, mi ispiro a questo concetto, e terrò conto delle condizioni in cui ora noi siamo chiamati a discutere questo importantissimo disegno di legge. Secondo me con questo disegno di legge, per ciò che riguarda la parte tecnica del progetto, noi non facciamo altro che dare all'onorevole ministro dei lavori pubblici un ampio mandato di fiducia per l'esecuzione di questi lavori, che nel loro complesso importano la spesa della cospicua somma di 910 milioni. Io sono disposto ad associarmi ai colleghi per dare questo mandato di fiducia all'onorevole Gianturco, poichè tutti noi riconosciamo in lui alto intelletto e grandissima attività. E veramente per risolvere questo problema ci vuole tutta l'intelligenza e tutta l'attività di cui è dotato l'onor. ministro dei lavori pubblici. Il programma che si tratta di approvare con questo disegno di legge è affidato alla prudente discrezione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici. Noi con esso non approviamo in modo concreto una serie determinata di lavori; ma i lavori sono stati elencati in alcuni allegati che sono considerati come parte della relazione. Certamente questi elenchi formeranno la base di tutte le opere che dovranno essere eseguite. Ma è evidente che il ministro dei lavori pubblici ha una certa latitudine per disporre le cose secondo che le circostanze l'esigeranno. Ed io credo che questa discreta latitudine lasciata all'onorevole ministro dei lavori pubblici sia necessaria, poichè ci troviamo davanti ad un complesso di opere che non sono state ancora tutte completamente studiate sotto il punto di vista tecnico, e che quindi potranno dar luogo a dei mutamenti sia nel progredire dei lavori sia per il presentarsi di nuove esigenze. Il programma, come è stato osservato testè, è certamente vasto ed è un programma che po

che volte il nostro Parlamento ha avuto occasione di discutere in proporzioni altrettanto vaste. Questa grandiosità del progetto presentato al Parlamento si spiega molto facilmente quando noi consideriamo che l'entità di questi lavori ha dipeso da tre coefficienti non assolutamente diversi ma alquanto distinti l'uno dall'altro. Anzitutto si trattava di provvedere alla insufficienza delle condizioni della rete divenuta ora rete di Stato, che fu lasciata a noi al cessare delle Convenzioni ferroviarie.

Tutti sanno come al 30 giugno 1905 le reti consegnate allo Stato e quelle anche consegnate posteriormente, non fossero in condizioni tali da permettere un esercizio regolare. Molti lavori erano stati omessi, molti altri anche urgenti non erano stati eseguiti. Dunque il programma che ora il Ministero dovette presentare aveva per necessità da contemplare queste insufficienze, e provvede secondo le esigenze delle cose. Poi vi era da provvedere ai bisogni futuri che l'onor. ministro ha previsto per un quinquennio a partire dal 1906 al 1911; infine si è voluto provvedere alle esigenze che hanno altra causa, una causa che ha dato luogo al disservizio del quale tutti si sono lamentati; ma una causa della quale, come il ministro dei lavori pubblici diceva, noi ci dobbiamo davvero rallegrare, inquantochè questa causa è l'indice evidente di una prosperità nazionale, che ridonda a bene di tutti.

Queste tre cause collegate insieme hanno manifestato la necessità di un programma grandioso, e quindi non è da meravigliare che noi oggi siamo chiamati a deliberare sopra un progetto che nel complesso importa la spesa di 910 milioni.

Ho chiesto di parlare, non per fare obiezioni sopra i punti essenziali di questo progetto di legge; ma piuttosto per avere qualche schiarimento dall'onor. ministro dei lavori pubblici, e magari qualche dichiarazione, intorno ad alcuni punti speciali che riflettono il programma, e che possono riflettere anche i lavori da farsi in futuro. Non si poteva certo chiedere all'onorevole ministro di presentare un piano il quale avesse avuto una durata anche maggiore del sessennio contemplato nel disegno di legge che discutiamo. Le ferrovie si trovano in condizioni tali che evidentemente a periodi più o meno lunghi, si dovrà venire davanti al Par-

lamento per adottare tutte quelle misure che sono richieste dallo sviluppo progressivo di questo importantissimo organo di comunicazioni del paese.

Noi abbiamo contemplato un sessennio, ed io non ho nessuna obiezione relativamente a questo periodo; ma mi permetto di fare una domanda all'onor. ministro.

Anche dopo le dichiarazioni che io ho fatto relativamente alla grandiosità di questo programma, domando a lui: Questo programma è completo? Evidentemente quando io chiedo se questo programma è completo, non intendo che si debba provvedere ai bisogni che si verificheranno dopo il quinquennio contemplato dalla legge; ma io chiedo se, date le condizioni speciali in cui si trova la rete ferroviaria dello Stato, non ci fossero stati altri provvedimenti che avessero potuto essere giudicati opportuni anche nel momento attuale. Il piano dei lavori del quale stiamo discutendo, è, direi, il perfezionamento d'un piano anteriore, il quale aveva una ampiezza all'incirca eguale; solo che in quel piano anteriore si contemplava altresì la costruzione di alcune linee nuove, le quali erano ritenute necessarie, onde dare all'organismo della nostra rete, tutta quell'attitudine al servizio che il movimento del traffico esige.

Quando si parla di linee nuove, ordinariamente si ha l'idea che si tratti di congiungere fra loro dei punti i quali non sono legati fra loro con la ferrovia, oppure che si tratti di linee di abbreviamento, le quali facilitino e rendano più rapide e più economiche le comunicazioni tra due punti già congiunti da linee ferroviarie.

Il caso delle linee, delle quali io parlo in questo momento, non è veramente questo. Noi abbiamo nella nostra rete vari punti i quali sono bensì congiunti da linee ferroviarie, ma per l'insufficienza di questo collegamento la rete non può adempiere convenientemente al suo servizio.

L'onorevole ministro sa che le linee alle quali io voglio alludere in questo momento son quelle destinate a congiungere Genova alla Valle del Po, Bologna a Firenze, e Genova a Spezia; tutti questi punti sono già uniti per mezzo di linee ferroviarie le quali però mancano della potenzialità necessaria per dare sfogo al traf-

fico che fortunatamente si è manifestato sulla rete dello Stato.

La linea da Bologna a Firenze, come l'onorevole ministro sa, fu studiata da una Commissione Reale nominata nel 1902 e che presentò una relazione importantissima nel luglio del 1904. Quella Commissione, formata di persone competentissime e presieduta da un nostro collega, presentò delle conclusioni, secondo le quali si veniva a questo risultato, che fosse cioè necessario un nuovo collegamento di Bologna con Firenze, onde render possibile il passaggio della grande corrente di traffico che proviene dall'Italia settentrionale per andare all'Italia centrale o all'Italia meridionale.

Quella Commissione esaminò il probabile sviluppo che avrebbe preso il traffico, per vedere entro quale numero d'anni sarebbe stato necessario di adottare il provvedimento, e concluse che verso il 1915, supponendo che l'aumento del traffico fosse stato soltanto del 4 per cento, il che corrispondeva all'aumento medio del traffico sulla rete Adriatica, il traffico tra Bologna e Firenze avrebbe raggiunto l'ingente aliquota di 80,000 lire circa il chilometro, e che la linea Porrettana attuale sarebbe stata nell'assoluta impossibilità di provvedere al movimento e al traffico. Quella Commissione aveva avuto allora anche un altro quesito da esaminare, quello cioè di vedere se l'impianto della trazione elettrica sulla linea Porrettana avrebbe potuto bastare a smaltire il traffico crescente della linea medesima. Ora la Commissione Reale nominata nel 1902 venne ad una conclusione negativa, e disse che anche l'impianto elettrico non avrebbe potuto servire ad aumentare molto più il traffico sulla linea Porrettana di quello che avrebbe potuto fare un semplice perfezionamento del servizio di trazione ordinario a vapore; e quella Commissione faceva osservare, che con un semplice aumento di un mezzo milione di spesa, perfezionando i mezzi di trazione a vapore, si sarebbe potuto ottenere lo stesso risultato come facendo l'impianto di trazione elettrica, il quale impianto di trazione elettrica, secondo la Commissione stessa, avrebbe importato la somma di 12 milioni.

Nel progetto presentato ora dal Ministero si propone di supplire con vari espedienti al movimento crescente sulla linea Porrettana. E

quali sono questi espedienti? Gli espedienti sono semplicemente questi. Avviare una parte del traffico, specialmente il traffico merci, sulla linea Faenza-Firenze o Faenza-Pontassieve, e quindi il Ministero, come provvedimento direi sussidiario, propone questo: di fare il raddoppiamento del binario tra Bologna e Faenza, di concedere una nuova linea tra Borgo S. Lorenzo e Pontassieve, e poi in terzo luogo propone l'impianto della trazione elettrica per il movimento sulla Porrettana; impianto che negli elenchi presentati importerebbe solo la spesa di 8,000,000, mentre secondo il progetto del quale ho parlato, della Commissione Reale, l'impianto avrebbe costato 12,000,000. Io non faccio certo obiezioni intorno a questi espedienti, i quali mostrano la necessità di adottare dei provvedimenti i quali servano al traffico che continuamente cresce. Io non faccio delle obiezioni a questo riguardo; ma però non posso a meno di presentare a me stesso qualche dubbio, e dico: Se la Commissione Reale, calcolando l'aumento del traffico nella ragione del 4 per cento arrivava alla conclusione che nel 1915 noi ci saremmo trovati nell'impossibilità di provvedere al servizio; cosa potrà accadere ora che vediamo fortunatamente la rete italiana svilupparsi con un coefficiente di traffico grandemente maggiore? Ed è una fortuna questa che invece di calcolare l'aliquota del 4 per cento sull'aumento del traffico si possa essere condotti a calcolare un aumento del 18 per cento. Io vorrei che questo 18 per cento durasse, e me lo auguro come tutti certamente se lo debbono augurare; ma io voglio ammettere (questa osservazione è anzi contro la tesi che io sostengo), voglio ammettere che questo aumento del 18 per cento sia piuttosto eccezionale, così che noi non lo potremo avere per lungo periodo di anni.

Ma facciamo pure delle diminuzioni su questo coefficiente del 18 per cento; rimarrà sempre un'aliquota che ci farà persuasi dell'insufficienza della linea Porrettana e della necessità di provvedere. Ora ho veduto, nelle varie relazioni presentate a riguardo di questo progetto di legge, ho veduto che si prende giustamente come criterio fondamentale di tutte le proposte la ragione dell'urgenza dei lavori da eseguire; ed è un criterio giustissimo dacché bisogna dare la preferenza ai lavori più urgenti in con-

fronto di quelli che hanno urgenza minore. Ma io vorrei fare osservare al Senato a all'onorevole ministro che questo criterio dell'urgenza non può essere considerato soltanto in relazione al periodo più o meno lungo entro il quale noi abbiamo bisogno di determinate opere; esso deve essere esaminato, anche in relazione alla durata necessaria per l'esecuzione delle opere.

Quando devo provvedere a cagion d'esempio del materiale rotabile; e so che questo materiale rotabile mi può essere fornito in uno o due anni, se io prevedo la necessità di questo aumento per un periodo di 5 anni, posso dire che l'urgenza di queste provviste può essere necessaria, assoluta per una parte; può essere non assoluta per l'altra. Ma quando devo costruire una linea la quale per le sue speciali condizioni dovrà avere una galleria di 16 o 18 o 20 chilometri, e so che questo perforamento dell'Appennino, di una lunghezza così considerevole, non potrà durare meno di 8 o 10 anni, evidentemente la ragione dell'urgenza io non la debbo più giudicare in considerazione delle condizioni di oggi, ma in relazione delle condizioni che si verificheranno fra 8 o 10 anni.

Questi sono i motivi per i quali io credo che certe opere si debbano considerare urgenti quantunque non si possa certo avere la speranza di vederle compiute fra 2 o 3 anni. Ove sia evidente che la loro necessità si manifesterà in modo imperioso allo scadere di un decennio e se altrettanto abbia a durare la relativa esecuzione, è necessario provvedere fin d'ora, se non vogliamo essere colpiti al termine del decennio da una condizione di cose assolutamente inammissibile.

Questa considerazione a me pare tanto più fondata, in quanto che vediamo purtroppo ciò che ora si è manifestato, per non aver preveduto in tempo la necessità dei lavori e delle provviste dei quali sentiamo la deficienza nel momento attuale.

Se quando il traffico era di 20,000 lire per chilometro, nel 1896, si fosse previsto che dopo 10 anni questo traffico avrebbe potuto salire alla cifra cospicua di 30,000 lire, allora si sarebbero potuti adottare provvedimenti, i quali avrebbero risparmiato molti degli inconvenienti che si sono manifestati ultimamente. Dico tutto questo, persuaso che l'onorevole ministro si

vorrà penetrare di questa singolare condizione di cose, e concludo facendo domanda all'onorevole ministro di altri provvedimenti.

Io chiedo all'onorevole ministro la costruzione di queste linee che non si possono, direi, chiamare nuove, nel senso ordinario di questo vocabolo, ma che sono bensì perfettamente definite nella relazione del Ministero presentata all'altro ramo del Parlamento, dove si dice « nuove ferrovie destinate ad integrare la potenzialità di traffico delle più importanti arterie della rete stessa ».

Questa è una definizione perfetta: si tratta di integrare, di aumentare la potenzialità indispensabile per le nostre principali arterie ferroviarie. Questa definizione è talmente esatta che se, per ipotesi, la linea Porrettana avesse permesso il raddoppiamento di binario, nessuno forse avrebbe parlato, almeno per ora, di una nuova costruzione di linea direttissima tra Bologna e Firenze; ma siccome per ragioni tecniche assolute non è possibile pensare al raddoppiamento del binario sulla linea Porrettana ne è venuta la conseguenza di dover studiare una nuova linea; quello che si è fatto per molte altre linee in questo disegno di legge, proponendo il raddoppiamento dei binari si sarebbe potuto fare per questa; ma siccome qui è impossibile, per questo l'integramento della potenzialità di questa arteria va fatta con la costruzione di una nuova linea. Chiedo quindi all'onorevole ministro, poichè vedo che nel disegno di legge che noi abbiamo davanti vi è un articolo il quale parla di provvedimenti da presentare al Parlamento pel successivo sessennio a partire dal 1° luglio 1911, e questo sarebbe per la prosecuzione dei lavori e delle opere contemplate nel primo sessennio, chiedo all'onorevole ministro: crede egli che si possa aspettare a quell'epoca per fare le proposte speciali che riguardano la integrazione della potenzialità delle maggiori arterie, o non crede egli piuttosto che sia necessario nel più breve termine che sarà possibile, tenuto conto della preparazione dei progetti, non crede egli che possa essere il caso di presentare al Parlamento dei provvedimenti legislativi speciali onde risolvere questa questione?

Io chiedo alla cortesia dell'onorevole ministro un qualche schiarimento su questo tema importantissimo che riguarda lo sviluppo normale di tutta la rete dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Comincio dal ringraziare l'illustre mio predecessore, senatore Finali, della cui opera illuminata rimangono tracce notevolissime al Ministero dei lavori pubblici, di aver richiamato l'attenzione mia sopra un problema della più alta importanza; quello cioè degli infortuni degli agenti ferroviari in servizio. Se è indubitato che, rispetto agli infortuni delle persone estranee al servizio, l'Italia abbia un posto assai onorevole, venendo immediatamente dopo la Germania, è altresì indubitato, per ciò che si riferisce agli infortuni degli agenti, che l'Italia occupi un posto in cui le morti ed i ferimenti debbono riconoscersi relativamente elevati.

Quali le ragioni di quest'eccesso di ferimenti e di morti degli agenti in servizio? È questo, per verità, un problema che merita di essere esaminato con molta ponderazione, perchè i metodi secondo cui si formano le statistiche degli infortuni sono diversi nei diversi Stati; limitandosi alcuni a mettere in calcolo unicamente i ferimenti che dipendono direttamente dal servizio, come immediata conseguenza del servizio stesso, altri comprendendo anche quelli soltanto occasionati dal servizio, ma dovuti a cause estranee e principalmente ad imprudenze delle vittime. Non si può tuttavia non riconoscere l'importanza dell'argomento trattato dall'onor. senatore Finali. Io non affermerei, di certo, come egli non ha affermato, che l'eccessivo numero dei ferimenti e delle morti degli agenti sia conseguenza unicamente del metodo imperfetto di agganciamento dei veicoli: la cagione più importante deve, invece, rinvenirsi in quell'eccesso di sicurezza di animo che coloro i quali sono abituati a vedere in faccia il pericolo ad ogni momento contraggono a tal punto, da non riconoscere la gravità e l'imminenza anche quando esso sia imminente e grave.

Ciò avviene, del resto, in tutte le industrie, ed è la cagione principale degli infortuni. Ma questo non vuole e non deve significare che una grande Amministrazione pubblica non debba, per quell'alto sentimento di solidarietà umana a cui ha fatto appello l'onor. senatore Finali, escogitare tutti i mezzi atti a rendere meno grave ogni pericolo d'infortunio.

Egli diceva assai bene, ed io non posso che

fare eco alle sue parole, che non vi è danaro che valga la vita di un uomo e che nessuna spesa debba essere ritenuta superiore al dovere che ha lo Stato di provvedere all'incolumità personale dei suoi agenti, perchè qualunque economia in questo senso sarebbe indegna di un paese civile. Il senatore Finali ha giustamente notato che da sedici anni a questa parte, dall'epoca, cioè, in cui egli resse così nobilmente il Ministero dei lavori pubblici, sino ad oggi, non è stato innovato così profondamente il metodo di agganciamento da rendere meno frequenti i disastri da esso dipendenti. Così dicendo egli dichiarava una cosa perfettamente vera, poichè pur troppo, non ostante il concorso bandito recentemente all'Esposizione di Milano, la tecnica ferroviaria non ha ancora suggerito nè a noi nè ad altri Stati un metodo sicuro di agganciamento automatico. Esperimenti si sono fatti e si fanno così da noi che da per tutto, ma i risultati pratici non sono stati finora corrispondenti ai desideri dell'amministrazione ferroviaria.

I metodi presentemente in uso in Italia per l'agganciamento delle locomotive e dei vagoni sono due: vi è un metodo che usa il tenditore semplice a vite con catene di riserva, e questo è il metodo più antico: vi è, poi, un metodo, relativamente più recente e sicuro, che s'impiega in genere nei veicoli di nuova costruzione per l'esercizio: l'aggancio del tipo Sürth con tenditore doppio e senza catene di riserva; ma anche questo metodo richiede l'intromissione dell'agente agganciatore tra i veicoli e presenta, quindi, gli stessi pericoli del precedente.

In occasione dell'Esposizione, come dicevo, è stato bandito un concorso e si sono fatti esperimenti, ma i risultati ottenuti, per quanto pregevoli e tali da far sperare in una prossima soluzione del problema, non sono ancora giunti al punto da permettere in base ad essi una completa e radicale riforma del nostro materiale mobile.

A tale riforma si oppone, del resto, anche un'altra causa: la difficoltà derivante dallo scambio dei veicoli con le ferrovie estere, presso le quali non sono usati i tipi automatici, ma è usato o il metodo del tenditore semplice con le catene di riserva o il tenditore doppio, di guisa che anche l'applicazione degli agganci auto-

matici non può essere fatta unicamente presso di noi, ma deve procedere d'accordo con le ferrovie estere con cui effettuiamo più attivamente lo scambio dei veicoli.

Ciò che ho detto vuol significare l'alta importanza che l'Amministrazione annette al problema sollevato dall'onorevole Finali: un problema irto di difficoltà tecniche gravissime ma che, confido, il rapido progresso della scienza potrà presto risolvere ed allo studio del quale l'amministrazione ferroviaria attende con amore.

Risolute le questioni tecniche internazionali sul metodo di aggancio più conveniente, qualunque somma sia necessaria, questo metodo sarà adottato, secondo i giusti desideri espressi dall'onor. Finali.

Vengo all'osservazione fatta dall'onorevole Mezzanotte, il quale mi ha chiesto quale fosse il valore della tabella di lavori che accompagna il disegno di legge.

Come l'onorevole Mezzanotte avrà notato, la tabella non è annessa al disegno di legge, ma alla relazione, di guisa che il Senato non è chiamato a deliberare su di essa, come non ha sulla stessa deliberato la Camera. Io ho creduto, con la tabella, di rendere omaggio al sindacato parlamentare. Io vi chiedo, come ha osservato l'onorevole Sacchetti, un atto di fiducia politica, poichè domando di spendere 610 milioni per le opere più urgenti e necessarie a proporzionare le nostre ferrovie ai bisogni del traffico; ma ho creduto di non chiedervi una fiducia assoluta e cieca, ho voluto dirvi quale, secondo i concetti della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, fosse il programma di massima dei lavori da compiere.

Ma questa tabella non poteva avere, e non ha valore tassativo, ma semplicemente indicativo. E non solo la tabella ha un valore indicativo, ma in essa vi sono 20 milioni per opere che non sono state esplicitamente indicate e che i bisogni del traffico possono dimostrare necessarie. Ciò deve acquietare l'apprensione dell'onorevole Mezzanotte, perchè, se la stazione di Chieti avrà effettivo bisogno, per rispondere al suo traffico, di essere ampliata, di avere maggior numero di binari, di piani caricatori, o che so io, vi si provvederà, non solo perchè nessun limite è posto al giudizio discrezionale dell'amministrazione, ma perchè si sono lasciati appunto quei venti milioni per tali necessità.

Certo tengo a dichiarare al Senato che non è nel programma della Direzione generale, nè nel mio di fare, come pur troppo si è fatto spesso in Italia, stazioni monumentali: è tempo di finirle con i monumenti! (*approvazioni*). Vogliamo fare stazioni che possano servire al traffico, vogliamo seguire, cioè, l'esempio dell'Inghilterra, che, avendo stazioni modeste all'apparenza, le dota di un gran numero di piani caricatori e di binari, e ne accompagna la costruzione con una corrispondente dotazione di locomotive, di carri, e di tutto ciò che può servire al traffico.

Se la stazione di Chieti non sarà in queste condizioni, se il suo traffico si svilupperà e la linea che è stata costruita per unire la stazione alla città di Chieti (e che pochi mesi or sono io ho percorso) svilupperà un movimento di viaggiatori e di merci tale da richiedere nuovi impianti, io sarò lieto d'invitare la Direzione generale a fare i lavori necessari. Spero che queste mie dichiarazioni possano rendere soddisfatto l'onorevole Mezzanotte.

Vengo, ora, alla domanda rivolta dal senatore Vischi. Il senatore Vischi ha sollevato una questione assai importante: quella della costruzione del doppio binario fra Bologna e Gallipoli. In quanto ai lavori da fare sulle linee ex-meridionali io prego l'onorevole Vischi di considerare che già l'Amministrazione, nel programma contenuto nella tabella, ha tenuto conto delle difficoltà nelle quali si svolge il traffico di quella linea, e si propone di raddoppiare il binario nei suoi tronchi Bologna-Faenza, Faenza-Rimini, Rimini-Falconara, e Foggia-Barletta. E ciò non è tutto, perchè, avendo riguardo più propriamente alle linee Pugliesi, nella tabella stessa è stanziata la somma di un milione per il secondo gruppo di lavori di ampliamento della stazione di Bari e per raccordare la stazione di Bari al Porto; la qual cosa ha una grandissima importanza per l'applicazione della tariffa di esportazione. Di più è impostata una somma di 250,000 lire per l'ampliamento della stazione di Foggia, che versa in condizioni difficilissime. L'onorevole Vischi mi domanda di più: egli dice che bisogna raddoppiare il binario tra Bologna e Gallipoli. Orbene io son d'avviso, onorevole Vischi, come ho già dichiarato alla Camera, che, *gradatamente*, come disse già il mio predecessore, onor. Carmine, bisognerà costituire il doppio binario su tutta

la linea litorale Adriatica, ma dire « gradatamente » significa dire: « con proporzione fra le opere ed i bisogni del traffico ».

A questo proposito è appena necessario ricordare che i bisogni del traffico non sono eguali su tutti i tratti della Bologna-Otranto e che, anzi, e insisto su questa osservazione, il traffico che vi si sviluppa non è traffico nel doppio senso dal nord al sud, e dal sud al nord, ma è un traffico prevalentemente ascendente, cioè cresce da Otranto verso Bologna; di guisa che, distinguendo le diverse tratte, abbiamo i seguenti prodotti chilometrici approssimativi: da Bologna ad Ancona si ha un prodotto chilometrico di 50,000, da Ancona a Castellammare Adriatico di 37,000, da Castellammare a Foggia di 32,000, da Foggia a Brindisi di 28,000, da Brindisi ad Otranto di 9600 lire, mentre la diramazione per Gallipoli ha un prodotto inferiore alle 5000 lire. Ora l'onor. Vischi comprenderà benissimo che, se in Francia si ritiene comunemente dai tecnici più competenti che la necessità del doppio binario sorga solo ove il prodotto chilometrico superi le 60 mila lire, e se la misura più mite tenuta nella convenzione con le Meridionali imponeva l'obbligo del raddoppiamento solo ove il prodotto chilometrico avesse superato le 35,000 lire (in Inghilterra si va molto più in là, poichè si ritiene che non sia necessario costruire il doppio binario se non quando si giunga alle 70,000 lire), comprenderà, dico, l'onor. Vischi che io non posso promettere fin d'ora il raddoppiamento del binario su tronchi di linea il cui prodotto chilometrico scende a 9600, e peggio, a 5000 lire.

Ripeterò qui ciò che dissi alla Camera, cioè che gli interessi delle Puglie mi sono sommente a cuore e che dove accenni a sorgere la necessità del completamento del doppio binario si provvederà con ogni zelo e col desiderio di fare cosa utile a quelle popolazioni, alle quali auguro che si sviluppi presto un traffico tale, che questo completamento renda necessario. Per ora abbiamo provveduto ai bisogni più urgenti; poichè questa è la necessità imprescindibile, questo è richiesto insistentemente dal Paese e questo è nel concetto del Governo: provvedere, cioè, con la massima urgenza, ai lavori necessari a sopperire alle esigenze attuali e prossime del traffico nelle linee già esistenti. E con questa dichiarazione vengo a rispondere

all'onorevole senatore Sacchetti, che su ciò appunto mi ha interrogato.

Comincio dal ringraziarlo delle parole benevoli che egli ha avuto per me, e gli dichiaro subito che questo programma del Governo, per quanto a primo aspetto grandioso, come egli diceva, non è completo. E non è completo, onorevole Sacchetti, non solo perchè esso non provvede ai bisogni che si potranno sviluppare dal 1911 in poi, ma anche perchè non provvede completamente neppure ai bisogni presenti. Non creda l'onor. Sacchetti che coi 610 milioni che noi abbiamo preventivati qui, si provveda completamente ai bisogni attuali; non mai. Noi abbiamo stabilito questa somma di 610 milioni tenendo conto dei progetti già studiati, almeno sommariamente, e dei lavori che si potevano compiere fino al 1911. Ed abbiamo pensato che più non si potesse eseguire, avuto riguardo alla deficienza del personale, alla deficienza perfino in alcuni paesi della mano d'opera, alla necessità di procurarsi rotaie, scambi, traversine e tutti gli altri materiali in quantità sufficiente, all'impossibilità di sottrarre troppi carri al commercio per impiegarli nell'esecuzione di trasporti per lavori. Non abbiamo già noi creduto che con 610 milioni, da aggiungersi ai 300 milioni già approvati, si possa provvedere a tutti i bisogni prossimi del traffico. Noi abbiamo detto che fino al 1911 non potremmo fare di più, e che questi sono i lavori più urgenti da compiere, a giudizio della Direzione generale, e questi abbiamo proposto al Parlamento.

Naturalmente, messici su questa via, onorevole Sacchetti, noi dovevamo giudicare più urgenti i lavori atti a mettere in assetto le linee esistenti e non abbiamo quindi potuto, come ella avrebbe desiderato, comprendere fin d'ora nel nostro programma le tre grandi nuove linee: la Bologna-Firenze, la nuova linea da Genova alla Valle del Po, e la nuova comunicazione Spezia-Genova, interna o litoranea che fosse. Non abbiamo potuto farlo per due considerazioni prevalenti e decisive. La prima perchè per queste linee mancavano i progetti, anche di massima, attendibili, non erano definitivi i tracciati, facevano difetto perfino i preventivi sufficientemente approssimati così da poter servire di base all'impostazione delle spese ed alla richiesta dei fondi, ma quel che

è più, trattavasi di grandi linee che richiedevano molto tempo per essere costruite, mentre le condizioni delle linee in esercizio esigono provvedimenti immediati. Guardiamo, infatti, la condizione di cose che presentemente sussiste, per esempio, su due di queste linee: la Spezia-Genova e la Porrettana, a cui specialmente alludeva l'onor. Sacchetti.

Ebbene, sulla linea Genova-Spezia, abbiamo un prodotto chilometrico medio di 88,000 lire; e nel tratto più congestionato dal traffico (per adoperare sempre la parola inglese così efficace) o quello Genova-Chiavari, secondo alcuni calcoli, si può dire vi sia un prodotto di oltre 100 mila lire al chilometro.

Ora, non è evidentemente possibile ammettere che si possa andare avanti nelle condizioni attuali sopra una linea siffattamente congestionata, e poichè bisognava prevedere che questo traffico fosse per crescere rapidamente, non potevamo aspettare per rimediare che fosse risoluto l'arduo problema della scelta del nuovo tracciato, interno o litoraneo, problema che richiedeva ancora tempo notevole per la sua soluzione, e che, risoluto, avrebbe richiesto per la definitiva attuazione non meno di sette od otto anni. Non potevamo, dico, aspettare sette od otto anni senza attuare nuovi impianti a sollievo dell'esercizio di quel tronco, e così si è dovuto decidere il raddoppio del binario da Genova a Chiavari.

Lo stesso posso dire per la linea Porrettana. Il problema della scelta del tracciato per una comunicazione più rapida e facile fra le Valli del Po e dell'Arno non ha potuto fino ad ora essere risoluto, non ostante gli accurati studi e le proposte fatte al riguardo dalla Commissione autorevolissima presieduta dall'onor. Colombo, per varie opposizioni e richieste di nuovi tracciati da parte di enti locali e di privati.

È stato detto a questo proposito che la Commissione Colombo si mostrò poco favorevole all'impianto della trazione elettrica sulla linea Porrettana, impianto che ora viene proposto come temperamento transitorio.

Ed è vero. Ma da allora in poi i dati tecnici del problema sono mutati.

Quale fu la ragione perchè la Commissione presieduta dal senatore Colombo ritenne non utilmente applicabile la trazione elettrica sulla

Porrettana? La ragione fu questa: perchè al momento in cui la Commissione presentò le sue proposte non si riteneva si potesse applicare, senza andare sempre incontro a gravi difficoltà e talvolta a pericoli gravi la doppia trazione, cioè il rimorchio dei treni con una locomotiva elettrica in testa ed una in coda. Ebbene, che cosa è accaduto d'allora in poi? I fatti sono venuti a dimostrare il contrario. I perfezionamenti tecnici hanno reso possibile ciò che si riteneva impossibile prima, perchè sulle linee Valtellinesi è stata dimostrata, non solo la possibilità, ma il nessun danno, il nessun inconveniente della doppia trazione elettrica, con una locomotiva elettrica in testa e l'altra in coda.

Con ciò si è dimostrata la possibilità di fare treni più pesanti, e quindi l'aumento di potenzialità che la trazione elettrica porterà alla linea Porrettana sarà notevolmente maggiore di quello che poté computare la Commissione Colombo. Il problema è stato spostato nelle basi. Noi siamo quindi venuti dinanzi al Parlamento dicendo: non è possibile praticamente farvi ora proposte complete, decisive, trattandosi di questioni così controverse come quella delle comunicazioni tra Bologna e Firenze, soprattutto per i tanti progetti che sono stati studiati dopo la relazione della Commissione del 1904; non possiamo venire, ripeto, innanzi a voi presentando immediatamente un progetto di legge concreto. Neppure possiamo aspettare a lunga scadenza il tempo necessario alla risoluzione di questo problema ed alla sua attuazione, perchè anche la nuova linea richiederà sei o sette anni per la sua costruzione. Anche per questa linea, adunque, come per la Genova-Chiavari, noi veniamo a proporvi i provvedimenti urgenti e di pronta attuazione, che permettono di far fronte al traffico attuale e prossimo, e cioè: l'applicazione della trazione elettrica sulla Porrettana, dimostrata possibile posteriormente alla relazione Colombo; la costruzione del tratto Borgo S. Lorenzo-Pontassieve, per deviare parte del traffico sulla Firenze-Faenza; un'utilizzazione maggiore del tratto Bologna-Faenza col raddoppiamento del binario.

Ci vorrà forse l'onor. Sacchetti biasimare, in attesa di quanto occorrerà in un avvenire non lontano (certo prossimo, ma non assoluta-

mente imminente) noi abbiamo provveduto ai bisogni più urgenti e reso possibile lo svolgimento del traffico? Io non lo credo, perchè non è stato proponimento del Governo di rinunciare in nessun modo alla soluzione di quei problemi. Io devo dichiarare all'onor. Sacchetti che gli studi procedono attivamente per la soluzione dell'ardua questione di queste tre linee, e, per quanto io non possa prendere impegni precisi e categorici, perchè non sono abituato a fare il profeta e non mi riconosco figlio di profeta, io spero tuttavia che non si debba giungere fino al 1911 per venire innanzi al Parlamento a fare proposte concrete. Io spero che nel 1909 gli studi saranno compiuti, e che noi potremo venire innanzi al Parlamento per domandare l'approvazione dei progetti e lo stanziamento delle somme all'uopo necessarie.

Io spero che queste mie dichiarazioni, conformi a quelle che ho già fatte nell'altro ramo del Parlamento, varranno a dimostrare all'onorevole Sacchetti che abbiamo rettammente e prudentemente operato, quando, senza in nulla pregiudicare le soluzioni più larghe che l'avvenire ci riserva, abbiamo intanto reso possibile il traffico che di giorno in giorno cresce, dimostrando la fecondità meravigliosa del nostro paese e che costituisce come l'alba di questa grande risurrezione economica che vediamo con profondo orgoglio d'Italiani (*Approvazioni. Molti senatori vanno a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede, ed i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Essendo stata chiusa la discussione generale sul disegno di legge: « Spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato e relativa provvista di fondi », passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

In aggiunta alle somme stanziare con gli articoli 9 e 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137, e con l'art. 1 della legge 19 aprile 1906, n. 127, è autorizzata l'assegnazione complessiva di 610 milioni di lire, da erogarsi a tutto l'esercizio finanziario 1910-911, per provvedere, sulla rete ferroviaria esercitata dallo Stato, alle spese indicate dall'art. 9 della citata legge 22 aprile 1905, n. 137 e dall'art. 30 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

(Approvato).

Art. 2.

Le somme autorizzate dall'articolo precedente sono iscritte in appositi capitoli dell'entrata e dell'uscita, nella parte straordinaria del bilancio delle ferrovie e corrispondentemente nella parte straordinaria, movimento di capitali, del bilancio dell'entrata dello Stato e in quello della spesa del Ministero del tesoro, nella misura, per ogni esercizio finanziario, che sarà concordata fra il Ministero stesso e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

In apposito capitolo della parte ordinaria del bilancio medesimo, sarà pure iscritta, a cominciare dall'esercizio 1908-909 e seguenti, una somma eguale al due per cento del provento lordo del traffico, destinata a coprire la spesa delle minori migliorie da eseguire negli impianti fissi, nei fabbricati e sulle linee.

(Approvato).

Art. 3.

Per fornire i fondi necessari al saldo delle liquidazioni ferroviarie considerate dalla legge 25 giugno 1905, n. 261, e per tutte le spese ferroviarie straordinarie da farsi fino al 30 giugno 1911, in base agli stanziamenti indicati nell'articolo 1 della presente legge, escluse quelle a carico diretto dell'esercizio, il ministro del tesoro, fino alla pubblicazione della legge indicata nel successivo articolo 7, si varrà esclusivamente dei certificati creati con l'articolo 2 della predetta legge 25 giugno 1905, ammortizzabili in 40 anni, ma fruttanti l'interesse di lire 3.50 nette e con facoltà di emetterne anche, eccezionalmente, del valore di lire centomila l'uno.

Il ministro del tesoro, per tutti i relativi pa-

gamenti, potrà temporaneamente valersi, secondo l'opportunità, delle disponibilità di casua e dei mezzi ordinari di tesoreria, salvo reintegro con emissione dei certificati predetti.

(Approvato).

Art. 4.

Sono abrogati i limiti di cui al capoverso dell'art. 4 della legge 19 aprile 1906, n. 127, e alla lettera d) dell'art. 1 della legge 25 giugno 1905, suddetta.

(Approvato).

Art. 5.

I certificati da emettersi in virtù del precedente art. 3 potranno rilasciarsi direttamente, oltre che alla Cassa dei depositi e prestiti ed agli istituti ed enti indicati all'art. 1, lettera f) della legge 25 giugno 1905, n. 261, anche a privati, e la loro cessione per attergato andrà soggetta alla formalità della registrazione solamente a richiesta delle parti. Questa disposizione è applicabile anche alle cessioni per attergato dei certificati emessi anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Per tutte le somme da provvedersi dal Tesoro alla gestione ferroviaria di Stato, in conformità all'art. 3 della presente legge, è applicabile il disposto dell'art. 3 della legge 19 aprile 1906, n. 127.

(Approvato).

Art. 7.

Con legge da presentarsi al Parlamento entro il 30 giugno 1908, sarà regolata la materia che si riferisce alla provvista dei fondi occorrenti per le spese straordinarie delle ferrovie esercitate dallo Stato.

(Approvato).

Art. 8.

I lavori occorrenti sulla rete delle ferrovie esercitate dallo Stato per nuovi impianti e per l'ampliamento degli impianti esistenti, e quelli richiesti per la manutenzione straordinaria delle

ferrovie stesse e loro dipendenze, sono dichiarati urgenti e indifferibili agli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

(Approvato).

Art. 9.

Con legge da presentarsi al Parlamento entro il 31 dicembre 1909 si provvederà allo stanziamento dei fondi occorrenti nel successivo sessennio a partire dal 1° luglio 1911, per la prosecuzione dei lavori e delle provviste di cui all'art. 1.

(Approvato).

Art. 10.

Entro il 30 novembre di ciascun anno, insieme ai documenti prescritti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, e in allegato al bilancio delle ferrovie dello Stato, saranno indicati in modo speciale gli impegni assunti per le spese straordinarie autorizzate dalle leggi 22 aprile 1905, n. 137, 19 aprile 1906, n. 127, e dalla presente legge, le somme pagate su di essi e i mezzi impiegati per fronteggiarle.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 393)..

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 393).

PATERNÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNO'. Sebbene io abbia chiesto la parola nella discussione generale del bilancio di agricoltura, industria e commercio, pur tuttavia debbo dichiarare al Senato che non entrerò nel vasto campo delle questioni che interessano quel Ministero, ma tratterò di un solo argomento. Ho preferito parlare nella discussione generale, perchè debbo provocare delle dichiarazioni le quali acquisteranno certamente importanza maggiore di quella che avrebbero durante la discussione degli articoli.

Mio scopo è di attirare l'attenzione del Governo sopra le stazioni agrarie. Noi abbiamo in Italia parecchie stazioni agrarie che funzionano da lungo tempo. Però da qualunque punto di vista esaminiamo queste istituzioni, dobbiamo riconoscere che queste istituzioni sono per lo meno insufficienti non dirò relativamente, ma assolutamente. Potrei usare, per giudicare del modo come in Italia funzionano questi istituti, qualsiasi altra parola anche molto più grave che non sia quella di chiamarla insufficienti, senza tema di esagerare la verità. Se noi consideriamo le stazioni agrarie, per esempio, dal punto di vista del concorso scientifico che esse portano al progresso della chimica agraria e dell'agricoltura, noi dobbiamo con dolore riconoscere che i risultati che esse hanno dato sono quasi nulli. Se noi l'esaminiamo dal punto di vista dei servizi più semplici delle analisi chimiche per il Governo o per i privati, anche per questo dobbiamo riconoscere che talvolta hanno dato luogo ad inconvenienti che dirò soltanto gravissimi. Se noi facciamo l'esame delle stazioni agrarie anche dal punto di vista della distribuzione geografica (badate che parlo di distribuzione geografica e non di distribuzione regionale) troviamo che la loro distribuzione non è soltanto difettosa ma peggio che difettosa. Infatti da Roma in giù per tutta quella vasta parte d'Italia che comprende tutte le provincie napoletane, la Sicilia e la Sardegna, non si ha che una sola stazione agraria, fra sei, e vedremo fra breve in quali condizioni. Dei laboratori di chimica agraria (poichè oltre le stazioni ci sono anche i laboratori per le analisi, annessi alle Università, alle scuole di agricoltura o agli istituti tecnici) laboratori che sono, salvo errore, dieci o undici, uno solo ve ne ha nell'Italia Meridionale, quasi che questa estesa parte d'Italia e le Isole non avessero

terreni coltivati o coltivabili, o che ivi non fosse sentito il bisogno di migliorare l'agricoltura che pure è la principale delle sorgenti della ricchezza italiana. Tutta questa parte d'Italia è completamente abbandonata. Ripeto dunque che da qualunque punto di vista esaminiamo stazioni agrarie, dobbiamo venire alla conseguenza che in Italia non v'è mai stata una mente un po' elevata che le abbia studiate e che abbia esaminato quale era lo scopo per il quale furono fondate ed abbia avuto il pensiero che un ordinamento migliore fosse necessario. Dal giorno in cui nacquero nessuno prese più cura di esse e ne vennero degli esseri rachitici ed inutili.

E badi il Senato che nel dire questo io non intendo muover rimprovero a nessun ministro, e tanto meno all'attuale, poichè sono sicuro che quando avrà messo l'occhio su questo argomento, provvederà in modo conveniente.

Potrei, facendo sfoggio di erudizione assai facile, esporre al Senato come sono organizzate le stazioni agrarie negli altri paesi, parlare delle stazioni agrarie dell'America e di quelle della Germania, e di quelle della Francia e del Belgio, ma sarebbe inutile per il mio modesto scopo, e annoierei il Senato. Dirò soltanto, che in Germania lo Stato, per le sue stazioni agrarie spende 3 milioni all'anno, negli Stati Uniti, dove le cose si fanno sempre con molta larghezza e con maggior lusso, si spendono 5,400,000 all'anno per le stazioni agrarie, mentre lo Stato italiano per tutte le sue stazioni, non solo agrarie, ma anche per quelle speciali, (di patologia vegetale, di caseificio e via via) spende soltanto 177,032 lire. Le stazioni agricole della sola città di Berlino, costano annualmente allo Stato annue 250,000 lire. A Roma, nella capitale d'Italia, vi è bensì una stazione agraria, ma il locale è angusto e malsano, l'arredamento scientifico poverissimo ed un personale scarso e mal retribuito. E mi fermo perchè sarebbe molto difficile scusare lo Stato italiano dall'incuria per delle istituzioni che pur hanno tanta importanza.

Il difetto è così palese che il pubblico in molte regioni d'Italia, non si avvale delle stazioni agrarie. Il difetto è così evidente che nell'ultima riunione dei direttori delle stazioni agrarie, la Commissione, formata dai professori Cuboni, Giglioli e Menozzi, conchiuse la

sua relazione con questo giudizio: « Dopo l'esperienza di quasi sette lustri è doloroso dover riconoscere che le stazioni agrarie non hanno che in piccola parte risposto al fine per cui furono istituite ».

Ma passiamo oltre; la questione delle stazioni agrarie e della necessità che l'agricoltura sia aiutata dalla scienza non è nuova. Oggi l'agricoltura non è più un'arte empirica fondata sulle tradizioni, essa è una continua applicazione della chimica e di altre scienze, un'applicazione delle scoperte dei laboratori, e senza studi scientifici è impossibile qualunque indirizzo razionale. L'arte dei campi da qualunque punto si guardi, o dal modo di farli produrre o dal modo di migliorare o conservare la produzione, o di rendere la produzione meglio commerciabile è diventata una vera scienza. Ma sembra che questo il Governo italiano non abbia visto chiaramente, almeno, se vogliamo giudicare da quel che ha fatto. E la necessità dell'indirizzo eminentemente scientifico è una cosa tanto vecchia che, in tempi diversi dai nostri, quando la chimica aveva tutt'altro sviluppo di quello odierno un uomo di Stato eminente per il suo genio quanto studioso e colto, l'uomo di Stato più grande che abbia avuto l'Italia, Camillo Cavour, all'inizio della sua meravigliosa opera nel febbraio del 1851, da ministro dell'agricoltura, in un memorabile discorso così diceva: « La Scozia oggidì è forse il primo paese agricolo del mondo e quello dove l'agricoltura scientifica ha fatto maggiori progressi, e ciò bene lo dimostra questa circostanza che ci sono in tutte le città principali della Scozia persone la professione delle quali si è di esercitare la chimica agricola, cioè di fare analisi di terre e concimi per gli agricoltori, il che prova che la scienza si è sparsa in tutte le classi sociali di quel paese ».

Dunque il Cavour nel 1851, più di mezzo secolo addietro, con la sua grande competenza, in fatto di questioni agrarie, perchè forse nessun altro uomo di Stato italiano ha avuto la competenza ch'egli ebbe in questo argomento, riconosceva che era la scienza quella che aveva prodotto quel grande progresso in Scozia e le aveva dato il primato.

Avrebbe dovuto bastare questo ricordo per spingere il Governo italiano a meglio curare l'applicazione della scienza all'agricoltura.

Ma il tempo è trascorso inutilmente e si è fatto troppo poco e male, e si che le insistenze non sono mancate. Il Senato rammenterà con quale interesse, con quale affetto, con quale autorità il senatore Pecile, che ricordo a titolo di onore, in questa Assemblea più di una volta abbia fatto sentire la sua voce richiamando il Governo ad occuparsi dell'istruzione agraria. Ma le cose sono rimaste quelle che erano.

Dirò di più: la Società italiana degli agricoltori appena costituita si occupò della questione delle stazioni agrarie e nella seconda delle sue assemblee generali si discusse ampiamente l'argomento e fu votato il seguente ordine del giorno:

« La Società degli agricoltori italiani invita il Governo a nominare una Commissione, la quale studi un migliore e più vigoroso ordinamento delle stazioni agrarie, mettendo questo ordinamento in armonia coi bisogni attuali del paese e della tecnica agricola, e fa voti inoltre per la istituzione di stazioni agrarie nel continente meridionale e nella Sardegna ».

Eravamo nel 1899, ed il ministro del tempo, il Salandra, non rimase sordo all'invito della Società degli agricoltori. E siccome del tema delle stazioni agrarie aveva avuto io l'onore di essere relatore, egli volle dare a me l'incarico di presentargli un progetto di riordinamento. Questo incarico io l'ebbi il 12 luglio di quell'anno. Non mancai al mio dovere e il 24 febbraio del 1900 presentai la relazione.

Questa relazione, di cui qui tengo una copia, fu mandata al Consiglio superiore dell'istruzione agraria, il quale la discusse ampiamente e la fece sua. Ma cambiò ministro e questa relazione è rimasta negli archivi del Ministero senza che nessuno se ne sia più occupato.

Si potrà dubitare che io, innamorato dell'importanza e dell'altezza del soggetto, abbia fatto delle proposte esagerate.

No, signori, io in quel momento dimenticai di essere uomo di studio e mi ridussi ad uomo pratico; quindi feci delle proposte esclusivamente pratiche, che portavano una spesa minima, ma che potevano mettere le stazioni agrarie sulla via di un progresso graduale, ma sicuro. Ed anzi così mi esprimevo:

« Ho esposto all'E. V. quanto più brevemente mi fu possibile, quello che penso sulle stazioni agrarie e sui laboratori di chimica agraria

senz'altro riguardo che al bene pubblico. Le proposte che risultano dalle considerazioni mie sono assai modeste. Sarebbe stata opera agevole, prendendo a modello le grandi istituzioni agrarie degli altri paesi e raccogliendo argomenti sulla importanza sociale ed economica di simili istituzioni, presentare allo sguardo dell'E. V. la immagine di istituti splendidi e grandiosi, vivificata dal desiderio di fare altrettanto nel nostro paese; ma sarebbe stato pura opera vana; ed ho voluto in queste pagine rammentare a me stesso che l'ottimo è il nemico del buono; ma una trasformazione modesta e graduale delle stazioni agrarie non può più oltre trascurarsi. Vi sono istituzioni pubbliche che in uno Stato si svolgono nei limiti dei propri confini e che stanno in ciascun paese da sè e per sè; ve ne sono altre che debbono considerarsi come parte di un organismo più complesso che ha le sue radici in tutto il mondo, e prendono un carattere universale e non nazionale.

Di tale natura sono le istituzioni che mirano al progresso scientifico, e siccome ogni paese trae vantaggio e si avvale del lavoro compiuto negli altri, così ciascun paese ha il dovere di concorrere per sua parte. È un alto dovere verso la civiltà universale, ma è pure uno di quei doveri che recano un principale beneficio a chi meglio sa adempierlo».

Due proposte modestissime io presentava: abolire alcuni dei laboratori perchè riconosciuti istituzioni rachitiche, inutili e dannose, ed infondere nuova e più rigogliosa vita in due o tre stazioni agrarie. A Milano, dicevo, c'è un laboratorio che funziona benissimo; a Torino c'è una stazione che con un po' di aiuto potrebbe risollevarsi. Ma quella di Roma merita di essere riordinata sopra più solide basi e deve diventare come il centro degli studi di chimica agraria del Regno. Proponevo pure di istituire una stazione nuova a Bari, dove è indispensabile, perchè non si può lasciare tutta quella regione nella presente condizione e di fare anche qualche cosa in Sardegna. Queste erano le mie proposte, e se queste proposte fossero state eseguite, a quest'ora già si potrebbe avere un grande miglioramento nell'indirizzo con poche migliaia di lire di spesa in più.

Ma sapete che avvenne di tutto questo? Io proposi l'immediata chiusura dei laboratori di

Caserta e di Arezzo. Fu la sola cosa che il Governo accettò; li chiuse immediatamente (*ilarità*) per fare l'economia di un paio di migliaia di lire.

Ora io domando: È giusto che le cose continuino in questo modo? È giusto che il Governo mostri di non curarsi menomamente di queste istituzioni che hanno una funzione così importante nell'interesse pubblico?

Ho aspettato più di sei anni per vedere gli effetti del mio qualsivoglia lavoro. Da tutti i ministri ho avuto, forse senza meritargli, i più grandi elogi; ma nessun ministro ha pensato di stampare la relazione negli annali di agricoltura, perchè forse metteva con troppo coraggio il dito sulla piaga.

Ma la indifferenza del Governo per il funzionamento della stazione agraria è così grande, che debbono pur scendere a qualche caso particolare. Il ministro probabilmente mi dirà di non averne saputo nulla; ma è bene che almeno lo sappia il Senato.

La stazione agraria di Palermo nacque sotto cattiva stella: ha cambiato più volte di direttore, e fino dai primi anni della sua esistenza si son dovuti deplorare numerosi inconvenienti; e compulsando gli atti del ministro di agricoltura, industria e commercio, si troverà qualche cosa di veramente strano accaduto in quella stazione.

Nel 1900 il ministro m'incaricò di andare a Palermo per appurare taluni gravi inconvenienti avvenuti nell'applicazione della legge sul sommacco.

Andai sul luogo, feci un'inchiesta, raccolsi dei dati e presentai il mio rapporto. Ma quale fu la soluzione? Da allora in poi, visto che a Palermo avvenivano delle stranezze, le analisi non si fecero più a Palermo ma a Roma, e nessun provvedimento fu preso per ovviare agli inconvenienti deplorati.

Intanto la marea andava montando di giorno in giorno; da tutte le parti si sollecitava il ministro ad aprire gli occhi sul funzionamento della stazione agraria di Palermo; i Consigli provinciale e comunale protestavano replicatamente e minacciavano di sospendere il pagamento del loro contributo. Finalmente in principio del 1905 il Governo si decide a fare un'inchiesta e manda a Palermo una persona

competentissima ed autorevole, il prof. Menozzi di Milano.

Il prof. Menozzi, in data 22 aprile 1905, presenta la sua relazione, nella quale svela tali cose che è doloroso far conoscere. Il direttore non andava quasi mai alla stazione e firmava i certificati di analisi *in bianco* e abusava del vino, e qualche volta divenne lo zimbello dei monelli.

A Villafrati ed a Cefalà Diana aveva dato spettacolo indegno, non solo per una persona della sua posizione, ma per chiunque si rispetti, dice il Menozzi, in modo da essere la sua condotta causa di discredito dell'istituto.

Il Ministero manda questa relazione al Consiglio superiore dell'istruzione agraria e questo delibera che il direttore sia revocato come indegno di stare a quel posto. Lo credereste che non ne è stato fatto nulla? E che dopo un anno il ministro senti il bisogno di mandare un nuovo commissario per fare un'altra inchiesta? Dopo la prima inchiesta che svelava fatti così gravi, dopo il parere unanime del Consiglio superiore, ha creduto necessario di fare un'altra inchiesta nel febbraio del 1906, affidandola all'ispettore del Ministero comm. Patanè. Ma il giudizio non fu diverso e la nuova inchiesta concludeva che volendo mantenere l'attuale personale sarebbe stato inefficace qualunque provvedimento a sollevare le sorti di quell'istituto ».

È trascorso intanto quasi un anno da quella seconda inchiesta che era tutt'altro che necessaria, ma il direttore è tuttora là e nessuno pensa a muoverlo; sembra incredibile! Dall'altro lato la provincia da due anni non paga più il suo sussidio di 5 mila lire all'anno, il comune, che si era obbligato a pagare mille lire e che generosamente ne pagava 2 mila, ha anch'esso sospeso i pagamenti ed ha intimato lo sfratto alla stazione agraria alla quale aveva gratuitamente concesso un ampio locale, e reclama il pagamento di fitto.

In queste condizioni il Governo ha ridotto la stazione agraria di Palermo: questa tutela ha esercitato sopra un Istituto che è pure il solo delle provincie meridionali.

Ed ha ragione il Municipio, ed ha ragione la Provincia perchè di tutti i reclami mai il Ministero ha mostrato di tenere il più piccolo conto. Molte altre cose potrei dire, ma prefe-

risco tacere. Avesse almeno il Governo pensato alle altre stazioni agrarie, ma nessun alito di vita scientifica spira in questi istituti! Eppure, quando nelle isole di Hawaii, otto o dieci anni or sono, fu istituita la stazione agraria, ne fu così fissato lo scopo: primieramente lo studio di ogni soggetto con criteri puramente scientifici senza riguardi economici, in secondo luogo l'impiego di tutte le conclusioni a scopo agricolo.

La gente che capisce così opera. Quando in Germania ci fu un momento in cui le numerose analisi che si facevano nelle stazioni agrarie per il controllo dei semi, sembrò che occupassero troppo il tempo dei direttori e del personale scientifico sorse una vera preoccupazione e subito si pensò a dividere nettamente il lavoro scientifico, dal lavoro di analisi, dal lavoro di dettaglio: ma, signori, in Italia dobbiamo essere proprio, tagliati fuori dal progresso del mondo? Noi non dobbiamo mai pensare che il mondo si muove, che c'è qualche cosa che si agita nell'aria di elevato, di nobile, che ci sono problemi da risolvere? non dobbiamo veder nulla di tutto questo? Dobbiamo avere gli occhi bendati? Io chiudo qui il mio discorso nella certezza — non voglio dire nella speranza — che il ministro attuale, prendendo cognizione dello stato delle cose, scuota il letargo.

E mi permetto di concludere rivolgendogli alcune domande precise, perchè ho desiderio di sentire da parte del Governo una voce elevata.

Crede il ministro che le stazioni agrarie in Italia siano organizzate bene? Mi dica il suo parere; e se crede che sieno organizzate male provveda ad organizzarle meglio. Crede che le cose della stazione agraria di Palermo debbano restare come sono? Crede che la stazione agraria di Roma debba rimanere quale è? Crede inoltre che nelle provincie napoletane non debba mai sorgere una stazione agraria, o che il laboratorio di Portici debba rimanere come è, con sole 2000 lire all'anno? O crede invece che quel laboratorio debba migliorarsi e che si debba fare nelle provincie napoletane una stazione agraria? Crede che nella Sardegna non debba farsi nemmeno un laboratorio?

Queste sono le domande che rivolgo all'onorevole ministro e sono sicuro che l'opinione

dell'onor. ministro sarà eguale alla mia, e confido che egli troverà fra le numerose occupazioni del suo ufficio, il tempo di provvedere urgentemente a queste istituzioni (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Colonna Fabrizio.

COLONNA FABRIZIO. Io colgo la opportunità della discussione del bilancio dell'agricoltura per rivolgere alcune domande all'onor. ministro sopra argomenti che, non essendo contemplati in nessun capitolo ed articolo del bilancio in esame, hanno però una grande importanza per l'agricoltura.

Alla prima di queste domande io debbo far precedere brevi ricordi di fatti recentissimi, e per quanto mi propongo di esser breve, invoco l'indulgenza del Senato.

Rammento dunque, che il 10 luglio scorso, ebbi l'onore di svolgere una interpellanza in Senato lamentando i gravi disordini agrari nel Lazio ai quali era causa o pretesto l'applicazione della legge del 24 giugno 1888, che abolisce le servitù di pascere, di legnare e di seminare; le così dette servitù civiche.

In quella circostanza io lamentai i disordini e demandai al Governo quali provvedimenti intendesse di prendere.

Debbo anche rammentare che fra le altre cose rilevai che la legge del 1888 in alcune sue parti, secondo il mio avviso e secondo l'avviso di molte persone, è meritevole di qualche riforma, dappoichè non felici dizioni si prestano, ad interpretazioni che finora hanno compromesso l'alta finalità della legge. Io invocavo in quella circostanza due ordini di provvedimenti: uno, interamente di polizia, perchè i disordini, le violenze e le invasioni delle terre altrui cessassero; l'altro, di carattere stabile, e cioè, che la legge fosse emendata, sollecitamente corretta in quelle parti nelle quali si deploravano e si deplorano dizioni meno che felici.

Oggi io tralascio il primo punto, i provvedimenti di polizia, perchè non riguardano il ministro dell'agricoltura, ed anche perchè ad onor del vero, il Governo con più energia del passato, in questi ultimi tempi, è intervenuto coll'autorità di pubblica sicurezza, colla pubblica forza, là dove l'ordine era minacciato ed anche dove si temeva che l'ordine potesse essere turbato per le vantate rivendicazioni. Per-

ciò io mi fermo, ma sempre per pochissimi minuti, sul secondo punto, e rammento, che il sig. ministro dell'interno, Presidente del Consiglio, parlando il 10 luglio anche a nome del suo collega dell'agricoltura qui presente, convenne che la legge del 24 giugno 1888 meritava qualche riforma, e confermò quello che io mi ero permesso di dire al Senato: che una apposita Commissione era incaricata di questo studio, ed aggiunse che quando questi studi fossero compiuti e rassegnati al Governo, il Governo dal suo canto avrebbe studiato a fondo l'argomento per portarne i risultati innanzi al Parlamento.

E, sempre per la storia, debbo rammentare che pochi giorni dopo quell'interpellanza, e precisamente il 17 luglio, sopra tutti i giornali cittadini venne la notizia che la Commissione ricordata in Senato era molto innanzi nel suo studio, e che aveva risolte tutte le principali questioni cui aveva dato luogo l'applicazione della legge. Per chi si interessa della questione, vi era da rallegrarsi di questo risultato, e non basta; poichè più tardi, il 17 ottobre, venne fuori un'altra notizia, anche sopra i giornali cittadini, e sopra quelli che ordinariamente si ritengono per i meglio informati degli atti del Governo, e che alle volte pretendono di essere informati anche delle sue intenzioni, venne la notizia, dico, che la Commissione aveva completamente esaurito il suo mandato, che aveva preparato il progetto di legge informato a criteri molto larghi, anzi larghissimi, e che il progetto di legge sarebbe stato ripresentato alla ripresa dei lavori parlamentari.

Io capisco perfettamente che il ministro mi dica: a me non me ne importa niente di quello che dicono i giornali! ed in questo ha perfettamente ragione, e lasciando stare ciò che possono dire i giornali anche ufficiosi, se ve ne sono, rimane che questa notizia, la quale interessava tante persone, e considerata l'urgenza che si risente di uno stabile provvedimento, giustificasse la speranza di vedere realmente presentato un progetto di legge che avesse la virtù di mettere fine ad uno stato di cose che io, più che anormale, credo che si possa dire pietoso.

Però ogni speranza fu delusa, perchè è stato presentato un progetto di legge del quale, oggi io non posso parlare, ma il signor ministro non

potrà pretendere, che quel progetto presentato, non al Senato, ma in altro luogo, sia proprio quello che ci voleva a metter fine a quello stato di cose che ho definito anormale e pietoso. Verrà avanti al Senato quel progetto di legge, ed allora lo discuteremo; è un progetto, credo, che abbia un carattere transitorio; comunque sia, non ne parlo, e lo discuteremo quando ne sarà giunto il tempo.

Io però ho udito dire, ed ho anche letto, che più che una riforma alla legge del 1888, si vuole una nuova legge organica sulla materia, una legge che disciplini tutta questa vessata materia dei diritti civili. Se veramente questa fosse l'intenzione, se questo fosse il campo di studi che si è prefisso quella Commissione, pur non facendo torto all'alto intelletto delle persone che la compongono, incomincio a capire le grandi difficoltà nelle quali dev'essersi trovata, e, capisco pure, che non abbia compiuto il suo lavoro, checchè ne abbiano detto i giornali, anche i meglio informati.

Una nuova legge organica sopra i diritti civili! Di questa nuova legge organica io credo in vero che non ve ne sia assolutamente bisogno, e credo che con degli opportuni emendamenti si possa correggere e renacere più chiara la legge del 1888, in quelle parti che furono causa di tante, di troppe contestazioni giudiziarie. Il volere una nuova legge organica si può soltanto spiegare col desiderio di cambiare la finalità della legge del 1888, e questo sarebbe a mio credere un errore enorme. Alla legge del 1888 si rimprovera, (da qualche tempo soltanto) di aver curato troppo il lato economico della questione, e di avere trascurato il lato sociale. Quest'è il principale addebito che si fa a quella legge. Ma, egregi colleghi, quando si discuteva la legge del 1888 l'orientamento era nei miglioramenti agrari, tutto tendeva a raggiungere quell'alto ideale, di liberare, di prosciogliere la proprietà da tutti i vincoli che intralciano il più intenso sviluppo dell'agricoltura, e quest'era la meta cui tendeva e cui tende la legge del 1888 che riposa (e non potrebbe essere altrimenti), sul principio della proprietà individuale. Ma sono trascorsi 19 anni da quell'epoca ad oggi e sono sorte molte tendenze per trasformare la proprietà, da individuale in collettiva, ed è parso a molti, che questa legge per l'abolizione dei

diritti civili, fosse campo opportuno per farne un'esperienza in larga misura. Dunque, se la legge del 1888 basava e basa sopra un tutt'altro principio, non è da far meraviglia, se ai desiderosi di radicali trasformazioni nell'assetto della proprietà, quella legge non vada più a genio e la si voglia trasformare, e cambiarne la finalità. Io di questo mi sono lamentato, di questo mi lamento e di questo seguirò a lamentarmi e contro questo cambiamento di finalità seguirò a combattere.

Ma ripeto quello che già dissi nel luglio scorso, e cioè che la legge del 1888 dev'essere modificata e credo che alcune di queste modificazioni possono essere veramente utili, ed aggiungo, che sarebbe un grave errore di fare getto di quella legge per sostituirla un'altra che sanzioni degli altri principii e degli altri ideali che saranno, temo, cagione di gravi perturbamenti. (*Approvazioni*).

Io pertanto, come ho detto, non voglio fare un lungo discorso e mi fermo domandando all'onor. ministro quali siano le sue intenzioni; crede egli di aver fermato tutto, di aver rimediato a tutto con la legge presentata? O intende di presentare un altro disegno di legge che modifichi la legge del 1888, oppure vuole presentare un disegno di legge che cambi la finalità di quella? Queste sono le domande che io rivolgo all'onor. ministro ed esprimo il desiderio, che le modificazioni si limitino alla legge del 1888, che non si faccia una legge nuova, ed aggiungo che le modificazioni siano ispirate ai più alti ideali di equità, come desidererei che fossero tutte le leggi del mio paese, e che non si faccia poi scempio delle tradizioni storiche e giuridiche delle origini di questi cosiddetti diritti civili; perchè queste origini non sono eguali in tutte le regioni d'Italia.

Questo io domando all'onorevole ministro, nella speranza che egli mi vorrà dare una soddisfacente risposta.

Mi devo poi trattenere su di un altro argomento, sul quale pure voglio rivolgere una domanda all'onorevole ministro e me ne ha dato occasione una parte della relazione del nostro egregio collega senatore Carta-Mameli; questa domanda si riferisce alla legge sulla caccia.

Il ministro sa benissimo, che anche ultimamente, fra i tanti congressi che ci sono stati a Milano, ce ne è stato anche uno di cinege-

tica, e in quel congresso (dove io non contavo molti amici e molti difensori della legge, che avevo avuto l'onore di sostenere davanti al Senato) si espresse il voto che venga una legge unica che regoli definitivamente l'esercizio della caccia. La mancanza di una legge ci è continuamente rimproverata (e il ministro lo sa benissimo) da altre nazioni che sembra ne ricevano anche danno.

Io mi permetto pure di rammentare all'onorevole ministro che un progetto per una legge unica fu largamente discusso in Senato, e dopo una discussione di quattro giorni, uscì vittorioso dalle urne. Ma esso si è fermato a questo punto.

Io non ho il diritto di indagare le ragioni per le quali quella legge si sia arrenata, ma mi permetto soltanto di rivolgere la preghiera al ministro, di vedere, se non sia il caso di stralciare da quella legge le disposizioni che avevano riscosso la generale approvazione ed anche di coloro ai quali alcune altre disposizioni della stessa legge riuscivano meno gradite.

Si faccia qualcosa per questa caccia, perchè rimanere nello *statu quo* è cosa assolutamente impossibile ed inammissibile.

Ripeto ancora che questa mancanza di una legge unica sulla caccia ci è argomento di continui rimproveri da parte delle altre nazioni.

Aspetterò fiducioso la risposta che sarà per dare l'onorevole ministro a queste mie due domande.

CERRUTI V. Domandola parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI VALENTINO. Il Ministero di agricoltura negli ultimi tempi è andato provvedendo, malgrado l'esiguità relativa dei mezzi che sono posti a sua disposizione, con lena raddoppiata, al miglioramento delle scuole medie professionali; in particolare ha sottoposto a norme più rigorose la scelta del personale insegnante, informando la scelta medesima a criteri più uniformi e più seri che non nel passato.

Su ciò io non gli lesino la lode. Ho salutato altresì con piacere il rapido sorgere di varie scuole di ordine superiore, nella speranza che rispondano veramente al loro nome, e che il Ministero saprà trovare e destinarvi sempre persone capaci. Ma, per quanto concerne queste

scuole di ordine più elevato, la mia lode non può essere senza qualche restrizione; anzi sopra una di esse, l'ultima, credo, in ordine di nascita, la mia riserva è completa; alludo all'istituto superiore di studi commerciali che, si dice, sta per aprirsi in Roma. I rilievi che dovrei fare intorno al modo come fu creato, o almeno come si suppone sarà creato questo istituto, sarebbero troppi e di troppo varia natura perchè sia il caso di svolgerli in questo momento. Ne parleremo, se mai, in occasione più calma e meno impellente. Per ora mi limito a rivolgere all'onorevole ministro di agricoltura una semplice domanda; gli chiedo cioè perchè non ha creduto di provvedere alla creazione del nuovo istituto con una apposita legge? Ho imparato l'esistenza, virtuale per ora, del nuovo istituto da un manifesto, quasi anonimo, messo fuori da una direzione, che, per quanto mi risulta, non è ancora stata formata. Nel manifesto ho letto che l'origine dell'istituto bisogna ripeterla da un decreto Reale del 5 novembre 1906. Non ho veduto il decreto, credo anzi che non sia stato ancora pubblicato. Ma poco importa che il decreto in questione io l'abbia o non l'abbia visto, e poco importa ancora che esso sia stato o no pubblicato. Importa invece di esaminare quello che si presume essere il suo contenuto. Ora il contenuto del decreto, per quanto si arguisce dal manifesto che ho ricordato, pare sia questo: il nuovo istituto avrà tre sezioni, dispenserà tre sorta di diplomi di laurea, con relativi titoli dottorali, e precisamente lauree e titoli di dottori in matematica finanziaria e attuariale, di dottore in scienze commerciali e merceologia.

Nel manifesto sono indicate per ognuna delle tre sezioni la durata degli studi, le condizioni per l'ammissione, i titoli e la distribuzione degli insegnamenti, insomma tutto l'ordinamento interno: tra l'altro sono stabilite anche delle tasse di immatricolazione, di iscrizione e di esame. Quando ho visto tutto questo, mi sono domandato: perchè si è creato un Istituto che ha come un carattere universitario, tanto che vi si dispensano lauree dottorali, senza avere pensato a proporre un disegno di legge?

Il ministro mi potrà forse rispondere che la nostra legge fondamentale dell'istruzione pubblica non attribuisce alle Università in modo assoluto e tassativo il privilegio di dispensare

lauree dottorali; ma a mia volta gli farei, in tal caso, osservare che nel 1859 nessuno si sarebbe mai sognato che si potessero conferire lauree e titoli dottorali, altrochè nelle Università, o in Istituti assimilati ad esse con legge formale. Il ministro mi potrebbe anche citare il precedente cattivo, che alla concessione di titoli dottorali furono autorizzate, con questo mezzo un po' corrente, cioè con semplice decreto Reale, ad esempio, l'Università Bocconi e le Scuole superiori di commercio. Ma un precedente cattivo non dovrebbe mai essere invocato nè imitato.

La creazione dell'Istituto di studi superiori commerciali a Roma sarebbe stata anzi l'occasione più opportuna per formare un disegno di legge che organizzasse finalmente in modo regolare l'istruzione superiore commerciale, e per ricondurre entro un'orbita normale anche gli Istituti congeneri già esistenti.

Non voglio tediare il Senato con ulteriori parole su questo soggetto, tanto più che se ne potrà trattare di proposito in altra occasione; ma, ritornando senz'altro al mio primo concetto, prego il signor ministro dell'agricoltura di volermi dire, perchè non ha creduto di sottoporre al Parlamento un disegno di legge per la creazione dell'Istituto superiore di studi commerciali in Roma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Visocchi.

VISOCCHI. Il senatore Paternò ha fatto un efficacissimo appello all'onorevole ministro perchè voglia procedere ad una radicale riforma delle stazioni agrarie. Io non prendo la parola per avversare questo suo voto, anzi ad esso unisco anche la mia debole parola. Però quando piaccia all'onorevole ministro di por mano a questa riforma, io desidero che egli abbia in mente che le stazioni agrarie di prova, abbiano per loro scopo non solo il progresso scientifico delle discipline destinate a migliorare l'agricoltura, ma anche la pratica applicazione di queste ricerche scientifiche, ciò che a me pare che è mancato generalmente nelle stazioni agrarie di prova nella nostra Italia. Leggevo parecchi anni fa alcuni fascicoli degli annali di queste stazioni agrarie, nei quali trovai delle disquisizioni di fisica, di chimica di non comune importanza. Ma non lessi mai che tanto lume di scienza fosse portato ad illuminare la pratica utile all'agricoltura.

Rammento di aver letto un discorso che il valorosissimo direttore dell'agricoltura di Francia, teneva in occasione dell'istituzione di una scuola agraria pratica; ed egli diceva: « A voi scuola agraria è dato incarico d'ammaestrare i giovani teoricamente e praticamente: non è d'uopo che vi occupiate di altro e che andiate alla ricerca scientifica di quello che sia più conveniente di adottare nella pratica dei campi, a questo sono destinate nel nostro paese le stazioni agrarie di prova, le quali debbono essere come tante bandiere che precedono gli agricoltori, esse coi loro studi e colle loro ricerche scientifiche illuminano la loro via e con opportuni esperimenti additano le novità da introdurre, per riguardo alla meccanica agricola, alle sementi più opportune ed al bestiame più conveniente alle loro contrade ed infine indirizzano tutti nel vero progresso e nel modo sicuro da raggiungerlo. Di poi abbiamo, proseguiva, l'altra istituzione dei campi di prova la quale è destinata a volgarizzare in mezzo agli agricoltori quello che le stazioni agrarie hanno di già con la loro scienza trovato e provato come utile ad adottare nei campi ».

Ora come ho detto nelle nostre stazioni agrarie di prova generalmente questa usanza di applicazione pratica delle ricerche scientifiche non è entrata, e per quanto io conosca, solo l'ho trovata nella stazione agraria di Forlì, la quale da molti anni senza grandi mezzi, senza richiedere al Ministero appositi assegnamenti, ma giovandosi dell'amicizia e dell'influenza che gode presso gli agricoltori, ha istituito diversi esperimenti, che continuano da molti anni e che pubblica in particolari fascicoli ogni anno e che veramente sono atti a dare molto lume alla pratica agricola della contrada, sia sul costo vero e reale della produzione delle derrate, sia sulla convenienza dei diversi avvicendamenti sia sopra altri utili cognizioni di economia rurale.

E come l'onorevole senatore Paternò ebbe il dispiacere di dover segnalare all'onorevole ministro una stazione agraria che non procedeva lodevolmente, così ho il piacere di segnalare al ministro questa stazione agraria di Forlì la quale all'adempimento di altre sue incombenze aggiunge quella di applicare le scientifiche teoriche all'arte pratica dei campi, e di diffonderne le cognizioni.

In conclusione io prego l'onorevole ministro che in una riforma delle stazioni agrarie non solo sia curato quell'alto livello scientifico e quella equa distribuzione geografica di cui ha così bene parlato il senatore Paternò, ma sia anche prescritto che le ricerche scientifiche vengano con pratici esperimenti assicurate e rese utili all'agricoltura dei singoli luoghi ove le stazioni medesime saranno.

Raccomando ancora che vi sia un sufficiente numero di laboratori chimici e che questi sieno convenientemente sorvegliati, affinchè possano ben rendere quel servizio, di cui oggi si sente viva la necessità, delle analisi del valore dei concimi chimici e delle altre sostanze utili all'agricoltura.

VIGONI GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI GIUSEPPE. Dirò poche parole perchè il tempo incalza.

Associandomi a quanto ha proposto il senatore Paternò sul miglioramento dei campi sperimentali e delle nostre scuole agrarie, vorrei domandare al ministro se non crede giunto il momento di applicare a questi campi sperimentali, laddove il clima lo permetta e in genere alle scuole di agricoltura, anche una sezione di agricoltura coloniale.

Queste colonie noi le abbiamo e le abbiamo ormai da un quarto di secolo. In Italia, dove non c'è familiarità con la colonizzazione, nessuno sa, come si possano fare fruttare queste colonie e di ciò posso portare anche esempi pratici.

Ora mi pare giunto il momento di fare quello che si fa presso tutte le altre nazioni, vale a dire, o campi sperimentali, dove il clima lo permette, o propagande, lezioni, conferenze, scuole d'agricoltura speciali o speciali sezioni delle esistenti scuole d'agricoltura.

La mia osservazione torna a proposito, perchè oso dire che il periodo degli studi è oramai compiuto; il Governo coloniale ha incaricato il professore Baldrati di fare campi sperimentali all'Asmara e di studiare tutti i modi di sfruttamento agricolo della colonia.

Il professore Baldrati dopo anni di studi e di esperienze, in occasione dell'esposizione di Milano, ha precisamente fatto una pubblicazione su tutto quello che si può ricavare dal suolo della colonia Eritrea. Non si parli del Benadir

che sarebbe ancora molto più fertile e ricco. Mi pare che sarebbe cosa utile ed opportuna il far conoscere al pubblico le conclusioni alle quali è venuto il professore Baldrati, pur volendo ammettere in lui un poco di entusiasmo e di poesia. Egli ammette che in certe zone con pochissima spesa si ha il dissodamento del terreno e si possono fare sì delle piantagioni da ricavare frutti enormi, ciò che sarebbe di grandissima utilità, perchè potrebbe servire ad avviare nell'Eritrea parte di quell'emigrazione che assume oggi una cifra così spaventosa e che è un depauperamento delle braccia utili del nostro paese. Per portare un esempio pratico della trascuranza con cui si trattò la questione fino ad oggi, cito un esempio sui tabacchi da fumo.

Prima dell'occupazione nostra dell'Eritrea in quel paese, e lo ho constatato io in un viaggio che vi feci, alcuni europei, e fra questi un italiano, stabiliti nella provincia di Bogos, producevano eccellente tabacco.

Noi abbiamo portato molte belle cose, ma abbiamo distrutto ogni sviluppo economico esistente nella colonia. Tanto che per sapere se nella colonia si poteva coltivare il tabacco, dimenticando o ignorando quello che si coltivava prima di noi, si sono fatti campi sperimentali a questo intento.

Ora è provato che la colonia produce squisitissimo tabacco. Si è fatto una concessione ad alcuni speculatori di fare sigarette del tabacco che diremo italiano. Di quelle sigarette se ne sono portate all'esposizione di Milano, e sarebbe stato, mi pare, tanto utile e tanto naturale di distribuirle quasi gratuitamente a chi visitava l'esposizione, e di sfruttare questa ricchezza della colonia, invece di andare in America a fornirsi dei tabacchi esportando laggiù molti milioni.

Quelle povere sigarette invece sono state fiscalmente contate ad una ad una e custodite nell'esposizione da guardie di finanza, finchè non sono state avvitate e suggellate nelle vetrine in cui sono rimaste fino alla fine della mostra. Ma non basta: ho domandato a chi era interessato a questa produzione e coltivazione il perchè non si era tentato d'introdurla in Italia, e mi si è risposto che, per quante volte si fosse scritto al Ministero di approfittare di questa produzione Eritrea, non si sono avute

mai risposte soddisfacenti. Però si è fatto sapere una notizia curiosa e cioè che: visto che in Italia il monopolio dei tabacchi è governativo, è meglio cercare di vendere in Eritrea le sigarette italiane che non portare in Italia quelle eritree. Ora mi pare un modo molto curioso questo di sviluppare la colonia.

Di questo non faccio colpa al ministro presente che è da pochi mesi al suo posto, e d'altra parte potrebbe dirmi che la questione dei tabacchi spetta ad un altro dicastero. Perfettamente, e qui deploro un'altra volta quello che ho già deplorato, cioè la mancanza di un ufficio il quale riassume tutto quanto è sviluppo coloniale italiano. (*Approvazioni*). Perchè, se si va a lamentare la deficienza del servizio della navigazione nelle colonie, vi dicono che dipende dal ministro delle poste, e quello delle colonie non se ne intende; se andate dal ministro delle poste vi dice che questo servizio spetta al ministro della marina, perchè è un servizio di navigazione: ma quello delle colonie non se ne occupa; se lamentate qualche cosa che abbia carattere coloniale relativamente al tabacco, il ministro di agricoltura dice, giustamente, che spetta al ministro delle finanze, e nessuno, nè un ufficio, nè una persona raccoglie tutto quello che ha carattere coloniale, per coordinarlo ad un unico intento, lo sviluppo economico della colonia.

Prescindendo da questa diversione, domando al ministro di agricoltura, industria e commercio se, visto che lo sviluppo principale della colonia deve essere agricolo, non creda venuta l'ora di facilitare in Italia la conoscenza delle colture di carattere coloniale, con campi sperimentali, con lezioni, conferenze, ecc., e col diffondere la lettura degli opuscoli stampati inerenti alla materia, che sono coperti di polvere negli archivi dello Stato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rinvieremo a domani il seguito di questa discussione.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni fatte in principio di seduta.

Votazione di ballottaggio per la nomina di due commissari di vigilanza all'amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti	84
Maggioranza	43
Il senatore Tommasini . . . ebbe voti	52
» Sormani-Moretti . . . »	50
» Astengo »	39
» Taiani »	17
Schede bianche	3
Proclamo eletti i senatori Tommasini e Sormani-Moretti.	

Votazione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907 »:

Senatori votanti	87
Favorevoli	82
Contrari	5

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei Tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907, n. 395:

Senatori votanti	87
Favorevoli	84
Contrari	3

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato e relativa provvista di fondi (N. 401).

II. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 393 - *Seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 402);

Autorizzazione di una maggiore assegnazione di L. 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1906-907 per la spedizione militare in Cina (N. 403);

Impianto di vie funiculari aeree (N. 331 - *Seguito*);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 18.5).

Licenziato per la stampa il 30 dicembre 1906 (ore 12,30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLL

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Comunicazione — Votazione a scrutinio segreto — Segue la discussione generale dello « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 393) — Parla il senatore Manassei — Presentazione di disegni di legge — Ripresa la discussione del bilancio, parlano i senatori Frola, Cadolini, Carta-Mameli, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Chiusura di votazione — Si ritorna alla discussione del bilancio di agricoltura, industria e commercio — Repliche dei senatori Colonna Fabrizio, Cadolini e Cerruti V., ed osservazioni del senatore Odiscalchi — Risposta del ministro di agricoltura, industria e commercio — Infine, dopo alcuni chiarimenti del senatore Colonna Fabrizio, si chiude la discussione generale, e senza osservazioni si votano i capitoli del bilancio fino al 74 — A proposito del capitolo 75 il senatore Carta-Mameli, relatore, pronunzia parole di rimpianto e di elogio alla memoria del comm. Desideri, capo dell' Ufficio di bonificazione dell' Agro romano, alle quali si associa il ministro di agricoltura, industria e commercio — Si approva il capitolo 75, e, senza discussione, sono votati tutti gli altri capitoli, ed i riassunti per titoli e categorie — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Annunzio di una domanda d'interpellanza del senatore Tassi al ministro dell'istruzione pubblica — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri d'agricoltura, industria e commercio, di grazia, giustizia e dei culti, delle finanze, della guerra e della marina.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato del seguente messaggio pervenuto alla Presidenza del Senato dalla Cassa depositi e prestiti:

« In ossequio delle prescrizioni contenute nell'art. 33 della legge 17 maggio 1863, n. 1270,

e dell' art. 19 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, mi pregio di presentare a codesta eccellentissima Presidenza la relazione per l'anno 1905 sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse.

« Il Presidente
« VACCHELLI ».

Do atto al presidente della Cassa depositi e prestiti di questa comunicazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato e relativa provvista di fondi ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 393).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio di agricoltura, industria e commercio.

Come ricorda il Senato, ieri venne iniziata la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Manassei.

MANASSEI. La relazione del valoroso rappresentante della Sottogiunta del bilancio ha una intonazione altamente ottimistica.

Egli dipinge a colori smaglianti lo spettacolo dei risultati delle nostre energie economiche su cui si proiettava e si proietta ancora la luce della grande Esposizione di Milano; e riassume il movimento del nostro commercio e delle nostre industrie nel 1905 in un aumento se non erro, di 274 milioni, superando di 143 milioni il movimento del 1904. Noi condividiamo il suo giusto compiacimento, ma nello sviluppo, nel risveglio di tutte le industrie noi ci preoccupiamo sempre dell'industria principale, di quell'industria a cui attendono 14 milioni d'italiani, che hanno per laboratori 15 milioni di ettari di terreni coltivati. Ed abbiamo voluto ricercare nella stessa relazione se vi erano dati positivi per essere sicuri che il progresso di questa industria, che ci è tanto cara, sia avvenuto ed avvenga armonicamente e parallelamente al progresso delle altre industrie. Abbiamo veduto nella relazione che, infatti, alcuni prodotti agrari hanno dato una maggiore esportazione, ma altri ne hanno data una minore, e, infine, non c'è quello sviluppo di produzione che sarebbe desiderabile, perchè la produzione e questo sviluppo stesso varia da regione a regione.

In Italia, purtroppo, abbiamo tre agricolture: l'agricoltura delle provincie settentrionali ricca di uomini e di capitali, che fiorisce e progredisce; abbiamo l'agricoltura dell'Italia media, ricca di uomini, ma povera di capitali e stazionaria; abbiamo l'agricoltura delle provincie meridionali, del Mezzogiorno, povera di uomini

e povera di capitali, che retrocede e che purtroppo dalla coltura intensiva tende a tornare alla coltura estensiva.

Lungo sarebbe il discutere le cause e le ragioni di queste condizioni diverse, e non è opportuno nè possibile oggi, nell'angustia del tempo, fare un'ampia discussione su queste condizioni agrarie generali e diverse da regione a regione. È opportuno di rinviare e rimettere questa discussione al tempo ed al momento, in cui si discuterà il riordinamento tributario, si discuteranno le modificazioni delle tasse locali, con le quali le condizioni dell'agricoltura sono intimamente connesse. Oggi ci limiteremo a poche osservazioni e a qualche raccomandazione al Governo.

Tra le cifre che riguardano l'esportazione, fanno qualche impressione queste: noi nel 1905 abbiamo importato per 205 milioni di grano, abbiamo importato 73 milioni di legname, 29 milioni di cavalli; tralascio altre cifre che riguardano le maggiori importazioni o le minori esportazioni. Però io credo meritevole di speciale attenzione quanto riguarda la produzione e l'esportazione degli olii di oliva, uno dei maggiori cespiti della nostra ricchezza agraria, che ha gareggiato sempre con le sete e con i vini. Purtroppo nella sua precisione ed esattezza, il relatore ci ha presentato dei dati che non sono confortanti: si rileva dalla stessa statistica, allegata alla relazione, che la nostra produzione olearia nell'ultimo decennio fu diminuita di 235,000 ettolitri in media, e la nostra esportazione poi è diminuita in media di 100,000 quintali che rappresentano all'incirca dieci milioni. Queste cifre danno a pensare, sono cifre che debbono meditarsi e che spingono e inducono ad esaminarle.

Un'associazione nazionale di olivicoltori si è costituita l'anno scorso, avendo a suo presidente un illustre e venerando parlamentare, l'onor. Biancheri, attuale Presidente della Camera dei deputati. Questa associazione ha presentato al Governo i suoi voti ed io, senza particolareggiarli, li raccomando tutti all'onor. ministro, perchè tutti sono frutto di studi e di ricerche accurate.

Questa associazione, naturalmente, tra le indagini fatte per vedere come e perchè la nostra esportazione diminuisca, ha dovuto constatare un fatto, che del resto era ben noto, che cioè

a diminuire la nostra esportazione ha molto contribuito la sofisticazione degli oli e la speculazione, che ha venduto e vende per oli di oliva delle miscele falsificate. Questa associazione ha quindi invocato una legge che vieti e punisca i fabbricanti di queste miscele, quando esse son fraudolente.

Allo stesso modo come vi sono delle leggi che hanno provveduto ad impedire le frodi nel commercio di vini, così si desidererebbe una legge che vietasse la falsificazione degli oli.

Abbiamo infatti due leggi per impedire le frodi nel commercio dei vini, quella del marzo 1900 e quella del luglio 1904. Certamente il Governo deve essere lodato per tutti i provvedimenti e tutte le misure prese per incoraggiare e per tutelare la industria della produzione dei vini, ma noi speriamo che la stessa energia e le stesse garanzie ponga a tutela degli interessi dell'olivicultura. Per i viticoltori il Governo assegnò mezzo milione per fornir loro le botti. I produttori di olio non domandano delle botti, domandano, per ora, soltanto una legge che impedisca le sofisticazioni degli oli. Questa legge è stata avversata da alcune Camere di commercio, ma da altre è stata appoggiata. Però abbiamo un voto solenne, molto apprezzabile dei negozianti e commercianti autentici, riuniti a Milano nel maggio scorso (se non erro), i quali onestamente hanno detto: diamo il voto favorevole perchè questa legge sia presentata.

Difatti, come in nome della libertà commerciale si può autorizzare la licenza di fare miscele fraudolente e si può assicurare l'impunità a chi ha sfruttato l'ingenuità dei compratori e degli acquirenti?

I nostri consoli all'estero e, ultimamente, il console di Svizzera, ha riferito che la ragione principale per cui i nostri oli di oliva in Svizzera non erano ben visti, era quella delle miscele che si facevano con altri oli di semi e vendendoli poi per oli di oliva genuini.

Io credo quindi che, facendo una raccomandazione all'onorevole ministro di presentare questa legge al più presto possibile, questa mia raccomandazione troverà buona accoglienza presso di lui.

E mi permetto poi di fare all'onorevole ministro un'altra raccomandazione.

Da molto tempo si discute intorno alla trasformazione dei Comizi agrari ed alla formazione

di una rappresentanza agraria vigorosa, nazionale, che rappresenti esattamente i bisogni dell'agricoltura. Molti sono stati i ministri che hanno posto mano a questo studio, ma nessuno è arrivato al punto di completarlo.

Senza che ripeta la storia di questo studio, il Senato sa bene come molti abbiano studiato questo tema senza però mai arrivare a concretarlo. Intanto i comizi agrari, ripetutamente, nei loro congressi hanno invocato una legge che converta il decreto del 23 febbraio 1866 in una legge dello Stato. Nell'anno scorso nel mese di settembre, una più solenne manifestazione dei comizi in questo senso si è verificata nel congresso di Macerata. I comizi anche allora hanno insistito per essere riordinati e dotati di maggiori mezzi. Il Ministero ha preso a studio di nuovo l'argomento e l'onor. ministro, che regge ora le sorti dell'agricoltura, con lodevolissima solerzia ha convocato nei giorni scorsi il Consiglio superiore di agricoltura e gli ha sottoposto questo studio. Il Consiglio superiore di agricoltura diede parere favorevole, accogliendo la proposta di creare con una legge una rappresentanza agraria organica nazionale, a base elettiva, che serva a rappresentanza dell'agricoltura ed a costituire la quale concorreranno anche i lavoratori. Ora questa questione può dirsi studiata e maturata. È indispensabile ormai che anche l'Italia abbia una rappresentanza dell'agricoltura di Stato. La Germania e la Prussia hanno già costituito i loro consorzi cooperativi, che hanno così bene organizzate le forze dell'agricoltura. Anche il Ministero deve desiderare di avere queste rappresentanze, perchè altrimenti mancano ad esso gli organi locali per diffondere ed irradiare la sua azione. I comizi agrari hanno chiesto di essere trasformati in rappresentanza agraria elettiva: è evidente il beneficio che avranno tutte le classi da questa istituzione, nella quale si affratelleranno le classi lavoratrici con quelle capitalistiche e con quelle dei proprietari. Da questo affratellamento soprattutto le classi lavoratrici ritrarranno grande vantaggio e grandi benefici, ed inoltre ne verrà elevato il grado della loro dignità e consapevolezza. Ed io spero che per queste ragioni, e, soprattutto, per giovare a queste classi, che sono, a mio credere, le più pazienti, le più virtuose e le più benemerite tra le classi sociali, il Governo solleciterà la pre-

sentazione della legge sulle rappresentanze agrarie. (*Bene*).

Presentazione di un disegno di legge.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Proroga dei termini per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue ». Il Senato ricorderà che giorni addietro si è votato questo disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, ma con molte modificazioni, ed io, quindi, ho dovuto ripresentarlo alla Camera. Ora, siccome non è possibile che l'altro ramo del Parlamento possa votarlo prima del 31 di questo mese, e poichè il termine assegnato per la proroga precedente scade al 31 corrente, è necessario che il Senato, prima di quel giorno, abbia la bontà di provvedere a questa proroga.

Chiedo che questo progetto sia dichiarato d'urgenza, e mi rimetto al Senato per la procedura da seguirsi per l'esame di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. De atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge. Egli prega che il progetto sia presto votato e, cioè, prima del nuovo anno, ma si rimette al Senato per la procedura da seguirsi, quanto all'esame di questo disegno di legge. Siccome io credo che verranno presentati, se non oggi, certo domani, altri disegni di legge che hanno carattere di urgenza, così credo opportuno riunire gli Uffici per domenica, prima delle vacanze natalizie, per l'esame di questo e di altri progetti di legge, i quali si discuteranno poi alla ripresa dei lavori, negli ultimi giorni dell'anno.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Ha facoltà di parlare il senatore Frola.

FROLA. Non rientrerò nella discussione generale relativa al bilancio di agricoltura e commercio. A me basta constatare l'indirizzo seguito

in questi ultimi anni dal Governo, indirizzo che secondo me, meglio corrisponde agli scopi del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sviluppando meglio i servizi che il Paese da tanto tempo si attende, relativamente all'industria, al commercio ed alla agricoltura.

Constatato ciò, avendo visto come nella seduta di ieri si sia trattata la questione dell'insegnamento commerciale, io che fui antico fautore dello sviluppo dell'insegnamento superiore commerciale, e che da vari anni ho dato la mia modesta opera a che sorgesse in una delle regioni d'Italia una Università commerciale, ho creduto mio dovere, poichè ho visto sollevarsi la questione relativa all'insegnamento superiore commerciale, di dare la mia parola di plauso all'opera del ministro di agricoltura, il quale, non solo proseguì l'opera dei suoi predecessori, ma, con opportune disposizioni, con opportuni decreti, confermò meglio la necessità di questo insegnamento commerciale, sviluppandolo convenientemente.

Io credo che ciò facendo l'onor. ministro abbia inteso bene la missione del suo Ministero, ed abbia fatto cosa conforme all'esigenza dei tempi, poichè, mentre vediamo nella patria nostra sviluppato in un modo degno di elogio e di soddisfazione, tutto quanto si riferisce al commercio ed all'industria, noi crediamo che ottima opera si faccia dal Governo, per consolidare appunto questo progresso, sviluppando anche quegli insegnamenti che servono ad un ordinato progresso del commercio e dell'industria.

Ho seguito questo progressivo sviluppo del Governo nell'ordinamento delle scuole superiori di commercio, e trovo degno di lode anche il decreto che si riferisce al conferimento, di diplomi di laurea e ad altri vantaggi, a favore di studenti che si iscrivono alla scuola superiore di commercio, ed anche alle scuole medie, scuole che corrispondono alle esigenze dei tempi moderni.

Debbo pure osservare come, dal momento che il Governo ha creduto di istituire queste scuole, di favorirne lo sviluppo, debba poi a sua volta corrispondere loro i mezzi che sono necessari, in modo conveniente. Io quindi raccomando al Governo di non volersi limitare a quei minimi fondi che sono necessari per dare una vita apparente a queste scuole, ma che debba munirle

di tutti i mezzi finanziari che sono necessari, perchè anche da noi come all'estero, abbiano vita rigogliosa.

È vero che il Governo limitandosi negli stanziamenti che sono nel bilancio, e presentando un disegno di legge per l'aumento di fondi, fa anche assegnamento sui concorsi degli enti locali, ed io sono persuaso che questo concorso non verrà mai meno; ma però, trattandosi di un'azione diretta dello Stato, di un'azione collettiva dello Stato, in conformità allo sviluppo dei nostri commerci, non si deve solamente fare assegnamento sul concorso degli enti locali.

L'onorevole ministro perciò non deve fare molto assegnamento su questo concorso, e quando esso creda che sia necessario che queste scuole sorgano e spieghino la loro vita a vantaggio del paese, indipendentemente dagli enti locali, deve provvedervi.

Io vorrei inoltre, ed è un'altra raccomandazione che faccio al ministro, che parallelamente allo sviluppo delle scuole commerciali, rivolgesse attivamente la sua azione allo sviluppo delle scuole industriali.

Abbiamo visto quanto in altre nazioni il Governo dedichi le sue cure allo sviluppo di queste scuole che rispondono a nuovi bisogni, a nuove necessità; quindi parallelamente alle scuole commerciali lo prego di prendere pure la massima cura dello sviluppo dell'insegnamento professionale e dell'insegnamento delle scuole industriali.

E, poichè parlo delle scuole industriali, mi sia pur lecito fare un'altra raccomandazione.

Questo Consesso ricorda la legge che si fece per il Politecnico di Torino.

Io non andrò ora indagando perchè questa legge, in questo momento, si riduca solamente ad un *nomen iuris*, e non abbia ancora ottenuto la sua applicazione.

Io vorrei che l'onorevole ministro di agricoltura non si disinteressasse dell'applicazione di questa legge, perchè questa legge, che fonde in uno solo due Istituti, l'uno dei quali era destinato alle industrie e l'altro all'insegnamento superiore scientifico, sia formata ed esplicita sempre sulle basi dei due grandi Istituti che sorgevano nella città di Torino.

Solamente col concorso delle due forze io credo che si possa ottenere quanto il Parla-

mento e quanto tutti hanno creduto di ottenere nella promulgazione di detta legge.

Sono queste brevissime considerazioni che io faccio all'onorevole ministro, tutte dirette a consolidare quei provvedimenti che il ministro chiede o che ha già attuato, tutte dirette a consolidare quei progressi che ora stiamo constatando e tutti con entusiasmo acclamando, progressi che ove non fossero sorretti pure da opportuni insegnamenti e provvedimenti, certamente andrebbero dispersi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare il senatore Cadolini, ed io, conoscendo per prova la concisa sua parola, sono persuaso che restringerà ciò che deve dire in poche parole, stante la brevità del tempo. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Dirò poche parole.

Ognuno sa quanto sia importante tutto ciò che riguarda l'opera del rimboschimento dei nostri monti. E di questo preoccupato, debbo ricordare all'onorevole ministro, che la legge del 1° marzo 1888, stabiliva con l'art. 20, che unitamente al bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, fosse ogni anno presentata una relazione sulle opere eseguite, e sui risultati ottenuti coi rimboschimenti ai quali si riferisce quella legge.

Ora io domando all'onorevole ministro, perchè questa benedetta relazione annuale non si presenta mai, insieme col bilancio.

Non ho altro da aggiungere, e mentre attendo la risposta del ministro, credo mio debito raccomandargli di volersi uniformare alla legge del 1888, presentando la relazione sui rimboschimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carta-Mameli, relatore.

CARTA-MAMELI, *relatore*. Io dissi nella mia relazione che questa non è stagione di lunghi discorsi; dunque mi corre l'obbligo di dare il buon esempio. Cercherò conseguentemente di essere brevissimo.

Farò un cenno di ciò che dissero gli oratori che mi precedettero, e mi associerò in gran parte alle loro considerazioni e alle loro conclusioni.

I loro discorsi contengono, infatti, considerazioni e conclusioni con cui si domandano provvedimenti diversi.

In quanto alle osservazioni posso entrarci

anch'io; circa ai provvedimenti, è il mio amico, l'onorevole ministro di agricoltura, che risponderà.

L'onorevole Paternò discorse delle stazioni agrarie. Egli disse che in molte di queste i risultati ottenuti furono nulli o quasi. Parlò anche di uno scandalo avvenuto nella stazione agraria di Palermo.

Sono nulli o quasi, i risultati, specie per la mancanza di mezzi adeguati, come ha osservato il collega onorevole Paternò, al quale pienamente mi associo. Questa mancanza di mezzi è un male che travaglia tutto il bilancio del Ministero d'agricoltura e commercio. Tutti o quasi tutti i capitoli sono deficienti. Sta all'onorevole ministro di persuadere il suo collega del tesoro di fornire mezzi maggiori; ed allora molti mali, non solo nelle stazioni agrarie, ma in tanti istituti, in tanti rami di servizio, non si lamenteranno.

Il senatore Colonna parlò, degli usi civici e della caccia. Ci diede la confortante notizia che i disordini che in passato avvenivano frequentemente a causa degli usi civici, da vari mesi sono scemati di molto, e si può dire quasi finiti. E di ciò si compiace anche il relatore.

In quanto alla caccia, il mio onor. amico fa una proposta che io trovo ragionevolissima. La legge sulla caccia, che fu a lungo discussa qui in Senato, ed approvata, diede luogo, veramente in un punto solo, a vive controversie, perchè su cotesto punto vi sono due correnti, alludo al punto riguardante le riserve.

Ora il senatore Colonna disse: Perchè non stralciate le altre parti della legge che mirano alla conservazione della specie e non ne fate una legge speciale? Delle riserve si parlerà a suo tempo. Ed io reputo ragionevolissima la proposta, e la raccomando all'onorevole ministro.

Il senatore Cerruti parlò degli istituti di istruzione commerciale, e specialmente di quello superiore di Roma; e si dolse che questo istituto sia stato fondato e disciplinato con un semplice decreto Reale, mentre, a suo avviso, sarebbe stata necessaria una legge. Io inclino a credere che bastasse un decreto Reale. L'onorevole ministro difenderà e giustificherà, meglio di me, il sistema seguito.

Il collega Visocchi discorse anche lui delle

stazioni agrarie e fece gli elogi meritatissimi della stazione di Forlì: io mi associo a questi elogi.

Il senatore Vigoni Giuseppe parlò della opportunità di creare - dove le condizioni del suolo e del clima lo permettono - dei campi sperimentali coloniali.

A questo proposito mi occorre dire che abbiamo di già qualche cosa di fatto. In vari istituti agrari già si procede, per quanto si può, alla acclimazione di piante coloniali. Dunque, in parte almeno, i desideri del senatore Vigoni mi pare siano soddisfatti. Non si tratterebbe che di sviluppare ciò che già esiste.

Il senatore Manassei si è occupato della produzione olearia. Ha accennato alla necessità di una legge che reprima la sofisticazione degli olii, che sono tanta parte della nostra esportazione. Fece poi parola dei comizi agrari, affermando, ed a ragione, che meriterebbero di essere riordinati, e che hanno bisogno di maggiori mezzi, perchè senza mezzi, non si raggiungono i fini. E sono giuste coteste affermazioni.

Il senatore Frola loda il ministro per lo sviluppo che ha dato all'insegnamento commerciale. Io non faccio che associarmi alle lodi sue, riferendomi a ciò che già scrissi nella relazione. Egli raccomanda però che uguali cure abbia il ministro per l'insegnamento industriale. Credo che il ministro dirà che è disposto a prendere a cuore anche la sorte e lo sviluppo degli istituti di insegnamento industriale, che meritano tutta la sollecitudine del Governo.

Finalmente il senatore Cadolini, trattando del rimboschimento dei nostri monti, chiese perchè non s'è mai presentata, a corredo del bilancio, la relazione annuale sui risultati del rimboschimento prescritta dalla legge del 1888, e anche a me pare una cosa singolare che finora non siasi adempiuto a questo tassativo precetto di legge.

Ed ora che ho passato in breve rassegna ciò che hanno detto i miei colleghi, dirò due parole ancora per conto mio.

Già accennai nella relazione agli scioperi agrari. Mi consenta il Senato di aggiungere poche parole su questo proposito. È grave la condizione della proprietà fondiaria in Italia. Per essere mezzo rovinata non aveva proprio

bisogno degli scioperi: bastavano le imposte, le sovraimposte e le inclemenze del cielo, delle quali riconosco che non ha colpa l'onorevole ministro di agricoltura. (*Si ride*). A tutte queste cause si aggiungono gli scioperi e la guerra che si muove dai sovversivi alla proprietà. Di questa guerra citerò un esempio tipico. C'è un collega nostro, il quale nei suoi vasti possedimenti ha introdotto l'agricoltura scientifica, non solo, ma costruì per tutti i contadini case a tipo uniforme, aereate, igieniche, piene di luce e di sole — proprio case comodissime. Come ha un gran bene, male gliene incolse: i socialisti reputarono questo suo operato come un inquinamento, e cominciò d'allora in poi una guerra feroce, spietata contro di lui. Egli, da brillante ex-ufficiale di cavalleria, non se ne curò e continuò a fare come prima. Questo collega, di cui cito il nome a cagione di onore, è il senatore Levi. E finisco, per esser fedele alla promessa di esser breve, sicuro che l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, di cui conosco già, da lunga data, l'ingegno, l'operosità e la devozione al paese, faccia quanto gli è possibile, acciò i voti di questo paese, che lavora e paga, siano soddisfatti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Signori senatori. I confini limitati, entro i quali si è contenuta la discussione, confermano l'opinione manifestata dall'Ufficio centrale nella sua relazione, che, se può prestarsi, non può certo offrire il campo e l'occasione pratica a darle l'ampiezza voluta, l'esame di uno stato di previsione, che, in realtà, ha cessato di esser tale; poichè gli stanziamenti, in esso previsti, sono, per metà, spesi, e per la maggior parte impegnati. Ma, pur così circoscritta, basta a dimostrare il valore che il Senato attribuisce ai servizi di un dicastero, chiamato ad eccitare ed aiutare le feconde iniziative a prò dell'economia nazionale, e ad affrettare, coll'azione sua, diretta od integratrice, il rinnovamento di tutte le forme del lavoro, in corrispondenza delle nostre più belle tradizioni e coi nuovi atteggiamenti dell'agricoltura, dell'industria e dei traffici. Però, imitando l'esempio degli oratori e ascoltando l'avvertimento del relatore, io mi limiterò a

brevi e sintetiche risposte alle spiegazioni chieste da lui e dagli onorevoli senatori Fabrizio Colonna, Paternò, Visocchi, Cerruti, Vigoni, Manassei, Frola.

L'onor. senatore Fabrizio Colonna ha voluto portare qui, ancora una volta, l'argomento degli usi civici, trattandolo colla competenza dovuta alla conoscenza dei luoghi e allo studio suo diligente del medesimo.

Egli è stato critico meno severo delle leggi abolitive degli usi civici degli oratori, che ne discorsero alcuni giorni or sono nell'altro ramo del Parlamento, in quanto i suoi giudizi più severi, si limitano ai criteri seguiti nell'applicazione di esse e alla dizione di alcune disposizioni che si prestano ad interpretazioni, le quali furono causa di molteplici e lunghe liti giudiziarie.

Ma un fatto su cui non esiste dissenso è quello del perturbamento dell'assetto economico agrario, che ha prodotto presso le popolazioni rurali di numerosi comuni, quello dei conflitti diurni, ai quali offrì occasione e pretesto la legge che si è solo ispirata a rigidi principî giuridici ed economici e che non raggiunse il fine voluto di rimuovere gli ostacoli che si opponevano al miglioramento ed al progresso dell'agricoltura locale.

E non v'è neppure dissenso sulla necessità della riforma, riconosciuta e riaffermata dallo stesso senatore Colonna. Tutti infatti sono concordi nell'ammettere la difficile e penosa condizione di cose creata dalla legge del 1888. Quindi non è il caso che io ricordi e riandi i precedenti, con esattezza storica ricordati ieri dall'oratore. Essi sarebbero superflui anche di fronte al fatto compiuto dei miei predecessori, i quali hanno nominato una Commissione incaricata di porre mano agli studi per compiere tale riforma. Questi, è noto, non sono ancora condotti a termine, sebbene io abbia la fondata speranza che non debbano indugiare di molto, poichè la Commissione ha atteso e attende alacremente ai suoi lavori; e forse alla speranza che riuscisse a ultimarli prima d'ora sono dovute le notizie premature pubblicate nei giornali, alle quali si è ieri accennato.

Ma l'onor. senatore Colonna lamenta che non siasi presentato il disegno di legge invocato, affine di por termine a uno stato di cose che egli ha chiamato pietoso. E muove in forma

cortese il rimprovero che sia stata delusa tale speranza non solo perchè non fu ancora proposto, ma per il fatto che io abbia presentato all'altro ramo del Parlamento un provvedimento di indole affatto temporanea. Inoltre, e in pari tempo, mi domanda se intenda provvedere sollecitamente, e quale sia il mio pensiero sui concetti e gli intenti della riforma. Alla prima domanda egli può prevedere che io non posso dare diversa risposta di quella, da lui ricordata, e che ebbe dal Presidente del Consiglio, quando, discutendosi la sua interpellanza, gli dichiarò, che appena la Commissione avesse presentato i suoi studi, il Governo si sarebbe fatto il dovere di sollecitare la presentazione del voluto disegno di legge.

Questo impegno — sarebbe inutile dichiararlo — sarà scrupolosamente mantenuto. Ma è facile comprendere che, in attesa delle proposte della Commissione, le quali io aspetto con grande desiderio e con pari fiducia, non posso uscire da un prudente e delicato riserbo. Se io oggi esprimessi il mio pensiero sui principii ai quali dovrà ispirarsi, e sui limiti da assegnare alla riforma, io verrei meno ad un doveroso riguardo verso coloro ai quali ne è affidato lo studio. A parte questa considerazione, un'altra se ne affaccia, non meno ovvia; ed è che io precipiterei un giudizio senza conoscere gli elementi, i criteri, i concetti in base ai quali la Commissione concreterà le sue proposte. E che sia opportuna l'attesa lo dimostrano gli stessi dubbi e gli stessi timori manifestati sul possibile orientamento, o sulle tendenze della riforma.

Del resto io non credo che si possa muovere rimprovero alla Commissione di non essere stata più sollecita nel compiere i suoi lavori.

Il discorso stesso dell'onor. senatore dimostra la gravità e la complessità del problema che essa è chiamata a risolvere, poichè involve questioni di ordine giuridico, economico e sociale, e si presenta sotto vari aspetti, a seconda delle origini storiche, delle diverse vicende degli usi civici, della varia natura dei medesimi, e delle dissimili condizioni dei luoghi in cui vengono esercitati. E anche ieri si è accennato alla incertezza e alle controversie della dottrina e della giurisprudenza, ai conflitti d'interessi, alle difficoltà di stabilire l'indole del possesso, alle dispute sul carattere o meno di demanialità e

imprescrittibilità del diritto, e infine alle diverse forme dell'esercizio di esso, in parte dovute alle specie varie dei beni sui quali si esercitano.

Non meno difficile, sebbene anch'essa non ovvia, è la risoluzione della disputa sulla estensione maggiore o minore, e sulle persone alle quali si dovrebbe riconoscere ed estendere il diritto di affrancazione, che dal nostro legislatore fu in parte regolato con criteri tanto diversi da quelli seguiti dal legislatore precedente; dispute che, dopo l'esperimento fatto dei contrari criteri prevalsi nel nuovo sistema legislativo, insorsero e sono più vive e discordanti che mai.

A rendere più complicato il problema si aggiunge il fatto della parziale applicazione della legge.

Questo solo io posso dichiarare, senza uscire dal riserbo impostomi, che cioè m'ispirerò nel por mano alla riforma, a quei principii d'equità, a quei sentimenti di pacificazione sociale, di rispetto ai principii che sono il cardine del nostro ordinamento economico e politico.

L'esperienza dei gravi inconvenienti prodotti da una legge, alla quale si rimproverò di non aver saputo conciliare i rigidi principii, che mirava ad attuare, coi bisogni e le condizioni dell'assetto economico esistente, e il convincimento che non si possono questi perturbare impunemente, varranno a rendere cauta e prudente l'opera mia.

Date queste spiegazioni, non reputerei necessario eliminare con una risposta più concreta il dubbio sorto nell'animo dell'onorevole senatore Colonna, che cioè io abbia, col disegno di legge presentato al Parlamento, abbandonato l'idea o possa venir meno alla promessa della riforma.

Il provvedimento legislativo temporaneo da me proposto, e che sta dinanzi alla Camera, dove fu accolto, con giudizio favorevole sulla sua opportunità, dagli oratori ai quali ho poc'anzi accennato, nulla compromette o pregiudica, poichè esso provvede in modo che nessuna delle questioni attuali sia pregiudicata. Esso ha altresì lo scopo evidente e mira a fare opera provvida e pacificatrice, allontanando le cagioni dei conflitti finora lamentati, e dando i mezzi di comporre amichevolmente le controversie che diedero e danno cagione a conflitti violenti.

Ecco perchè mi son fatto lecito di chiamare, con parola che può sembrare immodesta, provvida tale proposta legislativa. Io ho pensato, e mi auguro che vorrà convenire con me l'onorevole senatore Colonna, che essa gioverà a far trascorrere il tempo dell'attesa togliendo le cagioni che possono turbare, e influendo perchè non sia alterata la tranquillità delle popolazioni interessate; presagio ed augurio dell'opera pacificatrice della riforma che uscirà dalle deliberazioni del Parlamento.

Ed ora al senatore Paternò. Non dirò che *incedo per ignis*, perchè devo trattare d'un argomento sul quale ha parlato uno degli uomini più competenti della materia, uno degli uomini che più altamente onorano la scienza. Io cercherò di rispondere come meglio saprò alle osservazioni dell'illustre amico. Le critiche che egli ha rivolto all'ordinamento delle stazioni agrarie, non mi sono nuove. Egli mi ha pregato di porre l'occhio sulle relazioni che su questo argomento esistono nel Ministero; io posso dirgli che non solo ho adempiuto a questo che era un mio dovere, dirò così professionale, allorchè assunsi la direzione del Ministero stesso, ma posso soggiungere che, discutendosi nell'altro ramo del Parlamento sullo stesso argomento, io notai tutte le deficienze, tutte le imperfezioni, tutti i bisogni che, con parola più esperta, ci è venuto esponendo ieri l'onorevole senatore Paternò, confortando così il mio giudizio colla sua dotta ed autorevole parola.

Io quindi dichiarai, e mi è facile ripetere, che convengo con lui sulla necessità di provvedere a riordinare le stazioni agrarie in modo che possano interamente compiere la provvida funzione, per cui erano state create sull'esempio delle tedesche, fino dal 1871. Al pari di queste le nostre avrebbero dovuto funzionare quali organi speciali per le indagini scientifiche applicate all'agricoltura, sicchè rispondendo ad una grande necessità pratica avrebbero dovuto servire a preparare ed aiutarne il miglioramento ed il progresso.

Questo indirizzo prevalentemente scientifico è venuto si può dire gradatamente meno, o, a voler essere più esatti e insieme giusti, si è in certa qual guisa immobilizzato, subendo una specie di sosta e di ristagno. I trionfi conseguiti dall'attività e fecondità scientifica del pensiero italiano non riuscirono a favorire e a far pro-

gredire le indagini metodico-sperimentali per nuove conquiste nella pratica agricola.

Ma l'onorevole Visocchi ha ben notato che sarebbe eccessivo negare i vantaggi dovuti all'opera delle stazioni agrarie nei loro trentacinque anni di vita. Gli studi sopra varie specie di culture agrarie, sui vini, sui foraggi sui concimi ed altri, hanno giovato a diffondere tra noi conoscenze e metodi prima ignorati, a spingere per una via più razionale l'arte dei campi in molti luoghi.

Non è inoltre onesto disconoscere i vantaggi che queste istituzioni arrecarono nell'importante e necessario servizio di analisi. Vi diedero un impulso più che proficuo, tanto che, ad esempio, la stazione agraria di Milano ha superato l'anno scorso il numero delle analisi compiute anche da alcune tra le tedesche più accreditate e più note, ad esempio quella di Hall.

E tale servizio si è andato di mano in mano gradualmente allargando, sicchè i direttori ebbero ed hanno pressochè tutto il tempo assorbito per soddisfare le richieste del Ministero o dei privati, di analisi delle terre e dei loro prodotti, di controlli dei concimi, delle sostanze anticrittogamiche, delle sementi dei mangimi ecc. Si è calcolato che le stazioni e i laboratori di chimica agraria hanno eseguito con tale scopo un lavoro più che quadruplo di quello che si faceva or volgono dieci anni.

E sarebbero stati maggiori i risultati se tutte si trovassero ugualmente in condizioni tali da poter spiegare, almeno in questo campo limitato, la loro opera benefica. Accenno tra altre a quella di Palermo di cui si è oggi parlato, e sulla quale riferì, or volgono alcuni anni, l'onorevole Paternò, e che neppur dopo è migliorata, secondo risultò dalle ispezioni successivamente compiute dal prof. Mengozzi, della Scuola superiore di agricoltura di Milano, e da un funzionario del Ministero, il comm. Patanè.

Il Senato mi consenta che io spenda poche parole a giustificare non solo me, (poichè nei pochi mesi, da che sono al potere non avrei potuto compiere una radicale riforma, e dare i provvedimenti necessari intorno alle varie stazioni delle quali l'onorevole Paternò ha detto che non hanno funzionato bene in questo periodo di 5 o 6 anni) ma anche perchè è onesto che io scagioni i miei predecessori.

Non faccio questione delle persone; purtroppo

il Senato sa che non è facile. Quando si è affidato ad uno scienziato straniero di valore indiscutibile, (se non sono male informato fu l'onor. senatore Paternò ad additarlo), l'ufficio da lui tenuto per quattordici o quindici anni, anche se poi siasi posto in condizione di non adempierne i doveri, riesce penoso di metterlo senz'altro sul lastrico. Lo confesso schiettamente, il coraggio che non ebbero i miei predecessori, in questi pochi mesi non l'ho avuto io. Certo dovrò provvedere e provvederò infallantemente, ma intanto non si è preso questo provvedimento per altre considerazioni.

Cagione di indugio fu anche il disegno vagheggiato dal mio predecessore di trasformare l'Istituto di Palermo, sostituendo ad esso una stazione sperimentale di viticoltura sul modello di quella che funziona a Cognac in Francia.

Io mi trovai di fronte a queste difficoltà e a questi studi e non mi rimprovero, se non riuscii in pochi mesi a eliminarle, e, ripigliando gli studi, ad attuare i provvedimenti immediati che, secondo ricordò l'onor. Paternò, non poterono essere adottati in lungo volgere di anni dai miei predecessori. Questa discussione è però nuovo eccitamento a dare migliore assetto, non ad un solo istituto, o a quelli di Roma o ad altri ieri ricordati, ma a far sì che sia data a tutti l'organizzazione voluta per creare una feconda attività sperimentale a favore del progresso agrario del nostro paese. Io ho cercato di pormi per questa via mediante i disegni di leggi coi quali ho chiesto i fondi per le nuove stazioni di granicoltura di Rieti e di agrumicoltura e frutticoltura in Acireale.

In tal modo affrontai, e spero di avviare verso la soluzione vagheggiata, il problema annoso dell'assetto delle stazioni agrarie, a fine di porle in condizione di rispondere agli scopi per i quali devono funzionare.

Io spero così di avere col fatto risposto alle dotte osservazioni e alle domande rivoltemi dall'onor. Paternò, e soddisfatto al giusto desiderio dell'onor. senatore Visocchi.

Le due stazioni agrarie anzidette, una nel centro della penisola, l'altra in Sicilia, sono indizio dell'indirizzo ch'io desidero dare a queste istituzioni, corrispondente a quello suggerito dall'onorevole Paternò. Questo non può essere, come mostrò di dubitare il senatore Visocchi, unicamente e astrattamente scientifico.

Ma non si può non pensare alla vastità del campo della scienza e alle molteplici nuove e insperate applicazioni della scienza stessa, nella coltura delle piante e nella elaborazione speciale dei loro prodotti. E questo è ufficio che bastano a compiere poche stazioni riccamente dotate e fornite di tutti i mezzi necessari. Invece, e d'altra parte, bisogna provvedere che siano migliorate, e possibilmente diffuse nelle regioni in cui difettano, alle quali alludeva il senatore Paternò, le stazioni che devono esercitare il servizio di controllo per i terreni, i concimi, le sementi e diffondere e divulgare le notizie dei nuovi progressi della scienza applicata all'agricoltura.

Ma, per raggiungere l'intento, occorre la cooperazione degli enti locali. E poichè ieri l'onorevole Paternò giustamente segnalava l'utilità di fondare in Bari una stazione agraria, gli dirò che quegli enti all'invito del Governo, risposero con un rifiuto, dichiarando che preferivano una scuola superiore d'agricoltura.

Il piano della riforma è vasto. Occorre ordinare le stazioni agrarie propriamente dette e le speciali di entomologia, crittogamia, bachi-coltura, piscicoltura, e determinare il campo d'azione di esse, tanto relativamente alle ricerche sperimentali e colturali, quanto al servizio per le analisi chimiche e batteriologiche, come pure per la propaganda.

Lo studio della riforma fu concretato in un disegno di legge, preparato in base ai voti espressi nell'ultimo congresso dei direttori delle stazioni agrarie; ma importa una spesa notevole.

È vero che si adducono gli esempi delle forti somme che spendono altri paesi progrediti, ma non bisogna dimenticare le proporzioni tra questi ed il nostro, anche nelle spese per gli altri servizi dipendenti dal Ministero d'agricoltura; industria e commercio e per tutti gli altri bisogni e servizi che riguardano supremi interessi dello Stato. Basta ricordare le centinaia di milioni che dovemmo deliberare per il solo servizio ferroviario.

Io sono pur troppo costretto a commisurare i desideri volti verso una perfezione ideale coi mezzi che posso avere a mia disposizione, e a tener conto di tutti i bisogni nei vari rami dell'economia nazionale e a ripartire gli eventuali aumenti, come per quelli ottenuti, per

soddisfare alle necessità di numerosi servizi, molti dei quali sono ancora deficienti, nonostante l'ottenuto incremento di parecchi milioni. Infatti anche in questo campo altri problemi e altre riforme si impongono, perchè la coltura, unita alla pratica, aiuti il lavoro intelligente dei campi. Ed ho già esposti alla Camera i miei intendimenti sul migliore indirizzo che deve darsi alle scuole di agricoltura, sull'assetto delle cattedre ambulanti, sulle stazioni di prova delle macchine agrarie ecc. Ma soprattutto intendo volgere le mie cure a far penetrare nella gran massa dei lavoratori dei campi le cognizioni praticamente utili a renderne più proficuo il lavoro. E mi compiaccio che a incoraggiarmi in questa via, sia giunta l'assennata parola del senatore Vigoni. Quelle scuole popolari coloniali, di cui egli, con tanta efficacia, ha posto in evidenza il bisogno ed i vantaggi, le vagheggio al pari di lui e studio il modo di incominciare l'esperimento. Già un professore ebbe da me l'incarico di esaminare, di raccogliere i dati e gli elementi, recandosi nei luoghi che potessero essere più indicati per iniziarlo. Inoltre ho già preparato il progetto per riordinare la Scuola pratica di agricoltura di Sant'Ilario Ligure, con tali intenti, che, secondo una recente ispezione, potrebbe meglio giovare presso popolazioni le quali danno il più forte e sano contingente all'emigrazione. È funzione non facile, ma alla quale deve volgere il pensiero e le cure il Governo di un paese, che è il più grande esportatore di uomini, quella di rafforzare la nostra emigrazione; non già col l'ingrossarne le file, ma col moltiplicare il numero di coloro che, per merito di lavoro, affermino all'estero il valore economico di una gente, che oggi, in gran parte, non porta che la forza muscolare delle sue braccia.

Il relatore dell'Ufficio centrale ha accennato ad un altro tema che si riferisce alle condizioni del lavoro dei campi, e cioè a quello degli scioperi agrari che sostituiscono, secondo egli ha giustamente notato, frequenti cagioni di perturbamento e creano diuturne difficoltà al pacifico svolgimento della maggiore fra le nostre fonti di produzione. Non potrei quindi non essere d'accordo con lui, nel ritenere che il grave fenomeno merita la meditazione e le vigilanti cure del Governo e del legislatore.

È vero, che, dopo le allarmanti manifesta-

zioni del 1901, in cui si ebbero 629 scioperi con 222,985 scioperanti, i quali discesero nell'anno successivo a 221 con 146,592 scioperanti, le proporzioni sono notevolmente diminuite; poichè nel 1905 si ebbero 96 scioperi con 48,046 scioperanti che poi risalirono quest'anno a 229 con 98,086 scioperanti. Ma questo numero superò di nuovo quello degli anni precedenti, poichè nel 1903 non aveva raggiunto i 23,000.

Però sopra questi dati non si possono fare deduzioni precise, imperocchè molteplici e note, ma varie, sono le cause che li hanno qua e là provocati; ed è inutile che io qui le ridica. Noterò solo che il maggiore contingente dell'ultimo biennio è dato dagli scioperi in risaia nelle provincie di Novara e di Pavia. Ma non basta conoscerne le cause, perchè sia ugualmente facile trovare il rimedio e risolvere con l'azione amministrativa o legislativa il ponderoso problema. Nè questa soluzione può demandarsi interamente all'opera del ministro di agricoltura. Certamente molto può giovare una migliore costruzione giuridica del contratto di lavoro e dei patti agrari, e con tale intento avevo presentato, d'accordo col mio collega dell'agricoltura, quando fui ministro di grazia e giustizia, un apposito progetto, col quale mi proponevo di regolare gli uni e gli altri.

Soprattutto avevo volta la mente a ordinare un sistema di Collegi permanenti di conciliazione e di arbitrato con lo scopo di attenuare il numero degli scioperi impulsivi.

Ma, un più lungo e paziente studio della materia, il tempo trascorso, l'esperienza nostra ed altrui, i dati che successivamente ho raccolto, mi hanno convinto che non riesce facile condurre in porto un vasto piano che valga a disciplinare con pratici risultati tutta la vasta materia, a trovare l'orientazione corrispondente alla varietà delle industrie, con un'unica legge, e che invece sia da preferirsi il metodo di regolare i contratti speciali di lavoro, per le industrie singole o almeno per gruppi d'industrie affini. E posso dire che ho assunto l'impegno di pormi per questa via, promettendo, alcuni mesi or sono, una legge speciale relativamente al lavoro delle zolfare.

Questo esperimento si farà anche relativamente al lavoro nelle risaie. Il Senato sa che quando avvenne l'ultimo sciopero, il ministro dell'interno, d'accordo con me, provvide a

mandare una Commissione d'inchiesta di persone competenti, non dominate da idee preconcepite, con l'incarico d'indagare sul posto e di esaminare il problema sotto il punto di vista, igienico e della sicurezza pubblica.

Questa Commissione ha compiuto il suo lavoro accurato e diligentissimo; lavoro che integra e compie quello eseguito antecedentemente dall'ufficio del lavoro. Ed io posso assicurare, in risposta alla domanda rivolta dal senatore Carta-Mameli, che il Governo intende alla compilazione di un disegno di legge per regolare appunto il contratto di lavoro per le risaie. Sarà un altro esperimento, il quale, se darà i risultati che ci ripromettiamo, ci potrà mettere sulla via di un ordinamento di legislazione che sia strumento di giustizia e di pacificazione sociale. (*Bene*).

L'onor. relatore ha pure segnalato i gravi perturbamenti che producono all'agricoltura le incerte e fluttuanti condizioni della mano d'opera in varie parti della penisola.

Di questo fenomeno la importanza economico-sociale è indiscutibile. Infatti, come ben notò il relatore della Commissione di finanze, mentre in alcune regioni sovrabbonda la mano d'opera e spinge le masse lavoratrici a cercare lavoro in lidi lontani alimentando l'emigrazione permanente o temporanea, in altre è scarsa e deficiente. L'emigrazione è qua o là, se non da per tutto, causa ed effetto di questa condizione di cose.

In pari tempo è frequente l'accorrere dei lavoratori dei campi, in certi periodi dell'anno, nei luoghi dove credono di trovare occupazione. E vi affluiscono spesso in numero esuberante al bisogno, mentre mancano le braccia in altri. Importa quindi por mente a disciplinare il movimento migratorio interno oggi tanto disorganizzato, con provvedimenti che giovino alle condizioni dei lavoratori e agli interessi della produzione agraria. È questo lo scopo che mi propongo di raggiungere colla proposta legislativa alla quale ho accennato già nella Camera elettiva; proposta ispirata al concetto di stabilire degli Uffici di collocamento nelle regioni dove abbonda o scarseggia la mano d'opera che indichino la sovrabbondanza o la scarsezza di essa e facilitino il modo, con provvido aiuto, di equilibrare il mercato del lavoro.

Di questi Uffici iniziai l'esperimento per fa-

cilitare le immigrazioni di contadini nella Basilicata.

I rappresentanti di quella provincia hanno accolto con plauso la mia iniziativa. Il Consiglio provinciale ha stanziato una somma per facilitarne l'attuazione, e questa è già avviata mediante accordi con associazioni d'altre parti d'Italia e gli aiuti finanziari che sono a disposizione dei prefetti di Ravenna e di Forlì. Inoltre ho voluto aggiungere come mezzo d'incoraggiamento una serie di concorsi, per concessione di premi alle famiglie coloniche che si stabiliranno nei poderi di quella regione. Pur non facendomi soverchie illusioni, confido che gli effetti di questo primo tentativo siano d'incoraggiamento a dargli l'estensione da me vagheggiata, con vantaggio del progresso agricolo di cui l'onor. senatore Manassei ha parlato con tanta larghezza d'idee. Egli, dopo avere accennato alle condizioni dell'agricoltura nelle varie parti del nostro paese, ai progressi fatti e ai miglioramenti ottenuti, presagio ed augurio a maggiori conquiste, si è soffermato sopra due argomenti in modo speciale. Egli mi ha domandato anzitutto quali provvedimenti io intendessi prendere relativamente alle sorti della produzione olearia.

Essa merita l'attenzione e le cure del Governo e anch'io, al pari del senatore Manassei, riconosco che questo importante prodotto agrario ha bisogno di tutelari provvedimenti, pari a quelli che si pigliarono per altri prodotti del suolo. Importa quindi fare opera intesa a sorreggerlo nella lotta contro le malattie parassitarie o di altra origine, che tanto lo danneggiano, e diffondere le sane esperienze colturali e quelle che gioveranno a produrre meglio, non solo senza difetti di fabbricazione, ma con caratteri tali da avvicinarsi al gusto dei diversi mercati di consumo.

Avuto riguardo a questi bisogni, sottoposi alla firma di Sua Maestà un decreto col quale si costituisce per l'olivicoltura una Commissione come quelle che esistono per la difesa della vite, una Commissione nella quale ho chiamato a far parte persone competenti delle regioni oleifliche, con mandato di studiare e adattare al Governo i provvedimenti e le riforme che debbonsi adottare.

L'onor. senatore Manassei mi domanda inoltre una legge sulle sofisticazioni degli olii. Un di-

segno di legge a tale scopo è già studiato e pronto. Ma siccome ne dovevo presentare ai due rami del Parlamento parecchi altri, che forse parvero anche in numero eccessivo, mi è sembrato opportuno ritardare.

Rammento che Giuseppe Zanardelli ammoniva che intorno all'iniziativa di proposte legislative si deve ricordare l'avvertimento che un parroco di campagna aveva scritto sulla porta della sua cantina: *Pastor, ne noceant, bibe pauca sed optima vina.*

Ad ogni modo, però, posso dare l'assicurazione all'onor. Manassei che avrò nel conto che meritano i suoi autorevoli suggerimenti. Intanto parmi di aver mostrato di avere a cuore le sorti della nostra produzione oleifera, e aggiungo che non mi fermerò a mezza strada in quei miglioramenti che possono giovare ad una delle più ricche industrie del nostro paese. La quale però, mi consenta il Senato di dirlo, poiché dolorosamente ne ho avute recenti prove, gran parte della decadenza del commercio degli olii di oliva si deve all'essersi dimenticato che l'onestà è la più sicura delle speculazioni, e che le lotte della concorrenza si vincono migliorando i sistemi di produzione.

Con questo intento si provvede all'impianto di nuovi oleifici sperimentali, ai quali è affidata la speciale missione di diffondere buone e razionali norme e la conoscenza dei mezzi e dei sistemi perfezionati della olivicoltura e della industria olearia, per toglierla all'empirismo che vi predomina. Mi varrò dei fondi assegnatimi dal Parlamento, ed anzi a tale scopo ho già avviato opportuni accordi cogli enti locali per istituire un Regio oleificio in Siracusa, un altro ne sorge in Portomaurizio, e penso a fare lo stesso nelle provincie eminentemente oleifere, dove importa che abbia maggior diffusione l'istruzione oleotecnica. L'onor. senatore Manassei ha anche ricordato la necessità di dare all'agricoltura una più efficace rappresentanza, come l'hanno le Camere di commercio. Egli parla ad un convertito.

Mi basta ricordare che quando fui altra volta ministro, accolsi con favore l'iniziativa del compianto senatore Griffini, che aveva proposto, ed il Senato aveva votato, un disegno di legge per la rappresentanza agraria e io stesso volli che questo argomento fosse posto all'ordine del giorno e fosse oggetto di discussione del Consiglio superiore di agricoltura.

Non è però facile ordinare, concretare una proposta che riesca a conseguire il fine voluto: e lo dimostra la discussione svoltasi nello stesso Consiglio superiore, tante sono le difficoltà pratiche di sostanza e di metodo. Ma ad ogni modo mi propongo di studiare con l'animo benevolo una questione di cui la risoluzione, come dissi poc'anzi, è stata da me caldamente vagheggiata.

L'onor. relatore facendosi eco del desiderio espresso dal senatore Fabrizio Colonna, mi ha domandato quali siano i miei intendimenti relativamente al disegno di legge sulla caccia. Intorno al medesimo, fu già ricordato che si attendono le deliberazioni della Camera elettiva, e ciò basta per impormi una grande circospezione nella dichiarazione che mi si domanda. Essa non potrebbe essere diversa da quelle che feci sulla stessa questione, rispondendo ad onorevoli colleghi dell'altro ramo del Parlamento che mi rivolsero uguali domande. Aspetto che la Commissione della Camera compia l'esame del disegno di legge, e mi manifesti i suoi intendimenti; in seguito discuteremo e vedremo se potremo intenderci per una soluzione.

Io devo quindi, di fronte a quelle dichiarazioni aspettare; ma solleciterò la Commissione di affrettare i suoi lavori e di esaminare se convenga o meno stralciarne e votare, secondo mi è stato ieri ed oggi suggerito, alcune disposizioni. Non mi nascondo però che una legge sulla caccia presenti gravi difficoltà dipendenti dalle condizioni tanto diverse, dalle abitudini, dai bisogni delle varie regioni. Le stesse questioni tanto controverse in alcune, non lo sono in altre, o debbono essere definite con criteri disparati e con norme diverse. E quindi bisogna provvedere con molta ponderazione, se vuolsi una legge che giovi a regolare la materia in modo provvido ed utile.

E così mi pare di aver risposto ai vari oratori, che parlarono di servizi attinenti all'agricoltura, tranne che ad una domanda rivoltami dall'onor. senatore Cadolini, il quale si duole perchè sia rimasta lettera morta la disposizione di legge in cui si stabilisce che si pubblichino le relazioni dei lavori di rimboschimento. Or è innegabile che la legge del 1888, da lui ricordata, contiene il precetto di cui lamenta la inosservanza, ossia dispone che sui lavori di rimboschimento compiuti dai consorzi si presenti

una relazione annuale al Parlamento. Ma i consorzi o non sonosi costituiti, o i lavori non furono eseguiti. Mancò quindi la materia della relazione e, quel che è peggio, la legge è rimasta senza effetto. E per ciò io ho affrontato il problema del rinsaldamento e del rimboscamento dei bacini montani, presentando, per iniziarne la risoluzione, apposito disegno di legge.

CADOLINI. Ma anche coi consorzi si fanno male.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. È vero; ma i consorzi da me voluti sono obbligatori. Non dipende dagli enti locali di costituirli; è lo Stato che ne assume l'iniziativa e la direzione. In pari tempo, con quella proposta all'azione diretta si congiunge quella integratrice, poichè si provvede con premi e facilitazioni fiscali ad incoraggiare i privati, i quali curino i lavori di rimboschimento dei loro terreni.

Fra tutti gli argomenti discussi ieri ed oggi, è specialmente degno dell'attenzione del Senato, e merita un posto notevole quello dell'insegnamento professionale di cui parlò il senatore Cerruti; argomento su cui mi giunsero graditi i consigli e gli eccitamenti rivoltimi dall'onor. Frola, il quale ha affermato il dovere imposto al Ministero, da me diretto, di rinvigorire e diffondere gl'istituti che apparecchiano e rinnovano le milizie del lavoro e degli uffici civili.

Io non ricorderò, perchè son noti al Senato, esempi stranieri; e neppure le somme ragguardevoli che altri Stati spendono per le scuole agrarie, industriali e commerciali, ma non esito a dare al senatore Frola l'assicurazione che, nonostante i mezzi modesti di cui dispone, il Ministero è riuscito a dare alle sue scuole un notevole svolgimento.

Io mi propongo di continuare l'opera tanto bene avviata, di continuarla con la massima sollecitudine, con la massima energia, ispirandomi ai concetti che mi hanno guidato, di tener conto delle condizioni locali, dei bisogni industriali del paese, della espansione dei commerci.

A tal fine mi sono valso dei mezzi forniti e mi varrò, se mi siano conceduti, di quelli domandati con un disegno di legge speciale, per accrescere il numero e rafforzare la compagine delle scuole speciali, le quali si vanno rinvi-

gorendo e diffondendo in tutte le provincie italiane, secondate dal favore, aiutate dal contributo delle rappresentanze amministrative locali.

Coronamento di questo edificio sono le scuole superiori di commercio, tanto autorevolmente encomiate dal senatore Frola, e per l'insegnamento industriale ho volto il pensiero all'erezione in Roma d'un istituto d'arte applicata alle industrie che valga a creare, con l'opportuno coordinamento di secolari istituzioni esistenti, maestranze più colte ed esperte e a rendere più apprezzati i già reputati prodotti dei laboratori e delle officine di questa città.

L'onor. Frola mi raccomandò di chiedere per tali scuole larghi stanziamenti. Ma per ora bastano, e non son pochi, gli aumenti che ho potuto ottenere coll'adesione del mio collega del Tesoro, il quale, non meno di me, comprende la grande importanza dell'insegnamento professionale. Infatti essi, compresi quelli stabiliti nella legge del Mezzogiorno e con altri speciali o proposti col disegno di legge poc' anzi ricordato, ammontano a circa 500 mila lire.

Non avrei dovuto far gravare una spesa maggiore per esonerare gli enti locali, sia perchè è giusto che essi contribuiscano a istituzioni onde traggono utilità diretta ed immediata, sia perchè tal contributo è la manifestazione che essi sentono la necessità ed i vantaggi di quell'insegnamento. E, venuta meno questa ragione, per il momento non abbisognano maggiori fondi. Non giova, senza sufficiente preparazione, aprire nuove scuole da per tutto, ove ne sia segnalata l'utilità, perchè tra altro mancherebbe un numero sufficiente di maestri idonei.

L'onorevole Cerruti, il quale con lode, tanto più gradita, in quanto mi viene da lui, enunciò le alacri cure volte a rendere più diffuse e migliori le scuole medie, mi ha poi lesinato la lode, anzi ha soggiunto che faceva intera riserva per la scuola superiore di Roma. A giudizio suo il potere esecutivo è andato al di là delle sue attribuzioni, istituendola per decreto Reale, concedendo la facoltà di conferire la laurea stabilendo tasse. L'onorevole Cerruti, che non solo è valoroso direttore di uno dei nostri più reputati istituti superiori, ma tenne importanti uffici amministrativi nella pubblica istruzione, sa che nessuna legge sulla medesima vieta il provvedimento di cui parliamo.

Invano si ricercerebbe nella legge Casati, od in altra, una disposizione proibitiva.

Questa legge, cui si possono rimproverare parecchie deficienze, tra le quali una di non aver pensato a tutelare il patrimonio archeologico ed artistico nazionale, ha in altre sue parti percorso la legislazione riformatrice di altri Stati civili. Essa ha il merito di aver preordinato le norme che fecero dell'educazione popolare, strumento di progresso, e di avere con pensiero antiveggente affermati i concetti che debbono prevalere nell'ordinamento dell'istruzione tecnico-professionale. E non solo intuì che questa non doveva assoggettarsi alle rigide norme imposte per il Liceo e l'Università; ma volle che potesse adattarsi all'ambiente, piegarsi opportunamente alle tendenze, al mutare dei bisogni e alle condizioni dei luoghi.

L'articolo 308 enunzia questo principio di diritto scolastico nei termini seguenti:

« Le eccezioni, per l'indole propria dell'istruzione tecnica e per il maggior vantaggio delle classi cui è destinata, che sarà opportuno di fare agli ordinamenti per cui il presente si riferisce alle disposizioni del precitato titolo III, saranno determinate da un Regio decreto ».

Fu quindi riconosciuta la facoltà al potere esecutivo di stabilire eccezioni alle norme legislative concernenti l'istruzione classica.

L'applicazione prima della legge Casati sopra questa materia venne fatta dal Ministero d'agricoltura colla creazione della vasta rete delle scuole agrarie, industriali e commerciali.

I miei predecessori e tra essi rammento l'onor. Finali, proseguirono questa evoluzione del diritto scolastico ed ampliarono l'opera riformatrice; Governo e Parlamento si trovarono d'accordo nell'opinione che la legge Casati conteneva in sé i mezzi e le facoltà per creare il multiforme sistema dell'istruzione tecnica e professionale; di piegare l'organismo legislativo in modo che potessero sorgere le scuole richieste dalla necessità delle industrie e dei traffici, secondo i bisogni e le attitudini dei vari luoghi nel campo del lavoro.

Tutta un'organizzazione nuova fu creata, e nessun ostacolo opposto a questo svolgimento naturale e legittimo dell'istruzione professionale. L'eloquenza dei fatti conforta la costanza dell'interpretazione data per consenso

unanime a questa parte della legislazione scolastica. Io potrei ricordare numerosi istituti sorti per decreto Reale dal 1862 in poi, dal Museo industriale di Torino, rammentato dal senatore Frola, alle Scuole superiori di commercio di Genova, di Venezia e di Torino, all'Università Bocconi di Milano.

Il Consiglio di Stato, la Corte dei conti non sollevarono mai obiezioni contro l'esercizio di questa facoltà del potere esecutivo.

Ma l'onor. senatore Cerruti riconosce al Governo questa facoltà per le scuole medie; i suoi dubbi si limitano alle superiori, al conferimento delle lauree, alle tasse decretate per quella di Roma.

La risposta relativamente al primo dubbio è ovvia, o meglio la dà il legislatore allorché definisce quali sono le Università e gli istituti superiori che non possono essere fondati se non per legge. Essi sono tassativamente indicati nell'art. 49 di quella fondamentale ed organica dell'istruzione. Le leggi posteriori che riaffermano questi caratteri, bastano a porre in evidenza che la regola sancita per quelli, non tocca gli altri che hanno per fine la scienza, come norma direttiva e vivificatrice del lavoro.

Intorno al conferimento delle lauree confesso sinceramente che avrei amato poco di creare, sull'esempio della Germania, i *rerum technicarum doctores*. Ma una Università privata, l'Università Bocconi, ebbe con decreto Reale, su proposta del ministro dell'istruzione pubblica, senza che si sollevasse alcuna obiezione, la facoltà di conferire le lauree. Ora poteva io negare a Istituti sorti per impulso e col concorso dello Stato uguale facoltà, non dare ai licenziati nei medesimi lo stesso titolo che conseguono in una Università privata?

Sarà un precedente cattivo, per usare l'aggettivo del senatore Cerruti, ma noto che quando si trattò delle lauree fu sentito il Consiglio di Stato, si esaminò la questione, ed i pareri furono tutti favorevoli. Quanto alle tasse non ho che a farmi forte dell'opinione del senatore Cerruti. Egli ha approvato senza riserva i decreti ed i provvedimenti delle scuole medie; in queste si pagano le tasse, che sono un contributo volontario corrisposto dagli iscritti alle scuole. Parmi di aver detto fin troppo per dimostrare che al decreto, in virtù del quale è sorta la scuola di Roma, non è da imputarsi alcuna

violazione di legge, e che pur essa può aspirare agli encomi prodigati alle altre.

La scuola superiore di Roma, in cui si dovranno professare gl' insegnamenti della merceologia, della matematica finanziaria ed attuariale e delle discipline attinenti all'emigrazione e alla politica coloniale, è un'istituzione che risponde a bisogni tutt'affatto speciali della vita moderna.

Non ebbi il pensiero di creare con tale scuola una Università, poichè essa non aspira ad emularne l'organizzazione e l'indirizzo nella cattedra o nel laboratorio, come non è imitazione di istituti stranieri, o ripetizione o rivale di altre scuole commerciali superiori.

Con lo stabilire la sezione merceologica ho avuto in mente di fondare un insegnamento che provveda a dare alle pubbliche amministrazioni, e segnatamente allo Stato, un personale tecnicamente esperto, che ne curi gl'interessi negli acquisti diretti, negli appalti di forniture. Esso porterà così nella gestione di una mole di affari, che ascendono a centinaia di milioni, la coscienza della propria responsabilità e le conoscenze che sottraggono al bisogno di ricorrere all'ausilio di intermediari, spesso mal fidi, e impediscono errori fatali per il pubblico erario.

E ho la soddisfazione di dire al Senato che non pochi ufficiali contabili, appartenenti al Ministero della marina e della guerra, sono iscritti alla scuola.

Non meno utile è il corso istituito con l'intento di preparare un personale che abbia compiuto un tirocinio razionale di cultura e di pratica che lo renda idoneo ai pubblici servizi del credito e della previdenza, che son tanta parte della nostra vita sociale ed economica e alle private aziende d'indole finanziaria.

È superfluo infine che io mi trattenga a porre in evidenza l'utilità dell'insegnamento che serve a dare il presidio di esecutori consci della loro importante funzione alle leggi e all'azione amministrativa sull'emigrazione, che costituisce un fenomeno e un problema dei più notevoli della vita italiana.

Non a torto quindi spero, e mi auguro, che si vorrà riconoscere di essersi fatta opera salutare con questa scuola che apre alla gioventù nuove vie di fecondo lavoro nel campo economico.

Signori Senatori, io temo di avervi molto an-

noiato e quindi bisogna che ponga termine al mio discorso. E lo chiudo dichiarando che mi propongo di affermare sempre più una politica operosa e vigilante del lavoro, che sia integrazione delle pacifiche conquiste che esso è chiamato a compiere. E mi conforta il pensiero, mi sorregge la speranza di trovare in quest'alta assemblea, quella corrente d'opinione favorevole, colla quale il Parlamento influisce fortemente a far sì che gli atti dell'amministrazione e i provvedimenti legislativi, si volgano alle condizioni vere del lavoro e rappresentino l'Italia economica, che si avvia fidente verso le fortune immancabili dell'indomani. (*Vive approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per la « Proroga al 30 giugno 1907 del termine fissato dalla legge 15 luglio 1906, n. 353, per l'applicazione provvisoria di modificazione alla tariffa dei dazi doganali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato lo « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1906-907 ». Presento inoltre i seguenti disegni di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolanze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti d'emissione ».

« Proroga a tutto dicembre 1907 delle disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, sulla cedibilità del quinto ».

Finalmente, a nome del Presidente del Consiglio, presento un disegno di legge per « Provvedimenti per l'arma dei carabinieri ». Tanto di questo disegno di legge, quanto per gli altri che ho presentato testè, chiedo al Senato di volere accordare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici o alla Commissione di finanze, secondo il loro oggetto; e siccome il ministro ne chiede l'urgenza, se non si fanno osservazioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori segretari di procedere allo scrutinio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

COLONNA F. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. Comincio col ringraziare l'onor. ministro della risposta che ha voluto dare alla mia seconda domanda; quella relativa al progetto di legge sulla caccia. Egli ha detto che il progetto di legge si trova attualmente in esame presso l'altro ramo del Parlamento e sta bene, ed è appunto per questo che io lo pregavo e lo prego di fare qualche premura in proposito, perchè io non ho altro desiderio tranne quello che la Commissione lo esamini, lo emendi, se così crede e quando ritornasse al Senato lo discuteremo un'altra volta.

Quello però che non potrei accettare è che si dica che quel progetto non sia stato abbastanza ponderato, e che possa così come è, far nascere ancora degli inconvenienti.

È forse amore di autore quello che io sento per quel progetto, ma credo che esso sia stato molto ponderato e che la discussione che se ne fece qui sia stata amplissima ed esauriente; ma ciò non toglie, che l'altro ramo del Parlamento abbia il diritto di modificarlo come crede, e noi esamineremo con interesse le modificazioni che potranno esservi fatte.

Vengo ora alla mia prima domanda, ai diritti civili. Creda, onor. ministro, che io non parlo per quella competenza nella materia che molto cortesemente...

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. È vero, non l'ho detto per cortesia.

COLONNA FABRIZIO.... Ella ha voluto attribuirmi; no; ne ho parlato e parlo perchè ho avanti agli occhi, come ho impresse nel cuore le miserevoli condizioni dei contadini del Lazio, condizioni che sono dovute al nulla che si è fatto fin qui per migliorarle.

Seguitando nel sistema di rimandare le leggi che potrebbero migliorare le condizioni dell'agricoltura e le condizioni dei contadini, perdurano in questa povera gente condizioni miserevoli. E sono appunto queste tristi, miserevoli condizioni quelle che m'inducono a parlare. Del resto, io ieri ho precisato e fatto delle domande al signor ministro, e su queste io ritorno oggi.

La prima domanda che ho rivolto all'onorevole ministro è stata questa: crede l'onorevole ministro di aver rimediato a tutto col progetto presentato all'altro ramo del Parlamento?

Il signor ministro ha risposto che non crede di aver rimediato a tutto, e in questo siamo pienamente d'accordo. Quando il progetto verrà davanti al Senato lo discuteremo, e sarà allora il caso di vedere se esso ha rimediato, a poco, a tutto o se non ha rimediato a nulla. Oggi però, non ho il diritto di parlare su quel progetto e mi taccio. Però io rivolgevo all'onorevole ministro un'altra domanda ed era questa: crede il signor ministro di presentare un progetto di legge che chiarisca alcune disposizioni della legge del 1888?

A questa mia seconda domanda il ministro non ha risposto....

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. A quale domanda non ho risposto?

COLONNA FABRIZIO. Ripeterò: Io ho detto: ci sono due questioni. Alcuni affermano (e tra questi sono io): che la legge dell'88 dovrebbe essere modificata in alcuni punti e precisamente in quelle parti in cui la dizione fu men felice e che si è prestata a delle interpretazioni sbagliate. Altri invece dicono: buttate via la legge dell'88 e presentate una nuova legge organica; e questa idea io la combatto per le ragioni che esposi ieri.

Sopra questi due punti il signor ministro rispose: io non posso dire nulla, perchè c'è una

Commissione la quale studia questo progetto di legge; quando essa avrà rassegnato al Ministero il frutto dei suoi studi, il Ministero lo studierà a sua volta e presenterà poi al Parlamento il necessario progetto di legge.

Ecco: io ho già detto che sono per la modificazione della legge dell'88 e nel fare queste raccomandazioni ieri espressi pure il desiderio che queste modificazioni fossero ispirate al più alto senso di equità e che non si facesse getto delle tradizioni storiche e giuridiche, delle origini di questi diritti civili, perchè queste origini non sono identiche in tutte le regioni d'Italia. Questo è il punto capitale della questione. Ma questo lo discuteremo quando verrà davanti al Senato il progetto di legge. Però, da quanto ha detto il signor ministro si vede che è vero o molto prossimo al vero quello che io ieri ho detto, cioè il dubbio che io ho affacciato.

Ieri io diceva: temo che non si voglia riformare la legge del 1888, ma che si voglia fare una nuova legge organica sulla materia; una legge che disciplini tutta questa vessata materia dei diritti civili, ed anzi aggiunti: se veramente questa fosse l'intenzione del Governo, se questo fosse il campo di studio che si è prefisso quella Commissione, pur non facendo torto all'alto intelletto delle persone che la compongono, incomincio a capire le grandi difficoltà nelle quali deve essersi trovata e capisco pure che non abbia compiuto il suo lavoro.

Questo dissi ieri e questo affermo oggi, ed aggiungo che il venire ad una conclusione è cosa difficilissima.

A suo tempo, quando verrà presentato quel qualunque progetto di legge che al signor ministro e al Governo piacerà di portare innanzi al Senato, avremo campo di esprimere le nostre opinioni. Ma quello che io non posso accettare, è l'opinione generalmente invalsa, anche fuori del Governo, che la legge del 1888 abbia mancato completamente al suo scopo e che sia stata causa dei perturbamenti che abbiamo tanto lamentati. No, non è la legge del 1888 che nel suo complesso ha mancato al suo scopo, alla sua finalità; solo alcune parti di quella legge l'han compromessa e di quelle parti io invoco la modificazione.

L'affermare che la legge del 1888 abbia mancato completamente al suo scopo è una affer-

mazione inesatta, perchè di affrancazioni se ne sono fatte più colla legge del 1888 che con le disposizioni delle leggi anteriori e con le prescrizioni pontificie.

E creda il signor ministro, creda il Senato che le affrancazioni delle quali tanto si sperava per poter migliorar l'agricoltura e le condizioni dei contadini si seguirebbero ancora a fare se, per nostra somma sventura, non ci fossero stati quei tali signori a cui ha alluso il Presidente del Consiglio il 10 luglio scorso, quando ebbi l'onore di svolgere la interpellanza, i quali, profittando dell'ignoranza delle popolazioni e di qualche infelice sentenza, fecero di tutto per *exploiter*, per sfruttare quelle popolazioni sapendo che quello era un campo ubertoso per loro.

Nessuno aveva mai pensato ad insorgere contro il principio dell'affrancazione, perchè ovunque e da tutti, si riconosceva che era l'unico modo di migliorare le condizioni delle colture, le condizioni dei contadini. Il movimento contro la legge dell'affrancazione, è nato soltanto quando l'istituzione che ha in mano o crede d'aver il movimento operaio della capitale, dopo aver organizzato in leghe gli operai cittadini, ha voluto pensare ad organizzare in leghe anche le popolazioni rurali.

E lì in quei piccoli centri, quieti, ove non si sapeva nemmeno che cosa significasse la parola *socialismo*, sono andati dei messi a costituire leghe, a preconizzare la riscossa, e là dove c'era un proprietario, il quale, se non altro, per tradizione, se non per il bene che faceva, godeva del rispetto, della deferenza delle popolazioni, lo mostrarono subito a dito « quello è il vostro barone, quello è il vostro sfruttatore ». (*Approvazioni*).

Soffia e risoffia, si è finito per suggestionare quelle povere popolazioni, spingendole sopra una strada fatale. E quella strada fatale sapete quale è? È la strada che conduce oltre l'Oceano! Se ne vanno tutti. Ci sono dei comuni, dove l'emigrazione aumenta in modo spaventevole, dove le braccia mancano, dove le terre rimangono incolte, presto nei paesi rimarranno solo dei vecchi, delle donne, dei fanciulli... e moriranno di fame.

E noi non possiamo far nulla, perchè dobbiamo lasciare le nostre terre, perchè ci vada la Società dei boattieri, o quattro o cinque pro-

prietarucci a farci pascolare le loro vacche!! Si assicuri il ministro, si assicuri il Senato che, tranne questi, gli altri che rimangono già muoiono di fame!

Di fronte ad uno spettacolo così triste, comprenderà il ministro che quel mezzo rimprovero che egli mi ha fatto di aver troppa fretta perchè si risolva questa questione, non lo potrei nemmeno accettare, perchè è molto umano desiderare di uscirne, di vedere uscire questa popolazione dalle infelicissime condizioni nelle quali si trova. (*Segni di assenso da parte del ministro*).

Lo capisco, non è per colpa vostra; ma il fatto è questo.

Mi si potrà rispondere che, quando sarà applicata la legge a rovescio, e cioè quando saranno gli utenti quelli che potranno affrancare, quando si costituirà il dominio collettivo, allora quei contadini miglioreranno le loro condizioni.

No, non miglioreranno niente! Staranno peggio; specialmente se si seguirà quel principio che pare si voglia adottare, il principio della cooperazione, che non si presta assolutamente per lo sfruttamento e la coltivazione delle terre. Il Governo deve sostenere il principio della prosperità individuale e deve mettere i proprietari nella condizione di poter far dimorare sopra i campi le famiglie coloniche, siano esse mezzadre, siano terzarie, siano quartarie, questo non importa. Il Governo deve garantire la proprietà permanente e la quietta esistenza su quei campi, fecondati dal sudore degli agricoltori, e deve far sì che il proprietario non sia temuto, ma sia considerato quell'uomo di cuore che aiuta il contadino, lo sollevi, lo tolga, lo strappi da quell'abbruttimento, nel quale ancora giace per causa di questi sobillatori e di questi avvocati di principî che sono la negazione del viver civile! (*Approvazioni vivissime*).

Questo io dissi già un'altra volta in Senato, e lo ripeto ora quantunque, lo creda, onor. ministro, ciò sia molto doloroso.

Nell'undecimo volume della inchiesta agraria vi è un capitolo scritto dal nostro compianto collega Vitelleschi, nel quale si fa una esposizione delle condizioni in cui si trovavano i contadini e delle relazioni che passavano allora con i proprietari del Lazio. È un quadro pietoso, è un quadro lacrimoso!

Ma quello che maggiormente addolora si è, che da quell'epoca ad oggi, benchè siano passati lunghissimi anni, quelle condizioni sono rimaste tali e quali, sono forse anche peggiorate: migliorate assolutamente no.

Nella pluralità dei casi, poi, in questi comuni queste servitù consistono nel pascolo e nel legnare, e si sa da tutti che il pascolo è nemico della buona e razionale agricoltura, come il legnare è dannoso al buon regime dei boschi.

Ciò che vi ha di peggio poi è che queste servitù, come ho già detto, nella pluralità dei casi sono esercitate non dalla generalità dei cittadini, ma dalla minoranza di essi, minoranza che è quella che insiste, si agita e danneggia con le sue intemperanze la grandissima maggioranza dei contadini, quei poveretti che realmente lavorano, con la zappa e con la vanga, e che non domanderebbero niente di meglio che avere permanentemente un pezzo di terra da lavorare, per poter sfamare le loro misere famiglie.

Si direbbe che da parte di certuni si prova un compiacimento a disconoscere queste verità, quando non sia la passione di nuovi ideali nell'assetto della proprietà, che fa velo agli intelletti loro, e si va facendo così quella ginnastica giuridica per vedere se non ci sia il modo di legalmente venire alla proprietà collettiva.

Del resto io ringrazio ancora l'onorevole ministro delle cortesie espressioni che mi ha rivolto, quantunque egli mi abbia fatto quasi rimprovero di aver portato la questione in Senato (*segni di diniego da parte del ministro*); ma io gli dichiaro che questa questione io la riporterò chissà per quante volte ancora, e sino a quando, cioè, non si saranno presi i provvedimenti necessari. (*Approvazioni*). Io rimango nel mio convincimento e cioè che la cosa più semplice da farsi sarebbe quella di limitarsi a chiarire la legge del 1888; ciò facendo, si raggiungerà più presto il fine che tutti desideriamo: la tranquillità e la pace nelle nostre campagne, tranquillità e pace che sono i grandi coefficienti della prosperità nazionale. E finisco con questo augurio: che la Commissione di cui abbiamo parlato, finisca presto il suo lavoro e che il Governo sia sollecito a presentare un progetto di legge che definisca

questa penosa questione, della quale soffrono contadini e proprietari. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Odescalchi. Mi permetto però di fare osservare che il senatore Colonna, il senatore Cadolini e il senatore Cerruti hanno chiesto di parlare per dichiarare se sono o no soddisfatti della risposta dell'onor. ministro; come vede quindi, onor. Odescalchi, ella non potrebbe a quest'ora entrare nella discussione generale oramai terminata. Se però il Senato lo consente, io sono ben lieto di darle facoltà di parlare per le sue osservazioni. La prego però di essere conciso il più possibile.

ODESCALCHI. Io avevo già parlato con l'onorevole ministro ed eravamo con lui rimasti d'intesa che era meglio che io avessi fatto le mie osservazioni dopo il suo discorso. Ora trovo che è stata chiusa la discussione generale.

Non ho quindi da dire che poche parole, se il Senato crede di darmene la facoltà. Farò soltanto delle brevi dichiarazioni.

PRESIDENTE. Parli pure.

ODESCALCHI. Devo dire all'onor. ministro, che ci troviamo prossimi alla presentazione di una legge sospensiva di quella che fino adesso vigeva sui diritti civili, legge che sarà quanto prima presentata alla Camera e poi al Senato.

Visto che essa è una legge temporanea, e che quella attualmente in vigore aveva dato luogo ad inconvenienti e provocato almeno in parte delle agitazioni, trovo che voi, onor. ministro, avete fatto benissimo a rivolgervi a questo espediente e che non potevate fare altrimenti. Quando verrà al Senato questo progetto di legge, se ci sarà qualche piccola modificazione da introdurre, la introdurremo; per il momento avete fatto quello che dovevate.

Fareste però male se in seguito non vi affrettaste a presentare una legge che questa completi. Non dico ciò per attaccarvi, ma so che spesso quando una cosa è difficile v'è la tendenza naturale a mandare le cose più in lungo del necessario. Se infatti si manderà in lungo questa presentazione, non farete egualmente bene, come avete fatto ora, presentando una legge di sospensione. Sono persuaso che l'Agro romano è in uno stato di barbarie e di abbandono assoluto, ed ho poca speranza che le

leggi che avete fatto voi sul miglioramento del Mezzogiorno, portino dei grandi risultati.

Nella provincia romana, si è in uno stato di semibarbarie dal punto di vista agricolo, ed una ragione per cui è impossibile modificare o portare alcun serio mutamento a questo stato di cose, è precisamente la permanenza dei diritti civili, antichi rimasugli che lo Stato moderno ha assolutamente bisogno di abolire. Come, quando e in che modo si farà quest'abolizione, non è ora il momento di discutere.

Un'altra osservazione che debbo fare è che, mentre promettete di presentare prontamente, come credo, la nuova legge, voi vi trincerate dietro il parere della Commissione. E qui vi ammonisco che da parte vostra fate bene, ma la Commissione sarà puramente consultiva. La legge dovete farla voi e dovete prenderne intiera la responsabilità. Se quel che farà la Commissione non vi parrà giusto, voi non accetterete i suoi pareri o la modificherete, ma la responsabilità sarà sempre vostra.

In ultimo, parlando della Commissione nominata per formulare questa legge, debbo rimproverare non a voi, ma ai vostri antecessori la composizione della medesima. Si è infatti riempito questa Commissione di avvocati: ora non sono precisamente gli avvocati quelli che devono dare il parere su cose che riguardano l'agricoltura. In secondo luogo ritengo che doveva essere composta di tutti quelli che hanno interessi o cognizioni speciali. Perchè non si è chiamato nessuno dei grandi proprietari, o almeno qualcuno degli ex-feudatari, come il mio collega onor. Colonna o come me? Qualche cosa avremmo potuto dire anche noi, come gli avvocati che avete chiamato a decidere. Nè credo che l'onor. Colonna o io abbiamo dato segno di essere mossi dall'interesse; poichè anche qualche riguardo abbiamo avuto del bene comune. Credo quindi che qualcuno di noi un illuminato parere l'avrebbe potuto dare. In ultimo, se deploro l'assenza di competenti nella Commissione, deploro anche l'assenza di qualche vero agricoltore o contadino, che rozzamente avrebbe potuto dare il suo parere, forse meglio di qualche avvocato, il quale ha detto grandi parole di socialismo, grandi parole di questioni sociali, ma che non ha avuto nè scienza nè pratica alcuna.

Non ho altro da dire, perchè non intendo di-

lungarmi sul da farsi in avvenire, solamente dico che sono contento che voi abbiate presentato una legge transitoria, che era necessaria per i guai che succedevano, ma ora però vi invito a completare il bene fatto, sollecitando la presentazione della legge definitiva.

PRESIDENTE. Il senatore Cadolini ha facoltà di parlare.

CADOLINI. L'onorevole ministro, al quale chiesi per quale ragione non si presenta annualmente, col bilancio dell'agricoltura, la relazione sui rimboschimenti, giusta il disposto dell'art. 20 della legge del 1888, mi ha sinceramente risposto, che la relazione non poté essere dal ministro presentata, non avendo alcuna notizia da riferire, perchè i rimboschimenti che dovevano essere eseguiti dai consorzi non lo furono, avvegnachè i consorzi non si costituirono. Indi egli ha soggiunto: io ho presentato un nuovo disegno di legge, coll'intendimento di ottenere che i consorzi eseguiscono i rimboschimenti. Mentre i consorzi non si costituiscono, voi tornate da capo, e anche per la navigazione interna il Governo propone che ad essi si ricorra.

Voler impiegare questo espediente amministrativo, il quale risultò inefficace anche per le opere di bonificazione, che secondo la legge del 1900 dovevano essere assunte dai consorzi, e che poi non furono eseguite perchè i consorzi non si costituirono, non pare davvero opportuno.

Avutà così eloquente prova della impossibilità di formare i consorzi, si insiste ancora nel proporre che ad essi debbano affidarsi le opere di rimboschimento! Questo significa non tener conto della esperienza, la quale ha dimostrato che i consorzi si possono formare, ma a due condizioni: in primo luogo importa che le opere siano eseguite dal Governo, e occorre inoltre che sia stabilito un limite nella misura dei loro contributi.

Per le opere idrauliche di seconda categoria tutto procedette regolarmente, perchè gl'interessati, mentre sono chiamati a formare il consorzio ed a contribuire in ragione di un quarto della spesa, sono però rassicurati dalla condizione, che il contributo non debba mai superare il ventesimo della imposta fondiaria terreni e fabbricati.

Quando lo Stato eseguisce le opere e obbliga

gl'interessati a contribuire nella spesa, entro un certo limite, può riuscire nell'intento; ma quando l'ammontare della spesa, e quindi il contributo, è una incognita e può essere rilevantissimo, e anche raggiungere il 100 per cento dell'imposta fondiaria, non si ottiene l'intento, perchè gl'interessati sono i primi a creare ostacoli alla costituzione dei consorzi, e quindi alla esecuzione delle opere.

Vorrei che l'onorevole ministro mi desse ascolto e tenesse conto di quanto ho detto, poichè egli in questo momento non mi ascoltava. (*ilarità*). Se voi volete i consorzi, bisogna che le opere siano eseguite dal Governo, e che il contributo dei consorziati sia limitato ad un ventesimo della fondiaria. In questo modo soltanto le opere potranno essere eseguite.

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti Valentino ha facoltà di parlare.

CERRUTI V. Ringrazio vivamente il signor ministro della cortese risposta che ha dato alle mie osservazioni circa l'Istituto superiore di studi commerciali in Roma e lo ringrazio in modo particolare delle lusinghiere parole che gli piacque avere per la mia persona. Io ben vorrei ripagarlo di eguale cortesia dichiarandomi pienamente soddisfatto delle sue spiegazioni, ma sono dolente di non poterlo fare, perchè gli argomenti principali che egli ha addotto a sostegno della sua tesi, sono precisamente quelli ai quali io aveva alluso ieri, non dissimulando che mi parevano poco plausibili.

Non è questo il momento di rubare tempo prezioso al Senato per entrare nel merito della questione da me sollevata. La questione, sebbene speciale, sebbene motivata da un fatto speciale, pure ha un contenuto più largo e abbraccia in sè tutto l'ordinamento degli Istituti superiori che dipendono dal Ministero di agricoltura. Avremo tempo, se mai, di parlarne più minutamente in altra occasione meno sfavorevole. Mi preme soltanto di fare due dichiarazioni. La prima riflette la interpretazione che piacque al signor ministro di dare a certe parti della legge Casati e qualche conseguenza che n'ha voluto trarre a conforto delle sue opinioni. Sulla interpretazione e sulle conseguenze non mi troverei pienamente d'accordo con lui.

La seconda concerne la controversia particolare che io ho suscitato.

Se ieri ho formulato delle eccezioni circa il

modo come era stato creato il nuovo Istituto superiore di studi commerciali, non ne ho criticata la fondazione in sé, tanto più che sulla opportunità e convenienza della fondazione potrei trovarmi pienamente d'accordo con l'onorevole ministro. Del resto la migliore giustificazione alle mie dubbiezze la fornirà lo stesso signor ministro, quando si troverà alle prese con le difficoltà pratiche di provvedere all'organizzazione dell'Istituto ed in specie alla scelta delle persone, senza essere armato di una buona legge.

Non ho altro da dire.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Fabrizio Colonna mi ha, nella sua replica, attribuito concetti non miei, e giudizi sulla legge del 1888, che non intesi di pronunziare.

Se gli piacesse di leggere nel resoconto le mie parole, vedrà che io non ho fatto che esporre le critiche mosse a quella legge qui e nell'altro ramo del Parlamento; non feci che riassumere le controversie e le questioni insorte intorno all'applicazione della medesima e ricordare le varie tendenze intorno alla soluzione dell'arduo problema.

Io non sono stato che uno storico; e non posso ammettere che mi si attribuiscono giudizi ed opinioni che solo ho richiamato per fedeltà storica e a fin di porre la questione nei suoi veri termini.

Io sarei stato in contraddizione con me medesimo se, mentre affermava di non potere, per le ragioni esposte, preannunziare i miei intendimenti, sulla riforma, gli avessi contemporaneamente fatti palesi.

Meno poi ho inteso muovere alcun rimprovero all'onorevole senatore Colonna: ciò non è nelle mie abitudini e non aveva alcuna ragione per farglieli.

Anche a questo riguardo sono stato frainteso. Non rimproverai il senatore Colonna di aver chiesta la sollecita presentazione del disegno di legge sugli usi civici, ma ho soltanto giustificato me dal rimprovero di non averlo presentato, adducendo le ragioni dell'indugio. Ora è evidente che le mie parole non potevano, almeno nella mia intenzione, suonare critica a

lui. Detto ciò non ho altro da aggiungere sopra questo punto.

L'onorevole senatore Odescalchi mi ha avvertito che la responsabilità del disegno di legge, che presenterò sull'invocata riforma, sarà mia. Lo assicuro che l'assumerò intera; e del resto la mia dichiarazione sarebbe superflua, nè egli nè altri può supporre che mi sia venuto in mente di declinarla.

Ho detto, è vero, che debbo attendere gli studi della Commissione e le proposte che essa fu incaricata dai miei predecessori di concretare; ma detto questo resta sempre la responsabilità del Governo; ed aggiungerò all'onorevole senatore Odescalchi che, quando si tratta di problemi di questo genere e anzi di qualunque specie, non è nelle mie abitudini di risolverli senza tener conto dei lumi dei competenti e di tutto quanto può giovare, a ottenerne la soluzione migliore possibile.

All'onor. senatore Cadolini una breve risposta.

A dir vero, gliela diedi quando egli mi ha interrotto, osservandogli che i Consorzi che si costituiranno, ove sia approvato il disegno di legge sui bacini montani, dovranno essere obbligatori.

Il Governo decreterà la formazione di essi, stabilirà dove siano da compiere i lavori di rinsaldamento e rimboschimento e porrà mano a compierli. Non regge quindi il confronto con la legge da lui ricordata.

Tra la volontarietà e l'obbligatorietà vi è una grandissima differenza, e, posta l'obbligatorietà, svaniscono i timori ed i pericoli ai quali alludeva il senatore Cadolini. Circa alle modalità di questi Consorzi e al contributo degli enti locali, ne discuteremo a momento opportuno.

Ed ora alle osservazioni del senatore Cerruti.

Lo ringrazio anzitutto della approvazione, per me autorevolissima, che ha dato ai fini che si propone l'istituzione dei corsi della scuola di Roma; e questo giudizio benevolo mi fa sentire meno il rincrescimento della sua critica, relativamente al modo con cui si provvede a erigere la nuova scuola.

È inutile che ritorni sulla disputa se io abbia fatto bene o male a non mutare il sistema seguito costantemente; non riescirei a convertirlo alla mia opinione. Egli mi accenna difficoltà che potrei incontrare. Se queste insorgessero, e fosse necessario per superarle, invocare il pre-

sidio di una legge, non dimenticherei quali sono i confini segnati al potere esecutivo. Ma fin ora sono sicuro che non gli ho oltrepassati.

E del resto io calcolo di avere anche nell'onorevole Cerruti un cooperatore, perchè la nuova scuola dia i migliori risultati nell'interesse dello svolgimento naturale e fecondo dell'insegnamento professionale.

PRESIDENTE. Il senatore Colonna ha chiesto di parlare. Io non intendo di limitare la libertà di parola; ma faccio osservare che con queste repliche e controrepliche non so quando porremo termine a questa discussione.

L'ora è molto tarda ed abbiamo molto cammino da fare. Del resto, parli l'onorevole Colonna.

COLONNA FABRIZIO. Io sono dispiacentissimo di non avere forse saputo esprimere bene il mio concetto; assicuro però il signor ministro che non ho mai avuto intenzione di fargli nessuna specie di rimprovero.

Io non posso rimproverare l'onorevole ministro, come non posso rimproverare la Commis-

sione nominata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, la quale studia la riforma alla legge del 1888, che fu oggetto delle mie osservazioni.

Ho soltanto deplorato, e forse lo avrò fatto troppo vivacemente, il gran tempo posto da questa Commissione nel suo studio, ed il ritardo nel presentare le sue conclusioni.

Questo io ho detto, e ripeto, perchè non vorrei che il lungo studio, ed il grande amore, che vi mette la Commissione, abbiano la sua ragione nel fatto che si vogliono applicare dei concetti, dei principii e degli ideali, che io non accetto, perchè li credo fatali all'economia ed alla prosperità del mio paese. Del resto io non ho fatto, nè faccio alcun rimprovero al ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione dei capitoli.

Prego il senatore segretario Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo e della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura e straordinario - Personale straordinario ed avventizio di servizio - Stipendi ed assegni (Spese fisse) . . .	1,200,757 39
2	Ministero - Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura e straordinario ed al personale straordinario di servizio (Spese fisse) . . .	162,751 50
3	Ministero - Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio per morte od altre cause, al personale della categoria transitoria e degli ufficiali d'ordine e di scrittura e straordinario ed a quello straordinario di servizio, da corrisondersi al personale stesso od alle famiglie.	5,000 »
4	Ministero - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo al personale di servizio dell'Amministrazione centrale (Spesa obbligatoria)	10,000 »
5	Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per-gli addetti ai Gabinetti	25,000 »
6	Ministero - Spese d'ufficio	74,000 »
7	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	1,500 »
8	Biblioteche - Acquisto di opere e pubblicazioni periodiche di carattere scientifico e tecnico, rispondenti ai bisogni speciali del Ministero ad incremento della biblioteca; acquisto di libri e pubblicazioni diverse ed abbonamenti a riviste, per uso degli uffici amministrativi del Ministero	13,000 »
9	Acquisto ed abbonamento a giornali - Acquisto di atti parlamentari, orari, annuari, e pubblicazioni affini di qualsiasi natura	4,000 »
10	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	117,600 »
11	Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	19,000 »
12	Indennità di tramutamento agli impiegati	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,647,608 89

	<i>Riporto</i>	1,647,608 89
13	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	2,000 »
14	Spese di posta per corrispondenze	27,000 »
15	Spese per la spedizione del bollettino ufficiale e di altri bollettini speciali del Ministero	15,000 »
16	Spese di stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini ed altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero e spese di stampa di circolari, modelli, istruzioni ed altro	87,000 »
17	Spese per la pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero e per la stampa dei riassunti ed estratti del bollettino stesso, per diffondere le notizie aventi carattere di speciale utilità pratica	54,000 »
18	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	20,000 »
19	Spese di rilegatura di registri e libri	6,000 »
20	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
21	Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti all'amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio e loro famiglie	30,900 »
22	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi indole e per lavori di copiatura da corrispondersi agli impiegati, uscieri ed inservienti dell'amministrazione centrale	136,470 »
23	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, uscieri ed inservienti dell'amministrazione centrale, provinciale e loro famiglie	15,800 »
24	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	4,300 »
25	Ispezioni e missioni diverse all'interno e all'estero nell'interesse dell'Amministrazione dell'Agricoltura, Industria e Commercio - Rappresentanze a congressi ed esposizioni	30,500 »
26	Spese casuali	23,420 »
		<hr/> 2,099,998 89 <hr/>
	Debito vitalizio.	
27	Pensioni ordinarie	690,000 »
28	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	20,000 »
		<hr/> 710,000 » <hr/>

Spese per servizi speciali.*Agricoltura.*

29	Stipendi agli ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario (Spese fisse)	18,200 »
30	Indennità di residenza in Roma agli Ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario (Spese fisse)	2,485 »
31	Istruzione agraria - Stazioni agrarie e speciali ordinate secondo la disposizione dell'art. 8 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Stipendi, assegni e spese di mantenimento degli Istituti suddetti .	220,872 50
32	Istruzione agraria - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	2,757 50
33	Istruzione agraria - Scuole superiori di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Stipendi, assegni e spese di mantenimento degli istituti suddetti	431,000 »
34	Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Stipendi, assegni e spese di mantenimento degli istituti suddetti	1,317,040 17
35	Istruzione agraria - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alle scuole pratiche di agricoltura (Spese fisse)	920 »
36	Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Spese per l'azienda (Spesa d'ordine)	930,000 »
37	Concorso nelle spese d'impianto delle scuole pratiche e speciali di agricoltura secondo le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460 e dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a	45,000 »
38	Sussidi straordinari a scuole speciali e pratiche di agricoltura per completare il loro arredamento.	21,700 »
39	Istruzione agraria - Concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie	58,500 »
40	Spese per acquisto di pubblicazioni agrarie speciali da distribuirsi a stazioni, laboratori, scuole e colonie agrarie ed altre istituzioni intese a diffondere l'insegnamento agrario - Biblioteche circolanti a beneficio degli agricoltori ed operai agricoli	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,058,475 17

	<i>Riparto</i>	3,058,475 17
41	Istruzione agraria - Concorsi a scuole ed istituti dipendenti dal Ministero ed altre istituzioni agrarie non governative che propugnano l'incremento e la diffusione dell'istruzione agraria - Viaggi d'istruzione e Congressi - Conferenze agrarie - Posti e borse di studio in istituti agrari all'interno ed all'estero - Spese di viaggio ad alunni delle scuole agrarie - Posti e borse di studi governativi - Indennità per ispezioni didattiche e contabili agli Istituti d'insegnamento agrario dipendenti dal Ministero o non governativi - Indennità ai commissari agli esami di laurea e di licenza negli Istituti stessi - Spese per le commissioni esaminatrici di concorsi	55,000 »
42	Istruzione agraria - Sussidi agli allievi delle scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura e di altri istituti di insegnamento agrario	3,000 »
43	Istruzione agraria - Concorsi a cattedre ambulanti ed a scuole governative, provinciali e comunali, o ad altri istituti che impartiscono l'insegnamento agrario ambulante - Posti e borse di studio presso le cattedre ambulanti di agricoltura.	270,000 »
44	Sussidi e incoraggiamenti a Consorzi agrari di acquisto, di produzione e di vendita	25,000 »
45	Servizio zootecnico - Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio - Esposizioni relative - Ispezioni - Studi sperimentali sul bestiame - Traduzioni - Consiglio zootecnico	279,330 »
46	Servizio zootecnico - Stipendio dell'ispettore (Spese fisse)	6,000 »
47	Servizio zootecnico - Indennità di residenza in Roma all'ispettore (Spese fisse)	670 »
48	Servizio zootecnico - Incoraggiamenti per la produzione mulattiera	25,000 »
49	Servizio zootecnico - Deposito di stalloni - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (Spese fisse)	560,637 »
50	Servizio zootecnico - Deposito di stalloni - Alimentazione dei cavalli.	513,463 »
51	Servizio zootecnico - Depositi di stalloni - Rimonta - Spese generali pel funzionamento dei depositi; trasporti; compensi per lavori - Studi e traduzioni - Consiglio ippico - Stud-book	670,000 »
52	Servizio zootecnico - Incoraggiamenti alla produzione cavallina. Premi alle cavalle destinate alla riproduzione. Sovvenzioni ad associazioni di allevatori. Cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati - Esposizioni, concorsi ed altri incoraggiamenti. Visita agli stalloni privati	127,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,593,575 17

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1906

	<i>Riporto</i>	5,593,575 17
53	Spese per la bachicoltura e l'apicoltura - Studi sperimentali e conferenze - Premi ed incoraggiamenti - Sussidi - Trasporti	7,000 »
54	Spese per la entomologia e la crittogamia - Studi sperimentali - Ispezioni - Trasporti	9,000 »
55	Spese per gli studi e la ricerca di mezzi diretti a combattere la diffusione della <i>diaspis-pentagona</i> (legge 24 marzo 1904, n. 139), della <i>mosca olearia</i> e della <i>brusca</i> ed altri insetti nocivi agli olivi (Spesa obbligatoria)	30,000 »
56	Meccanica agraria - Acquisto e diffusione di macchine agrarie e spese di trasporto, di manutenzione, di custodia ed altre relative ai depositi	100,000 »
57	Esperienze agrarie - Acclimazione - Acquisto e trasporto di semi e piante - Pomologia - Orticoltura - Viticoltura - Esposizioni e concorsi a premi	74,000 »
58	Esperienze di concimazione e di mezzi atti ad accrescere la produzione frumentaria	140,000 »
59	Enotecnici all'interno ed all'estero - Direttori ed assistenti delle cantine sperimentali - Direttori degli oleifici sperimentali - Professori ambulanti di zootecnia e di caseificio - Direttori ed assistenti di vivai di viti americane - Personale (Spese fisse)	87,265 »
60	Spese per le 5 cantine governative e per gli oleifici sperimentali - Fitto di locali e materiale	73,400 »
61	Spese per l'enologia e l'enotecnia all'interno ed all'estero; per le esperienze di distillazione, per la olivicoltura e l'oleificio - Spese per le cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia e per le stazioni enotecniche - Studi - Spese per l'applicazione della legge 20 agosto 1897, n. 378, sulla sofisticazione del sommacco	105,000 »
62	Spese per l'attuazione dei provvedimenti per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, autorizzate con la legge 11 luglio 1904, n. 388	43,800 »
63	Spese per impedire la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> (Spesa obbligatoria)	652,000 »
64	Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane (Spesa obbligatoria)	334,210 »
65	Spese per il Museo agrario in Roma e per il Consiglio dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario	11,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,260,250 17

	<i>Riporto</i>	7,260,250 17
66	Indennità di residenza in Roma al personale addetto al Museo ed erbario coloniale istituito alle dipendenze del R. Orto Botanico in Roma (Spese fisse)	250 »
67	Classi agricole - Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamento e premi per istituzioni di assistenza e previdenza mutua e cooperativa	182,000 »
68	Classi agricole - Ricerche intorno alle condizioni dell'agricoltura - Notizie sull'andamento dei raccolti e sulle produzioni agrarie all'interno ed all'estero e sui bisogni del consumo all'interno - Mercuriali dei prodotti agrari - Esposizioni e mostre agrarie	15,000 »
69	Classi agricole - Sussidi e incoraggiamenti a cooperative di produzione e di consumo e ad altre istituzioni, che tendono a migliorare le condizioni dei lavoratori dei campi	21,000 »
70	Caccia - Pesca - Acquicoltura - Spese per l'applicazione delle leggi sulla caccia e sulla pesca - Spese inerenti alla piscicoltura marina ed in acque dolci - Sussidi, incoraggiamenti e premi - Studi, conferenze ed esperimenti - Indennità varie - Mostre relative alla caccia, pesca ed acquicoltura - Commissione consultiva della pesca ed altre commissioni nell'interesse dei servizi della caccia, della pesca e dell'acquicoltura - Trasporti	58,000 »
71	Stazioni di piscicoltura in Brescia e Roma - Personale e dotazione	33,253 60
72	Stazioni di piscicoltura - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alla stazione di Roma (Spese fisse)	704 40
73	Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione - Stipendi (Spese fisse)	47,400 »
74	Indennità di residenza in Roma al personale addetto all'ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse)	4,430 »
75	Bonificamento dell'Agro Romano - Spese per l'esecuzione dell'articolo 18 della legge 13 dicembre 1903, n. 474 - Spese per la Commissione di vigilanza - Ispezioni - Descrizioni dei fondi - Compensi per ricerche e lavori compiuti da estranei - Pubblicazioni e acquisto d'istrumenti ed oggetti relativi al servizio	162,700 »

CARTA-MAMELI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA-MAMELI, *relatore*. Ieri sera morì improvvisamente a Roma l'ispettore superiore per il bonificamento dell'Agro romano, ingegnere Desideri.

Quest'uomo fu per tanti titoli benemerito; ed io, nella qualità di relatore del bilancio di agricoltura, credo doveroso di pronunciare una parola di rimpianto verso questo ottimo funzionario, la cui perdita lascia un vuoto nell'Amministrazione, che sarà difficile colmare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accolgo con grato e commosso animo l'autorevole manifestazione di rim-

pianto del relatore della Commissione di finanze poichè per me e per l'amministrazione fu amarissima la perdita improvvisa del comm. Desideri. Tanto più dolorosa essa è riuscita nel momento in cui egli attendeva alacremente ai lavori preparatori che mi consentiranno di porre fortemente mano all'efficace attuazione della legge sull'Agro romano: all'impresa rigeneratrice cui aveva dedicato i migliori anni della sua vita operosa. Io, che lo ebbi collaboratore vigile e animato dalla fede nel successo, sento che egli lascia un vuoto che sarà difficile di colmare.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti lo stanziamento del cap. 75 nella cifra che ho letto.

(Approvato).

76	Bonificamento agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte per le espropriazioni di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3 ^a , e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati (Spesa obbligatoria)	43,000 »
77	Spese di conduzione e di miglioramento del campo sperimentale di Sant'Alessio (Spesa d'ordine)	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,847,988 17

	<i>Riporto</i>	7,847,988 17
78	Spese per la colonizzazione all'interno e premi per costruzione di case coloniche	42,000 »
79	Spese per l'impianto del tenimento e dei poderi modello per il bonificamento agrario e la colonizzazione - Premi e incoraggiamenti	8,000 »
80	Cooperazione del Ministero d'agricoltura per combattere la malaria	13,500 »
81	Provvedimenti a favore dell'agricoltura in Sardegna e in Basilicata - Spese di vigilanza e diverse per la esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342 e 31 marzo 1904, n. 140	8,700 »
82	Concorso a favore dei consorzi d'irrigazione (Legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3 ^a) - Premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature	239,200 »
83	Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397 - Retribuzioni e compensi per studi e lavori compiuti da impiegati delle prefetture ed altre spese inerenti al servizio (Spesa obbligatoria)	38,600 »
84	Idraulica agraria, premi e sussidi per irrigazioni, bonificamenti e fognature - Studi relativi - Acquisti di macchine idrovore, ed altri apparecchi elevatori, serbatoi montani per irrigazione e ricerca di acque potabili	27,000 »
85	Idraulica agraria - Studi ed esperienze sul regime dei fiumi	15,000 »
86	Servizio forestale - Stipendi, indennità ed assegni al personale (Spese fisse)	826,222 23
87	Servizio forestale - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse)	12,746 »
88	Servizio forestale - Insegnamento nell'Istituto forestale di Vallombrosa - Personale (Spese fisse)	30,550 83
89	Servizio forestale - Spese per il mantenimento dell'istituto forestale di Vallombrosa ed altre relative all'insegnamento ed alla diffusione dell'istruzione forestale - Trasporti	50,000 »
90	Servizio forestale - Spese di amministrazione e coltivazione dei boschi inalienabili dello Stato e mantenimento di strade e fabbricati - Costruzione e riparazione di strade e casette nei boschi inalienabili dello Stato - Spese per le stazioni climatiche di cui alla legge 29 dicembre 1901, n. 535.	150,000 »
91	Servizio forestale - Compensi per lavori agli impiegati addetti all'amministrazione forestale	4,800 »
	<i>Da riportarsi</i>	9,314,307 23

	<i>Riporto</i>	9,314,307 23
92	Servizio forestale - Concorso nelle spese per la scuola pratica di silvicoltura per le guardie forestali di Cittaducale	9,000 »
93	Servizio forestale - Spese per l'applicazione della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2 ^a) e della legge 4 luglio 1874, n. 2011 (serie 2 ^a) sui beni incolti dei comuni - Indennità per visite e delegazioni - Indennizzi vari - Locali, mobili, libri, casermaggio, armi munizioni, cavalli, trasporti, industrie forestali	63,400 »
94	Servizio forestale - Sussidi e concorsi per rimboscamenti - Acquisto e trasporto di semi e piantine - Vivai e piantonai - Spese per coltivazione, custodia ed altro per promuovere nuove piantagioni, e spese per l'applicazione della legge 1° marzo 1888, n. 5238, sui rimboscamenti e della legge 30 marzo 1893, n. 173, sulle opere pubbliche - Concorsi ai comitati forestali - Acquisto di terreni nudi di montagna	502,000 »
95	Servizio forestale - Stipendi ed indennità al personale di custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse)	85,412 50
96	Servizio forestale - Custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi nel Tavoliere di Puglia - Spese d'ufficio - Sussidi agli agenti forestali per acquisto di cavalli - Acquisto e riparazioni di bardature per cavalli delle guardie e dei brigadieri forestali	3,000 »
97	Servizio minerario - Stipendi ed indennità al personale (Spese fisse)	259,894 32
98	Servizio minerario - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse)	12,428 »
99	Servizio minerario - Stipendi ed assegni al corpo dirigente ed insegnante nella scuola mineraria di Caltanissetta (Spese fisse)	17,470 »
100	Servizio minerario - Concorsi fissi a scuole minerarie.	14,500 »
101	Servizio minerario - Indennità varie, ispezioni, libri, strumenti, sussidi a scuole minerarie - Compensi per lavori al personale addetto agli uffici minerari - Borse di studio a favore degli allievi licenziati dalle scuole minerarie del Regno - Trasporti	47,700 »
102	Servizio minerario - Retribuzioni ad amanuensi addetti agli uffici minerari - Spese per lavori straordinari di copia negli uffici medesimi	16,000 »
103	Servizio minerario - Indennità di residenza in Roma agli amanuensi degli uffici minerari (Spese fisse)	250 »
104	Servizio geologico - Spese relative alla formazione e alla pubblicazione della carta geologica del Regno	47,600 »
	<i>Da riportarsi</i>	10,392,962 05

	<i>Riporto</i>	10,392,962 05
105	Servizio geologico - Indennità di residenza in Roma al personale straordinario addetto ai lavori della carta geologica del Regno (Spese fisse)	1,550 »
106	Servizio geodinamico e meteorologico - Personale (Spese fisse)	81,803 33
107	Servizio geodinamico e meteorologico - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse)	5,844 »
108	Servizio geodinamico - Spese d'ufficio, strumenti, libri, locali - Compensi e retribuzioni al personale addetto a questo servizio - Trasporti.	10,800 »
109	Servizio meteorologico - Spese d'ufficio, locali, libri, riparazione d'istrumenti e loro sistemazione negli osservatori - Trasporti	8,500 »
110	Servizio geodinamico e meteorologico - Impianto e mantenimento di osservatori geodinamici, meteorici e magnetici - Spese per locali e il loro arredamento - Acquisto e riparazione di strumenti - Trasporti di strumenti per gli osservatori	42,450 »
111	Servizio meteorologico e geodinamico - Spese per le pubblicazioni dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica	21,000 »
112	Servizio meteorologico - Compensi per lavori al personale dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica e degli osservatori meteorici governativi	1,500 »
113	Servizio meteorologico - Spese per gli studi sui fenomeni dell'alta atmosfera - Studi sperimentali sulla formazione delle nubi temporalesche per impedire la caduta della grandine	9,500 »
114	Servizio meteorologico - Sussidi ad osservatori meteorici e termo-udometrici e di montagna	27,000 »
115	Servizio meteorologico - Concorso nelle spese di annuo mantenimento dell'osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e dell'osservatorio centrale dell'Etna	2,200 »
		10,605,109 38
	<i>Credito e previdenza.</i>	
116	Stipendi al personale di vigilanza degli istituti di credito e di previdenza (Spese fisse)	51,000 »
117	Indennità di residenza in Roma al personale di vigilanza degli istituti di credito e di previdenza (Spese fisse)	4,067 50
118	Spese per la vigilanza sulle casse di risparmio e sui monti di pietà - Retribuzioni e compensi per speciali lavori di revisione contabile	
	<i>Da riportarsi</i>	55,067 50

	<i>Riporto</i>	55,067 50
	agli impiegati dell'Amministrazione provinciale - Spese per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi dei detti istituti	38,000 »
119	Spese per la vigilanza degli istituti di credito fondiario ed agrario, delle società di assicurazione sulla vita, delle associazioni ed imprese tontinarie e di ripartizione e di altri istituti di credito e di previdenza e dei consorzi per l'esecuzione di opere di bonificazione	6,500 »
120	Spese per la vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro - Indennità di viaggio, di soggiorno e medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale e le Commissioni provinciali	4,000 »
121	Indennità di viaggio e soggiorno alla Commissione consultiva per il credito agrario ed al Consiglio della previdenza - Spese diverse per il servizio del credito e della previdenza	6,000 »
122	Retribuzioni e compensi ad estranei per traduzioni occorrenti alla compilazione del bollettino mensile di notizie sul credito e sulla previdenza	1,000 »
123	Medaglie e premi d'incoraggiamento e sussidi per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza e cooperative e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie	15,000 »
124	Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52) (Spesa obbligatoria)	135,000 »
125	Spese per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro - Ispezioni ordinarie e straordinarie (art. 137 e seguenti del regolamento 13 marzo 1904, n. 141) - Retribuzioni e compensi al personale avventizio e dell'Amministrazione provinciale ed altre spese per lavori inerenti all'applicazione della legge - Spese di materiale e diverse	30,080 »
126	Spese per le inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro (Spesa obbligatoria)	30,000 »
		320,647 50
	<i>Industria e commercio.</i>	
127	Stipendi agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (Spese fisse)	17,000 »
123	Indennità di residenza in Roma agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (Spese fisse)	1,810 »
	<i>Da riportarsi</i>	18,810 »

	<i>Riporto</i>	18,810 »
129	Museo industriale di Torino - Personale e dotazione	150,284 30
130	Museo commerciale di Torino - Personale	2,570 »
131	Insegnamento commerciale, industriale ed artistico-industriale - Contributi per le scuole commerciali, industriali, d'arti e mestieri, professionali, di disegno e d'arte applicata all'industria	793,510 »
132	Insegnamento commerciale, industriale ed artistico-industriale - Corsi ed incoraggiamenti - Collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni - Consigli e Commissioni - Premi, medaglie, studi, traduzioni, lavori diversi e viaggi d'istruzione - Ispezioni - Mostre didattiche e spese per le riunioni degli insegnanti - Compensi al personale delle scuole non governativo - Sussidi al personale stesso ed alle famiglie	87,120 »
133	Concorsi e sussidi per spese di fondazione di scuole industriali e commerciali, per spese d'impianto ed ampliamento di laboratori o per acquisto di materiale ed altre	32,000 »
134	Insegnamento commerciale, industriale ed artistico-industriale - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo agli insegnanti delle scuole industriali e commerciali	50,000 »
135	Regia scuola industriale e museo di setificio in Como (Legge 29 dicembre 1904, n. 679) - Personale e spese di mantenimento	43,830 »
136	Camere di commercio italiane all'estero - Delegati commerciali - Agenzie commerciali italiane all'estero - Musei commerciali - Società di esplorazioni geografiche e commerciali ed altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici all'estero - Spese per le mostre campionarie ed altre simili - Borse di pratica commerciale	176,000 »
137	Spese ed indennità per il Consiglio dell'industria e del commercio, per la Commissione del regime economico-doganale, per la Commissione permanente dei valori doganali e per altri Consigli e Commissioni - Traduzioni e lavori diversi, congressi, inchieste industriali e commerciali - Ufficio d'informazioni commerciali - Acquisto di pubblicazioni riguardanti il commercio e l'industria - Spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio.	26,000 »
138	Spese ed indennità per l'applicazione delle disposizioni per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti a vapore della fabbricazione ed uso del carburo di calcio, del gas acetilene e per altri servizi analoghi - Studi e ricerche sulle forze motrici e sugli impianti elettrici all'interno ed all'estero	8,000 »
139	Sussidi e spese per esposizioni all'interno ed all'estero ed acquisto di medaglie	15,400 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,403,154 30

	<i>Riporto</i>	1,403,154 30
140	Concorsi ad Istituti d'incoraggiamento ed altre istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie - Premi e medaglie al merito industriale - Borse di pratica industriale. Borse di perfezionamento all'interno e dall'estero a favore di giovani licenziati dalle scuole industriali e dalla regia scuola industriale di setificio in Como	20,000 »
141	Incoraggiamento e spese diverse per promuovere il commercio e l'esportazione degli agrumi e la produzione e l'esportazione dei derivati, in esecuzione delle leggi 8 luglio 1903, n. 320 e 11 luglio 1904, n. 376	100,000 »
142	Sussidi ai facchini inabili delle sopresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	56,100 »
143	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Stipendi ed indennità fisse al personale per spese d'ufficio (Spese fisse)	480,889 90
144	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse)	5,670 »
145	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3 ^a (Spesa obbligatoria)	98,000 »
146	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità e indennizzi vari - Acquisto e riparazione di strumenti e di mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali - Fabbricazione di punzoni e spese per la bollatura di strumenti metrici - Riparazioni di locali - Comparazione quinquennale ed aggiustamento dei campioni metrici - Spese per imballaggi e trasporti - Contributo per la iscrizione degli operai addetti al Laboratorio metrico centrale, alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e contributo per l'assicurazione di essi presso la Cassa nazionale per gli infortuni	52,000 »
147	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Rimunerazione al personale metrico e del saggio per lavori straordinari - Rimunerazioni al personale comunale ed agli agenti addetti alla sorveglianza del servizio metrico.	3,500 »
148	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Spese per la Commissione superiore dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi - Ricerche scientifiche, studi, lavori e traduzioni - Insegnamento degli allievi - Assegni ai tirocinanti ed ai tirocinanti volontari nell'Amministrazione metrica - Spese varie per i laboratori centrali - Spese per la preparazione e l'ordinamento di mostre per il servizio metrico e per quello del saggio - Spese per la partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (Legge 26 dicembre 1875, n. 2875) e per rappresentare il Governo	
	<i>Da riportarsi</i>	2,219,314 20

	<i>Riporto</i>	2,219,314 20
	italiano alle adunanze ed alle conferenze indette dal Comitato internazionale	38,000 »
149	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione (Spesa d'ordine)	2,000 »
		2,259,314 20
	<i>Ufficio del lavoro.</i>	
150	Spese ed indennità per l'ufficio del lavoro, per il Consiglio superiore e per il Comitato permanente del lavoro - Studi, congressi, ispezioni, visite ed incarichi speciali, inchieste e pubblicazioni, spogli ed elaborazione di materiale statistico, compensi ai cancellieri dei Collegi di probiviri per servizi di statistica e copia di sentenze	50,000 »
151	Spese d'indennità per l'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e per altre leggi e regolamenti di carattere sociale - Spese per istituzioni aventi il fine di promuovere il benessere delle classi operaie	25,000 »
152	Spese di stampa, distribuzione e spedizione dei libretti di ammissione al lavoro, e delle denunce di esercizio (Legge 19 giugno 1902, n. 242), sul lavoro delle donne e dei fanciulli (Spesa obbligatoria)	25,000 »
153	Spese di stampa, di circolari, bollettini, annali, modelli ed altre pubblicazioni occorrenti pel servizio dell'ufficio del lavoro	50,000 »
		150,000 »
	<i>Privative industriali e diritti d'autore.</i>	
154	Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Spese varie, comprese quelle per traduzioni da lingue estere - Concorso dell'Italia all'Ufficio internazionale di Berna per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale - Medaglie di presenza ai membri della Commissione permanente per la revisione dei reclami ed a quelli di altre eventuali Commissioni temporanee	10,500 »
	<i>Statistica.</i>	
155	Indennità di viaggio e di soggiorno e medaglie di presenza ai membri del Consiglio superiore di statistica	2,000 »
156	Compensi da corrisponderci agli aggiunti giudiziari, ai cancellieri ed al personale della Direzione generale della statistica per la compi-	
	<i>Da riportare</i>	2,000 »

	<i>Riporto</i>	2,000 »
	lazione delle statistiche in servizio del Ministero di grazia e giustizia e della Commissione per la statistica giudiziaria	5,000 »
157	Acquisto di strumenti da disegno, contatori ed altre macchine per il servizio della statistica	500 »
158	Monografie sulle condizioni agrarie delle singole provincie del Regno.	25,000 »
		<hr/> 32,500 »
	<i>Economato generale.</i>	
159	Stipendi ai controllori dell'Economato generale ed assegni al personale straordinario addetto ai magazzini compartimentali (Spese fisse)	33,540 »
160	Indennità di residenza in Roma ai controllori dell'Economato generale (Spese fisse)	1,140 »
161	Spese per la Commissione tecnica dell'Economato generale e per quella di vigilanza per la stampa delle leggi e decreti in edizione ufficiale - Ispezioni ai magazzini compartimentali - Indennità di missione e di funzioni	2,000 »
162	Trasporti ed imballaggi, assistenza e cura nelle spedizioni degli stampati, assicurazione di locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inserienti e spese minute relative al servizio dell'Economato generale	72,000 »
163	Magazzini dell'Economato generale - Spese di manutenzione, riparazioni, acquisto di mobili ed attrezzi	2,400 »
164	Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato (Spesa d'ordine)	110,000 »
		<hr/> 221,080 »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
	AGRICOLTURA.	
165	Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna (Spesa ripartita)	298,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	298,500 »

	<i>Riporto</i>	298,500 »
166	Spese per l'esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140 portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata (Spesa ripartita)	376,000 »
167	Sussidi e spese per l'incremento dell'industria pescareccia e dell'acquicoltura in esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 378 (Spesa ripartita)	130,000 »
168	Spese per opere forestali di sistemazione e di rimboscamento di bacini montani in esecuzione degli articoli 6 e 7 della legge 13 luglio 1905, n. 400, relativa a provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano dei 23-25 giugno 1905 (Spesa ripartita)	100,000 »
		904,500 »
	<i>Credito e previdenza.</i>	
169	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (Legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3 ^a , e regolamento approvato col Regio decreto 31 luglio 1887) (Spesa ripartita)	1,000,000 »
170	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dalla frana nel comune di Campomaggiore (Legge 26 luglio 1888, n. 5600, serie 3 ^a) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
171	Contributo nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale (Legge 20 febbraio 1899, n. 53) (Spesa ripartita)	70,000 »
172	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899 (Legge 1° aprile 1900, n. 121) (Spesa ripartita)	12,000 »
173	Concorso dello Stato al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel 1900, nel 1901 e nel 2° semestre 1902 in base agli art. 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'art. 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298 ed agli art. 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311) (Spesa ripartita)	365,000 »
174	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dal terremoto del 1901 (Legge 18 agosto 1902, n. 356 e 8 luglio 1903, n. 311) (Spesa ripartita)	24,000 »
175	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'articolo 58, lettere C, della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (3 ^a annualità).	25,000 »
	<i>Da riportare</i>	1,496,000 »

	<i>Riporto</i>	1,496,000 »
176	Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa d'ordine	<i>per memoria</i>
177	Contributi dello Stato ai termini della legge 13 luglio 1905, n. 400 relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905 (Spesa ripartita)	100,000 »
		<hr/> 1,596,000 »
	<i>Industria e commercio.</i>	
178	Concorso dello Stato nelle spese per l'esposizione da tenersi in Milano per l'inaugurazione del traforo del Sempione (Legge 22 dicembre 1904, n. 695 (Spesa ripartita)	250,000 »
179	Spesa per l'impianto del Museo nella regia scuola industriale di setificio in Como - Adattamento di locali, acquisto di collezioni e spese diverse (Legge 29 dicembre 1904, n. 679) (Spesa ripartita)	30,000 »
180	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3 ^a) (Spesa ripartita).	1,500 »
		<hr/> 281,500 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
181	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	201,592 02
182	Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
		<hr/> 201,592 02

RIASSUNTO PER TITOLI

—
TITOLO I.

Spesa ordinaria

—
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	2,099,998 89																					
Debito vitalizio	710,000 »																					
	<table style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><i>Agricoltura</i></td> <td>.</td> <td style="text-align: right;">10,605,109 38</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><i>Credito e previdenza</i></td> <td>.</td> <td style="text-align: right;">320,647 50</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><i>Industria e commercio</i></td> <td>.</td> <td style="text-align: right;">2,259,314 20</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><i>Ufficio del lavoro</i></td> <td>.</td> <td style="text-align: right;">150,000 »</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><i>Privative industriali e diritti di autore.</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,500 »</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><i>Statistica</i></td> <td>.</td> <td style="text-align: right;">32,500 »</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><i>Economato generale</i></td> <td>.</td> <td style="text-align: right;">221,080 »</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Agricoltura</i>	10,605,109 38	<i>Credito e previdenza</i>	320,647 50	<i>Industria e commercio</i>	2,259,314 20	<i>Ufficio del lavoro</i>	150,000 »	<i>Privative industriali e diritti di autore.</i>		10,500 »	<i>Statistica</i>	32,500 »	<i>Economato generale</i>	221,080 »	
<i>Agricoltura</i>	10,605,109 38																					
<i>Credito e previdenza</i>	320,647 50																					
<i>Industria e commercio</i>	2,259,314 20																					
<i>Ufficio del lavoro</i>	150,000 »																					
<i>Privative industriali e diritti di autore.</i>		10,500 »																					
<i>Statistica</i>	32,500 »																					
<i>Economato generale</i>	221,080 »																					
Spese per servizi speciali																							
TOTALE della categoria I della parte ordinaria		16,409,149 97																					

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

	{	<i>Agricoltura.</i>	904,500 »
Spese per servizi speciali		<i>Credito e previdenza.</i>	1,596,000 »
		<i>Industria e Commercio.</i>	281,500 »
TOTALE della categoria I della parte straordinaria			2,782,000 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)			19,191,149 97
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO			201,592 02

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	19,191,149 97
Categoria IV. — Partite di giro	201,592 02
TOTALE GENERALE	19,392,741 99

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare, trattandosi di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nella prossima tornata.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Ho ricevuto in questo momento una domanda di interpellanza del senatore Tassi del tenore seguente:

« Il sottoscritto interpella l'onor. ministro della pubblica istruzione per sapere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere verso un capo di istituto scolastico di Milano, il quale, ribellandosi apertamente ad una precisa disposizione del Ministero medesimo, ha impedito ad una insegnante di impartire le lezioni nella scuola alla quale era stata designata in seguito a regolare concorso, e che era quindi in dovere e in diritto di assumere l'affidatole insegnamento.

« TASSI ».

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Darò notizia al mio collega dell'istruzione pubblica di questa interpellanza, ed egli prenderà accordi coll'onorevole interpellante per fissare il giorno della discussione.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

« Spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato e relativa provvista di fondi »:

Senatori votanti	90
Favorevoli	81
Contrari	9

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 393).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 402);

Autorizzazione di una maggiore assegnazione di L. 1,700.000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1906-907 per la spedizione militare in Cina (E. 403);

Modificazioni alla legge sulla leva marittima (N. 404 - *urgenza*);

Modificazioni alle norme per l'avanzamento del personale di macchina della Regia marina (N. 405 - *urgenza*);

Modificazioni alla legge 25 dicembre 1904, n. 688, « Provvedimenti relativi al miglioramento degli stipendi degli ufficiali inferiori e subalterni della Regia marina (N. 406 - *urgenza*);

Disposizioni circa il collocamento a riposo degli assistenti del Genio navale (N. 407 - *urgenza*);

Impianto di vie funicolari aeree (N. 331 - *Seguito*);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 31 dicembre 1906 (ore 12,30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CLII

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Congedo — votazione a scrutinio segreto — Nomina di Commissione — Discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 402) — Non ha luogo discussione generale, e senza discussione si votano i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e categorie ed i sei articoli del disegno di legge — Parlano il ministro della marina ed i senatori Astengo ed Arcoleo — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione si approvano i disegni di legge: « Autorizzazione di una maggiore assegnazione di L. 1,700,000 nel bilancio della marina, per l'esercizio finanziario 1906-907, per la spedizione militare in Cina (N. 403) e « Modificazioni alla legge sulla leva marittima » (N. 404) — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme per l'avanzamento del personale di macchina della Regia marina » (N. 405) — Non ha luogo discussione generale, e senza osservazioni si approvano i primi due articoli — Il ministro della marina all'articolo 3 fa alcune dichiarazioni — Risponde il senatore Frigerio, relatore — L'articolo 3 è approvato — Senza osservazioni si approva l'art. 4 e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Si approvano senza discussione i disegni di legge: « Modificazioni alla legge 25 dicembre 1904, n. 688, provvedimenti relativi al miglioramento degli ufficiali inferiori e subalterni della Regia marina » (N. 406) e « Disposizioni circa il collocamento a riposo degli assistenti del Genio navale » (N. 407) — Chiusura di votazione — Avvertenza del Presidente — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il ministro della marina, della guerra e delle finanze.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Gattini domanda un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, *segretario*, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.
PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Si procederà ora al sorteggio dei nomi dei senatori che dovranno far parte

della Deputazione che, in unione alla Presidenza, presenterà alle LL. MM. gli auguri per il Capodanno.

La Commissione risulta composta dai seguenti senatori:

Balenzano, Ellero, Manfrin, Tassi, Del Lungo, Lanzara, De Cupis, De Giovanni e Lucchini.

Supplenti: D' Oncieu de la Batie e Severi.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 402).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione dello stato di previsione della

spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 402*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e procederemo alla discussione dei capitoli, dei quali si dà lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali.

1	Ministero - Personale assegnato in base alla legge 11 luglio 1904, n. 353 - Ufficio di Stato maggiore - Ufficio di revisione (Spese fisse)	1,049,000 »
2	Ministero - Indennità al personale comandato per ragioni varie	36,000 »
3	Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	102,000 »
4	Consiglio superiore di marina (Spese fisse)	26,500 »
5	Ministero - Spese varie d'ufficio	53,200 »
6	Biblioteche della R. marina - Personale	12,400 »
7	Biblioteche della R. marina - Materiale	14,000 »
8	Telegrammi da spedirsi all'estero	15,000 »
9	Spese postali	12,000 »
10	Spese di stampa	90,000 »
11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	88,000 »
12	Pubblicazioni ufficiali e periodiche	73,000 »
13	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati (Spesa d'ordine)	1,000 »
14	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
15	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,000 »
16	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	12,000 »
17	Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio	7,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,596,100 »

	<i>Riporto</i>	1,596,100 »
18	Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'amministrazione della marina e loro famiglie	65,000 »
19	Compensi per lavori straordinari al personale dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti	50,000 »
20	Spese di trasferta e di missioni del personale della marina militare, della marina mercantile e del personale civile	643,000 »
21	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie	74,500 »
22	Distinzioni onorifiche (Soprassoldi per medaglie al valore e onorificenze dell'Ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni, medaglie di benemerenzza)	15,000 »
23	Spese casuali	15,000 »
		<hr/> 2,458,600 »
	Debito vitalizio.	
24	Pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	5,225,000 »
25	Pensioni ordinarie (Personale lavorante)	1,400,000 »
26	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	25,000 »
		<hr/> 6,650,000 »
	Spese per la marina mercantile.	
27	Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse) (Personale di concetto).	697,000 »
28	Bassa forza delle capitanerie di porto (Spese fisse)	337,000 »
29	Personale d'ordine e personale avventizio delle capitanerie di porto (Spese fisse)	148,000 »
30	Conservazione dei fabbricati della marina mercantile	60,000 »
31	Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse)	18,000 »
32	Indennità, compensi speciali e sussidi per la marina mercantile	65,000 »
33	Arredamenti, retribuzioni e spese varie della marina mercantile	50,000 »
34	Casse invalidi della marina mercantile	422,361 32
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 1,797,361 32

	<i>Riporto</i>	1,797,361 32
35	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria).	24,000 »
36	Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3 ^a) e 23 luglio 1896, n. 318 e legge 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi (Spesa obbligatoria)	8,000,000 »
		9,821,361 32
	Spese per la marina militare.	
37	Stato maggiore generale	3,633,000 »
38	Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti)	1,390,000 »
39	Corpo sanitario - Personale militare e civile	714,000 »
40	Corpo di commissariato militare marittimo	859,000 ^o »
41	Ufficiali del Corpo reale equipaggi	395,000 »
42	Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)	130,000 »
43	Corpo reale equipaggi - Paghe alla bassa forza	11,150,000 »
44	Corpo reale equipaggi - Vestiario e spese generali	1,270,000 »
45	Corpo reale equipaggi - Soprassoldi e spese varie	283,000 »
46	Corpo reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria)	2,055,000 »
47	Difese costiere - Personale (Spese fisse)	380,000 »
48	Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico, fattorini e cantonieri	215,000 »
49	Paghe, indennità, soprassoldi ai carabinieri reali di servizio nei regi arsenali	280,000 »
50	Indennità e spese di ufficio per i personali militari della regia marina	180,000 »
51	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	129,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	23,063,000 »

	<i>Riporto</i>	23,063,000 »
52	Fitto di locali e canoni d'acqua ad uso della marina militare	68,000 »
53	Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna)	6,900,000 »
54	Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione	6,250,000 »
55	Materiali di consumo per le regie navi	1,700,000 »
56	Viveri a bordo ed a terra	8,710,500 »
57	Servizio ospedaliero per militari del Corpo reale equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie)	550,000 »
58	Istituti di marina (Regia accademia navale e Regia scuola macchinisti) Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie.	289,000 »
59	Istituti di marina (Regia accademia navale e Regia scuola macchinisti) - Stipendi ai professori civili (Spese fisse)	107,000 »
60	Servizio idrografico - Personale	24,300 »
61	Servizio idrografico - Materiale, mano d'opera e spese varie	242,750 »
62	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Materiale	250,000 »
63	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della R. marina	113,500 »
64	Personale dei contabili e dei guardiani di magazzino (Spese fisse)	1,440,000 »
65	Personale civile tecnico (Spese fisse)	895,000 »
66	Disegnatori della regia marina (Spese fisse)	543,000 »
67	Indennità e spese d'ufficio ai personali civili della regia marina	78,000 »
68	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria).	33,000 »
69	Spese per trasporti di materiali	125,000 »
70	Costruzione e miglioramento di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare	2,454,000 »
71	Acquisti ed impianti di macchinari, attrezzi, ecc., occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro	1,550,000 »
72	Combustibile ed altri generi di consumo per stabilimenti militari marittimi	1,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	56,886,050 »

	<i>Riporto</i>	56,886,050 »
73	Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - scafi - motori - armi	24,147,850 »
74	Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi .	16,610,000 »
75	Spese varie per il personale lavorante	860,000 »
76	Acquisto di munizionamenti da guerra e conservazione dei munizionamenti esistenti	2,700,000 »
77	Lavori affidati ad intraprenditori privati negli stabilimenti militari marittimi	250,000 »
78	Difese costiere - Materiale (Acquisto e manutenzione dei materiali di uso specifico delle difese costiere e impianto e funzionamento delle stazioni foto-elettriche per la difesa delle piazze marittime) . .	300,000 »
		101,753,900 »
 TITOLO II. Spesa straordinaria <hr/>		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
79	Personale civile transitorio e in via di eliminazione (Spese fisse) .	355,000 »
80	Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse)	15,000 »
		370,000 »
Spese per la marina militare.		
81	Costruzione ed acquisti di navi e materiali per la regia marina da guerra. Legge 2 luglio 1905 (Spesa ripartita)	12,000,000 »
 CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Partite che si compensano nell'entrata.		
82	Fondo di scorta per le regie navi armate	3,500,000 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

83	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	2,700,111 48
----	--	--------------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	2,458,600 »
Debito vitalizio	6,650,000 »
Spese per la marina mercantile	9,821,361 32
Spese per la marina militare	101,753,900 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	120,683,861 32

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	370,000 »
Spese per la marina militare	12,000,000 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	12,370,000 »

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Partite che si compensano nell'entrata	3,500,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	
	15,870,000 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	
	136,553,861 32
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	
	2,700,111 48
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
—	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	133,053,861 32
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	3,500,000 »
Totale spese reali	
	136,553,861 32
Categoria IV. — Partite di giro	
	2,700,111 48
TOTALE GENERALE	
	139,253,972 80

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° Ad alienare le navi e torpediniere seguenti, da radiarsi durante l'esercizio 1906-907, in quanto non ritenga maggiormente opportuna la loro demolizione negli stabilimenti della Regia marina o la loro utilizzazione come galleggianti per servizio d'arsenale:

Regia nave *Stromboli*.

» *Euridice*.

» *Calatafimi*.

Regia nave *Colombo*.

- » *Caracciolo*.
- » *Rapido*.
- » *Archimede*.
- » *Eridano*.
- » *Messaggero*.
- » *Baleno*.
- » *Capraia*.

Torpediniera di 2^a classe 62-S.

- » » 77-Y.
- » » 86-S.
- » » 87-S.
- » » 92-S.
- » » 99-S.
- » » 100-S.
- » » 103-S.
- » » 112-S.
- » » 122-S.
- » » 123-S.
- » » 126-S.
- » » 141-S.

Torpediniera di 3^a classe 24-T.

- » » 32-T.
- » » 44-T.
- » » 45-T.
- » » 53-T.
- » » 57-T.

Cannoniere lagunari 2 e 4.

Ad alienare le ex Regie navi seguenti, già radiate dal quadro del Regio naviglio con i decreti a fianco di ognuna indicati ed adibite ad uso di galleggianti, in quanto non ritenga maggiormente opportuna la loro demolizione negli stabilimenti della Regia marina.

Daino - R. decreto 9 maggio 1869.

Sirena - R. decreto 29 giugno 1884.

Dora - Decr. minist. 9 ottobre 1889.

ex *Vulcano* - R. decreto 12 dicembre 1889.

ex *Principe Amedeo* - R. decr. 28 marzo 1895.

ex *Città di Napoli* - R. decreto 14 aprile 1895.

Esploratore - R. decreto 25 aprile 1895.

Ischia - R. decreto 26 maggio 1898.

Diligente - R. decreto 5 marzo 1899.

ex *Città di Genova* - R. decreto 15 giugno 1899.

ex *Cavour* - R. decreto 17 maggio 1900.

ex *V. Emanuele* - R. decr. 10 giugno 1900.

(Approvato).

Art. 3.

Con i fondi assegnati ai capitoli n. 73 e 74 (*Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi - Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti, scafi, motori, armi*) dello stato di previsione annesso, il Governo del Re provvederà alla manutenzione del naviglio esistente ed ai sottoindicati lavori di nuova costruzione:

1. Ultimazione della costruzione ed allestimento della nave da battaglia di 1^a classe *Vittorio Emanuele* a Napoli;

2. Ultimazione della costruzione ed allestimento della nave da battaglia di 1^a classe *Regina Elena* a Spezia;

3. Continuazione della costruzione ed allestimento della nave da battaglia di 1^a classe *Roma* a Spezia;

4. Continuazione della costruzione ed allestimento della nave da battaglia di 1^a classe *Napoli* a Genova;

5. Continuazione della costruzione dell'incrociatore *B* da 10,000 tonnellate a Castellammare;

6. Costruzione della nave *C* per servizi da blocco;

7. Ultimazione della costruzione ed allestimento del battello sommergibile *Squalo*;

8. Ultimazione della costruzione ed allestimento del battello sommergibile *Narvalo*;

9. Ultimazione della costruzione ed allestimento del battello sommergibile *Otaria*;

10. Ultimazione della costruzione ed allestimento del battello sommergibile *Tricheco*;

11. Continuazione della costruzione ed allestimento di 4 torpediniere di alto mare da 210 tonnellate, tipo *Orione*;

12. Ultimazione della costruzione ed allestimento di 4 torpediniere di alto mare da 210 tonnellate, tipo *Pegaso*;

13. Costruzione ed allestimento di due cannoniere lagunari;

14. Ultimazione della costruzione di tre rimorchiatori da porto;

15. Ultimazione della costruzione ed allestimento di 6 torpediniere di alto mare, da 210 tonnellate, tipo *Alcione*;

16. Ultimazione della costruzione ed alle-

stimento di 6 torpediniere di alto mare, da 210 tonnellate, tipo *Cigno*;

17. Continuazione della costruzione ed allestimento della torpediniera di 1^a classe *Gabbiano*;

18. Costruzione di un rimorchiatore d'alto mare;

19. Costruzione di navi d'uso locale, di palischermi a vapore e galleggianti.

(Approvato).

Art. 4.

L'incrociatore *A (San Giorgio)* in corso di costruzione nel Regio cantiere di Castellammare e le 4 navi cacciatorpediniere la cui costruzione fu affidata alla Società Giov. Ansaldo, Armstrong e C., già indicati fra le navi da costruirsi coi fondi assegnati ai capitoli n. 65 e 70 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1904-905 e n. 74, 75 e 80 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1905-906, saranno considerati come facenti parte dei tre incrociatori e delle 10 navi cacciatorpediniere la cui costruzione fu autorizzata con la legge 2 luglio 1905, n. 320.

(Approvato).

Art. 5.

L'ammontare delle spese relative alla costruzione dell'incrociatore e delle quattro navi cacciatorpediniere indicate all'articolo precedente sarà posto totalmente a carico del cap. n. 81 « Costruzione ed acquisto di navi e materiali per la Regia marina da guerra » (legge 2 luglio 1905, n. 320).

L'importo delle spese a tale scopo accertate a tutto il 30 giugno 1906, non che quelle di mano d'opera, da effettuarsi in seguito per l'incrociatore sopra indicato, saranno poste a carico del detto capitolo mediante mandati commutabili in quietanza d'entrata, per essere ripristinate con decreto del ministro del tesoro, in aumento allo stanziamento del capitolo n. 73 « Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - scafi - motori - armi » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1906-907 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(Approvato).

Art. 6.

A datare dal 1° luglio 1906 e fino a che il numero degli operai delle direzioni dei lavori non sarà stato ridotto a quello di 12,000 stabilito dalla legge 13 giugno 1901, n. 258, con decreti del ministro del tesoro, sarà portata trimestralmente in diminuzione allo stanziamento del capitolo n. 74 « Mercedi del personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi » e in aumento all'assegnazione del capitolo n. 25 « Pensioni ordinarie - Personale lavorante » una somma corrispondente all'ammontare delle pensioni degli operai sopra accennati, liquidate in ciascun trimestre dell'esercizio finanziario.

(Approvato).

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Onorevoli senatori. La rapidità con cui sono stati approvati in questo momento gli articoli del bilancio della marina mi pare non dubbia prova della fiducia che il Senato si compiace accordarmi, ma non tanto a me attribuisco il merito di tal fatto, quanto al mio amico il relatore della Commissione di finanze ed alla Commissione stessa, che volle approvarne la pregevolissima relazione.

In questa egli diresse parole di elogio non solo alla marina, ma ancora personalmente a me come ministro ed io ne lo ringrazio. Permetterà tuttavia il Senato che io dica qualche cosa, più che altro per informarlo di quanto si è fatto e di quello che vorrei fare in avvenire in base allo stesso disegno di legge che vi sta sott'occhio.

Nell'ultima discussione sulle cose della marina, avvenuta in quest'aula nello scorso luglio, il Senato volle con solenne manifestazione esprimere ancora una volta la sua fede immutata nell'armata nazionale.

Quel voto, onorando altamente la marina, incoraggiava tutti noi a proseguire con ogni sforzo nella via del lavoro e del dovere; e, dei progressi conseguiti, fanno fede le esercitazioni dello scorso ottobre, nelle quali apparve luminosamente quanto alto sia lo spirito di disciplina e come elevati i sentimenti di abnega-

zione e di emulazione che animano il personale della flotta dall'ufficiale al semplice marinaio.

Esercitazioni navali. — Un considerevolissimo e confortante progresso fu specialmente raggiunto nelle gare di tiro al cannone tra squadra e squadra, sia per celerità, sia per precisione. Esso è dovuto indubbiamente oltrechè all'allenamento del personale cannoniere, all'adozione su vasta scala di nuovi istrumenti, di nuovi dispositivi a bordo e di nuove norme, frutto di accurati studi della Direzione generale di artiglieria ed armamenti e dell'Ufficio di stato maggiore.

Alla presenza stessa del nostro augusto Sovrano, che volle onorarci dividendo con gli stati maggiori e con gli equipaggi la comune vita di bordo durante l'ultimo intenso periodo di esercitazioni, furono eseguiti tiri in moto contro bersaglio a distanza variabile fra tre e quattromila metri con risultati tali da gareggiare con quanto di meglio nel genere si è ottenuto all'estero. Nè va passato sotto silenzio che in oltre 2500 colpi, dei quali buona parte sparati con carica di guerra, non si verificò la benchè minima avaria nelle artiglierie nè nelle loro installazioni, il che prova inconfutabilmente una volta di più la bontà del nostro materiale guerresco.

Alle esercitazioni medesime, che volli appunto eseguite in periodo nel quale più probabili e frequenti sono le avversità degli elementi, parteciparono, oltre la *Lepanto* col comando superiore, 11 navi corazzate, 4 navi esploratrici, 13 cacciatorpediniere, 48 torpediniere di vario tipo e 10 navi sussidiarie, con un complesso di circa 12,000 uomini dei quali 10,600 a bordo.

In esse comparvero per la prima volta un sottomarino e due sommergibili che giunsero a Taranto da Venezia, ritornando poi a quella loro sede dopo avere svolte brillanti manovre di attacchi diurni e notturni in periodi appunto in cui la pubblica opinione era intensamente richiamata al problema della navigazione subacquea. Questo naviglio dovuto alla concezione di uno fra i più distinti ufficiali del nostro Genio navale ha corrisposto pienamente allo scopo, tanto riguardo al materiale ed ai dispositivi interni, quanto riguardo al valoroso suo personale al quale rivolgo da questo banco una calda parola di elogio. (*Approvazioni*).

Qui apparve più che mai evidente la necessità di adoperare ogni mezzo per trattenere in servizio uomini che tanto denaro e fatica costano alla Marina per la loro educazione militare e tecnica.

Miglioramenti al Corpo Reale equipaggi. — Ora questo non può conseguirsi che migliorando le condizioni economiche e morali del personale della flotta ed in particolar modo quello dei sott'ufficiali e degli specialisti. A questo problema dedicai ogni mia cura fino da quando ebbi l'onore di essere chiamato all'attuale incarico, nei limiti, beninteso, delle risorse finanziarie del bilancio, già, per così dire, ipotecato da precedenti impegni e dalla questione del materiale, che incombeva sopra tutte le altre come la più poderosa, importante ed urgente.

Con la legge del 15 luglio u. s. iniziai di fatto miglioramenti di ordine economico per il Corpo R. equipaggi, ed oggi altri provvedimenti di portata ben maggiore, studiati con cura ed amore, trovansi concretati nel progetto di legge da me presentato all'approvazione del Parlamento, al quale confido non mancherà la sanzione vostra, onorevoli colleghi, solleciti come sempre per un personale che, per la vita di sacrificio e di pericoli cui si è dedicato, merita tutta la considerazione del Paese.

In detto progetto sono contemplati provvedimenti economici intesi appunto a raggiungere lo scopo prima citato e che volle anche caldamente raccomandarmi l'onor. relatore.

Bacino a Taranto. — Infine, le esercitazioni navali di quest'anno confermarono una volta di più la necessità di dotare la piazza marittima di Taranto di un secondo bacino di carenaggio per grandi navi, essendo quello attuale l'unico esistente in tutto il litorale da Spezia a Venezia; ed il Governo volle porre riparo a sì grave deficienza presentando apposito disegno di legge che trovasi tuttora in esame alla Camera dei Deputati.

Bilancio - Costruzioni. — Ma venendo ormai al bilancio in discussione comincerò col rilevare che esso fu presentato al Parlamento poco dopo l'approvazione di quel programma minimo di costruzioni navali contenuto nella legge dei maggiori assegnamenti approvato nel luglio u. s. Ora, conformemente al voto da me espresso nella relazione che detta legge accompagna e al desiderio, che certo è nell'animo di tutti, di sol-

lecitare cioè l'approntamento delle nuove navi, ritenni opportuno concretare con il mio collega del Tesoro il disegno di legge in discussione, il quale con gli articoli 4 e 5 dà all'Amministrazione la possibilità di dedicare tutte le risorse attuali del bilancio ordinario ad accelerare l'ultimazione delle quattro grandi navi tipo *Vittorio Emanuele* in guisa che la nave *Regina Elena* potrà entrare in squadra nei primi mesi del 1907, la *Vittorio Emanuele* e la *Napoli* saranno pronte nello stesso anno e la *Roma* nell'esercizio susseguente 1908-909.

A conferma di quanto affermai in quest'aula fino dal 28 giugno 1905, in occasione della discussione del bilancio della marina, sarebbe mio intendimento, se il Parlamento vorrà concederlo, impostare nell'esercizio 1907-908, in luogo del 5° incrociatore e della progettata nave da blocco, una prima corazzata di grande tonnellaggio, confortato in questo proposito dal parere favorevole del Comitato degli Ammiragli appositamente interpellato.

Con questa prima grande unità, potentemente armata, largamente difesa, verrà in modo notevole aumentato d'un tratto il numero complessivo dei cannoni di grosso calibro della nostra flotta. A tal proposito io opino che ciò debbasi da noi conseguire senza spingersi agli esagerati spostamenti di 19 e più mila tonnellate, a mio parere, meno adatti alla nostra flotta, sia per gli eventuali obbiettivi cui essa deve corrispondere, sia per la natura stessa delle nostre coste, sia, infine, per la potenzialità del nostro bilancio.

Il costo infatti di una sola nave di sì grande tonnellaggio, munizionamento compreso, sarebbe prossimo ai 50 milioni, val quanto dire che assorbirebbe da sola gli interi assegni per nuove costruzioni di oltre due esercizi finanziari, senza lasciare un soldo disponibile per tutto il resto.

Confortato così dalla fiducia del Senato e della Camera proseguirò con costanza e vigore nella via già intrapresa. Giacchè, a tacere dei maggiori armamenti che sorgono oltre Oceano ed in Estremo Oriente con grandiosi programmi navali, le Potenze marittime di Europa continuano nel provvedere e con larghezza ai mezzi occorrenti per le loro marine da guerra, onde io non potrei neppur lontanamente immaginare che il nostro paese, conscio dei suoi destini

sul mare, possa oggi pensare a diminuire la sua flotta, la quale invece deve, potente e potentemente organizzata, essere presidio e tutela di ogni nostro buon diritto ed efficacemente proteggere la nostra marina mercantile, i nostri sempre crescenti commerci e i nostri conazionali sparsi a milioni sul globo. (*Bene*).

Ufficio di stato maggiore. — L'onorevole senatore ammiraglio Candiani nella sua veramente pregevole e laboriosa relazione, sempre calda di amore per la nostra marina di cui egli è vanto, ha voluto rivolgere alla modesta opera mia ed al personale dipendente parole di elogio di cui vivamente lo ringrazio.

Risponderò ora brevemente alle osservazioni e proposte in detta relazione contenute.

Sciogliendo un voto da me stesso altre volte manifestato ho provveduto, nei limiti che per per ora mi sono consentiti, perchè nel prossimo esercizio finanziario all'Ufficio di stato maggiore, del quale sempre riconobbi la capitale importanza, sia dato un migliore assetto ed un più ampio sviluppo in relazione all'alta sua missione di preparazione alla guerra.

Limiti di età. — Circa poi la questione generale di una revisione della legge sui limiti di età, occorre anzitutto che io richiami l'attenzione di ognuno sulla gravità dell'argomento, trattandosi di toccare un sistema in vigore ormai da anni, che ha creato uno stato di fatto, variando il quale si vengono a determinare effetti importanti sulla carriera di tutti gli ufficiali ed a ledere interessi sui quali mi riservo di portare il più maturo e coscienzioso esame.

Già nell'altro ramo del Parlamento presi impegno di studiare una tale riforma per gli ufficiali macchinisti, riforma che si riconoscerebbe però opportuno di limitare ai gradi inferiori fino a quello di maggiore compreso, nei quali detti ufficiali prestano ancora servizio a bordo in macchina con responsabilità diretta. Parimenti in ordine alla raccomandazione dell'onor. relatore potrà studiarsi un ritocco ai limiti di età per quegli altri Corpi militari destinati prevalentemente a prestare servizio a terra.

E, venendo al caso particolare degli ufficiali, cosiddetti sedentari, provenienti da quelli di vascello, convengo in massima sull'opportunità di aumentare anche per essi i limiti di

età, ma questo porterebbe in definitiva necessariamente alla istituzione di un ruolo separato.

Riconosco pure che occorrerà aumentare il numero di detti ufficiali, ma ciò non si può fare d'un tratto mancando per ora un adeguato numero di concorrenti specializzati alle mansioni proprie delle categorie dei sedentari, alle quali bisogna assicurare il necessario prestigio costituendo i nuovi quadri con elementi pienamente adatti.

Quanto agli ufficiali del Genio navale, dei quali altra volta ricordai le alte benemerenze, io riconosco l'insufficienza del loro numero e la necessità e la convenienza di aumentarlo nei riguardi dell'interesse del servizio e specialmente di quello degli arsenali. A tale proposito mi riferisco a quanto dissi nell'altro ramo del Parlamento nel luglio u. s. e posso assicurare il Senato e l'onor. relatore della Commissione di finanze, il quale tanto giustamente si interessa a questo Corpo di ufficiali, che non mancherò di occuparmene con la cura e l'amore che esso merita. Lo studio è pronto e spero di non tardare a presentarlo assieme ad altri, previo consenso del mio collega del Tesoro, trattandosi di spese per le quali non esistono fondi nei limiti del bilancio consolidato.

Per quanto riguarda infine gli allievi della Accademia navale, mi permetto di far notare che con l'attuale ordinamento io volli appunto considerato il primo anno come un periodo di vero e proprio esperimento. E, affinché potesse compiersi poi una selezione effettiva, basata esclusivamente sull'attitudine e sul merito personale, fu stabilito che detto periodo fosse completamente gratuito.

Circa poi la convenienza di ritornare al sistema della permanenza di cinque anni in Accademia, io concordo in massima nel concetto che ammettendo allievi in più giovane età sia più facile plasmarne il carattere ed il fisico alla vita del mare; ma debbo però riconoscere che la non breve esperienza già fatta ha dimostrato che con l'accogliere giovani di età alquanto superiore e muniti di una licenza secondaria, la Marina ha acquistato un buon nucleo di ufficiali seri e di elevata cultura.

Ragioni validissime militano adunque in pro dell'uno e dell'altro sistema, ma poichè è certo che ora l'Accademia forma ufficiali in età re-

lativamente avanzata, mi propongo di riprendere in esame l'importante argomento per procurare di attirare all'Accademia concorrenti in più giovane età.

Corazze. — L'onor. relatore, accennando con parole di plauso al ribasso recentemente ottenuto sul prezzo delle corazze, mi ha offerta l'opportunità di intrattenere brevemente il Senato su di una questione che con tanto favore venne accolta alla Camera ed in Paese.

Onorevoli colleghi, conformemente al concetto da me espresso in quest'Aula nel 1904, ripetuto e confermato nel 1905, che si dovesse cioè « a non altro mirare perchè in fatto di corazze si ottenga tutto ciò che di meglio l'industria metallurgica può dare, sempre procurando che i prezzi siano i più bassi possibili », ed al fermo proposito da me mantenuto di ricorrere alle gare internazionali, sempre che fosse riconosciuto opportuno, io oggi ho la fortuna di poter annunciare anche in quest'Aula che per le corazze, l'Amministrazione della marina è alfine riuscita ad ottenere anche in paese, dopo lunghe, non facili, nè semplici trattative, prezzi che oggi possono ritenere buoni e convenienti.

La Casa americana Midvale, nell'ultima gara internazionale, rimase vincitrice offrendo il prezzo minimo di L. 2325 la tonnellata di corazze di 9 centimetri o più di grossezza, e ciò dopo che, per garantire l'Amministrazione della bontà dei prodotti della Casa, io avevo fatto venire ed sperimentare al tiro nel luglio u. s. una piastra che diede risultati pari a quelli ottenuti con piastre Krupp.

Di fronte a ciò il Governo, pur conscio della gravità dell'argomento nei riflessi dell'industria nazionale, non credette rinunciare a sì sensibile vantaggio economico e circondandosi di tutte le possibili garanzie, fu concluso il contratto con la Midvale per il *San Giorgio* nella fiducia che il senno e il patriottismo dei nostri stessi industriali li avrebbe condotti a diminuire le antiche pretese.

Tale fiducia non fu smentita, tanto che ora sono in corso le pratiche per la commessa di 6000 tonnellate di corazze tipo Krupp alle acciaierie di Terni per il prezzo medio di L. 2434 che supera l'anzidetta cifra di L. 2325 ridotta del dazio doganale, del solo 5 per cento dovuto per protezione all'industria nazionale in forza della legge aprile 1885. Con questo prezzo, in-

feriore di L. 446 per tonnellata ai prezzi attuali, si ottengono sui soli incrociatori *San Giorgio* e *San Marco* due milioni di economia rispetto a quello delle forniture precedenti, e altri due milioni circa si economizzeranno nelle quattro mila tonnellate restanti.

Io sono ben lieto che l'industria nostra, dopo avere raggiunto con perseveranti studi, e con ingenti spese risultati a nessun altro secondi nel campo della produzione, siasi infine posta in grado di competere anche nei prezzi con l'industria forestiera, risparmiandoci così il dispiacere di vedere esulare all'estero importanti forniture destinate alla difesa nazionale. (*Approvazioni*).

Marina mercantile. — Ed ora permettetemi due parole a riguardo della marina mercantile che tanta parte è del benessere e della vita stessa della nostra Nazione. E prima di ogni cosa mi consenta quest'alta Assemblea che io rinnovi un caldo ringraziamento al nostro collega il senatore Pagano-Guarnaschelli che tanto degnamente presiede ai lavori della Commissione Reale per la riforma del Codice per la marina mercantile, la quale fra breve dovrà discutere in adunanza plenaria di due importanti questioni, già accuratamente studiate da apposite sotto-commissioni, cioè delle *controverse individuali e collettive della gente di mare, e della tutela e delle concessioni del demanio marittimo*.

Intanto parallelamente ai lavori affidati alla Commissione Reale predetta e agli altri cui con tanto senuo, zelo e abnegazione attende il Consiglio superiore della marina mercantile, l'Amministrazione della marina ha cercato nell'orbita delle leggi, di estendere alla gente di mare tutte le recenti disposizioni di ordine sociale. Così ai giudizi che pronunziano i capitani di porto fu riconosciuto che debba essere estesa la legge sulla sospensione delle condanne e furono applicate pure agli stessi giudizi le regole della recente legge sul Casellario giudiziale.

Il Ministero della marina nulla lascia di intentato per dimostrare l'interesse vivissimo e la benevolenza che lo anima verso la nostra gente di mare.

Questa benevolenza — però — come ebbi a dire nell'altro ramo del Parlamento, non fa dimenticare l'alto dovere che incombe allo Stato di volere salda ed integra la disciplina sulle navi

mercantili. Mentre si riconosce pieno il diritto per i lavoratori di mare di aspirare, nei limiti delle leggi, ad un miglioramento delle loro condizioni, lo Stato non può e non deve restare inattivo nel caso che le aspirazioni si tramutino in aperta ribellione alla gerarchia di bordo ed in violazione di impegni assunti che recano pure ingenti danni alla economia nazionale e al credito del nostro commercio. (*Approvazioni*). Perciò mentre l'autorità marittima esercita dal canto suo quel potere disciplinare che le è assegnato, procederà rapida ed energica in questi casi l'azione dell'autorità giudiziaria, alla quale spetta di applicare le pene comminate dalle leggi speciali per la marina mercantile.

Onorevoli colleghi, per quanto grande sia il progresso della Società e grandi siano le conquiste nel campo sociale delle classi meno abbienti, resta pur sempre fuor di dubbio che sul mare, ove immutate persistono le condizioni di lotta tra l'uomo e gli elementi, è indispensabile una disciplina che non ammetta eccezioni.

Questa disciplina non può e non deve subire soluzioni di continuità. Drammi terribili non di rado si svolgono improvvisi nella solitudine dei mari, là ove l'obbedienza cieca ad un sol capo, la disciplina più salda soltanto possono salvare la nave, migliaia di vite ed il carico. Guai a noi, o signori, se la nostra marina mercantile, che pur ha tradizioni così antiche e gloriose, lasciasse penetrare nel pubblico la sfiducia per il servizio e per la stessa sicurezza delle sue navi. Essa preparerebbe al Paese la più grave jattura, di vedere cioè la bandiera straniera signoreggiare i nostri mari ed in mano ad essa cadere il traffico ed il commercio marittimo che tanta parte è della vita e della prosperità della patria nostra! (*Approvazioni generali*).

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io credo di rendermi interprete dei sentimenti degli onorevoli miei colleghi, nessun altro avendo chiesto di parlare, nel ringraziare l'onor. ministro della marina delle notizie esaurienti e confortanti che ci ha dato su tutto l'ordinamento della marina. Noi siamo lieti delle sue dichiarazioni e la fiducia, che l'onor. ministro della marina ha sempre avuto dal Senato, sono sicuro che continuerà ad averla anche per l'avvenire.

Lo ringrazio poi in modo speciale delle notizie che ci ha dato intorno alla disciplina che necessita ristabilire nella marina mercantile, poichè attualmente essa è troppo perturbata dallo sciopero inconsulto della gente di mare, sciopero che al più presto dovrebbe farsi cessare.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Anch'io debbo ringraziare l'onorevole ministro della marina e il relatore di questo disegno di legge; e mi auguro che si continui nell'opera preveggenze e savia, con una serie di provvedimenti i quali dimostrino che il lavoro del Parlamento e del Governo procede all'unisono. Tanto più sono lieto io che nel passato giugno, in un momento di equivoco, il ministro non accettò una mia modesta proposta di aggiunta di un inciso all'ordine del giorno, per ricordare il rapporto della Commissione d'inchiesta. E si trattava solo di prendere atto! Oggi, invece, vedo che tanto il relatore, con le sue osservazioni serene e giuste, quanto l'onor. ministro coi suoi provvedimenti, hanno rimesso la cosa nel vero campo e reso giustizia. Così risulta che il lavoro dei nostri colleghi e degli altri della Camera, fu sempre inteso a vantaggio della nostra marina. (*Bravo*). Tutti i provvedimenti del Governo dunque non fanno che riaffermare il vero scopo dell'inchiesta, a parte alcuni dubbi o incertezze di forma. Così le ispezioni e le indagini fatte per il meglio e per la verità, invece di sospetti, seguiranno a produrre veri e reali benefici al Paese.

Debbo ringraziare poi il ministro per le parole che ha detto per la marina mercantile. Però io lo prego di mettersi d'accordo col ministro guardasigilli e col capo del Governo.

Io, come al solito, non ho molta fiducia nelle semplici dichiarazioni od anche negli applausi che tra noi si ricambiano con facile cortesia. Di fronte ad alcuni scioperi, il procuratore del re deve far sentire il potere della giustizia; deve avere, al tempo stesso, pronta iniziativa, quando l'esercizio di un diritto può trasformarsi in un delitto.

Quindi confido che il Governo, con l'accordo naturale tra i suoi membri, saprà fare in modo che sia garantito il diritto dei privati nell'esercitare liberamente la loro attività, come credono, nei nuovi arruolamenti.

Così possono essere regolati e ben vigilati i rapporti contrattuali e gerarchici, quando si esce dalla sfera della libera attività, e si rientra in quella dei pubblici servizi, perchè solo in tal modo, e con l'aiuto tanto della giustizia quanto della polizia, noi potremo avere meglio garantita la libertà, perchè ogni Stato democratico ha soprattutto il dovere di essere uno Stato giuridico. (*Bene*).

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Io non ho parole per ringraziare sufficientemente tanto l'onor. Astengo quanto il senatore Arcoleo di quanto hanno detto a mio riguardo. Circa la questione della marina mercantile già dissi nella chiusa del mio discorso quello che il Governo ha fatto. Posso assicurare l'onor. Arcoleo ed il Senato che le disposizioni date dal Governo, e dai vari membri di esso, sono in perfetto accordo l'una con l'altra, come sono in perfetto accordo quelle date dal ministro della marina con quelle date dal ministro di grazia e giustizia. Le disposizioni sono equanime ma nello stesso tempo energiche.

Parecchi equipaggi furono denunziati all'autorità giudiziaria per il procedimento penale. A tenore degli articoli 182 del Codice di procedura penale e 449 del Codice per la marina mercantile le persone denunziate non potevano essere colpite da mandato di cattura; saranno però sollecitamente giudicate.

Vi fu alcuno che lamentò non si fosse proceduto al sequestro dei libretti. A ciò non si addivenne perchè non è consentito dalla legge. Il marinaio sottoposto a procedimento, quando non è passibile di mandato di cattura, può esercitare la navigazione, e non è lecito quindi di togliergli il libretto che costituisce i ferri del mestiere e senza del quale non potrebbe prendere imbarco.

Detto ciò il Senato, credo, non dubiterà di quanto mi sono permesso di affermare nella chiusa del mio discorso a riguardo della marina mercantile ed allo sciopero che adesso pare vada fortunatamente scomparendo, e che spero finirà in poco tempo.

Altro non ho da aggiungere (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1906-907 per la spedizione militare in Cina » (N. 403)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1906-907 per la spedizione militare in Cina.

Prego l'onor. senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata un'assegnazione straordinaria di lire 1,700,000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907, per far fronte alle spese dipendenti dalla spedizione militare in Cina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione; nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sulla leva marittima (N. 404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sulla leva marittima.

Prego l'onor. senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

(Vedi Stampato N. 404).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo quindi alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Gl'iscritti nelle liste della leva marittima sono chiamati al servizio nell'anno in cui compiono il ventesimo della loro età.

Il 1° ottobre di ciascun anno i capitani di porto, ricevuti gli ordini del Ministero, fanno pubblicare in ogni comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva e l'elenco degl'iscritti che debbono concorrervi, indicando anche il giorno, l'ora e il luogo in cui si terrà la prima seduta per l'esame degl'iscritti.

(Approvato).

Art. 2.

Fermo restando l'obbligo degl'iscritti di presentarsi al Consiglio di leva nel termine stabilito dall'art. 34 della legge sulla leva marittima, coloro tra di essi che per legittimi motivi non possano presentarsi al Consiglio di leva nel termine suindicato, avranno tempo di farlo fino al 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato pubblicato l'ordine di chiamata, nel quale giorno sarà chiusa la prima sessione della leva.

La sessione completa avrà luogo dal 1° ottobre al 31 dicembre dell'anno stesso in modo che in quest'ultimo giorno dovranno essere definitivamente chiuse le operazioni della leva.

(Approvato).

Art. 3.

Gl'iscritti di leva riconosciuti idonei al servizio militare marittimo, che non facciano valere i diritti di esenzione ai termini degli articoli 55, 57 e 58 della legge di leva, sono tutti assegnati alla prima categoria; in conseguenza l'estrazione a sorte è abolita.

(Approvato).

Art. 4.

Gl'iscritti riconosciuti fisicamente idonei dopo essere stati mandati rivedibili alla leva futura

una o due volte, ai termini dell'art. 53 della legge di leva, saranno arruolati rispettivamente per la ferma di tre o due anni.

(Approvato).

Art. 5.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sulla leva marittima, coordinando il precedente testo, approvato col Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, con le disposizioni della presente legge, con quelle del vigente Codice penale e con le altre contenute nelle leggi 30 giugno 1889, n. 6156, serie 3^a, 1° febbraio 1900, n. 26, 31 gennaio 1901, n. 23 (art. 33 e 34) 27 giugno 1901, n. 276 e 15 luglio 1906, n. 345 (art. 3).

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme per l'avanzamento del personale di macchina della Regia marina » (N. 405).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme per l'avanzamento del personale di macchina della Regia marina ».

Pregò l'onor. senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(Vedi Stampato N. 405).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e si procederà alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Per le promozioni ai gradi di capitano, tenente e sottotenente macchinista e per quelle dei macchinisti del corpo Reale equipaggi, iscritti nel ruolo naviganti, sono adottati i cri-

teri esposti nella seguente tabella, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 31 della legge 6 marzo 1898, n. 59, relativo all'avanzamento nei corpi militari della Regia marina.

Grado da conseguirsi con l'avanzamento	Criteri in base ai quali hanno luogo le promozioni	
	Macchinisti	Corpo Reale equipaggi (Macchinisti ruolo naviganti)
Capitano	1/2 a scelta	—
	1/2 anzianità	—
Tenente	2/3 a scelta	—
	1/3 anzianità	—
Sottotenente	3/4 a scelta	—
	1/4 anzianità	—
Macchinista di 1 ^a cl. (ruolo naviganti)	—	} 3/4 concorso 1/4 anzianità
Macchinisti di 2 ^a cl.	—	
Macchinisti di 3 ^a cl.	—	concorso

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni della legge del 19 giugno 1888, n. 5465 (serie 3^a) relative alla promozione dei sottoufficiali della Regia marina ad ufficiali del Corpo Reale equipaggi sono estese anche ai graduati della categoria fuochisti (ruolo naviganti).

(Approvato).

Art. 3.

Per l'avanzamento a scelta da macchinista di prima classe a sottotenente macchinista si avrà di norma la graduatoria risultante dagli esami finali di un corso di perfezionamento di studi che il ministro della marina stabilirà per i macchinisti di terza classe e le note caratteristiche specialmente riferentisi alle loro attitudini pratiche.

Per l'avanzamento ad anzianità al grado di sottotenente macchinista, i macchinisti di prima classe mancanti del titolo suindicato dovranno subire felicemente un esame di idoneità da stabilirsi dal Ministero della marina.

Per l'avanzamento a scelta ai gradi di tenente e capitano macchinista si avrà di norma la graduatoria risultante dagli esami finali di un corso complementare di studi che il ministro della marina stabilirà pei sottotenenti macchinisti e le note caratteristiche specialmente riferentisi alle loro attitudini pratiche.

MIRABELLO, *ministro della marina*, domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. L'onorevole relatore della Commissione di finanze ha fatto una osservazione giustissima, riguardo a questo articolo, concernente specialmente i tenenti macchinisti che ancora non hanno seguito il corso di perfezionamento.

Egli giustamente dice che questo articolo fa menzione solo dei sottotenenti macchinisti, ma poichè esistono dei tenenti macchinisti che attualmente fanno questo corso e altri dovranno frequentarlo in seguito, così io, d'accordo in ciò con la Commissione di finanze, confermo che il dispositivo dell'art. 3, abbia a riferirsi anche ai tenenti macchinisti sopra accennati.

Ringrazio l'onor. relatore di queste giustissime sue osservazioni.

FRIGERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRIGERIO, *relatore*. Ringrazio il signor ministro della risposta cortese data alle osservazioni che ho avuto l'onore di fare, nel presentare la relazione su questo disegno di legge.

Io mi son permesso fare quelle osservazioni perchè ritenevo che, quantunque fosse abbastanza chiara la dizione dell'art. 3, poteva forse nell'avvenire suscitare qualche cavillo a danno di coloro che seguono il corso attuale, e che non saranno chiamati a compiere il corso che ancora è da stabilirsi, secondo le norme del Ministero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

I macchinisti di prima classe, eccettuati quelli già iscritti sul quadro di avanzamento, ed i macchinisti di seconda classe, ruolo naviganti, che saranno in ruolo all'atto del promulgamento della presente legge, acquisteranno il titolo di cui al comma primo dell'art. 3, superando felicemente uno speciale esame che sarà stabilito dal ministro della marina, esame al quale tutti verranno chiamati.

Allo stesso scopo verranno successivamente chiamati ad eguale esame quei macchinisti di seconda classe che venissero promossi a tal grado prima della istituzione del corso di perfezionamento di cui all'art. 3, comma primo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 25 dicembre 1904, n. 688: Provvedimenti relativi al miglioramento degli stipendi degli ufficiali inferiori e subalterni della Regia marina » (N. 406).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 25 dicembre 1904, n. 688: Provvedimenti relativi al miglioramento degli stipendi degli ufficiali inferiori e subalterni della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del progetto di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 406).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si passa alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

L'aumento di favore alla media degli stipendi, stabilito pei tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente dall'articolo 83 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, è fissato in lire 300 ed è esteso anche agli ufficiali subalterni.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 2 della legge 29 dicembre 1904, n. 688, è aggiunto il seguente capoverso:

« Per il sottotenente del Corpo reale equipaggi della categoria musicanti il limite massimo di stipendio che egli può raggiungere in forza dei successivi aumenti quinquennali, è elevato a lire 3200 ».

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato nella prossima seduta a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Disposizioni circa il collocamento a riposo degli assistenti del Genio navale » (N. 407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni circa il collocamento a riposo degli assistenti del Genio navale ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Gli assistenti del Genio navale hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo 42 anni di età e 20 di servizio, come tutti i sottufficiali della Regia marina.

È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà votato domani a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Intanto avverto il Senato che domani vi sarà seduta per la discussione del bilancio della guerra e di alcune altre leggi, e poi vi saranno quattro giorni di sospensione

delle sedute, e cioè dal 24 al 27. Dal 28 in poi il Senato sarà di nuovo radunato per la discussione dei bilanci degli esteri e dell'entrata e di altre leggi d'urgenza.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	73
Favorevoli	66
Contrari	7

(Il Senato approva).

Do lettura dell'ordine del giorno per la prossima tornata.

ALLE ORE 14.

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 402);

Autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1906-907 per la spedizione militare in Cina (N. 403);

Modificazioni alla legge sulla leva marittima (N. 404);

Modificazioni alle norme per l'avanzamento del personale di macchina della Regia marina (N. 405);

Modificazioni alla legge 25 dicembre 1904, n. 688, « Provvedimenti relativi al miglioramento degli stipendi degli ufficiali inferiori e subalterni della Regia marina (N. 406);

Disposizioni circa il collocamento a riposo degli assistenti del Genio navale (N. 407).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Spese straordinarie militari per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 399);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 398);

Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Milano l'ex-fortino di porta Vittoria in detta città (N. 409);

Proroga al termine assegnato dalla legge 25 giugno 1905, n. 260, sulla conservazione dei monumenti (N. 410 - *urgenza*);

Impianto di vie funiculari aeree (N. 331-*Seguito*);


Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 16 e 25).

Licenziato per la stampa il 31 dicembre 1906 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CLIII.

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Messaggi del Presidente della Camera dei deputati — Presentazione di disegni di legge — votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Spese straordinarie militari per l'esercizio finanziario 1896-907 » (N. 399) — Dichiarazione del ministro della guerra — Approvati i due articoli del disegno di legge, questo è rinviato allo scrutinio segreto — Si discute lo « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 398) — Parla nella discussione generale il senatore Bava-Beccaris — Proposta del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Ripresa la discussione del bilancio della guerra, parlano il relatore, senatore Taverna, ed il ministro della guerra — La discussione generale è chiusa, e senza osservazioni si votano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie; l'articolo unico del disegno di legge è rimandato allo scrutinio segreto — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Milano l'ex-fortino di Porta Vittoria in detta città » (N. 409) — Sul disegno di legge: « Proroga del termine assegnato dalla legge 25 giugno 1905, n. 260, sulla conservazione dei monumenti » (N. 410), parla il senatore Sormani-Moretti, cui risponde il ministro dell'istruzione pubblica — Per l'interpellanza del senatore Tassi — Nomina di commissari — Il senatore Blaserna chiede notizie della salute del senatore Nigra, che sono date dal Presidente — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, della marina, della pubblica istruzione, delle poste e dei telegrafi.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Messaggi**del Presidente della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di una lettera del Presidente della Camera dei deputati.

ARRIVABENE, *segretario*, legge :

« Roma 21 dicembre 1906.

« Il ministro delle finanze ha oggi dichiarato alla Camera che, tanto nel testo di legge sul conferimento dei Banchi del lotto presentato alla Camera il 17 maggio u. s., quanto in quelli rispettivamente approvati dalla Camera e dal Senato nelle sedute del 6 e del 14 luglio scorso, è incorso un errore di stampa, nel secondo comma dell'articolo 21 nel quale si fa richiamo all'articolo 18 della legge stessa, mentre doveva farsi richiamo all'articolo 19, che riguarda appunto la ritenuta generale alla quale sono sottoposti i ricevitori del lotto.

« Avendo la Camera preso atto di tale di-

chiarazione, l'E. V. viene autorizzata ad introdurre nel testo approvato tale correzione per modo che alla precedente dizione:

« a) i ricevitori in servizio all'attuazione della presente legge vengono assoggettati alla ritenuta generale di cui all'art. 18.

« Venga sostituita la seguente:

« a) i ricevitori in servizio all'attuazione della presente legge vengono assoggettati alla ritenuta generale di cui all'art. 19.

« Il Presidente
« G. BIANCHERI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa comunicazione.

La Presidenza della Camera dei deputati trasmette al Senato i seguenti disegni di legge, di iniziativa di quel ramo del Parlamento, ed approvati nella seduta del 22 corrente:

Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale civile di Lecce;

Aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda;

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte;

Istituzione di un acquario nell'isola dei Ciclopi;

Separazione delle frazioni di Mercatino, Peticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano, dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro e costituzione in due Comuni autonomi;

Trasferimento della sede della pretura del mandamento di Staiti a Brancaleone Marina;

Separazione della frazione Pratella dal comune di Prata Sannita e sua costituzione in Comune autonomo.

Do atto al Presidente della Camera di questa comunicazione.

Questi progetti di legge saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Presentazione di disegni di legge.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. A nome del

ministro dell'interno, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

1° « Provvedimenti in favore del personale amministrativo e sanitario degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi e del personale di custodia degli stabilimenti carcerari »;

2° « Aumento di lire 600 mila alla dotazione del capitolo 51 " Servizio di pubblica sicurezza: sussidi " dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 »;

3° « Variazioni degli organici del personale di pubblica sicurezza e provvedimenti finanziari a favore del corpo delle guardie di città e per la sistemazione dei locali degli uffici della Questura di Roma ».

Sempre a nome del ministro dell'interno, ho l'onore di pregare il Senato di consentire che questi tre progetti siano dichiarati di urgenza, e ne sia deferito l'esame alla Commissione di finanze.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Invece di mandare questi tre progetti alla Commissione di finanze, a me pare che sarebbe più opportuno mandarli agli Uffici, se il Senato consente.

La Commissione di finanze ha già troppo lavoro! Farei perciò la proposta di rinviarli all'esame degli Uffici.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Io preghe- rei l'onor senatore Astengo, in assenza del ministro dell'interno, a voler ritirare la sua proposta. So che il ministro dell'interno tiene a che questi progetti siano deferiti alla Commissione permanente di finanze.

ASTENGO. Non insisto.

PRESIDENTE. Il regolamento del Senato all'art. 32 dice che: « La Commissione di finanze è incaricata del preventivo esame dei bilanci attivi e passivi dello Stato, delle domande di crediti supplementari e delle leggi di approvazione di fondi ». Certamente il Senato che ha fatto il regolamento è padrone, se crede, di modificarlo in via eccezionale. Per ciò, di questi tre disegni di legge quello che riguarda un aumento al capitolo 51 del bilancio dell'interno e l'altro riguardante variazione di organici del

personale di pubblica sicurezza, sono di competenza della Commissione permanente di finanze, quello in fine che riguarda provvedimenti in favore del personale degli stabilimenti carcerari sarà rinviato agli Uffici. Se nessuno fa opposizione, s'intenderà così stabilito e sarà ad essi accordata l'urgenza richiesta dall'onor. ministro.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907;

Autorizzazione di una maggiore assegnazione di L. 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1906-907 per la spedizione militare in Cina;

Modificazioni alla legge sulla leva marittima;

Modificazioni alle norme per l'avanzamento del personale di macchina della Regia marina;

Modificazioni alla legge 25 dicembre 1904, n. 688, provvedimenti relativi al miglioramento degli stipendi degli ufficiali inferiori e subalterni della Regia marina;

Disposizioni circa il collocamento a riposo degli assistenti del genio navale.

(Taverna, segretario, fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Spese straordinarie militari per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 399).

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Spese straordinarie militari per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Do lettura del disegno di legge (*Vedi stampato N. 399*).

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

VIGANO, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANO, ministro della guerra. La relazione della Commissione di finanze sul disegno di legge, che è in discussione, termina osservando che conviene rimandare la discussione delle

spese militari a quando verrà qui in Senato il nuovo disegno di legge sull'argomento, che io ho già annunziato all'altro ramo del Parlamento, e che presenterò appena siano terminate le ferie attuali. Poichè però quest'osservazione è stata fatta, ne profitto di buon grado per esprimervi, signori senatori, fin d'ora, che spero di potervi poi persuadere, non solo che queste spese sono necessarie, ma che conviene ancora siano fatte nei limiti e nei modi del programma che io avrei escogitato.

Come sapete tutti, parte principalissima di questo disegno di legge riguarderà la trasformazione del materiale d'artiglieria di campagna. Quando lo discuteremo, io vi dirò, e procurerò di dimostrarvi, che, innanzi tutto, il nuovo materiale che vogliamo adottare ha in sè quanto di meglio si può desiderare; e di più che il lavoro per provvederlo e distribuirlo nell'esercito sarà condotto con regolarità, continuità e con opportuna sollecitudine, per conciliare la convenienza di non affrettarlo di troppo, per non correre il pericolo di far male, colla necessità di non frapporre ulteriore irragionevole ritardo a sopperire a questa deficienza di armamento del nostro esercito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio 1906-907, in continuazione degli assegni fatti nei precedenti esercizi del sessennio 1900-1906, la spesa complessiva di L. 16,000,000, così ripartita:

Cap. n. 52. Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (<i>Spesa ripartita</i>) . . . L.	500,000
» 53. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione, e trasporto dei medesimi (<i>Spesa ripartita</i>) . . . »	1,000,000
» 54. Fabbricazione d'artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e tra-	
<i>Da riportarsi</i> . . . L.	1,500,000

Riporto . . . L.	1,500,000
sporti relativi (<i>Spesa ripartita</i>) »	1,500,000
Cap. n. 55. Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (<i>Spesa ripartita</i>) »	100,000
» 56. Lavori a difesa delle coste (<i>Spesa ripartita</i>) »	300,000
» 57. Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (<i>Spesa ripartita</i>) »	800,000
» 59. Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (<i>Spesa ripartita</i>) »	2,000,000
» 60. Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (<i>Spesa ripartita</i>) »	9,000,000
» 61. Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (<i>Spesa ripartita</i>) »	600,000
» 63. Materiale per la brigata ferrovieri (<i>Spesa ripartita</i>) »	200,000
	L. <u>16,000,000</u>

(Approvato).

Art. 2.

Per le alienazioni di opere fortilizie, immobili, terreni, armi e materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra e riconosciuti non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, sono conservate in vigore le disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 9 della legge n. 151 del 5 maggio 1901, ed all'articolo unico della legge n. 307 del 7 luglio 1902, per tutte le armi e i materiali suddetti.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 398).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Stato di

previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 399).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Bava-Beccaris.

BAVA-BECCARIS. Come ben disse l'egregio relatore Taverna, le condizioni di tempo nelle quali si presenta al nostro esame lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907, consigliano la massima brevità nell'esaminarlo, ed io mi atterrò al suo consiglio, non entrando a trattare di molti argomenti, i quali darebbero agio ad esame nella discussione di questo bilancio, e mi limito ad un solo fatto.

Nell'anno scorso, precisamente il 29 o il 30 giugno, discutendosi il bilancio della guerra, io richiamava l'attenzione del ministro sul fatto che, nelle armi di artiglieria e genio, nessun maggior generale poteva pervenire alla carica di tenente generale, e ciò, per le condizioni speciali dell'avanzamento in queste armi. Ma di più succedeva un fatto, che io ritengo di gravissimo danno al servizio, ed è che esiste una specie di cinematografia di questi ufficiali generali, i quali avendo l'incarico di ispettori, si succedono così rapidamente, che quello che arriva a coprire tale carica, non ha il tempo di poter prender cognizione delle cose, per poter adempiere con efficacia agli incarichi, che alla carica stessa sono annessi; per conseguenza domandavo all'onor. ministro che, quanto meno, non potendosi portare una modificazione radicale allo stato delle cose, vedesse che, a questi ispettori, i quali in fondo adempiono alle funzioni del grado superiore, venisse applicato il disposto dell'art. 9 della legge d'avanzamento, disposto, il quale permetterebbe di conservarli un maggior tempo nella loro carica. Ma pare che questa disposizione urti con un'altra legge, e colle tabelle graduali numeriche. Veramente lo spirito della legge è diverso da quello con cui è stata interpretata. Ma essendo intervenuto in proposito un parere del Consiglio di Stato, mi astengo da altre considerazioni al riguardo.

Il ministro di allora, l'onorevole mio amico generale Pedotti, riconoscendo la gravità della questione, rispondeva che avrebbe provveduto; diceva anzi che questo stato di cose era una specie di cambiale, la cui scadenza veniva appunto adesso, e che riconosceva la necessità di mettervi riparo.

Mi pare che il ministro della guerra nell'altro ramo del Parlamento, parlando di certe pubblicazioni anonime, che non si sarebbero mai dovute rilevare, abbia pur riconosciuto (e in ciò io convengo con lui) che sia necessario di prendere alcuni temperamenti, quale è quello di mettere in relazione la legge sui limiti di età con la legge sulle pensioni. Io credo che questo sarebbe un temperamento molto opportuno, e convengo anche che la cambiale, di cui parlava il senatore Pedotti, abbia una scadenza, che, secondo quanto diceva il ministro, avverrebbe circa nell'anno 1913; e questo è vero, perchè prima di 30 anni dalla costituzione dei nuovi due corpi di armata, non si potrà avere una rotazione normale nell'avanzamento dell'esercito; resterebbero sempre 6 od 8 anni, durante i quali, a mio avviso, sarebbe opportuno prendere qualche temperamento.

Dunque, riassumendomi, io convengo in parte con l'onor. ministro, sulla difficoltà di trovare un rimedio, ma dal momento che esiste questo stato di cose, dannoso per il servizio, (basterebbe che io leggessi qui le attribuzioni che da un decreto Reale sono date agli ispettori, perchè i signori senatori si convincerebbero facilmente della necessità della permarenza degli ispettori per un certo tempo nella loro carica); per esempio, l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria (che deve dare l'indirizzo delle costruzioni del materiale) se ogni tre o sei mesi viene cambiato, è certo che gli arsenali e le fonderie non funzioneranno più nel modo con cui debbono funzionare. Di più questo ispettore deve pronunziarsi sulle qualità ed attitudini degli ufficiali, e deve dare il suo parere su una quantità di questioni. Come è possibile che un individuo che arriva ad un posto nuovo, ed è appena in tempo di prenderne cognizione, venga subito tolto dai quadri perchè colpito dai limiti di età? A me è stata fatta promessa l'anno scorso che si sarebbe provveduto. Io non voglio cercare il perchè questa promessa non sia stata mantenuta, e che non si sia fatto nulla, giacchè il

danno continua e l'inconveniente persiste. Io prego quindi l'onor. ministro di volermi dire quali siano le sue intenzioni a questo riguardo.

Ho poi un'altra domanda da fare:

Credo che nella legge sul tiro a segno vi sia un articolo che prescrive che, ogni anno si debba fare una relazione complessiva sull'andamento dell'istituzione, io dichiaro che di questi rapporti non ne ho mai visto nessuno, perchè credo che non se ne sia pubblicato alcuno; così non si sa nulla di tutto ciò che è avvenuto sul tiro a segno, dal giorno in cui è stato istituito fino ad oggi, nè sul numero delle Società, nè sul come esse funzionino, nè dei risultati ottenuti.

Io vorrei poter esser convinto dell'utilità del tiro a segno, come viene eseguito adesso, ma non lo sono.

Pregherei perciò il ministro della guerra a voler una buona volta darci degli schiarimenti in proposito, ed ordinare che si faccia una buona relazione, nella quale sia spiegato quanto si spende per il tiro a segno, quanti poligoni abbiamo, e quante Società si sono costituite, tutti i dati insomma, che possono illuminarci, perchè ci sono delle idee molto varie sull'utilità o meno del tiro a segno, e del come esso funzioni attualmente. Io credo che, se realmente il tiro a segno andasse bene, e fosse fatto in modo regolare con un fine di preparazione alla guerra, sarebbe utile.

Ma avere un tiro a segno consistente soltanto in persone, che vanno al poligono a sparare unicamente per farsi poi dispensare dal servizio militare, dalle chiamate temporanee, è cosa che non risponde al concetto vero dell'istituzione ed è assolutamente inutile, ed io sono di opinione che i denari che si spendono per il tiro a segno, come è ora organizzato, siano male spesi.

Presentazione di un disegno di legge.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. A nome del collega ministro del tesoro, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Contributo del Tesoro alla Congregazione di carità di Roma ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge che sarà inviato alla Commissione di finanze.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Devo annunziare al Senato che è pervenuta alla Presidenza una domanda d'interpellanza dell'onor. senatore Quarta così concepita:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro di grazia e giustizia per sapere che cosa vi sia di vero circa le agitazioni che i giornali annunziano essersi fatte in parecchi collegi giudiziari, come in quelli di Genova, Siracusa e Catania, e se e quali provvedimenti intenda egli prendere ».

Prego l'onor. ministro guardasigilli di dire se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Sono a disposizione del senatore Quarta e del Senato. Però, per non interrompere la discussione del bilancio della guerra, pregherei di fissare lo svolgimento della interpellanza per la seduta del 28 corrente.

PRESIDENTE. Allora non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Incidente sull'ordine del giorno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vorrei rivolgere una preghiera al Senato. Oggi io ero impedito per una dolorosa funzione, cioè per assistere al funerale della madre del mio collega, il ministro dei lavori pubblici.

Il collega ministro della guerra presentò in mia vece alcuni disegni di legge, e fra questi uno per il riordinamento del corpo delle guardie carcerarie.

Questo disegno di legge è molto urgente per la ragione che, se il Senato lo approva, questi umili funzionari dello Stato prenderebbero l'aumento di stipendio fin dal primo giorno del mese successivo a quello dell'approvazione della legge, cioè fin dal 1° gennaio prossimo.

Mi parrebbe quindi conveniente, di fronte all'utile di questi umili servitori dello Stato, di accelerare più che sia possibile l'esame di questo disegno di legge. Esso è stato deferito all'esame degli Uffici; quindi non è possibile che prima della fine dell'anno il Senato possa occuparsene.

Io prego quindi di voler consentire che questo disegno di legge sia deferito ad una Commissione speciale da nominarsi dal nostro egregio Presidente. Così non si andrebbe contro alle disposizioni del regolamento, come se si mandasse alla Commissione permanente di finanze, e si rientrerebbe nella piena regolarità, guadagnando tempo per questo disegno di legge che ha carattere di vera urgenza.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato per sapere se intenda accettare questa proposta.

Chi intende approvarla, voglia alzarsi.

(Approvato).

Allora, prima che sia chiusa la seduta, farò conoscere i nomi dei componenti la Commissione.

Presentazione di progetti di legge.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Creazione di nuovi posti nelle tabelle del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ed aumento del compenso per i lavori straordinari ».

Questo disegno di legge ha il carattere di speciale urgenza, perchè alle sedi degli uffici mancano più di 2000 impiegati. Inoltre tutti i calcoli finanziari del disegno di legge sono fatti in modo che questi aumenti decorrano dal 1° gennaio prossimo; quindi io faccio istanza al Senato, per le stesse ragioni che sono state adottate dal Presidente del Consiglio, perchè voglia consentire che l'esame di questo disegno di legge per il quale chiedo l'urgenza, sia deferito alla stessa Commissione speciale che sarà nominata dal Presidente.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questo disegno di legge.

Il ministro proponente desidererebbe che,

stante la natura della legge e la sua urgenza, l'esame di essa sia demandata ad una Commissione speciale.

Se il Senato non ha difficoltà, l'urgenza si intende accordata. Si potrà demandare questo disegno di legge alla stessa Commissione speciale che dovrà esaminare l'altro disegno di legge, di cui ha parlato testè l'onorevole Presidente del Consiglio.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Aderendo al desiderio dell'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi che si nomini una Commissione speciale per l'esame di questo disegno di legge, non posso però consentire che esso sia demandato alla stessa Commissione che esaminerà quello presentato dal ministro dell'interno, e ciò perchè questa legge non ha con l'altro disegno di legge nessuna analogia. Sarà quindi bene che vengano nominate due Commissioni speciali, e ciò anche per dividere il lavoro.

PRESIDENTE. Avevo fatto questa proposta, perchè in questi giorni di feste non è molto facile trovare a Roma un numero sufficiente di senatori per comporre due distinte Commissioni: del resto il Senato ha udito il desiderio del senatore Astengo, e cioè che si nomini un'altra Commissione speciale anche pel disegno di legge testè presentato dall'onor. Schanzer.

Chi intende approvare questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Farò conoscere più tardi i nomi dei componenti questa Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Assegnazione di un fondo speciale per il lavoro di applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141-142 sullo stato giuridico, sugli stipendi e sulla carriera del personale degli insegnanti nelle scuole medie;

Aumento di L. 15,000 alla spesa del personale assunto in qualità di operai nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità di Roma.

Sono materie di finanza collegate col bilancio e pregherei che fossero inviate alla Commissione di finanze per l'esame.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questi due disegni di legge, che, se non vi sono opposizioni, saranno inviati alla Commissione permanente di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bilancio della guerra.

Ha facoltà di parlare il senatore Taverna, relatore.

TAVERNA, *relatore*. In tutti gli eserciti si sta studiando con grande attenzione i risultati dell'ultima guerra dell'Estremo Oriente per trarre profitto dalla esperienza fatta colà, e portare gli ordinamenti militari all'altezza delle esigenze del tempo. Sarebbe proprio prezzo dell'opera fare uno studio completo di quello che si pratica negli eserciti in Europa per raggiungere questo scopo, confrontandolo con ciò che si fa da noi, e così si avrebbe occasione di svolgere una discussione profonda, serena e completa del nostro stato militare, e credo che il Senato sarebbe la sede più adatta per questa discussione. Il momento attuale non mi sembra il migliore per una lunga e profonda discussione su questa materia, e mi riservo di trattare questi argomenti quando verremo ad esaminare il disegno di legge a cui ha già accennato l'onor. ministro della guerra, riflettente l'aumento delle spese militari straordinarie.

Però, io domando il permesso al Senato di toccare alcuni punti dell'attuale bilancio, sui quali vorrei richiamare specialmente l'attenzione del ministro della guerra. Anzitutto si presenta la questione del contingente che è la più importante di tutte, poichè si può immaginare qualunque ordinamento, ma la base indispensabile è di avere gli uomini occorrenti, ed averne tanti, non solo da poter completare in caso di guerra tutti gli organici, ma da avere anche una riserva, per poter rimpiazzare tutte le perdite, che nei primi tempi di ogni campagna sono, in una quantità maggiore, di quello che non siano in seguito.

Ora, il rendimento della nostra leva va disgraziatamente tutti gli anni diminuendo, men-

tre il numero degli iscritti aumenta. Il numero degli abili al servizio militare va calando tutti gli anni e questa è cosa gravissima cui bisogna porre rimedio, poichè se andiamo avanti di questo passo, ci troveremo un giorno in cui non solo non avremo più gli uomini per la riserva, ma neppure avremo quelli necessari per portare gli organici al piede di guerra.

Quali le cause di questa continua diminuzione del contingente di leva? È difficile poterlo precisare; però abbiamo l'emigrazione, un maggior rigore nei Consigli di leva nell'accettare le reclute, e poi nei paesi industriali e più sviluppati i giovani non sono più così robusti come una volta; e di tutto ciò il risultato finale è, che il contingente va sempre diminuendo, ed io vorrei pregare il ministro della guerra di portare la sua massima attenzione su questo proposito.

Osservo poi che noi, mentre attualmente abbiamo circa 70 o 75 mila uomini di rendimento di leva, esentiamo tutti gli anni per ragioni di famiglia 90 mila uomini perfettamente atti al servizio militare. Non vi è Stato in Europa che abbia delle esenzioni così larghe come da noi, per esempio, la Francia non solo prende tutti gli abili senza eccezione, ma prende anche un certo numero di quelli che non sono abili, o lo sono a metà, per destinarli ai servizi di seconda linea.

Io son ben lungi dal dire che si debbano abolire da noi tutte le esenzioni, ma però mi pare che dall'aver 90,000 uomini esentati al non averne neppure uno, c'è una grande differenza, e si potrebbe, senza grave disagio per le popolazioni, diminuire queste esenzioni.

Raccomando la cosa all'attenzione del signor ministro, perchè si tratta con ciò di aver il modo di portare tutte le nostre unità in tempo di guerra al loro organico completo e di avere la necessaria riserva.

Un'altra questione che vorrei pregare l'onorevole ministro della guerra di prendere in serio esame, è la seguente.

Attualmente con le nostre leggi molti pregiudicati che hanno avuto delle condanne, venendo sotto le armi, sono incorporati nei reggimenti insieme a tutte le altre reclute. Le nostre leggi non permettono di mandare costoro in corpi speciali, e questo contatto non è certo buono. Prima di tutto non si può infliggere alla

brava gente il contatto continuo, obbligatorio, con dei pregiudicati e inoltre, se andiamo a guardare bene, tutte le volte, rarissime per fortuna, che si manifesta qualche accenno d'indisciplina nella truppa, sono sempre costoro i promotori.

Al riguardo poi vi è questo di curioso: che se qualche soldato commette nel tempo che è sotto le armi un tale reato lo si manda alle compagnie di disciplina, e se invece viene sotto le armi avendolo già commesso, non lo si può mandare a dette compagnie. Anche questo fatto mi pare degno di esser considerato.

Con grande piacere ho rilevato che finalmente, anche le nostre compagnie di fanteria saranno munite di strumenti da zappatori, come ne son munite quelle degli altri eserciti. È questa una cosa pure di molto rilievo, perchè, nell'ultima guerra, si è visto quale importanza abbia la possibilità di ripararsi rapidissimamente dagli effetti del fuoco nemico, scavando delle trincee; quindi, ripeto, mi fa gran piacere constatare che, finalmente, quest'anno anche noi saremo, al riguardo, al livello degli altri eserciti.

Un'altra raccomandazione concerne l'alleggerimento dell'equipaggiamento del nostro soldato. Tutti sanno di che importanza sia il ridurre il carico del fantaccino. Più si rende leggero l'equipaggiamento, e più si aumenta la capacità di marcia delle truppe.

Credo che degli studi siano avviati in questo senso al Ministero, ma vorrei raccomandare di portarli avanti al più presto possibile.

Tornando un passo indietro e parlando di quello à cui accennò l'onorevole ministro, cioè, delle spese straordinarie, vorrei ben raccomandargli che nel fare il piano di ripartizione delle spese stesse volesse tener conto della necessità di aumentare enormemente il munizionamento delle artiglierie.

Il consumo delle munizioni nell'ultima guerra è stato qualche cosa di straordinario. Vi sono batterie russe che hanno consumato 400 colpi al giorno, per pezzo. Dunque è indispensabile avere una larga provvista di munizionamento.

Gli Svizzeri, che sono un popolo previdentissimo per la loro difesa, hanno votato un progetto di legge con cui portano a 1200 colpi per pezzo il loro munizionamento, appunto traendo partito dall'esperienza dell'ultima guerra.

Io credo, con questo, di avere esaurito le

poche raccomandazioni che avevo in animo di rivolgere all'onorevole ministro. Però, ripeto, mi riservo completamente, quando verrà discussa la legge sull'aumento delle spese straordinarie, di porre avanti al Senato il confronto tra quello che si fa in altri paesi e quello che facciamo noi per portare al voluto grado di efficienza i rispettivi ordinamenti militari, onde chiaramente si conoscano le condizioni della nostra difesa nazionale. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

VIGANO, *ministro della guerra*. Io noto, innanzi tutto, che una importante osservazione è fatta nella relazione della Commissione di finanze sul bilancio in discussione; ed è osservazione che ha ripetuto or ora il senatore Taverna, relatore.

L'osservazione è questa: « è assolutamente indispensabile che intervenga una nuova legge sul reclutamento, la quale permetta di incorporare contingenti più numerosi ».

Questa nuova legge è indispensabile, dice la relazione, per riparare all'inconveniente dell'esiguità della forza delle compagnie in tempo di pace; e poi, e soprattutto, è indispensabile per avere in caso di mobilitazione il numero degli uomini in congedo, che è necessario per portare le unità alla forza di guerra prevista dagli organici; ed anche, aggiungo io, per avere abbondanti riserve di complemento, quali sono richieste dall'odierno modo di guerreggiare.

È verissimo adunque che necessita modificare l'attuale legge sul reclutamento, perchè con la legge attuale dai 90 mila uomini circa, che si è potuto incorporare tutti gli anni colle leve anteriori a quella del 1883, siamo discesi ai 75 mila, malgrado che, come notava un momento fa il senatore Taverna, ci sia stato un continuo aumento del numero degli iscritti, aumento che è corrispondente alla crescita naturale della popolazione. Nè v'ha speranza, con la legge attuale, di potere nelle classi future risalire alle cifre di prima; tutto al più si potrà ottenere di rimanere sull'ultima cifra di 75 mila uomini. S'impone dunque davvero una nuova legge di reclutamento.

Ora mi piace dirvi che è mio intendimento di presentare al Parlamento, appena verrà, dopo le prossime ferie, riaperto, un nuovo di-

segno di legge per modificare l'attuale del reclutamento, con l'intendimento di limitare le cause di esclusione della assegnazione alla prima categoria, ossia le cause di esclusione dal servizio militare in tempo di pace. Con questo disegno di legge saranno tolti i due gravi inconvenienti che sono stati, e con molta ragione, lamentati dall'onorevole senatore Taverna; e di più con questo progetto di legge procurerò che sia tolto quell'altro inconveniente, che è pure lamentato nella relazione della Commissione di finanze: alludo al numero troppo grande di rassegne speciali.

L'onor. Taverna ha anche raccomandato di non incorporare nei reggimenti i coscritti che abbiano avuto condanne, che non escludino, di natura loro, dal servizio militare, ma che siano tali da far presumere che gli individui siano dannosi per il buon governo della disciplina, o siano, anzi, tali da giustificare il timore che possano, quando quei coscritti siano sotto le armi, commettere reati.

Mi piace di assicurare che ho pensato, escogitando il nuovo progetto di legge, di provvedere anche a che questo inconveniente sia eliminato.

Finalmente l'onor. senatore Taverna desidererebbe ancora conoscere a che punto siano gli studi per alleggerire l'equipaggiamento dei soldati.

Sono lieto di potergli dire che il nuovo equipaggiamento dei soldati è già determinato e sperimentato, e ne sarà tra breve iniziata la distribuzione nell'esercito; anzi, per essere più preciso, gli dirò che questa distribuzione incomincerà indubbiamente col 1° luglio prossimo. Si farà successivamente per corpi di armata: e calcolo che in un giro di anni non lungo tutto l'esercito sarà provvisto di questo nuovo equipaggiamento.

Passo all'onor. Bava.

Egli desidera che il ministro pubblichi una relazione sul tiro a segno. Mi permetto di dirgli che egli mi ha prevenuto in questo; poichè io appunto volevo dichiarare che è mia intenzione di pubblicare una relazione completa sul funzionamento del tiro a segno.

L'onor. Bava poi rammentò che egli fece nella discussione del bilancio del 1905-906 una osservazione riguardante le promozioni dei mag-

giori generali, provenienti dalle armi di artiglieria e genio, a tenenti generali.

Egli lamentò allora che nessun maggiore generale proveniente da quelle armi poteva raggiungere il grado di tenente generale, perchè arrivava al primo di questi gradi pochi anni prima che raggiungesse il limite di età, di 62 anni, che è prescritto per la cessazione del servizio dei maggiori generali. Notava, anzi, che per lo più i colonnelli di artiglieria cessavano dal servizio con tale grado, perchè li raggiungeva il limite di età di 58 anni prima che potessero avere la promozione a maggior generale.

Ricordo che in quella discussione egli esprimeva l'opinione che, per virtù dell'art. 9 delle legge sull'avanzamento (il quale dice che, quando un ufficiale è investito per decreto reale delle funzioni di un grado superiore, gli deve essere applicato il limite di età del grado superiore) esprimeva, dico, l'opinione che i maggiori generali coprenti la carica d'ispettore di artiglieria da campagna, d'ispettore di artiglieria da fortezza e da costa e d'ispettore delle costruzioni, potessero rimanere in servizio oltre il 62° anno, e fino ad aver compiuto il 65° anno, fino cioè ad aver raggiunto il limite che è stabilito per i tenenti generali. Con ciò l'inconveniente, aggiungeva il senatore Bava-Beccaris, sarebbe stato almeno in parte riparato.

In questa discussione l'onor. Bava diceva pure che, se per tal modo si fosse recato danno ai colonnelli, si sarebbero dovuto ritoccare gli organici in modo che corrispondessero a quelle quote di avanzamento nell'arma di artiglieria e nel corpo del Genio, che era necessario ci fosse, affinchè fosse assicurata a tutti, e quindi anche all'artiglieria ed al Genio, equa carriera.

Mi ricordo che rispondeva allora il ministro Pedotti: che egli avrebbe voluto rimediare agli inconvenienti, ma che non riteneva opportuno, almeno pel momento, proporre modificazioni, nè alla legge di avanzamento, nè a quella dei quadri dell'esercito.

Ebbene, io dichiaro che sono dello stesso parere dell'onor. Pedotti, perchè tengo quanto lui che sia mantenuta stabilità alle leggi. E mi permetto poi di aggiungere queste considerazioni: i maggiori generali provenienti dall'artiglieria e genio sono tutti, o quasi tutti, pervenuti a quel grado per promozioni avute *tutte per turno di anzianità*; ed i loro camerati delle

altre armi, di pari anzianità da sottotenente, non hanno raggiunto che raramente il grado di colonnello, e nessuno ha raggiunto quello di maggior generale, *se la loro carriera ha proceduto del pari tutta per turni di anzianità*.

Recentemente sono stati promossi maggiori generali dei colonnelli di artiglieria, i quali sono ancora abbastanza lontani dai 62 anni, e avevano, quando sono stati promossi, un'anzianità di quasi due anni posteriore a quella degli ultimi maggiori generali provenienti dalle altre armi, ed età minore di colonnelli anziani delle altre armi che attendono ancora la promozione. Con ciò dunque sarebbe eliminato quell'inconveniente *cinematografico* che indicava l'onor. Bava-Beccaris, in quanto che questi maggiori generali, provenienti dall'artiglieria e genio, rimarranno di tanto nel grado di maggior generale da potere per un tempo abbastanza notevole conservare i posti di ispettori, ai quali potrebbero venire dipoi destinati.

Ed alcuni potranno anche ottenere la promozione a tenente generale prima che li colpisca il limite di età dei 62 anni.

Devo ancora aggiungere che la legge del 1896, attualmente in vigore, provvede per portare alla testa dei ruoli di artiglieria e genio gli ufficiali più distinti, inquantochè concede anche ad essi la promozione a scelta, che prima non avevano, e ammette il ritorno al corpo di provenienza da quegli ufficiali che avessero fatto passaggio nello stato maggiore; di guisa che a completa rotazione di questa legge noi vedremo concorrere ai posti di generale i più distinti ufficiali *di ogni arma*, e vi arriveranno dopo una serie di promozioni avute alle stesse date, e quindi senza disparità di età.

Io credo che queste considerazioni soddisferanno l'onor. Bava, e gli torranno così quel senso di amarezza che gli era sorto nell'animo per il dubbio che perdurino, ed abbiano a perdurare ancora, condizioni sfavorevoli di carriera per gli ufficiali dei sommi gradi di quell'arma, nella quale, come tutti sanno, l'onor. Bava ha lasciato caro ricordo di sè e chiaro nome.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione dei capitoli; prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,696,500 »
2	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai Gabinetti	7,600 »
3	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'Amministrazione centrale	50,000 »
4	Ministero - Spese d'ufficio	85,000 »
5	Spese postali	4,000 »
6	Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata	53,300 »
7	Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre	7,100 »
8	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	18,000 »
9	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
10	Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio	15,000 »
11	Sussidi ad ex-militari bisognosi che hanno prestato lunghi servizi o che hanno preso parte a più campagne per l'indipendenza nazionale e loro famiglie	170,000 »
12	Spese casuali	16,500 »
13	Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili (Spese fisse)	360,000 »
		<hr/> 2,548,000 » <hr/>
	Debito vitalizio.	
14	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	35,700,000 »
15	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	49,000 »
		<hr/> 35,749,000 » <hr/>

Spese per l'esercito.		
16	Stati maggiori ed ispettorati	4,270,950 »
17	Corpi di fanteria	69,470,500 »
18	Corpi di cavalleria	12,144,000 »
19	Armi e servizi di artiglieria e genio	26,039,400 »
20	Carabinieri reali - Assegni fissi	29,050,450 »
21	Carabinieri reali - Indennità eventuali	410,000 »
22	Carabinieri reali - Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (Spese fisse)	39,550 »
23	Corpo invalidi e veterani	203,400 »
24	Corpo e servizio sanitario	5,570,350 »
25	Materiale sanitario	588,200 »
26	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi	3,248,500 »
27	Scuole militari	2,979,300 »
28	Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare e dell'accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	260,000 »
29	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	784,500 »
30	Spese per l'istituto geografico militare	505,800 »
31	Personale della giustizia militare.	381,900 »
32	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri reali) (Spese fisse)	1,486,000 »
33	Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 21).	4,389,400 »
34	Vestiario e corredo alle truppe - Materiali varî di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere	13,702,100 »
35	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa	14,855,300 »
	<i>Da riportarsi</i>	190,379,600 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1906

	<i>Riporto</i>	190,379,600 »
36	Foraggi ai cavalli dell'esercito	18,619,400 »
37	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari	4,345,100 »
38	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione	85,000 »
39	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli	4,204,000 »
40	Materiali e stabilimenti d'artiglieria	6,571,000 »
41	Materiale e lavori del genio militare	5,050,800 »
42	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua	989,000 »
43	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria)	22,000 »
44	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (Spese fisse)	51,000 »
45	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali	150,000 »
46	Spese di liti, di arbitramenti e per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria)	454,840 »
47	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry (Spesa d'ordine)	1,260 »
48	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883)	600,000 »
49	Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi	180,000 »
50	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali	50,000 »
		231,753,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

51	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

Spese per l'esercito.		
52	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
53	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
		»
Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.		
54	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
55	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
56	Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
57	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
58	Fortificazioni di Roma (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
59	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita).	<i>per memoria</i>
60	Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
61	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
62	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	<i>per memoria</i>
63	Materiale per la brigata ferrovieri (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
		»
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
64	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	7,058,172 57

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	2,548,000 »
Debito vitalizio	35,749,000 »
Spese per l'esercito	231,753,000 »
TOTALE della categoria I della parte ordinaria	270,050,000 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE**

Spese generali	<i>per memoria</i>
Spese per l'esercito	<i>per memoria</i>
Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato	<i>per memoria</i>
TOTALE della categoria I della parte straordinaria	»
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	270,050,000 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	7,058,172 57

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	270,050,000 »
Categoria IV. — Partite di giro	7,058,172 57
TOTALE GENERALE	277,108,172 57

Elenco degli immobili militari da alienarsi.

(Art. 6 della legge 5 maggio 1901, n. 151)

(In aggiunta a quelli già segnalati coi precedenti bilanci).

Piazza o luogo	Indicazione dell'immobile da alienarsi
Edolo	Terreno attiguo alla strada comunale da Sonico ad Edolo.
Sarzana	Forte Sarzanello.
Chieti	Ex polveriera.
Genova	Caserme: S. Leonardo, di piazza Carignano, Mura del Prato Providenza. Parti della cinta di terra e della cinta a mare che potranno radiarsi.
Bologna	Panificio militare S. Bernardino.
Bergamo	Caserma Vittorio Emanuele II (ex Santa Marta).
Napoli	Poligono dei Bagnoli.
Rezzo	Frastagli sopravanzati dopo la costruzione della strada militare Rezzo-Pigna.
Ariano di Puglia	Terreno attiguo alla caserma S. Francesco.
Palmanova	Tenute Volpares, Selvamonda ed Arrodola.
Messina e Reggio Calabria	Relitti sopravanzati dalle espropriazioni per opere militari.
Roma	Caserma Raffaele Cadorna.
Piombino	Fabbricato ex Cittadella.
Porto Empedocle	Caserma di fanteria.
Portovecchio	Terreni facenti parte della tenuta di Portovecchio.
Gaeta	Magazzino Spirito Santo.
Salerno	Piazza d'armi.
Imola	Piccolo fabbricato annesso alla caserma Taddeo della Volpe.

PRESIDENTE. Rileggo ora l'articolo unico col quale si approva questo stato di previsione.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Milano l'ex-fortino di porta Vittoria in detta città » (N. 409).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

« Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Milano l'ex-fortino di porta Vittoria in detta città ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

In dipendenza della legge 5 maggio 1901, n. 151, il Ministero della guerra è autorizzato a vendere a trattativa privata al comune di Milano, pel prezzo di L. 1,600,000, ed alle condizioni contenute nello schema di contratto stato accettato dal Consiglio comunale con deliberazione 17 marzo 1906, l'immobile demaniale denominato « ex-fortino di porta Vittoria ».

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI MILANO

Schema di convenzione per la vendita dell'immobile denominato ex-Fortino di Porta Vittoria in Milano al Municipio di detta città.

Art. 1.

Il Demanio dello Stato e per esso l'Amministrazione militare, vende all'Amministrazione comunale di Milano l'immobile denominato ex-Fortino di Porta Vittoria in detta città.

L'immobile è iscritto al n. 244 nella mappa nuovissima e nei registri del catasto urbano di Milano Corpi santi di Porta Venezia ed al n. 190 nella stessa mappa e nei registri del catasto terreni suddetti, e confina: a nord col grande viale Ventidue Marzo; ad est colle proprietà Colombo Eugenio, Baietta, Verga e Limonta, ed indi colla sede del Fontanile Galvairate, il quale è limitato a nord e ad est dalle proprietà Verga-Limonta, Manzoni e Cicogna, a sud e ad ovest dalle proprietà Cicogna, Caccianiga e Manzoni Ferdinando; a sud colle

proprietà Cerri Clementina e colla strada per Galvairate; ad ovest colla proprietà Arrigoni, poi comunale e quella di Bruni Antonio.

Art. 2.

L'immobile è venduto nello stato in cui si trova e come è posseduto dal Demanio con tutte le servitù attive e passive.

La vendita è fatta a corpo e non a misura e non si farà luogo ad alcuna diminuzione in favore dell'acquirente, qualora la superficie effettiva non corrispondesse ai mq. 131,210 (metri quadrati centotrentunomila duecentodieci) indicati nella perizia, quand'anche la differenza eccedesse la vigesima parte in più od in meno del valore intero dell'immobile venduto, e ciò per patto espresso, in relazione al disposto dell'art. 1475 del Codice civile.

Art. 3.

Lo Stato non assume altra obbligazione se non quella della evizione, nel qual caso il compenso spettante all'acquirente, sarà limitato al puro rimborso del prezzo pagato e delle spese di aggiudicazione, ovvero al rimborso di quella minor somma effettivamente pagata dal terzo possessore a colui che avrà agito per la evizione.

Art. 4.

Il prezzo d'acquisto viene fissato nella somma di un milione e seicentomila lire (L. 1,600,000) che il Municipio si obbliga di versare nella Sezione di Tesoreria di Milano a titolo di deposito provvisorio entro novanta giorni a decorrere dalla data della legge d'approvazione della presente convenzione.

La quitanza di Tesoreria comprovante l'effettuato versamento sarà dal Municipio consegnata alla direzione del Genio di Milano in originale.

Art. 5.

Il materiale e civile possesso dell'immobile sarà dato all'acquirente Amministrazione comunale entro il termine stabilito nel precedente art. 4, cioè subito dopo eseguito il versamento del prezzo d'acquisto.

Però il Municipio si obbliga di lasciare a disposizione e in godimento dell'Amministrazione militare per tutto l'anno 1907 quella parte di fabbricato o di area che le occorresse, limitatamente però alla parte non tratteggiata della tavola di disegno annessa al presente, quale parte integrante.

In corrispettivo di tale godimento l'Amministrazione militare pagherà al Comune un canone di affitto in ragione di lire 0.488 (diconsi lire zero e quattrocentottantotto millesimi) all'anno per ogni metro quadrato della superficie del terreno trattenuto in godimento, calcolando anche gli esistenti fabbricati soltanto per la corrispondente area occupata, e ciò per tutto il tempo in cui verificherà essere durato l'affitto stesso a decorrere dal 1° gennaio 1907, ed in ogni caso mai prima del versamento del prezzo capitale dell'intero immobile.

Art. 6.

Sono a carico dell'acquirente le spese tutte relative al contratto di compra-vendita ed al verbale di cui sopra, e cioè tasse di registro e bollo, diritti di segreteria, di copia, ecc. ecc.

Art. 7.

L'acquirente Amministrazione comunale resta vincolata fino da oggi per tutti gli effetti del presente contratto, mentre gli obblighi dell'Amministrazione militare sono subordinati all'approvazione del contratto.

Milano, addì 18 maggio 1906.

Per l'Amministrazione comunale
AVV. G. MORPURGO, *assessore*.

Il segretario generale
MASCHERONI.

Per l'Amministrazione militare
Il colonnello direttore del genio
PISUTTO EUGENIO

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge testè letto.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un articolo unico, si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga del termine assegnato dalla legge 25 giugno 1905, N. 260, sulla conservazione dei monumenti » (N. 410).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine assegnato dalla legge 25 giugno 1905, n. 260, sulla conservazione dei monumenti ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modifica quella del 12 giugno 1902 n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte, rimarranno in vigore fino al 31 luglio 1907.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

SORMANI-MORETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORMANI-MORETTI. Non ho, certo, chiesto di parlare per oppormi alla proroga proposta dalla legge ora vigente, la quale è una necessità, poichè non è peranco pronta una nuova legge. Ma bensì ho domandato la parola per esprimere il desiderio e pregare gli onor. ministri della pubblica istruzione e delle finanze che sia, senz'altro, fatta cessare una interpretazione, secondo me, falsa anzi assurda della legge del 12 giugno 1902 ora vigente. Difatti, in seguito al regolamento del 17 luglio 1904 fu stabilito che l'esportazione dei libri antichi sia proibita senza previa autorizzazione del Governo, che riservasi il diritto di prelazione nell'aquisto, non solamente se sono degli incunabuli, ossia stampati nel 1400, ma anche venne detto, con esorbitanza d'interpretazione di legge, se stampati nel 1500 ed anzi per sino al secolo testè spirato, e per le verifiche a quei libri ancora editi tuttodi.

Contro simile troppo estensiva interpretazione sorsero dei reclami, e nello stesso ultimo congresso bibliografico tenutosi in Milano nel maggio e giugno scorso, venne formulato il voto che siano al più presto tolti tali inconvenienti e le conseguenti fiscalità doganali e burocratiche che inceppano e danneggiano grandemente il commercio librario.

Chiunque vuol mandare all'estero dei libri, deve, in ossequio al regolamento testè ricordato, presentarli per il nulla osta alla loro esportazione, agli uffici che vegliano sulla esportazione degli oggetti d'arte.

E solo, poichè ciò fu trovato non pratico, essendo incaricati di alcuni di quegli uffici persone assolutamente incompetenti di libri antichi e del rispettivo pregio, venne più tardi affidata quella visione e susseguente dichiarazione a determinate biblioteche del Regno.

E tutto questo importa spese di trasporto, o d'invio a quelle biblioteche e tasse per la carta da bollo, su cui si devono domandare ed ottenere le relative autorizzazioni; domanda che poi conduce al pagamento di eventuali diritti di esportazione. Inoltre, quando i libri mandati all'estero, per qualunque ragione di commercio, di deposito o per farli conoscere, debbono rientrare in

Italia, essi vengono colpiti da tasse o tariffe d'importazione come se fossero libri stampati all'estero.

Ora io credo che sia assurda questa interpretazione della legge vigente; e domanderei che la proroga che ora qua si concede, fino a che la legge vigente sarà rimpiazzata da una nuova, non porti altresì la proroga degli accennati inconvenienti d'erronee interpretazioni, contro le quali reclamarono, ripeto, non solamente gli editori commercianti di libri, ma eziandio il Congresso bibliografico di Milano e la Camera di commercio di Firenze, ed altra ancora. Non è il momento ora qui di discutere con maggiore ampiezza in proposito e circa la proibizione stessa d'esportare gli incunabuli. Pare a me e spero, che per il breve e semplice cenno da me fatto si possa avere una buona risposta dall'attuale ministro della pubblica istruzione, il quale non è certo meno colto e meno geloso dei tesori bibliografici italiani, così come è sollecito degli interessi dell'odierno commercio librario coll'estero, di quello che lo fossero i suoi predecessori, i quali a voce avevano tutti promesso temperare non solo, ma correggere sollecitamente i deplorati inconvenienti.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Sono grato all'onorevole Sormani-Moretti delle osservazioni ora fatte in riguardo al commercio librario che, specialmente per la parte antiquaria, ha oggi pure da noi una grande importanza economica, come altresì giova per la cultura e per il commercio.

Conosco le interpretazioni troppo restrittive della Dogana e so dei tentativi fatti per correggere queste interpretazioni e per far sì che il commercio dei libri sia nel miglior modo possibile agevolato.

Furono fatte varie modificazioni al regolamento vigente, liberando da ogni vincolo e formalità l'esportazione dei libri stampati o manoscritti, dei codici non miniati, delle stampe e delle incisioni posteriori al 1500.

Assicuro l'onorevole Sormani-Moretti che la legge nuova che riformerà tutti questi servizi, e che già ho avuto l'onore di presentare all'altro ramo del Parlamento, comprende anche

la parte finanziaria, poichè senza questa è impossibile dar vita a siffatto grande organismo giuridico, e assicuro l'onor. Sormani-Moretti che nella legge nuova a ciò si è provveduto. Ma nei pochi mesi che ancora dovrà restare in vigore la legge attuale farò del mio meglio per facilitare questo commercio; cercherò d'intendermi col mio collega delle finanze affinchè dia opportune istruzioni agli Ufficiali di Dogana accchè sia facilitato lo scambio dei libri e ciò anche ad incremento della cultura nazionale.

SORMANI-MORETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni date e specialmente dell'ultima dichiarazione sua, per cui, anche durante questi sei mesi di gestazione della annunciata legge, tutrice dei monumenti ed oggetti d'arte nazionali, cercherà di prendere le opportune disposizioni, d'accordo col suo collega delle finanze, affinchè il commercio librario coll'estero non sia più danneggiato, come lo è tuttora, da una non retta interpretazione della legge vigente, di cui or qui noi consentiamo la breve proroga.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. A nome del mio collega degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906;

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione, della presentazione di questi due disegni di legge, i quali saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze.

Per l'interpellanza del senatore Tassi.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ho avuto comunicazione di una domanda di interpellanza che l'onorevole senatore Tassi ha presentato in ordine a cose relative all'Istituto tecnico di Milano. Accetto l'interpellanza e dichiaro che sono agli ordini del Senato per quando crederà debba essere svolta.

PRESIDENTE. Sarà comunicata all'onor. senatore Tassi la risposta dell'onor. ministro, e d'accordo, si stabilirà poi il giorno dello svolgimento dell'interpellanza stessa.

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. In esecuzione al mandato affidatomi dal Senato, ho chiamato a far parte della Commissione per l'esame del disegno di legge sul personale degli stabilimenti carcerari i senatori Astengo, Quarta, Taverna, Fabrizi, e Rattazzi. Per l'altro disegno di legge per aumento di posti nelle tabelle organiche del personale delle poste e dei telegrafi, ho nominato commissari i senatori Lanzara, Sonnino, Cadolini, Martuscelli e Mezzanotte.

Per l'onor. senatore Nigra.

BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA. È pervenuta la notizia che in questi giorni l'illustre senatore Nigra si è trovato molto male in salute.

Abbiamo avuto notizie allarmanti, poi le notizie più recenti, quelle di oggi, sono un po' migliori; io però vorrei pregare il nostro Presidente a voler di ufficio mandare a chiedere delle informazioni sulla salute di quest'uomo, del quale noi siamo tutti fieri di essere colleghi.

PRESIDENTE. Il desiderio del collega Blaserna è stato prevenuto. Oggi stesso ho mandato a prender notizie del nostro egregio ed amato collega ed ho avuto questa risposta scritta da lui stesso: « Il conte Nigra è ammalato per accesso d'asma doloroso, ma non inquietante. Ringrazia cordialmente ».

Sono quindi lieto di annunciare che, se la malattia è dolorosa, non ha per ora nulla di

allarmante. Speriamo che non solamente il miglioramento continui, ma che presto possa venire in Senato. (*Benissimo*).

BLASERNA. Ringrazio il nostro Presidente di avermi prevenuto e credo di rendermi interprete del sentimento del Senato, facendo voti per la preziosa salute del senatore Nigra. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANO', *ministro della guerra*. A nome del mio collega ministro di agricoltura, industria e commercio ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

1° Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena;

2° Modificazioni della legge testo unico 28 luglio 1901 n. 987 e 15 marzo 1904 sulla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Pregherei il Senato di voler concedere l'urgenza a questi progetti e di volerne demandare l'esame alla Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge.

Se il Senato non ha difficoltà, l'urgenza s'intenderà accordata e i progetti stessi saranno passati alla Commissione permanente di finanze.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	71
Favorevoli	65
Contrari	6

Il Senato approva.

Autorizzazione di una maggiore assegnazione di L. 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1906-907 per la spedizione militare in Cina:

Senatori votanti	71
Favorevoli	67
Contrari	4

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge sulla leva marittima:

Senatori votanti	71
Favorevoli	67
Contrari	4

Il Senato approva.

Modificazioni alle norme per l'avanzamento del personale di macchina della Regia marina:

Senatori votanti	71
Favorevoli	67
Contrari	4

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 25 dicembre 1904, n. 688, « Provvedimenti relativi al miglioramento degli stipendi degli ufficiali inferiori e subalterni della R. marina »:

Senatori votanti	71
Favorevoli	66
Contrari	5

Il Senato approva.

Disposizioni circa il collocamento a riposo degli assistenti del Genio navale:

Senatori votanti	71
Favorevoli	67
Contrari	4

Il Senato approva.

La prima adunanza del Senato avrà luogo il 28 di questo mese con ordine del giorno che sarà distribuito a domicilio.

La seduta è sciolta ore (17.15).

Licenziato per la stampa il 1° gennaio 1907 (ore 11,30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLIV

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Comunicazioni — Congedi — votazione a scrutinio segreto — Il senatore Quarta svolge un'interpellanza al ministro di grazia, giustizia e dei culti, per sapere che cosa vi sia di vero circa le agitazioni che i giornali annunziano essersi fatte in parecchi collegi giudiziari, come in quelli di Genova, Siracusa, Catania, e se e quali provvedimenti intenda egli prendere — Risposta del ministro — Dichiarazioni del senatore Quarta e replica del ministro di grazia, giustizia e dei culti — L'interpellanza è esaurita — Presentazione di disegni di legge — Si approvano senza discussione i disegni di legge: « Proroga al 30 giugno 1907 del termine fissato dalla legge 15 luglio 1906, n. 353, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali » (N. 412); « Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolanze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione » (N. 413); « Creazione di nuovi posti nelle tabelle organiche del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed aumento del compenso del lavoro straordinario » (N. 427) — Discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 408) — Parlano, nella discussione generale, il senatore Carafa D'Andria ed il ministro degli affari esteri — I capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e categorie, e gli articoli del disegno di legge sono approvati senza osservazioni — Chiusura di votazione — Si approvano senza discussione lo « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 415); lo « Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 435) e l'assestamento degli « Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 431) — Risultato di votazione — Avvertenza del Presidente.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia, giustizia, e dei culti, degli affari esteri, delle finanze, della guerra, della pubblica istruzione, delle poste e dei telegrafi, dell'agricoltura, industria e commercio.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Dal Ministero dell'interno mi è pervenuta la seguente comunicazione, di cui prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« Roma, 20 dicembre 1906.

« Ai sensi dell'art. 295 della legge comunale e provinciale mi onoro trasmettere gli uniti elenchi dei RR. decreti di scioglimenti dei Con-

sigli provinciali e comunali e di proroga dei termini per la ricostruzione dei Consigli stessi, riferibilmente al mese di novembre 1906.

« Unisco le relazioni ed i RR. decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale*.

« Il ministro
« GIOLITTI »

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'interno di questa comunicazione.

Ora do lettura al Senato della seguente lettera:

« 23 dicembre 1906.

« Eccellenza,

« Ho dato partecipazione ai parenti tutti del compianto principe di S. Elia, di quanto la E. V. si degnò comunicare col foglio 12 corr. n. 1319-3113.

« In nome dell'intera famiglia e particolarmente di mia suocera, principessa di S. Elia, di mia moglie, duchessa di Gela, unica figlia dell'estinto, e mio, ho l'onore di esprimere alla E. V. i più vivi ringraziamenti per le belle parole che si degnò pronunziare in memoria di Lui, e per l'invio della copia del resoconto assicurandola che viva resterà in noi la gratitudine per la parte presa al nostro dolore dalla E. V. e dall'alto Consesso. Con perfetta osservanza e massima considerazione ho l'onore di dichiararmi

« Della E. V.

« Dev.mo

« Capitano CARLO TRIGONA

« Duca di Gela

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Ponsiglioni chiede un congedo di tre settimane per motivi di salute; il senatore Rossi Luigi di giorni tre per motivi di salute; il senatore Oddone di giorni cinque pure per ragioni di salute.

Se non vi sono osservazioni questi congedi s'intenderanno accordati.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Spese straordinarie militari per l'esercizio finanziario 1906-907:

Stato di previsione della spesa del Mini-

stero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907:

Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Milano l'ex-fortino di porta Vittoria in detta città:

Proroga del termine assegnato dalla legge 25 giugno 1905, n. 260, sulla conservazione dei monumenti.

Prego il senatore, segretario Taverna, di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Quarta al ministro di grazia, giustizia e dei culti, per sapere che cosa vi sia di vero circa le agitazioni che i giornali annunziano essersi fatte in parecchi collegi giudiziari, come in quelli di Genova, Siracusa, Catania, e se e quali provvedimenti intenda egli prendere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo « Svolgimento dell'interpellanza del senatore Quarta al ministro di grazia, giustizia e dei culti, per sapere che cosa vi sia di vero circa le agitazioni che i giornali annunziano essersi fatte in parecchi collegi giudiziari, come in quelli di Genova, Siracusa, Catania, e se e quali provvedimenti intenda egli di prendere ».

Ha facoltà di parlare il senatore Quarta.

QUARTA. (*Segni di attenzione*). Signori Senatori. Non ho che a dire poche parole a svolgimento della mia interpellanza.

Mi è parso che l'attuale e dolorosa condizione, nella quale è da qualche tempo gran parte della magistratura, abbia origine e si mantenga per un equivoco, che è perciò urgente dissipare.

Intende l'onorevole Guardasigilli impedire, o, come altri disse, reprimere lo svolgimento del Congresso dei magistrati?

Io non lo credo per una duplice ragione.

In primo luogo, perchè non mi par possibile si voglia interdire ai magistrati l'esercizio di un diritto, che lo Statuto consente a tutti i cittadini, il diritto cioè, di riunirsi ed insieme discutere tutto quello che possa riguardare la loro posizione, la loro carriera, l'interesse del Corpo al quale appartengono; quale diritto viene anche pei magistrati riconosciuto, e sotto una speciale forma disciplinato dall'articolo 189 dell'ordinamento giudiziario.

In secondo luogo, perchè la costituzione del Congresso è sorta sotto la luce del sole, ad esso hanno aderito bassi, alti ed altissimi magistrati, i Comitati e Sottocomitati si sono composti, ed hanno agito sotto gli occhi di tutti; il Comitato centrale si è anche recato a fare atto di omaggio ai ministri di grazia e giustizia del tempo, e questi, se non vi hanno aderito, non pare che abbiano apertamente riprovato il Congresso, ma lo hanno, non fosse altro, tollerato. Or sarebbe certamente inopportuno e sconveniente volere oggi impedire e soffocare lo svolgimento di un Congresso, contro la cui costituzione veruna obiezione non era mai stata fatta.

Son sicuro di appormi al vero, ritenendo invece, che si debba, e l'onorevole Guardasigilli voglia, nello interesse stesso della magistratura, prevenire e provvedere a che non si trasmodi, non si ecceda, non si esorbiti, sia per la sostanza che per la forma, da quei confini che già furono segnati nel programma che venne pubblicato, ed entro i quali era ed è, in ogni caso, imprescindibile, che si abbia a svolgere l'azione del Congresso, e dei Comitati e Sottocomitati.

Che se questo è veramente, come suppongo, l'intendimento dell'onorevole ministro, io mi permetto raccomandargli, che voglia richiamare l'attenzione degli illustri Capi dei collegi giudiziari, perchè vedano se, anzichè rimanere estranei, spettatori indifferenti, non paia loro più conveniente, intervenire là dove lo stimino utile per dare quei consigli, e quei suggerimenti, che possono essere dettati dalla loro saviezza e prudenza, affinchè lo svolgimento del Congresso e l'azione dei Comitati segua, sotto quella forma calma e decorosa, che è designata dallo articolo 189 dell'Ordinamento giudiziario, e che io reputo sia necessario debba osservarsi nello interesse di tutti, e per l'alto prestigio della Magistratura.

Ad ogni modo, il voto che io esprimo si è che l'onorevole Guardasigilli, voglia dire chiaro e netto il suo pensiero, sicchè possa aversi una norma sicura, e possa ritornare la calma nella Magistratura, alla quale io mi onoro di appartenere da più che quarant'anni, dedicandole, come le dedicherò sempre con passione, tutte le mie povere forze; e Dio sa che cosa non avrei fatto, e che cosa non farei per

risparmiarle e per far cessare quelle agitazioni e tribolazioni, nelle quali da parecchi giorni si travaglia. (*Approvazioni*).

**Presentazione di progetti di legge
e di documenti.**

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per: « Provvedimenti a favore dell'ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato ed inviato agli Uffici.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge sul « contratto di lavoro nelle solfate di Sicilia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti documenti: 1° l'accordo intervenuto fra l'Italia, l'Inghilterra e la Francia per la repressione del contrabbando delle armi e munizioni nel mar Rosso, nel golfo di Aden e nell'Oceano Indiano firmato a Londra il 13 dicembre 1906; 2° l'accordo tra l'Italia, l'Inghilterra e la Francia concernente l'Etiopia firmato a Londra il 13 dicembre 1906; 3° la relazione sulla utilizzazione a scopo d'irrigazione delle acque del Gash nella colonia Eritrea.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della comunicazione di questi documenti.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione della interpellanza del senatore Quarta

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guardasigilli.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti. (Segni di attenzione).*

Non posso dissimulare al Senato la mia sorpresa per lo svolgimento dell'interpellanza dell'onor. senatore Quarta, imperocchè egli ha svolto un'interpellanza che non ha presentato e non ha svolta quella che aveva presentato.

Non debbo che dar lettura al Senato del testo della interpellanza presentata: essa suona così: « per sapere che cosa vi sia di vero circa l'agitazione che i giornali annunziano essersi fatta in parecchi collegi giudiziari, come in quello di Genova, Siracusa, Catania, e se e quali provvedimenti intenda egli prendere ».

A questa interpellanza, io, che non ho facile la parola (*si ride*), e non ho pronti i mezzi per parlare estemporaneamente, era solamente preparato a rispondere; all'altra, no. Sono colto perciò alla sprovvista; non potevo assolutamente supporre che il senatore Quarta si fosse limitato a chiedermi se io consentissi o no al Congresso, se avessi intenzione di proibirlo o di permetterlo. Solo per ragioni di cortesia consento anche a rispondere a questa verbale interpellanza fatta oggi, ma debbo incominciare con l'interpellanza scritta, perchè, quella, secondo me, stabilisce la premessa per venire all'altra che può essere considerata come conseguenza.

Il senatore Quarta saprà, come sa il Senato, gli spiacevoli fatti avvenuti a Genova: io ne ebbi un'impressione enorme e non debbo nascondere al Senato nè i fatti come con precisione sono avvenuti, nè i miei apprezzamenti. La sera del 16 dicembre corrente il giornale la *Tribuna* pubblicava il seguente telegramma:

« Il Sottocomitato distrettuale di Genova, esaminato il progetto di legge della riforma giudiziaria presentato da S. E. il ministro Gallo, ritenendo che, salvo per alcune disposizioni di secondaria importanza, il progetto nelle sue linee generali costituisce una nuova delusione e un nuovo pericolo, che non risponde ai bisogni dell'amministrazione della giustizia e della magistratura, peggiora le condizioni degli uditori, degli aggiunti, dei pretori e dei cittadini ren-

dendo lentissima la carriera già troppo lunga senza un reale corrispettivo e miglioramento, e con la richiesta di maggiori sacrifici peggiora le condizioni dell'Alta magistratura con una apparente e dilazionato aumento di stipendio, viola i diritti acquisiti fra l'altro con la fusione della magistratura giudicante con la magistratura inquirente, non provvede al decoro necessario della magistratura; fa voti che il progetto di legge sia radicalmente modificato; che nel prossimo congresso tra i fini da conseguire sia esplicitamente posto il miglioramento economico da ottenere anche separatamente da qualunque altra riforma, ed immediatamente, perchè indispensabile per ogni provvedimento che miri a rendere la nostra magistratura degna di un popolo civile ».

Questa notizia era preceduta dall'altra concepita così: « I magistrati del distretto di Genova in numero di oltre 50 consiglieri di Appello, aggiunti giudiziari e uditori, si sono radunati nel pomeriggio per discutere sul disegno di legge presentato da S. E. il ministro Gallo. Dopo animata discussione hanno votato ad unanimità il seguente ordine del giorno ».

Dopo di avere lavorato lunghi mesi per la elaborazione di alcuni disegni di legge a beneficio del personale della magistratura, di avere con l'ausilio dei miei colleghi assegnati due milioni e mezzo quasi di aumenti di stipendi, di aver segnate le più larghe garanzie e franchigie alla magistratura stessa, quell'ordine del giorno così intempestivo e così ingiusto mi parve veramente tale da scoraggiare chiunque in Italia voglia accingersi a migliorare le istituzioni del proprio Paese, e le condizioni di coloro che le incarnano! Ebbi la speranza, la illusione, che la notizia non fosse vera; colsi l'occasione che il senatore Pagano il 17 dicembre svolse un disegno di legge sulla competenza delle Cassazioni, e non nascosi il mio rammarico, ed il mio sdegno per la stampa che aveva certamente adulterato le deliberazioni dei magistrati di Genova, ed aveva cercato di diminuire il prestigio della magistratura, perchè certamente non può restare saldo il prestigio dell'ordine giudiziario quando si inventano intenzioni e disposizioni nel ministro e nel disegno di legge che non sussistono, e quando, saltando ministro e Parlamento, si fanno voti allo stesso Corpo giudiziario costi-

tuito in Congresso, come se al di sopra ed al di fuori dei poteri costituiti si possa concepire una Assemblea costituente di magistrati. (*Benissimo — Approvazioni*).

Quel giorno fu per me un giorno di dolore: per lunga consuetudine di vita, per intimo sentimento di riverenza, per la profonda coscienza dell'alta sua missione sociale, ho sempre amato e stimato, amo e stimo la magistratura come la più nobile tra le più nobili istituzioni dello Stato.

Quello di Genova mi parve un segno di decadenza e profondamente me ne afflissi. (*Bene — Approvazioni*).

E la notizia non era interamente vera, per quanto non fosse interamente falsa. Con un comunicato ai giornali di Genova del 19 dicembre veniva fatta la seguente rettifica:

« Alcuni magistrati ci inviano codesto comunicato con preghiera di pubblicazione, perchè nè il merito dell'ordine del giorno che si dice votato nel Sotto-comitato dei magistrati, nè la riprovazione che da qualche giornale si è mossa al detto ordine del giorno, come quello che non era conforme al programma del congresso o assolutamente indecoroso, siano condivisi da coloro che pure intervenendo o si assentarono, o dissentirono, o non parteciparono al voto. Importa che la S. V. voglia rettificare il comunicato che le è stato fatto in questo senso:

1° Che 43 e non 50 furono i magistrati che su 70 erano presenti al congresso;

2° Che 5 o 6 dei convenuti si assentarono;

3° Che non tutti gli intervenuti condivisero il pensiero espresso nell'ordine del giorno;

4° (Noti bene il Senato). Che nessuna votazione, con nessuna forma, fu fatta, tranne quella di ritenersi l'ordine del giorno approvato in quella seduta, nè era possibile, avuto riguardo alla confusione e al tumultuoso andamento della seduta ».

Questa nuova notizia diminuì di intensità il voto, dapoichè limitò il numero di coloro che lo emisero, ma aumentò certamente la responsabilità, la quale diventò maggiore, in coloro che vi rimasero.

Concepite voi una assemblea di magistrati la quale non sia capace di votare un ordine del giorno e che dia per avvenuta una votazione non avvenuta? Immaginate voi la sor-

presa del pubblico nel vedere l'aula giudiziaria, dove deve amministrarsi serena la giustizia, convertita in uno spettacolo di tanta baraonda? Dobbiamo constatarlo, lo scandalo non poteva essere maggiore. Sono lieto però di comunicare al Senato che l'alta magistratura genovese non assunse la responsabilità di quel fatto: si riunì in assemblea generale, a norma dell'articolo 189 dell'ordinamento giudiziario testè indicato dal senatore Quarta, ed emise unanimemente, presenti tutti i consiglieri, compresi quei pochi che avevano preso parte alla precedente riunione, una deliberazione concepita in questo senso: mi duole il dover leggere al Senato due pagine di scritto, ma non posso farne a meno, perchè non credo che debba restare sotto l'accusa, che si rileva chiara, manifesta da quei due comunicati ai giornali, la magistratura genovese che ha così nobilmente riparato.

« La Corte d'appello di Genova riunita in assemblea generale, dopo avere udito gli schiarimenti di alcuni suoi componenti che presero parte alla riunione dei magistrati tenuta testè in questa città per discutere il progetto di legge di ordinamento giudiziario presentato dal ministro al Parlamento: ritenuto che i componenti di questa Corte abbiano pienamente giustificata la loro condotta in quella adunanza, constatata d'altra parte con rammarico che da altri magistrati intervenuti si volle ritenere come approvato un ordine del giorno neppure sottoposto a regolare votazione, e lo si volle comunicare alla stampa quale espressione della magistratura di tutto il distretto: ritenuto che nessuno può arrogarsi la rappresentanza della magistratura stessa poichè la medesima spetta soltanto all'assemblea dell'ordine convocata nei modi e nei casi previsti dal vigente ordinamento giudiziario, e ciò a prescindere che gli intervenuti in quella adunanza non costituivano la rappresentanza numerica dei magistrati di questa città: la Corte deplora, così nella forma come nella sostanza, l'ordine del giorno che fu considerato come approvato da quella assemblea, poichè se è certamente lecito ai magistrati singoli o riuniti in Comitato di esaminare il progetto di legge, di far pervenire al Ministero e alla Commissione parlamentare i loro voti e le loro rimostranze per tutto quanto credono lesivo dell'interesse particolare o generale della magistratura, non può d'altra parte

consentirsi l'esprimere la loro opinione se non in termini misurati, e molto meno può essere lecito investire l'opera del ministro, (e qui mi permetta il Senato che tralasci alcune frasi), il quale ha avuto solo il fermo e reale proposito di rialzarne le sorti morali e materiali e mantenerne alta la dignità e l'indipendenza, cosa che risulta pur all'evidenza dall'insieme della proposta riforma d'ordinamento giudiziario».

Ebbene, io prendo occasione dalla lettura di questa deliberazione, da questo distacco tra gli alti ed i bassi ed infimi gradi della magistratura, per ricavarne che non tutta la magistratura si può confondere, e che il fenomeno avvenuto in questi ultimi giorni deve essere circoscritto nei suoi più ristretti limiti, nei suoi più angusti confini.

Oltre del fatto di Genova null'altro è avvenuto in Italia. Nessuna agitazione la quale sia stata scomposta o tumultuosa può deplorarsi. Sono avvenute delle riunioni di magistrati a Catania, a Milano, a Napoli, con molta calma e con molta serenità. Hanno esaminato il disegno di legge, hanno nominato delle Sotto-commissioni perchè riferissero all'assemblea generale, per prendere poi definitive deliberazioni. A Siracusa i magistrati riuniti in assemblea hanno fatto un voto, che mi hanno trasmesso e che io terrò nella dovuta considerazione.

Sicchè posso affermare al Senato che, meno il fatto isolato di Genova, in nessun'altra parte d'Italia la magistratura ha seguito l'esempio d'inconsulte proteste. Essa si agita, ed è nel diritto di agitarsi quando l'agitazione si limita alla discussione e alla presentazione di voti.

L'agitazione furiosa è tutta fittizia: si trova solamente nelle colonne dei giornali di opposizione. (*Ilarità*).

Che cosa io sono divenuto in questi ultimi giorni non lo so! Un giorno sono Nerone, un giorno sono Amleto. Con la massima indifferenza mi sbalzano dall'uno all'altro di questi due eroi classici del dramma umano. Mi fanno diventare Amleto dopo avermi detto Nerone, per avere il gusto di farmi dichiarare incerto e indeciso, dopo avere avuto il gusto di farmi dichiarare feroce! Ma evidentemente non sono stato nè l'uno nè l'altro. Mi diverto la sera a leggere i giornali: non trovo in essi una notizia che sia vera.

È falso, per esempio, che il procuratore del

Re di Roma mi abbia presentato le sue dimissioni, o che abbia a me manifestato l'intenzione di presentarle: quell'egregio uomo può farne testimonianza. Falso che due sostituti procuratori del Re siano stati esonerati da me dalla carica di segretari della Commissione consultiva, perchè da che mondo è mondo non si può esonerare da un ufficio chi non lo ha. Non erano segretari, quindi non si potevano esonerare. Falso che io abbia trasmesso una circolare telegrafica ai procuratori generali del Re per impedire che i magistrati venissero a Roma. Falso che io abbia fatto una circolare con la quale volevo impedire ai magistrati di riunirsi nelle aule giudiziarie. È vero solamente che io feci una circolare, richiamandone una precedente dell'onorevole Taiani del 1886, relativa all'obbligo della residenza dei pretori e dei giudici. Avrò inviato questa circolare per impedire che i magistrati venissero a Roma? Non lo so: certamente l'ho fatta nell'interesse dei servizi giudiziari, perchè non è possibile, in qualunque tempo e per qualunque ragione, che si lascino vuote le sedi delle preture e dei tribunali, e che si sospenda o s'intralci così l'amministrazione della giustizia.

Non mi lascio arrestare dall'emettere certi provvedimenti, necessari al regolare funzionamento della giustizia, dal timore di giudizi che potrebbero esser dati dai malevoli, come non posso tacere che se avessi avuto la coscienza che nessuno dei magistrati si sarebbe allontanato dalla sua residenza, non avrei avuto nessuna ragione di richiamare in vigore la circolare dell'onor. Taiani.

Dunque tengo ad assicurare il Senato che nessuna agitazione degna di nota è avvenuta, meno quella di Genova, e che l'equivoco di cui parlava il senatore Quarta non sta nel sapere se il ministro sia o pur no favorevole al Congresso, se il ministro si opponga o no alla discussione dei suoi disegni di legge, se il ministro voglia vietare o no ai magistrati di portare la critica ai suoi progetti: l'equivoco sta in questo, nel credere che ci sia un conflitto fra il ministro e la magistratura, mentre non vi è altro che un pio desiderio dei giornali perchè questo conflitto sorga, e l'assoluta ripugnanza da parte mia, e credo anche da parte dei magistrati, che questo conflitto possa sorgere.

Debbo esser grato al senatore Quarta di aver presentato la sua interpellanza, perchè una interpellanza presentata da lui, che è uno dei pochi altissimi magistrati, apprezzato universalmente per il suo ingegno e per la sua cultura, può significare, anzi suona sicuramente, una rivendicazione della dignità del corpo da parte di chi ha il diritto di riassumerlo e rappresentarlo, e nello stesso tempo un monito a tutti coloro che senza alcuna ragione e senza cognizione di causa, e solo a fine di provocare una agitazione politica, si occupano di queste questioni.

Eccomi ora a rispondere brevissimamente al senatore Quarta relativamente al congresso.

Quando ebbi l'onore di assumere l'ufficio di ministro si presentò a me una frazione di un comitato ordinatore di un congresso tra i magistrati; ebbi una lunga conferenza coi tre magistrati che da me furono ricevuti. Da questa lunga conferenza sorse l'accordo fra noi che non fosse opportuno in quel tempo convocare il congresso, e che si dovesse sospendere a tempo indeterminato. Da quel giorno fino ad oggi io non ho visto più alcuno; nessuno si è più presentato a me per sapere se il congresso si dovesse tenere o no, se la sospensione concordata prima si dovesse togliere oppure no; quindi nulla ho più saputo: ho letto solamente in alcuni giornali che io volevo ad ogni costo proibirlo, ed in altri che volevo permetterlo. Secondo il colore dei giornali io l'ho proibito e l'ho permesso; però la verità è che siccome nessuno è venuto da me per avere pareri e consigli e non ho mai avuto occasione di dire precisamente la mia opinione. E questa mia opinione forse era diversa prima del fatto di Genova: dopo il fatto di Genova è un poco mutata. Perchè si possa consigliare ed incoraggiare un congresso di magistrati è mestieri che si abbia la maggiore guarentigia e malleveria dai magistrati stessi che non venga menomamente compromesso il decoro del corpo della magistratura; che si sappia tassativamente qual'è il suo scopo; e che si giudichi prima sulla sua opportunità. Chi si è presentato a me? Chi mi ha offerte queste guarantigie? Chi mi ha date le occorrenti malleverie? Chi me ne ha dimostrata l'opportunità e l'utilità? Nessuno.

Ora io, se durante la mia amministrazione

non posso permettere che venga violato o diminuito il diritto alla libera discussione, non posso contemporaneamente permettere con leggerezza che per atti inconsulti possa abbassarsi il livello della dignità di questa altissima funzione dello Stato qual'è la magistratura. La mia responsabilità sarebbe gravissima nell'un caso e nell'altro. (*Benissimo*).

Ed è appunto qui il nodo della questione; la libera discussione.

Ma chi ha mai pensato che i miei disegni di legge non si dovessero discutere anche dagli stessi magistrati? Ma chi ha mai supposto che io fossi così geloso dell'opera mia da impedire agli interessati, a coloro che precisamente sono oggetto del disegno di legge, di poterlo liberamente criticare e censurare come hanno fatto a Siracusa, come si apprestano a fare a Catania, a Napoli, a Milano? Io non ho nessuno amore di paternità per le singole disposizioni del disegno di legge. Ho l'amore della paternità per i concetti fondamentali, e il primo tra essi è quello del miglioramento del personale della magistratura. Quindi se in modo diverso, con gli stessi mezzi, mi si offrisse la maniera di contentarli ancora di più, io sarei più lieto degli stessi magistrati. Ma lo crederebbe il Senato? Fino ad oggi non ho ricevuto alcun voto, meno quello del tribunale di Siracusa. Ciò che cosa significa? Che nell'attuale pacifica agitazione c'è sotto un elemento perturbatore che insinua di saltare il ministro e le Commissioni parlamentari e di costituire la magistratura come un corpo chiuso, che respiri coi suoi polmoni, che si muova ed operi coi suoi arti, senza controlli ed autorizzazioni esteriori, e senza riconoscere menomamente l'autorità di quel potere esecutivo che è costituzionalmente responsabile di fronte al Parlamento ed al Paese. (*Approvazioni*).

Si riuniscano, adunque, mediante le assemblee generali, i magistrati di ogni grado e di ogni luogo; discutano, studino, ed io non avrò nessuna difficoltà di esaminare le loro critiche, per quanto acerbe, le loro censure, per quanto molteplici.

Ma chi avrebbe mai pensato che a Genova fosse avvenuto quello che è avvenuto, che, cioè, senza aver letto il disegno di legge, cosa che risulta dallo stesso verbale della seduta, si fosse detto tanto male del disegno di legge stesso con la predisposizione di fare l'opposizione per

l'opposizione, e si fosse persino trascurato qualunque esame sommario e superficiale? E tutto questo perchè? Parliamoci chiaro, poichè tutto il resto è un pretesto, perchè non sono soddisfatti dei mezzi finanziari e delle disposizioni sulla autonomia.

Come uomo di Governo, ho il dovere di parlar franco di fronte al Parlamento. Queste sono le ragioni per le quali si sono agitati incompotamente quelli di Genova, e si agitano compostamente tutti gli altri esercitando un loro diritto.

Ebbene credo indispensabile dovere di lealtà dichiarare che quanto ai mezzi finanziari io di nulla posso disporre oltre quello di cui ho disposto; e che tutte le agitazioni sono inutili appunto perchè non posso andare più oltre. È bene che in questo momento ciò si sappia. Ne avrei il desiderio, ma non ho il modo, la possibilità di attuarlo.

Questo non toglie che si possa rimaneggiare il mio organico in guisa che se contiene qualche difetto possa essere corretto, se presenta qualche imperfezione, possa essere eliminata, e se c'è qualche categoria di magistrati che non ne sia soddisfatta, si possa con gli stessi mezzi finanziari, trovar modo di soddisfarla. Ma se ciò è possibile, cioè quando sarà dimostrato che un diverso organico, ed a questa sola condizione non avrò alcuna difficoltà a consentire, non disturbi menomamente l'organismo e l'economia delle giurisdizioni stabilite nel disegno di legge. Su questo punto è bene intenderci.

L'organismo di qualche altra amministrazione può tollerare un organico del personale fatto con una certa indipendenza di criteri, perchè è possibile poi far funzionare l'organismo dell'amministrazione in base all'organico del personale: che vi sia in una amministrazione un capo divisione, invece di un capo sezione, od un capo sezione invece di un segretario, è cosa indifferente, sicchè si può non tener presente, nel far l'organico, l'organismo fisso, impalato dell'amministrazione, ma questo si può piegare sino ad un certo punto anche secondo i bisogni dell'organico del personale.

Ma si può dir lo stesso dell'organico giudiziario?

Questo è necessariamente la conseguenza dell'organismo delle giurisdizioni; non si può

rendere incompleto un grado di giurisdizione solo per migliorare la condizione del personale nell'organico giudiziario: tutte le possibili agevolazioni, tutte le possibili considerazioni favorevoli perchè l'organico giudiziario risponda agli interessi, ai bisogni dei magistrati, ma purchè non venga menomamente toccato l'organismo delle giurisdizioni: io non posso mettere un giudice dove è necessario ci sia un consigliere d'Appello o un consigliere d'Appello dove è necessario un consigliere di Cassazione; il numero dei magistrati è quello che è richiesto dalle giurisdizioni e dai bisogni che ogni grado di giurisdizione presenta; non è da modellarsi sull'organico del personale, ma viceversa. Così vi sono delle amministrazioni le quali possono non avere una base molto larga, ma nell'organico giudiziario è necessario, siccome la giurisdizione pretoriale è la più estesa, che la base sia larga; ed ecco qual'è una delle difficoltà.

Le promozioni nei primi stadi della magistratura non possono essere molto rapide e celeri. Ciò non toglie che si possa provvedere nel modo migliore. Del resto è incontestabile che col mio disegno di legge il personale della magistratura venga di gran lunga avvantaggiato. Ho stabilito stipendi di 4 e 5 mila lire per i giudici, di 6 mila lire per i vice-presidenti, di 7 ed 8 mila lire per i consiglieri di Corte d'appello, di 9 e 12 mila per i consiglieri di Cassazione. Si dice solamente che questi stipendi maggiori vengono neutralizzati dal rallentamento della carriera. Io ho fatto tutti i calcoli; ho visto che, secondo il mio disegno di legge, i magistrati di merito voleranno; coloro che debbono solamente procedere per anzianità, avranno su per giù quasi la stessa condizione di oggi; solo la differenza è per gli aggiunti giudiziari; ebbene, su questo punto si cercherà, si tenterà, dentro i limiti del possibile, di provvedere. E perchè ci sono le Commissioni parlamentari? Ci sono appunto per questo. Si presentino i voti concreti e le proposte precise, o al ministro o alla Commissione parlamentare, e, se sarà possibile soddisfarli, saranno soddisfatti.

L'altro punto è l'autonomia; e qui è mestieri che io parli chiaro e netto. C'è oggigiorno uno stuolo di giovani i quali credono che l'autonomia della magistratura debba significare

assoluta sottrazione alla vigilanza ed al controllo del potere esecutivo. Dicono infatti che io non sia un uomo moderno, appunto perchè non accettò questo, che, secondo loro, è un ideale moderno: auguro a quei giovani, che la pensano così, di studiare, di essere imbevuti di idee moderne come lo sono io, e posso dirlo senza modestia. Senonchè è risaputo che il pensiero precorre sempre l'azione: forse nel pensiero scientifico esiste e si vagheggia quest'ultima organizzazione della magistratura, ma ancora non pare che le condizioni reali ed effettive della società possano permettere che ciò avvenga. Chi è responsabile di fronte al Parlamento e di fronte al Paese dell'esercizio della funzione giudiziaria e delle conseguenze dell'esercizio di essa, deve avere anche i modi limitati e ristretti di poter prevenire e di poter riparare: prevenzione e riparazione che sono state ridotte ai minimi termini nelle ultime leggi, e che io riduco ancora di più nei disegni di legge che ho testè presentati.

Ma dicono: questo controllo deve farlo la stessa magistratura. Rispondo io: certi progressi sociali non è possibile che si facciano per salti, è mestieri che si attuino per gradi. Comprendo che forse si arriverà in un avvenire più o meno lontano a questo punto; ma si deve anche comprendere che l'autonomia non s'impone, l'autonomia si ispira; l'autonomia non si dispone per legge, l'autonomia è corollario di un dato grado del processo delle pubbliche istituzioni e di date condizioni della pubblica educazione. Lo stesso avviene di tutti i progressi sociali; se le condizioni reali non si prestano non possono attuarsi; e se sono l'effetto di concetti astratti e squilibrati, e non prodotti dalle vere condizioni della società, durano poco e si torna subito indietro con gravissimi perturbamenti. Del resto il magistrato è come il sacerdote, la missione del sacerdote è sacra, ma è fuor di dubbio, che la storia e le cronache molti sacerdoti segnano come simoniaci! Anche la magistratura, corpo sommatamente rispettabile ed intemerato, può avere una sparutissima minoranza che non stia all'altezza normale e che abbia bisogno di qualche freno e di qualche controllo.

Relativamente, adunque, alla autonomia non sono nè poche nè lievi le malleverie che ho stabilite, e non è possibile che se ne diano

delle altre. Io credo che nessun ministro abbia abbondato nell'abbandonare le facoltà che aveva a sua disposizione come ho fatto io nel disegno di legge che ho presentato alla Camera dei deputati.

Ed ora non mi resta altro che rispondere all'ultima parte della interpellanza del senatore Quarta. Egli faceva una differenza tra la forma e la sostanza di un congresso; è possibile che il congresso se fosse tenuto, egli diceva, con tutti gli alti magistrati avrebbe in sé garanzia di successo: io non lo so; in fatto però sinora noi non possiamo che almanaccare: anzi esistono dei precedenti, i quali fanno dubitare del possibile fondamento dell'idea del senatore Quarta. Ad ogni modo siccome sono disposto ad autorizzare tutte le riunioni di magistrati di ogni grado, e di ogni sede, ed in qualunque modo avvengano, purchè si discuta serenamente ed obbiettivamente, non credo perciò d'indugiarmi sul congresso.

I comitati e sotto-comitati di un congresso, sempre incerto e non mai deciso, corrono pericolo di trasformarsi in comitati permanenti di agitazione fra i magistrati; io non ho difficoltà a dichiarare al senatore Quarta che, se acquistassi la convinzione che i metodi di organizzazione e di propaganda di questi comitati fossero lesivi della dignità del Corpo, ne farei un giudizio severo.

Si: li giudicherei severamente: perchè una scomposta agitazione ferisce nel cuore il sentimento del paese, che vede in questa magistratura il palladio e la garanzia di ciò che hanno di più sacro i cittadini; ferisce la reputazione dei magistrati, reputazione che legittimamente li circonda e li accompagna; ferisce la pubblica coscienza, la quale vede nella magistratura e nell'esercito i due fattori principali della sua grandezza, la giustizia e la difesa nazionale; ferisce mortalmente il buon nome del Paese all'estero, perchè non è possibile il credito fuori d'Italia, quando comincia a fallire il corpo che ne rappresenta il più saldo, il più etico fondamento.

Ora, io non posso permettere che ciò avvenga sotto la mia amministrazione. I miei doveri sono svariati, sono coesistenti, ma sono divergenti, e sino a un certo punto sono quasi in conflitto tra loro; con molta buona volontà li contempererò, li eseguirò tutti con-

temperati, senza lasciarmi trascinare da fallaci impressioni, da tendenze restrittive, da insistenti timori, e adempirò tanto quelli attinenti ad assicurare una liberissima discussione, quanto quelli che attengono ad assicurare il mantenimento della disciplina; e confido che il Parlamento ed il Paese si presteranno a darmi aiuto perchè conduca in porto una riforma, la quale provvede, checchè se ne dica, e quantunque sia contrariata, al miglioramento del personale della magistratura, e alla più forte, più robusta, più sicura e più agile amministrazione della giustizia. (*Applausi prolungati*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Quarta.

QUARTA. Io per verità sono *meravigliato* della *meraviglia* dell'onorevole Guardasigilli, il quale ha detto, che io abbia svolta una interpellanza non presentata, ed abbia ommesso di svolgere la interpellanza che avevo proposta.

Che cosa domandavo nella interpellanza presentata? Che il Guardasigilli dichiarasse che cosa vi fosse di vero quanto alle agitazioni incomposte che i giornali annunziavano essersi fatte in taluni collegi giudiziari, e se e quali provvedimenti intendesse di prendere. Or quest'oggi io non ho fatto se non esporre brevisimamente, attendendo che l'onorevole Guardasigilli manifestasse che cosa vi fosse di vero in ordine alle agitazioni, che non mi pareva potessero i provvedimenti del Governo rivolgersi ad impedire o reprimere il congresso, ma che mi pareva invece i provvedimenti del Guardasigilli dovessero rivolgersi a prevenire e provvedere, a che non si trasmodasse, non si eccedesse, non si esorbitasse, tanto per la sostanza che per la forma, da quei giusti e naturali confini, che erano già segnati nel programma già a suo tempo formulato dal Comitato centrale, ed entro i quali confini dovrebbe in ogni caso, imprescindibilmente, pel decoro e pel prestigio della stessa magistratura, spiegarsi l'azione del Congresso. Dunque io non ho fatto oggi che svolgere l'interpellanza, che avevo precedentemente proposto.

L'onorevole Guardasigilli, poi, certamente per non essermi io espresso con abbastanza chiarezza, mi ha attribuito un concetto che veramente non è il mio. Io sono stato e sono ben lungi dal desiderare, che tutti gli alti magistrati aderiscano ed intervengano al Congresso,

tanto che, onorato di invito ad intervenire, non vi sono intervenuto, nè vi ho mai aderito; ho detto solo che sarebbe opportuno, che i Capi dei collegi giudiziari, pur non facendo parte del Congresso, non rimanessero estranei, spettatori indifferenti, al movimento, all'azione dei Comitati o Sotto-comitati, ma, conforme all'ordinamento giudiziario, invigilassero od intervenissero unicamente per esser larghi di consigli e di suggerimenti verso i magistrati componenti del Congresso, consigli e suggerimenti che possono essere dettati dalla loro saviezza e prudenza, ed ai quali non è mai ribelle la giovane Magistratura. Per tal modo si eviterebbero certamente quelle intemperanze e quelle incomposte agitazioni, che già si sono deplorate, e che non è impossibile si abbiano novellamente a deplorare in avvenire.

Quanto poi al contenuto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, io non posso, che dichiararmi soddisfatto; in quanto egli ha manifestata l'opinione già da me espressa, che, cioè, non si possano e non si debbano prendere provvedimenti che siano diretti ad impedire o reprimere il Congresso, ma che si possa e si debba provvedere affinchè l'azione del Congresso non trasmodi nella sostanza e nella forma, con danno e pregiudizio di tutti, ed in ispecie con danno ed offesa del prestigio della nostra Magistratura.

GALLO, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Ho chiesto la parola solamente per dire al senatore Quarta che nè egli può fare una proposta sul Congresso nè il Senato potrebbe votarla. Quindi è bene che questa questione sia lasciata da parte. Essa sarà poi risolta dal ministro come egli, sotto la sua responsabilità, crederà meglio. Per ora non occupiamoci di questa materia; occupiamoci piuttosto dell'attuale situazione che bisogna ad ogni costo fronteggiare. E mi permetta, onorevole senatore Quarta, di concludere con una calda evocazione a lei ed a quanti qui dentro appartengono ed onorano l'ordine giudiziario: mi aiutino essi, cooperino con me, si faccia o non si faccia il Congresso; la questione del momento sta al di sopra del Congresso. Vi ha qualche cosa di più alto da garantire e tute-

lare. Si mettano essi innanzi a persuadere i pochi agitatori che è bene che non si facciano sollevare dai mestatori e dai faccendieri politici e da altri elementi perturbatori; esercitino essi, che ne hanno l'autorità, tutta la loro influenza e le cose andranno bene senza o con il Congresso. (*Approvazioni vivissime; molti senatori si recano a stringere la mano all'oratore*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non facendosi proposte, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Presentazione di un disegno di legge.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Aumento di 2,700,000 lire al capitolo 65 - restituzioni e rimborsi (Demanio) - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Proroga al 30 giugno 1907 del termine fissato dalla legge 5 luglio 1906, n. 353, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali » (N. 412).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1907 del termine fissato dalla legge 15 luglio 1906, n. 353, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del progetto di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il termine fissato dalla legge 15 luglio 1906, n. 353, per l'applicazione provvisoria delle disposizioni contenute nella legge stessa, è prorogato fino al 30 giugno 1907.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico; se nessuno domanda la parola, la discussione è chiusa, ed il progetto sarà in seguito votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolzze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione » (N. 413).

PRESIDENTE. Viene ora la discussione del progetto di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolzze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(Vedi Stampato N. 413).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare la discussione generale è chiusa, e si procederà alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'articolo 10 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1907.

(Approvato).

Art. 2.

Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1907, le agevolzze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Creazione di nuovi posti nelle tabelle organiche del personale dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi ed aumento del compenso del lavoro straordinario » (N. 427).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Creazione di nuovi posti nelle tabelle organiche del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed aumento del compenso del lavoro straordinario ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(Vedi Stampato N. 427).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si procede alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nel personale di 2^a e 3^a categoria dell'Amministrazione postale e telegrafica sono aumentati:

N. 835 posti di ufficiale di 6^a classe;

N. 440 posti di aiutante di 5^a classe.

(Approvato).

Art. 2.

Le tabelle organiche allegate alla legge 11 luglio 1904, n. 344, e già modificate con le leggi nn. 345 e 346 del 9 luglio 1905, sono sostituite tutte con le nuove tabelle allegate alla presente legge. (Allegato 1).

(Approvato).

Art. 3.

I nuovi posti aumentati nell'organico, secondo l'art. 1^o, sono coperti nei modi ed alle epoche indicate dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

In eccezione a qualsiasi disposizione contraria anteriore, saranno ammessi a far parte dell'Amministrazione postale-telegrafica, quelli dei candidati dichiarati idonei in soprannumero nei concorsi indetti coi decreti ministeriali 12

luglio 1905 e 13 marzo 1906, che ne faranno domanda, entro i giorni 15 dalla promulgazione della presente legge, anche se avranno superati i limiti di età fissati dai rispettivi bandi.

(Approvato).

Art. 5.

I candidati idonei in soprannumero, provenienti dal concorso bandito in luglio 1905, sono nominati alunni; quelli che provengono dal concorso bandito in marzo 1906 prendono temporaneamente il nome di aspiranti aiutanti.

Agli uni ed agli altri è applicato il trattamento di cui all'art. 7 della presente legge.

Le condizioni per la loro ammissione in servizio saranno specificate con decreto ministeriale.

(Approvato).

Art. 6.

Gli alunni debbono prestare servizio gratuito, a titolo d'istruzione e tirocinio, per sei mesi e gli aspiranti aiutanti per tre mesi, dalla data della loro assunzione. Gli uni e gli altri debbono accettare la residenza loro assegnata.

Sono tuttavia esonerati dal tirocinio gratuito i candidati che si trovino in attività di servizio, in qualità di aiutanti, o di agenti subalterni di ruolo e fuori ruolo; essi conserveranno i rispettivi emolumenti sino al momento della loro nomina ad ufficiale di 6^a classe o ad aiutante di 5^a classe.

Il rifiuto ad uniformarsi alle condizioni stabilite dal presente articolo e dal decreto ministeriale di cui all'articolo precedente, od anche la semplice inosservanza di una qualsiasi delle condizioni medesime, costituisce motivo di decadenza dal diritto di ammissione.

(Approvato).

Art. 7.

Scaduto un anno dall'assunzione in servizio, i nuovi alunni e gli aspiranti aiutanti hanno diritto ad essere nominati, rispettivamente, ufficiali di 6^a ed aiutanti di 5^a classe, purchè abbiano serbato buona condotta e sostengano un esame pratico di servizio, il cui esito avrà influenza sulla graduatoria definitiva per la nomina ad ufficiale e ad aiutante, nei modi che

saranno determinati dal decreto ministeriale di cui al precedente art. 5.

Dopo i sei mesi, e dopo i tre, rispettivamente, di servizio gratuito, stabiliti dall'art. 6 della presente legge, gli alunni e gli aspiranti aiutanti, che non siano contemplati nella eccezione di cui al secondo alinea del precitato art. 6, fruiranno di una indennità giornaliera di L. 2.50 regolata col decreto ministeriale di cui all'articolo 5.

(Approvato).

Art. 8.

Gli 835 posti di ufficiale di 6^a classe sono conferiti:

In un primo periodo:

a) a 226 alunni attualmente in servizio, vincitori del concorso 12 luglio 1905, con decorrenza 1^o gennaio 1907; ed a 75 ricevitori ed aiutanti, appena proclamato l'esito del concorso preveduto dall'art. 146 del regolamento (lettera b), approvato con Regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546.

In un secondo periodo:

b) a 397 nuovi alunni da ammettersi per effetto dell'art. 4 della presente legge, e ad altri 113 ricevitori ed aiutanti, vincitori del concorso come sopra, gli uni e gli altri con decorrenza 1^o gennaio 1908, purchè per i primi sia trascorso l'anno di cui all'art. 7.

(Approvato).

Art. 9.

Gli altri posti d'ufficiale, ancora liberi dopo le assegnazioni di cui all'articolo precedente, saranno coperti in conformità di quanto prescrive l'articolo 146 del regolamento approvato con Regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546.

(Approvato).

Art. 10.

L'esame di concorso tra ricevitori ed aiutanti, per l'insieme delle quote loro assegnate dal precedente articolo 8, sarà bandito appena approvata la presente legge, e sarà unico per tutti i concorrenti.

I vincitori di questo concorso, classificati secondo i punti riportati, saranno nominati ufficiali, contemporaneamente agli alunni del gruppo rispettivo, per la quota parte che risulti di loro spettanza.

(Approvato).

Art. 11.

I ricevitori ed aiutanti, nominati ufficiali insieme agli alunni assunti mentre era in vigore il regolamento 26 gennaio 1902, saranno classificati in ragione di uno dopo ogni gruppo di tre alunni.

Quelli, invece, che entrino nel secondo periodo, insieme, cioè, agli alunni assunti in forza degli articoli 4 e 5 della presente legge, saranno iscritti nel ruolo degli ufficiali nell'ordine stabilito dall'articolo 146 del regolamento approvato con Regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546.

(Approvato).

Art. 12.

I 440 nuovi posti di aiutante sono conferiti come appresso:

In un primo periodo:

c) A 34 vincitori del concorso bandito in marzo 1906, non ancora nominati aiutanti per mancanza di posti, ed a 16 sottufficiali di terra e di mare, presentemente in esperimento, con decorrenza, per tutti, dal 1^o gennaio 1907.

In un secondo periodo:

d) A 243 aspiranti aiutanti, ammessi in forza degli articoli 4 e 5 della presente legge, ed a 115 sottufficiali che vi abbiano diritto per effetto della legge 19 luglio 1906, n. 372.

La nomina ad aiutante, di 5^a classe dei candidati di questo stesso secondo periodo, avrà luogo, dal 1^o gennaio 1908, sempre quando, a tale data, i primi 230 abbiano compiuto un anno dalla loro assunzione in servizio.

(Approvato).

Art. 13.

I posti di aiutante, che rimarranno vacanti oltre quelli assegnati agli aventi diritto per l'articolo precedente, saranno coperti secondo

le norme dell'articolo 149 del regolamento approvato con Regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546.

(Approvato).

Art. 14.

Per l'attuazione delle disposizioni sancite con la presente legge, nonchè per provvedere all'aumento del compenso per il servizio straor-

dinario nella misura che verrà stabilita con decreto Reale, a norma delle facoltà riservate all'articolo 348 del regolamento 14 ottobre 1906, n. 546, lo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908, è variato a seconda della tabella allegata. (Allegato 2).

(Approvato).

ALLEGATO N. 1.

TABELLE ORGANICHE

Tabella A.

I. CATEGORIA. — *Personale direttivo.*

3 Direttori generali a lire 9,000	L.	27,000
1 Direttore del Segretariato generale a L. 8,000	»	8,000
10 Capi di divisione, direttori superiori ed ispettori superiori di 1 ^a classe a L. 7,000	»	70,000
17 Capi di divisione, direttori superiori ed ispettori superiori di 2 ^a classe a L. 6,000	»	102,000
65 Capi sezione e direttori provinciali ed ispettori centrali di 1 ^a classe a L. 5,000	»	325,000
70 Capi di sezione e direttori provinciali ed ispettori centrali di 2 ^a classe a L. 4,500	»	315,000
105 Segretari, vice direttori provinciali, ispettori distrettuali, direttori delle costruzioni e direttori locali di 1 ^a classe a lire 4,000	»	420,000
190 Segretari, vice direttori provinciali, ispettori distrettuali direttori delle costruzioni e direttori locali di 2 ^a classe a lire 3,500	»	665,000
270 Segretari, vice direttori provinciali, ispettori distrettuali, direttori delle costruzioni e direttori locali di 3 ^a classe a lire 3,000	»	810,000
275 Vice segretari, vice ispettori di 1 ^a classe a lire 2,500	»	687,500
100 Id. Id. 2 ^a » a lire 2,000	»	200,000
100 Id. Id. 3 ^a » a lire 1,500	»	150,000
100 Volontari	»	—
1 Bibliotecario e direttore del Museo postale a lire 4,000	»	4,000

Tabella B.

II CATEGORIA. — *Personale amministrativo e contabile*

Quadro I.

30	Capi d'ufficio e cassieri a lire 4,000	L.	120,000
125	Id. id. » 3,600	»	450,000
220	Id. id. » 3,300	»	726,000
350	Id. id. » 3,000	»	1,050,000
450	Ufficiali di 1 ^a classe	» 2,700	» 1,215,000
700	Id. 2 ^a id. » 2,400	»	1,680,000
800	Id. 3 ^a id. » 2,100	»	1,680,000
850	Id. 4 ^a id. » 1,800	»	1,530,000
850	Id. 5 ^a id. » 1,500	»	1,275,000
1635	Id. 6 ^a id. » 1,200	»	1,962,000
200	Alunni		—
				<hr/>
6210				L. 11,688,000

Quadro II. — *Primi ufficiali ed ufficiali telegrafici.*

	Primi ufficiali	a lire 4,000.		
	Id.	» 3,600.		
16	Id.	» 3,300	L. 52,800
25	Id.	» 3,000	» 75,000
80	Ufficiali telegrafici	» 2,700	» 216,000
14	Id.	» 2,500	» 35,000
304	Id.	» 2,450	» 744,800
17	Id.	» 2,250	» 38,250
271	Id.	» 2,200	» 596,200
9	Id.	» 2,000	» 18,000
647	Id.	» 1,950	» 1,261,650
1	Id.	» 1,750	» 1,750
79	Id.	» 1,700	» 134,300
				<hr/>
1463				L. 3,173,750

Quadro III. — *Ausiliarie.*

50	Ausiliarie di 1 ^a classe a lire 1,800	L.	90,000
80	Id. 2 ^a id. id. 1,600	»	128,000
120	Id. 3 ^a id. id. 1,400	»	168,000
717	Id. 4 ^a id. id. 1,200	»	860,400
				<hr/>
967				L. 1,246,400

Tabella C.

III CATEGORIA. — *Personale di ordine.*Quadro I. — *Aiutanti.*

100	Aiutanti di 1 ^a classe a lire 2,000	L.	200,000
150	Id. 2 ^a id. id. 1,800	»	270,000
250	Id. 3 ^a id. id. 1,600	»	400,000
330	Id. 4 ^a id. id. 1,400	»	462,000
1630	Id. 5 ^a id. id. 1,200	»	1,956,000
<u>2460</u>			L.	<u>3,288,000</u>

Quadro II. — *Meccanici.*

1	Capo meccanico a lire 3,000	L.	3,000
25	Meccanici di 1 ^a classe a lire 2,500	»	62,500
30	» 2 ^a id. » 2,000	»	60,000
<u>56</u>			L.	<u>125,500</u>

Tabella D.

IV CATEGORIA. — *Agenti subalterni.*

Quadro I.

65	{ Brigadieri e messaggeri di 1 ^a classe (63) a lire 1,800	}	L.	117,000
	{ Commessi (2) a lire 1,800			
200	Brigadieri e messaggeri di 2 ^a classe a lire 1,600	»	320,000
600	Id. id. 3 ^a classe a lire 1,400	»	840,000
1800	Vice-brigadieri e vice-messaggeri a lire 1,200	»	2,160,000
1900	Portalettere e serventi di 1 ^a classe a lire 1,000	»	1,900,000
1800	Id. id. 2 ^a classe a lire 900	»	1,620,000
<u>6365</u>			L.	<u>6,957,000</u>

Quadro II.

50	Capi squadra di 1 ^a classe a lire 1,500	L.	75,000
180	Id. 2 ^a classe a lire 1,300	»	234,000
550	Guardafili di 1 ^a classe a lire 1,100	»	605,000
360	Id. 2 ^a classe a lire 1,000	»	360,000
<u>1140</u>			L.	<u>1,274,000</u>

Il numero degli agenti subalterni di ultima classe potrà essere aumentato in ragione dei bisogni del servizio e nei limiti delle somme stanziare in bilancio.

ALLEGATO N. 2.

Variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli anni finanziari 1906-907 e 1907-908.

Esercizio 1906-907.

Numero dei capitoli	TITOLO DELLE SPESE	Aumenti	Diminuzioni
		sugli stanziamenti primitivi	
1	Personale di carriera dell' Amministrazione centrale e provinciale (<i>Spese fisse</i>)	—	87,000 »
6	Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo	847,000 »	—
7	Assistenti e loro assimilati; telegrafisti militari; aiutanti in prova; allievi ed operai meccanici; operai in genere	48,000 »	—

Esercizio 1907-908.

Numero dei capitoli	TITOLO DELLE SPESE	Aumenti	Diminuzioni
		sulle prime previsioni	
1	Personale di carriera dell' Amministrazione centrale e provinciale ed eventuali indennità ad alunni e volontari	1,196,925 »	—
8	Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo	20,000 »	—
9	Assistenti e loro assimilati; telegrafisti militari; aiutanti in prova; allievi ed operai meccanici; operai in genere	26,000 »	—

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(Vedi Stampato N. 408).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Carafa d'Andria.

CARAFÀ D'ANDRIA. È sempre con molta trepidazione ch'io prendo la parola in questa assemblea. L'autorità dei colleghi i quali sono stati attori e testimoni dei grandi avvenimenti della patria, fa sì ch'io mi sento quasi audace allorchè chiedo che mi si consenta di parlare. Pure confido che a rendermi indulgenti gli onorevoli colleghi, varrà la convinzione, che a quest'ora essi hanno, di non udire da me cose ispirate ad una astiosa opposizione politica, o di vedermi agitare un turibolo innanzi al banco ministeriale. Io dirò cose che superano la critica a questo o a quel gabinetto, a questo o quel ministro.

Cominciamo dal notare un fatto, considerando quale relazione esista tra la nostra politica estera e l'opinione nazionale, e il fatto è questo che, a voler esser sinceri, una opinione pubblica in Italia non esiste, onde i ministri o quegli uomini politici che si occupano delle cose estere appaiono come i custodi d'una scienza occulta. Assai limitate le discussioni parlamentari in occasione del bilancio, poca o nulla la letteratura politica, e, come molti letterati si occupano ancora del commento al verso dantesco del *più fermo ch'era sempre il più basso* e del significato di *Pape Satan, Pape Satan Aleppo*, così la nostra letteratura politica si limita alla pubblicazione di qualche fatto inedito del '48, del '59 o del '66.

Aggiungete a questo quel lungo periodo, non

ancora chiuso, nel quale le preoccupazioni della nazione sono state tutte concentrate intorno all'agitarsi delle masse operaie, ed avrete alcuni degli elementi che hanno concorso a distrarre le correnti della pubblica opinione da quegli interessi, che dovrebbero essere considerati come vitali per l'avvenire dell'economia e dell'onore nazionale.

Da parecchi anni a questa parte i governi che si sono succeduti, enunciando il loro programma politico, hanno per le cose estere, una formula bell'e fatta che è questa: noi ci manterremo fedeli agli alleati, coltivando amichevoli relazioni con tutte le Potenze e avendo per precipuo scopo il mantenimento della pace, supremo interesse ecc. ecc.

L'opinione pubblica, occupata d'altro, accetta la formula e si guarda bene dal chiedere: ma quali vantaggi ci arrecano le alleanze? Ma sono davvero compatibili con i rapporti di sincera cordialità con le altre Potenze? Ma al mantenimento della pace a tutti i costi che cosa si sacrifica? Ma siamo noi abbastanza forti per *volere* sia pure la pace? Nulla di tutto questo. Il Paese s'adagia su quella formula, e finisce così per creare un grande partito, il più numeroso partito che esista in Italia: il partito degli indifferenti.

In queste condizioni l'uomo politico, il quale desidera di tenersi al corrente delle questioni internazionali nei rapporti con l'Italia, e di avere un'opinione personale, deve ora stare in agguato per cogliere a volo una frase del ministro che esca dalla solita formula dianzi citata, ora viaggiare, per fare osservazioni dirette nei luoghi più opportuni, o meglio ancora organizzare, per proprio conto, tutto un servizio d'informazione e di corrispondenza con qualche connazionale più serio e più illuminato, allo scopo di fornirsi di tutti quegli elementi analitici dai quali deve poi trarre la sua coscienza sintetica e sicura.

Pure oggi ci troviamo dinanzi due documenti diplomatici che vengono a rendere meno affannosa questa caccia all'opinione: essi sono i due Libri Verdi sulla Macedonia e sulla Somalia Settentrionale, presentati al Parlamento nella seduta del 30 gennaio del 1906. Prendiamoli in esame e cerchiamo di trarre da essi qualche conclusione.

Prima di tutto è bene affermare come chi

parla da questi banchi, non è tenuto a quelle riserve e a quelle circospezioni di linguaggio che sono un dovere per il ministro degli affari esteri.

Le parole di un parlamentare rappresentano opinioni per le quali non deve rispondere se non in faccia alla propria coscienza, mentre quelle del ministro assumono un carattere di ben altra gravità poichè debbono ritenersi conformi all'azione del Governo.

Apriamo dunque liberamente il Libro Verde della Macedonia.

Leggendo questo documento, anche senza portare su di esso una minuta e profonda analisi, salta subito agli occhi un fatto assai importante. Tutte le principali Potenze partecipano all'azione politica per la pacificazione della Macedonia e l'Italia deve schermire diplomaticamente e, diciamo pure la parola vera, difendersi, contro chi? Contro una Potenza alleata: l'Austria-Ungheria! Ciò risulta dai documenti. Il nostro ministro degli affari esteri, dovette superare due difficoltà, quella di non permettere che l'Italia fosse considerata come *une quantité négligeable* nelle cose d'Oriente, e quella d'ottenere che la sfera d'azione per la gendarmeria italiana fosse il *vilayet* di Monastir. E nell'una e nell'altra trattativa il nostro ministro invoca il concorso di altre Potenze, non istrette a noi da nessun vincolo d'alleanza.

Basta leggere l'indice del Libro Verde sulla Macedonia per sapere quali trattative diplomatiche occorsero a raggiungere l'assegnazione della zona chiesta dalla Italia per la propria gendarmeria, e per persuadersi che si è dovuto lottare per togliere alla Russia e all'Austria una situazione politica privilegiata nei Balcani, basta leggere due righe del *Pro memoria* presentato dal nostro Governo all'ambasciatore d'Austria-Ungheria ed all'incaricato d'affari di Russia il 3 marzo del 1905 dov'è detto... « il ty a lieu de remarquer qu'on parle, à plusieurs reprises, dans le règlement en question, de puissances intéressées, auxquelles des facultés spéciales seraient attribuées à l'égard de l'administration financière en Macédoine: si avec ces mots "puissances intéressées" on a voulu indiquer exclusivement l'Autriche-Hongrie et la Russie, une pareille conception ne saurait évidemment être admise par le Gouvernement du Roi ».

Se si paragona il punto di partenza della nostra azione (gennaio 1903) al punto al quale si era arrivati nel marzo del 1905, non si può negare al ministro Tittoni il merito d'aver con sistematica e intelligente perseveranza riportata la questione Macedone nei termini dai quali non avrebbe mai dovuto uscire.

Prima d'allora, si era da parte nostra tacitamente riconosciuto che l'Austria e la Russia fossero le potenze maggiormente interessate nei Balcani e s'era perduto il terreno acquistato fino dall'epoca della guerra di Crimea, quando il piccolo Piemonte affermò che l'Italia aveva nei Balcani degli interessi abbastanza importanti per giustificare un suo intervento armato e per essere messa, dal punto di vista del diritto, alla pari delle grandi potenze.

Mi si dirà che la vasta mente di Camillo Cavour voleva mettere sul tappeto del Congresso di Parigi la questione italiana, è vero; ma se Cavour mirava principalmente a che l'Italia fosse nata, noi, vigilando sull'altra sponda dell'Adriatico, vogliamo che l'Italia viva. Guai a noi il giorno che abbandonassimo la questione orientale nelle mani degli altri!

Dal punto di vista del diritto storico, noi, a tutelare l'integrità dell'impero Ottomano, demmo armi e sangue. L'Austria non si mosse nel '54, epoca della guerra di Crimea, e nel '77, senza bruciare una sola cartuccia, profitto delle vittorie russe e della azione del Principe di Bismarck che, dopo aver lacerato il trattato di Santo Stefano, dette all'Impero e la Bosnia e l'Erzegovina e la porta aperta verso Salonico e la polizia dei porti adriatici e la tutela delle costruzioni ferroviarie attraverso il valoroso Principato montenegrino.

La Russia seguiva il suo tradizionale programma: il testamento di Pietro il Grande diretto alla conquista di Costantinopoli.

Non era dunque permesso, quando si affermava solennemente il principio della integrità dell'Impero Ottomano, che due potenze le quali non avevano avuto altro fine se non la distruzione di questo impero, assumessero il titolo di Stati maggiormente interessati nei Balcani.

All'apertura del Libro Verde l'Austria e la Russia s'impongono, dettano la legge, consultano appena le altre potenze: quanto all'Italia si degnano qualche volta d'informarla di ciò che hanno fatto. Alla chiusura del Libro Verde

il consorzio europeo è ristabilito, e se l'Austria e la Russia conservano ancora il prestigio che viene loro dal mandato degli agenti civili, esso è neutralizzato dalla costituzione della commissione finanziaria di controllo. Insomma non si è mal lavorato per risollevarlo il prestigio del nostro paese.

In quanto all'oggetto dell'azione internazionale, diciamolo pure, noi siamo assai lontani dalla mèta che è il ristabilimento dell'ordine in Macedonia.

È certo che la presenza di ufficiali europei con la facoltà di fare inchieste avrà per risultato di portare un miglioramento nella sorte di quelle popolazioni, ed è certo pure che il riordinamento delle finanze avrà un doppio effetto: quello di rendere meno vessatoria l'esazione delle tasse e quello di moralizzare, fino a un certo punto, i funzionari ottomani che saranno pagati regolarmente. Ma nè il miglioramento economico del paese, nè l'opera della gendarmeria varranno ad impedire le incursioni delle bande bulgare e greche che si riforniscono dietro il confine e neppure a spegnere gli odî di razza vieppiù eccitati da cinque anni di anarchia.

In condizioni molto meno difficili, il nuovo Regno d'Italia ha dovuto impiegare più di due anni e centomila uomini per distruggere il brigantaggio e con una sola frontiera pericolosa, quella dello Stato pontificio. Se si considera che in quella campagna il Governo italiano agiva come un sol uomo, con una sola autorità, ed ha dovuto in fine ricorrere ad una legge marziale, rinforzata da provvedimenti eccezionali, si deve nutrire poca speranza di aver presto ristabilito l'ordine in Macedonia, dove gli elementi della repressione sono eterogenei, diffidenti reciprocamente, e dove la vera forza pubblica, cioè il soldato turco, è quella che, più d'ogni altra, ha bisogno d'essere controllata.

Mi si consentano due aneddoti: Durante una mia breve dimora a Tripoli di Barberia, solevo fare, sull'imbrunire, qualche passeggiata a piedi fuori le mura. Ero sedotto dai meravigliosi tramonti e dalla visione di qualche carovana di camelli indorata da un sole di fuoco. Un tripolino m'avvertì: Badate di non indugiare, verso sera, fuori dell'abitato, e evitate di passare troppo vicino alle caserme.

— O perchè mai?

— Perchè, vedete, i soldati turchi sono poveri e qualche volta accade che fermano i viandanti e li alleggeriscono del portafoglio.

Un'altra volta, a Scutari d'Albania, mi recavo la sera a far visita a qualche console. Mi si disse: Fatevi sempre accompagnare da un servo del consolato con la lanterna, perchè se le pattuglie che incontrate la notte vi trovassero senza lanterna, vi arresterebbero e per essere rilasciato vi converrà distribuire dei *bacschisch* (mancie).

In Macedonia, dunque, vi sarà, ogni tanto qualche momento di calma apparente, dovuto sia ad esaurimento temporaneo delle forze sovversive, sia al timore che le rimostranze della diplomazia avranno saputo incutere ai Gabinetti di Atene e di Sofia. Ma non durerà. Le levate di scudi si ripeteranno ad intervalli, con relativo corteo di incendi e di stragi.

La Macedonia non sarà pacificata se non mediante un intervento militare europeo. Questo intervento non sarà nè impossibile nè improbabile un giorno.

Il ministro degli affari esteri ha dichiarato nell'altro ramo del Parlamento che l'Italia e l'Austria-Ungheria sono d'accordo nel volere il mantenimento dello *statu quo* nella penisola Balcanica e che, se gli avvenimenti dovessero svolgersi in modo tale che lo *statu quo* avesse a mutarsi, l'Austria-Ungheria e l'Italia spiegherebbero la loro azione perchè tale mutamento avvenisse in base al principio delle autonomie nazionali.

Questo programma, al quale ogni italiano di buon senso deve sinceramente far plauso, è in contraddizione con la politica seguita finora dall'Austria-Ungheria nei Balcani e specialmente in Albania. In Albania, come in tutti i paesi d'Oriente, in Macedonia in Grecia, nell'Asia Minore ecc., la politica è qualche cosa di palese, di palpabile, si può dire corra per le vie, e chi per la prima volta si reca in qualcuna di quelle località, resta stupito udendo dalla bocca di umili persone del popolo parlare di azione delle Potenze, di amicizie, di rivalità di trattati, ecc. Ricordo sempre come nei villaggi della Tessaglia, durante la guerra greco-turca, i *palikari* conduttori d'armenti, mi parlavano delle cose di Creta, delle aspirazioni elleniche e del trattato di Berlino. Gli è che in

quei paesi la politica si rivela a traverso l'azione consolare la quale è accessibile a tutti e tocca alla chiesa, alla scuola, all'ospedale, a quegli enti insomma coi quali la popolazione è in continuo, necessario contatto. E così era facile vedere come l'Austria lavorasse per stabilire il suo predominio sotto tutte le forme in Albania.

Ci auguriamo che il Governo italiano vigili costantemente a che, fra gli atti e le dichiarazioni del Governo austro-ungarico, non vi sia più contraddizione. Queste dichiarazioni importanti non eliminano il conflitto italo-austriaco nei Balcani: non fanno che trasportarlo sopra un altro campo, di aspirazioni più elevate e più umane. Non si tratta più di disputarsi le vesti insanguinate di popoli vinti, ma di lottare per imprimere a popoli liberati da una triste servitù, il suggello della propria civiltà.

Tutta l'azione dell'Italia verso i Balcani deve tendere dunque a intensificare in quei paesi la propaganda della nostra lingua e della nostra cultura e a favorirvi lo sviluppo dei nostri interessi commerciali e industriali. L'Austria pare lealmente decisa ad abbandonare il suo vecchio programma di conquista militare, e ad adottare quello tedesco di penetrazione ferroviaria ed economica. È su questo terreno che noi ci dobbiamo battere.

La Germania pare si sia riservata la conquista pacifica della Turchia asiatica, ed abbia lasciato all'Austria quella della Turchia europea,

Signori Senatori, poichè si tratta di combattere con le armi della pace, non abbiatevi in conto di uno spirito irrequieto, se incito il Governo del mio paese a prender parte decisamente e con tutte le sue forze a questa guerra.

Quando si parla di attività commerciale e industriale, il Governo italiano, che per sua natura è pigro, si riposa comodamente sull'iniziativa privata. Ora, o signori, vi sono dei paesi, e tutto l'Oriente è di questi, ove l'iniziativa privata poco o nulla può fare se non è guidata e sorretta dall'autorità del Governo. Certo il Governo non può farsi commesso viaggiatore o agente di collocamento d'ogni casa commerciale che voglia estendere i propri affari in Oriente; ma può promuovere e favorire la creazione degli organi coordinatori ed eccitatori d'ogni attività economica. Per citarvi un esempio, l'iniziativa privata ha nell'ultimo

decennio raddoppiato il movimento commerciale fra l'Italia e la Turchia, movimento che raggiunge ora i cento milioni; ma in tutto l'Impero Ottomano accanto alle banche francesi, tedesche e inglesi, che monopolizzano tutto il movimento del denaro in quel ricco paese, non vi è una banca italiana, o almeno una succursale d'una delle nostre banche.

Chi può negare che una piccola spinta del Governo avrebbe potuto riparare a questa dolorosa lacuna, e chi può misurare tutto l'incremento che la nostra attività ne avrebbe ricevuto? Ma vi è un problema di ben più vasta importanza, sul quale voglio richiamare tutta l'attenzione del Senato e del Governo, ed è la questione delle comunicazioni fra l'Italia e l'Oriente. Qualche cosa per migliorare i nostri servizi di navigazione nell'Adriatico si è fatto; ma è inutile illudersi, o signori, la bandiera austriaca batte ancora di gran lunga quella italiana nel mitico *mare nostrum*. In mezzo a difficoltà d'ogni natura e ad opposizioni accanite da parte dell'Austria si stanno, da ditte italiane, costruendo il porto di Antivari e la ferrovia da Antivari a Vir-Bazar. E io me ne compiaccio per il mio paese. Ma confesso che molto più alto sarebbe il mio compiacimento se vedessi l'attività italiana, appoggiata a viso aperto dal Governo, intraprendere una più sostanziale opera di riavvicinamento fra l'Italia e l'Oriente.

Tre mesi fa (in un discorso pubblico pronunziato in occasione della festa del Sultano) il governatore turco del *vilayet* di Salonico annunciava il fermo proposito del Governo ottomano di prolungare il tronco morto Salonico-Monastir fino a Durazzo sull'Adriatico. Ecco l'impresa che vorrei riserbata all'Italia e per assicurarsi l'attuazione della quale si dovrebbe lottare con le unghie e coi denti. Si dice che in Italia manchino e il patriottismo e i capitali; ma ciò è falso. Il patriottismo si risveglia ogni volta che un grande interesse nazionale lo eccita (e chiunque è stato fra italiani all'estero lo sa); e i capitali abbondano in modo che nella recente crisi monetaria, l'Italia ha potuto fornirne alla Germania e alla stessa Inghilterra.

Per uscire dalle affermazioni vaghe, accennerò a un fatto noto a voi tutti. Le due grandi Compagnie che per venti anni esercitarono le

ferrovie italiane, dopo l'avocazione allo Stato delle due reti, non hanno ancora deliberato intorno all'uso da fare dei rispettivi capitali sociali, che ammontano a parecchie centinaia di milioni.

Non sarebbe bella e nobile cosa, se queste Compagnie, incitate ed appoggiate dal Governo, dedicassero i loro capitali ad aprire comunicazioni dirette fra l'Adriatico e Costantinopoli, facendo ad un tempo l'interesse dei loro azionisti e una grande opera nazionale?

Insomma, se il Governo italiano si muove e l'Austria è leale verso di noi, la nostra penetrazione economica in Oriente non dovrebbe incontrare ostacoli insormontabili.

Passiamo ora a considerare brevemente le nostre cose d'Africa e particolarmente il Libro Verde sulla Somalia settentrionale. Prima di tutto, due righe di storia. Un giorno nel possedimento inglese di Berbera sbarca un somalo, proveniente da Aden, con gli occhi ispirati e un Corano sotto il braccio. Appena a terra, si dirige verso le capanne degli indigeni e viene circondato, interrogato intorno al suo viaggio e sul conto de' somali che si trovano ad Aden. Le donne gli offrono del riso bollito nel grasso di montone, gli uomini lo circondano e la parola vibrata e affascinante dell'ospite conquista la simpatia degli astanti. Quel somalo si chiama Mohammed ben Abdallah, il famoso Mullah. Dopo il pasto invita coloro che lo circondano a fare la quinta preghiera della giornata in riva al mare. Molti lo seguono. Mohammed prega con fervore. Gli altri, compiuta l'orazione rituale, tornano al villaggio ma Mohammed seguita a pregare col volto nella sabbia fino a sera. Poi ubbriaco di fede e di sole ritorna alle capanne e comincia la sua propaganda. Dice che viene dalla santa Mecca, che una sera sfinito dai digiuni e per il lungo pregare udì una voce divina che gli diceva: « Va' a riaccendere la religione di Allah nel cuore dei tuoi fratelli somali. Essi sono conquistati dai cristiani perchè non seguono la legge del Signore ». E a poco a poco eccita molti a seguirlo. Gl'Inglesi lo disprezzano, lo considerano come uno dei tanti matti, dei soliti santi che s'incontrano per tutte le viuzze delle città islamitiche. Ma Mohammed si dà alla campagna con i primi seguaci, batte e svaligia qualche carovana e mette in fuga qualche banda abissina di razziatori. Ciò vale

ad accrescere il suo prestigio presso i seguaci. Le sue forze aumentano, ma manca d'armi. Allora comincia a razzare i camelli nei luoghi dove passa, e promette tre camelli a chiunque gli porterà un fucile. Alcuni somali corrono a Gibuti a comperarne. Gl'indigeni spaventati dalla ferocia del Mullah e privi di camelli trovano più conveniente di unirsi a lui e lo seguono. Ogni giorno la sua potenza e il suo prestigio aumentano, ed egli grida che vuole creare un impero nero musulmano così come Menelik ha creato un impero nero cristiano. Si getta sui Dolbohanta, protetti inglesi, e razzia senza pietà.

Gl'Inglesi si muovono con un corpo di spedizione, inseguono il Mullah, ma questi, guidato dai conoscitori dei luoghi e con soldati duri alla fatica, pronti a separarsi per vivere, a riunirsi in un punto solo per combattere un avversario spiato da abili informatori e che si muove pieno d'impedimenti e costretto a portare perfino l'acqua, finisce per istancare le truppe inglesi, per batterle di sorpresa e per valersi della sua natura di guerriero errante che non offre al nemico un centro strategico dove esso potrebbe colpirlo.

La Somalia è vasta più del Transvaal e dell'Orange uniti insieme e gl'Inglesi avrebbero dovuto sostenere una campagna lunga, costosissima, pericolosa, senz'altro risultato oltre quello di fucilare l'avventuriero o di catturarlo per spedirlo all'Esposizione di Parigi. Troppo pratici gl'Inglesi per lasciarsi trascinare ad un simile errore.

Il Mullah intanto s'era gittato nei territori della sfera d'influenza italiana e minacciava le nostre tribù protette. Due vie s'aprivano all'Italia: o intraprendere una guerra simile a quella alla quale gl'Inglesi dovevano rinunciare, o trattare col Mullah. Noi scegliemmo la seconda e facemmo bene.

Inviammo a lui due valorosi italiani: il commendatore Pestalozza e il signor Sylos Sersale.

Questi due, sfidando disagi e pericoli, lo raggiungono e si presentano a lui inermi e senza scorta.

Senza indugiarmi a raccontare tutte le vicende di queste trattative, ampiamente esposte nel Libro Verde, ricorderò soltanto come il Mullah finisse per accettare il nostro protettorato alle condizioni che risultano dal documento diplomatico dianzi citato. Una sola cosa è ne-

cessario osservare. Se il nostro protettorato non diventa effettivo, noi non potremo impedire le razzie che, poco dopo il trattato, il Mullah stesso cominciò a fare a danno dei Migertini e di quelli di Obbia. Se queste escursioni si ripetessero a danno dei protetti inglesi o delle carovane etiopiche e fosse chiesto a noi di esercitare la repressione alla quale, in virtù del diritto internazionale, saremmo obbligati, ed a queste richieste noi risponderemo dichiarando la nostra impotenza, io domando a voi, onorevoli colleghi, in qual conto sarebbe da tutti tenuta la nostra politica coloniale ed a quali conseguenze ci esporremmo.

Io mi auguro che in un giorno non lontano la Somalia settentrionale possa essere messa in valore e che noi possiamo fare dei nostri Sultani protetti i nostri agenti commerciali, uffici che, siatene pur sicuri, essi accetteranno assai di buon grado.

Ed ora due parole sul trattato italo-etiopeo che da pochi giorni è a conoscenza del Senato. Leggendo i sei articoli dei quali esso si compone io ho notato che il primo e il secondo non sono se non la ripetizione di quelli contenuti nel nostro trattato di pace col Negus Neghesti. Il quinto parla del diritto di tenere agenti commerciali nel territorio etiopico. Il terzo, che dovrebbe essere il più importante, stabilisce che le carovane di commercio, sul territorio etiopico, paghino da ora innanzi una sola dogana, sottraendole così alle vessazioni dei capi abissini, che impongono tasse insopportabili nelle varie località di loro giurisdizione. Questo articolo, che è quello di cui più mi compiacevo, viene, dalla relazione che precede il trattato, reso quasi platonico poichè in quella relazione è detto che questo vantaggio non si potrà ottenere se non col tempo e gradatamente, per le molte difficoltà che vi si oppongono.

Negli accordi poi con la Francia e l'Inghilterra, questi due Stati si riserbano il diritto di penetrare rispettivamente da Gibuti e dal Sudan sul territorio dell'Impero, e noi prendiamo un'ipoteca sulla storia futura, per costruire una ferrovia che dalla nostra colonia Eritrea si allacci alla nostra sfera d'influenza Somala. M'auguro che un giorno l'Italia sia in grado di menare a termine una così vasta impresa, ma temo che forse essa sarà una speranza per i nostri pronipoti.

Noi, infine, abbiamo limitato il nostro diritto d'intervento nell'Impero di Menelick, sottoponendolo ad un'intesa coll'Inghilterra e con la Francia. Pure la nostra situazione di fronte all'Impero Etiopico dovrebbe essere privilegiata, sia per la nostra posizione geografica, sia per il sangue e l'oro che abbiamo spesi sin'oggi per divenire quello che siamo, una Potenza Etiopica.

La nostra politica verso l'Inghilterra è amica e oltremodo generosa. Cedemmo Kassala, correremo il rischio di turbare la nostra alleanza con gl'Imperi centrali durante la Conferenza di Algeciras, aiutammo efficacemente l'Inghilterra durante la sua campagna contro il Mullah, ed ora cediamo ad essa una parte della nostra libertà di movimento di fronte all'Abissinia.

Io debbo ritenere che questa nostra politica sia l'equivalente di seri affidamenti che ci vengono dall'Inghilterra per la difesa di qualche nostro interesse assai più grave, nel quale un giorno potremmo essere minacciati. Soltanto così io potrei apprezzare favorevolmente la nostra condotta a suo riguardo.

E, poichè ho parlato dell'Eritrea, mi si consenta d'interrogare il ministro intorno alla missione archeologica partita il 19 scorso ottobre per eseguire studi e scavi presso Zula al posto dell'antico Adulis. Desidererei sapere di quali mezzi la missione, diretta da due valorosi scienziati nostri, può disporre, da quale autorità essa dipende, se dal ministro degli affari esteri o dal governatore dell'Eritrea, in quale capitolo del bilancio degli affari esteri o dell'Eritrea fu iscritta la somma occorrente a questa lodevole impresa.

Ora non voglio più abusare della pazienza del Senato e conchiudo.

Qualunque sia il metodo che il Governo del nostro paese vorrà seguire per la tutela degli interessi nazionali, è necessario, è indispensabile di avere un esercito e una marina. Così soltanto la sua voce potrà essere rispettata, la sua alleanza ricercata, la sua neutralità, perfino, compensata.

Io sono sicuro, onorevoli colleghi, che, se la vostra ragione potrà essermi severa, i vostri cuori, no: essi batteranno all'unisono col mio. (Approvazioni).

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. L'onorevole Carafa d'Andria, ha iniziato il suo discorso, lamentando la mancanza di un indirizzo di pubblica opinione in materia di politica estera. È un tema che è stato più volte trattato in Parlamento, e sul quale anch'io, ho avuto occasione di esprimere la mia opinione. Posso ora aggiungere soltanto una cosa: per parte mia ho cercato di portare il mio modesto contributo alla formazione di questa pubblica opinione in fatto di politica estera, parlando sempre con la più grande sincerità e franchezza, ed anzi se innanzi all'altro ramo del Parlamento ho dato al mio discorso uno svolgimento ed una ampiezza maggiore del consueto, ed ho affrontato senza ritegno le questioni più ardenti, è stato precisamente perchè la pubblica opinione potesse formarsi un concetto esatto di quello che era il pensiero preciso del Governo su tutte le questioni che in questo momento incombono sulla situazione internazionale.

In fatto di politica estera io credo che una volta che si è dato al proprio pensiero la forma che si ritiene più conveniente, sia, non solo inutile, ma dannoso, ripetere quel pensiero sotto una forma diversa. Ciò non può che ingenerar confusione e dubbio, mentre io, ripeto che quello a cui più tengo è che sul significato delle mie parole non possa sorgere dubbio alcuna.

Quindi io non ripeterò qui in modo diverso le dichiarazioni amplissime che già ho avuto occasione di fare dinanzi all'altro ramo del Parlamento per quanto riguarda i rapporti internazionali e che hanno avuto piena conferma in susseguenti dichiarazioni di uomini di Stato e di giornali i più autorevoli dell'Europa, ma mi limiterò a confermarle pienamente in tutta la loro intierezza.

Perciò io non seguirò il senatore Carafa d'Andria in tutti gli apprezzamenti che egli ha manifestato riguardo alla questione orientale, tanto più che egli stesso ha riconosciuto che io nè dovrei nè potrei farlo. Riterrò del suo discorso la parte che certamente mi è riuscita molto gradita, quella cioè in cui ha così benevolmente apprezzato l'opera mia e per la quale gli esprimo tutta la mia riconoscenza.

Del resto io stesso dinnanzi alla Camera rilevai le difficoltà che il problema delle riforme in Macedonia incontra, ma dissi anche che argomento di conforto e di tranquillità per tutti, doveva essere il pieno accordo che esiste al riguardo tra l'Italia e l'Austria-Ungheria, e che è fondato innanzi tutto sul mantenimento dell'integrità dell'impero Ottomano, della quale noi siamo stati e saremo sempre strenui sostenitori, e sopra un assoluto e reciproco disinteresse, che considera anche le più remote eventualità.

Il senatore Carafa d'Andria ha accennato poi a quella fisionomia speciale e nuova che va sempre più accentuandosi della competizione tra le grandi nazioni, che diventa sempre più competizione e concorrenza di espansione commerciale. Ed egli ha incitato anche l'Italia a prender parte a questa lotta altamente civile, a questa lotta che è quella che caratterizza ed integra il progresso moderno. Io ho avuto già occasione di dire davanti a questa illustre assemblea come, al riguardo, troppo si faccia assegnamento sulla iniziativa dello Stato, e se l'Italia in questo campo non consegue i risultati che altre nazioni hanno conseguito, bisogna dirlo francamente, è perchè nel nostro Paese manca una coraggiosa iniziativa privata, e i capitalisti italiani sono alieni dal mettere a rischio i loro capitali, e non si avventurano se non hanno la sicurezza assoluta, non solo dei capitali stessi, ma di una larga remunerazione di utili. I capitalisti degli altri paesi sono audaci: rischiano di più e quindi prendono i primi posti, mentre noi arriviamo sempre in seconda linea. Che cosa può fare lo Stato? Creare questa iniziativa quando non esiste? No, questo miracolo lo Stato non lo può fare.

Quello che il Governo può fare è, quando questa iniziativa esiste, secondarla, appoggiarla in tutti i modi. Quali sono gli strumenti di cui il Governo dispone? Principale è il servizio consolare. A questo riguardo mi sono studiato per quanto era possibile di dare a questo servizio una forma essenzialmente moderna. I consoli sempre più perdono quelle funzioni che una volta avevano e che li facevano confondere con gli agenti diplomatici, per diventare innanzi tutto agenti dell'espansione commerciale, agenti d'informazioni. Riguardo al servizio consolare sono state mosse molte critiche. Io, nella di-

scussione del bilancio nell'altro ramo del Parlamento, dovetti ricordare come questo è vezzo comune di coloro che meno ne sanno; essi sono quelli che gridano di più. Quelli che non hanno letto mai un bollettino di rapporti consolari, son quelli che più fieramente accusano i consoli.

E per dimostrare che tutto il mondo è paese, citerò un fatto al Senato. Sono stati additati come esempio a tutti i consoli quelli della Germania, e si è detto, e secondo me giustamente, che l'azione intelligente di quei consoli è stata un elemento essenziale per la espansione commerciale di quel grande paese. Credete che questa opinione sia da tutti divisa in Germania? Credete che questo Corpo consolare germanico, additato a noi come modello da seguire, sia incondizionatamente approvato? Niente affatto; io ho qui una serie di giornali tra i quali il *Berliner Tageblatt*, l'*Hamburger Zeitung* ed altri che formolano numerose critiche ai consoli tedeschi che, secondo essi, non fanno ciò che devono, e non mandano informazioni.

Si è parlato anche di agenti consolari italiani che non conoscono la nostra lingua, cosa che purtroppo accade in qualche paese dove, non avendo interessi importanti, non possiamo mantenere un console di carriera e dobbiamo ricorrere ad un agente consolare straniero. Or bene nel giornale tedesco *Ulk* è stata pubblicata la caricatura di un cittadino tedesco che si presenta all'estero successivamente a dei consoli tedeschi, e trova che conoscono tutte le lingue, meno che la tedesca, e così egli non può comunicare con loro. (*Ilarità*).

Dunque le critiche fatte al Corpo consolare italiano sono comuni a tutti i paesi.

Ora, se io debbo interpretarle come uno sprone a far meglio, le accetto, ma, se significassero biasimo sistematico che condanna il corpo consolare in blocco, mentre ci sono tanti distinti funzionari che servono con decoro il loro Paese, io dovrei assolutamente respingerle. (*Approvazioni*).

Un modo con il quale il Governo può favorire la espansione commerciale, è il miglioramento dei servizi di navigazione, ed a questo, con grande amore, ha atteso il mio collega delle poste e telegrafi, e nelle nuove convenzioni marittime che saranno sottoposte al Par-

lamento, si apportano notevoli miglioramenti per i servizi dell'estremo Oriente, per quelli dell'America centrale, per l'Egitto, Asia Minore, Siria e per le nostre colonie dell'Eritrea e del Benadir; quindi il Governo non è nè pigro nè tardo nel secondare questo movimento di espansione commerciale. Esso ha preso già lodevoli iniziative ed accoglierà con piacere qualunque maggiore suggerimento gli venga rivolto dal Parlamento.

Anche la rete dei nostri rapporti commerciali si va estendendo, e noi abbiamo concluso e stiamo negoziando convenzioni commerciali con quei piccoli Stati, che finora, a torto, erano stati trascurati.

Il senatore Carafa D'Andria nel suo breve ma interessante discorso, è passato poi a parlare della questione coloniale, e si è fermato alla Somalia del nord.

Parlando della Somalia del nord, ha lodato l'accordo che abbiamo concluso col Mullah, ma ha detto che da questo accordo non sono derivati tutti i frutti che ci promettevamo. Questo non ci ha sorpreso certamente, perchè, trattando col Mullah, non pensavamo di avere un trattato come lo potremmo avere con un'altra nazione civile. È naturale che in Somalia la parola e la firma, posta ai trattati, ha un significato più elastico di quella posta da una potenza civile.

C'è poi un altro elemento che a noi era noto e che doveva influire ad intorbidare le acque, quello della rivalità del Mullah coi sultani di Obbia e dei Migiurtini.

Pretendere di pacificare quella gente sarà opera ardua, ma potremo impedire urti troppo violenti. Certo è che bisogna cominciare a fare qualche cosa, finora ci siamo occupati di quei paesi un po' da lontano. È stato sempre il nostro console ad Aden che di quando in quando si recava colà. Abbiamo avuto un funzionario distinto, il console Pestalozza ora destinato a Tripoli, il quale ha compiuto benissimo l'opera sua. Ora però credo che si potranno stabilire là dei residenti, e due se ne potranno stabilire, in condizioni di sicurezza che ci assicurino da avventure da cui siamo alieni, uno ad Alula e l'altro a Bander Kessin.

Il trattato di commercio con l'Etiopia ha un valore relativo; il suo pregio principale, come disse il senatore Carafa, è mettere fine al caos di imposizioni di cui erano gravati i prodotti che

traversavano l'Etiopia e rappresentavano uno stato di cose arbitrario e barbaro.

Quanto alle convenzioni per l'Etiopia con la Francia e l'Inghilterra, credo che sia stato atto di buona e sana politica.

È qui al Senato che si svolse un'importante discussione, quando improvvisamente fu noto all'Italia che la Francia e l'Inghilterra, all'insaputa dell'Italia, si erano accordate per l'*hinterland* tripolino. Ricordo allora le acerbe rampogne che furono mosse al Governo, per avere ignorato questo fatto e per non avere partecipato all'accordo.

Credo che per converso debba oggi lodarsi il Governo, perchè un accordo riguardo l'Etiopia e l'Inghilterra non è avvenuto senza che l'Italia vi partecipasse; e questo io credo si deve a che l'Italia è stata diligente ad entrare in tempo in trattative con l'Inghilterra; di guisa che, quando l'Inghilterra e la Francia stabilirono insieme un accordo coloniale, dovettero tener conto di queste trattative iniziate e fare all'Italia la parte che ad essa è dovuta.

Naturalmente questo trattato, come tutte le convenzioni, deve far ragione agli interessi di tutte le parti.

Tutti quindi hanno dovuto ottenere qualche cosa; e dal canto loro concedere qualche cosa. Se noi abbiamo voluto il riconoscimento dei nostri interessi, era naturale che dovessimo riconoscere quelli altrui.

Io credo, che questo trattato rappresenti un equo componimento, poichè, specialmente in quell'articolo 4, il cui testo è noto, perchè è stato pubblicato anche prima che io comunicassi le convenzioni al Parlamento, in quell'art. 4 è contenuta la tutela degli interessi italiani anche nell'avvenire più remoto; perchè ora a noi importa che lo *statu quo* sia mantenuto, ma per qualunque futura provenienza in quell'articolo è contenuta in germe la tutela degli interessi italiani.

È stata poi opera di buona politica, perchè, evidentemente, un dissenso che fosse scoppiato tra l'Italia, la Francia e l'Inghilterra nelle questioni coloniali doveva ripercuotersi sulla politica europea; e, quando ciò fosse avvenuto, credo che il Paese ne avrebbe chiesto conto al Governo. Io quindi, da parte mia, mi felicito di avere contribuito due volte, e come ambascia-

tore a Londra e poi come ministro, alla conclusione di questo trattato.

Risposto così alle osservazioni dell'onorevole Carafa d'Andria, non credo sia il caso d'innoltrarci in quest'argomento, anche perchè l'ora incalza. Credo di aver risposto in modo di aver appagato e l'onorevole oratore ed il Senato, che mi ha prestato sì benevola attenzione. (*Approvazioni vivissime*).

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARAFÀ D'ANDRIA. Per un semplice chiarimento all'onorevole ministro. Io ho detto che appunto quest'anno avevamo elementi di giudizio, cioè i due Libri Verdi pubblicati e le dichiarazioni del ministro e quindi non ho mosso censura all'onorevole ministro...

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. L'ho ringraziata dei benevoli apprezzamenti.

CARAFÀ D'ANDRIA... Quanto ai consoli, io non li ho nominati, ed anzi ne ho grandissima stima, poichè tutte le notizie che ho raccolte in Oriente le debbo alle intelligenti e cortesi informazioni dei nostri consoli. Anzi ho fatto una cosa originale: ho parlato di politica coloniale e non ho detto male del comm. Agnesa. (*Si ride*). Questo rappresenta un'originalità nuova! Sono stato anche il primo a dire: non voglio che il Governo si faccia il commesso viaggiatore nè l'agente commerciale per le iniziative private.

Su questo siamo d'accordo. Quanto alla navigazione, ho detto che si è migliorato in qualche cosa il servizio della navigazione nell'Adriatico. Quanto alla politica con l'Inghilterra e con la Francia non ho mosso alcun dubbio; ho detto solo questo: la nostra politica di concessioni è una politica soverchiamente generosa; ma quali sono le ragioni per cui si è fatta? L'onorevole ministro mi ha risposto, e per conseguenza, ciò che potrebbe eventualmente apparire censura, nel mio discorso non esiste. Questo tenevo a dichiarare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa alla discussione dei capitoli, e prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

TABELLA **A**

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	394,615 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	47,064 »
3	Ministero - Spese d'ufficio	53,245 »
4	Ministero - Viaggi e trasferte al personale	1,000 »
5	Ministero - Biblioteca ed abbonamento di giornali	31,580 »
6	Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta	14,900 »
7	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	100 »
7	Acquisto di decorazioni.	7,500 »
<i>bis</i> 8	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'ordine)	120,000 »
9	Spese postali.	44,060 »
10	Spese segrete	100,000 »
11	Spese di stampa	36,000 »
12	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	22,500 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
14	Compensi per lavori straordinari.	32,490 »
15	Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	800 »
16	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	16,000 »
17	Spese casuali	12,000 »
18	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti alle segreterie delle LL. EE. il ministro ed il sottosegretario di Stato.	12,000 »
		<hr/> 945,854 » <hr/>

Debito vitalizio.		
19	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	360,000 »
20	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) .	7,000 »
		367,000 »
Spese di rappresentanza all'estero.		
21	Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse)	416,020 »
22	Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse)	545,740 »
23	Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse)	69,586 66
24	Assegni al personale delle Legazioni (Spese fisse)	1,456,000 »
25	Assegni al personale dei Consolati (Spese fisse)	2,540,820 »
26	Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse)	92,500 »
27	Indennità locali agli impiegati d'ordine presso i regi uffici all'estero	10,400 »
28	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	266,000 »
29	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	40,000 »
30	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali.	80,000 »
31	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	154,745 »
32	Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid, Londra, Pechino, Sofia, Washington e Cettigne	66,500 »
		5,738,311 66
Spese diverse.		
33	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero .	314,240 »
34	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	250,000 »
35	Rimpatrii e sussidi a nazionali indigenti e spese eventuali all'estero.	230,000 »
<i>Da riportarsi</i>		794,240 »

	<i>Riporto</i>	794,240 »
36	Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivio all'estero	10,000 »
37	Indennità agli ufficiali consolari di 2 ^a categoria per concorso alle spese di cancelleria	16,000 »
38	Scuole all'estero	1,060,000 »
38 <i>bis</i>	Fitti di locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per l'acquisto e la costruzione di locali scolastici all'estero.	125,000 »
39	Istituti per la carriera diplomatica e consolare o aventi carattere internazionale	10,000 »
40	Sussidi vari - Spese d'ospedale e funebri	245,000 »
41	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero (Spesa obbligatoria)	25,000 »
42	Contributo dello Stato per le spese civili e militari delle Colonie d'Africa	7,030,800 »
		9,316,040 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
43	Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse)	15,000 »
44	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi 4 per cento ed ammortamento di lire 3,600,000 anticipate pel riscatto del Benadir	200,000 »
45	Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle regie scuole all'estero	<i>per memoria</i>
		215,000 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
46	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	195,352 »

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	945,854 »
Debito vitalizio	367,000 »
Spese di rappresentanza all'estero	5,738,311 66
Spese diverse	9,316,040 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	16,367,205 66

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	215,000 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria	215,000 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	16,582,205 66

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	195,352 »
---	------------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	16,582,205 66
Categoria IV. — Partite di giro	195,352 »
TOTALE GENERALE	16,777,557 66

TABELLA B

BILANCIO DI PREVISIONE PER LA COLONIA ERITREA
per l'esercizio finanziario 1906-907.

ARTICOLI		Previsione per l'esercizio 1906-907
Numero	DENOMINAZIONE	
ENTRATA		
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	900,00
2	Tasse di consumo e private	51,000 »
3	Proventi postali, telegrafici e ferroviari.	296,000 »
4	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili	60,000 »
5	Redditi di beni demaniali	280,000 »
6	Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professio- nisti, ecc.	120,000 »
7	Tributi	609,200 »
8	Proventi diversi	278,000 »
9	Reintegrazione di fondi al bilancio passivo	<i>per memoria</i>
10	Contributo dello Stato per le spese civili e militari delle colonie d'Africa:	
	per l'Eritrea L. 6,280,800 »	} 7,030,800 »
	per l'Etiopia, la Somalia settentrionale e il Benadir » 750,000 »	
	Totale	9,625,000 »

TABELLA C

S P E S A

PARTE I. — *Spese ordinarie*
pel Governo e per l'amministrazione civile.

1	Personale del Governo e spese varie	204,000 »
2	Personale per l'amministrazione della giustizia e spese relative . .	79,000 »
3	Personale dei commissariati regionali e delle residenze e spese per l'amministrazione locale	378,000 »
4	Servizio di sicurezza pubblica	10,000 »
5	Personale e spese per servizi tecnici.	413,000 »
6	Personale e spese pel servizio di cassa	17,800 »
7	Personale e spese per i servizi di dogana, porto e sanità marittima.	71,000 »
8	Personale e spese per i servizi postali e telegrafici.	153,000 »
9	Spese di carattere politico	970,000 »
10	Demanio, colonizzazione, agricoltura e commercio	459,00 0
11	Spese per il servizio telegrafico internazionale	150,000 »
12	Pensioni e gratificazioni di riforma ad indigeni	93,000 »
13	Spese generali e casuali impreviste	209,000 »
	Totale Parte I	3,206,800 »

PARTE II. — *Spese straordinarie.*

14	Lavori pubblici	1,096,051 45
15	Annualità alla ditta Pirelli per l'impianto del cavo Massaua-Perim .	180,000 »
15 bis	Estinzione di passività della Colonia Eritrea	332,148 55
	Totale Parte II	1,608,200 »

<i>PARTE III. — Somma amministrata direttamente dal Ministero degli affari esteri.</i>	
16	Etiopia, Somalia settentrionale e Benadir 750,000 »
	Totale Parte III 750,000 »
<i>PARTE IV. — Spese militari.</i>	
17	Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese varie 3,124,600 »
18	Vettovagliamento 128,900 »
19	Vestiario 37,300 »
20	Servizio sanitario 58,800 »
21	Foraggi e spese pei quadrupedi 264,400 »
22	Materiale d'artiglieria 71,700 »
23	Spese del genio (ordinarie e straordinarie) 272,800 »
24	Trasporti 101,500 »
	Totale Parte IV 4,060,000 »

RIEPILOGO DELLE SPESE

Parte I	L. 3,206,800
Parte II	» 1,608,200
Parte III	» 750,000
Parte IV	» 4,060,000
Totale	L. 9,625,000

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità allo stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) a far accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della colonia Eritrea, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B);

b) a far pagare le spese della colonia Eritrea relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella C).

È mantenuta al Governatore della Colonia

stessa la facoltà concessagli dall'art. 12 della legge 24 maggio 1903, n. 205.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 415).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(Vedi Stampato N. 415).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo quindi alla discussione dei capitoli.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)	2,338,000 »
2	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	1,750,000 »
3	Proventi dei beni del demanio pubblico	2,600,000 »
4	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	850,000 »
5	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	778,000 »
6	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato	74,000 »
7	Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali	3,450,000 »
8	Fitti e prodotti dei beni in consegna all'amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari a norma dell'art. 2° della legge 10 febbraio 1898, n. 31.	<i>per memoria</i>
9	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	3,070,492 »
10	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato	250,000 »
11	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	194,000 »
12	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	41,320,597 18
13	Prodotto delle ferrovie complementari esercitate per conto dello Stato dalla Società italiana per le strade ferrate Meridionali (Convenzioni approvate con le leggi 20 luglio 1888, n. 5550 e 2 luglio 1896, n. 269 e col regio decreto 29 giugno 1905, n. 344)	2,510,000 »
14	Quote spettanti allo Stato sui prodotti d'esercizio delle ferrovie concesse alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali (art. 10 della Convenzione approvata con legge 23 luglio 1881, n. 334)	12,480,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	71,665,089 18

	<i>Riporto</i>	71,665,089 18
15	Canone dovuto dalla Società italiana delle strade ferrate Meridionali per le linee Bologna-Ancona e Castelbolognese-Ravenna (Legge 14 maggio 1865, n. 2279)	3,557,758 64
15 <i>bis</i>	Canone dovuto dalla Società italiana delle strade ferrate meridionali per la facoltà accordatale di valersi del tronco Foggia-Cervaro per la linea Foggia-Benevento-Napoli (articolo 1 della Convenzione 10 giugno 1868, approvata con Regio decreto 12 luglio 1868, n. 4535)	36,000 »
16	Partecipazione dello Stato nella ragione del 10 per cento sui prodotti lordi delle ferrovie Vicenza-Treviso, Padova-Bassano e Vicenza Thiene-Schio concesso in esercizio alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane (Leggi 12 luglio 1896 e 9 luglio 1905, n. 392)	159,280 »
17	Canone dovuto dalla Società delle ferrovie Nord-Vicenza per l'uso della stazione di Schio in comune con la Società Veneta esercente la ferrovia Vicenza-Schio di proprietà dello Stato	700 »
18	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (Art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406)	56,000 »
19	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza (Art. 89 del capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83)	887,000 »
	Contributi.	76,361,827 82
	<i>Imposte dirette.</i>	
20	Imposta sui fondi rustici	95,421,000 »
21	Imposta sui fabbricati	93,600,000 »
22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	303,742,000 »
	<i>Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>	492,763,000 »
23	Tasse di successione	39,000,000 »
24	Tasse di manomorta	5,500,000 »
25	Tasse di registro	70,000,000 »
26	Tasse di bollo	70,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	184,500,000 »

	<i>Riporto</i>	184,500,000 »
27	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	19,000,000 »
28	Tasse ipotecarie	7,300,000 »
29	Tasse sulle concessioni governative	11,000,000 »
		<hr/> 221,800,000 »
	<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.</i>	
30	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 agosto 1874, n. 1945)	27,658,000 »
	<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.</i>	
31	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	800,000 »
	<i>Tasse di consumo.</i>	
32	Tasse di fabbricazione	135,000,000 »
33	Dogane e diritti marittimi	238,000,000 »
34	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	49,501,570 48
35	Dazio di consumo della città di Roma	600,000 »
		<hr/> 423,101,570 48
	<i>Privative.</i>	
36	Tabacchi	229,000,000 »
37	Sali	79,500,000 »
38	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	1,450,000 »
39	Lotto e tassa sulle tombole	71,000,000 »
		<hr/> 380,950,000 »
	Proventi di servizi pubblici.	
40	Poste	81,000,000 »
41	Corrispondenza telegrafica	18,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 99,000,000 »

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1906

	<i>Riporto</i>	99,000,000 »
42	Canoni, corrispondenza telefonica, anticipazioni eseguite da provincie, da comuni, da camere di commercio, da società e da privati (art. 28 e 29 del testo unico di legge sui telefoni approvato col regio decreto 3 maggio 1903, n. 196).	<i>per memoria</i>
43	Prodotti delle reti telefoniche urbane	<i>per memoria</i>
44	Tasse di pubblico insegnamento	10,500,000 »
45	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	5,800,000 »
46	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	1,460,000 »
47	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1902, n. 185; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa	<i>per memoria</i>
48	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti	750,000 »
49	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della Istruzione pubblica	90,000 »
50	Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali relative a collezioni di antichità e d'arte, o a monumenti, edite a cura del Ministero dell'istruzione pubblica (Legge 12 giugno 1902, n. 185)	<i>per memoria</i>
51	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195)	866,500 »
52	Proventi delle carceri	5,900,000 »
53	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313 e 5 luglio 1896, n. 314)	22,000 »
54	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	15,900 »
55	Proventi eventuali delle zecche	50,000 »
56	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	166,600 »
		124,621,000 »

Rimborsi e concorsi nelle spese.

57	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	3,887,458 31
7 <i>bis</i>	Rimborso al Ministero del tesoro dagli altri Ministeri e da Enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (Legge 11 maggio 1865, n. 2285, e Regio decreto 19 agosto 1900, n. 332)	2,131,616 »
58	Rimborso dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti. (Legge 22 aprile 1905, n. 137, art. 9 e 10) (Interessi 3.75 per cento)	3,915,000 »
59	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi della somma di lire 135,000,000 pagata dal Tesoro alle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, mediante emissione di certificati ferroviari di credito 3.65 per cento di cui alla legge 25 giugno 1905, n. 261, per acquisto di materiale rotabile in dipendenza della convenzione 29 novembre 1899 approvata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56	4,913,662 50
60	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi della somma anticipata dal Tesoro, mediante certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, di cui alla legge 25 giugno 1905, n. 261, per prezzo del materiale rotabile assunto nel 1885 e riconsegnato al 1° luglio 1905 dalle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137	8,189,437 50
61	Rimborso dalla Società delle ferrovie meridionali della quota d'interesse a suo carico sull'ammontare della spesa per il materiale rotabile ad essa consegnato in dipendenza della convenzione 29 novembre 1899 approvata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56.	<i>per memoria</i>
61 <i>bis</i>	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa d'interessi corrisposti alle Società già esercenti le Reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 a termine dei contratti d'esercizio approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'articolo 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitoli annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901, approvate con la legge 30 dicembre 1901, n. 530, nonché del contratto 22 novembre 1893, approvato con Regio decreto 23 novembre 1893	500,000 »
62	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	303,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	23,840,674 31

	<i>Riporto</i>	23,840,674 31
63	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	287,900 »
64	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	498,088 42
64 <i>bis</i>	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (Legge 25 febbraio 1892, n. 71)	1,854,473 50
64 <i>ter</i>	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spesa di mantenimento delle Scuole tecniche governative (legge 12 luglio 1900, n. 256) .	1,246,172 55
64 <i>quat.</i>	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici (Legge 12 luglio 1900, n. 256).	1,675,924 39
64 <i>quin.</i>	Concorsi universitarii e per istituti superiori (Legge 13 novembre 1859, n. 3725)	844,722 67
64 <i>sex.</i>	Concorsi per le scuole normali (Legge 12 luglio 1896, n. 293)	187,293. »
65	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	5,325,239 76
66	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	308,552 13
66 <i>bis</i>	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	904,600 »
66 <i>ter</i>	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2 ^a categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	1,545,525 33
66 <i>quat.</i>	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2 ^a categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	647,318 72
67	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	3,883,270 »
68	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra	2,121,757 55
69	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina	116,883 33
70	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio	2,271,784 67
		47,560,180 33

Entrate diverse.

71	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, ecc.	725,000 »
72	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni	5,700,000 »
73	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato	1,500,000 »
74	Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudi- ziari	680,000 »
74 <i>bis</i>	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute	3,200 »
74 <i>ter</i>	Somme iscritte sui libretti postali di risparmio e prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 17 luglio 1898, n. 350 e 3 lu- glio 1902, n. 280, da devolversi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai	<i>per memoria</i>
75	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	3,786,749 76
76	Proventi e ricuperi di portafoglio	551,000 »
76 <i>bis</i>	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le spese del materiale rotabile e d'esercizio consegnato il 1° luglio 1905 per ef- fetto della legge 22 aprile 1905, n. 137, dalle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e per altri titoli, a termini dell'articolo 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261	977,261 90
77	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca	<i>per memoria</i>
78	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini del- l'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486	<i>per memoria</i>
79	Interessi sul fondo <i>Detenuti</i> e sul fondo <i>Massa guardie carcerarie</i> (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerari, a norma dell'articolo 2 della legge 10 feb- braio 1898, n. 31	<i>per memoria</i>
80	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo <i>Rimonta</i> del bilancio del Ministero della guerra	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	13,923,211 66

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1906

	<i>Riporto</i>	13,923,211 66
81	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (Legge 12 giugno 1902, n. 185)	<i>per memoria</i>
82	Diritti dovuti, giusta l'articolo 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima	350,000 »
82 <i>bis</i>	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per epizoozie, agli effetti dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272	<i>per memoria</i>
83	Diritti di segreteria nelle Regie Università (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 21 agosto 1905 n. 638)	<i>per memoria</i>
84	Tassa speciale per sostenere le spese del corso di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali (Regio decreto 19 gennaio 1905, n. 29).	<i>per memoria</i>
85	Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli articoli 721 e 758 del codice civile, ed apertesi dal 26 agosto 1898, da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350	35,000 »
86	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse	7,000 »
87	Entrate diverse dei Ministeri	1,000,000 »
88	Entrate eventuali diverse dei Ministeri	200,000 »
89	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso	300,000 »
90	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale	730,000 »
91	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria I ^a - Spese effettive	1,675,000 »
		18,220,211 66

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rimborsi e concorsi nelle spese.

92	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	132,391 19
93	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016	33,000 »
94	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280	708,950 »
95	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56	451,100 »
96	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102.	511,300 »
97	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	23,620 93
98	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	<i>per memoria</i>
99	Rimborsi diversi di spese straordinarie	944,156 52
100	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (teste unico), e 7 luglio 1902, n. 333	3,425,633 78
101	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altri introiti eventuali	<i>per memoria</i>
102	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione per rendite di terreni bonificati tuttora in amministrazione del demanio	130,000 »
103	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236	2,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,362,152 42

	<i>Riporto</i>	6,362,152 42
104	Rimborso eventuale da parte del Fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
105	Concorso del Comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 6,362,152 42 <hr/>
	Entrate diverse.	
106	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	4,000 »
107	Somma corrispondente alle quote d'aggio pagate in meno della misura massima ai distributori secondari dei valori di bollo e destinata alla costituzione di un fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (art. 6 della legge 3 marzo 1904, n. 68 e art. 14 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458)	<i>per memoria</i>
108	Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano (Art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 7 maggio 1891, n. 255)	40,562 70
109	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma	<i>per memoria</i>
110	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella regia Biblioteca palatina di Parma. (Legge 9 luglio 1905, n. 388)	<i>per memoria</i>
111	Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (Legge 12 giugno 1902, n. 185)	<i>per memoria</i>
112	Prodotto della vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca <i>Mediceo-Laurenziana</i> di Firenze, da destinarsi a lavori e ad acquisti per la biblioteca medesima (Legge 24 dicembre 1903, n. 490)	<i>per memoria</i>
113	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo Cinese e quelli delle Potenze interessate	3,000,000 »
114	Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni	
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 3,044,562 70 <hr/>

	<i>Riporto</i>	3,044,512 70
	in corso; per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere di bonificazione (articolo 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico)	<i>per memoria</i>
115	Quota di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di pertinenza della Società pel risanamento di Napoli, da versarsi dal Ricevitore provinciale e dall'Esattore per essere accreditate al fondo pel risanamento (Legge 7 luglio 1902, n. 290, articolo 3)	420,000 »
116	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio Decreto 22 marzo 1900, n. 195	<i>per memoria</i>
117	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al <i>deficit</i> del bilancio del Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma. (Legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
118	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma del contributo pagato dal Tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità dell'art. 9 comma 6° della legge 30 luglio 1896, n. 343.	<i>per memoria</i>
(a) 120	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria I ^a - Spese effettive	<i>per memoria</i>
		3,464,562 70
	CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
121	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (Leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i>
122	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti nella categoria II ^a - Costruzione di strade ferrate - del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	<i>per memoria</i>
		»

(a) Il capitolo n. 119 si trasporta alla Categoria III « Movimento di capitali » col n. 141-bis.

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Vendita di beni ed affrancamento di canoni.

123	Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'asse ecclesiastico . . .	1,000,000 »
124	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e recupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	500,000 »
125	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	840,000 »
126	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi.	305,000 »
127	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica	125,000 »
128	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Art. 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, ed art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	<i>per memoria</i>
129	Ricavo dall'alienazione di navi e di materiali provenienti da residui della lavorazione o non utilizzabili nei Regi arsenali destinato alla spesa straordinaria della riproduzione del naviglio (Leggi 13 giugno 1901, n. 258, e 13 dicembre 1903, n. 473)	<i>per memoria</i>
130	Ricavo dalle alienazioni di opere fertilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari	<i>per memoria</i>
131	Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del Policlinico in Roma da erogarsi nelle spese di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1893, n. 458	<i>per memoria</i>
132	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro . . .	13,840 »
133	Capitale corrispondente alle azioni della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza che saranno estratte per l'ammortamento fra quelle convertite in rendita consolidato 5 per cento e fra quelle di proprietà dello Stato ancora in circolazione. (Atto di cessione della linea allo Stato approvato col Decreto luogotenenziale 12 luglio 1859) . . .	130,000 »
		2,913,840 »

Accensione di debiti.

134	Somme da versarsi dalla Cassa depositi e prestiti per eseguire anticipatamente lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica, ai termini dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1902, n. 547	<i>per memoria</i>
135	Somma da ricavarsi, mediante emissione di certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, per far fronte ai pagamenti da eseguirsi dallo Stato alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza della liquidazione delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	<i>per memoria</i>
136	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 (Legge 22 aprile 1905, n. 137)	50,000,000 »
137	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'aumento del traffico degli esercizi 1905-906 e 1906-907	34,000,000 »
138	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42 per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle regie scuole all'estero	<i>per memoria</i>
138 <i>bis</i>	Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140).	<i>per memoria</i>
		84,000,000 »
Rimborsi di somme anticipate dal tesoro.		
139	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere, nonchè delle spese cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari del bilancio	127,538 08
140	Rimborso dal Comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	198,213 74
141	Rimborso di somme dovute da Provincie, Comuni e Corpi morali per debiti al 30 giugno 1901 sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497	1,735,080 61
141 <i>bis</i>	Ricupero delle somme corrisposte alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali fino al 30 giugno 1905 in dipendenza della garanzia	

Da riportarsi 2,060,832 43

	<i>Riporto</i>	2,060,832 43
	di prodotto stabilito per la ferrovia Voghera-Pavia-Brescia (art. 14, 2° capov., del capitolato annesso alla legge 21 agosto 1862, n. 673)	1,170,400 »
142	Annualità a carico della provincia di Potenza per contributo nelle spese dello Stato a termini della legge 31 marzo 1904, n. 140, sui provvedimenti a favore della Basilicata.	75,000 »
143	Rimborso da parte dell'Amministrazione degli ospedali di Roma in conto dell'anticipazione di L. 700,000 fatta dallo Stato per provvedere alla sistemazione del servizio delle Casse (art. 5 della legge 8 luglio 1903, n. 321)	140,000 »
144	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi per il pagamento della somma di lire 135,000,000, rimborsata dal Tesoro alle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'acquisto del materiale rotabile, in dipendenza della convenzione 29 novembre 1899 approvata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56 (legge 25 giugno 1905, n. 261)	1,530,157 50
145	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento della somma anticipata dal Tesoro, mediante certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, di cui alla legge 25 giugno 1905, n. 261, per prezzo del materiale rotabile assunto nel 1885 e riconsegnato al 1° luglio 1905 dalle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137	2,550,262 50
146	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (Legge 22 aprile 1905, n. 137, art. 9 e 10)	49,293 02
146 <i>bis</i>	Quota d'ammortamento dovuta dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate con mezzi ordinari di tesoreria per le spese del materiale rotabile e d'esercizio consegnato il 1° luglio 1905, per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137, dalle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e per altri titoli, a termini dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261.	304,327 90
147	Riscossione di anticipazioni varie	99,075 04
		7,979,348 39
	Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori.	
148	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (Art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682)	<i>per memoria</i>
149	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280	<i>per memoria</i>
		»

Partite che si compensano nella spesa.

150	Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate	3,500,000 »
151	Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito	8,000,000 »
152	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali	170,000 »
153	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	32,000 »
154	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali	680,000 »
155	Prodotto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-adempribili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382	<i>per memoria</i>
156	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella A annessa all'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339	10,203,633 »
157	Anticipazione dalla Cassa centrale di Risparmio e Depositi in Firenze della somma occorrente per la esecuzione delle opere e dei lavori d'un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale Nazionale in Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337)	<i>per memoria</i>
158	Ricupero delle anticipazioni fatte alla Cassa Depositi e Prestiti pel fondo di ammortamento stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 22,585,633 » <hr/>

Ricuperi diversi.

159	Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4.50 per cento netta e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa	1,630,000 »
160	Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria III ^a - Movimento di capitali	<i>per memoria</i>
		<hr/> 1,630,000 » <hr/>

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

161	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	16,445,350 20
162	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospeso	5,357 60
163	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	14,100 »
164	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,558,260 »
165	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo	4,864 40
166	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	389,565 »
167	Anticipazione fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti in ordine all'art. 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazione di terreni dell'agro romano di cui all'art. 9 della legge stessa	<i>per memoria</i>
168	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato	8,991,200 24
169	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	5,660,724 76
170	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione	16,331,734 »
171	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi, per l'iscrizione degli operai nella Cassa nazionale di previdenza	500,000 »
172	Somme da prelevarsi dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	10,209,657 14
	<i>Da riportarsi</i>	60,110,813 34

	<i>Riporto</i>	60,110,813 34
173	Aumento delle tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle reti dello Stato e della Società delle strade ferrate Meridionali da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al 4° comma degli articoli 35 e 31 dei capitolati con le tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (Leggi 29 marzo 1900 n. 101 e 22 aprile 1905, n. 137.	6,989,500 »
174	Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria IV ^a - Partite di giro	<i>per memoria</i>
		<hr/> 67,100,313 34 <hr/>
RIASSUNTO PER TITOLI		
—		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Redditi patrimoniali dello Stato	76,361,827 82
Contributi	Imposte dirette	492,763,000 »
	Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze	221,800,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici	27,658,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	800,000 »
	Tasse di consumo	423,101,570 48
	Privative	380,950,000 »
	Proventi di servizi pubblici	124,621,000 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese	47,560,180 33
	Entrate diverse	18,220,211 66
	TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	<hr/> 1,813,835,790 29 <hr/>

TITOLO II.	
Entrata straordinaria	
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
Rimborsi e concorsi nelle spese	6,362,152 42
Entrate diverse	3,464,562 70
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	9,826,715 12
CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	»
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	2,913,840 »
Accensione di debiti	84,000,000 »
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	7,979,348 39
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	»
Partite che si compensano nella spesa	22,585,633 »
Ricuperi diversi	1,630,000 »
TOTALE della categoria terza	119,108,821 39
TOTALE del titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i>	128,935,536 51
TOTALE dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)	1,942,770,326 80
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	67,100,313 34

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Entrate effettive	} Parte ordinaria	1,813,835,790 29
		} Parte straordinaria
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria) .		»
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . .		119,108,821 39
	Totale dell'entrata reale	<hr/> 1,942,771,326 80
Categoria IV. — Partite di giro		67,100,313 34
	TOTALE GENERALE	<hr/> 2,009,871,640 14 <hr/>

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907.

	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA			INSIEME					T O T A L E generale (Colonne 9 e 10)	
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Costruzione di strade ferrate 3	Movimento di capitali 4	Totale (Colonne 2, 3 e 4) 5	Entrate e spese effettive 6	Costruzione di strade ferrate 7	Movimento di capitali 8	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5) 9		Partite di giro 10
Entrata	1,813,835,790 29	9,826,715 12	»	119,108,821 39	128,935,536 51	1,823,662,505 41	»	119,108,821 39	1,942,771,326 80	67,100,313 34	2,009,871,640 14
Spesa:											
Ministero del tesoro	709,156,913 22	8,071,296 50	»	129,972,017 30	138,043,343 80	717,228,209 72	»	129,972,047 30	847,200,257 02	9,461,210 81	856,661,467 83
Id. delle finanze	231,789,738 01	4,448,438 »	»	772,000 »	5,220,438 »	236,238,176 01	»	772,000 »	237,010,176 01	32,849,007 22	269,859,183 23
Id. di grazia, giustizia e culti	43,943,074 71	16,499 63	»	»	16,499 63	43,959,574 34	»	»	43,959,574 34	161,913 43	44,121,487 77
Id. degli affari esteri	16,367,205 66	215,000 »	»	»	215,000 »	16,582,205 66	»	»	16,582,205 66	195,352 »	16,777,557 66
Id. dell'istruzione pubblica	64,625,497 61	2,846,124 86	»	»	2,846,124 86	67,471,622 47	»	»	67,471,622 47	1,563,775 45	69,035,397 92
Id. dell'interno	82,752,835 76	1,835,061 97	»	»	1,835,061 97	84,587,897 73	»	»	84,587,897 73	1,615,620 59	86,203,518 32
Id. dei lavori pubblici	28,651,150 »	60,272,750 »	7,200,000 »	217,250 »	67,690,000 »	88,923,900 »	7,200,000 »	217,250 »	96,341,150 »	10,586,733 30	106,927,883 30
Id. delle poste e dei telegrafi	95,738,470 41	971,050 »	»	»	971,050 »	96,709,520 41	»	»	96,709,520 41	706,824 47	97,416,344 88
Id. della guerra	270,050,000 »	»	»	»	»	270,050,000 »	»	»	270,050,000 »	7,058,172 57	277,108,172 57
Id. della marina	120,683,861 32	12,370,000 »	»	3,500,000 »	15,870,000 »	133,053,861 32	»	3,500,000 »	136,553,861 32	2,700,111 48	139,253,972 80
Id. di agricol. indust. e comm.	16,409,149 97	2,782,000 »	»	»	2,782,000 »	19,191,149 97	»	»	19,191,149 97	201,592 02	19,392,741 99
	1,680,167,896 67	93,828,220 96	7,200,000 »	134,461,297 30	235,489,518 26	1,773,996,117 63	7,200,000 »	134,461,297 30	1,915,657,414 93	67,100,313 34	1,982,757,728 27
Avanzo	133,667,893 62	»	»	»	»	49,666,387 78	»	»	27,113,911 87	»	27,113,911 87
Disavanzo	»	84,001,505 84	7,200,000 »	15,352,475 91	106,553,981 75	»	7,200,000 »	15,352,475 91	»	»	»

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle Casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1907 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto, per il periodo suddetto, limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'articolo 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, art. 1° della legge 10 luglio 1887, n. 4665 ed art. 1°, ultimo capoverso, della legge 21 gennaio 1897, n. 23.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'art. 9 dell'allegato N alla legge suddetta.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati, per il periodo di cui all'articolo precedente, nella misura stabilita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme

in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai accedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia ed al Banco di Sicilia.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, cioè:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L. 1,823,662,505.41
Spesa	» 1,773,996,117.63
Avanzo effettivo	L. + 49,666,387.78

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L. »
Spesa	» 7,200,000 »
Eccedenza passiva	L. — 7,200,000 »

Movimento di capitali.

Entrata	L. 119,108,821.39
Spesa	» 134,461,297.30
Eccedenza passiva	L. — 15,352,475.91

Partite di giro.

Entrata	L. 67,100,313.34
Spesa	» 67,100,313.34
	»

Riassunto generale.

Entrata	L. 2,009,871,640.14
Spesa	» 1,982,757,728.27
Differenza attiva	L. + 27,113,911.87

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Approvazione del disegno di legge: « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 ». (N. 431).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assesta-

mento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 431).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione dei capitoli. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

TABELLA A.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Assestamento dello stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1905-906.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettifiche per l'esercizio finanziario 1905-906
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE				
	—				
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.				
	Rendite patrimoniali.				
2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione	164,000 »	»	+ 78,000 »	242,000 »
	Totale	164,000 »	»	+ 78,000 »	242,000 »
	Contributi a carico dei vettori.				
4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	1,700,000 »	»	+ 300,000 »	2,000,000 »
	Totale	1,700,000 »	»	+ 300,000 »	2,000,000 »

**RIEPILOGO dello stato di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione
rettificato per l'esercizio finanziario 1905-1906.**

	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1905-906
		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE				
—				
TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.				
Rendite patrimoniali	184,000 »	»	+ 78,000 »	262,000 »
Contributi a carico dei vettori	2,107,000 »	»	+ 300,000 »	2,407,000 »
Entrate diverse	18,500 »	»	»	18,500 »
Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	2,309,500 »	»	+ 378,000 »	2,687,500 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali. . .	3,500 »	»	»	3,500 »
RIASSUNTO				
CATEGORIA I. — Entrate effettive	2,309,500 »	»	+ 378,000 »	2,687,500 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali.	3,500 »	»	»	3,500 »
Totale generale dell'Entrata	2,313,000 »	»	+ 378,000 »	2,691,000 »

TABELLA B.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Assestamento dello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1905-906.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificcate per l'esercizio finanziario 1905-906
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.					
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA					
Spese generali.					
7	Spese speciali di posta e telegrafo per il Commissariato e per i quattro Ispettorati	7,000 »	»	+ 3,000 »	10,000 »
8	Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni ufficiali del Commissariato	19,000 »	»	+ 10,000 »	29,000 »
	Totale	26,000 »	»	+ 13,000 »	39,000 »
Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.					
13	Spese di viaggio e indennità di missione a funzionari del Commissariato o per incaricati speciali, tanto all'estero che all'interno	15,000 »	»	+ 25,000 »	40,000 »
	Totale	15,000 »	»	+ 25,000 »	40,000 »
Spese per la protezione degli emigranti.					
21	Spese per la protezione ed assistenza degli emigranti all'estero e sussidi ad opere di patronato all'estero ed all'interno	325,000 »	»	+ 450,000 »	775,000 »
	Totale	325,000 »	»	+ 450,000 »	775,000 »

Segue TABELLA B.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificcate per l'esercizio finanziario 1905-906
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
	Fondi di riserva.				
24	Fondo di riserva per le spese impreviste . . .	15,000 »	— 14,500 »	»	500 »
	Totale . . .	15,000 »	— 14,500 »	»	500 »
	Totale delle spese ordinarie effettive . . .	381,000 »	— 14,500 »	+ 488,000 »	854,500 »
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.				
25	Ricoveri, tettoie ed altri fabbricati ad uso degli emigranti nei porti d'imbarco - Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzioni, di adattamento e di arredamento.	200,000 »	»	+ 230,000 »	430,000 »
26	Spese per lavori straordinari	27,000 »	+ 6,500 »	»	33,500 »
32 bis	Concorso del Commissariato dell'emigrazione all'esposizione di Milano del 1906	»	+ 8,000 »	+ 7,000 »	15,000 »
	Totale delle spese straordinarie effettive .	227,000 »	+ 14,000 »	+ 237,000 »	478,500
	Spese effettive ordinarie e straordinari insieme.	608,000 »	»	+ 725,000 »	1,333,000 »
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI				
33	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	907,280 »	»	— 547,000 »	360,280 »
	Totale del movimento di capitali . . .	907,280 »	»	— 547,000 »	360,280 »

**RIEPILOGO dello stato di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione rettificato
per l'esercizio finanziario 1905-1906.**

	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1905-906
		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.				
TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.				
Spese generali	157,220 »	»	+ 13,000 »	170,220 »
Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti	570,500 »	»	+ 25,000 »	595,500 »
Spese per la protezione degli emigranti	345,000 »	»	+ 450,000 »	795,000 »
Fondi di riserva	35,000 »	- 14,500 »	»	20,500 »
Totate delle spese ordinarie effettive	1,107,720 »	- 14,500 »	+ 488,000 »	1,581,220 »
TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	498,000 »	+ 14,500 »	+ 237,000 »	749,500 »
Totale delle spese straordinarie effettive	498,000 »	+ 14,500 »	+ 237,000 »	749,500 »
Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme.	1,605,720 »	»	+ 725,000 »	2,330,720 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	907,280 »	»	- 547,500 »	360,280 »
Totale del movimento di capitali	907,280 »	»	- 547,500 »	360,280 »
RIASSUNTO				
CATEGORIA I. — Spese effettive	1,605,720 »	»	+ 725,000 »	2,330,720 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	907,280 »	»	- 547,000 »	360,280 »
Totale generale della Spesa	2,513,000 »	»	+ 178,000 »	2,691,000 »

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 indicate nelle tabelle annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È convalidato il decreto Reale in data 14 gennaio 1906, n. 14, che autorizza il prelevamento della somma di lire 8000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'istituzione del capitolo 33 *bis* « Concorso del Commissariato dell'emigrazione all'Esposizione di Milano del 1906 ».

(Approvato).

Art. 3.

È convalidato il decreto Reale in data 14 gennaio 1906, n. 13, che autorizza il prelevamento della somma di lire 6500 dal fondo di riserva per le spese impreviste da portarsi in aumento del capitolo 26 « Spese per lavori straordinari ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 432).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 432*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge,

Se nessuno domanda la parola, non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Stato di previsione dell'entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1905-906	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1906-907
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907				
		CATEGORIA I. -- ENTRATE EFFETTIVE			
		TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.			
		Rendite patrimoniali.			
1	1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	20,000 »	»	20,000 »
2	2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione.	164,000 »	+ 58,000 »	222,000 »
		Totale	184,000 »	+ 58,000 »	242,000 »
		Contributi a carico dei vettori.			
3	3	Tassa per la concessione di patenti ai vettori di emigranti	17,000 »	»	17,000 »
4	4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	1,700,000 »	+ 100,000 »	1,800,000 »
5	5	Depositi fatti dai vettori per pagamento degli stipendi e delle indennità d'arma, dovute ai medici militari incaricati del servizio sanitario sulle navi viaggianti e delle indennità dovute ai medesimi o ai commissari viaggianti.	390,000 »	»	390,000 »
		Totale	2,107,000 »	+ 100,000 »	2,207,000 »
		Entrate diverse.			
6	6	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla Legge e al Regolamento sull'emigrazione	3,000 »	»	3,000 »
7	7	Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti	15,000 »	»	15,000 »
8	8	Entrate diverse e impreviste	500 »	»	500 »
9	9	Entrate a reintegro dei capitoli della spesa	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
		Totale	18,500 »	»	18,000 »
		Totale delle entrate effettive ordinarie	2,309,500 »	+ 158,000 »	2,467,500 »

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1905-906	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1906-907
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907				
		CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI			
10	10	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di proprietà del Fondo per l'emigrazione	3,500 »	+ 1,092,080 »	1,095,580 »
		Totale del movimento di capitali	3,500 »	+ 1,092,080 »	1,095,580 »

RIASSUNTO

CATEGORIA I. — Entrate effettive	2,200,500 »	+ 158,000 »	2,467,500 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	3,500 »	+ 1,092,080 »	1,095,580 »
Totale generale dell'Entrata	2,313,000 »	+ 1,250,080 »	3,563,080 »

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1905-906	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1906-907
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907				
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE					
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.					
Spese generali.					
1	1	Commissariato e Ispettorati dell'emigrazione - Personale	(a) 62,175 »	+ 360 »	(a) 62,535 »
2	2	Stipendi ed indennità di residenza in Roma degli ispettori viaggianti	(a) 18,520 »	»	(a) 18,520 »
3	3	Consiglio dell'emigrazione e Comitato permanente	2,000 »	»	2,000 »
4	4	Fitto di locali per il Commissariato e per i quattro Ispettorati nei porti d'imbarco	12,025 »	»	12,025 »
5	5	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per i quattro Ispettorati	15,000 »	»	15,000 »
6	6	Biblioteca e abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato e per i quattro Ispettorati	2,500 »	»	2,500 »
7	7	Spese speciali di posta e telegrafo	7,000 »	+ 3,000 »	10,000 »
8	8	Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni uf- ficiali del Commissariato	19,000 »	+ 10,000 »	29,000 »
9	9	Stampa di manifesti e di circolari ai prefetti, ai sindaci, ai Comitati, ai giornali ed uffici vari: stampa ed acquisto di guide, ed altre pubblica- zioni da distribuirsi gratuitamente agli emi- granti, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione e ad altri uffici.	15,000 »	»	15,000 »
10	10	Manutenzione di fabbricati adibiti ai servizi del- l'emigrazione.	2,000 »	+ 2,000 »	4,000 »
11	11	Spese casuali	2,000 »	»	2,000 »
Totale . . .			157,220 »	+ 15,360 »	172,580 »
Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.					
12	12	Spese di viaggio e indennità agli ispettori viaggianti	55,000 »	+ 15,000 »	70,000 »
13	13	Spese di viaggio e indennità di missione a funzio- nari del Commissariato o per incarichi speciali tanto all'estero che all'interno esclusi gli ispet- tori viaggianti	15,000 »	+ 50,000 »	65,000 »
14	14	Stipendi e indennità agli addetti ai Regi Consolati per l'assistenza agli emigrati e spese inerenti ai servizi ad essi affidati	40,000 »	»	40,000 »
<i>Da riportarsi . . .</i>			110,000 »	+ 65,000 »	175,000 »

(a) Le somme stanziare nei capitoli 1 e 2 rappresentano lo stato di fatto e dovranno essere variate se sarà approvato il ruolo organico per il personale che verrà presentato al Parlamento con apposito disegno di legge.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1905-906	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1906-907
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907				
		<i>Riporto</i> . . .	110,000 »	+ 65,000 »	175,000 »
15	15	Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo.	390,000 »	»	390,000 »
16	16	Indennità ai componenti le Commissioni di visita delle navi in partenza con emigranti, e ai periti tecnici e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse	35,000 »	+ 5,000 »	4,000 »
17	17	Disinfezioni - Sorveglianza sulle locande ed altri locali che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri - Assistenza diretta agli emigranti nei porti d'imbarco e nei porti di scalo all'estero	30,000 »	- 10,000 »	20,000 »
	18	Servizio di informazioni e di vigilanza - Sorveglianza e repressione dell'emigrazione clandestina		+ 15,000 »	15,000 »
18	19	Spese per le Commissioni arbitrali	1,500 »	»	1,500 »
19	20	Spese di liti	1,000 »	»	1,000 »
20	21	Missioni presso il Commissariato	3,000 »	»	3,000 »
		Totale . . .	570,500 »	+ 75,000 »	645,500 »
		Spese per la protezione degli emigranti.			
21	22	Spese per la protezione ed assistenza degli emigranti all'estero e sussidi ad opere di patronato all'estero ed all'interno	325,000 »	+ 225,000 »	550,000 »
22	23	Concorsi e anticipazioni per spese di liti agli operai italiani emigrati all'estero.	20,000 »	+ 200,000 »	220,000 »
		Totale . . .	345,000 »	+ 425,000 »	770,000 »
		Fondi di riserva.			
23	24	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	20,000 »	+ 5,000 »	25,000 »
24	25	Fondo di riserva per le spese impreviste	15,000 »	+ 10,000 »	25,000 »
		Totale . . .	35,000 »	+ 15,000 »	50,000 »
		Totale delle spese ordinarie effettive . . .	1,107,720 »	+ 530,360 »	1,638,080 »
		TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.			
25	26	Ricoveri, tettoie ed altri fabbricati ad uso degli emigranti nei porti d'imbarco - Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione, di adattamento e di arredamento	200,000 »	+ 1,300,000 »	1,500,000 »
—	26 bis	Rimpatri dal Brasile	»	+ 120,000 »	120,000 »
26	27	Spese per lavori straordinari	27,000 »	»	27,000 »
27	28	Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato e per gli Ispettorati	3,000 »	»	3,000 »
		<i>Da riportare</i> . . .	230,000 »	+ 1,420,000 »	1,650,000 »

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1905-906	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1906-907
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907				
		<i>Riporto</i> . . .	230,000 »	+ 1,420,000 »	1,650,000 »
28	29	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione	5,000 »	»	5,000 »
29	30	Spese straordinarie eventuali	3,000 »	»	3,000 »
30	31	Spese per l'incremento delle Scuole italiane in America.	200,000 »	»	200,000 »
31	32	Sussidi ad imprese private promotrici di colonie di agricoltori italiani.	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
31 <i>bis</i>	33	Indennità ai Regi Uffici diplomatici e consolari per l'attuazione del servizio della leva militare all'estero	60,000 »	»	60,000 »
»	34	Spese per provvedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gli Ispettorati nei porti d'im- barco.	»	+ 7,000 »	7,000 »
		Totale delle spese straordinarie effettive . . .	498,000 »	+ 1,427,000 »	1,925,000 »
		Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme .	1,605,720 »	+ 1,957,360 »	3,563,080 »
		CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI. —			
35	35	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	907,280 »	— 907,280 »	<i>per memoria</i>
		Totale del movimento di capitali . . .	907,280 »	— 907,280 »	<i>per memoria</i>

RIASSUNTO

CATEGORIA I. — Spese effettive	1,605,720 »	+ 1,957,360 »	3,563,080 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	907,280 »	— 907,280 »	<i>per memoria</i>
Totale generale della Spesa . . .	2,513,000 »	+ 1,050,080 »	3,563,080 »

Capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO
1	Personale del Commissariato e degli Ispettorati dell'emigrazione (per la parte che riguarda l'indennità di residenza agli impiegati residenti in Roma e per ciò che si riferisce alle indennità di congedamento, previste dagli articoli 13, 15 e 34 del regolamento sull'emigrazione).
	Stipendi ed indennità di residenza in Roma degli ispettori viaggianti (per la parte che riguarda l'indennità di residenza, e l'indennità di congedamento).
4	Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco.
5	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per i quattro Ispettorati (per la parte che riguarda gli stampati per uso d'ufficio).
7	Spese speciali di posta e telegrafo.
8	Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni ufficiali del Commissariato.
9	Stampa di manifesti e di circolari ai prefetti, ai sindaci, ai Comitati, ai giornali ed uffici vari, stampa ed acquisto di guide ed altre pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente agli emigranti; ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione e ad altri uffici.
10	Manutenzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'emigrazione.
15	Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo.
16	Indennità ai componenti le Commissioni di visita alle navi in partenza con emigranti e ai periti tecnici, e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse.
17	Disinfezioni; sorveglianza sulle locande e altri locali che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri; assistenza diretta agli emigranti nei porti d'imbarco e nei porti di scalo all'estero.
18	Servizio di informazioni e di vigilanza; sorveglianza e repressione dell'emigrazione clandestina.
19	Spese per le Commissioni arbitrali.
20	Spese di liti.
27	Spese per lavori straordinari.
29	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione.

Progetto di ripartizione in articoli ed in paragrafi di alcuni capitoli del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.

Numero dei capitoli	Capitoli e relativa ripartizione in paragrafi	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
1	Commissariato e Ispettorati dell'emigrazione - Personale : a) Stipendi a tre commissari, al ragioniere, all'archivista, a cinque ufficiali d'ordine, a due uscieri e ad un inserviente (articoli 13, 15 e 17 del regolamento) b) Indennità di funzioni al commissario generale, agli ispettori di Genova, Napoli, Palermo e Messina, ai vice-ispettori di Genova e Napoli, e al delegato di Genova (articoli 13 e 23 del regolamento) c) Contributo al fondo pensioni (art. 18 del regolamento). d) Indennità di residenza in Roma e) Indennità nei casi previsti dagli articoli 13, 15 e 34 del regolamento	43,360 » 13,920 » 3,035 » 2,220 » per memoria
	Somma iscritta nel capitolo. . .	62,535 »
2	Stipendi ed indennità di residenza in Roma degli ispettori viaggianti : a) Stipendi a quattro ispettori viaggianti (art. 34 del regolamento) b) Indennità di residenza in Roma c) Contributo al fondo pensioni. d) Indennità di congedamento nel caso previsto dal 5° capoverso dell'art. 34 del regolamento	16,000 » 1,400 » 1,120 » er memoria
	Somma iscritta nel capitolo. . .	18,520 »
4	Fitto di locali per il Commissariato e per i quattro Ispettorati nei porti d'imbarco : a) Fitto del locale ad uso ufficio del Commissariato. b) Id. id. dell'Ispettorato a Genova. c) Id. id. id. a Palermo d) Id. id. id. a Messina e) Id. id. di altri locali nei porti d'imbarco	8,220 » 1,650 » 900 » 400 » 855 »
	Somma iscritta nel capitolo. . .	12,025 »
5	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per i quattro Ispettorati : Art. 1. a) Acquisto di carta, registri e oggetti di cancelleria per il Commissariato e per gli Ispettorati b) Illuminazione dei locali d'ufficio a Roma, Genova, Napoli, Palermo e Messina.	4,600 » 2,200 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	6,800 »

Numero dei capitoli	Capitoli e relativa ripartizione in paragrafi	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	<i>Riporto</i>	6,800 »
	c) Riscaldamento di locali	600 »
	d) Manutenzione di mobili, barche, ecc.	500 »
	e) Indennità di vestiario agli uscieri ed inservienti	500 »
	f) Assicurazione contro gl'incendi	30 »
	g) Biancheria - Acquisto e manutenzione	100 »
	h) Spese di vetture e trasporti vari.	800 »
	i) Abbonamento al telefono.	400 »
	k) Spese di facchinaggio, pulizia e varie.	1,770 »
		<hr/> 11,500 »
	Art. 2. Stampati per uso d'ufficio	3,500 »
	Somma iscritta nel capitolo	<hr/> 15,000 »
8	Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni ufficiali del Commissariato:	
	a) Bollettino del Commissariato	26,000 »
	b) Altre pubblicazioni ufficiali.	3,000 »
	Somma iscritta nel capitolo	<hr/> 29,000 »
15	Competenze ai medici militari e ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo:	
	a) Stipendi e indennità d'arma dei 48 medici militari (da reintegrarsi al bilancio del Ministero della marina).	159,997 44
	b) Diarie ai medici e commissari viaggianti (art. 31, lettera b, del regolamento) e competenze eventuali previste dalle lettere d e g dell'art. 31 del regolamento stesso	180,000 »
	c) Spese di trasferta dal luogo di residenza al porto d'imbarco e viceversa	22,000 »
	d) Aggio per le indennità di cui ai paragrafi b e c pagabili in oro	100 »
	e) Restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme anticipate	27,902 56
	Somma iscritta nel capitolo	<hr/> 390,000 »

Numero dei capitoli	Capitoli e relativa ripartizione in paragrafi	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
17	Disinfezioni; sorveglianza sulle locande ed altri locali che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri, assistenza diretta agli emigranti nei porti d'imbarco e nei porti di scalo all'estero:	
	Art. 1. a) Indennità ai medici igienisti per l'ispezione delle locande autorizzate	5,000 »
	b) Spese per la stazione di disinfezione nel porto di Napoli	9,000 »
	c) Spese per disinfezione nel porto di Palermo	4,000 »
	d) Spese per disinfezione nel porto di Messina	1,000 »
		19,000 »
	Art. 2. Spese per assistenza diretta agli emigranti nei porti d'imbarco all'estero	1,000 »
	Totale del capitolo	20,000 »
18	Servizio d'informazioni e vigilanza, sorveglianza e repressione dell'emigrazione clandestina:	
	a) Servizio di informazioni e di vigilanza	5,000 »
	b) Sorveglianza e repressione dell'emigrazione clandestina	10,000 »
	Totale del capitolo	15,000 »
22	Spese per la protezione degli emigrati all'estero e sussidi ad opere di patronato all'estero e all'interno:	
	a) Sussidi ad opere di patronato e di avviamento al lavoro:	
	New York:	
	Società di patronato per gli immigranti italiani	40,000 »
	Società italiana di beneficenza	25,000 »
	Columbus Hospital	5,000 »
	Società di San Raffaele	8,000 »
	Ufficio di investigazioni (Investigation Bureau).	30,000 »
	Ufficio del lavoro (Labor Bureau).	150,000 »
	Boston:	
	Società di patronato	8,000 »
	Società di San Raffaele	5,000 »
	San Francisco (Società di patronato)	6,000 »
	Montreal id.	15,000 »
	Rio Janeiro id.	18,000 »
	San Paulo id.	24,000 »
	Santos id.	6,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	340,000 »

Segue ALLEGATO N. 1.

Numero dei capitoli	Capitoli e relativa ripartizione in paragrafi	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	<i>Riporto</i> . . .	340,000 »
	Assuncion (Società di patronato)	3,000 »
	Buenos Aires id.	25,000 »
	Cordoba id.	3,000 »
	Paraná id.	3,000 »
	Pittsburg (Cassa di previdenza per gli operai italiani)	2,500 »
	Tunisi	3,000 »
	Santa Fè (Ospedale italiano)	3,000 »
	San Paulo (Ospedale Umberto I).	6,000 »
	New Orleans (Orfanotrofo)	2,500 »
	Innsbruck (Dormitorio italiano)	2,000 »
	Ginevra (Società filantropica italiana)	500 »
	Zurigo (Dormitorio italiano).	3,500 »
	Opera di assistenza tra gli operai italiani emigranti in Europa e nel Levante	35,000 »
	Consiglio provinciale dell'emigrazione Friulana in Udine	6,000 »
	Segretariato dell'emigrazione in Belluno	1,500 »
	Società di patronato per gli emigranti in Feltre	1,500 »
	Società per la protezione degli emigranti in Palermo	3,000 »
	Comitato comunale per l'emigrazione in Napoli	7,000 »
	Id. id. id. id. in Genova	1,500 »
	Società Dante Alighieri per la Francia meridionale.	10,200 »
	Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa	6,000 »
	Sussidi a maestri, agenti del Commissariato nell'America latina.	50,000 »
		518,700 »
	Sussidi per nuovi patronati che fossero istituiti durante l'esercizio o aumenti che si ritenessero necessari per istituzioni già esistenti (1).	26,300 »
	b) Spese per la ricerca degli emigrant all'estero e contributo a spese di rimpatrio (2)	5,000 »
	Totale del capitolo . . .	550,000 »

(1) Per il riparto di questa somma sarà sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione.

(2) Somma assegnata ai R.R. Consoli per la pubblicazione delle liste degli emigranti ricercati dai parenti e per casi eccezionali di rimpatrio.

PRESIDENTE. Rileggerò ora gli articoli coi quali si approvano questi stanziamenti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a fare riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907 in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Approvato).

Art. 2.

È approvata l'annessa tabella A, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Spese straordinarie militari per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	84
Favorevoli	78
Contrari	6

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	84
Favorevoli	77
Contrari	7

Il Senato approva.

Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Milano l'ex-fortino di Porta Vittoria in detta città:

Senatori votanti	84
Favorevoli	78
Contrari	6

Il Senato approva.

Proroga del termine assegnato dalla legge 25 giugno 1905, n. 260, sulla conservazione dei monumenti:

Senatori votanti	84
Favorevoli	79
Contrari	5

Il Senato approva.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che domani alle ore 14 vi sarà riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Ho creduto opportuno di indire questa riunione per domani, non perchè intenda che questi disegni di legge possano essere discussi prima che il Senato prenda le sue vacanze, ma soltanto perchè possano essere nominati i rispettivi Uffici centrali, i quali, durante le vacanze stesse, avranno tutto l'agio di preparare le loro relazioni, per la ripresa dei lavori del Senato.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 30 giugno 1907 del termine fissato dalla legge 15 luglio 1906, n. 353, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali (N. 412);

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolazioni fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione (N. 413);

Creazione di nuovi posti nelle tabelle organiche del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed aumento del compenso del lavoro straordinario (N. 427);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 408);

Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 415);

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 431);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 432).

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1906

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (Serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 411 - *urgenza*);

Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena (N. 433 - *urgenza*);

Provvedimenti per l'arma dei Reali carabinieri (N. 416 - *urgenza*);

Provvedimenti in favore del personale amministrativo e sanitario degli stabilimenti carcerari e dei riformatorii governativi e del personale di custodia degli stabilimenti carcerari (N. 426 - *urgenza*);

Variazioni degli organici del personale di pubblica sicurezza e provvedimenti finanziari a favore del corpo delle guardie di città e per la sistemazione dei locali degli uffici della Questura di Roma (N. 425 - *urgenza*);

Aumento di dotazione al cap. 51 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907 relativo a servizi di pubblica beneficenza: Sussidi (N. 424 - *urgenza*);

Modificazioni alla legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, e alla legge 13 marzo 1904, n. 104, sulla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai (N. 434 - *urgenza*),

Proroga a tutto dicembre 1907 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi (N. 414 - *urgenza*);

Aumento di L. 2,770,000 al cap. 65: « Restituzioni e rimborsi (Demanio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 437);

Aumento di L. 15,000 alla spesa del personale assunto in qualità di operai nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità di Roma (N. 429);

Assegnazione di un fondo speciale per il lavoro di applicazione delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, sullo stato giuridico, sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie (N. 430);

Riordinamento degli Istituti per la Giustizia amministrativa (N. 385);

Impianto di vie funicolari aeree (N. 331 - *Seguito*);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 4 gennaio 1907 (ore 11,30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CLV

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Votazione a scrutinio segreto — Rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge: « Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie III), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue » (N. 411); « Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari per il Monte dei Paschi di Siena » (N. 433) — Discussione del disegno di legge; « Provvedimenti per l'arma dei Reali carabinieri » (N. 416) — Parlano nella discussione generale i senatori Bava-Becaris, Sismondo, Colonna F., relatore, ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione, ed approvazione dei primi quattro articoli del disegno di legge — Dopo osservazioni del senatore Colonna F., relatore, si vota l'articolo 5 — Senza osservazioni si approvano gli altri articoli del disegno di legge — Sul disegno di legge che viene poi: « Provvedimenti in favore del personale amministrativo e sanitario degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi e del personale di custodia degli stabilimenti carcerari » (N. 426), non si fa discussione generale, e senza osservazioni si approvano i primi quattro articoli — Il quinto è approvato, dopo osservazioni del senatore Astengo, relatore, e del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Senza discussione quindi si vota l'art. 6 ed ultimo del disegno — Nella discussione generale del disegno di legge: « Variazioni degli organici del personale di pubblica sicurezza e provvedimenti finanziari a favore del Corpo delle guardie di città e per la ristaurazione dei locali degli uffici della Questura di Roma » (N. 435), chiede chiarimenti il senatore Astengo, cui rispondono il senatore Finali, relatore, ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Senza osservazioni si approvano tutti gli articoli del disegno di legge — Approvazione del disegno di legge: « Aumento di dotazione al capitolo 51 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 relativo a servizi di pubblica beneficenza: Sussidi » (N. 424) — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387 e alla legge 13 marzo 1904, n. 104, sulla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai » (N. 434) — Non ha luogo discussione generale e senza osservazioni si approvano i primi sette articoli — Si vota l'art. 8 dopo alcuni rilievi del senatore Casana, cui risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Quindi senza discussione si votano tutti gli altri articoli del disegno di legge — Nella discussione della « Proroga a tutto dicembre 1907 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi » (N. 414), parlano il ministro delle finanze e il relatore, senatore Cefaly — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazioni dei disegni di legge; « Aumento di L. 2,770,000 al capitolo 65: Restituzioni e rimborsi (Demanio), dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 437); « Aumento di L. 15,000 alla spesa del personale assunto in qualità di operai nei monumenti, musei, gallerie*

e scavi di antichità di Roma » (N. 489); « Assegnazione di un fondo speciale e per il lavoro di applicazione delle leggi 8 aprile 1906, n. 141 e 142 sullo stato giuridico, sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie » (N. 430) — Dopo osservazioni del Presidente, del senatore Astengo e del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, il Senato approva una proposta del senatore Cavasola in ordine al rinvio della discussione del disegno di legge per il riordinamento degli Istituti della giustizia amministrativa — Risultato di votazione — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Il senatore Casana invia, a nome del Senato, un saluto al Presidente, che risponde — Risultato di votazione — Il Senato è convocato a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri delle poste e dei telegrafi, della pubblica istruzione, di grazia giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, delle finanze, degli affari esteri e della guerra.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« N. 242-45-47-49. Il Consiglio comunale di Barra (Napoli) ed altri ottanta comuni fanno voti al Senato che ai bilanci comunali vengano apportati sgravi di spese in correlazione alla sofferta diminuzione d'entrata per la legge sul Mezzogiorno, 15 luglio 1906 (n. 3835);

« 243-46. I Consigli comunali di Rionero in Vulture (Potenza), Cammarata (Girgenti) e Fossalto (Campobasso) esprimono voti al Senato perchè i bilanci dei comuni vengano in tutto o in parte sgravati dalle spese che la legge comunale e provinciale lasciò provvisoriamente a carico dei bilanci stessi;

« 244-51. Lombardi Eustacchio da Bari, a nome della classe dei lavoratori parrucchieri, e il Consiglio direttivo dell'Associazione fra gli impiegati e salariati del comune e delle Opere pie di Pistoia, fanno voti al Senato in merito al disegno di legge per il riposo settimanale;

« 248. Il Consiglio comunale di Esperia (Casserta) fa voti al Senato per la sistemazione del porto di Formia;

« 250. Pier Francesco Tabasso ed altri cinquantasette notari del distretto di Torino esprimono voti al Senato in merito all'art. 41 del disegno di legge: " Ordinamento del notariato e degli archivi notarili " ».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Proroga al 30 giugno 1907 del termine fissato dalla legge 15 luglio 1906, n. 353, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali;

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolzze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione;

Creazione di nuovi posti nelle tabelle organiche del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed aumento del compenso del lavoro straordinario;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907;

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1906-907;

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906;

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4737 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiariet perpetue ». (N. 411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiariet perpetue ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiariet perpetue, già prorogati con le leggi 30 giugno 1901, n. 232, 24 dicembre 1903, n. 494, 22 dicembre 1904, n. 658, e 28 dicembre 1905, n. 597, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1907.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena ». (N. 433).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

Articolo unico.

I buoni agrari emessi dal Monte dei Paschi di Siena in conformità della legge 21 giugno 1869, n. 5160, che autorizza la formazione di Società ed Istituti di credito agrario, cesseranno di aver corso col 31 dicembre 1911. Quelli che non saranno presentati al cambio

entro il 31 dicembre 1921 saranno prescritti a favore dell'Istituto.

Sino al 31 dicembre 1911 l'Istituto predetto potrà fare le operazioni e valersi di tutte le disposizioni contenute nella legge predetta, che per esso soltanto continuerà ad aver vigore per il detto periodo di tempo.

La circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena non potrà eccedere l'ammontare che sarà determinato da nuovo accertamento da farsi entro il 31 dicembre 1906.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa; e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'arma dei RR. Carabinieri ». (N. 416).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per l'arma dei Reali carabinieri ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 416).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Il primo iscritto è l'onorevole senatore Rossi Luigi, che non è presente. Viene dopo di lui il senatore Bava-Beccaris, che ha facoltà di parlare.

BAVA-BECCARIS, *dell'Ufficio centrale*. Perfettamente concorde coi colleghi dell'Ufficio centrale nelle considerazioni esposte con tanta chiarezza ed efficacia nella relazione dell'onorevole Colonna, io dissento nella conclusione, nella quale, per imperiose circostanze e necessità di cose, conviene la maggioranza dell'Ufficio centrale.

Sottopongo all'illuminato giudizio del Senato l'apprezzamento delle ragioni del mio dissenso.

La legge proposta è ottima negli articoli 1, 2 e 3; non è opportuna, a mio avviso nei susseguenti articoli:

1° perchè coll'adozione dell'art. 5, conseguenza diretta del 4, la qualità dei quadri degli ufficiali verrà a scapitarne, essendo proba-

bile che non occorra nell'arma il terzo d'ufficiali delle altre armi, atteso il maggior tempo che i tenenti provenienti dalle medesime, dovranno impiegare nell'arma dei carabinieri per raggiungere il grado di capitano in confronto delle altre armi.

2° Relativamente all'art. 6 osservo che, considerazioni di elevato ordine morale, consigliano a non fare nessuna differenza nei limiti d'età degli ufficiali dei carabinieri, con quelli stabiliti per tutte le altre armi combattenti; osservo ancora che le disposizioni di questo articolo turbano, almeno per un quinquennio, la rotazione normale dei quadri: dico un quinquennio, perchè il poco tempo che ci fu concesso per lo studio analitico della legge non poté esser spinto al di là.

Or bene, si è venuto a questa conclusione: nel quinquennio 1907-1911 colla legge proposta, per i soli limiti d'età si avrebbero 40 eliminazioni, mentre colla legge in vigore se ne hanno 94, astrazione fatta dalle varianti introdotte nell'organico dall'art. 7.

3° perchè mutando i limiti d'età per l'arma dei carabinieri viene infirmato il concetto della legge sull'avanzamento del 1896, sulla quale da dieci anni è imperniata la carriera degli ufficiali dell'esercito, e si stabilisce così un pericoloso precedente.

Per queste considerazioni, ed anche perchè io desidero, e tutti dobbiamo desiderarlo, che questa legge, che stiamo per votare in fin di anno sia benefica per tutta l'arma benemerita, causa di malcontento per nessuno, sono d'opinione che si debbano accogliere i soli articoli 1, 2 e 3 aggiungendone un 4 del tenore seguente:

Art. 4. — La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1907.

In tal modo verrebbero migliorate subito le condizioni economiche dei militari di truppa, lasciando impregiudicate tutte le altre questioni, sulle quali occorre un più maturo esame.

Se il presidente del Consiglio non accetta queste modificazioni, io ed altri collegli al pari di me, ci troviamo nella penosa condizione di dover votare una legge, che approviamo solo in parte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Sismondo.

SISMONDO. Avendo avuto l'onore di comandare per quattro anni e qualche mese l'arma dei carabinieri, ho avuto occasione di acquistare una certa conoscenza dell'ordinamento, del funzionamento, e, direi, dell'indole e del temperamento suo, sento quindi l'obbligo di coscienza di esporre al Senato le mie convinzioni sui provvedimenti che si stanno esaminando, ma sento al tempo stesso profondamente il dovere della massima brevità, visto il momento in cui ha luogo questa discussione.

Prescindo quindi dai primi articoli della legge, e mi propongo di esaminare sommariamente i punti contestati, vale a dire quelli contenuti negli articoli 4, 5 e 6. E siccome l'articolo 6, che modifica la legge sui limiti di età, è quello che ha incontrato opposizioni vive e fondate su convinzioni antiche, profonde e tenaci, così comincerò dall'esame di questa questione, e, sempre per dovere di brevità, prescindereò dall'esaminare la questione nei suoi principî e dal ricercare i criteri fondamentali che hanno indotto il legislatore a stabilire i limiti di età pel collocamento in posizione ausiliaria nei vari gradi dell'esercito; mi limiterò invece ad esporre alcune considerazioni che danno un aspetto speciale alla questione dei limiti di età, per quanto riguarda gli ufficiali dell'arma dei carabinieri. Premetto che, fin dai primi mesi del mio comando dell'arma, mi sono formata la convinzione che l'applicazione agli ufficiali dei carabinieri degli identici limiti di età, stabiliti per gli ufficiali di tutte le altre armi, contenga qualche cosa di erroneo e non giusto. E ciò per le grandi differenze che si riscontrano nell'impianto e nello sviluppo della carriera nell'una e nelle altre armi.

Comincerò richiamando l'attenzione del Senato su un primo fatto; mentre nelle altre armi combattenti il limite massimo di età, a cui si può ancora raggiungere il grado di sottotenente, è fissato a 28 anni, per l'arma dei carabinieri esso è fissato a 36 anni. Esaminando sull'annuario militare la situazione di fatto attuale, si trova che il 75 per cento dei sottotenenti ebbero la promozione fra i 33 e i 35 anni, uno solo l'ebbe a 29, tre l'ebbero a 30 anni e gli altri fra i 31 e i 33. Ma, oltre a ciò, nelle altre armi i sottufficiali sono ammessi al grado di sottotenente solo in ragione del 25 per cento dei

posti vacanti; nei carabinieri invece tutti i posti da sottotenente sono devoluti ai provenienti dall'arma, ed una metà (con questa legge saranno i due terzi) dei posti di tenente sono devoluti pure agli ufficiali provenienti dai sottufficiali dell'arma; attualmente, i subalterni dell'arma dei carabinieri, provenienti dai sottufficiali, sono il 63 per cento del totale.

Ora, salta agli occhi che, se nella massa delle altre armi la carriera dell'ufficiale subalterno proveniente dai sottufficiali nella proporzione del 25 per cento del totale, merita una considerazione sempre grande, nell'arma dei carabinieri questa considerazione dev'essere molto maggiore, perchè i provenienti dai sottufficiali vi rappresentano la maggioranza degli ufficiali subalterni. Notiamo ancora un altro fatto: il sottotenente, una volta promosso, in fanteria o cavalleria, ha la strada aperta avanti a sé ed il suo avanzamento non è più intralciato da nessuna introduzione d'estranei; invece il sottotenente dei carabinieri vede una parte molto notevole dei posti da tenente occupata da ufficiali provenienti da altre armi. Per darne un'impressione sintetica, basta il notare che, mentre si riconosce per tutto l'esercito che il grado di capitano debba essere accessibile a tutti i subalterni e quindi, per essere l'unico accessibile a tutti, sia quel grado che vada rilevato da vantaggi e prerogative che lo rendano mèta attraente per i giovani che vogliono intraprendere la carriera delle armi, nell'arma dei carabinieri (se mi sbaglio non può essere di molto) non credo che i capitani provenienti dai sottufficiali dell'arma arrivino alla diecina.

Non solamente poi vi è qualche cosa di eccezionale nell'impianto, della carriera degli ufficiali dei carabinieri che la cominciano da sottotenente, ma vi è qualche cosa di diverso anche nell'impianto della carriera degli ufficiali dei carabinieri che provengono da altre armi. Infatti il tenente trasferito nell'arma dei carabinieri da un'altra arma, perde tutta l'anzianità nell'atto in cui entra e passa alla coda di tutti i tenenti.

Vi è ancora un altro fatto, ed è che, se io prendo a considerare le dodici legioni dei carabinieri Reali e le paragono con dodici reggimenti di fanteria, trovo che per dodici colonnelli, nella fanteria, vi sono sei generali di brigata,

e vi è la possibilità di raggiungere i gradi di generale di divisione e di corpo d'armata; nei carabinieri invece su dodici legioni, che rappresentano in tempo di pace una forza numerica molto superiore a quella di dodici reggimenti, vi è un solo tenente generale, e questo grado rare volte è dato ad uno proveniente dall'arma, di modo che i posti da generali veramente sicuri sono soltanto due. Dunque abbiamo una carriera che comincia ad essere compressa dal basso, innalzando i limiti di età a cui si può cominciare, ed è compressa dall'alto coll'impedire lo sfogo che hanno gli ufficiali della altre armi nei gradi supremi della gerarchia militare. Io domando allora: quali ragioni di equità, di giustizia e di interesse del servizio possono consigliare di applicare gli stessi limiti di età a questa carriera impiantata su basi così diverse?

Si noti poi che queste condizioni fanno sì che la permanenza nei gradi diventa brevissima e, specialmente al sommo della gerarchia, abbiamo un avvicinarsi, un rinnovarsi così frequente di superiori che quasi quasi ci richiama alla mente l'idea del cinematografo. E bisogna anche notare che il danno della breve permanenza nei gradi, nei comandi, per l'arma dei carabinieri, è molto più sensibile ed importante che non nelle altre armi. Il capitano di fanteria, il capitano di cavalleria, quello di artiglieria o del genio, tutti i giorni dell'anno può vedere la sua compagnia, il suo squadrone, la sua batteria riuniti, invece il capitano di una compagnia di carabinieri, che l'ha dispersa in piccoli nuclei di quattro o cinque uomini su una vasta superficie di territorio, è molto se li può vedere tutti in sei mesi. Ora, la conoscenza degli individui, dei singoli dipendenti, nell'arma dei carabinieri, ha un'importanza che non si può nemmeno confrontare con quella che ha per i comandi delle altre armi, poichè l'individualismo nell'arma dei carabinieri ha una preponderanza tale che non saprei nemmeno io esprimerla.

Ogni carabiniere è un ente responsabile di sé stesso, che sente la sua responsabilità, che ha un amor proprio, che, non esito a dire, è altrettanto raffinato quanto quello del tenente generale; quindi la più piccola omissione, il più piccolo fatto che leda l'amor proprio di uno di questi individui può cagionare movimenti

psichici terribili. E questo rende molto più necessario che il superiore conosca ad uno ad uno i suoi dipendenti, e naturalmente rende anche necessaria la lunga permanenza nei comandi, per quanto è possibile.

Dopo queste considerazioni, io ripeto la domanda: quale può essere la ragione per cui si è creduto conveniente di applicare agli ufficiali dell'arma dei carabinieri gli stessi limiti di età che si credette di stabilire per gli ufficiali delle altre armi? E vi confesso che altra ragione io non so trovare, che nell'amore della simmetria e dell'uguaglianza. E notate che questa uguaglianza non si è ottenuta, poichè il tipo del subalterno di fanteria o di cavalleria, che va via a 48 anni, è un mito; perchè un giovane, che ha 20 anni davanti a sè per passare da sottotenente a capitano, arriva ad essere capitano prima dei 20 anni, o, se non vi arriva, ciò dipende da qualche difetto suo che lo rende incapace o non meritevole di far carriera. Invece il tipo dell'ufficiale subalterno dei carabinieri che se ne va a 48 anni nel pieno vigore delle sue facoltà fisiche e morali, dopo aver raggiunto un grado di maturità e di esperienza nel prestare il suo servizio, che lo rendono un elemento veramente prezioso, questo tipo non è astratto, perchè, purtroppo, nei quattro anni e qualche mese in cui ho esercitato il comando dell'arma, ho avuto troppo frequente occasione di ben rattristarmi nello stringere la mano a qualcheduno di quei bravi ufficiali che venivano a farmi il loro saluto di commiato. Tanto più mi sentivo commosso nel vederne la triste condizione, quanto più si mostravano essi sereni e rassegnati.

E allora io ho detto: in una legge, la quale tronca la carriera nel massimo vigore dell'età ad ufficiali che ne hanno fatta una loro seconda vita, esiste certamente qualche cosa di fondamentalmente ingiusto e contro natura; perchè bisogna che il Senato noti che la vita di continua esemplarità, di continua abnegazione, che si fa nell'arma dei Reali carabinieri plasma il carattere di una persona e la rende refrattaria a qualunque altra occupazione per qualche tempo.

E quando ho sentito l'illustre mio preopinante affermare che la modificazione proposta era da respingersi, perchè avrebbe stabilito un precedente nocivo al sistema di avanzamento

stabilito per tutto il resto dell'esercito, io non ho potuto trattenermi dall'esclamare entro me stesso: magari così fosse! Magari fosse adottata l'idea che ho letta negli Atti parlamentari, espressa dall'illustre senatore Ricotti, che i limiti di età (poichè questi limiti d'età vi dovevano essere per una quantità di considerazioni che qui non è il momento di esporre) fossero ridotti a due, 65 anni per i generali, 60 anni per tutti gli altri!

È contro natura che si producano di queste uscite dal servizio a 48 o 50 anni, nel pieno possesso dei mezzi di ben servire, perchè se per queste carriere precocemente troncate si corrisponde una pensione insufficiente, si creano degli spostati che sono costretti a battere a tutte le porte per avere una occupazione, per far fronte ai bisogni della vita; e, se la pensione (non c'è questo pericolo) fosse lauta, produrrebbe dei disoccupati, ostici al contribuente; perchè il contribuente accetta, venera, rispetta il vegliardo, il quale si riposa dopo lunghi servizi, ma non può avere simpatie per un uomo di 48 o 50 anni vegeto e robusto, che se ne vive comodamente senza aver fatto i quaranta anni di servizio. (*Approvazioni*).

Ora, io non credo di fare profezie, ma quando in una disposizione legislativa vi è qualche cosa che urta le leggi della natura, i vantaggi che se ne ottengono non possono essere che effimeri, ed alla lunga la natura si vendica e li converte in danno. (*Bravo, approvazioni*).

Dopo di ciò, non ho bisogno di dichiarare che io voto con plauso questo provvedimento che applica agli ufficiali dell'arma dei carabinieri dei limiti di età alquanto più larghi di quelli che c'erano prima; e, mentre applaudo con soddisfazione al limite di 60 anni portato ai colonnelli, applaudirei con ancor più entusiasmo se il limite, portato agli ufficiali inferiori, si estendesse più in là, si avvicinasse un po' più a quel certo limite che la natura ammette come il momento opportuno, per chi ha lavorato, di darsi al riposo.

Vi sono nella legge due altri punti contestati, ma molto più debolmente. Procederò non nell'ordine degli articoli della legge, ma in quell'ordine che mi pare più logico per la condotta del mio discorso. Il primo di questi due punti è l'art. 5, quello che stabilisce che i due terzi dei posti di tenenti nell'arma dei carabinieri

Reali siano assegnati ai provenienti dai sottotenenti, ai provenienti dalla truppa. Questo provvedimento si presenta evidentemente vantaggioso, quando lo si consideri come un mezzo di accelerare un po' l'avanzamento dei sottufficiali, e di creare così un aumento di attrattiva a buoni elementi per intraprendere la carriera del carabiniere. Su tutto ciò non c'è contestazione.

Attualmente, come ho già detto, gli ufficiali subalterni dei carabinieri provenienti dall'arma sono il 63 per cento, quindi, naturalmente, quelli provenienti dalle altre armi sono il 37 per cento. Con questo provvedimento i provenienti dall'arma diventerebbero il 75 per cento, e si ridurrebbe al 25 per cento l'aliquota degli ufficiali provenienti dalle altre armi.

L'utilità di questo provvedimento, lo ripeto, come vantaggio di carriera ai sottufficiali dell'arma, è evidente; ciò che può lasciare qualche dubbio è l'alterazione (permettetemi l'espressione farmaceutica) del dosamento nel corpo degli ufficiali, in cui risulterebbero alterate le proporzioni di ufficiali provenienti dalla scuola militare con quella degli ufficiali provenienti dall'arma.

Che portata pratica ha questo fatto? Io non ve lo saprei dire, perchè, come si era prima, le cose andavano bene; ma io non temo che siano per andare peggio di molto, alterando nella misura proposta questa proporzione. Certo però se si continuasse in questa via, non solo le cose andrebbero male, ma minaccerebbero rovina, o per lo meno si arriverebbe alla completa alterazione nella natura, nella fibra, nel temperamento dell'arma dei carabinieri. L'arma dei carabinieri, lo sappiamo tutti, ha il suo prestigio basato essenzialmente sul fatto che è una emanazione diretta, che è sangue del sangue, carne della carne dell'esercito; l'arma dei carabinieri fa parte integrante dell'esercito; è la sua parte più eletta; tanto è vero che non solo nei regolamenti, ma anche nell'opinione pubblica si concede ad essa la precedenza su tutte le altre armi.

Ora, la corrente di continue nuove immisioni di ufficiali, provenienti dalle altre armi nell'arma dei carabinieri, serve non solo a regolare il funzionamento della carriera nei gradi superiori, ma anche a mantenere viva una corrente di scambio tra la massa dell'esercito

e l'arma dei carabinieri. Tutta l'opera dei comandanti è continuamente rivolta ad inculcare questa massima nei dipendenti: ricordatevi che voi prima di tutto siete un militare; perchè il sentirsi profondamente militare conferisce meglio alla giusta intonazione nel modo di prestare il suo servizio, e conferisce poi, soprattutto, meglio al prestigio che l'arma ha nel Paese. La riduzione proposta nell'entità di questa corrente d'immissione di ufficiali delle altre armi non compromette gravemente i risultati che se ne promettono.

E l'aumento di accorrenza di buoni elementi alla carriera dei carabinieri è uno scopo che in questo momento deve naturalmente preponderare.

Perchè il fatto, che s'impone, è quello di avere 5000 e più carabinieri di meno di ciò che è richiesto dall'organico, anzi dalla forza bilanciata che è qualche cosa di meno dell'organico. Ora, quando in un'istituzione scarseggia il reclutamento e abbonda il congedamento, qualche cosa bisogna fare per arrestare questa anemia che condurrebbe alla consunzione; di modo che la modificazione proposta consideriamola pure come un'operazione chirurgica. Essa è un'operazione chirurgica necessaria, e io non dubito che la forte fibra dell'ammalato la saprà felicemente superare.

E ciò m'induce a votare con animo tranquillo la legge com'è proposta.

Ma prima di abbandonare questo punto, mi credo in obbligo di presentare una osservazione circa al dubbio di alcuno, che il complesso delle disposizioni relative agli ufficiali, sin qui esaminato, possa compromettere l'affluenza di ufficiali di altre armi all'arma dei carabinieri.

Io credo di affermare cosa giusta, dicendo che l'attrattiva principale per gli ufficiali eletti dalle altre armi ad entrare in quella dei carabinieri, consista essenzialmente nell'ambizione di avere più presto quel grado di autonomia, di responsabilità e di occasioni per distinguersi che nell'arma si riscontra anche nei gradi di subalterno. Questa è l'attrattiva essenziale, e questa non mancherà mai di efficacia nel corpo degli ufficiali dell'esercito.

Passiamo al terzo dei punti contestati. Domando ancora un po' di benevola attenzione,

perchè, per quanto io voglia essere breve, non posso omettere di dire quello che mi sembra necessario. Dunque il terzo punto contestato (art. 4) è l'istituzione della scuola allievi ufficiali dei carabinieri. Questa straordinaria novità in me ha prodotto un effetto di curiosità, perchè attualmente esiste già il corso dei marescialli per acquistare quella parte d'istruzione che loro manca per coprire il grado di ufficiale, e dura anche sette mesi, se occorre; ma è un corso che è costituito, basandosi sulla presunzione che a marescialli riconosciuti idonei e qualificati ottimi da tre anni, non occorranno altri insegnamenti per crederli capaci di far ciò che si chiama il servizio d'Istituto, cioè il servizio speciale che riguarda la polizia giudiziaria e il mantenimento della sicurezza pubblica.

Con questo corso invece si mira a completare l'istruzione dei marescialli, prima di tutto nel montare a cavallo, poichè tutti gli ufficiali dell'arma debbono cavalcare, e poi nelle conoscenze militari in genere, per renderli più idonei a comandare ed istruire truppa riunita e condurla nelle operazioni militari, perchè non bisogna dimenticare che l'arma dei carabinieri trova il suo impiego in tempo di guerra in varie maniere. Dunque il primo effetto che io provai nel leggere questo articolo fu di curiosità, ma non tardai a provare una impressione di allarme, quando vidi introdotto il nome di brigadiere e mi venne il dubbio che si volesse stabilire che un brigadiere possa passare sottotenente, saltando di pie' pari il grado di maresciallo. Questa a me parrebbe una disposizione che sconvolgerebbe l'economia dell'avanzamento nell'arma e che potrebbe riuscire molto dannosa, e non dico in che misura; infatti chi può misurar queste cose? E mi credo in dovere di esprimere le ragioni di questa mia convinzione, riservandomi di spiegare poi la ragione per cui io ritengo possibile l'applicazione di questo articolo di legge senza urtare nella mia convinzione che è profonda ed irremovibile.

L'orientamento dell'articolo 4 è come quello dell'articolo 5, già esaminato, e degli altri: facilitare la carriera ai sottufficiali. Ora, se io trovo perfettamente giusto ed opportuno questo orientamento nei provvedimenti che aumentano gli organici, e la dose, per dir così, degli ufficiali provenienti dall'arma fino

al grado di tenente, d'altra parte trovo che non è più questo l'orientamento che deve avere una disposizione, come questa, che tocca l'avanzamento e tutto il meccanismo di esso, che non deve, dico, essere coordinato esclusivamente all'idea di facilitare più o meno la carriera. L'organismo dell'avanzamento deve essere invece coordinato al concetto di creare e mantenere alto il morale della massa che compone l'arma, di mantenere più elevato che sia possibile lo spirito che deve animare tutta questa massa. E se lo stimolare l'ambizione, l'emulazione e l'attività nel perfezionarsi dei distinti è legittimo, tale è solo a patto che non produca mortificazione e scoraggiamento nella massa di quelli che percorrono la carriera normale, poichè, o signori, è evidente che il valore intrinseco di questa massa costituisce la potenza dell'arma a rendere buoni servizi allo Stato. (*Approvazioni*).

E dirò anche che, volendo dare un'importanza preponderante a ciò che si dice la cultura, nell'accelerare la carriera, bisogna andare molto guardinghi, perchè nell'arma dei carabinieri l'anzianità ha un valore incommensurabile rispetto a quello che ha nelle altre armi. Ogni più lungo periodo di servizio nelle stazioni rappresenta un maggior numero di pericoli e una maggiore quantità di responsabilità affrontati, rappresenta una maggior durata di quella tensione della mente e dei nervi che, quando non logorano, temprano e creano delle fibre morali e intellettuali molto più valide di quello che si creda.

Questo è il valore dell'anzianità; quindi, per me, il valore del titolo derivante dalla maggior cultura, solo allora acquista forza, quando l'individuo che ne è fornito, ha dimostrato che, in grazia della sua maggior cultura, ha potuto rendere servizi più segnalati, non già insomma per quello che l'individuo promette, ma per quello che ha dato. Soggiungerò ancora che il servizio nell'arma, anche in tempo di pace, tende piuttosto ad avvicinarsi alla natura del servizio che si presta dall'esercito in tempo di guerra, che non a quello che si presta in tempo di pace. Ora, si sa che in tempo di guerra vi sono le promozioni a scelta, promozioni che vanno sino al punto che un soldato semplice può essere promosso ufficiale senza passare per i gradi intermedi; non in base agli esami che

può prendere, ma in base a ciò che ha dimostrato di valere. Ora, se ciò non è stabilito con disposizioni di legge (quantunque lo spirito delle circolari e delle norme che regolano l'avanzamento nell'arma sia coordinato a quelle idee che modestamente vi ho esposto) quello che sentono i subordinati è questo, nient'altro che questo.

Quindi una promozione fulminea, un volo alto e repentino, non bisogna misurarlo dalla soddisfazione che produce in chi l'ha fatto o dall'ambizione che promuove in chi crede di poterlo fare, ma bisogna misurarlo nell'eco che ha su tutta la massa, la quale ne può sentire stimolo ed emulazione come, ne può sentire mortificazione e scoraggiamento. (*Approvazioni*).

Ecco dunque ciò che trasformò in ansietà l'impressione, che dapprima era di semplice curiosità, nel vedere annunciato questo provvedimento nel progetto di legge.

Vi assicuro che l'ansietà che ho provato è stata seria, profonda, perchè non si può avere a che fare per quattro anni e più con un'arma come quella dei Reali carabinieri, senza aver concepito una passione per il suo buon andamento e per la soddisfazione del suo morale. Con le disposizioni vigenti un carabiniere in meno di sei anni può anche diventare maresciallo, e v'è già la prescrizione che, nello scegliere i carabinieri per mandarli al corso dei vice-brigadieri, si debba sempre sceverarne un quarto tra quelli che per buona condotta non solo, ma per qualità d'intelligenza e di sapere, si fanno presumere idonei a progredire nella carriera.

Le promozioni ai gradi superiori sono regolate sempre dal criterio del massimo riguardo all'anzianità accompagnata da buona condotta e da capacità vagliata molto rigorosamente, pur non escludendo notevoli acceleramenti ai più distinti.

Niun brigadiere può essere proposto all'avanzamento a scelta, se non è giudicato ottimo sul foglio caratteristico e se non ha comandato almeno per un anno una stazione, disimpegnandosi lodevolmente, e se ai requisiti per comandare una stazione non riunisca anche quelli per reggere all'occorrenza un comando di ufficiale.

Si propongono anche per avanzamento a scelta quei brigadieri classificati almeno buoni con punti tre (il massimo punto di buoni) che,

pur non possedendo speciale cultura, reggono con lode e da molto tempo (almeno 6 anni) comandi di stazione: seppero garantire sempre la pubblica sicurezza nel loro territorio, mantenendo buoni rapporti colle autorità e, sopra tutto, seppero bene educare e dirigere i loro dipendenti, sì da ottenere dai medesimi sempre contegno inappuntabile.

E si propongono infine, pure a scelta, quei brigadieri della legione allievi o dei depositi allievi di Palermo e Cagliari, i quali, pur non avendo cultura speciale, segnalansi per ottima condotta e lodevolissimo modo d'impartire la istruzione militare agli allievi carabinieri, sempre che abbiano compiuto almeno un sessennio di grado e comandata una stazione almeno per un anno, disimpegnandosi bene in tutto.

Si propongono, pure a scelta, quei brigadieri scrivani, pure con un sessennio di grado, addetti ai vari uffici e comandi, che abbiano coi mandata una stazione almeno due anni e che siano segnalati per ottima condotta, e lodevolissimo modo di disimpegnare l'impiego speciale di scrivano per un periodo non inferiore a due anni.

Da ciò si vede come dal brigadiere per passare maresciallo ad anzianità o a scelta, si richiedano sempre servizi e prove che sono ben diversi da quelli di un semplice sottufficiale d'ordine, e ben più vicini a quelli d'un vero funzionario di concetto. Ora, che colui che ha raggiunto il grado di maresciallo attraverso tutte queste prove, debba vedersi scavalcato da un giovane brigadiere distinto, che ha reso buoni servizi, ma di cui egli non vede evidente il merito maggiore, è una cosa pericolosa.

Anche le disposizioni attualmente in vigore, del resto, permettono (con una prudente ed avveduta e serenamente giusta applicazione per parte delle Commissioni legionali d'avanzamento, e coll'azione temperante del Comando generale, che deve essere il supremo regolatore di questa delicatissima e vitale parte del governo del personale) permettono, dico, di accelerare discretamente la carriera del sottufficiale, senza disgustare nessuno, e basandosi sempre sui buoni servizi resi.

Ma io non mi dilungo su questo argomento della scuola allievi ufficiali, perchè per poterne valutare la portata pratica, bisognerebbe conoscerne il funzionamento e il programma. Mi li-

mito a far voti che nell'istituzione della scuola allievi ufficiali proposta, nella quale si ammetterebbero anche i brigadieri, si abbia cura a che il titolo che i brigadieri acquisteranno uscendo dalla scuola, valga solo per essere promossi sottotenenti non prima d'aver raggiunto un minimo d'anzianità nel grado di maresciallo. E questo criterio credo che il Governo possa accettare senza che sia necessario toccare il progetto di legge. Non posso tacere poi un'altra considerazione.

Prima di esagerare la portata che si vuol dare ai titoli di cultura che ci vengono dal di fuori dell'arma, ponderiamo e valutiamo bene i mezzi e i titoli di cultura che derivano dall'esercizio delle proprie funzioni nell'arma stessa. Il regolamento di servizio dell'arma dei carabinieri comprende già le nozioni della legge di pubblica sicurezza, del Codice penale, dei Codici di procedura e di tanti regolamenti speciali, che rappresentano un complesso di nozioni che costituisce già un certo grado di cultura, il quale è sufficiente per esercitare le funzioni di agenti di polizia giudiziaria e di agente di sicurezza pubblica.

Ogni carabiniere poi quando esce dagli allievi, riceve un fascicolo che si chiama il fascicolo di scritturazione, dove egli, nelle ore di riposo è obbligato quotidianamente a scrivere qualche cosa per migliorare la sua calligrafia, e per accrescere le sue nozioni ed esercitarsi nel comporre. Un giorno farà un verbale, un altro una lettera al padre, un altro giorno copierà tre o quattro articoli di un regolamento; ed il brigadiere tutte le settimane esamina questo quaderno di scritturazione, e si assicura che il suo dipendente abbia capito ciò che ha scritto, lo corregge e lo incoraggia; di modo che il carabiniere, mentre lavora quotidianamente per il suo servizio, lavora pure quotidianamente ad accrescere il patrimonio delle sue nozioni e l'agilità della sua mente.

Per essere ammessi alla scuola di vice brigadieri ciò che si può ottenere dopo un anno di servizio da carabiniere, bisogna fare un componimento in italiano, dare già prova di una certa istruzione. Il corso poi dura tre o quattro mesi, e in esso si coltiva la composizione italiana, il regolamento d'esercizi, i vari regolamenti e specialmente quello organico e di servizio dell'arma, che è già una piccola enciclopedia.

S' impartiscono anche nozioni di Codice penale, comune e militare, di procedura penale, della legge di pubblica sicurezza, servizio in guerra, armi e tiro, nozioni rudimentali d'ippologia, attribuzioni dell'arma in tempo di mobilitazione, nozioni di aritmetica, nozioni di geometria, contabilità di stazione, lettura delle carte topografiche. Insomma diciassette programmi. E dopo aver superato l'esame si è iscritti sul quadro di avanzamento per passare brigadieri. Il brigadiere poi che non è più soggetto ad esami, tranne il saggio di composizione, è obbligato a coltivarsi, e si coltiva prima di tutto in base all'istruzione dei suoi dipendenti, e poi coll'attendere alla compilazione di cento almeno verbali all'anno e più del doppio di lettere, che risultano dal suo registro verbale, e dal suo registro della corrispondenza. E fa tutto da sé, dopo aver sgambettato, se occorre, per fare il suo servizio in campagna. Ora, una cultura siffatta non si adatta a vedersi passar davanti da un'aquila, se quest'aquila non ha delle ali sterminate. E questo è ciò di cui bisogna tener conto.

Quindi è che io approvo l'art. 4, per il quale sarà istituita questa nuova scuola, perchè non sono un oscurantista, avvertendo però che questa scuola debba essere organizzata in modo che non costituisca, pei marescialli, il pranzo della volpe e la cicogna. (*ilarità*).

Questa è la questione; bisogna che la scuola sia tale da non esporre i marescialli a trovarsi con giovani brigadieri meglio preparati a dibattersi in elucubrazioni scolastiche puramente teoriche; e deve essere tenuta in modo, che vi trovi pure posto il brigadiere veramente e straordinariamente distinto per intelligenza e per servizi resi; il quale abbia, per esempio, una medaglia al valore, civile, militare, di marina, o di benemeranza per la salute pubblica, o due o tre encomi solenni, o che abbia fatto più di una volta l'insegnante al corso di vice brigadieri, o come scrivano abbia reso dei servizi eminenti unitamente ad un buon servizio di stazione.

Ma non ammettiamo che questo brigadiere possa, dopo la scuola compiuta con successo, passare immediatamente ufficiale.

Non facciamo sì che quel tesoro ingente di servizi resi, di qualità acquistate, di meriti, di attitudini a rendere altri servizi quali ce li rap-

presenta la massa dei marescialli, riceva questa diminuzione di prestigio, che deriverebbe dall'essere scavalcati da uno di grado inferiore.

E mi tranquillizza il vedere che l'art. 4 non abroga esplicitamente l'art. 33 della vigente legge d'avanzamento, che dice: « I sottotenenti dei carabinieri Reali sono tratti esclusivamente dai marescialli ».

Tranquillizzato su questo punto dall'esame del testo dell'art. 4 e tranquillizzato anche dall'art. 9 del disegno di legge, il quale permette uno spazio di due anni per regolare con opportuni adattamenti le novità introdotte, e tranquillizzato soprattutto dalle dichiarazioni che mi aspetto dal Governo, io in coscienza voto questi provvedimenti tranquillamente e con la convinzione che l'arma ne possa ritrarre vantaggio. E anzi, non per fare un pistolotto, ma per obbedire ad un impulso dell'animo, io esprimo l'augurio che il Senato voti la legge con una certa unanimità appunto per dare una dimostrazione di simpatia e di stima ad un'arma, di cui il nostro egregio relatore ha con tanta eloquenza e così splendidamente esposto i titoli che ha alla gratitudine ed alla simpatia del pubblico. (*Approvazioni vivissime*).

Attendo fiducioso la risposta che mi darà il Governo. (*Molti senatori si congratulano con l'oratore*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il discorso dell'egregio senatore Sismondo rende facile la mia risposta al senatore Bava-Beccaris, il quale si rivolse personalmente a me, invitandomi ad accettare la riduzione della legge ai primi tre articoli. Dirò brevemente le ragioni per le quali mi è impossibile di aderire a questo desiderio.

Nel preparare questo disegno di legge, che è stato lungamente studiato, abbiamo per quattro mesi esaminato quali erano i punti dell'ordinamento attuale che era indispensabile di modificare. Ci trovavamo di fronte a questo stato di cose, ricordato anche dal senatore Sismondo, che cioè mancano 5500 carabinieri per la forza necessaria ad adempiere l'ufficio di quest'arma, così essenziale alla vita del paese.

Esaminando le cause del mancato reclutamento abbiamo dovuto riconoscere che erano due:

una, le condizioni economiche insufficienti, e a questo si provvede con l'articolo che anche il senatore Bava-Beccaris ha lodato. La seconda causa era questa: un malcontento nei militari dell'arma perchè dalla bassa forza non si giunge ai gradi di ufficiale nelle proporzioni che anche la legge attuale prevede. La legge attuale dice che una metà dei posti si riservano all'arma. Invece per effetto, da una parte, dell'età avanzata in cui si entra dalla bassa forza nel grado di ufficiale, dall'altra per i limiti di età che a 48 anni eliminano dal servizio i tenenti e a 50 i capitani, avviene che sopra 153 capitani solamente sei provengono dall'arma. Evidentemente allo stato attuale delle cose colui il quale entra nell'arma dei carabinieri Reali deve rinunciare all'idea di diventare capitano, perchè quando vene sono soli 6 sopra 153, ciò vuol dire che si tratta di una eccezione sulla quale nessuno può far conto. Adunque colui che entra nell'arma dei carabinieri, allo stato attuale di cose è posto nella condizione di dover rinunciare ad una carriera; ciò allontana evidentemente gli elementi migliori. Quale poteva essere il rimedio a tale condizione di cose così nociva all'arma dei carabinieri? Rendere possibile che dall'arma si possa raggiungere almeno in modo sicuro il grado di capitano, e eccezionalmente si possa raggiungere anche il grado di maggiore.

Ora la causa principale per cui non si può giungere al grado di capitano sono i limiti di età come lo ha dimostrato il senatore Sismondo. E del resto se questi limiti di età fosse necessario di modificare per l'arma dei carabinieri lo desumo anche da due precedenti. Primo, che il Senato aveva già approvato il 29 dicembre 1900 una legge che alzava i limiti di età dell'arma dei carabinieri e li alzava in proporzione maggiore di quel che si proponga con la legge che ora si discute.

La legge votata allora dal Senato portava il limite di età dei tenenti e dei sottotenenti a 50 anni come sta nella nostra proposta; il limite dei capitani a 53 anni invece che a 52 come proponiamo noi; dei maggiori a 56 anni invece di 55 come proponiamo adesso; dei tenenti colonnelli a 58 anni come la legge ora presentata; ed il limite di età dei colonnelli a 62 anni, mentre la nostra legge non propone che di alzarli a 60. La legge allora votata dal Senato decadde perchè non giunse ad essere

approvata ancora dall'altro ramo del Parlamento; la medesima legge fu ripresentata al Senato dal ministro Ponza di S. Martino e fu approvata di nuovo dal Senato il 21 marzo 1902, relatore il senatore Taverna, che raccomandò al Senato l'approvazione di quella disposizione di legge.

Quella legge fu poi ritirata dal ministro Ottolenghi per altre considerazioni e non fu più ripresentata fino ad ora. Adunque la necessità di modificare i limiti di età era evidente fino da quel tempo ed era stata riconosciuta con due votazioni dal Senato.

Noi abbiamo dovuto pure riconoscere che nell'arma dei carabinieri è necessario che una parte considerevole dell'ufficialità conosca a fondo in tutti i suoi particolari e per pratica il servizio, cosa che solo può attendersi da coloro che provengono dall'arma. Sono istruzioni così speciali, come ha dimostrato il senatore Sismondo, che non si può pretendere che l'abbiano tutti quelli che provengono da altre armi dell'esercito. Certo costoro portano un contributo egregio di istruzione e di valore militare, ma la conoscenza intima del servizio non si può avere se non da chi ha esercitato effettivamente le funzioni del carabiniere, del vice-brigadiere e del brigadiere. E anche per tale considerazione abbiamo proposto di aumentare la proporzione dei provenienti dall'arma, riservando i due terzi dei posti di tenente ai provenienti dall'arma; di qui la disposizione dell'art. 4 (che ha sollevato i dubbi nell'egregio senatore Sismondo) per la quale si ammette che possono alla scuola allievi ufficiali essere ammessi marescialli e brigadieri; ma ciò non esclude che il regolamento disciplini poi il modo col quale le ammissioni debbono avvenire.

Io certo trovo molto degna di considerazione la proposta di dare la preferenza a chi ha medaglia al valore militare, a chi ha reso servizi eminenti.

Lo stabilire poi le modalità di promozione, in modo che non abbia alcuna offesa la classe così benemerita dei marescialli, sarà appunto compito del regolamento che il Ministero della guerra studierà con ogni diligenza, e tenendo conto di queste considerazioni che hanno un valore morale altissimo.

Io confido che il Senato voglia seguire la preghiera rivolta dall'egregio senatore Sismondo,

che per tanti anni ha diretto l'arma dei carabinieri, e voglia col suo voto dare una dimostrazione di più a quest'arma della immensa stima che essa gode nel Parlamento e nel Paese. (*Approvazioni*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*. Il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ha detto che il discorso pronunziato dal senatore Sismondo rendeva molto più facile la sua risposta alle dichiarazioni fatte dal senatore Bava-Beccaris. Da mia parte devo dire che, tanto il discorso del senatore Sismondo, quanto quello del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dispensano il relatore dall'intrattenere il Senato con un lungo discorso.

Perciò, considerata pure *l'ora del tempo, e la non dolce stagione*, rammenterò solo che a nome della maggioranza ho già detto nella relazione che era conveniente di votare questo progetto di legge, e ciò per i grandi vantaggi che ne ricevono immediatamente i militari dell'arma, e ripeto, che questo progetto è il pagamento di un debito di riconoscenza e gratitudine verso la benemerita arma dei RR. Carabinieri. A questo proposito non trovo alla legge che un difetto solo: quello di essere arrivata un po' tardi.

Quanto al danno che ne può venire agli ufficiali, ho già espressa nella relazione quale sia l'opinione dell'Ufficio centrale; ed ora ripeto pure che questo danno, noi siamo convinti, sarà temporaneo; non potrà durare che cinque o sei anni al massimo, e l'arresto nei vari gradi non potrà eccedere i due anni.

D'altra parte io confido pienamente, che il Corpo degli ufficiali dei RR. Carabinieri, animato da alto patriottismo e da quel sentimento di disciplina che lo ha sempre distinto, si conserverà pari alle sue tradizioni, e con questa convinzione, io prego il Senato di volere approvare il progetto di legge. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Voglio aggiungere, se mi consente il Senato, una parola relativamente agli ufficiali per fare al Senato una dichiarazione che il ministro della guerra ed io abbiamo già fatto all'altro ramo del Parlamento, ed è questa: che

noi intendiamo di modificare la legge sulle pensioni degli ufficiali inferiori.

Lo stato attuale della legislazione su questa materia è contraddittorio in un modo stridente; perchè la legge sulle pensioni dice: « Voi tenente o capitano a 40 anni di servizio avrete questa pensione massima ». Poi la legge sul limite di età impone al tenente di andare a riposo al 48° anno ed al capitano al 50°, ed anche con questa legge imporrebbe di andare a riposo all'età di 50 o 52 anni. Siccome nessuno può essere entrato in servizio, nè a 8, nè a 10, nè a 12 anni (*si ride*), ne viene di conseguenza che due leggi coesistono, una delle quali promette una cosa, e l'altra, rende impossibile di conseguirla. Ora il Governo ha deliberato di proporre al Parlamento la modificazione della legge sulle pensioni, in modo che possano gli ufficiali raggiungere il massimo della pensione prevista dalla legge. Io credo che anche questa disposizione varrà a dimostrare quanto il Governo si interessi alla sorte degli ufficiali che sono tanta parte del nostro esercito, tanto a quelli dei carabinieri quanto a quelli di tutte le altre armi. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo al disegno di legge sui carabinieri e verremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Gli assegni giornalieri stabiliti per i militari di truppa dell'arma dei Reali carabinieri dalla tabella VII, annessa alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito 14 luglio 1898, n. 380 (testo unico), sono rispettivamente aumentati, nella seguente misura, tanto per l'arma a piedi quanto per quella a cavallo:

Marescialli d'alloggio: maggiori, capi,

ordinari	L. 1.20
Brigadieri	» 1.00
Vice brigadieri	» 0.90
Appuntati	» 0.70
Carabinieri	» 0.50
Allievi carabinieri	» 0.40

(Approvato).

Art. 2.

L'organico dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali è aumentato di 56 marescialli, e cioè 17 marescialli maggiori, 11 marescialli capi e 28 marescialli ordinari.

(Approvato).

Art. 3.

L'indennità di L. 2000 cui si acquista diritto al compimento della terza rafferma con premio, giusta l'articolo 143 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, quale fu modificata dalla legge 28 giugno 1891, n. 315, è elevata pei militari dell'arma dei carabinieri reali a L. 3000, fermo restando il premio annuo di lire 300.

Avranno diritto a tale maggiore indennità, oltre ai militari che saranno ammessi alla 3^a rafferma con premio dopo l'entrata in vigore della presente legge, anche tutti i militari dell'arma che all'entrata in vigore della legge siano stati già ammessi alla rafferma stessa, sia che l'abbiano già compiuta, sia che la stieno compiendo, purchè alla data suddetta prestino ancora effettivo servizio nell'arma.

(Approvato).

Art. 4.

È istituita una scuola allievi ufficiali dei carabinieri per l'abilitazione alla nomina a sotto tenente dei marescialli e brigadieri.

(Approvato).

Art. 5.

Al primo periodo dell'articolo 35 della legge sull'avanzamento nel Regio esercito 2 luglio 1906, n. 254, modificato con legge 6 marzo 1898, n. 50, è sostituito il seguente:

« Nell'arma dei carabinieri Reali i posti vacanti nel grado di tenente sono occupati, per

due terzi dai sotto tenenti dell'arma e per un terzo dai tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio».

COLONNA FABRIZIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABBRIZIO, *relatore*. In questo articolo è incorso un errore di stampa: là dove è detto « 2 luglio 1906 », deve leggersi « 2 luglio 1896 ».

PRESIDENTE. Così sarà corretto.

Metto ai voti l'art. 5 con la correzione accennata dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50, sono arretrate le seguenti modificazioni:

Alla tabella dell'articolo 8 sostituire:

GRADO	Stato maggiore generale, (1) Stato maggiore, Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio	Corpo sanitario, Corpo di Commissariato, Corpo contabile e Corpo veterinario	Carabinieri Reali
Tenenti generali .	65	—	—
Maggiori generali .	62	—	—
Colonnelli	58	62	60
Tenenti colonnelli .	56	58	58
Maggiori	53	56	55
Capitani	50	53	52
Tenenti	48	50	50
Sottotenenti			

(Approvato).

(1) Non sono compresi i maggiori generali medici, per quali il limite di età è di 65 anni.

Art. 7.

Al quadro degli ufficiali dei Reali carabinieri sono arretrate le seguenti variazioni:

Sono aumentati: 18 maggiori e 15 capitani.

Sono diminuiti: 12 ufficiali subalterni, e cioè: 10 tenenti, e 2 sottotenenti.

(Approvato).

Art. 8.

La maggiore spesa occorrente per questi provvedimenti, quale risulta dall'unita tabella che fa parte integrante della presente legge, andrà in aumento al contributo annuo che al Ministero dell'interno versa a quello della guerra per coprire l'effettiva spesa dal medesimo sostenuta per l'arma dei Reali carabinieri oltre la somma di lire 29,500,000 per esso consolidata.

Al Ministero del tesoro è fatta facoltà di introdurre nel bilancio del Ministero dell'interno le variazioni necessarie.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, le disposizioni transitorie pei primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge che attenuino le eventuali conseguenze a danno dei marescialli ora prossimi alla nomina a sotto tenenti.

(Approvato).

Art. 10.

La presente legge andrà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione.

(Approvato).

ALLEGATO.

Tabella della Spesa.

Maggiore spesa per aumentare le competenze dei Reali carabinieri come paga giornaliera (art. 1)	L. 6,227,009.50
Maggiore spesa per l'aumento di 56 marescialli (art. 2) . . »	113,296 »
Maggiore spesa per elevare l'indennità della terza rafferma con premio (art. 3) »	800,000 »
Spesa per l'istituzione della scuola allievi ufficiali (art. 4) . . »	50,000 »
Aumento di spesa per rimaneggiamento d'organico degli ufficiali dell'arma (art. 7) »	143,720 »
Spesa totale L.	<u>7,334,025.50</u>

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore del personale amministrativo e sanitario degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi e del personale di custodia degli stabilimenti carcerari » (N. 426).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore del personale amministrativo e sanitario degli stabilimenti carcerari e dei riformatorii governativi e del personale di custodia degli stabilimenti carcerari ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 426).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Ai ruoli organici dei funzionari dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori governativi, del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, stabiliti con le tabelle B, C e D, annesse alla legge 3 luglio 1904, n. 318, sono sostituiti quelli fissati dalle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

È inoltre istituito un posto di vice-direttore generale delle carceri e dei riformatori con lo stipendio annuo di lire 8,000.

(Approvato).

Art. 2.

Gli agenti del personale di custodia contraggono all'atto del loro arruolamento nel Corpo l'obbligo della ferma di cinque anni ricevendo un premio d'ingaggio di lire 150.

La ferma è rinnovabile quattro volte per periodi di cinque anni ciascuno.

Ultimate le quattro rafferme quinquennali, i graduati e gli agenti possono essere autorizzati a rimanere in servizio mercè ferme annuali.

Ai graduati e agli agenti che, compiuta la prima ferma di cinque anni, continuano con regolare rafferma a prestare servizio, è concesso per la prima rafferma un premio di lire 500 e un altro premio di lire 500 per la seconda rafferma, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Alla fine di ciascuno degli anni della prima rafferma essi ricevono inoltre un soprassoldo di lire 100, che viene elevato a lire 200 durante le rafferme successive ed è loro corrisposto fino al termine del servizio.

Ai sottocapiguardia delle carceri ammogliati o vedovi con prole, non investiti delle funzioni del grado superiore, e agli agenti di custodia ammogliati o vedovi con prole è concessa una indennità di alloggio lire 20 mensili.

(Approvato).

Art. 3.

Ai graduati e agli agenti attualmente in servizio è concessa facoltà, con le norme da stabilirsi per regolamento, di contrarre, dopo terminata la loro ferma attuale, le rafferme successive col soprassoldo annuo di lire 200 fino al termine del servizio.

(Approvato).

Art. 4.

È istituita per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri una medaglia al merito di servizio.

Avranno diritto a fregiarsene i graduati e gli agenti dopo quindici anni di servizio effettivo nel Corpo.

A detta medaglia è annesso l'annuo premio di 100 lire che durerà finchè l'agente fa parte del Corpo.

(Approvato).

Art. 5.

Ai graduati e agli agenti del personale di custodia collocato a riposo sarà liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento se hanno compiuto quindici anni di servizio e di quattro quinti se hanno compiuto venticinque o più anni di servizio ed abbiano raggiunti i 50 anni di età.

Dopo il quindicesimo anno la pensione aumenterà ogni anno di una decima parte della differenza fra il massimo e il minimo della pensione a conseguirsi.

Il diritto a pensione dei graduati e degli agenti di custodia e delle loro famiglie per malattie, ferite o morte a causa di servizio è regolato dalle norme e nella misura stabilite per i militari.

ASTENGO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO, *relatore*. A proposito di questo articolo 5 devo chiedere un chiarimento all'onorevole Presidente del Consiglio.

Il Governo nel suo progetto di legge aveva stabilito che a 25 anni i guardiani delle carceri avessero diritto alla pensione, ma la Camera ha aggiunto al progetto del Ministero un

inciso il quale dice: « pur che abbiano raggiunto i 50 anni di età ».

Così evidentemente da una parte si dà un vantaggio e dall'altra lo si toglie. Una guardia entrata in servizio a 21 anno compirà a 46 anni di età i 25 anni di servizio ed allora non avrà il diritto alla massima pensione. La Commissione ha accettata questa modificazione per non rimandare alla Camera questo urgente progetto di legge; ma speriamo che in un futuro ordinamento vi si trovi rimedio, parendoci strano che una guardia dopo i 25 anni di servizio, finita la sua ferma, debba rimanere per forza in servizio sino all'età di 50 anni.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come ha ricordato il senatore Astengo, il Ministero aveva proposto il solo limite dei 25 anni di servizio. La Giunta generale del bilancio aggiunse l'altro termine dei 50 anni di età.

Il senatore Astengo mi domanda: dato che dopo i 25 anni di servizio una guardia abbia finito la ferma, che succederà? La guardia potrà continuare il suo servizio fino a raggiungere i 50 anni di età...

ASTENGO. E se vorrà andarsene?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se ne andrà con una pensione minore della massima. La Corte dei conti nel liquidare la pensione farà il calcolo della quota di pensione che gli spetta.

Nel merito io non posso essere di opinione diversa del senatore Astengo, ma non potevo compromettere l'esito di un progetto di legge molto importante in tutte le sue altre parti per volermi ostinare in un punto secondario. Ho la fama già di essere ostinato, non volevo ancora accrescerla. (*ilarità*).

Il senatore Astengo del resto può essere certo che questi funzionari saranno lasciati in servizio, se sono in grado di prestarlo, finchè abbiano raggiunto il massimo della pensione.

ASTENGO. La ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 5 testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 le seguenti modificazioni in aumento:

Cap. n. 1. Personale del Ministero L.	4,000
» 116. Personale di direzione, amministrativo e tecnico delle carceri. . . »	49,250
» 118. Personale di sorveglianza e di disciplina dei riformatori »	20,000
» 119. Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione. . . . »	600,000
<i>Riporto</i> L.	<u>673,250</u>

A riportare . . . L. 673,250

Cap. n. 119-F. Personale di custodia, indennità di alloggio. »	216,000
» 119-H. Personale di custodia, medaglie di servizio »	150,000
» 122. Personale di custodia, premi di ingaggio, di rafferma e soprassoldi »	45,000
	<u>L. 1,084,250</u>

La decorrenza di ciascuno dei nuovi organici e delle concessioni fatte con la presente legge avrà effetto dal 1° del mese successivo alla data della legge medesima.

(Approvato).

ALLEGATO **A**

Ruolo organico del personale amministrativo degli Stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi.

G R A D I	Classi	P o s t i		Stipendio annuo		Spesa per categoria
		per grado	per classe	indi- viduale	per classe	
CARRIERA AMMINISTRATIVA.						
Ispettori generali	1 ^a } 2 ^a }	4	2	7,000	14,000	753,500
			2	6,000	12,000	
Direttori	1 ^a } 2 ^a } 3 ^a } 4 ^a }	100	10	6,000	60,000	
			25	5,000	125,000	
			30	4,500	135,000	
			35	4,000	140,000	
Vice direttori.	1 ^a } 2 ^a }	50	15	3,500	52,500	
			35	,000	105,000	
Segretari	1 ^a } 2 ^a }	50	20	2,500	50,000	
			30	2,000	60,000	
Alunni		8				
CARRIERA DI RAGIONERIA.						
Contabili	1 ^a } 2 ^a }	90	40	3,000	120,000	352,500
			50	2,500	125,000	
Computisti.	1 ^a } 2 ^a }	60	35	2,000	70,000	
			25	1,500	37,500	
Alunni		8				
CARRIERA D'ORDINE.						
Ufficiali d'ordine.	1 ^a } 2 ^a } 3 ^a }	90	20	2,500	50,000	170,000
			30	2,000	60,000	
			40	1,500	60,000	
Alunni		5				
Totali			465			1,276,000

ALLEGATO B.

Ruolo organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi.

GRADI	Classi	Posti		Stipendio annuo		Totale spesa per grado
		per grado	per classe	indi- viduale	per classe	
Censori	1 ^a } 2 ^a }	10	5	2,500	12,500	23,500
			5	2,200	11,000	
Vice-censori	—	25	—	2,000	50,000	50,000
Istitutori	1 ^a }	210	70	1,600	112,000	315,000
	2 ^a }		70	1,500	105,000	
	3 ^a }		70	1,400	98,000	
Allievi istitutori	—	20	—	1,000	20,000	20,000
Totali		265				408,500

ALLEGATO C.

Ruolo organico per il Corpo degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerari.

GRADI	Posti per grado	Stipendio annuo	
		individuale	per grado
Comandanti	50	2,000	100,000
Capiguardia e capi sorveglianti	215	1,600	344,000
Sotto-capiguardia e sotto-capi sorveglianti	325	1,300	422,500
Guardie scelte	1,500	1,200	1,800,000
Guardie e sorveglianti	3,800	1,100	4,180,000
Allievi	200	750	150,000
Totali	6,090		6,996,500

PRESIDENTE. Questo disegno di legge verrà più tardi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Variazioni degli organici del personale di P. S. e provvedimenti finanziari a favore del Corpo delle guardie di città e per la sistemazione dei locali degli uffici della Questura di Roma» (N. 435).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta la discussione del seguente disegno di legge: «Variazioni degli organici del personale di pubblica sicurezza e provvedimenti finanziari a favore del Corpo delle guardie di città e per la sistemazione dei locali degli uffici della Questura di Roma».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del progetto di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 425).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Ho chiesto la parola solo per dichiarare che la Commissione eletta dal Presidente, di accordo col Presidente del Consiglio, la quale doveva esaminare tutti e due i disegni di legge, sopra le guardie carcerarie e quelle di città, i quali erano stati inviati all'esame di una sola Commissione, si è trovata ad avere da riferire sopra uno solo di questi progetti di legge, quello riguardante le guardie carcerarie; poichè l'altro progetto riguardante il personale della pubblica sicurezza ecc., era passato alla Commissione permanente di finanze. Certamente vi deve essere stato un equivoco nel verbale, ma io tengo che si sappia, che non abbiamo esaminato il progetto, ora in esame, solo perchè non ci fu presentato. E dobbiamo anzi ringra-

ziare la Commissione permanente di finanze se si è voluta pigliare anche questo incarico che era stato destinato a noi...

FINALI. È stato un equivoco.

ASTENGO. Lo comprendo, ma certo eravamo rimasti di accordo che una sola Commissione avrebbe esaminati i due progetti di legge, mentre poi questa si è trovata ad averne uno solo, perchè l'altro era già stato passato alla Commissione di finanze.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Se la Commissione speciale non ha declinato l'incarico di fare questa relazione, tanto meno la Commissione permanente di finanze ha voluto essa assumersi di farla. Ma siccome appunto essa era incerta se questo progetto, sulle guardie di città e sul personale di pubblica sicurezza, si dovesse deferire ad essa o alla Commissione speciale, il suo Presidente pregò uno della segreteria a venire a dire come erano andate le cose; e questo signore venne a riferire in Commissione che nel verbale della seduta, che fa autorità per tutti, era scritto che quel progetto era stato deferito alla Commissione permanente di finanze.

Dopo ciò, non ci poteva essere dubbio che la Commissione di finanze dovesse occuparsene; e tanto poco era desiderato dalla Commissione di finanze di far questa relazione che, essendo ammalato il relatore, dovette incaricarsene il Presidente stesso, facendo una cosa che era fuori del suo normale incarico.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo che forse sono stato io la causa innocente di questo equivoco, e lo spiego subito.

Io, essendo impegnato nell'altro ramo del Parlamento, incaricai un mio collega di presentare questi disegni di legge e di pregare il Senato di voler deferirli, per l'esame, alla Commissione permanente di finanze.

Quando venni in Senato mi si disse che invece erano stati mandati agli Uffici; siccome il mandarli agli Uffici rendeva quasi impossibile di giungere in tempo a discuterli, io pregai

il Senato di deferirli invece ad una Commissione da eleggersi dal Presidente. Quando questa Commissione fu eletta, si vide che dei disegni di legge uno solo era da destinare, perchè l'altro era di fatto stato già mandato alla Commissione permanente di finanze. Naturalmente quando era già investita una Commissione, non se ne poteva investire un'altra; questa, credo, sia la storia genuina.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1

La categoria degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza è soppressa; coloro che vi appartengono saranno collocati, secondo le loro attitudini, con le norme da stabilirsi nel regolamento, o nel personale degli ufficiali d'ordine di pubblica sicurezza o in quello delle guardie di città.

L'organico del personale d'ordine di pubblica sicurezza è aumentato di 500 posti, come all'annessa tabella allegato *H*, i quali saranno conferiti agli agenti ausiliari dichiarati idonei, con deroga dal testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali, approvato con regio decreto 30 novembre 1902, n. 521, e della legge 2 giugno 1904, n. 217, che modifica il testo unico precitato.

Alle tabelle *E* e *F* allegate alla legge 8 luglio 1906, n. 318, con le quali vennero stabiliti gli organici dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e delle guardie di città, sono sostituite le tabelle *G* ed *H* allegate alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Agli allievi guardie di città, all'atto dell'arruolamento, sarà accreditato un premio di ingaggio di lire centocinquanta, da versarsi secondo le norme che stabilirà il regolamento, parte alla cassa della scuola allievi, e parte alla massa individuale.

Ai graduati e alle guardie di città che, compiuta la prima ferma di cinque anni, continuano, con regolare rafferma, a prestare servizio, verrà

corrisposto un soprassoldo che, dal sesto al decimo anno di servizio, sarà di annue lire cento e che, dall'undecimo anno fino alla cessazione dal servizio, verrà elevato da lire cento a lire duecento.

Ai graduati, alle guardie di città e agli agenti sedentari, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio gratuito, è concessa un'indennità mensile di lire venti.

Agli ufficiali, non residenti nella capitale, che parimenti non usufruiscono di alloggio gratuito, è concessa un'indennità mensile:

a) se celibi, di lire venticinque;

b) se ammogliati o vedovi con prole, di lire quaranta.

Agli effetti delle precitate disposizioni è autorizzata la spesa delle seguenti somme:

a) per premio d'ingaggio lire 200,000.

b) per soprassoldo di rafferma lire 620,000.

c) per indennità di alloggio lire 300,000.

Nel capitolo 91 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907, sarà stanziata la maggior somma di lire 228,500 per indennità di trasferta per il personale delle guardie di città, e lo stanziamento di tale somma sarà mantenuto anche nei capitoli corrispondenti degli esercizi venturi.

(Approvato).

Art. 3.

Ai graduati e alle guardie di città collocati a riposo, sarà liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento, se hanno compiuto quindici anni di servizio, e di quattro quinti se hanno compiuto venticinque o più anni di servizio ed abbiano raggiunto i cinquant'anni di età.

Dopo il quindicesimo anno, la pensione dei suddetti agenti aumenta, ogni anno, di un decimo della differenza fra il massimo ed il minimo sopra indicati.

Per gli ufficiali delle guardie di città restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 686, che saranno applicabili anche agli agenti sedentari.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 8 luglio 1906, n. 318, ai graduati e alle guardie di città che, alla data della detta legge avessero già contratto la prima rafferma di cinque anni ed alla scadenza della medesima contrarranno la seconda rafferma di altri cinque anni, è concesso, per questa, un primo premio di lire cinquecento, ed un secondo premio di altre lire 500 se, a suo tempo, contrarranno la terza rafferma per eguale durata.

A coloro che, alla stessa epoca, avessero già contrattata la seconda rafferma ed al termine di essa contrarranno la terza rafferma, è concesso, per questa, un primo premio di lire 500 ed un secondo premio di altre lire 500 quando, a tempo debito, contrarranno la quarta.

Ai graduati e alle guardie di città che, sempre all'epoca suindicata, avessero già contrattata la terza rafferma di cinque anni, sarà concesso, all'atto della contrattazione della quarta rafferma, un premio di lire 500; ed a quelli che si trovassero in corso della quarta rafferma sarà corrisposta una quota annua di lire 100 fino al compimento della rafferma stessa.

Per provvedere all'applicazione del presente articolo è autorizzata la maggiore spesa di lire 150,000.

La concessione di tali premi sarà fatta con le norme stabilite dal regolamento approvato con regio decreto 1° ottobre 1906, n. 558.

(Approvato).

Art. 5.

Le paghe degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza, dalla data in cui gli agenti stessi saranno radiati dall'organico del Corpo delle guardie di città, fino al loro effettivo passaggio ad altro ufficio, secondo le norme che verranno determinate dal regolamento, saranno prelevate, nella misura ad essi spettante per l'attuale loro qualità e unitamente alle competenze di cui al presente godessero, dalle economie sul fondo degli stipendi dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 6.

È autorizzata, nell'esercizio 1906-907, la spesa di lire 75,000 per i lavori di sistemazione degli uffici della Questura di Roma, nei locali della caserma di Santa Marta.

(Approvato).

Art. 7.

Le disposizioni contenute nella presente legge avranno effetto dal primo del mese successivo alla data della legge stessa. Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotti nel bilancio del Ministero dell'interno, per il corrente esercizio 1906-907, le variazioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato ad apportare al regolamento 30 aprile 1905, n. 216, per i funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e relativi allegati, modificato con regio decreto 8 settembre 1906, n. 542, ed al regolamento 21 maggio 1905, n. 232, per il corpo delle guardie di città, e relativi allegati, modificato con regio decreto 1° ottobre 1906, n. 558, le modificazioni ed aggiunte che saranno ritenute necessarie, ed è altresì autorizzato a riunire in testo unico tanto il regolamento per i funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza quanto quello per il corpo delle guardie di città.

È pure autorizzato a riunire in testo unico le relative leggi.

(Approvato).

ALLEGATO G.

Organico nuovo.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero dei posti	Spesa
Ispettore comandante	—	6,000	1	6,000
Vice-ispettori comandanti.	—	4,400	6	26,400
Comandanti	1 ^a	3,500	18	63,000
Id.	2 ^a	2,800	20	56,000
Id.	3 ^a	2,200	25	55,000
			70	
Marescialli	1 ^a	1,800	75	135,000
Id.	2 ^a	1,600	150	240,000
Brigadieri	—	1,450	400	580,000
Sotto-brigadieri	—	1,300	500	650,000
Guardie scelte	—	1,150	2,000	2,300,000
Guardie	—	1,100	6,630	7,293,000
Allievi	—	750	300	225,000
Agenti sedentari	—	1,200	300	360,000
			10,355	11,989,400

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1906

Organico nuovo.

ALLEGATO H.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero dei posti	Spesa
Ispettori generali.	1 ^a	7,000	4	28,000
Id.	2 ^a	6,000	4	24,000
Questori.	1 ^a	7,000	7	49,000
Id.	2 ^a	6,000	8	48,000
Vice-questori	—	5,500	15	82,500
Commissari	1 ^a	5,000	45	225,000
Id.	2 ^a	4,500	55	247,50
Id.	3 ^a	4,000	60	240,000
Id.	4 ^a	3,500	65	227,500
Vice-commissari	1 ^a	3,000	50	150,000
Id.	2 ^a	2,500	45	112,500
Id.	3 ^a	2,000	40	80,000
Delegati	1 ^a	3,000	400	1,200,000
Id.	2 ^a	2,500	450	1,125,000
Id.	3 ^a	2,000	455	910,000
			1,701	
Archivisti	1 ^a	3,500	15	52,500
Id.	2 ^a	3,000	30	90,000
Id.	3 ^a	2,500	40	100,000
Ufficiali d'ordine	1 ^a	2,000	140	280,000
Id.	2 ^a	1,500	150	225,000
Id.	3 ^a	1,300	265	344,500
Id.	4 ^a	1,200	300	360,000
			940	6,201,000

FRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Aumento di dotazione al cap. 51 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907, relativo a servizi di pubblica beneficenza - Sussidi** » (N. 424).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « **Aumento di dotazione al cap. 51 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907, relativo a servizi di pubblica beneficenza - Sussidi** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzato l'aumento di L. 600,000 alla dotazione del capitolo 51 « **Servizi di pubblica beneficenza: Sussidi** » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e trattandosi di una legge di un articolo unico sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387 e alla legge 13 marzo 1904, n. 104 sulla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai » (N. 434).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « **Modificazioni alla legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, e alla legge 13 marzo 1904, sulla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai** ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 434).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

All'articolo 6 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, è sostituito il seguente:

Art. 6. — Le entrate annuali ordinarie della Cassa nazionale sono le seguenti:

a) sette decimi degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio, di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1875, n. 2779;

b) metà degli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari, di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835;

c) l'importo delle eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi degli articoli 742 e 758 del Codice civile;

d) gli interessi annuali del fondo patrimoniale;

e) ogni altro provento eventualmente assegnato alla Cassa;

Sulle entrate annuali ordinarie, di cui alle lettere a e b, e sino a quando la somma corrispondente non sia reinvestita nei modi indicati dalla presente legge, la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà alla Cassa Nazionale di previdenza l'interesse normale a incominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli utili netti costituenti le entrate stesse.

La disposizione della lettera a) avrà effetto a cominciare dagli utili della gestione 1906.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 8 della legge (testo unico) è sostituito il seguente:

Art. 8. — Alla Cassa Nazionale possono essere iscritti i cittadini italiani d'ambo i sessi che prestano servizio ad opera o a giornata o che in generale attendano a lavori prevalentemente manuali per conto di terzi o anche per conto proprio, quando però, in quest'ultimo caso, non paghino, sotto qualunque forma, una imposta allo Stato superiore alle 30 lire annue.

Le donne maritate possono iscriversi senza bisogno del consenso del marito, e i minorenni senza bisogno dell'autorizzazione di chi esercita la patria potestà o la tutela.

I singoli contributi versati dagli iscritti o da altri per conto di essi, non debbono essere inferiori ad una lira nè contenere frazione di lira.

L'iscritto è ammesso a partecipare alle quote di concorso considerate nell'articolo seguente a condizione:

Che il contributo raggiunga almeno le lire sei per anno, se la pensione di vecchiaia debba essere liquidata dopo raggiunti i limiti di età e di iscrizione stabiliti, in via generale, nella prima parte dell'art. 12;

Che il contributo raggiunga almeno le lire nove per anno, se l'iscritto appartenga alle categorie di operai per le quali la pensione di vecchiaia può essere liquidata dopo raggiunto il limite di età stabilito, in via eccezionale, nell'art. 12-*bis*.

Quando il contributo versato da un iscritto, o da altri per lui, superi le sei lire e rispettivamente le nove lire necessarie per ogni anno d'iscrizione, la somma versata in più sarà conteggiata, agli effetti della quota di concorso, per gli anni successivi in ragione di sei e rispettivamente di nove lire all'anno, ancorchè nell'anno l'iscritto non abbia potuto fare alcun versamento o non abbia fatto versamenti sufficienti.

I contributi possono essere vincolati alla mutualità, oppure riservati per la restituzione alle persone indicate nell'articolo 14 in caso di morte dell'iscritto prima della liquidazione della pensione.

Nel regolamento della Cassa saranno stabilite le modalità da seguirsi per la scelta dell'uno o dell'altro sistema e le norme e le condizioni per gli eventuali successivi cambiamenti del sistema prescelto.

(Approvato).

Art. 3.

All'art. 9 della legge (testo unico) è sostituito il seguente:

Art. 9. — Sulla somma delle entrate ordinarie, indicate nell'art. 6, il Consiglio d'amministrazione preleverà ogni anno almeno tre decimi per assegnarli al fondo patrimoniale, al fondo della riserva straordinaria di rischio e al fondo d'invalidità nella misura che riterrà necessaria.

Il rimanente sarà destinato all'assegnazione di quote di concorso ordinarie della Cassa in favore degli iscritti che si trovino nelle condizioni previste dal terzo e quarto capoverso dell'art. 8; di quote di concorso speciali a fa-

vore degli iscritti a periodi abbreviati, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 12-*ter*; e di eventuali quote speciali a favore dei soci delle Società di mutuo soccorso e delle altre congeneri associazioni operaie di previdenza ai termini dell'art. 19.

Le quote ordinarie di concorso non possono superare le 10 lire per ogni anno e per ogni iscritto.

La differenza fra la somma assegnata e quella effettivamente distribuita agli iscritti verrà riportata in aumento della somma disponibile, a favore degli iscritti, nell'anno successivo.

(Approvato).

Art. 4.

All'art. 10 della legge (testo unico) è sostituito il seguente:

Art. 10. — Non sono ammessi al riparto delle somme disponibili, di cui nell'articolo precedente:

a) Gli iscritti a favore dei quali, nei casi di vecchiaia od invalidità non derivata da infortunio sul lavoro, siano stabiliti assegni annuali dallo Stato, dalle provincie, dai comuni od anche, per legge speciale, da altre Amministrazioni pubbliche o da imprese private;

b) Gli iscritti che abbiano già assicurata dalla Cassa, indipendentemente dalla legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, una pensione di oltre mille lire annue.

(Approvato).

Art. 5.

L'art. 11 della legge (testo unico) è così modificato:

Art. 11. — Per ciascun iscritto la Cassa nazionale apre un unico conto, nel quale sono annotati:

a) i contributi versati dall'iscritto o da altri per lui;

b) le quote ordinarie di speciali e concorso da accreditarsi all'iscritto ai sensi dell'art. 9;

c) le quote di rendita vitalizia assicurate in corrispondenza delle somme, di cui alle lettere a) e b).

La determinazione delle quote di rendita vitalizia sarà fatta in base a speciali tariffe appro-

vate per decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Al titolare del conto individuale viene rilasciato dalla Cassa un libretto d'iscrizione, sul quale saranno riportate le indicazioni del conto. (Approvato).

Art. 6.

All'art. 12 della legge (testo unico) sono sostituiti i seguenti:

Art. 12. — Salvo le eccezioni di cui agli articoli 12-*bis*, 12-*ter*, 12 *quinquies*, il conto individuale viene chiuso e liquidato quando concorrono, per l'iscritto, le due seguenti condizioni:

1° che abbia compiuto venticinque anni di iscrizione alla Cassa;

2° che abbia compiuto l'età di 60 anni, se uomo, di 55, se donna.

Gli iscritti hanno sempre la facoltà di prorogare fino al 65° anno di età la chiusura e la liquidazione del loro conto.

Art. 12-*bis*. — In via d'eccezione, gli operai addetti alle miniere, agli alti forni, ai forni delle vetrerie e delle fonderie, alle caldaie a vapore, ai servizi ferroviari contemplati dall'art. 21 della legge 30 giugno 1906, n. 272, e a quelle altre industrie che saranno in seguito indicate con decreto Reale, possono ottenere la chiusura e liquidazione del conto individuale all'età di 55 anni.

Art. 12-*ter*. — La chiusura e liquidazione del conto individuale può avvenire alle età indicate nel n. 2 dell'art. 12 e nell'art. 12-*bis*, anche se il periodo d'iscrizione risulti inferiore a 25 anni, quando siano soddisfatte le condizioni seguenti:

1° che il periodo d'iscrizione non risulti inferiore ai 10 anni;

2° che l'iscritto versi annualmente, oltre il contributo minimo necessario per aver diritto alle quote di concorso, di cui all'art. 9, tante lire quanti sono gli anni di cui viene abbreviato il periodo normale di 25 anni d'iscrizione.

Le eventuali eccedenze, sulla misura indicata nel n. 2, dei versamenti fatti in ciascun anno, compensano le eventuali deficienze, sulla misura medesima, dei versamenti fatti negli anni successivi.

Oltre alle quote di concorso ordinarie, il Consiglio d'amministrazione assegnerà quote speciali di concorso a favore degli iscritti, che, ai ter-

mini del presente articolo, abbreviano il periodo d'iscrizione.

Art. 12 *quater*. — La liquidazione del conto individuale sarà fatta, di regola, sommando tutte le quote di rendita vitalizia assicurate in corrispondenza alle somme annotate sul conto stesso.

Nel regolamento della Cassa saranno stabiliti i casi speciali nei quali la liquidazione potrà esser fatta, in tutto o in parte, in capitale.

Art. 12 *quinquies*. — La chiusura e la liquidazione del conto è fatta a qualunque età, quando sia debitamente accertata la invalidità dell'iscritto, non prima però che siano trascorsi almeno cinque anni dal versamento della prima rata di contributo.

Quando la invalidità sia sopravvenuta dopo la iscrizione alla Cassa e sia debitamente accertata, la rendita vitalizia risultante dalla liquidazione del conto dell'iscritto sarà aumentata fino alla misura minima di 120 lire all'anno, mediante il fondo speciale di cui all'art. 13.

La disposizione del precedente capoverso non si applica agli operai che si iscriveranno alla Cassa in età di oltre 50 anni.

Le norme per l'accertamento dell'invalidità e le condizioni alle quali sarà riconosciuto il diritto alla quota speciale sul fondo d'invalidità saranno determinate dal regolamento della Cassa.

Art. 12 *sexies*. — All'atto della chiusura e della liquidazione del conto individuale viene rilasciato all'iscritto un certificato di rendita vitalizia.

(Approvato).

Art. 7.

All'art. 13 della legge (testo unico) è sostituito il seguente:

Art. 13. — Il fondo d'invalidità è costituito:

a) con la somma di dieci milioni di lire, assegnata dallo Stato;

b) con le somme che saranno corrisposte da chi, per legge, è chiamato a provvedere agli inabili al lavoro;

c) con le assegnazioni di cui all'art. 9;

d) con le somme rimaste disponibili a' sensi dell'art. 14;

e) con le donazioni, con i legati e con tutte le altre entrate straordinarie, che siano particolarmente destinate a beneficio degli invalidi;

f) con gli interessi annuali del fondo medesimo.

La somma di dieci milioni di lire di cui alla lettera *a*) sarà corrisposta alla Cassa in cinque rate eguali da prelevarsi rispettivamente dagli avanzi degli esercizi dal 1906-907 al 1910-911 e da iscriversi nei relativi stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, mediante decreti del ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

Qualora l'avanzo di uno degli indicati esercizi non fosse sufficiente a coprire tutti gli oneri ad esso imputati per legge, gli oneri stessi saranno proporzionalmente ridotti e la parte di essi non soddisfatta in un esercizio, sarà trasportata sull'avanzo dell'esercizio successivo.

(Approvato).

Art. 8.

All'art. 14 della legge (testo unico) è sostituito il seguente:

Art. 14. — Se prima che sia liquidata la pensione avvenga la morte di un operaio iscritto con la condizione della riserva indicata nell'ultimo capoverso dell'art. 8, la somma costituita dai contributi versati dall'iscritto o da altri per lui, senza gli interessi accumulati, sarà assegnata con le norme seguenti:

a) al coniuge;

b) ai figli legittimi o naturali;

c) agli ascendenti;

d) agli altri discendenti non compresi sotto la lettera *b*) e ai fratelli o alle sorelle purchè, tanto per i discendenti quanto per i fratelli o per le sorelle, concorrano queste due condizioni;

che siano minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo;

che vivessero a carico del defunto.

Se il coniuge concorra con i figli, due quinti della somma saranno assegnati al coniuge e tre quinti ai figli; se, in mancanza dei figli, il coniuge concorra con gli ascendenti, tre quinti della somma saranno assegnati al coniuge e due quinti agli ascendenti; in mancanza dei figli e degli ascendenti, la somma sarà interamente assegnata al coniuge.

In mancanza del coniuge, la somma sarà interamente e in parti uguali assegnata ai figli e, in mancanza di questi, agli ascendenti; e in mancanza degli uni e degli altri, sarà intera-

mente e in parti uguali assegnata agli aventi diritto indicati sotto la lettera *d*).

Per aver diritto alle assegnazioni stabilite dal presente articolo dovrà esserne fatta domanda alla Cassa, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla morte dell'iscritto.

In mancanza di aventi diritto all'assegnazione della somma, questa sarà devoluta al fondo di invalidità di cui all'art. 13.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Non intendo fare osservazioni speciali sull'art. 8 di cui si è ora data lettura, ma mi permetto fare una osservazione che rivolgo più specialmente all'onor. ministro dell'interno, ed è suggerita dal penultimo comma.

Questo articolo prevede il caso di un operaio iscritto con la condizione della riserva che muoia prima che sia liquidata la pensione, e stabilisce che per avere diritto alla relativa assegnazione, gli aventi diritto debbano farne domanda alla Cassa, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla morte dell'iscritto.

Ora avviene spesso che dall'estero le trasmissioni degli atti di morte, come tutti quelli inerenti allo stato civile, arrivano con una lentezza tale da non escludere il caso che, per la morte all'estero di un operaio iscritto alla Cassa, gli aventi diritto vengano a conoscenza della morte del loro congiunto troppo tardi per far valere i loro diritti.

Quindi, non per far modificare i termini di due anni prescritti nella legge, io ho preso la parola, ma solo per pregare l'onor. ministro dell'interno affinchè voglia vedere se in qualche modo non sia possibile ottenere che queste trasmissioni degli atti di Stato civile dall'estero avvengano più celeremente. Posso assicurare che molte volte questi atti tardano pressochè ed oltre i due anni a giungere fino ai comuni di origine.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. I ritardi nella trasmissione degli atti dello stato civile dipendono: o dai funzionari dello Stato all'estero, cioè dagli agenti consolari, e su questo richiamerò l'attenzione

del collega ministro degli esteri; oppure da parte dei funzionari giudiziari, perchè la trasmissione si fa per mezzo del Ministero di grazia e giustizia, e per questo richiamerò l'attenzione del collega ministro di grazia e giustizia, cui passerò la raccomandazione dell'onor. Casana.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Sono persuaso che con quella energia che è una delle doti sue particolari, l'onorevole Presidente del Consiglio vorrà far comprendere a quei due dicasteri la necessità che adottino provvedimenti efficaci. Alcuni anni fa si fecero delle osservazioni che caddero nel vuoto; spero che ciò non accadrà adesso.

Intanto ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio delle assicurazioni che ha dato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 8 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Alle disposizioni dell'art. 19 della legge (testo unico) sono sostituite le seguenti:

La Cassa Nazionale di previdenza potrà assegnare quote speciali di concorso a favore dei soci delle Società operaie di mutuo soccorso e delle altre congeneri associazioni operaie di previdenza che siano stati ad essa collettivamente iscritti.

Nel regolamento della Cassa saranno stabilite le norme e le condizioni per l'iscrizione collettiva e per l'assegnazione delle quote speciali predette, la quale potrà essere fatta anche allo scopo di fare partecipare i soci all'assegnazione delle quote ordinarie di concorso.

Qualora la Società di mutuo soccorso con la iscrizione collettiva dei soci costituisca, presso la Cassa Nazionale, pensioni immediate a favore di coloro che hanno compiuto almeno i limiti minimi di età stabiliti dalla presente legge per la liquidazione della pensione, sarà assegnata a favore di ogni pensionato una quota di rendita supplementare di annue lire 10, purchè non superiore all'ammontare stesso della pensione.

La Cassa Nazionale potrà assumere la gestione degli speciali Istituti che, dalle amministrazioni o imprese di cui nell'art. 10 siano stati

fondati per provvedere alla vecchiaia ed invalidità dei loro operai.

Le condizioni e le norme per dette gestioni dovranno, nei singoli casi, essere stabilite dal Consiglio della Cassa Nazionale ed approvate dal Governo, sentito il Consiglio di Stato.

La Cassa Nazionale potrà assegnare premi di incoraggiamento e sussidi agli Istituti che funzionano come sedi secondarie, alle Società di mutuo soccorso, ai patronati per la iscrizione degli operai e agli uffici postali in compenso del servizio che essi prestano alla Cassa.

(Approvato).

Art. 10.

All'art. 20 della legge (testo unico) è sostituito il seguente:

Art. 20. — I versamenti degli iscritti o di altri per loro, le somme assegnate agli iscritti stessi come quote di concorso o per altri titoli e i relativi interessi formano un fondo denominato: *Fondo degli iscritti*.

I capitali in base ai quali sono costituite le rendite vitalizie liquidate dalla Cassa Nazionale, formano un fondo separato, denominato: *Fondo delle rendite vitalizie*.

All'atto della liquidazione di *ciascun conto individuale* il capitale costitutivo della rendita vitalizia liquidata all'iscritto sarà prelevato dal fondo degli iscritti e trasferito a quello delle rendite vitalizie.

Nel regolamento della Cassa saranno fissati i periodi di tempo, non maggiori di un quinquennio, al termine dei quali dovranno essere stabiliti i bilanci tecnici dei detti fondi e le norme per la compilazione di essi.

A guarentigia del fondo delle rendite vitalizie e del fondo degli iscritti sarà costituita una riserva straordinaria di rischio, formata con le somme di cui all'art. 9, con le altre assegnazioni speciali che potranno essere determinate nel regolamento, con le eventuali eccedenze dei fondi, dimostrate dai bilanci tecnici, e coi relativi interessi.

La riserva straordinaria di rischio è destinata a colmare le eventuali deficienze dei due fondi predetti in confronto alle riserve matematiche calcolate col bilancio tecnico.

Nel regolamento sarà fissato il limite massimo a cui può ragguagliarsi la riserva straordinaria

e saranno stabiliti i provvedimenti speciali da adottarsi in caso che la riserva stessa non sia sufficiente a colmare le constatate deficienze.

(Approvato).

Art. 11.

All'art. 21 della legge (testo unico), modificato dall'art. 2 della legge 13 marzo 1904, n. 104, è sostituito il seguente:

Art. 21. — I capitali dei singoli fondi della Cassa Nazionale di previdenza devono essere reinvestiti, con le norme e nei limiti da fissarsi nel regolamento:

1° in titoli del Debito pubblico del Regno d'Italia;

2° in titoli d'altra specie emessi o garantiti dallo Stato;

3° in obbligazioni ferroviarie emesse in corrispondenza alle annualità dovute dallo Stato;

4° in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario;

5° in titoli emessi dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti;

6° in prestiti alle provincie, ai comuni e loro consorzi ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione e a quelli per le opere idrauliche della 3^a categoria con le garanzie di cui godono le Casse di risparmio ordinarie a tenore dell'art. 16 della legge 24 aprile 1898, n. 132, ed anche per mezzo della Cassa dei depositi e prestiti secondo la propria istituzione;

7° in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti;

8° in beni immobili urbani;

9° in mutui fruttiferi per la costruzione di case popolari a tenore della legge 31 maggio 1903, n. 254, o in obbligazioni fornite delle garanzie ipotecarie previste dalla stessa legge.

L'impiego nel modo indicato sotto il n. 8 non potrà eccedere un quinto dell'ammontare complessivo dei capitali di cui alla prima parte del presente articolo.

(Approvato).

Art. 12.

All'art. 24 della legge (testo unico) è sostituito il seguente:

Art. 24. — Le quote di concorso e le somme comunque devolute ad incremento dei conti individuali degli iscritti e le rendite vitalizie a questi liquidate non sono soggette all'imposta di ricchezza mobile.

Sono esenti dalla tassa di successione le somme che verranno pagate agli eredi, ai termini dell'art. 14.

(Approvato).

Art. 13.

Alla disposizione del capoverso dell'art. 25 della legge (testo unico) è sostituita la seguente:

« La corrispondenza fra la Cassa e gli uffici pubblici, le sedi secondarie, i comitati di propaganda, le società di mutuo soccorso e gli iscritti, è ammessa in franchigia postale ».

(Approvato).

Art. 14.

Al secondo capoverso dell'art. 26 della legge (testo unico) è sostituito il seguente:

« Sono pure esenti dalle tasse di bollo, registro, successione, ipotecarie e di manomorta, le donazioni e le elargizioni fatte o comunque venute alla Cassa per atto tra vivi o per causa di morte ».

(Approvato).

Art. 15.

All'art. 27 della legge (testo unico) è sostituito il seguente.

Art. 27. — L'amministrazione autonoma della Cassa Nazionale di previdenza è retta da un Consiglio i cui membri, nel numero determinato dallo statuto della Cassa, sono nominati con decreto Reale.

Sono chiamati a far parte del Consiglio:

a) nella proporzione di un terzo del numero dei suoi componenti, rappresentanti degli operai iscritti alla Cassa;

b) nella proporzione e alle condizioni che saranno stabilite nello statuto della Cassa, rappresentanti degli istituti di risparmio e di altri enti morali che abbiano concorso o concorrano con elargizioni o altrimenti, al funzionamento della Cassa e rappresentanti delle società di mutuo soccorso e delle società cooperative di

produzione e lavoro, legalmente costituite, che abbiano iscritto i loro soci alla Cassa.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio d'amministrazione un rappresentante di ciascuno dei tre Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle poste e dei telegrafi, il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti e il direttore dell'Ufficio del lavoro presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato)

Art. 16.

In fine dell'articolo 29 della legge (testo unico) è aggiunto il seguente capoverso:

« Ogni rendita vitalizia, liquidata in dipendenza di operazioni assicurative esercitate in virtù del presente articolo, è esente dall'imposta di ricchezza mobile purchè la rendita non sia superiore a 1500 lire annue ».

(Approvato).

Art. 17.

Per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie esercitate dalla Cassa valgono le seguenti disposizioni speciali.

Le donne maritate possono iscriversi senza bisogno del consenso del marito e i minorenni senza bisogno della autorizzazione di chi esercita la patria potestà o la tutela.

L'iscritto nei ruoli operai il quale cessa di avere le qualità indicate nell'articolo 8 della legge, non avrà più diritto alle quote di concorso di cui all'articolo 9 della legge e sarà trasferito nel ruolo delle assicurazioni popolari e tutte le somme e le quote di rendita vitalizia annotate nell'antico conto saranno trasferite nel nuovo conto aperto al suo nome.

Inversamente l'iscritto nel ruolo delle assicurazioni popolari il quale acquisti le qualità indicate nell'articolo 8 della legge, sarà trasferito nei ruoli operai con il conseguente diritto alla quota di concorso della Cassa, e gli saranno riconosciuti, agli effetti del diritto a pensione, tutti gli anni anteriori di effettiva iscrizione alla Cassa.

Le rendite vitalizie provenienti da iscrizioni nei ruoli operai non sono nè cedibili, nè sequestrabili se non per la parte che superi le lire quattrocento.

(Approvato).

Art. 18.

Gli impiegati effettivi degli uffici della Cassa nazionale di previdenza sono equiparati agli impiegati dello Stato per gli effetti della imposta di ricchezza mobile, per le riduzioni ferroviarie e per le disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.

Il direttore generale della Cassa Nazionale fa parte del Consiglio superiore del lavoro.

(Approvato).

Art. 19.

La Cassa Nazionale di previdenza è ammessa di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a suo favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'articolo 9 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. È derogato all'articolo 1° dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, numero 5536.

Al difensore officioso può essere aggiunto dalla Cassa un altro difensore.

Il domicilio legale della Cassa Nazionale si intende stabilito in Roma.

(Approvato).

Art. 20.

All'articolo 32 della legge (testo unico) è aggiunto il seguente capoverso:

« Sono puniti con pena pecuniaria, non inferiore a lire 200 ed estensibile a lire 2000 i promotori, gli amministratori, i direttori e gli agenti di Imprese, Società od Istituti che contravvengano alla disposizione del presente articolo ».

(Approvato).

Art. 21.

Le disposizioni degli articoli 5 e 15 della presente legge e quella dell'articolo 12-*quater*, aggiunta con l'articolo 6 della presente legge, entreranno in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, del Regio decreto col quale saranno approvate le conseguenti modificazioni dello statuto e del regolamento della Cassa.

A tutti i conti individuali aperti dalla Cassa Nazionale di previdenza, dalla sua istituzione fino all'entrata in vigore della presente legge, saranno sostituiti nuovi conti, conformi alle di-

sposizioni di essa, entro il termine e nel modo che saranno determinati con regolamento della Cassa da approvarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 22.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, lettera f), 7, 15, 16, 22, 31, capoverso, della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, e tutte le altre contenute nella legge stessa che fossero contrarie a quelle della presente.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni del testo unico di legge predetto con quelle contenute nella presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Proroga a tutto dicembre 1907 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi » (N. 414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga a tutto dicembre 1907 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

La proroga accordata fino al 31 dicembre 1906 con la legge 22 dicembre 1905, n. 587, alle disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, concernenti la cedibilità degli stipendi, è estesa fino al 31 dicembre 1907.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

MASSIMINI, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMINI, ministro delle finanze. L'Ufficio centrale ha mostrato una legittima difficoltà a proporre l'approvazione di questa ulteriore proroga della legge del 1902 sulla cedibilità degli stipendi, in quanto si tratta di una legge che

si va di anno in anno prorogando senza che sia venuto il progetto di legge definitivo ripetutamente promesso, che deve dare assetto stabile a questa materia.

Veramente questo rimprovero è meno a proposito fatto in quest'anno e al presente Governo trattandosi di un anno in cui si sono succeduti niente meno che quattro Ministeri; in ogni modo il Governo riconosce che è ora di uscire una volta dal provvisorio e di entrare nel campo delle soluzioni definitive e perciò a nome del collega del tesoro, che, lievemente indisposto, mi ha pregato di sostituirlo in questa discussione, io non ho nessuna difficoltà a dichiarare che, se non al riaprirsi dei lavori parlamentari, entro un termine breve, il Governo presenterà il disegno di legge tante volte annunziato su questa materia della cedibilità degli stipendi.

Le difficoltà di questo progetto sono a tutti note e sono state tante volte messe in luce sopra tutto in pregevolissime relazioni e nelle profonde discussioni fatte su questo tema al Senato del Regno che è inutile che io mi dilunghi a parlarne e a illustrarle. Però sopra un punto posso dar fin d'ora precisa assicurazione all'Ufficio centrale del Senato ed è che se si manterrà il criterio della cedibilità del quinto degli stipendi, si farà in modo che questa cedibilità sia ordinata a favore o degli istituti di credito o di cooperative o eventualmente dalla Cassa depositi o prestiti (*approvazioni*), per eliminare l'intervento di quegli usurai che assiepano gli impiegati e gli uffici delle pubbliche amministrazioni e che presentano il maggior pericolo per il decoro e il buon andamento delle amministrazioni stesse. (*Approvazioni*).

CEFALY, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY, relatore. L'Ufficio centrale, nella sua relazione contraria alla proroga della legge vigente, scagionava di ogni responsabilità l'attuale Ministero, riconoscendo con linguaggio di fiducia, che gli attuali ministri non devono rispondere delle proroghe domandate negli anni decorsi.

Allo stato delle cose però, proponeva di respingere il presente disegno di legge per le ragioni che ha addotte l'onor. ministro delle finanze, e perchè il Governo chiedeva la proroga, tenendosi alle solite vaghe promesse, rimaste per lo addietro inadempite.

L'Ufficio centrale soggiungeva che avrebbe fatto diversa proposta, se avesse avuto precise assicurazioni che per l'avvenire l'esercizio del credito agli impiegati delle pubbliche amministrazioni, sarebbe stato sottratto ai mutuanti privati ed affidato ad enti morali.

Ora precise assicurazioni ed affidamenti in questi sensi sono stati fatti; l'Ufficio centrale quindi, prendendo atto delle esplicite promesse e dichiarazioni del ministro, confida che il nuovo disegno di legge sarà presentato al più presto possibile, e ad unanimità raccomanda intanto al Senato l'approvazione della proroga.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di progetto di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Aumento di lire 2,770,000 al capitolo 65:**
« **Restituzioni e rimborsi (Demanio)** » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 437).

PRESIDENTE. Ora viene all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge: « Aumento di lire 2,770,000 al capitolo 65: « Restituzioni e rimborsi (Demanio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore assegnazione di L. 2,770,000 da portarsi in aumento al capitolo n. 65 « Restituzione e rimborsi (demanio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1906-907.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Aumento di lire 15,000 alla spesa del per-**

sonale assunto in qualità di operai nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità di Roma » (N. 429).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento di lire 15,000 alla spesa del personale assunto in qualità di operai nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità di Roma ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Allo scopo di provvedere alla spesa necessaria per le mercedi dovute agli operai effettivi, lavoranti ne' monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità di Roma, è autorizzata la maggiore spesa di lire quindicimila, in aumento alle assegnazioni inscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-907.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione di un fondo speciale per il lavoro di applicazione della legge 8 aprile 1906, nn. 141 e 142 sullo stato giuridico, sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie » (N. 430).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di un fondo speciale per il lavoro di applicazione della legge 8 aprile 1901 nn. 141 e 142 sullo stato giuridico, sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 430).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la spesa di lire 55,000 per « compensi di opera straordinaria al personale addetto ai lavori per la prima applicazione delle leggi sullo stato giuridico e sul miglioramento economico del personale delle scuole medie, per le relative operazioni contabili di pagamento e per lavori di copiatura a cottimo ».

(Approvato).

Art. 2.

La detta somma sarà iscritta, per lire 30,000, al capitolo n. 260 *bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio corrente, e per lire 25,000, in aumento al fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio corrente, al capitolo n. 126.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora domando al Senato se intende di procedere alla discussione del disegno di legge che segue all'ordine del giorno sul « Riordinamento degli Istituti per la giustizia amministrativa ».

ASTENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Domando che si vada avanti. Non sono che le ore cinque, e questo è un progetto urgente.

L'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno sa che la sezione della giustizia contenziosa, così come va ora, è in gran ritardo per l'enorme arretrato di ricorsi da portare all'udienza, e sarebbe urgentissimo di provvedere.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Ho chiesto la parola appunto in relazione alla domanda che ha fatto l'egregio collega senatore Astengo.

Io sono più di qualunque altro in grado di attestare le difficoltà grandissime nelle quali si trovano gli organi della giurisdizione am-

ministrativa, per le condizioni in cui debbono agire.

Ma, credo, che l'importanza dell'argomento sia tale, anche per quelli che come me sono disposti a sostenere il progetto di legge, che non si possa dal Senato intraprendere una discussione di siffatta materia oggi, nell'ora in cui siamo, e date le condizioni nelle quali si trova l'Assemblea.

Io credo che l'importanza dell'argomento richieda una discussione matura, pacata, ordinata. Ritengo che il Senato sia più di qualunque altra Assemblea impegnato a discutere ponderatamente, e a dare lume sulle questioni di riordinamento di giurisdizioni. Perciò io prego caldamente il Presidente di voler iscrivere questo progetto di legge come primo all'ordine del giorno della prossima ripresa dei lavori; potremo fare allora una discussione degna dell'importanza dell'argomento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Io sono agli ordini del Senato; ma faccio osservare, in linea di fatto, che, trattandosi di un disegno di legge presentato dal Governo al Senato, prima che alla Camera, la discussione che se ne facesse oggi, non avrebbe effetto pratico, perchè bisognerebbe che il progetto fosse poi approvato anche dall'altro ramo del Parlamento; e mi pare che sia da adottarsi il sistema accennato dall'onorevole Cavasola di metterlo per primo all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori. È questione di pochi giorni, tanto più che prima del 30 gennaio il progetto non potrebbe andare alla Camera e quindi nel mese di gennaio non sarebbe legge dello Stato; ma, ripeto, io sono agli ordini del Senato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi associo alla proposta del senatore Cavasola, nel senso che questo progetto di legge sia iscritto per primo nell'ordine del giorno alla riapertura del Senato.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la proposta del senatore Cavasola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà iscritto come primo argomento all'ordine del giorno della ripresa dei nostri lavori.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 30 giugno 1907 del termine fissato dalla legge 15 luglio 1906, n. 353, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali:

Senatori votanti	80
Favorevoli	77
Contrari	3

Il Senato approva.

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolazioni fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione:

Senatori votanti	80
Favorevoli	76
Contrari	4

Il Senato approva.

Creazione di nuovi posti nelle tabelle organiche del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed aumento del compenso del lavoro straordinario:

Senatori votanti	80
Favorevoli	76
Contrari	4

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-1907:

Senatori votanti	80
Favorevoli	77
Contrari	3

Il Senato approva.

Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	80
Favorevoli	77
Contrari	3

Il Senato approva.

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti	80
Favorevoli	77
Contrari	3

Il Senato approva.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	80
Favorevoli	77
Contrari	3

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge discussi oggi.

Prego il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Saluto al Presidente.

CASANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Veramente dovrei esser l'ultimo ad arbitrarmi a parlare a nome dei colleghi, ma siccome in materia di sentimento si può dire che tutti siamo uguali, e specialmente quando si tratta di rappresentare sentimenti di venerazione, di riconoscenza, di affetto verso il nostro egregio Presidente, così io mi arbitro di farmi interprete dei colleghi, nel mandare all'egregio Presidente gli auguri più cordiali, perchè valgano essi a dargli una serie di anni di tranquillità, che gli facciano scordare i dolori immensi patiti in passato.

Questo è l'augurio sincero che tutti noi le rivolgiamo, egregio Presidente, e di cui mi faccio modesto interprete. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE (*si alza e così tutti i senatori ed i ministri*). Ringrazio l'onorevole Casana ed i colleghi di questi sentimenti che veramente mi toccano nel profondo del cuore. Il loro zelo e la loro benevolenza sono le unità che danno il valore agli zeli del povero loro

presidente; e mercè questo zelo benevolo sono lieto di poter dire che avremo, al riprendere dei lavori, una quantità sufficiente di materia per nutrire dieci o dodici sedute di seguito; ed il Senato, quando ha il tempo necessario per poter discutere ampiamente, ha sempre dato prova di discussioni serie ed elevate, quali si convengono alla dignità di questo alto Consesso.

Ringraziando i miei colleghi, ricambio, dal fondo del mio cuore i più cordiali e sinceri auguri, sia per loro, sia per le loro famiglie. (*Applausi unanimi*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori, segretari, a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (Serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue:

Senatori votanti	79
Favorevoli	74
Contrari	5

Il Senato approva.

Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena:

Senatori votanti	79
Favorevoli	75
Contrari	4

Il Senato approva.

Provvedimenti per l'arma dei Reali Carabinieri:

Senatori votanti	80
Favorevoli	71
Contrari	9

Il Senato approva.

Provvedimenti in favore del personale amministrativo e sanitario degli stabilimenti carcerari e dei riformatorii governativi e del personale di custodia degli stabilimenti carcerari

Senatori votanti	79
Favorevoli	73
Contrari	6

Il Senato approva.

Variazioni degli organici del personale di pubblica sicurezza e provvedimenti finanziari a favore del Corpo delle guardie di città e per la sistemazione dei locali degli uffici della Questura di Roma:

Senatori votanti	79
Favorevoli	74
Contrari	5

Il Senato approva.

Aumento di dotazione al cap. 51 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907 relativo a servizi di pubblica beneficenza: Sussidi:

Senatori votanti	80
Favorevoli	75
Contrari	5

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, e alla legge 13 marzo 1904, n. 104, sulla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai:

Senatori votanti	79
Favorevoli	74
Contrari	5

Il Senato approva.

Proroga a tutto dicembre 1907 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi:

Senatori votanti	81
Favorevoli	63
Contrari	18

Il Senato approva.

Aumento di L. 2,770,000 al cap. 65: « Restituzioni e rimborsi (Demanio) » dello stato di

previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	84
Favorevoli	79
Contrari	5

Il Senato approva.

Aumento di L. 15,000 alla spesa del personale assunto in qualità di operai nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità di Roma:

Senatori votanti	76
Favorevoli	67
Contrari	9

Il Senato approva.

Assegnazione di un fondo speciale e per il lavoro di applicazione delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, sullo stato giuridico, sugli sti-

pendi e sulla carriera del personale delle scuole medie:

Senatori votanti	76
Favorevoli	68
Contrari	8

Il Senato approva.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che il Senato sarà convocato a domicilio, e molto probabilmente per il giorno stesso in cui riprenderà i suoi lavori la Camera dei deputati.

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 5 gennaio 1907 (ore 11,30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche





CLVI.

TORNATA DEL 30 GENNAIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Commemorazione del senatore Saracco — Il Senato toglie la seduta in segno di lutto.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri: degli affari esteri, delle finanze, della guerra, della marina, dell'agricoltura, industria e commercio, e della pubblica istruzione.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Commemorazione del senatore Saracco.

PRESIDENTE. (*Segni di viva attenzione*). Signori Senatori! Anche questa volta, Senato chiuso, tombe aperte. Fra queste vi è quella del nostro venerando Presidente Giuseppe Saracco, spentosi a Bistagno il 19 gennaio 1907.

Il dire in modo adeguato, ancorchè succinto, di quest'uomo eminente richiederebbe un tempo che non mi è consentito ed un valore che io non ho. Ma l'intera sua vita parla di lui; e noi tutti l'abbiamo presente. Mi limiterò quindi a brevissimi accenni.

Nato in Acqui il 9 ottobre 1821, il Saracco studiò leggi ed esercitò alcun tempo l'avvocatura, dando fin dalla prima giovinezza lampi frequenti del suo acutissimo ingegno.

Si rivolse poi con ardore allo studio delle discipline economiche e finanziarie; e non tardò a prender posto fra i più valenti cultori di esse.

Entrato nel Parlamento Subalpino fin dal 1849,

vi sedette, come deputato di Acqui, fino a tutta l'ottava Legislatura; e fu nominato senatore l'8 ottobre 1865.

Nella Camera elettiva, dopo la morte del Conte di Cavour, egli si unì al Centro sinistro, cooperando col Rattazzi a formare il terzo partito. Attivissimo negli uffici, nelle Commissioni, nelle pubbliche sedute, — relatore di leggi importanti — la sua parola (scritta o parlata) era sempre nitida, incisiva, efficace. Fu segretario generale (come allora si diceva) prima col Depretis ai lavori pubblici, poi col Sella alle finanze.

Uguale operosità egli spiegò sempre anche nella Camera vitalizia. Partecipava con calore a tutte le discussioni, specialmente in materia finanziaria. Relatore del disegno di legge per l'abolizione del macinato, non vi si opponeva in modo assoluto; ma non voleva che l'abolizione di questa imposta venisse votata, finchè con appositi provvedimenti non si fosse assicurato in altro modo l'equilibrio del bilancio. E saviamente ed efficacemente contribuì a ritardare l'approvazione di questo progetto di legge.

Ministro due volte dei lavori pubblici, prima col Depretis poi col Crispi, fu in seguito presidente del Consiglio nel 1900-1901.

Benchè profondamente devoto alla Monarchia, dopo la tragica fine del Re Umberto, egli, vecchio ottantenne, seppe resistere alla corrente reazionaria che in quei momenti avrebbe po-

tuto, senza di lui, prevalere; conscio che tutti gli eccessi, da qualsiasi parte essi vengano, sono sempre dannosi, perchè tutti sono contrari alla giustizia, nella quale soltanto è la vera libertà.

È da lui che partì l'iniziativa del bello e geniale progetto di acquistare la villa Borghese per cederla gratuitamente alla città di Roma, affinché — unita al Pincio ed aperta all'uso del pubblico — s'intitolasse al Re Umberto I, e di collocarvi una statua del Re buono, così barbaramente rapito alla Nazione; non dico all'affetto di essa, perchè la sua nobile e cara figura vive e vivrà perennemente nel cuore di ogni vero italiano. La proposta ebbe seguito; fu approvata con apposita legge sotto il Ministero Giolitti, e si stanno ora eseguendo i lavori; ma l'opera pietosa di porre la statua, il Re Vittorio Emanuele, con delicato pensiero, volle riserbata a sè.

Fu questo un gentile ed elevato concetto: Re e Nazione che fan dono alla capitale del Regno di un grandioso passeggio, ornato di un monumento ben dovuto per onorare la memoria di un sovrano che tanto amava l'Italia e Roma: — Italiani e stranieri, che non vedono passeggiare per quell'ampio giardino senza sentirsi in cuor loro commossi di gratitudine verso un Re sì profondamente compianto, — verso l'augusto suo successore, verso il Governo, il Parlamento, e l'Italia tutta quanta, così concordi nell'espressione del loro affetto e del loro culto per le sacre memorie della patria.

Il Saracco fu due volte vicepresidente e poi presidente del Senato, finchè la salute glielo consentì. Ed è ammirabile come le assidue cure del Parlamento nulla togliessero all'operosità sua nelle cariche amministrative della sua natia provincia: essendo egli stato fino alla morte presidente del Consiglio provinciale di Alessandria, e per lunga serie di anni sindaco di Acqui, che gode tuttora i frutti della benefica opera sua; poichè egli assestò il bilancio di quel comune, miglioronne la viabilità, vi fece costruire un teatro, uno stabilimento balneario oltre la Bormida, vi fondò un collegio-convitto, e contribuì possentemente alla fondazione di una Banca popolare — per tacere di altre benemerenzze.

Nella lunghissima sua carriera parlamentare

e nei periodi della sua opera governativa, altri avrà potuto dissentire da lui sovra più di un punto, ma nessuno potrebbe rilevare nella sua condotta un atto men che corretto.

Amore sincero della patria, sentimento profondo della dignità di essa, carattere adamantino, rettitudine incontaminata, saldezza di convinzioni, tenacità di propositi, coraggio e persistenza nella lotta, acuta finezza di criterio, erano le doti che più lo distinguevano.

Spirito eminentemente critico, nessuno meglio di lui sapeva leggere fra le righe dei bilanci e rilevarne i lati deboli. L'abitudine della lotta, congiunta all'altezza dell'ingegno ed alla vivacità della sua natura, dava spesso alla sua parola l'arguzia frizzante, che talora sottilmente pungeva: ma, al disotto di ciò, vi era sempre la lealtà specchiata ed un cuore eccellente.

Ricordo con gratitudine che, appena fui chiamato a questo seggio, egli venne subito a vedermi e stringermi la mano, prevenendo la visita che io stava per fargli. Io andava di quando in quando a trovarlo, e sempre mi accoglieva con l'affetto il più cordiale, sensibilissimo com'era ad ogni dimostrazione d'amizizia, massime in un periodo in cui le condizioni della sua salute lo costringevano alla solitudine e all'inazione, rendendo angosciosa l'ultima fase della sua vita.

Giuseppe Saracco segna una bella pagina nella nostra storia parlamentare. Quest'uomo integro e saggio, di cui vivamente deploriamo la perdita, lascia nel Senato e nel paese un vuoto profondo.

A te, valoroso e diletto collega, il pubblico nostro tributo di superstite affetto: a' tuoi congiunti le vive nostre condoglianze. (*Vive approvazioni*).

Il Consiglio di Presidenza, seguendo la sua consuetudine, ha deliberato un busto in onore dell'onor. Saracco: ed unanime propone al Senato che, in segno di lutto, si sospenda la seduta e vengano rimandate alla seduta di domani le altre commemorazioni e la trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno di quest'oggi. (*Approvazioni*).

Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Se in tutta la nazione la morte di Giuseppe Saracco destò un sentimento profondo di riverente mestizia, è naturale che questo sentimento erompa più vivace e più solenne nel Senato del Regno.

Durante 42 anni la sua voce risuonò in quest'aula ascoltata e rispettata; egli fu tra i senatori più operosi; egli era tra noi circondato dalla stima generale; egli tenne l'ufficio di nostro presidente con autorità e dignità, come con autorità e dignità aveva tenuto la direzione suprema della cosa pubblica.

Vada pertanto il nostro saluto ed il nostro omaggio alla memoria dell'illustre veterano del Parlamento, che vide gli albori delle nostre libere istituzioni, che seguì lo svolgimento della meravigliosa epopea del risorgimento italiano, che fu cittadino integro, servitore fedele del suo Re, che in tutti i suoi atti ebbe guida costante il pensiero della Patria.

In nome del Governo, di cui oggi fan parte anche dei ministri che Giuseppe Saracco ebbe pregiati ed affezionati collaboratori, io mi associo alla eloquente commemorazione del Presidente ed alle proposte che sono state presentate, per manifestare degnamente il lutto ed il cordoglio del Senato. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti le proposte del Consiglio di Presidenza.

Chi le approva, voglia alzarsi.

Sono approvate all'unanimità.

La seduta è sciolta (ore 15.30).

ORDINE DEL GIORNO

per la seduta di domani 31 gennaio 1907, alle ore 15:

I. Sorteggio degli Uffici.

II. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Conti: Assicurazione obbligatoria dei contadini per gl'infortuni sul lavoro.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento degli Istituti per la giustizia amministrativa (N. 385);

Sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina (N. 249);

Codice penale militare (N. 201);

Codice di procedura penale militare (N. 202);

Ordinamento giudiziario militare (N. 203);

Impianto di vie funiculari aeree (N. 331 - *Seguito*);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

Licenziato per la stampa il 31 gennaio 1907 (ore 15)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CLVII.

TORNATA DEL 31 GENNAIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Si approva il processo verbale della seduta precedente, dopo che i senatori Buonamici e Borgatta hanno dichiarato di associarsi alla commemorazione del senatore Saracco — Sunto di petizioni — Il senatore Vischi propone, ed il Senato approva, che su alcune di esse la Commissione abbia a riferire con speciale urgenza — Elenco di omaggi — Presentazione di disegni di legge — Comunicazioni — Congedi — Commemorazione dei senatori Miceli, De Angeli, Ascoli e Pucci; vi si associano i senatori Pedotti, Cefaly, Cavalli, Rossi Luigi, il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il ministro della marina — Si rinvia la discussione del disegno di legge: « Impianto di vie funicolari aeree » (N. 331) — Annunzio di una domanda d'interpellanza del senatore Cerruti A. al ministro della guerra — Sorteggio degli Uffici — Il senatore Conti svolge una sua proposta di legge, che il ministro di agricoltura, industria e commercio dichiara d'accettare con riserva — Il Senato ne delibera la presa in considerazione — Annunzio di una proposta di legge del senatore Cunevaro — Iniziasi la discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli Istituti per la giustizia amministrativa » (N. 385-A) — Discorso del senatore Cavasola.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed i ministri delle finanze, della guerra, della marina e dell'agricoltura, industria e commercio.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Non è per aggiungere parole più belle a quelle pronunciate ieri, con tanta sincerità e con tanto dolore, dal nostro onorevole Presidente in memoria del defunto senatore Saracco, che io ho chiesto di parlare; ma unicamente perchè desidero che anche da questa parte della nostra assemblea, oltre che dalla Presidenza e dal Ministero, venga una parola che ricordi la perdita che l'Italia ed il Senato hanno fatto colla morte di Giuseppe Saracco.

Ed io in particolar modo ho desiderato questo, perchè mi sta nella mente il ricordo di un giorno in cui, trovandomi nella nostra biblioteca, vidi entrarvi l'onorevole Saracco e in un certo momento barcollare e minacciar di cadere, come infatti avvenne, cadendo egli proprio nelle mie braccia. Questo fatto mi procurò un'impressione profonda ed in questa occasione mi si è ravvivata la memoria di esso. Il povero Saracco si riebbe da quel triste caso, ma, purtroppo, in me restò il doloroso presagio che oggi è divenuto realtà. Per queste ragioni, come senatore e come amico stretto del perduto uomo, io ho creduto di aggiungere questo mio lamento a quello che, con tanta eloquenza e tanto dolore, pronunciò ieri il nostro Presidente.

Certo, come la morte del Saracco fu danno e duolo di tutta l'Italia e del Senato, così il Senato e l'Italia tutta ricorderanno sempre la perdita dell'uomo insigne. (*Benissimo*).

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Ieri quando l'illustre Presidente ha commemorato Giuseppe Saracco, ci trovavamo qui presenti il senatore Rattazzi, il quale è vice-presidente del Consiglio provinciale di Alessandria, di cui era presidente il Saracco, ed io che appartengo alle valli Acquesi. Non abbiamo creduto di prendere la parola essendo parso non solo a noi, ma a parecchi altri colleghi, che la commemorazione dell'illustre estinto, seguita immediatamente dalla sospensione della seduta, conservasse maggiore solennità limitandola ai due discorsi del Presidente del Senato e del ministro rappresentante del Governo, che con tanta autorità ed elevatezza di concetti e di forme avevano ricordato le eminenti virtù del compianto statista.

Ma poichè oggi l'onorevole senatore Buonamicì ha creduto di pigliare la parola sull'argomento, io che mi trovo presente, sicuro di rendermi interprete anche del pensiero dell'amico e collega Rattazzi, dico che noi di gran cuore ci associamo agli onori che l'egregio nostro Presidente ha reso ieri alla memoria dell'illustre e compianto Giuseppe Saracco. (*Bene*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, il processo verbale della seduta di ieri si intenderà approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del sunto delle petizioni inviate al Senato.

MELODIA, segretario, legge:

« N. 252, 254, 258, 263, 266. Il Consiglio comunale di Valle di Maddaloni (Caserta) ed altri 42 comuni esprimono voti al Senato perchè ai bilanci comunali vengano apportati sgravi di spese in correlazione alla sofferta diminuzione di entrate per la legge sul Mezzogiorno (15 luglio 1906, n. 385).

« 253, 259. I Consigli provinciali di Brescia e Porto Maurizio fanno voti per l'approvazione del disegno di legge "Sgravi dei bilanci comunali e provinciali delle spese per i servizi pubblici governativi".

« 255. Corsi Luigi, vicesegretario comunale, Moltoni Filippo, ufficiale d'ordine nell'Amministrazione provinciale dell'interno, Vanni Luigi, ufficiale nell'Amministrazione postale e telegrafica, ed altri, quali rappresentanti degli impiegati residenti a Viterbo, esprimono voti al Senato perchè nel disegno di legge sul "Riposo settimanale" sia riconosciuto il diritto a tale riposo anche agli impiegati in qualsiasi modo addetti a pubblici uffici e servizi ».

« 256. I notai del collegio notarile del distretto di Torino esprimono voti per la soppressione dell'art. 41 del disegno di legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

« 257. Giuliano Nicola, ufficiale giudiziario alla Corte di Cassazione di Torino, esprime voti in merito al disegno di legge "Cassa di Previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari" ».

« 260. Il Consiglio comunale di Scordia (Catania) fa voti al Senato pel miglioramento del servizio ferroviario in Sicilia ».

« 261. La Federazione chimico-farmaceutica regionale veneta, esprime voti in merito al disegno di legge "Riposo settimanale" ».

« 262, 264, 265, 267, 268, 269, 270. I rappresentanti delle Opere di beneficenza e delle Confraternite di Palermo, con 47 identiche e separate petizioni, la signora Monteforte Ignazia da Scicli (Siracusa) le signore Carbonaro Giovanna, Amore Petra, Rizzottolo Concettina, e Vincenza, da Modica (Siracusa), la famiglia Vanni, i rettori della pia opera Navarro di Palermo, il signor Francesco Vanni, duca d'Archirafi, quale fidecommissario dell'eredità del fu Raffaello Vanni Seniere, donna Maria Carini nata Curti dei principi di Santa Flavia (Palermo), esprimono voti al Senato, circa il disegno di legge, "Provvedimenti a favore dell'ospedale civile a Palermo e riforma di lasciti esistenti in Sicilia" ».

VISCHI. Domando la parola sulle petizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Le prime petizioni delle quali si è data lettura, riguardano una gravissima questione, cioè quella relativa alla posizione fatta a molti comuni, specialmente del Mezzogiorno, in seguito alla legge così detta *del Mezzogiorno*.

La questione è di gravissima importanza e di urgenza; per cui io vorrei pregare l'illustre Presidente, di voler sollecitare la nostra Commissione sulle petizioni a riferire con speciale

urgenza, perchè davvero tutti i comuni del Mezzogiorno, dalla legge cui ho accennato, sono stati messi nella condizione di non poter far più i loro bilanci, perchè mancano di gran parte del loro attivo. Ecco perchè è urgente, indispensabile, che una parola sia detta anche da questo Alto Consesso per provocare gli opportuni provvedimenti.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta dell'onor. Vischi. Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvata).

La Presidenza quindi farà premure presso la Commissione delle petizioni, affinchè voglia riferire con sollecitudine su queste petizioni.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Melodia di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

MELODIA, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il signor Francesco Bruno, di Augusta: *Il porto di Augusta* (Cenno storico).

Il Presidente del Congresso agrario di Milano: *L'Argentina agricola* (Conferenza tenuta in Milano dal dott. Carlo Girola).

Il Presidente della Deputazione provinciale di Rovigo: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1905*.

Il signor Matteo Anastasio, segretario comunale di Spadafora S. Martino: *Il Matrimonio*.

L'onor. Ufficio della R. Marina, presso l'Esposizione di Milano, per desiderio di S. E. il ministro della Marina: *Monografia sulla R. Marina italiana all'Esposizione di Milano del 1906*.

Il signor Mario Sangiorgi, comandante i pompieri civici di Lecco: *Necessità di una disposizione legislativa che renda obbligatoria l'assicurazione dei pompieri contro gli infortuni derivanti dai loro servizi*.

Il Presidente del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, Firenze: *Raccolte planctoniche fatte dalla R. nave Liguria nel viaggio di circumnavigazione del 1903-905 sotto il comando di S. A. R. Luigi di Savoia, duca degli Abruzzi* (vol. I, fasc. 1°-2°).

L'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: *Atti della Commissione cen-*

trale dei lavori per le dogane per la sessione 1095-906 (« Annali dell'industria e del commercio », 1906).

Il Presidente dell'Istituto Storico italiano, Roma: « *Liber ad honorem Augusti* », di Pietro da Eboli, secondo il codice 120 della biblioteca Civica di Berna (« Fonti per la storia d'Italia »).

Il Presidente del R. Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri, Firenze: *Il Referendum legislativo*. (Studio sulla democrazia elvetica).

La signora Irene De Bonis de' baroni De Nobili, Napoli: *Intorno ai merletti abruzzesi* (Conferenza letta nel teatro Marruccino di Chieti il 29 ottobre 1905).

La signorina Cristina Colocci, Iesi: *Alcuni componimenti poetici del marchese Antonio Colocci*.

L'onor. senatore Giovanni Mariotti, Parma: *L'art. 272 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921*.

Il prof. Michelangelo Cirotti, Roma: *Sulla riforma della scuola media di primo grado* (Lettera agli onorevoli deputati al Parlamento Italiano e senatori del Regno).

Il signor Roberto Del Monte, Roma: *Della riforma organica didattico-economica della scuola media italiana di primo grado*.

Il Direttore del R. Istituto tecnico superiore di Milano: *Programma di quel R. Istituto per l'anno scolastico 1906-907*.

Il Direttore dell'Officina di deposito e di pubblicazioni di Montevideo: *Memoria del ministro delle relazioni estere presentata all'onorevole Assemblea generale nel primo periodo della XXII legislatura* (tomo II, 1904-905).

Il Commissario generale dell'Esposizione internazionale del 1900, Parigi: *Il bilancio di un secolo, 1801-1900* (tomo III).

L'onorevole Sindaco del comune di Firenze: *Annuario statistico di quel comune con uno studio sui comuni limitrofi* (anno III, 1905).

Il prof. dott. Raffaele Gurrieri, Bologna: *Atti del primo Congresso della Federazione italiana fra le Associazioni dei liberi docenti* (Roma, 30-31 marzo, 1-2 aprile 1906).

Il Direttore del R. Osservatorio astronomico in Roma: *Calendario di quel R. Osservatorio astronomico per l'anno 1907*.

L'onorevole Ministro della pubblica istruzione, Roma: *Scritti editi ed inediti di Giuseppe Mazzini* (vol. I: « Letteratura »).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno* Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti due disegni di legge:

Estensione ai membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti delle disposizioni dell'art. 202 del R. decreto sull'ordinamento giudiziario in data 6 dicembre 1865, n. 2626;

Estensione agli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio e ministro dell'interno della presentazione di questi due disegni di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di alcune comunicazioni pervenute alla Presidenza.

MELODIA, *segretario*, legge:

« Roma, 3 gennaio 1907.

« In esecuzione al disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, ho l'onore di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di dicembre 1906.

« *Il Presidente*
« G. FINALI ».

« Roma, 14 gennaio 1907.

« In esecuzione al disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, ho l'onore di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina di dicembre 1906.

« *Il Presidente*
« G. FINALI ».

« Roma, 16 gennaio 1907.

In adempimento al disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima

quindicina del corrente gennaio non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« *Il Presidente*
« G. FINALI ».

« Roma, 17 gennaio 1907.

« Ai sensi dell'art. 295 della legge comunale e provinciale mi onoro trasmettere gli uniti elenchi dei Regi decreti di scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e di proroga dei termini per la ricostituzione dei Consigli stessi riferibilmente al mese di dicembre 1906.

« Unisco le relazioni ed i Regi decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale*.

« *Il Ministro*
« GIOLITTI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti ed al ministro dell'interno di queste comunicazioni.

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Carafa D'Andria chiede un congedo di quindici giorni per la sventura che ebbe colla perdita di sua madre; ed i senatori Ponsiglioni e Pasolini-Zanelli chiedono congedo per motivi di salute, essendo entrambi malati.

Se non vi sono osservazioni questi congedi s'intenderanno accordati.

**Commemorazioni dei senatori
Miceli, De Angeli, Ascoli e Pucci.**

PRESIDENTE. Signori senatori, facendo seguito alla triste commemorazione di ieri debbo oggi ricordare altri quattro carissimi colleghi testè estinti.

Un benemerito e caro collega ci ha lasciato subito dopo l'ultima nostra seduta del dicembre scorso: il senatore Luigi Miceli.

Fin dalla prima giovinezza, la sua vita fu sacra alla patria. Tutto inteso al bene di lei, l'interesse personale non ebbe mai parte nelle sue azioni: — carattere saldo ed intemerato, — egli fu sempre coerente a se stesso.

Nato a Longobardi (Cosenza) il 7 giugno 1824, si spense in Roma il 30 dicembre 1906, a 82 anni.

D'indole vivace ed ardente, la sua adolescenza fu una febbre continua di aspirazioni e di lotte per la libertà politica del nostro paese. Non ancora compiuti 23 anni, fu uno dei più attivi cooperatori all'insurrezione della Calabria: per sfuggire alla polizia borbonica, dovette riparare a Corfù.

Fra i più strenui difensori del Vascello nel 1849, dopo il prevalere dei Francesi, recossi a Genova, dove divenne più tardi caloroso propugnatore della spedizione di Garibaldi. Questi faceva assegnamento sull'insurrezione siciliana: e, quasi al momento di salpare da Quarto, giunge al Miceli un telegramma annunziante domati a Palermo gl'insorti, di cui non restava che un gruppo isolato presso Marsala. Per non far ritardare (e forse abortire) la spedizione, Miceli tiene la notizia per sé e la comunica solo a Garibaldi quand'erano già in alto mare: del che il generale gli fu singolarmente grato.

Compiuto valorosamente il dover suo in quella memoranda impresa, noi vediamo di nuovo il Miceli nella guerra del 1866 segnalarsi splendidamente a Bezzecca. A lui era stata altresì affidata l'alta direzione della giustizia militare nei corpi garibaldini.

Deputato successivamente di Paola, di Sala Consilina, di Cosenza, di Gioia del Colle, di Pozzuoli, fu eletto vice-presidente della Camera e due volte nominato ministro di agricoltura, industria e commercio: durante il quale ufficio, le precipue sue cure egli rivolse alla circolazione bancaria ed agl'istituti di emissione.

Attivissimo nei lavori del Parlamento, fu vicepresidente della Giunta generale del bilancio: e prendeva spesso la parola, specialmente nelle questioni di politica estera.

Entrò in Senato il 17 novembre 1898; ma, la cagionevole salute da qualche anno più non gli consentiva di frequentarne le adunanze.

Conservando anche in età matura la vivacità giovanile, gelosissimo dell'onore e della dignità nazionale, scattava con fuoco ad ogni atto che a lui sembrasse, anche solo da lontano, comprometterli.

Ma quanto era energico ed onestamente altero nella vita pubblica, altrettanto era modesto, mite, affettuoso, cortese, nella vita privata e nel conversar familiare.

Per la integrità del suo carattere, unita ad una grande bontà e dolcezza, era altamente stimato ed amato: simpatico a tutti.

Il rimpianto unanime, ed in particolar modo quello della sua Calabria, mostra quanto profondamente egli visse nel cuore de'suoi concittadini.

Il Senato ha perduto un carissimo e venerato collega: l'Italia uno fra i più benemeriti suoi figli. (*Approvazioni*).

Un'esistenza non meno operosa e benemerita, benchè esplicitasi sopra un campo affatto diverso, fu quella del senatore Ernesto De Angeli, morto a Milano il 17 di questo mese a soli 57 anni.

Nato a Laveno il 29 gennaio 1849, dovette — per la morte del padre — troncarsi gli studi d'ingegnere e prendere un modesto impiego nel cotonificio Cantoni, a Milano. Nei ritagli di tempo, egli amministrava una piccola tintoria suburbana, che (aiutato dal Cantoni, il quale sapeva apprezzare il valore di quel giovane) venne a poco a poco ampliando e trasformando.

Comprato dalla Società anonima del Cotonificio Cantoni lo stabilimento della Maddalena, esso venne poi assunto da una Società in accomandita, di cui fu gerente il De Angeli: il quale, valendosi allora dei molti viaggi e dei lunghi studi, con quel raro senso pratico che lo distingueva, seppe portare quell'opificio industriale a tale altezza da renderlo il primo d'Italia, sia per la precisione ed estensione del macchinario, sia per la perfezione dei prodotti: per modo che le sue stoffe stampate di cotone, per la morbidezza del tessuto, per la grazia e finezza del disegno, per la vivacità dei colori e per la mitezza del costo, possono gareggiare con le migliori delle fabbriche straniere.

Nè l'attività del De Angeli si arrestava a quello stabilimento. Oltrechè con esso diede un grande sviluppo all'industria cotoniera, egli incoraggiava nuove utili imprese, egli dirigeva riviste tecniche ed economiche. Ed in questo fu mirabile: chè mentre si occupava indefessamente della perfezione del lavoro, attendeva con non minore sollecitudine a migliorare la condizione morale ed economica dei lavoratori, vegliando a che la più stretta giustizia regnasse nelle relazioni fra soprintendenti e

operai, e a che questi fossero sovvenuti equamente nei loro bisogni.

Fu egli che fondò l'Associazione degli utenti di macchine a vapore e quella fra gl'industriali per prevenire gl'infortunii sul lavoro, delle quali venne fatto presidente.

Presidente della Camera di commercio, cooperò efficacemente alla riforma doganale del 1887: presidente del lanificio di Gavardo, della Società lombarda per la distribuzione dell'energia elettrica del Ticino, del Circolo commerciale e industriale, della Banca cooperativa milanese, del Museo commerciale di Milano da lui iniziato, membro del Consiglio superiore d'industria e commercio, del Consiglio comunale, in tutti codesti uffici, insieme ad una rara competenza tecnica portò sempre la rettitudine la più specchiata, l'amore e la benevola equità verso l'operaio, la spontanea genialità dell'artista.

Fatto senatore il 25 ottobre 1896, si occupava con particolare amore delle questioni sociali; fece parte della Commissione speciale pel disegno di legge sugl'infortunii e sul lavoro delle donne e dei fanciulli, recandovi il tesoro de' suoi saggi consigli fondati sul lungo studio e sulla grande sua esperienza.

Le numerose occupazioni che lo trattenevano a Milano, e ultimamente la lunghissima sua malattia, non gli consentivano più di recarsi fra noi: ma ad ogni questione economica o sociale che si dibatteva in Senato, egli mostrò sino all'ultimo il più vivo interesse.

La vita di Ernesto De Angeli fu un servizio continuo ed efficace per il proprio paese: vita, non di parole, ma di fatti. Mentre dava un potente impulso allo sviluppo dell'industria, egli vedeva nell'operaio, non solo uno strumento di produzione, ma altresì l'uomo che lavora e che soffre, che ha bisogni economici e morali. E l'operaio, che si sentiva trattato con giustizia ed amore, corrispondeva disciplinato e riconoscente; — mostrando con ciò che il fondo del nostro popolo è buono, e che solo per questa via si possono risolvere poco a poco dalla radice le questioni sociali.

All'estinto e benemerito collega il tributo del nostro affetto: alla famiglia sconsolata possa riescire di qualche conforto il nostro sincero rimpianto. (*Benissimo*)

Due giorni dopo, il 21 gennaio corrente, cessava di vivere a Milano un altro nostro collega di fama europea, il senatore Graziadio Ascoli, nato a Gorizia il 16 luglio 1829.

Glottologo insigne, egli tenne dal 1860 la cattedra di glottologia comparata nella R. Accademia scientifico-letteraria di Milano; fu più volte membro del Consiglio Superiore di pubblica istruzione, socio delle più rinomate Accademie scientifiche italiane e straniere, e senatore del Regno dal 26 gennaio 1889.

Avviato dai genitori al commercio, nei ritagli di tempo egli non si occupava se non dello studio comparato delle lingue: e la passione sua per questi studi fu tale che, lasciata ben presto ogni altra occupazione, vi si consacrò totalmente, ponendo in non cale ogni privato interesse.

Dopo avere, a soli quindici anni, pubblicato un opuscolo in cui mostra le affinità del dialetto friulano col valacco, — dopo avere, pel primo, tradotto in italiano i più antichi inni dell'India, nel 1854 e 1855 pubblicò i suoi *Studi orientali e linguistici*, che rivelarono in lui un maestro, e fermarono l'attenzione dei dotti i più eminenti in questa materia.

Gli *Studi critici* sull'origine e sulla filosofia delle lingue, che vi tennero dietro, gli apersero la via ad importanti scoperte, di cui rese conto nelle principali riviste italiane e straniere, e segnatamente nell'*Archivio Glottologico Italiano*, che egli fondò con un altro insigne orientalista, Giovanni Flechia.

I suoi *Corsi di glottologia*, tradotti in inglese e tedesco, gli valsero il premio Bopp dell'Accademia di Berlino. — Tradotte pure in varie lingue, le sue *Lezioni di fonologia comparata* ne fecero altamente apprezzare l'autore anche in America.

L'Ascoli portò con amore la speciale sua attenzione sulle lingue derivate dal latino, ne fissò il numero ed i gruppi, risolvendo questioni fin allora assai dibattute ed incerte.

Nelle riunioni e nei congressi scientifici di linguistica, la sua parola era sempre ascoltata con religiosa attenzione; e la profonda evidenza de' suoi argomenti portava la luce sui problemi i più difficili.

La morte dell'onor. Ascoli è una grave perdita per la glottologia: per questa scienza mirabile, la quale — mentre, con lo svelarci le affi-

nità fra le lingue le più diverse, viene a conferma della fraternità umana - nella figliazione di esse e nello sviluppo della parola esteriore, parlata, ci mostra lo sviluppo della parola interna, di cui la prima non è che l'espressione: lo sviluppo quindi dell'umano pensiero. - E, d'altro lato, con l'esame comparativo dei vocaboli esprimenti nelle diverse lingue la medesima idea, essa ce ne rivela il senso recondito e reale, - e ci fa riconoscere nel linguaggio umano il custode inavvertito di una profonda sapienza.

Gli uomini del valore di Graziadio Ascoli in questi studi non sono frequenti. È quindi ben naturale che il Senato ne rimpianga vivamente la perdita, come collega e come scienziato. (*Approvazioni*).

Ed ancora un altro collega perdemmo l'altro giorno, 28 corrente, nel senatore Guglielmo Pucci, nato a Napoli il 4 settembre 1824.

Dedicatosi fin dalla prima giovinezza agli studi d'ingegneria navale, ben cinquant'anni di solerte servizio egli prestò nel nostro naviglio, dove fu successivamente direttore delle costruzioni, direttore generale del materiale, ed ispettore generale del genio navale.

Gli onorevoli De Saint-Bon e Brin lo ebbero cooperatore intelligente ed attivissimo nei colossali loro lavori per la nostra marina; ed a lato dei loro nomi ha ben diritto di figurare quello di Guglielmo Pucci; poichè, dal punto di vista pratico, non meno utile dell'opera di chi crea il concetto è l'opera di colui che sa afferrarlo, comprenderlo, immedesimarsene, e spendervi intorno quelle minute ed assidue cure che sono indispensabili ad incarnarlo e renderlo efficace.

E quando questa laboriosità sapiente e diuturna è accompagnata dall'integrità del carattere in tutta una lunga esistenza, ben si può dire che un uomo non ha vissuto invano e che ha bene meritato del suo paese.

Nominato senatore il 21 novembre 1901, l'età e la salute non gli permisero di prendere una parte molto attiva ai nostri lavori: ma la nobile sua figura rimarrà utile esempio ed incoraggiamento alla giovane generazione ed uno dei cari ricordi del Senato. (*Benissimo*).

PEDOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDEENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Dopo la bella affettuosa commemorazione che il nostro illustre Presidente ha fatto del compianto senatore De Angeli, vogliate, onorevoli colleghi, consentire ch'io pur dica alcune parole ad onorarne fra voi la cara memoria. Nativo della stessa terra, sulle ridenti sponde del Lago Maggiore, ed a lui legato da antica affettuosa amicizia, sebbene cresciuto in tutt'altro campo di attività, io verrei meno ad un dovere del cuore, se in questa ora mesta non mi associassi al venerando uomo che presiede questa alta assemblea, per dirvi a mia volta quanto grave perdita hanno fatto, con la morte così immatura d'un uomo quale fu Ernesto De Angeli, e il Senato del Regno e il gran mondo industriale e commerciale italiano e le migliaia di operai del suo grandioso stabilimento e la città di Milano - il campo principale della sua attività e della sua fortuna - e infine, coi congiunti suoi tutti, la sua e mia terra natale.

Già la parola eloquente del nostro Presidente vi ha detto chi è stato questo uomo, il quale su per l'erta aspra e faticosa della vita, muovendo, tutto solo e giovinetto ancora, quasi dai piedi della salita, e con nessun altro aiuto che quello delle sue innate virtù (della sua laboriosità infaticabile, del suo coraggio, della sua perseveranza, della mente chiara e perspicace che sempre più si fecondava di sapere ed infine del suo forte carattere e del suo gran cuore), è vittoriosamente pervenuto là dove si raccoglie il premio delle sudate fortune e degli onori; - chi è stato quest'uomo che verso l'alto giungendo non ha sostato a godere solo, come pur tanti fanno, dei conquistati beni, ma allora appunto, sospinto dalle ingenite feconde sue virtù, allora appunto più divenne alacre e più perseverò nelle opere; nè per sè solo, ma sì e più per l'altrui bene, per il meglio delle classi lavoratrici, per il meglio delle attività e fortune economiche della patria.

Promotore e, potrebbe dirsi, creatore in Italia di una grandiosa industria - quella della stampa dei tessuti - che prima di lui era qui pressochè sconosciuta - il De Angeli, e con l'infessato lavoro, e col molto studio, e con le intelligenti coraggiose iniziative (iniziative dopo molti anni da altri seguite, ma facilmente seguite, poichè egli aveva spianata la via e additata la mèta)

il De Angeli seppe portar quell'industria, non facile e complessa, a tal grado di sviluppo e prosperità che oggi la sua produzione annua rappresenta un valore di oltre settanta milioni di lire; a talchè mentre fino a pochi decenni or sono l'Italia era per cotali articoli completamente tributaria dell'estero, essa è or giunta ad esportarne già, con vantaggiosa concorrenza, per circa 15 milioni all'anno.

Sarebbe sol questo un insigne titolo di benemerenzia; ma in altri più rami della produzione industriale doveva la feconda attività di questo uomo esplicarsi. Ed egli fu presidente, dalla fondazione (1897) della Società Lombarda per distribuzione di energia elettrica, la quale impiantò ed esercita la centrale elettrica di Vizzola, la più grandiosa centrale d'Europa — che toglie alle acque del Ticino ben la forza di 24000 cavalli, ed altre colossali officine ha testè finito di impiantare a Turbigo e Castellanza, ed altra ne sta ora impiantando a Brusio, cosicchè disporrà in totale di 50000 cavalli. Ed egli fu presidente, dal 1896, del Lanificio di Gavardo; ed egli appartenne ai Consigli d'amministrazione di parecchie altre società industriali. E fu inoltre, fin dal 1883, presidente fondatore della Banca cooperativa milanese, che ebbe prosperoso sviluppo e possiede ora un capitale di forse quattro milioni.

Ma fu nel campo della economia sociale dove la geniale iniziativa, dove l'eletta mente ed il cuore chiaroveggente e filantropico di Ernesto De Angeli specialmente stamparono orme profonde.

Curante dei suoi operai, che sono più e più migliaia, come un affettuoso padre di famiglia, senza tregua egli s'interessava del loro benessere materiale e morale: così, fin dal 1881 (da oltre un quarto di secolo) istituiva una Cassa di sussidi per malattia, ad esclusivo carico della sua azienda; così, egli chiamò la mano d'opera a partecipare ai profitti dell'esercizio; così costruì per i bambini dei suoi operai un asilo infantile modello, asilo ch'egli dedicava alla santa memoria di sua madre (sua madre per la quale egli ebbe tale un culto che, a quanto conoscevano nell'intimità, rendeva più cara e simpatica la di lui nobile e bella figura); così egli fu tra i primissimi ad assicurare a proprie spese gli operai contro le conseguenze degli infortuni nel lavoro, un decennio prima

che l'obbligo ne venisse imposto dalle leggi, ad un tempo fin d'allora mirabilmente curando la più estesa applicazione degli apparecchi di prevenzione. E così fu pure tra i primissimi ad inscrivere gli operai alla Cassa Nazionale di previdenza, assumendosi il pagamento dei contributi annui non solo, ma anche l'ingentissima spesa di tutti i contributi arretrati.

Nè alla propria industria soltanto limitò il De Angeli l'applicazione di questi larghi e sani concetti umanitari, ma con l'opera sua, con la parola e con la penna, prendendo attiva parte ad innumerevoli congressi, in Italia ed all'estero, egli contribuì a tutte le pubbliche affermazioni che di quei concetti in quest'ultimo decennio si sono avute. E non ciò solo, ma in Milano, riuniti attorno a sè, coll'efficacia della sua propaganda di parole e di fatti, un manipolo di valorosi industriali, egli diede vita a tre istituzioni di pubblica utilità, che certo tornano a vanto della grandiosa e laboriosa metropoli lombarda; e di tutte e tre fu e rimase dalla fondazione il Presidente: l'Associazione fra gli utenti di caldaie a vapore, quella fra gli Industriali d'Italia per prevenire gl'infortuni sul lavoro, che conta ora più di 2000 soci con 400,000 operai, e fu ed è cotanto benefica; e infine la tanto umanitaria Associazione medica per la cura degli infortuni del lavoro.

Fautore convinto della diffusione della istruzione e coltura tecnica, il De Angeli appartenne fin dal 1883 al Consiglio direttivo della Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri; e dal 1886 presiedette il Comitato direttivo della rivista tecnica *L'Industria* da lui fondata in unione ad un gruppo di amici, industriali e tecnici.

Un simile uomo, così singolarmente dotato di splendide energie intellettuali e fattive, non poteva non essere per tempo additato all'estimazione dei suoi concittadini e non essere chiamato alle pubbliche cariche; nelle quali, come ad esempio quale presidente della Camera di commercio di Milano durante gli anni 1888-89, e poi nel Consiglio comunale, dove siedette per ben 15 anni, egli dette largo contributo d'opere, e prove sicure della sua illuminata laboriosità, del suo alto interessamento al pubblico bene. Notevole fra l'altro la parte preponderante ch'egli ebbe nella Commissione che studiò e concretò il riordinamento finanzia-

rio di Milano colla soppressione della cinta murata, d'onde il recente straordinario sviluppo della città nel campo edilizio economico e finanziario.

Ed altri ed altri ancora furono i campi della sua attività; ma io ricorderò solo come egli sia stato spesso ricercato ed ascoltato consigliere nelle negoziazioni dei nostri trattati di commercio. E a questo proposito permettete ancora ch'io ricordi — a meglio lumeggiarne la elevatezza delle idee ed il modo largo e sicuro in cui egli intendeva gl'interessi del paese — che mentre per il passato, ravvisandola necessaria, egli reclamava protezione alle nostre industrie, ora che queste fatte adulte e vigorose più non giudicava averne assoluto bisogno, egli pel primo sosteneva potersi e doversi preferire quegli accordi commerciali che più tornassero vantaggiosi alle produzioni della nostra agricoltura.

Nel 1896 — ora è compiuto un decennio — Ernesto De Angeli è entrato a far parte di questo alto Consesso, e meritamente egli vi doveva entrare.

Dell'opera da lui qui svolta, della parte che ei prese, con l'autorità che gli veniva dalla competenza e dalla dottrina, alle discussioni di carattere sociale ed economico, del lavoro suo quale membro della Commissione permanente per le tariffe ed i trattati o quale membro della Commissione del Consiglio superiore del lavoro, io nulla aggiungerò a quanto già disse il nostro illustre Presidente.

Questo mi concederete bensì ch'io accenni: che la grande e feconda attività sua, oltre al largo censo, acquistaron a lui ed alla sua Ditta innumeri distinzioni ed onorificenze nostrane e straniere, ma che di tutte quelle a lui personalmente conferite, queste maggiormente egli pregiava: la grande medaglia d'oro triennale che fin dal 1882 gli veniva decretata dall'Istituto Lombardo di scienze e lettere per avere introdotto in Italia una industria nuova; e poscia la Croce di cavaliere del lavoro. E a quest'ultima giustamente ei teneva, comechè la vita sua è stata quella di un indefesso lavoratore che col lavoro proprio ha promosso, sviluppato, fecondato il lavoro degli altri.

Eppure questa vita così operosa e feconda, questa vita che, in mezzo alle gravi cure degli innumeri affari e delle svariatissime occupa-

zioni, lo spirito colto e gentile e l'animo buono e generoso di Ernesto De Angeli sapeva anche allietare col culto del bello, — avvegnachè la di lui casa era pure signorilmente aperta ad uomini di arte e di lettere, — questa vita così produttrice di bene, doveva spegnersi, purtroppo, assai anzi tempo.

Il compianto nostro collega, l'amico a me carissimo, è spirato non ancora cinquantottenne, dopo una lunga crudele malattia che già da oltre un anno lo aveva condannato alla quasi completa inazione, amarissimo destino per lui che solo lavorando viveva.

L'ultima volta ch'egli apparve in pubblico fu alla inaugurazione fattasi in Milano della Torre Umberto I^o, quale presidente ch'egli era del Comitato per il monumento al compianto Re.

Il 19 del mese che oggi finisce, Milano ha reso alla salma di Ernesto De Angeli così solenni imponenti onoranze come di rado accade ad un semplice cittadino; ma Milano sentiva di dovere glorificare in quell'estinto uno dei più splendidi esempi di uomini che saliti per proprio valore in alta fortuna così operosamente vivono e così utilmente operano da imporsi alla generale ammirazione.

E dopo le onoranze della grande Milano, la mia piccola Laveno accolse mesta e piangente la spoglia del suo chiarissimo e diletto figlio, per darle l'estremo riposo.

In nome di questa terra che entrambi ci vide fanciulli, in nome dell'affetto grande che a lui mi legava, io mando da questo seggio un ultimo saluto e una voce di alto rimpianto alla cara memoria del senatore De Angeli. (*Approvazioni*).

CEFALY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. L'onorevole nostro Presidente ha ricordato di Luigi Miceli la vita di cospiratore, di rivoluzionario, di soldato in tutte le battaglie combattute dal 1847 in poi per la unificazione e redenzione politica d'Italia, la vita parlamentare e di ministro, ed ha dimostrato come la lunga, laboriosa e virtuosa esistenza di Luigi Miceli gli abbia meritato un posto di primo ordine nella storia del patriottismo italiano.

Io quindi, come concittadino dell'onor. Miceli, non avrei potuto che associarmi alle lodi

tributate dal nostro onorevole Presidente, o meglio ancora tacermi.

Ma un episodio, a cui ha accennato lo stesso nostro Presidente, parmi degno di fissare ancora per qualche altro minuto l'attenzione del Senato, come quello che caratterizza l'uomo. Da esso si è tratti a considerare quanto da piccole circostanze possano talvolta derivare grandi avvenimenti.

E l'episodio è questo:

Garibaldi, venuto da Caprera sul continente per guidare la spedizione dei Mille, era molto esitante alla partenza, e faceva dipendere la spedizione dalle notizie positive che potevano aversi dei moti insurrezionali in Sicilia. Egli stesso nelle sue *Memorie* ci racconta che un telegramma pervenutogli da Malta, col quale gli si diceva che quei moti erano quasi totalmente sedati, che i rivoluzionari erano sbandati e che moltissimi di essi si trovavano già rifugiati a Malta, poco mancò che non facesse definitivamente desistere dall'impresa.

Luigi Miceli era in rapporti con un suo concittadino, impiegato telegrafico a Genova, certo Angelo Scura, persona a lui devotissima, che lo informava di tutte le notizie, concernenti le cospirazioni patriottiche e che giungevano a sua conoscenza per ragioni del suo ufficio. Lo Scura il 4 maggio comunicò al Miceli copia di un telegramma spedito al Governo di Torino dall'ammiraglio D'Aste, stazionante nelle acque di Palermo: in tale telegramma si affermava che il moto rivoluzionario era completamente soffocato, che g'insorti parte erano stati arrestati, parte si erano dispersi, e che soltanto qualche piccolo resto di bande si aggirava nelle campagne di Marsala.

Luigi Miceli tenne gelosamente per sè questa comunicazione fino a poche ore prima della partenza. Solo in quelle ultime ore convocò Domenico Mauro, Raffaele Carbonari e Francesco Stocco, calabresi ed intimi suoi, e comunicò loro la notizia, facendoli giurare di mantenere il segreto e facendo obbligo di parteciparla unicamente a Garibaldi, solo quando si fosse in alto mare, a chi di essi si trovasse imbarcato col generale sullo stesso piroscampo. Spettò a Francesco Stocco di adempiere tale missione, perchè dei tre, egli solo, salpando da Quarto, fu quello che s'imbarcò sul *Piemonte* assieme al generale.

Scesi a Talamone, Garibaldi volle vedere il Miceli, volle conoscere il testo del telegramma; e quando seppe tutto da lui - per quel che ne narra Raffaele De Cesare in un libro stampato nel 1889 - «sclamò: «Solo l'anima dannata di un calabrese poteva far questo: bravo, Miceli!»»

Si tenne poscia consiglio tra i capi della spedizione; e, nonostante la sconsigliante notizia, si decise di proseguire nell'impresa e di sbarcare naturalmente a Marsala, invece che in altra località dell'isola.

Francesco Sprovieri nei suoi « Ricordi politici e militari » dice di avere avuto conoscenza del telegramma dell'ammiraglio D'Aste prima di partire da Quarto, essendo egli l'intermediario tra Scura e Miceli.

La provincia di Catanzaro elevò, una ventina di anni or sono, al generale Francesco Stocco, morto nel 1879, un monumento, nel quale a questo episodio s'ispirò l'artista. Infatti, lo Stocco è rappresentato nell'atto di accennare col gesto alla località di Marsala come approdo della spedizione, ed il monumento stesso porta il motto: « a Marsala ».

Ora consideri il Senato quali conseguenze sulle sorti d'Italia abbia potuto avere quel segreto tenuto da Miceli. Senza quell'atto di grande patriottismo, di temerario coraggio, di ardimento indomito di un valoroso impaziente di scuotere il proprio paese e redimerlo dal giogo borbonico, forse la gloriosa schiera dei Mille non sarebbe salpata dal fatal lido di Quarto, e forse noi ancora oggi non siederemmo in questo Senato della Roma italiana. (*Bene! Bravo! — Approvazioni!*)

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Mi permetta l'illustre Presidente ed il Senato che, unendo la mia alle parole di compianto pel perduto collega Miceli, io mandi il voto ed il saluto dell'anima mia e dei suoi commilitoni alla memoria dell'eroico compagno d'armi, che fra i Mille di Marsala rappresentava, con altri valorosissimi suoi compaesani, la nobile e forte Calabria, ed il Miceli specialmente la terra di Cosenza, che fu bagnata dal sangue dei martiri Veneziani, fratelli Bandiera e Moro nel 1864. Questo saluto sale dall'anima nostra, dall'anima de' suoi compagni d'armi.

Il nome di Luigi Miceli sarà sempre ricordato tra i più generosi, fra i più benemeriti

patriotti che hanno avuto la buona sorte di prender parte alle battaglie combattute per il nostro risorgimento. (*Benissimo, approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi Luigi.

ROSSI L. Le parole del nostro onor. Presidente improntate sempre ai concetti più nobili ed alti non avrebbero bisogno di aggiunte, nè di commenti. Fortunato egli che, pur nell'età più tarda, conserva tanta freschezza e soavità di sentimenti, e li sa esprimere, in queste tristi circostanze, con parole commoventi, così che ci pare di sentire dal suo labbro venerando quel che ci frema nel cuore.

Soltanto mi si permetta di ricordare un'altra volta la grande figura del senatore Ascoli il cui nome ha varcato trionfalmente le frontiere della patria, onorando nel mondo, col proprio, il grande nome d'Italia.

Lo segnalo al Senato facendo mie le calde ed affettuose parole pronunciate con sì nobile slancio dal nostro illustre Presidente. (*Bene. Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il discorso dell'onor. Presidente del Senato e quelli dei senatori che hanno preso la parola, dimostrano quanto gravi siano le perdite che ha fatto il paese in questi giorni. Il Miceli, uno dei più ardenti patrioti, uno di quegli uomini, a cui si può senza esagerazione dire che noi dobbiamo di avere una patria; il De Angeli, uno dei più grandi industriali che ha segnato una grande pagina nel risorgimento economico d'Italia; l'Ascoli vanto della scienza filologica; il Pucci uno di coloro che hanno dato una marina all'Italia.

Di fronte a queste perdite, il Governo non può che esprimere il suo più vivo dolore, e rimpiangere che il Senato ed il paese abbiano a vedere sparire queste grandi figure. (*Vive approvazioni*).

MIRABELLO, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Il Senato mi consenta che, come ministro della marina, alle nobili parole pronunziate dal nostro illustre Presidente per il collega amatissimo

Guglielmo Pucci, tenente generale del Genio navale a riposo, io qualch'un'altra soltanto ne aggiunga per presentare il mio cordoglio personale e quello dei Corpi della Regia marina.

Entrato giovanissimo nel Genio navale, Guglielmo Pucci ne salì rapidamente tutti i gradi, fino a raggiungere la più alta posizione nel Corpo.

Egli compì missioni importanti sia in Italia che all'estero, ebbe la fortuna di coadiuvare il Saint-Bon ed il Brin, all'epoca della rigenerazione del maggior sviluppo della nostra marina.

A lui dobbiamo le massime principali che regolano tuttavia l'andamento sia tecnico che amministrativo dei nostri Regi arsenali.

Mente positiva, profondo matematico, il Pucci, in tutte le sue varie manifestazioni, portò il contributo della sua vasta cultura, con una coscienza intemerata e un affetto vivissimo per la Marina, non mai smentitosi fino all'ultimo istante della sua onorata esistenza.

Con Guglielmo Pucci si è spenta una nobile figura di uomo, tutto dedito al lavoro e al culto della patria; la memoria di lui resterà lungamente nella Marina, alla quale egli lascia un così largo tributo del suo sapere e del suo affetto. (*Approvazioni*).

Rinvio della discussione del progetto di legge:
« Impianto di vie funicolari aeree » (N. 331).

PRESIDENTE. Il disegno di legge relativo all'impianto di vie funicolari aeree, di cui fu nel dicembre scorso incominciata la discussione, come il Senato ricorda, venne rinviato all'Ufficio centrale con l'incarico di prepararne una nuova redazione. L'Ufficio centrale ora m'invita a chiedere al Senato di consentire che, per ora, sia tolto dall'ordine del giorno tale disegno di legge, salvo poi a rimmetterlo appena l'Ufficio centrale abbia preparato la nuova redazione e riferito in proposito.

Se non vi sono osservazioni in contrario, detto progetto di legge sarà tolto dall'ordine del giorno. Così rimane stabilito.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che l'onorevole senatore Cerruti Alberto ha presentato al ministro della guerra la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro della guerra per sapere se e quando intenda provvedere alla nuova sistemazione della piazza di Genova, in modo da poter sopprimere tutte le numerose servitù militari che dipendono da quelle vecchie opere di fortificazioni addossate alla città, che non sono più rispondenti alla necessità della difesa ».

Aggiungerò che, dietro concerti presi tra l'interpellante e il ministro della guerra, questi è disposto a rispondere all'interpellanza nella seduta di lunedì; quindi l'interpellanza sarà posta all'ordine del giorno della tornata di lunedì, 4 febbraio.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero a voler procedere al sorteggio degli Uffici.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, i quali risultano così composti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Arrivabene
 Astengo
 Badini
 Balenzano
 Beltrani-Scalia
 Bettoni
 Bianchi
 Bocconi
 Bombrini
 Boncompagni-Ludovisi
 Cadolini
 Gagnola
 Cardarelli
 Caselli
 Chiesa
 Cittadella Vicodarzere
 Cognata
 Coletti
 Compagna Pietro
 Cordopatri
 Cotti
 Del Zio
 De Martino Giacomo
 De Siervo

Di Camporeale
 Di Martino Girolamo
 Dini
 Di Revel Genova
 Driquet
 Durante
 Facheris
 Faina Eugenio
 Faraggiana
 Finali
 Frescot
 Frola
 Gabba
 Greppi
 Guarneri
 Lioy
 Lorenzini
 Maragliano
 Mariotti Filippo
 Masi
 Melodia
 Menafoglio
 Monteverde
 Morandi
 Morin
 Moscuza
 Pacinotti
 Pagano-Guarnaschelli
 Pedotti
 Peiroleri
 Pessina
 Polvere
 Ponti
 Quarta
 Racioppi
 Rossi Giuseppe
 Ruffo Bagnara
 Saletta
 Sanseverino
 Strozzi
 Taverna
 Tiepolo
 Tittoni
 Tortarolo
 Tranfo

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 Arcoleo
 Atenolfi

Baldissera
Barracco Roberto
Borgnini
Caldesi
Calenda
Camerini
Candiani
Canevaro
Cannizzaro
Capellini
Carafa
Caravaggio
Carducci
Carta Mameli
Cerruti Valentino
Chigi-Zondadari
Civelli
Colocci
Colombo
Colonna Fabrizio
D'Adda
D'Ancona
De Cristoforis
De Cupis
De Seta
De Sonnaz
Di Marzo
Di Sambuy
Di Scalea
Di San Giuliano
Doria d'Eboli
Doria Pamphili
Farina
Fergola
Fiocca
Frigerio
Ginistrelli
Giorgini
Gravina
Guiccioli
Lucchini
Medici
Morra
Mosso
Oliveri
Pasolini
Paternò
Pellegrini
Plutino
Ponza di San Martino
Prinetti

Ricotti
Rignon
Riolo
Rossi Angelo
Rossi Girolamo
Scialoja
Senise Carmine
Senise Tommaso
Todaro
Tolomei
Tommasini
Tornielli
Trinchera
Visocchi
Zumbini

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Tomaso
Adamoli
Avarna
Bacelli
Bassini
Bava-Beccaris
Biscaretti
Bodio
Bonasi
Bonvicini
Bordonaro
Caracciolo di Castagneta
Caruso
Cavalli
Colmayer
Comparetti
Contarini
Conti
Corsini
Cruciani Alibrandi
Cucchi
De Cesare
De Renzi
Di Casalotto
Di Prampero
D'Ovidio Francesco
Emo Capodilista
Faina Zeffirino
Fecia di Cossato
Figoli de Geneys
Gattini
Gherardini
Giorgi

Grocco
 Guglielmi
 Luciani
 Majelli
 Majnoni d'Intignano
 Malvano
 Mangiagalli
 Mariotti Giovanni
 Mirabello
 Morisani
 Muniechi
 Niccolini
 Orengo
 Palumbo
 Papadopoli
 Parona
 Parpaglia
 Pasolini-Zanelli
 Paternostro
 Pisa
 Rossi Luigi
 Resti-Ferrari
 Racagni
 Rattazzi
 Saladini
 Santamaria-Nicolini
 Schupfer
 Severi
 Spinola
 Tajani
 Tassi
 Treves
 Valotti
 Vigoni Giuseppe
 Volterra
 Zoppi

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta
 Albini
 Bacci
 Balestra
 Beltrami
 Besozzi
 Borgatta
 Brusa
 Cadenazzi
 Caetani
 Calabria
 Caracciolo di Sarno

Carle
 Carnazza Puglisi
 Casana
 Cavasola
 Cerruti Alberto
 Cibrario
 Compagna Francesco
 Colonna Prospero
 D'Ali
 De Giovanni
 De Larderel
 Delfico
 De Mari
 De Marinis
 Di Revel Ignazio
 D'Oncieu de la Batie
 Doria Ambrogio
 D'Ovidio Enrico
 Ellero
 Fabrizi
 Ferro Luzi
 Fogazzaro
 Grassi-Pasini
 Inghilleri
 Lanza
 Lanzara
 Manassei
 Manfrin
 Mangili
 Mantegazza
 Marazio
 Massabò
 Massarucci
 Mazzolani
 Mezzanotte
 Mirri
 Nannarone
 Oddone
 Piaggio
 Pierantoni
 Ponzio Vaglia
 Quigini Puliga
 Riberi
 Rossi Giovanni
 Sani
 San Martino
 Sismondo
 Sormani-Moretti
 Tasca-Lanza
 Torrigiani
 Trotti

Vaccaj
Vidari
Viganò
Villari
Vischi
Visconti-Venosta

UFFICIO V.

S. A. R. il principe Ferdinando
Alfazio
Amato-Pojero
Annaratone
Aporti
Armò
Aula
Aventi
Barracco Giovanni
Bertini
Blaserna
Boncompagni-Ottoboni
Borghese
Buonamici
Cardona
Carnazza-Amari
Carutti
Cefaly
Codronchi
Consiglio
D'Antona
D'Arco
D'Ayala Valva
De La Penne
Del Lungo
Del Giudice
Del Mayno
Di Carpegna
Di Collobiano
Di Terranova Pignatelli
Doria Giacomo
Faldella
Fava
Garroni
Golgi
Guala
Guerrieri-Gonzaga
Levi
Manfredi
Martelli
Martinelli
Martuscelli

Nigra
Odescalchi
Palberti
Pansa
Patamia
Pelloux Leone
Pelloux Luigi
Petrella
Pinelli
Ponsiglioni
Primerano
Pullè
Ricciuti
Ridolfi
Righi
Roux
Sacchetti
Schiaparelli
Schininà di Sant'Elia
Serena
Siacci
Sonnino
Speroni
Tournon
Vacchelli
Veronese
Vigoni Giulio

Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Conti: « Assicurazione obbligatoria dei contadini per gl' infortuni sul lavoro ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta d'iniziativa del senatore Conti sull'assicurazione obbligatoria dei contadini per gl' infortuni sul lavoro.

Ricordo al Senato che, secondo l'art. 83 del nostro regolamento, dopo lo svolgimento della proposta, il Senato delibererà se creda, o no, di prenderlo in considerazione. Non potrà parlare che un solo oratore contro la presa in considerazione.

Il senatore Conti ha facoltà di parlare.

CONTI. La legge per gli infortuni sul lavoro, a favore degli operai delle industrie manifatturiere, è una delle tante sbocciate e fiorite nell'ultimo ventennio, e che argutamente uno scrittore, del quale duolmi di non ricordare il nome, chiamò *primavera di legislazione sociale*.

Questa legislazione, però, è impropriamente

chiamata *sociale*, perchè, invece, per il numero ristretto di lavoratori ai quali si applica, non è che legislazione *operaia industriale*. E se venne chiamata *sociale* perchè si propone di concorrere nella grande opera di pacificazione tra le varie classi sociali, le quali furono sempre in antagonismo di interessi; da quest'opera — ammesso che riesca a compierla — rimarrebbe esclusa la grandissima maggioranza dei lavoratori, cioè *quelli della terra*.

Non è duopo dire a voi che ogni legge, tanto per la sua natura che per le sue funzioni, è sociale quando deve essere applicata ad assicurare certi determinati vantaggi o a garantire da certi determinati danni la generalità dei cittadini di uno Stato, vale a dire quando, almeno intenzionalmente, si propone di interpretare e applicare l'antica ideale sentenza o formula, che la legge è *fatta per tutti, ed è eguale per tutti*.

Finora, invece, le leggi denominate *sociali* sono destinate, tanto nel campo economico che in quello giuridico-politico, a tutelare e garantire gli interessi materiali e morali di determinate classi, per le quali vengono a costituire una specie di legislazione privilegiata, e non di rado avviene che il privilegio accordato e riconosciuto come diritto di una classe, si risolva in aggravio per altre classi antagonistiche, per le quali diventa imposizione di una ingiustizia legale.

Non si può obiettare che qui si insista esageratamente su una semplice questione di parola o di frase, o se in una formula — imperocchè nella pratica, vale a dire nella realtà, non di rado dietro la esteriorità di una questione apparentemente di forma, che sembra destituita di ogni importanza e serietà, sta la sostanza — e talvolta il pericolo — di una questione di giustizia sociale della massima gravità.

Fu già, inoltre, affermato e dimostrato che tutte queste leggi, le quali hanno un determinato scopo sociale, sebbene siano state fatte soltanto per gli operai industriali propriamente detti, presentano dei vuoti, delle omissioni, delle deficienze, cui ormai si riconosce indispensabile mettere rimedio con opportune riforme.

La legge 19 giugno 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli, a brevissima distanza della sua applicazione — cioè nel 1905 — venne colpita della gravissima censura di non aver

corrisposto alle legittime aspettative. Di che si ha prova nel progetto Rava per modificazioni alla citata legge, e nella relazione Crespi che lo accompagna, presentati alla Camera dei Deputati il 1° febbraio 1906.

Da questa, come da altre censure che sarebbe superfluo citare, si può desumere, con ragione, che, generalmente, nella elaborazione della *legislazione sociale*, l'astrazione teorica, la tendenza accademica, l'idealismo sentimentale, che formano il substrato etnico della nostra psicologia e quindi della nostra intellettualità, abbiano sopraffatto il senso pratico e offuscata la visione chiara, lucida e completa dei bisogni che reclamano il loro soddisfacimento, dei nuovi diritti in formazione, il loro riconoscimento e sanzione, ed hanno dato forma e sostanza a quel criterio di equità distributiva, che avrebbe dovuto presiedere tanto al soddisfacimento dei bisogni che al riconoscimento ed alla sanzione dei diritti.

Questo diciamo nella migliore e più benevola ipotesi.

Ma la relazione al progetto di modificazioni alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli autorizza a ritenere che altre meno interessate e meno confessabili ragioni abbiano contribuito a rendere così manchevole quella legge.

Infatti, la citata relazione Crespi, fra altro, afferma apertamente che alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli *manco durante la sua ultima elaborazione il concorso di uffici e di uomini che avrebbero dovuto essere a contatto con gli operai e con le industrie*, donde la necessità di speciali istruzioni ai prefetti perchè nell'applicazione della legge si usasse *una equa tolleranza per evitare turbamenti dannosi*.

Non è sicuro — perchè è bene parlare schiettamente — che la riforma proposta a questa legge rappresenti, praticamente, un miglioramento reale per la classe operaia. Anzi, molti egregi, cospicui e competentissimi industriali, sono decisamente contrari alla riforma stessa, nell'interesse degli operai, poichè il lavoro continuativo di 8 ore e mezzo (in realtà di 9 ore effettive) per le donne ed i fanciulli affermano che riuscirà più deleterio assai che non il lavoro notturno.

Ma, senza insistere ora nelle previsioni per

l'avvenire, si può affermare che colui il quale volesse ricercare seriamente e con intenti pratici le cause principali della deficienza di tante leggi, per le quali pure studiarono e si affaticarono tanti uomini egregi, troverebbe subito argomento a parecchie osservazioni, diverse d'indole e di causa, ma concomitanti negli effetti. Anzitutto - e questa è forse la condizione più importante - queste leggi sociali, almeno apparentemente, più che proteggere reali e positivi interessi, vengono a turbare ed a sconvolgere consuetudini secolari che hanno preso forma, valore e forma d'interessi.

Poi, queste leggi non vengono mai applicate con quella rapidità e con quella severa energia che sarebbero necessarie.

Troppo facilmente si tollerano gli abusi, si chiude un occhio sulle contravvenzioni, troppo facilmente si consentono le eccezioni, le proroghe, gli adattamenti e le transazioni, e così si dimentica o si offende il principio fondamentale di ogni legge, e cioè, che una legge, se è buona, bisogna applicarla rigorosamente, e se è cattiva si deve abolirla.

Nè valga l'obbiezione che le industrie hanno le loro esigenze imperiose, poichè l'esperienza ha ormai dimostrato che anche le esigenze che si affermano refrattarie ad ogni modificazione, in realtà sono suscettibili di piegarsi ad ogni adattamento. Non è che questione di un po' di tempo e di pazienza.

In secondo luogo - e questo è un fatto che produce la più penosa impressione; mentre tutto - tutto relativamente - è stato studiato, discusso e applicato a favore quasi esclusivo degli operai di città e delle industrie - *nulla, nulla è stato fatto, contemporaneamente, per i diciotto o venti milioni di lavoratori della terra.*

Eppure sono i contadini che con le loro fatiche producono il necessario alla vita di tutti, mentre gli altri in gran parte producono il superfluo, o per lo meno assai più del necessario, e sono i contadini che per molte industrie, specialmente le tessili, rappresentano il massimo contingente di consumatori, e permettono agli industriali di assegnare larghe mercedi ai loro operai e lautissimi dividendi agli azionisti.

Infatti l'Italia non ha colonie che siano, come le inglesi, le principali consumatrici dei prodotti industriali della madre patria, e sarebbe quindi curioso e interessante vedere cosa suc-

cederebbe di queste industrie nostre e dei loro operai, se i contadini italiani, stanchi di essere dimenticati e mistificati da tutti i partiti politici, emigrassero in massa! Le leggi più importanti fra quelle sociali, e cioè le leggi per gli infortuni sul lavoro, e quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli, si occupano con prevalenza pressochè esclusiva di quei lavoratori che più comunemente si sogliono chiamare *operai industriali*; e dei lavoratori della terra, cioè dei contadini, solo in quanto appartengono ad aziende agricole con organizzazione industriale, vale a dire dove il lavoro è eseguito con macchine a motore.

La ingiustizia, per non dire la odiosità di questa enorme disparità di trattamento fra lavoratori e operai, a danno dei più necessari e utili a tutti, ormai non è più messa in dubbio da alcuno, e già talune iniziative sono sorte allo scopo di farla scomparire.

Come è noto, il Consorzio milanese della Società Agraria di Lombardia, ha indetto un concorso a premio, e in apposita circolare dichiara che lo scopo del premio è quello di *dare ampio incremento alla iniziativa dell'associazione tra i proprietari e conduttori di fondi della provincia di Milano, che mira a diffondere tra il ceto agricolo l'assicurazione dei coloni contro gli infortuni sul lavoro.*

Il Comizio agrario di Milano, fin dal mese di marzo 1906, esprimeva il proprio parere favorevole col seguente ordine del giorno:

« L'assemblea presso il Comizio agrario di Milano plaude alla iniziativa propugnata dall'associazione fra proprietari e conduttori di fondi, ed esorta le classi proprietarie e conduttrici di terre a provvedere all'assicurazione spontanea dei loro dipendenti contro gli infortuni sul lavoro ».

Il Comizio agrario di Lodi, a sua volta, votò il seguente ordine del giorno:

« Gli agricoltori del Lodigiano, riuniti in assemblea, riconosciuta la necessità di provvedere all'assicurazione dei coloni, sia perchè ciò risponde ad un concetto di previdenza e di pacificazione sociale, sia perchè gli agricoltori stessi corrono minore l'alea di pagare forti indennizzi in caso d'infortunio dei propri coloni, a sensi del nostro Codice civile;

« Fanno voti:

« Perchè gli agricoltori tutti del Lodigiano

provvedano all'assicurazione dei propri coloni contro gl' infortuni sul lavoro ».

Anche il Consiglio direttivo dell'Associazione agraria del Basso Veronese ha preso in seria considerazione quest'assicurazione, la quale, oltre al rispondere ad un alto concetto di umanità e di giustizia, coopera ad evitare l'accentuarsi dell'incessante lotta che, in forma più o meno aperta ed acuta, inevitabilmente si agita fra capitale e mano d'opera ».

Chissà quanti altri sodalizi — dei quali ora mi mancano comunicazioni sicure — hanno fatto come quelli sopra citati! Ma ognuno comprende che coi citati casi siamo ancora sul terreno astratto e quasi idealista dei semplici voti e delle raccomandazioni platoniche.

In forma più pratica aveva però cercato di provvedere il Comizio agrario di Lodi col nuovo patto colonico da esso studiato e formulato. In questo patto, negli articoli 27 e 36 è ammesso il principio che per gl' infortuni sul lavoro dei coloni si debba provvedere tanto nel caso di inabilità permanente e temporanea che in quello di morte del contadino capo-famiglia, ed il detto contratto, che riguarda esclusivamente i soci di quel Comizio, porta le seguenti indennità:

A) *Pei contadini salariati a cibaria intera:*

L. 1000 in caso di morte;

» 1200 » di invalidità permanente;

L. 0.50 al giorno, dopo il quinto giorno di malattia, in caso di invalidità temporanea.

B) *Per tutti gli altri* (personale avventizio, donne, fanciulli, ecc.) la metà di quanto è rispettivamente fissato per i salariati a cibaria intera.

C) *Per la responsabilità civile:*

L. 1,200 per individuo;

» 10,000 per catastrofe collettiva.

A troncata ogni esitanza od ogni dubbio circa le difficoltà pratiche per l'attuazione di questa nuova legge, è bene mettere in rilievo che già alcune Società di assicurazione hanno studiato e messo in pratica speciali contratti per l'assicurazione dei contadini obbligati e non obbligati — braccianti, avventizi — contro gl' infortuni sul lavoro.

Questi contratti sono stipulati tanto privatamente quanto con associazioni, come, ad esempio, l'Associazione dei proprietari e conduttori di fondi di Lombardia, l'Associazione agraria del Basso Veronese, la Federazione tra gli agri-

coltori della Lomellina, ed altri sodalizi consimili.

Fra i privati che hanno concluso contratti di assicurazione, sono da notarsi il duca de la Rochefoucauld per i suoi possessi di Cerignola, il marchese Tanari sindaco di Bologna, il conte di Mirafiori, l'onor. Masselli di S. Severo, il cav. Pavia di Casalmonteferrato e molti altri.

I contratti di assicurazione che ho esaminato, non sono però ispirati tutti ai medesimi criteri, si potrebbe dire che la concezione dell'infortunio sul lavoro agricolo, delle responsabilità che esso crea, dei doveri e dei diritti personali e sociali che ne derivano, varia da società a società.

Ne ho studiato due tipi, concepiti con diversa larghezza di vedute e che differenziano tra loro per la maggiore o minore estensione e applicazione della assicurazione a tutti, o solamente a determinate categorie di lavoratori agricoli, come per la maggiore o minore misura del risarcimento. Infatti, in uno di questi tipi di contratto l'assicurazione comprende solo gl' infortuni avvenuti nel lavoro di sfrondatura e potatura dei gelsi, e quelli inerenti alla coltivazione dei bachi ed al raccolto dei bozzoli, assicurazione che dura per un periodo di cinquanta giorni.

In altro tipo invece sono compresi tutti i lavori agricoli senza distinzione, ed il modo di commisurazione è semplicissimo e pratico perchè ragguaglia il premio alla superficie del terreno coltivato, e non richiede alcun deposito preventivo.

Questo secondo tipo di contratto è certamente preferibile, perchè se l'assicurazione degl' infortuni sul lavoro agricolo deve essere resa obbligatoria per legge, è logico e giusto che comprenda tutte le diverse categorie di lavori, e lavoratori senza esclusione alcuna e che l'assicurazione sia fatta di anno in anno e non per brevi periodi o speciali lavori, giacchè volendosi compiere un atto di giustizia sociale, sarebbe per lo meno strano che in esso fosse contenuta una deplorabile lacuna.

In questo contratto, inoltre, è compresa, come ho già accennato in precedenza, anche la responsabilità civile dei proprietari e conduttori di fondi — e perciò, nelle applicazioni che se ne fecero sinora, esso venne preferito tanto dalle associazioni che dai privati.

Il premio di assicurazione dei contadini anzichè sulle mercedi, come nelle industrie manifatturiere, è commisurato sulla superficie del podere, e varia da un minimo di L. 0.12 a un massimo di L. 0.17 per ogni pertica milanese. In questa differenza da 12 a 17 centesimi sono comprese tutte le categorie dei contadini, secondo i lavori cui sono adibiti e secondo i maggiori o minori rischi cui sono esposti.

Qui, come ho detto, si parla di pertiche milanesi. La pertica milanese corrisponde alla superficie di mq. 654.517, e siccome questi contratti sono stati fatti, sinora, quasi esclusivamente in Lombardia, la tariffa del premio, per maggior comodità, ha preso per base de' suoi calcoli, la misura milanese; ma trasferendo il computo della misura regionale, di antica consuetudine, a quella legale dell'ara, decaro ed ettaro si avrà il seguente risultato. Per ogni ettaro di terreno - pari a 10,000 mq. di superficie e cioè a pertiche milanesi 15 e 7 tavole circa - la società assicuratrice non fa pagare che L. 1.80.

Le indennità vengono calcolate con i multipli di legge fino al limite di L. 2500 per il caso di morte, L. 3000 per il caso di invalidità permanente, e L. 1 al giorno nel caso di invalidità temporanea.

Qui credo opportuno richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori su due punti, nei quali io mi scosto, col mio progetto, dal principio adottato dalle Società che hanno assunto l'esercizio dell'assicurazione anche di questi infortuni agricoli.

Nei contratti di assicurazione finora applicati, i contadini *avventizi* sono collocati in una categoria inferiore a quella dei *fissi* o *obbligati*: vale a dire che se il bracciante assunto ad opera per otto o dieci giorni in un podere, viene colpito da infortunio, il risarcimento è inferiore di un terzo ed anche della metà, di quello stabilito per il contadino che vive e lavora tutto l'anno nello stesso podere.

Io, questa differenza di trattamento, non l'approvo. Che l'infortunio colpisca un *obbligato* o un *avventizio*, la gravità delle sue conseguenze non scema, anzi, secondo ogni probabilità, è maggiore per l'avventizio che per l'obbligato. Teoricamente la responsabilità per il proprietario o conduttore del fondo è riconosciuta eguale, tanto in un caso che nell'altro, e se esiste ob-

bligo di risarcimento, non si comprende perchè la misura debba variare soltanto per la diversità di posizione dei due lavoratori. Se un bracciante o avventizio, per un infortunio sul lavoro, viene a perdere una gamba - se eguale infortunio viene a colpire un obbligato con regolare patto colonico - la gamba perduta ha forse maggiore o minor valore per l'uno piuttosto che per l'altro?

E non si rileva subito che la perdita di un membro essenziale cagionante la invalidità permanente, sarà, nelle sue conseguenze, assai più grave per l'avventizio che per l'obbligato?

Trattasi qui di una legge che non si basa sullo *strictum ius*, ma che tende ad un fine altissimo di giustizia sociale, quindi, il principio che ne è, per così dire, il midollo spinale, deve essere eguale per tutti i beneficiati dalla legge. Eguale il danno, eguale il risarcimento.

L'altro punto controverso è il seguente: Nei pochi contratti finora vigenti, l'indennizzo per l'invalidità assoluta, permanente, è maggiore che nei casi di morte.

Anche questo criterio di commisurazione, esplicito in forma così assoluta, parmi informato di evidente ingiustizia.

L'invalidità permanente, assoluta al lavoro, può non impedire ad un contadino di rendersi ancora utile in qualche modo alla famiglia. Ma la morte di un capo-famiglia, che lasci indietro, supponiamo, la moglie malaticcia e parecchi figli in tenera età, ha conseguenze talmente gravi e dolorose, che non si riesce a comprendere in virtù di quale ragionamento, un infortunio simile debba essere risarcito in misura inferiore alla invalidità permanente, assoluta.

Entrambi questi infortuni creano una situazione così tormentosa, sia all'individuo che ne è colpito, sia alla sua famiglia, che io, nella proposta presentata a questo altissimo Consesso, ho creduto che la parificazione del risarcimento per i due casi di infortuni, si imponesse come un dovere di coscienza.

Parmi opportuno, a questo punto, manifestare i miei apprezzamenti intorno ad alcuni punti sui quali probabilmente potrà fermarsi l'esame dell'Ufficio centrale, se il Senato crederà di prendere in considerazione la mia proposta. Su di essi io non ho, di deliberato proposito insistito, poichè quel che a me importa

sovratutto è che sia sancito il principio generale della obbligatorietà dell'assicurazione, salvo al Senato di deliberare tutte le modalità.

L'assicurazione degli infortuni sul lavoro agricolo, presentemente è libera e naturalmente non essendo sussidiata da una legge dello Stato, nè da opportuni regolamenti, ha dovuto per forza continuare l'assicurazione entro determinati limiti, vale a dire finora si è limitata a quei contadini, che dipendono direttamente dal proprietario del fondo oppure dal fittabile.

Ma vi sono altresì le famiglie coloniche, le quali assumono la conduzione di appezzamenti di terra, pagando un congruo affitto in danaro. Questi coloni rappresentano, ben si comprende, una categoria di lavoratori rurali che facilmente sfuggirebbero agli obblighi della presente legge, perchè essi non sono dipendenti nè dal proprietario nè dal fittabile.

Infatti, la legge francese, di cui farò cenno più innanzi, e che ora è allo studio, non solo non comprende queste piccole aziende rurali, famigliari, ma non fa obbligo, al capo di esse, di assicurare neanche quei due o tre collaboratori, non appartenenti alla famiglia, che venissero assunti temporaneamente.

Sarebbe questo un inconveniente grave, una deplorabile lacuna della legge, se realmente non fosse possibile provvedervi.

Ma l'Ufficio centrale del Senato potrà facilmente colmare questa lacuna, col sancire l'obbligo assoluto in qualsiasi proprietario di essere garante e responsabile della assicurazione di tutti quelli che lavorano sui suoi fondi, in qualunque forma e modo sia pattuita l'affittanza, e salvo, in singoli casi, l'obbligo negli assicurati di rimborsare al proprietario una parte dell'importo dell'assicurazione — come del resto è stabilito anche nella mia proposta di legge all'articolo 4, e come indirettamente emerge dal successivo articolo 5. Qui mi aspetto una osservazione. Certamente qualcuno vorrà sapere perchè, se il contratto di mezzadria distribuisce pesi e prodotti in perfetta metà fra proprietario e colono — io invece, all'art. 4, assegno la spesa della assicurazione, per due terzi a carico del proprietario e per un terzo a carico del coltivatore della terra. La risposta è facile. Io sono di coloro i quali difendono ad ogni costo la proprietà individuale, perchè la credono fermamente necessaria al graduale progresso civile.

Ma siccome la proprietà, alla quale tutti aspirano, costituisce una posizione privilegiata di fatto e di diritto, in confronto di coloro che non sono riusciti a conquistarla — così al fatto di godere questo privilegio unisco il dovere di sopportare la maggior parte dei pesi che occorrono alle funzioni dello Stato ed alla applicazione delle leggi sociali che lo Stato stesso crede utile di sancire.

Del resto, tale questione, ammesso che possa generare dubbi, incertezze di interpretazione, o, comunque, controversie, si potrebbe egualmente risolverla applicando il criterio che ha dettato il terzo alinea dell'art. 11 del regolamento per la esecuzione della legge 31 gennaio 1904 per gli infortuni degli operai industriali.

Detto alinea è così concepito:

« Quando i componenti la famiglia del capo o esercente, partecipano materialmente al lavoro o vi soprintendono, e ricorrono inoltre le condizioni indicate nell'art. 2 della legge (testo unico) l'assicurazione è obbligatoria anche per i detti componenti ».

Ognuno rileva subito la identità della situazione e come l'art. 2 della legge da me proposta, corrisponda l'art. 2 della legge 31 gennaio 1904 per gli operai delle industrie. Ma, ad evitare ogni difficoltà di applicazione, basta, a mio avviso, che la legge sancisca in via assoluta la responsabilità del proprietario, dando una maggiore estensione e concedendo le maggiori facilitazioni alle disposizioni contenute negli art. 17, 18 e 19 che riguardano la costituzione dei Consorzi e Sindacati di assicurazione.

Un altro punto che sfugge, praticamente, all'assicurazione libera, ora applicata limitatissimamente, e su cui dovrà fermare la sua attenzione l'assicurazione obbligatoria per legge dello Stato, è quella delle affittanze collettive, che in alcune provincie nostre hanno preso una certa diffusione.

I miei illustri colleghi sanno che queste affittanze sono costituite in due forme: o in quella di società cooperative, o in quella di società civile.

Nulla v'è da osservare rispetto alle affittanze collettive cooperative, perchè la loro forma, per legge, è vincolata alla coesistenza della personalità giuridica, e quindi si trovano già nelle

condizioni richieste dalla legge per l'assicurazione obbligatoria - vale a dire l'esistenza di una responsabilità legale, riconosciuta e sancita.

Nel caso poi che si tratti di affittanze collettive in forma di società civile, è evidente che queste dovranno domandare il loro riconoscimento in ente giuridico, per gli effetti derivanti dalla presente legge, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro agricolo.

Ma anche a questo provvederà, nella sua illuminata esperienza, l'Ufficio centrale del Senato, sia nelle modificazioni che crederà opportuno di introdurre nel mio disegno di legge, sia a mezzo del regolamento che il Ministero crederà di formulare per la esecuzione della medesima.

Certo è che una volta sancito il principio della obbligatorietà, le varie difficoltà di applicazione, anche di carattere giuridico, troveranno facilmente una soluzione soddisfacente. Parmi avere in questo modo preso in esame tutti i molteplici casi che può presentare l'assicurazione che io vorrei veder imposta per legge dall'iniziativa del Senato; e parmi altresì di avere sufficientemente chiarite le ragioni delle divergenze fra i contratti, ora in uso, e le disposizioni sancite nella presente proposta di legge.

Credo però mio debito esprimere qui tutta la mia approvazione per la correntezza con cui è stata ed è finora applicata questa forma di assicurazione, per la semplicità e agevolezza con cui si è cercato di disciplinarla senza creare ostacoli e difficoltà con inutili e ingombranti formalità.

Queste facilitazioni consistono specialmente nel non chiedere un deposito preventivo - come è obbligo invece, per le assicurazioni degli operai industriali - e nel non imporre ai proprietari la tenuta di alcun libro di registrazione dei contadini e delle loro mercedi, di guisa che gli agricoltori sono esonerati da una quantità di noie burocratiche, fastidiose.

Questa seconda facilitazione è facilmente spiegabile, poichè il premio di assicurazione è basato, non sul numero dei lavoratori e sull'importo complessivo delle loro mercedi, ma sulla misura legale del podere, tanto che si potrebbe dire, per una singolare astrazione giuridica, che non sono assicurati i contadini, ma bensì è assicurato il fondo.

In merito alla prima facilitazione, bisogna avvertire che l'obbligo del deposito, nelle assicurazioni industriali, è giustificato come una garanzia prescritta dalla legge; ma in realtà non è che una delle tante vessazioni con cui l'erario intende salvaguardare i suoi diritti fiscali.

Vorrei quindi raccomandare ai miei egregi ed esperti colleghi del Senato, che essi avessero a seguire il criterio di escludere da questa legge e dal suo regolamento ogni intervento del fisco.

Ora, dunque, che le Società di assicurazione, con mirabile semplicità di metodo, hanno risolto il problema di questa speciale previdenza per ogni categoria di contadini, ora che è stato trovato e applicato il modo di sollevare proprietari e conduttori di fondi da ogni opprimente formalismo burocratico, nessuna giustificazione è più possibile per lasciar sussistere più a lungo un contrasto così stridente fra il riconoscimento di ogni diritto, negli uni, a provvedimenti protettivi, e tanta mancanza e indifferenza per gli altri, come se questi fossero « *de iure* » privi di ogni diritto.

L'odiosità di questo contrasto è ormai sentita dappertutto, poichè in ogni Stato si sta studiando il modo di farlo scomparire e per la prima, la Francia, nella seduta della Camera dei deputati, 14 gennaio 1906, venne presentato un *projet de résolution*, in un articolo unico, così formulato:

« La Chambre désireuse de protéger les ouvriers agricoles comme les ouvriers de l'industrie, invite le Gouvernement à présenter pendant la session ordinaire de 1906, un projet de loi pour l'assurance des ouvriers de l'agriculture contre les accidents dont ils sont victimes dans leur travail ».

La Commissione incaricata di esaminare questo *projet de résolution*, lo approvò, e con sua relazione, 11 luglio 1906, propose alla Camera di accettarlo, e il Viviani, ministro del lavoro e della previdenza sociale, lo presentò alla Camera nel novembre scorso.

Questo progetto, che ora segue il suo cammino parlamentare, consta di 13 articoli, e per dire la verità, l'impressione che se ne riceve leggendolo, è quella di una elaborazione stentata, come di un progetto subito ma non accettato volentieri, e quindi mancante di since-

rità e di convinzione, e di questo i miei onorevoli colleghi potranno facilmente persuadersene prendendolo in esame, mentre ciò esorbiterebbe dal mio compito.

Ritornando ad un giudizio precedente e per avviarmi alla conclusione, dirò che la disparità di trattamento, per gl'infortuni sul lavoro, fra operai industriali e operai della terra, urta pure contro tutte le tendenze dello spirito moderno, e offende i principii giuridici fondamentali del consorzio civile, i quali proclamano, come già ebbi a dire in principio, che tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, e che tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge.

Le iniziative private, che io ho citato e documentato, indicano inoltre chiaramente che l'intervento del Parlamento arriverebbe al momento opportuno, perchè tale opera di alta giustizia sociale troverebbe ben preparata l'opinione pubblica, e per ciò:

Considerando che all'indifferenza del passato verso i contadini i quali rappresentano i due terzi della popolazione del Regno, è doveroso e urgente sostituire una assidua cura di utili istituzioni di previdenza, adattata all'ambiente, al tenore di vita, ai bisogni, agli interessi materiali e morali dei lavoratori dei campi, nonchè al valore ed all'importanza dell'opera loro nella economia nazionale;

Considerando che avvenimenti abbastanza vicini hanno dimostrato e dimostrano che il vero pericolo sociale cova e fermenta fra le popolazioni agricole, mantenute nell'ignoranza, male e settariamente organizzate da propagande, le cui finalità sono la distruzione d'ogni ordine morale e sociale;

Tenuto conto che con questa legge di pareggiamento si muove un altro passo verso la realizzazione del desiderio generale che diminuisca sensibilmente la tanta deplorata e dannosa immigrazione dei lavoratori della terra alle città;

E tenendo pur conto, infine, che per gli articoli 17, 18 e 19 della mia proposta di legge, la spesa dell'assicurazione sarà di molto ridotta tanto per i proprietari che per i mezzadri, perchè i Consorzi all'uopo costituiti non hanno, come le Società industriali, azionisti ai quali garantire interessi e dividendi sul capitale azionario da essi versato;

Per tutto ciò, e per quante altre considerazioni più persuasive che potranno derivare da indagini e studi più diligenti e più cauti dei miei, nutro fiducia che il Senato vorrà prendere in considerazione questo mio progetto di legge e che il nostro autorevolissimo Ufficio centrale lo esaminerà, con quella altissima competenza e con quella obbiettività ed elevatezza di criteri che tutti gli riconoscono; lo correggerà dove è difettoso, lo completerà ove sia manchevole, e lo perfezionerà in modo da accogliere, come io mi auguro, il suffragio unanime de' miei onorevolissimi colleghi del Senato, nonchè quello dell'altro ramo del Parlamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. A norma dell'art. 83 del nostro regolamento, debbo ora interrogare il Senato se intende o no di prendere in considerazione la proposta di legge del senatore Conti.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il concetto e gli intenti ai quali s'ispira l'iniziativa dell'onor. senatore Conti non possono che trovare eco di viva simpatia, e sono degni dell'animo generoso di lui, che diede l'esempio dell'apostolato dei fatti in favore dei suoi contadini. Ed io sarei felice se mi fosse consentito di secondarlo con un'adesione piena e senza riserve. Ma d'altra parte non saprei, nè potrei darla ad una proposta legislativa, che si discosta radicalmente dai criteri fondamentali e dalle basi della nostra legislazione sull'assicurazione per gl'infortuni sul lavoro.

Non è questa l'ora di seguire l'onor. senatore Conti nell'esame della questione, sebbene possa invogliarmi lo studio ampio e diligente da lui compiuto. Mi basta, trattandosi della sola presa in considerazione, dare ragione delle mie riserve.

Il legislatore ha voluto provvedere alla tutela degli operai addetti alle industrie nelle quali è prevalente l'eventualità del rischio professionale; dove sono maggiori e più frequenti le vittime degli infortuni sul lavoro, e nelle quali, per la natura loro o per il modo in cui sono esercitate, riesce più difficile l'indagine sulla colpa e precisare le responsabilità. E,

quindi, l'obbligo dell'assicurazione è anzitutto prescritto a favore delle persone che lavorano nelle miniere alla produzione del gas e delle forze elettriche, e nelle industrie che trattano materie esplodenti. Per tutte queste s'è sancita l'assicurazione obbligatoria qualunque sia il numero degli operai e il modo in cui sono esercitate.

Vengono dopo gli operai degli opifici industriali, dove si fa uso di macchine mosse da agenti inanimati o da una forza diversa di quella dell'uomo che le adopera.

La legge quindi non si estende alle industrie nelle quali si adoperano macchine utensili di cui gli stessi operai si servono per i lavori che compiono. Ben vede l'onorevole senatore Conti, che è ingiusto l'addebito che egli fa al legislatore di essere stato parziale, perchè non concede il vantaggio dell'assicurazione obbligatoria anche ai lavoratori agricoli.

Unicamente gli operai occupati nei lavori ai quali ho poc'anzi accennato si avvantaggiano dei provvedimenti del legislatore e gli stessi operai agricoli che sono destinati ad aziende agricole ordinate, secondo ricordò l'onorevole senatore Conti, col sistema industriale, o che lavorano nelle macchine agrarie, godono gli stessi vantaggi relativamente alle assicurazioni degli operai addetti agli opifici. Invece, è ben altro il concetto al quale si informa il disegno di legge dell'onorevole Conti. Esso ci condurrebbe a mutare il sistema e i criteri della nostra legislazione, e ad estendere l'obbligo dell'assicurazione agli operai e delle industrie che si valgono ugualmente di utensili che cagionano infortuni non minori di quelli provenienti dagli strumenti adoperati dai contadini. Nei laboratori dei falegnami gli operai, anche non valendosi di macchine, usano pialle, seghe, accette, trivelli, ecc., nell'officina del fabbro ferraio adoprano il maglio, il martello.

Le condizioni di lavoro di questi operai, che pur non s'avvantaggiano della legge, non sono diverse da quelle degli agricoltori che adoperano zappe e ronche, ecc.

E ciò riprova che è immeritato il rimprovero d'ingiusta disparità di trattamento fatta ai lavoratori dei campi. Il legislatore li tutela al pari degli altri quando lavorano nelle stesse condizioni di pericolo nelle quali è imposto l'obbligo dell'assicurazione. Anzi con la legge

del 1903 lo si estese alle imprese per taglio e riduzione di piante nei boschi. Anche le leggi sul lavoro degli altri Stati hanno proceduto con gli stessi criteri delle nostre. Ne offrono esempio la legislazione germanica e la francese. È vero, secondo ha ricordato l'onorevole Conti, che in Francia, or volgono pochi mesi, fu presentato un disegno di legge con intendimento quasi identico a quello da lui oggi svolto. Ma in pari tempo egli non ha taciuto i suoi dubbi sulla efficacia di quella proposta legislativa.

Mi consenta gli dica che la critica da lui mossa a quel progetto colpisce in certo qual modo anche il suo, nel quale si riscontrano incertezze non minori, derivanti dalla difficoltà di disciplinare questa materia. Esse nascono dalla stessa varietà di rapporti e di contratti tra i proprietari, i conduttori di fondi e i salariati.

Il disegno di legge palesa queste incertezze. Infatti, nell'indicare i lavoratori dei campi, ai quali verrebbe estesa l'assicurazione, mentre da una parte sembra che intenda comprenderli tutti, salariati o meno, lascia il dubbio se la estenda ai mezzadri o ai coloni parziari.

Non parlo della definizione dell'infortunio diversa da quella che ne dà la nostra legge, ed è accolta dalle estere.

Tutto questo spiega le mie riserve. Del resto discuteremo a suo tempo il disegno di legge, quando cioè riferirà l'Ufficio centrale.

Intanto non voglio lasciar cadere le critiche mosse alla nostra legislazione sociale dall'onorevole senatore Conti. Egli ha detto che essa procede mal sicura, e con un succedersi di riforme che ne accusano i difetti e soggiunse che non provvede a tutti i bisogni delle classi operaie, e perciò non merita nemmeno il nome di legislazione sociale.

A me il severo giudizio pare immeritato. Sarebbe stato un errore improvvisare riforme obbedendo a concetti teorici, senza tener conto delle necessità pratiche. La nostra legislazione sociale, come avvenne in tutti i paesi, si svolse gradualmente, obbedendo alle condizioni e alle necessità dei tempi nuovi e delle mutate condizioni giuridiche e sociali del lavoro.

E per ciò essa non ha detto l'ultima parola; ma l'esperienza ed i bisogni la faranno sempre più migliorare.

La stessa sorte hanno avuto le leggi sugli infortuni; e non sarebbe senza pericolo procedere con il sistema voluto dall'onor. Conti, la cui proposta avrebbe l'effetto di estendere l'assicurazione oltre che ad altre categorie d'operai industriali, anche a milioni di coltivatori, senza essersi reso conto delle conseguenze che potrebbe avere sulle condizioni dell'industria agraria.

Ma, ripeto, non è detta l'ultima parola sull'opera legislativa delle istituzioni di previdenza e tutela del lavoro; ed io sarò felice se dalla discussione della proposta dell'onor. Conti verranno consigli e suggerimenti utili a quelle classi rurali che sono forza e nerbo della nazione. (*Approvazioni*).

Detto questo, io non mi oppongo alla presa in considerazione del progetto di legge.

PRESIDENTE. L'onor. Conti non facendo altre osservazioni, pongo ai voti la presa in considerazione della sua proposta di legge.

I senatori che intendono approvarla favoriscano di alzarsi.

La presa in considerazione è approvata.

La proposta sarà mandata agli Uffici e seguirà la procedura ordinaria stabilita dal nostro regolamento.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Canevaro.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che è pervenuta alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa del senatore Canevaro, la quale, secondo l'art. 81 del nostro regolamento, sarà passata agli Uffici perchè né autorizzino, se credono, la lettura.

Discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli Istituti per la giustizia amministrativa » (N. 385-A).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sul « Riordinamento degli istituti per la giustizia amministrativa ».

Prego il ministro dell'interno di dichiarare se consente che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Mariotti di dar lettura del disegno di legge dell'Ufficio centrale.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 385-A*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Primo iscritto è l'onor. Cavasola, che ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Signori Senatori! Un incidente improvviso ed inaspettato dell'ultimo giorno delle nostre sedute del dicembre, mi ha quasi automaticamente messo in prima linea per la discussione di questo progetto di legge. Io oggi assolvo il mio impegno, modestamente preso, senza dimenticare l'urgenza dell'ora che fugge, per non mancare al dovere di non togliere troppo tempo ai più valorosi oratori che mi seguiranno.

Questo progetto, del quale io accennerò più rapidamente che sia possibile i punti essenziali, nasce dal bisogno generalmente riconosciuto e diuturnamente constatato, di provvedere al funzionamento della giustizia amministrativa, non più impartita da organi corrispondenti alla mole degli affari, i quali nacquero in ristretto numero, per la novità introdotta con la legge del 1889 nelle nostre istituzioni pubbliche; ma poi a mano a mano ingrossarono, perchè il lavoro legislativo accrebbe le ragioni dei ricorsi e la notizia della difesa contenziosa, propagandosi, incitò e provocò l'accrescersi di anno in anno dei ricorsi.

Di guisa che, rimanendo ferma negli stessi limiti originari la Sezione del Consiglio di Stato chiamata ad amministrare la giustizia, e crescendo d'altra parte smisuratamente di anno in anno il numero dei ricorsi, siamo arrivati al punto, che in oggi sovente quell'istituto che abbiamo creato per assicurare una difesa agli interessi amministrativi, riesce ad essi di novero.

Infatti, signori senatori, non ho bisogno di dirlo a voi, l'amministrazione per sua natura non comporta i lunghi indugi nelle risoluzioni; vale più alle volte un mediocre provvedimento vicino e pronto, che non una sapiente sentenza a tre anni di distanza, quando è già mutata la condizione delle cose, quando quel rapporto giuridico al quale si voleva dare un riparo, una soddisfazione, è mutato, e intorno a quello

sono cresciute altre condizioni che non si possono più impunemente distruggere, nè modificare. Quindi io credo che, per quelle notizie ormai generalissime, non solo negli uffici governativi, non solo nel campo professionale, ma in tutto il paese che picchia e aspetta e chiede e non ottiene, sia ormai così certa, così nota la condizione tristissima di cose, nella quale si trova la Sezione contenziosa del Consiglio di Stato, che non vi è bisogno di altro argomento per persuadere su questo punto voi, che seguite con attenzione continua lo svolgimento delle istituzioni nazionali.

Dunque il progetto è nato dal bisogno; e questo bisogno più volte spinse i Governi che si sono succeduti a presentare progetti di miglioramento, progetti che sono arenati per via e per ragioni che è inutile ricercare, non arrivarono in porto. Il Governo attuale appena costituito o ricostituito, si è fatto premura di presentare il nuovo progetto, che oggi viene in discussione; della quale premura io non posso che dargli lode, aggiungendo l'augurio di poterlo plaudire se riuscirà a portarlo presto definitivamente in porto. Il che vuol dire che io sostanzialmente, come ebbi incidentalmente a dichiarare altra volta, sono favorevole al progetto. Per parte mia, non cerco che di portare quel contributo che io posso per la mia esperienza personale, al fine di superare quelle piccole difficoltà per togliere qualche difetto (permettetemi che così io lo chiami) e colmare qualche lacuna per rendere migliore, se è possibile, la proposta, renderla più pratica e più rispondente all'uso quotidiano. Non credo con questo di far atto di presunzione; i progetti stessi che si sono succeduti e che sono stati studiati da Commissioni parlamentari e da Commissioni ministeriali, quantunque presentati dagli stessi ministri che ne avevano già presentati altri precedentemente, non furono mai identici, hanno sempre portato un seguito di modificazioni. Il che vuol dire che non si è raggiunta d'un tratto la perfezione in questo lavoro, che continua il movimento delle idee, che vi è ancora del posto per tutti gli operai intorno alla medesima opera, senza disconoscere l'importanza ed il valore. Ed io così faccio.

Questo progetto, come ho avuto l'onore di dirvi or ora, è sorto dalla necessità di provvedere alle esigenze della giustizia contenziosa.

Però l'on. Presidente del Consiglio, presentandolo, ha creduto bene di aggiungermi anche una parte che riguarda il Consiglio di Stato nella esplicazione della sua funzione consultiva. Egli ha fatto benissimo a far così.

Non sono riforme, lo dichiara il Governo stesso, proponente, nella sua relazione; non sono riforme radicali, sono ritocchi utili.

Io non posso trattenermi sopra le singole modificazioni alla legge del 1889 in questa parte; se occorrerà dire qualche cosa, lo si farà nella discussione degli articoli. Mi limito ora ad accennare alla più importante delle proposte per la parte consultiva, che è quella riguardante il ricorso straordinario previsto dall'art. 12, n. 4 della legge del 1889.

Come sapete, soltanto per ovviare a possibili inconvenienti, in mancanza di altro rimedio, è stato introdotto nella legge sul Consiglio di Stato il ricorso straordinario al Re, per la sola legittimità degli atti amministrativi, quando non sia più possibile produrre contro di essi ricorso in via gerarchica, e tale ricorso straordinario è risoluto mediante decreto Reale su parere delle Sezioni riunite del Consiglio di Stato.

Si suol dire, nel linguaggio comune, che nel nostro sistema amministrativo il ricorso straordinario al Re è parallelo al ricorso contenzioso; e di questo parallelismo si fa proprio una condizione sistematica del nostro ordinamento.

Io, senza troppo fermarmi sulla abituale espressione, mi permetto di dire che trovo erronea questa maniera di considerare la cosa, perchè oggi non è sistematico affatto il ricorso straordinario al Re conservato all'articolo 12, n. 4 della legge del 1889: anzi è contro il sistema vigente. Quel ricorso è l'avanzo sopravvissuto di un sistema che è finito.

Il ricorso straordinario al Re era un rimedio che nasceva contemporaneo all'abolizione del Contenzioso amministrativo, per la legge sul Consiglio di Stato del 20 marzo 1865; e allora quando si proclamava l'unicità della giurisdizione, era logico e sistematico.

Allora si è creduto di iscrivere nella legge sul Consiglio di Stato quel rimedio straordinario per poter arrivare a quell'annullamento di un atto dell'autorità amministrativa, che la legge sul Contenzioso amministrativo vietava

completamente all' autorità giudiziaria di pronunciare.

Allora era sistematico il ricorso straordinario, ma in oggi non è sistematico, è contro il sistema, dal momento che nel sistema che vige è stato introdotto il Contenzioso amministrativo.

Non ostante ciò, io oggi non vengo qui a proporre l'abolizione, perchè non sarebbe utile praticamente allo stato delle cose il proporre novità radicali; io mi limito a queste osservazioni che ho avuto l'onore di esporre, con preghiera all'onor. ministro di tenerne conto per quel giorno, che egli promette non troppo lontano nella sua relazione, come già in un'altra precedente, di uno studio più completo e di una riforma più organica di tutta la legge sul Consiglio di Stato e della giustizia amministrativa.

Per oggi io mi limito a prendere atto con compiacenza che il progetto introduca un termine per la presentazione dei ricorsi straordinari.

Senza riserve approvo l'introduzione del termine di 180 giorni ai privati per ricorrere in via straordinaria al Re, ed appunto perchè trovo questo termine molto opportunamente introdotto, senza fare proposte formali, ma come raccomandazione, presento quella che anche per l'annullamento di ufficio sia adottato e rispettato in pratica il sistema di un termine, tanto per l'amministrazione quanto per le parti. Nè al giorno d'oggi è certamente utile, nè sano, nè direi giuridicamente encomiabile che il Governo abbia facoltà di revocare (come ha inventato al di là della legge un articolo del regolamento sulla legge comunale e provinciale), in qualunque tempo, vale a dire anche a 15 o 20 anni di distanza dalla loro emanazione, provvedimenti, disposizioni e risoluzioni, in base alle quali si è costituita tutta una condizione di cose che non può più essere distrutta, e si sono stabiliti rapporti giuridici nuovi che avevano fondamento nella buona fede, nella sicurezza di un provvedimento già emanato dall'autorità pubblica e pacificamente eseguito. Su questa parte io non aggiungo altro per mantenere fede alla mia promessa di essere breve.

Passiamo alla giustizia amministrativa, dalla quale s'intitola il progetto.

Di tutti i provvedimenti escogitati, senza dubbio fondamentale e unico risolutivo è quello dell'aumento del personale; perchè tutto il resto, egregi Colleghi, sta bene che ci sia, ma non produce nessun effetto utile per il disbrigo degli affari.

È ben fatto introdurre la perenzione per i ricorsi, dei quali non si chieda la discussione; perchè tutte le cose a questo mondo devono avere un fine, e perchè anche chi riceve l'intimazione di una impugnativa di un suo diritto o di un suo interesse, ha veramente diritto che, passato un certo tempo, lo si lasci in quiete e sappia di poter riposare sullo stato giuridico di cui è in possesso.

Benissimo fatto l'obbligo di domandare la fissazione di udienza. Ma, purtroppo, chi ha pratica di quel mondo, sa che non sono gli affari, dei quali non si chieda l'udienza, quelli che pesano e nuocciono, bensì i moltissimi dei quali si chiede invano l'udienza, anche per un anno o due di seguito, e non la si ottiene.

Dunque prescrizioni benissimo introdotte nell'interesse del servizio d'ordine della Sezione, nell'interesse dell'archivio. Benissimo; approvo, non val la pena di parlarne più; l'aumento del personale invece ha altra efficacia.

Questo è veramente il provvedimento che occorreva, perchè aumenta la possibilità del lavoro.

Così, quasi per rendere un omaggio più che una testimonianza, perchè di testimonianze non vi sarebbe bisogno, dico che il lavoro non avrebbe potuto essere più alacre, più costante, più assiduo di quello che è stato. Tutte le azioni però hanno un limite nelle forze, come nello spazio e nel tempo; non c'è azione che si possa spingere dagli individui all'infinito, al di là di quello che sia nella forza umana e di quello che sia consentito dal giorno.

La IV Sezione, per tutto quello che ha fatto, è benemerita; ma non poteva fare di più, e fare di più era indispensabile, perchè il bisogno del servizio, la necessità della giustizia amministrativa, richiedevano un maggior numero di trattazioni di affari. Questo maggior numero verrà dall'aumento del personale, il quale aumento, lo riconosco, è stato contenuto nei limiti del puro necessario.

Non credo fosse possibile fare una modificazione di organico più ristretta di quella che è

stata fatta; e di ciò merita lode il ministro che, pur mantenendo le Sezioni tutte quante in quel grado di funzionalità collegiale che si ritiene necessario, per tante considerazioni che qui è inutile ripetere, ha pur trovato modo, con una piccola diminuzione, con una piccola sottrazione alle singole parti, di comporre un nucleo abbastanza forte di consiglieri disponibili; in maniera che un piccolissimo aumento all'organico gli ha permesso di duplicare la Sezione contenziosa. Duplicazione di Sezione vuol dire duplicazione di lavoro; e di questo io mi felicito.

Ma non mi felicito altrettanto del modo come è stato distribuito il lavoro fra le due Sezioni. Per me, lo dichiaro francamente, non vedo la ragione per cui debbano esservi due Sezioni che agiscono, direi, in modo autonomo. Io non cerco, perchè sarebbe inutile, e poi mi porterebbe fuori dal mio intento, se la divisione debba essere fatta più in un modo che in un altro: se, come dice il progetto, una divisione di competenza debba essere segnata per ragioni di ricorso, ossia per legittimità o per merito, ovvero se debba essere fatta per materie, su altre basi.

Ciò che non mi persuade, e lo dico con la massima franchezza, è che ci sia un corpo contenzioso che si divida, per necessità che io chiamo d'ordine interno, in più parti insieme cooperanti alla medesima funzione e non pertanto con giurisdizione diversa; in parti che abbiano per legge attribuzioni così radicalmente distinte, come accadrà fra la quarta e la quinta Sezione, secondo il nuovo progetto. Io non trovo che nella giurisdizione ordinaria ci sia alcun collegio che abbia designate per legge le funzioni delle Sezioni nell'esercizio della giurisdizione. Là sono le grandi separazioni del civile e del penale, che rispondono a due Codici, a due legislazioni completamente diverse; ma quando siamo a parlare di giustizia amministrativa, questa si dispone tutta sul medesimo ordinamento, tutta sopra materie amministrative, tutta sopra atti di autorità del medesimo ordine. E allora io domando: questa divisione, per la quale non trovo una ragione nella natura delle cose, che ha l'apparenza, non di rafforzare una giurisdizione, ma di crearne due, donde nasce?

Io ve lo dico, perchè la sento così bene

dentro di me, che non ho ritegno di dirlo anche se sarò convinto di errore, anzi vorrei esser convinto di errore, la divisione nasce da questo, che il Consiglio di Stato, per quanto si voglia mantenere la sua unità nel titolo, si è sdoppiato nella natura, tanto che è inutile dire « la quarta Sezione e la quinta, oppure la quarta Sezione soltanto, che trattano del contenzioso, sono parti del Consiglio di Stato ». No: perchè il contenzioso nuovo è ben diverso dal vecchio, e le Sezioni contenziose non costituiscono più un tutt'uno colle altre parti del Consiglio di Stato; il contenzioso nuovo è nato appiccicato al Consiglio di Stato nella sua prima fase di esperimento.

Dapprima è nata una Sezione, ora ne nasce un'altra, e per mantenere l'unità nominale del Consiglio di Stato, che è ridotta al solo titolo, si creano queste Sezioni che si muovono indipendentemente l'una dall'altra, perchè loro manca il capo, perchè manca il presidente comune.

Ma se invece un giorno — e mi auguro, onorevole Presidente del Consiglio, che questo giorno non sia molto lontano — facessimo un Tribunale supremo amministrativo, staccato dal Consiglio di Stato, e lasciassimo il Consiglio di Stato alle sue funzioni statutarie e tradizionali, alle funzioni che ha dall'origine della sua creazione napoleonica per la parte consultiva, e la parte contenziosa andasse da sè, allora non ci sarebbe più questa necessità di assegnare per legge il lavoro alle Sezioni, perchè allora avreste un Presidente, il quale sovrasterebbe coll'autorità sua ugualmente a tutte le Sezioni e provvederebbe coll'autorità del suo ufficio.

Voi avreste il Tribunale amministrativo funzionante, senza bisogno che una Sezione avesse per legge una determinata giurisdizione e l'altra Sezione, sempre per legge, una diversa.

Quindi io su questo particolare, siccome non trovo la ragione di principio che mi possa guidare, non faccio questione di avere la divisione più in quel modo che è proposto, ovvero in un altro; io non sarei per la divisione, ma vorrei il capo. Il capo non c'è: bisogna per forza che mi addatti alla condizione che mi viene creata, augurando che essa duri poco per far posto a quell'altra sistemazione diversa, la quale dovrà venire e verrà. Perchè, se si è potuto andare avanti per 15 o 20 anni con la legge del 1889,

provvedendo con una sola Sezione contenziosa, non passerà nemmeno la metà dello stesso tempo, che si sentirà la necessità di crearne una terza per il moltiplicarsi degli interessi che si rivolgeranno alla giurisdizione amministrativa; ed a misura che si avrà l'ingrossamento dell'organo, si farà palese la necessità del Tribunale amministrativo separato. Allora non vi sarà più bisogno di questa divisione fra una Sezione e l'altra, perchè il Collegio sarà organicamente costituito.

Intanto, dato lo stato attuale delle cose che non si può mutare da un giorno all'altro, dato l'avviamento, data la necessità, considerata la responsabilità che sentirei, se facessi una proposta che potesse arrestare lo svolgimento di questo disegno di legge e impedirgli di arrivare presto alla sua attuazione (il che si risolverebbe nel protrarre più a lungo quel male che io stesso ho indicato e deplorato) mi piegherò a questa necessità.

E, per dare anche la dimostrazione che io mi piego sinceramente a tale necessità, per togliere completamente dalla mente di voi, egregi colleghi, che mi state ascoltando con tanta benevolenza, qualunque sospetto che io, dicendo di non insistere a fondo su questo punto, poi mi riservi di non darvi voto favorevole, io anticipo fin da ora la presentazione di un emendamento che è risolutivo.

Ripeto ancora una volta: mi duole che sorgano due giurisdizioni così parallele nell'interno del Consiglio di Stato contenzioso: avrei voluta una giurisdizione unica con due, con tre, con quante Sezioni avreste preferito, perchè per me la questione sostanziale non è nella composizione delle Sezioni o nella distribuzione del personale: la difficoltà che non arrivo a superare con la mia intelligenza è quella della divisione di giurisdizione. Ma, dato che tale difficoltà non s'intenda rimuovere, allora mi permetto di presentare alla Presidenza un emendamento su questo punto, che corregga la parte formale della legge, la quale, secondo me, ha una lacuna che bisogna colmare. Si crea la Sezione V, facendola nascere laddove già si specificano le materie della sua giurisdizione speciale, ossia all'articolo 25 della legge, senza premettere, nè aggiungere in alcun'altra parte del progetto contro quali atti si possa ricorrere e quali siano le condizioni di proponibilità dei

ricorsi alla nuova Sezione; come non si dica nulla che pareggi la V alla IV Sezione nel modo di funzionare, nelle forme dei ricorsi.

Io presento un emendamento, il quale non tocca per nulla la distribuzione delle funzioni, come il progetto di legge immagina e desidera, ma estende alla Sezione V la parte generale dell'art. 24, dove questo attribuisce alla Sezione IV di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge contra atti e provvedimenti, per i quali non vi sia rimedio in via gerarchica, nè competenza di altre giurisdizioni. Questa parte attributiva di potestà e determinativa delle condizioni fondamentali della sua esplicazione, deve essere necessariamente comune alle due Sezioni, ma deve essere esplicitamente detto in legge. Quindi il mio emendamento, che riesce un articolo aggiunto al progetto ed una riforma estensiva dell'art. 24 della legge, dice: « spetta alle Sezioni contenziose del Consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo deliberante ecc. », trascrivendo le parole della legge del 1889. E poi, dopo il primo comma dell'art. 24 aggiunge questo secondo comma nuovo: « Per i ricorsi sulle materie indicate dall'art. 25 della presente legge (si parla della legge e dell'articolo che s'introduce in quella dell'89) o in disposizioni di leggi speciali, la giurisdizione si estende anche al merito ».

Perciò le due Sezioni, fino a questo punto, sono rette da disposizioni generali. Indi vengono le distinzioni in questa maniera:

« Sui ricorsi per legittimità pronunzia la Sezione IV.

« Sui ricorsi per legittimità e per merito pronunzia la Sezione V ».

Rimane adunque la vostra disposizione per le due competenze distinte; ma tutte e due esercitate a quelle condizioni che la legge non toccata riferirebbe esclusivamente alla IV Sezione.

E aggiungo questa osservazione: il progetto di legge detta:

« Si applica anche alla sezione V il comma 2° dell'art. 24, il quale dice così: « Il ricorso non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti

emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico».

L'aver richiamato questo solo comma dell'articolo 24 potrebbe far sorgere il dubbio che non si dovessero intendere egualmente richiamati gli altri. Col mio emendamento non vi può essere più alcun dubbio che si applichi tutto l'articolo 24 della legge anche alla Sezione V. Di maniera che con questo emendamento io sono fin da ora entrato sulla carreggiata del progetto; con esso dò prova che io, non consenziente nel principio, mi adatto per necessità di cose all'applicazione; concorro a migliorare la dizione della legge, pareggiando perfettamente le condizioni fondamentali della proponibilità dei ricorsi, senza che per far ciò si debba ricorrere a quella facoltà richiesta dal Governo del Re col penultimo articolo del progetto, di coordinare le disposizioni di legge col testo unico da farsi.

Io, i testi unici preferisco che trascrivano ciò che c'è negli altri testi che unificano, anziché aggiungano disposizioni nuove. Qui in tutto il progetto di legge questa parificazione di potestà e di condizioni dei ricorsi non c'era; io ho pensato bene di proporla, e su questo punto credo non sia più possibile neppure un'affermazione di dissenso nel campo pratico.

Proseguendo in questa mia rapida corsa, io accetto il rimedio escogitato della nuova creazione (nuova in quantochè viene disposta diversamente da quella che era per la legge dell'89) della adunanza plenaria delle due Sezioni per dirimere i conflitti tra l'una e l'altra e i contrasti di giudicati.

In questo punto si *parrà* veramente la *nobilitade* della nuova istituzione, perchè c'è qualche pericolo, malgrado la diligenza dell'Ufficio centrale nell'elencare le disposizioni speciali di legge che conferiscono alla Sezione contenziosa il giudizio di piena giurisdizione, il giudizio di legittimità e di merito insieme, che potranno accadere e accadranno soventi dei conflitti tra le due Sezioni, talvolta spontaneamente e più sovente provocati. Quegli espedienti dilatori che si allontanano coll'abolizione degli art. 40 e 41, ossia coll'impedimento dell'eccezione di incompetenza, molto facilmente si riprodurranno in conflitti provocati, o pretesi o ad arte sollevati tra l'una e l'altra Sezione.

Il rimedio è stato in proposito escogitato, nè

io saprei immaginarne uno migliore. Si riuniscono le Sezioni in una forma nuova prevista dalla legge: quattro consiglieri di una Sezione, quattro dell'altra, e un presidente, designati per decreto Reale in principio di anno, costituiranno questa speciale riunione di Sezioni, o adunanza plenaria, che deciderà dei conflitti; e, finchè si tratta di conflitti, non occorre aggiungere parola. Sta bene il rimedio anche per i contrasti di giudicati; ma per questi è necessario chiarire la portata della disposizione!

Nel progetto di legge non è detto o, per lo meno, non è detto abbastanza chiaro, o non l'ho compreso io, se l'adunanza plenaria risolva soltanto il contrasto di giudicato, il punto di diritto, e rimandi alla Sezione competente la decisione della causa, o se si investa anche della controversia e decida di essa. Credo sia questa una lacuna del progetto che valga la pena di colmare, e non occorrerà molto per farlo.

Secondo me, l'adunanza plenaria si investe e risolve. Ma, siccome si tratta di amministrare la giustizia, di esplicare una giurisdizione tassativamente assegnata, se c'è un'autorità diversa dalla designata che debba subentrare nel decidere, bisogna che sia la legge che lo dica.

Io non faccio una questione, direi ormai scolastica, sopra l'attribuzione alle Sezioni contenziose del Consiglio di Stato e alla Giunta provinciale amministrativa del giudizio sulla propria competenza. Teoricamente, per ricordi lontani della scuola, io sarei ancora, assolutamente, per il rispetto alla giurisdizione unica della Cassazione; tuttavia oggi si è formata, su questo particolare, un'opinione, alla quale il progetto rende omaggio, ed è quella che ogni magistrato debba giudicare della propria competenza. Quindi anche le Sezioni contenziose risolvano sulla competenza propria; e sta bene. Sta bene anche senza prestare intero credito all'opinione che l'eccezione di competenza fosse sempre o nel massimo numero delle volte un pretesto dilatorio. Molte volte era pure una garanzia della fermezza del giudicato della IV Sezione; almeno, regolata prima la competenza, non c'era pericolo che dopo la decisione un ricorso in Cassazione ne porasse l'annullamento, se non per i casi veramente rarissimi ed eccezionali dell'eccesso al potere. Ma, ripeto, io crederei di perdere tempo

ora a discutere di questa questione che si dà per risolta. Aggiungo soltanto che non è esatto, se mi permettete l'espressione del mio pensiero, non è esatto che il sottrarre il giudizio sulla competenza fosse a discapito della dignità o diminuisse l'autorità del giudice amministrativo, e nemmeno che creasse inconvenienti gravi.

Non era a scapito del giudice amministrativo il rispetto, prevalente fino allo scrupolo, per il diritto comune, colla sua tutela riservata alla Cassazione. Ma vada pure; la riserva ha fatto il suo tempo, ed è finita.

Andremo alla Cassazione per il ricorso.

Su questo particolare mi trattengo un momento per una questione di principio, e per una questione di forma e di conseguenze finanziarie.

Il nuovo progetto dispone che vi sarà contro le decisioni dell'autorità contenziosa amministrativa il ricorso ordinario alla Corte di Cassazione.

Ma dice la relazione ministeriale: « ci è parso più conveniente e riguardoso verso il supremo tribunale amministrativo di non esporlo ad un ricorso per eccesso di potere, quindi limitiamo il ricorso contro le decisioni che siano impugnate per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato ».

Qui io faccio una osservazione (se ne terrà quel conto che si crederà) ed è che, volere o no, con tale restrizione si tocca la legge del 31 marzo 1877, la quale pure è legge organica, la quale mantiene in mano alla Corte di Cassazione, come giudice unico supremo, l'osservanza della distribuzione delle funzioni e dell'esercizio di ciascuna nell'orbita costituzionale.

Quindi sono titubante sopra questo punto del progetto; e, sia detto di passaggio, toccando questa materia, la legge dovrebbe portare anche la firma del ministro di grazia e giustizia, perchè riguarda anche le attribuzioni della Cassazione. Su di che non mi voglio fermare più che tanto. Mi fermerò invece su quest'altra questione:

Io non comprendo bene (e sarò grato a chi me lo spiegherà) che cosa si voglia dire con la frase *per assoluto difetto della giurisdizione del Consiglio di Stato*, escluso l'eccesso di potere, perchè, secondo la giurisprudenza, ormai fermissima della Cassazione Romana, che giu-

dica di questi ricorsi, l'eccesso di potere lo si intende precisamente nel senso dell'assoluto difetto di giurisdizione. Questo è l'eccesso di potere che la Cassazione di Roma ha affermato rispetto alle giurisdizioni speciali. Avete giudicato fuori di ogni vostra giurisdizione: ecco l'eccesso di potere in base al quale vi condanno, casso la vostra decisione, per il num. 3 dell'articolo 3° della legge del 31 marzo 1877.

Io non vedo perciò motivo di toccare la legge organica del 1877, quando la conseguenza alla quale si vuole giungere rimanga la stessa.

Ma, se si dovesse toccare alla legge del marzo 1877 per togliere qualunque equivoco, qualunque dubbio, per togliere una espressione che non ha riscontro nelle altre leggi sulla materia, pregherei mi si consentisse di proporre questo cambiamento: ricorso soltanto per *assoluto difetto di competenza dell'autorità amministrativa*.

Ed allora ci intendiamo, perchè restiamo nei limiti della legge, restiamo in armonia con l'interpretazione che la Cassazione ha sempre dato a questo eccesso di potere.

Però questa è la parte che riguarda le dichiarazioni della legge; ora viene l'effetto.

L'effetto è che si va alla Corte di Cassazione per ricorso ordinario e allora finisce quello che si è detto della giustizia amministrativa, che deve essere non soltanto spedita, ma anche gratuita.

Ora l'eccezione d'incompetenza si porta alla Cassazione e la si fa risolvere come giudizio incidentale, senza bisogno di ricorso riassuntivo, nè di deposito, nè di bollo e di registro, come per un ricorso ordinario.

Muterà questo trattamento? La legge non dice nulla.

Io lo domando, perchè senza una disposizione speciale, si deve intendere che si applichino la procedura comune e la legge comune sul registro e sul bollo anche ai ricorsi, contro le decisioni della IV Sezione o della Giunta provinciale amministrativa, alla Cassazione; ciò che porta necessariamente una notevole diversità di trattamento.

Io non mi permetto in questa materia di fare una proposta formale; ma pregherei il Presidente del Consiglio di considerare se non fosse il caso d'introdurre, anche per questa parte,

il beneficio della metà, che è applicato per talune materie speciali di ricorso: deposito cioè di 75 lire, invece di 150, e l'esenzione dalla maggiore tassa di bollo.

Una disposizione della legge, fatta con sentimento benevolo ed opportuno e mantenuto dal progetto, è quella di dichiarare esplicitamente che tutti gli atti davanti alla giustizia amministrativa si regolano, quanto a tasse, secondo dispone la legge del bollo per gli atti amministrativi, senza tassa di registro; e difatti tutti gli atti sono scritti in carta da bollo da L. 1.20. Ma, se dobbiamo ricorrere contro una decisione della Quarta Sezione in base alla legge comune, nessuno degli atti che hanno servito al primo stadio della causa può servire in Cassazione, se non subisce il taglione del bollo accresciuto, e del registro.

Non metto in rilievo questa parte finanziaria per concretare alcuna proposta formale; perchè credo di doverla lasciare alla prudenza del Governo, affinchè veda se sia possibile di temperare le conseguenze finanziarie del cambiamento di sistema del ricorso. Per lo meno pregherei di assoggettare ad un trattamento di favore, o per dir meglio di riguardo, quei casi di ricorso alla Corte di cassazione in cui la Sezione Quarta o la Giunta provinciale amministrativa abbiano dichiarata di ufficio la loro incompetenza; almeno in questi casi, quando cioè le parti per conto loro non avrebbero dubitato della competenza e quindi non avrebbero mai ricorso alla Corte di cassazione. Giacchè è a prevedere che nei casi dubbi il giudice amministrativo, prima di pronunciare, vorrà sincerarsi e nella incertezza declinerà la sua competenza di ufficio, obbligando le parti a ricorrere, per il regolamento di competenza alla Cassazione. In tali casi vorrei che vi fosse un trattamento più benevolo in materia di tasse.

Io non mi spingo più in là nell'esame della legge. Chiedo però il permesso di fare una breve digressione per conto mio, fuori della legge stessa, oltre di essa.

Noi da parecchi anni abbiamo introdotto questo nuovo istituto della giustizia amministrativa, che in molti casi è un vero rimedio a lesioni di interessi, i quali prima non avevano legale tutela. Ma questa tutela non è riuscita completamente efficace, perchè non è stato previsto dalla legge il modo di dare esecuzione

alle decisioni della Quarta Sezione e della Giunta provinciale amministrativa. Queste decisioni si eseguono o non si eseguono, secondo che tenta all'amministrazione condannata o censurata. Ora, quando si tocca alla legge dell'ordinamento della giustizia amministrativa, io credo che, dopo avere provveduto a mettere l'istituzione in condizioni di funzionare in proporzione delle necessità del pubblico servizio, si dovrebbe anche aggiungere nella legge il modo di assicurare l'esecuzione dei giudicati. Poichè, altrimenti, o signori, è accademia, ma non è amministrazione di giustizia.

Io potrei citarvi, o egregi colleghi, esempi gravissimi di esecuzione mancata, con conseguenze gravi anche per i terzi indirettamente interessati. Io dichiaro, e con soddisfazione, non fosse altro perchè certi principi e certe massime le abbiamo acquistate alla medesima scuola, che non conosco nessun atto del Presidente del Consiglio attuale che possa cadere in questa categoria di resistenze alle decisioni pronunciate.

Voglio rendere anche omaggio ad un ministro che non è presente e a tutti i suoi predecessori, al ministro che è il più ossequente alle decisioni della IV Sezione. Intendo parlare del ministro della guerra; ho visto sempre che egli, forse per quella disciplina cui è abituato e che è sentita da tutti, anche dai capi, ho visto sempre, dico, che quando è pronunciata una sentenza, la rispetta.

Se andiamo fuori di là, tutte le teorie sono possibili e immaginabili. Vi sono ancora Ministri che pensano, dopo tanti anni dall'applicazione della legge del 1889, che l'annullamento di un decreto da parte dell'autorità contenziosa amministrativa, per divenire effettivo, richieda di necessità un nuovo decreto da parte delle amministrazioni, per la revoca di quel primo che già è stato annullato!

La resistenza o il ritardo nell'esecuzione che spesso frappongono le autorità è grave, e più restio di tutti io trovo il ministro di grazia e giustizia, il quale, non so perchè, forse perchè, non avendo la giustizia amministrativa rapporti col suo Ministero, egli non la crede giustizia, per conto suo non l'applica. Non parlo, Dio mi guardi, dell'attuale ministro, perchè, se fosse possibile che io mi riferissi a lui, tacerei, dal momento che egli non è presente; parlo dei

suoi predecessori e del sistema; e, se ci fosse il collega Scialoja, che è costretto in casa perchè infermo, potrebbe dirvi, per esempio, di un pretore la cui nomina è stata revocata, annullata dalla IV Sezione, e che fu lasciato a far sentenze. Eran valide quelle sentenze? Era amministrata legalmente quella giustizia? Colui che aveva perduto la investitura Reale, in nome della quale, a termine dello Statuto, amministrava la giustizia, poteva ancora amministrarla?

Io poi personalmente posso farvi fede di un notaio la cui nomina è stata annullata, e che il Ministero di grazia e giustizia, malgrado la notificazione della decisione per atto di usciere, ha mantenuto nelle funzioni per tanto tempo che ha potuto compiere 186 atti pubblici, dopo aver perduto la nomina di notaio. Io non nomino nè il notaio, nè la regione, nè tanto meno il distretto notarile, perchè non voglio mettere questa spina nell'animo di quegli infelici che hanno comprato, che hanno fatto testamento, che hanno accomodato i loro affari, servendosi dell'opera di quel notaio non più notaio. Chiudo su questi particolari e non insisto di più. Io ho dato un'idea di quel che può accadere; e vi dirò francamente che questo male è meno sensibile, meno grave in provincia; poichè è vero bensì che vi sono sindaci e comuni o altri enti locali che non si arrendono alle decisioni ad essi contrarie, specialmente in quei casi in cui hanno agito sotto la spinta delle passioni locali; ma è anche vero che in provincia vi sono autorità che fanno andare a posto le cose con molta maggiore diligenza. Se si tratta di decisioni della Giunta provinciale amministrativa, siccome, in fondo, la Giunta che giudica in contenzioso, partecipa poi alla Giunta tutoria, la decisione passa da un campo all'altro e la stessa autorità fa eseguire con provvedimenti d'ufficio quelle sentenze che ha pronunciato prima in contenzioso, e le cose vanno a posto. Poi il più delle volte vi è il prefetto, il quale, fin dove può arrivare, preme, e fa eseguire. La molla stessa degli interessi locali e della divisione dei partiti fa sì che alle volte le amministrazioni hanno maggior ritengo ad ostinarsi contro le decisioni che hanno annullato il loro provvedimento.

Io ho addotto, a titolo di dimostrazione, degli inconvenienti che accadono e la dimostrazione

ha il suo scopo; lo scopo è quello che vi si ripari. Convengo che è difficile la materia; convengo che un istituto apposito, che un rimedio scritto difficilmente si trova, anche cercandolo nella legislazione comparata.

(Una voce). « Ciò accade in tutto il mondo », CAVASOLA. Tanto peggio per tutto il mondo.

Io non posso rispondere che con un dilemma: o si fanno decisioni che devono servire ad un effetto utile e pratico, oppure aboliamo i tribunali che non possono dare forza alle loro sentenze.

Questo è logico, e secondo questo concetto mi permetterò presentare, come conclusione del lavoro al quale attendiamo insieme volentieri, mossi dal medesimo sentimento, per rafforzare l'istituto massimo della giustizia amministrativa, la proposta di una disposizione che, determinando la responsabilità di chi non esegue una decisione, si presenta almeno come il più logico e il più razionale dei mezzi di esecuzione. (*Approvazioni generali*).

PRESIDENTE. Ora la parola spetterebbe al senatore Quarta, ma, stante l'ora tarda, rinvieremo il seguito di questa discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento degli Istituti per la giustizia amministrativa (N. 385 - *Seguito*);

Codice penale militare (N. 201);

Codice di proc. penale militare (N. 202);

Ordinamento giudiziario militare (N. 203);

Separazione della frazione di Pratella dal comune di Prata Sannita e sua costituzione in comune autonomo (N. 423);

Sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina (N. 249);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 5 gennaio 1907 (ore 15)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLVIII.

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Segue la discussione generale del disegno di legge: « Riordinamento degli Istituti per la giustizia amministrativa » (N. 385-A) — Discorsi dei senatori Quarta, Pellegrini, Arcoletto, Serena, Rossi Luigi e Brusa; repliche dei senatori Quarta e Serena — La discussione generale è chiusa, riservata la parola al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed al relatore — Il seguito della discussione è poi rimandato al 4 febbraio.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, del tesoro, e dei lavori pubblici.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza del Senato una domanda del senatore Frigerio, il quale, dovendosi assentare da Roma per motivi di famiglia, chiede quindici giorni di congedo.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intenderà accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli Istituti per la giustizia amministrativa (N. 385-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli Istituti per la giustizia amministrativa ».

Come il Senato ricorda, ieri venne iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Quarta.

QUARTA. Siamo alla discussione generale. E poichè a me pare, che il disegno di legge, del quale ci occupiamo, sia nel suo concetto organico, negli scopi, ai quali mira e nelle sue linee fondamentali, logico, razionale, efficace, così non posso che associarmi al mio carissimo amico senatore Cavasola per quello che egli ne ha detto di bene; ma devo con dolore dipartirmi da lui, per quello ch'egli ne ha detto di male.

Incomincio dalla costituzione delle due Sezioni (quarta e quinta), giurisdizionali, che pare non venga da tutti plaudita. Che faccia mestieri aumentare il personale così come si propone debba aumentarsi, siamo tutti d'accordo, epperò tutti unanimemente ne diamo lode al proponente. La discrepanza nasce sul modo, onde il personale medesimo debba essere costituito ed ordinato, affinchè possa meglio esplicare le sue funzioni, se, cioè, si debba dividere in due Sezioni, come propone l'attuale progetto, o si debba invece mantenere una sola Sezione giurisdizionale, composta di 14 consiglieri e di un presidente, come si proponeva in taluno dei disegni di legge precedentemente

presentati dallo stesso Presidente del Consiglio, onor. Giolitti, e dall'onor. Sonnino, e come parmi abbia accennato anche l'onor. Cavasola...

CAVASOLA. No, no!

QUARTA... Tanto meglio; vuol dire che le mie osservazioni contro tale sistema avranno anche, e ne sono lieto, l'appoggio dell'onorevole Cavasola.

Dunque, andando avanti per la mia via, io penso, che la costituzione di due Sezioni con due presidenti effettivi, e con due giurisdizioni distinte e separate, meriti di essere approvata. L'unica Sezione, con unica giurisdizione, avrebbe tutti gl'inconvenienti che possono riscontrarsi nella duplice Sezione, senza averne i pregi ed i vantaggi.

La divisione del lavoro s'impone così nell'un caso come nell'altro, poichè, anche quando la Sezione sia unica di diritto, bisognerà che di fatto si divida in due turni di udienza, nell'uno dei quali interverrà il presidente titolare, e nell'altro dovrà di regola affidarsi la presidenza ad un consigliere. La quale condizione di cose importa, che potrà benissimo accadere che nell'una udienza si segua un principio di diritto diverso da quello che siasi adottato, o che sia per adottarsi nell'altra, non essendo certamente concepibile che, il presidente possa spiegare la sua autorità ed impedire, specialmente là dove egli non interviene, che si giudichi o sia per giudicarsi in modo diverso da quello che siasi già in altro turno di udienza giudicato. Sempre che cangiano i giudicanti, vi sarà sempre la possibilità, che cangi la giurisprudenza, poichè ciascuno porta i suoi particolari criteri, e ciascuno può e deve giudicare secondo la propria coscienza.

Dunque la varietà e contraddizione dei giudicati, che dicesi possa verificarsi con la costituzione di due Sezioni, si verificherebbe anche quando la Sezione fosse unica. Anzi io credo che, in questa seconda ipotesi, la discrepanza sarebbe più facile, e potrebbe presentarsi nella sua forma più acuta, in quanto potendo e dovendo, nei diversi turni d'udienza, giudicare su tutte le materie, or gli uni ed or gli altri consiglieri, sarà più difficile che si stabilisca tra essi conformità ed unità di criteri giuridici, e potrà ben accadere che su di uno stesso punto di diritto, relativo ad una stessa mate-

ria, si emettano in udienze diverse, diverse e contrarie sentenze. Mentre quando si costituiscono due Sezioni, ciascuna delle quali abbia il suo presidente, espliciti la sua giurisdizione sopra materie determinate, che sono distinte e diverse da quelle sulle quali esplicita l'altra la sua giurisdizione, innanzi tutto non è più possibile, o, almeno, è molto difficile, che su di una stessa materia si applichino massime di diritto contrario; poichè molto difficile è senza dubbio che su di un identico punto di diritto cadente sopra una identica materia, gli stessi consiglieri con lo stesso presidente emettano successivamente un diverso e contraddittorio giudizio; ed, in secondo luogo, ognuno converrà che, quando si è in pochi, e quando sono limitate le materie sulle quali deve giudicarsi, torni molto agevole crearsi, consentitemi la frase, un *affiatamento*, intendersi, mantenere costante la comune intelligenza e applicazione delle leggi, che quasi quotidianamente si è insieme chiamati a discutere ed applicare, sotto l'autorevole ed illuminato impulso ed indirizzo del proprio presidente. Quando si è in molti, e si è *nuovi di compagnia* ad ogni udienza, e molteplici e svariate sono le materie che si hanno a trattare, raro è invece che possa sorgere e stabilirsi armonia e costanza nei criteri, uniformità e stabilità nella giurisprudenza, che pure è tanto necessaria nell'amministrazione della giustizia amministrativa forse anche più che nell'amministrazione della giustizia ordinaria.

Al che si aggiunga che il consigliere al quale incomba di presiedere l'udienza, per altissimo che sia, non potrà mai avere quella autorità e responsabilità insieme, che ha il presidente titolare, e che è sempre indispensabile per portare bene ordinare e regolare tutto l'andamento del servizio, quello delle udienze in specie.

Nè, in verità, quando si riconosca la necessità o convenienza, di costituire due Sezioni giurisdizionali, potrà seriamente mettersi in dubbio, che pel migliore e più spedito loro funzionamento, occorra definirne e determinarne per ragion di materia la rispettiva competenza così appunto come si è fatto nel progetto, attribuendo all'una, ossia alla quarta, tutte quelle materie in ordine alle quali è ammesso solo il ricorso ed il giudizio per ragioni e su ragioni di legittimità, ed attribuendo all'altra, ossia alla quinta, tutte quelle materie nelle quali è

ammesso il ricorso ed il giudizio anche per ragioni di merito.

Ho sentito obbiettarmi che non sia agevole distinguere e scindere la questione di legittimità dalla questione di merito, spesso, se non sempre, l'una confondendosi e compenetrandosi nell'altra.

Certamente, davanti i tribunali, o che siano amministrativi, o che siano ordinari, non si discutono, nè possono discutersi e decidersi questioni accademiche, questioni pure di diritto, bensì questioni pratiche, questioni, cioè, di diritto che sorgono relativamente ad un fatto, o ad un negozio, d'onde il noto apoftegma: *ex facto oritur ius*. Quindi la necessità di conoscere bene i termini di fatto, per indi vedere quale precisamente sia il punto di diritto che al caso concreto si riferisce, la questione di legittimità da decidere. Ma da ciò che, per bene stabilire e definire nei singoli casi la questione di legittimità, faccia mestieri ricercare e conoscere anche la questione di fatto, o di merito, non ne deriva che non si possa distinguere, scindere l'una dall'altra, e giudicare sulla prima, non anche sulla seconda. Altrà è la *conoscenza*, altro è il *giudizio*; si può e si deve necessariamente aver *conoscenza* di entrambe le questioni; ma si può benissimo limitarsi a giudicare unicamente sulla questione di diritto, o di legittimità, lasciando impregiudicata la questione di merito. L'istituto della Cassazione è tutto fondato sopra codesta distinzione; onde se l'obbiezione valesse, bisognerebbe concludere che l'istituto della Cassazione si avesse a cancellare.

Del resto conviene osservare che non sia esatto quello, che pure ho inteso accennare, che cioè, di tutte le questioni di legittimità debba giudicare la sola quarta Sezione, e che la quinta Sezione debba limitarsi a decidere le questioni di merito, che sorgono dai ricorsi caduti sopra materia di sua competenza, e che anche delle questioni di legittimità dipendenti da tali ricorsi, il giudizio si appartenga alla quarta Sezione. A termini dell'art. 3 del progetto, la quinta Sezione decide *pronunciando anche in merito* sui ricorsi di sua competenza, così come ne giudicava la quarta Sezione, e quindi sulla legittimità non meno che su quanto concerne il merito. Per lo che manca di ogni fondamento la opposta difficoltà di distinguere e se-

parare la questione di diritto o legittimità dalla questione di fatto, o di merito, poichè non occorre punto, per lo esplicitamento giurisdizionale della quinta Sezione, che codesta distinzione e separazione si faccia.

Non è anormale nè nuovo, come fu detto dal mio amico Cavasola, che le giurisdizioni, o competenze, tra due o più Sezioni di un medesimo Collegio, vengano determinate e ripartite per ragione di materia. È anzi il sistema più razionale e che è stato adottato e mantenuto nei più alti ed autorevoli Collegi supremi. Sin dal 1880 il Defalco, prevedendo la unificazione della Cassazione nella materia penale, osservava che:

« Però laddove unificata la Corte, alla molteplicità degli affari assolutamente non bastasse una sola Sezione, il miglior sistema da seguire sarebbe quello di dividere la *materia* dei ricorsi per Sezioni; appunto come si pratica in Francia, dove la Sezione civile è divisa in due, l'una per l'ammissione de' ricorsi (*Chambre des requêtes*), l'altra pel merito dei ricorsi ammessi (*Chambre civile*). Lo stesso, sotto altra forma fu praticato in Napoli, quando nel 1840 il grande numero dei ricorsi arretrati rese necessaria la divisione della Camera civile in due; non essendovi Sezione dei ricorsi, la divisione fra le due Camere fu fatta sulla diversa materia delle due cause.

Il metodo medesimo potrebbe essere seguito, se raccolti tutti i ricorsi penali presso unica Cassazione, si trovasse la Sezione penale insufficiente all'uopo. Si potrebbero allora assegnare ad una Sezione i ricorsi per i giudizi delle Corti di assise che hanno forme e procedure in gran parte speciali, e ad un'altra Sezione i ricorsi per i giudizi di competenza dei tribunali correzionali e delle corti di appello. Il pericolo di difformità nei due collegi per le questioni comuni ad entrambi, non sarebbe certo interamente schivato, ma sarebbe indubbiamente diminuito ».

E secondo questo criterio infatti la legge del 6 dicembre 1888, n. 5825, che deferì alla Corte di Cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno, ebbe a regolare e repartire (art. 2 e 3), ossia per ragione di materia, la competenza della prima e della seconda Sezione penale.

Ed anche nei lavori preparatori di quella

legge si ebbe ad osservare, come si è osservato nella relazione che precede il nostro progetto, e ce lo rammentò il senatore Pagano nella relazione sul disegno di legge di sua iniziativa presentato nell'8 febbraio 1905, che il sistema proposto aveva, non fosse altro, il gran pregio di limitare il più che fosse possibile la facoltà e l'arbitrio del presidente nella distribuzione degli affari.

Riconosco che, anche con la repartizione della competenza delle due Sezioni per ragione di materia, se viene diminuita, non rimanga però esclusa la possibilità di una discrepanza di pronunziati su di una medesima questione di diritto; dappoichè può ben accadere, che in tema di legittimità una medesima questione di diritto si presenti avanti a tutte le Sezioni, e l'una decida in senso opposto a quello in cui dall'altra vien deciso. Ma, a parte che ciò possa accadere molto raramente, è a notare che nel progetto siasi molto opportunamente stabilito (art. 6), ispirandosi forse a quanto in materia analoga è stato fatto in Germania, che sia in questo caso, sia nell'altro in cui sorga conflitto positivo o negativo circa la rispettiva competenza, provvederanno le due Sezioni unite in adunanza plenaria col concorso di nove votanti, come ad un dipresso è disposto dalla relativa legge riguardo ai conflitti negativi o positivi, che sorgono tra le due Sezioni penali della Corte di Cassazione.

Nè parmi possa dubitarsi, che la decisione delle Sezioni unite in adunanza plenaria, debba limitarsi unicamente a risolvere il punto controverso di diritto, essendo chiaro che le questioni singole e concrete alle quali quel punto di diritto sia applicabile, debbano giudicarsi e decidersi dalla Sezione, nella cui competenza si stabilisca che rientrino.

Sotto tutti i rapporti dunque a me pare che la costituzione delle due Sezioni, e la determinazione e ripartizione delle rispettive giurisdizioni per ragione di materia, così come è fatta e disciplinata nel progetto, meriti la piena approvazione del Senato.

E passo all'altro punto, anche molto importante, quello della modificazione che viene arrecata con gli articoli 7 e 10 del progetto allo art. 41 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, ed allo articolo 15 della legge 1° maggio 1890, n. 6837.

Tutti sappiamo quale sia la condizione creata da queste due disposizioni alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato ed alla Giunta provinciale amministrativa. Sollevata dalle parti e di ufficio la eccezione d'incompetenza dell'autorità amministrativa, ancorchè manifestamente infondata, debbono la Quarta Sezione e la Giunta provinciale, rinviare immediatamente gli atti della causa alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, e soprassedere da ogni ulteriore provvedimento sino a che le Sezioni unite medesime non abbiano emesso il loro giudizio. Ora l'esperienza ogni dì più ne avverte quanto di codeste disposizioni si abusi, e quanto esse tornino di nocumento al retto e pronto funzionamento della giustizia amministrativa. Di 199 eccezioni d'incompetenza sollevate nel 1904, innanzi alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato ed alla Giunta provinciale, 27 soltanto furono dalla Cassazione accolte, dichiarandosi per tutte le altre 172 la incompetenza della autorità giudiziaria.

Lo che pone in evidenza come siano quasi tutte eccezioni, senza verun fondamento, e solo a studio e come mezzo per impedire, che si spieghino prontamente le richieste provvidenze di giustizia, ed ottenere così che la definizione delle controversie rimanga eternamente in sospeso, o sia rimandata ad altra udienza, che possa tornare più propizia a quella delle parti che solleva la eccezione. Vero è che eccezioni d'incompetenza possono sollevarsi e si sollevano anche d'ufficio, ma la percentuale di queste di fronte a quelle elevate dalle parti è minima.

E d'altronde è anche male lasciare in facoltà ed arbitrio dello adito magistrato, spogliarsi della controversia col sollevare semplicemente il dubbio circa la sua competenza.

Codesto grande inconveniente, da me segnalato sin dal 1897, tutti deploriamo, e tutti siamo di accordo che debbasi trovar modo onde farlo cessare.

I disegni di legge precedentemente presentati; tra i quali uno dello stesso onorevole Giolitti, ed un altro dell'onorevole Sonnino, proponevano che si dovesse infliggere una multa di cento, o cinquanta lire pel caso, che la sollevata eccezione d'incompetenza venisse a respingersi dalla Corte di Cassazione, e quindi che della sollevata eccezione non dovesse te-

nersi alcun conto, ma si avesse a considerare come non sollevata, se non si producesse il certificato dell'eseguito deposito di cento o, secondo i casi, cinquanta lire, salvochè la questione si sollevasse all'udienza, nel qual caso il deposito dovrebbe esser fatto nel termine dei dieci giorni successivi.

Io credo che siasi fatto bene a bandire così fatto rimedio dal progetto attuale.

La dottrina nostrana e straniera è ormai concorde nello stigmatizzare tutte quelle misure preventive, delle quali sovrabbondavano le passate legislazioni, dirette ad impedire, mediante cauzioni o multe, liti od eccezioni infondate o cavillose. Ai cittadini deve esser lasciata libera la facoltà di esercitare quelli che credono loro diritti, con tutti i mezzi e modi che sono loro consentiti dalla legge, salvo ai magistrati ad esaminare e giudicare, se e quale fondamento si abbiano, e se vi sia stata colpa o malafede nel promuovere il giudizio, o nel sollevare le eccezioni, sicchè debba farsi luogo a semplice condanna di spese, o anche a condanna di risarcimento di danni ed interessi. È noto come si vorrebbero persino tolti i depositi per multe che nel Codice di procedura civile, sono richiesti per l'ammissibilità dei ricorsi in revocazione, e dei ricorsi per Cassazione. La imposizione dunque di una multa anche pel caso in cui fosse respinta una eccezione d'incompetenza, farebbe tornarci indietro di qualche secolo.

Ma v'ha di più, che sarebbe in ogni caso un rimedio inefficace. Perocchè, quel che soprattutto si vuole e si deve ad ogni costo impedire si è di lasciare in balia delle parti od anche del magistrato, che la causa non si definisca e venga, senza verun legittimo motivo rimandata. Ora è chiaro che col cennato mezzo non potrebbe mai raggiungersi codesto scopo, primieramente perchè rimarrebbe sempre in balia del magistrato sollevare, quando a lui piacesse, il dubbio sulla competenza, ed in secondo luogo perchè non impedirebbe nemmeno alle parti di far sospendere e differire a loro libito la trattazione della causa, tostochè la eccezione d'incompetenza potrebbe sollevarsi, come di regola si solleva, all'udienza, ed in questo caso la causa dovrebbe pur sempre differirsi, dovendosi lasciare il termine de' dieci giorni alle parti per eseguire il deposito.

Io credo che sia da plaudire e preferire come

eminentemente razionale, e sicuramente efficace il mezzo che ci si propone con l'attuale disegno di legge.

Torniamo al precetto di antica e sempre nuova ragione giuridica, lasciamo al giudice dell'azione, che decida anzitutto della eccezione d'incompetenza, e riconosca i confini della propria giurisdizione: *Praetoris est aestimare an sua sit iurisdictio*; precetto che è mantenuto ed affermato dal nostro diritto giudiziario in tutti i procedimenti avanti i diversi magistrati. Se infatti la incompetenza dell'autorità giudiziaria venga sollevata dinanzi ad una Corte d'appello, dinanzi ad un tribunale e perfino dinanzi ad un pretore o conciliatore, può e deve ciascuno di codesti magistrati decidere sulla opposta eccezione, e la sua decisione, qualora non venga impugnata, e revocata od annullata, costituisce sulla competenza od incompetenza giudicato irretrattabile.

Ora perchè devesi tenere un contrario sistema nel procedimento davanti i magistrati della giustizia amministrativa?

Perchè a questi deve essere tolta l'attribuzione che è propria e connaturale ad ogni istituto giudicante? Si è detto, che ne possa così rimanere diminuita l'alta autorità del supremo consesso amministrativo, in quanto si vengono le sue decisioni a sottoporre al sindacato della Cassazione. Ma forsechè non vi sono soggette anche oggi con le leggi vigenti? E non è forse a dismisura umiliante, dovere inchinarsi e subire le eccezioni sfacciatamente infondate che siano per sollevarsi dalle parti, e rimandare, senz'altro, le carte alla Cassazione, senza neppure poter deliberare in una qualsiasi maniera la questione d'incompetenza?

Nè ha nessun fondamento il timore che si possa in tal modo spezzare quella unità d'indirizzo e di giudizio, che è desiderabile vi sia sempre nella risoluzione delle questioni d'incompetenza; tostochè, o ci si vada prima, o ci si vada dopo, dovrà esser sempre la Cassazione quella che, sulla questione di competenza, dovrà dire l'ultima parola. E si pensi ancora che, le eccezioni d'incompetenza potranno meglio valutarsi e decidersi, e soventi verranno a scomparire lungheggiando il cammino, quando su di esse debba giudicarsi non all'inizio della lite, ma quando siano ben precisati e definiti i termini

della controversia con le mutue deduzioni delle parti.

Anche nei rapporti delle Cassazioni territoriali e le Sezioni unite della Cassazione di Roma, venne con l'art. 6 del decreto 23 dicembre 1875, stabilito quanto con l'art. 41 della legge 2 giugno 1889, e 15 della legge 1^o maggio 1890 è stato disposto nei rapporti della quarta Sezione del Consiglio di Stato, della Giunta provinciale amministrativa e le medesime Sezioni unite della Cassazione.

Ebbene in un progetto d'iniziativa del senatore Pagano, presentato nel dicembre p. scorso, si è proposto quello stesso che nel progetto attuale si propone, vale a dire, che le Corti di cassazione territoriali non debbano più, al sollevarsi della eccezione d'incompetenza, rinviare immediatamente gli atti della causa alle Sezioni unite, e soprassedere da ogni ulteriore provvedimento, ma debbano giudicare sulla sollevata incompetenza, salvo alle parti il diritto d'interporre ricorso contro le loro sentenze alle Sezioni unite.

Non credo poi che secondo il nuovo procedimento, possa mai sorgere il dubbio, che è stato sollevato dall'illustre collega onorevole Cavasola, quanto ad esenzione di tasse, ed esonero dall'obbligo del deposito per multa, pei ricorsi che si producono contro le decisioni della quarta e della quinta Sezione.

Attualmente sono ammessi la esenzione e l'esonero solo nel caso in cui, in seguito alla sollevata incompetenza, vengono gli atti rinviati direttamente alla Corte di Cassazione; ma se invece si produca ricorso dalle parti per eccesso di potere, o per incompetenza contro la sentenza della quarta Sezione, in tale ipotesi nessuna esenzione di tasse, nessun esonero dall'obbligo del deposito per multa viene ammesso.

Ora secondo il progetto, comunque e da chiunque venga sollevata l'incompetenza, non potrà mai più aver luogo rinvio degli atti di ufficio; poichè le due Sezioni giurisdizionali debbono sempre proferire sentenza sulla incompetenza, comunque e da chiunque sollevata; e quindi, se le parti non intendono acquietarsi, dovranno necessariamente contro la sentenza proferita produrre ricorso e seguire il procedimento ordinario.

Onde viene a mancare così ogni plausibile motivo di un qualsiasi trattamento di favore.

Poche parole sulla convenienza o meno di mantenere integralmente la dizione dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione, ove si parla non solo di incompetenza, ma anche di eccesso di potere, del quale non si parla più nel progetto, essendosi detto invece, che *il ricorso sia proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato*.

A me per verità sembra che convenga meglio parlare *unicamente di assoluto difetto di giurisdizione*. Com'è noto, l'*eccesso di potere* ha nel campo e nel procedimento giuridico amministrativo un significato diverso da quello che gli viene attribuito nel campo e nel procedimento giuridico comune, nell'uno, eccesso di potere è qualunque *détournement de pouvoir*, qualunque deviato, qualunque illegittimo esplicamento delle attribuzioni amministrative, nell'altro, *eccesso di potere* significa, una delle forme più gravi della incompetenza, la usurpazione di una giurisdizione che non appartiene nè al magistrato che giudica, nè al Corpo al quale egli appartiene.

Ora è in questo senso di assoluta incompetenza, di assoluta mancanza di giurisdizione che nella legge del 31 marzo del 1877 si è parlato di *eccesso di potere*, e quindi è chiaro che nelle parole che leggonsi nel progetto, *difetto assoluto di giurisdizione*: si comprendono tutte le diverse forme d'incompetenza, quella non esclusa che nella precitata legge del 1877 veniva designata come eccesso di potere.

Onde, mentre sostanzialmente non si toglie nulla a quello che nell'articolo 3 della legge del 1877 è contenuto, si viene a dissipare la confusione, che spesso si è fatta e si fa nella pratica, tra *eccesso di potere* che importa *incompetenza assoluta*, ed *eccesso di potere*, che importa semplice *deviamento di autorità*, illegittimo esercizio del potere di cui si sia investiti, e si toglie la possibilità che per codesto eccesso di potere si proponessero ricorsi alla Cassazione.

Accetterei però l'emendamento di forma proposto dall'onorevole Cavasola, che, cioè, invece di dirsi: *difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato*, si dicesse: *difetto assoluto di giurisdizione dell'autorità amministrativa*. Perocchè in tal modo si verrebbe ad eliminare

il dubbio pur troppo sollevato nella pratica, che alla Corte di cassazione possa ricorrersi sempre che vi sia incompetenza, conflitto o difetto di giurisdizione, non solo del Consiglio di Stato, nei rapporti con l'autorità giudiziaria, ma anche nei rapporti con altre giurisdizioni od autorità amministrative.

Non ho a dire altro in ordine a quanto attiene alla discussione generale. Mi riservo di presentare, e di svolgere, ove ne sia il caso, tre emendamenti, quando sarà fatta la discussione degli articoli, ai quali gli emendamenti medesimi si riferiscono. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Mi è pervenuto un emendamento, o meglio un articolo aggiuntivo all'articolo 2, da parte dell'onor. Cavasola; ma mi riservo di darne lettura quando verrà in discussione detto articolo.

ASTENGO, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO, *dell'Ufficio centrale*. Credo che sia bene di fare stampare tutti gli emendamenti che si propongono e di distribuirli in tempo, perchè l'Ufficio centrale possa dichiarare se li accetta o no.

PRESIDENTE. Allora anch'è l'onorevole Quarta abbia la bontà di presentare i suoi emendamenti subito, perchè possano essere stampati e distribuiti.

CAVASOLA. Farò altrettanto io pure, anche per quegli emendamenti che sono d'importanza secondaria.

PRESIDENTE. Sta bene; li faremo tutti stampare e distribuire.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini.

PELLEGRINI. Onorevoli colleghi. Farò brevissime osservazioni. Prima di tutto dichiaro che divido il consentimento generale della necessità assoluta e dell'urgenza di questo progetto; ed ho fiducia che esso avrà una sorte più fortunata degli altri progetti analoghi precedenti e che presto lo vedremo tradotto in legge.

Il cumulo degli affari della Sezione giurisdizionale amministrativa è divenuto tale, che, non ostante l'attività del personale dotto ed esperitissimo chiamato ad esaminarli ed a giudicarli, è impossibile, di fronte ai limiti della natura umana, sfuggire ai dannosi ritardi dei giudizi,

mentre qui specialmente si richiedono solleciti. Governo e cittadini hanno bisogno assoluto di una riforma che impedisca o diminuisca il grave danno; ed io ringrazio non solo il Governo del progetto che ci ha presentato, ma anco della promessa, la quale son sicuro che manterrà sollecitamente, quella della presentazione prossima di altri progetti integrativi e completativi di questo progetto.

Venendo subito all'art. 1^o di esso riguardante l'aumento del personale, io lo credo insufficiente. L'onorevole presidente del Consiglio ha detto, che dovette limitarlo ad un numero, a mio giudizio insufficiente in sé e per sé ai bisogni, per considerazioni di altro ordine, e di queste io non posso disconoscere l'importanza. Perciò per ottenere un numero sufficiente di consiglieri da adibire al servizio della giustizia contenziosa amministrativa, l'onor. ministro ha dovuto ricorrere ad un espediente, per me penoso, quello cioè di diminuire il numero dei consiglieri addetti alle Sezioni consultive, quantunque anche il lavoro di queste vada aumentando in modo tale da rendere difficile alle Sezioni attuali il poterlo eseguire. Quindi mentre il lavoro aumenta ogni giorno diminuire il personale addetto a compierlo non mi sembra conseguente; e davvero non sarebbe giustificato, se non esistesse quella necessità, dichiarata dall'onor. ministro nella sua relazione, di non poter altrimenti adibire 14 consiglieri alle Sezioni contenziose. E per questo io aspetto con fiducia e mi auguro solleciti i progetti integrativi di questo, anche per regolare *ex capite* i conflitti delle varie giurisdizioni.

Vengo al secondo punto, la creazione della V Sezione, sulla quale ha parlato con la sua autorità così diffusamente l'onorevole collega Quarta.

Intendiamoci bene, nessuno pensa che i quattordici consiglieri adibiti al contenzioso debbano formare un unico *turno*, una unica *Camera* giudicante. Tutti concordiamo che è assoluta necessità avere due Camere, due turni, sono o presto saranno anche questi insufficienti. Io pure desidero che ogni turno abbia un presidente effettivo, come è nelle Corti giudiziarie. Ma parlando materialmente, sia che sdoppiamo la IV o che creiamo una V Sezione per me non vi è nessuna differenza. Per me l'essenziale sta nel concetto che, portato a 14 il numero dei

consiglieri, non se ne abbia la formare un solo turno giudicante ma si debba sempre formare due turni; che si chiamino questi poi IV e V Sezione non importa. La differenza si riduce alla questione di avere un presidente effettivo invece di un consigliere anziano che presieda. L'essenziale per me è che ci sia un secondo turno, si chiami poi o no V Sezione per me è indifferente. La necessità urgente è che esista questo secondo turno, il quale divida il carico di una sola Sezione per adempiere all'immane lavoro della giustizia contenziosa amministrativa.

A questa necessità assoluta il progetto provvede e per parte mia ne sono contento, e mi pare che di ciò siamo tutti soddisfatti. Secondo me il punto più grave del progetto è questo: è proprio necessario determinare per legge la giurisdizione speciale delle due Sezioni?

Io dichiaro francamente, che non ostante abbia ascoltato colla dovuta attenzione le molte osservazioni fatte dall'onorevole Quarta, io non mi sono persuaso che sia una necessità il fare questo assegnamento, e che i danni che ne possono derivare sieno grandi. Mentre questi danni e pericoli prevedo, non vedo invece la necessità della proposta assegnazione *a priori* di una speciale giurisdizione.

Prima di tutto (mi permetto di dirlo con tutto il dovuto rispetto) non mi pare che la distinzione nella pratica amministrativa sia così chiara come pare all'onorevole Quarta. Supposto per un momento che la distinzione tra le due giurisdizioni corrispondesse a quella fra giudizi di fatto e giudizi di diritto, fondamento della Cassazione, non perciò si proverebbe che incertezze non possono nascere, se la controversia sul travisamento e le molte contestazioni in Cassazione se trattasi o no di questione di fatto, starebbero piuttosto a confermare il mio assunto. Non credo poi all'analogia sopra indicata.

È certo di regola generale che quanto maggiori sono le giurisdizioni in materia della stessa natura, le incertezze sulla rispettiva competenza aumentano per le parti e per i giudici. Io credo che quando saremo all'atto pratico, le incertezze che il progetto crea saranno molto maggiori di quelle che non siano ora. Per esempio supponiamo approvato il progetto. L'articolo dice, alla Sezione IV spetta di giudicare sui ricorsi di cui all'art. 24 ed alla V Sezione di decidere sui ricorsi di cui all'art. 25.

L'articolo 24 dice che spetta alla Sezione IV del Consiglio di decidere sui ricorsi per incompetenza.

Supponiamo che un ricorrente faccia prima la questione pregiudiziale della competenza di chi emise il provvedimento e poi la questione subordinata di merito. Il ricorrente dubiterà di quale Sezione debba provocare la giurisdizione, perchè la questione di competenza per l'art. 24, dovrebbe spettare alla IV Sezione, il merito alla V. La V giudicherà anche su questa eccezione che è primordiale, o dovrà prima il ricorrente portare alla IV la questione di competenza e poi all'altra il merito? Sarà invece denegato alla giurisdizione della IV Sezione per la continenza di causa? Bisogna che il testo della legge sia chiarissimo in tema di giurisdizione. Di questi dubbi se ne possono presentare parecchi, le leggi devono quanto più è possibile eliminarli: l'autorità competente dev'essere chiaramente indicata.

Secondo il progetto, il ricorso dev'essere rivolto specificatamente ad una determinata Sezione. L'errore può essere fatale perchè sono termini perentori assegnati al ricorso e moltissime volte la parte si può trovare a produrlo all'ultimo momento: e non è certo che sarà per essere applicata la norma del Codice civile sulla interruzione della prescrizione.

L'esempio di quello che si fece per le Sezioni penali della Cassazione ha un valore relativo. Quando si dice, tutte le sentenze che provengono da un dato giudizio penale (Tribunale, Corti d'appello, assise) si dà un criterio di distinzione della giurisdizione delle Sezioni penali della Cassazione così chiaro, che nessuno al mondo può equivocare, perchè nessuno può confondere la Corte di assise con un tribunale correzionale o con una Corte d'appello. Ma qui io mi domando dove è la eguale chiarezza? Essenziale è poi dimostrare l'utilità pratica del progetto. Il sistema comune giudiziario ordinario qual è? È quello che il presidente della Corte o del tribunale assegna la causa a quella Sezione che crede più opportuna. Perchè non seguire questo sistema semplice e pratico, che non esige altro che un semplice decreto del presidente del Consiglio di Stato, al quale pure il progetto mantiene altre più importanti funzioni relative al contenzioso? Nella relazione dell'onor. Presidente

del Consiglio sono addotte due ragioni, ma in verità nessuna di quelle due ragioni mi persuadono. La prima ragione è questa: il ricorrente deve sapere quali saranno i giudici chiamati a giudicare sulla sua causa. Ma intendiamoci sul significato delle parole, i giudici che giudicheranno. Che il ricorrente debba sapere quale sia l'autorità che deve giudicare sta bene. Ma perciò non occorre assegnare ad ogni Sezione una distinta giurisdizione. Il ricorrente sa che giudica il Consiglio di Stato in contenzioso. Ma, se poi significa quella frase che deve il ricorrente conoscere le persone dei suoi giudici, questo non lo riguarda. Qualunque sia il consigliere di turno il ricorrente deve accettarlo. Ne farà la conoscenza al momento della discussione.

Il secondo motivo mi pare anche pericoloso l'addurlo. Vi si dice che lasciare al potere discrezionale del presidente l'assegnazione del turno, potrebbe destare l'ingiustificato sospetto di arbitrio o favore. Questo argomento assolutamente non mi sento di poterlo accogliere.

Prima di tutto si tratta di una semplice assegnazione di Sezione. E poi, se è da dubitare dell'imparzialità di un presidente fornito di così alta autorità, allora vi sono ben altri mezzi di cui il presidente può disporre che non sia la semplice assegnazione della Sezione. Egli stesso può andare a presiedere qualunque Sezione creda; può supplire consiglieri mancanti, nominare referendari, ecc. Ma poi al di sopra di tutto, mi colpisce l'effetto morale, che può produrre l'argomento in esame, nè basta ad escluderlo qualificare il sospetto d'infondato, perchè intanto se ne fa uno dei motivi della proposta disposizione di legge, si fa ragione al sospetto verso una così alta autorità come quella del Presidente del Consiglio di Stato, e proprio ora, in un momento in cui di tutto in generale si sospetta, il sospetto è diventato catapulta con la quale si cerca di mandar tutto all'aria. Io non mi sento di accettare questo motivo per respingere per il contenzioso amministrativo la norma comune sull'assegnazione della Sezione.

Io non ho mai sentito alcuno sospettare perchè il Presidente delle Corti d'appello assegna una Sezione invece che un'altra.

Io perciò raccomando all'onor. Presidente del Consiglio e all'Ufficio centrale di sostituire al

proposto sistema della divisione giurisdizionale il procedimento comune del nostro ordinamento giudiziario, cioè che l'assegnamento dei ricorsi alla Sezione che deve giudicarne sia fatta con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

L'argomento di maggior peso a favore del progetto è quello di rendere più costante la giurisprudenza assegnando materie speciali ad una sola Sezione. Ma bisogna anche considerare il danno della perseveranza in un'erronea interpretazione della legge, mentre la discorde interpretazione di due Sezioni può essere composta dalle Sezioni unite.

Vengo ad un altro punto.

La Sezione deve giudicare col numero di sette membri. E anche qui confesso di discordare dal progetto, perchè ho il dubbio che il numero di sette votanti sia esagerato. Non ho mai avuto eccessiva fiducia nel numero dei giudici votanti; non ho mai creduto che aumentando il numero si aumenti la speranza, la fiducia di una migliore sentenza; altri requisiti si richiedono per ispirare questa fiducia.

Noi vogliamo semplificare per quanto è possibile la procedura avanti il Consiglio di Stato; noi vogliamo rendere più sollecito il disbrigo degli affari contenziosi amministrativi; cerchiamo il modo che con lo stesso numero di persone si possa ottenere il massimo numero e più sollecito di decisioni. Col far assistere un numero eccessivo di persone senza ragione o necessità, si disperdono forze. Perchè adibire sette persone al giudizio di una causa mentre invece ne può bastare un numero minore? Io non so capacitarci della scelta di questo numero di sette votanti, anche ora richiesti dall'art. 36 della legge in vigore, se non perchè si voglia fare come per la Cassazione, art. 127 dell'ordinamento giudiziario, per la quale sette sono i votanti. Se questa è la ragione per la quale si è scelto il numero sette, avvi un altro esempio di un'altra autorità contenziosa (la Corte dei conti) la quale funziona con soli cinque membri (art. 8 della legge 1862). Inoltre, come mai l'onorevole Presidente del Consiglio, che appunto per la sua qualità, ha dato la sua approvazione al progetto del ministro Gallo che modifica il numero dei votanti nella Cassazione e lo riduce a cinque, nello stesso tempo propone a noi in questa legge di mantenere il

numero di sette votanti per le Sezioni contenziose del Consiglio di Stato?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Qui erano nove e si riducono a sette. Nella Corte di cassazione erano sette e si son ridotti a cinque.

PELLEGRINI. L'art. 36 della legge 2 giugno 1889 porta che la Quarta Sezione decide con l'intervento di sette votanti, come per le Sezioni di cassazione. Se l'onorevole presidente del Consiglio trovò conveniente di ridurre a cinque i votanti delle Sezioni della Corte di cassazione, e, se l'esempio della Cassazione fu l'unico motivo per cui qui si richiedevan pure i sette, perchè non ridurre in questo progetto come in quello sull'ordinamento giudiziario a cinque i votanti? Portiamolo a cinque anche qui.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma allora nella Corte di cassazione bisognerebbe ridurli a tre.

PELLEGRINI. Non vedo il perchè. Sono sacrificati tutti e sette i votanti per la stessa causa, mentre sono sufficienti, se non esuberanti, cinque.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma chi redige la sentenza?

PELLEGRINI. Io credo che si faccia maggior lavoro quando si è in meno a deliberare; nè si aumenta il numero delle cause discusse, e quindi delle sentenze da pronunciare, perchè siedono sette invece di cinque votanti. Per la natura delle controversie, per la più frequente somiglianza o analogia delle cause in contenzioso amministrativo, che in sede giudiziaria, minore è di regola il tempo richiesto per il giudizio di quello: e, se bastano cinque consiglieri per le sentenze di questa, devono bastare per le sentenze di quello. Si potrebbe, riducendo a cinque i votanti, avere, col concorso dei referendari, un turno di più. Io credevo che si potesse conciliare... la necessità di avere più turni giudicanti con lo scarso numero dei consiglieri disponibili.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se occorrerà, il numero si diminuirà per mezzo di una legge speciale.

PELLEGRINI. Vengo ad un altro punto. L'onorevole ministro aveva proposto l'art. 5, che l'Ufficio centrale ha soppresso sostituendolo invece con un inciso nell'art. 34 in cui si dice che i ricorsi indicati ecc. sono trattati e decisi

in Camera di Consiglio sulle memorie delle parti.

Ora, se io non m'inganno, l'emendamento dell'Ufficio centrale non corrisponde intieramente alle disposizioni del progetto ministeriale. Perchè il progetto ministeriale portava che in materia di spedalità e di spese di ricorso « i ricorsi sono decisi in Camera di Consiglio senza ministero di avvocato ». Quando invece vi si sostituisce l'emendamento aggiuntivo all'art. 34, il quale dice: « sono trattati e decisi (i detti ricorsi) in Camera di Consiglio », resta la necessità che il ricorso sia firmato da un avvocato: Ora il concetto del Ministero pare migliore, poichè egli intendeva togliere, per le indicate materie, la necessità fino dall'origine dell'intervento dell'avvocato. Onde crederei meglio mantenere l'art. 5 o, se si vuole, riprodurre nell'emendamento all'art. 34 la stessa dizione del progetto ministeriale nell'art. 5.

Inoltre mi pare che quelle parole « sono trattati e decisi », dell'emendamento dell'Ufficio centrale possano ingenerare il dubbio, che la parola « trattati » significhi anche sentire in Camera di Consiglio le parti o i loro rappresentanti; poichè altrimenti basta dire « decisi » senza dire « trattati ».

Io, sempre allo scopo di rendere più spedita e sollecita la procedura amministrativa contenziosa e per renderla anche più economica, domando all'onorevole Presidente del Consiglio ed all'Ufficio centrale che vogliano fare un passo ancora più ardito cioè non solo togliere negli indicati casi la necessità della pubblica udienza e della pubblica discussione, ma dire che il ricorrente può in qualunque caso chiedere che il suo ricorso venga deciso in Camera di consiglio senza pubblica discussione, e se l'intimato non faccia opposizione a questa domanda, e la Sezione non trovi di ordinare d'ufficio la discussione in pubblica udienza, possa la Sezione giudicare di ogni ricorso in Camera di consiglio, senza previa discussione pubblica. Sarebbe questo un grande vantaggio economico, specialmente per i piccoli comuni, i piccoli ospedali e gli enti morali minori. Se l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale credessero fare buon viso a questa mia proposta, credo che si renderebbe più agevole e più sollecito il lavoro delle Sezioni contenziose.

Passo ad un altro punto. L'art. 35 modifi-

cato porta, che se non vengono depositati col ricorso o con altra domanda i fogli di carta da bollo richiesti dagli articoli 1 e 2 del Reale decreto 6 aprile 1890 s'intenderà senz'altro come non prodotto il ricorso o la domanda. Io prego su questo punto più caldamente l'onorevole Presidente del Consiglio e l'Ufficio centrale di non insistere nella proposta. Questa nullità radicale, o decadenza del ricorso per ragione di carta bollata, è ripugnante al senso giuridico e mi pare contraria ad ogni principio. L'Ufficio centrale del Senato, relatore Barsanti, respinse eguale proposta. Accolta questa, noi allarghiamo di molto la portata del decreto Reale del 1890: esso infatti portava la sospensione del giudizio sul ricorso fino a tanto che non si fosse depositata la carta bollata, ma non dichiarava la decadenza del ricorso stesso. Dal momento che si deve scrivere su carta da bollo, se questa manca non si può adempiere alla funzione richiesta, ma la mancanza di deposito è come una mancanza di un atto necessario alla continuazione del giudizio. Il progetto ha introdotto il principio della perenzione d'istanza anche in questi giudizi, perenzione la quale ha luogo ogni volta che la parte non fa in un dato tempo nessun atto procedurale relativo al ricorso. Ebbene il mancato deposito della carta dovete considerarlo precisamente come un coefficiente della perenzione, poichè manca con la carta bollata l'elemento materiale per la deliberazione giudiziale richiesta.

Ritenuto questo principio, basta considerare il non deposito di carta da bollo come una delle cause della perenzione, perchè manca un atto necessario alla continuazione del giudizio.

Io poi per rendere più sollecito il procedimento, non soltanto approvo che s'introduca la perenzione, ma pregherei l'onor. ministro e l'Ufficio centrale di ridurre ad un solo anno il termine della perenzione. Non vedo la necessità di mantenere il termine di tre anni in sede amministrativa, soltanto per la ragione che tale termine è fissato nel Codice di procedura civile. Io credo che oggi coi nuovi mezzi di comunicazione per mezzo dei quali tutto si rende più sollecito, se noi dovessimo votare un Codice di procedura civile, terremmo più basso il termine anche per la perenzione ordinaria. In ogni caso

in sede amministrativa, dove anche nell'interesse pubblico urge sollecitare il giudizio, mi pare che il termine di tre anni sia eccessivo.

La presunzione dell'abbandono del ricorso stabilita dopo un anno dalla mancanza di atti continuativi della procedura mi pare più che sufficiente.

Passo ad altre considerazioni. Lodo il progetto per aver ammesso espressamente il gratuito patrocinio anche in questi giudizi, ed aver mantenuto la limitazione del bollo e l'esenzione del registro per gli atti e documenti che si producono nella sede amministrativa contenziosa. Credo però che sia necessario, tanto più dopo le osservazioni fatte pel caso del ricorso in Cassazione, dichiarare che il beneficio, accordato con gli articoli 6 (35 primo paragrafo) e 16 del progetto per gli atti e documenti avanti la giustizia contenziosa amministrativa, mantiene il suo effetto per tutti gli atti e documenti che già prodotti nel giudizio amministrativo si ripresentano avanti la Cassazione, perchè altrimenti, per il tenore dei proposti articoli, non soltanto dovrà essere fatto il deposito per il ricorso in cassazione, ma tutti gli atti e documenti precedenti dei quali accorrere fare uso non avranno più il beneficio di cui godevano davanti il giudizio amministrativo.

Io credo sia necessario dichiarare pure quale somma occorra depositare per il ricorso in cassazione nei giudizi di quali qui trattasi.

Quanto al ricorso straordinario sono perfettamente d'accordo col progetto sulla opportunità di fissare un termine per produrlo. È necessario far cessare il danno che, dopo stabilito uno stato di fatto, sia pure non giuridico, arreca alterare questa condizione di fatto con la violazione di moltissimi interessi, sorti all'ombra di quello stato di fatto.

Non concorderei nell'idea della soppressione di questo rimedio, sia pure straordinario, che è più economico per gli interessati. Sopprimere questo rimedio più sbrigativo, vale aumentare quel lavoro della IV e della V Sezione che intendiamo in ogni modo di agevolare. Piuttosto io pregherei l'Ufficio centrale ed il ministro di vedere se non sia opportuno, per una ragione di euitmia della legge, trasportare la disposizione dell'alinea dell'art. 4 all'art. 2. Nell'alinea dell'art. 4, articolo che riguarda la non proponibilità del ricorso in sede contenziosa quando

sia stato introdotto il ricorso straordinario in sede amministrativa, si dice: che non è attendibile il ricorso straordinario in sede amministrativa, quando non sono decorsi i termini per impugnare in sede contenziosa il provvedimento. Questa disposizione non riguarda più il ricorso contenzioso, ma lo straordinario, che non si può produrre se non quando sia soddisfatta la condizione dei termini succennati. Di conseguenza mi pare opportuno unire tutto che riguarda il ricorso straordinario nell'art. 2 al numero 4, dove si fissa il termine di 180 giorni per il ricorso straordinario. Ivi si dichiara che il ricorso straordinario non è ammissibile quando non sono decorsi i termini per impugnare in sede contenziosa il provvedimento che si riferisce direttamente ad altri interessati, o se abbiano dichiarato di volere il giudizio contenzioso nel termine di 15 giorni, ecc.; o quando siano trascorsi 180 giorni, ecc. Così mi pare che queste disposizioni saranno tutte nella loro sede naturale.

Sulla delegazione proposta nella parte ultima del progetto, mi pare molto pericolosa la disposizione dell'art. 16, n. 1, e quella dell'art. 17 inoltre non mi sembra necessaria, quella dei regolamenti e dei Regi decreti. L'altra, (articolo 16, n. 1), mi sembra che possa offrire l'adito a qualche pericolo, nonostante il sommo scrupolo di chi deve compilare nel testo unico le modificazioni di leggi esistenti. Io sarei desideroso che nessuna delegazione, od almeno non una delegazione così ampia, fosse contenuta nella legge in esame.

E vengo ora all'ultimo punto, cioè alla questione della incompetenza. Io sono perfettamente d'accordo che la disposizione dell'articolo 41, quale ora esiste, è una disposizione che ha dato luogo a tutti i cavilli possibili. Se ne è fatto non uso ma abuso, poco conveniente alla dignità di coloro che spesse volte hanno invocato questa disposizione per arrestare l'opera della giustizia amministrativa. Capisco d'altro parte la convenienza, anzi la necessità di non sottrarre sempre ed in ogni caso al sindacato della Cassazione il giudizio sulla competenza nelle controversie portate davanti alla IV e V Sezione.

A me il problema si presenta difficile, perchè non si può invocare l'analogia di altre autorità sottoposte al giudizio della Cassazione. Le

Sezioni contenziose del Consiglio di Stato costituiscono il Tribunale supremo amministrativo, e questo si concilia male col prescrivere che in certi casi possano essere le sue sentenze controllate da altre autorità.

È un collegio supremo che non è supremo. Ma d'altra parte riconosco che non si può lasciare le parti esposte al pericolo di perdere la garanzia giurisdizionale ordinaria in tema di diritti civili o politici per errore del Consiglio di Stato nel giudicare la sua competenza.

È da vedere se dopo avere istituito il supremo Tribunale amministrativo e datagli facoltà di giudicare sulla sua competenza, sia da mantenere, anche a danno delle sentenze di questo corpo supremo amministrativo, sempre ed in ogni caso il sindacato della Corte di Cassazione in tema di competenza.

Opinioni discordi furono professate. La maggioranza di un nostro Ufficio centrale per il progetto n. 18 del 1904 dell'onor. Giolitti lo limitava. Nella relazione del compianto amico onor. Barsanti si citava l'opinione del Procuratore Generale, senatore Pascale, opinione sostanzialmente diversa da quella di chi copre la stessa carica nella nostra Corte di Cassazione ed è ora autorevole nostro collega. L'onorevole Pascale ammetteva il giudizio preventivo della Cassazione sulla competenza, non il ricorso contro le sentenze della IV Sezione. Secondo l'Ufficio centrale, relatore Barsanti, non poteva insorgere contro il giudizio della IV Sezione sulla propria competenza, nè chi fosse stato già ricorrente alla IV Sezione, perchè aveva così invocato la sua giurisdizione contenziosa; nè chi non aveva punto sollevato eccezioni di competenza davanti al Consiglio di Stato.

Io limiterei con altro criterio il ricorso in Cassazione contro le sentenze del contenzioso amministrativo per la incompetenza. Le Corti di Cassazione debbono intervenire a difesa del diritto della autorità giudiziaria perchè per un errore qualunque del Consiglio di Stato non rimanga alle parti tolta la tutela della giurisdizione ordinaria, perchè non sia menomata la competenza legittima dell'autorità giudiziaria in tema di diritti civili e politici. Ma quando la questione non sorga tra la competenza dell'autorità giudiziaria e quella dell'autorità amministrativa contenziosa, ma la questione di

competenza vera sul fatto se il provvedimento del Governo, contro il quale a questa si è ricorso, fosse o non fosse soggetto al controllo contenzioso del Consiglio di Stato, o si tratti di questione sulla competenza di altre autorità amministrative, dovrebbe essere sovrano il giudizio contenzioso del Consiglio di Stato, il quale così resterebbe un vero e proprio tribunale supremo amministrativo anche nei rapporti della competenza, esclusa soltanto la competenza giudiziaria, e non si offenderebbe il diritto dell'autorità giudiziaria a che la Corte suprema di Cassazione difenda sovranamente i confini della competenza giudiziaria.

QUARTA. Ma questo esiste già nella legge attuale.

PELLEGRINI. Ma di fronte alla legge del 1877 non è così.

QUARTA. Si è inteso sempre così nei rapporti della competenza giudiziaria.

PELLEGRINI. Di fronte alla sua autorità mi inchino per cento ragioni. Io non parlo della interpretazione finora accolta, ma guardando al testo della legge del 1877 dovrei dubitare che quella interpretazione sarà mantenuta, perchè essa dice che: sulla nullità delle sentenze delle giurisdizioni speciali per *incompetenza o eccesso di potere* ecc. giudica la Corte di Cassazione. Ora si possono dire incompetenti queste giurisdizioni speciali per avere pronunciato su cose che punto non spettano all'autorità giudiziaria, eppure hanno creduto di potere intervenire e sindacare un atto del Governo che invece il Governo non credeva soggetto alla giurisdizione del contenzioso; per esempio perchè a giudizio del Governo quel provvedimento fu emesso nell'esercizio del potere politico.

Di fronte quindi al testo dell'articolo 3 della legge del 1877 non mi pare escluso il pericolo di una interpretazione che sottoponga al ricorso in Cassazione sentenze che io vorrei con certezza sottratte ad esso.

Qui dobbiamo giudicare del progetto, non affidarci alla interpretazione data dalla Cassazione all'art. 3; e tanto più di fronte al nuovo articolo del progetto, che, se parla degli effetti della legge 31 marzo 1877, non ne riproduce l'identico tenore; ma ammette il ricorso per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato. Con questa nuova dizione si potrebbe ricorrere in Cassazione anche per questo, che

secondo il Governo l'atto amministrativo non era soggetto alla giurisdizione del Consiglio di Stato, non già perchè avesse da giudicarlo l'autorità giudiziaria, ma perchè fu atto sovrano del potere esecutivo.

Il Governo potrebbe a mio giudizio secondo il testo del progetto ricorrere in Cassazione, perchè ci è difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato in quella ipotesi, e quindi si dovrebbe annullare la sentenza del contenzioso amministrativo dalla Cassazione sebbene non vi sia punto interessata la giurisdizione della autorità giudiziaria.

E quindi se anche di fronte alla legge attuale il ricorso finora sia ammesso dalla Cassazione solo per offesa ai diritti della autorità giudiziaria, se il progetto diviene legge io prevedo e temo che la cosa andrà diversamente.

QUARTA. Domando la parola.

PELLEGRINI. Io credo che nel progetto sia questo diritto del ricorso più esteso di quello indicato come giurisprudenza attuale e ho detto già le ragioni della mia opinione contraria a tale estensione.

Vorrei perciò che ogni dubbio venisse delegato e che si dicesse: « Le Sezioni amministrative giudicano sulla loro competenza ». Quando il titolo di incompetenza si fonda sul motivo che la materia spetta alla autorità giudiziaria è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione: per altri titoli non è ammesso il ricorso nemmeno per incompetenza nè per eccesso di potere.

Ecco il mio concetto. Del resto non mi voglio fermare su altre disposizioni minori e raccomando le modeste osservazioni che ho fatto alla benevola attenzione dell'onorevole ministro proponente ed a quella dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Arcoleo.

ARCOLEO. L'intervento di alcuni fra noi nella discussione generale significa adesione al Presidente del Consiglio che ha con tanta sollecitudine mantenuto la sua promessa, dandoci un progetto concreto il quale, pure nei suoi punti più controversi, produce qualche dubbio ma nessun pericolo; anche l'articolo più contestato potrà essere votato dall'onorevole Quarta con entusiasmo, dall'onorevole Cavasola con riserva,

dall'onorevole Pellegrini con esitanza, e dall'onorevole Arcoleo con rassegnazione. (*Siride*).

Dico rassegnazione perchè sono sicuro che il Presidente del Consiglio sorride quando si voglia a certi espedienti ingegnosi, e pur necessari, dare un valore così logico, razionale ed efficace, da valere quasi una norma di diritto supremo e indeclinabile.

La distinzione in due Sezioni è un espediente. Non saprei trovarne uno migliore, ma questo significa esprimere un adattamento, ma non può provocare entusiasmo, anzi desta preoccupazioni e dubbi abbastanza gravi.

Ad esempio, mi permetto, con la stima che io ho per il nostro illustre giurista, onorevole Quarta, chiedergli se gli pare veramente organica la distinzione di una giurisdizione a doppio binario, in cui ci siano non due funzioni di un organo, ma due organi, in cui la distinzione sia fatta non sull'obbietto del provvedimento; ma invece tra la natura del provvedimento (articolo 24); e la materia del provvedimento (articolo 25, leggi 1889). Avrei compreso come organica una distinzione, che cioè ad una Sezione si attribuiscono i ricorsi contro le Giunte provinciali contenziose, all'altra quelli contro i decreti del Ministero. Non faccio una proposta, ma sarebbe organico, che ad una Sezione si deferiscano i ricorsi contro l'amministrazione centrale, ad altra quelli contro le amministrazioni locali od enti locali, quantunque i dubbi si intraccino e risorgano perchè l'amministrazione centrale si interseca o si coordina con le locali.

Sono schietto, le difficoltà le propongo io stesso e non intendo risolverle; del resto non è compito mio. Nè mi dissimulo che gli ostacoli ad una logica e giuridica ripartizione, derivano dal carattere stesso della nostra giustizia amministrativa, cui mancano gli elementi di una vera e propria giurisdizione.

Nè abbiamo i coefficienti che hanno altri Stati, anzi debbo rettificare quanto dice la relazione ministeriale quando nella sua proposta, assume che vi siano esempi altrove; quello di Francia non calza. Ivi la giustizia amministrativa, se vuole chiamarsi così, si distingue in un contenzioso di piena giurisdizione, per annullamento, per interpretazione e per repressione. Inoltre dichiara, pronuncia, condanna, e la sua decisione è esecutoria. Dunque con

questo complesso di requisiti che riflette e irradia nel Tribunale amministrativo tutte le prerogative e i coefficienti della giurisdizione ordinaria, la distinzione in Sezioni non produrrebbe quella difficoltà che con tanto acume ha rilevato il senatore Cavasola. Nè si può accennare alla Germania, perchè in Prussia (non faccio lusso di dottrina, ma certe analogie vanno tenute presenti) esistono parecchie Sezioni del Tribunale supremo amministrativo, ma queste sono ripartite per categorie e per materie, non si distingue fra la natura dei provvedimenti (articolo 24) e la materia (articolo 25) invece le categorie sono: caccia, foreste, bonifiche, scuole ecc. ecc. Vi ha la base comune nella piena giurisdizione, [perchè il Tribunale al tempo stesso dichiara, pronuncia e condanna. Oltrechè esiste una Sezione disciplinare la quale ha un potere, dirò quasi, di amministrazione centrale, perchè provvede a licenziamenti di impiegati. Dunque non può neanche farsi il paragone, inquantochè, il Tribunale amministrativo in Prussia, racchiude tutti gli elementi della vera giurisdizione; il presidente distribuisce i membri nelle Sezioni, e queste son ripartite per materie. Anche presso noi il presidente della Corte d'appello o del Tribunale, pur dando rango speciale ad alcune contestazioni e cause che implicano questioni complesse anche di diritto pubblico innestate al diritto privato, le destina più specialmente alla prima Sezione, sia perchè presieduta dal presidente, sia perchè raccoglie consiglieri o giudici che prevalgono per anzianità e per esperienza. Dunque non può dirsi un criterio organico, quello proposto dal Ministero, e può solo accettarsi come un espediente estrinseco, salvo a garantirlo con migliori cautele.

Ne accenno talune, e voglio sperare che il Presidente del Consiglio e l'Ufficio centrale le tengano in qualche considerazione. Se intende farsi un taglio netto e preciso tra gli art. 24 e 25, si vuole troppo, perchè questi due articoli nacquero come integrali; c'era qualche cosa per cui l'uno si completava coll'altro, costituiva l'insieme di unico organismo, tanto è vero che anche la dizione dell'art. 25 risponde a quest'idea.

Dice: «la quarta Sezione decide anche sul merito per le seguenti materie», il che significa e presuppone, che decide anche delle que-

stioni che possono riguardare il diritto, la violazione di leggi, la competenza, ed allora se questo sussiste in germe, nello stesso art. 24, perchè l'Ufficio centrale non trova modo di aggiungere qualche emendamento che escluda la discriminazione assoluta e perentoria tra la legittimità e il merito, in rapporto alle materie indicate nell'art. 25?

Se non si migliora il testo, sorgeranno comunque le incertezze avvisate dall'onor. Cavasola: non si tratta che di trovare un modo a che si tolga questa forma perentoria e che direi anche non giuridica nè pratica, tanto più che sebbene l'art. 25 porti un elenco tassativo di materie in cui la Sezione quarta decide sul merito, poi una serie di leggi ne ha aggiunto altre moltissime, nelle quali si giudica di diritto e di legittimità, cito un esempio, che riguarda il licenziamento dei segretari comunali; ebbene, in quelle non solo si esaminano i fatti per cui si è licenziato, ma si può anche o si deve decidere di norme analoghe a quelle che servono di base all'esercizio delle attribuzioni dell'art. 24, e quindi possono includere un rapporto di legittimità.

Vi è poi anche un caso previsto nello stesso n. 6 dell'art. 25, e l'Ufficio centrale, così esperto in cose amministrative, potrà tener conto di quest'osservazione. Quella norma dispone che si ricorre alla quarta Sezione del Consiglio di Stato, perchè l'amministrazione si uniformi alla decisione dell'autorità giudiziaria in quanto al caso deciso, ma se viceversa invece di rapporto a caso singolo assume un aspetto di norma generale, allora si viene a giudicare in senso analogo a quella dichiarazione di legittimità che viene per l'art. 24.

In ogni modo, nel n. 6 dell'art. 25, vi ha la portata di un carattere giurisdizionale, come quella che integra, nello stadio esecutivo, il processo della restaurazione di un diritto. Non procedo oltre, ma insisto su questi dubbi, affinché, alla meglio, si rimedi con qualche modifica che possa togliere il distacco assoluto e meccanico che vedo nella proposta ministeriale.

Potrebbero sorgere difficoltà e dispute nella pratica, che condurrebbero ad un fine contrario a quello cui mira il progetto di legge.

E passo oltre: al numero dei consiglieri. L'onorevole Pellegrini ha mostrato molto entusia-

simo per la proposta che fa il progetto di legge di allargare il numero dei consiglieri di Stato; poi quando si tratta di farne l'applicazione pratica, vorrebbe che decidessero cinque invece di sette. Sicchè sinteticamente, egli vuole accresciuto il numero, analiticamente, lo vuole diminuito (*si ride*). Da parte mia sono un po' più modesto, forse perchè più inesperto. Certo non mi impone molto la necessità del numero aumentato del Consiglio di Stato, prima per una tendenza generale che è nel mio spirito e credo anche in quello del Presidente del Consiglio, poichè l'ha dimostrato in alcuni progetti di legge in cui devo supporre il suo intervento.

È legge generale: man mano che si allarga la parte quantitativa, si abbassa il livello qualitativo. L'abbiamo visto qui in Italia, dove si sono voluti trovare 90 o più giuristi come consiglieri di Cassazione. Se si trattasse davvero di una Cassazione la quale possa anche decidere dei rapporti più intimi e delicati costituzionali, cosa che si fa molto scarsamente da noi, ma che ad ogni modo entra anche nelle sue piene attribuzioni; quanto sarebbe ardua la scelta, oggi specialmente che il diritto ha subite così profonde trasformazioni! Perchè nell'alta magistratura ordinaria si vuole diminuire e nel Consiglio di Stato si vuole aumentare? Ma vi ha un'altra ragione: se la sacra ed inviolabile tradizione della nostra politica estera mantiene la necessità di un illustre nostro collega fuori del Consiglio di Stato, e la difesa e la sicurezza dell'ordine pubblico ne sottrae un altro, se sino a pochi anni or sono la direzione delle carceri o quella dei comuni e delle provincie impediva al suo illustre capo, malgrado il buon volere, di intervenire al Consiglio di Stato, se la, mi auguro breve, vedovanza del Banco di Sicilia, reclama che un consigliere di Stato vada ad indagare non so che cosa, prima che si venga ad una nomina definitiva, allora dico che facendo il conto del più e del meno, potrebbe stare lo stesso numero di consiglieri senza preoccuparci dell'attività sia nelle sezioni consultive che nelle giurisdizionali. (*Bene*).

Accenno anche a qualche altro argomento che non mi pare di lieve importanza: il Tribunale Supremo dell'Impero germanico e quello dell'Austria-Ungheria, che hanno affari ben più

complessi e numerosi che non siano i nostri, perchè là esistono rapporti federali oltre quelli unitari, decidono in numero di cinque e spesso, per alcuni provvedimenti d'urgenza o istruttori, in numero di tre, e non vi è alcun inconveniente.

Dunque potrei adattarmi all'aumento dei referendari, senza bisogno di venire subito all'aumento dei consiglieri di Stato.

Nè va trascurato un altro elemento di paragone. In Germania come in Austria, la scelta s'informa a criteri elevati; i membri debbono avere per metà i titoli dell'alta magistratura, per metà quelli dell'alta amministrazione. Mi preoccupa l'avvenire, perchè manca una legge che segni categorie di scelta. Le Facoltà giuridiche si popolano sempre più, ma i giuristi non aumentano, e specialmente quelli che debbono ritemperarsi nel diritto pubblico, che ormai tanto si allarga nella nostra legislazione. Queste non sono che osservazioni puramente incidentali e che non influiscono che in poca parte dell'economia del progetto.

C'è un'altra osservazione piuttosto di forma che di sostanza. Io trovo sempre ripetuto il *Consiglio di Stato*, invece della quarta Sezione. Ma qui c'è anfibia. Il Consiglio di Stato ha la sua parte consultiva e la contenziosa. Si dovrebbe trovare una miglior formola dall'Ufficio centrale.

Inoltre è detto: sedi giurisdizionali. La parola *giurisdizione*, ha avuto molta fortuna presso di noi, perchè comincia dal supremo vertice in cui potrebbe decidere dei rapporti delicatissimi tra i vari poteri, e poi attraversando Codici, decreti e regolamenti, arriva ad intestarsi agli atti di un pretore. Mi pare che non bisogna far molto uso di questa parola, tanto più che anche la stessa quarta Sezione, ed ora anche quinta, dubito che si possano veramente chiamare giurisdizionali; perchè se hanno alcune facoltà, e fra queste quella di decidere della propria competenza, gliene manca una importantissima, cioè quella della esecutorietà.

Questo è anzi il problema più arduo, perchè concerne i rapporti tra l'amministrazione gerarchica e la contenziosa. Questa, la vera lacuna nell'organismo della nostra giustizia amministrativa, ma non è qui il luogo di trat-

tare; e aspetto che se ne occupi il Governo e il Parlamento.

Un'altra osservazione ed avrò finito. Questa riguarda l'art. 7 nel quale si modificano due altre disposizioni, cioè quelle degli articoli 40 e 41.

Tutti, credo, si è di accordo nella convenienza di attribuire alla giurisdizione speciale amministrativa, il giudizio nella propria competenza. Non saprei però adattarmi al nuovo articolo 41 perchè questo, mentre da una parte ricorda l'art. 3 della legge del '77, dall'altra lo modifica. Ora io non entro a discutere qui di cose che veramente non si adattano ad una assemblea, ma come criterio generale dico: è bene che in una legge che modestamente il Presidente del Consiglio chiama di urgenza per provvedere al cumolo dei lavori che vi sono nella IV Sezione del Consiglio di Stato, si venga a modificare in modo collaterale una delle leggi organiche fondamentali? E se l'articolo 3 della legge del '77 parla di eccessi e di incompetenze per tutte le giurisdizioni speciali, o perchè si dovrebbe proprio ora sopprimere la figura dell'eccesso di potere, proprio ora, che alla IV e la V Sezione si dà l'investitura di giurisdizione? Oppongo una breve osservazione a quello che con tanta autorità ha detto l'onor. Quarta, ma che non finisce di persuadermi. Egli ha dichiarato dal punto di vista della Corte di cassazione, l'eccesso di potere non è inteso che nei rapporti dell'autorità giudiziaria. Ed in questo si confonde con il rimedio dell'incompetenza. Va bene, ma noi siamo qui in un altro campo, e precisamente in quello della giurisdizione amministrativa. L'eccesso di potere che fu dapprima una frase di gergo e che significava qualunque abuso di potere commesso dal despotismo politico, finì coll'innestarsi a poco a poco nella pratica della giurisprudenza, ad un criterio speciale, e ad un rimedio procedurale ben diverso della incompetenza. Qualcuno tentò definire in questo modo l'incompetenza: abuso di un potere che si ha; mentre invece l'eccesso di potere è il far uso di un potere che non si ha.

Non credo del tutto esatti questi profili, ma, in ogni modo, contengono il germe di una reale distinzione. Nei rapporti specialmente della giustizia amministrativa, l'eccesso di potere ha un carattere ben definito, e ne cito soltanto un

esempio. È ovvio che non si possa ricorrere contro i provvedimenti che quando sieno definitivi. La IV Sezione, in una sua decisione, credo di due anni fa, decise che quando da parte dell'amministrazione si usasse l'ostruzionismo nel senso di non ammettere il richiesto provvedimento, in tal caso, dopo un congruo termine, si dovesse intendere come rifiutato il provvedimento, cosicchè sorge il diritto del cittadino a poter ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato. Ora, può chiamarsi questo un caso d'incompetenza? No. Se dovessi ricorrere, lo farei per eccesso di potere. La IV Sezione del Consiglio di Stato ha stabilito una norma che non è in legge, e in questo caso non è una questione d'incompetenza, è una questione di eccesso di potere. E poi perchè togliere una figura giuridica, un istituto che può trovar man mano la sua delimitazione, i suoi profili più decisi a misura che si svolge la coscienza giuridica? Perchè non lasciarlo come è nella legge del 1877 senza farne alcuna restrizione?

In proposito io mi sono permesso di proporre un modesto emendamento.

Un'ultima osservazione e avrò finito.

Il Presidente del Consiglio ha accennato a più radicali riforme; e prendendo esempio da quello che ha fatto oggi, può aversi fiducia pel domani. Ma pensi, che una delle ragioni per cui si aumenta sempre la pletera degli affari presso la IV Sezione del Consiglio di Stato (ed ora sarà presso la IV e presso la V), è perchè noi andiamo facendo delle leggi che oserei dire di classi, nelle quali qualsiasi atto anche discrezionale del potere esecutivo viene sottoposto ai ricorsi presso la IV Sezione del Consiglio di Stato. Non ho che a citare la legge dell'anno scorso sullo *stato giuridico degli insegnanti*, che potrei in qualche disposizione chiamare stato anomalo.

Lì si accenna perfino all'obbligo del Ministero di motivare il trasferimento; vale a dire si sconvolge qualsiasi criterio di Governo, cioè si toglie la facoltà discrezionale, perchè, quando si deve motivare la facoltà discrezionale, tanto vale annullarla.

Senza facoltà discrezionale non c'è Governo. L'abuso del potere esecutivo ha prodotto un eccesso del potere legislativo. Questo indirizzo di leggi che dirò sempre di classi, quando

fatte sotto pressione di interessi personali e collettivi, produce un cumulo sempre crescente non solo di ricorsi, ma una specie di continua fermentazione di minacce in tutte le sfere della amministrazione pubblica.

Dunque una parte di responsabilità incombe a noi.

Io mi auguro che il Governo, come integramento a questa legge sul Consiglio di Stato, voglia affrettare una legge sullo stato degli impiegati in cui possa essere compresa anche la responsabilità dei pubblici funzionari per mancata esecuzione delle decisioni della giustizia amministrativa. Nè si dica che si aspetta da 40 anni; oramai incombe la necessità di cotesta legge, se non si voglia assistere all'assalto continuo contro il bilancio, e dall'altro all'irresponsabilità da parte dello Stato.

Questa legge servirebbe inoltre per togliere tante anomalie e sproporzioni, e lo stato di inquietezza da una parte, di compressione dall'altra; per ricostruire sempre più quel senso di autorità, che è il preliminare necessario per la legalità dell'amministrazione.

Per ora abbiamo corretto un organismo, una procedura, ma non basta. Occorre che anche noi legislatori si cooperi a formare, non a offuscare la coscienza giuridica con leggi vaghe, germe di azioni e contestazioni che producono un disordine giuridico, che è peggiore del politico.

Ed io son sicuro che questo possa influire molto anche a diminuire il numero dei ricorsi, quando, invece di pensare soltanto alla garanzia dei diritti, non si dia da noi stessi stimolo all'anarchia nei doveri. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Serena.

SERENA. È così promettente il titolo della legge: « Riordinamento degli istituti della giustizia amministrativa »; è così vasta la letteratura giuridica che, specialmente in questo ultimo mezzo secolo, si è andata formando intorno agli organi della giustizia amministrativa, che, anche dopo i dotti ed esaurienti discorsi degli illustri colleghi che mi hanno preceduto, si potrebbero facilmente pronunciare altri lunghi discorsi da chi, per ragione di studio o per ragioni d'ufficio, ha dovuto occuparsi dell'importante argomento.

Mi affretto però a dichiarare che ho do-

mandata la parola non per fare un lungo discorso e tanto meno per fare sfoggio di una erudizione, che per il mio amico Arcoleo sarebbe di prima mano, per me sarebbe di seconda ed anche di terza.

Io ho chiesto la parola soltanto per ricordare che nel luglio del passato anno, pregai il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di provvedere a che la Sezione contenziosa del Consiglio di Stato fosse messa in grado di potere regolarmente funzionare.

La molteplicità dei ricorsi, il numero stragrande degli arretrati costringeva parecchi, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, a rivolgergli simile invito e simile preghiera.

Il Presidente del Consiglio, che aveva fin dal 1904 presentato due altri disegni di legge sulla difficile materia, ritirò il progetto di legge del suo predecessore e promise di presentarne subito un altro. Ora che egli ha mantenuto la promessa, io comincio col ringraziarlo sentitamente.

Che cosa chiedevamo noi, o signori? Provvedete alla sollecita spedizione di ricorsi giacenti da sette e perfino da dieci anni; non costringete la IV Sezione ad annullare talvolta elezioni avvenute quattro anni prima e seguite già da altre elezioni.

Ora a ciò ha provveduto il ministro dell'interno con l'aumentare il numero dei consiglieri.

Per me questo provvedimento non solo è sufficiente a rimediare ai deplorati inconvenienti, ma io sono d'avviso che il Senato e la Camera dei deputati debbano per ora arrestarsi a questo solo provvedimento.

Signori, sapete meglio di me che non è opportuno nè agevole toccare e modificare con facilità soverchia leggi organiche frutto di maturo esame e di lunghe e dotte discussioni nei due rami del Parlamento; che invece è necessario aspettare che il tempo e la esperienza ci additino come e in che debbano essere modificate.

Il bisogno urgente era quello di aumentare il numero dei consiglieri, perchè gli otto consiglieri della quarta Sezione per quanto facevano (e tutti lo hanno riconosciuto) non riuscivano ad esaurire in tempo utile il numero sempre crescente dei ricorsi.

Il Governo però non si è limitato a portare il numero dei consiglieri da 32 a 35, e quello dei referendari da 8 a 10, ma ha ripartito questo numero in cinque Sezioni, tre consultive e due giurisdizionali.

Ora, io, onorevole Giolitti, non combatto la istituzione di queste due Sezioni: io, che pur desidero che esse rappresentino (come ha detto il collega Arcoleo) non già due organi, ma un unico organo della giustizia amministrativa, non vedo la necessità di separarle per ragion di materia. La separazione per materia (è stato dimostrato dal senatore Pellegrini e prima di lui dal senatore Cavasola) porterebbe seco gravi inconvenienti, mentre nessun inconveniente si verificerebbe se invece si rafforzasse una Sezione dividendola in due turni, oppure si creasse un'altra sezione con le medesime attribuzioni della prima. I ricorsi andrebbero divisi fra le due Sezioni e alla fine dell'anno sarebbero quasi interamente esauriti. Se invece si mantenesse la distinzione per diversa competenza, agli antichi motivi di ricorso se ne aggiungerebbero altri, quelli, per esempio, dell'incompetenza di una delle due Sezioni, e mille altre questioni sorgerebbero, perchè ogni ricorso, se è fondato sopra motivi di merito, lo è pure su motivi di rito, i quali sono anch'essi di legittimità, formale se si vuole, ma sempre di legittimità.

L'onor. Arcoleo avrebbe preferito che, volendosi alle due Sezioni assegnare diverse materie, si fossero ad una di esse assegnati i ricorsi contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa, o contro altri determinati provvedimenti; ma anche i ricorsi contro le deliberazioni delle Giunte provinciali amministrative non si potrebbero facilmente attribuire alla IV o alla V Sezione, perchè l'art. 19 della legge 1° maggio 1890 dice che ove il ricorso per violazione di legge sia accolto, se trattasi di violazione di forma, la Sezione contenziosa annulla la decisione e rimette l'affare alla Giunta provinciale competente; se trattasi di altra violazione di legge decide nel merito. Ora a quale delle due Sezioni spetterebbe di decidere nel merito?

Sono tali e tante le difficoltà che s'incontrerebbero nel dare alle due Sezioni una separata competenza per ragione di materia, che io prego l'Ufficio centrale, prego l'onor. ministro

dell'interno di non insistere sulla loro proposta. Al bisogno urgente si è provveduto. Contentiamoci di aumentare il numero dei consiglieri e poichè lo stesso ministro ha promesso una riforma più radicale, rimandiamo la soluzione dell'arduo problema a quando avremo potuto vedere i risultati della nuova istituzione delle due Sezioni.

Io ho preso nota di tutto quello che hanno detto finora i miei egregi colleghi, ma, con dispiacere non posso seguirli poichè l'ora è tarda. Ho pure sotto gli occhi tutti i disegni di legge presentati al Parlamento, a cominciare da quello dell'onor. Di Rudini del 1897 e a finire a quello o a quelli (oramai sono tre) dell'onor. Giolitti. Li ho sotto gli occhi, ma non potendo ora farne uno studio comparativo, non combatterò né difenderò disegni di legge che non sono innanzi a noi, come ha fatto l'illustre amico senatore Quarta, il quale ha sostenuto con la sua solita dottrina e col suo alto ingegno la legge presentata dall'onor. Giolitti, ma nel medesimo tempo ha combattuto un progetto di legge che non è in discussione nel Senato.

Due sono le questioni gravi che bisogna ora risolvere, quella della composizione delle due Sezioni e quella relativa alla modificazione dell'art. 41 della vigente legge sulla IV Sezione. Avendo già manifestato il mio pensiero sulla prima, dirò qualche cosa della seconda. Si dice: l'art. 41 dev'essere necessariamente abrogato, perchè, fin da quando siamo andati a scuola, specialmente di diritto romano, abbiamo appreso che: *praetor est an sua iurisdictio sit iudicare*, e non è giudice chi non può giudicare della propria competenza.

Ma, ciò dicendo, si dimentica che, se il legislatore del 1889 ci consentì, dopo molte discussioni e dopo molti contrasti, di creare l'istituto della giustizia amministrativa, ciò fu perchè si evitò allora di considerare l'istituto stesso come una vera e propria giurisdizione. Nè del resto nella dottrina è ancora risolta la questione se si tratti di vera e propria giurisdizione, o se non si tratti invece dell'esercizio da parte della Sezione contenziosa del Consiglio di Stato del supremo controllo amministrativo.

Scrittori anche recenti (tra i quali mi piace citare a cagion d'onore l'onor. Orlando), non sono d'accordo nel ritenere che la Sezione con-

tenziosa del Consiglio di Stato sia investita di una giurisdizione vera e propria.

Ora, se nel 1889, quando da molti si cercava di mantenere in tutto il suo vigore la legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, noi avessimo detto che l'istituto che andavamo a creare era *ius dicente*, forse quell'istituto non sarebbe sorto. Ed a questo proposito mi consenta il Senato di leggere poche parole che trovo in una delle relazioni ministeriali che ho dinanzi: « Se non si vuole modificare », si dice in quella relazione, « nei suoi lineamenti fondamentali il sistema dei rapporti tra l'autorità amministrativa e la giudiziaria, pare che non si debba nemmeno sopprimere quel mezzo di preventiva difesa della giurisdizione ordinaria, che è organizzata dall'articolo 41, ma solo convenga correggerne la funzione con quei temperamenti che valgano ad evitare gli inconvenienti e gli abusi a cui esso ha dato luogo finora. Si ripete frequentemente che l'art. 41 impedendo alla IV Sezione ogni ulteriore decisione appena ne sia sollevata l'incompetenza, ed obbligandola senz'altro a rinviare gli atti alla Corte di cassazione per il preventivo giudizio su tale questione, costituisca una ingiustificata deroga alla regola comune per cui ad ogni giudice spetta decidere sulla propria competenza. E per rendere omaggio a tale principio l'Ufficio centrale incaricato di esaminare il disegno di legge presentato al Senato nel 1904 proponeva che fosse tolto non solo alla IV Sezione ma anche alle Giunte provinciali amministrative il divieto di tali preliminari pronunce, salvo il ricorso alla Corte di cassazione solo quando la questione di competenza fosse stata sollevata innanzi a quelle giurisdizioni. Questo partito però urta contro la grave difficoltà di attribuire ai magistrati amministrativi un giudizio di sua natura estraneo al loro ufficio, perchè affermando la propria competenza, contestata da alcune delle parti, essi potrebbero implicitamente negare quella sussistenza di diritti privati a difesa dei quali gl'interessati abbiano appunto eccepito la competenza dell'autorità giudiziaria ».

Non vado oltre: da quel che ho letto si vedrà che le ragioni addotte nei passati anni a sostegno dell'art. 41 hanno ancora il loro peso e il loro valore. Aggiungo soltanto che per quanto

io desideri che un giorno o l'altro sia istituito un vero e proprio tribunale supremo amministrativo; per quanto io desideri che esso sia distaccato dal vecchio e rispettabile tronco del Consiglio di Stato, debbo però constatare che dalla esecuzione degli art. 40 e 41 non è derivato sinora alcun grave inconveniente.

Il ricorso alla Cassazione per la incompetenza assoluta dell'autorità amministrativa, e non del Consiglio di Stato, come disse benissimo il mio amico Cavasola, noi lo abbiamo anche ora. Perchè dobbiamo fare dopo, quello che possiamo fare *in limine litis*? Oggi si può sollevare d'ufficio l'eccezione di competenza, si può eccepirla dalle parti anche alla stessa udienza. Elevata di ufficio o eccepita dalle parti si rinviano gli atti alla Cassazione perchè statuisca sulla competenza, e se l'autorità giudiziaria dichiara che la competenza è dell'autorità amministrativa, il ricorso ritorna alla quarta Sezione, se no, si va avanti al magistrato ordinario. Da ciò nessun danno ne è derivato, nè può derivarne; ma ostinandoci oggi a risolvere una questione ancora tanto dibattuta, sollevaremo altre opposizioni contro l'istituto della giustizia amministrativa che vogliamo sempre più afforzato, come si è afforzato nella opinione pubblica, difficoltà che un giorno o l'altro ci impedirebbero forse di fare anche quelle riforme a cui ha accennato il Presidente del Consiglio dei ministri.

Io non entrerò nelle particolari disposizioni procedurali del presente disegno di legge; le approvo quasi tutte; ma prima di dar termine a questo breve mio discorso mi permetterò di rivolgere una viva preghiera al ministro dell'interno.

Nella relazione del nostro Ufficio centrale si accenna che in qualche ufficio si era parlato della posizione dei referendari del Consiglio di Stato. Ma l'Ufficio centrale aveva considerato che questa legge essendo di riordinamento degli Istituti per la giustizia amministrativa non poteva occuparsi di una questione che avrebbe trovato la sua sede opportuna in una legge modificativa della legge organica sul Consiglio di Stato. Io sono perfettamente dell'avviso dell'Ufficio centrale, sebbene riconosca che nello stesso disegno di legge che discutiamo si propongono anche alcune modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato e non già soltanto

disposizioni relative al riordinamento degli Istituti per la giustizia amministrativa, i quali, come ognuno sa, sono: la quarta Sezione del Consiglio di Stato, la Giunta provinciale amministrativa e i corpi o collegi speciali a cui le leggi attribuiscono giurisdizione amministrativa.

Onorevole Giolitti, se io imitando l'onorevole Quarta volessi parlare dei vari progetti di legge e farne uno studio comparativo, direi che i ministri che debbono assumere intiera la responsabilità dei loro atti, debbono avere piena libertà di scelta nella nomina di certi alti funzionari e non essere costretti a sceglierli in categorie che non si potrebbero stabilire facilmente senza creare difficoltà ed ostacoli alla libera azione del Governo. Ma se ho accennato all'ultimo periodo della relazione dell'Ufficio centrale, è perchè ritengo che quella dei referendari del Consiglio di Stato sia la sola categoria di eleggibili a consiglieri di Stato già implicitamente stabilita dalla legge.

Il Presidente del Consiglio dei ministri viene dal Consiglio di Stato; egli sa quali ardue prove devono superare i referendari per essere ammessi; sa che essi non sono i relatori degli antichi Consigli o delle antiche Consulte di Stato che esistevano in Italia; sa che sono veri e propri consiglieri e al più al più si possono dire consiglieri aggiunti.

In un articolo del disegno di legge che discutiamo si dice: « i referendari istruiscono gli affari ». L'espressione non mi sembra molto propria, perchè l'onorevole Giolitti, antico magistrato, sa che chi istruisce un affare non può essere relatore nelle Corti giudiziarie. Evidentemente però nell'articolo da me citato l'istruzione dell'affare equivale allo studio dei documenti allegati al ricorso, studio che i referendari debbono fare prima di riferire sul ricorso stesso e prima di dare il loro voto come qualunque altro consigliere.

Secondo il nostro ordinamento i referendari non sono giovani ammessi ad un concorso la prima volta e che superato e vinto il concorso entrano a fare, direi così, la pratica amministrativa nel Consiglio di Stato, come erano anticamente i relatori che preparavano tutto il lavoro e lo presentavano al consigliere o al consultore che lo rivedeva e lo faceva suo. Il relatore non prendeva parte alle adunanze del Consiglio di Stato, egli invece dopo un tempo

determinato, faceva la carriera di consigliere d'Intendenza, di sottointendente, di intendente e poteva arrivare al Consiglio di Stato molto ma molto tempo dopo.

I nostri referendari non hanno nulla di comune con loro; essi debbono avere 10 anni di servizio in un ufficio pubblico ed avere lo stipendio di L. 3500.

L'onorevole Giolitti conosce molti di questi giovani, ne sa il valore, e lo ha dimostrato chiamando qualcuno a suo collaboratore. Ora io non dico riservate, come s'era fatto nei disegni di legge precedenti, un terzo, un quarto, ecc. dei posti vacanti dei consiglieri ai referendari. E non lo dico, perchè, onorevole Giolitti, io non voglio limitare la vostra libertà di scelta. Sono sicuro che, quando avrete dei posti di consigliere vacanti, conoscendo l'attitudine e la capacità di questi giovani, darete a loro anche più del terzo o del quarto dei posti. Sarà così compensata degnamente l'opera veramente utile di benemeriti funzionari, come a buon diritto li ha chiamati l'Ufficio centrale.

Detto ciò prego il Governo e l'Ufficio centrale di considerare se si debba o no arrestare l'opera nostra alla sola riforma urgente e necessaria, di aumentare il numero dei consiglieri, creando due sezioni giurisdizionali con la medesima competenza. Quando avremo visto come funzionano queste due sezioni allora potremo vedere se le due sezioni debbono dividersi per ragioni di materia. Per ora non tocchiamo la nostra legge.

Sette od otto anni fa in un discorso commemorativo che ebbi l'onore di fare per Silvio Spaventa, il grande promotore in Italia della giustizia nell'amministrazione, io ricordai che a me, suo modesto collaboratore, egli diceva: la legge che ha istituito la nostra IV Sezione è imperfetta, ha bisogno di emendamenti, ma col tempo sarà migliorata, sarà certamente emendata. Quello che ora deve evitare la IV Sezione è di diventare facile strumento nelle mani del potere esecutivo o fazioso strumento nelle mani dei partiti preponderanti o dei partiti di opposizione sistematica al Governo.

Ralleghiamoci che in sedici anni la IV Sezione ha potuto conquistare la stima e la fiducia del paese e mantenersi imparziale con tutti e verso tutti. Mantenendosi all'altezza della sua posizione, essa con la forza morale delle sue

decisioni indurrà, onor. Cavasola, il potere esecutivo ad eseguirle; sorretta dalla pubblica opinione questa s'imporrà al Governo che farà eseguire le sue sentenze anche senza esservi nella legge alcuna speciale sanzione. (*Approvazioni generali*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi Luigi.

ROSSI LUIGI. Io prego il Senato di prestarmi, quantunque l'ora c'incalzi, benevola attenzione, promettendogli da parte mia di contraccambiarlo con altrettanta brevità.

È facile prevedere che questo disegno di legge avrà largo seguito di suffragi nel Senato. Non mira a risolvere nuovi problemi, nè a creare nuovi istituti intorno a cui si possano formare diverse opinioni secondo le diverse tendenze e le diverse scuole. Mira unicamente a migliorare uno dei nostri meccanismi amministrativi e ad introdurvi modificazioni e miglioramenti suggeriti e imposti dalla pratica.

Io riassumerò brevissimamente la materia del progetto, prescindendo dai punti discussi, e fermandomi preferibilmente ai punti non toccati finora.

Il progetto modifica la parte giurisdizionale; vuole ripiegare l'insufficienza delle condizioni organiche del consiglio di Stato, vuole colmare le lacune della procedura, introducendovi l'istituto della perenzione, e non più lasciando in arbitrio delle parti di portare, o non, all'udienza la questione; vuole correggere gli abusi in ordine alle eccezioni di competenza. Nè basta: il progetto modifica la parte consultiva colla riforma del ricorso al Re, e nelle spese di spedalità demandandone il giudizio alla Camera di consiglio. Infine delega al governo la istituzione di nuove norme per il gratuito patrocinio.

Le innovazioni introdotte in ordine alla competenza hanno dato luogo a poca discussione, e non potevano darne. Già lo hanno notato l'onor. Cavasola e l'onor. Quarta; sostanzialmente il progetto ribadisce la massima razionale che sulla competenza debba pronunciare il giudice adito. Non vedo in che modo si possa scuotere questo principio che dovrebbe essere affermato nella legge, anche all'infuori degl'inconvenienti cui essa mira a correggere.

Niente vi è da dire sulla materia delle spese

della spedalità e di infortunio, dopo che l'ufficio centrale ha munito le parti della loro difesa, permettendo che si presentino memorie in Camera di consiglio.

Più vivace discussione ha sollevato l'aumento del personale. Qui due correnti vigorose si sono presentate ed hanno cozzato fra di loro. Innanzi tutto una corrente rappresentata dalla parola autorevolissima dell'onorevole Quarta, il quale ha trovato le proposte modificazioni consone alla natura dello istituto e delle necessità pratiche.

Dall'altra una corrente alla quale, prima della discussione, mi avvicinavo anch'io; la quale approva bensì l'aumento del personale proporzionandolo al bisogno, ma non lo sdoppiamento della giurisdizione, col quale si crea una casazione amministrativa colla Quarta Sezione, e con la Quinta una specie di terza ed ultima istanza.

Aumento di personale, diceva l'onor. Cavasola, sdoppiamento no.

L'onorevole Arcoletto ha parlato su questo tema col suo solito brio; e ha combattuto le difficoltà del problema, creandone delle altre. Egli ripudiava le proposte del governo, e altre ne suggeriva, senza però concretarle, accontentandosi in sostanza di opporre dei punti interrogativi alle affermazioni del governo.

Ma non è così che si possa venire ad una risoluzione finale.

L'onor. Cavasola ieri, ragionando intorno a questa materia, e penetrando col coltello anatomico nelle viscere della legge, ne ha fatto una critica acuta; ma quando si fu a concludere, ha finito per rinunciare a modificazioni sostanziali del progetto; e si è limitato a formulare un emendamento di forma che sarà discusso agli articoli, riconoscendo egli stesso che, data la natura dell'Istituto, e, considerate le condizioni gerarchiche dell'ufficio di presidenza, nello stato delle cose, non è possibile fare diversamente da quello che ha escogitato il Governo. Bensì ha finito con una invocazione, alla quale mi associo: che venga istituito un tribunale superiore amministrativo che separi questa materia, dalla materia più propria del Consiglio di Stato.

E passo via. Riassumo e procedo rapidamente.

Norme per portare a discussione il ricorso.

La opportunità del provvedimento non ha bisogno di essere dimostrata. È stata riconosciuta da tutti. Però io dico all'onor. Presidente del consiglio, e dico all'Ufficio centrale, che se non si corregge la dizione dell'art. 35, non si arriverà allo scopo. Su questo punto proporrò un emendamento, e confido sulla deferenza del Governo.

Con l'art. 35 è stabilito che, quando non siano depositati i bolli, non si arriverà al giudizio di merito; verrà cioè pronunciata la decadenza in Camera di consiglio, e va bene. Ma prima di arrivare a questa comminatoria, voi vi esprimete così: La presentazione di qualunque ricorso o domanda in sede giurisdizionale si ha per non eseguita, se non sia accompagnata dal deposito prescritto all'art. 1 e 2 R. decreto 1890.

Che cosa dicono questi articoli? L'art. 1 dice: « Chiunque richiede alla Segreteria della quarta Sezione informazioni, deve consegnare tanti fogli di carta bollata, quanti ne richiede il segretario ».

Art. 2: « Tale deposito deve essere fatto di regola generale al momento nel quale viene presentata una qualsiasi domanda che porti ad un provvedimento o a decisione: e in ogni caso prima che l'istanza sia portata a cognizione dell'autorità della quale s'invoca la giurisdizione ».

Che cosa accade? Che se inserite, come avete fatto, nella legge l'art. 2 del decreto, rinunciate alla vostra modificazione, perchè colui il quale non deposita i bolli, ha diritto di tener viva l'azione fino a quando verrà a discutersi la contesa, e così non avrete diritto di farlo decadere in Camera di Consiglio.

Quindi bisogna correggere, e basterà sostituire al comma di cui ho dato lettura queste parole: « se non sia accompagnato dal deposito di tanti fogli bollati quanti ne vengano richiesti dal segretario ».

Per non creare contraddizioni, bisognerà in fine dell'articolo aggiungere le parole « l'art. 2 del decreto 6 aprile 1890 è abrogato ».

Mi pare che ciò sia chiaro e semplice, e credo che l'Ufficio centrale non avrà difficoltà di aderire. (*Approvazioni dall'Ufficio centrale*).

Parte consultiva — « Ricorso straordinario al Re ».

Io devo approvare tutti i provvedimenti pro-

posti che mirano a sfollare il lavoro e a semplificare la procedura.

Permettete però, cari colleghi, ch'io dica che questo istituto non ha ragione d'essere, tanto che sarei stato felicissimo di vederlo abolito. Ne ha parlato ieri il senatore Cavasola. Il ricorso al Re aveva ragione di essere quando non vi erano le Sezioni giurisdizionali; oggi non più. Anzi urta contro le regole fondamentali del nostro diritto pubblico. È vero che la giustizia emana dal Re, ma il Re non è una giurisdizione. Così questo rimedio, questa *ultima ratio* a cui si ricorreva per riparare a ingiustizie irreparabili coi rimedi ordinari, ora che sono stabilite le disposizioni giurisdizionali, non ha più titolo alla vita, e il meglio che si possa fare è di abolirlo.

Non per questo ne farò una mozione speciale; raccomando al Presidente del Consiglio che nei disegni di legge che l'avvenire prepara, non dimentichi quello con cui sia cancellato un istituto già utile, e or reso inutile.

Vengo ad un ultimo punto, ed avrò finito; voglio dire alle disposizioni concernenti il gratuito patrocinio.

L'onorevole Pellegrini diceva che era ben lieto di vedere che si stabiliva, anche per la giustizia amministrativa, il gratuito patrocinio.

L'onorevole Pellegrini sbagliava, perchè queste norme sono già nella legge.

Le disposizioni in vigore sul gratuito patrocinio (articoli 3 e 9) accordano tale beneficio agli enti di beneficenza e ai corpi morali in genere.

Onde non vi è bisogno di creare nuove disposizioni, è pericoloso anzi crearle.

Il dilemma è ben netto: o le disposizioni in vigore sono sufficienti, e non è giusto crearne di nuove; o non sono sufficienti e dovete modificarle, completarle, non creare leggi nuove che possono contraddire alla vecchia.

Ho parlato ieri su di ciò con uno degli autorevoli membri dell'Ufficio centrale, e mi ha risposto che bisogna provvedere, perchè mancano le Commissioni; ed allora istituite le Commissioni; e, per non preparare contraddizioni nel futuro, basterà all'uopo di sostituire, all'ultima parte dell'art. 16, un comma che autorizzi il Governo ad aggiungere alle disposizioni in vigore per il gratuito patrocinio, quelle che occorressero per la piena applicazione di questa

legge. In questo senso sarà presentato un ulteriore emendamento.

E, poichè ho promesso di essere breve, finisco, raccomandando queste mie osservazioni al Governo e all'Ufficio centrale.

BRUSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA. Ho brevi considerazioni da fare. Quando udii ieri il primo oratore, l'onor. Cavasola, fare le osservazioni che a mano a mano veniva esponendo, rimasi talmente persuaso, da non sentire il bisogno di chiedere in questa discussione la parola.

Gli oratori che son venuti in seguito, hanno poi così bellamente e largamente svolto il tema cui dà occasione il disegno di legge, che in sostanza, per dir tutto fin d'ora il pensiero mio, è tanto modesto quanto urgente e necessario da persuadere ognuno che l'indugiarsi a discutere se in generale sia o no da approvarlo, non sembra neppur serio: provvederemo, oltrechè a semplificare la procedura, che è già molto, anche ad assicurare un adeguato funzionamento dell'istituto, mediante un aumento del personale, ciò che è anche più. Ma mi sia consentito, poichè ho preso la parola, di dire francamente che nelle convinzioni che son venute acquistando nello studio assiduo di quest'istituto della giurisdizione amministrativa, attribuita al Consiglio di Stato, quale corpo contenzioso, sta precipuamente fissa nell'animo mio questa: che nell'ora presente che fugge nulla noi dobbiamo permetterci di fare che sia per pregiudicare la soluzione definitiva del problema.

Io sono convinto essere supremo e indeclinabile dovere del Governo, il quale ha pure con tanta sollecitudine apprestato ora la riforma più urgente e più necessaria, di raccogliere le osservazioni che furono fatte da vari oratori, ed in primo luogo dall'onor. Cavasola, sul punto della necessità che venga una buona volta affermato in modo indiscutibile il carattere giurisdizionale da doversi finalmente riconoscere all'istituto della giustizia amministrativa. Dico *in modo indiscutibile* non foss'altro in considerazione di quanto abbiamo udito nella presente discussione. Si può bene temere che questo carattere (messo alquanto in forse dall'onor. Serena, se io ho ben comprese le sue parole) non trovi concordi

tutti i colleghi in quest'Aula. A me pare però che sia più che mai tempo di deciderci, e che per metter fine ai lunghi indugi altro non rimanga da fare, se non di ubbidire al principio che sta scritto in quella legge che ha costato ben altri e più gravi dibattiti al Parlamento italiano, e che formerà sempre, a mio avviso, una delle sue glorie maggiori, dico la legge 20 marzo 1860, allegato E della legge unificatrice dell'Amministrazione nel Regno. Si è infatti per virtù di questa legge, come tutti sanno, che fu nettamente separata l'amministrazione dalla giustizia, assegnando a quest'ultima tutte le controversie concernenti i diritti sì civili come politici. A questa legge appunto, o signori, noi dobbiamo ubbidienza, se non vogliamo che il principio informatore di essa perda una parte troppo importante della sua efficacia morale e pratica.

Codesto principio occupa un posto così eminente nel nostro diritto pubblico, da doverlo ritenere compenetrato nello stesso Statuto fondamentale del Regno. Imperocchè le garanzie di uno Stato libero, governato secondo il diritto e la giustizia, debbono accompagnare in tutte le manifestazioni della vita privata gl'interessi legittimi e i diritti subiettivi dell'uomo, per modo da esser posti al sicuro anche di fronte alla pubblica amministrazione, sebbene questa goda, come tale, della eminente e impreteribile presunzione costituzionale di agire nel pubblico interesse.

Ora, per poter arrivare tanto alto, al segno cioè di prestare intero ossequio a una legge che fissa ai pubblici poteri i limiti loro, separando la giustizia dall'amministrazione, come ha fatto l'articolo 2 di essa, converrà che ci uniamo nel voto espresso ieri dall'onor. Cavasola, quando con parola molto efficace egli ha additato la riforma, cui deve tendersi per dare il suo pieno assetto all'istituto della giustizia nell'Amministrazione. È necessario che alle decisioni della Quarta Sezione, sia dato ciò che la completi o meglio la costituisca, come pure a quelle della Giunta provinciale amministrativa, nei debiti confini suoi, venga riconosciuta la forza che tutte le giurisdizioni veramente tali posseggono, quella forza cioè che valga ad assicurare in ogni caso la certezza indeclinabile della esecuzione.

Io non ho d'uopo di spendere parole per di-

mostrare che è cosa gravissima, anche il solo dubbio che un atto del potere amministrativo revocato come illegale, come incompetente, o come eccedente il potere dell'amministratore, o altrimenti per ragion di merito, proceda tuttavia senza possibile freno legale, senza un freno adeguato e immancabile, quasi trionfalmente, nella realtà della vita amministrativa del nostro paese, confondendosi o tentando di mescolarsi insieme con gli altri che da niuna censura legale nè furono, nè poterono essere colpiti. Ognuno comprende che di tal guisa si corre pericolo di turbare la coscienza dei cittadini e di screditare la funzione e l'organo che la legge ha creati per la giustizia. Bisogna che ogni motivo di discredito o di sospetto venga ad ogni costo prevenuto, o almeno dileguato. Gli è dell'amministrazione contenziosa nè più nè meno che della giustizia dei tribunali giudiziari e del giudice. Della moglie di Cesare neppure il sospetto dev'essere lecito, e quello che si dice della giustizia ordinaria deve ripetersi egualmente della giustizia amministrativa. Ma quando l'amministrazione può tener fermo, non ostante la revoca, il decreto o provvedimento da essa emanato, e gli può conservare o restituire vigore, efficacia reale, a che mai ha valso, domando io, di qual frutto è stato capace il procedimento ed il giudizio contenzioso pronunciato dal magistrato amministrativo? In tal caso non sarebbe preferibile lasciar libera in ogni suo movimento l'autorità che provveda al pubblico interesse, senza che le parvenze di una tutela giudiziaria siano messe in opera per una bugiarda rappresentazione?

Chi dice giurisdizione, giudiziaria o amministrativa ch'essa sia, dice potestà d'imperio per la esecuzione del verdetto, della sentenza o decisione. Non è mestieri qui, tanta è l'evidenza della cosa, insistere su di ciò. Io prego soltanto il Governo, e per esso in modo affatto speciale l'onor. Presidente del Consiglio, di voler prendere in considerazione con la sollecitudine che gli è propria e con la maggiore serietà, questo importante argomento, al quale si rannoda essenzialmente l'istituto della giustizia amministrativa. Ciò facendo, si convincerà della necessità di riordinare tutta la materia della giurisdizione amministrativa, e appresterà all'uopo un disegno di legge, la cui approva-

zione farà certamente grande onore al Governo e al Parlamento italiano.

Deve esservi, o non deve esservi, un tribunale veramente investito di giurisdizione per decidere della legalità degli atti dei poteri amministrativi? Rispondiamo senza esitazione e proclamiamolo solennemente: sì, questo tribunale è ormai una necessaria e logica conseguenza del modo col quale l'Italia ha inteso di definire il grave problema della separazione delle controversie concernenti veri diritti subiettivi da quelle che hanno per materia semplici interessi dei privati e degli enti morali, cui la legge accorda la sua alta protezione di fronte al pubblico interesse affidato alle cure della pubblica amministrazione. Dal momento che non s'è creduto di seguire nè il sistema belgico, che tutte le contestazioni vuol risolte dai tribunali ordinari senza che questi possano mai intervenire nell'Amministrazione attiva, nè annullarne gli atti, e tanto meno di imitare il sistema anglo-americano, che ai tribunali giudiziari attribuisce ogni qualsiasi giurisdizione per decidere tutte le controversie sorte fra i privati e l'amministrazione, e persino per imprimere a quest'ultima una direzione nelle funzioni sue, dandole ordini cui essa deve osservanza, non resta più che portare a compimento l'opera utilmente sin qui eseguita, e creare il vero Tribunale supremo sindacatore degli atti della pubblica amministrazione, ognorachè interessi legittimi ne vengano lesi.

È tempo che questa ulteriore riforma divenga un fatto compiuto. Noi abbiamo cominciato timidamente; abbiamo cominciato ad innestare in un corpo già esistente, e che aveva ragioni e tradizione nella vecchia monarchia, un istituto che veramente era destinato dalla natura sua stessa e dal suo proprio ufficio, a svolgersi, a farsi adulto e vivere di una vita rigogliosa e indipendente, mantenendo alto e accrescendo il rispetto e la stima dovuta al potere che provvede all'interesse generale dello Stato e della società.

E ora una parola del cosiddetto ricorso in via straordinaria al Re. Testè l'onor. Luigi Rossi diceva, come aveva pur detto ieri l'onor. Cavaola, essere questo un rimedio che non ha più ragione di esistere, dopochè fu istituita la giurisdizione per gli affari amministrativi, con una procedura analoga a quella giudiziaria, e

salvo solo la qualità del giudice che per tale giurisdizione proviene dal seno dell'amministrazione stessa. È noto a chiunque abbia studiato la storia dell'antica monarchia, come co-siffatto istituto altro non sia appunto che un avanzo dell'*ancien régime*, di quell'epoca nella quale era legge negli affari speciali, come più o meno anche in quelli generali, il beneplacito del Sovrano che, assistito dal suo Consiglio, ma indipendentemente dai poteri costituiti, e quale fonte suprema di tutti i pubblici poteri, deliberava sui ricorsi riguardanti interessi privati o di enti morali.

Evidentemente questo non deve più sussistere. Quella forza che l'ordine del Sovrano possedeva allora e che pur ora possiede, in virtù del detto straordinario mezzo di giustizia amministrativa, deve cercarsi e trovarsi nella decisione del tribunale che sorgerà dalla IV Sezione del Consiglio di Stato quando, com'io faccio voto, questa sarà trasformata, acquistando l'imperio che è proprio di ogni giudizio giurisdizionale irrevocabile, cioè la potestà d'imporre l'esecuzione.

Sì, l'istituto della giustizia amministrativa svolto in tutta la pienezza del suo principio, deve bastare da solo al proprio ufficio per prestare tutte le garanzie dovute agli interessi legittimi, che l'amministrazione può avere volontariamente, o anche solo involontariamente disconosciuti.

ASTENGO. È una giustizia a buon mercato, il ricorso straordinario al Re.

BRUSA. Qualche volta; ma io potrei citare all'onor. Astengo qualche caso che è a mia diretta notizia e che veramente mi ha molto male impressionato. Non voglio far perdere tempo al Senato dilungandomi con miei ricordi personali, fra cui non posso dimenticare un caso gravissimo, e tale reputato pure da tutti i colleghi che si trovavano nel Consiglio superiore della pubblica istruzione, quando un deliberato di questo eminente e competente Consesso, impugnato in via di straordinario ricorso al Re, fu, con grande sorpresa nostra, revocato. Se questo rimedio non si sovrapponesse alla naturale competenza dei corpi costituiti, se intervenisse solo come un complemento a colmare lacune, forse ancora esistenti negli ordinamenti tutelari dei legittimi interessi subiettivi, non sarei io di certo propenso a chie-

derne la soppressione; ma, per quanto mi consti e per quanto io sappia, l'ordinamento della giustizia amministrativa ben può perfezionarsi in guisa da evitare ogni lacuna e il bisogno insieme di ripararvi nella via straordinaria, e non più correlativa di certo alla costituzione di uno Stato, nel quale a ogni torto è data la riparazione secondo il diritto, e dove il necessario potere discrezionale si trova contenuto ne' suoi veri e precisi confini.

Solo così, pare a me, noi avremo ragione di credere che il problema della giustizia amministrativa sia risolto in tutta la sua pienezza. Solo così avremo attuato in ogni sua parte il principio della garanzia richiesta nelle materie controverse della pubblica amministrazione, sì come lo vuole, insieme col principio della separazione dell'imperio giudiziario da quello contenzioso amministrativo, anche quello che tutta investe l'azione dello Stato e che trova la sua formula nella frase: *lo Stato retto secondo il diritto*.

Necessità logica è questa, senza alcun dubbio, ma, ancor più, necessità pratica, viva, sentita, perchè noi tutti vogliamo che di tutte le contestazioni riguardanti interessi soggettivi legalmente protetti, sia giudice munito dell'imperio necessario per l'esecuzione un tribunale indipendente. Allora soltanto potrà cessare e cessare davvero in modo assoluto anche quel rimedio straordinario del ricorso al Re.

Mi sia concesso ora di aggiungere una sola osservazione. Io vorrei che non si fosse ingenerata un'opinione conforme al timore, dirò così, espresso ieri alla fine del suo pregevole discorso dall'onor. Cavasola, il timore, dico, che possano essere destituiti di legale efficacia gli atti compiuti, nonostante la revoca, pronunciata dalla giurisdizione amministrativa, dei decreti o provvedimenti in base ai quali soltanto potrebbero quelli avere valore.

Egli ha citato qualche caso di resistenza dell'amministrazione, offrendo a noi l'occasione di risvegliarne altri nella vostra memoria. Io però credo di non andare errato, ritenendo che quel timore sia ispirato in lui dal sentimento della gravità dell'argomento, nel quale egli ha dimostrato di saper volgere con lucido sguardo il suo vigoroso e acuto ingegno. Ma che un pretore o un notaro mantenuto in ufficio, anche dopo la revoca dell'atto illegale che lo nomi-

nava, e ciò che pur sarà certamente raro quanto improbabile, ma pur possibile, com'è più volte accaduto, che sia davvero mantenuto in ufficio, perchè nè la pubblica opinione si fosse scossa a sì manifesto arbitrio, estraneo davvero al potere discrezionale del potere esecutivo, nè alcuna voce efficace fosse sorta in Parlamento a chiederne ragione, non evvi motivo per temere, dato l'odierno ordinamento della nostra giustizia amministrativa, che dalla revoca, pronunciata in questa via, abbia l'attività di detti ufficiali pubblici a essere senz'altro invalidata. Perchè tanta efficacia possa essere attribuita alla decisione con la quale, in una procedura contenziosa analoga alla giudiziaria, l'autorità amministrativa ha revocato l'atto di nomina o l'investitura, ben altro è necessario, e che ancora non è stabilito nell'ordinamento della quarta Sezione del Consiglio di Stato, ben'altro che manca pur anche nel modesto e urgente disegno di legge che discutiamo, sì per la quarta, come per la quinta e nuova Sezione. Fintantochè non si sarà creato un tribunale rivestito di giurisdizione con efficacia esecutiva, vano è sperare che all'amministrazione attiva vengano sempre posti, e indefettibilmente, i freni, che la giurisdizione giudiziaria impone sì ai privati come agli enti morali e allo Stato stesso, in ossequio alla legge giuridica regolatrice del mio e del tuo.

Io dunque anche per ciò, sollecito col mio voto, d'accordo con l'onor. Cavasola, l'avvento di una riforma, all'attuazione della quale l'autorevole esempio di altre legislazioni ci dovrebbe esso pure incoraggiare. E se obbligare, se costringere l'amministrazione attiva a uniformarsi alle decisioni della giustizia in materia di meri interessi, richiederà provvedimenti acconci e riguardosi per l'alta missione onde quella è rivestita, ciò non vorrà dire che manchi il modo di dar forza esecutiva a tali decisioni, quando esse correggano atti illegali; chè anzi nell'adattamento del modo alle speciali condizioni del potere amministrativo si scorge meglio il valore del principio giurisdizionale attribuito alle decisioni medesime. Una giurisdizione priva di efficacia esecutiva, lasciatemelo ripetere, non si comprende nè anche nella materia degl'interessi subiettivi, cui lo Stato accorda la sua protezione in un procedimento di forme sostanzialmente giudiziarie. Così es-

sendo, non sarà facile consentire con l'onor. Serena, quando pareva appagarsi dell'influenza che si può esercitare dalla pubblica opinione che preme sul Governo o sull'amministrazione. Che questa influenza o pressione possa bastare, che essa adegui, corrisponda all'importanza del principio giurisdizionale, questo a ogni modo io non credo. Dopo una decisione d'indole giudiziaria, sia pure sopra una questione d'interessi legittimi fatti valere di fronte alla pubblica amministrazione, non più al potere o arbitrio discrezionale ne dev'essere abbandonata l'osservanza, ma questa dev'essere assicurata con la forza stessa del giudicato irrevocabile. La pubblica opinione e il sindacato parlamentare servono più come monito e freno anticipato, ma pur troppo sono insufficienti a ricondurre in ogni caso e con la certezza corrispondente alla legalità dell'ufficio, il potere che vien meno al proprio obbligo. Ai tempi nostri in ispecie, con le tendenze democratiche sempre più spiccate e vigorose, la pubblica autorità ha il maggiore interesse a porsi al riparo da ogni più o meno fondato sospetto di arbitrio, e soprattutto dall'accusa che spontanea sorge contro di lei ogni qualvolta misconosca o anche solo neglīga l'autorità del giudicato.

Detto ciò, io credo che l'onor. Cavasola sarà meco d'accordo nel riconoscere che, per dissipare il timor suo o per dirimere ogni dubbio sulla validità degli atti che si compiono da magistrati o da altri pubblici ufficiali, contro la cui nomina stia saldo il giudizio del tribunale supremo amministrativo che ne pronunziò la revoca, occorra assolutamente che a codesto giudizio non venga mai meno la forza necessaria per farsi osservare praticamente; io credo che il mio onorevole collega reputerà, al pari di me, inadeguato non solo, ma neppur correlativo all'indole del potere giurisdizionale, che si crede di aver costituito, il mero sindacato del Parlamento.

Chi ha pratica della vita politica, ben sa come sopra accusa di ingiustificabili resistenze ministeriali a decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato, non siasi mai posta una questione di fiducia parlamentare. Ond'è che senza la desiderata creazione di un tribunale amministrativo munito di piena giurisdizione con potestà esecutiva, non si riuscirà mai a dare alla giustizia amministrativa l'assetto conveniente all'alta missione cui essa è chiamata.

Dopo questo, non mi rimane che dire una parola intorno alla tanto, e non senza ragione, discussa biforcazione della IV Sezione nelle due famose Sezioni che si vorrebbero istituire nella nuova legge. Voglia, onor. Presidente del Consiglio, sentire anche la mia debole voce, debole non certo per il suono, ma per l'autorità. Io desidero che l'onor. ministro dell'interno, il quale, io penso, non deve avere forti ragioni, e tanto meno una ragione assoluta di tener troppo a questa biforcazione, voglia compiacersi di prendere in buon conto le osservazioni che furono fatte sulle gravi difficoltà, che dalla medesima inevitabilmente nascerebbero. Sia pure che l'art. 25 della legge vigente dica che la IV Sezione decide già ora anche nel merito: ciò significa che quante volte il ricorso impinga nella legittimità, la decisione comprenderà l'uno e l'altra, merito e legittimità.

Ma parmi evidente che non giovi affatto estendere codesta promiscuità oltre i limiti della legge vigente. Estendendoli verrebbe meno di gran lunga quell'indirizzo uniforme o armonico che le decisioni di legittimità importa, ben più che quelle di merito, abbiano a dare all'amministrazione attiva. È impossibile escludere i casi di promiscuità che non saranno certo meno frequenti davanti alla V Sezione di quello che già non sono davanti alla IV attuale. Nessuno imagina di imporre ai ricorrenti di rivolgersi alla giustizia contenziosa del Consiglio di Stato solo per l'una quando avesse motivi da far valere anche per l'altra domanda; e nessuno, io credo, vorrà una scissione che complichino la procedura e dia occasione anche a conflitti nel seno stesso della medesima giurisdizione, conflitti intestini per nulla edificanti.

Dopo averci a lungo riflettuto, a me è sembrato e sembra, che dalla difficoltà convenga uscire con una soluzione più semplice, più consona alle tendenze dei tempi nostri, sempre più manifeste nel senso di popolarizzare la intelligenza delle forme procedurali, e che in tal senso il meglio sia di avere un presidente solo, il quale distribuisca nelle due Sezioni la materia, secondochè egli stimi opportuno per l'ordine della trattazione e per la naturale convenienza inerente all'indole dei ricorsi che sono presentati. Io sono pertanto d'avviso che, col ritornar su questo punto, si gioverà al buon corso degli affari e si eviteranno molte difficoltà. Benchè

da lunghissimo tempo io abbia smesso la toga, non ho mai scordato quali fossero allora, e del resto sono, non so se peggiorate anzi, le abitudini che spesso prevalgono nel foro. Sollevare difficoltà è, per così dire, non di rado una delle abilità elevate a merito distinto dell'avvocato. E, quando pure si volesse rendere facoltativo soltanto, e non immancabile sempre, il patrocinio dell'avvocato, come si consigliava testè dall'onor. Pellegrini, che non vedo qui presente....

PELLEGRINI. Sono presente....

BRUSA. comunque si mantenga obbligatorio il patrocinio o lo si renda facoltativo, l'avvocato non mancherà mai, o quasi mai, di farsi innanzi quante volte siavi modo di svelare difficoltà esistenti o di provarle là dove la materia vi si presta per l'indole sua tanto facilmente. Ciò è, purtroppo, inerente più o meno alla natura delle cose e, dicasi pure, dell'uomo, che è gran parte della natura delle cose.

Io dunque pregherei anche su questo punto l'onor. Presidente del Consiglio, il quale ha certo studiato molto il problema che con la biforcazione delle Sezioni si mira a risolvere, e che grande esperienza deve avere acquistato in queste sottili materie dell'ordinamento della giustizia nell'amministrazione, e che meglio l'avrà acquistata anche di tant'altri, e di me soprattutto; io lo pregherei vivamente di volerci riflettere ancora, e domandarsi se non sia il caso di seguire il metodo della semplificazione. La giustizia più è semplificata nella sua amministrazione, più persuade coloro ai quali interessa, privati o enti morali ricorrenti e, in modo indiretto e generale, l'intera consociazione. Ho finito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Quarta.

QUARTA. Solo due parole, direi quasi, per fatto personale, in risposta al collega onorevole senatore Serena, il quale mi ha accusato di aver voluto combattere il progetto Sonnino, che non era in discussione. In verità parmi che l'accusa sia infondata. Vi erano parecchi precedenti progetti, tra i quali uno presentato dall'onor. Sonnino, ed altro presentato dallo stesso onor. Giolitti, che, in specie riguardo all'art. 41 della legge, seguivano un sistema del tutto diverso dall'attuale, in quanto ricorrevano al rimedio della inflizione di una multa per impedire la fre-

quenza delle eccezioni di incompetenza, mentre nell'odierno disegno di legge si propone un sistema più razionale, quello, cioè, di far giudicare le stesse Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, sulle sollevate eccezioni d'incompetenza, salvo poi il ricorso alla Corte di cassazione.

Ora, era naturale che nel discutere codesto progetto, presentato oggi dall'onor. Giolitti, io dovessi tener conto di tutti i progetti precedenti, e, tra essi, anche di quello autorevolissimo dell'onor. Sonnino; ed era pur naturale che nel confronto, che facevo, dovessi esprimere la mia opinione, come la ho espressa, che, cioè mi paresse il sistema attuale preferibile al sistema seguito dai progetti precedenti, che, teniamolo bene in mente, erano stati presentati, l'uno dall'onor. Sonnino, l'altro dallo stesso Presidente del Consiglio, onor. Giolitti.

Quindi manca proprio di ogni fondamento, ed è ingiusta la affermazione, che abbia io voluto esaminare e confutare il progetto Sonnino, che non era in discussione.

Dovevo tener conto di tutti i progetti presentati precedentemente, e quindi anche di quello dell'onor. Sonnino, appunto perchè, ripeto, autorevolissimo.

E qui permettano che dica anche due parole all'onor. ed amico carissimo senatore Pellegrini, sull'*eccesso di potere*.

L'onor. collega Pellegrini ha detto che, la legge del 1877, art. 3, ammette indistintamente il ricorso alla Corte di Cassazione, per qualunque eccezione di incompetenza ed eccesso di potere, o che siano nei rapporti tra l'autorità amministrativa e la giudiziaria, o che siano nei rapporti di diverse giurisdizioni speciali amministrative. E, se egli si attiene esclusivamente alla lettera dell'articolo terzo della precitata legge del 1877, ha ragione, perchè quell'articolo effettivamente non fa distinzione tra il caso in cui la incompetenza e l'eccesso di potere riguardino l'autorità amministrativa e la giudiziaria, ed il caso in cui riguardino altre speciali giurisdizioni, senza che nè sia in alcuna guisa interessata l'autorità giudiziaria.

Però nelle sue dotte e sempre conformi conclusioni il compianto Procuratore Generale senatore Auriti, che era stato gran parte nella discussione del progetto che poi divenne legge sui conflitti del 31 marzo 1877, come anche l'onorevole e del pari compianto Mantellini, avvo-

cato generale erariale, che fu relatore di quella legge sostennero sempre, e le Sezioni unite della Cassazione hanno sempre del pari giudicato, che, riguardata nella sua origine e nel suo spirito la disposizione dell'articolo 3 della legge del 1877, si rilevi ch'essa si riferisca unicamente alle questioni d'incompetenza o eccesso di potere, dove sia interessata l'autorità giudiziaria, avendo essa per unico oggetto di garantire la comune giurisdizione dalle possibili invasioni ed usurpazioni dell'autorità amministrativa, sicchè non possa avere applicazione là dove la eccezione di competenza, o di eccesso di potere si sollevi solo nei rapporti tra diverse autorità o giurisdizioni speciali amministrative o politiche. Questa è giurisprudenza costantissima delle Sezioni unite della Corte di Cassazione di Roma.

Debbo tuttavia dichiarare che, specialmente da qualche anno in qua, la dottrina si sia pronunciata in senso assolutamente contrario, sulla considerazione che secondo questa massima si vada incontro al grave inconveniente che rimangono senza giudice e quindi non possono dirimersi quei conflitti che sorgono tra speciali giurisdizioni amministrative.

Si è in proposito, tra altro, osservato che, se la legge del 1877 ha costituito un supremo tribunale di conflitti, allo scopo precipuo di evitare, che la giurisdizione ordinaria possa essere offesa dall'azione della autorità amministrativa, ciò non tolga che si sia inteso anche, mediante la istituzione di quel magistrato, di provvedere al modo, onde dirimere tutte le contestazioni che su questioni di competenza o di eccesso di potere possono sorgere fra giurisdizioni speciali. Poichè anche le giurisdizioni speciali amministrano giustizia, e devono essere rispettate e mantenute nei loro naturali confini, non altrimenti che la giurisdizione comune.

Ora io vedo con piacere che nella disposizione del progetto modificativo dell'articolo 41 della legge sul Consiglio di Stato, e dell'articolo 15 della legge 1^o maggio 1890 sulla giustizia amministrativa, si sia adoprata una allocazione che pare venga a risolvere la contesa nel senso, cui, in certo qual modo tende la dottrina attuale, che si abbia, cioè, a ritenere proponibile il ricorso alla Corte di cassazione, sempre che la contestazione cada sul difetto assoluto di giurisdizione di qualsiasi autorità

amministrativa, come specialmente propone che si abbia a chiarire col suo emendamento l'onorevole Cavasola.

E sotto questo rispetto io non potrei che fare plauso a quanto è stato osservato e proposto dai colleghi Pellegrini e Cavasola, poichè risponde a quelle, che sono le attuali aspirazioni ed esigenze della dottrina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serena.

SERENA. Credo che il mio egregio amico senatore Quarta non abbia inteso perfettamente il senso delle mie parole. Infatti, io non ho biasimato il sistema da lui seguito nel sostenere il disegno di legge ministeriale, che non è stato neppure da me combattuto. Io ho accennato a lui quando ho detto che, pur avendo dinanzi a me tutti i disegni di legge su questa materia, a cominciare da quello del 1897 dell'onorevole Di Rudini, non intendevo farne uno studio comparativo, seguendo così il sistema seguito dal mio amico senatore Quarta, il quale non solo aveva sostenuto da pari suo il disegno di legge, ma aveva nello stesso tempo combattuto un altro disegno di legge che non era in discussione, perchè fu dal Ministero ritirato.

In tutto ciò non vi è stata, nè poteva esservi, alcuna idea di offendere l'egregio amico, nè egli può ritenere che nelle mie parole vi sia stata qualche cosa di men che cortese al suo indirizzo, perchè conosce da molto tempo quale sia l'affettuosa stima che io nutro per la sua persona.

PRESIDENTE. Mi sembra che, dopo lo sviluppo preso da questa discussione, sarebbe troppo tardi oggi per udire i discorsi del relatore e del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

Perciò, se il Senato non dissente, non essendovi altri oratori iscritti, io dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola al relatore ed al ministro dell'interno.

Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Domani non vi sarà seduta pubblica, ma riunione degli Uffici, alle ore 15, per la quale leggo l'ordine del giorno:

- a) loro costituzione;
- b) esame dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore dell'Ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti in Sicilia (N. 435);

Estensione ai membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti delle disposizioni dell'art. 202 del Regio decreto sull'ordinamento giudiziario in data 6 dicembre 1865, n. 2626 (N. 438);

Assicurazione obbligatoria dei contadini per gli infortuni sul lavoro (N. 440).

c) ammissione alla lettura di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Canevaro.

La prossima seduta pubblica avrà luogo lunedì, alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

I. Interpellanza del senatore Cerruti Alberto al ministro della guerra per sapere se e quando intenda provvedere alla nuova sistemazione della Piazza di Genova; in modo da poter sopprimere tutte le numerose servitù militari che dipendono da quelle vecchie opere di fortificazione addossate alla città, che non sono più rispondenti alle necessità della difesa.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento degli Istituti per la Giustizia amministrativa (N. 385-A - *Seguito*);

Codice penale militare (N. 201);

Codice di procedura penale militare (N. 202);

Ordinamento giudiziario militare (N. 203);

Separazione della frazione di Pratella dal comune di Prata Sannita e sua costituzione in comune autonomo (N. 423);

Sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina (N. 249);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 6 febbraio 1907 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CLIX

TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Corte dei conti — Nomina a senatore del dottor Ernesto Di Broglio — Ringraziamenti della famiglia del defunto senatore Miceli — Lettura di un disegno di legge del senatore Canevaro — Il senatore Cerruti Alberto svolge una interpellanza al ministro della guerra, intorno alla nuova sistemazione della piazza di Genova, e ad esso si unisce il senatore Del Mayno — Risposta del ministro della guerra e replica dell'interpellante — L'interpellanza è esaurita — Si annunzia un'interpellanza del senatore Pisa ai ministri delle poste e dei telegrafi e della marina — Si riprende la discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli istituti per la giustizia amministrativa » (N. 385-A) — Dopo i discorsi del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e del relatore, senatore Guala, si passa alla discussione degli articoli — Innanzi di esaminare l'articolo 1, si mette in discussione l'articolo 2-bis proposto e svolto dal senatore Cavasola; il Senato, in seguito ad osservazioni del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, del relatore, senatore Guala, e del senatore Giorgi, dell'Ufficio centrale, non lo approva — Presentazione di un disegno di legge — Ripresa della discussione — Dopo osservazioni del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, del senatore Serena, del relatore, senatore Guala, del senatore Giorgi, dell'Ufficio centrale, e dei vari senatori proponenti emendamenti, si approvano successivamente i 16 articoli del disegno di legge con modificazioni al 1° del senatore Arcoleo, al 2° del senatore Cavasola, al 5 dei senatori De Cupis e Rossi Luigi, al 7 e al 9 del senatore Quarta, e al 15 del senatore Rossi Luigi — Il senatore Cavasola svolge un suo articolo aggiuntivo, sul quale, però, non insiste, udite le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Lo stesso senatore Cavasola fa una raccomandazione, relativamente alla Tabella degli stipendi del personale del Consiglio di Stato, che è accettata dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — La tabella è approvata — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, degli affari esteri, e del tesoro.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Messaggio
del Presidente della Corte dei Conti.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di un messaggio della Presidenza della Corte dei conti.

FABRIZI, segretario, legge:

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867 n. 3853, il sottoscritto ha l'o-

nore di partecipare a V. E. che, nella seconda quindicina del volgente mese, non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Per il Presidente
« COTTI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Nomina di senatore.

PRESIDENTE. Ho l'onore di annunciare al Senato che, con decreto Reale in data 3 febbraio 1907, è stato nominato senatore del Regno il sig. Di Broglio nobile dott. comm. Ernesto, Presidente della Corte dei conti.

Questo decreto sarà trasmesso alla Commissione incaricata della verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del senatore Miceli ringrazia per la commemorazione fatta in Senato per onorare la memoria del caro estinto.

Lettura di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Avendo gli Uffici autorizzata la lettura di un progetto di legge di iniziativa del senatore Canevaro « Concessione di una lotteria a favore della Presidenza generale della Lega Navale Italiana », ne do lettura:

Articolo unico.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a concedere, con esenzione di tasse, una Lotteria nazionale per la somma non eccedente L. 1,500,000 a favore della Presidenza generale della « Lega Navale Italiana ».

Il programma di esecuzione della lotteria si approverà con lo stesso decreto Reale che ne autorizzerà la concessione.

A seconda delle prescrizioni del nostro regolamento, si deve ora stabilire il giorno in cui questo disegno di legge potrà essere svolto; siccome si tratta di una legge brevissima, il cui svolgimento non importerà certamente una grande perdita di tempo, e d'altra parte è bene che possa passare presto agli Uffici per seguire l'ulteriore suo corso, così,

se il Senato non ha difficoltà, propongo che questo disegno di legge sia svolto nella seduta di posdomani, vale a dire il giorno 6 di questo mese.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

Svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Svolgimento della interpellanza del senatore Cerruti Alberto così concepita:

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro della guerra, per sapere se, e quando, intenda provvedere alla nuova sistemazione della piazza di Genova; in modo da poter sopprimere tutte le numerose servitù militari che dipendono da quelle vecchie opere di fortificazioni addossate alla città che non sono più rispondenti alle necessità della difesa ».

L'onor. Cerruti Alberto ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

CERRUTI A. Sono lieto che l'onor. ministro della guerra conosca perfettamente la piazza di Genova, perchè ciò mi dispensa dall'esporre particolari (che certamente sarebbero poco opportuni per dimostrare la necessità di dare a quella piazza una nuova sistemazione, affinché essa possa corrispondere al suo scopo.

So che egli è convinto di tale necessità, e non insisto su questo argomento.

Ma credo mio dovere di chiamare l'attenzione del Governo sulle difficili condizioni in cui si trova la città di Genova, a causa del ritardo frapposto nel por mano ai lavori necessari per la detta nuova sistemazione delle opere di difesa.

Stretta fra i monti ed il mare, quella città in continuo sviluppo, ha assoluto bisogno di estendersi; e dalla parte orientale si è già notevolmente ingrandita al di là dell'antica cinta, la quale penetra così in mezzo alla città, dividendola in due parti.

Anche alcuni dei forti staccati si trovano già compresi nell'abitato della città; ed è facile immaginare quante sieno le difficoltà create dalle servitù militari dipendenti dall'esistenza di quella cinta e di questi forti.

Dal momento che per la difesa della piazza, fu riconosciuta la necessità di portare più in fuori e più in alto i forti staccati, e l'inutilità

dei tratti più bassi della cinta, parmi che sia giustificata l'impazienza della cittadinanza genovese di voler rimosso quell'ostacolo al necessario ingrandimento della città.

Quella cittadinanza è conscia della grande importanza d'impedire, in caso di guerra, che il nemico s'impadronisca del porto di Genova, e si rassegna a sopportare il peso delle servitù imposte dalla necessità della difesa. Ma oramai tutti sanno che le opere attuali, sia per la loro posizione, sia per il loro armamento, non sono affatto sufficienti per proteggere la città; e perciò si manifesta un malcontento per quel peso che, ritenuto superfluo, appare ingiusto.

So che al Ministero della guerra esistono già gli studi per la nuova sistemazione della piazza di Genova: ma lo scopo della mia interpellanza è quello di spingere l'onor. ministro a volere sollecitare l'attuazione di quei progetti.

Se si tien conto del valore delle numerose aree che si potrebbero alienare con la soppressione di due lunghi tratti di cinta, di alcuni forti staccati e di molte batterie, non è certo la spesa che possa spaventare per l'esecuzione del piano già studiato, che corrisponde alle imperiose necessità della difesa e soddisfa ai bisogni della città.

Spero che l'onor. ministro della guerra potrà darmi qualche assicurazione sull'epoca in cui intenda risolvere tale importante questione. *(Bene).*

DEL MAYNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL MAYNO. Sono lieto che la prima volta che io ho l'onore di prendere la parola in quest'alto consesso sia per parlare a favore di Genova, dove ebbi l'ultimo comando attivo e dove ricevetti cordiale ospitalità. Restando là quattro anni ho potuto constatare come quella città, in continuo progresso nell'industria e nei commerci, è soffocata tra il mare ed i monti e deve conquistare ogni palmo di terreno scavando colline e scalpendo montagne: ogni metro di terra piana ha un valore enorme. Ora, come ha detto l'amico mio, senatore Cerruti, Genova ha l'ansia di respirare meglio e quelle vecchie fortificazioni medioevali, che la repubblica di Genova elevò a propria tutela, sono ormai una corazza da mettere negli arsenali, o meglio nei musei.

Coi progetti, che per quanto mi consta, sa-

rebbero in animo di attuarsi dal Ministero quanto prima, non si scemerà di nulla la forza difensiva della piazza; di modo che, conscio dei bisogni e delle tante necessità impellenti, non sarò io certo quello che chiederà che il ministro della guerra si impegni a che il frutto di queste vendite attuali abbia da essere riservato alla difesa di Genova.

Ma altri forti ed importanti, il cui terreno è di enorme valore, possono e debbono essere alienati, e rappresentano milioni; ora io chiederei che, per l'avvenire, il ministro si impegni che il denaro ricavato sia tutto, o almeno in gran parte, dedicato alla difesa di Genova. Genova attuale è il primo porto d'Italia ed uno dei primi del mondo: quando abbia avuto quello sviluppo che ha diritto di avere e che l'Italia reclama che abbia, rappresenterà ancora un reddito maggiore di quello stragrande che ha al presente. E questo sarà un'attrattiva ancor più forte per un eventuale nemico, il quale tenterà di distruggerla od almeno di eliminarla per un lungo periodo di anni.

L'interesse d'Italia è che ci sia la pace; ma che in caso di guerra Genova sia forte. *(Bene).*

VIGANÒ, *ministro della guerra.* Domando di parlare.

VIGANÒ, *ministro della guerra.* Divido ampiamente l'opinione degli onorevoli senatori Cerruti e Del Mayno, sulla convenienza di provvedere perchè si sistemi sollecitamente la difesa della piazza di Genova secondo gli odierni concetti di guerra, e perchè, nel tempo stesso, si dia mezzo a quella splendida città di allargarsi e di rinnovarsi, rimuovendo gli ostacoli che oppongono le vecchie fortificazioni. Il mio interesse per la vitale questione si è reso manifesto recentemente, mediante disposizioni, date da me, per le quali vengono radiate dal novero delle fortificazioni dello Stato parecchie vecchie batterie della piazza di Genova. Le enumero: è radiata la batteria Strega Superiore, la batteria ai Quartieri Nuovi, la batteria Fondo Molo Vecchio, e la batteria Radice Molo Nuovo, quella di S. Simone Concessione e Belvedere Superiore. Ed a questo radiamento di batterie, fatto perchè giudicai quelle opere inutili alla difesa, si è accompagnata la radiazione di tutto il tratto della cinta a terra, che è compresa tra il Castellaccio e la Fagliata di Monte Sano, perchè pure questo tratto di cinta

giudicai inutile, come le batterie or ora nominate, alla difesa. Per tal modo, abolito il vincolo delle servitù militari relative a queste fortificazioni, a larghe distese di terreno, adiacenti a queste opere, è data la libera disponibilità per chi le possiede, con evidente gran vantaggio dell'edilizia e dell'industria. E così pure rimangono disponibili le opere stesse, per cederle alle iniziative pubbliche e private di Genova, che, come è noto, non fanno difetto.

Nè intendo di fermarmi qui, poichè, ripeto, è mia ferma e cara aspirazione quella di cercare di provvedere nel minor tempo possibile a una efficace sistemazione difensiva della piazza di Genova, e nel tempo stesso di lasciar libero lo sviluppo edilizio di quella splendida città. Così spero di potere aggiungere, tra non lungo tempo, ai provvedimenti or ora enumerati, altri che daranno pur grande vantaggio allo sviluppo edilizio ed industriale di Genova. Darò queste altre disposizioni appena avrò i mezzi; e magari li potrò avere in parte dalle alienazioni dipendenti dai forti radiati, appena avrò, dico, i mezzi per far costruire nuove opere in punti più elevati e staccati, le quali la difesa di Genova efficacemente assicureranno.

CERRUTI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI A. Ringrazio l'onor. ministro della guerra per la sua risposta, della quale mi dichiaro soddisfatto, con qualche riserva.

Ho accolto con piacere l'annuncio delle decisioni prese per iniziare la radiazione di vecchie opere di fortificazione ritenute inutili per la difesa della piazza di Genova. Ma ho notato che l'onor. ministro ha accennato soltanto ad opere del fronte a mare e della parte orientale della città, senza parlare affatto della cinta occidentale.

Ora anche da questa parte è evidente la necessità di portare più in fuori le opere di difesa, e la inefficacia di tutta la parte bassa della cinta. Perciò anche questa potrebbe venire radiata ed alienata subito, in modo da concorrere a provvedere le somme occorrenti per la costruzione delle nuove opere.

Mentre ringrazio l'onor. ministro per le buone disposizioni da lui adottate, per iniziare la soluzione dell'importante e vitale questione della sistemazione della piazza di Genova, debbo insistere nella preghiera che quelle buone dispo-

sizioni sieno presto completate e condotte a termine.

È assolutamente urgente di permettere alla città di Genova di respirare un po' più liberamente di quanto non le sia ora concesso; specialmente per quei due tratti di cinta che, sebbene non più adatti alle necessità della difesa, si sono conservati finora con le relative servitù militari. Ma è anche urgente, per l'interesse nazionale, di porre quella piazza in grado di poter soddisfare al suo compito in caso di guerra.

Raccomando perciò all'onor. ministro di voler accelerare, quanto più è possibile, l'esecuzione del progetto, già studiato dalle competenti autorità militari.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, l'interpellanza è esaurita.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato la seguente domanda di interpellanza, del senatore Pisa: « Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri delle poste e dei telegrafi e della marina circa i propositi del Governo per i servizi marittimi in vista dell'ormai non lontana scadenza delle convenzioni ad essi relative ».

Non essendo presenti i ministri delle poste e della marina, prego l'onor. Presidente del Consiglio di comunicar loro questa domanda di interpellanza, affinchè possano far sapere al Senato se e quando intendano darvi risposta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Informerò i ministri delle poste e della marina della presentazione di questa domanda di interpellanza.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Riordinamento degli istituti per la giustizia amministrativa » (N. 385-A).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli istituti per la giustizia amministrativa ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di venerdì si è chiusa la discussione generale su questo disegno di legge, riservando la parola al relatore ed all'onor. Presidente del Consiglio.

Ha quindi facoltà di parlare l'onor. Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il compito mio nel difendere questo disegno di legge è reso molto facile dall'andamento della discussione nella passata seduta; poichè in realtà nessuno degli onorevoli senatori, che hanno preso la parola, combattè il principio fondamentale di questa legge, e cioè la necessità assoluta di provvedere all'ordinamento della giustizia amministrativa, e provvedervi aumentando le forze della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Non parlerò dei singoli emendamenti, perchè di questi sarà opportuno discorrere in occasione della discussione degli articoli, e dopo sentite le conclusioni della Commissione centrale. Mi limiterò a rispondere agli onorevoli oratori riguardo alla questione, direi fondamentale del dissenso, che vi può essere intorno al modo di raggiungere lo scopo a tutti comune.

Il punto che principalmente ha dato luogo ad obiezioni in sensi diversissimi, come dirò poi, è la distinzione della giustizia amministrativa in due Sezioni, una delle quali debba avere competenza per le questioni di legittimità degli atti amministrativi, e l'altra debba pronunciare nei casi in cui la giustizia amministrativa è competente ad entrare nel merito della controversia.

Le ragioni per le quali il Ministero ha creduto necessario di seguire quel sistema, che ho visto con grande soddisfazione accolto all'unanimità dalla Giunta centrale, sono state principalmente due.

Una è soprattutto essenziale per il buon andamento dell'amministrazione, ed è quella di evitare più che sia possibile la contraddizione nelle decisioni. La contraddizione dei giudicati nel diritto privato ha delle conseguenze dannose, ma che si limitano alle parti in causa; qui invece dove si tratta di applicare leggi di amministrazione, che hanno applicazione estesa ed uniforme nel Regno, la esistenza di giudicati contraddittorii ha conseguenze veramente disastrose. Supponiamo che una stessa questione, ad esempio quella se le elezioni si debbano fare con le liste vecchie o con le nuove sia giudicata in modo diverso dalle due Sezioni contenziose, l'amministrazione si troverebbe nella impossibilità di dare istruzioni e non saprebbe come regolarsi. Queste contraddizioni che succedono in pratica, non creano dif-

ficoltà quando si verificano nello stesso collegio giudiziario che muta avviso, perchè allora il Governo segue l'ultima giurisprudenza, e si trova a posto. Ma quando sono due tribunali ugualmente competenti, che emanano due decisioni contraddittorie non si può più avere una norma sicura.

V'è poi l'altra considerazione secondaria, inquantochè più che importanza reale ha solo apparenza per il pubblico, ma che non va trascurata. Le controversie di cui si tratta frequentemente prendono il carattere di questioni politiche o per lo meno di questioni di lotta locale molto acre. Ora è bene che il giudice sia stabilito organicamente, e non dipenda dal caso o da volontà di qualche persona il delegare il giudizio delle questioni stesse ad una Sezione piuttosto che ad un'altra. È perciò conveniente che il giudice sia fissato dalla legge e si sappia che ha giudicato chi doveva giudicare, e che la questione non poteva essere giudicata da altro magistrato.

Queste due considerazioni sono le principali per cui il Ministero ha creduto di non creare due Sezioni con eguale giurisdizione, altrimenti non sarebbe possibile evitare la contraddizione nei giudicati.

A questo sistema sono state fatte delle obiezioni diverse. Il senatore Serena ha sostenuto la tesi più ampia: limitatevi ad aumentare il personale e lasciate tutto come sta; riducete la legge a questo punto solo, di aumentare il numero dei consiglieri e referendari, e non apportate altre modificazioni.

Questa proposta, intanto non risolverebbe altre questioni sulla necessità della cui soluzione si è tutti d'accordo: per esempio quella della perenzione d'istanza. Vi sono forse migliaia di ricorsi abbandonati dalle parti, e che figurano come arretrati di giustizia, mentre non sono che fogli di carta i quali non hanno valore, perchè le parti hanno abbandonato la controversia. Ora perchè non stabilire nella legge per la Giustizia amministrativa lo stesso principio, che vige per tutti i tribunali del mondo, e cioè, che quando una causa è abbandonata da un certo tempo s'intende che venga cassata dal ruolo? Sono molte le disposizioni contenute in questo disegno di legge, che potrei citare, le quali rendono più semplice e più rapida la procedura, e contribuiscono potentemente a

raggiungere il fine comune a tutti, di rendere più efficace e pronta la giustizia amministrativa.

Ad ogni modo, lasciando le cose come sono, cioè una Sezione sola con un maggior numero di giudici, si va incontro decisamente a quel danno, cui ho accennato, dell'incertezza della giurisprudenza.

Il senatore Cavasola ha proposto di creare due sezioni, ciascuna col suo presidente, le quali abbiano però giurisdizione uguale; gli affari potrebbero andare promiscuamente all'una o all'altra. Il senatore Pellegrini, andando più in là, ha detto che forse è più opportuno creare tre sezioni, perchè il numero dei ricorsi va crescendo continuamente.

Ora il giorno in cui vi fossero due sezioni le quali tutte e due avessero la stessa giurisdizione, tutte e due avessero un presidente, io non saprei più chi dovrebbe decidere, nè quale sarebbe la sezione competente, anzi il giudicato si renderebbe impossibile, perchè non vi sarebbe nemmeno un presidente unico che con la sua autorità potesse derimere questi conflitti di giurisdizione.

Il senatore Brusa aveva proposto precisamente due sezioni con un presidente solo per ottenere il risultato, che questo unico presidente potesse in qualche modo esercitare la sua autorità e impedire delle contraddizioni di giurisprudenza. Ma evidentemente il presidente che non interviene alle sedute non può esercitare nessuna autorità; il presidente non potrebbe far altro che distribuire gli affari fra le due sezioni nel modo che a lui sembrasse più opportuno; e in questo caso si andrebbe incontro all'altra difficoltà che accennai, cioè di lasciare che il giudice sia volta per volta designato per volontà di una persona. Ora in queste questioni, le quali eccitano molte volte delle passioni aspre, specialmente nei conflitti dei partiti locali, è bene che il giudice sia stabilito dalla legge.

L'onor. Arcoleo propose un altro sistema: quello di dividere la competenza fra le due sezioni, secondochè si tratti di decreti di autorità inferiori (autorità locali) o di decreti dell'amministrazione centrale, ed accennò al modo come si potrebbe fare questa divisione. Io gli devo fare notare che con questo sistema non si impedisce in primo luogo la contraddizione di

giudicati, poichè lo stesso articolo della legge viene applicato dalle autorità locali come dalle autorità centrali. Gli cito un caso pratico: Le questioni di spedalità contemplate dall'art. 81 della legge 17 luglio 1890, ove, se si tratta di un conflitto fra due comuni della stessa provincia, giudica l'autorità provinciale, e se si tratta di due comuni di provincie diverse, giudica l'autorità centrale; ma l'una e l'altra applicano la stessa legge, e quindi possibilità di contraddizioni tra i giudicati. Dippiù credo che la distinzione avrebbe quest'effetto, di dare un numero enorme di affari a quella Sezione che avesse tutti i ricorsi contro i provvedimenti delle autorità locali, che sono più numerosi, e l'altra sezione avrebbe una quantità assai scarsa di affari, quantunque più gravi, perchè gli affari dipendenti dall'amministrazione centrale son sempre minori.

Del resto come il Senato vede, tanti sono stati gli oratori che hanno preso la parola, e altrettanti sono stati i sistemi proposti, il che dimostra la difficoltà di trovarne uno che possa ottenere un largo consenso.

In questa contraddizione di opinioni da parte di uomini di tanto valore io credo che la migliore soluzione sia quella di attenersi non dico alla proposta del Governo, (perchè la considero come fatta da persona che non ha una grande autorità) ma al voto unanime dell'Ufficio centrale del Senato, che certamente rappresenta quanto di più alto vi possa essere in questo argomento.

Io ripeto: con la soluzione che è stata proposta noi otteniamo questi due risultati: che il giudice è stabilito dalla legge, e non vi è contestazione sulla scelta; noi evitiamo fin dove è possibile evitarlo, la contraddizione di giudicati, contraddizione che, in materia di diritto pubblico e di diritto amministrativo è dannosissima, perchè rende molte volte quasi impossibile all'amministrazione il sapere come regolarsi.

L'onor. Arcoleo osservò anche che talvolta s'impugna ad un tempo la legittimità e il merito, ed egli domandava: come si regola allora?

Evidentemente è competente quella Sezione che ha diritto di giudicare nel merito, perchè chiunque sia chiamato a giudicare intorno ad un provvedimento, comincia ad esaminare se

il provvedimento è legittimo, poi passa all'esame del merito stesso. Io credo che su questo punto non vi possa esser dubbio sull'interpretazione della legge.

L'onor. senatore Serena, ed anche altri oratori, sollevarono la controversia se convenisse di dare alle Sezioni contenziose (IV e V) il diritto di giudicare della propria competenza.

Riguardo a questo punto io credo che le risposte date dal senatore Quarta non possano lasciare alcun dubbio. In primo luogo è principio costante di diritto, osservato in tutte le legislazioni, che il giudice comincia a vedere se è competente a dare la sentenza che gli è richiesta; quando ha riconosciuto la propria competenza allora giudica la controversia. La parte che non è soddisfatta di questa sentenza si vale dei rimedi giuridici, e in questo caso si vale del ricorso alla Corte di cassazione.

Questa disposizione non solo è una necessità per dare alla giustizia amministrativa quella stessa autonomia, che hanno tutti gli altri tribunali, ma serve anche ad evitare quei ricorsi dilatori, di cui così ampiamente ha parlato il senatore Quarta. Infatti noi vediamo che dei ricorsi portati in Corte di cassazione, in via preliminare, nemmeno il 15 per cento sono stati accolti, tutti gli altri sono stati giudicati infondati. Questo fatto mi dimostra che è entrato nella consuetudine di coloro che ricorrono alla IV Sezione di adottare tale espediente come metodo dilatorio. Ed io credo che uno dei requisiti fondamentali per la giustizia, sia quello di essere pronta più che sia possibile.

È stato anche criticato a proposito di questa questione la locuzione dell'art. 41, dove si dice che il ricorso in Cassazione è proponibile soltanto per « assoluto difetto di giurisdizione » del Consiglio di Stato; ed anche qui i critici furono molti, ma non furono d'accordo tra di loro, perchè il senatore Cavasola vorrebbe invece dire: « per assoluto difetto di competenza dell'autorità amministrativa ».

Ora io credo che questa formula non sarebbe esattissima, perchè l'autorità amministrativa può essere competente anche in materie che non rientrano nella sfera della giurisdizione contenziosa del Consiglio di Stato. Per esempio, con questa formula si potrebbe ritenere la competenza del Consiglio di Stato anche in affari politici, perchè un provvedimento amministra-

tivo può essere al tempo stesso un atto politico del Governo, mentre come tale sfugge alla competenza delle Sezioni contenziose. Perciò ritengo che la formula adottata di assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato sia assai più precisa e più completa.

Il senatore Arcoleo poi andrebbe più in là, e vorrebbe sostituire invece la formula: « per eccesso di potere »; ma nello spiegare questa sua formula, egli ha dichiarato che riterrebbe a suo avviso che essa comprendesse anche l'abuso di un potere che si ha. Ora se noi entriamo in questo campo, non vi è più limite nell'impugnare le decisioni delle Sezioni contenziose. Io credo che il solo caso in cui sia conveniente, sia legittimo l'ammettere il ricorso alla Corte di Cassazione, sia proprio il caso in cui le Sezioni contenziose abbiano giudicato fuori della loro competenza.

Il senatore Cavasola ed il senatore Brusa hanno sostenuto, non come proposta concreta per oggi, ma come un avviamento da darsi per l'avvenire, alla convenienza dell'istituzione di un vero Tribunale supremo amministrativo. Io credo che l'istituzione di un Tribunale supremo amministrativo nulla aggiungerebbe come sostanza alla giustizia amministrativa, che si svolge oggi dinanzi al Consiglio di Stato; sarebbe un ente che avrebbe forse un presidente di più, ma non avrebbe autorità maggiore di quella che si dà, e che si potrà ampliare in seguito, al Consiglio di Stato.

Ritengo d'altra parte che le tradizioni del Consiglio di Stato in Italia sono così gloriose e così importanti, che per sé stesse costituiscono già una forza che sarebbe male distruggere, ed il giorno in cui il Consiglio di Stato fosse ridotto esclusivamente ad essere il consulente del potere esecutivo, certamente esso non avrebbe più l'importanza che ha oggi.

D'altra parte il creare un Tribunale separato e distinto, toglierebbe anche un mezzo per assicurare un buon andamento della giustizia amministrativa che consiste in questo: di avere sotto mano un complesso di personaggi di grande valore giuridico, che si possano destinare alle Sezioni del contenzioso, o alle Sezioni che danno i pareri al Governo, secondo le loro migliori attitudini. Io credo che l'avere la scelta di persone sia un mezzo che permette di dare un maggior valore al corpo collegiale, e ripeto, a mio avviso,

sarebbe un male il togliere di mezzo questa grande forza che è una tradizione quasi ultra secolare del Consiglio di Stato, il quale ha dato costantemente prova della sua indipendenza e della sua dottrina, e che ha acquistato, con questi precedenti, un'autorità che un altro corpo impiegherebbe lungo tempo prima di conseguire.

D'altronde questa distinzione di una gran quantità di Tribunali credo che sia più male che bene. Aggiungo che il giorno in cui si istituisse un Tribunale supremo amministrativo, sarebbe necessario istituire un altro Tribunale dei conflitti, e forse l'istituzione di questo Tribunale dei conflitti sarebbe più giustificabile che non il provvedimento di separare nel Consiglio di Stato le attribuzioni del contenzioso.

Ad ogni modo tanto il senatore Cavasola che il senatore Brusa non fecero proposte concrete, quindi mi sono sentito solo obbligato ad esprimere i miei dubbi, senza escludere che questi argomenti possano formare oggetto di studi per l'avvenire.

Parlarono tanto il senatore Rossi, quanto il senatore Cavasola, del ricorso straordinario al Re, riguardo al quale il disegno di legge che stiamo discutendo non ha fatto altro che stabilire un termine di 180 giorni. Quanto a questa disposizione nè l'uno nè l'altro dei senatori fecero obiezioni. È evidente la convenienza che il privato il quale voglia ricorrere contro un atto del potere esecutivo, non debba attendere a reclamare il giorno in cui una deliberazione non sarebbe più praticamente attuabile.

Il senatore Cavasola sostenne anzi l'opportunità (senza farne proposta concreta) che si stabilisca anche un termine per gli annullamenti d'ufficio dei provvedimenti illegali.

Credo che sarebbe molto difficile giungere a stabilire questo termine senz'andare incontro a gravi inconvenienti. Infatti non si tratta più di ricorsi d'interessi privati, si tratta di provvedimenti adottati nell'interesse pubblico, i quali possono essere dettati da gravi considerazioni d'ordine pubblico e di moralità, insomma da considerazioni altissime. Il togliere al Governo la possibilità di annullare un atto contrario alle leggi soltanto, perchè il Governo non si accorse dentro un dato tempo che questo provvedimento era illegale, credo che sarebbe pericoloso. Ad ogni modo proposta concreta non

mi fu fatta, e questa è materia da risolversi, ma io reputo molto difficile il poterlo fare.

Il senatore Rossi invece propose, o almeno accennò, che si sarebbe addirittura potuto sopprimere questo ricorso al Re in via straordinaria, portato dall'articolo 12 n. 4 della legge fondamentale sul Consiglio di Stato.

Questa soppressione, a mio avviso, non sarebbe una cosa buona. Intanto ieri uno dei membri dell'Ufficio centrale, interrompendo il senatore Rossi, sottovoce, gli fece una prima risposta al riguardo che, cioè, il ricorso straordinario al Re costituisce una giustizia gratuita, giacchè esso non costa che il foglio di carta per ricorrere al Governo, e quando si ha sotto mano una forma di giustizia così semplice e così economica, il sopprimerla potrebbe portare degli inconvenienti.

Ma vi sono altre considerazioni in contrario alla proposta del senatore Rossi. Vi sono dei casi in cui l'interessato, anche per la sua alta posizione sociale, (per esempio un generale dell'esercito od un alto funzionario dello Stato) non ama intentare una lite contenziosa contro il Governo e desidera soltanto richiamare la sua attenzione intorno ad un atto che crede lesivo dei suoi interessi. Ed in questi casi, siccome il ricorso va al Consiglio di Stato ed è esaminato con tutte le garanzie possibili, evidentemente, la persona che ricorre a questa forma di giustizia ha per sè una garanzia molto seria.

Io, per esempio, posso affermare che non ricordo di non aver accolto un parere del Consiglio di Stato; non mi sono mai allontanato da un parere a Sezioni unite sopra un ricorso a Sua Maestà.

Ma poi v'è anche una terza considerazione, che io credo debba essere tenuta in conto, ed è questa: Quando si tratta di ricorsi contenziosi, il principio che non possa essere contestato, in via contenziosa, alcun atto politico del Governo va mantenuto rigidamente, perchè non è possibile lasciare che un Tribunale, per quanto sia alto, entri negli affari del Governo, e negli atti che abbiano un carattere politico. Quando, invece, si tratta di un ricorso al Re, siccome il provvedimento è dato da quella stessa autorità che detiene il potere esecutivo, e che esercita il potere politico, essa può talvolta indursi,

di fronte a ragioni valide, a modificare un atto anche se dato per considerazioni politiche.

Io credo che, per queste tre considerazioni, sia bene mantenere questa forma di rimedio straordinario. Riconosco che essa non sarà frequentemente invocata, ora che esiste la giustizia amministrativa, ora che il Parlamento tende a dare a questa giustizia amministrativa dei mezzi per procedere più rapidamente e sollecitamente; ma sopprimere addirittura questa forma di ricorso straordinario non credo sia cosa opportuna.

Il senatore Cavasola ed il senatore Brusa parlarono pure della esecuzione delle sentenze.

Il senatore Cavasola riconobbe, ed io lo ringrazio, che nè il ministero della guerra nè il ministero degli interni, hanno mai ommesso di eseguire le sentenze; citò invece qualche caso in contrario relativo ad altri ministeri. Veramente egli ha dovuto andare a cercarle in tempi molto remoti; ad ogni modo non ha detto come si può provvedere all'esecuzione delle sentenze; accennò solo che il problema è molto difficile. Infatti si vuole costituire un altro potere esecutivo: ma se anche esso non eseguirà le sentenze, che cosa faremo? Siamo di fronte ad una questione di responsabilità ministeriale: v'è una sentenza, il Governo ha il dovere di eseguirla. Il ministro che non la eseguisce manca al suo dovere, e può essere chiamato nella forma costituzionale, come in tutte le consimili questioni, responsabile. È anzi uno dei casi più chiari e più netti, perchè si è di fronte ad una sentenza contro la quale è inutile discutere. Qui entriamo nel campo della responsabilità ministeriale. È dal 1878 che se ne parla; si sono fatti progetti ma non si sono mai concretati in legge. Credo che faremo meglio votare questa legge indipendentemente dalla risoluzione dell'altra questione, poichè temo che passerà un tempo molto lungo prima che vi si giunga.

L'onor. senatore Arcoleo ha chiesto che si facessero delle riforme più radicali: io ho cominciato premettendo che questa è una legge di ritocco della giustizia amministrativa, che tende a rimuovere gli ostacoli più diretti e più immediati, ma non ho preteso che essa costituisse una riforma radicale. Ritengo che in questa materia soprattutto, sia bene procedere a gradi, poichè le grandi riforme, le grandi trasformazioni, per parecchi anni producono più

male che bene, ed io credo che intanto restaurare l'andamento della giustizia amministrativa sia il mezzo più pratico. Ma concordo con l'onorevole Arcoleo nel ritenere che vi sarà un lungo cammino ancora da fare.

Egli ha pure lamentato che molte delle nostre leggi hanno anche tolto soverchia responsabilità ai ministri, e questo io l'ammetto perchè realmente con una esagerata diffidenza, alcune delle leggi, una delle quali egli ha ricordato, sono giunte a questo punto, che il Governo non ha più il mezzo di provvedere e quindi non ha più nemmeno alcuna responsabilità. Andiamo così verso un Governo di irresponsabili, ciò che è forse la peggiore forma che possa esservi.

L'onorevole Arcoleo ha chiesto, e me l'ha testè ricordato con una sua interruzione, che si provvedesse allo stato degli impiegati. Riconosco l'opportunità di tale legge. Io stesso fui relatore vent'anni fa di un disegno di legge su questa materia, che certo non era il primo che si facesse. Nella relazione notai che erano già dodici o quindici anni che l'argomento era in discussione, e che ancora nulla si era fatto. Certo questa legge è una delle più difficili a farsi perchè il voler fare una legge unica, che regoli amministrazioni diversissime come sono le amministrazioni dello Stato, è cosa che offre le più grandi difficoltà. Infatti o la legge si limita a delle enunciazioni di principî generali, ed allora non fa che consolidare lo stato attuale dei fatti, oppure vuole discendere fino ai più minuti particolari, e allora si ha una casistica, cioè, tante leggine speciali quante sono le amministrazioni, oppure si rischia di mettere qualche amministrazione in condizioni di non poter più funzionare.

Del resto io prendo impegno di esaminare questo argomento. Credo che una legge sullo stato degli impiegati dovrà avere principalmente questo fondamento: essere una valida garanzia per gli impiegati buoni, ma non tale da assicurare il predominio degli ignoranti e degli oziosi, come accadeva con molti dei disegni di legge fino ad ora presentati. (*Approvazioni vivissime*).

Concludendo, io prego il Senato di voler dare voto favorevole a questo disegno di legge, che non ha trovato qui avversari, ma ha trovato soltanto delle proposte ispirate al concetto di

ulteriori miglioramenti, e che indubbiamente segna un passo notevole nell'ordinamento della nostra giustizia amministrativa. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guala, relatore.

GUALA, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. Dopo il discorso così lucido dell'onorevole Presidente del Consiglio, non saprei che cosa aggiungere, imperocchè tutte le ragioni che indussero l'Ufficio centrale ad appoggiare il disegno di legge, sono appunto quelle che furono poi dall'onor. ministro ampiamente svolte.

Il cardine, la disposizione essenziale della legge, sta veramente nell'articolo primo che determina la competenza speciale delle due Sezioni. Ora questo è stato il punto che ha dato luogo alle maggiori discussioni e proposte diverse, da quelle dell'onor. Cavasola a quelle dell'onor. Serena.

Evidentemente, lasciando alle due Sezioni la competenza di risolvere e in merito e per legittimità, si va incontro a quello che soprattutto noi vogliamo evitare, si va incontro alla possibilità di una giurisprudenza disforme, e le conseguenze possibili di questa in atti amministrativi le ha messe in evidenza l'onorevole ministro dell'interno, ed è inutile che io insista in proposito.

Il progetto del senatore Serena per noi pecca ancora più gravemente di quello del senatore Cavasola, imperocchè egli vorrebbe una Sezione sola con 16 consiglieri, i quali...

SERENA. No, non 16, ma 14.

GUALA, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. Quattordici o sedici, dovrebbero però risolvere i singoli affari per designazione del Presidente.

Gli onorevoli senatori, quelli che dividono con me l'onore dell'alta età, onore non ricercato, ricorderanno che non è gran tempo, i giudici si estraevano a sorte, e fu, se non m'inganno, il ministro Mirabello, il quale ritenne questo sistema come un'eccessiva diffidenza per l'autorità della magistratura togata, e furono stabilite le Sezioni fisse; ma da queste al passare un grosso numero di consiglieri a disposizione del Presidente, è grave differenza.

Il senatore Quarta osservava a proposito il pericolo al quale si andrebbe incontro e sorgerebbero le accuse di comporre il collegio che

deve giudicare in relazione agli interessi. Sarà ingiusta l'accusa, sta benissimo, ma questi uomini che vivono estranei all'umanità, non credo sovrabbondino.

Di tutte le altre cose di cui fu discusso da altri oratori non credo soffermarmi, poichè proposte concrete non furono fatte. Io mi limito a far voti coll'onorevole signor ministro a che il Senato voglia accogliere questa legge, la quale effettivamente a nostro giudizio è buona anche nel punto che ha dato luogo a maggiori discussioni.

In ordine agli emendamenti, noi dichiariamo subito, per semplificare la discussione, che accettiamo quello del senatore Cavasola all'art. 2, accettiamo quello del senatore Cavasola all'articolo 5, accettiamo quello del senatore Quarta parimenti all'art. 5, accettiamo i due emendamenti del senatore Rossi, se egli acconsentirà che, quando non ci sia accordo fra il Presidente e la parte per il numero dei fogli, il Presidente dovrà risolvere; non possiamo accettare gli altri.

PRESIDENTE. Essendo ultimata la discussione generale, procederemo alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'art. 1.

Art. 1.

Agli art. 1, 5, 6, 7, 8 della legge sul Consiglio di Stato (Testo unico approvato con Regio decreto 2 giugno 1889 n. 6166) sono sostituite le disposizioni seguenti:

Art. 1. Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di 5 presidenti di Sezione, di 35 consiglieri, di 10 referendari, di un segretario generale e di 5 segretari di Sezione.

Art. 5. Il Consiglio di Stato si divide in 5 Sezioni. Le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi Ministeri, secondo il reparto che sarà fissato annualmente per decreto Reale.

La quarta e la quinta sono giurisdizionali, e decidono quella sui ricorsi di cui all'art. 24 e questa sui ricorsi di cui all'art. 25.

Ogni Sezione sarà presieduta da un presidente proprio. Il presidente del Consiglio di Stato presiederà le adunanze generali, e potrà presiedere le Sezioni consultive nelle quali reputasse d'intervenire.

Art. 6. Ciascuna Sezione si compone di un

presidente e di 7 consiglieri. Assiste alle adunanze o alle udienze un segretario di Sezione.

Art. 7. I referendari e i segretari saranno assegnati a ciascuna Sezione con ordinanza del presidente del Consiglio di Stato.

A ciascuna delle Sezioni giurisdizionali potranno essere destinati, quando occorre, anche tre referendari.

Tanto nelle Sezioni consultive quanto nelle giurisdizionali i referendari istruiscono gli affari che sono loro commessi, e ne riferiscono alla Sezione e quando ne sia il caso al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno voto deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti.

Art. 8. Al principio di ogni anno saranno designati con decreto Reale, il presidente e consiglieri di ogni Sezione, in modo però che, in ciascuna Sezione giurisdizionale non siano mutati più di due consiglieri dalla composizione dell'anno precedente.

Ove manchi in qualche Sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre Sezioni.

A questo articolo primo vi sono due emendamenti, uno del senatore Cavasola e l'altro del senatore Arcoleo.

Quello del senatore Cavasola è concepito in questi termini:

Art. 1.

Art. 5 sostituito.

Propongo la soppressione dell'aggiunta fatta dall'Ufficio centrale al comma secondo, lasciando intatto il testo ministeriale.

Ciò in relazione alla proposta mia di un articolo aggiuntivo 2 bis.

Prima quindi di deliberare su quest'articolo, si dovrebbe discutere la proposta dello stesso senatore Cavasola di un articolo aggiunto.

Art 2 bis.

L'art. 24 della predetta legge è modificato come segue:

« Spetta alle Sezioni contenziose del Consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per viola-

zione di legge, contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi medesimi non sieno di competenza dell'autorità giudiziaria, nè si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

« Per i ricorsi sulle materie indicate nell'articolo 25 della presente legge o in disposizioni di leggi speciali la giurisdizione si estende anche al merito.

« Sui ricorsi per legittimità pronuncia la Sezione IV.

« Sui ricorsi per legittimità e merito pronuncia la Sezione V.

« Il ricorso non è ammesso se trattisi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.

« Il ricorso contro decisioni concernenti controversie doganali o questioni sulla leva militare è ammesso soltanto per incompetenza o per eccesso di potere ».

CAVASOLA. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io ho proposto questo articolo per sopprimere la specificazione anticipata di funzioni delle due Sezioni, specificazione che io ho creduto venga meglio con quell'articolo che non con l'aggiunta fatta dall'Ufficio centrale al testo ministeriale.

Lo scopo della soppressione è questo e non altro. Invece di definire in questo punto, dove non c'è che l'enumerazione delle Sezioni del Consiglio di Stato, la diversa giurisdizione delle due Sezioni contenziose, propongo si metta la specificazione all'art. 2 aggiunto, ossia al 2 bis, che verrebbe a prendere nel testo della legge il posto dell'art. 24. Perciò esso accumula le condizioni generali, ossia le ragioni fondamentali dei ricorsi che sono le violazioni di legge, e gli eccessi di potere tanto per l'una che per l'altra Sezione.

Con ciò non si sposta l'economia della legge soltanto viene indicata la stessa divisione di funzioni che è in progetto, in un momento più opportuno.

PRESIDENTE. Mi pare che il Senato non possa deliberare sulla soppressione di questa

modificazione, se prima non accetta il secondo articolo.

CAVASOLA. Sono perfettamente d'accordo. E, giacchè ho preso la parola, mi si permetta una osservazione su di un altro comma dell'articolo, sul quale non mi sono indotto a proporre un emendamento formale perchè si trattava soltanto di un aggettivo. Qui dove è detto ogni Sezione sarà presieduta da un presidente proprio, il Presidente del Consiglio di Stato presiederà le adunanze generali e potrà presiedere le sezioni *nelle quali* reputasse d'intervenire, non parrebbe all'onor. Presidente del Consiglio e all'onor. Ufficio centrale opportuno di dire: Potrà presiedere le Sezioni *consultive* nelle quali reputasse di intervenire?

PRESIDENTE. A questo si riferisce precisamente l'emendamento del senatore Arcoleo che ho ricevuto pochi momenti sono.

Prima di dar lettura di questo emendamento, si dovrà risolvere la questione che ora si presenta, relativa all'art. 2 bis.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Tanto l'Ufficio centrale che il Governo non accettano questo emendamento. Ad ogni modo questo articolo si dovrà discutere.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'art. 1.

GUALA, *presidente dell'Ufficio centrale, e relatore*. Se permette l'onor. Presidente, a me sembra che l'art. 2 dovrà necessariamente precedere nella discussione l'art. 1.

In sostanza, con questo emendamento, pare a noi che l'onor. Cavasola risusciti la questione; imperocchè egli dice che contro gli atti e i provvedimenti dell'autorità amministrativa o di corpi amministrativi deliberanti, che abbiano per oggetto un interesse di individui od enti morali, viene a dare la piena giurisdizione, tanto alla quarta, che alla quinta Sezione; ed è questo, che noi dell'Ufficio centrale crediamo sia assolutamente un inconveniente giacchè, come l'onor. ministro ha messo bene in vista, rende più probabile la contraddizione di giurisprudenza.

Quindi, questo articolo, non possiamo accettarlo. L'articolo proposto dall'onor. Cavasola ha contraddizioni intrinseche, perchè, mentre nella prima parte dà piena giurisdizione alla prima Sezione, nella seconda dice che i ricorsi sulla materia indicata all'art. 25 della precedente legge, sui ricorsi per legittimità pronuncia la

Sezione quinta, e per altri sul merito pure la quinta.

Ma come si accorda questo, quando si dice superiormente che due Sezioni giudicano degli interessi? Per questo crediamo che l'emendamento vada respinto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi unisco all'Ufficio centrale anche per un altro punto. Nell'emendamento del senatore Cavasola si direbbe: « Pei ricorsi sulle materie indicate nell'art. 25 della presente legge, o in disposizione di leggi speciali, la giurisdizione si estende anche al merito ».

Ora questa formula generica per cui tutte le disposizioni di leggi speciali debbano andare alla Sezione che giudica del merito, è pericolosa, perchè non è facile aver presente tutte le disposizioni speciali, per cui potrebbe anche ammettersi solamente il ricorso per illegittimità e non per il merito. Credo migliore la formula sintetica del disegno di legge che demanda le questioni di legittimità ad una Sezione. Legittimità e merito sono una cosa diversa; ma che tutti i ricorsi su materie indicate in leggi speciali vadano alla quinta Sezione io credo sia cosa pericolosa.

CAVASOLA. Soltanto quelle di merito.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. C'è sempre pericolo di contraddizione.

CAVASOLA. Io credo che noi siamo in un equivoco; perchè solamente un grosso equivoco può spiegare la resistenza che incontra il mio emendamento. L'Ufficio centrale potrebbe indicarmi in quale altro punto del progetto di legge si dica quando ed a quali condizioni si possa ricorrere alle Sezioni contenziose? Per la quarta avete l'art. 24, e per la quinta avete soltanto *le materie* dell'art. 25.

Ora io prego di considerare che, siano cinque, o tre o dieci le Sezioni, le condizioni essenziali per poter ricorrere al Consiglio di Stato contenzioso sono queste: primo, che vi sia un provvedimento definitivo, e in nessuna parte del progetto di legge è accennato alla esistenza di un provvedimento definitivo, che dia adito al ricorso alla quinta Sezione.

GUALA, *relatore*. Vi è l'art. 28...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno...* della legge esistente.

CAVASOLA. Secondo, è necessario che vi sia un interesse legittimo leso per poter ricorrere; e questo non è detto per ricorrere alla Sezione quinta. Ora queste che sono condizioni generali della proponibilità del ricorso, devono essere comuni alle due Sezioni; ma nel progetto non è detto. La divisione di materia era fatta anche nella legge del 1888; ma l'art. 24 spiegava tutte le condizioni che dovevano avere i ricorsi, e i ricorrenti. Per l'art. 24 la quarta Sezione era investita del puro giudizio di legittimità per incompetenza, o per eccesso di potere, o per violazione di legge. Per l'art. 25, ferme restando le condizioni di proponibilità del ricorso determinate dall'art. 24, la giurisdizione si estendeva anche al merito.

Ora il progetto fa nascere la Sezione quinta a quel punto in cui si specificano le materie che dovrà trattare; ma non dice a quali condizioni su quelle materie si possa ricorrere alla quinta Sezione. Io non ho inteso di far altro senonchè di estendere a tutte due le Sezioni le condizioni generali della proponibilità del ricorso, lasciando che la Sezione quarta decida sui ricorsi contro la illegittimità, come è stabilito all'art. 24, e che la Sezione quinta alle stesse condizioni di legalità decida sulle materie per le quali finora la quarta Sezione decide anche sul merito...

Quindi non c'è assolutamente possibilità che il mio emendamento risollevi la questione della giurisdizione. L'ho presentato fino dall'altro giorno per dimostrare che anzi mi piegava alla divisione, e soltanto precisava le condizioni generali e comuni all'una e all'altra Sezione rispetto all'introduzione del ricorso.

Quanto all'obbiezione dell'onor. Presidente del Consiglio che ci sia pericolo che, dicendo « le indicazioni di leggi speciali, si portino ad una sola Sezione tutti i ricorsi che verranno in base alle materie che si aggiungeranno dallo svolgimento ulteriore della legislazione, io mi permetto di osservare che questo non può accadere, perchè andranno alla Sezione quinta le materie aggiunte, in quanto la nuova legge attribuisca su di esse anche la competenza di merito, ma solo quelle per il giudizio di merito; le materie che verranno aggiunte solamente per i giudizi di legittimità, andranno alla quarta

anche in avvenire come vi sono andate per il passato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Io non credo che sia necessaria la specificazione che vuol fare il senatore Cavasola, per questa semplicissima considerazione. Lo stabilire quali sono i casi in cui si può ricorrere alla giustizia amministrativa è già fatto dalle leggi esistenti. Con questa legge non modificiamo nulla in ciò che riguarda la facoltà che hanno i cittadini nei singoli casi di ricorrere alla giurisdizione contenziosa del Consiglio di Stato; non facciamo altro qui che fare due Sezioni invece di una, e dividere le competenze che vengono dalle leggi esistenti tra una Sezione e l'altra. Or questa operazione semplicissima di divisione resterebbe complicata, se noi aggiungessimo qui altre dichiarazioni circa i casi in cui i cittadini possano ricorrere. Dal momento che questa dichiarazione esiste nelle leggi attuali, ripetere un'altra volta la stessa cosa, con parole diverse, può far nascere nuove questioni. Si tratta di dire: tutti quelli che finora avevano il diritto a ricorrere l'avranno da ora in poi, nulla è mutato. Quando non si vuol mutar nulla, basta tacere: quello che vuol far la legge è di dividere le questioni che erano di competenza della IV Sezione fra le due Sezioni contenziose, e limitiamoci a questo. Se ripetiamo i casi in cui si potrà ricorrere per legittimità o merito, si creeranno contraddizioni fra questa legge e le esistenti. Per questo credo molto più semplice limitarsi alla formola dell'Ufficio centrale, cioè: vi sono due Sezioni, una per la legittimità e l'altra per il merito; e lasciare le leggi come sono.

Presentazione di progetti di legge.

VIGANO' *ministro della guerra.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANO', *ministro della guerra.* Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Modificazioni agli stipendi e al ruolo organico del personale della giustizia militare ». Questo progetto è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione della proposta del senatore Cavasola.

GIORGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIORGI, *dell'Ufficio centrale*. Dopo le parole pronunciate tanto efficacemente dall'onor. Giolitti potrei tacere, ma mi preme fare un'osservazione. L'onor. Cavasola non contrasta il contenuto delle proposte del disegno di legge ministeriale, accettate dall'Ufficio centrale; vuole soltanto una formula più chiara. Questo suo desiderio può facilmente essere appagato, qualora non si leggano soltanto le disposizioni riportate nel progetto, perchè qui non ci sono naturalmente se non riferiti tutti gli incisi che debbono essere modificati; gli altri che sono nella legge restano immutati. Dunque bisogna prendere il testo della legge quale dovrà comparire nel nuovo testo unico, dove queste disposizioni, art. 24 e 25, verranno a dire così: « Spetta alla Sezione IV del Consiglio di Stato decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti o provvedimenti di una autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti morali giuridici ». Quali sono questi provvedimenti? Tutti quelli non compresi nell'art. 25; perchè dopo l'art. 24 segue immediatamente l'art. 25 il quale con una chiarezza, che non si può superare, comincia così: « La Sezione V (secondo il nuovo testo unico) decide pronunciando anche in merito: 1°) delle controversie ecc. », e segue con l'enunciazione completa e tassativa delle 22 categorie di materie sulle quali è ammissibile il giudizio in sede anche di merito. Dimodochè, con questa enunciazione, si escludono tutte quelle non comprese in esse e che devono essere materia di ricorso limitato alla legittimità. Le Sezioni sono due; dunque abbiamo un sì ed un no; è impossibile trovare una via di mezzo. Tutto ciò che riguarda il giudizio in sede anche di merito è contemplato nell'art. 24, tutto quello che non c'è, è riservato all'art. 25.

L'onor. Cavasola mi pare che ha parlato anche delle cautele che si dovrebbero enunciare re-

lative all'ammissibilità dei ricorsi contro provvedimenti che devono avere carattere definitivo; ma questo si trova già enunciato nella legge all'art. 28, che dice: « quando la legge non prescrive altrimenti il ricorso non è ammesso se non contro provvedimenti definitivi ecc. ». Non c'è altro da aggiungere; e perciò l'Ufficio centrale, d'accordo interamente col Governo, insiste nel pregare l'onor. Cavasola, perchè rinunci a questo suo emendamento che non potrebbe avere altro effetto, se non quello di complicare inutilmente la disposizione, e di creare un pericolo che si dovrebbe assolutamente evitare.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Non mi posso acquetare a nessuna delle ragioni esposte, per la semplice ragione che quando l'onor. Giorgi dell'Ufficio centrale dice che basta mettere in legge al plurale *le Sezioni* perchè si capisca che quelle condizioni valgano per l'una e per l'altra, io dico che è ciò per l'appunto che faceva con maggiore esattezza il mio articolo; il quale non aggiungeva nulla all'art. 24 se non per portarvi quella distinzione delle funzioni che si introduce tra le due Sezioni. Col progetto invece resterà nella legge l'articolo 24 tal quale com'è, e che dice: « spetta alla *Sezione IV* di decidere sui ricorsi contro provvedimenti », ecc. Ma in nessun luogo sarà detto nel testo, secondo il progetto, che per la V Sezione sia necessario presentare il ricorso per uno di quei motivi e in quelle condizioni; come non è detto che ci vuole anche per la V Sezione la firma dell'avvocato di Cassazione, nè è fatta prefessione di termini. Io mettevo al plurale le condizioni generali, rispettando completamente nella sostanza e nella lettera la distribuzione di funzioni come è stata progettata; e non la vogliono! Io trascrivo il testo della legge ed invece di dire « alla IV Sezione », ecc., dico: « spetta alle Sezioni contenziose », ecc. Domando io se valga la pena di respingere questo emendamento, che ripara alle lacune del progetto!

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Pongo ai voti, anzitutto, l'articolo 2 *bis* dell'onor. Cavasola, che ho già letto, non accettato nè dall'Ufficio centrale nè dal ministro. Chi intenda approvarlo, favorisca di alzarsi.

Non è approvato.

Torniamo ora all'articolo primo al quale è stato proposto un emendamento dall'onore senatore Arcoleo, accettato anche dall'onorevole senatore Cavasola. Nell'articolo 1° al quinto comma si dice:

« e potrà presiedere le Sezioni nelle quali reputasse d'intervenire ». Il sen. Arcoleo propone di aggiungere la parola « consultive », dopo l'altra « Sezioni ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto questa aggiunta.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale l'accetta?

GUALA, *relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal sen. Arcoleo.

Chi lo approva voglia alzarsi.

È approvato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo scusa all'onorevole senatore Serena se dimenticai, parlando, un invito che mi aveva fatto nell'ultima seduta, di tener conto cioè dei referendari del Consiglio di Stato. Siccome in questo articolo si parla di tali funzionari, io riparo alla omissione, dichiarando che conosco il valore di quei funzionari e che non mancherò di tenerne conto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Serena.

SERENA. Ringrazio l'onore. Presidente del Consiglio di questa dichiarazione; ma io avevo chiesto la parola non per ripetere quel che dissi ieri a proposito dei referendari, ma per osservare che nell'articolo 1° si dice che i referendari saranno assegnati a ciascuna Sezione con ordinanza del Presidente del Consiglio di Stato. Ora io ammetto che essi debbano essere assegnati alle Sezioni consultive con ordinanza del Presidente del Consiglio di Stato, ma ritengo che i referendari che debbono formar parte della 4^a o della 5^a Sezione, cioè delle due Sezioni giurisdizionali, debbano esservi destinati per decreto Reale, perchè sono anche essi giudici e la giustizia emana dal Re.

Non propongo un emendamento; e fo soltanto questa osservazione per conoscere quale sia in proposito il pensiero del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non credo che si possa giungere fino ad invocare la necessità di un decreto Reale per destinare i referendari alla Sezione contenziosa, per la ragione che la giustizia emana dal Re, perchè i referendari sono nominati appunto per decreto Reale, fanno parte del Consiglio di Stato, il quale ha per legge la funzione contenziosa, e quindi essi esercitano legittimamente la loro autorità giudiziaria, quando sono designati da colui che la legge chiama a designarli. Non sarebbe utile immobilizzare in questo modo la destinazione dei referendari fin dal principio dell'anno per tutto l'anno stesso, perchè potrebbe sorgere la necessità, nel corso di questo, per l'andamento dei lavori della sezione contenziosa, di destinarvi un numero maggiore di referendari, tanto che si ammette che si possano destinare tre referendari alla detta Sezione. Ora per un caso di malattia o di mancanza di personale, non è male lasciare al Presidente del Consiglio di Stato una certa latitudine, così che egli possa nel corso dell'anno sostituire qualche referendario per assicurare il funzionamento della Sezione. È una questione di non grande importanza, ed anzi io non ne faccio affatto una questione, ma credo anzitutto che, superata questa difficoltà di diritto a cui aveva accennato il senatore Serena, come questione di convenienza, sia opportuno, ripeto, lasciare al Presidente del Consiglio di Stato una certa latitudine per potere, in caso di necessità, sostituire dei referendari, che possano completare il numero dei votanti nella Sezione, quando questo numero mancasse per altre ragioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1 con l'emendamento che è stato già approvato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

L'art. 12, n. 3 e 4, primo capoverso, della legge 2 giugno 1889 n. 6166 (serie 3^a) e l'articolo 23 della legge stessa, sono rispettivamente modificati con la sostituzione delle disposizioni che seguono:

Art. 12, n. 3. Sulla esecuzione delle provvisori ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto Reale.

N. 4, primo capoverso. Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazioni in via gerarchica.

Tali ricorsi non saranno più ammessi dopo 180 giorni da quello, in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento.

Art. 23. Avuto il parere di una Sezione, il ministro può, salve le disposizioni dell'art. 27, richiedere al presidente, che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale.

A questo articolo vi è un emendamento del senatore Cavasola del seguente tenore:

Al testo del progetto:

« Tali ricorsi non saranno più ammessi dopo 180 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento »,

il senatore Cavasola propone di aggiungere le parole:

« ...; e saranno notificati all'autorità che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto, nei modi stabiliti dal regolamento ».

Il senatore Cavasola intende svolgere il suo emendamento?

CAVASOLA. Non ho bisogno di svolgerlo.

PRESIDENTE. Il Governo e l'Ufficio centrale lo accettano?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Lo accetto.

GUALA, *presidente dell'Uff. centr., relatore*. È accettato anche dall'Ufficio centrale, poichè si tratta soltanto di sanzionare nella legge quella che è già la giurisprudenza del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Cavasola.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 2 così modificato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

L'art. 25 della predetta legge è modificato nei modi che appresso:

In principio alla enunciativa « La Sezione IV » è sostituita l'enunciazione « La Sezione V ».

Dopo il n. 9 e prima del comma finale sono inseriti con ordine di enumerazione progressiva i dieci numeri contenuti nell'art. 21 della legge 1° maggio 1890, n. 6837; ed aggiunti i tre numeri seguenti:

N. 20. Dei ricorsi in materia di spedalità e di ricovero degli inabili al lavoro.

N. 21. Dei ricorsi contro le decisioni pronunciate dalle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi previsti dall'art. 1 della legge 1° maggio 1890, e da ogni altra disposizione legislativa, che attribuisca alle Giunte stesse giurisdizione anche nel merito.

N. 22. Dei ricorsi relativi a tutte le controverse, che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito.

Ai ricorsi prodotti alla Sezione V è applicabile il disposto del secondo comma dell'articolo 24.

(Approvato).

Art. 4.

Dopo l'art. 28 comma 2 della legge svenunciata è aggiunto il seguente capoverso:

Tuttavia quando il provvedimento si riferisce direttamente ad altri interessati, il ricorso al Re non può essere proposto se non siano decorsi i termini per impugnare il provvedimento stesso in sede giurisdizionale; ovvero quando nessuno degli interessati abbia dichiarato entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione del ricorso al Re di fare opposizione. In caso contrario il giudizio avrà luogo in sede giurisdizionale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora, prima di passare all'articolo 5 dell'Ufficio centrale, debbo far notare che il senatore Cavasola propone un emendamento all'articolo 5 proposto dal Governo e soppresso dall'Ufficio centrale, emendamento che abbraccia tanto l'art. 5 del progetto ministeriale quanto l'art. 6, ed è concepito in questi termini:

All' art. 29 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, alle parole:

« I ricorsi presentati alla Sezione IV del Consiglio di Stato... »,

propongo sieno sostituite queste altre:

« I ricorsi presentati alle Sezioni contenziose del Consiglio di Stato... ».

Così pure, all' art. 30, primo comma, alle parole:

« ... il termine per ricorrere alla IV Sezione »,

propongo sieno sostituite queste altre:

« ... il termine per ricorrere alle Sezioni contenziose ».

Ha facoltà di parlare l'on. Cavasola.

CAVASOLA. A me non rimane che ritirare questo emendamento, perchè aveva la stessa portata del primo; vale a dire di estendere le condizioni generali alla quarta e alla quinta Sezione.

Dal momento che nella parte essenziale non si è fatta l'estensione, io ritiro questo mio emendamento, come pure l'altro proposto all' art. 30.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ora passeremo all' art. 6 divenuto 5. Ne do lettura:

Art. 5.

Agli art. 30 secondo comma, 31, 32, 34 ultimo inciso, 35, 36 primo comma, 37, 38 della legge stessa sono rispettivamente sostituite le disposizioni che seguono:

Art. 30, secondo comma: il ricorso è diretto alla Sezione competente, e deve essere nei termini suddetti notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone, alle quali l'atto o il provvedimento direttamente si riferisce.

I termini per ricorrere sono aumentati di 30 giorni, se il ricorrente risiede in altro Stato d'Europa, e di novanta, se risiede fuori d'Europa.

Art. 31. Nel termine di 30 giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso l'autorità e le parti, alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti, e anche un

ricorso incidentale con le stesse forme prescritte per il ricorso.

La notificazione del ricorso incidentale sarà fatta nei modi prescritti per il ricorso principale presso il domicilio eletto, all'avvocato che ha firmato il ricorso stesso.

L'originale del ricorso incidentale con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti, deve essere depositato in segreteria nel termine di giorni dieci.

Se colui che vuol produrre il ricorso incidentale risiede all'estero, il termine per la notificazione è aumentata nella misura indicata al capoverso 2 dell' art. 30.

I termini e i modi prescritti nel presente articolo per la notificazione e il deposito del ricorso incidentale debbono osservarsi a pena di decadenza.

Art. 32. Nei casi di urgenza il presidente della Sezione, alla quale è diretto il ricorso, può abbreviare i termini prescritti per il deposito del ricorso stesso, per la presentazione e il deposito del ricorso incidentale.

Per gravi motivi può anche prorogarli.

Nell'uno e nell'altro caso dovrà essere abbreviato o prorogato in eguale misura il termine per la presentazione delle memorie e la produzione dei documenti relativi al ricorso principale e a quello incidentale.

Art. 34 ultimo inciso. I ricorsi indicati nei numeri 8 e 30 dell' art. 25 sono trattati e decisi in Camera di Consiglio, sulle memorie delle parti.

Art. 35. I ricorsi principali e incidentali, le memorie, gli atti e i documenti che si producono in sede giurisdizionale, come pure le decisioni e i provvedimenti di qualsivoglia natura emanati in detta sede, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa: non sono soggetti a tassa di registro.

La presentazione di qualunque ricorso o domanda in sede giurisdizionale si ha per non eseguita, se non sia accompagnata dal deposito prescritto negli articoli 1 e 2 del Regio decreto 6 aprile 1890, n. 6764.

In caso di inadempimento a tale prescrizione la Sezione competente dichiara in Camera di Consiglio con provvedimento esente da bollo la decadenza del ricorso o della domanda presentata.

Art. 36, comma 1°. Le decisioni in sede giurisdizionale, salvo il disposto dell'art. 38, sono prese con l'intervento di sette votanti a maggioranza assoluta di voti.

Art. 37. Se la Sezione, a cui è diretto il ricorso, riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

La Sezione V può inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio nei modi che saranno determinati dal regolamento di procedura.

Art. 38. Se la Quarta Sezione riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se lo accoglie per motivi d'incompetenza, annulla l'atto o provvedimento impugnato, e rimette l'affare all'autorità amministrativa competente. Se lo accoglie per altri motivi, annulla l'atto o il provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

La Sezione V se non dichiara inammissibile il ricorso, o non lo accolga per motivi d'incompetenza rimettendo l'affare alla competente autorità amministrativa, decide anche nel merito.

Se l'una o l'altra Sezione riconosce che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a precedenti decisioni in sede giurisdizionale tra loro difformi, potrà su richiesta delle parti o di ufficio, rinviare con ordinanza a discussione della controversia alla adunanza plenaria col concorso di nove votanti.

Alla stessa adunanza plenaria spetterà esclusivamente di regolare la competenza quando sorgano conflitti positivi o negativi di giurisdizione fra la IV e la V Sezione.

Per tali effetti saranno al principio di ogni anno designati con decreto Reale, il presidente e quattro consiglieri per ciascuna Sezione giurisdizionale, che dovranno costituire l'adunanza plenaria, e il segretario incaricato di assistervi.

Le norme del procedimento saranno determinate dal Regolamento.

PRESIDENTE. A quest'art. 5 sono stati proposti due emendamenti, uno dall'onor. Quarta

e l'altro dall'onor. Rossi Luigi. L'emendamento proposto dall'onor. Quarta è così concepito:

Quinto ed ultimo capoverso da aggiungersi all'art. 31 della legge:

« Il ricorso incidentale non è efficace, se venga prodotto dopo che siasi rinunziato al ricorso principale, o se questo venga dichiarato inammissibile, per essere stato proposto fuori termine ».

L'Ufficio centrale accetta questo emendamento?

GUALA, *relatore*. L'Ufficio centrale l'accetta. PRESIDENTE. Accetta l'onor. ministro?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. L'altro emendamento proposto dal senatore Rossi Luigi è il seguente:

Al secondo comma dell'art. 35 sieno soppresse le parole:

« ... prescritto negli art. 1 e 2 del Regio decreto 6 aprile 1890, n. 6764 »,

e vi si sostituiscano le seguenti:

« ... di tanti fogli bollati quanti ne vengano richiesti dal segretario ».

In fine dello stesso art. 35 si aggiungano le parole:

« L'art. 2 del Regio decreto 6 aprile 1890, n. 6764, è abrogato ».

GUALA, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALA, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. Accetto questo emendamento del senatore Rossi, col quale resta confermata la disposizione che, in caso di dissenso fra la parte ed il segretario, il Presidente interviene per risolvere quanti fogli di carta bollata sono necessari.

Soltanto l'onorevole Rossi non ha ripetuto tale disposizione che è nel Reale decreto del 1890 e noi dell'Ufficio centrale intendiamo che questa disposizione sia conservata, e l'onorevole senatore Rossi è d'accordo con noi.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Io ho chiesto la parola per uno schiarimento.

Rinnovo la preghiera che ho fatto l'altro giorno all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale di chiarire se allorquando, non per ragioni di conflitto positivo o negativo sorto fra le due Sezioni ma per contrasto di giudicati, si riunisce l'adunanza plenaria, questa adunanza debba risolvere soltanto il punto di diritto e rinviare la controversia alla Sezione che già era investita del ricorso, ovvero se l'adunanza plenaria s'investa essa della controversia e la risolva.

La ragione per la quale insisto è che, nel caso s'intendesse che l'adunanza plenaria abbia ad investirsi della controversia e risolverla, mi pare necessario dirlo chiaramente nella legge, specialmente quando la legge assegna due competenze tassativamente distinte alle due Sezioni. Inoltre sento di domandare questo chiarimento anche perchè l'onorevole Quarta su questo punto l'altro giorno espresse una opinione recisa, sulla quale in ogni caso si avrebbe bisogno di conoscere il pensiero dell'Ufficio centrale e del ministro.

L'onorevole Quarta disse che la Commissione plenaria debba risolvere il punto di diritto e rimandare il ricorso alla Sezione. Io ero d'opinione contraria e che cioè sia necessario risolvere sul diritto e rimandare il ricorso alla Sezione quando si tratti di conflitto di giudicati, che invece, quando si tratti di contrasti di giudicati, sia meglio che l'adunanza plenaria s'investa della controversia e la risolva con la maggiore autorità che le viene dal numero cresciuto.

Ad ogni modo non insisto nella mia opinione. Desidero soltanto che si trovi il modo di chiarire quale sia il compito dell'adunanza plenaria nel caso di contrasti di giudicato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Esprimerò il mio avviso, salvo a sentire poi quello dell'Ufficio centrale. A me pare evidente che, quando la legge dice così: « se l'una o l'altra Sezione riconosce che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a precedenti decisioni in sede giurisdizionale tra loro difformi, potrà su richiesta

delle parti, o d'ufficio, rinviare con ordinanza la discussione della controversia all'adunanza plenaria col concorso di nove votanti », mi pare evidente, dico, che questa disposizione implichi che la riunione plenaria risolva la questione; perchè io non capirei che si discutesse davanti a una Sezione e poi si decidesse davanti ad un'altra. Questa è un'istituzione creata per evitare quella contraddizione di giudicato della quale ho parlato poco fa, e che sarebbe un grave danno per l'Amministrazione, trattandosi di una legge nella quale l'uniformità soprattutto è indispensabile.

Io quindi ritengo (sentirò poi l'opinione dell'Ufficio centrale) che il concetto della legge sia quello da me indicato.

GIORGI, *dell'Ufficio Centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIORGI, *dell'Ufficio centrale*. L'onor. Presidente del Consiglio ha detto ottimamente.

Le disposizioni della legge attuale e la giurisprudenza che si è costantemente seguita in riguardo alle discrepanze su un dato punto di diritto, è stata sempre questa: che l'adunanza plenaria risolve tutto. Altrimenti si avrebbe una complicazione inutile. Per quanto riguarda il futuro, vale a dire le risoluzioni dei conflitti tra una Sezione e l'altra, il progetto di legge che si è presentato dice che le disposizioni da seguire saranno stabilite con regolamento. Ma naturalmente non possono essere disposizioni diverse da quelle seguite finora per la risoluzione delle discrepanze su punti di diritto.

Se l'onor. senatore Cavasola vorrà proporre in proposito un nuovo emendamento, l'ufficio centrale lo esaminerà come è suo dovere.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Sono d'accordo in questa interpretazione. Siccome potevano nascere dei dubbi ed erano state espresse opinioni contrarie, era necessaria una spiegazione.

Per parte mia ringrazio e accetto.

DE CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS. Ho chiesto la parola per un semplice chiarimento. Nell'art. 30 è detto: « i termini per ricorrere sono aumentati di 30 giorni se il ricorrente risiede in altro Stato d'Europa e di 90 se risiede fuori d'Europa ». Nell'arti-

colo 31 si dice: « nel termine di 30 giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso, l'autorità e le parti, alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti ed anche un ricorso incidentale con le stesse forme prescritte per il ricorso ». Ora io osservo che nella condizione di residenza fuori del Regno, in Europa o fuori d'Europa, si può trovare oltre che il ricorrente anche il resistente. E allora domando: se, come del resto è ragionevole, si allunga il termine per il ricorrente, perchè non si dovrebbe allungare questo termine anche per il resistente? Desidererei sapere se la questione è stata avvertita e se essa si è voluta risolvere in questo modo...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Qui si tratta di atti emanati dall'autorità, la quale evidentemente è residente in Italia. Io non so se vi potrà essere qualche ricorso contro qualche atto dell'autorità consolare, ma non ne ricordo alcun caso.

DE CUPIS. Non è soltanto all'autorità che ha emesso il provvedimento che deve aversi riguardo, ma anche alle parti che possono esservi interessate in senso contrario a quello del ricorrente. Infatti nell'art. 31 è espressamente detto: « le autorità e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato ». E che possano esservi anche delle parti impegnate a resistere al ricorso è cosa molto facile a verificarsi e queste parti potrebbero trovarsi in altri Stati di Europa ed anche fuori d'Europa.

ROSSI. L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI L. Mi sembra che si potrebbe ovviare a questa osservazione fatta dall'onor. De Cupis facendo all'articolo un'aggiunta di questo tenore: « Quando si tratti di ricorsi da notificarsi fuori del Regno s'intendono allungati i termini secondo le disposizioni del Codice di procedura civile ».

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Prego il Senato di voler sospendere la votazione di quest'articolo per dare tempo all'onorevole De Cupis di formulare un emendamento. Altrimenti ci troveremo ad avere votato una modificazione che l'Ufficio centrale ignora che cosa significhi.

PRESIDENTE. Intanto, per far strada, pongo ai voti l'emendamento del senatore Quarta, accettato dal l'Ufficio centrale e dal Presidente del Consiglio; ne ho già dato lettura.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzar la mano.

(Approvato).

Pongo ai voti gli emendamenti del senatore Rossi Luigi, accettati dall'Ufficio centrale e dal Ministro.

Chi li approva voglia alzarsi.

(Approvati).

ROSSI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI L. Mi sembra che si potrebbe ovviare alla dubbiozza espressa dal senatore De Cupis coll'aggiunta di una sola parola e dire: « i termini per ricorrere e *contro-ricorrere* ». Così si provvede anche pel contro-ricorso...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Allora si potrebbe dire invece di « ricorrere », « se alcuna delle parti risiede fuori di Europa o del Regno, i termini di ricorrere e contro-ricorrere » ecc. .

GUALA, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALA, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. Se si ritiene di dover passare alla votazione, io non ho nulla in contrario, ma debbo francamente dire che non comprendo la questione, poichè non concepisco la parte che sta fuori di Europa, mentre la parte stessa deve avere un interesse conforme all'autorità che è in Italia.

È verissimo che una parte può trovarsi all'estero. Ma l'interesse suo lo ha egualmente l'autorità contro il cui provvedimento si tratta, la quale non può essere fuori del Regno. Quindi, per conto mio, ritengo che si debba proporre l'emendamento per iscritto e studiarlo tranquillamente, poichè, com'è stato proposto, io non lo capisco.

PRESIDENTE. E allora sospenderemo la votazione dell'art. 5 e prego i proponenti di aver la cortesia di farmi pervenire gli emendamenti in iscritto.

Intanto procederemo alla discussione dell'articolo 6 del quale do lettura.

Art. 6.

Agli articoli 40 e 41 della medesima legge sono sostituiti i seguenti:

Art. 40. L'incompetenza per ragioni di materia può essere opposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La Sezione avanti la quale pende il ricorso può dichiararla anche di ufficio.

Art. 41. Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761, essere impugnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.

A questo articolo è proposto dal senatore Arco-
leo il seguente emendamento:

Art. 6.

Propongo di aggiungere all'art. 40, modificato dall'art. 7, il seguente capoverso:

« Nulla è innovato alla legge 31 marzo 1877, n. 3761 ».

Propongo la soppressione del nuovo art. 41.

Il senatore Arcoleo ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Ho il dovere di spiegare il mio emendamento. Certo la parola ha dovuto calunnare il mio pensiero, se ha potuto far sospettare al Presidente del Consiglio che io abbia mai preteso confondere l'abuso coll'eccesso di potere. L'emendamento è stato provocato da una dichiarazione letta nella relazione, dove si diceva che l'autore del progetto di legge credeva di dover sopprimere quel rimedio giurisdizionale che era configurato nell'eccesso di potere.

Ora, se io avessi trovato delle ragioni serie che mi avessero illuminato e convinto, non avrei certamente proposto l'emendamento; quindi quest'è il frutto di un dubbio, di uno scrupolo che io ho e per tre brevi considerazioni.

La proposta ministeriale mira a sopprimere il rimedio che si denomina eccesso di potere, evidentemente, perchè altrimenti avrebbe potuto dire *per incompetenza* soltanto. Ed invece dice *per difetto assoluto di giurisdizione* e con una formula che può essere ingegnosa, ma che riesce sempre pericolosa, quando non è identica a quelle che usiamo nel linguaggio

della nostra legislazione; e l'onorevole Presidente del Consiglio, esperto in questa conoscenza delle leggi nostre, sa che il migliore metodo è quello di insistere su le stesse formule, anche quando sentano di gergo.

Dunque questo *difetto assoluto di giurisdizione* è figura giuridica che non trovo fin qui adottata e può creare equivoci, perchè in Italia abbondano più i causidici che gli avvocati, e molto meno i giuristi; coteste formule sogliono essere laboratori continui di sottigliezze e di sofismi, che non fanno che intralciare l'applicazione della giustizia.

Avrei capito il puro e semplice richiamo all'art. 3 della legge del 1877, che è una delle leggi nostre organiche sui conflitti di attribuzioni e che in sostanza provvede a contrasti giuridici, specialmente per i conflitti; anzi dà occasione alle Sezioni unite di potere esprimere d'alta loro sapienza come supremo giudice moderatore.

Ora questo art. 3 da una parte è richiamato agli effetti della legge del 1877, e da un'altra è limitato. Ma perchè sopprimere l'eccesso di potere, quando questo rimedio esiste già in tutto quello che si riferisce alla giustizia amministrativa e rimane anche nella giustizia ordinaria, anzi dà occasione alle Sezioni unite a potere annullare la sentenza senza rinvio, perchè quando i ricorsi sono promossi per eccesso di potere, si può entrare nell'esame del fatto e ciò costituisce una delle garanzie più importanti? Anzi giova qui accennare un'idea: che l'eccesso di potere darebbe buona occasione alla nostra Corte suprema di sorgere fino ai vertici delle sue attribuzioni, cioè di guardare a quei limiti sottili e spesso impercettibili che costituiscono un breve margine tra un potere e l'altro, cioè esaminare problemi fondamentali che distinguono costituzionalmente un potere dall'altro. Dunque questa figura, eccesso di potere, poteva tanto più mantenersi, in quanto rappresenta un secolo di tradizione e di evoluzione giuridica in Francia.

Perché sopprimerla senza necessità?

Potrà dirmi il Presidente del Consiglio che i casi non sono molti ed anche danno luogo ad equivoco, ma lasciamo libero corso alla giurisprudenza; invece di limitare, accetti i rimedi che sono salvaguardia dei diritti, specialmente dei cittadini contro lo Stato.

Terza considerazione ed ho finito.

Non ho innovato nulla, quando ho proposto l'art. 40 per quanto si riferisce alla legge del 1877; io non ho fatto che mantenere la norma che già esiste nella legge vigente: l'articolo 40 precisamente richiama la legge del 1877. Dunque sotto questo punto di vista non ho nulla innovato; del resto posso venire a una transazione. Cedo l'art. 40 e da parte loro, il Presidente del Consiglio e l'Ufficio centrale, siano generosi e cedano il 41; così niente si muterà, perchè in fondo resta nel suo vigore e nella sua efficacia la legge del 1877, che si riferisce ai casi di rimedi presso le Sezioni unite e che comprendono sia l'eccesso di potere, che l'incompetenza.

Mi scusino se aggiungo una quarta considerazione, mentre avevo detto da principio di limitarmi a tre.

Sarebbe questa: per qual motivo l'eccesso di potere e l'incompetenza restano incolumi di fronte ad altre giurisdizioni speciali, mentre il primo sarebbe soppresso di fronte alla Sezione contenziosa del Consiglio di Stato giusto ora che ha ricevuto l'investitura di sede giurisdizionale?

Per tutte queste ragioni, credo possa meritare considerazione, e presso il Presidente del Consiglio e presso l'Ufficio centrale, il mio emendamento che mira soltanto a mantenere due figure, l'eccesso di potere e l'incompetenza, evitando equivoci, incertezze e confusioni che certo avverranno, se si adotti la nuova formula proposta nell'art. 41.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Arcoleo ha invocato la mia generosità. Se si trattasse di cedere il potere governativo, sarei largo, ma qui si tratta di cedere il potere di una giurisdizione, che abbiamo interesse di tenere più alto che si può, la giurisdizione contenziosa del Consiglio di Stato. La formula « eccesso di potere », l'onorevole Arcoleo sa che si confonde facilmente e molto con quella di abuso di potere. Il concetto della legge fu che la Corte di Cassazione dovesse essere chiamata esclusivamente quando la Sezione del Consiglio di Stato giudicasse fuori della sua giurisdizione. Io credo che sia

essenziale limitare più che si può i casi di ricorso alla Corte di cassazione, perchè non deve essere concesso subordinare una giurisdizione suprema, come quella del Consiglio di Stato, che in casi di assoluta necessità. La parola « eccesso di potere » applicata alla giurisdizione secondaria, cioè a giurisdizioni che hanno sopra di sé la Quarta Sezione, può ancora accettarsi, ed è bene che una certa larghezza vi sia nel tenere nei loro confini le giurisdizioni locali; ma di fronte alle Sezioni contenziose del Consiglio di Stato, è da escludere questa giurisdizione troppo ampia riparatrice della Corte di cassazione, ed è opportuno tenerla nei limiti più ristretti. Perciò si è adottata la formula che si possa ricorrere in Cassazione soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.

Questa è la ragione per la quale pregherei il senatore Arcoleo di non insistere nella proposta modificazione.

PRESIDENTE. Insiste l'onor. Arcoleo?

ARCOLEO. Dissi che parecchi articoli li avrei votati non con convinzione, ma con rassegnazione. Ritiro il mio emendamento e voterò gli articoli per semplificazione della votazione della legge.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 6. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

DE CUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. A proposito dell'art. 5, che è stato sospeso, debbo fare osservare che l'emendamento del senatore Rossi mi pare trovi un addentellato nell'art. 6°. Infatti c'è un altro comma che dice: « se colui che vuole produrre il ricorso incidentale risiede all'estero, il termine per la notificazione è aumentato nella misura suindicata al capoverso secondo dell'art. 30 »; e mi pare che su per giù potrebbe farsi una uguale aggiunta al primo comma dell'art. 31. A me pare che si potrebbe dire così: « Per le parti che risiedono all'estero, il termine per presentare memorie e documenti è aumentato nella misura indicata », ecc.

PRESIDENTE. Onor. De Cupis, l'articolo 5 è già stato sospeso, appunto per dar modo all'onor. Rossi e a lei di concordarsi sull'emendamento da porsi in votazione.

Ora passeremo all' art. 7 che rileggo:

Art. 7.

Le parti in causa o la pubblica Amministrazione dovranno domandare con separate istanze ai presidenti delle Sezioni contenziose, la fissazione dell' udienza per la discussione dei ricorsi.

I ricorsi pei quali non siasi fatta tale domanda o non siasi compiuto altro atto di procedura, nel termine di tre anni dalla data del deposito in segreteria, si avranno per abbandonati.

Il senatore Quarta propone un emendamento al capoverso di questo articolo, che suona così:

« I ricorsi si avranno per abbandonati, se per il corso di tre anni non siasi fatto alcun atto di procedura ».

Domando se questo emendamento è accettato dal Governo e dall' Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Lo accetto.

GUALA, *relatore*. Anche l' Ufficio centrale lo accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l' emendamento del senatore Quarta.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l' art. 7 così emendato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

CAVASOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io non intendo fare alcuna proposta; ma siccome nella relazione ministeriale sul progetto si fa richiamo alle disposizioni della legge sulla Corte dei Conti per la introduzione dell' istituto della perenzione, mi permetto di ricordare ai molti che lo sapranno che appunto la interruzione della perenzione ha dato luogo presso la Corte dei Conti a moltissime questioni. Quando si compie e quali sono gli atti che interrompono la perenzione? Non vengo a proporre nessuna indicazione; però pregherei che si tenesse conto della mia raccomandazione che, per quanto è possibile, nel regolamento che si farà si indichino quali siano gli atti che interrompono la perenzione, atti, a mio modo di

vedere, che dovrebbero essere quelli in contraddittorio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Accetto volentieri questa raccomandazione del senatore Cavasola.

PRESIDENTE. Passeremo ora all' art. 8.

Art. 8.

Sono soppressi: l' ultimo inciso dell' art. 13 dopo la parola Sezione, e gli articoli 15 e 16 del testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, della legge sul Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 9.

Nella legge 1^o maggio 1890, n. 6837, sull' ordinamento della giustizia amministrativa l' art. 21 è soppresso.

All' art. 9 è aggiunta la disposizione seguente:

È applicabile anche alla domanda e ai ricorsi presentati alle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale la disposizione dell' articolo 35 della legge sul Consiglio di Stato modificato dalla presente legge, riferibilmente al deposito prescritto dall' art. 10 del regolamento per gli uffici di segreteria della Giunta provinciale amministrativa pubblicato con Regio decreto 4 giugno 1891, n. 273.

La decadenza per inadempimento all' obbligo del deposito sarà pronunziata dalla Giunta in Camera di Consiglio con ordinanza esente da bollo.

Agli art. 13 primo comma, 15 e 19 sono sostituiti i seguenti:

Art. 13 primo comma. Nell' esercizio della giurisdizione attribuitagli dalla presente, o da qualsiasi altra legge, la Giunta delibera con l' intervento in qualità di presidente del prefetto, o di chi ne fa le veci, dei due consiglieri di prefettura e dei consiglieri elettivi più anziani.

Art. 15. L' incompetenza per ragione di materia può essere proposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La Giunta provinciale deve pronunciarla anche d' ufficio.

Contro tali decisioni è ammesso il ricorso per cassazione a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

Art. 19. Salvo il disposto dell' ultimo capoverso dell' art. 15 modificato dalla presente legge, contro le decisioni della Giunta provin-

ciali possono entro il termine di 30 giorni della ricevuta notificazione ricorrere al Consiglio di Stato:

a) le parti interessate, di cui siano state in tutto o in parte respinte le domande o le eccezioni;

b) la pubblica amministrazione, di cui sia stato annullato o revocato totalmente o parzialmente l'atto o il provvedimento: od il Ministero dal quale essa dipende ancorchè non siano intervenuti o non siansi fatti rappresentare avanti la Giunta provinciale.

Nei casi dell'art. 2 il ricorso è diretto alla Sezione IV, e proposto per violazione di legge o per motivi d'incompetenza o di eccesso di potere non compresi nella legge 31 marzo 1877, n. 3761. Nei casi dell'art. 1° è proposto davanti alla Sezione V e può estendersi anche al merito.

Ciascuna Sezione pronunzia sul ricorso e le norme e per gli effetti rispettivamente determinati dalla legge sul Consiglio di Stato modificata dalla legge presente.

PRESIDENTE. A questo art. 9 è proposto un emendamento del senatore Quarta e cioè al capoverso dell'art. 15 modificato dovrebbe sostituirsi il seguente:

« Contro tali decisioni è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, salvo poi sempre, contro le decisioni che da questa saranno preferite, il ricorso alle Sezioni unite della Cassazione. a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761 ».

L'Ufficio centrale accetta questo emendamento?

GUALA, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. Accettiamo l'emendamento, solamente invece di dire: « ricorso alla IV Sezione » bisogna dire « il ricorso alla competente Sezione » perchè adesso sono due, la IV e la V.

QUARTA. Accetto questo emendamento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento, accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo, con la modificazione proposta dall'Ufficio centrale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 9 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Ora i senatori Rossi Luigi e De Cupis all'art. 5 propongono che sia introdotta questa modificazione. Al comma terzo, dopo le parole: « I termini per ricorrere » si aggiungano le altre « e per contro-ricorrere ». E poi alle parole « se il ricorrente risiede » si sostituiscano le altre: « se le parti o alcuna di esse risiedono », ed alle parole « se risiede fuori di Europa », le altre « se risiedono fuori di Europa ».

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Vorrei che i proponenti accettassero una mia preghiera per una modificazione di pura forma.

Dove si dice: « i termini per ricorrere e contro-ricorrere », se credono, io direi: « per ricorrere e per resistere al ricorso ». Mi suona male quel ricorrere e contro-ricorrere.

DE CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS. Non basta dire « resistere al ricorso », perchè bisogna anche contemplare il caso del ricorso incidentale, esplicitamente contemplato dall'articolo stesso. La formula compendiosa proposta dall'onor. Rossi Luigi, io credo dovesse riferirsi anche a questo, ed allora l'espressione « resistere al ricorso » non è accettabile e bisogna dire « contro-ricorrere »...

ROSSI L. La parola « contro-ricorrere » è comprensiva di qualunque situazione giuridica.

PRESIDENTE. Insiste l'onor. Serena nella sua proposta?

SERENA. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento dei senatori Rossi Luigi e De Cupis concordato con l'Ufficio centrale ed il Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti tutto intero l'articolo 5 con l'emendamento testè approvato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alle

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 10.

Il termine di 180 giorni per proporre ricorso al Re comincerà a decorrere da quello della

attuazione della presente legge riguardo ai provvedimenti anteriori, di cui l'interessato abbia avuto comunicazione.

(Approvato).

Art. 11.

La decadenza stabilita dall'art. 35 della legge sul Consiglio di Stato con le modificazioni introdotte dalla presente legge, si applicherà anche ai ricorsi e alle domande che si trovino giacenti in stato di non procedibilità nella segreteria della Sezione IV all'attuazione di questa legge.

Da tale epoca decorrerà un termine di sessanta giorni per effettuare il deposito occorrente.

I ricorsi e le domande che dentro il detto termine saranno regolarizzati, verranno rimessi in corso davanti alla Sezione competente a norma della presente legge. Gli altri saranno dichiarati decaduti con ordinanza esente da bollo del presidente della Sezione IV.

(Approvato).

Art. 12.

Per i ricorsi prodotti anteriormente alla promulgazione della presente legge il termine di tre anni indicato nell'art. 7 comincerà a decorrere dal giorno in cui andrà in esecuzione la legge stessa.

Per i suddetti ricorsi il presidente avrà tuttavia facoltà di provvedere nel primo triennio alla loro iscrizione d'ufficio in registro a norma delle disposizioni contenute nell'art. 55 del regolamento di procedura dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato 17 ottobre 1889, n. 6516, ancorchè non sia prodotta domanda di udienza.

(Approvato).

Art. 13.

Tutti i ricorsi proposti in base all'art. 25 della legge organica suannunciata, che all'attuazione di questa legge si troveranno pendenti avanti la IV Sezione, e sui quali non sia stato emesso verun provvedimento, saranno senz'altro devoluti alla Sezione V.

(Approvato).

Art. 14.

Le disposizioni sostituite agli art. 13, 15, 19 della legge sull'ordinamento della giustizia am-

ministrativa saranno applicate anche ai ricorsi che si trovassero pendenti avanti le Giunte provinciali all'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 15.

È data facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato:

1° di riunire rispettivamente in testi unici le disposizioni di questa legge sul Consiglio di Stato, testo unico, 2 giugno 1889, n. 6166, e con quelle della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa 1° maggio 1890, n. 6837; modificando nei limiti ed agli effetti del coordinamento anche con le altre leggi vigenti, in quanto riguardino le giurisdizioni amministrative, il contesto letterale delle enunciativie e delle disposizioni contenute nelle predette leggi 2 giugno 1889 e 1° maggio 1890;

2° di stabilire le norme per l'ammissione dei poveri e degli enti che abbiano per fine la beneficenza o l'istruzione dei poveri al godimento del patrocinio gratuito davanti alle giurisdizioni amministrative del Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali.

PRESIDENTE. A questo articolo vi è un emendamento del senatore Rossi Luigi, per il quale al comma secondo dovrebbero sostituirsi le seguenti parole:

« 2° di aggiungere alle disposizioni in vigore per il gratuito patrocinio quelle altre che occorressero per l'applicazione di questa legge ».

Questo emendamento è accettato dal Governo?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo lo accetta.

GUALA, *presidente dell'Uff. centr. e relatore*. Lo accetta anche l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti. Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 15 così modificato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

Con Regi decreti, su proposta del Ministero dell'interno e sentito parimenti il Consiglio di

Stato, saranno stabilite le modificazioni da apportarsi ai regolamenti per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, per la procedura davanti alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio stesso e davanti alle Giunte provinciali nell'esercizio delle attribuzioni giurisdizionali.

Sarà pure fissato per decreto Reale non più tardi di mesi sei dalla pubblicazione, il giorno in cui la presente legge andrà in vigore coi relativi regolamenti, e provveduto a quanto possa occorrere per la sua esecuzione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Debbo annunciare al Senato che vi è un articolo aggiuntivo proposto dal senatore Cavasola, così concepito:

« Le decisioni delle Sezioni contenziose recano la prefissione di un termine entro il quale l'autorità amministrativa competente debba darvi esecuzione.

« Trascorso infruttuosamente tale termine la decisione varrà avanti l'autorità giudiziaria come titolo per la ripetizione dei danni contro l'ente e contro il funzionario responsabile dell'adempimento ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cavasola per svolgere la sua proposta di un articolo aggiuntivo.

CAVASOLA. Parlerò molto brevemente e senza alcuna illusione sulla sorte dell'articolo. Poco fa l'onor. Presidente del Consiglio, rispondendo alle osservazioni che io ho avuto l'onore di esporre dinanzi al Senato nella precedente seduta, diceva che la inesecuzione di una decisione dell'autorità contenziosa amministrativa per parte di un ministro involge puramente la responsabilità politica del Ministero stesso, che non può essere soggetta che al sindacato parlamentare. Mi permetta, l'onor. Presidente del Consiglio, che su questo particolare io non possa accettare una risposta tanto comprensiva. In primo luogo non è esatto e non è stata mai mia intenzione di dire che soltanto da parte del Governo centrale possa mancare la esecuzione di una decisione dell'autorità contenziosa amministrativa. Gli atti che s'impugnano non sono solamente atti dell'amministrazione centrale: sono di enti diversi e di autorità diverse. Quindi la risposta non si adatterebbe a tutti i casi. E neppure si adatta

a tutti i casi di impugnativa di atti del Governo centrale o di un ministro; perchè, se è vero che tutta l'azione di un ministro, presa nella sua complessiva estrinsecazione, è toccata dalla responsabilità politica, gli atti suoi però sono suscettibili per se stessi di impugnative diverse secondo la loro propria natura. Vi sono atti che nascendo dall'esercizio della potestà politica vera e propria, non comportano altro sindacato che quello parlamentare; e non solamente ne convengo, ma noto ancora che c'è nella legge del 1889 un comma dell'art. 24 per l'esplicita riserva per questa categoria di atti che non possono formare oggetto di ricorso dinanzi al contenzioso amministrativo; riserva che implicitamente risponde già alla distinzione che io ho avuto l'onore di accennarvi. Ma vi sono atti di natura eminentemente politica e atti di natura diversa; i quali atti di natura diversa possono dar luogo ad azione giudiziaria se riguardano la gestione comune e possono dar luogo ad impugnazione per legittimità e talvolta per legittimità e per merito, in base alla legge del contenzioso amministrativo. Dunque non si adatta a tutti i casi la risposta dell'onor. Presidente del Consiglio, che non vi sia contro l'azione del ministro che la responsabilità politica col sindacato parlamentare.

Io credo però di potere con tutta lealtà dichiarare che il maggior numero delle decisioni non eseguite riguarda precisamente quelle che hanno modificato, censurato, distrutto atti di autorità locali o di enti locali, i quali sono completamente all'infuori di ogni azione politica, e intanto i loro atti vengono al Consiglio di Stato o vanno alla Giunta provinciale amministrativa, in quanto sono atti eminentemente amministrativi.

Io non mi rassegnò neppure alle osservazioni, per quanto autorevolmente espresse da diversi egregi colleghi, che in nessun'altra legislazione dei paesi che hanno queste istituzioni già più provette delle nostre, vi sia alcuna disposizione che garantisca la esecuzione dei giudicati amministrativi. Prima di tutto se quei paesi non l'hanno e fosse possibile che l'avessimo noi, saremmo i primi, e segneremmo un progresso; il non avere quegli altri paesi trovato il rimedio prima di noi, non escluderebbe che la proposta per se stessa meritasse accoglimento. Un paragone per essere veramente efficace deve essere com-

plesso; dovrebbe comprendere in sè tutte quante le condizioni dei diversi paesi, dei diversi luoghi, che si riferiscono a quella determinata situazione che si confronta. Per esempio, noi sappiamo che vi sono Stati nei quali manca, è vero, una disposizione corrispondente a quella che io invoco per i giudicati amministrativi, ma là sono leggi ben altrimenti rigorose che le nostre per la responsabilità dei funzionari. Quando in Germania e in Austria io trovo che si può mandare anche alla detenzione un funzionario perchè non ha eseguita la disposizione di un' autorità superiore, io non ho bisogno di domandare un mezzo specifico per la esecutorietà delle decisioni del tribunale amministrativo.

Se io avessi qui da noi quella legge alla mano denunzierei come colpevole di un reato il funzionario, o il rappresentante dell'ente il quale resistesse al giudicato dell'autorità amministrativa.

Noi non abbiamo niente di simile, io invoco un provvedimento che colmi una lacuna. E per addurre dinanzi a voi una giustificazione della mia insistenza diversa da quella che ho addotto l'altro giorno con degli esempi che non sono andato a cercare molto lontano (non sono dell'oggi, onor. Presidente del Consiglio, ma non sono nemmeno molto remoti), senza ritornare sugli episodi o sui casi specifici, io vi prego di ricordare, che esiste una disposizione consacrata fin dall'89 nella legge sul Consiglio di Stato, che dice al n. 6 dell'art. 25, che la IV Sezione interviene per obbligare l'autorità amministrativa a conformarsi ai giudicati dell'autorità giudiziaria. Come fa questa povera IV Sezione a far rispettare i giudicati altrui se non ha mezzi di far rispettare i propri? È davvero il caso che indicava poco fa l'onorevole Presidente del Consiglio, di un' autorità la quale dovrebbe dar forza ai giudicati ben più solenni e imperativi dell'autorità giudiziaria e che non ha la forza di fare rispettare i suoi!

Dunque la ragione di questa innovazione c'è e credo di poter aggiungere « è anche sentita » perchè nella pratica se n'è visto il grandissimo difetto.

Io ho proposto un articolo aggiuntivo evitando qualunque forma di emendamento, affinché stesse completamente da sè, senza disturbare l'andamento della discussione del progetto;

e mi sono limitato a chiedere non una azione repressiva, non una esecuzione parata, non un intervento dell'usciera, come si può avere per la rivalsa delle spese; no, io mi sono limitato a chiedere che la decisione dell'autorità contenziosa amministrativa, sia la quarta, sia la quinta Sezione che pronunci, rechi la prefissione di un termine entro il quale l'autorità amministrativa competente sia tenuta a darvi esecuzione.

Badate bene, parlo dell'esecuzione *della decisione*, non già dell'imposizione di un atto diverso; poichè io non tocco la libertà dell'amministrazione di fare un'altra cosa, di provvedere al suo interesse, come creda diversamente, anche correggendo in forma legale quello che prima sia stato dichiarato illegittimamente compiuto; ma finchè sta la decisione dell'autorità contenziosa, che è vero giudizio, che è vera sentenza, quella sentenza deve avere un valore, altrimenti sopprimiamo il tribunale.

Io mi limito a chiedere che trascorso il tempo prefisso per darvi esecuzione, quella decisione diventi per se stessa titolo per la rivalsa dei danni, con la responsabilità solidale o non solidale, secondo i casi lo dirà l'autorità giudiziaria, per l'ente e per la persona che non voglia eseguire. In oggi si fa presso a poco così, ma con un cammino molto diverso, perchè bisogna iniziare davanti l'autorità giudiziaria una causa per far riconoscere il titolo ai danni, poi si deve fare un altro giudizio in separata sede per la misura del danno.

Io domando che la decisione dell'autorità contenziosa equivalga al titolo per ripetere senza altro la liquidazione dei danni. Quest'è la proposta che io raccomando al Senato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onor. Cavasola ha cominciato il suo discorso, dichiarando che non si faceva alcuna illusione che questa sua proposta potesse essere approvata; ciò dimostra che egli più che una proposta ha voluto porre una questione perchè fosse studiata. In realtà l'articolo mi pare direbbe così: (perchè è bene rileggerlo) « Le decisioni delle sezioni contenziose recano la prefissione di un termine entro il quale l'autorità amministrativa competente debba darvi esecuzione. Trascorso infruttuosamente

tale termine, la decisione varrà davanti l'autorità giudiziaria come titolo per la ripetizione dei danni contro l'ente e contro il funzionario responsabile dell'inadempimento». Dunque si dovrebbe intanto dichiarare che la giurisdizione amministrativa non è più competente a giudicare se la sua decisione è stata sì o no applicata, quindi noi andremo avanti all'autorità giudiziaria per dire: questa sentenza non è stata eseguita. Sorge così una contestazione per circa il modo dell'esecuzione. Ora sarà l'autorità giudiziaria che deciderà in qual modo l'autorità amministrativa dovesse eseguirla? Se domani è trovato illegittimo un decreto del ministro dell'interno che rimuove un prefetto, sarà l'autorità giudiziaria che dirà che io dovevo, in esecuzione della sentenza, rimmetterlo ad amministrare una provincia? Evidentemente no. Andiamo innanzi. Dice l'emendamento proposto che avanti l'autorità giudiziaria le decisioni delle Sezioni contenziose varranno come titolo per la ripetizione dei danni. Dunque sarà l'autorità giudiziaria che esaminerà quali sono state le conseguenze di un atto amministrativo, e quali sono le persone a cui quest'atto amministrativo ha recato danno, e qual'è l'entità del danno recato a ciascuno di questi! Domani un provvedimento che riguarda l'amministrazione della provincia potrà essere invocato da tutti i contribuenti della provincia, i quali potranno adire l'autorità giudiziaria per chiedere i danni, sostenendo che il modo di esecuzione fatto di quella decisione non è completo, non è regolare.

Poi dovrebbe questa ripetizione farsi contro l'ente o il funzionario responsabile dell'inadempimento? Chi sarà questo ente? Il Consiglio provinciale? Saranno resi responsabili tutti i consiglieri provinciali, o soltanto coloro che hanno deliberato in un dato modo? Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà indagare su questa serie infinita di questioni e ricercare quale è il funzionario responsabile dell'inesecuzione della sentenza? Responsabile dell'inadempimento in realtà dovrebbe essere sempre il ministro, che è a capo dell'amministrazione. L'onorevole Cavasola ha capito l'enormità di questa conseguenza.

Se un ministro dovesse rispondere col suo patrimonio sia direttamente che indirettamente dell'inesecuzione di queste sentenze, certamente questo banco rimarrebbe costantemente deserto.

L'onorevole Cavasola ciò ha compreso tanto che ha lasciato da parte precisamente coloro che costituzionalmente sono i responsabili dell'inadempimento delle sentenze. Egli dice che l'autorità giudiziaria riterrebbe questa sentenza come un titolo e che non dovrebbe essere che liquidatrice dei danni. Ma evidentemente bisognerà che essa esamini il modo di esecuzione della sentenza, e allora l'autorità giudiziaria entra direttamente ad indagare nell'interno di ciascuna amministrazione, e del modo come l'esecuzione doveva esser fatta.

Io credo che dopo queste considerazioni che mi sono dettate da un esame sommario, l'onorevole Cavasola si sarà persuaso, e converrà che questa questione non può essere ora così rapidamente risolta. Potrà invece costituire argomento di studio, e soprattutto la proposta dell'onorevole Cavasola varrà a persuadere tutti i ministri ad eseguire le sentenze delle Sezioni contenziose del Consiglio di Stato, e siccome nè io nè alcuno de' miei colleghi abbiamo sulla coscienza alcuna sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato ineseguita, io accetto molto di buon grado questa sua raccomandazione.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Riprendo la parola soltanto per una dichiarazione. Ho detto prima le distinzioni e le ragioni nelle quali sto fermo. Non risponde il ministro, non risponde il Governo del paese, se un sindaco non vuole eseguire una decisione che riguarda esclusivamente l'amministrazione del suo comune. Non risponde il ministro di grazia e giustizia se un istituto di beneficenza, un'autorità locale, non dà corso ad una decisione contenziosa, ma dovrebbe rispondere egli personalmente quando compromette gl'interessi dei privati facendo compiere atti notarili da chi non è più notaio.

Non mi ripugnerebbe niente, anche a costo di far disertare, non dico tutto il banco dei ministri, ma qualche volta qualche sedia di esso, che nel caso, per esempio, che ho citato l'altro giorno di un notaio mantenuto assolutamente contro ogni legge, contro ogni principio di giustizia, a far atti quando non aveva più la facoltà di farli, si facessero pagare i danni a quel ministro o a quel sottosegretario di Stato

che lo ha mantenuto a quel posto. E su questo punto non proverei alcuno scrupolo!

Ma ormai non avrei alcuna ragione io di insistere nella proposta di un articolo aggiunto dopo la dichiarazione cortese e impegnativa del Presidente del Consiglio, che lo accetta come raccomandazione, consentendo con me che questa è una grave questione da mettere all'ordine del giorno; e speriamo che egli ne affretti la risoluzione quando ci porterà davanti quel disegno di legge più completo sull'ordinamento della giustizia amministrativa, che ha promesso nella sua relazione.

In questo senso io lascio la mia proposta (più o meno bene concretata non importa), la lascio come affermazione di un principio, di un'idea che io credo sia ormai un'aspirazione non individuale ma generale.

PRESIDENTE. Come gli onor. senatori hanno sentito, il senatore Cavasola ritira il suo emendamento.

Passeremo quindi alla discussione della tabella degli stipendi del personale del Consiglio di Stato.

Tabella degli stipendi del personale del Consiglio di Stato.

Presidente del Consiglio		L. 15,000	
Cinque Presidenti di Sezione con lo stipendio di	L. 12,000	»	60,000
Trentacinque Consiglieri	» 9,000	»	315,000
Quattro Referendari 1 ^a classe	» 7,000	»	28,000
Sei Referendari 2 ^a classe	» 6,000	»	36,000
Segretario Generale		»	8,000
Cinque Segretari di Sezione	L. 5,000	»	25,000

CAVASOLA. Intendo dire brevissime parole per una raccomandazione che intendo fare all'onorevole presidente del Consiglio. Molto giustamente è stato raccomandato alla considerazione benevola del Governo una classe di funzionari del Consiglio di Stato altamente meritevole. Io mi permetto di aggiungere una parola per quello che riguarda la più modesta di tutte le categorie, quella del personale subalterno. Qui, per l'aumento delle funzioni, si propone soltanto l'aggiunta all'organico di un segretario di sezione. Non sta a me e non è qui luogo di esaminare se risponda o no l'aumento alle nuove necessità del lavoro. Lo vedranno il Governo e la presidenza dell'Istituto. Io soltanto raccomando che anche per quest'ultima categoria l'onorevole ministro voglia vedere di migliorare per quanto sia possibile le sorti, la qualità e le condizioni del personale, anche con quei provvedimenti di ordine interno che valgano a dare la maggiore attività possibile all'ufficio in cui si accumulano le occupazioni. Niente altro che questo intendo dire, poichè non è il caso di formali proposte.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il personale adempie funzioni che sono sotto l'esclusiva direzione del Consiglio di Stato. Ad ogni modo il senatore Cavasola può essere certo che il Governo seconderà sempre le proposte che da quella così alta autorità gli sieno fatte in favore di quel personale.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, pongo ai voti questa tabella degli stipendi.

Chi intende approvarla voglia alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in principio della seduta di domani, alle ore 15.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani.

I. Votazione per la nomina:

di un componente della Commissione di finanze;

di un componente della Commissione per i trattati internazionali;

di un commissario al Consiglio superiore del lavoro.

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Riordinamento degli Istituti per la giustizia amministrativa (N. 385-A).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Codice penale militare (N. 201);

Codice di procedura penale militare (N. 202);

Ordinamento giudiziario militare (N. 203);

Estensione ai membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti delle disposizioni del-

l'articolo 202 del R. decreto sull'ordinamento giudiziario in data 6 dicembre 1865, n. 2626 (N. 438);

Separazione della frazione di Pratella dal comune di Prata Sannita e sua costituzione in comune autonomo (N. 423);

Sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. Marina (N. 249);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 9 febbraio 1907 (ore 16)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



CLX.

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Il Presidente comunica i ringraziamenti dei congiunti del senatore Saracco per le onoranze rese alla memoria di lui — Votazione a scrutinio segreto — S' intraprende la discussione generale del disegno di legge: « Codice penale militare » (N. 201-A) — Discorsi dei senatori Brusa, Primerano, De Marinis, del sottosegretario di Stato di grazia, giustizia e dei culti, e del Presidente della Commissione e relatore, senatore Inghilleri — Il seguito della discussione è rimandato alla tornata successiva — Chiusura e risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, delle poste e dei telegrafi, il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, e il ministro della pubblica istruzione.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza una lettera dei congiunti dell'onorevole Saracco, che rendono vive grazie al Senato per le affettuose onoranze rese al compianto senatore.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

I. Votazione per la nomina:

a) di un componente della Commissione di finanze;

b) di un componente della Commissione per i trattati internazionali;

c) di un commissario al Consiglio superiore del lavoro.

II. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge discusso ieri: « Riordinamento degli istituti per la giustizia amministrativa ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale. PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

Modificazioni alle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, relative al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi di allevamento cavalli;

Personale civile dei depositi ed allevamento cavalli.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Discussione del disegno di legge: « Codice penale militare » (N. 201-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Discussione dei progetti di legge: Codice penale militare, Codice di procedura penale militare, Ordinamento giudiziario militare ».

Prego l'onor. ministro della guerra di dichiarare se accetta che la discussione si apra sul progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore segretario Fabrizi di dar lettura del progetto di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge: (Vedi stampato n.° 201-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Brusa.

BRUSA. Onorevoli colleghi, la mia voce oggi non è quella dell'altro giorno; debbo quindi chiedere scusa se, non ostante la voce aspra e debole, io prendo la parola sopra un argomento che per natura sua richiederebbe vasta discussione, ma che, essendo stato esaminato lungamente da molti anni, subito dopo che il Codice penale comune venne in luce, non può per questo richiedere lungo discorso. Un esame diffuso di esso sarebbe tanto meno necessario oggi, pur in cospetto di tutto un nuovo e non certamente breve Codice penale militare, sia perchè, come ragion vuole, s'informa ai medesimi principii progressivi, sui quali riposa quello per la giustizia comune, senza neppur dipartirsi dalla forma perspicua e semplice di questo, sia ancora perchè dev'essere un debito particolarmente sentito dal Senato, quello di avere presente alla memoria le dotte e profonde discussioni che in quest'aula si sono svolte nell'esame del progetto che fu approvato nel 1904, sulla scorta della sapiente relazione del compianto senatore Giacomo Costa, che l'ha illustrato. L'opera dell'insigne giureconsulto merita la più viva riconoscenza da parte nostra, come quella che con somma cura, con acuto sguardo e senso pratico ha accresciuto i pregi del progetto ministeriale sì da riscuotere il plauso di coloro, i quali di queste gravi e pur poco studiate materie si sono specialmente occupati: codesto debito di riconoscenza è poi tanto più

grande per me, che in allora non aveva l'onore di far parte di quest'alto consesso.

Ed un'altra ragione perchè il nostro Parlamento si attenga a quella via che il Governo ha additato come la migliore, come la più confacente alla discussione di un vasto disegno di legge, qual è sempre un Codice. Come già in altre occasioni, così anche in questa, il Governo si è felicemente giovato del metodo opportunissimo della votazione del complesso del Codice, senza bisogno di fare la votazione dei singoli articoli. E ciò esso fece felicemente in più occasioni, e segnatamente in quella in cui fu approvato, dopo trenta e più anni di elaborazione, il Codice penale comune. Con l'averci aperta questa via non solamente semplificativa, ma logicamente pratica, della votazione del complesso della legge, il Governo ci ha in certa maniera invitati anche alla brevità.

Voi, egregi colleghi, non ignorate di certo che le disposizioni delle leggi di approvazione del Codice penale militare importano due conseguenze: l'una, la discussione e l'espressione di voti e desideri da parte del Parlamento, che il Governo dovrà prendere in considerazione e che in alcuni casi dovrà apertamente nella discussione stessa dichiarare se o meno gli paiano accettabili; l'altra conseguenza è poi questa, che nella fase successive e definitiva della formazione del Codice venga dal Governo a usarsi della fiducia in esso riposta in modo tale, da poter raccogliere l'approvazione e il plauso di coloro che espressero in Parlamento, e anche fuori, opinioni meritevoli di esser prese in considerazione. Tanto si richiede, perchè l'opera del Governo risponda pienamente al mandato, che la legge di approvazione gli conferisce, di emendare le disposizioni del Codice e di coordinarle fra loro e con quelle delle altre leggi e degli altri Codici.

È questo il metodo che ho chiamato felice, e dal quale è bene che mai il Governo debba dipartirsi ogni qualvolta si tratti di leggi molto vaste e complesse, come sono in generale i Codici: metodo veramente adatto, il solo adatto nella discussione loro. A questo riguardo siami consentito aggiungere un mio modesto pensiero. Da molti anni ho dovuto notare che all'azione legislativa del Governo e del Parlamento faccia difetto ciò che io chiamerei un organo essen-

ziale per la buona fattura delle leggi e per il loro armonico svolgimento. Non sono molti anni che fu istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri un certo segretariato della presidenza stessa, che dovrebbe ancora esistere, al quale il compianto Crispi, creatore del medesimo, aveva affidato il mandato di tener dietro a tutti i progetti di legge per essere coordinati prima della loro presentazione al Parlamento. È una parte soltanto e la minore forse, e puramente estrinseca dell'ufficio che da molti anni io vagheggio quale un mezzo più che semplicemente utile, veramente necessario, soprattutto in un Governo parlamentare, al buon andamento della legislazione. [Necessario, dico, per poco che si rifletta alle difficoltà inerenti all'applicazione e all'interpretazione delle leggi, quando in queste la forma sia ambigua, oscura o contraddittoria, come non tanto di rado accade ora. Necessario quindi, per evitare quanto più sia possibile le discrepanze e le incertezze nel pensiero legislativo, che sono il tormento della giurisprudenza e insieme un'insidia tesa alla buona fede dei consociati.

Sarebbe lungo il discorso, nè io mi vi accingerei in questo momento, se volessi chiarire l'intendimento mio in cosa della maggiore importanza, qual'è la desiderata istituzione di un Ufficio, cui fosse commesso lo studio dei disegni di legge, sia dal lato della forma, sia da quello del loro contenuto, in conformità alla direzione generale impressa alla legislazione del paese nostro. Non occorre certamente sminuire la responsabilità del Governo, usurpandone le funzioni legislative e quelle proprie del Parlamento: solo una Consulta moderatrice, quale era forse nella mente del Romagnosi, produrrebbe effetti così contrari all'essenza di un Governo costituzionale e parlamentare qual è l'italiano. Epperò io ho viva fiducia che prima o poi dell'istituto, qui accennato per incidenza soltanto, dovrà occuparsi il patrio legislatore, facendo cosa non meno, anzi più utile della creazione di un Ufficio di legislazione comparata, già pur esso utilissimo, che sinora non abbiamo saputo istituire condegnamente al pari della Francia.

Ma checchè di ciò sia, permettetemi di dire che grande e ben meritata fu la lode tributata al compianto Zanardelli dalla stampa giuridica e politica anche straniera, per avere egli sa-

puto condurre a termine il Codice penale italiano per il diritto comune, servendosi del metodo che con molta opportunità vediamo seguito dal Governo anche al presente. E fa anche oggetto d'invidia, è giusto riconoscerlo, l'esito veramente splendido ottenuto in allora dal legislatore italiano.

Ciò premesso, io entro ora nel merito della struttura e dell'indole delle disposizioni, cui si informa in generale il progetto di Codice penale militare che ci sta dinanzi. Per dire più esattamente, però, non un Codice solo ci fu presentato dal Governo, sibbene due: quello penale militare concernente i reati e le pene per i militari, che la nostra benemerita Commissione ci propone di esaminare da solo per ora, e l'altro per la relativa procedura penale; nonchè, in terzo luogo, una legge per l'ordinamento giudiziario militare, subordinata per il coordinamento al diritto comune, del pari che il Codice di rito, alle riforme che si apprestano ora nel diritto comune medesimo.

Tre sono dunque i progetti di legge ed il Governo nel presentarli al Senato ha certamente inteso di vedere tutti e tre di conserva discussi e votati. Ma deve esso pure essersi convinto, insieme all'onorevole Commissione che li ebbe in esame, che solo del primo convenisse, allo stato attuale dei lavori preparatori, occuparsi ora, riservando la discussione degli altri due a quando le riforme processuali e giudiziarie nella materia del diritto penale comune fossero, dopo una ben lunga attesa, compiute. È sembrato infatti che meglio fosse attendere queste riforme, essendosi sin da principio stabilito il concetto di una logica e doverosa subordinazione e coordinazione del diritto speciale militare al diritto comune. Il pensiero della nostra Commissione fu evidentemente ispirato al concetto, che scaturisce dall'idea stessa del coordinamento da farsi fra le disposizioni concernenti le penalità militari e quelle regolatrici delle penalità ordinarie; idea questa che servì di guida indiscussa in tutte le elaborazioni precedenti del Codice penale militare. E ben a ragione, giacchè improvvida e contraddittoria dovrebbe reputarsi una legislazione speciale, che impaziente venisse in luce appunto allora che la legislazione che consacra i principii generali apparisse prossima ad essere caduca, come prossimi ad essere

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1907

caduchi debbonsi ritenere tanto il Codice di procedura penale, quanto l'ordinamento giudiziario, entrambi nei rapporti del diritto comune. In verità, da questo punto di vista, che è quello dal quale la Commissione si è collocata, è difficile il dissenso.

Come in passato, così anche oggi il legislatore c'invita a coordinare la legislazione militare, quale legislazione speciale, al diritto comune, i cui principii generali non possono essere disconosciuti senza un perturbamento profondo della pubblica coscienza morale. Fu perciò giocoforza (pare anche a me, che pur non sono chiamato qui a difendere l'opera della Commissione) proporre che venisse distaccato per ora dagli altri due il primo dei tre disegni di legge, che solo trova nel nuovo diritto penale italiano la materia necessaria per il coordinamento. Per quanto il Governo fosse disposto a provvedere d'un tratto anche alle procedure penali militari e ai tribunali preposti alle medesime, ben fece la nostra Commissione a limitarsi per intanto al coordinamento che solo, per riuscire nè precoce nè inopportuno, poteva sin d'ora ottenersi.

Coordinare le disposizioni del Codice penale militare sostantivo al diritto comune poteva bensì voler significare anche coordinare il Codice penale militare *addiettivo* (userò io pure la bella espressione del nostro egregio relatore, onorevole Inghilleri). Ma se le leggi di rito e di giurisdizione provvedono ad attuare quelle di diritto sostanziale, delle quali altro non sono che mezzi rispetto al fine, e se quindi stretto è il nesso che lega insieme l'una con l'altra parte della legislazione, e se con questo motivo si spiega pertanto il triplice disegno concepito, formulato e proposto a un tempo dal Governo al Parlamento, ben fece però, lo ripeto, la nostra Commissione e, con essa, anche il Governo, a non riservare il tutto, e Codice penale, e Codice di procedura, e ordinamento giudiziario militari, per la sola ragione di quel nesso, mentre era ed è, senza dubbio, possibile, era ed è, incontestabilmente, desiderabile che si ponesse termine ai lunghi indugi, almeno per quella parte che non incontra difficoltà di coordinamento ai principii del diritto penale comune, che sono appunto i principii affermati nel Codice penale sostantivo del 30 giugno 1889, la cui non breve pratica ap-

plicazione è già per se stessa una garanzia e uno speciale incoraggiamento.

Mi è parso di dover rilevare questo punto per superare una specie di mia riluttanza. Dal mio punto di vista avrei preferito, infatti, che fosse stato possibile, anzi, necessario, far procedere di conserva la discussione di tutti e tre questi disegni di legge. La ragione mi pare facile a intuirsi.

Comprende ognuno che la grossa questione, sempre viva e agitata fra i criminalisti, della separazione del reato militare, propriamente detto, da quello comune, può offrire difficoltà pratiche meno gravi, meno paurose, ove a giudicare sulle accuse per reati militari fossero chiamati i giudici giurisperiti ordinari o almeno tribunali misti, composti, cioè, similmente al nostro supremo tribunale militare, di ufficiali militari e di magistrati dell'ordine giudiziario comune. Una tale riforma sta ora appunto per fare il legislatore di un paese, che per molte ragioni noi prendiamo spesso a modello; tante sono le affinità di origine e di sentimenti che fra quello e il nostro tutti riconoscono. Basterebbe gettar uno sguardo al di là delle Alpi e vedere quello che sta per decidere il legislatore francese, il quale si accinge a rivedere questa ch'è di tutte la parte più importante del diritto penale militare, voglio dire la costituzione del giudice, l'ordinamento giudiziario militare.

Sa ognuno che il legislatore francese intende ora a sopprimere i tribunali militari, sostituendovi quelli di diritto comune, salvo, beninteso, la competenza dei tribunali speciali durante la guerra; inevitabile eccezione al diritto comune, sulla quale non può nascere il minimo dubbio, come ne attestano anche le legislazioni più avanzate

Ebbene, può essere ch'io m'illuda, ma parmi certo, che se l'ordinamento giudiziario fosse oggetto delle attuali nostre deliberazioni, credo anche senza il Codice di procedura penale, e dato che, com'è nel voto dei più illuminati, la giustizia militare venisse per tal modo sin d'ora ad essere deferita ai tribunali ordinari, o almeno a tribunali misti, con molta maggiore facilità di consenso si potrebbero accogliere nel Codice penale militare le numerose, molto numerose, figure di reati propriamente di diritto comune, che vediamo elencati nel disegno

che stiamo esaminando, e fatti trasmigrare dal diritto comune nel militare per la sola qualità militare del soggetto e della convivenza del consorzio militare nella caserma e nel reggimento. Parmi chiaro che la tecnica capacità del magistrato ordinario, da solo o col concorso dell'ufficiale militare che porti l'esperienza delle condizioni di questa convivenza o di questo consorzio e delle ripercussioni di esse nelle ragioni della reità e della penalità, offrirebbero anche a molti avversari di codesta trasmigrazione dal campo del diritto comune nel militare, un argomento di non poco valore per renderli meno restii di fronte alle convenienze e agli espedienti che vi possono nella pratica condurre il legislatore; il quale legislatore, del resto, stabilisce le sue norme in considerazione dei bisogni praticamente sentiti, e non di semplici contemplazioni astratte.

Non è possibile affermare che negli ufficiali militari si trovino riunite, e nel grado necessario, quelle cognizioni e quell'esperienza del diritto e delle leggi, sì sostantiva come di rito, che debbono possedersi sempre per amministrare giustizia, massimamente in tema d'imputabilità, di penalità, di cause influenti sull'una e sull'altra per modificarle o estinguerle, in tema di azione penale, di condizioni per la sua validità e per il suo esercizio, e va dicendo. Vi sono, è vero, ufficiali militari che pur sarebbero all'altezza di queste delicatissime e spesso ardue funzioni, ma formano essi eccezioni rarissime, ben lungi dal potersi invocare come regola. Ad ogni modo, non sembra che siavi coerenza logica da parte di un legislatore, quando, riconosciuta ch'egli abbia la necessità di giudici esperti nel diritto e nelle leggi dello Stato per giudicare i cittadini in generale, anche i più matricolati malfattori, non si faccia poi scrupolo di disconoscere tale necessità in rapporto ai figli della patria, sui quali la patria fa il massimo assegnamento per la propria difesa.

Comunque sia valutato il particolare pregio del giudizio dei pari per la vita e il consorzio militare, evidentemente il magistrato ordinario gode tuttavia la meritata reputazione di saper garantire meglio le condizioni della giustizia. Il giudizio dei pari, che a primo sguardo apparisce il migliore, non lo è davvero che sino a un certo punto. Sonvi cognizioni tecniche e

di pratica esperienza di leggi e di giudicatura, che non si possono pretendere nè dagli ufficiali minori, nè dagli stessi ufficiali maggiori per quanto siano elevati nei gradi dell'Amministrazione militare, giacchè il loro ufficio principale è lo studio dell'arte militare e della preparazione della difesa del paese; ond'è che a loro mancano le condizioni che si ha il diritto di trovare e che si trovano realmente presso la magistratura giudiziaria del diritto comune. Ecco perchè si deve desiderare che giunga presto in porto una riforma tale dei tribunali per l'esercito e l'armata in tempo di pace, che, *ad instar* della costituzione mista del supremo tribunale militare, assicuri il concorso di elementi tecnici esperti nella scienza e nella pratica delle leggi e dei giudizi penali. Questa trasformazione dei tribunali territoriali inferiori parrebbe a me che dovesse render meno difficile la soluzione della pur sempre ardua questione fondamentale intorno alla separazione del reato militare dal reato comune.

La situazione, nella quale il legislatore italiano è posto nelle presenti circostanze, è dunque una situazione fatale. Non può egli rinunciare ora al coordinamento del Codice penale militare, che da troppo tempo si fa aspettare con grave iattura della giustizia militare confrontata con quella ordinaria. Deve egli dunque rassegnarsi alla fatalità delle circostanze. Ciò posto, parrebbe ragionevole, che si debba andar un po' a rilento nell'accogliere reati, che per l'indole loro sarebbero piuttosto di diritto comune, fra quelli speciali militari; e ciò unicamente e precipuamente per considerazioni di mera convenienza, ragioni peraltro molto serie e bellamente esposte nella molto accurata relazione, degna di molti encomi e ringraziamenti al suo valoroso autore, onor. Inghilleri. Ben si può convenire con l'illustre nostro collega, che il consorzio militare, la vita in comune dei militari influisca grandemente a determinare, se non addirittura il preciso carattere militare, la convenienza, in non pochi casi, di attribuire al fatto, al reato, una specie di militarità, o di criterio militare.

Indubbiamente, per esempio, un furto, una offesa tra commilitoni, sia in forma di violenza, sia in forma d'insulto o d'ingiuria, si aggira in un ambito che la vita esteriore, la grande vita del pubblico quasi quasi non pe-

netra, o non penetra affatto, perchè il gran pubblico può talora conoscere quei fatti minuscoli, ma non può risentirne, come osservava lo stesso nostro relatore, quel danno mediato che è proprio di ogni qualsiasi reato penale; onde a giudicarne bastano i Consigli di disciplina. Se poi il reato abbia una gravità maggiore, allora ci sarà la ripercussione al di fuori della caserma, al di fuori del reggimento, ci sarà una commozione esteriore, ci sarà quello che si chiama il danno mediato, ch'è essenziale alla costituzione di ogni delitto penale nel senso proprio della parola.

Ma, appunto, questo essendo l'elemento costitutivo e necessario, l'essersi commesso il fatto nell'ambito ristretto della vita militare o al di fuori di questo sembra indifferente nella questione della giuridica natura del reato. E allora sembra anche lecito domandarsi se davvero il mantenergli l'impronta di reato militare, che oggi la legge gli attribuisce, giovi al movimento progressivo odierno della legislazione, secondando il quale si giunge piuttosto a restringere la sfera del diritto speciale, anzichè conservargliela estesa più o meno nel campo del diritto comune.

Vero è che per fare le parti uguali laddove la condizione delle cose si presenta disuguale, bisogna bene dare norme coerenti alla disuguaglianza stessa. Ma qui sorge una delicata questione. Convieni veramente ai tempi che corrono mostrarci più rigidi noi di quello che non sarebbero, per esempio, altri Stati che hanno posseduto uomini di guerra che portano il nome di Napoleone e di Moltke? Moltke diceva che senza disciplina l'esercito non sarebbe mai capace di vincere una battaglia. Ma la violazione della disciplina è una cosa, e l'offesa al diritto comune è un'altra; profonda è la differenza fra quella e questa.

Il vero si è che sonvi fatti, sui quali il diritto penale militare imprime una certa nota comune, per cui esso è ritenuto sempre diritto presso i vari Stati civili, sia che questi abbiano, oppur no, eserciti permanenti; la Svizzera non possiede un esercito permanente, e tuttavia le sue leggi penali militari sono affatto analoghe a quelle degli altri Stati che ne posseggono.

In fatto di estensione del carattere militare dei reati, s'incontrano certamente non poche

divergenze, ma queste non vanno generalmente fino agli estremi limiti, e non può dubitarsi che la tendenza contemporanea volga piuttosto a restringere, anzichè ad allargare il campo dei reati qualificati militari e soggetti alla giurisdizione militare.

La Germania, Stato eminentemente forte dal punto di vista militare, Stato preso a tipo da quanti studiano le questioni della disciplina militare in relazione alle condizioni pratiche per assicurare la integrità e l'indipendenza della patria, dopo una faticosa elaborazione del suo diritto, ha di recente mostrato molta forza di progresso, che sembra maggiore di quella, della quale, fa pur notevole testimonianza il progetto, quale è escito dalle mani del Governo e della benemerita nostra Commissione.

Si può dubitare, a ogni modo, se basti in ogni caso la semplice comunanza della vita militare, per attribuire a un reato comune quel carattere speciale che lo faccia entrare nella stretta cerchia di un diritto essenzialmente informato alle ragioni della disciplina dell'esercito di terra o dell'armata di mare. Il furtarello, col quale il militare si provvede di piccoli oggetti del commilitone, affine di trovarsi in regola nella imminente rivista che faranno i superiori, si sottrae, come dicevo poc' anzi, e benchè in se stesso sia un delitto comune, alla stessa giurisdizione speciale del tribunale militare, nonchè a quella ordinaria, per cadere in quella meramente disciplinare; ciò accade appunto per effetto della vita di caserma e di reggimento, segregata dal consorzio più ampio, nel quale impera il diritto sociale e non più il solo disciplinare. Per tale motivo, dunque, e in tale senso, si prescinde dalla natura intrinseca del fatto, e si tiene giustamente conto delle necessità o convenienze determinate dal consorzio quasi familiare, in cui si svolge la vita militare.

Ciò ha fatto pure la nostra Commissione e, con essa, l'onor. relatore Inghilleri. Come si è fatto questo in un senso, si è creduto di poterlo fare anche nell'altro opposto, avocando alla sfera del diritto militare, reati che di militare nulla o troppo poco avrebbero, oltre la qualità o stato personale degli agenti, onde forse non sempre gioverebbe che vi fossero compresi.

Certamente l'opera critica per fare una cer-

nita richiederebbe un'analisi nè facile, nè breve, che non sembra opportuna neppure nella discussione generale apertasi ora sul progetto di Codice che ci sta dinanzi. Sarà forse non inutile, invece, gettar prima uno sguardo sui titoli del secondo libro del Codice, che tratta dei delitti militari in ispecie, e sui capitoli nei quali i titoli stessi sono divisi. Com'è noto, il primo libro si occupa delle condizioni della reità e delle penalità in generale, il terzo delle disposizioni generali per il tempo di guerra. Di passaggio può qui essere osservato, che bene ha giudicato la Commissione senatoria di doversi alla troppo generica denominazione di *reati* sostituir quella più precisa di *delitti*, per lasciare alla giurisdizione puramente disciplinare le trasgressioni che non intaccano punto la giuridica sicurezza dei beni interessanti direttamente la vita militare, e che pur tuttavia rientrerebbero anch'esse nel novero generale delle violazioni della legge militare, che sono i reati militari.

Or si è appunto sull'indole o essenza giuridica dei delitti militari, che sorgono le difficoltà e le discrepanze di opinioni. Ammettiamo pure per ragioni di convenienza pratica e per evitare una riforma troppo accentuata, e precoce forse, il criterio di opportunità prevalso largamente nella legislazione attualmente in vigore. Ma nel valutare queste ragioni certamente plausibili di pratica convenienza e tutt'altro che lievi, non si è forse corso un po' troppo oltre il giusto segno? Il dubbio nasce spontaneo e di primo tratto già alla semplice lettura della lunga elencazione dei delitti compresi nel presente Codice, elencazione che non si restringe guari o all'incirca da quella dei Codici militari vigenti, che fa parere di esser quasi in presenza del Codice penale di diritto comune.

Veggasi. Nel titolo primo troviamo i medesimi delitti contro lo Stato, dei quali tratta egualmente il Codice penale comune del 1889: tradimento, spionaggio, arruolamento, violazione di segreto militare ed altri delitti contro lo Stato. Il carattere oggettivo militare c'è, ma non mancano legislazioni di Stati militarmente avanzati che lasciano anche questi fatti al diritto comune, come tutte quante le legislazioni di diritto comune non abbandonano al diritto speciale quelli pur proprii dei pubblici ufficiali, che da questi vengano perpetrati in danno della pubblica am-

ministrazione. Egualmente può dirsi di una parte dei delitti del titolo secondo, che offendono il servizio militare, cioè abuso di autorità, violazione dei doveri di un ufficio militare, alienazione e deterioramento di oggetti militari, che il Codice penale comune comprende fra i delitti contro la pubblica amministrazione, dei quali fa pur parte la concussione sconosciuta al diritto militare, mentre in questo medesimo titolo secondo potrebbero poi qualificarsi veri delitti, esclusivamente militari, l'abbandono di comando o di posto, la violazione di consegna, la diserzione, la mancanza alla chiamata in caso di mobilitazione o d'istruzione, e la mutilazione.

I delitti, sul cui carattere essenzialmente militare tutti possono essere d'accordo, son quelli del titolo terzo, che, se si eccettua il duello, son tutti veramente diretti contro la disciplina militare, e cioè disubbidienza, rivolta, ammutinamento, delitti contro sentinelle o vedette, resistenza alla forza armata e insubordinazione, quale offese all'onore e violenze più o meno gravi, fino all'esito della morte, contro un superiore. Qui mi sia lecito un ricordo personale su questa amplissima figura dell'insubordinazione. Mi avvenne, or son molti anni, il caso di un nostro militare, un carabiniere, che dopo di aver ucciso il suo superiore, si era rifugiato in Francia. La domanda di estradizione presentata a quelle autorità dal Governo italiano incontrava un ostacolo, che parve impreveduto, nella denominazione di delitto d'insubordinazione estesa nella legislazione militare nostra all'uccisione volontaria di un superiore per opera dell'inferiore. Perduta così l'indole di delitto comune, quel fatto non poteva, a mio avviso, formare oggetto della chiesta estradizione senza forzare la lettera della legge, essendo, com'è noto, compresi nel divieto di estradizione tutti i delitti propriamente militari al pari dei delitti politici semplici o misti, e così pure gli stessi reati comuni che agli uni o agli altri fossero connessi. Ond'è che, se mal non rammento, nonostante il parere della Sezione d'accusa e la richiesta del procuratore generale, l'extradizione non fu accordata. Come si vede, la classificazione militare poteva, per essere stata spinta oltre un certo limite, produrre anche un effetto contrario precisamente all'interesse militare, effetto che potrebbe fa-

cilmente prevenirsi, emendando i trattati di estradizione. L'uccisione volontaria del superiore ha senza dubbio carattere di delitto speciale per il vincolo speciale della disciplina, sul quale si collega tutto il rapporto essenziale del diritto militare.

Questa mia digressione fa venire in taglio un riscontro con la materia della bancarotta. Chi non sa come questa materia si è per lungo tempo dibattuta, e pur oggi ancora è in parte, fra commercialisti e criminalisti, senza che si esaminasse *ex professo* nè dai primi, che non potevano sentirvisi eccitati forse dalla sede dei reati di fallimento, che per vero è il Codice di commercio, nè dai secondi, dei quali più proprio può dirsi lo studio di questa grave figura delittuosa?

Per ciò che è del duello, piacemi esprimere senz'altro il mio pieno assentimento alle disposizioni proposte e alle emende recatevi dalla nostra Commissione. Già s'era compresa durante i primi lavori preparatorii la necessità di liberare, a così dire, le norme del duello militare dalle insidie del dilemma, nel quale viene tuttora gettato il militare che, non accettando la sfida, è trattato da codardo e anche punito, e accettandola e battendosi, è colpito dalla legge penale come colpevole di duello, analogamente a ciò ch'è stabilito nel diritto comune. Era data lode alla benemerita Commissione di avere mitigato la pena per l'inferiore che accetta la sfida (art. 201), e soprattutto di avere relegato fra le mere sanzioni disciplinari quelle incorse dai militari di grado eguale sfidanti o duellanti per causa di servizio, nonchè in tal caso i militari portatori della sfida, padrini o secondi (art. 205).

Nel diritto penale militare è purtroppo accaduto questo, ma per la vastità della materia, in una misura di gran lunga ben più ampia, sol oggi si son dedicati studi profondi, ad occasione delle recenti riforme, nella dotta Germania. Si è lasciato così alla competenza del militare più di quanto le ragioni della disciplina e la esperienza della vita militare lo comportassero veramente.

Ripigliando ora il novero degli altri delitti, che nel progetto di Codice si trovano elencati, bene ci si offrono di seguito, nel titolo IV, le speciali disposizioni, che io or ora indicava, concernenti i militari in congedo.

In verità, non può dirsi cessato il vincolo alla bandiera durante il congedo, ed è quindi giusto che venga a tale situazione provveduto con penalità, benchè naturalmente e proporzionalmente attenuata. Qui avrebbe fors'anco potuto il progetto, senza scostarsi sostanzialmente dal criterio generale e direttivo al quale esso s'informa, facendo bastare al carattere militare l'obiettivo elemento della convivenza dei militari nella caserma e nel reggimento, rinunciare al diritto speciale e rimettersi al diritto comune, salvo, nelle congrue circostanze, tener conto della speciale influenza che sulla misura delle pene esercitano senza dubbio la qualità personale e il persistente vincolo alla bandiera.

Vengono poi le disposizioni contro l'amministrazione militare, le quali formano il titolo quinto.

E qui pure, sembra a me, codesta sobrietà o rinunzia da parte della legislazione speciale, non sarebbe stata forse sconveniente. Vi si parla di falso in atti, in sigilli e bolli, in certificati, dichiarazioni, attestati, licenze, pesi e misure; vi si parla di peculato, di corruzione, di abusi e frodi commesse nelle somministrazioni militari, non omessi l'incendio e il deterioramento di edifizii, opere e cose militari. È evidente che in tutti questi reati il legislatore guarda non tanto la natura militare della lesione, quanto in generale l'interesse di una delle numerose e delle più cospicue amministrazioni dello Stato, certo della più cospicua fra tutte, se si bada alle enormi somme di danaro che vi s'impiegano, correlative alle masse enormi di amministrati appartenenti all'esercito e all'armata, e al valore stragrande dei mezzi materiali di difesa e offesa, cui pone mano e cura l'amministrazione militare.

Ma può credersi sufficiente davvero, può credersi decisivo codesto criterio, reputato obiettivo, dell'interesse dell'amministrazione militare? È lecito dubitarne, perchè l'argomento proverebbe troppo, sì che applicandolo anche a tutte e singole le diverse amministrazioni generali dello Stato, a tacere di quelle locali, si giungerebbe alla creazione di tanti codici penali speciali quante sono le medesime. Si potrebbero fare confronti con le leggi straniere, ma tali confronti non reggono sempre, o non sempre agevolano la dimostrazione delle tesi.

Quello che sembra potersi dire con sufficiente sicurezza, si è che altri diritti non meno del nostro curanti delle istituzioni militari, si mostrano più parchi nell'avversione dei malefizi di diritto comune alla speciale cerchia del diritto militare, appagandosi essi di opportuni e necessari aumenti delle penalità.

Si è così, per esempio, che nel suo Codice di diritto penale comune la Germania prevede e punisce, se non erro, il tradimento e lo spionaggio dei militari, beninteso tranne che nello stato di guerra. Nello stato di guerra la inevitabilità della giustizia militare è convinzione universale; ma durante la pace c'è almeno forte ragione di esitare ad ammettere la lunga serie di reati sopra indicati e compresi nel titolo quinto.

Dovrò io, dopo ciò, proseguire ripetendo super giù gli stessi dubbi, gli stessi dissensi eventuali rispetto ai titoli successivi? Incominciando dal sesto sui delitti contro l'Amministrazione della giustizia, quali sono il rifiuto di ufficio legalmente dovuto la calunnia, la istigazione a delinquere, il favoreggiamento, l'evasione procurata? Quel medesimo criterio che parve sulla base dell'interesse della giustizia nella vita militare, giustificare siffatte estensioni del diritto speciale nel campo del diritto comune, condurrebbe ancor più in là, ritogliendo a quest'ultimo anche i falsi in giudizio, cioè la falsità dei testimoni, dei periti e degli interpreti, che il progetto non abbandona invece al diritto comune, se non perchè manca qui la ragione di maggior severità di castigo per i militari colpevoli delle falsità medesime.

Ma questa ragione della quantità della pena, che non basta di certo se già il fatto non abbia carattere intrinsecamente militare, non è essa, all'infuori dei già esaminati casi d'insubordinazione, la sola che per suffragare le sanzioni del titolo settimo che tratta dei delitti contro la persona dei militari, cioè lesione personale, diffamazione e ingiurie, come pur quelle altre del titolo ottavo concernente i delitti contro la proprietà dei militari e dell'Amministrazione militare, che sono il furto, la truffa, l'appropriazione indebita e la ricettazione? Nei casi, nei quali il rapporto militare apparisce meno sbiadito, cioè quando l'offesa colpisce superiori gerarchici nelle persone e nei beni, perchè non dovrebbe ritenersi bastevole l'aggravio

delle pene? Rispetto alle persone estranee alla milizia, delle quali si occupa il titolo nono che comprende le sanzioni speciali per le persone imbarcate, e per i piloti e marinai di commercio, la legge aveva due vie fra le quali scegliere: o lasciare che per queste persone le norme generali del concorso nei reati militari venissero completate nel Codice comune, solo aggravando per esse le pene, oppure, come fa il progetto, inserirle nel diritto penale speciale. Nell'un modo o nell'altro la scelta può parere d'un'importanza inferiore a quella da tutti riconosciuta al principio fondamentale su cui riposa la separazione del delitto militare dal delitto comune. Senonchè deve sempre aversi riguardo alla necessità di sostituire altre pene per i non militari partecipi nel reato previsto nella legge militare, a quelle che fossero esclusivamente proprie del delinquente militare, quali sono la degradazione, la destituzione e la rimozione. Però neppure può sostenersi che se si fosse voluto o si volesse provvedere all'uopo, nel Codice di diritto comune, questo Codice avrebbe dovuto assorbirsi materia non sua, quando il reato in discorso non avesse precisamente carattere esclusivamente militare. Comunque sia, dato lo stato di detto Codice, non era facile provvedere altrimenti da come ha fatto l'odierno progetto, e non può quindi spiacere che nel Codice penale militare figurino le disposizioni del titolo nono in discorso; le quali si giustificano qui, tanto più se si pensi alla conseguenza, cui si sarebbe andato incontro, adottando l'altro metodo, di sottoporre a due diverse giurisdizioni i medesimi fatti perpetrati nel concorso di più persone, militari le une, estranee alla milizia le altre.

I Codici penali militari vigenti conservano ancora nel caso di concorso di reati e di pene il sistema detto dell'assorbimento della pena minore nella maggiore concorrente, e ciò quando trattasi della reclusione militare in una certa misura superiore alla pena incorsa per il reato comune. Questo sistema è giustamente scomparso dal nuovo Codice penale di diritto comune, nel quale fu stabilito invece quello del cumulo detto giuridico, vale a dire del cumulo operato sulla durata e l'intensità della sola pena maggiore restrittiva della libertà personale incorsa e proporzionale alle pene minori da applicarsi.

L'anomalia o divergenza tuttora esistente in questo principio generale fra diritto militare e

diritto comune, viene ora a cessare, mediante le provvide disposizioni del primo libro del progetto, le quali, non occorre dirlo, si uniformano al diritto comune.

Pongo ora termine alla lunga elencazione, ricordando le disposizioni speciali concernenti il tempo di guerra. La è questa una materia che sente ogni giorno l'influenza dei tempi nuovi o, meglio, dei progressi incessanti del diritto bellico, determinati via via dalla diffusione sempre maggiore e più intensa dei sentimenti di umanità. La celebre Convenzione di Ginevra per la protezione dei malati e dei feriti in guerra, la quale ebbe recentemente un'estensione anche alla guerra marittima, è certo un tipo, forse il tipo più spiccato di quelle provvidenze, delle quali conveniva bene il Codice penale militare avesse a tener conto. Sonvi qui purtroppo, possibilità e facilità anche di dolorose violazioni delle regole, che il diritto contemporaneo applicato alla condotta della guerra sul continente o sul mare cerca di prevenire, sancendo penalità e responsabilità, mercè le quali la protezione dell'infelice, dell'eroe che cade in guerra, sia attuata nella maggiore estensione possibile; e questo non poteva non essere materia del nuovo Codice penale militare, mentre ora queste umane regole del diritto bellico si trovano sparse nelle Convenzioni internazionali e racchiuse nei Regolamenti interni di disciplina e similmente.

Giunto così all'ultima parte del codice, rivolgendo ora l'occhio indietro, e pensando al rigore dei principii, chè non è sempre possibile attenervi nella legislazione, specialmente, quando tradizioni e consuetudini vi si mostrano sfavorevoli o contrarie, siami concesso dire, che fra il rigore stesso, e ciò che si è reputato di fare nel presente progetto di Codice militare, correrebbe tale una distanza, da far apparire non del tutto eccessivo il desiderio mio di vederla accorciata. In verità, il carattere militare del reato, che consiste nell'agire del militare *uti miles*, e non altrimenti, si riscontrerebbe molto difficilmente fuori dei seguenti reati: diserzione, mutilazione, simulazione di malattia e incapacità che esimano dal servizio; insubordinazione, quale mancanza di rispetto ai superiori, rifiuto d'obbedienza ai medesimi; codardia, abuso del potere d'ufficio nel servizio, quale reato correlativo a quello d'insubordinazione;

abuso di potere militare, psichico o fisico, in guerra, da parte del superiore per costringere l'inferiore ad atti che esorbitano dagli scopi militari o ad essi sono contrari, come bottino illecito, saccheggio, vie di fatto sui prigionieri; e violazione di doveri in servizio mediante fatti, con cui per dolo o colpa, il militare agisce contro i propri precisi doveri. Ma io capisco bene che il Governo e la nostra Commissione dovevano superare difficoltà grandi per inoltrarsi nella via testè indicata. I loro sforzi non furono molto evidenti, nè molto notevoli. Di che la causa, più che a loro stessi, va fatta risalire allo stato in cui trovansi gli studi sulla importante e ardua materia presso di noi e altrove.

Il passo segnato intanto dalla nuova legislazione generale militare nella strada del progresso fa sperare già bene dei non lontani progressi avvenire, onde non parrà fantastica solamente la speranza in una non lontana più vasta e decisiva riforma, quale è voluta anche per favorire specialmente la prevenzione dei reati, mediante le norme e g'istituti della penalità militare. Debbo poi dichiararmi particolarmente soddisfatto della risoluzione, oserei dire energica, presa dalla nostra benemerita Commissione in tema di ebrietà, quale causa influente sulla imputazione del reato.

Ognuno sa che questa causa minoratrice della reità, nel campo del diritto penale militare non ebbe l'accoglienza che il diritto penale comune le ha riservata, considerandola quale altra delle cause influenti sulla imputazione alla pari delle medesime. Non mancano perciò legislazioni che neppure hanno sentito il bisogno di speciali disposizioni sulla ebrietà, come n'era esempio lo stesso Codice toscano. E non è certamente per odio a questo stato vizioso e pericoloso, per quanto transitorio, che l'art. 48 del vigente Codice penale comune esclude, nell'ultimo suo capoverso, le diminuzioni di pena stabilite per l'influenza esercitata dall'ubriachezza sulla libertà o coscienza degli atti, quando tale stato sia stato procurato per facilitare l'esecuzione del reato o per preparare una scusa. Alla ripugnanza e pericolosità che presenta l'ubriachezza manifesta e in pubblico provvedono le penalità contravvenzionali.

E in tal senso è bene che siasi decisa la nostra Commissione, discostandosi non pure dai Codici militari vigenti nel Regno, ma dallo

stesso progetto approvato dal Senato nel 1894. Essa si è uniformata così interamente alle norme del diritto comune, e senza la limitazione di delitti, mantenuta nel progetto ministeriale per i delitti di rivolta, ammutinamento e insubordinazione, ha ammesso la scusa dello stato di ubriachezza accidentale o volontaria, che scema grandemente l'imputabilità. Non giova negare la verità di questo stato, segnatamente per dedurre un'odiosa eccezione al principio regolatore in generale delle scuse nei soli casi di alcuni delitti, ad esclusione di tutti gli altri, mentre la ragione che si crede valere per quelli dovrebbe farsi valere per tutti, e mentre, d'altro lato, l'arma più efficace, più sicura e più pronta nei casi di delitti commessi in istato di ubriachezza si deve cercare, e si trova, nell'azione disciplinare, azione che può bene adeguare in severità il male che si vuol prevenire e punire.

Io dunque tributo volentieri la mia lode alla Commissione per il progresso che coraggiosamente seppe compiere in questo delicato argomento.

Un altro e non meno legittimo titolo alla lode e alla gratitudine nostra, credo io, è pur dovuto alla nostra Commissione per avere scritto in favore dell'abolizione progressiva della pena di morte nel diritto militare di pace, quella luminosa disposizione del suo art. 5 *bis*, che attribuisce al tribunale la facoltà di sostituire all'estremo supplizio la pena dell'ergastolo, o reclusione a vita, ch'è troppo spesso più o meno terribile e severa, secondo le condizioni morali, psichiche e fisiche del paziente e anche della sua famiglia, art. 5 *bis*, che al tribunale stesso prescrive poi espressamente il divieto di infliggere la pena di morte quando ritenga che l'applicazione sua non sia necessaria alla sicurezza dello Stato e della milizia.

Da gran tempo costantemente contrario alla pena di morte nelle ordinarie condizioni della società, nelle quali essa non può dimostrarsi necessaria e manca perciò dell'efficacia pratica che ancor non pochi suppongono esserle propria, io sono particolarmente lieto di questo passo decisivo verso la totale abolizione nel diritto militare di pace, salvo per ciò che concerne la suprema necessità della guerra, per le quali sarebbe persino praticamente impossibile subordinare l'esecuzione capitale agli ordinari

istituti che temperano sempre in pace l'estremo rigore del diritto punitivo.

La facoltà della scelta può parere forse un potere esorbitante nelle mani del tribunale; ma il tempo in cui la sfiducia nel giudice induceva a irrigidire la coscienza e a impedirgli di fare giustizia, secondo la rettitudine dell'animo suo, sanno sempre più allontanandosi dai costumi nostri e dalla scienza penitenziaria moderna. Per tutta prova può bastare la facoltà, che in tutti i casi è attribuita al magistrato, di moderare la pena dichiarando l'esistenza di circostanze attenuanti che la legge non ha definito, non intende nè saprebbe definire per le innumerevoli varietà dei casi. Sia dunque benedetta la Commissione che fa muovere alla nostra penalità militare un passo modesto in apparenza, ma in sostanza e per gli effetti generali sulla pubblica opinione e sull'indirizzo futuro del nostro diritto militare, di non dubbio grande valore.

Quel giudice che possiede necessariamente il ben più esteso potere di assolvere, non deve reputarsi immeritevole di quello, di tanto minore, di minorare l'estrema penalità, surrogando, giusta il ponderato e sereno giudizio suo, l'ergastolo alla pena capitale. Nè vuol essere passata sotto silenzio quella tremenda perplessità, nella quale è immersa la mente di chiunque mediti sui più raccapriccianti enormi misfatti, per i quali soltanto si riserverebbe la pena di morte; spesso e molte volte sono il prodotto non tanto di una sconfinata perversità del malfattore, quanto piuttosto, come ogni dì più insegna l'esperienza psichiatrica, di uno stato profondamente turbato e quasi sempre invariabile della mente travolta negli abissi i più oscuri, nei quali sol regna la *infelicitas fati*. Ivi il giudice illuminato, ivi soprattutto, deve cercare di dar ragione alla volontà e allo spirito della legge, traducendo in atto ciò che di vero può riconoscersi nell'espressione un po' enfatica di Cicerone, quando del giudice diceva essere praticamente la legge parlante.

Scegliamo bene il giudice, facciamo sì ch'esso meriti la fiducia necessaria alla retta interpretazione e applicazione dei testi: ed ecco ancora una volta manifesto il nesso che sin dal principio del mio discorso ho posto in rilievo fra gli ordini giudiziari di rito da un canto, e quelli sostanziali dall'altro.

Assicurate la buona scelta del giudice, quell'eminente, quella straordinaria facoltà, che già altre legislazioni, quale ad esempio l'olandese, consentono al magistrato penale, non parrà ad alcuno esorbitare dalla cerchia dell'ufficio di giudicare, e sarà reputata una necessità implicita nella volontà stessa del legislatore, consapevole della miriade infinita di varietà soggettive e oggettive nei delitti tutti, e nei più gravi in particolare.

Molte altre cose potrebbero esser dette in un esame generale di un disegno di codice così importante quale il presente. Ma io ho forse già anche troppo abusato della pazienza dei miei onorevoli colleghi, ai quali ne chiedo sinceramente perdono. Consentano tuttavia che una parola io aggiunga sull'istituto della cosiddetta condanna condizionale, che con savio accorgimento degli intenti elevati che col medesimo pur si possono conseguire nella penalità militare, la nostra Commissione ha saputo estendere dal nuovo diritto comune, fissato nella legge 26 giugno 1904, al diritto militare. I dubbi e le difficoltà che sorgevano al pensiero della estensione, non erano nè lievi nè pochi; ma essa non indietreggiò e, come in molt'altri punti, alcuni dei quali mi è piaciuto rilevare a titolo d'onore, vinse bellamente dubbi e difficoltà.

Si temeva, infatti, di non potere allogare quel benefico istituto di prevenzione punitiva ed emendatrice, nell'ambito ristretto della durata del servizio militare, e nelle speciali condizioni in cui la prova deve fornirsi dal condannato, o meglio liberato sotto condizione. Ma le savie cure di cui fa fede l'articolo 13 *bis* appagheranno anche i timidi, cui sembrasse precipitoso nel diritto militare non attendere una sufficiente o più completa esperienza fatta nel campo della delinquenza comune.

La disposizione dell'art. 13 *bis* ha dunque il merito anche del coraggio, oltrecchè quello non meno notevole di aver tolto di mezzo una disparità fra diritto comune e diritto speciale, che nella pubblica coscienza sarebbe giudicata odiosa, rispetto al militare resosi reo di lieve delitto e in circostanze tali da giustificare, a suo riguardo, la maggior benevolenza nell'uso della penalità. L'aggregazione alla bandiera della patria, ch'egli è chiamato a difendere col sacrificio personale e, occorrendo, della vita stessa, come non doveva costituire per lui un

titolo di demerito, così nemmeno una ragione per lo Stato di privarsi dei cospicui vantaggi che la scienza, sorretta dall'esperienza di non pochi paesi, si ripromette, sotto forma di squisita prevenzione, dalla condizionale rinuncia all'ordinaria penalità. Non è qui in gioco un interesse puramente particolare, come non lo è mai a chi ben guardi, in nessun caso, trattandosi di mitigazioni o rinunzie alla punizione dettata da ragioni serie e fondate. È alla sicurezza sociale, alla tranquillità del consorzio e alla saldezza degli ordinamenti pubblici, che tali temperamenti son rivolti dal provvido e sapiente legislatore. La pena carceraria è una necessità; ma ogni qualvolta possa essere risparmiata, è un dovere il rinunziarvi, chè in luogo di servire alla correzione del reo, più facilmente contribuisce a pervertirlo e ad accrescere i pericoli della ricaduta nel delitto.

Eccomi ora giunto al termine del mio discorso.

Io prego ancor una volta i miei onorevoli colleghi di scusarne la insolita lunghezza, mentre li ringrazio vivamente della benevola attenzione prestata.

Parlando di una legislazione così vasta, così complessa e in parecchi punti di non facile comprensione, qual'è la penale militare, non riesciva agevole alle mie deboli forze evitare scogli di tal natura, che in questo alto consesso dev'essere speciale dovere di evitare. Io però chiudo esprimendo con la più schietta coscienza il voto che, *rebus sic stantibus*, il progetto, la cui definitiva formulazione è commessa alle sapienti cure del Governo, assistito da una Commissione elettiva, trovi presso il Senato la migliore accoglienza. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole senatore Primerano, dichiaro chiuse le votazioni.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti pel progetto di legge: « Riordinamento degli istituti della giustizia amministrativa ».

Ora passeremo al sorteggio dei nomi dei senatori che dovranno procedere allo spoglio delle schede delle diverse votazioni per nomina di commissioni.

Risultano sorteggiati i nomi dei seguenti senatori:

Per la nomina di un componente della Commissione di finanze, i senatori Lanzara, Cadolini, Cavalli;

Per la nomina di un componente della Commissione per i trattati internazionali, i senatori Paternostro, Massarucci e Luciani.

Per la nomina di un commissario al Consiglio superiore del lavoro, i senatori Caracciolo di Castagneta, Canevaro e Caravaggio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo ora il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge « Riordinamento degli istituti per la giustizia amministrativa »:

Senatori votanti	82
Favorevoli	71
Contrari	11

Il Senato approva.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del Codice penale militare. L'onor. senatore Primerano ha facoltà di parlare.

PRIMERANO. Io ho domandato la parola per un semifatto personale; ed è questo. L'egregio relatore nella sua dotta relazione ha accennato ad un commissario che fece la proposta dell'abolizione della giurisdizione militare penale per il periodo di pace, pur ammettendola come necessaria, indispensabile, in caso di guerra e a bordo delle navi militari fuori le acque territoriali dello Stato. Il commissario che fece tale proposta fui io, ed il relatore non l'ha nominato, forse anche per cortesia, perchè quella proposta, del resto non ampiamente discussa, fu respinta. Siccome credo che ognuno deve assumere la responsabilità non soltanto dei fatti ma anche di ciò che dice, così vengo a dichiarare al Senato che neanche io voglio restare in ombra. Dovrei dirne le ragioni perchè la proposta che feci è grave ed io non me lo dissimulo, ma come nella Commissione fu osservato che si discuteva esclusivamente del Codice penale militare, così anche oggi, essendo in discussione soltanto il Codice penale militare, m'astengo dall'iotrattenere il Senato sopra tutte le consi-

derazioni, che mi suggerirono detta proposta, riservandomi a farlo quando verrà in discussione la legge d'ordinamento giudiziario militare, nella speranza che allora altri di me più competenti e più abili (giacchè a me competenza ed abilità difettano) possano e vogliano appoggiarla e difenderla.

Mi consenta però il Senato una semplice dichiarazione che è questa: io non fui mosso a fare detta proposta da mitezza soverchia d'animo, non voglio attenuazioni di pena pei reati, anzi ho ammesso anche la pena capitale, quantunque a malincuore e quantunque sia stata già tolta dal Codice penale comune. Il mio movente principale è che la giustizia penale sia garantita pei militari come per qualunque altro cittadino, giacchè la legge è e deve essere uguale per tutti, e i militari di terra e di mare essendo cittadini, anzi essendo militari perchè cittadini, debbono avere le stesse guarentigie che non si negano a nessuno, e nemmeno ai matricolati birbanti.

Ora queste guarentigie pei militari mancano, non per difetto di coscienza ma per nessuna abilità professionale dei giudici. Se si trattasse soltanto di un Codice penale militare che riguardasse soltanto quei reati commessi da militari che feriscono la disciplina o l'interesse militare, credo anch'io che i giudici militari in certi casi sono più competenti a giudicare dei giudici borghesi, ma noi abbiamo introdotto nel Codice penale militare tutti i reati, e abbiamo plasmato questo Codice penale militare sulle orme del Codice penale comune aggiungendovi e la pena condizionale e la graduazione delle pene, tanto che io sono rimasto sorpreso (per la prima volta in vita mia mi sono occupato di Codici penali) sorpreso dico, di vedere profusa e diffusa in più centinaia di articoli tutta la scienza di disitto e di legislazione penale.

Allora ho chiesto a me stesso: questo strumento così delicato, così difficile ad applicarsi è da affidarsi a persone affatto ignare e di scienza di diritto e di scienza giudiziaria? Ecco dove manca la garanzia. Quando si verifica lo stato di guerra allora è un'altra cosa e si capisce, perchè allora tutta la vita di una nazione è in istato eccezionale e violento, ma in pace la questione è differente e tutto deve procedere in modo normale in una nazione civile.

Non mi dissimulo le opposizioni che si fa-

ranno, giacchè molti crederanno pericolosa una modificazione di questa natura, così radicale. Io non ho questa opinione; so perfettamente che i militari debbono rispondere oltre dei reati d'indole comune anche di quelli speciali alla loro alta e difficile missione. Ma nella società ci sono una quantità di associazioni simili e per nessuna vi è una giurisdizione penale speciale. Potrei citare le guardie di città, i pompieri, le guardie carcerarie, le guardie di pubblica sicurezza, i doganieri, le guardie forestali, i ferrovieri ecc., i cui componenti hanno non solo gli obblighi comuni ad ogni cittadino ma anche obblighi speciali delicatissimi da compiere.

Ma perchè non ci sono tribunali eccezionali per tutti costoro, e ci dovranno essere invece esclusivamente per i militari? Perchè ciò sta nelle abitudini antiche e perchè non si sa tener conto del progresso dei tempi e della grande diversità che esiste tra l'esercito e la marina militare d'oggi presso di noi. Esercito e marina oggi sono la nazione stessa, sono tutti i cittadini, e sono cittadini educati a nobili idee. Non è più l'epoca delle compagnie di ventura nè dei lanzachinecchi, nè delle bande; esercito e marina sanno che la loro missione è quella della difesa della patria e dei suoi interessi e ne sono fieri. Dunque perchè questi non avranno le garanzie che sono di tutti i cittadini?

E vengo ai magistrati. Perchè diffidare dei magistrati ordinari e che hanno le qualità scientifiche necessarie e la pratica nell'amministrare la giustizia? e fidare invece in chi di queste qualità difetta?

Mi si consenta un'altra osservazione. Tutte le altre associazioni da me citate non hanno il mezzo che è proprio delle istituzioni militari, cioè la disciplina, la quale è preventiva e punitiva. E vale più la prima che consiste nell'esempio, nell'educazione, nella giustizia, nell'interessamento costante dei graduati per i propri dipendenti che considerano quasi come della propria famiglia. Abbiamo anche la disciplina punitiva; infatti i soldati sono puniti disciplinarmente, mentre gli altri cittadini non lo sono; i soldati possono andare anche alle compagnie di disciplina.

E che dirè poi dei graduati? Gli ufficiali possono essere redarguiti col rimprovero semplice e solenne, con gli arresti semplici e di rigore,

mandati in fortezza, sottoposti a Consigli di disciplina, ecc. Dunque non v'è da preoccuparsi e temere che possa indebolirsi la rigida e sana disciplina tanto necessaria all'esercito ed all'armata attuando la riforma da me proposta. Non è giunto ancora il tempo, lo credo anche io, perchè sono in piedi ancora molte cose dell'edificio medioevale e cioè il frontespizio e molti ruderi. E questi, come nelle fabbriche antiche che diventano col tempo monoliti e che non si possono abbattere e spezzare col martello e con la pala, ma hanno bisogno del piccone e della mina. Così certe riforme che oppongono la resistenza che viene dall'uso, dall'anzianità, da pregiudizi e da interessi non si compiono se il continuo martellare dei lustri non le abbatte.

Tuttavia per noi crederei giunto il momento di attuare la riforma da me proposta perchè gli esempi costanti sorti dall'esercito e dall'armata, in ogni evenienza di pace e di guerre, anche di guerre fortunate, che sono quelle che più demoralizzano, ci affidano completamente.

Non dico altro, giacchè, come ho detto in principio, mi riservo a farlo quando verrà in discussione la legge sull'ordinamento giudiziario militare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Marinis.

DE MARINIS. Egregi colleghi, lasciando le questioni ardue che derivano dalle considerazioni così nobilmente esposte dal senatore che mi ha preceduto, e limitando la nostra attenzione oggi solamente al disegno di legge del Codice penale militare, io credo che principale esame da farsi sia quello che si riferisce all'oggetto di questo Codice penale, che, è evidente, dovrebbe esser questo: il delitto militare e niente altro.

Ora, a me pare, che il disegno di legge che teniamo sotto gli occhi, considera come reato militare ogni delitto commesso da militari, ma non mi sembra che questo sia veramente esatto. Si può ritenere che il delitto comune, commesso da un militare, debba, per conseguire lo scopo per cui il Codice militare si fa, avere qualche aggravamento di considerazione penale innanzi alla Società, ma il reato militare per se medesimo è quello che offende tutto ciò che costituisce la sostanza della difesa che si ottiene per mezzo dell'esercito e della marina.

Quando dunque nel Codice penale militare io veggio gli stessi reati comuni, ma commessi da militari, io non credo che si sia raggiunto lo scopo per cui il Codice militare si è formato. Io vorrei che fosse specialmente elencato il numero dei reati militari per sè, obiettivamente considerati, salvo ad aggiungere poi, nello stesso Codice che tutti i reati comuni che si commettono da un militare abbiano ad essere aggravati nella pena per la qualifica speciale che aveva chi li ha perpetrati.

Quali sarebbero questi reati tecnicamente ed obiettivamente militari? Moltissimi possono essere, e sono in genere quelli che non si possono commettere se non da chi è militare.

Elencare fra i reati militari il furto? Ma il furto è un reato comune. Può la qualità dell'autore del reato inasprire la pena, ma il reato militare però è propriamente quello che, come ho già detto, offende obiettivamente l'ordinamento istituito per la difesa nazionale. Questo oggetto credo che meriti la considerazione del Governo e della Commissione del Senato perchè nella fattura del Codice penale militare sia, torno a dire, elencato il numero dei reati che tecnicamente sono militari, che non possono cioè essere commessi se non da chi ha la qualità di militare.

In quanto alle altre osservazioni che si possono fare intorno all'ammissibilità o meno della pena di morte, alle considerazioni della penalità in rapporto al tempo di pace o di guerra e tante altre simili questioni, se ne potrà parlare quando scenderemo all'esame che si farà degli articoli del disegno di legge del quale si occupiamo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, dò facoltà di parlare all'onor. sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

COLOSIMO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signori senatori. In questa discussione generale tre discorsi importanti furono pronunziati: quelli dei senatori Brusa, Primerano e De Marinis.

Io devo riconoscere che il più coraggioso ed il più moderno dei tre discorsi è stato quello del senatore Primerano, ma con mio dolore non posso entrare nel cuore del dibattito, perchè come ricordava il senatore Brusa, e come fanno i signori senatori tutti, la Commissione speciale per lo studio del Codice penale mili-

tare, di procedura penale militare e di ordinamento giudiziario militare propone che, poichè dinanzi alla Camera dei deputati è allo studio un progetto di Codice di procedura penale comune non si discuta ora il Codice di procedura penale militare; poichè ci potremmo da qui a non molto trovare di fronte a proposte nuove e fondamentali che forse il Senato e la Camera dei deputati potrebbero ritenere necessario d'includere anche nel Codice di procedura penale militare.

Dunque io, per questo solo, non mi soffermo a rispondere alle osservazioni importanti fatte dai senatori Primerano e Brusa; mi permettano soltanto di dire ad un così illustre patriota, qual è il senatore Primerano, una parola franca: che cioè io spero non occorrerà il piccone per demolire quello ch'egli ha chiamato monumento di carta, gli antichi progetti cioè su cui posa tutto il nostro ordinamento giudiziario; per la semplice ragione che l'abolizione del Tribunale supremo di guerra e marina è un argomento, non dico toccato, ma già discusso liberamente alla Camera dei deputati; e voglia ricordare il Senato che la Camera dei deputati per ben due volte consenzienti il ministro della guerra ed il Presidente del Consiglio, ha votato degli ordini del giorno con cui s'invitava il Governo a presentare un progetto di legge abolitivo del Tribunale supremo di guerra e marina. Ma aggiungo qualche cosa di più; esiste un progetto di legge presentato dal guardasigilli del tempo, onor. Cocco Ortu, col quale si proponeva alla Camera dei deputati ed al Senato di voler abolire il Tribunale supremo di guerra e marina.

Ricordo tutto questo perchè ho ferma speranza che quando si verrà a discutere il progetto di Codice di procedura penale militare, verrà sul tappeto la questione dei Tribunali militari, e se ne potrà discutere ampiamente e tener presente quello a cui ha alluso il senatore Brusa, cioè alla presentazione del progetto Piquard-Clémenceau fatta alla Camera francese con cui s'invitano i deputati francesi a votare l'abolizione dei Tribunali militari.

Detto questo incidentalmente, poichè la Commissione propone il rinvio, non posso entrare nel merito della questione dell'abolizione del tribunale supremo di guerra e marina e dei tribunali militari.

Aggiungerò in merito del progetto attuale

poche considerazioni, e mi permetterò di seguire un processo diverso da quello seguito dal senatore Brusa nel suo discorso.

Il senatore Brusa giustamente ha ricordato l'ampia discussione fatta nel 1894, una discussione alla quale presero parte i giuristi più eminenti del Senato e in cui intervenne l'onorevole Crispi Presidente del Consiglio del tempo e il senatore Costa, che ebbe anche a pubblicare una pregevolissima relazione; come pregevole, diceva il senatore Brusa, e mi associo, è la relazione presentata dal senatore Inghilleri, attualmente.

In quella discussione memoranda tutte le materie che ora sono contenute nel Codice furono trattate e sviscerate, e anche le osservazioni del senatore Brusa, come le osservazioni del senatore De Marinis furono largamente discusse.

Il senatore De Marinis ha prospettata una questione principale e cioè: che cosa sono i reati militari? Che cosa è un reato comune? E quando un soldato o militare deve essere punito, lo deve a norma del Codice comune o militare? Ora, onorevole De Marinis, comprendo tutta l'importanza di tale questione; ma essa fu fatta anche nel 1894 e il Senato la risolse. La relazione del senatore Inghilleri lucidissima, ne ricorda tutti i precedenti. Si invocò allora perfino Napoleone il Grande, perchè solo, nel Consiglio di Stato sostenne che i militari in tempo di pace se commettevano dei reati attinenti alla vita comune dovessero essere giudicati dai magistrati comuni...

DE MARINIS. Lasciamo stare da chi debbono essere giudicati, se ne parlerà quando si parlerà della procedura...

COLOSIMO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole senatore De Marinis, ma io volevo appunto richiamare l'attenzione del Senato sulla questione, quando si dovesse ritenere il reato militare, e quando si dovesse ritenere il reato, comune. Or bene, ripeto, che si è fatta questa discussione e si è venuti nella convinzione e si è approvato il concetto che poichè si tratta di un organismo, l'esercito, fondato sulla disciplina e sull'ossequio dell'inferiore al superiore, tutti quei reati che dai militari sono commessi contro un altro militare, contro un superiore o contro un eguale, stando

sotto le armi, dovessero essere ritenuti reati militari.

Detto ciò, ora desidererei richiamare l'attenzione del Senato soltanto su quello che attualmente il progetto ha di sostanzialmente difforme, o di comune col progetto votato nel 1894. Non riproduce, per esempio, il progetto presente del Codice penale militare, una disposizione che dette ragione nel 1894 ad un largo dibattito di diritto costituzionale; perchè in quel tempo, discutendosi della dichiarazione di stato di guerra, si volle introdurre una disposizione mercè la quale veniva codificato lo stato di assedio. In altri termini, si diceva che potesse essere dichiarato lo stato di guerra anche *in caso d'insurrezione* e per decreto Reale.

Questa disposizione non è stata integrata nel Codice presente; ma nel Codice presente, secondo me, oltre a molte disposizioni singole, ve ne sono alcune che devono richiamare l'attenzione del Senato perchè assumono una grande importanza. L'una riguarda l'abolizione della pena di morte in tempo di pace; l'altra riguarda, e lo ricordava il senatore Brusa, la condanna condizionale.

L'art. 5° aggiuntivo proposto dalla Commissione è un articolo, ripeto, che ha la più grande importanza. Esso dice testualmente così: « per i reati commessi durante lo stato di pace il tribunale ha facoltà di applicare la pena dell'ergastolo nei casi in cui il presente Codice stabilisca la pena di morte. Il tribunale infligge la pena di morte quando ritenga la sua applicazione necessaria alla sicurezza dello Stato e della milizia ». In altri termini, signori senatori, questo significa l'abolizione, in tempo di pace, della pena di morte. Mi affretto a soggiungere che per conto mio, rendo omaggio a questa idea così moderna che ha ispirato la deliberazione della Commissione speciale per il Codice penale militare.

Nel 1894 non si discusse nemmeno della pena di morte; tutti furono concordi nel ritenere che in caso di guerra fosse necessaria, ed in caso di pace per i militari non si potesse seriamente discutere dell'abolizione della pena di morte; anzi il senatore Pierantoni, il quale in quella occasione prese parte a tutte le discussioni riflettenti la parte generale del progetto medesimo, dichiarò che egli, abolizionista convinto, non si permetteva di pro-

porre l'abolizione della pena di morte per i militari, ma reclamava solo la diminuzione dei casi nei quali doveva essere comminata.

Ma dal 1894 ad oggi grandi progressi si sono fatti. Già nel 1888 il Senato aveva dovuto discutere dell'abolizione della pena di morte, ed io desidero ricordare; come un altro illustre generale, il Mezzacapo, in quel tempo, favorevole alla pena di morte, sostenendola, aggiungeva: « un solo dubbio mi nasce: se abolita quella pena sarà possibile di resistere all'opinione pubblica del Paese che farà pressione per abolirla nell'esercito ». Ed il senatore Vitelleschi, anche per conto suo, aggiunse: « non si può negare che è facile presentire, come abolita la pena capitale nella società civile, l'opinione pubblica, non senza grande apparenza di ragione, non permetterà di eseguirla sopra i cittadini militari, anche perchè col sistema del servizio obbligatorio la distinzione fra militare e civile è impossibile a mantenere con qualche razionalità ». D'allora ad oggi quanto progresso! Il Senato valuterà l'importanza della proposta della Commissione, non solamente per l'essenza della proposta stessa, per la sua portata giuridica e politica, ma anche per l'autorità delle persone che questa proposta fanno, poichè il Senato conosce che la Commissione speciale è composta anche da generali, come il Besozzi, il Primerano, il Baldissera, e di ammiragli come il Candiani, tutti illustri, qualcuno di essi, in guerra, conduttore di uomini fortunato e stimato.

Un'altra proposta viene presentata all'approvazione del Senato: quella della condanna condizionale. Importantissima, perchè il Senato non ignora che, tanto nel Belgio, quanto in Francia, quando fu votata la legge del perdono, non si ritenne che potesse essere applicata ai reati militari e tanto in Francia, quanto nel Belgio si dovettero fare leggi suppletive, speciali, per concedere la facoltà ai tribunali militari di applicare la condanna condizionale.

In Italia, o signori, la condanna condizionale, votata nel giugno 1904 non potè essere applicata dai tribunali militari; ed il tribunale supremo di guerra e marina la ritenne sempre non applicabile ai militari. Ricordo una sentenza che è rimasta esempio imitato da moltissime altre e fu pronunciata nel luglio 1905 nella causa Ghezzi; il vostro collega senatore Serena

ebbe ad estendere la sentenza. In essa si concluse che l'istituto della condanna condizionale introdotto colla legge del 1904 non era applicabile ai reati preveduti nei Codici penali militari. È inutile che io legga le parti principali di questa sentenza del tribunale supremo di guerra e marina, il cui concetto era informato a sentimenti giuridici ragguardevoli. Si dimostrò chi fosse il *giudice* capace di applicare la legge del perdono, fondandosi sulla dicitura dell'art. 1 della legge sulla condanna condizionale, dove si dice che può essere applicata a chi è stato condannato alla reclusione, o detenzione od all'arresto o al confino, reati non contemplati nel Codice penale militare.

Si aggiunsero considerazioni più prettamente generali, concludendo « non è possibile applicare la condanna condizionale ai militari, prima per la brevità del tempo in cui il militare presta il servizio, secondo perchè mancherebbe la repressione immediata, tanto necessaria nell'esercito ». La Commissione ora viene innanzi al Senato e, combattendo tutte le avverse obiezioni con molta dottrina, propone l'applicazione della condanna condizionale anche per i militari. Io rendo perciò il mio modesto omaggio alla Commissione perchè è stata felice in questa innovazione, come lo è stata in quella dell'abolizione della pena di morte in tempo di pace per i militari.

Sarà di benefico effetto questa disposizione introdotta nel nostro Codice penale militare? Io, signori senatori, non potrei parlare che per quel che riguarda l'applicazione della condanna condizionale nel Codice comune.

Il procuratore generale, senatore Quarta, in un suo discorso inaugurale importante, a proposito di questa condanna condizionale, ebbe a dire, nel 1905, cioè nell'anno successivo a quello in cui fu promulgata la legge del perdono, che in Italia fu applicata al 15 per cento circa delle condanne a cui era applicabile. Tale istituto ha la sua importanza, signori senatori, non solamente morale, ma anche politica, perchè lo istituto aveva ed ha lo scopo di limitare possibilmente i reati nei giovani, facendo da elemento inibitore di altri delitti, di altre delinquenze; ed ha anche lo scopo di eliminare quell'altro sconcio che constatiamo giornalmente di giovani esistenze che sono riunite nelle carceri con criminali abituati alla delinquenza, per

cui da tale scuola e da tale miscuglio non può nascere un sentimento di rigenerazione morale in coloro che sono accumulati con gente perduta nel vizio. Ora posso dire che nel 1905 per quanto la statistica non sia stata pubblicata, dal punto di vista dei risultati, i dati sono importanti e rassicuranti; perocchè i condannati ai quali era applicabile la sospensione della pena son stati circa 330 mila, quelli a cui fu applicata 80 mila, con un rapporto circa del 37 per cento. Occorreva altresì fare anche un'altra indagine per sapere quanti di coloro che avevano goduto di questo beneficio erano poi ricaduti nel reato, oppure si erano saputi mantenere in quella sfera di rispettabilità personale che non aveva dato diritto al giudice di posare nuovamente gli occhi su di essi. Una statistica somigliante noi, esatta non l'abbiamo; però ne abbiamo una che può servire di paragone: la statistica riflettente la *libertà* condizionale; ebbene, nel 1900 su 100 liberati condizionalmente appena 9 perdettero il beneficio perchè ricaduti. Dunque dal punto di vista dell'applicazione della condanna condizionale nel Codice comune, dobbiamo essere soddisfatti e contenti del risultato e degli effetti. Sarà lo stesso per i militari?

Signori senatori, ho fatto delle lunghe e pazienti ricerche e non ho potuto trovare che nella *Rivista penitenziaria* del 1906 degli elementi tratti da un discorso importante pronunziato da un deputato francese, il Klotz, il quale presentò alla Camera dei deputati anche un rapporto. Riassumo il suo discorso. Egli disse che dopo l'applicazione della legge del perdono in Francia, parliamo sempre di militari, l'effettivo dei detenuti negli stabilimenti penitenziari nel 1904, nel maggio, un mese avanti l'applicazione della legge del perdono fu di 2540, nel settembre successivo di 2503, nel dicembre 1904, di 2633, nel marzo 1902 di 2718 e nel maggio di 2992. C'era un crescendo, ed il deputato francese aggiungeva: « attualmente l'effettivo dei penitenziari comporta un aumento del 20 per cento in rapporto a quello che era al momento della votazione della legge del perdono ». E ne trae quindi conseguenze che non sono contrarie all'applicazione della disposizione che ora ci propone la Commissione del Senato, ma che ci rendono titubanti per potere con coscienza giudicare sulla bontà del beneficio che si vorrebbe

accordare ai militari. Egli finisce col dire: « noi non abbiamo che a constatare un fatto. È certo che quest'aumento di personale nei penitenziari non perora contro la legge del perdono, giacchè le statistiche qui sopra riportate non ci dicono nulla sulla media dei beneficiati dalla legge del perdono che siano tornati in carcere; questa statistica permette per lo meno supporre che la speranza del beneficio del perdono aumenta il numero dei delinquenti in assai grande proporzione ».

Mi sono fatto un dovere di ricordare il rapporto del Klotz alla Camera francese, perchè ho voluto esporre dei dati di fatto che in Italia non potevamo avere ma che avevamo in Francia e nel Belgio, dove un gran beneficio, nel senso vero della parola, non ha ancora apporato la legge del perdono ai militari, ma che d'altra parte non si può dire abbia portato una delusione. Queste dunque, signori senatori, sono le disposizioni più importanti che danno un'impronta speciale al presente disegno di legge del Codice militare. Ho detto, parlando dell'abolizione in tempo di pace della pena di morte, e ripeto che a dette disposizioni io sono completamente favorevole. Ammoniva il relatore: « occorre che anche un soffio di modernità entri nelle nuove disposizioni del Codice penale militare ». Io credo che una vera affermazione di modernità siasi fatta consacrando le discusse due disposizioni nell'attuale Codice penale militare. E, poichè venire alla trattazione delle singole disposizioni, quando non sono state ancora attaccate nè criticate, io credo non doveroso, mi limito a ringraziare i signori senatori che hanno preso parte alla discussione generale; ringrazio per parte del Governo l'autorevole Commissione che ha fatto uno studio così profondo della materia ed è venuta a presentare proposte della maggiore importanza, e mi auguro che il Senato vorrà unanimemente, come fece nel 1904, passare senz'altro alla votazione di questo progetto di Codice penale militare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Inghilleri.

INGHILLERI, *Presidente della Commissione e relatore*. Cercherò di essere quanto più breve è possibile, perchè tolgo tutto il frondame e il soverchio per volgere l'esame sopra i quesiti, che sono i più importanti del tema che si di-

scute. Volendo compendiare ed assommare la splendida orazione del senatore Brusa io potrei dividerla in tre parti: una parte che chiamerei generalissima, un'altra generale ed una terza speciale.

Della parte generalissima io non m'intrattengo, perchè intorno al modo di codificare possiamo essere perfettamente d'accordo e quindi è inutile parlare oggi del segretariato che era stato istituito dal compianto Crispi, come è fuori di luogo, parmi, trattare intorno ai metodi con cui più diligentemente si possa mettere insieme una legislazione più armonica, sia nella sostanza, sia nella forma, lasciando alle volte la prima desiderare una maggiore eutritmia, e la seconda una migliore precisione.

In quanto alla parte generale mi permetto osservare unicamente al senatore Brusa che noi proprio tirati dalla logica e dalla necessità abbiamo deliberato di rinviare i due progetti, quello della procedura penale e quello dell'ordinamento giudiziario militare. E realmente con tutto il nostro buon volere di portare non solo preparata ma direi compiuta quest'opera innanzi al Senato, sarebbe stato impossibile ed inopportuno fare diversamente. Come poteva la Commissione accettare un Codice di procedura penale che è roba vecchia, che si limita a riprodurre tutte le disposizioni che sono in vigore, di fronte ad un movimento generale che è in tutta l'Europa per il rinnovamento della procedura penale, di fronte a sistemi procedurali in vigore nell'Impero austriaco e in Germania, e di fronte a un importante progetto, che già pende innanzi alla Camera dei deputati? Era logico, era opportuno che la Commissione venisse qui a proporvi: l'imputato deve essere assistito dal suo difensore, oppure: quando si ordina una perizia, occorre che un perito scelto dall'accusato possa intervenire nel giudizio che gli altri periti daranno; e così via, proponendo tutto quel rinnovamento radicale e sostanziale che è tema di discussione innanzi alla Camera dei deputati?

Quindi noi non potevamo fare proposte pratiche e opportune, e se la Commissione le avesse fatte ed il Senato le avesse accettate, si sarebbe forse pubblicato un Codice con innovazioni radicali nella procedura penale militare; e se poi sopraggiungeva il nuovo Codice di procedura penale comune in cui non fossero accettate tutte

quelle innovazioni, ci sarebbe stata questa nota stridente, che nella procedura militare vi fossero innovazioni non riconosciute nella procedura comune.

La Commissione si trovò di fronte a questa difficoltà che è realmente insuperabile; e come fummo costretti a deliberare il rinvio del Codice di procedura penale militare, così per conseguenza dovemmo rinviare anche il progetto di ordinamento giudiziario militare. Perchè mi insegna il senatore Brusa che è maestro in tutto ma specialmente in questa materia, che intimo rapporto esiste tra il procedimento e l'ordinamento giudiziario.

Non occorre che io dia ulteriori spiegazioni su questo proposito, mi pare la cosa così evidente che non occorrono illustrazioni. Piuttosto più radicale è il sistema che propone il generale Primerano; è un sistema completo, direi quasi organico, sebbene a mio modo di vedere diventi inorganico, perchè realmente quella coesistenza, quella compagine che è nell'esercito non dico che andrebbe in rovina, ma correrebbe rischio di andare in rovina. Egli non vuole rinvio, vuole la soppressione della giurisdizione militare, che per lui è resto è residuo di reminiscenze medioevali. Andiamo adagio ai ma' passi. Io vedo per esempio che le corporazioni del medio evo erano proprio il modo di vivere di alcuni ceti, erano degli organismi creati a difesa che una classe faceva di fronte all'altra. Venuta la Rivoluzione francese si sono abolite tutte queste corporazioni; però parecchie memorie rifloriscono. Rivivono sotto altre forme, *multa renascentur quae iam cecidere*. Abbiamo oggi infatti la identica manifestazione un po' più larga, molto più sviluppata, progredita in tutte le sue funzioni, in tutte le sue attività; e le corporazioni riprendono vita e vigore, l'idea è vecchia, la forma è moderna. Dunque andiamo adagio col medio evo. Il medio evo io l'ho considerato sempre come l'idea, l'abbozzo in cui si agitavano confusi tutti gli elementi, tutti gli stromenti della civiltà moderna; parte di questi rudimenti, di questi stromenti, si sono irruginiti, parte di ciò che pareva irruginito si riorbisce, si ripulisce, rivive e diventa vita attuale, vita moderna. Domando, l'organismo della giurisdizione militare è roba vecchia, è materia medioevale?

Voi per poter qualificare per roba vecchia

la giurisdizione militare mi dovrete provare che l'istituto dell'esercito, l'istituto militare bisognerebbe riformarsi radicalmente. Però se si dà uno sguardo all'Europa, ai più grandi paesi, che hanno un esercito, con una giurisdizione speciale, si può da senno affermare che le nazioni le più progredite, le più avanzate in civiltà vivano una vita da medio evo? Necessità sociali consigliano il mantenimento dell'esercito, e questo vive una vita propria, che attinge il suo essere nella ineguaglianza giuridica tra superiore e inferiore, generatrice di rapporti giuridici speciali, che costituiscono il fondamento giuridico, la base giuridica dello svolgimento dell'esercizio di questa speciale giurisdizione.

Non togliamo esempi dalla Francia; noi in casa nostra non abbiamo bisogno di togliere esempi da paesi stranieri, soprattutto quando io considero che la Francia sino ad oggi ha avuto ed ha un Codice penale militare, per cui la qualità militare di chi offende il diritto, imprime al fatto delittuoso il carattere giuridico di reato militare, e per cui ogni lesione di diritto diventava materia (*res militaris*), come dicevano i Romani. Era quindi la qualità personale del militare che improntava il fatto delittuoso del carattere giuridico militare. Ma buon Iddio! noi non siamo andati in Francia ad avere questi ammaestramenti, il nostro Codice militare è stato più logico, è stato più assennato, più accorto perchè non si è corso così all'esagerazione come in Francia presso cui sembra che perduri l'antico Codice penale militare, perchè la relazione di Merlot del 1904 non è diventata legge sino ad oggi. Non sembra quindi esagerata l'affermazione, che la nostra legislazione militare sia più conforme ai principii giuridici e in una più cauta. Per il nostro Codice penale militare la qualità militare non dà il carattere giuridico al fatto delittuoso, si richiede la qualità militare nell'individuo che commette una offesa al diritto, ma occorre pure che nel fatto delittuoso ci sia una relazione intima con la disciplina militare, o con la convivenza, o con la comunione militare. Ora la Francia propone la soppressione dei tribunali militari; questo è un progresso; dunque facciamolo noi pure. E perchè? Ma forse la Francia fonda i nuovi provvedimenti sui lamentabili casi che sono avvenuti, ma di

questi esempi, viva Dio, in Italia non ce ne sono stati; quindi ciò che può parere reazione ad un esagerato modo di esercizio di giurisdizione, ciò che può aver la parvenza di distruggere, quel che apparve e fu una volta offesa al diritto, offesa alla morale sociale, questo non può essere argomento per noi perchè, grazie a Dio, i nostri tribunali militari hanno fatto sempre il loro dovere e la politica non è entrata mai ad ispirare i loro pronunziati. (*Benissimo*).

Al senatore Brusa, che nella sua smagliante orazione ha in sostanza fatto più critiche che dispensato elogi, posso con sicura coscienza dire, che la Commissione si è adoperata con amoroso studio a compilare un Codice che non fosse estraneo a tutto il movimento progressivo, che c'è nell'attuale società. Infatti, abbiamo avuto, non dico il coraggio, ma abbiamo sentito il dovere di togliere da un paese straniero un ammaestramento, un esempio imitabile. Noi abbiamo fatto proprio ciò ch'è scritto nel Codice penale militare olandese, cioè di dar facoltà al magistrato di applicare nei casi in cui è applicabile la pena di morte, l'ergastolo. Ma deve sapere il Senato che il Codice penale olandese dà questa facoltà ai giudici in tempo di guerra, però noi che amiamo il progresso durabile, il progresso vero, quel progresso insomma che non è rovinoso, abbiamo escluso tale facoltà in tempo di guerra, perchè in tempo di guerra chi rompe paga, colui il quale non fa il suo dovere, deve subire la pena meritata. Si convinca il senatore Brusa come noi siamo stati moderatissimi; non abbiamo rinnegato tutto ciò che è progresso, ma l'abbiamo adottato in una forma tale che può essere accettata da tutti. Si convinca l'onor. Brusa che siamo conservatori, ma non codini; vogliamo il progresso, ma non il progresso che porti a distruggere, un progresso che possa produrre la demolizione di istituzioni su cui si fondano i destini della nostra patria, un'istituzione che è l'avvenire nostro, e che è la nostra speranza. Anche intorno alla condanna condizionale, che ha avuto gli elogi del senatore Brusa, e di ciò ne sono contentissimo, io non entro nel tema, poichè soprattutto il guardasigilli ne parlò con tanta competenza, ed io poi nella mia modestissima relazione ho detto tutto ciò che pro o contra si poteva esporre, quindi sarebbe inu-

tile ridire tutto quello che io ho sentito il dovere di scrivere, per caldeggiare e sostenere un istituto giudiziario non solo promettente, ma fruttuoso. Il senatore Brusa non dissente anche dalle nostre proposte sulla ubbriachezza, anzi non fu scarso di elogi e pronunziò parole di compiacimento per la Commissione, la quale richiamò il Codice penale militare alle norme generali, ai principii riconosciuti e introdotti nel Codice penale comune.

Sfuggì forse all'egregio senatore Brusa quanto è stato dalla Commissione proposto intorno alla riabilitazione.

Poichè, se timidamente fu proposta dalla Commissione del Senato del 1894, l'attuale Commissione ha dato all'istituto giudiziario della riabilitazione tutti gli effetti non solo civili ma anche militari.

All'esposizione del senatore Brusa, che ho qualificato generale, segue la trattazione speciale intorno alla distinzione dei delitti. Egli vorrebbe, se non ho mal compreso i suoi concetti, che il Codice penale militare comprenda i reati essenzialmente ed esclusivamente militari, distinguendosi ciò che è reato militare e ciò che è reato comune, ma che pure è qualificato militare. Concetto identico mi pare che abbia il senatore De Marinis, esposto specificando e svolgendolo nel caso del reato commesso da un militare.

DE MARINIS. Ne parlai in rapporto alla competenza.

INGHILLERI. Non solo in rapporto alla competenza, ma anche in rapporto al Codice penale; è una questione che può dirsi mista, perchè se si attiene all'esercizio giurisdizionale, concerne anche il metodo per definire il reato.

Questa è una questione grave e della quale non posso dissimulare l'importanza. Vi sono due scuole: vi è la scuola la quale vorrebbe unicamente che delle infrazioni puramente militari si trattasse nel Codice penale militare, e questa tesi fu sostenuta da distintissimi giuristi anche nella discussione che ebbe luogo in Senato. È un'opinione che merita tutta la considerazione.

Io ho letto anche il progetto che fu elaborato dal Merlot, deputato del Parlamento francese, nella sua relazione, e quel progetto si riduce in definitiva a non molti articoli, perchè fanno parte del Codice penale le sole violazioni

dei doveri militari: ma questo disegno di legge non è ancora legge e non sappiamo se diverrà legge. È necessario però richiamare alla memoria, che sino a quando le nuove proposte non saranno legge, vige un Codice militare in cui la qualità di militare, la persona dà il carattere giuridico al reato. Non sappiamo quel che la Francia, paese eminentemente militare, farà; dobbiamo però noi ultimi venuti tra le grandi nazioni, sapere quel che vogliamo fare. Noi vogliamo un esercito organico, un esercito in cui le energie interiori morali siano mantenute salde.

Non pare al senatore Brusa che il fatto della convivenza della comunione di vita sia qualcosa di essenziale nell'organismo dell'esercito, e che questo fatto crei rapporti giuridici speciali intesi al mantenimento della compagine dell'esercito?

E non pare al senatore Brusa, che per la tutela di cotesti speciali rapporti si debbano adoperare mezzi idonei, affinchè la comunione di vita in questo sodalizio abbia intera efficacia e affinchè si reprimano azioni che mirano a scemarne il vigore? E se questo concetto ha un valore, allora non si deve solo avere riguardo alla violazione diretta dei doveri militari, come la insubordinazione al superiore, ma anche a tutto ciò che turba la compagine dell'esercito, che diminuisce la sicurezza della convivenza, e la opinione della sicurezza della comunione della vita nel sodalizio militare.

Il senatore De Marinis mi pare parlasse del furto. Ma se il furto come è qualificato nel progetto del Codice penale militare, non è reato militare: io non so più quali siano i reati militari.

Non ho sotto occhio l'articolo e non voglio far perdere tempo al Senato, ma prego ognuno di loro di leggere questo articolo che si riferisce al furto. Il furto commesso da un militare in caserma o in luogo in cui il militare per la sua qualità ha accesso, a danno di un militare, è a parer mio un reato militare bello e buono. Come volete infatti che non abbia il carattere di delitto militare, quando si viola una somma di rapporti giuridici speciali, si abusa della qualità di militare e in luogo militare ovvero in luogo in cui per la qualità di militare si ha accesso, si attenta alla integrità patrimoniale di un altro militare? Non sono fatti cotesti che alla offesa

del diritto comune aggiungono l'offesa al diritto speciale, che la società militare pone in essere?

Se non si definisce delitto militare il furto commesso nelle circostanze previste dal Codice come è possibile mantenere la sicurezza e la opinione della sicurezza nella convivenza militare?

Il senatore Brusa ci additava a titolo d'insegnamento il Codice penale militare germanico. Se anche fossero esatte le sue affermazioni, è una esagerazione ritenere che tutto ciò ch'è germanico, è ben meditato e pensato. Anche noi abbiamo i nostri cervelli, e se vogliamo trasportare una pianta esotica nei nostri giardini, è d'uopo considerare primamente, s'essa ha la attitudine fisiologica d'adattarsi nei nostri terreni, al nostro clima. Però parmi che altrimenti codifichi il legislatore tedesco. Il Codice penale militare del 1872 nell'art. 72 prescrive così: la stessa pena colpisce colui che commette un furto a danno di un superiore, di un camerata ecc.

Il furto dunque commesso da un soldato in danno di un soldato è delitto militare. Il senatore Brusa fece una lunga recensione di vari delitti.

Io non lo seguo in questa parte, perchè possiamo più estesamente e più a proposito parlarne quando verranno in discussione gli articoli del progetto. Però nella discussione generale mi permetta il senatore Brusa dire che tanto il furto, quanto la corruzione ed altri reati sono previsti dal Codice penale militare germanico, il quale pure parla del falso là dove dice: « colui che rilascia certificati falsi o inesatti, fa rapporti falsi intorno a cose di servizio o trasmette al superiore » ecc., e altrove « colui che accetta o si fa promettere dei regali o dei doni per un atto ecc., commette un atto di corruzione », dunque vede il senatore Brusa che questi fatti che sono previsti dal Codice penale comune, lo sono anche dal Codice penale germanico, come reati militari.

In rapporto a tutto ciò che riguarda il concorso dei borghesi nei reati militari, mi pare che non ci sia disaccordo. In sostanza il Codice penale militare quale oggi è, mi creda onorevole Brusa, segna un notevole progresso. Io comprendo che se si vuole, si può sfrondare un po' ancora questo progetto, e la Commissione

del resto ha già sfrondato qualche cosa, ad esempio in materia di appropriazione indebita che la Commissione ha ammesso soltanto quando essa si compie in danno dell'amministrazione militare, ma non quando è commessa a danno di militari.

Nella discussione particolare qualche articolo che non contenga tutti gli elementi, tutti i caratteri del reato militare potremo toglierlo se egli ci fornisce elementi di convinzione, o in ogni modo possiamo intenderci al riguardo con l'onor. Brusa. Ma creda onor. Brusa, che la Commissione ha fatto un esame minuto e se pur qualche cosa abbiamo potuto omettere secondo le sue vedute, tenga conto delle premesse dei criteri da noi accettati.

E finalmente mi permetta di dire un'ultima parola che rivolgo pure e in precipuo modo al senatore Primerano, ritornando sulla questione della giurisdizione. La distinzione tra delitti comuni e delitti militari per potere anche questa parte dei delitti comuni qualificati militari demandare alla giurisdizione ordinaria, non è possibile fare. La nostra amministrazione giudiziaria, è un po' lenta, confessiamolo onor. guardasigilli, e senza ricercarne le cagioni che sono molteplici, giunge stanca dopo due anni o più. Ora crede possibile, onor. Primerano, che un militare il quale ha commesso un reato sia giudicato dopo un anno o due dal giorno che un reato ha commesso? Cosa sarà egli *medio tempore*? Senza dubbio continua il servizio militare, ma con quale rispetto dei compagni, con quale coscienza della propria dignità può fare il militare uno il quale è sotto un procedimento penale per parecchi mesi? Non prendiamo le cose a mezzo, ma facciamole logicamente e complete. Quel militare il quale commette un reato bisogna che sia deferito alla giustizia militare, la quale deve essere sollecita e pronta, deve giudicare con imparzialità, ma senza perdita di tempo. Ed io posso accertare che non vi è reato militare commesso, sul quale entro pochissimi mesi non sia pronunziata una sentenza definitiva di assoluzione e di condanna.

Questa celerità forma il fondamento della dinamica penale militare, se voi togliete questo fulcro, questo sostegno su cui la forza del sistema penale militare si basa, voi toglierete uno di quei fondamenti essenziali affinché questa grande moltitudine di persone che debbono es-

sere unite dal vincolo del dovere, siano unite non solo dalla fede nella patria, ma anche dalla convinzione che al delitto segue immediatamente la pena. (*Approvazioni prolungate — molti senatori si recano a stringere la mano all'oratore*).

BRUSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRUSA. Anzitutto mi corre il debito di ringraziare gli onorevoli preopinanti che di me si sono molto occupati, più di ciò che io non creda meritassero le mie parole.

Al tempo stesso io prego in modo particolare l'onorevole relatore di prestarmi attenzione, poichè probabilmente la mia parola non è giunta sempre chiara ai suoi orecchi. Debbo supporlo perchè, con molto zelo, con molta coscienza, egli ha esaminato ciò che io, secondo che a lui è parso, avrei detto. Desidero che non vi siano equivoci. Lungi dall'aver io combattuto senza tregua il progetto del Governo e della Commissione, io l'ho sostenuto, e l'ho sostenuto colle deboli mie forze, nel modo che a me pareva il solo possibile.

Il solo modo possibile è quello, onorevoli colleghi, di riconoscere che coordinare un Codice ad un altro, vuol dire non dipartirsi dall'altro per fare delle novità profonde, novità profonde che il senatore Brusa non ha sostenute. Progresso il senatore Brusa vuole, come lo vogliono il Governo e la Commissione; egli pure è d'avviso che questo progresso debba essere graduale, e le sue parole non attestano altro. Ho il dovere, verso il Senato, di dichiararlo nel modo più formale. Ci fu indubbiamente equivoco, me ne dispiace, e mi vedo pertanto costretto a riprendere la parola per dissiparlo.

Parlando in generale, un progresso più rapido nella riavocazione dei misfatti di diritto comune e della sua propria giurisdizione, non era, non è il caso di spingerlo tutto d'un tratto sino all'estremo limite nel momento e nelle condizioni attuali: e il Governo e la Commissione se ne sono fatta una ragione. E così doveva essere, una volta che il Governo, in forza del metodo adottato nel rivedere la legislazione penale militare, ha creduto che altra via da seguire non vi fosse più adatta di quella di coordinare la legislazione militare futura alla esistente per il diritto penale comune. Dissi e

ripeto che, ciò posto, non c'era veramente altra via migliore. Partendo da una siffatta dichiarazione era impossibile, lo dichiaro formalmente, che dalla mia parola uscisse una dichiarazione siffatta, da suonare censura tanto estesa, tanto profonda, alla condotta, non solo della Commissione, ma anche del Governo. Questo era, dal canto mio, impossibile. Ho bensì notato per elenco i reati che da un punto di vista riformatore, forse più astratto che reale, si sarebbero potuti sceverare dal codice penale militare; ma non ho mica detto che si dovessero assolutamente e sin d'ora sceverare tutti i reati comuni commessi da militari, e più o meno coloriti, dal consorzio e dalle abitudini della vita militare. Non l'ho detto, e mi sono invece fatto forte delle parole del nostro illustre relatore; il quale, collocati nel diritto speciale militare i reati esclusivamente di natura militare, ha osservato, e non senza ragione, che la vita militare nel Consorzio tra commilitoni nella caserma e nel reggimento, importi di necessità, per gl'individui vincolati alla bandiera della patria, una specie di carattere a sè nel reato comune.

Ed io dissi che questo è inevitabile, non foss'altro nelle presenti condizioni del nostro diritto, dei nostri costumi e delle idee militari prevalenti.

Solo io mi sono permesso, e credo averlo modestamente fatto, di additare qualche reato e di richiamare l'attenzione del Governo e del Senato sulla possibilità di trovarne altri, che forse nemmeno la ragione del consorzio speciale della vita militare varrebbero a giustificare, perchè il carattere oggettivo di reato militare fosse a quelli attribuito. Io mi sono mostrato quindi favorevole a un progresso, che direi moderato.

Il diritto che oggi è in vigore, che cosa considera come reato militare? Questa qualificazione nei Codici militari vigenti è attribuita a qualunque reato che da individui appartenenti all'esercito e all'armata siasi commesso contro l'amministrazione militare. Ciò basta, agli occhi del nostro legislatore attuale, e io credo che su di ciò non ci sia dubbio in quest'Aula. Ma poi il concetto di amministrazione vi è preso molto largamente, come ho avuto l'onore di dimostrare; e per tal modo l'interesse che la medesima ha e può avere, essendo

più o meno diretto, più o meno proprio di essa, e se esclusivo talvolta, non esclusivo sempre, si viene, per via di conseguenza, a vedere anche reati, pochi o molti, i quali quantunque potrebbero rientrare nell'orbita del diritto comune, ne rimangono al di fuori e passano sotto una giurisdizione impropria: giurisdizione tanto, io penso, più impropria, in quanto che oggidi, e anche dopo la pubblicazione del Codice che stiamo per approvare, fino a che, cioè, non sia riformata la costituzione dei tribunali militari e dei loro riti processuali, mancano quei giudici e quelle forme processuali che meglio convengono alla giustizia, per reati di diritto comune, commessi da militari nel consorzio della vita militare.

La questione si riduce pertanto a sapere precisamente in quali limiti le necessità vere ed esclusivamente proprie dell'amministrazione militare, si facciano sentire per quei reati che altrimenti dovremmo reputare reati comuni.

Nelle condizioni in cui ora il legislatore italiano deve decidersi, è questione di limiti, non già questione di essere o non essere, di mio o di tuo, di sì o di no.

Io non ho sostenuto la tesi dell'onor. De Marinis, tesi rispettabilissima, come del resto ha anche convenuto il nostro egregio Relatore.

Io mi sono lasciato forse un po' troppo andare a dire piuttosto che noi siamo ora propclivi ad essere più larghi, più facili ad ammettere anche reati non militari, anche reati comuni, perciò che i medesimi siano commessi nel consorzio della vita militare.

Ai tempi futuri, con circostanze più atte alla rigorosa segregazione, sarà riservato il compito di far prevalere in più vasta misura il diritto comune. Ciò non toglie che, se fosse possibile già oggi definire questioni di giurisdizione e di rito giudiziario militare, io non avrei sentito tanto vivo il desiderio di restringere la competenza del Codice penale militare. Un giudice, non puramente militare, offrirebbe già una importante garanzia di buona giustizia per reati non esclusivamente militari. Un giudice misto, come è il tribunale supremo di guerra, composto dei due elementi, militare e giuristico, giustificherebbe di più le larghezze che nel progetto si usano alla giustizia militare. Io non avrei, in tal senso, che a ricordare quanto è stato detto dall'onor. Primerano e

dall'onor. De Marinis, perchè la questione della cernita dei reati comuni dai militari, nella nostra legislazione è, in pratica, più o meno connessa con quella dei tribunali e della procedura penale militare.

Questo è il mio modo di vedere, e credo che questo non si discosti menomamente da quello della Commissione e del Governo, e ch'essi hanno inteso di seguire col sistema del progetto presentato.

Io spero che questa mia dichiarazione varrà a dissipare ciò che a me è sembrato non altro che un equivoco.

Io desidero pertanto che soprattutto il mio rispettabilissimo e onor. collega e amico, il senatore Inghilleri, voglia riconoscere che i dissensi, mi si conceda dirlo, su di un punto così capitale com'è quello del carattere militare del reato, nelle condizioni attuali del diritto italiano, non giovino al credito della legge, che sta per uscire da quest'Aula. Noi dobbiamo possibilmente esser concordi nel ritenere che non s'ha da fare un salto, per voler progredire, e le parole che da ultimo pronunciava l'egregio relatore, rappresentano, a mio senso, la verità vera che si deve pronunciare in questo argomento.

Noi non possiamo proseguire per una via affatto nuova. Egli lo disse benissimo, e io lo confermo volentieri, pure dal canto mio. Anche l'esempio francese non ci deve illudere, oltrechè si trova come ancora campato in aria, *in itinere*, essendo quella riforma non ancora un fatto compiuto.

L'onor. Inghilleri ha cento volte ragione, quando parla così. Mi consenta egli pertanto, che io gli dica che noi non siamo così separati, come a lui è parso che fossimo. Io sono perfettamente d'accordo con lui, che la questione non è di cambiare il fondo delle cose, e che invece la questione è di andare gradatamente sceverando dal diritto militare quei reati che potrebbero benissimo, senza il più lontano inconveniente, e con vantaggio anzi dell'esercito, essere ritolti dalla giurisdizione e dal Codice penale militare e avvocati al diritto comune; e mi auguro che, prima o poi, e più presto sarà, meglio sarà, che anche i tribunali militari si trasformino, conservandosi. Io credo che il progresso non escluda la conservazione, e la conservazione non escluda il progresso. Non

si può fare dei salti nel buio; in questo il Senato può esser sicuro che non troverà, nè ora nè mai, nelle mie parole alcunchè di dissonante.

INGHILLERI, *presidente della Commissione e relatore*. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

INGHILLERI, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Mi permetta l'egregio senatore e amico Brusa, che mi ha onorato di questo titolo, che accetto volentieri, di dichiarare che posso forse ammettere, che in qualche parte abbia potuto fraintendere il suo discorso; e in pari tempo significargli, che, quando era in dubbio sopra qualche concetto, che così egregiamente il nostro collega espose al Senato, mi sono rivolto a qualche nostro collega, domandando se i concetti da lui svolti erano quali io li aveva compreso. E gli interrogati mi raffermaivano nella interpretazione.

Se ho frainteso, sono in buona compagnia. Ora dichiaro d'essere contentissimo e lietissimo che il senatore Brusa, che è maestro in questa materia, ci dia il suo autorevole appoggio, affinché questo progetto di legge possa andare in porto.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione sarà rimandato a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato di votazione per la nomina:

di un componente della Commissione di finanze:

Senatori votanti 83

Maggioranza 42

Il senatore Roux ebbe voti 47

» Casana » 24

» Cavasola » 1

» Vigoni Giulio. » 1

» Pelloux Leone » 1

Schede bianche 9.

Eletto il senatore Roux;

di un commissario nella Commissione dei trattati internazionali:

Senatori votanti 84

Maggioranza 43

Il senatore Arcoleo ebbe voti 70
 » Carafa D'Andria » 4
 » Rossi Luigi » 2
 » Greppi » 1
 » De Martino » 1

Schede bianche 6.

Eletto il senatore Arcoleo;

di un commissario al Consiglio superiore del lavoro:

Senatori votanti 83

Maggioranza 42

Il senatore Lucchini Giovanni. ebbe voti 53

» Rossi Giovanni » 16

Voti nulli o dispersi 3.

Schede bianche 11.

Eletto il senatore Lucchini Giovanni.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Canevaro per la concessione di una lotteria a favore della Presidenza generale della « Lega Navale Italiana ».

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Codice penale militare (N. 201 - *Seguito*);

Codice di procedura penale militare (N. 202 - *Seguito*);

Ordinamento giudiziario militare (N. 203 - *Seguito*);

Separazione della frazione di Pratella dal comune di Prata Sannita e sua costituzione in comune autonomo (N. 423);

Trasferimento della sede della pretura del mandamento da Staiti a Brancaleone Marina (N. 422):

Estensione ai membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti delle disposizioni dell'art. 202 del Regio decreto sull'ordinamento giudiziario in data 6 dicembre 1865, n. 2626 (N. 438);

Sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina (N. 249);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 10 febbraio 1907 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1907

Riordinamento degli Istituti per la Giustizia amministrativa

Art. 1.

Agli art. 1, 5, 6, 7, 8 della legge sul Consiglio di Stato (Testo unico approvato con Regio decreto 2 giugno 1889 n. 6166) sono sostituite le disposizioni seguenti:

Art. 1. Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di 5 presidenti di Sezione, di 35 consiglieri, di 10 referendari, di un segretario generale e di 5 segretari di Sezione.

Art. 5. Il Consiglio di Stato si divide in 5 Sezioni. Le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi Ministeri, secondo il reparto che sarà fissato annualmente per decreto Reale.

La quarta e la quinta sono giurisdizionali, e decidono quella sui ricorsi di cui all'art. 24 e questa sui ricorsi di cui all'art. 25.

Ogni Sezione sarà presieduta da un presidente proprio. Il presidente del Consiglio di Stato presiederà le adunanze generali, e potrà presiedere le Sezioni consultive nelle quali reputasse d'intervenire.

Art. 6. Ciascuna Sezione si compone di un presidente e di 7 consiglieri. Assiste alle adunanze o alle udienze un segretario di Sezione.

Art. 7. I referendari e i segretari saranno assegnati a ciascuna Sezione con ordinanza del presidente del Consiglio di Stato.

A ciascuna delle Sezioni giurisdizionali potranno essere destinati, quando occorre, anche tre referendari.

Tanto nelle Sezioni consultive quanto nelle giurisdizionali i referendari istruiscono gli affari che sono loro commessi, e ne riferiscono alla Sezione e quando ne sia il caso al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno voto

deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti.

Art. 8. Al principio di ogni anno saranno designati con decreto Reale, il presidente e i consiglieri di ogni Sezione, in modo però che in ciascuna Sezione giurisdizionale non siano mutati più di due consiglieri dalla composizione dell'anno precedente.

Ove manchi in qualche Sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre Sezioni.

Art. 2.

L'art. 12, n. 3 e 4, primo capoverso, della legge 2 giugno 1889 n. 6166 (serie 3^a) e l'articolo 23 della legge stessa, sono rispettivamente modificati con la sostituzione delle disposizioni che seguono:

Art. 12, n. 3. Sulla esecuzione delle provvisori ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto Reale.

N. 4, primo capoverso. Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazioni in via gerarchica.

Tali ricorsi non saranno più ammessi dopo 180 giorni da quello, in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento; e saranno notificati all'autorità che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto, nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 23. Avuto il parere di una Sezione, il ministro può, salve le disposizioni dell'art. 27,

richiedere al presidente, che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale.

Art. 3.

L'art. 25 della predetta legge è modificato nei modi che appresso:

In principio alla enunciativa « La Sezione IV » è sostituita l'enunciazione « La Sezione V ».

Dopo il n. 9 e prima del comma finale sono inseriti con ordine di enumerazione progressiva i dieci numeri contenuti nell'art. 21 della legge 1^o maggio 1890, n. 6837; ed aggiunti i tre numeri seguenti:

N. 20. Dei ricorsi in materia di speditività e di ricovero degli inabili al lavoro.

N. 21. Dei ricorsi contro le decisioni pronunciate dalle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi previsti dall'art. 1 della legge 1^o maggio 1890, e da ogni altra disposizione legislativa, che attribuisca alle Giunte stesse giurisdizione anche nel merito.

N. 22. Dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito.

Ai ricorsi prodotti alla Sezione V è applicabile il disposto del secondo comma dell'articolo 24.

Art. 4.

Dopo l'art. 28 comma 2 della legge svenunciata è aggiunto il seguente capoverso:

Tuttavia quando il provvedimento si riferisce direttamente ad altri interessati, il ricorso al Re non può essere proposto se non siano decorsi i termini per impugnare il provvedimento stesso in sede giurisdizionale; ovvero quando nessuno degli interessati abbia dichiarato entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione del ricorso al Re di fare opposizione. In caso contrario il giudizio avrà luogo in sede giurisdizionale.

Art. 5.

Agli art. 30 secondo comma, 31, 32, 34 ultimo inciso, 35, 36 primo comma, 37, 38 della legge stessa sono rispettivamente sostituite le disposizioni che seguono:

Art. 30, secondo comma: il ricorso è diretto alla Sezione competente, e deve essere nei termini suddetti notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone, alle quali l'atto o il provvedimento direttamente si riferisce.

I termini per ricorrere e per controricorrere sono aumentati di 30 giorni, se le parti, o alcuna di esse, risiedono in altro Stato d'Europa, e di novanta, se risiedono fuori d'Europa.

Art. 31. Nel termine di 30 giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso l'autorità e le parti, alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti, e anche un ricorso incidentale con le stesse forme prescritte per il ricorso.

La notificazione del ricorso incidentale sarà fatta nei modi prescritti per il ricorso principale presso il domicilio eletto, all'avvocato che ha firmato il ricorso stesso.

L'originale del ricorso incidentale con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti, deve essere depositato in segreteria nel termine di giorni dieci.

Se colui che vuol produrre il ricorso incidentale risiede all'estero, il termine per la notificazione è aumentato nella misura indicata al capoverso 2 dell'art. 30.

I termini e i modi prescritti nel presente articolo per la notificazione e il deposito del ricorso incidentale debbono osservarsi a pena di decadenza.

Il ricorso incidentale non è efficace, se venga prodotto dopo che siasi rinunziato al ricorso principale, o se questo venga dichiarato inammissibile, per essere stato proposto fuori termine.

Art. 32. Nei casi di urgenza il presidente della Sezione, alla quale è diretto il ricorso, può abbreviare i termini prescritti per il deposito del ricorso stesso, per la presentazione e il deposito del ricorso incidentale.

Per gravi motivi può anche prorogarli.

Nell'uno e nell'altro caso dovrà essere abbreviato o prorogato in eguale misura il termine per la presentazione delle memorie e la produzione dei documenti relativi al ricorso principale e a quello incidentale.

Art. 34 ultimo inciso. I ricorsi indicati nei numeri 8 e 20 dell'art. 25 sono trattati e decisi

in Camera di Consiglio, sulle memorie delle parti.

Art. 35. I ricorsi principali e incidentali, le memorie, gli atti e i documenti che si producono in sede giurisdizionale, come pure le decisioni e i provvedimenti di qualsivoglia natura emanati in detta sede, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa: non sono soggetti a tassa di registro.

La presentazione di qualunque ricorso o domanda in sede giurisdizionale si ha per non eseguita, se non sia accompagnata dal deposito di tanti fogli bollati quanti ne vengano richiesti dal segretario.

In caso di inadempimento a tale prescrizione la Sezione competente dichiara in Camera di Consiglio con provvedimento esente da bollo la decadenza del ricorso o della domanda presentata.

L'art. 2 del Regio decreto 6 aprile 1890, n. 6764, è abrogato.

Art. 36, comma 1°. Le decisioni in sede giurisdizionale, salvo il disposto dell'art. 38, sono prese con l'intervento di sette votanti a maggioranza assoluta di voti.

Art. 37. Se la Sezione, a cui è diretto il ricorso, riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

La Sezione V può inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio nei modi che saranno determinati dal regolamento di procedura.

Art. 38. Se la Quarta Sezione riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se lo accoglie per motivi d'incompetenza, annulla l'atto o provvedimento impugnato, e rimette l'affare all'autorità amministrativa competente. Se lo accoglie per altri motivi, annulla l'atto o il provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

La Sezione V se non dichiara inammissibile il ricorso, o non lo accolga per motivi d'incompetenza rimettendo l'affare alla competente

autorità amministrativa, decide anche nel merito.

Se l'una o l'altra Sezione riconosce che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a precedenti decisioni in sede giurisdizionale tra loro difformi, potrà su richiesta delle parti o di ufficio, rinviare con ordinanza la discussione della controversia alla adunanza plenaria col concorso di nove votanti.

Alla stessa adunanza plenaria spetterà esclusivamente di regolare la competenza quando sorgano conflitti positivi o negativi di giurisdizione fra la IV e la V Sezione.

Per tali effetti saranno al principio di ogni anno designati con decreto Reale, il presidente e quattro consiglieri per ciascuna Sezione giurisdizionale, che dovranno costituire l'adunanza plenaria, e il segretario incaricato di assistervi.

Le norme del procedimento saranno determinate dal Regolamento.

Art. 6.

Agli articoli 40 e 41 della medesima legge sono sostituiti i seguenti:

Art. 40. L'incompetenza per ragioni di materia può essere opposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La Sezione avanti la quale pende il ricorso può dichiararla anche di ufficio.

Art. 41. Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761, essere impuginate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.

Art. 7.

Le parti in causa o la pubblica Amministrazione dovranno domandare con separate istanze ai presidenti delle Sezioni contenziose, la fissazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi.

I ricorsi si avranno per abbandonati, se per il corso di tre anni non siasi fatto alcun atto di procedura.

Art. 8.

Sono soppressi: l'ultimo inciso dell'art. 13 dopo la parola Sezione, e gli articoli 15 e 16 del testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, della legge sul Consiglio di Stato.

Art. 9.

Nella legge 1^o maggio 1890, n. 6837, sull'ordinamento della giustizia amministrativa l'art. 21 è soppresso.

All'art. 9 è aggiunta la disposizione seguente:

È applicabile anche alla domanda e ai ricorsi presentati alle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale la disposizione dell'articolo 35 della legge sul Consiglio di Stato modificato dalla presente legge, riferibilmente al deposito prescritto dall'art. 10 del regolamento per gli uffici di segreteria della Giunta provinciale amministrativa pubblicato con Regio decreto 4 giugno 1891, n. 273.

La decadenza per inadempimento all'obbligo del deposito sarà pronunciata dalla Giunta in Camera di Consiglio con ordinanza esente da bollo.

Agli art. 13 primo comma, 15 e 19 sono sostituiti i seguenti:

Art. 13 primo comma. Nell'esercizio della giurisdizione attribuitagli dalla presente, o da qualsiasi altra legge, la Giunta delibera con l'intervento in qualità di presidente del prefetto, o di chi ne fa le veci, dei due consiglieri di prefettura e dei consiglieri elettivi più anziani.

Art. 15. L'incompetenza per ragione di materia può essere proposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La Giunta provinciale deve pronunciarla anche d'ufficio.

Contro tali decisioni è ammesso il ricorso alla competente Sezione del Consiglio di Stato, salvo poi sempre, contro le decisioni, che da questa saranno proferite, il ricorso alle Sezioni unite della Cassazione, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

Art. 19. Salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 15 modificato dalla presente legge, contro le decisioni della Giunta provinciale possono entro il termine di 30 giorni della ricevuta notificazione ricorrere al Consiglio di Stato:

a) le parti interessate, di cui siano state in tutto o in parte respinte le domande o le eccezioni;

b) la pubblica amministrazione, di cui sia stato annullato o revocato totalmente o parzialmente l'atto o il provvedimento: od il Ministero dal quale essa dipende ancorchè non siano intervenuti o non siansi fatti rappresentare avanti la Giunta provinciale.

Nei casi dell'art. 2 il ricorso è diretto alla Sezione IV, e proposto per violazione di legge o per motivi d'incompetenza o di eccesso di potere non compresi nella legge 31 marzo 1877, n. 3761. Nei casi dell'art. 1^o è proposto davanti alla Sezione V e può estendersi anche al merito.

Ciascuna Sezione pronunzia sul ricorso colle norme e per gli effetti rispettivamente determinati dalla legge sul Consiglio di Stato modificata dalla legge presente.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 10.

Il termine di 180 giorni per proporre ricorso al Re comincerà a decorrere da quello della attuazione della presente legge riguardo ai provvedimenti anteriori, di cui l'interessato abbia avuto comunicazione.

Art. 11.

La decadenza stabilita dall'art. 35 della legge sul Consiglio di Stato con le modificazioni introdotte dalla presente legge, si applicherà anche ai ricorsi e alle domande che si trovino giacenti in stato di non procedibilità nella segreteria della Sezione IV all'attuazione di questa legge.

Da tale epoca decorrerà un termine di sessanta giorni per effettuare il deposito occorrente.

I ricorsi e le domande che dentro il detto termine saranno regolarizzati, verranno rimessi in corso davanti alla Sezione competente a norma della presente legge. Gli altri saranno dichiarati decaduti con ordinanza esente da bollo del presidente della Sezione IV.

Art. 12.

Per i ricorsi prodotti anteriormente alla promulgazione della presente legge il termine di tre anni indicato nell'art. 7 comincerà a decorrere dal giorno in cui andrà in esecuzione la legge stessa.

Per i suddetti ricorsi il presidente avrà tuttavia facoltà di provvedere nel primo triennio alla loro iscrizione d'ufficio in registro a norma delle disposizioni contenute nell'art. 55 del re-

golamento di procedura dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato 17 ottobre 1889, n. 6516, ancorchè non sia prodotta domanda di udienza.

Art. 13.

Tutti i ricorsi proposti in base all'art. 25 della legge organica suannunciata, che all'attuazione di questa legge si troveranno pendenti avanti la IV Sezione, e sui quali non sia stato emesso verun provvedimento, saranno senz'altro devoluti alla Sezione V.

Art. 14.

Le disposizioni sostituite agli art. 13, 15, 19 della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa saranno applicate anche ai ricorsi che si trovassero pendenti avanti le Giunte provinciali all'attuazione della presente legge.

Art. 15.

È data facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato:

1° di riunire rispettivamente in testi unici le disposizioni di questa legge sul Consiglio di Stato, testo unico, 2 giugno 1889, n. 6166, e

con quelle della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa 1° maggio 1890, n. 6837; modificando nei limiti ed agli effetti del coordinamento anche con le altre leggi vigenti. In quanto riguardino le giurisdizioni amministrative, il contesto letterale delle enunciate e delle disposizioni contenute nelle predette leggi 2 giugno 1889 e 1° maggio 1890;

2° di aggiungere alle disposizioni in vigore per il gratuito patrocinio quelle altre che occorressero per l'applicazione di questo disegno di legge.

Art. 16.

Con Regi decreti, su proposta del Ministero dell'interno e sentito parimenti il Consiglio di Stato, saranno stabilite le modificazioni da apportarsi ai regolamenti per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, per la procedura davanti alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio stesso e davanti alle Giunte provinciali nell'esercizio delle attribuzioni giurisdizionali.

Sarà pure fissato per decreto Reale non più tardi di mesi sei dalla pubblicazione, il giorno in cui la presente legge andrà in vigore coi relativi regolamenti, e provveduto a quanto possa occorrere per la sua esecuzione.

Tabella degli stipendi del personale del Consiglio di Stato.

Presidente del Consiglio		L. 15,000
Cinque Presidenti di Sezione con lo stipendio di	L. 12,000	» 60,000
Trentacinque Consiglieri	» 9,000	» 315,000
Quattro Referendari 1 ^a classe	» 7,000	» 28,000
Sei Referendari 2 ^a classe	» 6,000	» 36,000
Segretario Generale		» 8,000
Cinque Segretari di Sezione	L. 5,000	» 25,000

CLXI.

TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Congedo* — Si annunzia una domanda d'interpellanza del senatore Mezzanotte al ministro dei lavori pubblici — Il senatore Canevaro svolge una sua proposta di legge per la concessione di una Lotteria a favore della Lega navale italiana — Dichiarazione del ministro della guerra — La proposta di legge del senatore Canevaro è presa in considerazione — Si riprende la discussione del disegno di legge: «Codice penale militare» (N. 201-A) — La discussione generale è chiusa, e si approva un ordine del giorno proposto dalla Commissione — Si votano senza discussione tutti gli articoli del Codice, meno il 9 che è approvato, dopo osservazioni del senatore Brusa, del Presidente e relatore della Commissione senatore Inghilleri, e del sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti — L'articolo 38 è soppresso, dopo discorsi del senatore Sismondo, che vuol mantenuto l'articolo, del relatore e del ministro della guerra — Senza discussione si approvano gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, e il 3 dopo osservazioni del senatore Brusa, del relatore, e del ministro della guerra — Infine si vota l'articolo 4, ultimo del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Messaggio del Presidente della Camera dei deputati; il Presidente propone, ed il Senato approva, che il disegno di legge per la nomina dei professori straordinari, d'iniziativa del Senato, e modificato dall'altro ramo del Parlamento, sia deferito all'esame dello stesso Ufficio, che già ebbe il medesimo incarico.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il ministro della guerra e il sotto-segretario di Stato per la grazia, giustizia e culti.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onor. Gherardini chiede un congedo di quindici giorni per motivi di salute. Se non si fanno osservazioni, il congedo s'intenderà accordato.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. L'onor. Mezzanotte ha presentato la seguente domanda di interpellanza al

ministro dei lavori pubblici: « Il sottoscritto desidera conoscere quali provvedimenti il Governo del Re intenda prendere, per evitare le frequenti interruzioni della ferrovia Roma-Avezano-Castellammare Adriatico ».

Prego l'onor. ministro della guerra di dare comunicazione al suo collega dei lavori pubblici di questa interpellanza.

VIGANÒ, ministro della guerra. Non mancherò di farlo.

Svolgimento di una proposta di legge del senatore Canevaro «per la concessione di una Lotteria a favore della Presidenza generale della Lega navale italiana».

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: svolgimento di una proposta di legge d'ini-

ziativa del senatore Canevaro per la concessione di una lotteria a favore della Presidenza generale della Lega navale italiana.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANO', *ministro della guerra*. A nome del collega delle finanze ho l'onore di dichiarare al Senato che il Governo non si oppone alla presa in considerazione di questo progetto di legge, d'iniziativa parlamentare, sempre però con le dovute riserve.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Canevaro per lo svolgimento della sua proposta.

CANEVARO. Onor. colleghi! Il disegno di legge, che oggi ho l'onore di presentare alla vostra considerazione, consiste in questo unico brevissimo articolo:

« Il ministro delle finanze è autorizzato a concedere, coll'esenzione di tasse, una Lotteria nazionale per la somma non eccedente un milione e 500 mila lire a favore della Presidenza generale della Lega navale italiana.

« Il programma di esecuzione della lotteria si approverà collo stesso decreto Reale che ne autorizzerà la concessione ».

Molti di voi, colleghi, appartenete alla Lega navale italiana, alcuni come soci annui, altri quali soci perpetui, ed altri ancora col titolo di vicepresidenti onorari; sicchè è da ritenere che io non farò che ripetervi della cose che sapete; ma questo mi autorizzerà ad essere anche più breve, certo pure che quelli di voi che non hanno avuto contatto diretto colla Lega navale, ne avranno letta e di essa avuto quel sentore che è sufficiente per giudicare a prima vista dell'importanza della mia legge.

La Lega navale è nata in Italia or sono 10 anni per iniziativa di alcuni uomini politici, di uomini di governo e di patrioti, sotto l'alto Patronato di Sua Maestà il Re. Questa Lega ha per iscopo quanto è detto nello statuto che leggerò. « Scopo principale dell'associazione è la propaganda in favore di tutti gl'interessi marittimi del nostro paese, dello sviluppo di una numerosa flotta mercantile e da pesca, e di quello di una potente flotta militare che la tuteli e la difenda; di tutte le industrie che dal

mare hanno origine e sul mare hanno vita. Le questioni riguardanti la navigazione interna entrano nel campo d'azione della detta propaganda ».

La Lega navale nostra è sorta a somiglianza delle Leghe navali di tutti gli altri paesi, e si può dire con sicurezza che oggi non c'è un paese civile del mondo che, avendo interessi sul mare, non abbia una lega navale, una associazione patriottica, aliena da ogni quistione di partito, coll'unico scopo di far propaganda in favore degli interessi navali.

Il modo come si costituiscono queste Leghe è all'incirca lo stesso ovunque. Da noi, pochi volenterosi si riuniscono in una qualunque città o in una borgata, eleggono un Consiglio direttivo, un presidente e, pur che sieno in numero totale superiore ai 25, formano una sezione; e non solo nelle città marittime, ma anche nell'interno del Regno. Tutte queste sezioni si riuniscono poi in assemblee ed eleggono una direzione generale che prende il nome di « Presidenza generale », e che ha l'incarico di sorvegliare queste sezioni, delle quali è poi essa stessa la emanazione, di dirigerle, di metterle in contatto e di rappresentarle come Ente Lega Navale verso il Governo.

Per circostanze eccezionali, la nostra Lega navale non ha dato fino ad ora quei risultati che avrebbe dovuto dare. Sebbene alcune sezioni veramente si sieno distinte e facciano propaganda con efficacia e con sacrificio finanziario, pure molte altre sezioni, e alcune anche di città importanti, o non hanno proprio capito lo scopo della Lega, oppure, per circostanze locali, si sono sciolte senza che se ne sapesse il perchè.

Questo formarsi e deformarsi delle sezioni contrasta un po' col maggior vigore che abbiamo la fortuna di notare nelle sezioni che si costituiscono all'estero. Abbiamo delle sezioni formate in diversi punti dell'America e dell'Oriente, a Londra e a Parigi, e tutte contribuiscono, con zelo patriottico, a dar vita all'Ufficio centrale.

Ma per questa dubbiezza in alcune delle città d'Italia, per questa apatia in altre, il fatto sta che, nell'insieme, la Lega navale non ha potuto rendere i servigi che avrebbe dovuto.

Io non voglio fare paragoni con l'estero, ma tutti dobbiamo ricordare i grandi servizi che le Leghe rendono attualmente negli altri paesi; non parlo dell'Inghilterra ove si può dire che ogni cittadino è membro della grande Lega navale; ma in Germania, il grande Impero che, non molti anni indietro, aveva appena le sole marine mercantili che possedevano le città libere, e si può dire, non aveva marina da guerra; ebbene, in Germania, mercè la grande propaganda della Lega navale e di altri grandi fattori, senza dubbio, ma specialmente mercè l'attiva propaganda che la Lega navale germanica va facendo, noi vediamo in poco volgere di anni a quale risultato sia arrivata la marina mercantile e la marina da guerra e vediamo chiaramente dove e l'una e l'altra aspirino e dove arriveranno.

In Germania sono iscritti 900 mila soci alla Lega navale, che ha un'entrata di un milione e 300 mila marchi all'anno, giusto un milione e mezzo circa, quanto oggi io domando a voi come capitale di lotteria, di cui un solo terzo risulterà a beneficio di questa istituzione nostra. E per mezzo della propaganda, permettendolo la forza del denaro, per mezzo di conferenze, per mezzo di scritti e di articoli di giornali, per mezzo di facilitazioni di viaggi alle persone che abitano in città che non sono in riva al mare, perchè possano recarsi al mare e vadano ad esaminare i cantieri, le navi da guerra, gli arsenali, le industrie tutte che fanno prospera e grande la Germania sul mare, con premi a quelli che più si distinguono, con continui incitamenti alle popolazioni per dare lavoro sul mare, la Lega germanica è arrivata ad ottenere tale grandissimo risultato, invidiato oramai da tutte le altre nazioni, poichè nessuna fin ora, ha fatto in così poco tempo, tanti evidenti progressi navali ed industriali marittimi.

Non ragionerò altrimenti con confronti perchè non sono necessari. Occorre dar vita alla nostra Lega navale, e la vita le è necessaria, perchè, per continuare nelle condizioni attuali, meglio sarebbe scioglierla, il che non solleticherebbe l'amor proprio nazionale di fronte alle Leghe degli altri paesi. Ora io credo che invece di lasciarla sciogliere, o di lasciarla vivere in modo rachitico, meglio è andare in suo aiuto, ed a questo scopo io presento l'attuale progetto

di legge. Un milione e mezzo non è una gran cosa per una lotteria, poichè si calcola, dalla esperienza pratica, che un terzo va dato in premi, un terzo va in altre spese ed un terzo rimane di beneficio; dunque dal milione e mezzo la Lega navale ricaverà sole 500 mila lire che sarebbero depositate in una Cassa dello Stato, e la Lega potrebbe solamente utilizzarne l'interesse, circa 17 o 18 mila lire, con la qual somma la presidenza generale potrebbe avere un ufficio costituito in modo da essere continuamente in contatto con le sezioni, sorvegliarle efficacemente e mantenersi in rapporto col Governo e con le autorità. L'avvenire poi svolgerebbe il resto. Si tratta di far vivere quest'ufficio centrale, che è indispensabile, ed io conto su di voi, cari colleghi, per raggiungere questo intento.

Io sono certo, senza spendere maggiori parole, che questa legge avrà la vostra approvazione. Dichiaro, che più che il denaro, io domando nel vostro voto la manifestazione di simpatia per la Lega navale, perchè la vostra benevolenza darà forza morale, e contribuirà, meglio che in ogni altro modo, alla propaganda. Voi avrete additato agli Italiani qual è il loro dovere di fronte a quest'ideale, come essi debbano cercare di associarsi a questa Lega patriottica e vigorosamente aiutarla nella propaganda, se davvero gl'Italiani pensano seriamente all'avvenire della patria, e se davvero essi la vogliono prospera e grande. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, io, secondo le disposizioni dell'art. 83 del nostro Regolamento, pongo ai voti la presa in considerazione di questo disegno di legge.

Coloro che intendono di consentirne la presa in considerazione sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

La proposta di legge del senatore Canevaro seguirà quindi il corso ordinario degli Uffici, come prescrive il nostro Regolamento.

Seguito della discussione del progetto di legge per il Codice penale militare (N. 201-A).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul Codice penale militare.

Prima però di chiudere la discussione generale in ordine a questo disegno di legge, do-

mando se qualcun altro intende di prendere la parola.

Nessun altro chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Passeremo quindi alla discussione degli articoli del Codice penale e poi del progetto di legge di cui il Codice è un allegato.

Però prima devo dar lettura di un ordine del giorno formulato dalla Commissione. L'ordine del giorno è così concepito:

Il Senato

Ritenuto che in pendenza del progetto del Codice di procedura penale innanzi alla Camera dei deputati, sia prematuro l'esame del progetto del Codice di procedura penale militare;

Che in considerazione dei rapporti che col Codice di procedura penale può avere l'ordinamento giudiziario militare, per la cui organizzazione occorrono ulteriori studi, sia necessario sospenderne l'esame;

Invita il Governo a presentare, appena il Codice di procedura penale sarà approvato dal Parlamento, i due progetti sul Codice di procedura penale militare e sull'ordinamento giudiziario militare.

È aperta la discussione su quest'ordine del giorno.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ed ora veniamo agli articoli.

Per semplificare la discussione si darà lettura dei diversi titoli nei quali il Codice è diviso, tenendo conto delle modificazioni apportate dalla Commissione, e che il Governo ha già dichiarato di accettare.

I signori senatori che intendono di prendere la parola su qualche articolo ne daranno preventivo avviso alla enunciazione del relativo titolo, e gli articoli sui quali non venga chiesta la parola, saranno ritenuti come approvati.

Ciò detto do lettura del titolo primo che comprende gli articoli dall'uno al tre, e che tratta dell'applicazione della legge penale militare.

LIBRO PRIMO

DEI DELITTI E DELLE PENE IN GENERALE

TITOLO I.

Dell'applicazione della legge penale militare.

Art. 1.

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come delitto dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.

Le trasgressioni contro il servizio o la disciplina militare, che non costituiscono delitto, sono prevedute dai regolamenti militari approvati con decreto Reale e importano le punizioni in essi stabilite.

La punizione subita per una trasgressione ai regolamenti militari non pregiudica l'esercizio dell'azione penale, quando, dopo che essa è intervenuta, si scopra che il fatto pel quale venne inflitta, o per se stesso, o per le circostanze che l'accompagnano, riveste i caratteri di delitto.

(Approvato).

Art. 2.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva delitto.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca delitto; e, se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il delitto e le posteriori siano diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni del presente Codice si applicano ancorchè i delitti siano commessi in estero Stato; ma le pene possono essere diminuite con le stesse norme stabilite per le circostanze attenuanti nell'articolo 42.

Non si fa luogo a diminuzione quando trattisi di delitti commessi da truppe comandate all'estero o da militari spediti in missione all'estero dal Governo.

Nei casi preveduti nel capoverso precedente si fa luogo a procedimento nello Stato qualunque sia già intervenuta sentenza definitiva di un tribunale straniero, e, in caso di condanna, se ne sia scontata la pena; ma nella pena da infliggersi si computa la pena scontata, tenendo conto della specie di essa, e si detrae la durata della carcerazione sofferta all'estero prima della condanna.

L'azione penale non può essere esercitata se non a richiesta del ministro della guerra.

SISMONDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SISMONDO. Avrei intenzione di fare qualche considerazione sull'art. 38. Però all'art. 3 si riscontra una modificazione proposta dalla Commissione che in certo modo tocca le quistioni che vorrei trattare.

PRESIDENTE. Faccio osservare al senatore Sismondo che dal momento che il Governo accetta il testo proposto dalla Commissione del Senato, la discussione non si può più aprire sul testo del Ministero, a meno che si tratti di questioni di sostanziale importanza.

D'altra parte ricordo che il senatore Sismondo è già iscritto per parlare sull'art. 38, ed allora egli potrà svolgere quelle considerazioni che crederà opportune e che, secondo lui, toccano anche l'articolo 3.

L'art. 3 è approvato.

Do lettura del titolo II che comprende gli articoli dal numero 4 al numero 18 e che tratta delle pene.

TITOLO II.

Delle pene.

Art. 4.

Le pene sono:

- 1° la morte;
- 2° l'ergastolo;
- 3° la reclusione;
- 4° la detenzione militare;
- 5° la degradazione;
- 6° la destituzione;
- 7° la rimozione.

Sotto la denominazione di *pene restrittive della libertà personale* la legge penale militare comprende l'ergastolo, la reclusione e la detenzione militare.

(Approvato).

Art. 5.

La pena di morte si esegue mediante fucilazione nel petto e in un recinto militare, secondo le norme stabilite nei regolamenti militari approvati con decreto Reale.

La legge determina i casi nei quali la morte deve essere accompagnata dalla degradazione.

In questi casi la pena di morte si esegue mediante fucilazione nella schiena.

(Approvato).

Art. 5 bis.

Per i delitti commessi durante lo stato di pace il Tribunale ha facoltà di applicare la pena dell'ergastolo nei casi nei quali il presente Codice stabilisce la pena di morte.

Il Tribunale infligge la pena di morte quando ritenga la sua applicazione necessaria alla sicurezza dello Stato e della milizia.

(Approvato).

Art. 6

La pena dell'ergastolo è perpetua, e si sconta nello stabilimento e nei modi determinati dal Codice penale comune.

Nei casi di passaggio dalla pena di morte all'ergastolo la durata della segregazione cellulare è di quattro anni.

(Approvato).

Art. 7.

La pena della reclusione si estende da tre giorni a ventiquattro anni.

Se si applichi per una durata maggiore dei cinque anni, o per espressa disposizione di legge sia congiunta alla degradazione, è reclusione ordinaria; se si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, secondo il Codice penale comune.

Se si applichi per una durata non maggiore dei cinque anni, è reclusione militare; e si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro, con segregazione notturna e silenzio durante il giorno, secondo le norme stabilite dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Ove la reclusione militare superi i due anni, si sconta con segregazione cellulare continua per un primo periodo uguale al sesto dell'intera

durata della pena e che non può essere inferiore ai sei mesi nè superiore ai tre anni. Ove non superi i sei mesi, si sconta in una sezione speciale del carcere giudiziario militare.

(Approvato).

Art. 8.

Il condannato alla reclusione militare per un tempo non minore dei tre anni, il quale abbia scontato metà della pena, e non meno di trenta mesi, e abbia tenuto buona condotta, può essere ammesso a scontare il rimanente in un corpo disciplinare, secondo le norme stabilite nei regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Se il condannato non perseveri nella buona condotta, l'ammissione suddetta è revocata.

(Approvato).

Art. 9.

La pena della detenzione militare si estende da tre giorni a ventiquattro anni. Si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con segregazione notturna, secondo le norme stabilite nei regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Ove la detenzione non superi i sei mesi, si sconta in una sezione speciale del carcere giudiziario militare.

BRUSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRUSA. Mi permetto di chiedere all'onorevole relatore un chiarimento. La sua relazione illumina tutti i punti che hanno dato occasione a discussione nei lavori preparatorii, oppure nel seno della Commissione stessa. Ma, se devo dire l'impressione che ho riportato rispetto al limite minimo delle pene della reclusione e della detenzione, limite stabilito, seguendo in ciò il Codice penale comune, in tre giorni, mentre nel progetto ministeriale era di due mesi, io rimango perplesso se sia il caso di approvare questa modificazione. Desidererei che il Governo si trovasse nella condizione, quando il progetto sarà approvato nel suo complesso, di sapere se convenga davvero mantenere ciò che propone la Commissione, anzichè tornare al testo di prima.

Molte critiche, molte lagnanze, da quindici anni in poi, si sollevano contro la brevità del termine di tre giorni per il diritto comune; ond' io non saprei se convenga ora un'uniformità così

intera, a questo riguardo, del diritto militare al comune che potrebb'essere, e io inclino a pensare che sia ormai in ritardo sul progresso della scienza penitenziaria.

La efficacia delle pene propriamente restrittive della libertà personale, come sono le carcerarie, richiede un certo lasso di tempo, che non può essere così esiguo, come quello dei tre giorni proposto dalla Commissione, se le pene carcerarie debbono produrre i benefici effetti che se n'attendono. L'efficacia poi delle pene carcerarie viene in gran parte menomata per effetto dei trasporti del condannato sul luogo dove si trova lo stabilimento di reclusione; trasporti che nei lievi delitti finisce a ridurre il castigo in una forma di villeggiatura. Insomma, per quelle necessità che accompagnano o precedono l'esecuzione della pena, io riterrei che questo termine di tre giorni sia veramente troppo breve. Capisco bene il desiderio della Commissione di scostarsi meno che sia possibile dalle norme del Codice penale comune nei modi e mezzi per ottenere l'individuazione della pena; ma non ho bisogno di richiamare alla mente di nessuno, e tanto meno a quella degli onorevoli membri della Commissione, i quali con tanto zelo hanno esaminato tutti i punti discutibili che si presentavano nel corso dei loro studi, non ho bisogno, dico, di richiamare alla loro mente la convinzione ormai fattasi generale fra i cultori di queste discipline, essere cioè del tutto insufficiente il tempo previsto per la pena della reclusione e della detenzione, quando esso discende a meno di un mese.

È questo il motivo, come tutti sanno, per il quale la condanna condizionale è stata stabilita quale un modo di sconto della pena, atto a surrogare le brevi pene carcerarie, delle quali si è fatto, e ancor si fa, uso eccessivo. Con ciò io non intendo muovere una censura, ma desidero che, come l'onorevole relatore mi potrà fornire in proposito spiegazioni, vegga il Governo se sia, o no, il caso, assumendo la responsabilità della revisione finale del progetto, di tener conto allora della presente osservazione per mantenere il proprio testo.

INGHILLERI, *presidente della Commissione e relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

INGHILLERI, *presidente della Commissione e relatore*. Io giustifico pienamente l'operato

della Commissione. Il criterio che presiede a tutto il lavoro della Commissione fu questo: informarsi ai principii generali che governano la parte generale del Codice penale; ed il senatore Brusa si può convincere dalla lettura del testo che noi siamo stati proprio fedeli esecutori dell'adempimento di questo precetto, che la Commissione ha imposto a sè medesima.

In questa materia noi abbiamo esaminato se la modificazione proposta dal Governo fosse una modificazione veramente necessaria ed indispensabile, ed abbiamo dovuto convincerci che nè nella relazione, nè nei precedenti, si adduceva motivo così plausibile, da poterci convincere ad accettare questa deviazione dal principio generale sancito nel Codice penale.

Il *minimum* tanto della reclusione quanto della detenzione nel Codice penale è di tre giorni, il progetto ministeriale lo elevava a due mesi. Perchè, per qual motivo? Si ignora.

Noi vogliamo che il giudice abbia una grande latitudine nell'applicare la pena; vi possono essere dei casi tali in cui il magistrato, avuto riguardo al soggetto attivo del reato, ed alle circostanze della sua consumazione, possa convincersi di dare il *minimum*, cioè quanto meno è possibile di pena coercitiva restrittiva della libertà personale.

Allora perchè mettere il magistrato nella condizione di non poter proprio andare più giù di quello che la legge segna nella graduazione del sistema penale! E poi si convinca l'egregio senatore Brusa, vi sono dei reati così minimi previsti dal Codice penale militare, che proprio volere applicare il *minimum* di pena di due mesi sarebbe un'esagerazione.

Per esempio: l'abbandono di posto. Un vero soldato in tempo di pace, in un punto che non sia una polveriera od un forte, ma dinanzi alla caserma, preso dalla stanchezza, si addormenta per cinque minuti, egli ha commesso una colpa, ma è una colpa molto leggera, perchè alle volte la natura vince le forze umane. Ebbene, egli deve essere responsabile e la Commissione non ha cancellato questo *nomen iuris* che è nel Codice penale militare, ma in questo caso così disgraziato, non volete dare al giudice la facoltà di applicare il *minimum* di pena, cioè tre giorni di detenzione?

Vi sono anche dei casi di furti proprio per valori di 50 od 80 centesimi, furti di un pezzo

di carne, furti compiuti talvolta quasi per ischerzo. Ebbene, il soldato è colpevole, è vero che il Codice penale prevede il caso che quando si tratta di un furto del valore di meno di 5 lire si possono applicare pene disciplinari, ma sono pochi i comandanti che si giovano di questa facoltà, perchè siamo in un paese in cui nessuno vuole assumere responsabilità. Si deferisce il fatto, che è delittuoso, al Tribunale, ed il Tribunale condanna: non volete dare a questo Tribunale la facoltà di applicare meno di due mesi di carcere per fatti che non dimostrano malvagità d'animo?

La deviazione dal sistema penale comune manca di logica giustificazione, perchè non è richiesta da necessità militari; ecco i motivi veri per cui la Commissione è andata in questo parere di seguire il Codice penale.

Io poi ho una convinzione speciale e mia: io sono amico della individualizzazione della pena; io sono del sistema che la latitudine dovrebbe essere più di quella che non è nel codice penale, appunto perchè la pena si possa applicare individualizzare al delinquente in rapporto, sia all'entità soggettiva, sia a quella oggettiva del reato, sia al modo come il reato è stato consumato.

Io credo che la Commissione del Senato non avrebbe motivo per fare diversamente.

Apprezzo le ragioni esposte dal nostro distintissimo professore e senatore, maestro in questa materia, maestro riconosciuto; ma permetta che anche noi non maestri, ma giovan-doci della pratica del modo come vanno le cose non desistiamo dalla nostra proposta.

COLOSIMO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOSIMO, *sotto segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Poichè l'onor. senatore Brusa aveva domandato se il Governo manteneva la proposta della Commissione, sento il dovere di dire al Senato che il Governo accetta precisamente la proposta modificazione della Commissione senatoriale.

Già il senatore Brusa aveva, non solo intuito, ma esposto al Senato le ragioni per cui questa modificazione si era proposta; cioè il desiderio di allontanarsi il meno possibile dalle norme generali del Codice comune. Avrei aggiunto, se avessi parlato prima, quello che tanto dottamente ha detto il senatore Inghilleri.

Vi è una norma la quale può valere, così per il magistrato militare, come per il comune; il prudente arbitrio; vuol dire che nei casi semplicissimi il magistrato militare applicherà tre giorni; quando crede dover dare, perchè il reato è più grave, una pena maggiore, darà quei due mesi a cui alludeva il senatore Brusa.

Non credo che questa possa essere una questione di principio, nè credo che il senatore Brusa ne farà una questione di voto. Il concetto è noto; e non discostasi dalle norme generali del Codice comune.

Non vale la pena in questo momento di fare un'ampia discussione per i tre giorni o per i due mesi.

BRUSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA. Ringrazio l'onor. relatore, il quale ebbe per me parole così gentili, che altro non possono essere se non l'espressione del cuore generoso e buono, nonchè dell'intelletto elevato che distingue il senatore Inghilleri, e ringrazio del pari l'onor. sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia che, alla sua volta, ha dichiarato che il Governo è concorde nei motivi e nel mantenimento della proposta fatta dalla Commissione.

Io mi ero permesso di chiedere spiegazioni, non dissentendo menomamente dai principii, dai quali ha preso le mosse la benemerita nostra Commissione, e che, per organo del relatore di essa, vennero testè esposti. Debbo tuttavia, nella sincerità della mia coscienza, dichiarare che in una riforma penale militare, non troppo ligia alla regola del coordinamento al Codice di diritto comune, avrei preferito tener men bassa la durata minima delle pene della reclusione e della detenzione militare.

Oggidì nessuno dubita che il perfezionamento della pena debba consistere nell'adattamento personale, nell'individuazione di essa. Ma se un dubbio sorgeva nell'animo mio, il dubbio derivava e deriva da ciò, che oggi si fa una specie di guerra (la parola non è esagerata), contro le pene troppo brevi, che mancherebbero della efficacia loro intimidante ed emendatrice.

So bene che vi sono piccoli reati che meritano lievi pene, ma le pene carcerarie non sono adatte a questo ufficio. Però desidero che anche la Commissione, nonchè il Senato si persuadano della difficoltà, in cui si troverebbe il Governo,

se volesse ciò nondimeno dissentire dalla Commissione, che restituisce nel diritto militare il sistema del diritto comune; e ciò anche perchè l'articolo quarto del progetto, che dà l'elencazione delle pene, non ci poteva offrire, al pari del Codice penale comune, una scala discendente di penalità adatte anche ai delinquenti militari. Per questi non vi sono pene pecuniarie, e il discendere dalla reclusione e dalla detenzione alle specie meno gravi non basterebbe al fine della maggiore mitigazione penale che si ha di mira qui, perchè le specie inferiori sono pur sempre di una notevole gravità, cioè la degradazione, la destituzione e la rimozione, pene tutte di carattere disonorante.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, l'articolo 9 si intende approvato.

Art. 10.

La pena della detenzione militare è dagli ufficiali scontata in uno stabilimento militare diverso da quello destinato per i militari di truppa, e secondo le norme stabilite nei regolamenti militari.

(Approvato).

Art. 11.

Il condannato alla reclusione militare o alla detenzione militare per un tempo superiore ai tre anni, che abbia scontato tre quarti della pena e non meno di tre anni, se si tratti della reclusione, o la metà, se si tratti della detenzione, e abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, può, a sua istanza, ottenere la liberazione condizionale, sempre che il rimanente della pena non superi i tre anni.

Se il liberato non abbia compiuto il servizio militare sotto le armi, è rimandato al corpo; ma, ove la pena della reclusione militare, computata a norma dell'articolo 53, sia stata inflitta per una durata complessiva superiore ai cinque anni, è destinato a compiere il servizio militare in un corpo disciplinare.

Se il liberato abbia diritto al congedo illimitato o assoluto, si applicano le disposizioni del Codice penale comune; e se la liberazione condizionale sia revocata, per l'ulteriore esecuzione della pena si applicano le disposizioni dell'articolo 29.

(Approvato).

Art. 12.

La liberazione condizionale non è concessa:

1° al condannato alla reclusione per trenta anni, nel caso preveduto nell'articolo 42;

2° al recidivo nel delitto indicato dall'articolo 263;

3° al recidivo per la seconda volta in qualsiasi delitto, quando sia stato condannato a pena che superi i cinque anni.

(Approvato).

Art. 13.

La liberazione condizionale è revocata, se il condannato commetta un delitto, preveduto nella legge penale militare, o un delitto preveduto nel Codice penale comune, che importi pena restrittiva della libertà personale, o non adempia le condizioni a lui imposte. In tal caso il tempo trascorso in liberazione condizionale non si computa nella durata della pena, e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale. Se durante la liberazione era stato congedato, cessano di diritto gli effetti del congedo e il liberato ritorna nella condizione anteriore.

Scorso tutto il tempo della pena inflitta senza che la liberazione condizionale sia revocata, la pena rimane scontata.

(Approvato).

Art. 13 bis.

Sono applicabili alle condanne pronunciate dai Tribunali militari gli art. 1, 3, 4, 5 e 6 della legge 26 giugno 1904, n. 267.

Il termine di sospensione è stabilito dal Tribunale.

La sospensione della esecuzione s'intende revocata se il condannato commette un delitto militare o comune.

(Approvato).

Art. 14.

La degradazione, oltre gli effetti derivanti dalla interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del Codice penale comune, produce:

1° l'incapacità di far parte del Regio esercito e della Regia marina, sotto qualsiasi titolo;

2° la perdita delle pensioni, e del diritto alle medesime per il servizio precedente.

(Approvato).

Art. 15.

La destituzione si applica soltanto agli ufficiali. Essa produce la perdita del grado e delle decorazioni, e rende il condannato incapace a qualunque ulteriore servizio militare.

Le leggi speciali prevedono i casi e determinano i modi nei quali la destituzione può produrre la perdita del diritto alla pensione per servizio precedente.

(Approvato).

Art. 16.

La rimozione si applica agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai caporali. Essa produce la perdita del grado, e fa discendere il condannato alla condizione di semplice soldato ovvero di militare di marina di ultima classe.

Fuori dei casi nei quali la legge disponga altrimenti, alla pena della detenzione militare inflitta ad un ufficiale per un tempo maggiore di un anno può essere aggiunta la rimozione.

La rimozione non esime dal servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento dell'esercito o sulla leva marittima.

(Approvato).

Art. 17.

Le pene non possono essere aumentate, nè diminuite, nè commutate, se non nei casi espressamente determinati dalla legge.

Quando la legge disponga che la pena sia aumentata o diminuita di una determinata frazione, l'aumento o la diminuzione si opera su quella quantità di essa che il giudice applicherebbe al colpevole ove non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrano più circostanze, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente; e, concorrendo insieme circostanze di aumento e altre di diminuzione, si comincia dalle prime. In ogni caso sono valutate per ultime, e nell'ordine seguente, l'età, lo stato di mente, le attenuanti prevedute nell'articolo 44; si tien conto in fine della recidiva.

Nell'aumento o nella diminuzione non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente determinati dalla legge.

(Approvato).

Art. 18.

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

Ogni giorno di pena è di ventiquattro ore; ogni mese, di trenta giorni. L'anno si computa secondo il calendario comune.

Nelle pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno.

(Approvato).

TITOLO III.

Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali.

Art. 19.

La condanna alla pena di morte con degradazione, oltre la degradazione, produce tutti gli effetti attribuiti alla pena dell'ergastolo dal Codice penale comune.

(Approvato).

Art. 20.

La condanna alla pena dell'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo maggiore di cinque anni sono accompagnate dalla degradazione; e sono regolate, quanto agli effetti, dal Codice penale comune.

(Approvato).

Art. 21.

La condanna alla reclusione militare degli ufficiali, sottufficiali e caporali, produce la rimozione.

Ma ove trattisi di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 119 prima parte, dal 211 al 218, 219 secondo capoverso, dal 220 al 223, dal 225 al 227, dal 229 al 234, dal 246 al 249, dal 261 al 264, 268, 309 e 310, l'ufficiale soggiace alla destituzione.

(Approvato).

Art. 22.

La condanna alla detenzione militare produce:

1° per gli ufficiali, la privazione temporanea dell'impiego durante la pena, oltre gli effetti determinati dalle leggi speciali;

2° per i sottufficiali, la privazione temporanea del grado durante la pena, quando il

tempo di questa non superi i sei mesi, e la rimozione quando superi tale termine;

3° per i caporali, la rimozione, qualunque sia la durata della pena.

(Approvato).

Art. 23.

La degradazione, la destituzione, la rimozione e la privazione temporanea del grado e dell'impiego, come effetti penali di condanna, sebbene non espresse, s'intendono inflitte con la sentenza, di giudice militare o di giudice ordinario, che infligge la condanna dalla quale derivano per legge.

(Approvato).

Art. 24.

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto, e delle cose che ne sono il prodotto, purchè non appartengono a persone estranee al delitto.

Ove si tratti di cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la vendita delle quali costituisca delitto, la loro confisca è sempre ordinata, quand'anche non vi sia condanna, e ancorchè esse non appartengano all'imputato.

(Approvato).

Art. 25.

La condanna penale non pregiudica il diritto dell'offeso o danneggiato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

(Approvato).

Art. 26.

Il condannato è obbligato al rifacimento delle spese processuali.

I condannati per uno stesso delitto sono obbligati in solido alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese processuali.

I condannati in uno stesso giudizio per delitti diversi sono obbligati in solido alle sole spese comuni ai delitti per i quali riportano condanna.

(Approvato).

Art. 27.

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla

durata complessiva della pena temporanea restrittiva della libertà personale.

(Approvato).

Art. 28.

Le pene della degradazione, destituzione e rimozione decorrono dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ferme le disposizioni della legge quanto alle sentenze proferite in contumacia.

La disposizione del presente articolo si applica altresì quando la degradazione, destituzione e rimozione siano effetti penali di condanna.

(Approvato).

Art. 29.

Nel caso di nullità dell'arruolamento o di esclusione dal servizio militare per effetto di precedenti condanne scoperte dopo che fu commesso un delitto preveduto nel presente Codice, la reclusione militare e la detenzione militare si scontano negli stabilimenti comuni destinati per la reclusione ordinaria e la detenzione ordinaria, e, alla destituzione e rimozione inflitte come pene, è sostituita l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per una durata non maggiore di un anno. La degradazione, come pena o effetto penale di condanna, è regolata anche in questi casi dalle disposizioni del presente Codice.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso in cui si debba procedere a giudizio per un delitto preveduto nel presente Codice, dopo che il colpevole abbia cessato di far parte dell'esercito o della marina.

(Approvato).

Art. 30.

Fuori dei casi nei quali la legge disponga altrimenti, le persone estranee alla milizia che, in tempo di pace, commettono uno dei delitti preveduti nel presente Codice, o concorrono in qualsiasi modo con un militare a commettere uno dei delitti medesimi, quando il fatto non sia preveduto come delitto o non importi una pena uguale o più grave a norma del Codice penale comune, soggiacciono alle pene stabilite per i militari nel Codice penale militare, da applicarsi con le seguenti norme:

1° se la pena stabilita sia la morte con de-

gradazione, si sostituisce l'ergastolo o la reclusione da ventiquattro a trent'anni;

2° se la pena stabilita sia la morte senza degradazione, si sostituisce la detenzione ordinaria per un tempo non inferiore ai quindici anni;

3° se la pena stabilita sia l'ergastolo, si sostituisce la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni;

4° alle altre pene militari restrittive della libertà personale si sostituiscono rispettivamente la reclusione ordinaria o la detenzione ordinaria, con la diminuzione da un terzo alla metà;

5° alla degradazione inflitta come pena, si sostituisce l'interdizione temporanea dai pubblici uffici non minore di un anno; e alla destituzione o alla rimozione inflitte come pene, si sostituisce l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non maggiore di sei mesi.

(Approvato).

Art. 31.

Fuori dei casi nei quali la legge disponga altrimenti, le persone estranee alla milizia che, durante lo stato di guerra, commettono uno dei delitti preveduti nel presente Codice o concorrono in qualsiasi modo con un militare a commettere uno dei delitti medesimi, sono punite a norma dello stesso Codice e soggette alle pene stabilite per i militari durante lo stato di guerra, compresa la pena di morte; sostituita però alla reclusione militare e alla detenzione militare la reclusione ordinaria e la detenzione ordinaria per la stessa durata; alla degradazione inflitta come pena, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; e alla destituzione e alla rimozione inflitte come pene, l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non maggiore di due anni.

Quando la degradazione sia inflitta come effetto penale della condanna alla pena di morte, essa produce gli effetti attribuiti alla pena dell'ergastolo dal Codice penale comune.

(Approvato).

Art. 32.

Le sentenze di condanna alla pena di morte e dell'ergastolo, sono stampate per estratto e affisse nel luogo dove sono state pronunziate,

in quello dove il delitto fu commesso, in quello dove stanza il corpo o la nave a cui il condannato apparteneva, e nella sede dei dipartimenti marittimi.

(Approvato).

TITOLO IV.

Della imputabilità, e delle cause che la escludono o la diminuiscono.

Art. 33.

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale militare.

(Approvato).

Art. 34.

Nessuno può essere punito per un delitto se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, o per se stesso, ovvero come conseguenza della sua azione od omissione.

(Approvato).

Art. 35.

Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti.

Il giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, ne ordina la consegna all'autorità competente per i provvedimenti di legge.

(Approvato).

Art. 36.

Quando lo stato di mente indicato nell'articolo precedente era tale da scemare grandemente l'imputabilità, senza escluderla, la pena stabilita per il delitto commesso è diminuita secondo le norme seguenti:

1° alla morte con degradazione ed all'ergastolo, è sostituita la reclusione per una durata non inferiore ai sei anni;

2° alla morte senza degradazione è sostituita la detenzione militare per un tempo non inferiore ai sei anni;

3° ove si tratti di pena restrittiva temporanea che oltrepassi i dodici anni, essa si applica nella durata da tre a dieci anni; se ol-

trepassi i sei anni ma non i dodici, si applica nella durata da uno a cinque anni, e, negli altri casi, in una durata da un sesto alla metà della pena che sarebbe applicata;

4° ove si tratti della degradazione, destituzione o rimozione inflitte come pene, alla degradazione è sostituita la reclusione sino ad un anno, alla destituzione è sostituita la detenzione militare sino a sei mesi; e nel caso della rimozione il militare va esente da pena, salva l'applicazione di punizioni disciplinari.

Ove la pena sia restrittiva della libertà personale, il giudice può inoltre ordinare che la pena sia scontata in una casa di custodia, sino a che l'autorità competente non revochi il provvedimento; nel qual caso il rimanente della pena è scontato nei modi ordinari.

(Approvato).

Art. 37.

Le disposizioni contenute nella prima parte degli articoli 35 e 36, si applicano anche a colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava nello stato preveduto in detti articoli a cagione di ubbriachezza accidentale.

Ove si tratti di ubbriachezza volontaria:

1° nel caso dell'articolo 35, alla morte con degradazione ed all'ergastolo, è sostituita la reclusione da uno ad otto anni, e da quattro a dodici se la ubbriachezza sia abituale; alla morte senza degradazione è sostituita la detenzione militare da uno ad otto anni, e da quattro a dodici se l'ubbriachezza sia abituale; le altre pene sono applicate in misura inferiore ad un sesto, e, se l'ubbriachezza sia abituale, in misura non inferiore ad un sesto e non superiore ad un terzo;

2° nel caso dell'articolo 36, alla morte con degradazione ed all'ergastolo, è sostituita la reclusione non minore dei dodici anni, e non minore dei diciotto se la ubbriachezza sia abituale; alla morte senza degradazione è sostituita la detenzione militare non minore dei dodici anni e non minore dei diciotto se l'ubbriachezza sia abituale; le altre pene sono applicate con la diminuzione di un terzo alla metà, e, se la ubbriachezza sia abituale, con la diminuzione di un sesto ad un terzo;

3° in ambedue i casi degli articoli 35 e 36, ove si tratti della degradazione, destituzione o

rimozione inflitte come pene, alla degradazione è sostituita la reclusione militare sino ad un anno, alla destituzione è sostituita la detenzione militare sino a sei mesi; e, nel caso della rimozione, il militare va esente da pena, salva l'applicazione, di punizioni disciplinari.

Le diminuzioni di pena stabilite nel presente articolo non si applicano, se l'ubriachezza sia stata procurata per facilitare l'esecuzione del delitto o per preparare una scusa.

(Approvato).

Verrebbe ora l'art. 38 che è stato soppresso dalla Commissione. Esso era concepito così:

Art. 38.

Le diminuzioni di pena stabilite nella prima parte dell'articolo 37 per la ubriachezza accidentale che sia tale da scemare grandemente l'imputabilità senza escluderla, e quelle stabilite nel primo capoverso dello stesso articolo per la ubriachezza volontaria, non si applicano per i reati indicati negli articoli 176, 177 e dal 191 al 198.

Su questo articolo 38, soppresso dalla Commissione, ha facoltà di parlare il senatore Sismondo.

SISMONDO. Per dare ragione dell'ardire che ho di parlare in una questione come questa, devo premettere che io ho vissuto circa mezzo secolo sotto l'impero dell'art. 135 dell'antico Codice penale militare, il quale diceva: « l'ubriachezza del colpevole non importerà mai diminuzione di pena nei reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione ».

Questo articolo è compreso in un Codice il quale non ha il capitolo dell'imputabilità, perchè in questo lungo periodo di servizio militare che ho prestato, per tutte le teorie della imputabilità uno si rimetteva alla legislazione comune.

Difatti tutti i miei colleghi militari che hanno fatto parte o come difensori o come giudici di dibattimenti militari, hanno potuto osservare che le aule di udienza dei tribunali militari erano palestre perfettamente aperte alle giostre degli avvocati difensori sulla forza irresistibile, sulla infermità di mente e sulle cause tutte che modificano l'imputabilità del soggetto che commette un reato.

Però questo articolo qualche volta faceva l'effetto di essere un po' draconiano, perchè non si poteva escludere che nell'ubriachezza accidentale fosse possibile quel grado che sopprime assolutamente qualsiasi responsabilità del soggetto.

Supponiamo Renzo assetato che beve più di un bicchiere di Barlettone; può cadere in uno stato tale di prostrazione e di assoluta incoscienza da non poterglisi più imputare nessuna responsabilità; ma questa disposizione draconiana era anche modificata da un altro articolo che dava facoltà al giudice di concedere le circostanze attenuanti, senza contare che il giudice di fatto poteva sulla sua coscienza dichiarare non colpevole l'accusato.

L'art. 38 del progetto attuale, che non so se il Governo mantenga, ha mitigato questa severa disposizione contro l'ubriachezza, coll'ammettere espressamente la dirimente dell'incoscienza totale contemplata nell'art. 35 quando prodotta da ubriachezza.

Col'art. 38 il Codice progettato riconosce che quando l'ubriachezza accidentale produce lo stato di totale incoscienza anche nei reati di ammutinamento, di rivolta e di insubordinazione, costituisce una circostanza dirimente. Ma l'Ufficio centrale ha voluto essere ancora più mite, più umano del progetto ministeriale, ed ha proposto semplicemente la soppressione di questo articolo, articolo che fu ora letto dal nostro illustre presidente in cui cioè si stabilisce che la forza attenuante della semi-irresponsabilità prodotta dall'ubriachezza non esiste per i reati di rivolta, ammutinamento e insubordinazione.

Io avevo già letto, ed ammirato, mi permetta la modestia dell'onor. Inghilleri di dirlo, la stupenda relazione che precede il progetto della Commissione speciale; ma colpito dalla assoluta abolizione di un principio, per me così fondamentale, mi sono immerso nella meditazione delle ragioni che questa relazione adduceva per proporre tale soppressione; queste ragioni sono esposte con discorso così denso di pensiero e parco di parole, che io non ve lo posso riassumere che leggendo; essere più breve di così non è possibile. Dunque le ragioni sono queste:

« Alla Commissione non è sembrato dipartirsi dal principio regolatore della imputabilità,

e di introdurre una eccezione che neppure può reputarsi fondata sopra necessità militari ».

E qui sorge in me il primo dubbio.

INGHILLERI, *relatore*. Lo vedremo poi.

SISMONDO. « E che solo può ricordare stanche e vecchie tradizioni ». Ora io ammetto che queste tradizioni siano vecchie, anzi dirò che sono vecchie, quanto lo è la natura delle cose, perchè per risalire alla sorgente di queste tradizioni bisogna precisamente risalire al concetto delle necessità militari che le hanno originate, come spero di dimostrare brevemente. Che sieno stanche poi lo ammetto con dolore, con i tempi che corrono, ma per me quella stanchezza, anzichè essere un argomento per sopprimerle è un argomento per tentar di rinvigorirle queste tradizioni che sono la base della vita dell'esercito! Segue poi la relazione: « Imperocchè l'art. 38 altera profondamente l'organismo della legge penale, considera l'entità obiettiva del delitto solo in relazione alla disciplina nelle manifestazioni esteriori senza riguardo alle condizioni psichiche dell'agente, questi non è punito per il delitto in sè, ma principalmente per l'esagerato concetto dell'esemplarità della pena che diviene quasi esclusiva fattrice della repressione ».

Ora ingenuamente io confesso, più che digiuno di studi giuridici (perchè peggio che non averli fatti li ho quasi dimenticati) io mi sono fatto sempre l'idea che tocchi principalmente al Padre Eterno il punire secondo le condizioni psichiche dell'individuo, ma la difesa sociale umana nello stabilire la repressione è principalmente determinata dalla paura che fa la mancanza che ha commesso il colpevole, tanto è vero, che se io vedessi qui dentro un barile di polvere sarei forse tentato di mandare in galera colui che anche per pura distrazione gettasse uno zolfanello o una sigaretta accesa in mezzo all'Aula.

Ciò che poi mi ha colpito è l'esempio con cui la relazione illustra questa proposta: « Costo articolo richiama alla memoria le sinistre parole indirizzate da un giudice inglese a un ladro di una pecora condannato a morte secondo le vecchie leggi inglesi. Non vi condanno al capestro per aver rubato la pecora, ma perchè in futuro non se ne rubino più ». Mi pare che l'esempio non calzi perchè in qualunque tempo il danno sociale prodotto dal furto

di una pecora non può mai produrre una impressione di ansietà la quale faccia accettare dalla coscienza dei cittadini una repressione così atroce come quella applicata da quel giudice inglese.

I reati contemplati in queste eccezioni dell'art. 38 alle attenuanti prodotte dall'ubriachezza sono reati che succedono in agglomerazione di truppa, l'ammutinamento, la rivolta, sono reati collettivi, possono essere commessi di concerto, ma possono anche essere impulsivi, quando in un agglomeramento di truppa vi sieno certe condizioni di irritabilità, queste agglomerazioni; in certe circostanze contengono una quantità di esplosivo pronto a scoppiare alla menoma scintilla e questa scintilla può essere data dall'impulso anche semi-incosciente di un ubriaco.

Immaginiamo, per esempio, in una marcia disastrosa come ne succedono spesso nelle ore più calde della giornata. E si dovranno pur sempre educare le truppe ad affrontare questi disagi inevitabili in guerra. Tutti noi possiamo immaginarci che vi sia nel nostro paese piuttosto la tendenza a dar colpa al Governo anche del cattivo tempo che fa, che non quella di persuadere facilmente che i disagi, le fatiche e le privazioni, che le truppe incontrano, molte volte, anzi quasi sempre, e si può dir sempre, non sono il prodotto della spensieratezza del comando, della sua poca capacità, sono invece il prodotto della natura delle cose. Dunque una truppa si trova ad un « alt » in mezzo ad una marcia terribile che di estate ne abbiamo fatte tutti. I soldati sono lì accaldati e sono anche irritati. Vi lascio anche immaginare se sia possibile che date certe circostanze vi siano individui che soffiano per aumentare questa irritazione. In quel momento arriva un capo, ed arriva a cavallo, e ciò fa già invidia perchè egli è a cavallo e gli altri sono a piedi (parlo della fanteria) ma prima di lui è arrivato un cantiniere che ha distribuito, ha venduto più facilmente ciò che aveva da bere, per cui anche dei veleni. Non è da escludere che qualcuno abbia bevuto un po' di più, ed ho citato l'esempio di Renzo perchè è la creatura più innocua. Ora uno di questi semi-ubriachi che vede arrivare questo superiore, si mette a gridare « abbasso »; la folla, come dico è impulsiva. Un Balilla ve la spinge ad un atto eroico, un malvagio, un ubriaco ve la spinge a com-

mettere un disastroso fallo. Ora io la devo temere questa ubbriachezza, e notino bene, ubbriachezza non del tutto incosciente e totale, insomma quella che è ancora contemplata dal meno severo articolo 38. Non è una pecora che sia stata rubata.

Ma è un fattaccio del quale sentiamo tutti il pericolo e la severità della repressione quando anche non armonizzi perfettamente colla teoria sulla imputabilità, non ripugnerà certamente alla coscienza dei più, la quale non è così raffinata come quella di un giureconsulto. Io non escludo che cinque o sei persone che complotano di commettere uno di questi reati di ammutinamento si preparino anche con una libazione, non già per ubriacarsi, ma semplicemente per darsi quell'eccitamento, quella parlantina, quel coraggio che l'alcool dà, e l'alcool è il combustibile che qui produrrebbe il grande incendio. Ora, di fronte a questo pericolo è la stessa la condizione di quel legislatore che ha fatto l'articolo 135 dell'antico Codice e di noi tutti che l'abbiamo subito e che ne abbiamo fatto perno del nostro modo di governare e di educare il soldato; di fattacci come quello che ho or ora immaginato, fortunatamente, finora non ne sono successi; e mi sia permesso di credere che ciò debba anche attribuirsi al regime stabilito coll'articolo 135. Non voglio tediare il Senato nell'espone tutti gli strattagemmi a cui i superiori ricorrevano quando vedevano un soldato ubriaco per evitare che venisse a contatto coi superiori e commettesse uno di quei reati di insubordinazione che poi era passibile della pena senza attenuante. Era una cura più che paterna, ed io mi ricordo di aver fatto l'ufficiale di picchetto in uu reggimento molti anni fa, in cui la tendenza al bere era piuttosto estesa e l'ufficiale di picchetto, la domenica, non stava sulla porta del quartiere, all'ora della rientrata serale, mentre lì c'erano invece soldati di buona volontà che prendevano questa gente che arrivava di traverso, li portavano in camerata, li mettevano a letto, e l'indomani si aggiustavano i conti.

La necessità militare, che spinge a combattere l'ubriachezza come un gravissimo pericolo, è una necessità che ha principio dacchè vi sono folle, vi sono genti agglomerate ed anche dacchè vi è il pericolo che per quella speciale suggestività ed impulsività che aleggia fra le folle, succedano fatti gravissimi.

Ed ora, onorevoli colleghi, mi permettano di esporre che cosa, a parer mio, si debba intendere per esemplarità e che richiami l'attenzione dei signori senatori e del Governo sulle speciali condizioni che ha l'esemplarità nella vita militare. Secondo me, essa non consiste nel vedere punito uno che ha commesso una mancanza; ma la gravità della pena minacciata dal Codice io la considero come una solenne proclamazione della grave immoralità di un certo atto.

Nello stesso modo che nel mondo civile c'è una moralità civile, la quale produce il galantuomo a cui ripugna un reato più per l'immoralità stessa del reato, che non per la pena minacciata dal Codice; così quelli che sono addebbati alla educazione del soldato tendono a produrre in esso quel galantuomo militare che ha fatto sua coscienza e suo istinto i dettami della disciplina, per modo che le mancanze gli ripugnano non per la paura della pena stabilita dal Codice penale, ma per la dissonanza che le mancanze producono nell'elevato ambiente in cui egli vive. Questa è l'esemplarità contenuta nella maggiore o minore gravità della punizione, la proclamazione cioè della maggiore o minore immoralità di una data violazione della disciplina.

Grandissima è la differenza tra il Codice penale comune e quello militare, sotto questo punto di vista. A quanto so, in nessuna scuola si tengono conferenze sul Codice penale comune per spiegarne non solo le pene come sono stabilite, ma anche la ragione perchè ad una data azione che a prima vista può parer non tanto grave, si fece corrispondere una pena più grave che a un'altra azione, che può parer prodotto di maggior perversità d'animo. Invece nella vita militare è tutt'altra cosa. Questo articolo 135 non passa settimana in cui non lo si insegna al soldato, le istruzioni di morale che si fanno al soldato comprendono anche ragionamenti sul Codice penale militare e accanto alla esposizione della repressione minacciata non manca mai la spiegazione delle ragioni che hanno determinata la maggiore o minore severità a seconda del maggiore pericolo che le singole mancanze presentano per la compagine dell'esercito.

Quindi l'esemplarità della repressione, come azione preventiva, non si sviluppa soltanto dopo

applicata la pena, ma dal giorno in cui la pena stessa fu stabilita dal Codice penale ed è argomento di continua educazione del soldato.

Quando si parla dei pericoli dell'ubriachezza e della necessità di severità eccezionale nell'infrenarla, allora si ha il consenso non solo dei militari, ma anche dei cittadini. Prova ne sia che non mancano giuristi che vogliono che essa sia considerata non come una semplice contravvenzione, ma come un reato perchè è la causa di molti reati.

Queste sono le ragioni, per cui ho sentito il dovere di parlare contro la soppressione di questo articolo 38 proposta dalla Commissione. E spero che anche il Governo, vorrà mantenuto questo articolo contenuto nel suo progetto.

Ad ogni modo, io avrò la soddisfazione di coscienza di aver esposte al Senato la mia opinione su di una questione che a mio modo di vedere al di sopra delle simmetrie giuridiche, è questione vitale per lo spirito dell'esercito. (Approvazioni).

INGHILLERI, *presidente della Commissione e relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

INGHILLERI, *presidente della Commissione e relatore*. L'onorevole Sismondo per obbligo di coscienza, ha voluto esporre le ragioni che lo hanno indotto a combattere la soppressione dell'art. 38. Anche per obbligo di coscienza il relatore, volendo l'onesto trionfo del concetto della Commissione, sente il dovere imprescindibile di sostenere caldamente la soppressione di questo articolo e si augura che il Governo, conscio dei propri doveri di fare un Codice militare che sia conforme ai principii generali, accetti la soppressione che è stata proposta dalla Commissione. Ed io debbo in principio ringraziare il generale Sismondo per le benevole parole dette al mio indirizzo, attenuate, assottigliate poi dalle considerazioni sulla brevità della relazione su questo punto. Egli ha detto che la relazione, la quale è importante, è breve su questo punto. Credo di aver detto poche parole sui motivi fondamentali per cui la Commissione ha proposto la soppressione. E debbo spiegare le poche parole da me scritte, cioè che quest'art. 38 richiamava stanche memorie, poichè queste parole non si riferiscono al Codice penale del 1859 ma a tutta intera la storia della dottrina dell'ubriachezza.

Io sono stato sempre alieno dal metter fuori erudizione che si può acquistare con troppa facilità. Avrei potuto ricordare quello che era il concetto dell'ubriachezza nell'antico diritto romano anche per i militari. Infatti nel titolo *De re militari* è detto che ai soldati « per vinum lapsis remittenda erat poena capitalis » (in caso di ubriachezza era sancita un'attenuazione di pena).

Dunque il concetto dell'ubriachezza anche allora aveva un valore nei principii che informavano il giure penale romano, ma non operava come una dirimente o come una scusante. Ci volle il diritto canonico nel medio evo che portò un concetto più umano in questa dottrina, poichè sancì il principio che « non propter delictum sed propter ebrietatem punitur ». Questa teorica del diritto canonico non fu accettata dai giureconsulti Bartolo e Baldo. Ci volle una elaborazione di tutta la dottrina per metter su il concetto che oggi fa parte della legislazione italiana. Ma questo concetto è ancora timido perchè nella nostra legislazione si ammette solo la ubriachezza accidentale e non l'ubriachezza volontaria come dirimente. Dico che questa legislazione è timida poichè tutti i giuristi più illuminati in questa materia non mettono in dubbio che quando v'è lo stato di ubriachezza, non procurata per commettere il reato, la quale toglie l'uso e l'esercizio delle facoltà intellettuali, essa costituisca una discriminante, una dirimente, qualunque sia il reato. Però per la ubriachezza accidentale che scema grandemente l'uso delle facoltà mentali, si riconosce la semi-responsabilità, che non è ammessa secondo il progetto nei delitti di ammutinamento e di insubordinazione.

Noi abbiamo esaminato l'art. 38 e ci domandammo quali motivi potessero consigliare questa deviazione dai principii generali. E ci proponemmo il quesito: v'è una ragione grave, una ragione che abbia qualche fondamento d'indole giuridico-militare per ammettere questa deviazione? Noi crediamo di no.

La teorica dell'ubriachezza si connette con le dottrine psicologiche, ma le vicissitudini, le condizioni psicologiche dei militari, sono forse diverso da quelle comuni? I fatti psichici dei militari, sono forse diversi da quelli degli altri cittadini? Se questo non è, perchè facciamo per i militari eccezione ad un principio che si am-

mette per tutti che cioè, dove v'è diminuzione delle facoltà mentali per ubriachezza accidentale, vi è diminuzione della imputabilità? E allora se noi non abbiamo potuto trovare questa psicologia di ordine militare, dovevamo per necessità logica giuridica applicare in questi casi i principii regolatori della imputabilità e proporre la soppressione dell'articolo 38.

Le tradizioni non ci fecero grande impressione, perchè in sostanza era il Codice del 1859 quello che sanciva l'articolo di cui ha dato lettura il senatore Sismondo, articolo il quale è riprodotto nella sua sostanza nell'articolo 38 del progetto attuale. Ora io domando, qual è il concetto su cui si può giustificare l'articolo 38? L'esemplarità, e non vi è altro. In una parola si vuole che i militari si convincano che nella consumazione di quei determinati reati, ancorchè siano semi ubriachi, ossia semi responsabili, incorrono nella pena comminata dal Codice penale, senza diminuzione di sorta. L'esemplarità può essere un coefficiente di aggravamento di pena, ma non può essere elemento che accresca e aggravi la imputabilità penale. Ed ecco perchè si citava l'esempio del giudice inglese, il quale diceva: voi avete rubato, io non vi condanno così gravemente per questa piccola cosa, non ve ne sarebbe bisogno per voi, ma ve ne è bisogno per tutti gli altri, ecco l'esemplarità. Ma l'esemplarità si eleva a concetto psicologico dell'individuo che delinque?

Nei tempi antichi questo poteva avvenire, col progresso della scienza psicologica odierna non è possibile ammettere un tale concetto. E poi questo articolo si applicherebbe nei reati di ammutinamento, ora io, questi reati ho voluto or ora rileggere; si parla sempre di previo concerto, ma se c'è previo concerto, e i soldati si ubriacano per poter più facilmente compiere quel reato, state certi che non vi è giudice che applicherà la diminuzione dell'ubriachezza, ma se vi è ammutinamento di 4 o 5 soldati ubriachi in quel momento, senza previo concerto, saranno responsabili, ma avranno quella diminuzione di pena che in tutte le modalità, ed in tutte le manifestazioni delittuose comuni si applica.

Come! Si fa questa grande deviazione dai principii generali per i reati di ammutinamento e per il titolo primo del libro secondo non si fa

nulla? Forse che è di minore importanza il reato previsto nel titolo primo del libro secondo? Lì la ubriachezza opera come nel diritto comune, il titolo primo del libro secondo contempla nientemeno attentati alla Sacra persona del Re. Io avrei compreso una deviazione in quel caso supremo, ma perdio, io non posso riconoscere che si faccia una deviazione dai principii generali del diritto comune unicamente per gli atti di ammutinamento che sono posti in essere ordinariamente quando vi è un previo concerto, e quando esistendo il previo concerto, e la ubriachezza si procura per agevolare la consumazione del reato, non è più possibile ammettere il concorso dell'ubriachezza. Io credo che noi abbiamo fatto tutto ciò ch'era possibile per mantenere nei suoi lineamenti generali il progetto del Codice penale, e vi abbiamo messo un po' di sapore giuridico per non potersi dire che il Codice penale militare rappresenti una deviazione dei principii generali del diritto comune. (*Approvazioni*).

SISMONDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SISMONDO. Evidentemente non posso avere la presunzione di sostenere una discussione giuridica coll'onor. relatore, ma mi sento il dovere di esporre una breve considerazione sul confronto che egli ha fatto tra i reati contemplati dal titolo I, capo 1° del libro secondo ed il reato di ammutinamento.

Il non aver io parlato di questi reati, di cui alcuni costituiscono anche (articoli 83, 84) la più grave delle insubordinazioni, dimostra precisamente che io entro in certo modo nelle vedute della Commissione, perchè non è la gravità del reato in se stesso che m'induce a desiderare che sia mantenuto un mezzo di repressione più duro, e se vogliamo, meno scientifico, ma è la facilità con cui quel reato potrebbe avvenire.

L'ammutinamento ammette già riunioni di persone, ed in quelle riunioni un ubriaco può essere un pericolo maggiore, e perciò è necessario combattere la tendenza all'ubriachezza anche a costo di produrre una dissonanza nella nuova legislazione penale.

E credo che uno dei mezzi più efficaci per combattere questa tendenza nelle istruzioni morali che si fanno quotidianamente ai soldati sia quella di mostrare loro l'eccezione conte-

nuta nell'art. 38, in considerazione dei maggiori pericoli che l'ubriachezza presenta per la conservazione della disciplina.

Dunque io ritengo, e riterrò finchè avrò vita, che oramai non posso più cambiare la piega del mio cervello, che ciò che giustifica le misure repressive della legge è il sentimento del pericolo che la società corre di fronte a certi reati e che di fronte alla estrema di certi pericoli non deve ripugnare alla coscienza della generalità anche uno strappo alla rigida teoria della imputabilità basata sullo stato psichico dell'agente.

Questo è stato fatto fino ad oggi coll'articolo 135 del codice antico draconiano nell'apparenza, ma scultorio nella sua forma come mezzo di educazione, e del resto mitigabile nella sua applicazione colle facoltà discrezionali del giudice.

L'art. 38 dell'attuale progetto, ha mitigato l'antico, ma ha ancora mantenuto il principio.

La Commissione propone anche l'abolizione del principio.

Ora a me, convinto che sia superiore alla percezione del giudice umano il valutare sempre esattamente il grado di malvagità del delinquente, non ripugna per nulla il lasciare che in un caso prevalga la difesa contro il pericolo sociale più facilmente percettibile e commisurabile.

Ammetto che il principio mantenuto dall'articolo 38 sia una eccezione, una deviazione della teoria penale, ma non posso escludere che anche lo stato militare sia uno stato eccezionale.

Lo scopo dell'art. 38 è quello di porre un argine di più ad un pericolo che è imminente, data la psicologia speciale del militare.

Uno stato di continua soggezione a freni speciali, la gioventù, l'agglomerazione e le fermentazioni che ne derivano non possono non generare nel militare una psicologia diversa da quella del cittadino libero a casa sua.

Questo lo dico per convinzione prodotta da lunga esperienza personale più che per forza di speculazioni nel campo della teoria.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Il Governo, uniformandosi ai principî generali di diritto, accetta la soppressione dell'articolo 38 proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Come vede, onor. Sismondo, il Governo e la Commissione sono d'accordo nel proporre la soppressione dell'art. 38. Ella insiste nella sua proposta?

SISMONDO. Io insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 38 del testo del Governo, e di cui la Commissione, d'accordo col Governo, proporrebbe la soppressione.

Coloro i quali credono che si debba mantenere quest'articolo che la Commissione ed il Governo intenderebbero che si dovesse sopprimere, sono pregati di alzarsi.

Non è approvato e quindi viene soppresso.

Art. 39.

Non è punibile colui che ha commesso il fatto:

1° per disposizione della legge o per ordine del superiore od autorità competenti;

2° per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale e ingiusta;

3° per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo grave e imminente alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare.

Nel caso preveduto nel numero 1°, se il fatto commesso in esecuzione dell'ordine costituisca delitto, la pena stabilita per il medesimo è applicata a colui che ha dato l'ordine.

La disposizione del numero 3° non si applica quando il pericolo sia inerente all'adempimento di un dovere di servizio.

(Approvato).

Art. 40.

Colui che, commettendo un fatto nelle circostanze prevedute nell'articolo precedente, ha ecceduto i limiti imposti dalla legge, dall'ordine del superiore, dall'autorità o dalla necessità, è punito con la detenzione militare per un tempo non inferiore a sei anni, ove la pena stabilita per il delitto sia la morte o l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il

delitto medesimo ridotta a misura non inferiore ad un sesto e non superiore alla metà, sostituita la detenzione militare alla reclusione.

Ove si tratti della degradazione, destituzione o rimozione inflitte come pene, alla degradazione è sostituita la reclusione sino ad un anno, alla destituzione è sostituita la reclusione militare sino a sei mesi; e, nel caso della rimozione, si applicano punizioni disciplinari.

(Approvato).

Art. 40 bis.

Quando alcuno, per errore o per altro accidente, commetta un delitto in pregiudizio di persona diversa da quella contro la quale aveva diretta la propria azione, non sono poste a carico di lui le circostanze aggravanti che derivano dalla qualità dell'offeso o danneggiato, e gli sono valutate le circostanze che avrebbero diminuita la pena per il delitto, se l'avesse commesso in pregiudizio della persona contro la quale la sua azione era diretta.

(Approvato).

Art. 41.

Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni è punito secondo le norme seguenti:

1° se la pena stabilita per il delitto commesso sia la morte con degradazione; si applica la pena dell'ergastolo, o della reclusione da venti a trent'anni;

2° se la pena stabilita per il delitto commesso sia la morte senza degradazione, si applica la detenzione militare da dodici a ventiquattro anni;

3° se la pena stabilita per il delitto commesso sia l'ergastolo, si applica la reclusione da dodici a ventiquattro anni;

4° negli altri casi, si applica la pena stabilita per il delitto commesso, diminuita da un terzo ai due terzi.

(Approvato).

Art. 42.

Oltre le diminuzioni di pena stabilite espressamente dalla legge, se concorrono circostanze attenuanti in favore del colpevole, alla morte

è sostituito l'ergastolo; all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni; e le altre pene sono diminuite di un sesto.

(Approvato).

TITOLO V.

Del tentativo.

Art. 43.

Colui che, a fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei l'esecuzione, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà non compie tutto ciò che è necessario alla consumazione di esso, è punito con la reclusione non inferiore ai venti anni, ove la pena stabilita per il delitto sia la morte con degradazione; con la detenzione militare non inferiore ai dieci anni, ove la pena stabilita per il delitto sia la morte senza degradazione; con la reclusione non inferiore ai dieci anni, ove la pena stabilita per il delitto sia l'ergastolo; e negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita dalla metà ai due terzi.

Se volontariamente desista dagli atti di esecuzione del delitto, soggiace soltanto alla pena stabilita per l'atto eseguito, ove questo costituisca di per sè un delitto.

(Approvato).

Art. 44.

Colui che, a fine di commettere un delitto, compie tutto ciò che è necessario alla consumazione di esso, se questa non avvenga per circostanze indipendenti dalla sua volontà, è punito con l'ergastolo; con la reclusione ai venti anni, ove la pena stabilita per il delitto sia l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un sesto ad un terzo.

(Approvato).

TITOLO VI.

Del concorso di più persone in uno stesso delitto.

Art. 45.

Quando più persone concorrano nella esecuzione di un delitto, ciascuno degli esecutori e dei cooperatori immediati soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso.

Alla stessa pena soggiace colui che ha determinato altri a commettere il delitto; ma, se l'esecutore del delitto lo abbia commesso anche per motivi propri, alla morte con degradazione è sostituito l'ergastolo; alla morte senza degradazione è sostituita la detenzione militare da venticinque a trent'anni; all'ergastolo è sostituita la reclusione da venticinque a trent'anni; e le altre pene sono diminuite di un sesto.

(Approvato).

Art. 46.

È punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni, ove la pena stabilita per il delitto commesso sia la morte con degradazione; con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai dodici anni, ove la pena stabilita per il delitto commesso sia la morte senza degradazione; con la reclusione non inferiore ai dodici anni, ove la pena stabilita per il delitto commesso sia l'ergastolo; e negli altri casi con la pena stabilita per il delitto medesimo, diminuita da un terzo alla metà, colui che è concorso nel delitto:

1° con l'eccitare o rafforzare la risoluzione di commetterlo, o col promettere assistenza od aiuto da prestarsi dopo il delitto;

2° col dare istruzioni o col somministrare mezzi per eseguirlo;

3° col facilitarne l'esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto.

La diminuzione di pena per il colpevole di alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo non è applicata, se il delitto senza il suo concorso non si sarebbe commesso.

(Approvato).

Art. 47.

Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, permanenti o accidentali, per le quali si aggrava la pena di alcuno fra quelli che sono concorsi nel delitto, ove abbiano servito ad agevolare la esecuzione, stanno a carico anche di coloro che le conoscevano nel momento in cui vi sono concorsi; ma alla morte con degradazione può essere sostituita la reclusione per trent'anni; alla morte senza degradazione può essere sostituita la detenzione militare da venticinque a trent'anni; all'ergastolo può essere

sostituita la reclusione da venticinque a trenta anni; e le altre pene possono essere diminuite di un sesto.

(Approvato).

Art. 48.

Le circostanze materiali che aggravano la pena, ancorchè facciano mutare il titolo del delitto, stanno a carico anche di coloro che le conoscevano nel momento in cui sono concorsi nel delitto.

(Approvato).

Art. 49.

Ove la legge non stabilisca una pena speciale, il superiore che concorre con un inferiore nella esecuzione di un delitto preveduto nel presente Codice, o nel Codice penale comune per il caso indicato nell'articolo 305, non può essere punito col minimo della pena stabilita per il delitto medesimo.

Nei delitti preveduti negli articoli 125, 140, 150, 160, dal 175 al 177, dal 185 al 188, 308, 313 e 330, il graduato, o, essendovi fra i colpevoli più graduati, il più elevato in grado fra i medesimi, o, a grado uguale, il superiore nel comando o il più anziano, che abbia preso una parte qualunque nel fatto, o non abbia adoperato ogni mezzo di cui poteva valersi per impedirlo, soggiace alle stesse pene dovute agli esecutori, ancorchè non siano conosciuti.

Ove non sianvi graduati, la disposizione di questo articolo si applica al soldato investito del comando.

(Approvato).

TITOLO VII.

Del concorso di delitto e di pene.

Art. 50.

Al colpevole di più delitti, che importino pene restrittive della libertà personale per un tempo maggiore dei cinque anni, una delle quali sia l'ergastolo, si aumenta da uno a tre anni il periodo della segregazione cellulare continua, e sino a cinque anni ove anche un'altra delle pene incorse sia l'ergastolo.

(Approvato).

Art. 51.

Al colpevole di più delitti, che importino la stessa specie di pena temporanea restrittiva della libertà personale, ovvero la reclusione ordinaria insieme con la militare, si applica la pena per il delitto più grave, con un aumento pari alla metà della durata complessiva delle altre pene, purchè non si oltrepassino i trentacinque anni.

(Approvato).

Art. 52.

Il colpevole di due delitti, uno dei quali importi la reclusione ordinaria o militare e l'altro la detenzione militare, è punito secondo le norme seguenti:

1° se la reclusione non superi un anno e non raggiunga il terzo della durata della detenzione, si applica la detenzione con un aumento pari alla metà della durata della reclusione;

2° in ogni altro caso, si applica la reclusione con un aumento pari al terzo della durata della detenzione, purchè non si superino i trentacinque anni.

Quando concorrano più di due delitti, prima di applicare, secondo i casi, l'una o l'altra delle precedenti disposizioni, si applica quella dell'articolo precedente per i delitti che importino la stessa specie di pena.

(Approvato).

Art. 53.

Nei casi preveduti negli articoli precedenti, per determinare la specie della pena della reclusione e gli effetti delle condanne penali secondo le disposizioni degli articoli 7, 19, 20, 21 e 22, si tiene conto soltanto della pena da infliggersi per ciascun delitto; ma se la pena della reclusione militare superi in complesso i cinque anni, il condannato, dopo averla scontata, è destinato a compiere il servizio militare in un corpo disciplinare.

Per il colpevole di più delitti, uno dei quali importi la pena di morte senza degradazione, e l'altro la degradazione come pena o effetto penale di condanna, la morte si eseguisce con la degradazione; fermi gli effetti derivanti da ciascuna pena a norma della disposizione suindicata.

(Approvato).

Art. 54.

Oltre i casi nei quali la destituzione o la rimozione sono effetti penali di condanna, quando con le pene della reclusione militare o della detenzione militare concorrano quelle della destituzione o della rimozione, si applica la destituzione.

(Approvato).

Art. 55.

Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna, si debba giudicare la stessa persona per un altro delitto commesso prima della condanna.

Le norme suddette si applicano altresì nel caso di un delitto commesso dopo la condanna ad una pena temporanea restrittiva della libertà personale e prima che essa sia scontata o mentre si sconta; ma l'aumento di pena, secondo gli articoli precedenti, è rispettivamente di due terzi o della metà, invece della metà o di un terzo. Per determinare tale aumento si tiene conto soltanto della parte di pena che rimane da scontare al momento in cui è pronunziata la condanna, dopo aver computato nella pena per il nuovo delitto, ove occorra, l'aggravante della recidiva. Ma, se la pena sia scontata o la condanna estinta prima che la nuova condanna sia eseguibile, la pena per il nuovo delitto è applicata per intero.

Le stesse norme si applicano anche nel caso in cui il colpevole di più delitti debba essere giudicato da un giudice militare o da un giudice ordinario.

(Approvato).

Art. 56.

Colui che per eseguire o per occultare un delitto, ovvero in occasione di esso, commette altri fatti costituenti essi pure delitto, ove questi non siano considerati dalla legge come elementi costitutivi o circostanze aggravanti del delitto medesimo, soggiace alle pene da infliggersi per tutti i delitti commessi, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

(Approvato).

Art. 57.

Colui che con un medesimo fatto viola diverse disposizioni di legge, è punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave.

(Approvato).

Art. 58.

Più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se commesse in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione, si considerano per un solo delitto; ma la pena è aumentata da un sesto alla metà.

(Approvato).

TITOLO VIII.

Della recidiva.

Art. 59.

Colui che, dopo una sentenza di condanna per delitto, pronunciata da giudici ordinari o per delitto, da giudici militari, e non oltre i dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, se la pena era superiore ai cinque anni di durata, o non oltre i cinque anni negli altri casi, commette un altro delitto, non può essere punito col minimo della pena incorso per il nuovo delitto.

Se il nuovo delitto sia della stessa indole di quello per il quale è stata pronunciata la precedente condanna, il colpevole soggiace ad un aumento della pena incorso per il nuovo delitto da un sesto ad un terzo; ma se la pena incorso sia la reclusione ordinaria, si applica l'aggravamento di pena stabilito per la recidiva nei delitti che importano la reclusione a norma del Codice penale.

In nessun caso l'aumento stabilito nelle disposizioni precedenti può applicarsi in misura superiore alla più grave delle pene anteriormente inflitte.

(Approvato).

Art. 60.

Colui che, dopo essere stato più volte condannato da giudici ordinari o militari a pena restrittiva della libertà personale, superiore per ciascuna volta ai tre mesi, commette, nei termini indicati nell'articolo precedente, un altro delitto della stessa indole, soggiace ad un au-

mento della pena incorso pari alla metà della pena stessa, ove questa sia inferiore ai trenta mesi, e ad un terzo negli altri casi; purchè non si superino i trenta anni per la reclusione e la detenzione.

Se la pena incorso per il nuovo delitto sia la reclusione ordinaria, si applicano le disposizioni stabilite per la recidiva dei delitti che importano la reclusione a norma del Codice penale comune.

(Approvato).

Art. 61.

Per gli effetti della legge penale militare, sono considerati delitti della stessa indole:

1° quelli che violano una stessa disposizione della legge penale militare o una disposizione corrispondente del Codice penale comune;

2° quelli preveduti in uno stesso capo del presente Codice o in disposizione del Codice penale comune corrispondenti ai delitti compresi in ciascuno dei capi del presente Codice;

3° quelli rispettivamente indicati sotto le lettere seguenti:

- a) delitti contro lo Stato;
- b) delitti contro il servizio;
- c) delitti contro la disciplina;
- d) delitti con violenza alle persone;
- e) peculato, corruzione, frodi nelle som-

ministrationsi militari, furto, truffa, appropriazioni indebite, ricettazione, busca, saccheggio e requisizioni, contribuzioni o prestazioni a fine di lucro;

- f) incendio e deterioramento.

(Approvato).

Art. 62.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano nei casi in cui il presente Codice stabilisce una pena speciale per la recidiva.

(Approvato).

Art. 63.

Per gli effetti delle disposizioni degli articoli precedenti non si tien conto:

1° delle condanne per delitti commessi per imprudenza o negligenza o per imperizia nel-

l'arte o professione o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, rispetto alle condanne per altri delitti, e viceversa;

2° delle condanne pronunziate da tribunali stranieri.

Nelle condanne per delitti esclusivamente militari, non si tien conto che delle condanne pronunziate per delitti esclusivamente militari.

(Approvato).

TITOLO IX.

Della estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.

Art. 64.

La morte dell'imputato estingue l'azione penale.

La morte del condannato estingue la condanna e tutti gli effetti penali della condanna medesima; ma non impedisce l'esecuzione delle confische.

(Approvato).

Art. 65.

L'amnistia estingue l'azione penale e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti penali di essa.

(Approvato).

Art. 66.

L'indulto o la grazia, che condona o commuta la pena, fa cessare le incapacità stabilite dal Codice penale comune, purchè non siano congiunte per legge alla pena sostituita; ma non fa cessare gli effetti della degradazione, destituzione e rimozione, salvo il caso di espressa disposizione nel decreto d'indulto o di grazia.

(Approvato).

Art. 67.

L'amnistia, l'indulto e la grazia non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate.

(Approvato).

Art. 68.

La prescrizione estingue l'azione penale:

1° in venti anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la morte o l'ergastolo;

2° in quindici anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per un tempo non inferiore ai venti anni;

3° in dieci anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per un tempo superiore ai cinque e inferiore ai venti anni, o la detenzione militare per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero la degradazione;

4° in cinque anni, negli altri casi.

(Approvato).

Art. 69.

Nei delitti nei quali si dovrebbe infliggere la pena di morte, qualora l'imputato venga in potere della giustizia dopo dieci anni dal giorno della consumazione del delitto, alla morte con degradazione si sostituisce la reclusione da venticinque a trent'anni, e se, a norma del Codice penale comune, il delitto importi l'ergastolo, si applica l'ergastolo; e alla morte senza degradazione, si sostituisce la detenzione militare per ventiquattro anni.

(Approvato).

Art. 70.

La prescrizione decorre, per i delitti consumati, dal giorno della loro consumazione; per i delitti tentati o mancati, dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; per i delitti continuati o permanenti, dal giorno in cui ne cessò la continuazione o la permanenza.

Ove l'azione penale non possa essere promossa o proseguita se non dopo che sia risolta una questione deferita ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in cui la questione sia stata definita.

(Approvato).

Art. 71.

Il corso della prescrizione dell'azione penale è interrotto dalla pronunzia della sentenza di condanna in contraddittorio o in contumacia.

Interrompono pure la prescrizione il mandato di cattura, ancorchè rimasto senza effetto per latitanza dell'imputato, e qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso, ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli è attribuito; ma l'effetto interruttivo del mandato

o del provvedimento non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti nell'articolo 68.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione.

L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che sono concorsi nel delitto, ancorchè gli atti interruttivi non siano intervenuti che contro un solo.

(Approvato).

Art. 72.

Quando un condannato sia sottoposto per qualsiasi rimedio giuridico a nuovo giudizio, la prescrizione si misura secondo la pena che dovrebbe infliggersi con la nuova sentenza, ove risulti inferiore a quella inflittagli con la precedente.

(Approvato)

Art. 73.

La condanna si prescrive nei casi seguenti:

1° in trent'anni, se fu inflitta la reclusione non minore di trent'anni;

2° in venti anni, se fu inflitta la reclusione o la detenzione militare per un tempo maggiore dei cinque anni;

3° in dieci anni se fu inflitta la reclusione o la detenzione militare per una durata minore.

La condanna a più specie di pene si prescrive nel termine stabilito per la pena più grave.

(Approvato).

Art. 74.

La prescrizione della condanna decorre dal giorno in cui la sentenza divenga irrevocabile, o da quello in cui sia interrotta in qualsiasi modo la esecuzione già cominciata della condanna.

La prescrizione è interrotta da qualunque atto dell'autorità competente per la esecuzione della sentenza, legalmente reso noto al condannato; e dall'arresto del condannato, cui siasi proceduto per la esecuzione della sentenza medesima.

La prescrizione della condanna è pure interrotta, se, durante il suo corso il condannato commetta un altro delitto della stessa indole.

(Approvato).

Art. 75.

Le prescrizione della condanna non fa cessare gli effetti della degradazione, destituzione e rimozione derivanti dalle condanne.

(Approvato).

Art. 76.

Il tempo stabilito per la prescrizione della azione penale e della condanna si computa a norma dell'articolo 18.

(Approvato).

Art. 77.

La prescrizione dell'azione penale e della condanna è applicata d'ufficio, nè l'imputato o il condannato vi può rinunciare.

(Approvato).

Art. 78.

Quando il condannato alla pena di morte venga in potere della giustizia dopo il trascorso di venti anni dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile, è sostituita, nella esecuzione, alla morte con degradazione la reclusione per trent'anni, e se, a norma del Codice penale comune, il delitto importi l'ergastolo, è sostituito l'ergastolo, e alla morte senza degradazione è sostituita la detenzione militare per trent'anni.

(Approvato).

Art. 79.

Nei delitti di diserzione o di mancanza alla chiamata, la prescrizione decorre dal giorno in cui per il militare è cessato l'obbligo del servizio militare; ma non può invocarsi la prescrizione dell'azione penale o della condanna, se il militare non abbia compiuto l'età di anni cinquanta.

Questa disposizione non si applica nei casi preveduti nell'articolo 168.

(Approvato).

Art. 80.

L'estinzione dell'azione penale non pregiudica l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni.

(Approvato).

Art. 81.

L'estinzione della condanna penale non pregiudica la condanna civile alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese del procedimento, eccetto che l'estinzione avvenga per amnistia, nel qual caso cessa l'azione dell'erario per la riscossione delle spese processuali.

(Approvato).

Art. 82.

Gli effetti che, a norma del Codice penale comune e del Codice penale militare, derivano dalla condanna alla pena dell'ergastolo e della reclusione superiore ai cinque anni, inflitta in applicazione del presente Codice, e della degradazione inflitta come pena, cessano con la riabilitazione nei casi e nei modi stabiliti dal Codice penale comune; ma la cessazione non attribuisce che la capacità secondo le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

(Approvato).

LIBRO SECONDO

DEI DELITTI IN ISPECIE

TITOLO I

Del delitti contro lo Stato

CAPO I.

Del tradimento.

Art. 83.

Il militare che commette un fatto diretto contro la vita, la integrità e la libertà della sacra persona del Re, soggiace alla pena di morte con degradazione.

Si applica la stessa pena, se il fatto sia diretto contro la vita, le integrità o la libertà personale della Regina, del Principe ereditario o del Reggente durante la reggenza.

(Approvato).

Art. 84.

Il militare che, con parole od atti, offende il Re, è punito con la reclusione o con la detenzione militare da tre a dieci anni.

Se l'offesa sia fatta ad un'altra fra le persone indicate nell'articolo precedente, il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione militare da due a sette anni.

Se l'offesa sia fatta pubblicamente, ovvero in presenza dell'offeso, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Ove si applichi la detenzione, è aggiunta la rimozione.

(Approvato).

Art. 85.

Il militare che fa atto di sfregio alla bandiera dello Stato, è punito con la detenzione militare da uno a dieci anni, alla quale è aggiunta la rimozione.

(Approvato).

Art. 86.

Il militare che, prevalendosi di questa sua qualità, commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero, ovvero a menomarne l'indipendenza o a discioglierne l'unità, soggiace alla pena di morte con degradazione.

(Approvato).

Art. 87.

Il militare che porta le armi contro lo Stato è punito di morte con degradazione.

(Approvato).

Art. 88.

Soggiace alla pena di morte con degradazione il militare:

1° che abbandona al nemico o a qualsivoglia altra persona nell'interesse del nemico, le forze terrestri o navali delle quali abbia il comando, la piazza o un posto qualunque stategli affidato, o le provviste dell'esercito o della marina in armi, munizioni, materiali d'ogni specie, cavalli, viveri o danaro;

2° che fa, in qualsiasi modo, conoscere al nemico, in tutto od in parte, lo stato o la situazione dell'esercito o dell'armata navale, le norme per la mobilitazione, i piani delle fortezze, i mezzi di difesa degli arsenali, dei porti, delle rade, gli accampamenti o le posizioni, le parole d'ordine o di riconoscimento, i segnali di qualunque natura, il segreto del posto, di una operazione, spedizione o trattativa, lo stato delle provvisioni in armi, munizioni, viveri o danaro;

3° che partecipa a macchinazioni, fa tumulti, usa violenze o minacce, o solleva grida allo scopo di obbligare il comandante a non impegnare un combattimento, a cessare da esso, a retrocedere o ad arrendersi;

4° che, in presenza del nemico, eccita alla fuga o impedisce il rannodamento;

5° che sparge notizie o leva clamori per incutere lo spavento, o produrre il disordine nelle truppe o negli equipaggi, nel principio o nel corso del combattimento;

6° che, prima o nel corso del combattimento, fa segnali diretti a produrre la confusione nelle operazioni delle truppe, delle varie navi di una squadra o degli equipaggi di una nave;

7° che espone le forze terrestri o navali a qualche pericolo, o, coll'arrestare persone o imbarcazioni spedite con ordini o dispacci, o in altro modo qualunque impedisce il buon esito di una operazione, o toglie o tenta di togliere a tutte o parte delle forze suddette qualche mezzo di agire contro il nemico, o gli facilita il modo di difendersi o maggiormente nuocere;

8° che ricusa di prestare obbedienza all'ordine di combattere, o si dà alla fuga, o si tiene fuori di combattimento.

(Approvato).

Art. 89.

Il militare che tiene intelligence col nemico, dirette ad alcuno degli scopi preveduti negli articoli 86, 87 e 88, soggiace alla pena di morte con degradazione.

Se il fatto si restringa a mere offerte di servizio al nemico non ancora accettate, o non ancora tradotte in atto, la pena è della reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni.

Se il fatto non sia tale da recar danno, la pena è della reclusione da sette a venti anni.

Quando il fatto sia commesso in tempo di pace, per il servizio di uno Stato estero, alla morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore ai quindici anni, e la reclusione è rispettivamente diminuita da un sesto ad un terzo.

(Approvato).

Art. 90.

Il militare che, mandato a riconoscere una posizione nemica o qualche nave o imbarcazione

nemica, fa rapporti non veritieri od omette circostanze da cui siano derivati gli effetti preveduti nel n. 7° dell'articolo 88, soggiace alla pena di morte con degradazione. Se il fatto non sia tale da recar danno, la pena è della reclusione da sette a venti anni.

(Approvato).

CAPO II.

Dello spionaggio ed arruolamento, della rivelazione di segreti militari e di altri reati contro lo Stato.

Art. 91.

Alla pena di morte con degradazione soggiace il militare:

1° che, per procurarsi notizie o documenti in favore del nemico, s'introduce in una piazza, in un forte o posto qualunque, o nella zona di azione dell'esercito, o in una nave da guerra o da trasporto, in un arsenale o stabilimento militare, o in mezzo a più navi armate o disarmate;

2° che, per favorire il nemico, ottiene o cerca di ottenere carte o documenti che possano compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte, di un posto o stabilimento militare, di un arsenale, di una e più navi da guerra o da trasporto armate o disarmate, anche senza esservi introdotto;

3° che procura al nemico documenti o informazioni che possano avere gli effetti sopra menzionati;

4° che ricovera o mette comunque in salvo una spia o altro agente nemico.

(Approvato).

Art. 92.

Il militare che, durante lo stato di guerra, s'introduce travestito in alcuno dei luoghi indicati al numero 1° dell'articolo precedente, soggiace alla pena dell'ergastolo, a meno che giustifichi che il travestimento avesse uno scopo diverso dallo spionaggio.

Il militare nemico e qualsiasi persona estranea alla milizia in servizio del Governo nemico, che, durante lo stato di guerra, si introduce travestito in alcuno dei luoghi preveduti in questo articolo, soggiace, per questo solo fatto, alla pena di morte: se per travestirsi il militare nemico ha indossato la divisa dell'esercito o dell'armata, la morte è con degradazione.

(Approvato).

Art. 93.

Soggiace alla pena di morte con degradazione il militare che induce militari o persone soggette alla giurisdizione militare a passare al nemico, o ne facilita loro i mezzi, ovvero fa arruolamenti per il nemico o per insorgere contro lo Stato.
(Approvato).

Art. 94.

Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso in tempo di pace, ovvero pel servizio di Stato estero, neutrale od alleato, la pena è della reclusione da tre a dieci anni: se si tratti del fatto preveduto nella prima parte dell'articolo 92, si applica la reclusione da uno a cinque anni.
(Approvato).

Art. 95.

Il militare che, fuori dei casi preveduti nell'articolo 88, rivela segreti politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato, sia comunicando o pubblicando documenti o fatti, ovvero disegni, piani o altre informazioni che riguardino le norme di mobilitazione, il materiale, i mezzi di difesa dei porti, degli arsenali, delle rade, le fortificazioni o le operazioni militari, sia agevolandone in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la reclusione o con la detenzione militare da due a cinque anni.

La pena è:

1° della reclusione o della detenzione militare da tre a sei anni, se i segreti siano rivelati ad uno Stato estero od ai suoi agenti;

2° della reclusione o della detenzione militare da sei a quindici anni, se il fatto abbia turbato le relazioni amichevoli del Governo italiano con un Governo estero;

3° della reclusione da dieci a venti anni, se i segreti siano rivelati ad uno Stato in guerra con lo Stato italiano od ai suoi agenti.

Se il colpevole era, per ragione d'ufficio, in possesso dei piani e dei documenti, o altrimenti a cognizione dei segreti, ovvero ne era venuto in posizione o a cognizione con violenza o inganno, la pena è aumentata di un terzo.

Nei casi preveduti nei numeri 1° e 2°, ove si applichi la detenzione, è aggiunta la rimozione.

(Approvato).

Art. 96.

Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito il militare che ottiene la rivelazione dei segreti o se ne procura altrimenti la cognizione.

(Approvato).

Art. 97.

Il militare, che, con uno Stato estero o con gli agenti di esso, tiene intelligence dirette ad alcuno degli scopi preveduti negli articoli precedenti, è punito con le pene ivi stabilite, diminuite dalla metà a due terzi, aggiunta alla detenzione militare la rimozione, sostituita alla pena di morte la reclusione non minore di cinque anni.

(Approvato).

Art. 98.

Quando alcuno dei segreti indicati nell'articolo 95 sia conosciuto per negligenza o imprudenza del militare che, per ragione d'ufficio, sia in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti, o a cognizione dei segreti stessi, questi è punito con la detenzione militare da tre mesi a tre anni.

(Approvato).

Art. 99.

Se alcuno dei fatti suindicati sia commesso per negligenza, imprudenza o imperizia, la pena è della detenzione militare da cinque a dieci anni.

(Approvato).

CAPO III.

Disposizione comune ai capi precedenti.

Art. 100.

Quando più militari concertano e stabiliscono di commettere con determinati mezzi alcuno dei delitti preveduti negli articoli 83 e 86, ciascuno di essi è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni.

La reclusione è da cinque a dieci anni per il militare che receda dal predetto concerto prima che si cominci l'esecuzione del delitto e prima che sia iniziato procedimento.

(Approvato).

TITOLO II.

Dei delitti contro il servizio militare

CAPO I.

Dell'abuso di autorità.

Art. 101.

Il comandante che prolunga le ostilità dopo aver ricevuto l'avviso ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della pace, è punito con la morte.

(Approvato).

Art. 102.

Il comandante che, senza necessità o senza provocazione, con atti ostili non ordinati nè autorizzati dal Governo, espone lo Stato ad una dichiarazione di guerra, è punito con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai sedici anni; e soggiace alla pena di morte se gli atti ostili consistano in un attacco a mano armata contro truppe, navi o cittadini di uno Stato estero neutrale o alleato dello Stato italiano, e, in dipendenza di essi, la guerra sia stata dichiarata o sia seguita, ovvero ne siano derivati incendio, devastazione o la morte di qualche persona.

Quando dagli atti ostili non sia derivato alcuno degli effetti suindicati, la pena è della destituzione.

Le stesse disposizioni si applicano anche quando gli atti ostili, essendo stati commessi in tempo di armistizio, abbiano esposto lo Stato alla ripresa delle ostilità o ad alcuno dei fatti enunciati nella prima parte del presente articolo.

Ove si applichi la detenzione, è aggiunta la rimozione.

(Approvato).

Art. 103.

Il comandante che, con atti non ordinati nè autorizzati dal Governo, e senza necessità o provocazione, ed ancorchè gli atti stessi non abbiano carattere di ostilità diretta, espone i cittadini, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie, è punito con la detenzione militare sino a due anni; e, se ne segua la rappresaglia, con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai cinque anni.

(Approvato).

Art. 104.

Il comandante che, fuori del caso di necessità, attacca il nemico contro il divieto del suo superiore, è punito con la morte.

La sentenza non si esegue se non dopo ricevute le disposizioni del ministro dal quale il comandante dipende.

(Approvato).

Art. 105.

Il militare che, senza ordine, autorizzazione o motivo legittimo, assume un comando, è punito con la detenzione militare da uno a cinque anni. Se il fatto sia commesso a bordo di una nave, la detenzione è da tre a quindici anni.

Alla stessa pena della detenzione militare sino a cinque anni soggiace il comandante che, senza speciale missione od autorizzazione od altro motivo legittimo, ordina un movimento di forze militari di terra o di mare.

(Approvato).

Art. 106.

Il militare che, avendo indebitamente assunto un comando nel caso dell'articolo precedente, continui ad esercitarlo contro l'ordine dei capi, è punito con la detenzione militare da cinque a quindici anni; e, se il fatto sia commesso a bordo di una nave, la detenzione è per un tempo non inferiore ai dieci anni.

Alla detenzione è aggiunta la rimozione.

(Approvato).

Art. 107.

Il militare che, fuori della necessità di impedire lo sbandamento o l'abbandono di posto commesso da più militari insieme riuniti, di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio o la devastazione, d'impedire disordini o inconvenienti tali da cagionare disastri, o di ricondurre fuggiaschi nelle file, usa, per qualsiasi motivo, violenza verso il suo inferiore, è punito con la detenzione militare da sei mesi a cinque anni.

Se dalla violenza sia derivato omicidio o una delle lesioni personali indicate nel primo capoverso dell'articolo 372 del Codice penale comune, si applicano le pene stabilite per l'omicidio e per la lesione personale negli articoli

dal 364 al 368 e dal 372, primo capoverso, al 374 dello stesso Codice, aumentate, quando siano temporanee, da un sesto ad un terzo.

Se dalla violenza non sia derivata malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, o se l'una o l'altra non sia durata più di dieci giorni, la pena è della detenzione militare sino a due anni.

(Approvato).

Art. 108.

Quando per effetto delle violenze di cui nell'articolo precedente sia avvenuto alcuno dei delitti preveduti negli articoli 176, 177 e dal 191 al 197 del presente Codice, la pena da infliggersi al superiore colpevole è aumentata di un terzo.

Ove alcuno dei delitti preveduti negli articoli dal 191 al 197 sia avvenuto per effetto di ingiuria grave, pubblica o privata, commessa dal superiore, questi è punito, per il solo fatto di tale ingiuria, con la detenzione militare da quattro mesi a due anni.

(Approvato).

Art. 109.

Il militare che, in occasione di alloggio militare, costringe colui che a norma dei regolamenti deve somministrarlo a dargli più di ciò che gli è dovuto, è punito con la detenzione militare sino ad un anno.

(Approvato).

Art. 110.

È punito con la detenzione militare sino ad un anno il militare:

1° che, senza autorizzazione, accetta funzioni, onorificenze, pensioni o altre utilità da uno Stato estero;

2° che porta indebitamente e pubblicamente divise militari, distintivi di grado militare od onorificenze.

(Approvato).

CAPO II.

Della violazione dei doveri d'un ufficio militare.

Art. 111.

Il comandante che, senza aver prima fatto quanto gli è imposto dal dovere militare e

dall'onore, cede il forte o la piazza, o in combattimento ammaina la bandiera della sua nave, è punito con la morte.

Ove la resa sia seguita per causa di disobbedienza, ammutinamento o rivolta, il comandante e gli ufficiali, che non abbiano fatto uso dei mezzi di cui potevano disporre per costringere i loro subordinati a fare il proprio dovere, sono puniti con la detenzione militare o con la destituzione, o con entrambe tali pene.

(Approvato).

Art. 112.

Il comandante che, in una capitolazione, separa la sorte propria o degli ufficiali da quella della truppa, è punito con la morte.

Se stipula a favore proprio un profitto economico, la morte è accompagnata dalla degradazione.

(Approvato).

Art. 113.

Il comandante che, in aperta campagna, con grave danno dell'esercito o di una parte di esso, e senza aver prima fatto quanto gli è imposto dal dovere e dall'onore, cede al nemico, è punito con la morte.

(Approvato).

Art. 114.

Alla pena di morte soggiace:

1° il comandante di una forza navale, o di una nave isolata, che cagiona la perdita o la cattura di una o più delle navi poste sotto i suoi ordini;

2° il militare che cagiona la perdita o la cattura della nave su cui è imbarcato.

(Approvato).

Art. 115.

Quando in alcuno dei fatti preveduti nei due precedenti articoli concorrano particolari circostanze che ne diminuiscono la responsabilità, la pena è della reclusione o della detenzione non minore dei dieci anni.

Se il fatto sia cagionato per negligenza o imperizia, la pena è della detenzione militare sino a dieci anni.

Se il colpevole sia ufficiale, alla detenzione è aggiunta la destituzione o la rimozione.

(Approvato).

Art. 116.

È punito con la destituzione il comandante di una o più navi dello Stato:

1° che, senza esserne impedito da istruzioni speciali o da legittimo motivo, omette di attaccare e combattere un nemico eguale o inferiore di forze, ovvero di soccorrere altra nave dello Stato o di uno Stato alleato che si trovi in combattimenti, o sia inseguita dal nemico, o di distruggere un convoglio nemico;

2° che, senza esservi obbligato da speciali istruzioni o da legittimo motivo, sospende l'inseguimento o la caccia di un nemico battuto, o di nave da guerra o mercantili in fuga;

3° che nega soccorso ad una o più navi, ancorchè nemiche, richiedenti la sua assistenza in qualche pericolo, o rifiuta a navi della marina mercantile nazionale la protezione che era in grado di dare.

(Approvato).

Art. 117.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano al comandante di una truppa che, senza esserne impedito da istruzioni speciali o da legittimo motivo, omette di soccorrere altra truppa dello Stato o di uno Stato alleato che si trovi in combattimento o sia inseguita dal nemico.

(Approvato).

Art. 118.

Il comandante di una piazza o di un forte in pericolo di essere investiti dal nemico, o il comandante di una o più navi, che, per negligenza, non chiede o non procura a tempo le provvisioni, i viveri, e in generale tutti gli oggetti necessari al loro armamento e alla esecuzione degli ordini ricevuti, ovvero trascura di mettere la piazza, il forte o la nave in condizione di resistere al nemico, è punito, se da questa omissione sia derivato danno al servizio militare, con la detenzione da uno a cinque anni, aggiunta la rimozione; ma, se il danno sia lieve, il comandante va esente da pena; salva l'applicazione di punizioni disciplinari.

Alla stessa pena, nel caso medesimo, soggiacciono gli ufficiali aventi la responsabilità dei relativi servizi.

Se dal fatto derivi la impossibilità di attaccare il nemico, di resistere al medesimo o di eseguire una operazione di guerra o gli ordini ricevuti, la pena è della detenzione militare da due a sette anni, e della destituzione.

Se dal fatto derivi la resa della piazza, del forte, o la perdita di una nave, si applica la detenzione militare non inferiore a cinque anni.

(Approvato).

Art. 119.

Il militare che, incaricato di provvisioni, viveri, o di altri oggetti necessari al servizio e alla difesa militare, li fa mancare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni in tempo di pace, e in caso di negligenza con la detenzione estensibile ad un anno. Se dal fatto derivi la impossibilità di attaccare il nemico, o di resistere al medesimo o di eseguire una operazione di guerra, o se il fatto stesso cagioni la resa di una piazza, o di un forte, la perdita di una nave, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni o della morte.

In questo caso se l'inadempimento avvenga per negligenza, il colpevole è punito con la detenzione militare da due a sette anni.

(Approvato).

Art. 120.

Il comandante che, per negligenza, si lascia sorprendere dal nemico, è punito con la detenzione militare sino a tre anni.

Se il fatto sia cagionato per imperizia, la pena è della rimozione.

(Approvato).

Art. 121.

Il comandante che, per negligenza o imperizia, cagiona danni agli uomini o al materiale affidatogli, è punito con la rimozione. Se il fatto sia, per negligenza, cagionato da altro ufficiale o militare, la pena è della detenzione militare sino a due anni.

(Approvato).

Art. 122.

Il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare o di una nave, che, in caso

d'incendio, investimento o naufragio, non pone in opera tutti i mezzi di cui può disporre per limitare il danno, è punito con la detenzione militare sino a cinque anni.

(Approvato).

Art. 123.

Il militare che, durante il combattimento e senza ordine del comandante, grida di arrendersi, di ammainare la bandiera o di cessare il fuoco, ovvero ammaina la bandiera, è punito con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai dieci anni.

(Approvato).

Art. 124.

Il militare che, durante il combattimento o in caso di grave pericolo, con grida, discorsi o atti, incute lo spavento o produce il disordine nelle truppe o negli equipaggi, è punito con la detenzione militare sino a cinque anni.

Se il colpevole sia ufficiale, è aggiunta la pena della destituzione.

(Approvato).

Art. 125.

Il militare che, in faccia del nemico, si sbanda o non fa la possibile difesa, è punito con la morte.

Salva l'applicazione del primo capoverso dell'articolo 49 al militare investito del comando, se il fatto sia commesso da più militari insieme riuniti, alla pena di morte soggiacciono soltanto quelli fra essi che vi hanno dato causa.

Gli ufficiali che, avendo preso una parte qualunque al fatto, non usano tutti i mezzi di cui possono disporre per impedirlo, sono puniti con la detenzione militare non inferiore a cinque anni e con la destituzione: in ogni caso essi soggiacciono alla destituzione e gli altri graduati alla rimozione.

(Approvato).

Art. 126.

In tempo di guerra, il militare incaricato di portare un ordine scritto od altro dispaccio qualsiasi, che a scopo delittuoso lo apre e non lo rimette alla persona cui era diretto, è pu-

nito con la detenzione militare da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace il militare incaricato di comunicazioni telegrafiche o simili che, in tempo di guerra, sopprime, falsifica o altera, a danno del servizio, un dispaccio affidatogli.

Se il fatto abbia compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte qualunque delle forze terrestri o navali, il colpevole è punito con la morte.

(Approvato).

Art. 127.

In tempo di guerra, il militare incaricato di portare un ordine scritto o altro dispaccio qualsiasi che per negligenza li smarrisce, ovvero, trovandosi in pericolo di cader prigioniero o di essere sorpreso dai nemici, non cerca in ogni modo e ad ogni costo di distruggerli, è punito con la detenzione militare da uno a sette anni.

Ove nel fatto concorrano particolari circostanze che ne diminuiscano la responsabilità, la pena può essere diminuita da un terzo ai due terzi.

(Approvato).

Art. 128.

In tempo di pace, il militare che indebitamente apre un ordine scritto od altro dispaccio qualsiasi che era incaricato di portare, o che rivela il segreto di comunicazioni telegrafiche e simili a lui affidate, è punito con la detenzione militare da due a cinque anni.

Ove egli trascuri di custodire, consegnare o trasmettere alla persona cui era diretto l'ordine, il dispaccio o la comunicazione indicata nel presente articolo, è punito con la detenzione militare fino ad un anno.

(Approvato).

Art. 129.

Il militare che comunica o pubblica documenti o fatti da lui posseduti o conosciuti per ragione d'ufficio, i quali debbano rimanere segreti, o che ne agevola in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la detenzione militare sino a tre anni.

(Approvato).

Art. 130.

Il comandante che, avendo un piego sigillato da non aprirsi se non in tempo e luogo determinati, lo apre prima di tale tempo o in un diverso luogo, è punito, in tempo di pace, con la detenzione militare sino ad un anno, e, in tempo di guerra, con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai tre anni.

Se il fatto abbia pregiudicato il buon esito della spedizione, il colpevole è punito con la destituzione e con la detenzione militare, per un tempo non inferiore ai cinque anni in tempo di pace, e ai dieci anni in tempo di guerra.
(Approvato).

Art. 131.

Il comandante che, in caso di cattura o di resa, non usa tutte le cautele necessarie per sottrarre al nemico un piego ricevuto con le condizioni prevedute nell'articolo precedente, o per impedire che cadano in potere del nemico le carte di bordo, i segnali e i documenti che possono facilitare al nemico il modo di difendersi o di maggiormente nuocere, è punito con la detenzione militare da due a otto anni.

(Approvato).

Art. 132.

Il militare che impedisce o ritarda mediante violenza o raggirò la trasmissione di ordini, dispacci, comunicazioni telegrafiche e simili concernenti il servizio militare, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

In tempo di guerra, la reclusione è da dieci a venti anni.

(Approvato).

Art. 133.

Il militare, incaricato a norma dei regolamenti delle funzioni di portalettere, che indebitamente apre o sopprime una lettera, un telegramma od un piego chiuso, a lui consegnato per ragione delle sue funzioni, è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Se alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo cagioni nocimento, la reclusione è da otto mesi a tre anni.

(Approvato).

Art. 134.

Il militare che arbitrariamente s'introduce nei luoghi ove siano poste salvaguardie, è punito con la detenzione militare sino a tre anni.

(Approvato).

Art. 135.

Il militare, che si presenta in istato di ubriachezza a prestare il servizio al quale è comandato, o che è colto in tale stato mentre trovasi in servizio, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

Se il colpevole sia ufficiale, la detenzione è da sei mesi a due anni.

Ove il fatto sia commesso da militare capo di posto o comandante, le dette pene sono aumentate da un terzo alla metà.

(Approvato).

Art. 136.

Il militare che arbitrariamente imbarca, o permette che s'imbarchino merci o passeggeri a bordo di navi dello Stato, è punito con la detenzione militare sino ad un anno.

(Approvato).

Art. 137.

Il militare addetto ai laboratori militari che, contro le disposizioni dei regolamenti, vi lavora o vi fa lavorare per conto proprio o di privati, è punito con la detenzione militare sino ad un anno.

(Approvato).

CAPO III.

*Dell'abbandono di comando o di posto,
e della violazione di consegna.*

Art. 138.

Il comandante che, in presenza del nemico, o in circostanze tali da compromettere la sicurezza dell'esercito, di una forza navale o di una parte di essi, abbandona, senza legittimo motivo, il comando, è punito con la morte.

Se il fatto siasi commesso in qualsiasi altra circostanza di pericolo, il colpevole è punito con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai quindici anni. Ove il colpevole sia ufficiale, alla detenzione è aggiunta la destituzione; e, ove trattisi di altri graduati, è aggiunta la rimozione.

(Approvato).

Art. 139.

Il comandante che, nel caso di grave pericolo o di perdita della nave, non sia, senza legittimo motivo, l'ultimo ad abbandonare la nave affidata al suo comando, è punito con la destituzione e con la detenzione militare per un tempo non inferiore ad un anno.

Se il fatto abbia cagionato la perdita della nave, il comandante soggiace alla destituzione e alla detenzione militare per un termine non inferiore ai quindici anni.

Se il fatto abbia cagionato la morte di alcuna delle persone imbarcate, il comandante è punito con la morte.

(Approvato).

Art. 140.

Il militare che, in faccia del nemico, abbandona il posto, è punito con la morte.

Salva l'applicazione del primo capoverso dell'articolo 49 al militare investito del comando, se il fatto sia commesso da più militari insieme riuniti, soggiacciono alla pena di morte soltanto quelli fra essi che vi hanno dato causa.

Gli ufficiali che, avendo preso una parte qualunque al fatto, non usano tutti i mezzi per cui possono disporre per impedirlo, sono puniti con la detenzione militare non inferiore a cinque anni e con la destituzione: in ogni caso essi soggiacciono alla destituzione e gli altri graduati alla rimozione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui, benchè non siavi la presenza del nemico, possa venir compromessa la sicurezza della nave.

(Approvato).

Art. 141.

Il militare, collocato in sentinella o vedetta, che viola la consegna o abbandona il posto, ovvero è colto addormentato, è punito con la detenzione militare sino a due anni.

Se il fatto sia commesso in occasione di grave pericolo, ovvero in tempo di guerra, la detenzione è da uno a sette anni.

Se il fatto sia commesso in presenza del nemico, la detenzione è da tre a dieci anni; ma, ove abbia compromessa la sicurezza del posto,

della nave o di militari, la detenzione è da venti a ventiquattro anni.

(Approvato).

Art. 142.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche ad ogni altro militare comandato di servizio, che viola la consegna o abbandona il posto.

Se trattisi di servizio di fatica, di terra o di mare, si applicano punizioni disciplinari.

(Approvato).

Art. 143.

Il militare che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la distrugge, devasta o ruba è punito, per il solo fatto della violata consegna, con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai due anni.

(Approvato).

Art. 144.

Nei luoghi dichiarati in istato di guerra ovvero nei corpi o navi in presenza del nemico, il militare che, senza legittimo motivo, non raggiunge il suo posto in caso di allarme o quando siasi chiamato a raccolta, è punito con la detenzione militare da uno a cinque anni.

Se la chiamata sia fatta per raggiungere il posto di combattimento, la detenzione è da tre a dieci anni.

(Approvato).

Art. 145.

Il comandante di una frazione qualunque delle forze navali, che si separa dal suo capo, o che, costretto da una forza superiore o da altra legittima causa a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito:

1° in tempo di pace, con la detenzione militare sino ai cinque anni;

2° in tempo di guerra, con la detenzione militare non inferiore ai cinque anni;

3° in presenza del nemico, con la morte.

Se il fatto sia cagionato per negligenza, la pena è, in tempo di pace, della detenzione militare sino ad un anno, e in tempo di guerra o in presenza del nemico, della detenzione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto sia cagionato per imperizia, la pena è della rimozione.

Le stesse pene stabilite nel presente articolo, si applicano ad ogni altro militare che cagiona alcuno dei fatti suindicati.

Un comandante di forza navale in sott'ordine, il quale per negligenza o imperizia non raggiunge il comandante superiore con la necessaria prontezza, è punito in tempo di pace con la rimozione, in tempo di guerra oltre alla rimozione con la detenzione militare da uno a cinque anni.

(Approvato).

Art. 146.

Il comandante della scorta di un convoglio che lo abbandona, è punito:

1° in tempo di pace, con la detenzione militare da uno a sette anni;

2° in tempo di guerra, con la detenzione militare da sette a quindici anni; ma si applica la pena di morte, se dal fatto sia derivato che il convoglio o parte di esso sia caduto in potere del nemico.

(Approvato).

Art. 147.

Il comandante della scorta di un convoglio che rimane, per negligenza, separato da tutto o parte di esso, è punito con la detenzione militare da sei mesi a due anni, e inoltre, in tempo di guerra, con la rimozione.

Se, in tempo di pace o di guerra, il fatto sia cagionato per imperizia, la pena è della detenzione militare sino a sei mesi; ma, se il danno sia lieve, si applicano punizioni disciplinari.

(Approvato).

Art. 148.

Il comandante che, senza legittimo motivo, non esegue l'incarico affidatogli, è punito, in tempo di pace, con la destituzione, in tempo di guerra, con la morte.

Se l'incarico non sia eseguito per negligenza, la pena è della detenzione militare da uno a tre anni in tempo di pace, e della detenzione militare da tre a sette anni, aggiunta la rimozione, in tempo di guerra; e se non sia eseguito per imperizia, la detenzione militare è da

sei mesi ad un anno in tempo di pace, e da un anno a tre in tempo di guerra, aggiunta, in quest'ultimo caso, la rimozione.

(Approvato).

Art. 149.

Alle stesse pene rispettivamente stabilite negli articoli 146 e 147 soggiace l'ufficiale o il sottufficiale incaricato di una spedizione o missione qualunque, che per essersi, senza legittimo motivo, allontanato dagli ordini ricevuti, ne pregiudica il risultato; o che, per negligenza o imperizia, eseguisce malamente l'incarico affidatogli.

(Approvato).

Art. 150.

Il militare che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la detenzione militare da sei mesi a tre anni.

Se il fatto sia commesso in occasione di grave pericolo, ovvero in tempo di guerra, la detenzione è da due a sette anni.

Se il fatto sia commesso in presenza del nemico, la detenzione è da tre a dieci anni.

Ove nel caso preveduto nel capoverso precedente, la consegna abbia avuto per oggetto la sicurezza di una parte qualunque delle forze terrestri o navali, di una fortezza assediata, di un posto o stabilimento militare, di parchi di artiglieria, della cassa militare, di viveri, foraggi, o altri oggetti concernenti il servizio militare, il fatto ne abbia compromesso la sicurezza o abbia impedito una operazione militare, la pena è della morte.

(Approvato).

CAPO IV.

Dell'assenza illecita e della diserzione.

Art. 151.

Il militare che passa al nemico, o che, in presenza del nemico, si assenta arbitrariamente dalle file o dalla nave, è considerato disertore e soggiace alla pena di morte con degradazione.

(Approvato).

Art. 152.

Il militare che senza autorizzazione si assenta dal corpo o dalla nave per cinque giorni, è

considerato illecitamente assente e punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

La stessa disposizione si applica al militare, che, essendo regolarmente assente dal corpo o dalla nave, non li raggiunge, senza legittimo motivo, nei cinque giorni successivi a quello prescrittogli.

(Approvato).

Art. 153.

Nei casi preveduti nell'articolo precedente, se l'assenza dal corpo o dalla nave abbia la durata di dieci giorni, il militare è considerato disertore ed è punito con la detenzione militare da sei mesi a tre anni.

Se il fatto sia commesso da un ufficiale, alla pena suddetta è aggiunta la rimozione.

(Approvato).

Art. 154.

Quando alcuno dei fatti preveduti nell'art. 152 sia commesso in tempo di mobilitazione resa nota con pubblico manifesto, o in tempo di guerra, il termine di assenza ivi indicato è di un giorno, e la pena è la detenzione militare da tre a sette anni.

Se il fatto sia commesso da ufficiale, alla suddetta pena è aggiunta la destituzione.

(Approvato).

Art. 155.

Quando il colpevole, per sottrarsi alle ricerche della giustizia, abbia oltrepassato i confini dello Stato, ovvero, quando commette il delitto, si trovi all'estero per ragione di servizio, soggiace all'aumento da un sesto ad un terzo della pena rispettivamente stabilita negli articoli precedenti.

(Approvato).

Art. 156.

Quando tre o più militari, previo concerto, commettano il delitto preveduto nell'articolo 155, soggiacciono all'aumento da un terzo alla metà della pena rispettivamente stabilita negli articoli contenuti in questo capo.

Se vi siano promotori o capi, la pena per essi è, in tempo di pace, aumentata della metà, e, in tempo di guerra, è della morte con degradazione.

(Approvato).

Art. 157.

Il militare, imbarcato sopra una nave dello Stato o appartenente al suo equipaggio, che arbitrariamente si trova assente al momento della partenza della nave, è considerato disertore ed è punito con la detenzione militare da sei mesi a tre anni.

Se la nave sia all'estero, la detenzione è aumentata da un sesto ad un terzo.

(Approvato).

Art. 158.

Il militare, che prende servizio sopra una nave estera o in un'armata estera, o che, senza autorizzazione o motivo legittimo, prende imbarco sopra una nave estera, è punito con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai tre anni.

(Approvato).

Art. 159.

Soppresso.

Art. 160.

In tempo di pace, va esente da pena il militare che, nel termine stabilito per incorrere nella diserzione, si costituisca ad un'autorità qualunque per restituirsì al corpo e lo raggiunga nel modo e nel tempo che da detta autorità gli siano prescritti; ferme le pene per le circostanze che siano concorse nel fatto, quando per se stesse costituiscano un delitto.

Ove la presentazione suindicata si verifichi nei quindici giorni in tempo di pace o nei cinque giorni in tempo di guerra, la pena stabilita per il delitto è diminuita da un terzo alla metà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi preveduti nell'articolo 151, e quella della prima parte di esso non si applica nei casi preveduti negli articoli 157 e 158.

(Approvato).

Art. 161.

Quando il militare commetta il delitto preveduto nell'articolo 152, asportando danaro di cui, in ragione della sua qualità o di speciali funzioni, era responsabile verso lo Stato, il corpo o il suo superiore, o dopo averlo consumato, la pena è, per il solo fatto della diserzione, della reclusione da due a dieci anni.

Ove nel delitto concorra una o più delle circostanze aggravanti prevedute negli articoli contenuti in questo capo, la pena è della reclusione da cinque a venti anni.

Se il danno sia lieve, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

(Approvato).

Art. 162, 163, 164 e 165.

Soppresso.

CAPO V.

Della mancanza alla chiamata.

Art. 166.

Nel caso di mobilitazione, resa nota con pubblico manifesto, o in tempo di guerra, il militare che, senza legittimo motivo, non si presenta alle armi nel giorno successivo a quello prefisso, è punito con la detenzione militare da due a sette anni.

Se il colpevole sia ufficiale, alla detenzione è aggiunta la destituzione.

Quando il colpevole sia un militare di truppa, se si presenti o sia arrestato durante la guerra, il ministro competente può, con generale provvedimento, ordinare che il procedimento rimanga sospeso, per essere ripreso dopo che la mobilitazione o la guerra sia cessata.

(Approvato).

Art. 167.

Il militare, chiamato per compiere la ferma in via normale, che senza legittimo motivo, non si presenta alle armi negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la detenzione militare da quattro a dieci mesi.

(Approvato).

Art. 168.

Il militare, chiamato per solo scopo d'istruzione o rassegna, o per altra eventualità d'indole generale, che, senza legittimo motivo, non si presenta alle armi negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la detenzione militare sino ad otto mesi.

Se il colpevole sia ufficiale in congedo appartenente ad una classe di leva tuttora obbligata al servizio militare, alla pena restrittiva è aggiunta la rimozione.

(Approvato).

Art. 169.

Quando il colpevole, per sottrarsi al servizio, abbia oltrepassato i confini dello Stato, o trovandosi all'estero continui a rimanervi, la pena stabilita per il reato è aumentata da un sesto ad un terzo.

(Approvato).

Art. 170.

Quando il colpevole, nei quindici giorni successivi a quello in cui avrebbe dovuto presentarsi alle armi in tempo di pace, ovvero nei cinque giorni nel caso di mobilitazione o in tempo di guerra, si costituisca ad un'autorità qualunque per raggiungere il corpo e lo raggiunga nel modo e nel tempo che da detta autorità gli siano prescritti, la pena stabilita per il delitto è diminuita da un terzo alla metà.

(Approvato).

CAPO VI.

Della mutilazione.

Art. 171.

Il militare che, a fine di rendersi inabile a proseguire nel servizio militare, si mutila ovvero si procura infermità o imperfezioni, è punito:

1° con la detenzione militare da sei mesi ad un anno, se rimanga tuttavia abile al servizio;

2° con la detenzione militare da uno a tre anni, se rimanga inabile al servizio speciale del corpo o dell'arma cui appartiene;

3° con la reclusione da quattro a sette anni, se rimanga inabile a qualunque servizio militare.

In tempo di guerra, le pene anzidette sono aumentate dalla metà ai due terzi.

(Approvato).

CAPO VII.

Della alienazione e del deterioramento di effetti militari.

Art. 172.

Il militare, non avente il grado di ufficiale, che distrae, distrugge o disperde gli oggetti

del proprio vestiario od equipaggio militare, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

Se il valore degli oggetti non sia maggiore di lire dieci e il colpevole non sia stato altra volta condannato per il delitto di alienazione, egli va esente da pena; salva l'applicazione di punizioni disciplinari.

(Approvato).

Art. 173.

Il militare, non avente il grado di ufficiale, che distrae, distrugge, disperde, guasta o in qualsiasi modo deteriora le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni da guerra o gli effetti di bardatura a lui affidati, è punito con la detenzione militare sino a due anni.

La detenzione può estendersi sino a tre anni, se il fatto sia commesso sopra il cavallo a lui destinato, ancorchè di sua proprietà.

(Approvato).

TITOLO III.

Dei delitti contro la disciplina militare.

CAPO I.

Della disobbedienza, rivolta e ammutinamento.

Art. 174.

Il militare che rifiuta di obbedire all'ordine di un superiore, o che all'intimazione ricevuta non obbedisce, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

Se il fatto sia commesso in servizio, ovvero in presenza di militari riuniti per servizio o a bordo, la detenzione è da sei mesi a due anni.

Se il fatto sia commesso in occasione di pericolo, ovvero in tempo di guerra, la detenzione è da due a dieci anni.

(Approvato).

Art. 175.

Il militare che, in presenza del nemico o in circostanze nelle quali possa venire compromessa la sicurezza del corpo o della nave, rifiuta di obbedire o, ricevutane l'intimazione, non obbedisce all'ordine di combattere o di fare un servizio od altra operazione di guerra, è punito con la morte.

Salva l'applicazione del primo capoverso dell'articolo 49 al militare investito del comando, se il fatto sia commesso da più militari insieme riuniti, sono puniti soltanto quelli fra essi che vi hanno dato causa.

Gli ufficiali presenti al fatto, che non hanno usato tutti i mezzi di cui possono disporre per impedirlo, sono puniti colla detenzione militare non inferiore a cinque anni e con la destituzione: in ogni caso essi soggiacciono alla destituzione e gli altri graduati alla rimozione.

(Approvato).

Art. 176.

La pena della detenzione militare è:

1° da uno a cinque anni, quando quattro o più militari, previo concerto, abbandonandosi ad eccessi o violenze, non obbediscano alla prima intimazione di un superiore di disperdersi o di rientrare nell'ordine;

2° da tre a dieci anni, quando quattro o più militari, previo concerto, prendano arbitrariamente le armi o agiscano contro gli ordini dei loro capi, o, essendo sotto le armi, non obbediscano alla prima intimazione di un superiore.

Se vi siano promotori o capi, la pena per essi è della detenzione militare da dieci a venti anni, nel caso indicato nel numero 1°, e della morte, nel caso indicato nel numero 2°.

(Approvato).

Art. 177.

Fuori dei casi preveduti nel precedente articolo, quando quattro o più militari rifiutino di eseguire un ordine, o non obbediscano alla prima intimazione di eseguirlo, ovvero persistano nel fare una domanda o porgere una rapresentanza o reclamo, ciascuno di essi è punito con la detenzione militare da sei mesi a due anni.

Se vi siano promotori o capi, la pena per essi è della detenzione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto sia commesso a bordo di una nave, le pene suindicate sono rispettivamente aumentate da un sesto alla metà.

Va esente da pena il colpevole che obbedisca alla prima intimazione; ma, se egli sia uno dei promotori o capi, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

(Approvato).

Art. 178.

Nei casi preveduti nei due precedenti articoli, soggiacciono alle pene stabilite per i promotori o capi, i colpevoli ai quali sia stato nominativamente e particolarmente intimato di obbedire, se non abbiano tosto ceduto a tale intimazione.

(Approvato).

Art. 179.

Se alcuno dei delitti preveduti negli articoli 176 e 177 sia commesso nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione del superiore mediante violenza verso i suoi inferiori alla pena di morte è sostituita la detenzione militare per un tempo non inferiore ai dieci anni, e le altre pene sono dimi-
nuite da un sesto alla metà.

(Approvato).

Art. 180.

Il militare che, essendo presente ad alcuno dei fatti preveduti negli articoli 176 e 177, non usa tutti i mezzi di cui può disporre per impedirli, è punito con la detenzione militare sino ad un anno.

Se il colpevole sia ufficiale, la detenzione è da uno o tre anni.

Alle stesse pene, rispettivamente stabilite nel presente articolo, soggiace il militare che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti stessi, non ne faccia rapporto al superiore appena ne abbia avuto notizia.

(Approvato).

Art. 181.

Quando più militari concertano e stabiliscono di agire con determinati mezzi contro l'autorità del comandante o contro la sicurezza del forte, del posto o della nave, ciascuno di essi è punito con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai cinque anni.

(Approvato).

Art. 182.

Quando dieci o più militari collettivamente, o separatamente, ma previo concerto, presentano una stessa rappresentanza o reclamo, ciascuno di essi è punito con la detenzione militare fino a sei mesi.

(Approvato).

Art. 183.

Il militare che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta per cose di servizio militare, o che, per occuparsi delle cose stesse, promuove arbitrariamente un'adunanza di militari, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

(Approvato).

Art. 184.

Quando due o più militari arbitrariamente rilasciano attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno di essi è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

(Approvato).

CAPO II.

Dei delitti contro sentinella o vedetta e della resistenza alla forza armata.

Art. 185.

Il militare, che usa minaccia o commette ingiuria o resistenza ad una sentinella o vedetta, è punito con la detenzione militare da sei mesi a tre anni.

(Approvato).

Art. 186.

Il militare, che usa violenza ad una sentinella o vedetta, è punito con la detenzione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto sia commesso in riunione di due o più militari, la detenzione è da cinque a dieci anni.

(Approvato).

Art. 187.

Quando la violenza preveduta nell'articolo precedente sia commessa a mano armata, ovvero in riunione di tre o più militari ancorchè non a mano armata, la pena è:

1° in tempo di pace, della detenzione militare per un tempo non inferiore ai dieci anni;

2° in tempo di guerra, della detenzione militare per un tempo non inferiore ai quindici anni; ma, ove il fatto abbia compromesso la sicurezza del posto, la pena è della morte.

(Approvato).

Art. 188.

Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare mentre adempie i suoi doveri, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

La detenzione è:

1° da uno a tre anni, se il fatto sia commesso a mano armata, ovvero in riunione di tre o più militari;

2° da tre a dieci anni, se il fatto sia commesso in riunione di tre o più militari a mano armata.

(Approvato).

Art. 189.

Alle stesse pene stabilite nell'articolo precedente soggiace il militare che commette il fatto, ivi preveduto, contro la forza armata composta di agenti di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 190.

I capi o promotori dei fatti preveduti negli articoli precedenti, sono puniti con le pene ivi stabilite, aumentata la detenzione da un sesto ad un terzo.

(Approvato).

CAPO III.

Della insubordinazione.

Art. 191.

Il militare che usa violenza ad un superiore è punito:

1° con la detenzione militare da tre a quindici anni, se il superiore sia caporale o sottufficiale;

2° con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai dodici anni, se il superiore sia ufficiale.

Se la violenza sia usata ad un comandante o capo di posto, le pene suindicate sono aumentate di un terzo, e, quando il comandante o capo di posto sia ufficiale, la pena è del massimo della detenzione militare.

(Approvato).

Art. 192.

Il militare che a fine di uccidere cagiona la morte del suo superiore, soggiace alla pena di morte con degradazione.

Se la violenza, non commessa a fine di uccidere produca una lesione personale, da cui derivi la morte ovvero una delle lesioni personali indicate nel Codice penale comune, si applicano le pene rispettivamente stabilite nel Codice stesso dagli articoli 368, 372, 373 e 374 aumentate da un terzo alla metà.

(Approvato).

Art. 193.

Quando la violenza preveduta nei due articoli precedenti sia usata per cause estranee alla milizia, fuori di servizio e della presenza di militari riuniti per servizio, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore ai ventidue anni; alla pena di morte senza degradazione è sostituita la detenzione militare non inferiore ai ventidue anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Se la violenza, usata nelle circostanze indicate nel presente articolo, costituisca il delitto preveduto nell'articolo 366 del Codice penale comune, si applica la pena ivi stabilita; salva la diminuzione di pena di cui nell'articolo 367 dello stesso Codice, ove si verifichi la circostanza ivi preveduta.

(Approvato).

Art. 194.

Il militare che usa minaccia o commette ingiuria ad un superiore, sia che questi appartenga all'esercito o alla marina, è punito:

1° con la detenzione militare da uno a cinque anni, se il superiore sia caporale o sottufficiale;

2° con la detenzione militare da tre a sette anni, se il superiore sia ufficiale.

Se la minaccia o l'ingiuria sia usata o commessa ad un comandante o capo di posto, le pene suindicate sono aumentate di un terzo.

(Approvato).

Art. 195.

Le pene stabilite nel precedente articolo sono aumentate di un sesto, se la minaccia o l'in-

giuria sia usata o commessa con scritti o disegni inviati al superiore o comunque divulgati.

Ove la minaccia sia accompagnata da intimidazione o condizione, ovvero sia usata per costringere il superiore a fare o ad omettere un atto del suo ufficio, l'aumento è da un sesto ad un terzo.

(Approvato).

Art. 196.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, quando la minaccia o l'ingiuria sia usata o commessa in assenza del superiore, ma presenti più persone, siano queste militari o estranee alla milizia, la pena stabilita nell'articolo 194 è diminuita di un terzo se il superiore offeso sia ufficiale; e, ove l'offeso sia caporale o sottufficiale, se il fatto non costituisca il delitto preveduto nell'articolo 259, si applicano punizioni disciplinari.

(Approvato).

Art. 197.

Quando la minaccia o l'ingiuria preveduta negli articoli precedenti sia usata o commessa per cause estranee alla milizia, fuori di servizio e della presenza di militari riuniti per servizio, le pene in detti articoli stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.

(Approvato).

Art. 198.

Se alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti sia commesso nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione del superiore mediante violenza, calunnia, diffamazione o ingiuria grave, pubblica o privata, al suo inferiore; alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore ai dodici anni; alla morte senza degradazione la detenzione militare non inferiore ai dodici anni; all'ergastolo la reclusione non inferiore ai dieci anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

(Approvato).

Art. 199.

Non è punibile il militare che, nei casi preveduti nella prima parte dell'articolo 376 del

Codice penale comune, ha usato violenza verso un superiore.

Quando la violenza sia usata in alcuno dei casi preveduti negli articoli 376 capoverso e 377 dello stesso Codice, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite; sostituita alla pena di morte, stabilita dal presente Codice, la detenzione militare per un tempo non inferiore ai sei anni.

(Approvato).

CAPO IV.

Del duello.

Art. 200.

Il militare che, in servizio o a causa di esso, sfida a duello un superiore, ancorchè la sfida non sia accettata, è punito con la detenzione militare da uno a tre anni.

Il superiore che accetta la sfida soggiace alla detenzione militare da sei mesi a due anni.

Se il duello avvenga, la pena è della detenzione militare da due a quindici anni per l'inferiore, e da uno a cinque anni per il superiore.

(Approvato).

Art. 201.

Il militare che, in servizio o a causa di esso, sfida a duello un inferiore, ancorchè la sfida non sia accettata, è punito con la rimozione.

L'inferiore che accetta la sfida soggiace alla detenzione militare estensibile a tre mesi.

Se il duello avvenga, la pena è della detenzione militare da quattro mesi a tre anni e della rimozione per il superiore, e della detenzione militare da tre mesi ad un anno per l'inferiore.

(Approvato).

Art. 202.

Nei casi preveduti negli articoli precedenti, i militari portatori della sfida, padrini o secondi, sono puniti con la detenzione militare sino a cinque anni.

(Approvato).

Art. 203.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui la sfida o il

duello avvenga dopo che l'inferiore sia promosso a grado uguale a quello del superiore, ma per cause di servizio anteriori alla promozione.

(Approvato).

Art. 204.

Quando la sfida o il duello sia commesso fuori del servizio e per cause estranee al servizio, le pene stabilite negli articoli precedenti, per i militari sfidanti o duellanti, e per i militari portatori della sfida, padrini o secondi, sono rispettivamente diminuite da un terzo alla metà, e alla rimozione è sostituita la detenzione militare sino ad un anno.

(Approvato).

Art. 205.

I militari di grado eguale sfidanti o duellanti per causa di servizio, ed i militari portatori della sfida, padrini o secondi, soggiacciono a punizioni disciplinari.

Nondimeno il duellante, che cagioni all'avversario una lesione personale che produca alcuno degli effetti preveduti nel primo capoverso dell'articolo 372 del Codice penale comune, è punito con la detenzione militare sino a due anni; e la detenzione è da quattro mesi a cinque anni se il duellante uccida l'avversario o gli cagioni una lesione personale da cui derivi la morte.

(Approvato).

Art. 206.

Le pene stabilite negli articoli contenuti in questo capo sono rispettivamente diminuite da un terzo ai due terzi, e alla rimozione è sostituita la detenzione militare sino ad un anno, se il colpevole sia stato indotto alla sfida o al duello da grave insulto o da grave onta.

(Approvato).

Art. 207.

Nei casi preveduti negli articoli 204 e 205, i militari portatori della sfida vanno esenti da pena se impediscano il combattimento; e i padrini o secondi vanno esenti da pena se, prima del duello, abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se, per opera di essi, il combattimento abbia un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere.

(Approvato).

TITOLO IV.

Disposizioni speciali per i militari in congedo.

Art. 208.

Il militare in congedo che, mentre veste la propria divisa, commette verso un militare in servizio effettivo alcuno dei delitti preveduti negli articoli 107, 108, dal 185 al 194 e dal 196 al 199, ovvero commette il delitto preveduto nel n. 2° dell'articolo 110, soggiace alle pene ivi rispettivamente indicate; sostituita alla morte con degradazione la reclusione non inferiore ai ventidue anni; alla morte senza degradazione la detenzione militare non inferiore ai ventidue anni; all'ergastolo la reclusione non inferiore ai dieci anni; e le altre pene diminuite da un terzo alla metà.

Alle stesse pene soggiace il militare in servizio effettivo, che commetta alcuno dei delitti preveduti negli articoli 107, 108, dal 185 al 194 e dal 196 al 199 verso un militare in congedo, mentre questi veste la propria divisa.

Le pene stabilite nella prima parte del presente articolo si applicano anche al militare in congedo, che, mentre veste la propria divisa, commetta alcuno dei delitti preveduti negli articoli 107, 108, dal 185 al 194 e dal 196 al 199 verso altro militare in congedo, mentre veste la propria divisa.

(Approvato).

Art. 209.

Il militare in congedo, o colui che, essendo stato militare, abbia cessato di appartenere alla milizia, che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio effettivo alcuno dei delitti preveduti negli articoli 191, 192, 194, 195, 196, 198 e 199, soggiace alle pene ivi stabilite con le diminuzioni indicate nell'articolo precedente. Ove egli commetta alcuno dei delitti preveduti negli articoli 200, 201, 202, 203 e 206 soggiace alle stesse pene in questi articoli stabilite.

Le disposizioni medesime si applicano al militare in servizio effettivo che commetta alcuno dei delitti preveduti nella prima parte del presente articolo verso un militare in congedo, o verso un militare che abbia cessato di appartenere alla milizia, a causa del servizio da essi prestato.

Le disposizioni della prima parte del presente articolo si applicano anche al militare in congedo che, a causa del servizio prestato, commetta alcuno dei delitti ivi indicati verso altro militare in congedo.

(Approvato).

Art. 210.

Nei casi preveduti nei due precedenti articoli, quando il fatto costituisca il delitto preveduto nell'articolo 366 del Codice penale comune, si applica la pena ivi stabilita; salvo la diminuzione di pena di cui nell'articolo 367 dello stesso Codice, ove si verifichi la circostanza ivi preveduta.

(Approvato).

TITOLO V.

Dei delitti contro l'amministrazione militare.

CAPO I.

Della falsità in atti.

Art. 211.

Il militare che forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, dell'amministrazione militare, o che avendo formato un atto falso o alterato un atto vero lo abbia ad essa prodotto, ove ne possa derivare nocumento al servizio militare, all'amministrazione militare o a militari per cose concernenti tale loro qualità, è punito con la reclusione da uno a dodici anni.

Se la falsità sia commessa da militare incaricato a norma delle leggi e dei regolamenti di funzioni amministrative o contabili, e nello esercizio delle sue funzioni, la pena suindicata è aumentata di un terzo.

(Approvato).

Art. 212.

Il militare che fa uso o in qualsiasi modo profitta di un atto falsificato dell'amministrazione militare o ad essa prodotto, e da cui possa derivare il nocumento indicato nell'articolo precedente, è punito, ancorchè non sia concorso nella falsità, con le pene nell'articolo medesimo stabilite.

(Approvato).

Art. 213.

Quando il colpevole commetta alcuno dei delitti indicati negli articoli precedenti per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, soggiace alle pene stabilite per il delitto, diminuite da un terzo ai due terzi.

(Approvato).

Art. 214.

Il militare che sopprime o distrugge, in tutto o in parte, un atto originale o una copia di esso, che, secondo la legge, tenga luogo dell'originale mancante, ove trattisi di alcuni degli atti indicati nell'articolo 208 e ne possa derivare il nocumento ivi preveduto, soggiace alle pene ivi rispettivamente stabilite.

(Approvato).

CAPO II.

Della falsità in sigilli e bolli.

Art. 215.

Il militare che contraffà i sigilli, bolli, punzoni, marchi, o altri strumenti destinati ad una certificazione su documenti, animali od oggetti concernenti il servizio o l'amministrazione militare, ove ne possa derivare il nocumento indicato nell'articolo 211, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Alle stesse pene soggiace il militare che fa uso di tali strumenti contraffatti, ancorchè da altri.

(Approvato).

Art. 216.

Il militare che, essendosi procurato i veri sigilli, bolli, punzoni o marchi indicati nell'articolo precedente, ne fa uso a danno del servizio militare, dell'amministrazione militare o di militari per cose concernenti tale loro qualità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo stesso, diminuita da un terzo alla metà.

(Approvato).

Art. 217.

Il militare che cancella o fa in qualsiasi modo scomparire i sigilli, bolli o marchi apposti sugli oggetti del materiale militare a fine di lucro o

di documento all'amministrazione militare, è punito con la reclusione sino a due anni.

Se il colpevole aveva, per ragione d'ufficio, l'amministrazione o la custodia degli oggetti suindicati, la reclusione è da due a cinque anni.

(Approvato).

CAPO III.

Della falsità in certificati, dichiarazioni, attestati, licenze, pesi e misure.

Art. 218.

Il militare che, per cose dipendenti dal proprio ufficio o per le quali abbia un incarico speciale qualsiasi, rilascia certificati, dichiarazioni o documenti che attestino cose false, ove ne possa derivare il documento indicato nell'articolo 211, è punito con la reclusione da uno a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace il militare che fa uso del falso certificato, dichiarazione o attestato.

(Approvato).

Art. 219.

Il militare del corpo sanitario che per solo favore rilascia un falso attestato, concernente un militare e destinato a far fede presso l'autorità militare, è punito con la rimozione; alla quale può essere aggiunta la detenzione militare sino ad un anno.

Alla stessa pena soggiace il militare che fa uso del falso attestato; applicata, quando non sia un graduato, la detenzione.

Se il fatto sia commesso per danaro o altra utilità, data o promessa, per sé o per altri, la pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena indicata nel precedente capoverso soggiace il militare che dà o promette il danaro o altra utilità.

Tutto ciò che siasi dato si confisca.

(Approvato).

Art. 220.

È punito con la reclusione sino a due anni il militare:

1° che contraffà congedi temporanei, fogli di licenza o di via, o dichiarazioni ferroviarie

rilasciate dall'autorità militare a favore di militari o loro famiglie;

2° che altera in qualsiasi modo documenti veri della specie indicata nel numero precedente, a fine di attribuirli a persone militari o di riferirli a luoghi o tempi diversi da quelli per i quali furono rilasciati, ovvero falsamente ne fa apparire eseguite le certificazioni o adempiute le condizioni richieste per la loro validità ed efficacia;

3° che fa uso dei congedi temporanei, fogli di licenza o di via, o delle dichiarazioni ferroviarie, contraffatti o alterati, indicati nel numero 1°; o li rimette ad altro militare affinché ne faccia uso.

(Approvato).

Art. 221.

Il militare che, per indurre in errore l'autorità militare intorno ad un atto o fatto concernente il servizio militare o l'amministrazione militare, presenta ad essa un atto, attestato o certificato falso, ovvero un atto, attestato o certificato vero, attribuendolo falsamente a sé o ad altro militare, dal quale possa derivare documento al servizio militare, all'amministrazione militare o a militari per cose concernenti tale loro qualità, è punito con la reclusione sino ad un anno.

(Approvato)

Art. 222.

Il militare, che, nell'esercizio delle funzioni delle quali è investito o di un incarico che gli è stato affidato, fa uso di misure o di pesi con impronta legale contraffatta o alterata, ove ne possa derivare documento al servizio militare, alla amministrazione militare o a militari per cose concernenti tale loro qualità, è punito con la reclusione sino a sei mesi.

(Approvato).

CAPO IV.

Del peculato.

Art. 223.

Il militare, incaricato a norma delle leggi o dei regolamenti di funzioni amministrative o contabili, che sottrae o distrae a danno dell'amministrazione militare, del corpo o dei militari che lo compongono, danaro o altra cosa

mobile di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione, l'esazione o la custodia, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la degradazione.

Se il danno sia lieve, o sia interamente risarcito prima dell'invio al giudizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

(Approvato).

Art. 224.

Alle stesse pene stabilite nell'articolo precedente soggiace il militare, incaricato a norma dei regolamenti delle funzioni di portalettere, che sottrae danaro contenuto in lettere o pieghi chiusi, ovvero si appropria pacchi postali o l'importo di vaglia, a lui affidati per ragioni delle sue funzioni.

(Approvato).

CAPO V.

Della corruzione.

Art. 225.

Il militare che, per un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per altri, in danaro o in altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione sino a due anni.

(Approvato).

Art. 226.

Il militare che, per ritardare od omettere un atto del suo ufficio, o per fare un atto contro i doveri dell'ufficio medesimo, riceve o si fa promettere danaro o altra utilità, per sè o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni.

La reclusione è da tre a dodici anni, se il fatto abbia per effetto:

1° la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione militare;

2° il favore o il danno di un imputato in causa penale militare.

Nel caso preveduto al n. 2° del presente articolo, se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna a pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore ad un anno, la pena è della reclusione da cinque a venti anni; non è inferiore ai quindici anni se il fatto abbia

per effetto una sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo; e non è inferiore ai venti anni se trattasi di condanna alla pena di morte. Ove questa sia stata eseguita, la pena è della reclusione per trent'anni.

(Approvato).

Art. 227.

Il militare che induce un militare a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli, è punito con le pene ivi stabilite.

Se il militare non abbia commesso il delitto, il militare che ha tentato d'indurvelo soggiace alle pene suddette, ridotte della metà.

(Approvato).

Art. 228.

Nei casi preveduti negli articoli precedenti, ciò che siasi dato si confisca.

(Approvato).

CAPO VI.

Dell'abuso e delle frodi nelle somministrazioni militari.

Art. 229.

Il militare addetto con un ufficio od incarico all'amministrazione militare che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto dell'amministrazione militare, è punito con la reclusione da sei mesi a dieci anni.

(Approvato).

Art. 230.

Il militare, che, prevalendosi di tale sua qualità, commette frode nella specie, qualità o quantità di armi, munizioni, viveri, destinati al servizio militare, all'amministrazione militare o a militari in tale loro qualità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Qualora si tratti di frodi in altri oggetti destinati al servizio militare, all'amministrazione militare o a militari in tale loro qualità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

(Approvato).

Art. 231.

Il militare che, prevalendosi di tale sua qualità, allo scopo di procurarsi un indebito lucro, mescola o sostituisce viveri o altri oggetti a quelli di cui abbia la custodia o la vigilanza; ovvero ne altera la specie, qualità o quantità, o, conoscendone la sostituzione o l'alterazione, li distribuisce, è punito con la reclusione da sei mesi a sette anni.

Alle stesse pene soggiace il militare che, chiamato a dare, per ragione delle sue funzioni o per incarico speciale, un giudizio sulle derrate, generi o animali destinati al mantenimento dei militari, dichiarare contro verità che siano di buona qualità.

(Approvato).

Art. 232.

Quando dalle frodi prevedute nell'articolo precedente possa derivare nocimento alla salute dei militari, la pena è della reclusione da tre a quindici anni.

La stessa pena si applica al militare che, prevalendosi di tale sua qualità, compra o distribuisce carni di animali infetti da malattia contagiosa, ovvero carni, commestibili o bevande che possono recare nocimento alla salute dei militari.

(Approvato).

Art. 233.

Quando da alcuno dei fatti preveduti nell'articolo precedente derivi la morte o una lesione personale di qualche militare, la pena ivi stabilita è raddoppiata se derivi la morte, ed è aumentata da un terzo alla metà se derivi lesione personale.

Se dal fatto derivi la morte di più militari, o anche la morte di un solo militare o la lesione di uno o più militari, la reclusione non può essere inferiore ai dieci anni.

(Approvato).

Art. 234.

Il militare che, prevalendosi di tale sua qualità, allo scopo di procurarsi un indebito lucro, somministra foraggi o altri generi per il mantenimento dei cavalli addetti al servizio mili-

tare, corrotti o alterati, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena da sei mesi a cinque anni soggiace il militare che, nell'esercizio del proprio ufficio o di un incarico affidatogli, dichiarare contro verità di buona qualità foraggi o altri generi per il mantenimento dei cavalli destinati al servizio militare.

(Approvato).

CAPO VII.

Dell'incendio e del deterioramento di edifici, opere e cose militari.

Art. 235.

Il militare che, prevalendosi di tale sua qualità, appicca il fuoco ad edifici, opere, depositi, opifici, cantieri militari, arsenali, navi o imbarcazioni dello Stato, è punito con la reclusione da sette a venti anni.

(Approvato).

Art. 236.

Il militare che, prevalendosi di tale sua qualità, a fine di distruggere in tutto o in parte gli edifici o le cose indicate nell'articolo precedente, colloca o fa esplodere mine, torpedini o altre opere o macchine esplodenti, ovvero colloca o accende materie infiammabili atte a produrre tale effetto, soggiace alla pena ivi stabilita, non inferiore ai dieci anni.

(Approvato).

Art. 237.

Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare che, prevalendosi della sua qualità, con qualsiasi altro mezzo, distrugge, guasta o deteriora gli edifici o le cose ivi enunciate, è punito con la reclusione da tre a quindici anni.

(Approvato).

Art. 238.

Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso in edifici abitati o destinati all'abitazione, la pena in essi stabilita è aumentata della metà.

Se da taluno dei fatti medesimi sia derivata la morte o una lesione personale di alcuno, le pene ivi stabilite sono raddoppiate se derivi la morte, e sono aumentate di un terzo se derivi una lesione personale; ma la reclusione non può essere inferiore, nel primo caso, ai quindici anni, e nel secondo ai dieci anni.

(Approvato).

Art. 239.

Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti e negli articoli 172 e 173, il militare che, prevalendosi di tale sua qualità, distrugge, disperde, guasta o in qualsiasi modo deteriora cose mobili o immobili, atti o documenti dell'amministrazione militare o destinati al servizio militare, è punito con la detenzione militare da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace il militare che ferisce o danneggia un cavallo addetto al servizio militare.

Se gli oggetti o il cavallo non appartengono all'amministrazione militare, la pena è ridotta della metà.

(Approvato).

Art. 240.

Quando il fatto preveduto nell'articolo precedente avvenga a bordo di una nave dello Stato, la pena è della detenzione militare da due a sette anni; e può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto derivi la perdita della nave o questa rimanga inetta al servizio cui era destinata.

(Approvato).

Art. 241.

Nei casi preveduti negli articoli precedenti, se la cosa sia di lieve entità e non sia stata esposta a danno alcun'altra cosa o a pericolo alcuna persona, si applica la pena della detenzione militare sino a tre anni.

(Approvato).

Art. 242.

Il militare che, per imprudenza o negligenza, o per imperizia nell'adempimento dell'ufficio o dell'incarico affidatogli, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline militari, cagiona

alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la detenzione militare sino a tre anni.

Se dal fatto derivi pericolo per la vita delle persone, la detenzione è da uno a sette anni; e se derivi la morte di alcuno, è da due a dodici anni.

(Approvato).

TITOLO VI.

Dei delitti contro l'amministrazione
della giustizia militare.

CAPO I.

Del rifiuto di uffici legalmente dovuti.

Art. 243.

Il militare, designato a far parte di un tribunale militare, che ottiene l'esenzione allegando un falso pretesto, o rifiuta di assumere l'incarico, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

(Approvato).

Art. 244.

Il militare, chiamato dall'autorità giudiziaria militare quale testimone, perito o interprete, che ottiene, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuta di fare la testimonianza o di prestare l'ufficio di perito o d'interprete, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

(Approvato).

Art. 245.

L'ufficiale del corpo sanitario militare che, avendo prestato a militari l'assistenza della propria professione in casi che possano presentare i caratteri di delitto di omicidio o lesione personale, omette o ritarda di riferirne all'autorità militare da cui dipende, è punito con la detenzione militare sino a sei anni.

(Approvato).

CAPO II.

Della calunnia.

Art. 246.

Il militare che, con denuncia o querela all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, o ad

un pubblico ufficiale il quale abbia obbligo di riferirne all'autorità stessa, o ad un superiore, incolpa un militare, che egli sa essere innocente, di un delitto preveduto nella legge penale militare, ovvero se simula a carico di esso le tracce o gli indizi materiali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

(Approvato).

Art. 247.

Il colpevole del delitto preveduto nell'articolo precedente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la degradazione:

1° se il delitto attribuito importi una pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni;

2° se in conseguenza della falsa incolpazione sia pronunciata condanna a una pena restrittiva della libertà personale.

La reclusione non è inferiore ai quindici anni se sia pronunciata condanna alla pena dell'ergastolo; e non è inferiore ai venti anni, se sia pronunciata condanna alla pena di morte. Ove questa sia stata eseguita, il colpevole soggiace alla pena dell'ergastolo.

(Approvato).

Art. 248.

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite di due terzi, se il colpevole del delitto ivi preveduto ritratti l'incolpazione o riveli la simulazione prima di qualsiasi atto di procedimento contro il militare calunniato; e sono diminuite soltanto da un terzo alla metà, se la ritrattazione o la rivelazione avvenga in un tempo successivo, ma prima che sia pronunciata la sentenza sul fatto falsamente attribuito.

Se per effetto della falsa incolpazione sia pronunciata condanna alla pena di morte e la ritrattazione o la rivelazione avvenga prima che la sentenza sia eseguita o la pena di morte commutata, la pena stabilita nell'articolo precedente è diminuita di un terzo.

(Approvato).

Art. 249.

Per il delitto preveduto nell'articolo 246, quando il fatto attribuito, per disposizione del presente Codice, può importare l'applicazione

di pene disciplinari, la pena è della reclusione sino a due anni.

Se il colpevole ritratti l'incolpazione o riveli la simulazione prima che le punizioni anzidette siano applicate al militare calunniato, la reclusione è diminuita da un terzo alla metà.

(Approvato).

CAPO III.

Della istigazione a delinquere.

Art. 250.

Il militare che istiga un militare a commettere un delitto preveduto nei titoli I e II e nei capi I, II e III del titolo III, è punito per il solo fatto della istigazione:

1° con la reclusione da tre a cinque anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita una pena superiore alla reclusione;

2° con la reclusione o con la detenzione militare sino a due anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita l'una o l'altra di queste pene per qualsiasi durata;

3° con la detenzione militare sino ad un anno, negli altri casi.

Se la istigazione sia commessa pubblicamente, le pene suindicate sono rispettivamente aumentate da un sesto ad un terzo; e ove trattisi di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 83 e 88, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

In ogni caso, non si può mai superare il terzo del massimo della pena stabilita per il delitto cui si riferisce la istigazione.

(Approvato).

Art. 251.

Il militare che pubblicamente istiga un militare a commettere qualsiasi altro delitto preveduto nella legge penale militare e non indicato nell'articolo precedente, è punito per il solo fatto della istigazione:

1° con la reclusione da tre a cinque anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita una pena superiore alla reclusione;

2° con la reclusione o con la detenzione militare sino a due anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita l'una o l'altra di queste pene per qualsiasi durata;

3° con la detenzione militare sino ad un anno, negli altri casi.

In ogni caso, non si può mai superare il terzo del massimo della pena stabilita per il delitto cui si riferisce la istigazione.

(Approvato).

Art. 252.

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono rispettivamente aumentate da un sesto ad un terzo, se il colpevole sia un superiore.

(Approvato).

CAPO IV.

Del favoreggiamento.

Art. 253.

Il militare che, dopo che fu commesso un delitto preveduto nella legge penale militare, senza concerto anteriore al delitto stesso, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno, soggetto alla giurisdizione militare ad eludere le investigazioni dell'autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o alla esecuzione della condanna, e il militare che sopprime o in qualsiasi modo disperde o altera le tracce o gli indizi di un delitto preveduto nel presente Codice, è punito con la reclusione o con la detenzione militare fino a sette anni, ma non superiore in durata alla metà della pena stabilita per il delitto medesimo.

Le stesse disposizioni si applicano al militare che nelle condizioni suindicate aiuta taluno, soggetto alla giurisdizione militare, ad assicurare il profitto di un delitto preveduto nella legge penale militare.

Va esente da pena il militare che commetta il fatto preveduto nella prima parte del presente articolo in favore di un prossimo congiunto.

(Approvato).

CAPO V.

Della evasione procurata.

Art. 254.

Il militare incaricato della custodia o del trasporto di un arrestato o condannato, soggetto alla giurisdizione militare, che in qualsiasi modo

ne procura o facilita l'evasione, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Se l'evasione avvenga per negligenza o imprudenza, la pena è della detenzione militare sino a due anni.

Nell'applicare la pena si tiene conto della gravità del delitto imputato o della specie e durata della pena che rimane da scontare.

(Approvato).

Art. 255.

Il militare incaricato della custodia o del trasporto di un arrestato o condannato, soggetto alla giurisdizione militare, che senza autorizzazione, gli permette di allontanarsi, anche temporaneamente, dal luogo in cui deve rimanere in arresto o scontare la pena, è punito con la detenzione militare da sei mesi a due anni.

Nel caso che, a cagione di tale permesso, avvenga l'evasione dell'arrestato o condannato la detenzione è da uno a cinque anni.

(Approvato).

TITOLO VII.

Dei delitti contro la persona dei militari.

—

CAPO I.

Della lesione personale.

Art. 256.

Il militare che, in rissa, cagiona ad un militare di grado eguale un danno nel corpo o nella salute, che non produca una malattia od incapacità di servizio per il tempo di venti o più giorni, è punito con la reclusione militare sino a tre anni.

Se la malattia o la incapacità di servizio non sia maggiore di cinque giorni, si applicano punizioni disciplinari.

(Approvato).

CAPO II.

Della diffamazione e della ingiuria.

Art. 257.

Il militare che, comunicando con più persone militari riunite o anche separate, attribuisce ad

un militare un fatto determinato e tale da esporlo al disprezzo e all'odio pubblico, o da offenderne l'onore o la riputazione, è punito con la reclusione da quattro mesi a tre anni.

Se il delitto sia commesso con scritti o disegni divulgati o resi pubblici in luoghi militari o a danno di un inferiore, la pena è della reclusione da due a sette anni.

(Approvato).

Art. 258.

L'imputato del delitto preveduto nell'articolo precedente non è in alcun caso ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

(Approvato).

Art. 259.

Il militare che, innanzi a militari, o alla presenza dell'offeso, ancorchè solo, o con alcuno dei mezzi indicati nel capoverso dell'art. 257, offende in qualsiasi modo un militare nell'onore, nella riputazione o nel decoro, quando il fatto non costituisca delitto più grave, è punito con la detenzione militare sino a nove mesi.

Se il delitto è commesso a danno di un inferiore, la pena è della detenzione militare da quattro mesi a un anno.

Se il fatto sia commesso in privato e fuori della presenza dell'offeso, si applicano punizioni disciplinari.

(Approvato).

Art. 260.

Quando nel caso preveduto nell'articolo precedente l'offeso sia stato causa determinante e ingiusta del fatto, la pena è diminuita da un terzo ai due terzi; e se le offese siano reciproche il Tribunale può secondo le circostanze dichiarare esenti da pena le parti od una di esse, senza pregiudizio delle punizioni disciplinari.

Non è punibile colui che sia stato indotto all'offesa da violenze personali.

(Approvato).

TITOLO VIII.

Dei delitti contro la proprietà dei militari e dell'amministrazione militare.

CAPO I.

Del furto.

Art. 261.

Il militare che, in servizio o nel luogo ove egli stia o abbia accesso per la sua qualità di militare, s'impadronisce della cosa mobile di altro militare per trarne profitto, togliendola dal luogo dove si trova, senza il consenso del militare al quale essa appartiene, è punito con la reclusione da quattro mesi a tre anni.

(Approvato).

Art. 262.

Per il delitto preveduto nell'articolo precedente la reclusione è aumentata da un sesto ad un terzo, se il fatto sia commesso sopra cose appartenenti all'amministrazione militare.

(Approvato).

Art. 263.

Per il delitto preveduto nell'art. 261 la reclusione è da uno a sei anni, se il fatto sia commesso dal militare verso il superiore al cui servizio personale si trovi addetto, ovvero mediante rottura, scalata o chiavi false, o da tre o più militari riuniti.

Concorrendo più di una delle circostanze prevedute nel presente articolo, o alcuna di esse con quella preveduta nell'articolo precedente, la reclusione è da due a otto anni.

(Approvato).

CAPO II.

Della truffa.

Art. 264.

Il militare che, con artifizii o raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede di altro militare inducendolo in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto a suo danno, è punito con la reclusione sino a quattro anni.

La reclusione è aumentata da un sesto ad un terzo, se il delitto sia commesso a danno dell'amministrazione militare.

(Approvato).

CAPO III.

Delle appropriazioni indebite.

Art. 265.

Il militare che si appropria, convertendola in profitto di sè o di un terzo, una cosa appartenente all'amministrazione militare la quale siagli stata affidata e consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il delitto sia commesso a danno dell'amministrazione militare, la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

(Approvato).

Art. 266.

La reclusione è da uno a quattro anni, se il delitto di cui nell'articolo precedente sia commesso sulle cose affidate o consegnate per ragione di ufficio o di servizio.

(Approvato).

Art. 267.

È punito con la detenzione militare sino ad un anno il militare:

1° che, trovate cose smarrite in luogo ove egli stia od abbia accesso per la sua qualità di militare, se le appropria senza farne entro venticinque ore la consegna ai propri superiori;

2° che si appropria cose appartenenti ad altro militare, delle quali sia venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito.

Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa appropriatasi, si applica la reclusione sino a due anni.

(Approvato).

CAPO IV.

Della ricettazione.

Art. 268.

Il militare che, fuori del caso preveduto nell'art. 253, acquista, riceve o nasconde danaro o cose provenienti da un delitto preveduto nella legge penale militare, o s'intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o na-

scondere, senza essere concorso nel delitto medesimo, è punito con la reclusione sino a tre anni.

Se il danaro o le cose provengano da un delitto che importi pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore dei cinque anni, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

In ambedue i casi preveduti nel presente articolo, la reclusione non può superare la metà della pena stabilita per il delitto da cui le cose provengono.

(Approvato).

CAPO V.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 269.

Nei delitti preveduti nel presente titolo, se il valore della cosa che ha formato oggetto del delitto o quello che corrisponde al danno recato sia molto rilevante, il giudice può aumentare la pena sino alla metà; se sia lieve, può ridurla sino ad un terzo.

Per determinare il valore, si tien conto di quello che la cosa aveva e del pregiudizio recato nel momento del delitto, e non del profitto ottenuto dal colpevole.

Le predette diminuzioni di pena non si applicano, se il colpevole sia recidivo in delitto della stessa indole.

(Approvato).

Art. 270.

Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei capi I, II, III e IV di questo titolo, avanti ogni provvedimento giudiziale contro di lui, restituisca il tolto, ovvero se, per la natura del fatto o per altre circostanze, non essendo possibile la restituzione, risarcisca interamente il derubato o il danneggiato, la pena è diminuita da uno a due terzi.

La pena è diminuita da un sesto ad un terzo, se la restituzione o il risarcimento avvenga durante il procedimento, ma prima dell'invio al giudizio.

(Approvato).

Art. 271.

Nei delitti preveduti negli articoli 261, 264, 265 e 267, quando il valore della cosa che ha formato oggetto del delitto, o quello che corrisponde al danno recato, non sia maggiore di lire cinque, e il colpevole non abbia altra volta commesso un fatto della stessa indole, si applicano punizioni disciplinari.

(Approvato).

TITOLO IX.

Disposizioni relative alle persone estranee alla milizia.

CAPO I.

Disposizioni comuni a tutte le persone.

Art. 272.

La persona estranea alla milizia che commette alcuno dei fatti preveduti negli articoli 126, 127, 136, 137, 250, 251 e 253, ovvero concorre con militari a commettere alcuno dei fatti preveduti nel capo IV del titolo II del presente libro, soggiace alle stesse pene ivi rispettivamente stabilite.

(Approvato).

Art. 273.

La persona estranea alla milizia che concorre con militari a commettere alcuno dei fatti preveduti negli articoli 150, 176 numero 2°, dal 185 al 192 e 194, soggiace al minimo delle pene ivi rispettivamente stabilite, diminuite da un terzo ai due terzi; sostituite alle pene della morte con degradazione e dell'ergastolo, la reclusione non inferiore ai quindici anni; e alla morte senza degradazione, la detenzione ordinaria non minore di quindici anni.

Ove la persona estranea alla milizia concorra in alcuno dei fatti preveduti negli articoli 150, 176 numero 2° e dal 185 al 190, mentre trovandosi a bordo di una nave dello Stato, si applicano le pene medesime ivi stabilite per i militari; ferme le sostituzioni di pena indicate nell'articolo 31.

Se il fatto, in cui la persona estranea alla milizia è concorsa, costituisca un delitto che a

norma del Codice penale comune importi una pena più grave, si applicano le disposizioni del Codice stesso.

(Approvato).

Art. 274.

Quando il ministro di un culto, prevalendosi della sua qualità, commette istigazione o favoreggiamento nel delitto di diserzione, la pena stabilita negli articoli 250 e 253, è per esso aumentata da un sesto ad un terzo.

Allo stesso aumento di pena soggiace il pubblico ufficiale che, per commettere istigazione o favoreggiamento nel delitto di diserzione, si valga delle facoltà o dei mezzi inerenti alle pubbliche funzioni delle quali è rivestito.

(Approvato).

Art. 275.

La persona estranea alla milizia, che in qualsiasi modo acquista o per qualsiasi titolo detiene oggetti destinati al vestiario o all'equipaggio militare e forniti dall'amministrazione militare, è punita con la detenzione militare sino a sei mesi.

Se trattisi di armi, oggetti o materiali di armamento, munizioni da guerra, effetti di bardatura o cavalli addetti al servizio militare, la detenzione è da quattro mesi ad un anno.

Tutto ciò che siasi acquistato o ritenuto, si confisca.

(Approvato).

CAPO II.

Disposizioni speciali per le persone imbarcate.

Art. 276.

La persona estranea alla milizia che, imbarcata sopra una nave dello Stato o di un convoglio, ovvero sopra una nave mercantile al servizio della marina dello Stato o scortata da navi da guerra, commette alcuno dei fatti preveduti negli articoli 87, 88, 89, 95, 96, 99, 151 e 162, soggiace alle pene ivi stabilite.

(Approvato).

Art. 277.

La persona estranea alla milizia che, imbarcata sopra una nave dello Stato, commette al-

cuno dei fatti preveduti negli articoli 105, 114, 115, 121, 123, 124, 143, 144, 145, 150, 176 n. 1^o, 181, 185, 186, 187 e 240, soggiace alle pene ivi stabilite.

(Approvato).

Art. 278.

La persona estranea alla milizia, imbarcata sopra una nave dello Stato, è punita:

1^o con la detenzione militare da sei mesi a tre anni, se a bordo usi violenza verso un ufficiale di servizio;

2^o con la detenzione militare sino a sei mesi, se a bordo usi minaccia o commetta ingiuria verso un ufficiale di servizio.

Se la minaccia o l'ingiuria sia usata o commessa fuori della presenza dell'offeso, la persona estranea alla milizia va esente da pena; salva l'applicazione di punizioni disciplinari.

(Approvato).

CAPO III.

Disposizioni speciali per i piloti e marinari di commercio.

Art. 279.

Ogni cittadino dello Stato, ed ogni altra persona al servizio dello Stato, che, al fine di giovare al nemico, si presta al servizio di pilota di una nave nemica, soggiace alla pena di morte con degradazione.

(Approvato).

Art. 280.

Qualunque pilota che cagiona la perdita di una nave dello Stato o di un convoglio, è punito con la reclusione non minore di dieci anni, e se ne è derivata la morte di alcuno, con l'ergastolo; ma, se il fatto sia commesso durante lo stato di guerra, nel primo caso la pena è dell'ergastolo, e nel secondo della morte con degradazione.

Se la perdita sia cagionata per negligenza o imperizia, la pena è della detenzione militare da uno a cinque anni.

(Approvato).

Art. 281.

Qualunque pilota che fa investire la nave dello Stato o di un convoglio da lui condotto

o le cagiona grave avaria, è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai sette anni.

Se il fatto sia cagionato per negligenza o imperizia, la pena è della detenzione militare da sei mesi a tre anni.

(Approvato).

Art. 282.

Qualunque pilota che abbandona una nave dello Stato o di un convoglio, dopo avere assunto l'incarico di condurla, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto sia commesso nell'atto di imminente pericolo, la reclusione è da tre a sette anni; e, se in presenza del nemico, il colpevole soggiace alla pena di morte con degradazione.

(Approvato).

Art. 283.

Il pilota di una nave dello Stato o di un convoglio, che, mediante qualche operazione, direzione o suggerimento, induce in errore il comandante, con danno del servizio, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Se il danno sia cagionato per negligenza o imperizia, la pena è della detenzione militare sino ad un anno.

(Approvato).

Art. 284.

Il capitano di una nave di commercio condotta in convoglio, che cagiona la perdita della nave stessa, è punito con la reclusione non minore di dieci anni, e se ne è derivata la morte di alcuno, con l'ergastolo; ma, se il fatto sia commesso durante lo stato di guerra, nel primo caso la pena è dell'ergastolo, e nel secondo della morte con degradazione.

Se egli si separi dal convoglio è punito con la detenzione militare sino a tre anni.

Se egli non obbedisca agli ordini o segnali del comandante del convoglio, è punito con la detenzione militare sino ad un anno.

(Approvato).

Art. 285.

Quando nel fatto preveduto nella prima parte dell'articolo precedente concorrano particolari

circostanze che ne diminuiscano la responsabilità, la pena è della reclusione non minore di dieci anni.

Se il fatto sia cagionato per negligenza o imperizia, la pena è della detenzione militare sino a dieci anni.

(Approvato).

Art. 286.

Quando il capitano di una nave di commercio che sia cittadino dello Stato, rifiuta di prestare l'assistenza chiestagli da una nave dello Stato in qualche pericolo, è punito con la detenzione militare da sei mesi a due anni.

(Approvato).

Art. 287.

Chiunque, col mezzo di una imbarcazione, favorisca la evasione di persone imbarcate sopra una nave dello Stato, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

(Approvato).

CAPO IV.

Disposizione comune ai capi precedenti.

Art. 288.

Per la esecuzione delle pene stabilite in questo titolo si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31.

(Approvato).

TITOLO X.

Disposizioni generali.

Art. 289.

Per gli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di *milizia* la legge comprende l'esercito e la marina; e sotto la denominazione di *militari*, i militari del Regio esercito e quelli della Regia marina.

Sotto la denominazione di *graduato*, si comprendono anche gli ufficiali.

Sotto la denominazione di *superiore* si intende il militare dell'esercito o della marina più elevato in grado, o quello che, indipendentemente dal grado, è investito del comando.

(Approvato).

Art. 290.

Per gli effetti della legge penale militare, si intende *in presenza del nemico* la truppa quando ha cominciato il servizio di sicurezza contro il nemico, e la nave è disposta per incontrarsi col nemico.

La truppa e la nave s'intendono *in faccia del nemico* quando è cominciata o sta per cominciare l'azione.

(Approvato).

Art. 290 bis.

Per gli effetti della legge penale militare sotto il nome di *violenza* s'intendono le vie di fatto: come l'omicidio ancorchè mancato o tentato, le lesioni personali e maltrattamenti benchè commessi senza armi, egualmente che qualsiasi tentativo di offendere.

(Approvato).

Art. 291.

Per gli effetti della legge penale militare, sempre che questa non disponga altrimenti, sotto il nome di *armi*, quando esse siano considerate come circostanza aggravante di un delitto, si intendono:

1° le armi insidiose e tutte le altre armi propriamente dette, qualora si adoperino per offendere;

2° le armi precedentemente indicate e qualsiasi altro istrumento atto ad offendere, qualora si portino in modo da intimidire le persone.

Ove il delitto sia commesso in riunione di più persone, si considera commesso con armi, se tre almeno di esse siano palesemente armate.

(Approvato).

Art. 292.

Quando nel presente Codice si parla di *navi dello Stato*, s'intendono le navi appartenenti allo Stato e quelle assunte anche temporaneamente a servizio dello Stato.

(Approvato).

Art. 293.

Quando nel presente Codice si parla di delitti commessi a bordo di una nave, s'intende nave

dello Stato equipaggiata e al comando o sotto la sorveglianza di un graduato.

(Approvato).

Art. 294.

Per gli effetti della legge penale militare, i delitti commessi a bordo di una nave predata si considerano commessi a bordo di una nave dello Stato, quando gli atti della preda siano stati consumati.

(Approvato).

Art. 295.

Per gli effetti della legge penale militare, s'intendono per *prossimi congiunti*, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, gli zii, i nipoti, i fratelli, le sorelle e gli affini nello stesso grado.

(Approvato).

Art. 296.

Per gli effetti della legge penale militare, si intendono appartenenti all'amministrazione militare le cose di qualsiasi specie che, anche non essendo di proprietà dello Stato, sono assunte e destinate, a norma dei regolamenti, al servizio od alle operazioni militari.

Le disposizioni concernenti i cavalli si applicano per ogni altro quadrupede da sella, da tiro o da trasporto, addetto al servizio o all'amministrazione militare.

(Approvato).

Art. 297.

Per gli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di *atti dell'amministrazione militare* s'intendono compresi non soltanto quelli da essa formati a norma dei regolamenti, ma quelli altresì che, essendo stati ad essa prodotti, costituiscono un documento della sua gestione o del servizio militare.

(Approvato).

Art. 298.

Le disposizioni del presente libro che non si riferiscono espressamente al tempo di pace o al tempo di guerra, sono comuni tanto al tempo di pace quanto al tempo di guerra.

Quelle fra esse che si riferiscono al tempo di guerra si applicano anche in occasione di qualsiasi operazione militare.

(Approvato).

LIBRO TERZO

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL TEMPO DI GUERRA

TITOLO I.

Dello stato di guerra in generale.

Art. 299.

Lo stato di guerra e la cessazione di esso sono dichiarati con decreto Reale.

(Approvato)

Art. 300.

Le leggi concernenti lo stato di guerra si osservano per il tempo e nei luoghi determinati nel predetto decreto.

(Approvato).

Art. 301.

L'applicazione delle leggi concernenti lo stato di guerra può, con decreto Reale, stabilirsi, anche in tempo di pace, per una riunione di navi, ovvero di truppe mobilitate, accampate, accantonate o distaccate per formare un campo; o per altra operazione militare.

(Approvato).

Art. 302.

È pure considerato in istato di guerra, per gli effetti della legge penale militare, il territorio di una divisione militare, o quello dipendente da una piazza, da un forte o da un posto militare, quando sia stato emanato l'ordine di mobilitazione, ovvero, prima di tale ordine, il territorio suddetto sia stato invaso da truppe riunite, e queste siano alla distanza determinata dai regolamenti militari approvati con decreto Reale, il comandante delle truppe che vi sono stanziato abbia dichiarato lo stato di guerra con pubblico manifesto.

Questo stato di guerra cessa quando il nemico siasi ritirato dal territorio invaso, ovvero siasi allontanato alla distanza determinata dai regolamenti suddetti; ma, se la piazza, il forte o il posto sia stato investito ovvero sia avvenuto

assalto, lo stato di guerra cessa soltanto dopo che le opere degli assediati siano distrutte e le breccie riparate o poste in istato di difesa.
(Approvato).

Art. 303.

L'armistizio non sospende l'applicazione delle leggi stabilite per il tempo di guerra, salvo che con decreto Reale sia altrimenti disposto.
(Approvato).

Art. 304.

Il comandante in capo può pubblicare bandi militari, i quali hanno forza di legge.

Possono pure pubblicare bandi militari, i quali hanno forza di legge nella periferia del proprio comando, il comandante di forze terrestri o navali, rivestito, a norma dei regolamenti militari, delle attribuzioni di comandante in capo, o il comandante di fortezza assediata, che non si trovino in comunicazione col comandante in capo.

(Approvato).

Art. 305.

Le persone soggette alla giurisdizione militare che, durante lo stato di guerra, commettono alcuno dei delitti preveduti nel presente Codice, qualunque sia la specie del danno, o la persona offesa o danneggiata, soggiacciono alle pene stabilite nel Codice stesso.

Per ogni altro delitto non preveduto nel presente Codice, si applicano alle persone soggette, durante lo stato di guerra, alla giurisdizione militare, le disposizioni e le pene stabilite nel Codice penale comune.

L'esercizio dell'azione penale è indipendente dalla querela di parte.

(Approvato).

Art. 306.

Fuori dei casi nei quali lo stato di guerra sia espressamente considerato dalla legge, quando alcuno dei delitti preveduti nel presente Codice • nel Codice penale comune per il caso preveduto nell'articolo precedente, sia da persone soggette alla giurisdizione militare commesso durante lo stato di guerra, la pena restrittiva temporanea della libertà personale stabilita per il delitto commesso è aumentata da un sesto ad un terzo.

(Approvato).

TITOLO II.

Dei delitti in specie.

CAPO I.

Della resistenza e della violenza all'autorità.

Art. 307.

Durante lo stato di guerra preveduto negli articoli dal titolo precedente, chiunque commette un fatto diretto a resistere agli ordini emanati dall'autorità militare per la sicurezza o la difesa della fortezza o del posto, o per la esecuzione di una operazione militare, ovvero ad impedire la esecuzione degli ordini medesimi, è punito colla detenzione militare sino a cinque anni.

(Approvato).

Art. 308.

Le persone soggette alla giurisdizione militare che, in uno Stato estero, usano violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale per costringerlo a fare o ad omettere un atto del suo ufficio, ovvero per opporsi ad un pubblico ufficiale mentre adempie i doveri del proprio ufficio o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, soggiacciono alla reclusione sino a tre anni.

Se il fatto sia commesso in riunione di dieci o più persone, la reclusione è da tre a dieci anni.

(Approvato).

CAPO II.

Della busca e del saccheggio.

Art. 309.

Chiunque, sottoposto alla giurisdizione militare, che senza necessità o autorizzazione s'impadronisca di viveri, o di oggetti di vestiario od equipaggio, o se li fa consegnare, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Se il colpevole sia ufficiale o sottufficiale, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

(Approvato).

Art. 310.

Quando il fatto preveduto nell'articolo precedente sia commesso con violenza alle persone, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il colpevole sia ufficiale o sottufficiale, la reclusione può estendersi sino a sette anni.

(Approvato).

Art. 311.

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono rispettivamente aumentate da un sesto ad un terzo, quando il fatto ivi preveduto sia commesso in riunione di più persone.

(Approvato).

Art. 312.

L'ufficiale o il sottufficiale, che non usa tutti i mezzi di cui può disporre per impedire il fatto preveduto negli articoli precedenti, è punito con la detenzione militare sino ad un anno.

(Approvato).

Art. 313.

Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, chiunque commette un fatto diretto a portare il saccheggio è punito con l'ergastolo.

Se il fatto sia commesso con violenza alle persone, il colpevole soggiace alla pena di morte con degradazione.

In ogni caso, quando vi siano promotori o capi, la pena per essi è della morte con degradazione.

(Approvato).

CAPO III.

Dell'abuso nelle requisizioni, contribuzioni e prestazioni forzate.

Art. 314.

Il militare che, fuori del caso di necessità, leva arbitrariamente requisizioni, contribuzioni di guerra o prestazioni forzate, è punito con la detenzione militare sino a cinque anni.

Se il fatto sia commesso con violenza o minaccia, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni; e, ove concorra altresì il fine di lucro personale, la pena è della morte con degradazione.

(Approvato).

Art. 315.

Il comandante che, dopo aver ricevuto l'avviso ufficiale della pace, leva arbitrariamente nel territorio dello Stato, col quale essa è con-

chiusa, una contribuzione di guerra, ovvero impone il pagamento di contribuzioni non ancora soddisfatte, è punito con la detenzione militare sino a cinque anni.

(Approvato).

CAPO IV.

Dell'abuso nelle armi, negli stratagemmi di guerra e nelle prede belliche.

Art. 316.

Chiunque adopera, in combattimento, proiettili di qualsiasi specie, dei quali sia vietato l'uso a norma delle convenzioni internazionali, è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni.

(Approvato).

Art. 317.

Alla stessa pena stabilita nell'articolo precedente soggiace chiunque, in combattimento, fa uso verso le persone di armi avvelenate.

(Approvato).

Art. 318.

Chiunque, con prodizione, usa violenza ad una persona nemica o ad alcuno degli abitanti di un paese nemico, è punito:

1° con la reclusione da uno a quindici anni, se trattisi di lesione personale;

2° con l'ergastolo, se trattisi di omicidio.

(Approvato).

Art. 319.

Alle stesse pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente soggiace chi commette alcuno dei fatti ivi preveduti sopra la persona di un nemico il quale si sia arreso a discrezione.

(Approvato).

Art. 320.

È punito con la detenzione militare sino a tre anni il comandante che, fuori del caso di necessità, omette di provvedere ai modi necessari perchè sia evitato il bombardamento agli ospedali ed ai luoghi in cui sono riuniti infermi o feriti, quando essi non siano adope-

rati contemporaneamente a scopi militari e siano distinti mediante segni visibili indicati all'assediante.

Alla stessa pena, diminuita da un sesto ad un terzo, soggiace il comandante che ometta di distinguere gli edifizii suddetti mediante segni visibili indicati all'assediante.

(Approvato).

Art. 321.

È punito con la detenzione militare da uno a cinque anni chiunque falsamente fa uso:

1° dei segni che, in occasione del bombardamento, distinguono i luoghi indicati nell'articolo precedente;

2° della bandiera parlamentare;

3° dei distintivi internazionali di neutralità.

(Approvato).

Art. 322.

Chiunque, avendo fatto preda al nemico, se l'appropria in tutto od in parte, è punito con la reclusione sino a tre anni.

(Approvato).

CAPO V.

Della violazione di doveri verso persone inferme, ferite o morte sul campo di battaglia.

Art. 323.

È punito con la reclusione da uno a dieci anni il militare addetto al servizio sanitario:

1° che, durante il combattimento, omette di prestare la sua assistenza ai militari infermi o feriti, ancorchè nemici;

2° che, dopo il combattimento, omette di provvedere che i militari infermi o feriti, ancorchè nemici, siano raccolti e soccorsi.

Se alcuno dei fatti suindicati sia commesso per negligenza, la pena è della detenzione militare da uno a sette anni.

(Approvato).

Art. 324.

Chiunque fa uso delle armi contro ambulanze, ospedali, convogli o navi-ospedali, ovvero contro il personale addettovi, quando a norma delle convenzioni internazionali debbano

ritenersi neutrali, soggiace alla pena della reclusione non inferiore ai dieci anni o dell'ergastolo.

(Approvato).

Art. 325.

Chiunque spoglia infermi o feriti, ancorchè nemici, ovvero sottrae di dosso alla persona di infermi o feriti danaro od oggetti, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Se il fatto sia commesso con violenza alla persona, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni.

Se il colpevole sia un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo o ferito, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni; e, se il fatto sia commesso con violenza alla persona, la pena è dell'ergastolo.

(Approvato).

Art. 326.

Chiunque arresta alcuna delle persone addette al servizio sanitario, o ad alcuna di esse usa violenza mentre debbono ritenersi neutrali a norma delle convenzioni internazionali, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

(Approvato).

Art. 327.

Chiunque mutila un cadavere di un militare caduto in guerra, o commette sopra di esso atti di vilipendio, ovvero sottrae per intero o in parte il cadavere, è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni.

(Approvato).

Art. 328.

Chiunque, sul campo di battaglia, sottrae, per trarne profitto, danaro od oggetti preziosi di dosso ad un cadavere umano, è punito con la reclusione da tre a quindici anni.

(Approvato).

CAPO VI.

Dei delitti dei prigionieri di guerra.

Art. 329.

Il prigioniero di guerra che usa violenza al militare incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o

custodirlo, è punito con la detenzione militare da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto sia commesso in riunione di tre o più prigionieri, la detenzione è da due a dieci anni.

(Approvato).

Art. 330.

I prigionieri di guerra soggiacciono alla detenzione militare da dieci a venti anni, quando, in numero di quattro o più previo concerto:

1° abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiutino di disperdersi o di rientrare nell'ordine alla prima intimazione ricevuta;

2° prendano arbitrariamente le armi;

3° rifiutino di eseguire un ordine.

Se vi siano graduati ovvero promotori o capi, essi soggiacciono alla pena di morte.

(Approvato).

Art. 331.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, quando quattro o più prigionieri di guerra persistono nel fare una domanda o porgere una rappresentanza o reclamo, ciascuno di essi è punito con la detenzione militare da cinque a quindici anni.

Se vi siano graduati, promotori o capi, soggiacciono alla detenzione militare non minore di quindici anni.

Va esente da pena il colpevole che obbedisca alla prima intimazione: ma se è graduato, promotore o capo, soggiace alla detenzione militare da tre a dieci anni.

(Approvato).

Art. 332.

Alla pena di morte soggiace l'ufficiale prigioniero di guerra che, violando la data parola d'onore, sia ripreso con le armi alla mano.

(Approvato).

CAPO VII.

Dei delitti verso i prigionieri di guerra.

Art. 333.

Il militare che, fuori dei casi di legittima difesa, di se stesso o di altri, ovvero fuori della necessità di frenare l'ammutinamento, la ri-

volta, il saccheggio o la devastazione, di impedire la evasione, o di evitare disordini o inconvenienti tali da cagionare disastri, usa, per qualsiasi motivo, violenza ad un prigioniero di guerra, è punito con la detenzione militare da sei mesi a cinque anni.

Se dalla violenza sia derivato omicidio, o una delle lesioni personali indicate nel primo capoverso dell'articolo 372 del Codice penale comune, si applicano le pene stabilite per l'omicidio e per la lesione personale negli articoli dal 364 al 368 e dal 372, primo capoverso, al 374 dello stesso Codice, aumentate, quando siano temporanee, da un sesto ad un terzo.

Se dalla violenza non sia derivata malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, o se l'una o l'altra non sia durata più di dieci giorni, la pena è della detenzione militare sino a due anni.

(Approvato).

Art. 334.

Il militare che, con parole od atti, vilipende in qualsiasi modo un prigioniero di guerra, in sua presenza e per questa sua qualità, è punito con la detenzione militare sino a due anni.

(Approvato).

Art. 335.

Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, quando per effetto della violenza o del vilipendio siasi dai prigionieri di guerra commesso alcuno dei fatti preveduti negli articoli 330 e 331 la pena da infliggersi al militare colpevole è aumentata di un terzo.

(Approvato).

Art. 336.

Il militare che sottrae denaro od oggetti di dosso alla persona di un prigioniero di guerra del quale gli è affidata la scorta, la sorveglianza o la custodia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Se il fatto sia commesso con violenza o minaccia, la reclusione è per un tempo non inferiore ai sette anni.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge, giacchè il Codice penale non ne rappresenta, come ho detto, che un allegato. Li rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice penale militare, allegato alla presente legge, includendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, ravviserà necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri codici e leggi, sentita una Commissione composta di nove membri, tre eletti dal Senato, tre dalla Camera dei deputati, e tre nominati dal Governo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato a fare per Regio decreto le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione dei Codici e della legge suindicati.

(Approvato).

Art. 3.

Il Codice penale militare sarà pubblicato entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non più tardi di due mesi dalla sua pubblicazione.

BRUSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRUSA. Risentendo ora dalla lettura del disegno di legge, fatta dal nostro onorevolissimo Presidente, la formula usata dalla legge di approvazione di questo progetto di Codice penale militare, è risuonata al mio orecchio la frase, che questo Codice penale militare avrà vigore entro sei mesi dalla promulgazione in tutto il Regno. Ma in realtà, se io non erro, il Codice penale militare avrà vigore anche al di là del Regno, perchè esso, oltre i fatti commessi sul territorio nazionale, punisce anche quelli che, in tempo di guerra, sono perpetrati sui territori stranieri, eventualmente occupati dalle truppe nazionali. Ora, finchè l'occupazione non vi sarà divenuta definitiva, con la instaurazione del Governo patrio, si effettuerà inevitabilmente

una estensione del Codice vigente nel regno, anche in territorio straniero. Quindi, questa locuzione parrebbe dover essere o radiata o corretta in modo da consentire in quei casi, durante la guerra, la sua applicazione sopra suolo straniero, militarmente occupato. È bene pertanto che il Governo sia di ciò posto sull'avviso, affinchè voglia, se possa, provvedervi quando darà l'ultima mano al Codice, rivedendolo; o, meglio, poichè si tratta proprio della legge stessa definitiva, della legge di approvazione del Codice, è necessario che, sin d'ora, il Senato si pronunci sul punto se sia, come parrebbe, necessario un emendamento alla su citata formula della presente legge di approvazione.

Non il nostro Codice penale militare deve, come quelli degli altri Stati, prevedere i reati che in tempo di guerra si commettono in estero territorio, perchè ivi il belligerante esercita necessariamente una propria sovranità temporanea. Se dunque non si estendesse la forza del nazionale Codice militare al di là dei confini del territorio dello Stato, la giustizia punitiva a carico, non pure dei militari delle nostre truppe, ma altresì (e ciò parmi notevole), delle persone estranee al nostro esercito, e, badisi, a quelle stesse dell'esercito avversario dalle quali pure possono derivare misfatti anche gravissimi a danno della nostra azione bellica, quali incendio, saccheggio, bottino illecito ecc., se, dico, non si rendesse possibile in tali casi estendere l'impero del nostro Codice penale militare, questo suo impero rimarrebbe allora affatto monco, anzi nullo. Il diritto penale militare è territoriale, e, rispetto agli individui posti sotto la bandiera nazionale, anche personale. Ma resterebbe sempre la necessità di punire anche coloro che, non appartenendo agli eserciti, si rendessero colpevoli di delitti in nostro danno.

INGHILLERI, *presidente della Commissione e relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

INGHILLERI, *presidente della Commissione e relatore*. L'osservazione del senatore Brusa ha grandissimo valore sia in sè sia per la persona dalla quale proviene. Mi permetto però di fare al senatore Brusa una sola osservazione che spero l'egregio collega vorrà accettare. La legge penale è territoriale, su questo non c'è

nessun dubbio, ma è anche una legge personale. Questo carattere della legge penale giustifica la punizione di reati commessi all'estero. Ora i rapporti tra i militari e lo Stato permangono anche quando il militare nelle condizioni previste dal Codice si trovi all'estero; e quindi non si potrebbe applicare al militare che nelle circostanze contemplate dal Codice delinque all'estero una legge penale se non fosse già pubblicata nel Regno. Son persuaso che il senatore Brusa non insisterà nella sua proposta.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Mi associo anche io alle osservazioni del senatore Inghilieri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'art. 3.

Chi lo approva voglia alzarzi.

(Approvato).

Art. 4.

Dal giorno dell'attuazione del Codice penale militare rimarranno abrogati il Codice penale militare per l'esercito e il Codice penale militare marittimo, restando in vigore le disposizioni che si riferiscono al procedimento e alla competenza.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto, dopo che sarà stato coordinato dalla Commissione, per il che, questa chiede al Senato speciale autorizzazione.

Non facendosi opposizione, l'autorizzazione s'intende concessa.

Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Debbo ora annunziare al Senato che dalla Presidenza della Camera dei deputati è pervenuto un disegno di legge, d'iniziativa del Senato, che dall'altra Camera è stato in qualche parte modificato. Questo progetto dovrà quindi essere di nuovo esaminato dal Senato.

Si tratta del progetto di iniziativa degli onorevoli Scialoja e Dini sui professori straordinari delle Regie università e di altri Istituti superiori, nominati anteriormente alla legge del 1904.

Se non vi sono osservazioni in contrario, il disegno di legge sarà mandato allo stesso Ufficio centrale che già lo esaminò l'altra volta.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

ALLE ORE 14.

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Codice penale militare (N. 201).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Separazione della frazione di Pratella dal comune di Prata Sannita e sua costituzione in comune autonomo (N. 423);

Trasferimento della sede della pretura del mandamento da Staiti a Brancaleone Marina (N. 422);

Contributo del tesoro alla Congregazione di carità di Roma (N. 428);

Estensione ai membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti delle disposizioni dell'articolo 202 del Regio decreto sull'ordinamento giudiziario in data 6 dicembre 1865, n. 2626 (N. 438);

Sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina (N. 249);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 12 febbraio 1907 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXII

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Si comunicano i ringraziamenti della famiglia del senatore Ascoli per le onoranze rese alla memoria di lui — Presentazione di disegni di legge — Votazione a scrutinio segreto — Si approvano senza discussione i disegni di legge: « Contributo del Tesoro alla Congregazione di Carità in Roma » (N. 428); « Estensione ai membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti delle disposizioni dell' art. 202 del Regio decreto sull' ordinamento giudiziario in data 6 dicembre 1865, n. 2626 » (N. 438); Separazione del comune di Pratella dal comune di Prata Sannita e sua costituzione in comune autonomo » (N. 423); « Trasferimento della sede della pretura del mandamento da Staiti a quella di Brancaleone Marina » (N. 422) — Si rinvia la discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina » (N. 249) e « Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali » (N. 247) — Chiusura e risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell' interno ed i ministri della guerra e della marina, nonché il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

FABRIZI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia Ascoli ringrazia il Senato del saluto tributato all' illustre collega.

Presentazione di disegni di legge.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti pro-

getti di legge, già approvati dalla Camera dei deputati :

Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel Regio arsenale di Taranto ;

Alienazione di navi e acquisto di carbone.

PRESIDENTE. Do atto all'onor ministro della marina della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Codice penale militare ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dovendo l'onor. Presidente del Consiglio recarsi alla Camera dei deputati,

propongo di invertire l'ordine del giorno e incominciare la discussione invece che col progetto iscritto al N. 1 dell'ordine del giorno, coll'altro iscritto al N. 3, che ha per titolo: « Contributo del tesoro alla Congregazione di carità di Roma ».

Se nessuno fa opposizione, questa inversione s'intende approvata.

Approvazione del disegno di legge: « Contributo del tesoro alla Congregazione di carità di Roma » (N. 428).

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario, Taverna di dar lettura del disegno di legge n. 428.

TAVERNA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 428).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'annualità che il Fondo speciale di religione e beneficenza della città di Roma è tenuto a corrispondere alla Congregazione di carità di Roma per effetto dell'art. 4 della legge 30 luglio 1896, n. 343, è ridotta da L. 180,000 a L. 75,000 a datare dal 1° luglio 1905.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la iscrizione nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro di una annualità di L. 105,000, da corrispondersi alla Congregazione di carità di Roma, a cominciare dall'esercizio 1905-906.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Estensione ai membri del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti delle disposizioni dell'articolo 202 del Reale decreto sull'ordinamento giudiziario in data 6 dicembre 1865, n. 2626 ». (N. 438).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Estensione ai membri del

Consiglio di Stato e della Corte dei Conti delle disposizioni dell'articolo 202 del Reale decreto sull'ordinamento giudiziario in data 6 dicembre 1865, n. 2626 ».

Ne do lettura:

Articolo unico

Le disposizioni dell'articolo 202 del Regio decreto sull'Ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, sono applicabili ai presidenti, presidenti di sezione e consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Quelli attualmente in carica, quando raggiungano i 75 anni di età, avranno diritto al massimo della pensione qualunque sia il numero degli anni di servizio.

È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Separazione della frazione di Pratella dal comune di Prata Sannita e sua costituzione in comune autonomo » (N. 423).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Separazione della frazione di Pratella dal comune di Prata Sannita e sua costituzione in comune autonome ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:
(V. Stampato, N. 423).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La frazione di Pratella è distaccata dal comune di Prata Sannita, ed è costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re provvederà per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Trasferimento della sede della pretura del mandamento da Staiti a Brancaleone Marina » (N. 422).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Trasferimento della sede della pretura del mandamento da Staiti a Brancaleone Marina ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

La sede della pretura di Staiti è trasferita a Brancaleone Marina.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio della discussione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno richiederebbe la discussione del disegno di legge sullo « Stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina ».

Però, siccome per accordi intervenuti tra il Ministero e l'Ufficio centrale, sono in corso nuove proposte ed una nuova relazione dell'Ufficio centrale, così, per ora, mi sembra opportuno sospenderne la discussione in attesa di tali modificazioni.

Se non si fanno opposizioni, così si intende stabilito.

Segue ora all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dovendo recarmi alla Camera eletta per la discussione del bilancio dell'interno, prego il Senato di voler sospendere la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la preghiera del Presidente del Consiglio.

Se non si fanno osservazioni, questo disegno di legge sarà discusso in altra tornata.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Codice penale militare:

Senatori votanti	71
Favorevoli	55
Contrari	16

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. LXXVII - *Documenti*).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Contributo del Tesoro alla Congregazione di carità di Roma (N. 428);

Estensione ai membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti delle disposizioni dell'art. 202 del Regio decreto sull'ordinamento giudiziario in data 6 dicembre 1865, n. 2626 (N. 438);

Separazione della frazione di Pratella dal comune di Prata Sannita e sua costituzione in comune autonomo (N. 423);

Trasferimento della sede della pretura del mandamento da Staiti a Brancaleone Marina (N. 422).

III. Interpellanza del senatore Mezzanotte al Governo del Re per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per evitare le frequenti interruzioni della ferrovia Roma-Avezzano-Castellamare Adriatico.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Distacco della frazione di Besnate dal comune di Jerago e costituzione in comune autonomo (N. 256).

Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale civile di Lecce (N. 417);

Sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina (N. 249);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 16.15).

Licenziato per la stampa il 13 febbraio 1907 (ore 11.30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1907

CODICE PENALE MILITARE

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice penale militare, allegato alla presente legge, includendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, ravviserà necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri codici e leggi, sentita una Commissione composta di nove membri, tre eletti dal Senato, tre dalla Camera dei deputati, e tre nominati dal Governo.

Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato a fare per Regio decreto le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione dei Codici e della legge suindicati.

Art. 3.

Il Codice penale militare sarà pubblicato entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non più tardi di due mesi dalla sua pubblicazione.

Art. 4.

Dal giorno dell'attuazione del Codice penale militare rimarranno abrogati il Codice penale militare per l'esercito e il Codice penale militare marittimo, restando in vigore le disposizioni che si riferiscono al procedimento e alla competenza.

LIBRO PRIMO

DEI DELITTI E DELLE PENE IN GENERALE

TITOLO I.

Dell'applicazione della legge penale militare.

Art. 1.

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come delitto dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.

Le trasgressioni contro il servizio o la disciplina militare, che non costituiscono delitto, sono prevedute dai regolamenti militari approvati con decreto Reale e importano le punizioni in essi stabilite.

La punizione subita per una trasgressione ai regolamenti militari non pregiudica l'esercizio dell'azione penale, quando, dopo che essa è intervenuta, si scopra che il fatto pel quale venne inflitta, o per se stesso, o per le circostanze che l'accompagnano, riveste i caratteri di delitto.

Art. 2.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva delitto.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca delitto; e, se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il delitto e le posteriori siano diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato.

Art. 3.

Le disposizioni del presente Codice si applicano ancorchè i delitti siano commessi in estero Stato; ma le pene possono essere diminuite con le stesse norme stabilite per le circostanze attenuanti nell'articolo 44.

Non si fa luogo a diminuzione quando trattisi di delitti commessi da truppe comandate all'estero o da militari spediti in missione all'estero dal Governo.

Nei casi preveduti nel capoverso precedente si fa luogo a procedimento nello Stato qualunque sia già intervenuta sentenza definitiva di un tribunale straniero, e, in caso di condanna, se ne sia scontata la pena; ma nella pena da infliggersi si computa la pena scontata, tenendo conto della specie di essa, e si detrae la durata della carcerazione sofferta all'estero prima della condanna.

L'azione penale non può essere esercitata se non a richiesta del ministro della guerra.

TITOLO II.

Delle pene.

Art. 4.

Le pene sono:

- 1° la morte;
- 2° l'ergastolo;
- 3° la reclusione;
- 4° la detenzione militare;
- 5° la degradazione;
- 6° la destituzione;
- 7° la rimozione.

Sotto la denominazione di *pene restrittive della libertà personale* la legge penale militare comprende l'ergastolo, la reclusione e la detenzione militare.

Art. 5.

La pena di morte si esegue mediante fucilazione nel petto e in un recinto militare, secondo le norme stabilite nei regolamenti militari approvati con decreto Reale.

La legge determina i casi nei quali la morte deve essere accompagnata dalla degradazione.

In questi casi la pena di morte si esegue mediante fucilazione nella schiena.

Art. 6.

Per i delitti commessi durante lo stato di pace il Tribunale ha facoltà di applicare la pena dell'ergastolo nei casi nei quali il presente Codice stabilisce la pena di morte.

Il Tribunale infligge la pena di morte quando ritenga la sua applicazione necessaria alla sicurezza dello Stato e della milizia.

Art. 7.

La pena dell'ergastolo è perpetua, e si sconta nello stabilimento e nei modi determinati dal Codice penale comune.

Nei casi di passaggio dalla pena di morte all'ergastolo la durata della segregazione cellulare è di quattro anni.

Art. 8.

La pena della reclusione si estende da tre giorni a ventiquattro anni.

Se si applichi per una durata maggiore dei cinque anni, o per espressa disposizione di legge sia congiunta alla degradazione, è reclusione ordinaria; se si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, secondo il Codice penale comune.

Se si applichi per una durata non maggiore dei cinque anni, è reclusione militare; e si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro, con segregazione notturna e silenzio durante il giorno, secondo le norme stabilite dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Ove la reclusione militare superi i due anni, si sconta con segregazione cellulare continua per un primo periodo uguale al sesto dell'intera durata della pena e che non può essere inferiore ai sei mesi nè superiore ai tre anni. Ove non superi i sei mesi, si sconta in una sezione speciale del carcere giudiziario militare.

Art. 9.

Il condannato alla reclusione militare per un tempo non minore dei tre anni, il quale abbia scontato metà della pena, e non meno di trenta mesi, e abbia tenuto buona condotta, può essere ammesso a scontare il rimanente in un corpo disciplinare, secondo le norme stabilite nei regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Se il condannato non perseveri nella buona condotta, l'ammissione suddetta è revocata.

Art. 10.

La pena della detenzione militare si estende da tre giorni a ventiquattro anni. Si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con segregazione notturna, secondo le norme stabilite nei regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Ove la detenzione non superi i sei mesi, si sconta in una sezione speciale del carcere giudiziario militare.

Art. 11.

La pena della detenzione militare è dagli ufficiali scontata in uno stabilimento militare diverso da quello destinato per i militari di truppa, e secondo le norme stabilite nei regolamenti militari.

Art. 12.

Il condannato alla reclusione militare o alla detenzione militare per un tempo superiore ai tre anni, che abbia scontato tre quarti della pena e non meno di tre anni, se si tratti della reclusione, o la metà, se si tratti della detenzione, e abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, può, a sua istanza, ottenere la liberazione condizionale, sempre che il rimanente della pena non superi i tre anni.

Se il liberato non abbia compiuto il servizio militare sotto le armi, è rimandato al corpo; ma, ove la pena della reclusione militare, computata a norma dell'articolo 55, sia stata inflitta per una durata complessiva superiore ai cinque anni, è destinato a compiere il servizio militare in un corpo disciplinare.

Se il liberato abbia diritto al congedo illimitato o assoluto, si applicano le disposizioni del Codice penale comune; e se la liberazione condizionale sia revocata, per l'ulteriore esecuzione della pena si applicano le disposizioni dell'articolo 31.

Art. 13.

La liberazione condizionale non è concessa:

1° al condannato alla reclusione per trenta anni, nel caso preveduto nell'articolo 44;

2° al recidivo nel delitto indicato dall'articolo 260;

3° al recidivo per la seconda volta in qualsiasi delitto, quando sia stato condannato a pena che superi i cinque anni.

Art. 14.

La liberazione condizionale è revocata, se il condannato commetta un delitto, preveduto nella legge penale militare, o un delitto preveduto nel Codice penale comune, che importi pena restrittiva della libertà personale, o non adempia le condizioni a lui imposte. In tal caso il tempo trascorso in liberazione condizionale non si computa nella durata della pena, e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale. Se durante la liberazione era stato congedato, cessano di diritto gli effetti del congedo e il liberato ritorna nella condizione anteriore.

Scorso tutto il tempo della pena inflitta senza che la liberazione condizionale sia revocata, la pena rimane scontata.

Art. 15.

Sono applicabili alle condanne pronunciate dai Tribunali militari gli art. 1, 3, 4, 5 e 6 della legge 26 giugno 1904, n. 267.

Il termine di sospensione è stabilito dal Tribunale.

La sospensione della esecuzione s'intende revocata se il condannato commette un delitto militare o comune.

Art. 16.

La degradazione, oltre gli effetti derivanti dalla interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del Codice penale comune, produce:

1° l'incapacità di far parte del Regio esercito e della Regia marina, sotto qualsiasi titolo;

2° la perdita delle pensioni, e del diritto alle medesime per il servizio precedente.

Art. 17.

La destituzione si applica soltanto agli ufficiali. Essa produce la perdita del grado e delle decorazioni, e rende il condannato incapace a qualunque ulteriore servizio militare.

Le leggi speciali prevedono i casi e determinano i modi nei quali la destituzione può produrre la perdita del diritto alla pensione per il servizio precedente.

Art. 18.

La rimozione si applica agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai caporali. Essa produce la perdita del grado, e fa discendere il condannato alla condizione di semplice soldato ovvero di militare di marina di ultima classe.

Fuori dei casi nei quali la legge disponga altrimenti, alla pena della detenzione militare inflitta ad un ufficiale per un tempo maggiore di un anno può essere aggiunta la rimozione.

La rimozione non esime dal servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento dell'esercito o sulla leva marittima.

Art. 19.

Le pene non possono essere aumentate, nè diminuite, nè commutate, se non nei casi espressamente determinati dalla legge.

Quando la legge disponga che la pena sia aumentata o diminuita di una determinata frazione, l'aumento o la diminuzione si opera su quella quantità di essa che il giudice applicherebbe al colpevole ove non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrano più circostanze, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente; e, concorrendo insieme circostanze di aumento e altre di diminuzione, si comincia dalle prime. In ogni caso sono valutate per ultime, e nell'ordine seguente, l'età, lo stato di mente, le attenuanti prevedute nell'articolo 46; si tien conto in fine della recidiva.

Nell'aumento o nella diminuzione non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente determinati dalla legge.

Art. 20.

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

Ogni giorno di pena è di ventiquattro ore; ogni mese, di trenta giorni. L'anno si computa secondo il calendario comune.

Nelle pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno.

TITOLO III.

Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali.

Art. 12.

La condanna alla pena di morte con degradazione, oltre la degradazione, produce tutti gli effetti attribuiti alla pena dell'ergastolo dal Codice penale comune.

Art. 22.

La condanna alla pena dell'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo maggiore di cinque anni sono accompagnate dalla degradazione; e sono regolate, quanto agli effetti, dal Codice penale comune.

Art. 23.

La condanna alla reclusione militare degli ufficiali, sottufficiali e caporali, produce la rimozione.

Ma ove trattisi di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 121 prima parte, dal 208 al 215, 216 secondo capoverso, dal 217 al 220, dal 222 al 224, dal 226 al 231, dal 243 al 246, dal 258 al 260, 265, 307 e 308, l'ufficiale soggiace alla destituzione.

Art. 24.

La condanna alla detenzione militare produce:

1° per gli ufficiali, la privazione temporanea dell'impiego durante la pena, oltre gli effetti determinati dalle leggi speciali;

2° per i sottufficiali, la privazione temporanea del grado durante la pena, quando il tempo di questa non superi i sei mesi, e la rimozione quando superi tale termine;

3° per i caporali, la rimozione, qualunque sia la durata della pena.

Art. 25.

La degradazione, la destituzione, la rimozione e la privazione temporanea del grado e dell'impiego, come effetti penali di condanna, sebbene non espresse, s'intendono inflitte con la sentenza, di giudice militare o di giudice ordinario, che infligge la condanna dalla quale derivano per legge.

Art. 26.

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto, e delle cose che ne sono il prodotto, purchè non appartengono a persone estranee al delitto.

Ove si tratti di cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la vendita delle quali costituisca delitto, la loro confisca è sempre ordinata, quand'anche non vi sia condanna, e ancorchè esse non appartengano all'imputato.

Art. 27.

La condanna penale non pregiudica il diritto dell'offeso o danneggiato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Art. 28.

Il condannato è obbligato al rifacimento delle spese processuali.

I condannati per uno stesso delitto sono obbligati in solido alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese processuali.

I condannati in uno stesso giudizio per delitti diversi sono obbligati in solido alle sole spese comuni ai delitti per i quali riportano condanna.

Art. 29.

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea restrittiva della libertà personale.

Art. 30.

Le pene della degradazione, destituzione e rimozione decorrono dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ferme le disposizioni della legge quanto alle sentenze proferite in contumacia.

La disposizione del presente articolo si applica altresì quando la degradazione, destituzione e rimozione siano effetti penali di condanna.

Art. 31.

Nel caso di nullità dell'arruolamento o di esclusione dal servizio militare per effetto di precedenti condanne scoperte dopo che fu commesso un delitto preveduto nel presente Codice,

la reclusione militare e la detenzione militare si scontano negli stabilimenti comuni destinati per la reclusione ordinaria e la detenzione ordinaria, e, alla destituzione e rimozione inflitte come pene, è sostituita l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per una durata non maggiore di un anno. La degradazione, come pena o effetto penale di condanna, è regolata anche in questi casi dalle disposizioni del presente Codice.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso in cui si debba procedere a giudizio per un delitto preveduto nel presente Codice, dopo che il colpevole abbia cessato di far parte dell'esercito o della marina.

Art. 32.

Fuori dei casi nei quali la legge disponga altrimenti, le persone estranee alla milizia che, in tempo di pace, commettono uno dei delitti preveduti nel presente Codice, o concorrono in qualsiasi modo con un militare a commettere uno dei delitti medesimi, quando il fatto non sia preveduto come delitto o non importi una pena uguale o più grave a norma del Codice penale comune, soggiacciono alle pene stabilite per i militari nel Codice penale militare, da applicarsi con le seguenti norme:

1° se la pena stabilita sia la morte con degradazione, si sostituisce l'ergastolo o la reclusione da ventiquattro a trent'anni;

2° se la pena stabilita sia la morte senza degradazione, si sostituisce la detenzione ordinaria per un tempo non inferiore ai quindici anni;

3° se la pena stabilita sia l'ergastolo, si sostituisce la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni;

4° alle altre pene militari restrittive della libertà personale si sostituiscono rispettivamente la reclusione ordinaria o la detenzione ordinaria, con la diminuzione da un terzo alla metà;

5° alla degradazione inflitta come pena, si sostituisce l'interdizione temporanea dai pubblici uffici non minore di un anno; e alla destituzione o alla rimozione inflitte come pene, si sostituisce l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non maggiore di sei mesi.

Art. 33.

Fuori dei casi nei quali la legge disponga altrimenti, le persone estranee alla milizia che, durante lo stato di guerra, commettono uno dei delitti preveduti nel presente Codice o concorrono in qualsiasi modo con un militare a commettere uno dei delitti medesimi, sono punite a norma dello stesso Codice e soggette alle pene stabilite per i militari durante lo stato di guerra, compresa la pena di morte; sostituita però alla reclusione militare e alla detenzione militare la reclusione ordinaria e la detenzione ordinaria per la stessa durata; alla degradazione inflitta come pena, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; e alla destituzione e alla rimozione inflitte come pene, l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non maggiore di due anni.

Quando la degradazione sia inflitta come effetto penale della condanna alla pena di morte, essa produce gli effetti attribuiti alla pena dell'ergastolo dal Codice penale comune.

Art. 34.

Le sentenze di condanna alla pena di morte e dell'ergastolo, sono stampate per estratto e affisse nel luogo dove sono state pronunziate, in quello dove il delitto fu commesso, in quello dove stanza il corpo o la nave a cui il condannato apparteneva, e nella sede dei dipartimenti marittimi.

TITOLO IV.

Della imputabilità, e delle cause che la escludono o la diminuiscono.

Art. 35.

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale militare.

Art. 36.

Nessuno può essere punito per un delitto se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, o per se stesso, ovvero come conseguenza della sua azione od omissione.

Art. 37.

Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti.

Il giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, ne ordina la consegna all'autorità competente per i provvedimenti di legge.

Art. 38.

Quando lo stato di mente indicato nell'articolo precedente era tale da scemare grandemente l'imputabilità, senza escluderla, la pena stabilita per il delitto commesso è diminuita secondo le norme seguenti:

1° alla morte con degradazione ed all'ergastolo, è sostituita la reclusione per una durata non inferiore ai sei anni;

2° alla morte senza degradazione è sostituita la detenzione militare per un tempo non inferiore ai sei anni;

3° ove si tratti di pena restrittiva temporanea che oltrepassi i dodici anni, essa si applica nella durata da tre a dieci anni; se oltrepassi i sei anni ma non i dodici, si applica nella durata da uno a cinque anni, e, negli altri casi, in una durata da un sesto alla metà della pena che sarebbe applicata;

4° ove si tratti della degradazione, destituzione o rimozione inflitte come pene, alla degradazione è sostituita la reclusione sino ad un anno, alla destituzione è sostituita la detenzione militare sino a sei mesi; e nel caso della rimozione il militare va esente da pena, salva l'applicazione di punizioni disciplinari.

Ove la pena sia restrittiva della libertà personale, il giudice può inoltre ordinare che la pena sia scontata in una casa di custodia, sino a che l'autorità competente non revochi il provvedimento; nel qual caso il rimanente della pena è scontato nei modi ordinari.

Art. 39.

Le disposizioni contenute nella prima parte degli articoli 37 e 38, si applicano anche a colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava nello stato preveduto in detti articoli a cagione di ubbriachezza accidentale.

Ove si tratti di ubbriachezza volontaria:

1° nel caso dell'articolo 37, alla morte con degradazione ed all'ergastolo, è sostituita la reclusione da uno ad otto anni, e da quattro a dodici se la ubbriachezza sia abituale; alla morte senza degradazione è sostituita la detenzione militare da uno ad otto anni, e da quattro a dodici se l'ubbriachezza sia abituale; le altre pene sono applicate in misura inferiore ad un sesto, e, se l'ubbriachezza sia abituale, in misura non inferiore ad un sesto e non superiore ad un terzo;

2° nel caso dell'articolo 38, alla morte con degradazione ed all'ergastolo, è sostituita la reclusione non minore dei dodici anni, e non minore dei diciotto se la ubbriachezza sia abituale; alla morte senza degradazione è sostituita la detenzione militare non minore dei dodici anni e non minore dei diciotto se l'ubbriachezza sia abituale; le altre pene sono applicate con la diminuzione di un terzo alla metà, e, se la ubbriachezza sia abituale, con la diminuzione di un sesto ad un terzo;

3° in ambedue i casi degli articoli 37 e 38, ove si tratti della degradazione, destituzione o rimozione inflitte come pene, alla degradazione è sostituita la reclusione militare sino ad un anno, alla destituzione è sostituita la detenzione militare sino a sei mesi; e, nel caso della rimozione, il militare va esente da pena, salva l'applicazione, di punizioni disciplinari.

Le diminuzioni di pena stabilite nel presente articolo non si applicano, se l'ubbriachezza sia stata procurata per facilitare l'esecuzione del delitto o per preparare una scusa.

Art. 40.

Non è punibile colui che ha commesso il fatto:

1° per disposizione della legge o per ordine del superiore od autorità competenti;

2° per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza attuale e ingiusta;

3° per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè o altri da un pericolo grave e imminente alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare.

Nel caso preveduto nel numero 1°, se il fatto commesso in esecuzione dell'ordine costituisca

delitto, la pena stabilita per il medesimo è applicata a colui che ha dato l'ordine.

La disposizione del numero 3° non si applica quando il pericolo sia inerente all'adempimento di un dovere di servizio.

Art. 41.

Colui che, commettendo un fatto nelle circostanze previste nell'articolo precedente, ha ecceduto i limiti imposti dalla legge, dall'ordine del superiore, dall'autorità o dalla necessità, è punito con la detenzione militare per un tempo non inferiore a sei anni, ove la pena stabilita per il delitto sia la morte o l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto medesimo ridotta a misura non inferiore ad un sesto e non superiore alla metà, sostituita la detenzione militare alla reclusione.

Ove si tratti della degradazione, destituzione o rimozione inflitte come pene, alla degradazione è sostituita la reclusione sino ad un anno, alla destituzione è sostituita la reclusione militare sino a sei mesi; e, nel caso della rimozione, si applicano punizioni disciplinari.

Art. 42.

Quando alcuno, per errore o per altro accidente, commetta un delitto in pregiudizio di persona diversa da quella contro la quale aveva diretta la propria azione, non sono poste a carico di lui le circostanze aggravanti che derivano dalla qualità dell'offeso o danneggiato, e gli sono valutate le circostanze che avrebbero diminuita la pena per il delitto, se l'avesse commesso in pregiudizio della persona contro la quale la sua azione era diretta.

Art. 43.

Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni è punito secondo le norme seguenti:

1° se la pena stabilita per il delitto commesso sia la morte con degradazione, si applica la pena dell'ergastolo, o della reclusione da venti a trent'anni;

2° se la pena stabilita per il delitto commesso sia la morte senza degradazione, si applica la detenzione militare da dodici a ventiquattro anni;

3° se la pena stabilita per il delitto commesso sia l'ergastolo, si applica la reclusione da dodici a ventiquattro anni;

4° negli altri casi, si applica la pena stabilita per il delitto commesso, diminuita da un terzo ai due terzi.

Art. 44.

Oltre le diminuzioni di pena stabilite espressamente dalla legge, se concorrono circostanze attenuanti in favore del colpevole, alla morte è sostituito l'ergastolo; all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni; e le altre pene sono diminuite di un sesto.

TITOLO V.

Del tentativo.

Art. 45.

Colui che, a fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei l'esecuzione, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà non compie tutto ciò che è necessario alla consumazione di esso, è punito con la reclusione non inferiore ai venti anni, ove la pena stabilita per il delitto sia la morte con degradazione; con la detenzione militare non inferiore ai dieci anni, ove la pena stabilita per il delitto sia la morte senza degradazione; con la reclusione non inferiore ai dieci anni, ove la pena stabilita per il delitto sia l'ergastolo; e negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita dalla metà ai due terzi.

Se volontariamente desista dagli atti di esecuzione del delitto, soggiace soltanto alla pena stabilita per l'atto eseguito, ove questo costituisca di per sè un delitto.

Art. 46.

Colui che, a fine di commettere un delitto, compie tutto ciò che è necessario alla consumazione di esso, se questa non avvenga per circostanze indipendenti dalla sua volontà, è punito con l'ergastolo; con la reclusione ai venti anni, ove la pena stabilita per il delitto sia l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un sesto ad un terzo.

TITOLO VI.

Del concorso di più persone in uno stesso delitto.

Art. 47.

Quando più persone concorrano nella esecuzione di un delitto, ciascuno degli esecutori e dei cooperatori immediati soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso.

Alla stessa pena soggiace colui che ha determinato altri a commettere il delitto; ma, se l'esecutore del delitto lo abbia commesso anche per motivi propri, alla morte con degradazione è sostituito l'ergastolo; alla morte senza degradazione è sostituita la detenzione militare da venticinque a trent'anni; all'ergastolo è sostituita la reclusione da venticinque a trent'anni; e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Art. 48.

È punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni, ove la pena stabilita per il delitto commesso sia la morte con degradazione; con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai dodici anni, ove la pena stabilita per il delitto commesso sia la morte senza degradazione; con la reclusione non inferiore ai dodici anni, ove la pena stabilita per il delitto commesso sia l'ergastolo; e negli altri casi con la pena stabilita per il delitto medesimo, diminuita da un terzo alla metà, colui che è concorso nel delitto:

1° con l'eccitare o rafforzare la risoluzione di commetterlo, o col promettere assistenza od aiuto da prestarsi dopo il delitto;

2° col dare istruzioni o col somministrare mezzi per eseguirlo;

3° col facilitarne l'esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto.

La diminuzione di pena per il colpevole di alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo non è applicata, se il delitto senza il suo concorso non si sarebbe commesso.

Art. 49.

Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, permanenti o accidentali, per le quali si aggrava la pena di alcuno fra quelli che sono concorsi nel delitto, ove abbiano servito ad agevolare la esecuzione, stanno a carico anche di

coloro che le conoscevano nel momento in cui vi sono concorsi; ma alla morte con degradazione può essere sostituita la reclusione per trent'anni; alla morte senza degradazione può essere sostituita la detenzione militare da venticinque a trent'anni; all'ergastolo può essere sostituita la reclusione da venticinque a trenta anni; e le altre pene possono essere diminuite di un sesto.

Art. 50.

Le circostanze materiali che aggravano la pena, ancorchè facciano mutare il titolo del delitto, stanno a carico anche di coloro che le conoscevano nel momento in cui sono concorsi nel delitto.

Art. 51.

Ove la legge non stabilisca una pena speciale, il superiore che concorre con un inferiore nella esecuzione di un delitto preveduto nel presente Codice, o nel Codice penale comune per il caso indicato nell'articolo 305, non può essere punito col minimo della pena stabilita per il delitto medesimo.

Nei delitti preveduti negli articoli 127, 142, 152, 159, dal 172 al 174, dal 182 al 185, 306, 316 e 328, il graduato, o, essendovi fra i colpevoli più graduati, il più elevato in grado fra i medesimi, o, a grado uguale, il superiore nel comando o il più anziano, che abbia preso una parte qualunque nel fatto, o non abbia adoperato ogni mezzo di cui poteva valersi per impedirlo, soggiace alle stesse pene dovute agli esecutori, ancorchè non siano conosciuti.

Ove non sianvi graduati, la disposizione di questo articolo si applica al soldato investito del comando.

TITOLO VII.

Del concorso di delitto e di pene.

Art. 52.

Al colpevole di più delitti, che importino pene restrittive della libertà personale per un tempo maggiore dei cinque anni, una delle quali sia l'ergastolo, si aumenta da uno a tre anni il periodo della segregazione cellulare continua, e sino a cinque anni ove anche un'altra delle pene incorse sia l'ergastolo.

Art. 53.

Al colpevole di più delitti, che importino la stessa specie di pena temporanea restrittiva della libertà personale, ovvero la reclusione ordinaria insieme con la militare, si applica la pena per il delitto più grave, con un aumento pari alla metà della durata complessiva delle altre pene, purchè non si oltrepassino i trentacinque anni.

Art. 54.

Il colpevole di due delitti, uno dei quali importi la reclusione ordinaria o militare e l'altro la detenzione militare, è punito secondo le norme seguenti:

1° se la reclusione non superi un anno e non raggiunga il terzo della durata della detenzione, si applica la detenzione con un aumento pari alla metà della durata della reclusione;

2° in ogni altro caso, si applica la reclusione con un aumento pari al terzo della durata della detenzione, purchè non si superino i trentacinque anni.

Quando concorrano più di due delitti, prima di applicare, secondo i casi, l'una o l'altra delle precedenti disposizioni, si applica quella dell'articolo precedente per i delitti che importino la stessa specie di pena.

Art. 55.

Nei casi preveduti negli articoli precedenti, per determinare la specie della pena della reclusione e gli effetti delle condanne penali secondo le disposizioni degli articoli 8, 21, 22, 23 e 24, si tiene conto soltanto della pena da infliggersi per ciascun delitto; ma se la pena della reclusione militare superi in complesso i cinque anni, il condannato, dopo averla scontata, è destinato a compiere il servizio militare in un corpo disciplinare.

Per il colpevole di più delitti, uno dei quali importi la pena di morte senza degradazione, e l'altro la degradazione come pena o effetto penale di condanna, la morte si eseguisce con la degradazione; fermi gli effetti derivanti da ciascuna pena a norma della disposizione suindicata.

Art. 56.

Oltre i casi nei quali la destituzione o la rimozione sono effetti penali di condanna, quando con le pene della reclusione militare o della detenzione militare concorrano quelle della destituzione o della rimozione, si applica la destituzione.

Art. 57.

Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna, si debba giudicare la stessa persona per un altro delitto commesso prima della condanna.

Le norme suddette si applicano altresì nel caso di un delitto commesso dopo la condanna ad una pena temporanea restrittiva della libertà personale e prima che essa sia scontata o mentre si sconta; ma l'aumento di pena, secondo gli articoli precedenti, è rispettivamente di due terzi o della metà, invece della metà o di un terzo. Per determinare tale aumento si tiene conto soltanto della parte di pena che rimane da scontare al momento in cui è pronunciata la condanna, dopo aver computato nella pena per il nuovo delitto, ove occorra, l'aggravante della recidiva. Ma, se la pena sia scontata o la condanna estinta prima che la nuova condanna sia eseguibile, la pena per il nuovo delitto è applicata per intero.

Le stesse norme si applicano anche nel caso in cui il colpevole di più delitti debba essere giudicato da un giudice militare o da un giudice ordinario.

Art. 58.

Colui che per eseguire o per occultare un delitto, ovvero in occasione di esso, commette altri fatti costituenti essi pure delitto, ove questi non siano considerati dalla legge come elementi costitutivi o circostanze aggravanti del delitto medesimo, soggiace alle pene da infliggersi per tutti i delitti commessi, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 59.

Colui che con un medesimo fatto viola diverse disposizioni di legge, è punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave.

Art. 60.

Più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se commesse in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione, si considerano per un solo delitto; ma la pena è aumentata da un sesto alla metà.

TITOLO VIII.

Della recidiva.

Art. 61.

Colui che, dopo una sentenza di condanna per delitto, pronunciata da giudici ordinari o per delitto, da giudici militari, e non oltre i dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, se la pena era superiore ai cinque anni di durata, o non oltre i cinque anni negli altri casi, commette un altro delitto, non può essere punito col minimo della pena incorso per il nuovo delitto.

Se il nuovo delitto sia della stessa indole di quello per il quale è stata pronunciata la precedente condanna, il colpevole soggiace ad un aumento della pena incorsa per il nuovo delitto da un sesto ad un terzo; ma se la pena incorsa sia la reclusione ordinaria, si applica l'aggravamento di pena stabilito per la recidiva nei delitti che importano la reclusione a norma del Codice penale.

In nessun caso l'aumento stabilito nelle disposizioni precedenti può applicarsi in misura superiore alla più grave delle pene anteriormente inflitte.

Art. 62.

Colui che, dopo essere stato più volte condannato da giudici ordinari o militari a pena restrittiva della libertà personale, superiore per ciascuna volta ai tre mesi, commette, nei termini indicati nell'articolo precedente, un altro delitto della stessa indole, soggiace ad un aumento della pena incorsa pari alla metà della pena stessa, ove questa sia inferiore ai trenta mesi; e ad un terzo negli altri casi; purché non si superino i trenta anni per la reclusione e la detenzione.

Se la pena incorsa per il nuovo delitto sia la reclusione ordinaria, si applicano le disposizioni stabilite per la recidiva dei delitti che importano la reclusione a norma del Codice penale comune.

Art. 63.

Per gli effetti della legge penale militare, sono considerati delitti della stessa indole:

1° quelli che violano una stessa disposizione della legge penale militare o una disposizione corrispondente del Codice penale comune;

2° quelli preveduti in uno stesso capo del presente Codice o in disposizione del Codice penale comune corrispondenti ai delitti compresi in ciascuno dei capi del presente Codice;

3° quelli rispettivamente indicati sotto le lettere seguenti:

- a) delitti contro lo Stato;
- b) delitti contro il servizio;
- c) delitti contro la disciplina;
- d) delitti con violenza alle persone;
- e) peculato, corruzione, frodi nelle somministrazioni militari, furto, truffa, appropriazioni indebite, ricettazione, busca, saccheggio e requisizioni, contribuzioni o prestazioni a fine di lucro;
- f) incendio e deterioramento.

Art. 64.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano nei casi in cui il presente Codice stabilisce una pena speciale per la recidiva.

Art. 65.

Per gli effetti delle disposizioni degli articoli precedenti non si tien conto:

1° delle condanne per delitti commessi per imprudenza o negligenza o per imperizia nell'arte o professione o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, rispetto alle condanne per altri delitti, e viceversa;

2° delle condanne pronunziate da tribunali stranieri.

Nelle condanne per delitti esclusivamente militari, non si tien conto che delle condanne pronunziate per delitti esclusivamente militari.

TITOLO IX.

Della estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.

Art. 66.

La morte dell'imputato estingue l'azione penale.

La morte del condannato estingue la condanna e tutti gli effetti penali della condanna medesima; ma non impedisce l'esecuzione delle confische.

Art. 67.

L'amnistia estingue l'azione penale e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti penali di essa.

Art. 68.

L'indulto o la grazia, che condona o commuta la pena, fa cessare le incapacità stabilite dal Codice penale comune, purchè non siano congiunte per legge alla pena sostituita; ma non fa cessare gli effetti della degradazione, destituzione e rimozione, salvo il caso di espressa disposizione nel decreto d'indulto o di grazia.

Art. 69.

L'amnistia, l'indulto e la grazia non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate.

Art. 70.

La prescrizione estingue l'azione penale:

1° in venti anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la morte o l'ergastolo;

2° in quindici anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per un tempo non inferiore ai venti anni;

3° in dieci anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per un tempo superiore ai cinque e inferiore ai venti anni, o la detenzione militare per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero la degradazione;

4° in cinque anni, negli altri casi.

Art. 71.

Nei delitti nei quali si dovrebbe infliggere la pena di morte, qualora l'imputato venga in potere della giustizia dopo dieci anni dal giorno della consumazione del delitto, alla morte con degradazione si sostituisce la reclusione da venticinque a trent'anni, e se, a norma del Codice penale comune, il delitto importi l'ergastolo, si applica l'ergastolo; e alla morte senza degradazione, si sostituisce la detenzione militare per ventiquattro anni.

Art. 72.

La prescrizione decorre, per i delitti consumati, dal giorno della loro consumazione; per i delitti tentati o mancati, dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; per i delitti continuati o permanenti, dal giorno in cui ne cessò la continuazione o la permanenza.

Ove l'azione penale non possa essere promossa o proseguita se non dopo che sia risolta una questione deferita ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in cui la questione sia stata definita.

Art. 73.

Il corso della prescrizione dell'azione penale è interrotto dalla pronunzia della sentenza di condanna in contraddittorio o in contumacia.

Interrompono pure la prescrizione il mandato di cattura, ancorchè rimasto senza effetto per latitanza dell'imputato, e qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso, ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli è attribuito; ma l'effetto interruttivo del mandato o del provvedimento non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti nell'articolo 70.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione.

L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che sono concorsi nel delitto, ancorchè gli atti interruttivi non siano intervenuti che contro un solo.

Art. 74.

Quando un condannato sia sottoposto per qualsiasi rimedio giuridico a nuovo giudizio, la prescrizione si misura secondo la pena che dovrebbe infliggersi con la nuova sentenza, ove risulti inferiore a quella inflittagli con la precedente.

Art. 75.

La condanna si prescrive nei casi seguenti:

1° in trent'anni, se fu inflitta la reclusione non minore di trent'anni;

2° in venti anni, se fu inflitta la reclusione o la detenzione militare per un tempo maggiore dei cinque anni;

3° in dieci anni se fu inflitta la reclusione o la detenzione militare per una durata minore.

La condanna a più specie di pene si prescrive nel termine stabilito per la pena più grave.

Art. 76.

La prescrizione della condanna decorre dal giorno in cui la sentenza divenga irrevocabile, o da quello in cui sia interrotta in qualsiasi modo la esecuzione già cominciata della condanna.

La prescrizione è interrotta da qualunque atto dell'autorità competente per la esecuzione della sentenza, legalmente reso noto al condannato; e dall'arresto del condannato, cui siasi proceduto per la esecuzione della sentenza medesima.

La prescrizione della condanna è pure interrotta, se, durante il suo corso il condannato commetta un altro delitto della stessa indole.

Art. 77.

Le prescrizione della condanna non fa cessare gli effetti della degradazione, destituzione e rimozione derivanti dalle condanne.

Art. 78.

Il tempo stabilito per la prescrizione della azione penale e della condanna si computa a norma dell'articolo 18.

Art. 79.

La prescrizione dell'azione penale e della condanna è applicata d'ufficio, nè l'imputato o il condannato vi può rinunciare.

Art. 80.

Quando il condannato alla pena di morte venga in potere della giustizia dopo il trascorso di venti anni dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile, è sostituita, nella esecuzione, alla morte con degradazione la reclusione per trent'anni, e se, a norma del Codice penale comune, il delitto importi l'ergastolo, è sostituito l'ergastolo, e alla morte senza degradazione è sostituita la detenzione militare per trent'anni.

Art. 81.

Nei delitti di diserzione o di mancanza alla chiamata, la prescrizione decorre dal giorno in cui per il militare è cessato l'obbligo del servizio militare; ma non può invocarsi la prescrizione dell'azione penale o della condanna, se il militare non abbia compiuto l'età di anni cinquanta.

Questa disposizione non si applica nei casi preveduti nell'articolo 168.

Art. 82.

L'estinzione dell'azione penale non pregiudica l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni.

Art. 83.

L'estinzione della condanna penale non pregiudica la condanna civile alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese del procedimento, eccetto che l'estinzione avvenga per amnistia, nel qual caso cessa l'azione dell'erario per la riscossione delle spese processuali.

Art. 84.

Gli effetti che, a norma del Codice penale comune e del Codice penale militare, derivano dalla condanna alla pena dell'ergastolo e della reclusione superiore ai cinque anni, inflitta in applicazione del presente Codice, e della degradazione inflitta come pena, cessano con la riabilitazione nei casi e nei modi stabiliti dal Codice penale comune; ma la cessazione non attribuisce che la capacità secondo le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

LIBRO SECONDO

DEI DELITTI IN ISPECIE

TITOLO I

Dei delitti contro lo Stato

CAPO I.

Del tradimento.

Art. 85.

Il militare che commette un fatto diretto contro la vita, la integrità e la libertà della sacra

persona del Re, soggiace alla pena di morte con degradazione.

Si applica la stessa pena, se il fatto sia diretto contro la vita, le integrità o la libertà personale della Regina, del Principe ereditario o del Reggente durante la reggenza.

Art. 86.

Il militare che, con parole od atti, offende il Re, è punito con la reclusione o con la detenzione militare da tre a dieci anni.

Se l'offesa sia fatta ad un'altra fra le persone indicate nell'articolo precedente, il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione militare da due a sette anni.

Se l'offesa sia fatta pubblicamente, ovvero in presenza dell'offeso, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Ove si applichi la detenzione, è aggiunta la rimozione.

Art. 87.

Il militare che fa atto di sfregio alla bandiera dello Stato, è punito con la detenzione militare da uno a dieci anni, alla quale è aggiunta la rimozione.

Art. 88.

Il militare che, prevalendosi di questa sua qualità, commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero, ovvero a menomarne l'indipendenza o a discioglierne l'unità, soggiace alla pena di morte con degradazione.

Art. 89.

Il militare che porta le armi contro lo Stato è punito di morte con degradazione.

Art. 90.

Soggiace alla pena di morte con degradazione il militare:

1° che abbandona al nemico o a qualsivoglia altra persona nell'interesse del nemico, le forze terrestri o navali delle quali abbia il comando, la piazza o un posto qualunque stogli affidato, o le provviste dell'esercito o della marina in armi, munizioni, materiali d'ogni specie, cavalli, viveri o danaro;

2° che fa, in qualsiasi modo, conoscere al nemico, in tutto od in parte, lo stato o la situazione dell'esercito o dell'armata navale, le norme per la mobilitazione, i piani delle fortezze, i mezzi di difesa degli arsenali, dei porti, delle rade, gli accampamenti o le posizioni, le parole d'ordine o di riconoscimento, i segnali di qualunque natura, il segreto del posto, di una operazione, spedizione o trattativa, lo stato delle provvisioni in armi, munizioni, viveri o danaro;

3° che partecipa a macchinazioni, fa tumulti, usa violenze o minacce, o solleva grida allo scopo di obbligare il comandante a non impegnare un combattimento, a cessare da esso, a retrocedere o ad arrendersi;

4° che, in presenza del nemico, eccita alla fuga o impedisce il rannodamento;

5° che sparge notizie o leva clamori per incutere lo spavento, o produrre il disordine nelle truppe o negli equipaggi, nel principio o nel corso del combattimento;

6° che, prima o nel corso del combattimento, fa segnali diretti a produrre la confusione nelle operazioni delle truppe, delle varie navi di una squadra o degli equipaggi di una nave;

7° che espone le forze terrestri o navali a qualche pericolo, o, coll'arrestare persone o imbarcazioni spedite con ordini o dispacci, o in altro modo qualunque impedisce il buon esito di una operazione, o toglie o tenta di togliere a tutte o parte delle forze suddette qualche mezzo di agire contro il nemico, o gli facilita il modo di difendersi o maggiormente nuocere;

8° che ricusa di prestare obbedienza all'ordine di combattere, o si dà alla fuga, o si tiene fuori di combattimento.

Art. 91.

Il militare che tiene intelligence col nemico, dirette ad alcuno degli scopi preveduti negli articoli 88, 89 e 90, soggiace alla pena di morte con degradazione.

Se il fatto si restringa a mere offerte di servizio al nemico non ancora accettate, o non ancora tradotte in atto, la pena è della reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni.

Se il fatto non sia tale da recar danno, la pena è della reclusione da sette a venti anni.

Quando il fatto sia commesso in tempo di

pace, per il servizio di uno Stato estero, alla morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore ai quindici anni, e la reclusione è rispettivamente diminuita da un sesto ad un terzo.

Art. 92.

Il militare che, mandato a riconoscere una posizione nemica o qualche nave o imbarcazione nemica, fa rapporti non veritieri od omette circostanze da cui siano derivati gli effetti preveduti nel n. 7° dell'articolo 90, soggiace alla pena di morte con degradazione. Se il fatto non sia tale da recar danno, la pena è della reclusione da sette a venti anni.

CAPO II.

Dello spionaggio ed arruolamento, della rivelazione di segreti militari e di altri reati contro lo Stato.

Art. 93.

Alla pena di morte con degradazione soggiace il militare:

1° che, per procurarsi notizie o documenti in favore del nemico, s'introduce in una piazza, in un forte o posto qualunque, o nella zona di azione dell'esercito, o in una nave da guerra o da trasporto, in un arsenale o stabilimento militare, o in mezzo a più navi armate o disarmate;

2° che, per favorire il nemico, ottiene o cerca di ottenere carte o documenti che possano compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte, di un posto o stabilimento militare, di un arsenale, di una e più navi da guerra o da trasporto armate o disarmate, anche senza esservi introdotto;

3° che procura al nemico documenti o informazioni che possano avere gli effetti sopra menzionati;

4° che ricovera o mette comunque in salvo una spia o altro agente nemico.

Art. 94.

Il militare che, durante lo stato di guerra, s'introduce travestito in alcuno dei luoghi indicati al numero 1° dell'articolo precedente, soggiace alla pena dell'ergastolo, a meno che giustifichi che il travestimento avesse uno scopo diverso dallo spionaggio.

Il militare nemico e qualsiasi persona estranea alla milizia in servizio del Governo nemico, che, durante lo stato di guerra, si introduce travestito in alcuno dei luoghi preveduti in questo articolo, soggiace, per questo solo fatto, alla pena di morte: se per travestirsi il militare nemico ha indossato la divisa dell'esercito o dell'armata, la morte è con degradazione.

Art. 95.

Soggiace alla pena di morte con degradazione il militare che induce militari o persone soggette alla giurisdizione militare a passare al nemico, o ne facilita loro i mezzi, ovvero fa arruolamenti per il nemico o per insorgere contro lo Stato.

Art. 96.

Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso in tempo di pace, ovvero pel servizio di Stato estero, neutrale od alleato, la pena è della reclusione da tre a dieci anni: se si tratti del fatto preveduto nella prima parte dell'articolo 94, si applica la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 97.

Il militare che, fuori dei casi preveduti nell'articolo 90, rivela segreti politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato, sia comunicando o pubblicando documenti o fatti, ovvero disegni, piani o altre informazioni che riguardino le norme di mobilitazione, il materiale, i mezzi di difesa dei porti, degli arsenali, delle rade, le fortificazioni o le operazioni militari, sia agevolandone in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la reclusione o con la detenzione militare da due a cinque anni.

La pena è:

1° della reclusione o della detenzione militare da tre a sei anni, se i segreti siano rivelati ad uno Stato estero od ai suoi agenti;

2° della reclusione o della detenzione militare da sei a quindici anni, se il fatto abbia turbato le relazioni amichevoli del Governo italiano con un Governo estero;

3° della reclusione da dieci a venti anni, se i segreti siano rivelati ad uno Stato in guerra con lo Stato italiano od ai suoi agenti.

Se il colpevole era, per ragione d'ufficio, in possesso dei piani e dei documenti, o altrimenti

a cognizione dei segreti, ovvero ne era venuto in posizione o a cognizione con violenza o inganno, la pena è aumentata di un terzo.

Nei casi preveduti nei numeri 1° e 2°, ove si applichi la detenzione, è aggiunta la rimozione.

Art. 98.

Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito il militare che ottiene la rivelazione dei segreti o se ne procura altrimenti la cognizione.

Art. 99.

Il militare, che, con uno Stato estero o con gli agenti di esso, tiene intelligence dirette ad alcuno degli scopi preveduti negli articoli precedenti, è punito con le pene ivi stabilite, diminuite dalla metà a due terzi, aggiunta alla detenzione militare la rimozione, sostituita alla pena di morte la reclusione non minore di cinque anni.

Art. 100.

Quando alcuno dei segreti indicati nell'articolo 97 sia conosciuto per negligenza o imprudenza del militare che, per ragione d'ufficio, sia in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti, o a cognizione dei segreti stessi, questi è punito con la detenzione militare da tre mesi a tre anni.

Art. 101.

Se alcuno dei fatti suindicati sia commesso per negligenza, imprudenza o imperizia, la pena è della detenzione militare da cinque a dieci anni.

CAPO III.

Disposizione comune ai capi precedenti.

Art. 102.

Quando più militari concertano e stabiliscono di commettere con determinati mezzi alcuno dei delitti preveduti negli articoli 85 e 88, ciascuno di essi è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni.

La reclusione è da cinque a dieci anni per il militare che receda dal predetto concerto prima che si cominci l'esecuzione del delitto e prima che sia iniziato procedimento.

TITOLO II.

Dei delitti contro il servizio militare

CAPO I.

Dell'abuso di autorità.

Art. 103.

Il comandante che prolunga le ostilità dopo aver ricevuto l'avviso ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della pace, è punito con la morte.

Art. 104.

Il comandante che, senza necessità o senza provocazione, con atti ostili non ordinati nè autorizzati dal Governo, espone lo Stato ad una dichiarazione di guerra, è punito con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai sedici anni; e soggiace alla pena di morte se gli atti ostili consistano in un attacco a mano armata contro truppe, navi o cittadini di uno Stato estero neutrale o alleato dello Stato italiano, e, in dipendenza di essi, la guerra sia stata dichiarata o sia seguita, ovvero ne siano derivati incendio, devastazione o la morte di qualche persona.

Quando dagli atti ostili non sia derivato alcuno degli effetti suindicati, la pena è della destituzione.

Le stesse disposizioni si applicano anche quando gli atti ostili, essendo stati commessi in tempo di armistizio, abbiano esposto lo Stato alla ripresa delle ostilità o ad alcuno dei fatti enunciatosi nella prima parte del presente articolo.

Ove si applichi la detenzione, è aggiunta la rimozione.

Art. 105.

Il comandante che, con atti non ordinati nè autorizzati dal Governo, e senza necessità o provocazione, ed ancorchè gli atti stessi non abbiano carattere di ostilità diretta, espone i cittadini, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie, è punito con la detenzione militare sino a due anni; e, se ne segua la rappresaglia, con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai cinque anni.

Art. 106.

Il comandante che, fuori del caso di necessità, attacca il nemico contro il divieto del suo superiore, è punito con la morte.

La sentenza non si esegue se non dopo ricevute le disposizioni del ministro dal quale il comandante dipende.

Art. 107.

Il militare che, senza ordine, autorizzazione o motivo legittimo, assume un comando, è punito con la detenzione militare da uno a cinque anni. Se il fatto sia commesso a bordo di una nave, la detenzione è da tre a quindici anni.

Alla stessa pena della detenzione militare sino a cinque anni soggiace il comandante che, senza speciale missione od autorizzazione od altro motivo legittimo, ordina un movimento di forze militari di terra o di mare.

Art. 108.

Il militare che, avendo indebitamente assunto un comando nel caso dell'articolo precedente, continui ad esercitarlo contro l'ordine dei capi, è punito con la detenzione militare da cinque a quindici anni; e, se il fatto sia commesso a bordo di una nave, la detenzione è per un tempo non inferiore ai dieci anni.

Alla detenzione è aggiunta la rimozione.

Art. 109.

Il militare che, fuori della necessità di impedire lo sbandamento o l'abbandono di posto commesso da più militari insieme riuniti, di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio o la devastazione, d'impedire disordini o inconvenienti tali da cagionare disastri, o di ricondurre fuggiaschi nelle file, usa, per qualsiasi motivo, violenza verso il suo inferiore, è punito con la detenzione militare da sei mesi a cinque anni.

Se dalla violenza sia derivato omicidio o una delle lesioni personali indicate nel primo capoverso dell'articolo 372 del Codice penale comune, si applicano le pene stabilite per l'omicidio e per la lesione personale negli articoli dal 364 al 368 e dal 372, primo capoverso, al 374 dello stesso Codice, aumentate, quando siano temporanee, da un sesto ad un terzo.

Se dalla violenza non sia derivata malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, o se l'una o l'altra non sia durata più di dieci giorni, la pena è della detenzione militare sino a due anni.

Art. 110.

Quando per effetto delle violenze di cui nell'articolo precedente sia avvenuto alcuno dei delitti preveduti negli articoli 173, 174 e dal 188 al 194 del presente Codice, la pena da infliggersi al superiore colpevole è aumentata di un terzo.

Ove alcuno dei delitti preveduti negli articoli dal 188 al 194 sia avvenuto per effetto di ingiuria grave, pubblica o privata, commessa dal superiore, questi è punito, per il solo fatto di tale ingiuria, con la detenzione militare da quattro mesi a due anni.

Art. 111.

Il militare che, in occasione di alloggio militare, costringe colui che a norma dei regolamenti deve somministrarlo a dargli più di ciò che gli è dovuto, è punito con la detenzione militare sino ad un anno.

Art. 112.

È punito con la detenzione militare sino ad un anno il militare:

1° che, senza autorizzazione, accetta funzioni, onorificenze, pensioni o altre utilità da uno Stato estero;

2° che porta indebitamente e pubblicamente divise militari, distintivi di grado militare od onorificenze.

CAPO II.

Della violazione dei doveri d'un ufficio militare.

Art. 113.

Il comandante che, senza aver prima fatto quanto gli è imposto dal dovere militare e dall'onore, cede il forte o la piazza, o in combattimento ammaina la bandiera della sua nave, è punito con la morte.

Ove la resa sia seguita per causa di disobbedienza, ammutinamento o rivolta, il comandante e gli ufficiali, che non abbiano fatto uso

dei mezzi di cui potevano disporre per costringere i loro subordinati a fare il proprio dovere, sono puniti con la detenzione militare o con la destituzione, o con entrambe tali pene.

Art. 114.

Il comandante che, in una capitolazione, separa la sorte propria o degli ufficiali da quella della truppa, è punito con la morte.

Se stipula a favore proprio un profitto economico, la morte è accompagnata dalla degradazione.

Art. 115.

Il comandante che, in aperta campagna, con grave danno dell'esercito o di una parte di esso, e senza aver prima fatto quanto gli è imposto dal dovere e dall'onore, cede al nemico, è punito con la morte.

Art. 116.

Alla pena di morte soggiace:

1° il comandante di una forza navale, o di una nave isolata, che cagiona la perdita o la cattura di una o più delle navi poste sotto i suoi ordini;

2° il militare che cagiona la perdita o la cattura della nave su cui è imbarcato.

Art. 117.

Quando in alcuno dei fatti preveduti nei due precedenti articoli concorrano particolari circostanze che ne diminuiscono la responsabilità, la pena è della reclusione o della detenzione non minore dei dieci anni.

Se il fatto sia cagionato per negligenza o imperizia, la pena è della detenzione militare sino a dieci anni.

Se il colpevole sia ufficiale, alla detenzione è aggiunta la destituzione o la rimozione.

Art. 118.

È punito con la destituzione il comandante di una o più navi dello Stato:

1° che, senza esserne impedito da istruzioni speciali o da legittimo motivo, omette di attaccare e combattere un nemico eguale o inferiore di forze, ovvero di soccorrere altra nave

dello Stato o di uno Stato alleato che si trovi in combattimenti, o sia inseguita dal nemico, o di distruggere un convoglio nemico;

2° che, senza esservi obbligato da speciali istruzioni o da legittimo motivo, sospende l'inseguimento o la caccia di un nemico battuto, o di nave da guerra o mercantili in fuga;

3° che nega soccorso ad una o più navi, ancorchè nemiche, richiedenti la sua assistenza in qualche pericolo, o rifiuta a navi della marina mercantile nazionale la protezione che era in grado di dare.

Art. 119.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano al comandante di una truppa che, senza esserne impedito da istruzioni speciali o da legittimo motivo, omette di soccorrere altra truppa dello Stato o di uno Stato alleato che si trovi in combattimento o sia inseguita dal nemico.

Art. 120.

Il comandante di una piazza o di un forte in pericolo di essere investiti dal nemico, o il comandante di una o più navi, che, per negligenza, non chiede o non procura a tempo le provvisioni, i viveri, e in generale tutti gli oggetti necessari al loro armamento e alla esecuzione degli ordini ricevuti, ovvero trascura di mettere la piazza, il forte o la nave in condizione di resistere al nemico, è punito, se da questa omissione sia derivato danno al servizio militare, con la detenzione da uno a cinque anni, aggiunta la rimozione; ma, se il danno sia lieve, il comandante va esente da pena; salva l'applicazione di punizioni disciplinari.

Alla stessa pena, nel caso medesimo, soggiacciono gli ufficiali aventi la responsabilità dei relativi servizi.

Se dal fatto derivi la impossibilità di attaccare il nemico, di resistere al medesimo o di eseguire una operazione di guerra o gli ordini ricevuti, la pena è della detenzione militare da due a sette anni, e della destituzione.

Se dal fatto derivi la resa della piazza, del forte, o la perdita di una nave, si applica la detenzione militare non inferiore a cinque anni.

Art. 121.

Il militare che, incaricato di provvisioni, viveri, o di altri oggetti necessari al servizio e alla difesa militare, li fa mancare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni in tempo di pace, e in caso di negligenza con la detenzione estensibile ad un anno. Se dal fatto derivi la impossibilità di attaccare il nemico, o di resistere al medesimo o di eseguire una operazione di guerra, o se il fatto stesso cagioni la resa di una piazza, o di un forte, la perdita di una nave, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni o della morte.

In questo caso se l'inadempimento avvenga per negligenza, il colpevole è punito con la detenzione militare da due a sette anni.

Art. 122.

Il comandante che, per negligenza, si lascia sorprendere dal nemico, è punito con la detenzione militare sino a tre anni.

Se il fatto sia cagionato per imperizia, la pena è della rimozione.

Art. 123.

Il comandante che, per negligenza o imperizia, cagiona danni agli uomini o al materiale affidatogli, è punito con la rimozione. Se il fatto sia, per negligenza, cagionato da altro ufficiale o militare, la pena è della detenzione militare sino a due anni.

Art. 124.

Il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare o di una nave, che, in caso d'incendio, investimento o naufragio, non pone in opera tutti i mezzi di cui può disporre per limitare il danno, è punito con la detenzione militare sino a cinque anni.

Art. 125.

Il militare che, durante il combattimento e senza ordine del comandante, grida di arrendersi, di ammainare la bandiera o di cessare il fuoco, ovvero ammaina la bandiera, è punito con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai dieci anni.

Art. 126.

Il militare che, durante il combattimento o in caso di grave pericolo, con grida, discorsi o atti, incute lo spavento o produce il disordine nelle truppe o negli equipaggi, è punito con la detenzione militare sino a cinque anni.

Se il colpevole sia ufficiale, è aggiunta la pena della destituzione.

Art. 127.

Il militare che, in faccia del nemico, si sbanda o non fa la possibile difesa, è punito con la morte.

Salva l'applicazione del primo capoverso dell'articolo 51 al militare investito del comando, se il fatto sia commesso da più militari insieme riuniti, alla pena di morte soggiacciono soltanto quelli fra essi che vi hanno dato causa.

Gli ufficiali che, avendo preso una parte qualunque al fatto, non usano tutti i mezzi di cui possono disporre per impedirlo, sono puniti con la detenzione militare non inferiore a cinque anni e con la destituzione: in ogni caso essi soggiacciono alla destituzione e gli altri graduati alla rimozione.

Art. 128.

In tempo di guerra, il militare incaricato di portare un ordine scritto od altro dispaccio qualsiasi, che a scopo delittuoso lo apre e non lo rimette alla persona cui era diretto, è punito con la detenzione militare da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace il militare incaricato di comunicazioni telegrafiche o simili che, in tempo di guerra, sopprime, falsifica o altera, a danno del servizio, un dispaccio affidatogli.

Se il fatto abbia compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte qualunque delle forze terrestri o navali, il colpevole è punito con la morte.

Art. 129.

In tempo di guerra, il militare incaricato di portare un ordine scritto o altro dispaccio qualsiasi che per negligenza li smarrisce, ovvero, trovandosi in pericolo di cader prigioniero o di essere sorpreso dai nemici, non cerca in

ogni modo e ad ogni costo di distruggerli, è punito con la detenzione militare da uno a sette anni.

Ove nel fatto concorrano particolari circostanze che ne diminuiscano la responsabilità, la pena può essere diminuita da un terzo ai due terzi.

Art. 130.

In tempo di pace, il militare che indebitamente apre un ordine scritto od altro dispaccio qualsiasi che era incaricato di portare, o che rivela il segreto di comunicazioni telegrafiche e simili a lui affidate, è punito con la detenzione militare da due a cinque anni.

Ove egli trascuri di custodire, consegnare o trasmettere alla persona cui era diretto l'ordine, il dispaccio o la comunicazione indicata nel presente articolo, è punito con la detenzione militare fino ad un anno.

Art. 131.

Il militare che comunica o pubblica documenti o fatti da lui posseduti o conosciuti per ragione d'ufficio, i quali debbano rimanere segreti, o che ne agevola in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la detenzione militare sino a tre anni.

Art. 132.

Il comandante che, avendo un piego sigillato da non aprirsi se non in tempo e luogo determinati, lo apre prima di tale tempo o in un diverso luogo, è punito, in tempo di pace, con la detenzione militare sino ad un anno, e, in tempo di guerra, con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai tre anni.

Se il fatto abbia pregiudicato il buon esito della spedizione, il colpevole è punito con la destituzione e con la detenzione militare, per un tempo non inferiore ai cinque anni in tempo di pace, e ai dieci anni in tempo di guerra.

Art. 133.

Il comandante che, in caso di cattura o di resa, non usa tutte le cautele necessarie per sottrarre al nemico un piego ricevuto con le condizioni prevedute nell'articolo precedente, o per impedire che cadano in potere del nemico

le carte di bordo, i segnali e i documenti che possono facilitare al nemico il modo di difendersi o di maggiormente nuocere, è punito con la detenzione militare da due a otto anni.

Art. 134.

Il militare che impedisce o ritarda mediante violenza o raggio la trasmissione di ordini, dispacci, comunicazioni telegrafiche e simili concernenti il servizio militare, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

In tempo di guerra, la reclusione è da dieci a venti anni.

Art. 135.

Il militare, incaricato a norma dei regolamenti delle funzioni di portalettere, che indebitamente apre o sopprime una lettera, un telegramma od un piego chiuso, a lui consegnato per ragione delle sue funzioni, è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Se alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo cagioni nocumento, la reclusione è da otto mesi a tre anni.

Art. 136.

Il militare che arbitrariamente s'introduce nei luoghi ove siano poste salvaguardie, è punito con la detenzione militare sino a tre anni.

Art. 137.

Il militare, che si presenta in istato di ubriachezza a prestare il servizio al quale è comandato, o che è colto in tale stato mentre trovasi in servizio, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

Se il colpevole sia ufficiale, la detenzione è da sei mesi a due anni.

Ove il fatto sia commesso da militare capo di posto o comandante, le dette pene sono aumentate da un terzo alla metà.

Art. 138.

Il militare che arbitrariamente imbarca, o permette che s'imbarchino merci o passeggeri a bordo di navi dello Stato, è punito con la detenzione militare sino ad un anno.

Art. 139.

Il militare addetto ai laboratori militari che, contro le disposizioni dei regolamenti, vi lavora o vi fa lavorare per conto proprio o di privati, è punito con la detenzione militare sino ad un anno.

CAPO III.

Dell'abbandono di comando o di posto, e della violazione di consegna.

Art. 140.

Il comandante che, in presenza del nemico, o in circostanze tali da compromettere la sicurezza dell'esercito, di una forza navale o di una parte di essi, abbandona, senza legittimo motivo, il comando, è punito con la morte.

Se il fatto siasi commesso in qualsiasi altra circostanza di pericolo, il colpevole è punito con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai quindici anni. Ove il colpevole sia ufficiale, alla detenzione è aggiunta la destituzione; e, ove trattisi di altri graduati, è aggiunta la rimozione.

Art. 141.

Il comandante che, nel caso di grave pericolo o di perdita della nave, non sia, senza legittimo motivo, l'ultimo ad abbandonare la nave affidata al suo comando, è punito con la destituzione e con la detenzione militare per un tempo non inferiore ad un anno.

Se il fatto abbia cagionato la perdita della nave, il comandante soggiace alla destituzione e alla detenzione militare per un termine non inferiore ai quindici anni.

Se il fatto abbia cagionato la morte di alcuna delle persone imbarcate, il comandante è punito con la morte.

Art. 142.

Il militare che, in faccia del nemico, abbandona il posto, è punito con la morte.

Salva l'applicazione del primo capoverso dell'articolo 51 al militare investito del comando, se il fatto sia commesso da più militari insieme riuniti, soggiaciono alla pena di morte soltanto quelli fra essi che vi hanno dato causa.

Gli ufficiali che, avendo preso una parte qualunque al fatto, non usano tutti i mezzi per cui possono disporre per impedirlo, sono puniti con la detenzione militare non inferiore a cinque anni e con la destituzione: in ogni caso essi soggiacciono alla destituzione e gli altri graduati alla rimozione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui, benchè non siavi la presenza del nemico, possa venir compromessa la sicurezza della nave.

Art. 143.

Il militare, collocato in sentinella o vedetta, che viola la consegna o abbandona il posto, ovvero è colto addormentato, è punito con la detenzione militare sino a due anni.

Se il fatto sia commesso in occasione di grave pericolo, ovvero in tempo di guerra, la detenzione è da uno a sette anni.

Se il fatto sia commesso in presenza del nemico, la detenzione è da tre a dieci anni; ma, ove abbia compromessa la sicurezza del posto, della nave o di militari, la detenzione è da venti a ventiquattro anni.

Art. 144.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche ad ogni altro militare comandato di servizio, che viola la consegna o abbandona il posto.

Se trattasi di servizio di fatica, di terra o di mare, si applicano punizioni disciplinari.

Art. 145.

Il militare che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la distrugge, devasta o ruba è punito, per il solo fatto della violata consegna, con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai due anni.

Art. 146.

Nei luoghi dichiarati in istato di guerra ovvero nei corpi o navi in presenza del nemico, il militare che, senza legittimo motivo, non raggiunge il suo posto in caso di allarme o quando siasi chiamato a raccolta, è punito con la detenzione militare da uno a cinque anni.

Se la chiamata sia fatta per raggiungere il posto di combattimento, la detenzione è da tre a dieci anni.

Art. 147.

Il comandante di una frazione qualunque delle forze navali, che si separa dal suo capo, o che, costretto da una forza superiore o da altra legittima causa a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito:

1° in tempo di pace, con la detenzione militare sino ai cinque anni;

2° in tempo di guerra, con la detenzione militare non inferiore ai cinque anni;

3° in presenza del nemico, con la morte.

Se il fatto sia cagionato per negligenza, la pena è, in tempo di pace, della detenzione militare sino ad un anno, e in tempo di guerra o in presenza del nemico, della detenzione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto sia cagionato per imperizia, la pena è della rimozione.

Le stesse pene stabilite nel presente articolo, si applicano ad ogni altro militare che cagiona alcuno dei fatti suindicati.

Un comandante di forza navale in sott'ordine, il quale per negligenza o imperizia non raggiunge il comandante superiore con la necessaria prontezza, è punito in tempo di pace con la rimozione, in tempo di guerra oltre alla rimozione con la detenzione militare da uno a cinque anni.

Art. 148.

Il comandante della scorta di un convoglio che lo abbandona, è punito:

1° in tempo di pace, con la detenzione militare da uno a sette anni;

2° in tempo di guerra, con la detenzione militare da sette a quindici anni; ma si applica la pena di morte, se dal fatto sia derivato che il convoglio o parte di esso sia caduto in potere del nemico.

Art. 149.

Il comandante della scorta di un convoglio che rimane, per negligenza, separato da tutto o parte di esso, è punito con la detenzione militare da sei mesi a due anni, e inoltre, in tempo di guerra, con la rimozione.

Se, in tempo di pace o di guerra, il fatto sia cagionato per imperizia, la pena è della detenzione militare sino a sei mesi; ma, se il danno sia lieve, si applicano punizioni disciplinari.

Art. 150.

Il comandante che, senza legittimo motivo, non esegue l'incarico affidatogli, è punito, in tempo di pace, con la destituzione, in tempo di guerra, con la morte.

Se l'incarico non sia eseguito per negligenza, la pena è della detenzione militare da uno a tre anni in tempo di pace, e della detenzione militare da tre a sette anni, aggiunta la rimozione, in tempo di guerra; e se non sia eseguito per imperizia, la detenzione militare è da sei mesi ad un anno in tempo di pace, e da un anno a tre in tempo di guerra, aggiunta, in quest'ultimo caso, la rimozione.

Art. 151.

Alle stesse pene rispettivamente stabilite negli articoli 148 e 149 soggiace l'ufficiale o il sottufficiale incaricato di una spedizione o missione qualunque, che per essersi, senza legittimo motivo, allontanato dagli ordini ricevuti, ne pregiudica il risultato; o che, per negligenza o imperizia, eseguisce malamente l'incarico affidatogli.

Art. 152.

Il militare che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la detenzione militare da sei mesi a tre anni.

Se il fatto sia commesso in occasione di grave pericolo, ovvero in tempo di guerra, la detenzione è da due a sette anni.

Se il fatto sia commesso in presenza del nemico, la detenzione è da tre a dieci anni.

Ove nel caso preveduto nel capoverso precedente, la consegna abbia avuto per oggetto la sicurezza di una parte qualunque delle forze terrestri o navali, di una fortezza assediata, di un posto o stabilimento militare, di parchi di artiglieria, della cassa militare, di viveri, foraggi, o altri oggetti concernenti il servizio militare, il fatto ne abbia compromesso la sicurezza o abbia impedito una operazione militare, la pena è della morte.

CAPO IV.

Dell'assenza illecita e della diserzione.

Art. 153.

Il militare che passa al nemico, o che, in presenza del nemico, si assenta arbitrariamente dalle file o dalla nave, è considerato disertore e soggiace alla pena di morte con degradazione.

Art. 154.

Il militare che senza autorizzazione si assenta dal corpo o dalla nave per cinque giorni, è considerato illecitamente assente e punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

La stessa disposizione si applica al militare, che, essendo regolarmente assente dal corpo o dalla nave, non li raggiunge, senza legittimo motivo, nei cinque giorni successivi a quello prescrittigli.

Art. 155.

Nei casi preveduti nell'articolo precedente, se l'assenza dal corpo o dalla nave abbia la durata di dieci giorni, il militare è considerato disertore ed è punito con la detenzione militare da sei mesi a tre anni.

Se il fatto sia commesso da un ufficiale, alla pena suddetta è aggiunta la rimozione.

Art. 156.

Quando alcuno dei fatti preveduti nell'art. 154 sia commesso in tempo di mobilitazione resa nota con pubblico manifesto, o in tempo di guerra, il termine di assenza ivi indicato è di un giorno, e la pena è la detenzione militare da tre a sette anni.

Se il fatto sia commesso da ufficiale, alla suddetta pena è aggiunta la destituzione.

Art. 157.

Quando il colpevole, per sottrarsi alle ricerche della giustizia, abbia oltrepassato i confini dello Stato, ovvero, quando commette il delitto, si trovi all'estero per ragione di servizio, soggiace all'aumento da un sesto ad un terzo della pena rispettivamente stabilita negli articoli precedenti.

Art. 158.

Quando tre o più militari, previo concerto, commettano il delitto preveduto nell'articolo 155, soggiacciono all'aumento da un terzo alla metà della pena rispettivamente stabilita negli articoli contenuti in questo capo.

Se vi siano promotori o capi, la pena per essi è, in tempo di pace, aumentata della metà, e, in tempo di guerra, è della morte con degradazione.

Art. 159.

Il militare, imbarcato sopra una nave dello Stato o appartenente al suo equipaggio, che arbitrariamente si trova assente al momento della partenza della nave, è considerato disertore ed è punito con la detenzione militare da sei mesi a tre anni.

Se la nave sia all'estero, la detenzione è aumentata da un sesto ad un terzo.

Art. 160.

Il militare, che prende servizio sopra una nave estera o in un'armata estera, o che, senza autorizzazione o motivo legittimo, prende imbarco sopra una nave estera, è punito con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai tre anni.

Art. 161.

In tempo di pace, va esente da pena il militare che, nel termine stabilito per incorrere nella diserzione, si costituisca ad un'autorità qualunque per restituirsì al corpo e lo raggiunga nel modo e nel tempo che da detta autorità gli siano prescritti; ferme le pene per le circostanze che siano concorse nel fatto, quando per se stesse costituiscano un delitto.

Ove la presentazione suindicata si verifichi nei quindici giorni in tempo di pace o nei cinque giorni in tempo di guerra, la pena stabilita per il delitto è diminuita da un terzo alla metà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi preveduti nell'articolo 153, e quella della prima parte di esso non si applica nei casi preveduti negli articoli 159 e 160.

Art. 162.

Quando il militare commetta il delitto preveduto nell'articolo 154, asportando danaro di

cui, in ragione della sua qualità o di speciali funzioni, era responsabile verso lo Stato, il corpo o il suo superiore, o dopo averlo consumato, la pena è, per il solo fatto della diserzione, della reclusione da due a dieci anni.

Ove nel delitto concorra una o più delle circostanze aggravanti prevedute negli articoli contenuti in questo capo, la pena è della reclusione da cinque a venti anni.

Se il danno sia lieve, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

CAPO V.

Della mancanza alla chiamata.

Art. 163.

Nel caso di mobilitazione, resa nota con pubblico manifesto, o in tempo di guerra, il militare che, senza legittimo motivo, non si presenta alle armi nel giorno successivo a quello prefisso, è punito con la detenzione militare da due a sette anni.

Se il colpevole sia ufficiale, alla detenzione è aggiunta la destituzione.

Quando il colpevole sia un militare di truppa, se si presenti o sia arrestato durante la guerra, il ministro competente può, con generale provvedimento, ordinare che il procedimento rimanga sospeso, per essere ripreso dopo che la mobilitazione o la guerra sia cessata.

Art. 164.

Il militare, chiamato per compiere la ferma in via normale, che senza legittimo motivo, non si presenta alle armi negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la detenzione militare da quattro a dieci mesi.

Art. 165.

Il militare, chiamato per solo scopo d'istruzione o rassegne, o per altra eventualità d'indole generale, che, senza legittimo motivo, non si presenta alle armi negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la detenzione militare sino ad otto mesi.

Se il colpevole sia ufficiale in congedo appartenente ad una classe di leva tuttora obbligata al servizio militare, alla pena restrittiva è aggiunta la rimozione.

Art. 166.

Quando il colpevole, per sottrarsi al servizio, abbia oltrepassato i confini dello Stato, o trovandosi all'estero continui a rimanervi, la pena stabilita per il reato è aumentata da un sesto ad un terzo.

Art. 167.

Quando il colpevole, nei quindici giorni successivi a quello in cui avrebbe dovuto presentarsi alle armi in tempo di pace, ovvero nei cinque giorni nel caso di mobilitazione o in tempo di guerra, si costituisca ad un'autorità qualunque per raggiungere il corpo e lo raggiunga nel modo e nel tempo che da detta autorità gli siano prescritti, la pena stabilita per il delitto è diminuita da un terzo alla metà.

CAPO VI.

Della mutilazione.

Art. 168.

Il militare che, a fine di rendersi inabile a proseguire nel servizio militare, si mutila ovvero si procura infermità o imperfezioni, è punito:

1° con la detenzione militare da sei mesi ad un anno, se rimanga tuttavia abile al servizio;

2° con la detenzione militare da uno a tre anni, se rimanga inabile al servizio speciale del corpo o dell'arma cui appartiene;

3° con la reclusione da quattro a sette anni, se rimanga inabile a qualunque servizio militare.

In tempo di guerra, le pene anzidette sono aumentate dalla metà ai due terzi.

CAPO VII.

*Della alienazione
e del deterioramento di effetti militari.*

Art. 169.

Il militare, non avente il grado di ufficiale, che distrae distrugge o disperde gli oggetti del proprio vestiario od equipaggio militare, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

Se il valore degli oggetti non sia maggiore di lire dieci e il colpevole non sia stato altra volta condannato per il delitto di alienazione, egli va esente da pena; salva l'applicazione di punizioni disciplinari.

Art. 170.

Il militare, non avente il grado di ufficiale, che distrae, distrugge, disperde, guasta o in qualsiasi modo deteriora le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni da guerra o gli effetti di bardatura a lui affidati, è punito con la detenzione militare sino a due anni.

La detenzione può estendersi sino a tre anni, se il fatto sia commesso sopra il cavallo a lui destinato, ancorchè di sua proprietà.

TITOLO III.

Dei delitti contro la disciplina militare.

CAPO I.

Della disobbedienza, rivolta e ammutinamento.

Art. 171.

Il militare che rifiuta di obbedire all'ordine di un superiore, o che all'intimazione ricevuta non obbedisce, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

Se il fatto sia commesso in servizio, ovvero in presenza di militari riuniti per servizio o a bordo, la detenzione è da sei mesi a due anni.

Se il fatto sia commesso in occasione di pericolo, ovvero in tempo di guerra, la detenzione è da due a dieci anni.

Art. 172.

Il militare che, in presenza del nemico o in circostanze nelle quali possa venire compromessa la sicurezza del corpo o della nave, rifiuta di obbedire o, ricevutane l'intimazione, non obbedisce all'ordine di combattere o di fare un servizio od altra operazione di guerra, è punito con la morte.

Salva l'applicazione del primo capoverso dell'articolo 51 al militare investito del comando, se il fatto sia commesso da più militari insieme riuniti, sono puniti soltanto quelli fra essi che vi hanno dato causa.

Gli ufficiali presenti al fatto, che non hanno usato tutti i mezzi di cui possono disporre per impedirlo, sono puniti colla detenzione militare non inferiore a cinque anni e con la destituzione: in ogni caso essi soggiacciono alla destituzione e gli altri graduati alla rimozione.

Art. 173.

La pena della detenzione militare è:

1° da uno a cinque anni, quando quattro o più militari, previo concerto, abbandonandosi ad eccessi o violenze, non obbediscano alla prima intimazione di un superiore di dispendersi o di rientrare nell'ordine;

2° da tre a dieci anni, quando quattro o più militari, previo concerto, prendano arbitrariamente le armi o agiscano contro gli ordini dei loro capi, o, essendo sotto le armi, non obbediscano alla prima intimazione di un superiore.

Se vi siano promotori o capi, la pena per essi è della detenzione militare da dieci a venti anni, nel caso indicato nel numero 1°, e della morte, nel caso indicato nel numero 2°.

Art. 174.

Fuori dei casi preveduti nel precedente articolo, quando quattro o più militari rifiutino di eseguire un ordine, o non obbediscano alla prima intimazione di eseguirlo, ovvero persistano nel fare una domanda o porgere una rapresentanza o reclamo, ciascuno di essi è punito con la detenzione militare da sei mesi a due anni.

Se vi siano promotori o capi, la pena per essi è della detenzione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto sia commesso a bordo di una nave, le pene suindicate sono rispettivamente aumentate da un sesto alla metà.

Va esente da pena il colpevole che obbedisca alla prima intimazione; ma, se egli sia uno dei promotori o capi, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

Art. 175.

Nei casi preveduti nei due precedenti articoli, soggiacciono alle pene stabilite per i promotori o capi, i colpevoli ai quali sia stato

nominativamente e particolarmente intimato di obbedire, se non abbiano tosto ceduto a tale intimazione.

Art. 176.

Se alcuno dei delitti preveduti negli articoli 173 e 174 sia commesso nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione del superiore mediante violenza verso i suoi inferiori alla pena di morte è sostituita la detenzione militare per un tempo non inferiore ai dieci anni, e le altre pene sono dimiuite da un sesto alla metà.

Art. 177.

Il militare che, essendo presente ad alcuno dei fatti preveduti negli articoli 173 e 174, non usa tutti i mezzi di cui può disporre per irape-dirli, è punito con la detenzione militare sino ad un anno.

Se il colpevole sia ufficiale, la detenzione è da uno o tre anni.

Alle stesse pene, rispettivamente stabilite nel presente articolo, soggiace il militare che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti stessi, non ne faccia rapporto al superiore appena ne abbia avuto notizia.

Art. 178.

Quando più militari concertano e stabiliscono di agire con determinati mezzi contro l'autorità del comandante o contro la sicurezza del forte, del posto o della nave, ciascuno di essi è punito con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai cinque anni.

Art. 179.

Quando dieci o più militari collettivamente, o separatamente, ma previo concerto, presentano una stessa rappresentanza o reclamo, ciascuno di essi è punito con la detenzione militare fino a sei mesi.

Art. 180.

Il militare che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta per cose di servizio militare, o che, per occuparsi delle cose stesse, promuove arbitrariamente un'adunanza di militari, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

Art. 181.

Quando due o più militari arbitrariamente rilasciano attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno di essi è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

CAPO II.

Dei delitti contro sentinella o vedetta e della resistenza alla forza armata.

Art. 182.

Il militare, che usa minaccia o commette ingiuria o resistenza ad una sentinella o vedetta, è punito con la detenzione militare da sei mesi a tre anni.

Art. 183.

Il militare, che usa violenza ad una sentinella o vedetta, è punito con la detenzione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto sia commesso in riunione di due o più militari, la detenzione è da cinque a dieci anni.

Art. 184.

Quando la violenza preveduta nell'articolo precedente sia commessa a mano armata, ovvero in riunione di tre o più militari ancorchè non a mano armata, la pena è:

1° in tempo di pace, della detenzione militare per un tempo non inferiore ai dieci anni;

2° in tempo di guerra, della detenzione militare per un tempo non inferiore ai quindici anni; ma, ove il fatto abbia compromesso la sicurezza del posto, la pena è della morte.

Art. 185.

Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare mentre adempie i suoi doveri, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

La detenzione è:

1° da uno a tre anni, se il fatto sia commesso a mano armata, ovvero in riunione di tre o più militari;

2° da tre a dieci anni, se il fatto sia commesso in riunione di tre o più militari a mano armata.

Art. 186.

Alle stesse pene stabilite nell'articolo precedente soggiace il militare che commette il fatto, ivi preveduto, contro la forza armata composta di agenti di pubblica sicurezza.

Art. 187.

I capi o promotori dei fatti preveduti negli articoli precedenti, sono puniti con le pene ivi stabilite, aumentata la detenzione da un sesto ad un terzo.

CAPO III.

Della insubordinazione.

Art. 188.

Il militare che usa violenza ad un superiore è punito:

1° con la detenzione militare da tre a quindici anni, se il superiore sia caporale o sottufficiale;

2° con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai dodici anni, se il superiore sia ufficiale.

Se la violenza sia usata ad un comandante o capo di posto, le pene suindicate sono aumentate di un terzo, e, quando il comandante o capo di posto sia ufficiale, la pena è del massimo della detenzione militare.

Art. 189.

Il militare che a fine di uccidere cagiona la morte del suo superiore, soggiace alla pena di morte con degradazione.

Se la violenza, non commessa a fine di uccidere produca una lesione personale, da cui derivi la morte ovvero una delle lesioni personali indicate nel Codice penale comune, si applicano le pene rispettivamente stabilite nel Codice stesso dagli articoli 368, 372, 373 e 374 aumentate da un terzo alla metà.

Art. 190.

Quando la violenza preveduta nei due articoli precedenti sia usata per cause estranee alla milizia, fuori di servizio e della presenza di militari riuniti per servizio, alla pena di morte con

degradazione è sostituita la reclusione non inferiore ai ventidue anni; alla pena di morte senza degradazione è sostituita la detenzione militare non inferiore ai ventidue anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Se la violenza, usata nelle circostanze indicate nel presente articolo, costituisca il delitto preveduto nell'articolo 366 del Codice penale comune, si applica la pena ivi stabilita; salva la diminuzione di pena di cui nell'articolo 367 dello stesso Codice, ove si verifichi la circostanza ivi preveduta.

Art. 191.

Il militare che usa minaccia o commette ingiuria ad un superiore, sia che questi appartenga all'esercito o alla marina, è punito:

1° con la detenzione militare da uno a cinque anni, se il superiore sia caporale o sottufficiale;

2° con la detenzione militare da tre a sette anni, se il superiore sia ufficiale.

Se la minaccia o l'ingiuria sia usata o commessa ad un comandante o capo di posto, le pene suindicate sono aumentate di un terzo.

Art. 192.

Le pene stabilite nel precedente articolo sono aumentate di un sesto, se la minaccia o l'ingiuria sia usata o commessa con scritti o disegni inviati al superiore o comunque divulgati.

Ove la minaccia sia accompagnata da intimidazione o condizione, ovvero sia usata per costringere il superiore a fare o ad omettere un atto del suo ufficio, l'aumento è da un sesto ad un terzo.

Art. 193.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, quando la minaccia o l'ingiuria sia usata o commessa in assenza del superiore, ma presenti più persone, siano queste militari o estranee alla milizia, la pena stabilita nell'articolo 191 è diminuita di un terzo se il superiore offeso sia ufficiale; e, ove l'offeso sia caporale o sottufficiale, se il fatto non costituisca il delitto preveduto nell'articolo 256, si applicano punizioni disciplinari.

Art. 194.

Quando la minaccia o l'ingiuria preveduta negli articoli precedenti sia usata o commessa per cause estranee alla milizia, fuori di servizio e della presenza di militari riuniti per servizio, le pene in detti articoli stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 195.

Se alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti sia commesso nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione del superiore mediante violenza, calunnia, diffamazione o ingiuria grave, pubblica o privata, al suo inferiore; alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore ai dodici anni; alla morte senza degradazione la detenzione militare non inferiore ai dodici anni; all'ergastolo la reclusione non inferiore ai dieci anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 196.

Non è punibile il militare che, nei casi preveduti nella prima parte dell'articolo 376 del Codice penale comune, ha usato violenza verso un superiore.

Quando la violenza sia usata in alcuno dei casi preveduti negli articoli 376 capoverso e 377 dello stesso Codice, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite; sostituita alla pena di morte, stabilita dal presente Codice, la detenzione militare per un tempo non inferiore ai sei anni.

CAPO IV.

Del duello.

Art. 197.

Il militare che, in servizio o a causa di esso, sfida a duello un superiore, ancorchè la sfida non sia accettata, è punito con la detenzione militare da uno a tre anni.

Il superiore che accetta la sfida soggiace alla detenzione militare da sei mesi a due anni.

Se il duello avvenga, la pena è della detenzione militare da due a quindici anni per l'inferiore, e da uno a cinque anni per il superiore.

Art. 198.

Il militare che, in servizio o a causa di esso, sfida a duello un inferiore, ancorchè la sfida non sia accettata, è punito con la rimozione.

L'inferiore che accetta la sfida soggiace alla detenzione militare estensibile a tre mesi.

Se il duello avvenga, la pena è della detenzione militare da quattro mesi a tre anni e della rimozione per il superiore, e della detenzione militare da tre mesi ad un anno per l'inferiore.

Art. 199.

Nei casi preveduti negli articoli precedenti, i militari portatori della sfida, padrini o secondi, sono puniti con la detenzione militare sino a cinque anni.

Art. 200.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui la sfida o il duello avvenga dopo che l'inferiore sia promosso a grado uguale a quello del superiore, ma per cause di servizio anteriori alla promozione.

Art. 201.

Quando la sfida o il duello sia commesso fuori del servizio e per cause estranee al servizio, le pene stabilite negli articoli precedenti, per i militari sfidanti o duellanti, e per i militari portatori della sfida, padrini o secondi, sono rispettivamente diminuite da un terzo alla metà, e alla rimozione è sostituita la detenzione militare sino ad un anno.

Art. 202.

I militari di grado eguale sfidanti o duellanti per causa di servizio, ed i militari portatori della sfida, padrini o secondi, soggiacciono a punizioni disciplinari.

Nondimeno il duellante, che cagioni all'avversario una lesione personale che produca alcuno degli effetti preveduti nel primo capoverso dell'articolo 372 del Codice penale comune, è punito con la detenzione militare sino a due anni; e la detenzione è da quattro mesi a cinque anni se il duellante uccida l'avversario o gli cagioni una lesione personale da cui derivi la morte.

Art. 203.

Le pene stabilite negli articoli contenuti in questo capo sono rispettivamente diminuite da un terzo ai due terzi, e alla rimozione è sostituita la detenzione militare sino ad un anno, se il colpevole sia stato indotto alla sfida o al duello da grave insulto o da grave onta.

Art. 204.

Nei casi preveduti negli articoli 201 e 202, i militari portatori della sfida vanno esenti da pena se impediscano il combattimento; e i padrini o secondi vanno esenti da pena se, prima del duello, abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se, per opera di essi, il combattimento abbia un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali per i militari in congedo.

Art. 205.

Il militare in congedo che, mentre veste la propria divisa, commette verso un militare in servizio effettivo alcuno dei delitti preveduti negli articoli 109, 110, dal 182 al 191 e dal 193 al 196, ovvero commette il delitto preveduto nel n. 2° dell'articolo 112, soggiace alle pene ivi rispettivamente indicate; sostituita alla morte con degradazione la reclusione non inferiore ai ventidue anni; alla morte senza degradazione la detenzione militare non inferiore ai ventidue anni; all'ergastolo la reclusione non inferiore ai dieci anni; e le altre pene diminuite da un terzo alla metà.

Alle stesse pene soggiace il militare in servizio effettivo, che commetta alcuno dei delitti preveduti negli articoli 109, 110, dal 182 al 191 e dal 193 al 196 verso un militare in congedo, mentre questi veste la propria divisa.

Le pene stabilite nella prima parte del presente articolo si applicano anche al militare in congedo, che, mentre veste la propria divisa, commetta alcuno dei delitti preveduti negli articoli 109, 110, dal 182 al 191 e dal 193 al 196 verso altro militare in congedo, mentre veste la propria divisa.

Art. 206.

Il militare in congedo, o colui che, essendo stato militare, abbia cessato di appartenere alla milizia, che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio effettivo alcuno dei delitti preveduti negli articoli 188, 189, 191, 192, 193, 195 e 196, soggiace alle pene ivi stabilite con le diminuzioni indicate nell'articolo precedente. Ove egli commetta alcuno dei delitti preveduti negli articoli 197, 198, 199, 200 e 203 soggiace alle stesse pene in questi articoli stabilite.

Le disposizioni medesime si applicano al militare in servizio effettivo che commetta alcuno dei delitti preveduti nella prima parte del presente articolo verso un militare in congedo, o verso un militare che abbia cessato di appartenere alla milizia, a causa del servizio da essi prestato.

Le disposizioni della prima parte del presente articolo si applicano anche al militare in congedo che, a causa del servizio prestato, commetta alcuno dei delitti ivi indicati verso altro militare in congedo.

Art. 207.

Nei casi preveduti nei due precedenti articoli, quando il fatto costituisca il delitto preveduto nell'articolo 366 del Codice penale comune, si applica la pena ivi stabilita; salvo la diminuzione di pena di cui nell'articolo 367 dello stesso Codice, ove si verifichi la circostanza ivi preveduta.

TITOLO V.

Dei delitti contro l'amministrazione militare.

CAPO I.

Della falsità in atti.

Art. 208.

Il militare che forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, dell'amministrazione militare, o che avendo formato un atto falso o alterato un atto vero lo abbia ad essa prodotto, ove ne possa derivare nocumento al servizio militare, all'amministrazione militare o a militari per cose concernenti tale loro

qualità, è punito con la reclusione da uno a dodici anni.

Se la falsità sia commessa da militare incaricato a norma delle leggi o dei regolamenti di funzioni amministrative o contabili, e nello esercizio delle sue funzioni, la pena suindicata è aumentata di un terzo.

Art. 209.

Il militare che fa uso o in qualsiasi modo profitta di un atto falsificato dell'amministrazione militare o ad essa prodotto, e da cui possa derivare il nocumento indicato nell'articolo precedente, è punito, ancorchè non sia concorso nella falsità, con le pene nell'articolo medesimo stabilite.

Art. 210.

Quando il colpevole commetta alcuno dei delitti indicati negli articoli precedenti per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, soggiace alle pene stabilite per il delitto, diminuite da un terzo ai due terzi.

Art. 211.

Il militare che sopprime o distrugge, in tutto o in parte, un atto originale o una copia di esso, che, secondo la legge, tenga luogo dell'originale mancante, ove trattisi di alcuni degli atti indicati nell'articolo 208 e ne possa derivare il nocumento ivi preveduto, soggiace alle pene ivi rispettivamente stabilite.

CAPO II.

Della falsità in sigilli e bolli.

Art. 212.

Il militare che contraffà i sigilli, bolli, punzoni, marchi, o altri strumenti destinati ad una certificazione su documenti, animali od oggetti concernenti il servizio o l'amministrazione militare, ove ne possa derivare il nocumento indicato nell'articolo 208, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Alle stesse pene soggiace il militare che fa uso di tali strumenti contraffatti, ancorchè da altri.

Art. 213.

Il militare che, essendosi procurato i veri sigilli, bolli, punzoni o marchi indicati nell'articolo precedente, ne fa uso a danno del servizio militare, dell'amministrazione militare o di militari per cose concernenti tale loro qualità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo stesso, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 214.

Il militare che cancella o fa in qualsiasi modo scomparire i sigilli, bolli o marchi apposti sugli oggetti del materiale militare a fine di lucro o di documento all'amministrazione militare, è punito con la reclusione sino a due anni.

Se il colpevole aveva, per ragione d'ufficio, l'amministrazione o la custodia degli oggetti suindicati, la reclusione è da due a cinque anni.

CAPO III.

Della falsità in certificati, dichiarazioni, attestati, licenze, pesi e misure.

Art. 215.

Il militare che, per cose dipendenti dal proprio ufficio o per le quali abbia un incarico speciale qualsiasi, rilascia certificati, dichiarazioni o documenti che attestino cose false, ove ne possa derivare il documento indicato nell'articolo 208, è punito con la reclusione da uno a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace il militare che fa uso del falso certificato, dichiarazione o attestato.

Art. 216.

Il militare del corpo sanitario che per solo favore rilascia un falso attestato, concernente un militare e destinato a far fede presso l'autorità militare, è punito con la rimozione; alla quale può essere aggiunta la detenzione militare sino ad un anno.

Alla stessa pena soggiace il militare che fa uso del falso attestato; applicata, quando non sia un graduato, la detenzione.

Se il fatto sia commesso per danaro o altra utilità, data o promessa, per sè o per altri, la pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena indicata nel precedente capoverso soggiace il militare che dà o promette il danaro o altra utilità.

Tutto ciò che siasi dato si confisca.

Art. 217.

È punito con la reclusione sino a due anni il militare:

1° che contraffà congedi temporanei, fogli di licenza o di via, o dichiarazioni ferroviarie rilasciate dall'autorità militare a favore di militari o loro famiglie;

2° che altera in qualsiasi modo documenti veri della specie indicata nel numero precedente, a fine di attribuirli a persone militari o di riferirli a luoghi o tempi diversi da quelli per i quali furono rilasciati, ovvero falsamente ne fa apparire eseguite le certificazioni o adempite le condizioni richieste per la loro validità ed efficacia;

3° che fa uso dei congedi temporanei, fogli di licenza o di via, o delle dichiarazioni ferroviarie, contraffatti o alterati, indicati nel numero 1°, o li rimette ad altro militare affinché ne faccia uso.

Art. 218.

Il militare che, per indurre in errore l'autorità militare intorno ad un atto o fatto concernente il servizio militare o l'amministrazione militare, presenta ad essa un atto, attestato o certificato falso, ovvero un atto, attestato o certificato vero, attribuendolo falsamente a sè o ad altro militare, dal quale possa derivare documento al servizio militare, all'amministrazione militare o a militari per cose concernenti tale loro qualità, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Art. 219.

Il militare, che, nell'esercizio delle funzioni delle quali è investito o di un incarico che gli è stato affidato, fa uso di misure o di pesi con impronta legale contraffatta o alterata, ove ne possa derivare documento al servizio militare, alla amministrazione militare o a militari per cose concernenti tale loro qualità, è punito con la reclusione sino a sei mesi.

CAPO IV.

Del peculato.

Art. 220.

Il militare, incaricato a norma delle leggi o dei regolamenti di funzioni amministrative o contabili, che sottrae o distrae a danno dell'amministrazione militare, del corpo o dei militari che lo compongono, danaro o altra cosa mobile di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione, l'esazione o la custodia, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la degradazione.

Se il danno sia lieve, o sia interamente risarcito prima dell'invio al giudizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 221.

Alle stesse pene stabilite nell'articolo precedente soggiace il militare, incaricato a norma dei regolamenti delle funzioni di portalettere, che sottrae danaro contenuto in lettere o pieghi chiusi, ovvero si appropria pacchi postali o l'importo di vaglia, a lui affidati per ragioni delle sue funzioni.

CAPO V.

Della corruzione.

Art. 222.

Il militare che, per un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per altri, in danaro o in altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione sino a due anni.

Art. 223.

Il militare che, per ritardare od omettere un atto del suo ufficio, o per fare un atto contro i doveri dell'ufficio medesimo, riceve o si fa promettere danaro o altra utilità, per sè o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni.

La reclusione è da tre a dodici anni, se il fatto abbia per effetto:

1° la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione militare;

2° il favore o il danno di un imputato in causa penale militare.

Nel caso preveduto al n. 2° del presente articolo, se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna a pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore ad un anno, la pena è della reclusione da cinque a venti anni; non è inferiore ai quindici anni se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo; e non è inferiore ai venti anni se trattasi di condanna alla pena di morte. Ove questa sia stata eseguita, la pena è della reclusione per trent'anni.

Art. 224.

Il militare che induce un militare a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli, è punito con le pene ivi stabilite.

Se il militare non abbia commesso il delitto, il militare che ha tentato d'indurvelo soggiace alle pene suddette, ridotte della metà.

Art. 225.

Nei casi preveduti negli articoli precedenti, ciò che siasi dato si confisca.

CAPO VI.

Dell'abuso e delle frodi nelle somministrazioni militari.

Art. 226.

Il militare addetto con un ufficio od incarico all'amministrazione militare che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto dell'amministrazione militare, è punito con la reclusione da sei mesi a dieci anni.

Art. 227.

Il militare, che, prevalendosi di tale sua qualità, commette frode nella specie, qualità o quantità di armi, munizioni, viveri, destinati al servizio militare, all'amministrazione militare o a militari in tale loro qualità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Qualora si tratti di frodi in altri oggetti destinati al servizio militare, all'amministrazione militare o a militari in tale loro qualità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 228.

Il militare che, prevalendosi di tale sua qualità, allo scopo di procurarsi un indebito lucro, mescola o sostituisce viveri o altri oggetti a quelli di cui abbia la custodia o la vigilanza; ovvero ne altera la specie, qualità o quantità, o, conoscendone la sostituzione o l'alterazione, li distribuisce, è punito con la reclusione da sei mesi a sette anni.

Alle stesse pene soggiace il militare che, chiamato a dare, per ragione delle sue funzioni o per incarico speciale, un giudizio sulle derrate, generi o animali destinati al mantenimento dei militari, dichiarati contro verità che siano di buona qualità.

Art. 229.

Quando dalle frodi prevedute nell'articolo precedente possa derivare nocumento alla salute dei militari, la pena è della reclusione da tre a quindici anni.

La stessa pena si applica al militare che, prevalendosi di tale sua qualità, compra o distribuisce carni di animali infetti da malattia contagiosa, ovvero carni, commestibili o bevande che possono recare nocumento alla salute dei militari.

Art. 230.

Quando da alcuno dei fatti preveduti nell'articolo precedente derivi la morte o una lesione personale di qualche militare, la pena ivi stabilita è raddoppiata se derivi la morte, ed è aumentata da un terzo alla metà se derivi lesione personale.

Se dal fatto derivi la morte di più militari, o anche la morte di un solo militare o la lesione di uno o più militari, la reclusione non può essere inferiore ai dieci anni.

Art. 231.

Il militare che, prevalendosi di tale sua qualità, allo scopo di procurarsi un indebito lucro, somministra foraggi o altri generi per il mantenimento dei cavalli addetti al servizio militare, corrotti o alterati, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena da sei mesi a cinque anni

soggiace il militare che, nell'esercizio del proprio ufficio o di un incarico affidatogli, dichiarati contro verità di buona qualità foraggi o altri generi per il mantenimento dei cavalli destinati al servizio militare.

CAPO VII.

Dell'incendio e del deterioramento di edifizii, opere e cose militari.

Art. 232.

Il militare che, prevalendosi di tale sua qualità, appicca il fuoco ad edifizii, opere, depositi, opificii, cantieri militari, arsenali, navi o imbarcazioni dello Stato, è punito con la reclusione da sette a venti anni.

Art. 233.

Il militare che, prevalendosi di tale sua qualità, a fine di distruggere in tutto o in parte gli edifizii o le cose indicate nell'articolo precedente, colloca o fa esplodere mine, torpedini o altre opere o macchine esplodenti, ovvero colloca o accende materie infiammabili atte a produrre tale effetto, soggiace alla pena ivi stabilita, non inferiore ai dieci anni.

Art. 234.

Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare che, prevalendosi della sua qualità, con qualsiasi altro mezzo, distrugge, guasta o deteriora gli edifizii o le cose ivi enunciate, è punito con la reclusione da tre a quindici anni.

Art. 235.

Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso in edifizii abitati o destinati all'abitazione, la pena in essi stabilita è aumentata della metà.

Se da taluno dei fatti medesimi sia derivata la morte o una lesione personale di alcuno, le pene ivi stabilite sono raddoppiate se derivi la morte, e sono aumentate di un terzo se derivi una lesione personale; ma la reclusione non può essere inferiore, nel primo caso, ai quindici anni, e nel secondo ai dieci anni.

Art. 236.

Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti e negli articoli 169 e 170, il militare che, prevalendosi di tale sua qualità, distrugge, disperde, guasta o in qualsiasi modo deteriora cose mobili o immobili, atti o documenti dell'amministrazione militare o destinati al servizio militare, è punito con la detenzione militare da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace il militare che ferisce o danneggia un cavallo addetto al servizio militare.

Se gli oggetti o il cavallo non appartengono all'amministrazione militare, la pena è ridotta della metà.

Art. 237.

Quando il fatto preveduto nell'articolo precedente avvenga a bordo di una nave dello Stato, la pena è della detenzione militare da due a sette anni; e può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto derivi la perdita della nave o questa rimanga inetta al servizio cui era destinata.

Art. 238.

Nei casi preveduti negli articoli precedenti, se la cosa sia di lieve entità e non sia stata esposta a danno alcun'altra cosa o a pericolo alcuna persona, si applica la pena della detenzione militare sino a tre anni.

Art. 239.

Il militare che, per imprudenza o negligenza, o per imperizia nell'adempimento dell'ufficio o dell'incarico affidatogli, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline militari, cagiona alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la detenzione militare sino a tre anni.

Se dal fatto derivi pericolo per la vita delle persone, la detenzione è da uno a sette anni; e se derivi la morte di alcuno, è da due a dodici anni.

TITOLO VI.

Dei delitti contro l'amministrazione
della giustizia militare.

CAPO I.

Del rifiuto di uffici legalmente dovuti.

Art. 240.

Il militare, designato a far parte di un tribunale militare, che ottiene l'esenzione allegando un falso pretesto, o rifiuta di assumere l'incarico, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

Art. 241.

Il militare, chiamato dall'autorità giudiziaria militare quale testimone, perito o interprete, che ottiene, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuta di fare la testimonianza o di prestare l'ufficio di perito o d'interprete, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

Art. 242.

L'ufficiale del corpo sanitario militare che, avendo prestato a militari l'assistenza della propria professione in casi che possano presentare i caratteri di delitto di omicidio o lesione personale, omette o ritarda a riferirne all'autorità militare da cui dipende, è punito con la detenzione militare sino a sei anni.

CAPO II.

Della calunnia.

Art. 243.

Il militare che, con denuncia o querela all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, o ad un pubblico ufficiale il quale abbia obbligo di riferirne all'autorità stessa, o ad un superiore, incolpa un militare, che egli sa essere innocente, di un delitto preveduto nella legge penale militare, ovvero se simula a carico di esso le tracce o gli indizi materiali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 244.

Il colpevole del delitto preveduto nell'articolo precedente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la degradazione:

1° se il delitto attribuito importi una pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni;

2° se in conseguenza della falsa incolpazione sia pronunciata condanna a una pena restrittiva della libertà personale.

La reclusione non è inferiore ai quindici anni se sia pronunciata condanna alla pena dell'ergastolo; e non è inferiore ai venti anni, se sia pronunciata condanna alla pena di morte. Ove questa sia stata eseguita, il colpevole soggiace alla pena dell'ergastolo.

Art. 245.

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite di due terzi, se il colpevole del delitto ivi preveduto ritratti l'incolpazione o riveli la simulazione prima di qualsiasi atto di procedimento contro il militare calunniato; e sono diminuite soltanto da un terzo alla metà, se la ritrattazione o la rivelazione avvenga in un tempo successivo, ma prima che sia pronunciata la sentenza sul fatto falsamente attribuito.

Se per effetto della falsa incolpazione sia pronunciata condanna alla pena di morte e la ritrattazione o la rivelazione avvenga prima che la sentenza sia eseguita o la pena di morte commutata, la pena stabilita nell'articolo precedente è diminuita di un terzo.

Art. 246.

Per il delitto preveduto nell'articolo 243, quando il fatto attribuito, per disposizione del presente Codice, può importare l'applicazione di pene disciplinari, la pena è della reclusione sino a due anni.

Se il colpevole ritratti l'incolpazione o riveli la simulazione prima che le punizioni anzidette siano applicate al militare calunniato, la reclusione è diminuita da un terzo alla metà.

CAPO III.

Della istigazione a delinquere.

Art. 247.

Il militare che istiga un militare a commettere un delitto preveduto nei titoli I e II e nei capi I, II e III del titolo III, è punito per il solo fatto della istigazione:

1° con la reclusione da tre a cinque anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita una pena superiore alla reclusione;

2° con la reclusione o con la detenzione militare sino a due anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita l'una o l'altra di queste pene per qualsiasi durata;

3° con la detenzione militare sino ad un anno, negli altri casi.

Se la istigazione sia commessa pubblicamente, le pene suindicate sono rispettivamente aumentate da un sesto ad un terzo; e ove trattisi di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 85 e 88, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

In ogni caso, non si può mai superare il terzo del massimo della pena stabilita per il delitto cui si riferisce la istigazione.

Art. 248.

Il militare che pubblicamente istiga un militare a commettere qualsiasi altro delitto preveduto nella legge penale militare e non indicato nell'articolo precedente, è punito per il solo fatto della istigazione:

1° con la reclusione da tre a cinque anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita una pena superiore alla reclusione;

2° con la reclusione o con la detenzione militare sino a due anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita l'una o l'altra di queste pene per qualsiasi durata;

3° con la detenzione militare sino ad un anno, negli altri casi.

In ogni caso, non si può mai superare il terzo del massimo della pena stabilita per il delitto cui si riferisce la istigazione.

Art. 249.

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono rispettivamente aumentate da un sesto ad un terzo, se il colpevole sia un superiore.

CAPO IV.

Del favoreggiamento.

Art. 250.

Il militare che, dopo che fu commesso un delitto preveduto nella legge penale militare, senza concerto anteriore al delitto stesso, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno, soggetto alla giurisdizione militare ad eludere le investigazioni dell' autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o alla esecuzione della condanna, e il militare che sopprime o in qualsiasi modo disperde o altera le tracce o gli indizi di un delitto preveduto nel presente Codice, è punito con la reclusione o con la detenzione militare fino a sette anni, ma non superiore in durata alla metà della pena stabilita per il delitto medesimo.

Le stesse disposizioni si applicano al militare che nelle condizioni suindicate aiuta taluno, soggetto alla giurisdizione militare, ad assicurare il profitto di un delitto preveduto nella legge penale militare.

Va esente da pena il militare che commetta il fatto preveduto nella prima parte del presente articolo in favore di un prossimo congiunto.

CAPO V.

Della evasione procurata.

Art. 251.

Il militare incaricato della custodia o del trasporto di un arrestato o condannato, soggetto alla giurisdizione militare, che in qualsiasi modo ne procura o facilita l' evasione, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Se l' evasione avvenga per negligenza o imprudenza, la pena è della detenzione militare sino a due anni.

Nell' applicare la pena si tiene conto della gravità del delitto imputato o della specie e durata della pena che rimane da scontare.

Art. 252.

Il militare incaricato della custodia o del trasporto di un arrestato o condannato, soggetto alla giurisdizione militare, che senza autorizzazione, gli permette di allontanarsi, anche

temporaneamente, dal luogo in cui deve rimanere in arresto o scontare la pena, è punito con la detenzione militare da sei mesi a due anni.

Nel caso che, a cagione di tale permesso, avvenga l' evasione dell' arrestato o condannato la detenzione è da uno a cinque anni.

TITOLO VII.

Dei delitti contro la persona dei militari.

CAPO I.

Della lesione personale.

Art. 253.

Il militare che, in rissa, cagiona ad un militare di grado eguale un danno nel corpo o nella salute, che non produca una malattia od incapacità di servizio per il tempo di venti o più giorni, è punito con la reclusione militare sino a tre anni.

Se la malattia o la incapacità di servizio non sia maggiore di cinque giorni, si applicano punitzioni disciplinari.

CAPO II.

Della diffamazione e della ingiuria.

Art. 254.

Il militare che, comunicando con più persone militari riunite o anche separate, attribuisce ad un militare un fatto determinato e tale da esporlo al disprezzo e all' odio pubblico, o da offenderne l' onore o la riputazione, è punito con la reclusione da quattro mesi a tre anni.

Se il delitto sia commesso con scritti o disegni divulgati o resi pubblici in luoghi militari o a danno di un inferiore, la pena è della reclusione da due a sette anni.

Art. 255.

L' imputato del delitto preveduto nell' articolo precedente non è in alcun caso ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Art. 256.

Il militare che, innanzi a militari, o alla presenza dell'offeso, ancorchè solo, o con alcuno dei mezzi indicati nel capoverso dell'art. 254, offende in qualsiasi modo un militare nell'onore, nella riputazione o nel decoro, quando il fatto non costituisca delitto più grave, è punito con la detenzione militare sino a nove mesi.

Se il delitto è commesso a danno di un inferiore, la pena è della detenzione militare da quattro mesi a un anno.

Se il fatto sia commesso in privato e fuori della presenza dell'offeso, si applicano punizioni disciplinari.

Art. 257.

Quando nel caso preveduto nell'articolo precedente l'offeso sia stato causa determinante e ingiusta del fatto, la pena è diminuita da un terzo ai due terzi; e se le offese siano reciproche il Tribunale può secondo le circostanze dichiarare esenti da pena le parti od una di esse, senza pregiudizio delle punizioni disciplinari.

Non è punibile colui che sia stato indotto all'offesa da violenze personali.

TITOLO VIII.

Dei delitti contro la proprietà dei militari e dell'amministrazione militare.

CAPO I.

Del furto.

Art. 258.

Il militare che, in servizio o nel luogo ove egli stia o abbia accesso per la sua qualità di militare, s'impadronisce della cosa mobile di altro militare per trarne profitto, togliendola dal luogo dove si trova, senza il consenso del militare al quale essa appartiene, è punito con la reclusione da quattro mesi a tre anni.

Art. 259.

Per il delitto preveduto nell'articolo precedente la reclusione è aumentata da un sesto ad un terzo, se il fatto sia commesso sopra cose appartenenti all'amministrazione militare.

Art. 260.

Per il delitto preveduto nell'art. 258 la reclusione è da uno a sei anni, se il fatto sia commesso dal militare verso il superiore al cui servizio personale si trovi addetto, ovvero mediante rottura, scalata o chiavi false, o da tre o più militari riuniti.

Concorrendo più di una delle circostanze prevedute nel presente articolo, o alcuna di esse con quella preveduta nell'articolo precedente, la reclusione è da due a otto anni.

CAPO II.

Della truffa.

Art. 261.

Il militare che, con artifici o raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede di altro militare inducendolo in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto a suo danno, è punito con la reclusione sino a quattro anni.

La reclusione è aumentata da un sesto ad un terzo, se il delitto sia commesso a danno dell'amministrazione militare.

CAPO III.

Delle appropriazioni indebite.

Art. 262.

Il militare che si appropria, convertendola in profitto di sè o di un terzo, una cosa appartenente all'amministrazione militare la quale siagli stata affidata e consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il delitto sia commesso a danno dell'amministrazione militare, la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

Art. 263.

La reclusione è da uno a quattro anni, se il delitto di cui nell'articolo precedente sia commesso sulle cose affidate o consegnate per ragione di ufficio o di servizio.

Art. 264.

È punito con la detenzione militare sino ad un anno il militare:

1° che, trovate cose smarrite in luogo ove egli stia od abbia accesso per la sua qualità di militare, se le appropria senza farne entro ventiquattro ore la consegna ai propri superiori;

2° che si appropria cose appartenenti ad altro militare, delle quali sia venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito.

Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa appropriatasi, si applica la reclusione sino a due anni.

CAPO IV.

Della ricettazione.

Art. 265.

Il militare che, fuori del caso preveduto nell'art. 250, acquista, riceve o nasconde danaro o cose provenienti da un delitto preveduto nella legge penale militare, o s'intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, senza essere concorso nel delitto medesimo, è punito con la reclusione sino a tre anni.

Se il danaro o le cose provengano da un delitto che importi pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore dei cinque anni, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

In ambedue i casi preveduti nel presente articolo, la reclusione non può superare la metà della pena stabilita per il delitto da cui le cose provengono.

CAPO V.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 266.

Nei delitti preveduti nel presente titolo, se il valore della cosa che ha formato oggetto del delitto o quello che corrisponde al danno recato sia molto rilevante, il giudice può aumentare la pena sino alla metà; se sia lieve, può ridurla sino ad un terzo.

Per determinare il valore, si tien conto di quello che la cosa aveva e del pregiudizio recato nel momento del delitto, e non del profitto ottenuto dal colpevole.

Le predette diminuzioni di pena non si applicano, se il colpevole sia recidivo in delitto della stessa indole.

Art. 267.

Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei capi I, II, III e IV di questo titolo, avanti ogni provvedimento giudiziale contro di lui, restituisca il tolto, ovvero se, per la natura del fatto o per altre circostanze, non essendo possibile la restituzione, risarcisca interamente il derubato o il danneggiato, la pena è diminuita da uno a due terzi.

La pena è diminnita da un sesto ad un terzo, se la restituzione o il risarcimento avvenga durante il procedimento, ma prima dell'invio al giudizio.

Art. 268.

Nei delitti preveduti negli articoli 258, 261, 262 e 264, quando il valore della cosa che ha formato oggetto del delitto, o quello che corrisponde al danno recato, non sia maggiore di lire cinque, e il colpevole non abbia altra volta commesso un fatto della stessa indole, si applicano punizioni disciplinari.

TITOLO IX.

Disposizioni relative alle persone estranee alla milizia.

CAPO I.

Disposizioni comuni a tutte le persone.

Art. 269.

La persona estranea alla milizia che commette alcuno dei fatti preveduti negli articoli 128, 129, 138, 139, 247, 248 e 250, ovvero concorre con militari a commettere alcuno dei fatti preveduti nel capo IV del titolo II del presente libro, soggiace alle stesse pene ivi rispettivamente stabilite.

Art. 270.

La persona estranea alla milizia che concorre con militari a commettere alcuno dei fatti preveduti negli articoli 152, 173 numero 2°, dal 182 al 189 e 191, soggiace al minimo delle pene ivi rispettivamente stabilite, diminuite da un terzo ai due terzi; sostituite alle pene della morte con degradazione e dell'ergastolo, la reclusione non inferiore ai quindici anni; e alla morte senza degradazione, la detenzione ordinaria non minore di quindici anni.

Ove la persona estranea alla milizia concorra in alcuno dei fatti preveduti negli articoli 150, 173 numero 2° e dal 182 al 187, mentre trovansi a bordo di una nave dello Stato, si applicano le pene medesime ivi stabilite per i militari; ferme le sostituzioni di pena indicate nell'articolo 33.

Se il fatto, in cui la persona estranea alla milizia è concorsa, costituisca un delitto che a norma del Codice penale comune importi una pena più grave, si applicano le disposizioni del Codice stesso.

Art. 271.

Quando il ministro di un culto, prevalendosi della sua qualità, commette istigazione o favoreggiamento nel delitto di diserzione, la pena stabilita negli articoli 247 e 250, è per esso aumentata da un sesto ad un terzo.

Allo stesso aumento di pena soggiace il pubblico ufficiale che, per commettere istigazione o favoreggiamento nel delitto di diserzione, si valga delle facoltà o dei mezzi inerenti alle pubbliche funzioni delle quali è rivestito.

Art. 272.

La persona estranea alla milizia, che in qualsiasi modo acquista o per qualsiasi titolo detiene oggetti destinati al vestiario o all'equipaggio militare e forniti dall'amministrazione militare, è punita con la detenzione militare sino a sei mesi.

Se trattasi di armi, oggetti o materiali di armamento, munizioni da guerra, effetti di bardatura o cavalli addetti al servizio militare, la detenzione è da quattro mesi ad un anno.

Tutto ciò che siasi acquistato o ritenuto, si confisca.

CAPO II.

Disposizioni speciali per le persone imbarcate.

Art. 273.

La persona estranea alla milizia che, imbarcata sopra una nave dello Stato o di un convoglio, ovvero sopra una nave mercantile al servizio della marina dello Stato o scortata da navi da guerra, commette alcuno dei fatti preveduti negli articoli 89, 90, 91, 97, 98, 101, 153 e 159, soggiace alle pene ivi stabilite.

Art. 274.

La persona estranea alla milizia che, imbarcata sopra una nave dello Stato, commette alcuno dei fatti preveduti negli articoli 107, 116, 117, 123, 125, 126, 145, 146, 147, 152, 173 n. 1°, 178, 182, 183, 184 e 237, soggiace alle pene ivi stabilite.

Art. 275.

La persona estranea alla milizia, imbarcata sopra una nave dello Stato, è punita:

1° con la detenzione militare da sei mesi a tre anni, se a bordo usi violenza verso un ufficiale di servizio;

2° con la detenzione militare sino a sei mesi, se a bordo usi minaccia o commetta ingiuria verso un ufficiale di servizio.

Se la minaccia o l'ingiuria sia usata o commessa fuori della presenza dell'offeso, la persona estranea alla milizia va esente da pena; salva l'applicazione di punizioni disciplinari.

CAPO III.

Disposizioni speciali per i piloti e marinari di commercio.

Art. 276.

Ogni cittadino dello Stato, ed ogni altra persona al servizio dello Stato, che, al fine di giovare al nemico, si presta al servizio di pilota di una nave nemica, soggiace alla pena di morte con degradazione.

Art. 277.

Qualunque pilota che cagiona la perdita di una nave dello Stato o di un convoglio, è punito con la reclusione non minore di dieci anni,

e se ne è derivata la morte di alcuno, con l'ergastolo; ma, se il fatto sia commesso durante lo stato di guerra, nel primo caso la pena è dell'ergastolo, e nel secondo della morte con degradazione.

Se la perdita sia cagionata per negligenza o imperizia, la pena è della detenzione militare da uno a cinque anni.

Art. 278.

Qualunque pilota che fa investire la nave dello Stato o di un convoglio da lui condotto o le cagiona grave avaria, è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai sette anni.

Se il fatto sia cagionato per negligenza o imperizia, la pena è della detenzione militare da sei mesi a tre anni.

Art. 279.

Qualunque pilota che abbandona una nave dello Stato o di un convoglio, dopo avere assunto l'incarico di condurla, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto sia commesso nell'atto di imminente pericolo, la reclusione è da tre a sette anni; e, se in presenza del nemico, il colpevole soggiace alla pena di morte con degradazione.

Art. 280.

Il pilota di una nave dello Stato o di un convoglio, che, mediante qualche operazione, direzione o suggerimento, induce in errore il comandante, con danno del servizio, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Se il danno sia cagionato per negligenza o imperizia, la pena è della detenzione militare sino ad un anno.

Art. 281.

Il capitano di una nave di commercio condotta in convoglio, che cagiona la perdita della nave stessa, è punito con la reclusione non minore di dieci anni, e se ne è derivata la morte di alcuno, con l'ergastolo; ma, se il fatto sia commesso durante lo stato di guerra, nel primo caso la pena è dell'ergastolo, e nel secondo della morte con degradazione.

Se egli si separi dal convoglio è punito con la detenzione militare sino a tre anni.

Se egli non obbedisca agli ordini o segnali del comandante del convoglio, è punito con la detenzione militare sino ad un anno.

Art. 282.

Quando nel fatto preveduto nella prima parte dell'articolo precedente concorrano particolari circostanze che ne diminuiscano la responsabilità, la pena è della reclusione non minore di dieci anni.

Se il fatto sia cagionato per negligenza o imperizia, la pena è della detenzione militare sino a dieci anni.

Art. 283.

Quando il capitano di una nave di commercio che sia cittadino dello Stato, rifiuta di prestare l'assistenza chiestagli da una nave dello Stato in qualche pericolo, è punito con la detenzione militare da sei mesi a due anni.

Art. 284.

Chiunque, col mezzo di una imbarcazione, favorisca la evasione di persone imbarcate sopra una nave dello Stato, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

CAPO IV.

Disposizione comune ai capi precedenti.

Art. 285.

Per la esecuzione delle pene stabilite in questo titolo si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 33.

TITOLO X.

Disposizioni generali.

Art. 286.

Per gli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di *milizia* la legge comprende l'esercito e la marina; e sotto la denominazione di *militari*, i militari del Regio esercito e quelli della Regia marina.

Sotto la denominazione di *graduato*, si comprendono anche gli ufficiali.

Sotto la denominazione di *superiore* si intende il militare dell'esercito o della marina più elevato in grado, o quello che, indipendentemente dal grado, è investito del comando.

Art. 287.

Per gli effetti della legge penale militare, si intende *in presenza del nemico* la truppa quando ha cominciato il servizio di sicurezza contro il nemico, e la nave è disposta per incontrarsi col nemico.

La truppa e la nave s'intendono *in faccia del nemico* quando è cominciata o sta per cominciare l'azione.

Art. 288.

Per gli effetti della legge penale militare sotto il nome di *violenza* s'intendono le vie di fatto come l'omicidio ancorchè mancato o tentato, le lesioni personali e maltrattamenti benchè commessi senza armi, egualmente che qualsiasi tentativo di offendere.

Art. 289.

Per gli effetti della legge penale militare, sempre che questa non disponga altrimenti, sotto il nome di *armi*, quando esse siano considerate come circostanza aggravante di un delitto, si intendono:

1° le armi insidiose e tutte le altre armi propriamente dette, qualora si adoperino per offendere;

2° le armi precedentemente indicate e qualsiasi altro strumento atto ad offendere, qualora si portino in modo da intimidire le persone.

Ove il delitto sia commesso in riunione di più persone, si considera commesso con armi, se tre almeno di esse siano palesemente armate.

Art. 290.

Quando nel presente Codice si parla di *navi dello Stato*, s'intendono le navi appartenenti allo Stato e quelle assunte anche temporaneamente a servizio dello Stato.

Art. 291.

Quando nel presente Codice si parla di delitti commessi a bordo di una nave, s'intende nave dello Stato equipaggiata e al comando o sotto la sorveglianza di un graduato.

Art. 292.

Per gli effetti della legge penale militare, i delitti commessi a bordo di una nave predata si considerano commessi a bordo di una nave dello Stato, quando gli atti della preda siano stati consumati.

Art. 293.

Per gli effetti della legge penale militare, s'intendono per *prossimi congiunti*, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, gli zii, i nipoti, i fratelli, le sorelle e gli affini nello stesso grado.

Art. 294.

Per gli effetti della legge penale militare, si intendono appartenenti all'amministrazione militare le cose di qualsiasi specie che, anche non essendo di proprietà dello Stato, sono assunte e destinate, a norma dei regolamenti, al servizio od alle operazioni militari.

Le disposizioni concernenti i cavalli si applicano per ogni altro quadrupede da sella, da tiro o da trasporto, addetto al servizio o all'amministrazione militare.

Art. 295.

Per gli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di *atti dell'amministrazione militare* s'intendono compresi non soltanto quelli da essa formati a norma dei regolamenti, ma quelli altresì che, essendo stati ad essa prodotti, costituiscono un documento della sua gestione o del servizio militare.

Art. 296.

Le disposizioni del presente libro che non si riferiscono espressamente al tempo di pace o al tempo di guerra, sono comuni tanto al tempo di pace quanto al tempo di guerra.

Quelle fra esse che si riferiscono al tempo di guerra si applicano anche in occasione di qualsiasi operazione militare.

LIBRO TERZO

DISPOSIZIONI SPECIALI
PER IL TEMPO DI GUERRA

TITOLO I.

Dello stato di guerra in generale.

Art. 297.

Lo stato di guerra e la cessazione di esso sono dichiarati con decreto Reale.

Art. 298.

Le leggi concernenti lo stato di guerra si osservano per il tempo e nei luoghi determinati nel predetto decreto.

Art. 299.

L'applicazione delle leggi concernenti lo stato di guerra può, con decreto Reale, stabilirsi, anche in tempo di pace, per una riunione di navi, ovvero di truppe mobilitate, accampate, accantonate o distaccate per formare un campo, o per altra operazione militare.

Art. 300.

È pure considerato in istato di guerra, per gli effetti della legge penale militare, il territorio di una divisione militare, o quello dipendente da una piazza, da un forte o da un posto militare, quando sia stato emanato l'ordine di mobilitazione, ovvero, prima di tale ordine, il territorio suddetto sia stato invaso da truppe riunite, e queste siano alla distanza determinata dai regolamenti militari approvati con decreto Reale, il comandante delle truppe che vi sono stanziato abbia dichiarato lo stato di guerra con pubblico manifesto.

Questo stato di guerra cessa quando il nemico si sia ritirato dal territorio invaso, ovvero si sia allontanato alla distanza determinata dai regolamenti suddetti; ma, se la piazza, il forte o il posto sia stato investito ovvero sia avvenuto

assalto, lo stato di guerra cessa soltanto dopo che le opere degli assediati siano distrutte e le breccie riparate o poste in istato di difesa.

Art. 301.

L'armistizio non sospende l'applicazione delle leggi stabilite per il tempo di guerra, salvo che con decreto Reale sia altrimenti disposto.

Art. 302.

Il comandante in capo può pubblicare bandi militari, i quali hanno forza di legge.

Possono pure pubblicare bandi militari, i quali hanno forza di legge nella periferia del proprio comando, il comandante di forze terrestri o navali, rivestito, a norma dei regolamenti militari, delle attribuzioni di comandante in capo, o il comandante di fortezza assediata, che non si trovino in comunicazione col comandante in capo.

Art. 303.

Le persone soggette alla giurisdizione militare che, durante lo stato di guerra, commettono alcuno dei delitti preveduti nel presente Codice, qualunque sia la specie del danno, o la persona offesa o danneggiata, soggiacciono alle pene stabilite nel Codice stesso.

Per ogni altro delitto non preveduto nel presente Codice, si applicano alle persone soggette, durante lo stato di guerra, alla giurisdizione militare, le disposizioni e le pene stabilite nel Codice penale comune.

L'esercizio dell'azione penale è indipendente dalla querela di parte.

Art. 304.

Fuori dei casi nei quali lo stato di guerra sia espressamente considerato dalla legge, quando alcuno dei delitti preveduti nel presente Codice o nel Codice penale comune per il caso preveduto nell'articolo precedente, sia da persone soggette alla giurisdizione militare commesso durante lo stato di guerra, la pena restrittiva temporanea della libertà personale stabilita per il delitto commesso è aumentata da un sesto ad un terzo.

TITOLO II.

Dei delitti in ispecie.

CAPO I.

Della resistenza e della violenza all'autorità.

Art. 305.

Durante lo stato di guerra preveduto negli articoli dal titolo precedente, chiunque commette un fatto diretto a resistere agli ordini emanati dall'autorità militare per la sicurezza o la difesa della fortezza o del posto, o per la esecuzione di una operazione militare, ovvero ad impedire la esecuzione degli ordini medesimi, è punito colla detenzione militare sino a cinque anni.

Art. 306.

Le persone soggette alla giurisdizione militare che, in uno Stato estero, usano violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale per costringerlo a fare o ad omettere un atto del suo ufficio, ovvero per opporsi ad un pubblico ufficiale mentre adempie i doveri del proprio ufficio o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, soggiacciono alla reclusione sino a tre anni.

Se il fatto sia commesso in riunione di dieci o più persone, la reclusione è da tre a dieci anni.

CAPO II.

Della busca e del saccheggio.

Art. 307.

Chiunque, sottoposto alla giurisdizione militare, che senza necessità o autorizzazione s'impadronisca di viveri, o di oggetti di vestiario od equipaggio, o se li fa consegnare, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Se il colpevole sia ufficiale o sottufficiale, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 308.

Quando il fatto preveduto nell'articolo precedente sia commesso con violenza alle persone, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il colpevole sia ufficiale o sottufficiale, la reclusione può estendersi sino a sette anni.

Art. 309.

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono rispettivamente aumentate da un sesto ad un terzo, quando il fatto ivi preveduto sia commesso in riunione di più persone.

Art. 310.

L'ufficiale o il sottufficiale, che non usa tutti i mezzi di cui può disporre per impedire il fatto preveduto negli articoli precedenti, è punito con la detenzione militare sino ad un anno.

Art. 311.

Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, chiunque commette un fatto diretto a portare il saccheggio è punito con l'ergastolo.

Se il fatto sia commesso con violenza alle persone, il colpevole soggiace alla pena di morte con degradazione.

In ogni caso, quando vi siano promotori o capi, la pena per essi è della morte con degradazione.

CAPO III.

Dell'abuso nelle requisizioni, contribuzioni e prestazioni forzate.

Art. 312.

Il militare che, fuori del caso di necessità, leva arbitrariamente requisizioni, contribuzioni di guerra o prestazioni forzate, è punito con la detenzione militare sino a cinque anni.

Se il fatto sia commesso con violenza o minaccia, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni; e, ove concorra altresì il fine di lucro personale, la pena è della morte con degradazione.

Art. 313.

Il comandante che, dopo aver ricevuto l'avviso ufficiale della pace, leva arbitrariamente nel territorio dello Stato, col quale essa è conclusa, una contribuzione di guerra, ovvero impone il pagamento di contribuzioni non ancora soddisfatte, è punito con la detenzione militare sino a cinque anni.

CAPO IV.

Dell'abuso nelle armi, negli stratagemmi di guerra e nelle prede belliche.

Art. 314.

Chiunque adopera, in combattimento, proiettili di qualsiasi specie, dei quali sia vietato l'uso a norma delle convenzioni internazionali, è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni.

Art. 315.

Alla stessa pena stabilita nell'articolo precedente soggiace chiunque, in combattimento, fa uso verso le persone di armi avvelenate.

Art. 316.

Chiunque, con prodizione, usa violenza ad una persona nemica o ad alcuno degli abitanti di un paese nemico, è punito:

- 1° con la reclusione da uno a quindici anni, se trattisi di lesione personale;
- 2° con l'ergastolo, se trattisi di omicidio.

Art. 317.

Alle stesse pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente soggiace chi commette alcuno dei fatti ivi preveduti sopra la persona di un nemico il quale si sia arreso a discrezione.

Art. 318.

È punito con la detenzione militare sino a tre anni il comandante che, fuori del caso di necessità, omette di provvedere ai modi necessari perchè sia evitato il bombardamento agli ospedali ed ai luoghi in cui sono riuniti infermi o feriti, quando essi non siano adoperati contemporaneamente a scopi militari e siano distinti mediante segni visibili indicati all'assediate.

Alla stessa pena, diminuita da un sesto ad un terzo, soggiace il comandante che ometta di distinguere gli edifici suddetti mediante segni visibili indicati all'assediate.

Art. 319.

È punito con la detenzione militare da uno a cinque anni chiunque falsamente fa uso:

- 1° dei segni che, in occasione del bombardamento, distinguono i luoghi indicati nell'articolo precedente;
- 2° della bandiera parlamentare;
- 3° dei distintivi internazionali di neutralità.

Art. 320.

Chiunque, avendo fatto preda al nemico, se l'appropria in tutto od in parte, è punito con la reclusione sino a tre anni.

CAPO V.

Della violazione di doveri verso persone inferme, ferite o morte sul campo di battaglia.

Art. 321.

È punito con la reclusione da uno a dieci anni il militare addetto al servizio sanitario:

- 1° che, durante il combattimento, omette di prestare la sua assistenza ai militari infermi o feriti, ancorchè nemici;
- 2° che, dopo il combattimento, omette di provvedere che i militari infermi o feriti, ancorchè nemici, siano raccolti e soccorsi.

Se alcuno dei fatti suindicati sia commesso per negligenza, la pena è della detenzione militare da uno a sette anni.

Art. 322.

Chiunque fa uso delle armi contro ambulanze, ospedali, convogli o navi-ospedali, ovvero contro il personale addettovi, quando a norma delle convenzioni internazionali debbano ritenersi neutrali, soggiace alla pena della reclusione non inferiore ai dieci anni o dell'ergastolo.

Art. 323.

Chiunque spoglia infermi o feriti, ancorchè nemici, ovvero sottrae di dosso alla persona di infermi o feriti danaro od oggetti, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Se il fatto sia commesso con violenza alla persona, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni.

Se il colpevole sia un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo o ferito, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni; e, se il fatto sia commesso con violenza alla persona, la pena è dell'ergastolo.

Art. 324.

Chiunque arresta alcuna delle persone addette al servizio sanitario, o ad alcuna di esse usa violenza mentre debbono ritenersi neutrali a norma delle convenzioni internazionali, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 325.

Chiunque mutila un cadavere di un militare caduto in guerra, o commette sopra di esso atti di vilipendio, ovvero sottrae per intero o in parte il cadavere, è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni.

Art. 326.

Chiunque, sul campo di battaglia, sottrae, per trarne profitto, danaro od oggetti preziosi di dosso ad un cadavere umano, è punito con la reclusione da tre a quindici anni.

CAPO VI.

Dei delitti dei prigionieri di guerra.

Art. 327.

Il prigioniero di guerra che usa violenza al militare incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, è punito con la detenzione militare da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto sia commesso in riunione di tre o più prigionieri, la detenzione è da due a dieci anni.

Art. 328.

I prigionieri di guerra soggiacciono alla detenzione militare da dieci a venti anni, quando, in numero di quattro o più previo concerto:

1° abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiutino di disperdersi o di rientrare nell'ordine alla prima intimazione ricevuta;

2° prendano arbitrariamente le armi;

3° rifiutino di eseguire un ordine.

Se vi siano graduati ovvero promotori o capi, essi soggiacciono alla pena di morte.

Art. 329.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, quando quattro o più prigionieri di guerra persistono nel fare una domanda o porgere una rappresentanza o reclamo, ciascuno di essi è punito con la detenzione militare da cinque a quindici anni.

Se vi siano graduati, promotori o capi, soggiacciono alla detenzione militare non minore di quindici anni.

Va esente da pena il colpevole che obbedisca alla prima intimazione: ma se è graduato, promotore o capo, soggiace alla detenzione militare da tre a dieci anni.

Art. 330.

Alla pena di morte soggiace l'ufficiale prigioniero di guerra che, violando la data parola d'onore, sia ripreso con le armi alla mano.

CAPO VII.

Dei delitti verso i prigionieri di guerra.

Art. 331.

Il militare che, fuori dei casi di legittima difesa di se stesso o di altri, ovvero fuori della necessità di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio o la devastazione, di impedire la evasione, o di evitare disordini o inconvenienti tali da cagionare disastri, usa, per qualsiasi motivo, violenza ad un prigioniero di guerra, è punito con la detenzione militare da sei mesi a cinque anni.

Se dalla violenza sia derivato omicidio, o una delle lesioni personali indicate nel primo capoverso dell'articolo 372 del Codice penale comune, si applicano le pene stabilite per l'omicidio e per la lesione personale negli articoli dal 364 al 368 e dal 372, primo capoverso, al 374 dello stesso Codice, aumentate, quando siano temporanee, da un sesto ad un terzo.

Se dalla violenza non sia derivata malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, o se l'una o l'altra non sia durata più di dieci giorni, la pena è della detenzione militare sino a due anni.

Art. 332.

Il militare che, con parole od atti, vilipende in qualsiasi modo un prigioniero di guerra, in sua presenza e per questa sua qualità, è punito con la detenzione militare sino a due anni.

Art. 333.

Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, quando per effetto della violenza o del vilipendio siasi dai prigionieri di guerra commesso alcuno dei fatti preveduti negli arti-

coli 328 e 329 la pena da infliggersi al militare colpevole è aumentata di un terzo.

Art. 334.

Il militare che sottrae denaro od oggetti di dosso alla persona di un prigioniero di guerra del quale gli è affidata la scorta, la sorveglianza o la custodia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Se il fatto sia commesso con violenza o minaccia, la reclusione è per un tempo non inferiore ai sette anni.



CLXIII

TORNATA DELL' 8 FEBBRAIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Il senatore Di Prampero, relatore della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, riferisce sulla nomina a senatore del nobile Di Broglio dott. Ernesto — Discussione del disegno di legge: « Distacco della frazione di Besnate dal comune di Jerago e costituzione in comune autonomo » (N. 256-A) — Parlano il senatore Cavalli, ed il relatore, senatore Lanzara — L' articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell' erigendo ospedale di Lecce » (N. 417) — Votazione a scrutinio segreto — Il senatore Mezzanotte svolge una interpellanza al Governo del Re, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per evitare le frequenti interruzioni della ferrovia Roma-Avezzano-Castellammare Adriatico — Interviene nella discussione il senatore Vischi — Risposta del sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, e replica dell' interpellante — L' interpellanza è esaurita — Avvertenza del Presidente — Chiusura e risultato di votazione — La nomina a senatore del nobile Ernesto Di Broglio è convalidata — Il Senato è convocato a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra e della marina, nonché il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Relazione della Commissione
per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.**

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

L' onorevole senatore Di Prampero, relatore della Commissione, ha facoltà di parlare.

DI PRAMPERO, relatore. Ho l' onore di riferire al Senato che con Regio Decreto 3 febbraio corrente, in base al titolo della Categoria 3ª, art. 33 dello Statuto, fu nominato Senatore del

Regno il Nobile Dottore ERNESTO DI BROGLIO già deputato al Parlamento durante le sei seguenti legislature, cioè la 16ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª.

La vostra Commissione, esaminata la validità del titolo e degli altri requisiti, dallo Statuto prescritti, ha l' onore, ad unanimità di voti, di proporre al Senato la convalidazione del Nobile Ernesto Di Broglio.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, sopra questa relazione, si passerà più tardi alla votazione per la convalidazione della nomina dell' onor. Di Broglio.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Siccome oggi non potremo discutere che due dei disegni di legge che si trovano all' ordine del giorno, progetti di legge di lievissima importanza, quali il « Distacco della frazione di Besnate dal comune di Jerago

e costituzione in comune autonomo» e la « Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale civile di Lecce », così propongo che prima della votazione, si discutano questi due disegni di legge, onde poterli votare a scrutinio segreto insieme agli altri discussi ieri.

Non facendosi osservazioni, l'inversione dell'ordine del giorno è consentita.

Discussione del disegno di legge: « Distacco della frazione di Besnate dal comune di Jerago e costituzione in comune autonomo » (N. 256-A).

PRESIDENTE. Cominceremo con la discussione del disegno di legge: « Distacco della frazione di Besnate dal comune di Jerago e costituzione in comune autonomo ».

Avverto che il Governo non si oppone alla accettazione del disegno di legge quale fu modificato dall'Ufficio centrale, trattandosi di semplice correzione di data, perchè il progetto di legge primitivo diceva: « a partire dal 1° luglio 1906 ».

Ora essendo già trascorsa questa data, l'Ufficio centrale ha proposto di dire: « A partire dal 1° luglio 1907 ». È una correzione necessaria, ma, ad ogni modo, portando una variazione della formola dell'articolo, è in quest'ultima formola che deve esser votato.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi a volere dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

A partire dal 1° luglio 1907 il comune di Jerago con Besnate ed Orago (provincia di Milano) viene diviso in due distinti comuni autonomi, l'uno col nome di Besnate e l'altro con quello di Jerago con Orago, giusta le mappe ora in vigore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sopra questo disegno di legge.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Ho chiesto la parola semplicemente per domandare alla Commissione se abbia sentito il parere del Ministero; perchè altre volte, riguardo a questi progetti di legge, il Senato ha

dichiarato che non sarebbe passato alla votazione, se non in seguito al parere del Governo stesso.

Non ho voluto prendere la parola ieri su di un analogo disegno di legge, perchè ho sentito che non c'era nessuna opposizione nei Consigli, tanto comunale quanto provinciale, quindi la cosa correva di suo piede. Voglia la Commissione far conoscere se, su quello ora proposto, abbia creduto di sentire il parere del Ministero.

LANZARA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LANZARA, relatore. Anche per questo disegno di legge in discussione, posso dire al senatore Cavalli che non vi sono opposizioni. Il Consiglio comunale deliberò quasi all'unanimità, cioè con un solo voto contrario, a favore della domanda dei villaggi, i quali si volevano staccare dalla frazione di Besnate. Poi intervenne il Consiglio provinciale di Milano il quale, all'unanimità, accolse la domanda medesima e fece voti perchè fosse presentato dal Governo un disegno di legge. L'onor. Cavalli domanda se, dopo queste due deliberazioni, sia intervenuto anche l'assenso del Governo. A me pare superfluo dire che il consenso del Governo è intervenuto, poichè, quando questo disegno di legge fu presentato alla Camera dei deputati, il Governo lo accettò, lo seguì nella discussione, e non fece opposizione alcuna. Quindi, quanto chiede di sapere l'onor. Cavalli, risulta dal fatto stesso del Governo, che fu ed è consenziente, ed io posso all'uopo ripetere opportunamente la massima, *quod petis intus habes*. Credo che queste risposte possano togliere dall'animo dell'onor. Cavalli i dubbi che ha manifestato, e che egli voglia dare il suo voto favorevole a questa divisione di comune, la quale è reclamata anche sotto il titolo della pace degli abitanti di quelle frazioni.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Sono appagato delle dichiarazioni dell'onorevole relatore, tanto più perchè mi ha fatto una citazione latina (*ilarità*) e darò il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Tombola telegrafica a favore dell'erigendo Ospedale civile di Lecce » (N. 417).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno il disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale civile di Lecce ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata una tombola telegrafica di lire 800,000 a favore dell'erigendo ospedale civile di Lecce con esonero di ogni tassa e diritto erariale, fissando la data dell'estrazione a non oltre il 30 giugno 1908.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore dell'onorevole Di Broglio e per i progetti di legge discussi ieri ed oggi ed approvati per alzata e seduta.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento della interpellanza del senatore Mezzanotte al Governo del Re, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per evitare le frequenti interruzioni della ferrovia Roma-Avezzano-Castellammare Adriatico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza del senatore Mezzanotte al Governo del Re, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per evitare le frequenti interruzioni della ferrovia Roma-Avezzano-Castellammare Adriatico.

Il senatore Mezzanotte ha facoltà di parlare per svolgere la sua interpellanza.

MEZZANOTTE. Sarò brevissimo. La ferrovia Roma-Avezzano-Castellammare-Adriatico è una

delle principali che abbiamo in Italia, sia per brevità di percorso, sia per le provincie che serve, che sono otto. Anzitutto io dichiaro che su questa linea le cose procedono bene; si è aggiunta una coppia di treni diretti con grande vantaggio del movimento dei viaggiatori; ma su questa linea vi è un grande inconveniente fra le stazioni di Pescina e Collarmele. Fra queste due stazioni vi è un tratto nel quale, quando cade la neve, il servizio è interrotto, ed ogni anno si verifica questo inconveniente, e nell'anno in corso siamo già alla quinta interruzione nel breve periodo invernale che abbiamo passato. Una interruzione è durata per una settimana intiera. Ora, siccome questa linea interessa otto provincie, da lontano non si può sempre conoscere se la via è aperta o chiusa, cosicchè si arriva a Pescina e poi bisogna retrocedere e fare una lunghissima via, per cui, invece di sei ore di viaggio, occorrono un giorno e due notti per giungere a Roma. È doloroso il vedere codesto stato di cose; siamo già alla quinta interruzione, e l'inverno non è terminato, e perciò ne avremo certamente qualche altra.

Vorrei pregare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici a rivolgere la sua attenzione su questo gravissimo inconveniente, e studiare amorevolmente il modo di provvedere, poichè, per pochi chilometri di strada, si vede intercettato un percorso così importante come quello che da Roma conduce alla fine delle Puglie.

Aspetto la sua risposta per regolarli.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Volentieri aggiungo le mie raccomandazioni a quelle autorevoli del mio amico senatore Mezzanotte, e le aggiungo subito portando qui i voti di tutta una immensa regione, quella delle Puglie.

Credo di compiere così un mio dovere, perchè fui l'iniziatore della combinazione di servizio diretto tra la Capitale e le Puglie da una parte, e le Marche dall'altra per la via degli Abruzzi, cioè di Castellammare Adriatico. Durai molta fatica, e un momento fui quasi per naufragare in porto, ma finalmente, mercede l'accorgimento della rappresentanza politica degli Abruzzi, si potè venire ad un componimento.

Dico questo, non per raccontare delle storie

antiche, ma perchè influisce a chiarire anche meglio l'importanza della richiesta fatta dal senatore Mezzanotte.

Allora fra le Puglie e la Capitale non vi era che una sola comunicazione diretta; cioè quella per la via di Caserta, la quale partiva e parte nelle prime ore del mattino da Lecce, per arrivare alle ore 20 a Roma, in corrispondenza col diretto che parte alle ore 8 del mattino per arrivare alle 23 a Lecce. Una sola comunicazione diretta esposta a perdere quasi sempre la coincidenza a Caserta, e per giunta fatta di giorno, ordinariamente è più adatta ai viaggi di diporto, perchè tutti gli uomini di affari preferiscono utilizzare a tale scopo le ore della notte.

Feci notare la necessità di facilitare le comunicazioni per la via degli Abruzzi, necessità tanto più evidente per tale linea in un periodo in cui non aveva coincidenza di treni diretti (onde i viaggiatori nei treni litoranei adriatici arrivavano alle due e mezzo antimeridiane a Castellammare e per recarsi alla capitale dovevano aspettare circa quattr'ore per prendere un treno omnibus). La Società meridionale pose in vendita i biglietti di abbonamento di 15 giorni, tali biglietti ebbero, siccome hanno, immensa fortuna, perchè corrispondenti alle esigenze ed ai bisogni delle popolazioni. Ed io osservo che tali facilitazioni erano come sono indispensabili per considerazioni politiche perchè, col sistema di vita amministrativa nostra, mancante di decentramento, per ogni cosa si deve venire alla capitale, epperò non si può tenere una terza parte dell'Italia in comunicazione colla capitale, appena col solo incomodo treno per Caserta. Ciò avrebbe significato tener quasi lontana tutta quella popolazione dalla capitale.

Ma finalmente, come dissi, col buon volere di tutti, si poté conseguire l'invocato beneficio, che venne benedetto, cioè della coppia di treni Roma-Castellammare e la Puglia da una parte, e le Marche del mio amico sottosegretario di Stato, onor. Dari, dall'altra.

Ma, pur troppo, tale linea è soggetta ad interruzioni di servizio quando la neve (che pare, per un mutarsi di leggi meteorologiche, sia divenuta consueta anche nei paesi dove non si conosceva affatto) ostruisce il passaggio cui allude il senatore Mezzanotte. Noi rimaniamo senza comunicazioni colla capitale, e così ci

sembra di vivere in un altro Regno addirittura, perchè cessa ogni corrispondenza di viaggiatori, di merci, di posta, producendo un'enorme interruzione di affari, con danno di tutti gl'interessi. E, quello che è peggio, con la continua incertezza, che paralizza ogni movimento.

Accade soventi quello che proprio a me è toccato, nel venire a compiere il mio dovere in Senato, di arrivare a Sulmona, e di aver là l'ingrata notizia che non si andava più avanti e bisognava girare per Aquila e Terni con l'augurio (non altro che augurio!) di arrivare a Roma dopo molte, molte altre ore.

È cosa questa che merita rimedio. Non so quale questo rimedio possa essere; ma io, fiducioso, attendo una risposta alla giusta interpellanza dell'amico senatore Mezzanotte.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I senatori Mezzanotte e Vischi hanno messo in evidenza la notevolissima importanza della linea Roma-Sulmona, e su questo punto siamo perfettamente d'accordo: e appunto perchè l'Amministrazione delle ferrovie, prima delle Società e ora dello Stato, riconobbe tutta l'importanza di quella linea, si è sempre preoccupata di darle il migliore assetto ed il miglior servizio possibile, come è stato lealmente riconosciuto dallo stesso senatore Mezzanotte: ed aggiungo che ora anche la manutenzione è in perfetto stato. Però questa linea ha l'inconveniente segnalato dagli onorevoli senatori; vale a dire che se l'inverno è molto aspro e la tormenta della neve è molto forte, vi sono tre punti, anzichè uno, nei quali la neve si addensa in modo da ostruire il passaggio ed impedire la marcia dei treni.

L'anno scorso questa ostruzione avvenne una sola volta; ma quest'anno in cui le condizioni climatologiche sono state di una rigidità assolutamente straordinaria, la interruzione è avvenuta molte volte, e, nel tratto più colpevole, quello accennato dal senatore Mezzanotte, avvenne otto volte.

Ad evitare questo inconveniente, si era proposto di costruire una galleria artificiale che proteggesse il passaggio dei treni; ma dai tecnici si è concluso che questo rimedio sarebbe forse peggiore del male, poichè la bufera

ostruirebbe in un modo più pericoloso e più frequente i due imbocchi della galleria; il che renderebbe più difficile il transito.

Si è pensato invece ad un altro rimedio, cioè a quel provvedimento, utilmente applicato sulla linea Sulmona-Isernia, di costruire muri, terrapieni, piantagioni e reticolati in ferro, i quali impediscano alla neve di accumularsi vorticosamente in quella valle.

Questo provvedimento era stato studiato anche dalla Società Adriatica fin dal 1900, e non si poté allora eseguire per mancanza di fondi: e gli onorevoli senatori sanno qual era il regime ferroviario sotto le Società private. Ora però i fondi ci sono; ed io credo che sarebbe colpa il ritardare qualche utile provvedimento in vantaggio di questa interessantissima linea. Sappiano dunque i signori senatori, e soprattutto gli interroganti, che è allo studio il progetto tecnico per costruire, come ho detto, muri, terrapieni, piantagioni, reticolati in ferro, per eseguirlo prima d'ogni altro nel tratto più pericoloso, fra Collarmele e Pescina, con riserva di eseguire poi gradualmente altri lavori consimili che fossero richiesti dalle condizioni della linea negli anni futuri. La parte più urgente, quella che ho avuto testè l'onore di accennare, si confida di attuarla nella prossima buona stagione; diguisachè l'anno venturo è sperabile sia compiuta, e che a questa linea sia data la elasticità e libertà che l'esigenza del traffico locale rende veramente necessaria.

MEZZANOTTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE. Per verità io debbo dichiararmi soddisfatto della risposta datami dal sottosegretario di Stato e debbo attendere i benefici che potranno portare queste nuove opere sulla ferrovia Castellammare-Roma. Io, per verità, ne dubito un poco e credo che li sarebbe proprio opportuno fare una specie di *tunnel*. Ad ogni modo non voglio andare al di là di quello che ha detto l'on. Dari, e per ora mi contento di queste opere le quali sono state da lui additate. Insomma l'inconveniente è evidente: io l'ho notato per cinque volte, l'onorevole sottosegretario di Stato mi annuncia che sono state otto le interruzioni su quella linea. È cosa a cui bisogna assolutamente provvedere.

Stando così le cose, ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per le dichiarazioni che

ha fatto constatando l'inconveniente e provvedendo nel modo che egli ha detto. Aspetteremo l'esito di questi provvedimenti, i quali, se raggiungeranno il fine propostosi, noi saremo completamente soddisfatti; altrimenti ci si dovrà permettere di tornare all'assalto.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche uno degli onorevoli colleghi della Camera proponeva il rimedio che oggi l'onorevole Mezzanotte ci ha annunciato, con maggior simpatia, quando ha detto di ritenere più opportuna la costruzione di una galleria. Io non sono tecnico; ma la Società Adriatica, che aveva tecnici eminenti, studiando la possibilità e la utilità di costruire un *tunnel*, venne ad una conclusione diametralmente opposta e negativa...

MEZZANOTTE. Per la spesa.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non solo per la spesa, ma pel fondato timore che fosse stato un rimedio peggiore del male; perchè, date le correnti della bufera che spingono la neve verso il *tunnel* (e bisogna fare i conti non solo colla neve, ma anche e più coi venti), si correrebbe il rischio d'interrompere ancora più di sovente quel passaggio che s'intende rendere più libero. L'amministrazione dello Stato ha riesaminato quei progetti, ed ha accettata pienamente tale conclusione tecnica, di evitare cioè la galleria che, se riesce a coprire un tratto di transito, potrebbe però dar luogo ad una più frequente ostruzione ai due imbocchi.

Per questo i tecnici tutti, sulla cui fede in questo momento io vado giurando, hanno unanimemente concluso che sia più opportuno quell'ordine di opere che ha dato ottime prove sulla linea Sulmona-Isernia, che immagino l'onorevole Mezzanotte bene conoscerà. Qui, oltre all'autorità tecnica, si ha anche quella più sicura dell'esperienza. In base a questa, le ferrovie di Stato hanno deliberato di preparare il progetto che riguarda, anziché la galleria, la costruzione di altre opere che impediscano la tormenta ed il cumulo della neve. Ed allora la neve cadrà bensì su tutta la linea in misura forse da ritardare la rapidità dei treni, ma non si ammucchierà in misura da intercettare il transito per più giorni.

Ho commesso il peccato di una dimenticanza. Ho inteso accennare all'inconveniente che alcuni viaggiatori arrivino proprio sul luogo dell'interruzione del passo, con l'ingrata sorpresa di non poter proseguire. Ora, questo è un inconveniente grave che i regolamenti non consentono; perchè essi obbligano i dirigenti delle stazioni di prevenire tutte le principali stazioni, non solo dei ritardi dei treni, ma molto più degli impedimenti di transito. Quando ciò non avvenga, occorre applicare i regolamenti che puniscono i trasgressori.

Apprendo con rammarico che, nei casi a cui ha alluso l'onorevole Mezzanotte, i regolamenti non siano stati rispettati; e ne prendo nota per fare tutto il mio dovere.

MEZZANOTTE. Ringrazio.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, l'interpellanza è esaurita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo al Senato l'autorizzazione di ricevere direttamente dal Governo e dalla Camera elettiva quei disegni di legge che intendessero presentare durante l'interruzione dei nostri lavori.

Non facendosi obiezioni, l'autorizzazione si intende concessa.

Appena avrò un numero di relazioni tale da permettere di fare un discreto numero di sedute, mi darò premura di riconvocare il Senato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina a senatore del signor Di Broglio nobile dottor Ernesto. Essa è stata convalidata dal Senato.

Proclamo ora il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Contributo del Tesoro alla Congregazione di carità di Roma:

Senatori votanti	75
Favorevoli	68
Contrari	7

Il Senato approva.

Estensione ai membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti delle disposizioni dell'art. 202 del regolamento sull'ordinamento giudiziario in data 6 dicembre 1865, n. 2626:

Senatori votanti	75
Favorevoli	68
Contrari	7

Il Senato approva.

Trasferimento della sede della Pretura del mandamento da Staiti a Brancaleone Marina:

Senatori votanti	74
Favorevoli	56
Contrari	18

Il Senato approva.

Distacco della frazione di Besnate dal comune di Jerago e costituzione in comune autonomo:

Senatori votanti	75
Favorevoli	51
Contrari	24

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale civile di Lecce:

Senatori votanti	75
Favorevoli	59
Contrari	16

Il Senato approva.

Separazione della frazione di Pratella dal comune di Prata Sannita e sua costituzione in comune autonomo:

Senatori votanti	75
Favorevoli	51
Contrari	24

Il Senato approva.

Il Senato è convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 16).

Licenziato per la stampa il 13 febbraio 1907 (ore 16)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

